

# S V P P L E M E N T V M

PRAGMATICARVM EDICTORVM DECRETORVM  
INTERDICTORVM

REGIARVMQVE SANCTIONVM

REGNI NEAPOLITANI

A FRANCISCO LEGGIO I. C.

CONCINNATVM

Qui praetermissa non modo ab antiquis, sed et novissimis etiam Collectoribus ex auctoritate veterum Codicum, singulariumque Pragmaticarum, et aliorum exemplarium fide restituit: perlata ab anno MDCCCLXXII ad hunc usque diem collegit, ac in suas quaeque inscriptiones congeffit: reliquis, quae minus apte positae congruerent, proprias rubricas attextuit: eorumque marginibus adnotatiunculas non solum, sed epitomas etiam adscripsit: titulos omnes ad litterarum seriem disposuit: indicesque tandem legum, rerum, ac verborum locupletissimos condidit.

*B. I. N. I. S. V. O. L. V. M. I. N. I. B. V. S. D. I. G. E. S. S. I. T.,*

*V. O. L. V. M. E. N. P. R. I. M. V. M.*



N. E. A. P. O. L. I. MDCCCLXXX.

SVMPTIBVS JOSEPHI CERVONII ANTONII F.

*AUCTORITATE REGIA,*





# FRANCISCI LEGGII I.C. PRAEFATIO.



Decimaquinta jam, et amplius fortassis etiam vice Pragmaticarum Regni Neapolitani Sanctionum Collectio in lucem prodit. Duodeviginti ferme sunt anni, cum in immenso aliarum id genus super alias acervatarum legum cumulo vix e litteratis hujus praesertim Civitatis hominibus, aut ne vix quidem aliquis extitit, qui communi omnium patriam jurisprudentiam profitentium bono, illis, quae tanquam singularia convulsaque membra velut sine spiritu jacebant, in unum corpus conferendis animum sollicitate intenderet suum. Postquam enim DOMINICUS ALFENUS VARIUS, consummatissimus Jurisconsultus, ANTONIO CERVONIO bibliopola ceteroquin elegantissimo intentionius rogante, typis perquam concinnis excudendam curavit ingentem illam, nec minus accuratam Pragmaticarum Collectionem anno MDCCCLXXII, plurimae FERDINANDI IV OPTIMI REGIS leges non sine publicae utilitatis fraude extra ipsarum corpus vagabantur; ut hinc summopere optandum videretur, easdem in sua velut signa redactas cum accessionibus earum, si quae deessent prioribus Collectionibus, in vulgus produci, tanquam generalis editionis Auctarium debere, quo integrum, expletumque omnium Pragmaticarum ad haec usque tempora editarum corpus pervolvi posset. Huic publicae patrias leges exercentium commoditati valde veraciter inservire cupiens JOSEPHUS CERVONIUS, ANTONII F., et bibliopola haudquaquam inelegans, paternum exemplum sequutus, in animum induxit suum novas cum primis Pragmaticas ab anno MDCCCLXXII huc usque in lucem prolatas in suos veluti numeros conferre, ac typographico eleganti praelo commendare: tum et veteres junctim proponere, et serie aliqua, et cohaesione rerum, si quae ceteris Collectionibus fortasse deessent. Res quantum utilitatis, tantum habebat difficultatis, et incommodi adjunctum: ut quae longe peritissimis, nec ignavis hominibus committi oportere videretur, non secus ac in ceteris Collectionibus factitatum, quas edendas curarunt viri industria operosi, diligentia praestantes, ingenio acerrimi. Ejus tamen cura sane quam curiosa demandata mihi nullo pene ingenio, diligentia, aut industria praestanti. Sed nihil tam arduum negotiosumque, ut vetus verbum est, reperiri apud homines potest, quod summis laboribus assequi nequeamus, et in quo vel rudibus laudatissimorum virorum gloriam aequare, si non excedere, minime detur. Ego, ut ut probe noverim, tale mihi onus impositum, cui non sim ferendo, tamen illud lubenter suscepi, fugiens formidinem vani vulgi, non quia commode laturum esse considerim, (id enim temere credas nisi expertus) sed communibus commodis inserviturus non infelicitate, ut spero, quod sine jactantia invidiaque dixerim. Tu rem vel ex iis, quae palam portendunt, quid ego in Collectione ista effecerim, praenoscas. Quid enim in edendis Pragmaticarum libris alii praestiterint, ab iis usque temporibus, cum in publicam eae lucem proferri coeperunt ad decimum octavum hujus seculi annum, non in vulgus modo patere, sed et scio exactius pressiusque, quam a ceteris Collectoribus, subjectum omnibus a VARIO fuisse in praefatione, et alloquio ejus Collectioni praeposito; ut laborem in eo recensendo non sumam, cum illinc assumi queant, quae huc pertinent. Quid item VARIUS ab anno MDCCCLXXII ad MDCCCLXXII usque in inordinata illa, et confusanea quasi sylva, aut farragine non tractim, et continenter, sed saluatim in ordinem redigenda effecerit, ipse satis etiam superque, ac singillatim profert ibidem. Ut id unum sit mihi reliquum, priusquam hoc stadium serio ingrediar, ad carceres ipsos paullum resistere, et de Auctario isto, ejusque pariter structura, quae satis esse videantur, paucis aperire.

II. Post decimaquintam, ut principio etiam meminimus, et fortassis numerosiore Pragmaticarum Collectionem, typico haecenus praelo subjectam, nulla quidem esse potest aut in meliorem ordinem concinnata, aut uberior illa, quam VARIUS

edendam curavit anno CIJICCLXXII. Is enim non pro conquirendis modo, praeter recens latas, antiquis Pragmaticis, sed pro iisdem quoque recensendis, et coordinandis, curam industriamque praetermisit nullam, nullis pepercit vigiliis, ut suus non deesset labori splendor, ac ornamentum, sibi que is laudum, et honorum cumulus accederet, qui non solum praestantissimorum veterum Collectorum CARAVITÆ, ROVITI, ALTIMARII, aliorumque, quos longo post se intervallo reliquit, gloriam aequaret, sed etiam excederet. Et primum pro voto quidem et expectatione omnium prospere ac feliciter illum attigisse rem, vulgo consentiebant. Sed quoniam non surrexit unquam flamma sine fumo, nec fama sine nube aliqua livoris, et istiusmodi sane labores haudquaquam absoluti esse possunt; nescio quid rumoris afflavit, aliquot ejus Collectioni Pragmaticas deesse, quarum accessione posset velut integrum ipsarum corpus expleri: quae res magis inde magisque rumoribus increbuit, quam ut amplius dissimulari posset. Id igitur muneris Supplementum istud edens sumere debui, ut pro diligentia, et viribus vel omnes e veteribus ac novis sparsas Pragmaticas, et ab editis earum libris huc illuc errantes in suos numeros redigerem, quo in proprium coactae corpus reviviscerent. Et omissas sane Pragmaticas in editione anni CIJICCLXXII, atque adeo huc illuc exulantes in suam restitui sedem felici quodam industriae ac diligentiae vento. Quod ut ex animi mei sententia expedirem, satisque publicis votis facerem, hunc mihi laborem sumendum putavi, omnes scilicet Pragmaticarum editiones huc usque typis impressas advocare, earumque vetusta sane exemplaria diligenter conferre, praesertim vero quae in aspectum lucemque nobis protulerunt Majores nostri annis CIJICLXVI, et CIJICLXXX, in quorum postremo Petrus Jannonius, Rei Neapolitanae Scriptor non exigui sane subsellii ait (1), nonnullas deprehendi Pragmaticas in ceteris Collectionibus neglectas, et huc usque revera non editas; quas hic ego recedendas curavi. Totam inde mentis aciem intendere in Auctaria annorum CIJICXCV, CIJICCCX, et quae sunt alia posteriora, quae licet in angustiorem molem coacta, habent nihilominus plures Pragmaticas, quarum memoriam ut ceteri Collectores abjecerunt; ita novissimus videtur non nisi inter *Prætermissorum Appendices*, nec satis diligenter tamen, expendisse. Non minus porro mihi evigilandum duxi in perquirendis iis veterum, sed singularium, Pragmaticarum collectionibus, quae publice promercales habentur, et quas cupidi rerum antiquarum inter cimelia plerumque habent. Majorem vero, et fortasse fastidiosiore in impendi laborem in pervolvendis quinquaginta pene *Notamentorum S. R. C.* voluminibus, a quibus longa mihi neglectarum Pragmaticarum series deprompta, cujusmodi et plurimas alias ex Forensium nostrorum libris excerptas huc retuli. Sed non leviori roedio per omnes instructissimas hujus Civitatis privatas amicorum, nedum publicas bibliopolarum officinas, errantes Pragmaticas perquisivi. Ceteras item singulares, quarum tanto inflammabar amore, ut nunquam ille ipse Hylas tam anxie quaesitus Herculi fuerit, ultro detulerunt mihi amicorum nonnulli, qui suas in hac re suppetias tulerunt. Et ex hisce sane particulis vetustum hoc, multiplex, et cohaerens corpus efformare, qua potui industria et accuratione fategi. Copiosius tamen uberrimumque Auctarium addidissim illarum, quas cum blattis, et tineis audio rixari, si aditus mihi patere potuisset ad arcana illa, et satis recondita Pro-Regum scrinia, quae in regis Civitatis hujus Secretis religiose adservata duorum ferme, et amplius seculorum Pragmaticas continent. Melethaeas quidem cartas aequarem, si hoc fuisset: ut ut non unam, aut alteram illarum tabulam, in quam, temporum servato discrimine, fuerant relatae, longa nobis aetas inviderit. Ceterum non paucas excerptissem, quae pulverulento situ, ac longaevitae nunc jacent obductae.

III. Inter veteres haec Pragmaticas nunc primum coactas extant nonnullae, quarum memoria tenebris ignorantiae obruta erat, et longi aevi, quaeque ceteroquin jucundissimo voluptatis sensu afficient nedum sedulos rerum antiquarum perscrutatores, sed etiam hujusmodi deliciarum incuriosos. Sunt et quaedam plane obsoletae, quae solum fortasse fructum habent illustrandae historiae, cui equidem destinavi. Non desunt denique et temporales leges non paucae, quae cum nullum hodie habeant usum; usum tamen eas habere volui in historia, et Scriptoribus Rei Neapolitanae illustrandis. Has omnes ad singularem aliquam adpendicem rejicere mens erat; sed eo potissimum nomine id factum nolimus, ne, ut Lucilius ait, *manissa obsonium vinceret*. Iphis veterum Pragmaticarum specimenibus ternas adjeci Summorum Pontificum *Gregorii XIV, Benedicti XIII, et Clementis XII* Constitutiones de *In-*

(1) Istoria Civile del Regno di Napoli Lib. XXXIV Cap. VII §. 1 Tom. V pag. 187 edit. 1770.

*unitate Ecclesiarum*, conlocavique sub titulo: *Fœdus Regum et Pontificum*. At submurmurantem audio nescio quem, eas profecto extra nostrum campum, quem colimus ibi; et velut oleas, esse, Sed is mirari tum sane desinet, cum in capite II. §. 34, et 35 ejus foederis inter *Benedictum XIV summum Pontificem*, et *Carolus III Regem Catholicum* percussis quadragesimo primo hujus seculi anno, pactum conventumque fuisse cognoverit, ipsas Constitutiones apud nos obtinere profus debere, si pauca tantummodo detrahas, quae sancito foederi ex adverso opponuntur.

IV. Jam omnes antiquas istas, et ab injuria oblivionis operoso negotio assertas Pragmaticas Sanctiones ad veterum exemplarium fidem exegi: quarum scripturam ne vix quidem sollicitare mihi religio fuit. Hinc summam ceterorum Collectorum in mutanda earum lectione confidentiam contra omnium exemplarium fidem plane demiror, qui vetustis dare novitatem studentes, haud passi sunt in suo vultu manere vocabula, quae longae temporum intercapedine in desuetudinem abierunt: veriti nimirum argui posse, quod parum contenti forent aetatis suae vocabulis. Ego ( iterum dico ), quam religiose in recitanda illarum scriptura versari deceat, non oblitus sum, sequutus eorum sententiam, qui veterem lectionem non esse usquequaque mutandam enixe contendunt (1). Et re quidem vera habuit prisca illa, et horridula aetas, ut verba quaedam propria, ita et scribendi peculiarem modum: quorum utrumque non sine intentione, et labore nostro peregimus; verba enim cum cura inspeximus, cum fide expressimus, nedum scripturam, quam, ut e manibus legum Conditorum illis temporibus vitam colentium prodiit, intermeratam servant exemplaria, quae habuimus adhuc incorruptae vetustatis indole aestimata. Praeterquamquod si cogitatio ad praesentem loquendi, et scribendi modum Pragmaticas illas exigendi animum subiisset, id negotiosius fore putassem, quam ut Augiae stabulo depurgando minus esset operae ponendum: adeo corruptae sunt prae nostrorum temporum ratione, atque erroribus foedissimis depravatae, quos tamen historiae fides contente sibi vindicat, et assumit. Quo factum, ut nos minuta quaedam hic servaverimus in punctis, intervallis, notulis, verborum discriminibus, haud facillime per ignavum aliquem servanda; sed quae negligi tamen, aut inverti sine noxa Collectionis, et fraude praesertim antiquitatis non possunt.

V. Hanc quidem in vetustis Pragmaticis perquirendis, et recensendis operam collocavimus: at non minorem in novissimis colligendis, et digerendis impendimus. Et omnes profecto hujusmodi leges, post generalem illam VARIO editionem latas, quae nonnihil in pinguiorem hujus Supplementi dotem addunt, et patriae jurisprudentiae penum augent, uno velut fasce colligatas in sua quasque signa redegi, veritus ne ignaviae accuserer, qui nimis veterum sollicitus, novas praeterierim. Et in spem certissimam etiam adducor, me tandem obtinuisse, quod intenderam, cum nihil omnino praetermittere conatus sim, quo munus hoc mihi demandatum egregie abolverem. Jam vero earum maximam sane partem a Regali hujus Civitatis Typographia, in qua privato quodam jure a plurimis abhinc annis typis mandantur, accessivi. Nonnullae in unum congestae ab ANTONIO CERVONIO, qui mox ut generalis ejus Pragmaticarum editio in lucem prodiit, auctario isti complendo animum intendit, quod morte praereptus absolvere non potuit. Plurimas nedum ii detulere mihi, quibuscum hic familiarissime uti solebam, sed et quibus extra hanc Civitatem domi suae confidentibus conjunctione sanguinis devinciebar, easdem satis superque inquisite conquirentes. Ceteras desumas volui ex rerum hujus ejusdem Civitatis gestarum Diario, in quo litteris illae, et monumentis committi plerumque solent. Quaedam tandem domi etiam repertae. Praeter haec amicorum nonnulli auctores fuere mihi, ut et Rescripta ad publicam causam edita non neglexerem. Sed id muneris mei non esse qui ambigit, illi nihil causae est, quin facem etiam in meridie accendamus. Ut res tamen postulare videretur (quod et VARIO placuisse compertum habeo) passim eorum aliqua haec interferenda curavi, ne publicae utilitati destinatum opus mancum interruptumque non sine fedulitatis meae fraude penderet. Ea enim

(1) Hos inter est Synesius, Strabo, Plutarchus, quorum ille in *Dione* hanc ex Philosophia legem refert, quam et Pythagoras tribuit: *ὁ νόμος οὐκ ἐὰ τοῖς βιβλίοις ἐπινοεῖται, ἀλλὰ βυλεται μὲν αὐτὰ ἐπὶ τῆς πρώτης χειρὸς, ὅπως ποτὲ εἴχε τυχῆς, ἢ τευχῆς. Lex non sinit in libris comminisci, sed vult manere ipsos, ut scripti fuerint prima manu, ut habuerint fortuna, vel arte. Iste in Lib. I. *Geographiae* de Homericis lectione: *Τῶν μὲν ἐν γράμμῃ δὲ ἀνάγκη κινεῖν παλαιὰν εἶσαν: scripturam non necesse est mutare, quae antiqua est. Hic facete in lib. 8. *Symposiarum* quaest. 6. Μὴδ' ἐκείνοις ἐννοεῖται εἴτως διὰ τῶν ὀνομαστῶν ὡς περὶ πρὶχτων, τὰ μὲν ἐκποττασι μερῶν, τὰ δὲ καὶ θαιρῶσι παραδουσις δίδομεν: Non illis ita facile ad verba, veluti ad crines, ex quibus residunt partes, et tollunt, aditum datus.**

positas nonnunquam Pragmaticas ratas habent, obsoletas quandoque restitunt, aliasque in transversum acceptas planas faciunt: ut eadem sejungere si vellem, piaculum sane putarim. Sed modice mehercle id feci, et parce; admodum enim pauca sunt, et, ut non illepide Poeta jocatur, vix tot esse profiteor, quot portae Thebarum. Insperanti autem mihi cecidit, ut hic animadverterem, quamplurima publice esse in Regiis Litteris constituta, quae licet ad privatam causam spectent; tamen, quod eo animo concepta sint, ut ad similes species producantur, vim obtinent Constitutionis. At ea nihilominus omnia in unum veluti corpus conferre non mei, sed aliorum esse munus debet. Ut si visum cuiquam fuerit auctario isti aliqua ejusmodi deesse, ea is comprehensa in Regiis Litteris putet, quae ceteroquin ad alios, quam hic positos titulos pertinere poterant.

VI. Ex his veluti fontibus irrigatus ager, quem colo. Quid in ipsis autem curiose depurgandis effecerim, paucis aperiam. Annonaria aliaque nonnulla hujus Civitatis edicta non per compendiarium notam, ut novimus factum anno CIDI CCCLXXII, sed singillatim descripta formis excudenda curavimus, cum adhuc nulla alia compendiarium descriptio sit, quae eadem recens edita strictim comprehendat, quae, sic ut in lucem emissa fuere, circumferuntur. Prohibitorias quasdam leges, quae post generalem editionem minus apte positae inscriptionibus congruere viderentur, VARIVM non incite imitati sub proprio *Interdictorum* nomine comprehensas voluimus. Quae Pragmaticarum Sanctionum genera veteribus titulis apprime respondere videbantur, ipsis ea subjecimus. Ceteris, quae, ut fieri plerumque solet, sive prius, sive etiam post annum CIDI CCCLXXII evulgata proprias sedes non haberent, novos titulos attexuimus, quorum seriem hanc ferme esse profiteor: *De Administratione honorum Ecclesiasticorum post mortem Praelatorum: ubi de Monte frumentario: De Advocatorum Neapolitanorum Collegio instituendo, et bis, quae ei incumbunt: De Civitate Neapolitana in duodecim Regiones describenda: De Constitutione Sancimus, ac de Neapolitanis Consuetudinibus de jure Congruum abrogandis: De Domus Regiae penu sublata: Foedus Regium et Tripolinum: Regium et Ligusticum: Regium et Sardinense: Regium et Moschoviticum: De Honore Regiae Domus exhibendo: Interdicta VIII praeter posita jam nonnulla recens aucta, quae in unum locum conferre commodum reputavi: De Jurisdictione, et facultatibus Generalium exterorum in ecclesiasticas personas sublatis: De Monastica Professione ante XXI aetatis annum non edenda: De Officio Audientiae generalis Belli, et Regiae Domus: De Officio Admiratus, et Consularis maris, et terrae, et bis, quae suo Magistratui incumbunt: De Officio Tribunalis Foggienfis in Collegium redacti, et bis, quae ipse incumbunt: De Piscatu Coralliorum.* Sed admirationem fortassis eo mihi nonnulli incefferint, quod Pragmaticarum Sanctionum aliquam sub alio, quam cui subjectam volui, titulo conlocare debuissim. Ne id sibi mirum accidere posset, marginales ibi notas adjeci, quae causam afferunt, cur illud effecerim, Exemplo enim et antiquorum, et novissimorum etiam Collectorum, latina oratione utens, adnotatiunculas passim insperfas Pragmaticarum marginibus adscripsi, in quibus et breviculum materiae totius adjectum. Ad veteres Pragmaticas quod attinet, sunt quidem nonnulla summaria a veteribus exemplaribus deprompta: maximam vero partem a mea manu esse non dissimulo, quae nova omnia non incuriose exaravit.

VII. In admodum pervigili sedulaque VARII Collectione, quam mihi quasi exemplar esse propositum volui, placet quidem nonnullis ordo et industria: ille facillimus: haec summa: quae duo si tollas à Collectionibus, ipsae quod sunt? Congeries, et ut lignorum aliqua strues, cui faber deest. Sed video in eadem alios viros in studiis doctrinarum ceteroquin egregios concinniore materiarum ordinem desiderare, non tantum titulos per alphabeti seriem digestos, si aliquo temporum, nullo tamen argumentorum servato discrimine: ut Juris Neapolitani vix alia sit pars, quae obstetrices docti alicujus, easque diligentes quidem manus desideret. Si hoc sit, idem ejus industriae, ac diligentiae relinquo, qui posthac recudendas ex integro Pragmaticas omnes curare voluerit. Mihi nequaquam datum ab instituto ordine recedere in singulari isto earum supplemento, cujus non incite complendi ergo, circa eundem orbem, quem instituit VARIVS, morandum fuit. Is tamen contra futuras obrectationes, quas cogitatione, et animo praenoverat, non infeliciter se vindicat.

VIII. Torum hoc non breve quidem auctarium binis voluminibus digestum volui, quorum postremum non Adpendicem modo Chronicon Regum, et Pragmaticarum Sanctionum, sed indicem quoque rerum ac verborum locupletissimum, et qua licebit, animi intentione, ac sedulitate expolitum excipiet. Dedi autem ope-



P R A E F A T I O.

operam, et ~~causam non fuisse~~ ~~levem~~, ut emendatum procederet, ratus interesse rei publicae quam castigatissimum esse in manibus omnium, et nave agere oportere, quod agas, non ductarie. Cetera pompam non habet, fortassis usum, si quis quaeret. At nullum opus libentius edere aggressus sum, nullum majore non dicam solum fastidio (falsum non fit) sed labore etiam peregi. Quantum enim operae molestiaeque hauserim ex eo, experiri quidem potui, verbis declarare si velim, vix tandem possim, nec nisi hoc totum quam arduum in arduo isto sedulitatis genere mihi fuerit, frustra dixerim apud non expertum. Et animis plane concidissem, nisi amicorum nonnulli doctrina liberaliter instituti mihi in hoc stadio non admodum sponte currenti secundis vocibus acclamassent, ut me in proposito, ac voluntate suscepti laboris sustinerem, quorum sane auctoritate factum credas velim, ut pergerem constantissime, nec detinerer molestia, quam multo majorem in progressu experiri coepi, quam initio reputaveram. Ita illi et sibi veniam recusandi laboris, et mihi communibus magis commodis, quam privatae jaectantiae studentis, exigendi verecundiam sustulerunt. Non enim ambitiose huic rei operam dedimus, et in Periergia quadam Polymathiae laudem affectamus. Utilia, utilia sequi; utinam assequi, mihi scopus est.

IX. Haecenus de hujus velut aedificii recens extracti structura, in qua si quid vigiliarum impenderit, et a communi utilitate laudandus meus hic labor erit, laudem istam lubentissime cum iis communicatam volo, qui meae in Pragmaticis Sanctionibus perquirendis diligentiae non modo administri, sed participes etiam fuere, et quibus tanto turpius gratiam non referre, quanto honestior causa referendae. Et eos non paucos quidem esse volui. Notum enim mihi Homericum illud:

Πνεύμον δὲ τοῦ ἔργου ἀμείων

*Melius multorum opus*

Primum itaque maximas sane gratias haberi velim MICHAELI JORIO Supremi Magistratus Commercii Consiliario, viro laudatissimo, et omnibus honoribus, omnibus titulis pari, cui certatim lucem affundunt Virtus, Gratia, Fortuna, qui suam non parvam in aedificium hoc symbolam ultro contulit: nec suas non meritas HIERONYMO VECCHIETTI, disertissimo olim in Foro Neapolitano causarum patrono; nunc Excellentissimi Marchionis CAROLI DE MARCO, REGIS FERDINANDI a secretis, solertissimo in Ecclesiastica Re administro; cui mira probitas, amabilis comitas, publici privati que juris peritia, tenax memoria nomen fecit immortale. Is me de nonnullis Pragmaticis oblivione ac situ perditis certiotem fecit, et plurimo sane in recentioribus colligendis adjumento fuit: CONO CAPELANCO S. R. C. a Secretis, Regiae hujus Civitatis Academiae socio non ignaro, ac non indiligenti rerum antiquarum, praesertim quae historiam Neapolitanam tangunt, inquisitori, qui aditum mihi aperuit in universam instructissimae suae bibliothecae suppellectilem, quam et mihi utendam concessit, et ex qua non paucos sane, quasi ex horto flosculos, quos tibi offerrem, delibavi: DOMINICO DIODATI, viro jurisconsultissimo, ac laudatae item Academiae Socio eruditissimo, et magnis doctisque operibus claro, qui praeter antiquissima Pragmaticarum Sanctionum exemplaria nonnullis earum Collectoribus ignota, tigna etiam alia ad hoc aedificium suppeditavit: CAIETANO CARCANI, Presbytero integerrimo, et regali hujus Civitatis Typographiae Praefecto, ingenii vero elegantia praestantissimo, qui hujus ejusdem, ut sic dicam, aedificii fundamenta jecit; largiter enim, et aperto animi suu omnes ferme Pragmaticas huc usque editas ab anno C1713CCLXXII mihi detulit, si non obtulit: LAURENTIO JUSTINIANO, viro in intelligendis pensitandisque veteribus scriptis bene callido, et pleraque alia, praesertim jurisprudentiam, non indocto (1), cujus eo se produxit benignitas, ut, non contentus a se dare, alios induxerit ad imitandum vel voce, vel exemplo: VINCENTIO AMBROSIO GALDIO jurisconsulto sane doctissimo, ac regio non impigre Patrono (2), qui rem omnem suam librariam, ~~eamque~~ bene instructam promte non obtulit mihi solum, sed ultro attulit, et ambabus, quod Graeci dicunt, manibus donavit. Sed nec ultimas tandem haberi gratias velim aliis quibusdam sive amicis, sive etiam sanguinis conjunctione

(1) Is nuperime apud nos in lucem protulit arduum illud, ac historiae critices plenum opus, cujus hoc argumentum: *Memorie istoriche degli Scrittori legali del Regno di Napoli.*

(2) Et is nostris temporibus eo potissimum nomine inclaruit, quod studiose effecerit, ut ex quatuor Nationibus Neapolitana, Sioula, Pontificia, et Hispanica, nuper defuncto Catholico Regi CAROLO III Borbonio MAGNI nomen inderetur.

ne mihi devinctis, qui et largiter juvarunt, bonam symbolum conferentes ex proprio, quod inquisite collegerant, aere, ut inchoatum opus ad suum usque finem perduceretur: ceteris, quos ego sciebam nedum industrios, verumetiam sedulos conquistores, atque inquisitores talium rerum fuisse, quibus libens adstrictus maneo, quod sic libentes beneficia contulerunt, ut capere prodiderint conferendo. Sed majora ut impraesentiarum a mea diligentia esse profiteor, ita et alia fortassis etiam spero futura, quae nova velut membra peracto corpori intexenda curabo: ut nunc cum impressoribus agitare incipiam lente, de industria rem differens, quo ea, quae adhuc pulverulenta jacent, requiram, et siquae in lucem inde prodierint, non negligam.

X. Quamquam autem omnem operam, industriam, cogitationemque meam in supplemento isto diligenter perquirendo, ac concinnando contulerim; tamen quia satis multum interest quid a quoque fiat, ut eadem facta claritate, vel obscuritate facientium aut tollantur altissime, aut humillime deprimantur, non sum nescius, quid imperitum vulgus, nullo prorsus habendum numero apud laudatos viros, sentiat de eodem, mancum nempe esse, ac sine materiaram ordine digestum. Sed et scio aequo animo audienda esse imperitorum convitia; nedum ad utilia vadenti contempndum istum contemptum; et ut in mari alii alias venti, gubernator tamen rectum cursum tenet, nec deflectit mentem, aut oculos a proposito portu: ita mihi esse debere, tenuem quidem hunc, sed non in tenui laborem persequi, neque ejici via, adversante aliqua judiciorum, aut sermonum aura, praesertim si neque irritum illum, et infructuosum, neque non gratum, aut non acceptum gnaris hominibus fore cogitem. Et votum mihi praecipuum est, ut his talibus probetur, cum nil mihi magis infixum animo sit, quam illud Antigendæ, *Mibi, et Musis*. Mihi? Nequaquam, cui modestior constantia est, quam ut satis absolutum putet, quod ab ipso probetur. Nec minus a meo sensu alienum, quam, ut, quod ait Accius, *Faucis probatus potius, quam multis forem*. Primum autem supplementi hujus volumen emitto, aut praemitto ex Pragmaticarum mea legione tamquam ad incerta itinerum exploranda, et si nulli ne docti quidem, aut pauci saltem hostes, fidenter omnes earum copias in hunc Legum Neapolitanarum campum producam. Incitabor scilicet ad alterum volumen edendum, quod apud rectas mentes sit rectum. Tribuni illi, quos indicavi, me absterreant? Nihil. Jactent se apud suam plebem. Mihi adfatim fatistit, si Equites isti plaudant, et Senatus. Sin laquei, et insidiae, et bonis etiam ista non bona, desinam, nec scopum me ultra proponam, vel pergam itinere instituto; immo quiescam: tenebo me jure in fidis silentii castris, et aliis doctioribus, et expertissimis viris curiosam istam curam tradam, Euripidem magis audiens:

*Ἀπλᾶς δὲ λυτὰς ἔξω, ἢ κ' οἷσ'ω διπλᾶς*

*Simplex malum cum liceat, baud feram duplum,*

XI. Ceterum auctarium istud totum non usquequaque a culpis praestem. Utinam lapsus alicubi non sum, et quaedam mihi quoque non elapsa! Cur negem! Semitam saepe ingredior, cum maxime censeo viam, et gratiam serio habeam, si quis via delapsam revocet, reducat, dirigat. Ego enim ut omnia haec viderim? Non si Minervae aurea lucerna, ut vetus verbum est, illustrasset. Et omnia sane Pragmaticarum exemplaria non magis tantummodo colligam, quam Vates illa sua folia,

*Quae dispersa volant rapidis ludibria ventis;*

sed ipsa etiam diligenter recenseam. Attamen nec vinum, vinum esse desierit, si aquae in eo aliqua pars; nec Collectio istaec industria, si labeculae intersperae, aut errores, nedum defectus. In hac ipsa re non CARAVITÆ illi, aut de ANNA olim; non ROVITI dehinc, aut CALA: non ALTIMARII postea, ceterique omnes Collectores: non demum VARIi, qui non incuriosam aliorum omnium diligentiam superavit, ea vigilantia fuerunt, ut aliquando non dormitarint. Et tamen quid simile est? Fulgor eorum, aut dignitas nos non tangit, et sicut lucet, vereor, ut levis brevisque sit, et velut e stramine flamma. Ego felici, ac recto pede viam hanc emensurus, omnes in eam nervos contendere, culmen fortassis non attingi; sed tamen, ut in magnis signis, ubi caput non est tangere,

*Ponitur hic imos ante corona pedes;*

sic ego ingentem illam Pragmaticarum Sanctionum Collectionem veneratus, fertum hoc laboris vel ad patriae jurisprudentiae pedes consecravi. Tu, aut alius, si non ego, caput ei coronabis. Dabam Neapoli XV. Kalend. Julii anno Christiano CIOCCCLXXX. Regnorum FERDINANDI IV. optimi Regis anno XXXI.

INDEX

## I N D E X

## TITVLORVM


Qui in hoc primo volumine continentur.

## A

TIT. I.	<b>D</b> E Abolitionibus criminum .	Pag. 1
II., five III.	de Actuariis, scribis, & eorum salario .	33
III.	de Administratione honorum ecclesiasticorum post mortem Prelatorum; ubi de Monte Frumentario .	36
IV.	de Advocatorum Neapolitanorum collegio instituendo, & his, quæ ei incumbunt .	60
V., five XXIV.	Ad legem Juliam de adulteriis .	68
VI.	de Aleatoribus, & Lusoribus .	70
VII., five VIII.	de Annona Civitatis Neapolis, & Regni .	72
VIII., five X.	Annonaria Urbana edicta .	95
IX., five XI.	de Appellationibus .	106
X., five XVI.	de Armis .	107
XI., five XXV.	de Aucupibus, seu venatoribus, & de regiis venationibus ipsis interdictis .	112
XII., five XXVI.	de Ædificiis prohibitis, & de interdicta sublato .	123
	<b>B</b>	
XIII., five XXIX.	de Baronibus, & eorum officio .	124
XIV., five XXXIII.	de Bonis proditorum .	125
	<b>C</b>	
XV., five XXXVIII.	de Causis decidendis .	126
XVI.	de Civitate Neapolitana in duodecim regiones describenda .	128
XVII., five XLV.	de Commissariis, & exequutoribus .	133
XVIII.	de Constitutione Sancimus, ac de Neapolitanis consuetudinibus de jure congrui abrogandis .	134
XIX., five L.	de Contractibus .	135
	<b>D</b>	
XX.	de Domus regie penu sublata .	151
	<b>E</b>	
XXI., five LXV.	Edictum ad festos dies civitatis Neapolitanæ, ejusque suburbiorum .	152
XXII., five LXIV.	Edictum tabaccarium .	153
XXIII., five LXVII.	de Emptione, & venditione .	156
XXIV., five LXXI.	de Expulsione Gallorum, & aliorum cum eis fœderatorum ex causa belli, & commercio cum eis prohibito .	160
XXV., five LXXIII.	de Expulsione Hebræorum, sive Judæorum .	161
XXVI., five LXXIV.	de Extractione, seu exportatione animalium, auri, argenti, & aliorum prohibita .	ibid.
	TIT.	

TIT. XXVII, five LXXVI.	de <i>exulibus</i> :	162
	F	
XXVIII, five LXXVIII.	de <i>Feriis</i> .	165
XXIX, five LXXX.	de <i>Fendis</i> .	167
XXX, five LXXXII.	de <i>Fide</i> , & <i>auctoritate memorialium</i> , seu <i>libellorum</i> ,	172
XXXI, five LXXXIX.	<i>Fædus Cæsareum</i> , <i>Regium</i> , <i>Hispanicum</i> , & <i>Francicum</i> .	173
XXXII, five XCV.	<i>Regium</i> , & <i>Punicum</i> .	174
XXXIII, five XCIX.	<i>Regium</i> , & <i>Pontificium</i> .	175
XXXIV.	<i>Regium</i> , & <i>Tripolinum</i> .	206
XXXV.	<i>Regium</i> , & <i>Ligusticum</i> .	219
XXXVI.	<i>Regium</i> , & <i>Sardiniense</i> .	222
XXXVII.	<i>Regium</i> , & <i>Moschoriticum</i> .	224
XXXVIII, five LXXXIV.	<i>Forma censualis</i> , & <i>capitationis</i> , sive de <i>catastis</i> .	243
XXXIX, five LXXXV.	de <i>Furtis</i> .	247
	H	
XL, five CV,	de <i>Homicidiis puniendis</i> .	249
XLI.	de <i>Honore regie domui exhibendo</i> .	250
	I	
XLII, five CX.	de <i>Impressione Librorum</i> .	251
XLIII, five CXI.	de <i>Incisione arborum</i> .	255
XLIV, five CXIII.	de <i>Injuriis</i> .	256
XLV, five CXVI,	<i>Interdicta Muratorum concenticula</i> , <i>coitionesque</i> .	257
XLVI.	<i>Interdictum alicujus partis studium inter arma tueri</i> .	259
XLVII.	<i>Bullas Pontificias petere absque facultate concessa</i> .	260
XLVIII.	<i>Commercium cum hostibus</i> .	262
XLIX.	<i>Cum Marochii gentibus hostiliter agere</i> .	263
L,	<i>Elemosynam petere absque facultate concessa</i> .	265
LI, five CXXVI,	<i>In aurigas</i> .	267
LII,	<i>In piscatores</i> .	269
LIII.	<i>Privatim comœdias agere</i> .	270
LIV.	<i>Sacræ passionis mysteria exprimere</i> .	271
LV, five III.	de <i>Juramento fidelitatis Regi præstando</i> .	272
LVI, five CXXIX,	de <i>Juribus</i> , & <i>exactionibus fiscalibus</i> , & <i>numeratione foculariorum Regni facienda</i> .	273
LVII.	de <i>Jurisdictione</i> , & <i>facultatibus Generalium exterorum in ecclesiasticas personas sublatis</i> ,	278
	L	
LVIII, five CXXXII.	de <i>Lapidibus</i> , <i>fulgoribus</i> , & <i>ignibus factis non præciendis</i> .	282
LIX, five CXXXVII.	<i>Lex sumptuaria</i> .	289
LX, five CXL.	de <i>Libris auctoritate regia proscriptis</i> .	307
LXI, five CXXXVI.	de <i>Litteris Cambii</i> , seu <i>tesseris collybisticis</i> , & <i>apocis Banci</i> ,	309





# PRAGMATICAE

## EDICTA DECRETA INTERDICTA

REGIAEQVE SANCTIONES REGNI NEAPOLITANI.

### DE ABOLITIONIBVS CRIMINVM

TITVLVS PRIMVS

PRAMMATICA LII.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &c.

Occasione patratu cujusdam homicidii generalis criminum abolitio conceditur, nonnullis tamen personis nominatim exceptis, ut in-  
tus.



NON PETRVS Giron Dux Offunæ, Dominus domus, & Status Ureniæ, Major Camerarius Suae Majestatis, & in presentis Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis &c. Essendo successo questo mese di Maggio prossimo passato l'omicidio, & morte del magnifico Eletto Giovanvincenzo Starace con il sacco, & arrobbo di sua Casa, ancorchè il delitto sudetto fusse seguito, & successo senza causa, n'occasione alcuna con grandissima temerità, & insolentia, con parte di tumulto, & seditione, & con altri Aderenti degni d'essemplar, & di grandissimo, & severissimo castigo; nètredimeno considerando la qualità della gente, che commesse il detto delitto, la semplicità, il numero, & bassezza loro, & il caso così repentino, & impensatamente successo, & havendoci anco il magnifico Eletto, ch'al presente è in

Tom. I.

la fidelissima Piazza del Popolo, supplicato volessimo usare d'alcuna clementia con tante genti, ch'al presente intendemo se ritrovano contumaci, & assenti da questa Città per causa del delitto sudetto; Noi considerata principalmente la fedeltà della fidelissima Piazza del Popolo di questa magnifica, & fidelissima Città di Napoli, & l'affettione, con che sempre ha servito la Maestà sua, & considerato anco il castigo, & punitione, che fino adesso s'è data ad alcuni Justitiati, & Condennati in Galera per questa causa, si ben' il delitto, & eccesso meritava assai maggiore punitione; pure volendo con la giustizia usar' anco della clementia, che già dal principio havemo havuta in intento di voler' usare per le cause, & considerationi sudette. Però con il parere, & voto del regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente, per il presente nostro ordine, gratia, & Indulto generale, volemo, ordinamo, & comandamo, che

A

DE ABOLITIONIBVS

che tutte, & qualsivoglia persone di qualunque stato, grado, & conditione sè sia, che si ritrovaſſero inquisiti, processati, contumaci, & absenti, & in qualsivoglia modo incriminati, & che fuſſero intervenuti, & in qualsivoglia modo partecipato in detto delitto di homicidio, sacco di casa, & tumulto, tutti ſiano perdonati, indultati, & aggratiati, siccome con il presente nostro ordine generale li perdonamo, & indultamo in modo, che non obstante il delitto sudetto, & le contumacie ſeguite poſſano repatriare, & vivere quietamente in Napoli, come facevano avante del delitto predetto, ordinando con queſta alli magnifici Commiſſarij in queſta cauſa da Noi deputati, & alla Gran Corte della Vicaria, & à tutti, & ſingoli altri Tribunali, & Officiali di queſto Regno, che nelle cauſe sudette non poſſano, nè debbiano altramente procedere più avante, con declaratione però, che l'infraſcritte perſone, ch' in calce del presente nostro ordine, & Indulto vanno ſpetialmente nominate, non s'intendano compresi in queſto Indulto, n' in modo alcuno loro s'intendano indultati, nè aliquo modo perdonati, n' aggratiati, attento che per la qualità delle perſone loro, & per eſſerno ſtati Capi, & Autori, & Principali per Patratori di tal delitto volemo ch' in neſſuno futuro tempo poſſano, nè debbiano godere del presente Indulto; ma quelli debbiano eſſere caſtigati, & puniti per quanto di giuſticia farà debito, & convenerà, coſi anco, per maggior chiarezza, declaramo, che li già condannati in galera non s'intendano compresi nell' Indulto presente. Et, acciocche delle coſe predette ſi tenga notizia, comandamo, che di queſta ſene affigano copie autentiche in valvis delli Regij Tribunali di queſta predetta fideliffima Città de Napoli. Le perſone, le quali in modo alcuno hanno da eſſere indultati, perdonati, n' aggratiati ( come di ſopra ſe dice ) ſono v3. : Tutti quelli, che ſono ſtati condannati in qualsivoglia pena: di piu tutti quelli, che ſi ritrovano carcerati, & oltre di ciò non ſe hanno d'intendere indultati, ma ſi hà da procedere contra d'eſſi, ſono v3.

Gio: Lonardo Piſano Spetiale, Franciſco Piſano ſuo figlio, Gio: Geronimo Rendena, Ottavio Fontana, Gioſeppe de Jorio, Felice Naſtaro, Ceſare Romito, Ottavio Roſella, Franciſco Roſella, Benedetto Spina, Coſtantino Coſta, Gio: Vincenzo Coſta, Franciſco Berlingiero, Simone Cummaro, Salvatore Caſaburo, Montorio d'Acunto, Geronimo Vita, Minico Aniello Cardone, Giovanne Caruſo, Oratio Campaſano, Oratio Catania, Oratio Bracciolino, Aniello d' Accietto, Diomede Gagliardo, Gio: Battista, Ottavio, Donato, & Gio: Silvio ſuoi figli, Agoſtino Arditio, Scipione Fanullo, Oratio Carpentieri, Marc' Antonio Caſaburo, Franciſco Caſaburo.  
*Datum Neapoli die 4. Decembris 1585.*  
**DON PEDROGIRON.** *Vid. Moles Reg.*  
*V. Cadena pro R. V. Lanarius pro R. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Baſtidae Demunationes.*

die 4. Dec. 1585.  
 Don Pedrogiron,

*Bannum M. C. V. cum inferto ordine S. Excell. ſive*

PRAMMATICA LIII.

**H**Avemo ricevuto ordine di S. E. del tenor ſequente v3. de fuora, à D. Iuan de Eraſſo Regente de la gran Corte de la Vicaria: di dentro, Para que con mayor facilidad ſe pueda hazer leua de gente Napolitana para acudir con ella à Lombardia por las ocasiones, que alli ſe offrezzen de presente, y en particular el Tercio del Marques de Torrecuſo, ha parecido al Conde mi Señor, que ſe acuerden los delinquentes, para que vayan à ſervir en eſta occaſion con obligar a los facultoſos conforme ala calidad de los delitos, y hazienda de levantar compañías à ſu coſta, ò dehazer algun numero de ſoldados, exceptuando los inquisidos de viçio nefando, monedarios, aſeſſinos, patricida, y fratricida, hurto de ſtrada publica, fuga de galera, reſiſtentia à miniſtros de Corte, aſi Regios come Varonales, de que haya reſultado muerte, ò heridas conſiderables, y deudores de la Regia Corte entriendoſe con los que no tienen ſueldó de Su Mageſtad, que por los que lo tuvieren havran da ſervir

Indultus conceditur delinquentibus, excepto crimine vitii nefandi, falsæ monetæ, fratricidii, patricidii, furti publici, aliisque istiusmodi sceleribus, ut intrus, dummodo per statutum tempus in bello ſervire ſe obligent.

vi

vir hasta que no se les conciedere licençia por su Magestad, ò por sus Generales con declaracion, que no hayan de entrar en las Tierras, donde havieren las partes offendidas, ni en su Territorio, y siendo el delito cometido en esta Ciudad de Napoles no haya de pasar por la calle donde vivieren las partes offendidas, señalandoles el tiempo, que huvieren de servir por que cumplido havran de gozar de Indulto, dando primero quenta à S. E. y presentado certificacion del servicio declarando, que si delinquieren en el dicho tiempo se castigaran assi mismo por los delitos pasados asegurandose de la obleruancia, o confianza, ò iurando la muerte natural, ò con deposito conforme à la calidad, ò posibilidad delas personas y me ha mandado lo avise à V. S. para que en esta conformidad lo vaya executando, y avisando de los que se fueren acordado, y del tiempo, que huvieren de servir, para que se les de el despacho necesario para el asiento en la Escribania de Racion. Guarde Dios à V. S. muchos años pal. 25. de Novembre 1631. y dize S. E. que si à V. S. le pareziere sobre esto hazer publicar vandos en esta Ciudad, y Burgos, paraquellesgue à noticia de todos, lo haga V. S. Gaspar de Rojas, Señor Regente de Vicaria, primo fol. 11. Locus Sigilli. Et, acciò venghi à notitia d'ognuno quanto di sopra S. E. comanda, havemo fatto il presente Banno, con lo quale dichiaramo, e facemo nota à tutti la bona mente dell' Eccellenza sua, à talche tutti quelli inquisiti di qualsivoglia stato, grado, & condisione se siano, de qualsivoglia delitto, ecettuati però vitio nefando, monetarij assassinij, patricida, ò fratricida, furto de strada publica, fugga di galera, resistenza à Ministri Regij, ò Baronali; nella quale sia successo morte, ò ferita notabile, & debitori della Regia Corte, che vogliano andare à servire sua Maestà alla guerra fra giorni . . . . . facciano dare li memoriali in poter nostro, esplicando in quelli li loro delitti, de quali sono inquisiti; acciò quelli visti da noi, possiamo dare ordine, che debbiano obligarsi, ò dar pleggiaria di continua-

re detto servitio, per lo tempo, che da noi li sarà signalato, conforme à loro delitti, & alle persone facultose, conforme alla loro qualità, robba, & delitti, che possano levantare Compagnie à loro spese, ò di fare alcuno numero de soldati à beneficio della Regia Corte, possiamo anco darle l'ordine, che convenga, conforme si confertaranno, con declaratione che dopo obligati, & assentati, non possano entrare nelle Terre, dove stanno le parti offese, nè in loro territorio, & se li delitti sono stati commessi in Napoli, non possano passare per le strade, dove stanno le parti offese; perche compiuto che haveranno il tempo del loro servitio, conforme all' obligatione, ò pleggiaria, che daranno, goderanno l' Indulto; delche hanno da dar conto à sua Eccellentia. Et presentar certificacion del servitio per effi fatto, declarando ancora, che si delinqueranno in detto tempo del servitio, saranno puniti ancora delli delitti passati. Advertendo che questo s'intende con quelli, li quali non tengono soldo della Regia Corte, quali sono obligati servire, per infino se li concederà licentia dalla Maestà Sua, ò loro Generali. Et acciò che ogn' uno n' habbia notitia, volemo che lo presente Banno se publichi per li lochi soliti de questa fidelissima Città. Et per le Città, Terre, e luochi dela Provincia di Terra di Lavore, publicetur, & referatur in forma, &c. *Datum Neapoli die primo Mensis Decembris, millesimo sexcentesimo trigesimo primo. 1631*  
**DON IVAN DE ERASSO.** *Alexander Majorinus Actuarius assumptus.* Don Ivan de Erasso.

*Bannum M. C. V. sive*

PRAMMATICA LIV.

Essendo pervenuto à nostra notitia, come alcune persone di prava, e pessima intentione, & inimici della publica quiete, figurino contro li particolari Cittadini di questo Fedelissimo Popolo di Napoli finti ordini di carceratione, & insognata notitia delle reconosciute liste de' carcerandi, per avanzarsi con queste frodi all' estorsioni, & illecito guadagno de denari,

*Confirmantur generales criminum abolitiones editæ recurrente mense Aprili anni 1648., seve- reque in eos statuijuberetur, qui pecuniam eliciendæ causæ fictos con- jectiois in carcerem ordines jasta-*  
 me-rens.

mediante il falso avviso che danno, e l'aiuto che promettono per liberarli, ingannando con questi tali pretesti la buona, e giusta fede del Perdono Generale ottenuto da Sua Altezza, e fin ora osservato, e da osservarsi sempre in riguardo delle colpe tutte passate; onde vengono ad operare, che insospettata la gente diffidi del Paterno Amore di Sua Maestà, e de' suoi Regij Ministri, persuadendosi che l'Indulto promesso sia vano, e senza effetto; il che essendo il tutto direttamente contrario alla retta, e santa intenzione di Sua Altezza, del Signor Vicerè, e di questo Tribunale, à cui stà delegata l'administratione della Giustitia, e l'esecuzione del suddetto General' Perdono; Noi per ovviare, come si conviene à disordini sì gravi, e sì grandi, habbiamo fatto il presente Banno, con il quale s'ordina, che tutte quelle persone, le quali per simile, ò altro pretesto havessero pagati, ò fossero violentati à pagare denari à chiunque se sia, lo debbiano fare noto à Noi, che se teneranno secreti li revelanti, e si procederà al rigoroso castigo contro somiglianti machinatori d'inganni, e così pregiudiziali alla publica, e privata quiete; Avvertendo, che si comprendano ancora in questo Banno li testimonij carcerati, ò che per sospetto di carceratione havessero pagato qualunque somma di denaro.

E per rimediare à quanto sia possibile all'inconvenienti futuri, per il presente Banno ordinato ancora à tutti li Capitani di Giustitia, Scrivani di Vicaria, & altri à chi spetta, che dopò la publicatione di questo non ardischino, ò presumino di dare ordine, ò procedere alla carceratione di persona alcuna senza l'ordine nostro in scriptis, eccettuando quelli, che se ritrovassero in fraganti crimine, ò fussero contumaci di Vicaria, sotto pena alli transgressori di privatione de' loro officij, ipso facto incorrenda, & altre pene etiam corporali ad arbitrio nostro; onde si conoschi, come solamente si procura il castigo di quelli, che abusandosi della Clemenza Reale, dopò il Perdono Generale hanno delinquito, ò delinquiranno per l'avvenire; E fermamente se assicuri questo Fedelissimo

Popolo di non dovere in tempo alcuno ricevere gravezza, ò oppressione veruna sotto il faggio, e santo governo di S.E.

Et acciò il presente Banno venghi à notitia di tutti, ordinamo che se pubblici, e se ne affigghi copia nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, & anco nel nostro Tribunale. *In Napoli il primo di Luglio 1648. D. FERNANDO DE MONRROY, Y ZUNIGA. Francesco Antonio Scacciavento. Anello Portio, Agostino Mollo. Giacomo Capace Zurlo. Don Carlo Lopez Confalone. Bernardino Jovene. Vidit Capiblanco Fisci Patronus. Leonardus de Viro Regij Fisci Solicitator.*

*Bannum M. C. V. cum inserto ordine sue Excell. sive*

### PRAMMATICA LV.

**H**AVEMO RECEVUTO viglietto di S. E. del tenor seguente videlicet. *Foris.* Al Consejero Don Ioan de Burgos, y Olivares Proregente la Gran Corte de la Vicaria, guarde Dios. *Intrus vero.* Dize el Conde mi Señor, que V.m. haga publicar luego un Bando, paraque todos los inquisidos, que en virtud del que en 27. de este se publicò quisieren indultarie, se presenten delante de V. m. dentro de doze dias de la publicacion, que es el termino, que concede el Bando, de que S. E. me manda avisar à V. m. paraque en esta conformidad se execute luego. Dios guarde à V. m. Palacio 30. de Abril 1650. Don Antonio de Cabrera. Con rubrica di S. E. Señor Regente Don Ioan de Burgos. Et per esecuzione di detto preinserto Viglietto, & ordine di S. E. havemo fatto il presente Banno, con il quale diciamo, che tutti l'Inquisiti di qualsivoglia delitto, in conformità del Indulto emanato de ordine di S. E. & Regio Collateral Consiglio, li quali lo vogliono godere, habbiano da comparire avanti di Noi frà il detto termine di giorni dodici decorrendi dal dì della publicatione di detto Indulto de 27 del presente, che se li daranno li debiti dispacci, assicurandoli *sub verbo, & fide Regijs, atque nostris*, acciò possano venire avanti di Noi, ò

1648  
D. Fernando de Monroy, y Zuniga.

Secundum generalem indulgentiam editam die 27 mensis Aprilis anni 1650 statuitur tempus ad comparandum & ad servendum in bello, ut intrus.

Vide pragmaticam 8 eodem titulo.

avan-

CRIMINVM. TITVLVS: I.

avanti del Governatore generale del Stato de Fundi, per compiere il servizio di Sua Maestà alla guerra per anni tre continui in conformità di detto Indulto. Et acciò venghi à notizia de tutti, havemo fatto publicare il presente Banno, con affiggernosi nelli luochi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, & in ogni altra parte, dove sarà necessario. *Neapoli die 30. Aprilis 1650. DON IOANDEBURGOSPROREGENTE. Ioannes Baptista Grimaldus Actuarius assumptus.*

1650  
Don Joan de Burgos Pro-regente.

PRAMMATICA LVI.

Indultus conceditur iis, qui tantummodo palam facerent quod in loco esset D. Joannes Cicinello cum promissione itidem certae pecuniariae quantitas, excepto crimine laesae Majestatis in primo capite.

**I**n questa Regia Giunta è stato rimesso viglietto di Sua Eminenza del tenor seguente v3. foras, al Regente D. Francisco Ortiz Cortes del Consejo Colateral de Su Magestad, guardè Dios. Intus verò. El Cardenal mi Señor me manda decir à V. S. como haviendo llegado à su noticia, que D. Ivan Chichinelo Duque delas Grutallas hijo del Principe de Curfi hà venido à esta Ciudad con motivos prejudiciales al servicio del Rey Nuestro Señor, intentando perturbar la quietud publica. Hà resuelto Su Em. atendiendo à lo que conviene, que se atajen semejantes inconvenientes, y que tenga entera satisfacion la Justicia, que se prenda el dicho D. Ivan, y para su prompta execucion se publique Bando, agraciando à qualquier delinquente de qualquier delicto, que haya cometido, aunque non tenga remission de parte, que descubriere el lugar donde estubiere, sin que sea necesario dar esta noticia judicialmente, bastando para obtener esta gracia, el participarla al Señor Regente D. Francisco Ortiz, ò à uno de los Secretarios de Estado, y Guerra, ò de Justicia, de fuerte que se pueda prender, no siendo necesario para el cumplimiento desta gracia mas, que el ser hallado dicho D. Ivan en la parte, que dijere el rebelante, y à demas desto se le daran mil ducados por la misma mano, sin que se publique quien hà sido el denunciante, ni quede recibo del dinero, à fin que nunca se sepa quien dio la noticia. Y al que le prendiere por su propria industria, se le harà la gracia

de dos delinquentes de qualquiera fuerte de delictos, aunque no tengan remission exeptuando solamente en este caso, como tambien en la gracia del revelante el de lesa Magestad in primo capite, y dos mil ducados en la misma forma, que se prometen al revelante, declarando, que si este, ò el capturante no necessitare de gracia de Indulto por su propria persona, se haran las Gracias à las personas, que ellos eligieren. Y aunque el revelante, ò el capturante sean Ministros de Justicia, quiere Su Em. que puedan gozar, y gozen destas mismas gracias, como si fueran personas particulares. Y assi mismo hà resuelto Su Em. que si despues de la publicacion deste Bando huviere persona de qualquiera calidad, y condicion que sea, que receptare, ò tubiere receptado la del dicho D. Ivan, incurra en pena de quatro mil ducados, y otras corporales à arbitrio de Su Em. segun la calidad delas personas, y que la Junta haga publicar luego este Bando en conformidad desta orden sin que se pierda tiempo, y assi lo aviso à V. S. para que se execute. Dios guarde à V. S. Palacio 6. de Agosto 1665. D. Diego dela Sierra. Señor Regente D. Francisco Ortiz, regist. E per detta Regia Giunta è stato interposto decreto del tenor seguente. *Die 6. Augusti 1665. Neap. Per Regiam Iudicium Delegatum per Suam Eminentiam fuit provisum, quod exequatur rescriptum Sua Em. juxta sui seriem, continentiam, & tenorem, & proinde publicetur Bannum praedictum in locis solitis, & consuetis servata forma dicti rescripti. D. Franciscus Ortiz Cortes Reg. Franciscus Roccus. D. Petrus Valero. D. Franciscus Forreza. Octavius de Palma fisci Patronus.* Che percio havemo fatto il presente Bando, con il quale in nome di S. Em. dicemo, & ordinamo, che qualsivoglia delinquente di qualsivoglia delitto, che habbia commesso, ancorchè non tenga remission di parte, come non sia delitto di lesa Maestà in primo capite, il quale discoprirà il loco, dove si ritrova detto D. Giovanni Cicinello Duca delle Gruttaglie figlio del Principe di Curfi, resti aggratiato, senza che sia necessario dar questa notizia giudi-

dicialmente, bastando per ottener questa gratia il parteciparlo al Sig. Regente D. Francesco Ortiz Capo della Giunta delegata da Sua Em., ò ad uno de Signori Secretarij di Sua Em. di Stato, e Guerra, ò di Giustitia, di modo che si possa carcerare, non essendo necessario altro per il complimento di questa gratia, che l'esser ritrovato il D. Giovanni nella parte, che dirà il revelante, e di più di questo se li daranno mille duc, per l'istessa mano, senzache si publichi chi sia stato il denunciante, nè che resti ricevuta del dinaro, acciò mai si sappia chi hà dato la notizia. Et à quel che lo carcererà per sua propria industria se li farà la gratia di due delinquenti di qualsivoglia sorte de delitti, ancorche non tengano remissioni, eccettuando solamente il delitto di lesa Maestà in primo capite, come nel revelante, & anco se li daranno due mila ducati nell'istessa forma, che si promettono al revelante. Dichiarando, che si detto revelante, e il catturante non necessitassero di gratia d'Indulto per loro proprie persone, se le faranno le gratie alle persone, che essi eligeranno, Et, ancorche il relevante, ò catturante siano Ministri di giustitia, possano godere, e godano di quest'istesse gratie, come se fossero persone particolari. E se dopo la publicatione del presente vi fusse persona di qualsivoglia grado, e condizione che sia, che recettasse, ò tenesse recettato detto D. Giovanni, incorra nella pena di quattro mila ducati, & altre corporali ad arbitrio di Sua Em. secondo la qualità delle persone. Et acciò che il presente venghi in notizia di tutti volemo si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Città, e Regno, e se ne affigghino copie. *Napoli li 6. di Agosto 1665.*

D. Franciscus  
Ortiz Cortes  
Regens.

**D. FRANCISCUS ORTIZ CORTES  
REGENS, D. Franciscus Roccus. D. Petrus Valero. D. Franciscus Forteza. Octavianus de Palma fisci Patronus. Leonardus de Viro aq. Mag. S.R.C. assumptus in Regia Iuncta.** Publicata a di 6. Agosto 1665.

1665

PRAMMATICA LVII.

**E**ssendomo gionti al governo di questo Regno havemo ritrovato, che la publica quiete, e securità viene perturbata da molti huomini facinorosi, e specialmente dal Capo de' Banniti Cesare Riccardo, il quale con comitiva numerosa giornalmente va commettendo per la Campagna, e nelle Terre habitate, furti, recatti, homicidij, & altri enormi delitti, con danno universale di tutto il Regno; e convenendo che persone simili siano à fatto estirpate, acciò da tutti si goda la desiderata quiete, libertà, e commercio, ci hà parso per adesso con voto, e parere del Reg. Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente far' il presente Banno, con il quale sub fide, & verbo Regiis, atque nostris prometteremo à qualsivoglia persona, così de Corte, come delinquente, forgiudicato, ò scorritore di Campagna, che presenterà à Noi morto, ò vivo dentro il termine di mesi due numerandi del dì della publicatione del presente, il detto Cesare Riccardo, ducati tremilia di taglione, quali se li pagheranno prontamente dallo Spettab. Reg. D. Pietro Valero Soprintendente della Campagna per la Regia Cassa Militare; Con che subito che farà fatto detto servitio nella Provincia dove se ritroverà si debbia portare al Preside, ò altro Ministro Regio, che si ritroverà più vicino al luoco, dove si farà detto servitio, e da quello si spedisca Certificatoria d'haverli presentato. Dichiarando ancora, che non essendono gente di Corte, mà Compagni dell'istesso Cesare Riccardo, ò pure banniti di qualsivoglia altra Comitiva, ò Capi di quella, che ci presenterà detto Cesare ò morto, ò vivo, li prometteremo oltre li ducati tremilia d'indultare tanto esso, quanto tre altri suoi compagni, ò pure tre scorritori di Campagna, ancorche fossero Capi di Banniti, subito che da esso si nominaranno, eccetto però se fossero inquisiti di lesa Maestà Divina, ò vero Humana, quali ex nunc pro tunc fatto detto servitio, senz'altra dichiarazione s'intendano indultati, & aggratati.

Criminum abolitio conceditur presentantibus Casarem Riccardo infra annos menses cum promissione certæ pecuniariz quantitatis.



CRIMINVM. TITVLVS I.

tiati, e per maggior sollemnità se li daranno li dispacci necessarij in forma Regiæ Cancellariæ. Et acciò il presente Banno venghi à notitia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, ordinamo, e comandamo, che si debbia publicare nelli luochi soliti, e consueti di questa Fidelissima Città, e di Terra di Lavoro, e nelle Città, dove risiedono le Regie Audientie di questo Regno. E così da tutti si esegua, atteso tal'è nostra volontà. Datum Neapoli die 1. mensis Aprilis 1672. ELMARQUES MARQUES. Vid. Galeora Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Vid. Capiblancus Reg. Vid. Valero Reg. In Bann. primo fol. 22. Lombardus. Pubblicata a dì 2. di Aprile 1672.

El Marques Marques.

1672

PRAMMATICA LVIII.

Seditio coorta in urbe huic constitutioni occasionem dedit. Indultus conceditur iis, qui intra quindecim dierum spatium se se presentarint ad servendum in bello: qui autem indulgentiam adhuc non petissent, iis duorum annorum tempus prorogatur, quo illa gaudere possent, si tamen partium remissionem habuerint.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Don Ludovicus de la Zerda, y Aragon, Enriquez Afan de Rivera, Dux Medinæ Cæli, & Alcalá, &c. Cubicularius Sux Catholicæ Majestatis, & in presenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. A tutti, e singoli Magnif. Officiali tanto Regij, come de' Baroni, e signanter Capitani di Giustizia di questa Fedelissima Città di Napoli, e loro Guardie, Caporali, e Soldati di Campagna del presente Regno, Barricelli, Soldati, e qualsivogliono altre genti di Corte, così Regij, come Baronali, li significamo qualmente si è da Noi ricevuto Dispaccio di S. E. e Supremo Collateral Consiglio in data de' 22. di questo cadente mese di Ottobre 1701., con il quale intesa la Relazione fattali ci viene ordinato, e dichiarato, che tutti l'Inquisiti, li quali si sono presentati nel termine di giorni quindici stabilito nella Regia Prammatica emanata, e publicata à 25. di Settembre prossimo passato di questo istesso corrente anno con l'occasione del Tumulto Popolare succeduto in questa Città nelli giorni de' 23., e 24. del caduto mese di Settembre, che dovevano servire la Regia Corte appresso le persone destinate dall' Illustre Principe d' Ottajano Regente la G. C. della Vicaria per godere

l' Indulto delle sue Inquisizioni contenute in detta Regia Prammatica debbiano al presente godere di detto, Indulto da oggi liberamente per tutti, e qualsivogliono delitti senza eccettuazione d' alcuno, e senza aver di bisogno d' altra cautela, nè spedizione d' Indulto in forma Regiæ Cancellariæ, bastandoli solamente la detta loro presentatione, e senza che nè anco si dovessero applicare alli detti servitij della Regia Corte, altro che à quelli, che volontariamente voleffero farlo, tenendone però remissioni di parti offese, e per quelli che non la teneranno, havendone bisogno, coll' istesso Dispaccio per Collaterale ci ordina S. E., che se li debbia prorogare il termine di un' anno stabilito in detta Regia Prammatica per anni due à fine di quella ottenere; E perchè . . . . . si presentò da Noi nel termine stabilito di detti giorni quindici in conformità della sudetta Regia Prammatica, per godere l' Indulto de' suoi delitti per dover servire alla Regia Corte colle condizioni, e clausole contenute nell' istessa Regia Prammatica, che però in esecuzione del detto ultimo Dispaccio di S. E., Supremo Collateral Consiglio, in nome della medesima ordinamo a tutti li sudetti, che al presente . . . . . da oggi avanti non lo molestino, nè facciano molestare per dette sue Inquisizioni sino al dì di detta pubblicazione, mà debbia liberamente godere l' Indulto di quelle senza esser soggetto à servire la Regia Corte, nè habbia bisogno d' espedizione d' altro Indulto in forma Regiæ Cancellariæ, purchè frà il termine di detti anni due decorrendi dal giorno della pubblicazione di detta Regia Prammatica ottenga legittima remission di parti offese, tenendone però di bisogno, servata in omnibus la forma di detto Dispaccio di S. E. per Collaterale. Così da tutti s' esegua per quanto si tiene cara la gratia Regia, e pena di doc. mille per ciascheduno infolidum Fisco Regio. Datum Neapoli die .

PRAM.

PRAMMATICA LIX.

CAROLO III. REGE. Is Natali suo longe festivo recurrente die, debitoribus aliisque ob eandem causam in vinculis detentis, praescriptis dilationibus, indulget.

**D**Ovendosi da Noi celebrare il giorno festivo del Nome Glorioso del Rè nostro Sign. CARLO III. ( che Dio guardi ) e in esso eccitare il giubilo per il suo glorioso Dominio di questo Regno, affinché ogn' uno in detto festivo giorno si rallegri, e maggiormente gli oppressi della miseria, e strettezza in che si ritrovano; ci è parso far il presente Banno col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, col quale concedemo Moratoria alli Debitori in virtù di Effecutorii spediti per la somma di docati trenta à basso così in questa Città, come in tutt' il Regno, acciò non siano molestati nelle loro persone per il termine di Mesi quattro, decorrendi dal dì della pubblicazione di questo Banno in questa Fedelissima Città, e nelle Provincie del Regno. E di più ordinamo, che li Carcerati in virtù di Effecutorii spediti, che se ritrovano Debitori per la suddetta somma, subito si escarcerino senza pagamento di diritto alcuno, ed acciò venga à notizia di tutti, ci è parso far il presente Banno, quale volemo, che si publichi per li luoghi soliti, e consueti d' essa Città, e Regno. *Napoli 4. Novembre 1707. CONTE DAUN Vidit Gascon Reg. V. C. Ulloa Reg. V. Citus Reg. V. Andreas Reg. V. Gaeta Reg. D. Dominicus Florillus Secr. Mastellonus. Publicata a dì 4. Novembre 1707.*

Conte Daun

1707

PRAMMATICA LX.

CAROLO III. REGE. CATHOLICO. Abolito diei 17 mensis Maji anni 1744 ad milites etiam extenditur dantis conditionibus.

**Q**uantunque con lo grazioso, ed ampio Indulto, di special ordine del Rè nostro Signore, da Noi sotto il dì 7. del corrente mese di Maggio pubblicato, siasi a molte famiglie, anzi al Regno tutto, di già qualche restituita quella pace, e quiete, che da un prodigioso numero de' Colpevoli veniva turbata; nulla però di manco, acciò tutti gli ordini di persone della Real Indulgenza siano anche a parte, nè vi rimanga veruno, che per evitare il rigore delle pene, inquietar possa lo Stato, quando

che il sol' oggetto della Real sollecitudine è di usar ogni mezzo per la di lui conservazione, e vantaggio; Quindi è, che S. M. col suo paterno amore, con cui tutti li suoi Sudditi clementissimamente riguarda, riflettendo, che senza una special dichiarazione da un sì segnalato beneficio esclusi rimarrebbero li Rei, che nelle numerose sue Truppe han l'onore di essere ascritti; si è perciò espressamente degnata con suo Sovrano Dispaccio de' 31. del prossimo scorso mese di Maggio, ordinare, che anche nel mentovato generale Indulto, e Perdono li Militari tutti comprendansi. Onde Noi in adempimento di sì clementissimo Real comandamento, e sotto la parola, e fede Regia, dichiaramo, che lo stesso generale Indulto, e Perdono s'intenda, e sia concesso a tutti li Militari di qualunque grado, stato, e condizione si siano, che ritrovansi ascritti, ed arrollati nelle sue Truppe, tanto se carcerati, o in arresto stiano, quanto se assenti inquisiti, per tutti li loro gravissimi reati, colpe, ed errori eseguiti, e commessi per lo passato fin al dì della pubblicazione del presente, nella stessa guisa, e come se nel mentovato Indulto di già pubblicato, de' Militari si fosse special menzione fatta, e coll' eccezzioni però, condizioni, e riserve in quello espresse, le quali, sebbene quì non si esprimano, intendemo però, che vi si abbiano per espresse, e ripetite.

Ma poichè oltre le pene dalle leggi così Civili, come Municipali de' Dominj di S. M. pe' delitti comuni stabilite, altre particolari per mantener la Militar Disciplina dalle Reali Ordinanze pe' reati Militari contra de' Soldati ritrovansi prescritte; per tanto dichiaramo, ch' il presente Indulto comprenda anche tutti li delitti in dette Ordinanze spiegati.

E quantunque quello della diserzione sia per ogni dritto riputato capitalissimo, nulla però di manco vogliamo, che tutti li Soldati, che per lo addietro fin al dì della pubblicazione del presente dal Real servizio, ancorche siano Sargenti, Caporali, Tamburri, o Pisani de' Corpi tutti d' Infanteria, Cavalleria, de' Dragoni, e de' Bat-

ta.



taglioni Provinciali, in qualunque maniera, e da qualsivoglia luogo abbino disertato, ancorchè si ritrovino a' servigj di altro Principe, godano ben anche del beneficio di una sì distintissima grazia; con che però presentar si debbano tra lo spazio di giorni quindici, da decorrere dalla pubblicazione del presente in uno de' Corpi esistenti al Real servizio, tanto fuori, quanto ne' Dominj di S. M.

Della medesima Indulgenza similmente faran partecipi tutti li Disertori, che lontani da loro Corpi si ritrovino in qualunque luogo del Dominio di S. M., con condizione però, che se siano in arresto, o carcerati, dimandar debbano di godere del presente Indulto tra 'l termine di giorni quindici: ed essendo assenti, e fuora de' Dominj di S. M. presentarsi debbanli tra giorni quaranta dal dì della pubblicazione del medesimo in uno de' Corpi delle Regie Truppe, con essergli permesso di continuare in quello il Real servizio, tuttocche ciaschedun de' soprannominati Disertori si ritrovi arrolato in altro Corpo: dichiarando, che una tale Indulgenza comprenda ben anche non solo le semplici Diserzioni, ma le qualificate, tuttocche siano state reiterate.

Vogliamo inoltre, che della medesima Indulgenza, e Perdono goder debbano anche que', che per avventura disertato abbino da' Corpi, ne quali si arrolarono, e con averli mutato nome, o cognome, o patria, ritrovansi a servire in altri Corpi delle medesime Truppe in qualunque parte siti, e permanenti; con condizione però, che nel termine di giorni quaranta dal suddetto dì della pubblicazione del presente, si debbano presentare, e svelarsi, affin di poter rimaner aggraziati; ma colla precisa condizione di dover continuare a servire nel corpo, in cui si ritrovano aver presa piazza dopo la lor filiazione, e si veggono ultimamente filati, ed in assiento.

E perchè di tal sovrana clementissima risoluzione aver possano tutti li Militari una spezial notizia, e partecipare del Perdono, ed Indulto presente, colle condizioni però, e riserve di sopra espresse, vogliamo, che

Tom. I.

si pubblici in questa Città, in tutti li Corpi delle Truppe ovunque esistenti, ed anche da' Presidi Provinciali nelle Città di loro residenza, assicurando l'osservanza di esso *sub verbo, & fide Regia*.

Ed affinchè venghi a notizia di tutti quanto si è stabilito nel presente Indulto, ordiniamo, e comandiamo, che il medesimo si pubblici per tutti i luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e Luoghi tutti del presente Regno. *Dato in Napoli addì 2. Giugno 1744. FRA' D. MICHELE REGGIO. Il Conte Odoardo Pighetti Segr. Pubblicata a dì 3. Giugno 1744.*

Fra D. Michele Reggio.

1744

PRAMMATICA LXI.

LI replicati graziosi Indulti, che da tempo si son da Noi fin' ora benignamente accordati a i Disertori de' nostri Eserciti, an prodotto un effetto assai diverso dal fine che mosse il nostro Real Animo a dispensarli; imperocchè i medesimi an servito a fomentar più tosto, che a correggere il detestabile delitto della diserzione tanto sconvenevole, e contrario all'onore, ed alla fedeltà di coloro, che s'incamminano per la gloriosa carriera delle nostre Armi. Una sì fatta esperienza scbbene ci ponesse nell'obbligo dierrar per l'avvenire la porta a simiglianti Grazie, e di posporre gli espedienti della nostra real pietà, nella quale abbiam finora sovrabbondato, a quelli del rigore, con cui è nostra volontà; che si proceda in avvenire al condigno castigo di questo abominevole delitto, giacchè gli effetti della nostra Real Clemenza non sono stati bastevoli ad emendare, e correggere nella nostra Truppa il vizio della diserzione; Cid però non ostante, affinchè questa nostra deliberata risoluzione di non concedere altro Indulto, non riesca d'imbarazzo a coloro, che, ravveduti dell'errore commesso, si trovino al presente fuggitivi, e dispersi, e possino insieme approfittarsi di questa ultima occasione con ritornare aggraziati al nostro Servizio, ei sian mossi nuovamente con paternale amore ad

EODEM REGE.

Generalis criminum indulgentia conceditur desertoribus, qui intra constitutum tempus apud personas a Rege destinatas se sisterint, nonnullis, ut infra, exceptis.

B ac.

accordare un general Perdono a tutti i Difertori d'Infanteria, Cavalleria, e Dragoni de' nostri Eserciti, che nel preciso termine di quaranta giorni, principiandi a decorrere da questo dì 9. del corrente, si presentino a nostra disposizione ne' luoghi, che in appresso van descritti; e ciò non solo per seguitare in questa parte il poderoso clemente esempio del Re nostro Signore, ed Augustissimo Padre, il quale ha voluto far pubblicare un altro Indulto di ugual condizione per gli Difertori delle sue Truppe, ma anche per esserli considerato proprio della nostra Real Equità l' accordare alli Difertori della nostra Infanteria, Cavalleria, e Dragoni la medesima grazia, che ultimamente abbiamo conceduta alli Difertori degli Reggimenti Provinciali,

## A R T. I.

Per evitarli intanto le confusioni, e le dispute, che giornalmente accadono tra i Corpi d'Infanteria, Cavalleria, e Dragoni con lo scambievolmente richiamo de' Difertori da un Corpo all'altro, in virtù degli antecedenti Indulti; dichiariamo in primo luogo esser nostra volontà, che tutti quelli, i quali fino al giorno della data di questo general Perdono si trovino arrolati nelle nostre Truppe, debbano continuare a servire, e mantenersi in quelle stesse Compagnie, ove si trovano aver preso partito, senza che resti a' loro antichi Capitani alcun diritto di poterli ricuperare; e che terminato sarà il tempo de' loro rispettivi obblighi non si possino negare a' medesimi le corrispondenti licenze, sempre che facciano istanza, per ritirarsi dal Servizio,

## A R T. II.

Tutti i Difertori, che fino al giorno della spedizione di questo Indulto non avessero preso partito negli nostri Eserciti, e si presentassero nel segnalato termine di quaranta giorni in questa Capitale al Maggior Generale, e Marescial di Campo Marchese di Onofrio, nelle Piazze, Castelli, e Provin-

cie de' nostri Dominj a i diloro Governadori, Comandanti, e Presidi con animo di servire ove da Noi si stimerà conveniente applicarli per lo spazio di quattro anni, devono godere del presente Indulto, ed esser soccorsi regolarmente dal giorno, in cui si presenteranno, per ottener di poi, spirato sarà il termine di sopra menzionato, le corrispondenti licenze, sempre che non vogliono rinovare i loro rispettivi impegni: A qual effetto dovranno gli enunciati Maggior Generale, Governadori, Comandanti, e Presidi rimettere le relazioni di quei Difertori, che loro rispettivamente si presenteranno, ed attendere al tempo stesso alla sussistenza di essi per nostro conto dal giorno, che arrivino, acciò con tali notizie possa da Noi darsi l'ordine, per destinarli ove più convenga al nostro Real Servizio.

## A R T. III.

Devono intendersi esclusi da questa Grazia li Sergenti, e Caporali, che avessero disertato in compagnia di altri; li Soldati, che disertarono nella marcia, facendosi capi di ammutinamento per imprendere la fuga; quelli che oltre alla diserzione, commissero anche il delitto d'incendio, e finalmente i Soldati, che disertarono, facendo fronte, ed opponendosi agli Officiali, Sergenti, e Caporali: e ciò a motivo di non esserli da Noi disertori di tal fatta considerati degni del presente grazioso Perdono.

## A R T. IV.

Elasso che sarà il termine prefisso in questo Indulto, resterà fermo, ed invariabile il nostro Real Animo in non concedere per l'avvenire altro qualsivoglia perdono; anzi da ora espressamente comandiamo, che con tutti quei Difertori, che senza immunità si anderanno arrestando, si verifichi, e si pratici rigorosamente la pena stabilita nelle Reali Ordinanze in castigo del delitto di diserzione.

Acciò dunque goder possano i sudetti Difertori di questa clementissima Grazia, li assicuriamo sotto la nostra Real

Real Parola del pieno affetto della medesima, ed ordiniamo, che il presente Indulto si pubblici fra le Truppe, che sono in Campagna, ed in tutte le Piazze, e Frontiere de' nostri Dominj, e che se ne rimettano le copie agli Comandanti, ed Inspettori di ciaschedun ripartimento di Guerra, alla Suprema Giunta Consultiva di Guerra, ed anche alli Presidi Provinciali, ad oggetto che tutti restino nell' intelligenza di questa nostra Real Deliberazione. *Napoli li 9. Gennaro 1745.*  
**CARLO, Giuseppe Giacobino di Monrealegre,**

1745  
 Carolus III.  
 Catholicus.

PRAMMATICA LXII.

FERDINANDO IV REGE. Generalis criminum abolitio edicitur. Occasione novae Regiae proles, & melioris quidem sexus, ex Maria Austriae Regina optima, cum qua Rex septennio antea matrimonio se junxerat; crimina omnia remitti jubet, dum tamen sententia executioni mandata non fuerit; vel is, qui injuriam accepit, remiserit, pro qua remissione obrinenda terminus mensis unius datur, intra quem apud proprios, vel M. C. V. Judices sistere se rei debent, quo regali indulgentia gaudere valeant. Quae excipiuntur ex abolitione criminum, haec sunt. Crimen in Deum

Facendo il Sommo Iddio sempre più sperimentare a Noi, ed alla nostra Augusta dilettissima Consorte le sue divine beneficenze, e ricolmando sempre più il nostro cuore di nuove allegrezze, col desiderato avventuroso Nascimento di un Real Principe; Che siccome ha corrisposto all' aspettazione della migliore, e maggior parte del Mondo, sulla quale impera la mia Real Famiglia; Così ha specialmente mossi a trasporti di manifesta letizia, e di gioja i nostri fedelissimi sudditi. Noi in riconoscimento di un tanto beneficio ricevuto dalla Divina Clemenza, e per imitarla in questa faustissima occasione, come sempre abbiamo praticato, e praticiamo in ogni nostra privata, e pubblica determinazione, per quanto non si scompagni dalla giustizia: abbiamo risoluto di far partecipi della comune allegrezza anche quei disgraziati nostri Sudditi, che per effetto della prevaricata natura e conturbata ragione, sono incorsi in colpe, e delitti, per li quali il buon ordine politico richiederebbe la corrispondente pena, e castigo: Concedendo a tutti (con le limitazioni e condizioni, che appresso divideremo) un generale Indulto, e Perdono per li delitti dianzi commessi. E questo non solamente s'intenda per li Naturali del nostro Regno, ma ben' anche per li Forestieri, ed abitanti in esso, compresi anche li Banditi de' Baroni, con riservare a questi soltanto le pene pecuniarie, che *de jure* potrebbero loro spettare. Sia

no, e non sieno le loro inquisizioni dedotte, o non dedotte in giudizio; Siano Rei indiziati, e confessi, o convinti, o presentati *sub Judice* con qualsivoglia cautela, o sian contumaci, o forgiudicati, o banditi, o condannati, o concordati anche a pena di Presidio, o Galea, purchè non lo siano per delitti dalla presente nostra Reale Indulgenza esclusi, e purchè la pena non siasi cominciata ad eseguirsi. Onde comandiamo, che restino i Rei suddetti pienamente affoluti, e liberati dalle loro inquisizioni, colpe, contumacie, e delitti in maniera, che per essi non siano per l' avvenire molestati, neppure per le pene pecuniarie dovute al nostro Fisco, quando non le abbia esatte, o cominciate ad esiggere, o composte, in qualsivoglia maniera ne fosse stato cautelato, ed assicurato, o pure tali pene pecuniarie dipendessero da delitti esclusi dal presente Indulto.

E perchè in ciò si proceda col dovuto buon ordine; vogliamo, e comandiamo, che per godere di questa nostra Reale Indulgenza i Rei assenti debbano *fra lo spazio di un mese* dopo la pubblicazione della medesima legittimamente, e personalmente presentarsi avanti de' Giudici, e Tribunali proprij, dove pendono le loro inquisizioni, o vero nella G. C. della Vicaria, ancorchè le loro inquisizioni pendessero in altri Tribunali inferiori; e possono anche presentarsi avanti de' Giudici, e Tribunali, ove forse pendessero i gravami, ed ancorchè il gravame fosse per Decreti interlocutorj, intesi sempre i Fiscali della G. C., e delle Regie Udienze, ed i Coadjutori Fiscali dell' altre Corti del Regno, con che però detti Rei si trovassero di aver ottenute le legittime remissioni delle Parti offese, e ne' casi tutti, ne' quali *de jure* le remissioni sian necessarie: elasso qual termine, non sian più i mentovati Rei abilitati a chiedere, ed opporre l' eccezione dell' Indulto, nè poter possano altra dilazione.

Per quelli poi, che non avessero ancora ottenute le remissioni, tanto se sian fuori del carcere, che carcerati, concediamo il termine di tre mesi a potersele procurare, e presentarle in forma valida ne' Tribunali, e Corti,

& Principem: Falsz mo-actz, & monetarum: homicidii: Excurfionis. Excluduntur quoque grafsatores: fures: recaptantes: incendiarii: qui noctu Regiz Curiaz nom furantur: mercatores dolose decocti: immunitate locali abutentes: affasini: Perceptores aere regio utentes: Bancorum officiales eidem crimini se adstringentes: falsarii, ceterique omnes, inquit officii, quod obeunt, crimina patantes.

tome sopra, intesi sempre i Fiscali, o Coadjutori anzidetti, fra lo qual termine di tre mesi non possa contro i Rei carcerati procedersi ad atto alcuno, e per quei che non sono carcerati, non possano essere molestati, purchè non siano tali per delitti dal presente Indulto eccettuati, e purchè fra detto tempo non siano catturati per nuovo delitto, o per asportazione di armi proibite; Nel qual caso, oltre le pene stabilite, s'intendano privi del beneficio di poter dimandarlo. Anzi fra il termine di detti tre mesi debbono star lontani per lo spazio di otto miglia dal luogo, ove abitano le Parti offese, ad oggetto di rimuovere ogni sospetto di violenza anche presunta in ottener le remissioni, e con espressa condizione, che per essere ammessi alla nostra Real Indulgenza, debbano dar cautela di non offendere, nè fare offendere nè i querelanti, nè testimonj, nè altra persona, che abbia avuto parte contro di essi nelle loro Inquisizioni,

Possono anche godere del presente Indulto le Donne detenute nella casa comunemente detta della *Penitenza*, purchè non si trovino già condannate, o concordate, e la pena siasi cominciata ad eseguirsi, e purchè i loro delitti non siano tra gli eccettuati dalla nostra Indulgenza,

In fine ordiniamo, che si comprendano in questa presente Grazia li Carcerati per causa civile, e i Debitori o siano per cagione pubblica, o privata, dovendo questi scarcerarsi, e non essere molestati nelle Persone colla dilazione di quattro mesi, se il debito sia per causa pubblica, e di otto mesi se per cagione privata, dando prima di uscire dalle prigioni sicura pleggeria, o di concordarsi fra detto termine con li loro Creditori, o quello elasso rimetterli carcerati, Non essendo nostra volontà, che si faccia a' Creditori suddetti pregiudizio veruno; eccettuando però dalla Grazia presente tutti i Debitori per cagion di depositi, di Dazi, di Arrendamenti, Gabelle, ed altre regie rendite, quali non vogliamo, che venghino compresi nella dilazione suddetta.

Come ancora ne vogliamo esclusi

tutti i Debitori in virtù di vere Lettere di Cambio, nelle quali interviene la pecunia trajettizia da pagarsi in un determinato luogo, come pure tutti i Debitori in virtù di Cambiali, le quali riflettano a Negoziati di Olio, Grani, ed ogni altro Negoziato di generi esteri, perchè ammettendosi costoro al godimento della nostra Reale Indulgenza, ne deriverebbe gran pregiudizio del pubblico Commercio. Vogliamo bensì, che possono goderlo i Debitori di Cambiali, che non già per effettivo, e vero Cambio, o pure per Negoziato di generi esteri, ma soltanto per maggior cautela de' loro Creditori vengono indotti a far Cambiali sopra se stessi per merci comprate, o per denaro mutuato, o per altra cagione, siccome fu da Noi risoluto con nostri Rescritti de' 5. Novembre 1768, e 15. Agosto 1772. diretti al Delegato de' Cambj.

Ma perchè questa nostra Reale Indulgenza sia coerente con la Giustizia, e colla quiete, e tranquillità dello Stato, e con le divine Leggi, e non riesca di sollievo a coloro, che per estrema malizia hanno delinquito contro il pubblico buon ordine della Repubblica, e contro le nate con Noi Leggi dell' umana ragione, nè fomenta l' altrui iniquità con la futura speranza del perdono; Perciò vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che siano esclusi da questo Indulto i seguenti Delitti;

Di Lesa Maestà Umana, e Divina; di Fabricazione, Torsione, e falsificazione di Monete, ed anche i Rei di espensione di false monete, quando vi concorra la circostanza della scienza di esser false; di Omicidio di qualunque genere, purchè l' Omicidio non sia seguito per caso, o per propria difesa; perchè essendo ciò provato, vogliamo, che per tali Omicidj casuali, o a difesa, siano i Rei ammessi al godimento della nostra Reale Indulgenza: d' incesso per la Campagna con più Persone armate a tenore delle Regie Prammatiche;

Siano parimente esclusi i Grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè incorressero in tal Delitto la prima volta, ed ancorchè senza offesa de'

de' disrubati. Similmente tutti quei Ladri, che appensatamente, o con armi, o con violenza, quantunque solamente compulsiva, avessero in unione di Persone rubato nelle pubbliche strade di questa Capitale, e delle altre Città del Regno, loro Borghi, e Campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualsivoglia luogo con le chiavi false, adulterine, o con istrumenti, che volgarmente diconsi *Grimaldelli*, o con iscaffazione, o scalfazione nelle Case, Fondachi, Tende, e Magazzini, o che avessero commesso altro furto sacrilego preso nel suo vero costitutivo di furto sacrilego. E quei che abbiano appensatamente commesso furto in Mare, ne quali delitti tutti s'intendano compresi i loro mandanti, Autori, o intelligenti, o partecipienti. Come pure siano esclusi dal presente Indulto i Rei di furto, i quali altra volta siano stati condannati a pena di corpo affittiva, ed anche esulare; e dopo terminato il tempo delle loro condanne hanno commesso lo stesso Delitto. Che siano anche esclusi i Ricattatori, che abbiano condotto, e trasportato violentemente, o dolosamente da luogo a luogo Persone per obbligarle a riscattarsi. E tutti coloro, che abbiano portate Imbasciate, o Lettere per chieder danaro con minacce di ammazzare i Renitenti, o incendiare i loro Beni.

Gl' Incendiarj, che con dolo, o data opera avranno messo, o fatto mettere fuoco a qualunque luogo sacro, casa abitabile, tanto sita in Città, e luoghi abitati, quanto fuori, o anche a' Tugurj costrutti *ad instar Domorum* soliti ad abitarli da Campagnuoli e Pastori, o che abbiano posto fuoco a Greggi, Vigne, Seminati, Oliveti, Selve, o a qualunque altro podere alborato, e fruttifero, e quei che vi abbiano prestato ajuto, o consiglio.

Coloro, che di notte tempo sotto nome di Cortei, o con pretesto di esser ministri della Giustizia si abbiano fatto aprire le Case, e vi abbiano rubato, o inferita violenza all'onestà delle Donne delle medesime; come anche tutti coloro, i quali avessero insidiato l'onore delle Donne nelle pubbliche strade.

I Mercadanti, frodolentemente decotti, i quali fingendo di esser falliti, abbiano occultato, o nascosto il loro avere; per frodare i loro Creditori. E testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra. I loro inducitori, e mandanti.

Coloro, che abusando dell' Immunità Locale, ivi, o fuori, e poi tornando nell'asilo abbiano commessi delitti, per li quali compete *pena sanguinis, aut irremedium*.

Quelli, che abbiano assassinato, o per commissione loro data abbiano fatta assassinare, ed i loro Consulori, ed auxiliatori, quantunque non sia seguita la morte, ma siasi divenuto ad atto prossimo, ed insulto, per cui ne sia seguita ferita.

I Tesorieri, e Percettori della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo denajo dagli Officiali inferiori, o da altri Debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla Cassa Generale, se l'aveessero appropriato con furto, o falsità.

I Cassieri, Officiali, e Ministri dei Banchi pubblici, che da questi avessero rubato, o fatto rubare denajo con mezzo, ed occasione del proprio impiego.

I Falsificatori di Fedi di Credito, o di Polizze notate in Fedi di biglietti per riscuoter denajo dagli Arrendamenti depositato in Banco: di mandati di Tribunali per liberazione di denajo pure in Banco depositato; Ed in somma qualunque falsità enunciata, e compresa nell'Editto penale de' 14. Ottobre del 1751.

Tutti i Notaj, Mastrodatti, Scrivani, ed altri Officiali, che abbiano commessi Delitti di falsità in Ufficio. E tutti gli altri Officiali delinquenti nell'amministrazione de' proprj Offizj, purchè siano meritevoli della pena di Relegazione. E nascendo dubbj su la intelligenza del presente Indulto ordiniamo, e comandiamo, che i Tribunali Fiscali debbano regolare le providenze di Giustizia secondo le dichiarazioni da Noi fatte, precedenti consulte della nostra Real Camera su l'Indulto del 1772.

Quindi perchè questa Nostra Grazia con l'espressate limitazioni, ed eccezioni venga a notizia di ognuno, con

con che resti assicurato *sub verbo & fide nostra*; vogliamo, e comandiamo, che si pubblici ne' luoghi soliti della Capitale, e dalle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col suggello delle nostre Reali Arme, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara.

Ferdinandus  
IV.

*FERDINANDO. Carlo Demarco. Vidit Citus Pres. Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis. Publicata a dì 10. Febbrajo 1775.*

1775

PRAMMATICA LXIII.

**EODEM REGE.**

Abolitio ad desertores etiam milites extenditur. Militibus edicitur, ut infra constitutum tempus in Castra redeant, vel per Regnum fuerint, vel ad Ecclesiam confugerint, vel mutato nomine ad alias legiones se adscripserint, redire ad signa significatur, si abolitione uti velint.

**E**ssendosi degnato Iddio nostro Signore di fecondare la nostra amabilissima Consorte d'un Principe Reale, ed in questa maniera di felicitare i nostri Vassalli, è troppo giusto, e ragionevole, che la nostra Real Clemenza si faccia sperimentare anche verso di coloro, che ci servono nella Milizia. Onde deliberato abbiamo, che siccome abbiamo promulgato un ampio grazioso Indulto in beneficio de' nostri amati Vassalli, così vogliamo, e comandiamo, che godano della stessa Clemenza nostra anche i Militari, così per li Delitti commessi per l'addietro, come per quelli fino alla pubblicazione del presente, nella maniera appunto, che viene compreso, e spiegato nel nostro Real Indulto, pubblicato nel dì 10. del mese di Febbrajo di questo corrente Anno, colle condizioni medesime in quello espresse, ed in tutto servata la forma, continenza, e tenore, che nello stesso si contiene.

Per lo qual effetto ordiniamo, e comandiamo, che tutti li Disertori possano godere di questo general perdono, siano Sergenti, Caporali, Soldati, Tamburri, Clarinetti, Piffari, o altri de' Corpi tutti delle nostre Truppe, ovunque si trovano di Presidio, o di Quartiere, così di Fanteria, come di Cavalleria, o Dragoni, ancorchè le diserzioni siano reiterate, e qualificate, senza che coloro, che faranno ammessi ad un tal perdono, siano obbligati a

continuare il Real Servizio, per maggior tempo di quello, che rimaneva ad essi di compire, quando disertarono.

Ed acciocchè possano tutti sperimentare gli effetti di questo general Perdono, permettiamo a' Disertori, che si ritroveranno fuori de' nostri Regni il potersi presentare dentro il termine di quattro mesi, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente Indulto, in uno di qualunque de' Corpi delle suddette nostre Truppe, in cui eliggeranno la continuazione del nostro Real Servizio.

Riguardo a quelli, che si ritrovano servendo in altri Corpi distinti da quelli, onde abbiano disertato, con averli tal volta mutato il nome, dichiariamo, che nel solo termine di due mesi, da decorrere dal dì della pubblicazione di questo Indulto, si debbano presentare, con sinceramente svelarsi, affine di potere essere aggraziati, ma colla precisa circostanza di dover egli no continuare a servire nel Corpo, in cui abbiano preso Piazza, e si veggano filiatì dopo la loro diserzione.

Ed in quanto a quelli che si ritrovano ne' nostri Regni, e Stati, o refugiatì in Chiesa, o pure contumaci, così per lo delitto di diserzione, come per altri non eccettuati, ma compresi nel detto Indulto de' 10. Febbrajo, vogliamo, che si abbiano anche a presentare nel termine di due mesi, come si è detto, in uno de' suddetti Corpi delle nostre Truppe, e qualora si spiegheranno di voler continuare il Servizio in quel Corpo, in cui vogliano farlo, vogliamo che immantinente loro sia accordato.

Così parimenti comandiamo, che siano anche compresi in questo Indulto tutti quelli Militari, che fino al dì della sottoscritta data si ritrovano arrestati, ancorchè si fossero contro di essi fabbricati i Processi, e proceduto alle condanne; non solo per lo delitto di diserzione, ma ben'anche per altri comuni, non eccettuati, come sopra, purchè la pena non siasi cominciata ad eseguirsi.

E finalmente vogliamo, che tutti li Disertori de' Reggimenti Svizzeri, compresi anche quelli delle Reali Guardie di tal Nazione, partecipino pure di



di questa nostra clementissima Grazia, in riguardo soltanto l'assoluzione della pena de' delitti, che non siano eccettuati, non dovendo a essi esser permesso di continuare il mio Real Servizio, se non in quello stesso Corpo, da cui disertati siano.

Ed affinchè l'Inquisiti dell'enunciati delitti poter possano di tal nostra clementissima Grazia, ordiniamo, che il presente Indulto si pubblichi alla Testa di tutti li Corpi delle nostre Truppe esistenti ne' nostri Regni, e Stati, ed anche in tutte le Piazze, e Fortezze de' medesimi, e nelle Città, ove risiedono i Presidi Provinciali, affinchè i Rei ne abbiano l'opportuna contezza. E per maggior comprovazione di questa nostra sovrana disposizione, sarà il presente Editto firmato dalla nostra Real Mano, munito del nostro Real Suggello, e roborato dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra, e Marina. *Dato in Portici a dì diecessette Marzo del mille settecento settantacinque. FERDINANDO. Il Cavaliere D. Antonio Ottero,*

1775  
Ferdinandus  
IV.

PRAMMATICA LXIV.

EODEM REGE. Felix alterius & melioris itidem sexus, prolix ortus huic nova criminum abolitioni occasionem dedit. Abolitio eadem forma concepta, qua ejusdem Regis aliz abolitiones, si pauca excipias. Remittuntur crimina omnia, nonnullis exceptis, vel in iudicium deducta fuerint, vel non deducta, vel que iudicari poterant, vel iudicata fuerint, proque iis temporariam poenam sustu-

Continuando la divina beneficenza a prosperare l'Augusto Talamo col fausto nascimento di un secondo Real Principe, che maggiormente rende felice il Real Trono, e lo Stato, siccome al nostro cuore, e a quello dell'Augusta Consorte un nuovo giubilo si è aggiunto, e nuovo motivo di riconoscenza, e di rendimento di grazie al sommo Dio; Così seguendo gli stimoli, e gli esempj della nostra pietà, e del nostro Augusto Genitore, ci è sembrato proprio in sì avventurosa occasione di far partecipi della comune allegrezza anche quegli infelici nostri Sudditi, che per li loro errori, colpe, e delitti o gemono nelle carceri, o fuggiaschi temono, e si aspettano il castigo meritato, accordando loro un general perdono, con quelle limitazioni però, che convengono alla polizia, e alla tranquillità del Regno, e che dichiareremo.

Per soddisfare a questo pietos' oggetto è adunque nostra volontà di com-

prendere nella Reale indulgenza tutt' i nostri Sudditi dell' uno, e dell' altro sesso, e stranieri abitanti nel nostro Regno, per li delitti, che abbiano nel medesimo commessi, di qualunque rango essi siano, e ancorchè soggetti alla giurisdizione de' Baroni, a' quali nondimeno riserviamo le sole pene pecuniarie, che loro per dritto spettassero: sieno le loro inquisizioni cominciate, o no in giudizio; sieno indiziati rei, o confessi, o convinti, assenti, o presenti *sub Judice* con qualunque cautela, o già resi contumaci, o forgiudicati, o banditi, o condannati, o concordati anche a pena di Presidio, o di Galea, purchè la pena non sia cominciata ad eseguirsi, e purchè non si tratti di delitti da Noi eccettuati in questo general perdono. E quindi comandiamo, che restino i rei medesimi pienamente assoluti dalle contratte inquisizioni, colpe, delitti, e contumacie; cosicchè per l'avvenire non sieno più molestati, nè pure per le pene pecuniarie dovute al nostro Fisco, in qualunque maniera che ne fosse cauto, quando però non le abbia esatte, o cominciato ad esigere, o composte, e quando dipendessero da' delitti esclusi dalla presente indulgenza.

E perchè abbia luogo la giusta e consueta regola, comandiamo, che per poter godere gli effetti della istessa indulgenza li rei assenti debbano trallo spazio di un mese, da correre dal giorno della pubblicazione della medesima, legittimamente, e di persona presentarsi a' Giudici, e Tribunali, innanzi a' quali pendono le loro inquisizioni in prima istanza, o in grado di gravame, ancorchè prodotto da decreti interlocutori, ovvero Tribunale della G.C., non ostante che le loro inquisizioni pendessero innanzi a' Giudici, o a' Tribunali inferiori, intesi sempre gli Avvocati, o Coadjutori fiscali de' rispettivi Tribunali, e Corti del Regno, quante volte però essi rei avessero già ottenute le legittime remissioni delle parti offese. Il qual termine scorso, non possano essere ammessi al godimento dell' indulto stesso, nè prorogarsi la dilazione.

Per quelli poi, che non avessero ancora ottenute le remissioni, tanto se

lissent rei, vel in presidium, aut triremes acti. Si qui injuriam accepissent, remissent infra, unius, aut trium mensium spatium, & in iudicio stant, & apud competentem iudicem. Idem de iis, qui ab eis alienum privatum, vel publicum in vinculis detinentur, statuitur, quatuor vel octo mensium spatio elargito.

assenti, che presenti, o sotto mandato, o nelle carceri, accordiamo il termine di tre mesi a procurarsele, e presentarle nella forma descritta, e intesi gli Avvocati, e Coadjutori Fiscali rispettivi; pendente il qual termine non possano, salvi i delitti eccettuati, molestarsi gli assenti, nè procedersi contra i presenti ad atto alcuno, purchè fra detto tempo non siano catturati per asportazione di armi proibite, o per altro nuovo delitto; nel qual caso oltre le pene per tal nuovo delitto stabilite, s'intendano decaduti dall'Indulto, e debbano esser sottoposti alle pene prescritte. E poichè potrebbe la loro totale libertà produrre de' disordini, o far presumere, o sospettare violenza nell'ottenere le rimeffioni, vogliamo parimente, che tra questo intervallo de' tre mesi debbano star lontani per lo tratto di otto miglia dal luogo, ove abitano, o sogliono abitare le parti offese. E quando a tutte le divise condizioni abbiano soddisfatto, debbano anche per conseguire l'effetto del general perdono, dar cautela di non offendere, nè far offendere nè i querelanti, nè i testimonj contro di essi esaminati, nè qualunque persona, che si sia mischiata nelle loro inquisizioni.

Ordiniamo ancora, che si comprendano nella presente grazia li carcerati per causa civile, sieno li debitori tali per ragion pubblica, o privata, i quali vogliamo, che siano messi in libertà, e non esser molestati nelle persone, colla dilazione di quattro mesi, se il debito nascerà per causa pubblica; e di otto, se per privata, quante volte daranno prima di uscire dalle carceri sicura malleveria, o di accordarsi fra detto termine co' loro creditori, o quello trascorso, di ritornare nelle carceri; eccettuando però dalla grazia tutti i debitori per ragion di deposito, di Dazj, di Arrendamenti, di Gabelle, e di altre rendite regie, li quali non vogliamo, che vengano compresi nella dilazione suddetta. Come pure escludiamo tutti i debitori per lettere di cambio, in cui interviene la pecunia trajettizia, da pagarsi in un determinato luogo, come pure li debitori per cambiali, che riguardino negozj di

olj, di grani, e di qualunque altra merce straniera, per evitare il pregiudizio, che nascerebbe al pubblico commercio; purchè effettivo e vero fosse il cambio, o il negozio delle derrate, e merci estere, non simulato per maggior cautela de' creditori, che così fanno scrivere, mentre contrattano o vendono le proprie e native del Regno, o danno a mutuo il loro danajo, siccome fu da noi risoluto con nostri rescritti de' 5. Novembre 1768., e de' 15. Agosto 1772.

E poichè è stato sempre, ed è nostro proposito, che non sia l'accordata clemenza alterativa della quiete dello Stato, e delle divine leggi, base eterna ed essenziale delle regole di vivere, e de' primi doveri, su quali niuna potestà può derogare: perciò abbiamo risoluto espressamente da quella escludere i seguenti delitti:

Di lesa Maestà divina, ed umana: di fabbricazione, tonsione, e falsificazione: di monete, e di espansioni di false monete, quando concorra la scienza di esser false: di omicidio di qualunque genere, purchè l'omicidio non sia per caso, o tra i giusti limiti della propria difesa; le quali circostanze provandosi, debbano esser ammessi li rei all'Indulto. Comprendiamo anche in questa nostra indulgenza i rei di omicidio colposo per colpa non grave, ed anche i rei di omicidio rissoso, purchè l'omicida non sia stato autor della rissa, e non abbia commesso l'omicidio con armi proibite dalle Regie Prammatiche. Vogliamo, che s'intendano similmente esclusi i rei di propinazione di veleni, ancorchè non ne sia seguito l'effetto. Escludiamo ancora li rei di ferite, o di violenze in persona de' Regj Officiali, li rei di uso venereo con Monache, così in abito, come con altre qualsivieno dentro de' Monasterj, o Conservatorj racchiuse: d'armamento, e d'inceffo per la campagna con più persone a tenore delle Regie Prammatiche.

Sieno altresì esclusi i grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè per la prima volta, e ancorchè senza offesa di rubati. Parimente que' ladri, che appensatamente, o con armi, o con violenza avessero in unio-



unione di persone rubato nelle pubbliche strade di questa Città, e della altre del Regno, de' loro Borghi, e nelle campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualsivoglia luogo con chiave false, adulterine, o con istrumenti volgarmente detti *Grimaldelli*, o con iscalfazione, o scalfazione, o frattura delle muraglie, nelle case, ne' fondachi, nelle tende, o ne' magazini, o che avessero commesso furto sacrilego, preso nella sua vera costituzione, ed egualmente quei, che appensatamente commesso avessero furto in mare: ne quali, eccettuati delitti vogliamo, che sien compresi i loro mandanti, autori, partecipanti e complici qualsivogliano. Esclusi ancora vogliamo, che siano i rei di furto, i quali altra volta siano stati condannati a pena di corpo afflittiva, ed anche esulare, e che dopo il tempo, o nel corso della pena abbian commesso lo stesso delitto, e quelli altresì che dopo aver goduto altra volta l'indulto per furti, abbian nuovamente rubato. Esclusi i rei di ricatto, o già confessato, o tentato, che per ottenerlo, dolosamente abbian o trasportate da luogo a luogo, o trattenute le persone, o che in qualunque maniera abbian o per se stessi, o per mezzo di altri, o con biglietti richiesto danaro colla minaccia della vita, o di bruciare, o danneggiare i loro animali, o beni a norma delle leggi del Regno, e tutti coloro, che non da timore incusso indotti, ma di loro volontà dolosamente abbian portate lettere, o ambasciate per chieder danaro colle divise minacce, o sulla vita, o su i beni delle persone, che si cercano ricattare. Compresi i consulenti, li cooperatori, mandanti, ed altri complici. Esclusi gl'incendiarij, che con dolo avranno messo, o fatto mettere il fuoco a qualunque luogo, maggiormente se sagro, e alle case abitabili, così se fossero site in Città, Borghi, Casali, o Villaggi, come fuori, o anche a tugurj, costrutti a modo di case, soliti abitarli da' campagnuoli, o da' pastori, o che abbian posto fuoco agli armenti, gregge, vigne, seminati, oliveti, selve, o a qualunque altro podere alborato, o fruttifero, e gli auxiliatori,

Tom. I.

consulenti, ed altri complici. Coloro, che di notte sotto nome di Corte, o con pretesti di esser Ministri di giustizia, si abbian fatte aprir le case, e vi abbian rubato, o inferita violenza all'onestà delle donne, in esse abitanti, come pure quelli, che di notte avessero insidiato l'onore delle donne nelle pubbliche strade.

Li mercadanti dolosamente decotti, che fingendo fallimento, abbian occultato il loro avere per fraudarne li creditori: i testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra: loro istigatori, e mandanti.

Quelli che abusando dell'immunità locale, o nell'asilo, o fuori di esso, nel quale poi vi sien ritornati, abbian commessi delitti, per li quali entrasse pena di morte, o di galera.

Quelli che abbian commesso, o fatto commettere, assassinio, li consulti, istigatori, e cooperatori, quantunque non sia seguita la morte, ma l'atto prossimo, o l'insulto.

Li Tesorieri, e Perceptori della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo danaro dagli Officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla Cassa generale, se l'avessero appropriato con furto, o con falsità.

Li Cassieri, Officiali, e Ministri de' pubblici Banchi, che da questi avessero rubato, o fatto, o permesso rubare danajo col mezzo, o coll'occasione del loro impiego.

Li falsatori di fedi di credito, o di polizze notate in fedi: di biglietti per riscuoter dagli arrendamenti danajo depositato nel Banco: di mandati di Tribunali per liberazione di danajo, anche ne' Banchi depositato: e in una parola qualunque falsità enunciata, e compresa nell'Editto penale de' 14. Ottobre del 1751.

Tutti li Notaj, Mastrodatti, Scrivani, ed altri Officiali, che abbian commessi delitti di falsità in officio, e tutti gli altri Officiali delinquenti nell'amministrazione de' proprj officj, purchè meritevoli di pena di relegazione. E parimente escludiamo tutte quelle persone liquidate, e da liquidarsi, niuna esclusa, ancorchè vi sieno fra tali persone Regj Officiali, con giurisdizio-

C

ne,

ne, o senza giurisdizione, e di qualunque dignità forniti, e subalterni di qualsivogliano Tribunali, per le cui cause, che contengono delitti, frodi, colpe, o debiti, ha proceduto, e attualmente procede la Giunta de' Regj Forni, da Noi eretta in virtù di Dispacci, e di facoltà alla medesima date, o da darsi in appresso, della quale è capo il Regio Consigliere D. Giovanni Pallante. E nascendo dubbj sull'intelligenza del presente Indulto, ordiniamo che li Tribunali, e li Giudici debbano regular le provvidenze di giustizia secondo le dichiarazioni da Noi fatte, precedente parere della nostra Regal Camera sull' Indulto del 1772, quante volte non siano state da Noi posteriormente modificate.

Ferdinandus IV.

*FERDINANDO. Carlo Demarco. Vidit Citus Praef. Vice-Protonotarius. Dominus Rem mandavit mihi Ferdinando Corradino a Secretis. Pubblicata a di 10. Novembre*

1777 1777.

PRAMMATICA LXV.

**IDEM REX.** *Præcedens generâlis criminum indulgentia ad milites extenditur, qui legionem deseruissent. Eadem forma abolitio continetur, qua ea comprehenditur, quam supra setulimus pag. 9.*

**P**oichè s'è compiaciuto l'Onnipotente Sempiterno Iddio di rendere paghe le nostre speranze, nel vedere sempre più assicurata la Real successione ai nostri Regni, colla nascita non meno del nostro Amabilissimo Principe Ereditario Don Carlo Tito, che con quella del nostro Secondogenito Don Francesco, abbiain voluto dimostrare a tutti i nostri Sudditi l'interno giubilo, che un sì felice avvenimento ci ha recato, con fargli parte ripare della comune allegrezza coll'amplo general perdono accordato dal nostro pietoso Cuore, e pubblicato a 10. del prossimo scaduto Novembre, con Real Editto spedito dalla Segreteria di Stato, e del Dispaccio di Grazia, e Giustizia. Ed essendo nostra volontà, che in tal Indulgenza fian egualmente compresi i Militari tutti de' nostri Eserciti, che Rei fossero di delitti comuni, non eccettuati in detto Editto, coll'istesse condizioni, e restrizioni in esso manifestate; Ordiniamo, e comandiamo, che giusta la forma, contenenza, e tenore di detto Perdono, godano la Clemenza istessa anche i Militari ne' delitti commessi per

lo passato fin'al giorno della pubblicazione del presente Indulto; e che in oltre s'estenda questa Indulgenza a favore delle nostre fedelissime Truppe, anche per i delitti militari, di cui fossero accagionati, con quelle limitazioni, che appresso si spiegheranno.

Ordiniamo pertanto, che possano godere di questo general Perdono tutti i Desertori de' nostri Eserciti, siano Sergenti, Caporali, Tamburri, Clarineti, Piffari, o altri de' Corpi tutti delle Nostre Truppe, ovunque si trovino di Presidio, o di Quartiere, così di Fanteria, come di Cavalleria, e Dragoni, ancorchè le diserzioni siano qualificate, e reiterate, permettendo eziandio a coloro, che ammessi saranno ad un tale perdono, non solo d'eliggere il Reggimento, in cui vorranno continuare il nostro Real Servizio, senz'essere obbligati di farlo in quello da dove disertarono; ma ben anche di non esser tenuti di servire maggior tempo di quello, che ad essi restava di compiere quando disertarono.

E perchè tutti abbiano campo di godere di tal perdono, sarà permesso ai Desertori, che si troveranno fuori de' nostri Dominj, il potersi presentare dentro il termine di quattro mesi, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente Indulto, in uno de' Corpi delle suddette nostre Truppe.

Per quelli poi, che si ritrovino servendo con nome supposto in qualche Corpo de' nostri Eserciti distinto da quello, da cui disertarono, dichiariamo, che nel solo termine di due mesi, da decorrere dal dì della pubblicazione di questo Indulto debbano sinceramente svelarsi, affine di poter esser aggraziati, ma coll'espressa circostanza di dover continuare a servire nel Corpo, ove in tal atto ritrovansi, e per quel solo tempo, per cui obbligati si siano di servire.

Riguardo a quelli, che raminghi ne' nostri Regni, e Stati, o rifugiati in Chiesa, oppure contumaci sieno, così per lo delitto della diserzione, come per altri comuni non eccettuati, vogliamo che si abbiano anche a presentare nel termine di mesi due in uno de' Corpi delle nostre Truppe, in cui in-

intendono di continuare il nostro Real Servizio ,

Comandiamo in oltre , che sian anche compresi in questo Indulto tutti quei Militari , che fin al presente giorno si trovino arrestati , ancorchè fabbricati sianfi contro d' essi i Processi , e proceduto alle condanne , tanto per lo delitto della diserzione , quanto per altri comuni non eccettuati , purchè però la pena non siasi cominciata ad eseguire ,

Per ultimo vogliamo , che i Disertori de' Reggimenti Svizzeri , compresi anche quelli delle Reali Guardie di tal Nazione , siano anche a parte di questa nostra clementissima Grazia , per la sola assoluzione della pena , per i delitti che non siano eccettuati ; giacchè è nostra volontà , che non sia ad essi permesso di continuare il nostro Real Servizio , se non se in quello stesso Corpo , da cui abbiano disertato .

Ed acciocchè possano l' Inquisiti tutti godere di questo nostro perdono , ordiniamo , che il presente Indulto si pubblichi alla testa di tutti i Corpi delle nostre Truppe , ed in tutte le Piazze , e Fortezze de' nostri Dominj , ed anche nelle Residenze de' Presidi Provinciali , affinchè n' abbiano i Rei l' opportuna notizia . E per maggior comprovazione di questa nostra sovrana disposizione , sarà il presente Editto firmato dalla nostra Real Mano , munito del nostro Real Suggello , e roborato dal nostro Segretario di Stato , e del Dispaccio di Guerra , e Marina . *Dato in Venafro li nove Genajo mille settecento settantotto . FER-*

1778  
Ferdinandus  
IV.

*DINANDO . Antonio de Ossero .*

PRAMMATICA LXVI.

IDEM REX cum alteram melioris sexus prolem suscepisset , vel maximo gaudio per-fusus crimi-na ejus sub-ditorum omnia remitti jubet , si qui regali indulgentia pri vellint , &

LA nascita del nostro Real Secondogenito D. GENNARO siccome ha ripieni di consolazione , e di giubilo non meno Noi , e l' Augusta nostra Consorte , che tutt' i nostri amatissimi Sudditi ; così in mezzo alla pubblica letizia ha mosso il nostro Real Animo ad usare anche indulgenza verso que' delinquenti , che possono in questa lieta occasione considerarsi capaci ad ottenerla , sebbene co' loro tra-

scorsi si sieno resi infelici , e si abbian procurata la dovuta pena dalle Leggi prescritta . Saranno perciò ancor essi debitori alla divina Provvidenza , dalla quale riconosciamo un sì fausto , e sospirato avvenimento .

Abbiamo pertanto risoluto con la sovrana nostra Autorità di accordar loro un general perdono , con quelle dichiarazioni , e limitazioni , che stimiamo necessarie ed opportune per la perenne conservazione della salute de' Popoli , e della tranquillità dello Stato ; principale oggetto di ogni ben regolato Governo , e delle nostre cure sovrane .

E' adunque nostra real volontà di comprendere nel presente Indulto tutt' i nostri Sudditi dell' uno , e dell' altro sesso , e stranieri abitanti nel nostro Regno , per li delitti , che abbiano nel medesimo commessi , di qualunque rango essi sieno , e ancorchè soggetti alla giurisdizione de' Baroni , a' quali nondimeno riserbiamo le sole pene pecuniarie , che loro per dritto spettassero ; sieno le loro inquisizioni cominciate , o no in giudizio : sieno indiziati rei , o confessi , o convinti , assenti , o presenti *sub Judice* , con qualunque cautela , o già resi contumaci , o forgiudicati , o banditi , o condannati , o concordati non solo a pena di presidio , o di galea , ma anche a pena di carcere , o di esilio , purchè la pena non siasi cominciata ad eseguire , e purchè non si tratti di delitti da Noi eccettuati in questo general perdono . E quindi comandiamo , che restino i rei medesimi pienamente assoluti dalle contratte inquisizioni , colpe , delitti , e contumacie . Cosicchè per l' avvenire non sieno più molestati , neppure per le pene pecuniarie dovute al nostro Fisco , in qualunque maniera , che ne fosse cauto , quando però non le abbia esatte , o cominciato ad esigere , o composte , quando dipendessero da delitti esclusi dal presente Indulto .

E perchè abbia luogo la giusta , e consueta regola , comandiamo , che per goder gli effetti della istessa indulgenza i rei assenti , debbano trallo spazio di un mese , da correre dal giorno della pubblicazione della medesima legittimamente , e di persona , presentarsi

offensa par-tis remissio-nem habue-rint , & infra unius mensis spa-tium apud proprios Judices se si-stiterint. Cri-mina , quæ tuenda justitiae causa excipiuntur , eadem forme sunt , quæ recensentur in superius edita pram-matica ann. 1775 pag. 11.

tarfi a' Giudici , e Tribunali , innanzi a' quali pendono le loro inquisizioni in prima istanza , o in grado di gravame , ancorchè prodotto da' decreti interlocutorj , ovvero al Tribunale della G. C. , non ostante che le loro inquisizioni pendessero innanzi a' Giudici , o a' Tribunali inferiori , intesi sempre gli Avvocati , o Coadjutori Fiscali de' rispettivi Tribunali , o Corti del Regno , quante volte però essi rei avessero già ottenute le legittime remissioni delle parti offese , le quali si richieggono , ancorchè gli offesi non abbiano fatto formale querela , o pure nelle loro deposizioni si siano rimessi alla giustizia . Qual termine scorso , non possano essere ammessi al godimento dell' Indulto stesso , nè prorogarsi la dilazione .

Per quelli poi , che non avessero ancora ottenute le remissioni , tanto se assenti , che presenti , o sotto mandato , o nelle carceri , accordiamo il termine di tre mesi a procurarsele , e presentarle nella forma descritta , e intesi gli Avvocati , e Coadjutori Fiscali rispettivi ; pendente il qual termine non possano , salvi i delitti ecœtuati , molestarsi gli assenti , nè procedersi contra i presenti ad atto alcuno , purchè fra detto tempo non siano catturati per asportazione di armi proibite , o per altro nuovo delitto . Nel qual caso , oltre le pene per tal nuovo delitto stabilite , s' intendano decaduti dall' Indulto , e debbano esser sottoposti alle pene prescritte . E poichè potrebbe la loro totale libertà produrre de' disordini , o far presumere , o sospettare violenza nell' ottener le remissioni , vogliamo parimente , che tra questo intervallo de' tre mesi debbano star lontani per lo tratto di otto miglia dal luogo , ove abitano , o sogliono abitare le parti offese . E quando a tutte le divise condizioni abbiano soddisfatto , debbano anche per conseguirl' effetto del general perdono , dar cautela di non offendere , nè far offendere nè i querelanti , nè i testimonj contro di essi esaminati , nè qualunque persona , che si sia mischiata nelle loro inquisizioni .

Ordiniamo ancora che si comprendano nella presente grazia i carcerati

per causa civile , sieno i debitori tali per ragion pubblica , o privata , i quali vogliamo , che siano messi in libertà , e non esser molestati nelle persone , colla dilazione di quattro mesi , se il debito nascerà per causa pubblica ; e di otto se per privata , quante volte daranno prima di uscire dalle carceri ficura malleveria , o di accordarsi fra detto termine co' loro Creditori , o quello trascorso , di ritornare nelle carceri . Eccettuando però dalla grazia tutti i debitori per ragioni di deposito , di dazj , di arrendamenti , di gabelle , e di altre rendite regie , li quali non vogliamo , che vengano compresi nella dilazione suddetta . Come pure escludiamo tutti i debitori per lettere di cambio , in cui interviene la pecunia trajettizia , da pagarsi in un determinato luogo , come pure li debitori per cambiali , che riguardino negozj di olj , di grani , e di qualunque altra merce straniera , per evitare il pregiudizio , che nascerebbe al pubblico commercio , purchè effettivo e vero fosse il cambio , o il negozio delle derrate , e merci estere , non simulato per maggior cautela de' Creditori , che così fanno scrivere , mentre contrattano , o vendono le derrate proprie e native del Regno , o danno a mutuo il loro danajo , siccome fu da Noi risoluto con nostri rescritti de' 5. Novembre 1768. , e de' 13. Agosto 1772.

Ma perchè questa nostra Reale Indulgenza sia coerente colla giustizia , e colla quiete e tranquillità dello Stato , e non fomenti l' altrui iniquità colla futura speranza del perdono , perciò abbiamo risoluto espressamente da quelli escludere i seguenti delitti , cioè ,

Di lesa Maestà divina , ed umana : di fabbricazione , tonsione , e falsificazione di monete , e di espensione di false monete , quando concorra la scienza di esser false : di vizio nefando

Di omicidio di qualunque genere , purchè l' omicidio non sia nato per caso , o tra i giusti limiti della propria difesa : le quali circostanze provandosi , debbanq esser ammessi li rei all' Indulto .

Comprendiamo anche in questa nostra Indulgenza i rei di omicidio colposo per colpa non grave , ed anche i rei

i rei di omicidio rissoso, purchè l'omicida non sia stato autor della rissa, e non abbia commesso l'omicidio con armi proibite dalle regie Prammatiche; queste due condizioni debbono concorrere cumulativamente per poterli dar luogo all'Indulto: esclusi affatto i paricidii di qualunque genere.

Vogliamo che s'intendano anche esclusi i rei di propinazione di veleni, ancorchè non ne sia seguito l'effetto.

Escludiamo ancora i rei di ferite, o di violenze in persona de' regii Officiali.

Li rei di uso venereo con Monache, così in abito, come con altre qualsivieno dentro de' Monasterii, o Conseruatorii racchiuse.

D'armamento, e d'inceffo per la Campagna con più persone a tenore delle regie Prammatiche.

Sieno altresì esclusi i grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè per la prima volta, e ancorchè senza offesa de' rubati.

Parimente que' ladri, che appensatamente, o con armi, o con violenza avessero in unione di persone rubato nelle pubbliche strade di questa Città, e delle altre del Regno de' loro Borghi, e nelle Campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualsivoglia luogo con chiavi false, adulterine, o con istrumenti volutamente detti *Grimaldelli*; o con iscaffazione, o scalfazione, o frattura delle muraglie nelle case, ne' fondachi, nelle tende, o ne' magazzini, o che avessero commesso furto sacrilego, preso nella sua vera costituzione, ed ugualmente quei, che appensatamente commesso avessero furto in mare: ne quali eccettuati delitti vogliamo, che sieno compresi i loro mandanti, autori, partecipanti, e complici qualsivogliano.

Esclusi ancora vogliamo, che sieno i rei di furto, i quali altra volta sieno stati condannati a pena di corpo affittiva, ed anche esulare, e che dopo il tempo, e nel corso della pena abbiano commesso lo stesso delitto, e quali altresì, che dopo aver goduto altra volta l'Indulto per furti, abbiano nuovamente rubato.

Esclusi i rei di ricatto, o già consumato, o tentato, che per ottenere

lo, dolosamente abbiano trasportate da luogo a luogo, o trattenute le persone, o che in qualunque maniera abbiano, o per se stessi, o per mezzo di altri, o con biglietti richiesto danaro colla minaccia della vita, o di bruciare, o danneggiare i loro animali, o beni a norma delle leggi del Regno, e tutti coloro, che non da timore incusso indotti, ma di loro volontà dolosamente abbiano portate lettere, o ambasciate per chieder danaro colle divise minacce, o sulla vita, o su i beni delle persone, che si cercano ricattare: compresi i consulenti, i cooperatori, mandanti, ed altri complici.

Esclusi gl'incendiarii, che con dolo avranno messo, o fatto mettere il fuoco a qualunque luogo, maggiormente se sagro, e alle case abitabili, così se fossero site in Città, Borghi, Casali, e Villaggi, come fuori, o anche a tugurii costrutti a modo di case, soliti abitarli da' campagnuoli, o da' pastori, o che abbian posto fuoco agli armenti, gregge, vigne, seminati, oliveri, selve, o a qualunque altro podere alborato, o fruttifero, e gli auxiliatori, consulenti, ed altri complici.

Coloro, che di notte sotto nome di Corte, o con pretesti di esser Ministri di giustizia, si abbian fatte aprir le case, e vi abbian rubato, o inferita violenza all'onestà delle donne, in esse abitanti, come pure quelli, che di giorno, o di notte avessero con violenza insidiato l'onore delle donne, così nelle pubbliche strade, come nelle proprie case.

Li mercadanti dolosamente decotti, che fingendo fallimento, abbiano occultato il loro avere per frodare li Creditori.

Li testimonii falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra: loro istigatori, e mandanti.

Quelli, che abusando dell'immunità locale, o nell'asilo, o fuori di esso, nel quale poi vi sieno ritornati, abbian commessi delitti, per li quali entrasse pena di morte, o di galera.

Quelli, che abbian commesso, o fatto commettere, assassinio, li consulenti, istigatori, e cooperatori, qualunque non

non sia seguita la morte, ma l'atto prossimo, o l'insulto.

Li Tesorieri, o Percettori della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo danaro dagli Officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla Cassa generale, se l'avevano appropriato con furto, o con falsità.

Li Cassieri, Officiali, e Ministri de' pubblici Banchi, che da questi avessero rubato, o fatto, o permesso rubare danajo col mezzo, o coll'occasione del loro impiego.

Li falsatori di fedi di credito, o di polizze notate in fedi: di biglietti per riscuoter dagli Arrendamenti danajo depositato nel Banco: di mandati di Tribunali per liberazione di danajo, anche ne' Banchi depositato: e in una parola qualunque falsità enunciata e compresa nell'editto penale de' 14. Ottobre del 1751.

Tutti li Notaj, Mastrodatti, Scrivani, ed altri Officiali, che abbian commessi delitti di falsità in Ufficio, e tutti gli altri Officiali delinquenti nell'Amministrazione de' proprj Officj, purchè meritevoli di pena di relegazione.

E parimente escludiamo tutte quelle persone liquidate, e da liquidarsi, niuna esclusa, ancorchè vi sieno fra tali persone Regj Officiali con giurisdizione, o senza giurisdizione, e di qualunque dignità forniti, e subalterni di qualsivogliano Tribunali, per le cui cause, che contengono delitti, frodi, colpe, o debiti, ha proceduto, e attualmente procede la Giunta de' Regj Forni, da Noi eretta in virtù di Dispacci, e di facoltà alla medesima date, o da darli in appresso, della quale è Capo il Consigliere D. Giovanni Pallante.

E nascendo dubbj sull'intelligenza del presente Indulto, ordiniamo che i Tribunali, e i Giudici debbano regolare le providenze di giustizia secondo le dichiarazioni da Noi fatte, precedente parere della nostra Regia Camera sugli Indulti del 1772, e 1775, e del 1777, quante volte non sieno state da Noi posteriormente modificate.

Quindi perchè questa nostra grazia coll'espressate limitazioni, ed eccettua-

zioni venga a notizia di ognuno, conchè resti assicurato *sub verbo, & fide nostra*, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichino ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col suggello delle nostre Reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, di Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara.

Dalla Real Villa di Portici il dì 18. Maggio 1780. FERDINANDO. Carlo Ferdinandus Demarco, Vidit Citus Præs, Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Peccheneda a Secretis. Pubblicata a dì 20. Maggio 1780.

Ferdinandus  
IV.

1780

### PRAMMATICA LXVII.

**V**olendo Noi, che pel fausto avvenimento della nascita del nostro Secondogenito D. Gennaro, per cui degnati ci siamo d'accordare a tutti i nostri Sudditi un general perdono, pubblicato a' 18. Maggio prossimo passato, partecipino ben anche della comune allegrezza i Militari tutti de' nostri Eserciti, e che sian compresi nell'istessa Reale Indulgenza tutti coloro, che rei fossero di delitti comuni nel mentovato Indulto non eccettuati: perciò ordiniamo, e comandiamo, che colle medesime condizioni, e restrizioni, e giusta la forma, contenenza, e tenore di detto perdono, godano dell'istessa Clemenza anche i Militari, come se in quello vi fossero espressamente nominati, e siano per conseguenza assoluti di tutti i delitti non eccettuati, che abbian commessi per lo passato fin al giorno della pubblicazione del presente Indulto; e che in oltre si estenda questa Indulgenza a favore di tutte le nostre Truppe, anche per i delitti Militari, di cui fossero accagionate, con quelle limitazioni però, che appresso si spiegheranno.

I Disertori de' nostri Eserciti, siano Sergenti, Caporali, Tamburri, Clarineti, Piffari, o altri de' Corpi tutti delle nostre Truppe, ovunque si ritrovino di Presidio, o di Quartiere,

EODEM REGE  
Præcedens abolitio ad defertores etiam milites extenditur, eademque ferme hic edicuntur, quæ constituta sunt in pragmatice 03 superius edita in pag. 14: ut illinc assumantur, quæ ad hunc locum pertinent.



così di Fanteria, come di Cavalleria, e Dragoni, vogliamo che godano di questo general Perdono, ancorchè le diserzioni siano qualificate, e reiterate, ed inoltre permettiamo a coloro, che ad un tal Perdono ammessi faranno, di eleggere il Reggimento, in cui vorranno continuare il Real servizio, senz'chè sian tenuti di farlo in quello, da dove disertarono, e di non esser obbligati di servire se non se pe' tempo, che ad essi restava di compiere, quando disertarono.

Inoltre comandiamo, che sian compresi in questo Indulto tutti quei Militari, che fino al giorno della di lui pubblicazione si trovino arrestati, ancorchè contro di loro fabbricati sianfi i processi, e proceduto alle condanne, tanto pe' delitto della diserzione, quanto per altri comuni non eccettuati; purchè però la pena non siasi cominciata ad eseguirsi.

Ed affinchè tutti abbiano campo di godere di detto Perdono, concediamo a' Disertori, che si ritroveranno fuori de' nostri domini, il poterli presentate in uno de' Corpi delle suddette nostre Truppe dentro il termine di quattro mesi, decorrèndi dal dì della pubblicazione di questo Indulto.

Riguardo poi a coloro, che con nome supposto si ritrovino servendo negli istessi nostri Eserciti per occultare la diserzione da essi commessa da qualcheduno de' nostri Reggimenti; vogliamo, e dichiariamo, che per godere di detta grazia debbano sinceramente svelarsi nel solo termine di due mesi, da decorrere dal dì della pubblicazione del presente Indulto; ma coll' espressa condizione di dover continuare a servire nel Corpo, ove in tal atto si ritrovino, pel solo tempo, per cui in quello sianfi obbligati di servire.

Per rispetto poi a coloro, che ramminghi ne' nostri Regni, e Stati, o rifuggiti in Chiesa, oppure contumaci siane, così per lo delitto della diserzione, come per altri comuni non eccettuati: vogliamo, che anche nel termine di mesi due, come sopra, abbiano a presentarsi in uno de' Corpi delle nostre Truppe, ove intendono di

continuare il nostro Real servizio.

Vogliamo per ultimo, che i Disertori de' Reggimenti Svizzeri, compresi ben anche quelli delle Reali Guardie di tal Nazione, partecipino egualmente di questa nostra Indulgenza, soltanto però riguardo all'assoluzione della pena corrispondente a' delitti, che non sian eccettuati; giacchè è nostra real volontà, che non sia ad essi permesso di cambiar Reggimento, ma si bene di continuare in quello, da cui disertarono.

Ed affinchè il presente Indulto giunga a notizia degl' inquisiti tutti per poterne profittare, ordiniamo, che si pubblici alla testa di tutti i Corpi delle nostre Truppe, ed in tutte le Piazze, e Fortezze de' nostri domini, ed anche nelle residenze de' Presidi Provinciali; ed in comprovazione di questa clementissima grazia sarà il presente Editto firmato dalla nostra real mano, munito del nostro real suggello, e roborato dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra, e di Marina. *Dato in Castellammare a' 24. Giugno 1780. FERDINANDO. Luogo del Suggello. Giovanni Aston.*

1780

Ferdinandus IV.

PRAMMATICA LXVIII.

**S**E proprio è delle nostre paternità, ed al buon Governo de' Popoli alla nostra cura affidati, con farli anche partecipi nella prospera fortuna delle Regali contentezze, molto più interessare dobbiamo la nostra sovrana Clemenza all'aspetto delle loro calamità, e de' loro disastri, ed entrando amorosamente a parte delle loro disavventure, rapidi accorrere a consolarli, assisterli, e sollevarli. Siccome adunque ne' fasti avvenimenti del nostro Regno arricchito di successione comunicammo il giubilo del nostro real animo, e versammo la nostra beneficenza anco su i rei men colpevoli, così ora, che la mano dell'Onnipotente si aggrava sopra la Terra, e che le grandi rivoluzioni, e straordinarie crisi della natura annunciano la sua parola, penetrati Noi dalle comuni

EODEM

REGE.

Nova Indulgenza abolitionis causa. Tertio non. Februar. proxime elapsi mensi vel maximus tertius motus utramque Calabriam, & Siciliam nunquam securam huius mali, nec inde neminem, & toties defunctam metu, magna strage vastavit. Non enim domos solum, aut familias, aut urbes singulas hausit, sed provincias totas regionesque subvertit, &

modo ruinis operuit, modo in altam voraginem condidit; ac ne id quidem reliquit, ex quo appareat, quod non est, saltem fuisse, sed supra nobilissimas urbes sine ullo vestigio prioris habitus, solum extensum est. E-motum fedi-bus suis mare, cuius ætus maiore quam soleat cursu plus a-quarum tra-hens ingen-tem homi-num nume-rum strangu-lavit. Terra modo luxata subsidit, nunc in partes di-uisa discessit, & alias in-tervallum ruinae suæ diu servavit alias cito compressit. Nunc amnes magnitudinis notæ con-vertit inror-ium, nunc novos ex-pressit, ape-ruit aliquan-do aquarum caleantium venas, al-iquando re-friguit, i-gnæque non-nunquam per aliquod igno-tum antea montis, aut rupis fora-men emisit: qua omnia mirum quan-tum Calabro-rum Siculo-rumque pene exanimato-rum animos afflixerit, quorum eri-gendosum gratia præsens generalis cri-minum abo-litio a cle-mentissimo Rege nostro edicatur, qua iubetur de-lingentes

ni perdite, e desolazioni abbiamo manifestato il cordoglio, e l'amarrezza del paterno cuore agli afflitti Popoli della Calabria, e della Sicilia vessati da spaventevoli tremuoti, a' quali è pur troppo soggetto il suolo di questi Regni, come più siate si è sperimentato sotto li nostri Serenissimi Predecessori, e talvolta con danni maggiori de' presentati. Dopo avere intanto aperti, ed esauriti i soccorsi della nostra Reale Munificenza a pro delle desolate Popolazioni, rivolgiamo al presente le viscere della paterna nostra pietà verso i miseri delinquenti delle due afflitte Provincie delle Calabria, i quali non per costante pravo costume, ma per trascorso d'irresistibili passioni, o per isconvolgimento di ragione violarono i diritti de' loro simili, e turbano la pubblica tranquillità. Quindi ad oggetto di richiamare i traviati dallo squallore del carcere, dall'esilio, o dalla incerta fuga al retto sentiere, ed abilitarli ad indennizzare da utili, ed operosi Cittadini la società de' danni, che le cagionarono, ed a soccorrere, ed incoraggiare col loro esempio, e colla lor'opera, i loro Conciudadini nelle attuali luttuose circostanze, concediamo colle consuete salutari limitazioni necessarie alla salvezza de' buoni, ed alla tranquillità dello Stato il general perdono a tutt' i rei delle con-nate due Calabrie inquisiti di delitti non eccettuati, che dentro il termine di un mese si presenteranno al Preside della Provincia di Catanzaro ad oggetto di obbligarsi di abitare nelle Città, Terre, Casali, Villaggi, e luoghi della divisata Provincia Catanzarese, e di vivervi secondo la propria condizione, ed esercitarvi i rispettivi impieghi, o mestieri, e con ispecialità le persone addette all'agricoltura di coltivare quelle un tempo felici contrade, che ora le straordinarie rivoluzioni della natura par che si sforzino di sottrarre alle cure industrie dell'uomo.

II. E perchè questa giusta; ed utile espiatione delle loro colpe produca il desiderato effetto, e perchè questa nostra sovrana Indulgenza proceda col dovuto accertamento, e buon ordine,

comandiamo, che per godere gli effetti del presente Indulto i rei assenti dalle stesse nominate Provincie debbano fra lo spazio di un mese decorrendo dal giorno della pubblicazione del medesimo presentarsi legitimamente di persona a' Giudici, e Tribunali, innanzi ai quali pendono le loro rispettive inquisizioni, intesi sempre gli Avvocati, e Coadjutori Fiscali de' rispettivi Tribunali, o Corti, o che in prima istanza si trovassero i giudizi, ovvero in grado di qualunque rimedio, quantevolve però essi rei avessero già ottenute le legitime remissioni delle parti offese, le quali si richieggono ancorchè gli offesi non abbiano fatta formale querela, o pure nelle loro deposizioni rimessi si siano alla Giustizia. E ciascuna delle mentovate Corti, Giudice, o Tribunale, innanzi a cui il reo si presenterà per godere l'Indulto, dopo aver conosciuta la qualità, e la natura del delitto, se compreso, o escluso dal presente grazioso Editto, e dopo avere di risulta di siffatta discussione ammesso il reo al godimento dell'Indulto istesso, dovrà immediatamente riscontrarne il Preside del Tribunale di Catanzaro, con rimmettergli a posta corrente legale, ed autentico documento dell'obbligo dal reo sottoscritto di presentarsi tra il corso di un mese al divisato Preside di Catanzaro, avanti del quale pervenuto che farà il reo indultato, dovrà dichiarare la Città, la Terra, il Casale, il Villaggio, o la Contrada, ch'egli in quella Provincia sceglie per suo domicilio, e dovrà negl'atti di quell'Udienza formare nuovo obbligo, che tra un termine discreto, da fissarsi dallo stesso Preside, si renderà nel luogo prescelto, e che vi domicilierà sua vita durante, e che non l'abbandonerà sotto pena di decaders dalla conseguita reale Indulgenza, e di subire il castigo, che meriteranno i suoi passati delitti. E per animare gl'indultati dell'altra vicina Provincia di Cosenza a permanere ne' rispettivi luoghi scelti per domicilio in quella di Catanzaro, gli Amministratori delle Università Demaniali, e gli utili Possessori de' luoghi Baronali ( dell'interesse de' quali

Infra statum tempus apud proprios Iudices sistere se debere, quo eadem gaudere valeant, cum offerantur partem remissionem sibi obrinuerint. Nonnulla vero erimina quemadmodum iustitiam decet secundum præcedentes indulgentias excipiuntur, quæ, ut in-tus, enumerantur.



quali principalmente si tratta ) li ricovereranno , e li foccoreranno per quanto sia loro possibile , non trascurando a tal' oggetto in un' opera coranto necessaria , ed utile di valersi di tutti que' mezzi , che l' umanità garantita anche dal proprio interesse può, e dee esigere in somiglianti casi.

III. Ed affinchè possa esso Preside di Catanzaro in caso di controvenzione degli aggraziati averne subito la notizia per punirsi il controventore , ingiungerà ai Governatori locali , ed agli Amministratori delle Città , delle Terre , o de' Villaggi della Provincia , nei quali saranno andati ad abitare gl' indultati , di subito riferire nel caso della deserzione , ed abbandono del preso domicilio.

IV. Scorso poi il termine del primo mese per legittimamente presentarsi innanzi a' proprj Giudici , comandiamo , che non possano i rei essere più ammessi al godimento dell' Indulto , nè accordarsi loro altra dilazione , come altresì ordiniamo , che passato il termine dell' altro mese stabilito per presentarsi in virtù dell' obbligo al Preside di Catanzaro , ed avanti di esso Preside non comparando i rei già indultati , o essendovi comparso , non andando nei luoghi scelti per le loro abitazioni , o pure essendovisi portati , abbandonandoli , debbano i medesimi intendersi decaduti dal beneficio del goduto Indulto , e rientrando il Fisco nei primitivi dritti delle abolite inquisizioni , debba da' corrispondenti Giudici esiger la pena dovuta a' precedenti delitti. Ed in caso della commessa controvenzione , o deserzione sia nell' obbligo ogni Giudice , Corte , e Tribunale del luogo , in cui si trovi il disertore , o controventore arrestarlo , formar gli atti legittimi della deserzione , o controvenzione , e rimetterli in seguito a quel Giudice , o Tribunale , ove pendano le rispettive precedenti inquisizioni.

V. Per quei rei poi , che ottenute ancora non avessero le remissioni , tanto se assenti , che presenti , o sotto mandato , o nelle carceri , accordiamo il termine di tre mesi a procurarcelo , e presentarle nella forma legittima , e intesi gli Avvocati , e Coadjutori Fi-

Tom. I.

scali rispettivi ; pendente il qual termine non possano , fuorchè per i delitti eccettuati , molestarsi gli assenti , nè procedersi contr' ai medesimi ad atto alcuno , purchè fra l' cennato tempo non vengono catturati per asportazione di armi proibite , o per altro nuovo delitto , giacchè in tal caso oltre le pene per lo nuovo delitto meritate , s' intendano decaduti dall' Indulto , e debbano essere sottoposti alle pene prescritte. E poichè la totale libertà de' mentovati rei potrebbe produr de' disordini , o far presumere , o sospettare violenza nell' ottenere le remissioni , vogliamo , che tra questo intervallo di tre mesi debbano essi star lontani per lo tratto di otto miglia dal luogo , ove abitano , o sogliono abitare le parti offese ; e quando a tutte le divise condizioni abbiano soddisfatto , debbano anche per conseguire l' effetto del general perdono dar , giusta il solito , cautela di non offendere , nè far offendere nè i querelanti , nè i testimonj contro di essi esaminati , nè qualunque persona , che siasi mischiata nelle loro inquisizioni.

VI. Per i Calabresi , o domicilianti nelle Calabrie , che si trovino carcerati , o fuggiaschi per debito , e causa civile ordiniamo , che nella presente grazia siano compresi , e vogliamo , che siano messi in libertà , e non esser molestati nelle persone colla dilazione di un anno , quante volte daranno prima di uscire dalle carceri sicura malleveria , o di accordarsi fra detto termine co' loro Creditori , o quello trascorso di ritornare nelle carceri , restando bensì eccettuati tutt' i debitori per lettere di cambio , in cui interviene la pecunia trajettizia da pagarsi in un determinato luogo , come pure li debitori per cambiali , che riguardino negozj di olj , di grani , e di qualunque altra merce straniera , per evitare il pregiudizio , che nascerebbe al pubblico Commercio , purchè effettivo , e vero fosse il cambio , o il negozio delle derrate , e merci estere , non simulato per maggior cautela de' Creditori , che così fanno scrivere , mentre contrattano , e vendono le derrate proprie , e native del Regno , e danno a mutuo il loro denaro , siccome fu da Noi risoluto

D

con

con nostri Rescritti de' 5. di Novembre del 1768., e de' 5. di Agosto del 1772. Tale eccezzazione però debba intendersi di aver luogo quando i Calabresi, o domicilianti nelle Calabrie debitori per causa de' contratti finora descritti non abbiano nelle presenti calamità fatta effettiva perdita di parte, o di tutte le derrate contrattate, nel qual caso vogliamo, che godano essi il beneficio della cennata dilazione di un anno per tutto, o parte della derrata contenuta nel contratto col ragguaglio alla perdita o in tutto, o in parte sofferta.

VII. Comandiamo inoltre, che siccome nella presente reale Indulgenza vanno compresi anche i debitori del Monte Frumentario, così all'opposto restino espressamente esclusi i Regii Economi per tutte l'esazioni, che abbiano fatte, o che facciano in avvenire nelle mentovate Provincie delle Calabrie per conto, ed interesse dell'istesso Monte, sì perchè relativamente a costoro trattasi di sborso di somme ricevute da altri ad oggetto di prontamente esibirsi, come principalmente perchè tali rendite in questo calamitoso disastro sonosi impiegate, e debbono tuttavia applicarsi in sollievo delle afflitte, e desolate popolazioni.

VIII. Rispetto poi ai debitori per ragion di deposito, di dazj, di Arrendamenti, di Gabelle, e di altre rendite Regie, e Fiscali, dopo avere avute più distinte, e dettagliate notizie de' peculiari disastri di ciascun luogo delle succennate Provincie ci riserbiamo dare le amorose convenienti providenze a seconda di quella pietà del nostro real animo, per effetto della quale nel presente incontro per lo soccorso de' Popoli non abbiamo risparmiato il reale Erario.

IX. Ma perchè questa nostra Real Indulgenza sia coerente colla giustizia, e colla quiete, e tranquillità dello Stato, e non fomenti l'altrui iniquità colla futura speranza del perdono, perciò abbiamo risoluto espressamente da quelli escludere i seguenti delitti, cioè:

Di lesa Maestà Divina, ed Umana.

Di fabbricazione, tonsione, e falsificazione di monete, e di espensione di false monete, quando concorra la

sciienza di esser false: di vizio nefando.

Di omicidio di qualunque genere, purchè l'omicidio non sia nato per caso, o tra i giusti limiti della propria difesa, le quali circostanze provandosi, debbano esser ammessi li rei all'Indulto.

X. Comprendiamo anche in questa nostra Indulgenza i rei di omicidio colposo per colpa non grave, ed anche i rei di omicidio rissoso, purchè l'omicida non sia stato l'autore della rissa, e non abbia commesso l'omicidio con armi proibite dalle regie Prammatiche; queste due condizioni debbano concorrervi cumulativamente per potersi dar luogo all'Indulto, esclusi affatto i parricidj di qualunque genere.

XI. Vogliamo, che s'intendano anche esclusi i rei di propinazione di veleni, ancorchè non ne sia seguito l'effetto.

XII. Escludiamo ancora i rei di ferite, o di violenze in persona de' regii Officiali.

XIII. Li rei di uso venereo con Monache, così in abito, come con altre qualsivieno dentro de' Monisteri, o Conservatorj racchiuse.

XIV. D'armamento, e d'inceffo per la Campagna con più persone a tenere delle regie Prammatiche.

XV. Sieno altresì esclusi i graffattori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè per la prima volta, e ancorchè senza offesa de' rubati.

XVI. Parimente quei ladri, che appensatamente, o con armi, o con violenza avessero in unione di persone rubato nelle pubbliche strade di questa Città, e delle altre del Regno de' loro Borghi, e nelle Campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualunque luogo con chiavi false, adulterine, o con istromenti volgarmente detti *Grimaldelli*, o con iscaffazione, o scalfazione, o frattura delle muraglie nelle case, ne' fondachi, nelle tende, o ne' magazzini, o che avessero commesso furto sacrilego, preso nella sua vera costituzione, ed egualmente quei, che appensatamente commesso avessero furto in mare; ne' quali eccezzuati delitti vogliamo, che sieno compresi i loro mandanti, autori, par-

tecipanti, e complici qualsiviano.

XVII. Esclusi ancora vogliamo, che sieno i rei di furto, i quali altra volta sieno stati condannati a pena di corpo afflittiva, ed anche esulare, e che dopo il tempo, o nel corso della pena abbian commesso lo stesso delitto, e quegli altresì, che dopo avere goduto altra volta l'Indulto per furti, abbiano nuovamente rubato.

XVIII. Esclusi ancora s'intendano i rei di ricatto, o già consumato, o tentato, che per ottenerlo, dolosamente abbiano o trasportate da luogo a luogo, o trattenute le persone, o che in qualunque maniera abbiano o per se stessi, o per mezzo di altri, o con biglietto richiesto danaro colla minaccia della vita, o di bruciare, o danneggiare i loro animali, o beni a norma delle Leggi del Regno, e tutti coloro, che non da timore incusso indotti, ma di loro volontà dolosamente abbiano portate lettere, o ambasciate per chieder danaro colle divise minaccie o sulla vita, o su i beni delle persone, che si cercano ricattare, compresi i consulenti, i cooperatori, i mandanti, ed altri complici.

XIX. Esclusi ne siano gl'Incendiarii, che con dolo avranno messo, o fatto mettere il fuoco a qualunque luogo, maggiormente se sacro, o alle case abitabili, così se fossero siti in Città, Borghi, Casali, e Villaggi, come fuori, o anche Tugurii costrutti a modo di case solite ad abitarli da Campagnuoli, o da Pastori, o che abbian posto fuoco agli armenti, alle greggi, alle vigne, ai seminati, agli oliveti, alle selve, o a qualunque altro podere alberato, o fruttifero, compresi gli ausiliatori, i consulenti, e gli altri complici.

XX. Nè possan godere la presente Indulgenza coloro, che di notte sotto nome di Corte, o con pretesto di esser Ministri di Giustizia, si abbian fatte aprir le case, e vi abbian rubato, o inferita violenza all'onestà delle donne in esse abitanti, come pure quelli, che di giorno, o di notte avessero con violenza insidiato l'onore delle donne, così nelle pubbliche strade, come nelle proprie case.

XXI. Sieno esclusi i Mercadanti do-

lamente decotti, che fingendo fallimento, abbiano occultato il loro avere per frodare li creditori.

XXII. Li Testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra con i loro istigatori, e mandanti.

XXIII. Quelli, che abusando dell'immunità locale o nell'asilo, o fuori di esso, nel quale poi vi sien ritornati, abbian commessi delitti, per li quali entrasse pena di morte, o di galera.

XXIV. Quelli, che abbian commesso, o fatto commettere assassinio, li consultori, istigatori, e cooperatori, quantunque non sia seguita la morte, ma l'atto prossimo, o l'insulto.

XXV. Comechè nella Capitale, e nel Regno vi possono essere Calabresi in officio pubblico, così nel presente Editto escludiamo li Tesorieri, e Perceptor della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo danaro dagli Officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Corte per trasmetterlo alla Cassa Generale, se l'avessero appropriato con furto, o con falsità, come pure li Cassieri, Officiali, e Ministri de' pubblici Banchi, che da questi avessero rubato, o fatto, o permesso rubare danajo col mezzo, o coll'occasione de' loro impieghi.

XXVI. Li falsatori di fedeli di credito, o di polizze notate in fedeli, di biglietti per riscuotere dagli Arrendamenti danajo depositato nel Banco, ed in una parola qualunque falsità enunciata, e compresa nell'Editto del dì 14. Ottobre del 1751.

XXVII. Tutt' i Notaj, Mastrodatti, Scrivani, ed altri Officiali, che abbian commessi delitti di falsità in officio, e tutti gli altri Officiali delinquenti nell'amministrazione de' propri officj, purchè meritevoli di pena di relegazione.

XXVIII. E nascendo dubbj sull'intelligenza del presente Indulto, ordiniamo, che i Tribunali, ed i Giudici debbano regolar le provvidenze di giustizia secondo le dichiarazioni da Noi fatte, precedente parere della nostra Real Camera sugl'Indulti del 1775., del 1777., e del 1780., quante volte non siano state da Noi posteriormente modificate.

Quindi perchè questa nostra grazia coll'espressate limitazioni, ed eccezzioni, venga a notizia non solo degli abitatori delle cennate due Provincie di Calabria, ma eziandio di ogni altro Calabrese, che dimorasse in questa Capitale, o in altra parte del Regno, e resti assicurato *sub verbo, & fide nostra*, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, di Grazia, e Giustizia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Dalla Real Villa di Caserta il dì 20. Marzo 1783.*

**FERDINANDO.** Carlo Demarco, *Vidit Citus Pres. Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Sec. Pubblicata a dì 22, Marzo 1783.*

Ferdinandus  
IV.

1783

PRAMMATICA LXIX.

**EODEM REGE.**  
Is generaliter militibus indulget, qui proprias legiones deseruissent, nonnullis tamen, ut semper, datis conditionibus. Abolitione eadem pene habet formam, quam superius edita pragmatica hujus generis, quas vide.

**I** Continui ricorsi, a Noi pervenuti, de' Soldati disertori delle nostre Reali Truppe, i quali detestando la colpa commessa ne hanno implorato vivamente la grazia; e l'occasione de' novelli stabilimenti militari, che ora di mano in mano si stanno facendo di nostro ordine, per lo regolamento di quelle, ci hanno determinato a dare benigno ascolto a tali dimande, e in conseguenza a concedere, col mezzo del presente Indulto, un pieno, e generale perdono a tutti i disertori di qualunque Corpo del nostro Esercito di terra, e di mare, di qualsivoglia grado, e condizione essi siano, colle seguenti limitazioni.

I. I suddetti disertori, se dimorano fuori de' Reali Dominj, goderanno di questo Indulto, purchè fra dieci mesi, da decorrere dal giorno della sua pubblicazione, si presentino in uno de' mentovati Corpi: ma se si ritrovano nei Regali Dominj, ne goderanno quando l'accennata presentazione accada nel termine di tre mesi.

II. Subitochè costoro si faranno presentati in qualunque de' citati Corpi,

i rispettivi Comandanti Militari faranno a quelli somministrare il pane, e il pre' giornaliero, stabilito per le Truppe veterane di Fanteria (quantunque essi siano disertori di Reggimenti, che godono maggiori averi) fintantochè non segua la loro ascrizione ai Reggimenti da designarsi da Noi; e immantinente ne spediranno i rapporti, contenenti la distinta filiazione, servizi, e diserzioni de' presentati, ai Comandanti Generali delle Arme, che ce ne daranno parte per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, onde designarsi i detti disertori, se forestieri ne' Reggimenti esteri; se nazionali, ne' rimanenti Corpi dell'Esercito: colla circostanza, che tutti debbano continuare il servizio finchè compiano il tempo, a cui si erano obbligati nel Corpo, donde disertarono, escluso il tempo della loro assenza.

III. Verranno compresi nel presente generale perdono anche que' disertori, i quali sotto nomi finti servono nelle Reali Truppe in Corpi diversi da quelli, a cui erano ascritti allorchè ne disertarono; qualora manifestino tale delitto nello spazio di due mesi, decorrendo come sopra: ma dovranno essi rimanere nello stesso Reggimento, dove attualmente si trovano, e compirvi il servizio dell'ultimo ingaggiamento.

IV. I disertori de' Reggimenti di Capitolazione, che si trovano fuori de' Reali Dominj, potranno ritornare a compire il loro servizio nel rispettivo Corpo, al quale appartenevano prima della diserzione, oppure in altro Reggimento estero delle Reali Truppe, quantevolte lo desiderino, senzachè in ciò sia punto impedita la loro volontà; ma se stanno ne' Reali Dominj, faranno costretti a servire negli stessi Reggimenti, donde disertarono: nella intelligenza, che l'obbligo degli uni, e degli altri disertori, di servire ne' detti Reggimenti di Capitolazione, non possa oltrepassare il tempo della Capitolazione medesima fissata fra 'l nostro Real Servizio, e gli stessi Reggimenti.

V. Questo generale perdono comprenderà i rei di qualunque diserzione, anche reiterata, e qualificata, benchè avessero asportato seco arme da munizione, vestiario, e cavallo; e tutti quelli,

quelli , i quali fino al giorno della pubblicazione dell' Indulto , si trovano per tali colpe arrestati , in giudizio , ed anche condannati , purchè non abbiano incominciato a subir la condanna : ma escluderà quelli , che non si presenteranno nel suddetto tempo stabilito , e i disertori , che , oltre alle mentovate diserzioni , ed asportazioni , avessero ancora commesso altri delitti , o che fossero disertati dopo la detta pubblicazione .

VI. Finalmente i ridetti disertori graziati , di qualunque grado siano , dovranno intraprendere il loro servizio in qualità di semplici Soldati , per poi colla buona condotta meritare gli ulteriori ascensi .

Vogliamo adunque , che queste nostre clementi risoluzioni abbiano il pieno vigore nel modo indicato di sopra , e giungano alla notizia di coloro , che vorranno goderne : e perciò ordiniamo , che il presente generale Indulto , firmato di nostra Real Mano , e munito del Real Suggello , venga convalidato colla firma dell' infrascritto nostro Configliere di Stato , e Segretario di Stato del Ripartimento di Guerra , Marina , e Commercio marittimo , e pubblicato nelle solite forme alla testa delle Reali Truppe , nelle Piazze , e nei Castelli de' Reali Dominj , nei luoghi principali di essi , e specialmente nelle residenze de' Presidi . *Dato in Caserta ai venti Giugno dell' anno mille settecento ottantotto . FERDINANDO .* *Luogo del Suggello . Giovanni Acton .*

1788

Ferdinandus IV.

PRAMMATICA LXX.

**EODEM REGE .** **I**n così felice avvenimento , onde la Divina Provvidenza si è degnata colla Nascita di un nostro Real Terzogenito riempire di somma consolazione , e letizia l' animo nostro , della Real Consorte , dell' amatissima nostra Prole , e di tutti i fedelissimi Sudditi , siamo stati commossi altamente a riguardare con ispecialità , e paterno amore tutti coloro , che si ritrovano afflitti , ed in deplorabile stato , e dar loro un giusto , convenevole , ed esemplare sollievo , con atto di sovrana indulgenza .  
E' adunque nostra regal volontà di

*Nova edendz generalis itidem abolitionis occasio . Tertia melioris etiam sexus proles ingenti gaudio suscipitur . Crimina aboleri omnia generatim jubentur , si nonnulla tamen excipias , quæ , ut excipiantur recta justitiz ad-*

comprendere nel presente Indulto tutti i nostri Sudditi dell' uno , e dell' altro sesso , e stranieri abitanti nel nostro Regno per li delitti , che abbiano nel medesimo commessi , di qualunque rango essi sieno , ed ancorchè soggetti alla giurisdizione de' Baroni , a' quali nondimeno riserviamo le sole pene pecuniarie , che loro per dritto spettassero , sieno le loro inquisizioni incominciate , o no , in giudizio : sieno indiziati rei , o confessi , o convinti , assenti , o presenti *sub Judice* con qualunque cautela , o già resi contumaci , e forgiudicati , o banditi , o condannati , o concordati non solo a pena di Presidio , o di Galea , ma anche a pena di carcere , o di esilio , purchè la pena non siasi cominciata ad eseguire , e purchè non si tratti di delitti da Noi eccettuati in questo general perdono . E quindi comandiamo , che restino i rei medesimi pienamente assoluti dalle contratte inquisizioni , colpe , delitti , e contumacie : così che per l' avvenire non sieno più molestati , nè pure per le pene pecuniarie dovute al nostro Fisco , in qualunque maniera , che ne fosse cauto , quando però non le abbia elatte , o cominciato ad eseguire , o composte , e quando dipendessero da delitti esclusi dal presente Indulto .

*ministratio vehementer suadet . Eadem prope respondent cereris , quæ excepta sunt in superius editis pragmaticis , ut intus .*

E perchè abbia luogo la giusta , e consueta regola , comandiamo , che per goder gli effetti della nostra Indulgenza li rei assenti debbano tra lo spazio di un mese , da decorrere dal giorno della pubblicazione della medesima , legittimamente , e di persona presentarsi a' Giudici , e Tribunali , innanzi a' quali pendono le loro inquisizioni in prima istanza , o in grado di gravame , ancorchè prodotto da decreti interlocutorj , ovvero al Tribunale della G. C. , non ostante , che le loro inquisizioni pendessero innanzi a' Giudici , o a' Tribunali inferiori , intesi sempre gli Avvocati , o Coadjutori Fiscali de' rispettivi Tribunali , e Corti del Regno , quante volte però essi rei avessero già ottenute le legittime remissioni dalle parti offese , le quali si richiegono , ancorchè gli offesi non abbiano fatto formale querela , o nelle loro deposizioni si sieno rimessi alla giustizia ;

zia; il qual termine scorso, non possano essere ammessi al godimento dell' Indulto stesso, nè prorogarsi la dilazione.

Per quelli poi, che non avessero ancora ottenute le rimessioni tanto se assenti, che presenti, o sotto mandato, o nelle carceri, accordiamo il termine di tre mesi a procurarsele, e presentarle nella forma descritta, ed intesi gli Avvocati, e Coadjutori Fiscali rispettivi, pendente il qual termine non possano, salvi i delitti eccettuati, molestarsi gli assenti, nè procedersi contra i presenti ad atto alcuno, purchè fra detto tempo non siano catturati per asportazione di armi proibite, o per altro nuovo delitto; nel qual caso oltre le pene per tal nuovo delitto stabilite, s' intendano decaduti dall' Indulto, e debbano essere sottoposti alle pene prescritte; e poichè potrebbe la loro totale libertà produrre de' disordini, o far presumere, o sospettare violenza nell' ottener le rimessioni, vogliamo parimenti, che tra questo intervallo di tre mesi debbano star lontani per lo tratto di otto miglia dal luogo, ove abitano, o sogliono abitare le parti offese. E quando a tutte le divise condizioni abbiano soddisfatto, debbano anche per conseguir l' effetto del general perdono, dar cautela di non offendere, nè far offendere nè i querelanti, nè i testimonj contro di essi esaminati, nè qualunque persona, che si sia mischiata nelle loro inquisizioni.

Ordiniamo ancora, che si comprendano nella presente grazia li carcerati per causa civile, sieno li debitori tali per ragion pubblica, o privata, quali vogliamo, che sieno messi in libertà, e non esser molestati nelle persone, colla dilazione di quattro mesi, se il debito nascerà per causa pubblica: e di otto, se per privata, quante volte daranno prima di uscir dalle carceri sicura malleveria, o di accordarsi fra detto termine co' loro Creditori, o quello trascorso, di ritornare nelle carceri: eccettuando però dalla grazia tutti i debitori per ragion di deposito, di dazj, di Arrendamenti, di gabelle, e di altre rendite regie, li quali non vogliamo, che venghino compresi nella dilazione suddetta. Come pure escludia-

mo tutti i debitori per lettere di cambio, in cui interviene la pecunia trajectizia, da pagarsi in un determinato luogo, come pure li debitori per cambiali, che riguardino negozj d' Olij, di Grani, e di qualunque altra merce straniera, per evitare il pregiudizio, che nascerebbe al pubblico commercio, purchè effettivo, e vero fosse il cambio, o il negozio delle derrate, e merci estere, non simulato per maggior cautela de' Creditori, che così fanno scrivere, mentre contrattano, o vendono le derrate proprie, e native del Regno, o danno a mutuo il loro danajo, siccome fu da Noi risoluto con nostri Rescritti de' 3. Novembre 1768, e de' 15. Agosto 1772.

Ma perchè questa nostra real indulgenza sia coerente colla giustizia, e colla quiete, e tranquillità dello Stato, e non fomenti l'altrui iniquità colla futura speranza del perdono, perciò abbiamo risoluto espressamente da quelli escludere i seguenti delitti, cioè:

Di Lesa Maestà Divina, ed Umana.

Di fabbricazione, tonsione, falsificazione di monete, o di espensione di false monete, quando concorra la scienza di esser false: di vizio nefando.

Di omicidio di qualunque genere, purchè l' omicidio non sia nato per caso, o tra i giusti limiti della propria difesa, le quali circostanze provandosi, debbano esser ammessi li rei all' Indulto.

Comprendiamo anche in questa nostra indulgenza i rei di omicidio colposo per colpa non grave, ed anche i rei di omicidio rissoso, purchè l' omicida non sia stato l'autor della rissa, e non abbia commesso l' omicidio con armi proibite dalle Regie Prammatiche: queste due condizioni devono concorrere cumulativamente per poterli dar luogo all' Indulto: esclusi affatto i parricidi di qualunque genere.

Vogliamo, che s' intendano anche esclusi i rei di propinazione di veleni, ancorchè non ne sia seguito l' effetto.

Escludiamo ancora i rei di ferite, o di violenze in persona de' Regj Officiali.

Li rei di uso venereo con Monache, così in abito, come con altre qualsivieno dentro de' Monasterj, o Conserverj racchiuse.



D'armamento, e d'inceffo per la Campagna con più persone a tenore delle regie Prammatiche.

Sieno altresì esclusi i grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè per la prima volta, e ancorchè senza offesa de' dirubati.

Parimente que' ladri, che appensatamente, o con armi, o con violenza avessero in unione di persone rubato nelle pubbliche strade di questa Città, e delle altre del Regno, de' loro Borghi, e nelle Campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualsivoglia luogo con chiavi false, adulterine, o con istrumenti volgarmente detti *Grimaldelli*, o con iscaffazione, o scalfazione, o frattura delle muraglie nelle case, ne' fondachi, nelle tende, o ne' magazzini, o che avessero commesso furto sacrilego, preso nella sua vera costituzione, ed egualmente quei, che apertamente commesso avessero furto in mare; ne' quali eccettuati delitti vogliamo, che sian compresi i loro mandanti, autori, partecipanti, e complici qualsivogliano.

Esclusi ancora vogliamo che sieno i rei di furto, i quali altra volta sian stati condannati a pena di corpo afflittiva, ed anche esulare, e che dopo il tempo, o nel corso della pena abbian commesso lo stesso delitto, e quelli altresì, che, dopo aver goduto altra volta l'Indulto per furti, abbian nuovamente rubato.

Esclusi i rei di ricatto, o già consumato, o tentato, che per ottenerlo dolosamente abbian o trasportate da luogo a luogo, o trattenuate le persone, o che in qualunque maniera abbian o per se stessi, o per mezzo di altri, o con biglietto richiesto danaro colla minaccia della vita, o di bruciare, o danneggiare i loro animali, o beni, a norma delle leggi del Regno, e tutti coloro, che non da timore incusso indotti, ma di loro volontà dolosamente abbian portate lettere, o ambasciate per chieder danaro colle divise minacce, o sulla vita, o su i beni delle persone, che si cercano ricattare: compresi i consulenti, i cooperatori, mandanti, ed altri complici.

Esclusi gl'incendiarj, che con dolo

avranno messo, o fatto metter il fuoco a qualunque luogo, maggiormente se sacro, o alle case abitabili, così se fossero site in Città, Borghi, Casali, o Villaggi, come fuori, o anche a tugurj costrutti a modo di case, soliti abitarli da campagnuoli, o da pastori, o che abbian posto fuoco agli armenti, gregge, vigne, seminati, oliveti, selve, o a qualunque altro podere alborato, o fruttifero, e gli auxiliatori, consulenti, ed altri complici.

Coloro, che di notte sotto nome di Corte, o con pretesti di esser Ministri di giustizia, si abbian fatte aprir le case, e vi abbian rubato, o inferita molestia all'onesta delle donne, in esse abitanti, come pure quelli, che di giorno, o di notte avessero con violenza insidiato l'onore delle donne, così nelle pubbliche strade, come nelle proprie case.

Li Mercatanti dolosamente decotti, che fingendo fallimento, abbian occultato il loro avere per fraudare li Creditori,

Li testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra; loro istigatori, e mandanti.

Quelli, che abusando dell'immunità locale, o nell'asilo, o fuori di esso, nel quale poi vi sien ritornati, abbian commessi delitti, per li quali entrasse pena di morte, o di galera.

Quelli, che abbian commesso, o fatto commettere assassinio, li consultori, istigatori, e cooperatori, quantunque non sia seguita la morte, ma l'atto prossimo, o l'insulto.

Li Tesorieri, o Perceptori della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo danaro dagli Officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera per trasmetterlo alla Cassa generale, se l'avessero appropriato con furto, o con falsità.

Li Cassieri, Officiali, e Ministri de' pubblici Banchi, che da questi avessero rubato, o fatto, o permesso rubare danaro col mezzo, o coll'occasione del loro impiego.

E parimente escludiamo li falsatori di fedi di credito, o di polizze notate in fedi: di biglietti per riscuoter dagli Arrendamenti danajo depositato nel Banco: di mandati di Tribunali per li

32  
 liberazione di danajo , anche ne' Ban-  
 chi depositato : e in una parola qua-  
 lunque falsità enunciata , e compresa  
 nell' Editto penale de' 14. Ottobre del  
 1751.

E tutti li Notaj, Mastrodatti, Scri-  
 vani , ed altri Officiali , che abbian  
 commessi delitti di falsità in officio, e  
 tutti gli altri Officiali delinquenti nell'  
 amministrazione de' proprj Officj, pur-  
 chè meritevoli di pena di relegazione.

Regales hu-  
 jusmodi de-  
 clarationes  
 non nisi rescri-  
 pra sunt, eaque  
 plurima sane,  
 quae in unum  
 veluti corpus  
 conferre non  
 mei, sed a-  
 liorum sit ma-  
 nus.

E nascendo dubbj sull' intelligenza  
 del presente Indulto, ordiniamo, che  
 i Tribunali, e i Giudici debbano re-  
 golare le provvidenze di giustizia se-  
 condo le dichiarazioni da Noi fatte,  
 precedente parere della nostra Regal  
 Camera sugl' Indulti del 1772., del  
 1775., e del 1777., quante volte non  
 sieno state da Noi posteriormente mo-  
 dificate.

Quindi perchè questa nostra grazia  
 coll' espresse limitazioni, ed ecettua-  
 zioni venga a notizia di ognuno, con  
 che resti assicurato *sub verbo, & fide  
 nostra*, vogliamo, e comandiamo, che  
 si pubblici ne' luoghi soliti della Ca-  
 pitale, e delle Provincie del Regno.  
 Ed in pubblica testimonianza sarà da  
 Noi sottoscritta, munita col suggello  
 delle nostre Reali armi, riconosciuta  
 dal nostro Segretario di Stato di Giu-  
 stizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-  
 Protonotario, e la di lui vista auten-  
 ticata dal Segretario della nostra Regal  
 Camera di S. Chiara. *Napoli 12. Set-  
 tembre 1788. FERDINANDO. Vidit  
 Citus Praeses Vice-Protonotarius. Carlo  
 Demarco. Dominus Rex mandavit mihi  
 Petro Rivellini a Secretis. Pubblicata  
 a di 17. Settembre 1788.*

Ferdinandus  
 IV.

1788

PRAMMATICA LXXI.

EODEM  
 REGE.  
 Renovantur  
 duo præce-  
 dentes gene-  
 rales crimi-  
 num aboli-  
 tiones, qui-

Desiderando Noi contribuire alla  
 comune, e pubblica letizia de'  
 nostri fedelissimi Popoli, manifestata  
 per la nascita del nostro Terzogenito  
 Carlo, abbiam riputato convenevol-  
 fa il concedere una generale Indulgen-

za a tutti i Sudditi nostri, onde in  
 data de' 12. dello scorso Settembre di  
 questo anno abbiam fatto pubblicare il  
 perdono generale a' delinquenti, con  
 quelle moderazioni non però, e con  
 quelle eccezioni, che abbiamo stimate  
 essere al dovere conformi. Or perchè  
 di questa nostra Real Munificenza pos-  
 sano similmente godere coloro, che  
 vantano la special preminenza di esse-  
 re ascritti al nostro Real Servizio Mi-  
 litare, ordiniamo che lo stesso genera-  
 le Indulto, pubblicato rispetto a' Pae-  
 sani, si debba in tutte le sue parti of-  
 servare riguardo eziandio a' Militari,  
 con tutte l'eccezioni medesime in esso  
 contenute.

bus gaudere  
 desertores  
 etiam milites  
 jubetur, da-  
 tis tamen  
 aliquibus  
 conditioni-  
 bus, quae in-  
 tus recense-  
 tur, ceteris-  
 que alias e-  
 diis ferme  
 respondent.

Per quanto poi appartenga a' Difer-  
 tori, vogliamo che s' intenda rinnova-  
 to l' Indulto a pro loro emanato a'  
 20. di Giugno dell' anno corrente, e  
 quello interamente eseguirsi, anzichè  
 abbiassi come quì trascritto di parola a  
 parola.

Dichiariamo intanto che i citati due  
 Indulti de' 20. Giugno, e 12. Settem-  
 bre debbano dal giorno della pubblica-  
 zione dell' attuale Editto correre, e va-  
 lere per que' Militari soltanto, i qua-  
 li si presenteranno fra tre mesi, se di-  
 morano ne' Reali Dominj, e fra dieci  
 mesi, se ne sono assenti.

Ed affinchè il presente Editto giun-  
 ga a notizia degl' inquisiti tutti per po-  
 terne profittare, ordiniamo che si pub-  
 blichino alla testa di tutti i Corpi delle  
 nostre Truppe, in tutte le Piazze, e  
 Fortezze de' nostri Dominj, ne' luoghi  
 principali di essi, e specialmente nelle  
 residenze de' Presidi Provinciali. Ed in  
 comprovazione di questa clementissima  
 Grazia, sarà tale Editto firmato dalla  
 nostra Real Mano, munito del no-  
 stro Real Suggello, e roborato dall' in-  
 frascritto nostro Consigliere di Stato,  
 e Segretario di Stato, del Dispaccio  
 di Guerra, Marina, e Commercio  
 marittimo. *Dato in Caserta a' 25. di  
 Dicembre del 1788. FERDINANDO.  
 Luogo del Suggello. Giovanni Alton.*

## DE ACTVARIIS, SCRIBIS, ET EORVM SALARIO.

## TITVLVS SECVNDVS, sive III.

## PRAMMATICA XXVII.

FERDI-  
NANDO  
IV REGE.

In Bancis  
tam M. C.  
V. Civilis  
quam Crimi-  
nalis mali  
aliquot Scri-  
barum culpa  
involuerant  
usus. Presens  
ideo genera-  
lis contra-  
ctio edicitur,  
qua si radi-  
citus evel-  
luntur. Pla-  
ra etiam de  
Actorum Ma-  
gistris, Scri-  
bis, eorum-  
que si nul of-  
ficio, quod  
aut Civiliter,  
aut Crimina-  
liter inje-  
rint, pru-  
denter decer-  
nuntur.



**I**nformato il Re nostro Signore, che le Mastrodattie della G. C. della Vicaria Civile, e Criminale, che sono ufizi vendibili, ed al Reio Fisco appartenenti, non trovavansi nè ad affittare, nè a vendere, che per tenuissime summe, a motivo degl' infiniti abusi introdotti dagli Scrivani addetti nelle rispettive Banche di tali Mastrodattie; si degno precedente Consulta della Regia Camera di S. Chiara, ordinare a questo Tribunale della Summaria di formare un Bando, con cui si togliessero gl' introdotti abusi, e potessero le Mastrodattie mantenersi ne' loro dritti, e nell' antico lor piede. Ed essendosi per esecuzione del sovra- no comando esaminato seriamente, e discusso l' affare da questa Regia Camera, intese nommeno le Parti, che l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, si divenne da Noi alla formazione dell' ordinato Bando in dodici Articoli di riforma per riparo degli occorrenti disordini, quale umiliato a S.M., si degno passarlo alla suddetta Real Camera di S. Chiara, per riconoscerlo, e riferir col parere; e dopo d' esserle stato da quella rassegnato il sentimento con alcune addizioni sopra quattro di detti Articoli, uniformatafi alle medesime la M.S. si è finalmente degnata con Real carta de' 20. corrente spedita per la sua Real Segreteria di Stato, ed Azienda rimetterci il Bando suddetto, coll' ordine di pubblicarlo secondo dette addizioni per la sua pronta, ed esatta osservanza, ed esecuzione, ed è del tenor seguente.

Essendo pervenuto a notizia nostra, che il discapito de' nostri Sovrani Reali Ordini sia derivato dal gran disordine negli ufficii de' Mastrodatti della G. C. della Vicaria Civile, e Crimi-

Tom.I.

nale, facendo gli Scrivani passar ne' Processi quasi tutte le scritture senza le necessarie presentate, e firme delli loro Mastrodatti, i quali in oggi nè firmano scritture, nè esigono i proventi, che li spettano, di cui ne fan profitto detti Scrivani, i quali si sono così introdotti a darne pochi carlini per uno mensualmente alli loro Mastrodatti. E sebbene non avessimo così Noi, come l' Augustissimo nostro Genitore mancato altre volte di dar l' opportune provvidenze contro tali disordini in sostegno de' dritti de' Mastrodatti, e d' incaricare specialmente alli Giudici di essa G. C., che forzino gli Scrivani a far precisamente adempire colle presentate, e firme di detti Mastrodatti, tutti i decreti, e scritture del Tribunale; anzichè i Giudici medesimi non dovessero procedere a' decreti, ove mancasse il necessario requisito di tali firme; altrimenti che restassero essi Giudici a Noi responsabili di qualunque controvenzione: Pur ciò non ostante abbiamo saputo con nostro rincrescimento, che gli abusi degli Scrivani sono l' istessi: E tuttocchè sappiano detti Giudici di esser nulle le scritture non autorizzate dalla firma de' Mastrodatti, permettono nondimeno di compilarli i processi, di spedirsi i giudizi, e di decidersi le cause colle firme de' soli Scrivani, onde la firma de' Mastrodatti tanto per legge necessaria, è quasi abolita ne' processi, con essersi di tutto resi dispotici detti Scrivani fino a mettere in disputa, se possano, o no i Mastrodatti attitar le cause: quando non essendo gli Scrivani, che semplici loro Ajutanti, ed essendo l'attitazione una delle principali prerogative annessa alla carica del Mastrodatti, al medesimo secondo le Costituzioni e Prammatiche del Regno, spetta di attitare, ed autorizzare colla sua firma le scritture ne' processi. E vo-  
E len-

lendo Noi dar fine a sì fatti abusi, e disordini sommamente pregiudizievoli, agl' interessi del Pubblico, abbiamo risoluto di pubblicare il presente Bando perpetuamente valituro, col quale ordiniamo, e comandiamo:

I. Che li Scrivani di Vicaria Civile, e Criminale non ardiscano di ricevere qualsivisa istanza da' litiganti, che prima non sia stata esibita in mano del Mastrodatti, il quale vi abbia distesa di suo carattere, e sottoscritta la presentata, a tenor della Regia Costituzione del mille settecento trentotto.

II. Che non possa darsi corso a' decreti della G. C. della Vicaria, se prima i medesimi non sono stati sottoscritti dal Mastrodatti, per non render gli atti nulli, ove non siano corroborati da tal firma, sotto pena di nullità di atto, oltre quella di duc. 500. per ogni controyenente, carcerazione, ed altra ad arbitrio della G. C.

III. Che sotto pena di nullità di atto la stipola delle obbliganze, pleggerie, e mandati di procura, dichiarazione, ed altri atti, che sono della sola facoltà de' Mastrodatti, debba farsi dal Mastrodatti di quella Banca, in cui si è introdotta la causa, con essersi per tali stipole quel che sta stabilito nella Tariffa. E che non si possano da Giudici, e molto meno da Scrivani farsi stipolare tali atti in Banche aliene, senza espresso consenso del proprio Mastrodatti.

IV. Che i decreti, le presentate, e tutte le scritture si firmino dal Mastrodatti della propria Banca. E che i Mastrodatti di aliene Banche sotto pena di falso, se sono Affittatori, e della confiscazione della Banca, se son Proprietarij, non possano firmare scritture delli Scrivani altrui, nè anche coll'abusiva formola: *Pro magn. N. N.*, eccettuato nel solo caso di assenza, o d' infermità del proprio Mastrodatti, il quale sia tenuto di sostituire in iscritto, col visto di uno de' Giudici un altro Mastrodatti, che faccia le di lui veci, durante l' impedimento.

V. Che ne' giorni di Tribunale gli Scrivani stiano tutti a sedere nella Banca del proprio Mastrodatti, per invigilare a' suoi interessi. E che detti Scrivani non possano esercitar l'istesso

impiego in più Tribunali, ma quelli, che vogliono esercitarlo nella G. C. debbano rinunciare di far da Scrivani negli altri Tribunali.

VI. Che gli Scrivani non possano far da Scrivani insieme, e da Mastrodatti, o siano Subattuarii. Ma volendo passare alla carica di Mastrodatti, o Subattuario per compra della Banca, lascino l'impiego di Scrivano, e consegnino le scritture al proprio Mastrodatti per attitar esso nelle medesime, e per provvedere il luogo vacante ad altro Scrivano, se gli mancasse il numero. Ma passando per semplici Sostituti di altri, che ne han la proprietà non possano sotto pena di ducati cinquanta trasportare i negozii dalla lor Banca di Mastrodatti, o Subattuarii a quella, dove esercitano da Scrivani; affinché si eviti, che i negozii radicati in una Banca si trasportino in altra in detrimento del Mastrodatti, e confusione di scritture nociva al Pubblico.

VII. Considerando Noi, che le cause, che in oggi si trattano nella Vicaria Civile siano di eccessivo numero per l'accrescimento di tanti nuovi rami di controversie, che prima per abuso si trattavano nelle Curie Ecclesiastiche, onde non sembra sufficiente il prefisso numero di sette Scrivani per ogni Banca di Mastrodatti, e di tre per ogni Banca di Subattuario: vogliamo perciò, che si aumenti il numero con istabilirsi dodici Scrivani per ogni Banca di Mastrodatti, e sei per ogni Banca di Subattuario. Con dichiarazione nel tempo medesimo, che gli Scrivani, i quali si trovano oltre un tal numero, restino nel loro impiego; ma come succede la vacanza, non si surrogino altri, sino a che si vadino restringendo al numero di sopra diviso.

VIII. Che gli Scrivani, terminate le cause, debbano subito consegnare al proprio Mastrodatti li processi, per conservarli nel suo Archivio, e dar poi ne' bisogni quelle fedeli, e copie, che gli verranno richieste dalle Parti.

IX. Che gl' Impressori de' suggelli sotto pena di falso, e di restar per sempre privi del proprio impiego, non possano imprimer suggello in quelle scritture

ture , in cui manchi la firma del Mastrodatti .

X. Che gli Scrivani non possano passare da una Banca ad un'altra , ma che debbano sempre esercitare in quelle Banche , nelle quali si trovano situati .

XI. Che li suddetti capi di provvidenze s'intendano così per la Vicaria Civile , come per la Vicaria Criminale , e che i trasgressori , oltre le pene suddette restino perpetuamente privi del proprio impiego , ed incorrano nella pena di falso: a qual effetto in ogni caso di controvenzione debba la Gran Corte Criminale subito procedere all'accapo dell'informazione, *et servatis servandis* alla condanna de' Rei alle pene, come sopra, stabilite .

XII. E comechè si è preinteso, che siavi un solito tra Mastrodatti , e Scrivani , di esigersi detti Mastrodatti una determinata mensual summa per la firma di tutte le scritture de' Scrivani , senza esigersi il diritto di ciascuna scrittura ; vogliamo , e comandiamo di non doverli affatto intendere , nè osservare tal consuetudine , o sia solito , come contrario al disposto delle leggi; ma che si debbano alli Mastrodatti corrispondere , e pagare tutti li diritti di presentate , decreti , firme , ed ogni altro , che loro spetta , a tenore della Tariffa della Gran Corte , restando nell'arbitrio di essi Mastrodatti di convenirsi , se vogliono , e nella maniera come vogliono , riguardo al pagamento di tali diritti . Benvero restando nella libertà de' Mastrodatti di convenirsi co' Scrivani , le scritture si debbano sempre firmare da essi Mastrodatti .

E finalmente essendosi conosciuto , che tali disordini , ed abusi in pregiudizio del Real Erario , e del Pubblico , siano derivati per non essersi da chi si dovea invigilato alla esatta osservanza delle Prammatiche , de' Bandi , e di altri ordini , che si sono su tale assunto spediti ; vogliamo perciò , che per l'avvenire restino li Giudici così Civili , che Criminali principalmente incaricati ad eseguire , e far eseguire esattamente in tutte le sue Parti , quanto da noi col presente Bando si trova stabilito , con essere li medesimi respon-

sabili di qualunque novità , e controvenzione , che possa mai farsi a detto stabilimento .

Ed affinchè la soprainserta real determinazione venghi a notizia di tutti , e da aiuno se ne possa allegare causa d'ignoranza , vogliamo , che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa Real Dominante , con affiggersene le copie nelle rispettive Banche di detti Mastrodatti .  
*Napoli dalla Regia Camera della Summaria li 10. Gennaro 1780. ANGELO CAVALCANTE LUOGOTENENTE. D. Domenico Pensabene . D. Giovanni d'Alessandro . D. Pietrantonio Torelli. D. Pietro Lignola . D. Lorenzo Paterno . D. Angelo Granito . D. Biagio Sanseverino . D. Angelo Valente . D. Ferdinandus de Leon R. C. Fiscus Parronus. Conf. Januarius Maddaloni a Secr. Priscus Letizia Act. Pubblicata a dì 13. Gennaro 1780.*

Angelo Cavalcante Luogotenente .

1780

#### PRAMMATICA XXVIII.

*Il Supremo Consiglio delle Finanze.*

Essendo pervenute al Supremo Consiglio. frequenti doglianze dalle Parti litiganti contro gli Attuarj della Generale Soprintendenza per diritti esorbitanti , che esigono per la formazione degli atti , sian Civili , sian Criminali , per porre un giusto freno per l'avvenire a sì perniciosi abusi di esazione di esorbitanti diritti , si è S. M. degnata ( alla quale è stato fatto tutto presente ) con venerata Real Carta delli 28. Aprile prossimo passato comandare , che dagli Attuarj , e Scrivani della Soprintendenza di Azienda irremissibilmente si esegua il disposto nella Tariffa descritta nella Pramm. 57. *de Off. Proc. Cas.* , con dovere esigere semplicemente i diritti stabiliti in essa per gli Attuarj , e Scrivani della Regia Camera , per tutte le dipendenze , nelle quali procede la Generale Soprintendenza diramata dal medesimo Tribunale della Camera , e conseguentemente eguali devono essere i diritti degli atti , ed affinchè sia a notizia di essi Attuarj , e Scrivani della Real Soprintendenza , quali siano i diritti , che debbano esigere , se ne fa la presente descrizione .

E 2

In

In primis per presentazione di sup-  
plica &c.

Tabella ist-  
hæc Actua-  
riorum, &  
scribarum ea-  
dem omnino  
est, quæ  
subjicitur  
laudato tit.  
de Offic.  
Proc. Czf.  
pragm. 57:  
ut superva-  
caneum pu-  
tarim iterum  
hic eam re-

Quale suddetta Pandetta, ed esazio-  
ne de' diritti debba inviolabilmente of-  
servarsi, ed eseguirsi dagl' Attuarj, e  
Scrivani della Real Soprintendenza,  
senza poter pretendere, nè esigere dalle  
Parti somma, oltre di quelli come so-  
pra tassati, sotto la pena della priva-  
zione de' loro officj, e di esser puni-  
ti colla pena stabilita alli delitti di  
estorsione.

Ed affinchè la presente venga a no-  
tizia di tutti detti Attuarj, e Scriva-  
ni, ed alle Parti litiganti, vogliamo,  
che si ponga in istampa, e si affigga  
alla parte esteriore della Segretaria del-  
la General Soprintendenza, ed affissa,  
che farà, si abbia come pubblicata,  
e si notificchi personalmente a tutti gli  
Attuarj. Napoli li 4. Giugno 1788.

ferre, quam  
ibidem quif-  
que inspiciat.

1788  
FERDINANDO CORRADINI, Giu-  
seppe Palmieri. Vincenzo Reggio Seg.  
Ferdinando  
Corradini.



DE ADMINISTRATIONE BONORVM ECCLESIASTICO-  
RVM POST MORTEM PRAELATORVM: VBI DE  
MONTE FRUMENTARIO.

TITVLVS TERTIVS.

PRAMMATICA I.

FERDI-  
NANDO  
IV REGE.

Collectores  
subcollecto-  
resque fru-  
ctuum vacan-  
tium Eccle-  
siarum & Re-  
gno prorsus  
ejiciuntur,  
ne quid am-  
plius detri-  
menti affe-  
rant regis  
juribus ipsi-  
que Eccle-  
siarum Mini-  
stris. Renova-  
tur Rogerii  
Regis con-  
stitutio diu  
fideliter ob-  
servata, quæ  
est sub tit.  
Constitut. de  
Administ.  
rer. Eccles.  
post mort.  
Prelat. Re-  
gii Aeconomi  
eliguntur,  
quibus ta-  
lium hono-  
rum admini-  
strandorum  
potestas da-  
tur, qua ip-  
sis Ecclesiis,  
a quibus pro-  
veniunt, ea-  
dem addicant,  
& si faris  
illæ instructæ



Vendo Noi sempremai  
rivolte le nostre reli-  
giose, e paterne cure  
al vero ben della Chie-  
sa, ed all' opportuno  
solievo de' Poveri,  
abbiamo sovranamente

comandato di spedirsi per la nostra  
prima Real Segretaria di Stato Real  
Dispaccio, segnato nel dì 12. del cor-  
rente mese, e diretto alla nostra Real  
Camera di S. Chiara del seguente te-  
nore:

» Portato sempre il Re dalla pater-  
» na sua clementissima propensione a  
» procurare il maggior bene de' po-  
» poli alla sua cura dalla divina Prov-  
» videnza commessi, ed a promuovere  
» specialmente tutt' i mezzi, che con-  
» ducono al sollievo de' poveri; e  
» spinto nel tempo stesso dai vivi im-  
» pulsi della costante sua religione e  
» pietà ad adempiere gli obblighi non  
» meno di Custode del pubblico in-  
» violabile dritto, e della Regalia  
» inerente alla sublime sua dignità di  
» Sovrano, che di Protettore e Vin-  
» dice de' Sacri Canonj, e della este-  
» rior disciplina della Chiesa di Gesù  
» Cristo; ha con dispiacere veduta la  
» inosservanza di una delle più salu-  
» tevoli leggi primordiali della Mo-

» narchia intorno alla custodia de' be-  
» ni, e de' frutti delle Chiese vacanti,  
» non ostante che una tal legge sia  
» stata per tanti secoli scrupolosamente  
» osservata in coerenza della più pura  
» Ecclesiastica disciplina uniforme al  
» sistema, e alle massime della Chie-  
» sa universale in tutti i Concilij Ecu-  
» menici inculcate sempre e prescritte,  
» e da non pochi Romani Pontefici  
» riconosciute ed ammesse. Volendo  
» perciò la M. S., per soddisfare ai  
» doveri indispensabili della sua co-  
» scienza, ripristinare l'antico detame-  
» de' Canonj e de' Concilj, e l'im-  
» prescittibile dritto sull' esatta offer-  
» vanza delle leggi di questo Regno  
» coerenti alla vera ecclesiastica di-  
» sciplina, e allo spirito del Vangelo,  
» e della sacrosanta nostra Religione,  
» con togliere un abuso perniciosissi-  
» mo, e pregiudiziale al bene de' suoi  
» popoli, al sollievo de' poveri, al  
» mantenimento delle Chiese, al cul-  
» to divino, ed allo stesso dritto de'  
» Ministri del Santuario; Ha sovra-  
» namente deliberato d'inerire alle ze-  
» lanti premure dell' Avvocato della  
» Corona, promosse con sua rappre-  
» sentanza del dì 3. Marzo del cor-  
» rente anno, con uniformarsi alla  
» Consulta della Real Camera del dì

fuerint, ad  
sarta earum  
recta, pau-  
perumque e-  
leemosynas  
præcipue e-  
rogent. Quæ  
cetera sta-  
tuuntur, ta-  
lium reddi-  
tuum ratio-  
nem respi-  
ciunt.  
Poterant  
pragmatica  
isthæc sequen-  
tesque subji-  
titulo: Spo-  
lia Presulum  
&c. sed Mon-  
tis Frumen-  
tarii adje-  
ctio aliter  
suasit.



21. Giugno del 1775. Onde si è  
 proposto non doverli più sentire in  
 questo Regno i Collettori e Succol-  
 lettori, ed incameramento de' frutti  
 delle vacanti Chiese in pregiudizio  
 de' Sovrani Dritti, e de' Ministri  
 delle medesime Chiese; ha perciò  
 la M. S. risoluto di rinnovare, e  
 dichiarare la fundamental legge del  
 Regno, promulgata dal Re Ruggie-  
 ro, fondatore della Monarchia, e  
 per più secoli costantemente offer-  
 vata, che si legge tra le Costitu-  
 zioni del Regno, sotto il titolo: *De*  
*Administratoribus rerum Ecclesiasti-*  
*carum post mortem Praelatorum.* Ed  
 acciocchè questa tal legge unicamen-  
 te diretta al maggior beneficio delle  
 Chiese, e de' popoli si osservi im-  
 preteribilmente in tutta la sua com-  
 prensione, vuole il Re, che vacan-  
 do qualunque Chiesa Cattedrale, se  
 ne avvisi subito la M. S. dai Go-  
 vernatori locali, per destinarvisi dal-  
 la prefata M. S. tre de' migliori e  
 più fedeli, e savj Soggetti della me-  
 desima Chiesa, i quali prendano  
 cura de' beni, e delle rendite della  
 Chiesa vacante fino al possesso del  
 nuovo Prelato, soddisfacciano tutt' i  
 pesi intrinseci della Chiesa medesi-  
 ma, la provvedano de' sacri arredi,  
 che sieno necessarj, ed adempiscono  
 alle solite limosine da ripartirsi ai  
 veri poveri del luogo, ed al gene-  
 rale Albergo de' Poveri di tutto  
 il Regno,istente in questa Capita-  
 le, secondochè in vista delle rela-  
 zioni, che si faranno da' predetti  
 Regj Economi, provvederà la M. S.  
 sulla retta distribuzione, che dovrà  
 farsi all' opportuno bisogno delle  
 Chiese, e de' poveri. Per la stessa  
 ragione vuole il Re, che una tal  
 sua rinnovazione e dichiarazione del-  
 la legge primordiale del Regno si  
 osservi in tutte le altre Chiese in-  
 feriori; Badie, e Beneficj, che si  
 dicono di libera Collazione, incarri-  
 cando al rispettivi Governatori lo-  
 cali, che immediatamente seguita  
 la vacanza, ne diano l' avviso per  
 destinarvisi da S. M. un Economo Regio  
 non meno per la custodia de' beni,  
 che per la distribuzione de' frutti  
 nel modo di sopra prescritto: non

essendo i frutti delle Chiese e de'  
 Beneficj, che il patrimonio de' po-  
 veri, al sostentamento de' quali so-  
 no rivolte le paterne cure del Prin-  
 cipato, nella cui mano e protezione  
 sono tutte le Chiese del Regno. In-  
 torno poi agli avanzi e residui, che  
 si dovranno conservare dagli Am-  
 ministratori per gli futuri Prelati,  
 e che, dedotte le ordinate erogazioni  
 si troveranno esistenti in tempo del  
 loro possesso, vuole S. M., che de'  
 medesimi avanzi si faccia prima re-  
 lazione alla M. S., per la debita  
 applicazione e pio uso, che più con-  
 venga, nella stessa guisa, che quo-  
 tidianamente si pratica intorno all'  
 uso, e applicazione degli spogli  
 de' defunti Prelati del Regno; Or-  
 dinando la M. S., che i suddetti  
 Regj Economi, ed Amministratori  
 debbano della loro custodia, ed am-  
 ministrazione rendere esatto conto  
 alla M. S. E poichè saranno le Chie-  
 se vacanti provvedute de' proprj  
 Pastori, e Ministri, dovranno i con-  
 ti medesimi passarsi all' ispezione di  
 costoro, i quali dovranno indispen-  
 sabilmente riferire a S. M. quel che  
 può occorrere intorno alla medesima  
 reddizione de' conti, affine di po-  
 tersi in tal guisa evitare le frodi,  
 ed usarsi la più diligente precauzio-  
 ne per la salvezza di quel Patrimo-  
 nio, che lo Stato, i Fedeli, e la  
 carità della Chiesa han consacrato  
 soprattutto al sollievo de' poveri.  
 E vuole ancora il Re, che questa  
 sua sovrana risoluzione si abbia, e  
 si osservi inalterabilmente come una  
 legge fondamentale del Regno, e  
 perciò si pubblici, e si comunichi  
 nella maniera che convenga, con  
 ordini circolari. Partecipo tutto ciò  
 di Real ordine alle SS. VV. Il. per  
 intelligenza, e governo della Real  
 Camera. Palazzo 12. Luglio 1779.  
 Il Marchese della Sambuca = Signor  
 Marchese Presidente Cito, e Con-  
 siglieri della Real Camera di S. Chiara.  
 E poichè la stessa nostra Real Ca-  
 mera, inerendo alla istanza dell' Avvo-  
 cato della Corona, ha da Noi implo-  
 rato con rappresentanza del dì 14. del  
 corrente, doverli questa nostra Real  
 determinazione, conteguta nell' inserito  
 Di-

Dispaccio, ridurre nella forma la più solenne in una Real Prammatica Sanzione, abbiamo perciò sovraneamente stabilito di confermare di parola a parola quanto nel sopraddetto Real Dispaccio è stato di nostro real ordine sovraneamente prescritto, e dichiarato: essendo nostra real volontà, che questa legge sì provvida e salutare, che contiene la rinnovazione, e dichiarazione di una delle leggi primordiali del Regno, sulla custodia de' beni, e distribuzione de' frutti delle Chiese vacanti, inviolabilmente si osservi, e gelosamente si custodisca, qual si conviene ad una legge fondamentale del Regno.

Quindi vogliamo e comandiamo, che chiunque ardirà di trasgredirla, di qualunque grado e condizione egli sia, si abbia come immediatamente incorso nella nostra regale indignazione, e soggiaccia esemplarmente alle più rigide pene al nostro sovrano arbitrio riservate.

Acciocchè poi questa nostra real Prammatica Sanzione venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo e comandiamo, che si pubblici ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza: sarà da Noi sottoscritta, e munita col suggello delle nostre reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara, Napoli 26. Luglio 1779. FERDINANDO, Carlo Demarco. *Vidit Citus Praeses Vicepro. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Peccheneda a Secretis*, Pubblicata a dì 28. Luglio 1779.

Ferdinandus  
IV.

1779

### REGALI ISTRUZIONI

*Per gli Regj Economi delle Chiese, e Beneficj vacanti.*

**G**li mi trovo di aver prevenuto V. S. di far la nomina di tre soggetti laici, benestanti, ed idonei, per quindi eleggersi dal Re uno di essi in ogni Diocesi di cotesta Provin-

cia per Regio Economo di tutti li Beneficj, Badie, ed altre Chiese inferiori alle Cattedrali, e di libera collazione, che vaceranno. Mi resta ora parteciparle le Istruzioni, secondo le quali ha stabilito il Re doverli regolare il negozio de' Regj Economi, per la esatta indennità delle Chiese, e del patrimonio de' Poveri.

I. Vuole dunque in primo luogo Sua Maestà, che V. S. abbia la generale inspezione sulla condotta de' Regj Economi, eletti che saranno: con esigere da essi la conveniente cautela, e sicurtà, così per la retta amministrazione de' beni delle Chiese vacanti in tutte le Diocesi, come per l'esazione delle loro rendite, e frutti, e per indi farlene la distribuzione, a tenore della regal legge su questo particolare.

II. L'Economo Regio, che sarà destinato in ciascheduna Diocesi, avrà la facoltà di destinar egli negli altri Luoghi della medesima Diocesi i sotto Economi, de' quali dovrà egli allora assolutamente essere risponsabile; ed esigere da' medesimi il conto dell'amministrazione a loro confidata: dovendo tutto andare a carico, e peso del Regio Economo, che li destina.

III. Sarà obbligato l'Economo Regio rimettere il conto a V. S. dell'amministrazione di ciascuna Chiesa, Badia, o Beneficio vacato nella Diocesi; con formare lo stato, dove non vi sia, delle rendite, e de' pesi, per rimettersi alla Camera Regale. E dovrà parimenti a V. S. riferire quello, che occorre a tenore della legge, per potersi da Sua Maestà dare le provvidenze convenienti sulla retta distribuzione, che dovrà farsi per lo bisogno della Chiesa, e de' Poveri, in conformità della medesima legge.

IV. Il detto conto dovrà contenere l'esazione così della rendita, e de' frutti maturati, e non esatti, come de' frutti pendenti, in tempo della vacanza, e de' frutti, che matureranno fino al dì del possesso del nuovo provisto. Ed un consimil conto si dovrà passare all'inspezione del nuovo Beneficiario, secondo che viene dalle leggi prescritto.

V. Dovrà anche lo Economo Regio,

gio, come occorreranno le vacanze nella Diocesi, riferirle subito a V. S., per doverne riscontrare la Regal Camera, lasciando il carico a' Governatori Locali, a tenore della legge, di darne anche l'avviso a Sua Maestà, per tenerli in tal guisa un compiuto registro delle vacanze, e per potersi evitare ogni frode, o negligenza.

VI. Gli stessi Economi Regj faranno anche tenuti di dare subito l'avviso a V. S. delle vacanze delle Chiese Cattedrali, per passarsi anche da lei alla sovrana intelligenza la nota de' migliori, e più fedeli, e savj soggetti della Cattedrale vacata, per farsi da Sua Maestà la destinazione prescritta dalla legge de' tre Regj Economi, ed Amministratori delle Cattedrali medesime.

VII. In considerazione della sicurtà, che dar debbono gli Economi Regj, così per li Sotto-Economi, che eleggeranno ne' Luoghi della Diocesi, e dell' incomodo, che debbono soffrire per la cura de' beni, per l'esazione delle rendite, e per li conti, che debbono rendere così proprj, come de' Sotto-Economi, per ogni altra fatica, che porta seco una tale incombenza, restando anche a carico degli Economi Regj la soddisfazione de' Sotto-Economi; si darà loro il dieci per cento dall'esazione, che essi faranno con la chiesta fedeltà, ed esattezza.

Questi sono gli Articoli delle Istruzioni, che il Re ha stabilito per lo buon sistema de' Regj Economi, li quali nel Regal Nome io comunico a V. S., per intelligenza sua, e degli Economi da destinarsi, e per la reciproca comune osservanza, ed esecuzione. Non lasciando nel tempo stesso di soggiugnerle, che qualora Ella incontri alcuna difficoltà nell'esecuzione de' presenti Articoli, lo rappresenti a Sua Maestà, per potersi aggiugnere, o togliere quel, che farà d'uopo per lo buon profitto della esecuzione medesima. *Napoli a 2. di Ottobre 1779.*  
CARLO DEMARCO. *Alli Fiscali delle Regie Udienze del Regno.*



## APPUNTAMENTI

*Della Regal Camera relativi alle Chiese, e Beneficj vacanti.*

I. SI è appuntato, che i Regj Economi debbano somministrare il solito stipendio agli Economi Curati delle Parrocchie vacanti, da doverli liquidare tal solito da' rispettivi Fiscali delle Provincie, e per istabilimento fisso, farsi il pagamento per quel tempo, che l'Economo Curato ha esercitata l'interina cura delle anime. E ne' casi particolari si faccia la solita decretazione, che il Fiscale, verificato il solito, ordini all'Economo Regio il pagamento per lo tempo, che ha servito la Chiesa, e che continui sino al possesso del nuovo provisto.

II. Si è appuntato, che gli stessi ordini si debbano spedire a' Fiscali, per far soddisfare da' Regj Economi gli altri pesi forzosi soliti, ordinarij, e legittimi.

III. Si è stabilito, che su le dimande degli Eredi anche poveri de' defunti Beneficiati per esser sovvenuti da' frutti maturati, e non esatti, siccome si è da Sua Maestà risoluto quel, che convenga farsi nelle vacanze delle Parrocchie, ed altri Beneficj residenziali, così occorrendo darsi provvidenza per gli altri beneficj non curati, nè residenziali, si faccia la decretazione, che, visti i Conti de' Regj Economi, si darà la conveniente provvidenza.

IV. Occorrendo, che pendente la vacanza, si debbano le Chiese provvedere de' nuovi, e necessarj sacri arredi, o debbano anche rifarsi le fabbriche, in tal caso dovranno i Fiscali informarne la Regal Camera distintamente su la precisa necessità, sulla spesa necessaria per le ulteriori provvidenze, e per l'istantanee riparazioni provvegga subito il Fiscale, e ne dia conto.

V. Trattandosi di Canonicati senza Prebenda, quali abbiano le sole distribuzioni quotidiane, e che tali distribuzioni non si sieno stabilite in luogo

go di Prebenda, in tal caso esibendo-  
si legittimi documenti, da' quali appa-  
risca, che non vi sia prebenda alcu-  
na, e che per lo passato i frutti si  
sieno ripartiti a gli altri Canonici, o  
Partecipanti interessenti, e che i sudetti  
frutti annuali, o sia la Congrua Cano-  
nicale, non ecceda la somma di ducati  
sessanta, non si debbano sequestrare  
da' Regj Economi, e trovandosi seque-  
strati, si ordini il dissequestro, accioc-  
chè in tal guisa si provenga non me-  
no alla tenuità della Congrua de' Ca-  
nonici, o Partecipanti, che all'inte-  
resse de' Poveri, ove la rendita eccede-  
desse la sudetta somma di ducati 60.

VI. Ricorrendo i Pensionisti, per  
esigere le loro pensioni, durante la  
vacanza, e presentando nella Regal  
Camera i documenti del possesso, in  
cui sono di esigere, della Bolla mu-  
nita di Regio *exequatur*, e della resi-  
denza in Regno, o della dispensa a  
tal obbligo, e per quanto tempo, se  
ne ordini il pagamento. Se poi le  
pensioni sono state imposte da gli Or-  
dinarij, in tal caso si dovranno esibire  
i documenti, della Bolla spedita  
dall'Ordinario, del possesso di esigere,  
e della residenza in Regno, o della  
dispensa a tal obbligo, per potersene  
ordinare il pagamento; e perciò niu-  
no degli Economi paghi pensioni da'  
frutti maturati, senza ordine della Ca-  
mera Regale, sotto pena di reiterati  
pagamenti.

VII. Si è appuntato coerentemente  
a gli Ordini generali di Sua Maestà,  
che tutt' i Beneficj di Padronato laicale  
vacanti, che si trovano sequestrati  
da' Regj Economi, quante volte non  
costi della Fondazione, o erezione in  
titolo, debba ordinarsi a' Fiscali, che  
ne dispongano il dissequestro, con la-  
sciarsi a' legittimi Padroni la facoltà  
di eleggere i Cappellani, coll'obbligo  
di far adempire i pesi, e con insinuar-  
si alle rispettive Curie Ecclesiastiche  
di non impedire più Bolle d' Istituzioni  
contro la natura de' beni, e de' Legati  
Pii, ed in pregiudizio della Regale  
Giurisdizione.

VIII. Apparendo dalle Relazioni de'  
Fiscali, che ne' Beneficj di Jus padro-  
nato non vi sia la Fondazione, o E-  
rezione in titolo, non si ordini il se-

questro, col dippiù che si è appunta-  
to nel suddetto Capitolo VII.

IX. Rilevandosi poi dalle carte ri-  
messe da' Fiscali, che sebbene fianvi la  
Fondazione, o la Erezione in titolo,  
l'una, o l'altra non contenga tutt' i re-  
quisiti canonici, per costituire la qua-  
lità di un vero Beneficio Ecclesiastico  
di Padronato: in tal caso si ordini il  
dissequestro, con dirsi: *Vista la Fonda-  
zione, o Erezione in titolo, dalle quali  
non apparisce concorrere tutt' i requisiti  
canonici per costituire un vero Be-  
neficio Ecclesiastico, si è risoluto, che  
si tolghi il sequestro; ed i Compadro-  
ni si servano delle loro ragioni, ed il  
dippiù, che si è detto nel suddetto Ca-  
pitolo VII.*

X. Nel caso poi, che costi della ve-  
ra qualità Beneficiaria ne' Beneficj de'  
Padronati, ordini, che la provvista si  
faccia da gli Ordinarij a nomina de'  
legittimi Compadroni; con osservarsi  
le leggi della fondazione, restando fer-  
mo il sequestro fino al dì del posses-  
so del nuovo provvisto, riserbandosi la  
Regal Camera la provvidenza su de'  
frutti maturati in tempo di detta va-  
canza.

XI. I Beneficj poi, che si dicono  
di libera collazione, mancando la fon-  
dazione, e l'erezione in titolo, si do-  
vrà provvedere di farsene Consulta a  
Sua Maestà, e lo stesso si pratici,  
quando l'erezione in titolo non con-  
tenga tutti i canonici requisiti. E se  
fiavi la fondazione, senza legittimi  
Successori al dritto di Padronato, si  
faccia anche lo stesso, con registrarli  
tutt' in rubrica separata.

XII. Trattandosi di giudizio intro-  
dotto in Vicaria, o nel Sacro Consi-  
glio sulla spettanza de' pretesi Benefi-  
cj, o sieno Legati Pii laicali tra i  
Compadroni, si debba ordinare a' Re-  
gj Economi di astenersi di sequestrarne  
i beni, dovendo tali cause spedirsi pres-  
so di quelli Magistrati laici, dove so-  
no ricorsi.

XIII. Se si trattasse di cause intro-  
dotte presso de' Magistrati laici, non  
già sulla spettanza tra i Compadroni,  
ma sul giudizio della qualità, se sieno  
Beneficj, o Legati, a tenore de'  
Regali ordini, nel caso, che il seque-  
stro si fosse ordinato da altri Tribuna-  
li

li laici, si debbano i rispettivi Atti-  
tanti del carico della Regal Camera  
informare, con riscontrarsene gli Atti  
della Vicaria, o del Consiglio, per  
quindi ordinarli, che il denaro depo-  
sitato si rimetta in Camera Regale,  
con darsi l'incarico a' Regj Economi.  
di prender essi la cura interina delle  
rendite de' sudetti Beneficj vacanti, e  
con doverli insinuare a' Tribunali, che  
nel caso dovessero ordinare sequestri,  
si ordini a' Reddenti, e Conduttori di  
farne deposito presso i rispettivi Regj  
Economi delle Diocesi, quali, prece-  
denti le debite cautele, sono stati già  
destinati da Sua Maestà, e ciò affinché  
non ne nasca confusione, nè maggior  
dispendio alle Chiese.

XIV. Essendo pervenuto a notizia  
della Regal Camera, che sieno vacati  
varj Beneficj, che si possiedono da  
persone non residenti nel Regno, e  
per tal motivo si occulta la vacanza  
forse per malizia, o dolo de' Procura-  
tori, i quali continuano ad esigere do-  
po la vacanza, si è perciò risoluto or-  
dinarsi per mezzo de' Fiscali a' Regj  
Economi, che nel caso, che abbiano  
notizia di essersi occultata la morte  
del Beneficiato, o che non avesse il  
Beneficiato la dispensa all'obbligo della  
Residenza, riferiscano subito per mezzo  
del Fiscale alla Regal Camera, per  
darsi le ulteriori provvidenze.

XV. Si ordina a' Fiscali, che fac-  
ciano dare da' Governatori locali tut-  
ta l'assistenza a' Regj Economi per  
l'esazione delle rendite delle Chiese,  
e de' Beneficj vacanti, ed in caso, che  
alcuni de' Governatori locali fossero  
renitenti, si chiamino in Residenza.

XVI. Essendosi comandato nel IV.  
*Articolo delle Regali Istruzioni*, che  
sia obbligato l'Economo Regio rimet-  
tere al Fiscale della Provincia il con-  
to dell'amministrazione di ciascuna  
Chiesa, Badia, o Beneficio vacato nel-  
la Diocesi, con formare lo stato, ove  
non ci sia, delle rendite, e de' pesi  
per rimetterli alla Camera Regale, e  
non vedendosi, che i Regj Economi  
abbian adempito a rimettere lo stato  
alla Regal Camera, debbano invigila-  
re i Fiscali per la debita esecuzione.

XVII. Dovranno i Fiscali dare tut-  
ta l'assistenza, anche per mezzo de'

Tom. I.

Governatori locali, e con insinuazione  
da farsi alle rispettive Curie Ecclesia-  
stiche, acciocchè somministrino tutt' i  
lumi, che necessitano a' Regj Econo-  
mi per formare lo stato delle rendite,  
e de' pesi de' Beneficj vacanti, ed ove  
s'incontri qualche ostacolo, si rappre-  
senti per le ulteriori provvidenze.

XVIII. In occasione de' dubbj fatti  
da' Regj Economi per le difficoltà,  
che incontrano nel dilucidare le vere  
rendite, e pesi de' vacati Beneficj, e  
delle occultazioni, che si temono de-  
gli effetti de' suddetti Beneficj, si do-  
vrà ordinare a' Fiscali, che per mez-  
zo de' Governatori locali procurino di  
avere tutte le notizie, per comunicar-  
si a' Regj Economi, incaricando loro  
la più esatta diligenza in un affare,  
che interessa il bene della Chiesa, e  
de' Poveri.

REGAL DISPACIO,

Con cui si approvano i propositi  
Appuntamenti.

HO fatto presente al Re gli Ap-  
puntamenti della Regal Came-  
ra, che la medesima con sua rappre-  
sentanza de' 30. dello scorso Gennajo  
ha rimessi, per darsi secondo quelli le  
provvidenze sulle varie relazioni de' Fi-  
scali delle Provincie, ed i ricorsi de'  
Regj Economi, toccante le Chiese, ed  
i Beneficj vacanti. Sua Maestà gli ha  
approvati, e vuole, che la Regal Ca-  
mera a tenore de' medesimi spedisca  
le provvidenze, che occorrono così ora,  
come in altri simiglianti casi in ap-  
presso. Il che nel Regal Nome rescri-  
vo alla Regal Camera per sua intelli-  
genza e governo in questa materia.

Palazzo 21. Aprile 1781. CARLO DE' 1781  
MARCO. Signor Consigliere Peccheneda. Carlo Demar-  
co.

Regale Rescriptum,  
suo

PRAMMATICA II.

Informando, il Re, che, essendovi  
nel Regno cinquecento e più Mon-  
ti Frumentarj principalmente destinati  
a somministrare il grano a' poveri Col-  
tivatori di campo nella dura stagione  
del

Augenda a-  
grorum cul-  
turae gratia  
Mons frumen-  
tarius insti-  
tuitur, cui  
maximo dotis

F

del

nomine con-  
stituantur  
fructus & re-  
ditibus bono-  
rum vacan-  
tium Eccle-  
siarum redi-  
gendi, qui  
sunt veluti  
pauperum  
patrimonium.

del verno, ne sieno molti interamen-  
te mancati, deteriorati moltissimi, e  
quasi tutti amministrati malamente; e  
ha presa in considerazione questa O-  
pera, la quale essendo diretta e al sol-  
lievo della gente la più utile allo  
Stato, ed all' accrescimento di un ge-  
nere il più necessario alla vita, me-  
rita tutta l'attenzione del Governo.  
Conoscendo adunque la Maestà Sua,  
che questa opera, quando sia ben re-  
golata, può divenire il mezzo più si-  
curo, e più efficace, e più pronto non  
solamente di provvedere alla sussisten-  
za comune e nelle Provincie, e nella  
Capitale; ma di promuovere ancora  
la parte più importante dell'agricoltu-  
ra, e l'industria più utile, e più van-  
taggiosa al commercio; nel tempo  
stesso che ha pensato Sua Maestà di  
riordinare, e rettificare quei Monti  
Frumentarij, che già vi sono per gli  
luoghi particolari, con dare gli ordi-  
ni a chi convenga per la reintegrazio-  
ne, e perpetua sussistenza di tali Mon-  
ti, ha pensato ancora, e disposto di  
erigere un *Monte Frumentario* per soc-  
corso della semina, che possa col tem-  
po divenir generale per tutto il Re-  
gno. Pur troppo l'esperienza dimostra  
i funesti effetti dell'avidità insaziabile  
de' Negozianti, a quali sono costretti  
di ricorrere i poveri Coltivatori di  
campo, per abilitarsi a poter semina-  
re, e a sussistere fino alla raccolta,  
onde non solo nessun ristoro ritraen-  
do dalle loro fatiche, ma crescendo  
anzi sempre più la loro impotenza,  
ne segue la miseria, la disperazione,  
e l'abbandono della campagna; e quin-  
di mancando per una parte la semina,  
e ricadendo per l'altra tutto il pro-  
dotto, o quasi tutto in mano di po-  
chi, intesi soltanto al proprio interes-  
se, inesorabili alla voce dell'Umanità,  
e disposti sempre a vantaggiarsi del  
pubblico bisogno, si altera il prezzo  
di un genere, il quale per la necessi-  
tà è la misura degli altri, e produ-  
cendo in conseguenza il rincarimento  
di tutto, rende difficile la sussistenza,  
e accresce il numero de' Poveri, de'  
Vagabondi, e de' Malviventi. Or to-  
gliendosi col *Monte Frumentario*, con  
cui si soccorra al bisogno della Capi-  
tale, e del Regno, la sorgente del

male, o dandosi almeno il più pron-  
to, e opportuno riparo, e riunendosi  
in questa Opera e il sollievo de' Po-  
veri, e il bene Universale, ha il Re  
destinato per fondo della medesima  
tutt' i frutti delle Chiese, e de' Bene-  
ficij vacanti o di libera collazione, o  
di suo padronato Regio, e gli spogli  
de' Vescovi anche di regio padronato,  
i quali, per la legge del Regno dal-  
la Maestà sua rinnovata, debbonsi ap-  
punto impiegare al sollievo de' Poveri,  
e ad opere di pubblico bene. Tutto  
il danaro, che perverrà da' suddetti  
frutti, e spogli, dedotti i pesi intrin-  
seci, e il mantenimento delle Chiese  
stesse, e del culto divino, e le ma-  
nuali limosine a' Poveri del luogo,  
dovrà tenersi ne' pubblici Banchi di  
Napoli per costituire il Fondo del  
Monte; e la direzione e disposizione  
di questo pubblico deposito sarà confi-  
data alla saviezza e religiosità della  
Camera di S. Chiara. Alla vigilanza  
poi, ed all'efficacia di V. S. Illustri-  
sima sarà incaricata e la discussione de'  
conti degli Economi Regj, e de' De-  
putati degli spogli, e l'esecuzione del-  
le provvidenze per la sussistenza ed  
aumento del Monte suddetto. E poi-  
chè ha considerato la Maestà Sua, che  
co' soli frutti delle vacanze, e degli  
spogli, che attualmente esistono, non  
si possa dar cominciamento ad un O-  
pera così interessante, senz'averli un  
fondo almeno di ducati 120 mila, ha  
percio risoluto, precedente il parere  
de' Delegati de' Banchi di questa Ca-  
pitale, di far somministrare da' mede-  
sime ducati 60 mila dal danaro de' De-  
positi, solito ad impiegarsi nell'opera  
de' pegni in questa Capitale, accioc-  
chè uniti ad altrettanta somma, che  
si ritrae da' suddetti frutti delle vacan-  
ze, e dagli spogli, si possa comporre  
il suddetto fondo di ducati centoven-  
timila. Nel tempo stesso ha disposto  
Sua Maestà per mezzo degli stessi De-  
legati la più sicura, ed accertata cau-  
tela per gli Banchi medesimi: ed ha  
risoluto, che questa Opera per ora si  
cominci nella Provincia di Capita-  
nata, come più opportuna a coltivarsi  
per la qualità, e quantità de' terreni,  
e per la scarsezza della semina, per  
indi estendersi in altre Provincie del  
Re-

Pragmatica  
I eodem.



Regno, destinando a tal uopo il Presidente della Dogana di Foggia Delegato, e Protettore di quest' Opera, con un Governo residente in Foggia, secondo il piano delle Istruzioni, che si son formate dagli stessi Delegati de' Banchi e dalla Maestà Sua approvato. E siccome il fondo del Monte, che ora si costituisce, metà deriva da' frutti delle vacanze e dagli spogli, e l'altra metà dall' imprestanza de' Banchi; così ha deliberato la Maestà Sua, e vuole, che restino indennizzati i Banchi suddetti per la spesa, che soffrir debbono nell' opera de' pegni, con somministrarsi loro l'interesse del 6 per 100, secondo si è nel piano distintamente spiegato. L'altra metà poi del fondo, che perviene da' detti frutti delle vacanze, e degli spogli, o sia dal patrimonio de' poveri, non dee affatto produrre alcuno interesse, come consecrato al soccorso, ed al bisogno de' veri poveri agricoltori; e perciò i Coloni, e i Massari, a cui si somministrerà il danaro, non debbano pagar altro interesse, che il tre per 100. Aumentandosi poi il fondo del Monte, si andrà restituendo il danaro a' Banchi, ed a' proporzione si diminuirà l'interesse, e soddisfatti interamente i Banchi col successivo ritratto de' frutti delle vacanze, e degli spogli, si darà il danaro, a' Coloni, e a' Massari senza interesse alcuno, e seguentemente a misura, che crescerà un tal fondo, si stabilirà questa utilissima Opera nelle altre Provincie per vieppiù facilitare, ed aumentare l'agricoltura in tutto il Regno. Non dubitando Sua Maestà, che sapranno i suoi Magistrati corrispondere con il di loro zelo alle sue paterne cure nello stabilire, e mantenere un' Opera, che può molto influire alla felicità de' Popoli, alla floridezza della Nazione, ed alla potenza dello Stato.

Quindi la Maestà Sua mi ha comandato rimettere il piano sudetto a V. S. Illustrissima, come eseguisco, acciocchè con la Camera di Santa Chiara prontamente lo esegua nella parte, che le appartiene. *Caserta 17. Ottobre 1781. IL MARCHESE DELLA SAMBUCA. Signor Duca di Toritto.*

1781  
Il Marchese  
della Sambuca.

*Piano del Monte Frumentario,*

*o sia*

PRAMMATICA III.

**P**ER facilitare la coltivazione della Terra, e la semina, donde le divizie dello Stato, e l'abbondanza dipendono, ed evitare la minorazione, che deriva dall'impotenza di alcuni Coloni, e Massari di Campo per lo più oppressi dall'avidità di coloro, che ingiuste prestazioni riscuotono, ha la Maestà del Re nostro Signore coll'alta sua Sovrana intelligenza, e provido paterno consiglio ordinata l'erezione di un Monte frumentario per ora nella Città di Foggia (Luogo della Puglia, dove è stata sempre per la qualità del Terreno più abbondante la semina) affine di occorrere al bisogno di chi ne sia meritevole col fondo di ducati 120 mila da somministrarsi metà da frutti pervenuti da' spogli de' Beneficj vacati, e dalle rendite delle Sedi Vescovili vacanti, e l'altra metà da sette Banchi di questa Capitale del danaro de' depositi solito ad impiegarsi nell'opera de' Pegni, e per la direzione e regolamento del sudetto Monte, si fanno li seguenti stabilimenti.

*Instruções editas pro monte frumentario reſte adminiſtrando, bonisque vacantium præclium ecclesiarum eidem addictis.*

I. Che il Monte debba erigersi nella Casa della Dogana, da destinarsi il luogo dal Presidente Governatore, e che sia il più atto, e sicuro per la conservazione del danaro, e per la situazione degli Officiali, che debbono con gli avventori trattare, riserbando una stanza separata per tenere la Cassa maggiore del danaro con tre differenti chiavi, come si pratica in ciascun Banco, da conservarsi una di esse dal Delegato Protettore, l'altra dal primo Governatore, e la terza dal Cacciere, acciò non si possa aprire senza l'intervento di tutti.

II. Il fondo del Monte sarà unito in uno de' Banchi di questa Capitale; che venga destinato da Sua Maestà, dal quale Banco si faranno per tutto il mese di Ottobre le rimesse in moneta nella Città di Foggia in diverse partite, e nel modo, che dal Delegato dello stesso Banco, e dagli altri suoi

F 2

Col-

#### 24. DE ADMINISTRATIONE BONORVM ECCLESIASTICORVM

Collegli si crederà il più sicuro.

III. Per agevolare tal rimessa disporrà la Maestà Sua, che li Percettori della Regia Dogana, e della Provincia di Lucera introitino nel Monte le somme, che rimetter dovrebbe per tutto il sudetto mese di Ottobre alla Regia Corte in questa Capitale, col certificato del quale introito il Banco depositario de' sudetti ducati 120 mila farà dell' equivalente introito alla Regia Corte.

IV. Dovrà essere il fondo del Monte impiegato in soccorso delle spese necessarie per la semina, coltura, e raccolta de' Territorj atti a semina in beneficio de' Massari, che tengono li proprj Territorj, e de' Coloni, che l' hanno in affitto, con somministrare loro per ogni versura non più di ducati dieciotto ( che è la parte maggiore di quella spesa, che l' attuale stato della semina per esperienza dimostra di esser necessario per semina, coltivo, e raccolta di ogni versura ) e questi ducati 18 a versura si debbano ripartire in tre disuguali quote, siccome la perizia di tale industria suggerisce, e richiede, cioè nel tempo della semina dopochè sarà dal Massaro, o Colono disposto il terreno ad essere immediatamente seminato: nel tempo di coltivarlo: e similmente nel tempo prossimo alla raccolta, affinché vi sia la sufficienza per ogni quota corrispondente al bisogno, con che però nell' esazione delle somme anticipate, debba il Monte essere preferito al Padron del Feudo, se il Territorio sia stato al debitore affittato.

V. Ed acciocchè nel somministrare la prima quota per la semina vi sia sempre la sufficienza per l' altre due quote, si terrà un conto esatto del soccorso, che siasi richiesto per la semina, distribuendo in ogni anno tanta somma, che sia corrispondente al danaro, che tiene il Monte per fare il pieno di tutte e tre le quote.

VI. Siccome il fondo del Monte metà perviene da' frutti delle vacanze, e delli spogli, e l' altra metà dall' imprestito de' Banchi, così chi riceve la sovvenzione dal Monte, debba pagare al medesimo l' interesse del 3. per 100. per la rata del tempo del dana-

ro, che riceve per la semina, per coltivo, e per raccolta, e questo debba interamente andare in beneficio de' Banchi.

VII. Li debitori del Monte debbano soddisfare la sorte, e gl' interessi con quel modo, ed in quel tempo, che il Delegato Protettore del Monte stima essere il più giovevole per l' opera, e meno gravoso per li debitori.

VIII. Le sovvenzioni, o sieno prestiti dovranno darsi a quei Massari, o Coloni, che colla loro richiesta accompagnino certificato del Governatore Locale, della persona Ecclesiastica di maggior dignità del Paese ( in considerazione di esser parte de' Fondi del Monte un prodotto di rendite Ecclesiastiche destinate dalla Clemenza del Re a più casi ) e degli Amministratori della propria Università *sub poena falsi, & gratis*, il quale accerti la quantità del terreno, che possiedono atto a semina, la loro impotenza a seminare, e la buona fede, colla quale sieno essi soliti ad operare.

IX. Per sicurezza della riscossione del danaro somministrato, si debba dal Delegato Protettore mandar la nota a rispettivi Governatori Locali, persone Ecclesiastiche come sopra, ed agli Amministratori delle Università, incaricando loro di aver cura, che senza togliersi la libertà ai Massari di vendere i loro prodotti, come loro riesca più comodo, il Monte venga assicurato del danaro somministrato, e del corrispondente interesse, colla pena, che mancandosi da' medesimi di ciò eseguire, sieno *in solidum, & de proprio* tenuti a rimborsare al Monte il danaro perduto: e tali Amministratori, persona Ecclesiastica, e Governatore Locale, debbano tutto ciò eseguire anche *gratis*.

X. E perchè la prima quota si somministra colla fede dell' Università, del Governatore Locale, e maggior Dignità Ecclesiastica, che accerta la qualità, e l' estensione del Territorio atto alla semina, ed il Massaro, o Colono non sia nello stato di seminarlo; quindi se chi riceve la prima sovvenzione non l' impiega effettivamente per la semina, ma ne faccia altro uso, debba esser obbligato non solo alla restitu-

zio-

zione del danaro colli corrispondenti interessi, ma alla pena di mesi sei di carcere: e quei Governatori, Dignità Ecclesiastiche, ed Amministratori dell'Università, i quali han data fuori la prima fede, debbano immediatamente dare avviso al Delegato Protettore di non essersi seminato quel Territorio, acciò si possa agire contro del debitore, e non dandosi da medesimi tale avviso sieno tenuti *in solidum* alla restituzione del danaro, e degli interessi in beneficio del Monte.

XI. Non si possa somministrare la seconda quota senza la fede *sub pena falsi, & gratis* della Università, Dignità Ecclesiastica, e Governatore Locale, di essersi adempito alla semina. E così abbiassi a praticare nella somministrazione dell'ultima quota. E qualora le fedi fossero mendaci, sieno tenuti coloro, che l'hanno fatta così alla pena del falso, come ciascuno di essi *in solidum* rimborsare al Monte la perdita del danaro. In seguito di che, tanto i Governatori Locali, Dignità Ecclesiastiche, quanto gli Amministratori di ciascuna Università saranno cerziorati dal Delegato Protettore alle rispettive quote, che si distribuiranno nel distretto del di loro territorio: e dovranno invigilare all'effettiva versione, che se ne faccia ne' richiesti rispettivi usi, con esser tenuti *de proprio, & in solidum*, quando usino negligenza in adempirvi.

XII. Qualora li Governatori Locali, Persone Ecclesiastiche, e gli Amministratori delle Università non facessero le fedi *gratis* a Massari, o Coloni, e riscuotessero qualunque menoma somma, resti in arbitrio del Delegato Protettore d'imponer loro quella pena, che stimerà necessaria per tale controvenzione.

XIII. Contro i debitori si possa spedire dal Delegato Protettore il Mandato esecutivo *contra infra scriptos*, colla semplice fede del Razionale, come debitori di danaro Fiscale, e il Delegato Protettore abbia a procedere tanto contro de' debitori, che contro gli Amministratori delle Università, e de' Governatori Locali, che non avessero adempito a ciò, che loro è stato incaricato, colla privativa a qualunque

altro Giudice, o Supremo Magistrato, ancorchè li medesimi fossero Locati nella Regia Dogana.

XIV. Chi chiede la sovvenzione, o sia prestito, possa esibire per cautela del Monte il pegno d'oro, o d'argento equivalente alla sorta, ed interessi, qual pegno si farà osservare, ed apprezzare dall'Orefice da destinarsi dal Governo del Monte, il quale dovrà tener conto della sorta somministrata, e di due anni d'interesse, ed a pericolo dell'Orefice si abbia a ricevere tal pegno, colla descrizione, peso, ed apprezzo in iscritto, e riponerlo nella Cassa maggiore, con darne il riscontro all'Esibitore, per restituirlo dopo la soddisfazione, o venderlo elasso il Bienno; bene inteso però, che chi dà il pegno non sia tenuto a quelle cautele ne' precedenti articoli prescritte; ma dovrà esser tenuto bensì ad impiegare il danaro per la coltivazione del terreno.

XV. Saranno preferiti li Cittadini de' Luoghi Demaniali per esser solito ogni Barone soccorrere i proprj Vassalli col grano, che danno a semenza anche per lo proprio interesse, riscuotendone il terraggio, e nel caso vi fusse avanzo del denaro del Monte, oltre quello distribuito, e da distribuirsi a Naturali de' Luoghi Demaniali, ed il Barone dopo somministrata la semenza, ricusasse di dare altro soccorso per lo coltivo, e per la raccolta, possano gl'Individui de' Luoghi Baronali ricorrere al Monte, ed ottenere la sovvenzione, corrispondente però al coltivo, ed alla raccolta, ed abbia il Monte ad esser preferito nella esazione delle quantità somministrate, e de' Interessi allo stesso Barone.

XVI. Se in qualche anno accada di mancare il raccolto, si passerà l'esazione del soccorso nell'anno seguente, sempreche il Colono ne abbia fatto l'abbandono nel mese di Maggio, il quale abbandono debba farlo agli Amministratori, alla Persona Ecclesiastica, e Governatore Locale, acciò questi accertatifi del vero, ne riscontrino immediatamente il Delegato Protettore, poichè se vi fusse soltanto scarsezza, basta che il raccolto possa coprire il debito del Monte, per doverfi questo sod-

foddificare nell' anno istesso dell' impronto .

XVII. Per la direzione, e buon governo del Monte , e della lodevolissima opera istituita col medesimo , verrà il Monte amministrato da un Delegato Protettore , e da quattro Governatori de i più abili , e ragguardevoli Individui della Città di Foggia.

XVIII. Il Delegato Protettore farà il Presidente Governatore della Regia Dogana . Il primo Governatore l' Avvocato Fiscale *pro tempore* della medesima , ed in sua assenza debba subentrare l' Uditore . Il Secondo Governatore abbia ad essere uno degli Avvocati di quel Tribunale : e gli altri due tra il ceto de' Gentiluomini , che menano massarie di Campo .

XIX. Questi tre ultimi Governatori debbano durare per un biennio da nominarsi per terna dal Delegato Protettore , ed umiliarsene la nomina a Sua Maestà , acciò si degni eligere coloro , che faranno di suo Real gradimento , ed affinchè contemporaneamente non termini il biennio per tutti e tre li Governatori sudetti , si debba per la prima volta dopo del biennio far la nomina dell' Avvocato Governatore , indi elassi mesi sei dal dì del possesso del novello Governatore , si abbia a far la nomina di uno de' due Gentiluomini ad elezione del Delegato Protettore , che farà rimasto ; bene inteso , che debba continuare ogni Governatore fino al possesso del suo successore .

XX. Da questi tre Governatori debbano farsi li Mensariati , e senza la sottoscrizione del Governatore Mensario , e quella del Delegato Protettore non si possa fare alcun pagamento per qualunque cagione , il quale debba essere eziandio roborato del *vidit* del primo Governatore Avvocato Fiscale della Regia Dogana , ed in sua assenza dall' Uditore della medesima .

XXI. Il Governo del Monte dovrà per lo meno in ogni quattro mesi riferire così lo stato del medesimo , che gli espedienti si stimano necessarj per lo miglior regolamento al Delegato di quel Banco , che farà destinato da Sua Maestà depositario de' Fondi del Monte , il quale poi col consenso , ed in-

telligenza de' Delegati degli altri Ban- chi possa esaminare , e pensare quei cambiamenti , e quei stabilimenti , che faranno stimati opportuni , e rappresentargli al Re per attenderne la sovrana approvazione . E tutto quello , che il Governo del Monte riferirà , come si è detto al Delegato del Banco , dovrà anche contemporaneamente riferirlo alla Camera di S. Chiara , come quella , che somministra al Monte la metà del fondo , e che dee restituire ai Ban- chi l' impronto dell' altra metà .


XXII. Anche farà cura del Delegato Protettore di rimettere al Delegato di quel Banco , che farà eletto da Sua Maestà l' importo dell' interesse , che verrà ad esigersi in ogni anno dalle sovvenzioni somministrate dal Monte , dedotte le necessarie spese , che dovrà fare dall' introito dell' interesse medesimo .

XXIII. Per l' esecuzione dell' opera del Monte , e di tutte le sue parti per ora si stabiliscono tre Officiali , cioè il Razionale colla provisione di ducati 18. al mese , de' quali ducati 3. come Segretario , e ducati 15. l' abbia come Razionale : Un Ajutante del Razionale con ducati 10. al mese , e qualora tali cariche si conferissero a persone non abitanti nella Città di Foggia , si abbiano a somministrare per la pigione della Casa in ogni anno al Razionale , ed al Cassiere ducati 30. per cadauno , ed all' Ajutante del Razionale ducati 20.

XXIV. Il Cassiere dovrà dare la pleggeria di ducati 1000., e farà cura del Governo di non far giammai tenere dal medesimo nella Cassa corrente più di ducati 2000. , e come questi andranno esitandosi , si abbia a prendere il danaro dalla Cassa maggiore.

XXV. Per piantar finalmente la scrittura del Monte a stile di scrittura doppia , giusta le Istruzioni , che in seguito si daranno agli Officiali , si debbano mandare nella Città di Foggia gli Officiali de' Ban- chi di questa Capitale , riserbandosi la provvidenza da darsi da' Delegati de' Ban- chi , coll' intelligenza del Governo del Monte , se convenga far continuare coloro , che saranno da questa Capitale mandati per dar

dar principio all' opera del Monte, o pure procedere alla elezione di altri Individui.



ISTRUZIONI

*Per gli Regj Economi delle Diocesi, e Cattedrali del Regno per la formazione de' conti, e documenti,*

**T**utti i Regj Economi, ed Amministratori destinati per la custodia de' beni, e per la distribuzione de' frutti delle Chiese, ed altri Beneficj vacanti, debbono rendere esatto conto alla Maestà del Sovrano, e per Ezzo alla Regal Camera di S. Chiara destinata dalla Maestà Sua ad invigilare a tali interessi, per la debita applicazione, e pio uso, che più conveniga, a tenore della Prammatica Sanzione emanata sotto il dì 26. Luglio 1779.

Ogni Economo Regio adunque è tenuto di passare alla Regal Camera di Santa Chiara il Conto esatto dell' Introito, e dell' Esito di quel tale Beneficio, o Chiesa vacante, che avrà amministrato, comè si prescrive nel Cap. IV. delle Istruzioni Reali a' medesimi spedite. E perchè un tal Conto sia ben formato, e niente manchi per la giustifica, tanto dell' Introito, quanto dall' Esito, ogni Economo osserverà esattamente quanto si contiene in queste Istruzioni, per evitare le frodi, ed usarsi la più diligente precauzione per la salvezza di quel Patrimonio, che deve essere consecrato soprattutto al sollievo de' Poveri.

I. Dovrà ciascuno Economo Regio, prima di ogni altro, procurar dal Parroco, o dal Curato di quel Paese, in cui accaderà la vacanza, la fede della morte del Beneficiato &c., con descriverli in essa la giornata, per fiffarsi l' Epoca del Conto, col quale si unisca questa fede nel volume de' documenti, e liquidarsi poi la rata della rendita fino al giorno della nuova provista, senza del quale documento il Conto non può liquidarsi per la giusta rata della rendita; ed in mancanza, se ne commetterà la, verificazione giu-

ridicamente a danno del Regio Economo.

II. Dovrà ciascuno Economo formare lo Stato, o sia il Piano delle rendite, e de' pesi del Beneficio, Badia, Canonicato, o Chiesa, che sarà vacante, e ripartire tutto per rubrica, affitti, censi, annue entrate, ed altro, se mai vi fosse; in conformità del quale stato, si formi anche il Conto a tenore del IV. articolo delle Reali Istruzioni, con avvertire di non portare partite inesatte, perchè si cariceranno a danno proprio; e perchè non possa allegarsi inespertezza, o ignoranza per la formazione di tale Stato, si forma il presente dettaglio, sopra il quale, ad un dipresso, dovrà ciascuno Regio Economo avere una buona regola, e norma, cioè:

*Stato delle rendite della vacante Chiesa, e Canonicato, o Badia; o Beneficio di S. .... della Città di .... ricavato da...presso di....*

*Territorj .*

Possiede n. 4. territorj cioè:

Uno detto . . . nel luogo . . . di estensione tomo- la . . . che si trova affittato a N. N., il quale ne paga ogni anno nel dì . . . del mese di . . . 100.  
 Un altro &c. . . . . 10.  
 Un altro &c. . . . . 40.  
 Un altro &c. . . . . 32.

182.

*Case .*

Possiede due Case cioè:

una casa in contrada di . . . nella Terra di . . . affittata a . . . il quale ne paga in ogni anno a dì . . . del mese di . . . 25.  
 Un' altra &c. . . . . 36.

61.

*Censi .*

243.

Possiede tre censi cioè:

Sopra la vigna di . . . . .  
 Della Terra di . . . . .

pa-

48 DE ADMINISTRATIONE BONORVM ECCLESIASTICORVM

*Riparte* ..... 243.  
 pagabili in ogni anno nel mese di . . . . come da Istromento ..... 3.  
 Sopra l'Orto di . . . . . come sopra ..... 2.  
 Sopra la casa di . . . . . come sopra ..... 1.  
 ..... 6.

*Annae Entrate* .

Possiede numero tre capitali cioè:

N. N. della terra di . . . . . paga per capitale di ducati 300. ogni anno a . . . . del mese di . . . . a ragione del 4. per 100. .... 12.  
 N. N. come sopra per ducati 100. .... 4.  
 N. N. come sopra per ducati 50. .... 2.

18.

*In unum* . . . . . 267.

*Pesi della Chiesa, o Canonicato, o Badia &c.*

*Messe* .

Si deve celebrare numero 24 di messe ogni anno a ragione di grana 20. l'una, a due al mese . . . . . 4. 80.

*Anniversarj* . . . . .

Per due Anniversarj l'anno, per l'Anima di . . . . . 6.

*Sommario* . . . . . 10. 80.

*Soldo all'Economo Curato.*

Ha il peso di pagare all'Economo Curato ogni mese ducati 5. , che sono annui 60.

*Mantenimento necessario della Chiesa* .

Per cere, ostie, vino, olio, &c. .... 10.

80. 80.

Se vi sono affitti in grano, o in altri generi, si descrivano anche rubricamente nella medesima forma; e fatto che si sia in questa guisa il Piano delle rendite, e de' pesi, dovrà farsi autenticare da un Notajo, e riconoscersi da Governanti, e dal Cancelliere dell'Università di quel Paese, dove accaderà la vacanza, i quali dovranno legalizzarlo col solito suggello, essendo li medesimi a portata di sapere l'effettivi corpi di rendita de' Cittadini, e delle Chiese, ed altri della loro Patria; ed in mancanza, se ne commetterà la verificazione in danno di chi avrà usata una tale negligenza.

III. Dovrà ciascun Regio Economo presentare col conto un documento autentico, dal quale costi, se in tempo della morte dell'ultimo Beneficiario, Abate, Arciprete, Canonico &c. erano pendenti esazioni di frutti maturati, e non esatti, de' quali parimente, quando vi sieno, se ne dovrà fare introito in rubrica separata, per la buona regola del conto, ed il documento suddetto servirà per giustificazione delle partite di simile introito, oltre dell'obbligo de' Reddenti, come si dirà sotto il dettaglio del conto.

IV. Ogni partita d'introito per causa di affitti di territorj, di case, o di altro corpo redditizio a Chiesa, Cappella, Canonicato, Badia, &c. deve avere il corrispondente documento, per essere giustificata, cioè l'obbligo del Conduttore, o Inquilino. Se sono partite di annue entrate, o censi, le copie degl'istromenti, ed in mancanza di questi, si attenda il Piano delle rendite legalizzato, ed autentico; come si è detto di sopra; altrimenti se ne commetterà la verificazione in danno del Regio Economo.

V. Tutte le partite d'Introito, per prezzo di generi, devono essere giustificate colle fedì de' prezzi correnti in tempo della vendita, cogli atti delle subaste, e colle dichiarazioni de' compratori, perchè costi, che dall'Economo Regio si è usata la vigilanza di vantaggiare gl'interessi de' Poveri, altrimenti se ne commetterà la verificazione in danno del Regio Economo.

VI. Ove si trattasse di nuovi affitti di case, territorj, o altro, ogni Econo-



nomo Regio dovrà usare la diligenza di farlo *servatis servandis*, precedente gli atti delle accensioni di candele, quali documenti tutti dovranno rimettersi cogli obblighi de' Conduttori nel volume delle cautele, in giustificazione dell' introito di quel tale affitto, affinché costi, che l' Economo Regio, il quale dovrà esser di ciò risponsabile, ha procurato di migliorare la condizione degli effetti alla di lui cura commessa, come un diligente padre di famiglia farebbe per li suoi propri interessi; altrimenti se ne commetterà la verificazione in danno del Regio Economo.

VII. Tutte le partite di esito, che non sono di peso intrinseco della Chiesa, Badia, o Beneficio, &c., e che possono occorrere prontuariamente, si facciano dagli Economi colle debite cautele, costando della necessità di doverli fare, quando però tali spese non eccedano la somma di carlini dieci, o poco più, ma occorrendo spesa maggiore di detta somma, dovranno riferirli alla Camera Reale per mezzo de' Fiscali, e Commessario di Campagna, per attenderne gli opportuni, che dovranno poi rimettere in giustificazione de' loro conti, altrimenti tali esiti non faranno fatti buoni.

VIII. Dovrà ciascuno Economo formare il conto della sua amministrazione a tenore dello stato, che ne avrà formato; e tanto le partite d'introito, quanto le partite d'esito dovranno esser giustificate, come si è detto di sopra, con que' tali legittimi documenti, sotto pena di commettersene la verificazione in danno di chi o per malizia, o per ignoranza, o per negligenza non avrà adempito a questo. E perchè non possa allegarsi causa d'imperizia nella formazione del conto, si forma il presente dettaglio, dal quale potrà ciascun Regio Economo avere un lume della maniera più semplice, più chiara, e più spedita de' conti, onde possa con facilità liquidarsi, e così faranno evitate le frodi, e si verrà in cognizione della retta amministrazione di coloro, che cercano di segnalarsi negli interessi de' Poveri, e della Chiesa.

Tom. I.

*Esemplare del conto.*

**B**ilancio delle rendite del conto del Canonicato della Badia, Chiesa, o Beneficio di S.... della Città di... vacato per morte di D. . . . sotto il dì . . . fino al dì, che fu provisto in persona di D. . . . che ne prese il possesso; amministrato da me sottoscritto Regio Economo della Diocesi di... come dalla fede della morte del primo, e del possesso del secondo nel volume delle cautele fol. 1. & 2.

Se vi sono rendite di vettovaglie, o altro, si cominci così:

*Conto in genere.*

*Introito del grano.*

Mi fo introito di tomolà 200. di grano pervenuto in mio potere dalle rendite di questo Beneficio, cioè:

*Affitti di terreni.*

Da N. N. tomola 50. per l'annata maturata in Agosto del . . . per tanti, che il medesimo paga per affitto del territorio detto . . . come dall'obbligo del medesimo nel volume delle cautele fol. 3. . . . t. 50.

Da N.N. tomola come sopra . . . t. 30. . . . 80.

*Censi in grano.*

Da N. N. per censo, che il medesimo paga sopra la massaria detta . . . fita . . . per l'annata maturata a . . . come da sua dichiarazione, e dallo Statto fol. . . . t. 20.

Da N.N. per . . . come sopra . . . t. 80.

Da N. N. per . . . come sopra . . . t. 20.

120.

Ascende l'introito a tomolà 200.

*Esito in grano.*

Mi fo esito di tomola 200. di grano venduto a ragione di ducati 1. il tomolo, a N. N.,

G

come

50 DE ADMINISTRATIONE BONORVM ECCLESIASTICORVM

come dal conto in denaro, in cui sono ad introito duc. 200. .... tom. 200.

Egale.

IX. In simil guisa si aprirà un conto di altri generi, qualora ve ne fossero, e se vi sono altre rubriche di esito di censi passivi, o altro, si descriva nel conto, e se ne portino i legittimi documenti nel volume delle cautele.

Conto in denaro.

Mi fo introito di ducati 440, pervenuti in mio potere dalla rendita della Chiesa, Canonico, Beneficio, o Badia di S. . . della Terra, o Città di . . . cioè:

Vendita de' generi.

Mi fo introito di ducati 260, pervenuti dalla vendita de' seguenti generi, cioè:

Grano.

Da N.N. per prezzo, di tomola 200. di grano, come dal conto in grano di questo, vendutogli alla ragione di ducati 1. il tomolo, come dalla fede de' prezzi correnti, dagli atti delle subaste, e dalla dichiarazione del Compratore nel volume delle cautele fol. 4. ad 10. .... 200.

Fave.

Da N.N. come sopra fol. 11. ad 13. .... 60.

Affitti di giardini.

Mi fo introito di duc. 20. pervenuti da N.N. per l'annata maturata a d. . . tanti, che paga per affitto del giardino detto . . . sito . . . come dall'obbligo nel volume delle cautele fol. 14. .... 20.

Affitti di territorj.

Mi fo introito di ducati 110. per affitti di territorj, cioè:

280.

Riparra ..... 280.

Da N.N. per l'annata maturata in Agosto . . . per affitto del territorio detto . . . sito in . . . come dall'obbligo nel volume delle cautele fol. 15. .... 50.

Da N.N. come sopra fol. 16. .... 30.

Da N.N. come sopra fol. 17. .... 20.

100.

Censi.

Da N. N. per censo sopra una casa sita . . . maturato in . . . come dalla dichiarazione del medesimo fol. 18. 3.

Da N. N. come sopra fol. 19. .... 2.

Da N. N. come sopra fol. 20. .... 1.

6

Annue entrate.

Mi fo introito di ducati 54. per causa di annue entrate cioè:

Da N. N. per capitale di ducati 1000. a ragione del 5. per 100., per l'annata maturata a . . . come dall'istromento, e sua dichiarazione nel volume delle cautele fol. 20. ad 24. .... 50.

Da N.N. come sopra ducati 100., alla ragione del 4. per 100. fol. 25. .... 4.

54

L'introito ascende a ducati 490

Esito.

Mi fo esito di ducati 160. per l'infrastrate cause cioè:

Messe.

Mi fo esito di ducati 36. pagati al Reverendo D.N.N. per la celebrazione delle Messe nella Cappella del . . . in tutto l'anno . . . come dalla fede della celebrazione, e ricevuta autentica della soddisfazione nel volume delle cautele fol. 26. .... 36.

An-

Risporto ..... 36  
 Anniversarj.

Al Reverendo D. . . . per  
 l'Anniversario per l'Anima  
 del Donatore nell'anno 17..,  
 come dalla fede, e ricevuta  
 autentica fol. 27. .... 8.

Mantenimento meccanico del-  
 la Chiesa.

Al Reverendo Economo,  
 Beneficiato, o Canonico  
 per ispefe di ostie, vino, ce-  
 ra, olio, lavatura di bian-  
 cheria, ed altro per lo man-  
 tenimento meccanico della  
 Chiesa in tutto l'anno 17..,  
 come dalla nota, e ricevuta  
 autentica del medesimo nel  
 volume delle cautele fol. 28. 12.

Soldo all'Economo.

Al Reverendo Economo  
 M. N. per suo soldo, alla  
 ragione di ducati 3. al me-  
 se per un anno da . . . fino  
 al . . . come dalla sua ri-  
 cevuta autentica nel volume  
 delle cautele fol. 29. .... 60.

Dritto di esazione.

Per dritto di esazione so-  
 pra li ducati 490. da me-  
 iarroitati alla ragione del 10.  
 per 100. come dalle Regali  
 Istruzioni ..... 44.  
 ..... 160.

Resto debitore in ..... 330.

Quali si depositano nella Real Ca-  
 mera di Santa Chiara a disposizione  
 della medesima presso del Regio Atti-  
 tante D. N. N. per pareggio di que-  
 sto conto.

X. Ogni avanzo deve introitarsi col-  
 la presentazione del conto, altrimenti  
 si daranno dalla Real Camera le pro-  
 videnze, che convengono.

XI. Formato, che si sia un conto  
 in questa guisa, se ne formi una co-  
 pia, e si passi in mano del nuovo  
 Provisto, dal quale si faccia fare una

ricevuta autentica, affinchè questi dica  
 se v' incontra difficoltà, o vi trovi l'  
 amministrazione di poca fede, e for-  
 mata che si sia detta ricevuta, si esi-  
 bisca da ciascuno Economo, in giusti-  
 ficazione di aver adempito al suo do-  
 vere, a tenore del Cap. V. delle Re-  
 gali Istruzioni.

XII. Avvertano gli Economi, che  
 il solito stipendio da somministrarsi a-  
 gli Economi Curati delle Parrocchie  
 vacanti, si deve liquidare da' rispetti-  
 vi Fiscali delle Provincie, e stabilir-  
 sene da medesimi i pagamenti per quel  
 tempo, che avranno servito le Chie-  
 se, ed esercitata l'interina cura delle  
 anime, fino al possesso del nuovo Pro-  
 visto, e così gli altri pesi forzosi, for-  
 liti, ordinarij, e legittimi, a tenore  
 de' Cap. I. e II. degli Appuntamenti  
 della Regal Camera.

XIII. Per le domande degli eredi  
 poveri de' Beneficiati, per le spese di  
 Chiese, sacri arredi, fabbriche, o al-  
 tro, non procederanno i Regj Econo-  
 mi a pagamento alcuno, senza prima  
 attenderne gli ordini de' rispettivi Fi-  
 scali delle Provincie, sotto pena di  
 non esser ammessi i loro esiti, e di  
 duplicato pagamento, giusta i Cap. III.  
 e IV. degli Appuntamenti della Regal  
 Camera.

XIV. Niuno de' Regj Economi pa-  
 ghi pensioni sopra i Beneficj dagli frut-  
 ti maturati, senza ordine della Came-  
 ra Regale, sotto pena di reiterati pa-  
 gamenti, a tenore del Cap. VI. degli  
 Appuntamenti di detta Real Camera.

XV. Tanto i conti, quanto le cau-  
 tele si formino in carta di Genova, o  
 altra carta di una stessa grandezza, ed  
 ogni cautela, o altro documento sia  
 uno distinto dall'altro, ed affinchè non  
 formino difformità, tutti gli Economi  
 si serviranno della carta di Genova,  
 perchè vengano eguali i loro volumi.

XVI. Quando i Regj Economi a-  
 vran tenuto presente quanto si è det-  
 to di sopra, e formato lo stato, il  
 conto, e l' volume delle cautele nella  
 maniera, che si è prescritta, saranno  
 obbligati di rimettere tutto a' rispet-  
 tivi Fiscali delle Provincie, o Com-  
 messario di Campagna, come sta riso-  
 luto nell' Articolo XVI. degli Appun-  
 tamenti della Real Camera, e non

vedendosi da' Regj Economi l'adempimento, saranno costretti da' Fiscali stessi, e Commessario della Campagna ad ubbidir prontamente, mentre ciascuno di essi deve usare la più esatta diligenza ad eseguire le provvide Leggi del Monarca Regnante, in un affare, che interessa il bene della Chiesa, de' Poveri, e dello Stato. Dalla Regal Camera il dì 1. Gennaio 1782.  
GABRIELE SACCARES UFFIZIALE.

## CIRCOLARE

Della Regal Camera per gli sequestri da farsi da' Regj Economi su Benefizj, Badie, Legati Pii, e Canonici vacanti diretta al Commessario Generale di Campagna, e a Fiscali delle Provincie.

**D**Alle poche Relazioni de' rispettivi Fiscali Provinciali in darsi a questa Regal Camera il corrispondente avviso de' Benefizj inferiori alle Cathedrali, e di que' che diconsi di libera collazione, o di Padronato ancorchè Laicale, e dal vedersi la mancanza effettiva di coloro, che assister dovrebbero per le convenienti provvidenze, affin di rogliere il sequestro apposto sulle di loro rendite, è entrata la Real Camera in un grandissimo dubbio, e non senza fondamento di ragione, che si occultino le vacanze, o pure, che tuttocchè sarebbe della sua particolare cognizione, si risolva dagli Economi Regj contra i Sovrani Ordini circolari su questo assunto, lungi però dal credere che vi sia la menoma intelligenza de' rispettivi Fiscali delle Provincie. Ha creduto inoltre la Real Camera, che moltissime Parrocchie, e Canonici vacanti, de' quali sono state sequestrate le rendite, provvedendosi dalla Dataria Romana, o da' rispettivi Ordinarij, coloro, che hanno ottenuta la provvista, non compariscono nella Regal Camera per dimandare il dissequestro.

E finalmente si è entrato in un altro non lieve dubbio, che gli Economi Regj non sottoponghino a sequestro le rendite di que' Canonici, che credono di non aver Prebenda, ma consiste-

re nelle sole distribuzioni quotidiane, arrogandosi quell' arbitrio che non possono avere, di ciò esaminare, e decidere.

In vista di tali dubbj, è venuta la Real Camera a risolvere di prevenirsi V. S. Illustrissima, come di accordo debba la medesima esoguo, che con cura speciale debba esattamente e con ogni zelo invigilare sulla condotta degli Economi Regj delle Diocesi di questa Provincia; e nel tempo stesso ha risoluto per punto fisso, che siccome vacano i benefizj di qualunque sorta, o che sieno Residenziali, o Badie, o di quelli, che diconsi di libera Collazione, o di Padronato, ancorchè Laicale, se ne debba in risposta non meno da' Regj Economi, che da' rispettivi Governatori Locali, a tenore delle sovrane determinazioni, dare il corrispondente avviso della vacanza, con sequestrarsene da essi Economi Regj le rendite subitochè vaceranno, con adempire il dappiù, che prescrive nelle Regali Istruzioni, e fra l'altro di dover rimetter lo Stato delle rendite, a pesti di ciascuna vacanza fra il termine di un mese, prevenendole, che lo stesso debbasi praticare anche per que' Benefizj, che non sono stati finora sequestrati sul vano supposto di non doverli sequestrare. E finalmente vuole la Regal Camera, che per l'avvenire nè V. S. Illustrissima, nè gli Economi Regj debbano più prendere la menoma ingerenza sull' esame, e decisione di qualunque incidente riguardante o la vacanza, o la qualità de' Benefizj vacanti, o che saranno per vacare, ma il tutto rappresentare a questa Regal Camera per le convenienti provvidenze di giustizia, e massime in rapporto a' dissequestri, che far si debbano delle rendite de' vacanti Benefizj di qualsivoglia sorta offi sieno. Con doverli seriamente badare all'esatta osservanza di quanto si è di sopra deferito, altrimenti dalla Real Camera si darà parte a Sua Maestà di ogni ancorchè minima inosservanza, per que' prozzi, ed efficaci espedienti, che saranno del real aggrado, e che converranno al caso; in quale aspettativa pieno di fiducia mi rafferma. Di V. S. Ill. = Dalla Segreteria della Real Camera il dì 8. Marzo 1783. = Giacinto Dragonetti = Signor Commessario di Campagna.

CIR.



## C I R C O L A R E ,

Illustrissimo Signore Padrone  
Colendissimo ,

**S**on pervenute in questa Regal Camera alcune doglianze di Parochi, Canonici, ed altri Beneficiati, i quali eletti nuovamente ai Beneficj istessi, e tuttocchè ne avessero preso legittimamente il possesso, ed anche gli ordini della Regal Camera di togliersi il sequestro apposto durante la vacanza dagli Economi Regj, pure viene arretrata loro la percezione de' frutti dei Beneficj, perchè i Regj Economi pretendono farne l'esazione dell' intero anno, e quello, che più è intollerabile, pretendono anche i Regj Economi ritenersi la mercede del dieci per cento su quella rata di frutti; che appartiene al novello Beneficiato. Il che rappresentano essi come ingiusta, e come direttamente contraria agli ordini, ed alle provvisioni che riportano dalla Regal Camera di non doversi impedire la libera amministrazione de' frutti dopo il possesso.

Avendo io proposto il tutto nella stessa Regal Camera, ed essendosi ponderata la giustizia dell' esposte querele, ha la stessa considerato, che siccome alla Regia Economia appartiene la rata de' frutti dell' intero anno proporzionalmente al tempo della vacanza, la quale dee dividersi col nuovo Beneficiato seguendo la norma del Regal Dispaccio de' 14. Ottobre 1780., così non convenga impedire l'amministrazione delle rendite del Beneficio al novello Provisto, che dopo averne preso il possesso, abbia ottenute dalla Regal Camera le corrispondenti provvisioni per lo dissequestro. Giacchè ordinandosi colle divisate provvisioni di togliersi il sequestro, e questo continuandosi a ritenere da Regj Economi sotto il pretesto di dover esigere la rata de' frutti spettanti al Monte frumentario per lo tempo della vacanza, resterebbero vane, ed elusorie le provvidenze di essa Regal Camera con danno de' Beneficiati, la gravanza de' quali tanto più cresce, quanto che il più delle volte la vacanza è sta-

ta di pochi giorni, o di qualche mese, cosicchè la rata, che appartiene al Beneficiato è di gran lunga maggiore di quella, che appartiene alla Regia Economia.

Quindi ha risoluto, che gli Economi Regj in vista degli ordini, che perverranno loro della Regal Camera di togliersi il sequestro apposto sulle rendite de' vacanti Beneficj di qualunque natura siano debbano lasciarne l'amministrazione libera agli stessi nuovi Provvisti. Benvero siano li prefati Regj Economi nell' obbligo d' invigilare sulla percezione de' frutti naturali, o civili, che ne farà il nuovo Provvisto, e l'esazione di tutti i prodotti, o rendite de' medesimi beneficj si dovrà fare coll' intelligenza, ed assistenza di essi Economi Regj per prendersi nell' atto istesso della raccolta, o dell' esazione quella rata, che giustamente appartiene alla Regia Economia proporzionalmente al tempo della vacanza sopra tutti i frutti che pervengono nel corso di un anno intero al Beneficiato, con farsene il calcolo a tenore del Regal Dispaccio del dì 14. Ottobre 1780., nè si potranno da i novelli Provvisti introitare le rendite de' beneficj, se pria non sarà la Regia Economia soddisfatta interamente della descritta rata, che le appartiene.

Ha risoluto ancora la Regal Camera, che la mercede del dieci per cento appartenente ai Regj Economi debba soltanto ricadere in quella rata che essi effettivamente introiteranno al Monte Frumentario, e sulla esazione già fatta, e non già sull' altra, che appartiene agli stessi Beneficiati; conciossiachè non facendone essi Regj Economi l'esazione di questa seconda rata a tenore della presente determinazione, non è giusto, che traggano profitto da quello, di cui non ne soffrono incomodo alcuno.

Si lusinga la Regal Camera, che con questa norma non debba recarsi il menomo pregiudizio agl' interessi de' Poveri, alli quali per sovrana degnazione sono addetti i fondi del Monte frumentario; imperciocchè avendo i Regj Economi tutta la potestà, della quale a tenore delle Istruzioni sono investiti, non vi sarà certamente da temere, che i nuovi Beneficiati usino verso di loro froda

al-

alcuna nella percezione de' frutti, o che non volessero permettere, che i detti Regj Economi v' invigilassero, potendo in ogni caso di bisogno occorrervi colle dovute providenze V. S. Illustrissima, alla quale è affidata l'ispezione di questo importante ramo, e la vigilanza del pubblico deposito a favore de' poveri.

Di accordo della stessa Regal Camera passo tutto ciò alla sua intelligenza, affinché ne disponga l'adempimento, facendone avvisati di queste risoluzioni tutt' i Regj Economi di cotesta Provincia, e ricordando anche loro, che in caso di vacanza di qualche beneficio per quanto breve ne sia la durata, sempre debbano formare lo stato delle rendite, e pesi, e rimetterla per mezzo suo nella Regal Camera, ancorchè non sia seguita la percezione de' frutti dell'intero anno, ed ancorche non ancora abbiano essi renduto il loro conto, e pieno di stima mi rafferma. Napoli dalla Segreteria della Regal Camera il dì 5. Luglio 1783. D. V. S. Illustrissima. Divotissimo obbligatissimo Servo vero. Giacinto Dragonetti. Signor Avvocato Fiscale di Cc.



### CIRCOLARE

Per gli Regj Economi, che non molestino gli Affittatori de' beni de' Beneficiati vacanti durante il tempo dell'affitto, e che preferiscano gli antichi.

Illustrissimo Signore Padrone Colendis.

**D**I tempo in tempo sono pervenute alla Regal Camera le doglianze di alcuni Conduttori de' beni de' Benefici, che durante ancora il tempo dell'affitto convenuto col defunto Beneficiario venivano molestati da' Regj Economi, i quali accaduta la vacanza de' Benefici medesimi pretendevano procedere a nuovo affitto. La Regal Camera riflettendo che tal Beneficiario sebbene sia egli semplice Amministratore, pure convenga di praticare tutti gli atti temporanei, che all'amministrazione sono analogi. E perciò in simili rincontri ha presa la risoluzione, che durante il tem-

po convenuto nell'affitto, non dovesse da quello essere molestato il Conduttore.

Ha quindi voluto la Regal Camera che tal determinazione fatta in casi particolari si fosse da me partecipata a V. S. Illustrissima, alla quale perciò in nome della stessa Regal Camera prevengo, che qualora da Beneficiari siasi fatto legittimamente, e senza frode l'affitto de' beni del suo beneficio, seguendo la di lui morte non debba il Conduttore essere molestato sotto il pretesto di nuovo fitto da' Regj Economi durante il tempo della locazione legittimamente fatta dal defunto Beneficiario, quale spirato debbano essi Regj Economi procedere colle solite solennità al nuovo affitto con procurare il maggior vantaggio possibile del Monte, e con badare, di non far mai affitti lunghi, ma per tempo discreto ad oggetto di non pregiudicare la libertà de' futuri Beneficiari, e con dare la prelazione agli antichi Conduttori, qualora essi ne siano stati per lungo tempo affittatori e vogliano valersene per lo stesso prezzo maggiore, che si troverà ad affittare il fondo, o i poderi beneficiari. Resti V. S. Illustrissima in tale intelligenza per suo regolamento, e governo de' Regj Economi del suo ripartimento, e pieno di stima me le rispeto. Napoli dalla Segreteria della Regal Camera il dì 9. Agosto 1783. Di V. S. Illustriss. Divotiss. Obbligatiss. Servo vero. Giacinto Dragonetti Signor Avvocato Fiscale di Cc.



### CIRCOLARE

Per i dritti spettanti alle Cattedrali vacanti.

Illustrissimo Signore Padrone Colendis.

**V**ari sono i ricorsi relativi all'esazione di dritto di procurazione, e sia vista, di strene, o sian domi, e sussidio caritativo, di Cattedratico, e di quarta de' censi, e degli obiti che si trovano introdotti a pro' delle Chiese Cattedrali, e de' quali, per quelle che oggi sono vacanti se ne vuole sostenere da' Regj Economi Ecclesiastica la prestazione.

La



La Regal Camera in occasione d'un consimile ricorso fatto per la Mensa Vescovile di Potenza, con serietà riflettendo all'affare dopo aver inteso l'Avvocato del Monte Frumentario, comunicò al Fiscale di Matera le risoluzioni, che confacevano a' proposti articoli, che furono li seguenti.

I. La procurazione a tenore del Concilio di Trento, ed a tenore della tassa Innocenziana per quella parte che è ricevuta nel Regno, non si dee se non al Visitatore nell'atto della visita, e consiste nel solo vitto, e viatico.

II. Il sussidio caritativo secondo il Concilio Lateranense III., e di quello di Londra nel XII. Secolo si somministra dalle Chiese inferiori al Prelato ne' sommi suoi bisogni, o nelle convocazioni de' Sinodi, e fuori di queste circostanze non sarebbe giusto, che esazione di simil fatta potesse pretendere.

III. Il Cattedratico poi è dovuto alla Chiesa Cattedrale in signum honoris & subjectionis Cathedrae, e da questo soltanto sono esenti, mercè le regali deliberazioni, i Beneficj di Padronato Regio, e Feudale, i Luoghi Pii Laicali, le Cappellanie, ed i Legati Pii di Messe.

IV. Ed ugualmente non possono essere esenti le Chiese inferiori dal contribuire alla Cattedrale la quarta de' censuri, e degli obiti, qualora siano state solite pagare alle Cattedrali istesse, mentre dalla più alta antichità trovasi introdotta la prestazione della quarta de' censuri e degli obiti suddetti in favore di esse Cattedrali, succeduta alle antiche oblazioni, che fatte alle minori Chiese, queste ne rimettevano alla maggiore la quarta parte, ritenendone le altre tre per la riattazione, per li Ministri dell'Altare, e per li poverelli; onde quelle Cattedrali vacanti che si trovano in possesso di tali esazioni, non debbano, nè possano per via di fatto esserne spogliate.

Ho in seguito voluto la Regal Camera che tali risoluzioni da me si comunicassero anche a V. S. Illustrissima, siccome adempio per norma, e governo in casi simili, che se le sono proposte, o se le proporranno in avvenire per le Cattedrali vacanti di questa Provincia, e pieno di stima mi rafferma. Di

V. S. Illustriss. Napoli dalla Segreteria della Regal Camera il dì 9. Agosto 1783. Devotiss. Obbl. serv. vero. Giacinto Dragonetti. Signor Commessario di Campagna.



CIRCOLARE

Per gli Stati da mandarsi dalli Regj Economi delle Diocesi subito seguita la vacanza.

Illustrissimo Signore Padrone Colendiss.

LA Regal Camera per lo dovuto adempimento de' sovrani ordini generali relativi alle vacanze, stimò con ordini circolari degli 8. Marzo del corrente anno incaricare, che vacando Beneficj di qualunque sorta, o che fossero Residenziali, o Badie, o di quelli, che diconsi di libera collazione, o di padronato ancorche laicale, si dovesse subito non meno da' Regj Economi che da' rispettivi Governadori Locali, a tenore delle sovrane determinazioni dare il corrispondente avviso della vacanza, con sequestrarfene da essi Regj Economi, subito che vaceranno, le rendite, e con adempiere al dippiù, che si trova prescritto colle Regali Istruzioni su questo assunto.

Ma siccome dalle relazioni che in seguito pervennero, rilevò la stessa R. C. che sebbene si dava l'avviso di qualche vacanza, pure si era mancato di contempraneamente darsi conto della parte più interessante, quale è quella di essersene proceduto a sequestro; così volle, che generalmente si fosse incaricato a tutti i Fiscali delle Provincie, perchè ciascuno avesse fatto seriamente sentire a' Regj Economi destinati nel proprio ripartimento, nel dare il sollecito corrispondente avviso della vacanza, dovessero nel medesimo tempo dar conto di averne subito proceduto al sequestro per potersi indi da' medesimi Fiscali passare tutto questo alla notizia della medesima R. C. Ed una tale determinazione fu comunicata con altra circolare d'Ufficio de' 17. Maggio.

Posteriormente, e proprio a 5. Luglio fu partecipata l'altra risoluzione presa

presa dalla R. C., e diretta principalmente a rifrenare alcuni abusi che da Regj Economi o si eran introdotti, o si potevano introdurre nel disimpegno della loro carica. Con tale opportunità volte ancora la R. C., che per mezzo degli stessi Fiscali delle rispettive Provincie si fosse incaricato a medesimi Regj Economi, che in caso di vacanza di qualche Beneficio, per quanto breve ne fosse la durata, dovessero sempre formare lo stato delle rendite, e de' pesi, e per mezzo de' medesimi Fiscali rimetterlo in essa R. C., ancorchè non fosse seguita la percezione de' frutti dell' intero anno, ed ancorche non avessero esibito il conto.

Or volendo io la pronta ed esatta esecuzione di tali determinazioni della M. S., che non si veggono perfettamente eseguite in tutte le parti, ho risoluto in conformità di esse rinnovarne gli ordini circolari, affinchè nuovamente, e con tutta la serietà V. S. Illustrissima ne incarichi a Regj Economi delle Diocesi di questa Provincia il pieno adempimento. Cioè che in conformità de' predetti ordini degli 8. Marzo, vacando Beneficj di qualunque sorta, dovessero subito procederne al sequestro, ed anzi anche subito, come loro stà prescritto cogli altri suddetti ordini de' 17. Maggio dare a lei contemporaneamente l' avviso così della vacanza, che del sequestro già fatto, con ispiegare se il Beneficio vacante sia di pretesa libera collazione, o pure di padronato, ancorche laicale per potersene immediatamente da lei sull' assunto riscontrare la stessa R. C. con tutte le anzidette circostanze.

E che inoltre accaduta la vacanza dovessero subito formarne lo stato attuale delle rendite, e de' pesi, e rimetterlo per mezzo di V. S. Illustrissima senza prender pretesto; o che breve ne sia stata la vacanza, o che non ancora sia seguita la percezione de' frutti, o che non siano ancora in circostanze di rimettere il loro conto, e che lo stato predetto debba essere esatto, e fedele, e sottoscritto dal rispettivo Regio Economo, affinchè in caso di mancanza possa darne conto.

Non essendovi cosa, che più interessi il Monte Frumentario, ed in conseguenza i poveri, quanto il conto da

darli da Regj Economi con tutta l'esattezza, lealtà, e buon ordine, perciò ho pur anche risoluto con questa occasione di farsi generalmente sentire a Fiscali delle Provincie, siccome fo con V. S. Illustrissima, affinchè incarichi a Regj Economi del suo ripartimento, o che siano delle Diocesi, o delle Cattedrali vacanti, che da oggi in avanti debbano formare il lor conto in tre volumetti separati, uno consistente nel Bilancio dell' introito, e dell' esito da esso rispettivamente sottoscritto, l' altro, che contenga le cautele in giustificazione dell' introito, ed il terzo i documenti in discarico degli esiti, con avere presenti le Istruzioni che n' ebbero per la sistemazione dell' uno, e degli altri, e la lettera, che da me se ne fece in data de' 22. Novembre dello scorso anno per la maggiore agevolezza, e dilucidazione.

Mi comprometto del suo zelo per l' esatto adempimento e pieno di stima mi rafferma. Di V. S. Illustrissima = Napoli il dì 30. Agosto 1783. = Riveritissimo Obligatissimo Servo vero Duca di Tortona = Signor Commessario di Campagna.

### CIRCOLARE

Per lo Cattedratico, Strene, Obiti, Suffidio caritativo, ed altro.

Illustrissimo Signore Padrone Colendissimo

**P**ER evitare la Regal Camera i continui sconcerti, che soleano insorgere in occasione delle vacanti Chiese Cattedrali intorno all' esazione, che pretendevano fare i Regj Economi Ecclesiastici de' dritti di procurazione, o sia Visita, di strene, del suffidio caritativo, del Cattedratico, e della quarta de' censi, e degli obiti, credette giusto di comunicare a V. S. Illustrissima le risoluzioni prese per la Mensa Vescovile di Potenza, siccome io feci con mia d' ufficio della data del dì 9. del prossimo passato mese di Agosto 1783.

Dopo tal circolare son ricorsi al Regal Trono alcuni Conventi di Frati, i quali si son doluti, che gli Economi

R

Regj Ecclesiastici delle vacanti Cattedrali pretendono esigere la quarta degli obiti, e de' mortorj, come pure quella de' censi delle Comunità Religiose, che dicono essere state sempre esenti da simili contribuzioni. E' ricorso parimente un Arciprete Curato, esponendo, che pretendendosi da' Regj Economi Ecclesiastici di assicurarsi dell'esazione della quarta funebre dalle Chiese Regolari, avevano intanto ordinato ad esso Arciprete, ed a tutti gli altri Parochi di non associare cadaveri, che andavano a rumularsi nelle Chiese de' Regolari, senza licenza in scriptis di essi Regj Economi, la qual cosa produrrebbe sicuramente il ritardo, o l'impedimento della sepoltura de' cadaveri. Questi ricorsi sono stati da Sua Maestà rimessi alla Regal Camera con incarico di darvi le convenienti providenze di giustizia.

Si è rappresentato inoltre alla Regal Camera, che cercandosi di esigere in nome delle vacanti Mensi Vescovili la quarta su l'oblazioni spontanee, che facciansi a' Capitoli, come sono quelle di cere, ed altro per li Compleannos, e su l'oblazioni avventizie in occasione di pubbliche preghiere, si sieno tali oblazioni volute convertire in necessarie, e forzose, malgrado le salutari providenze date dal Delegato della Regal Giurisdizione.

Quindi la Regal Camera con rincrescimento ha veduto, che mentre cerca di snellere un male, ed un disordine, ne germogliano degli altri. E siccome la medesima è sempre intenta nominato a procurare il maggiore vantaggio del Monte Frumentario del Regno, che a non indurre menoma gravezza, e torto a chicchessia, così ha considerato, che il primo, e secondo articolo della precedente Circolare intorno a dritti di procurazione, ed al sussidio caritativo, non possono produrre alcun turbamento, imperciocchè in tempo della vacanza delle Chiese, non possono i Vicarij Capitolari far novità alcuna senza intelligenza di Sua Maestà, ed in conseguenza non sono nel caso di far la visita delle Diocesi, nè di esigere procurazione, e molto meno il sussidio caritativo, che nelle loro persone non può in modo alcuno aver luogo.

Rispetto al Cattedratico ha risoluto

Tom. I

la Regal Camera, che si esegua giusta la forma, e con quelle limitazioni contenute nella mia precedente Circolare.

Riguardo poi all'articolo della quarta degli obiti, e siano mortorj; e de' censi, non ha inteso, nè intende la Regal Camera introdurre nuova esazione, e nuovo pagamento nelle Chiese, e ne' luoghi, ne' quali non vi siano stati per lo addietro, ma soltanto per lo dritto di custodia, che in nome del Re nostro Signore esercita delle Cattedrali vacanti, ha inteso di conservare l'esazioni solite, e legittime, che da' Vescovi si facevano in vita, e che non sia giusto d'interrompersene l'esazione dopo la di loro morte. Quindi ha risoluto, che V. S. Illustrissima faccia intendere questi sentimenti della Regal Camera a tutti i Regj Economi Ecclesiastici di questa Provincia, affinchè in questa intelligenza si astengano di dar molestia a quelle Chiese inferiori, o Comunità Religiose, le quali per lo addietro siano state immuni da tal pagamento; e specialmente farà loro intendere, che qualunque impedimento, o ostacolo, che per opera loro si frapponga alla sepoltura de' cadaveri, sarà dalla Regal Camera punito con tanto maggior rigore, quanto ne meritano coloro, che osano di essere i violatori delle salutari leggi del Re nostro Signore relative all'esequie. Ben vero potranno i medesimi Regj Economi Ecclesiastici far esazione della quarta funebre (sempre però che sia solita e legittima) e ne sia la Mensa in possesso non interrotto dalle Chiese, dalle quali è dovuta, dopo che sianse fatte l'esequie. Con questa occasione la Regal Camera ripete le nominati inutili cautele, che in materia di quarta funebre sogliono essere prescritte dal Re nostro Signore, che la medesima quarta non ridondi nè direttamente, nè indirettamente in aggravio degli eredi de' defunti; i quali non debbano per l'esequie esser tenuti a maggiori prestazioni in occasione dell'accennata quarta, e purchè l'esazione della quarta istessa non derivi dal Concilio Romano del 1723, la cui pubblicazione è stata riparata in questo Regno. E finalmente per quel, che riguarda la pretesa prestazione delle strenne; o fiandoni, e delle oblazioni spontanee, ed

H

av:

avventizie di sopra esposte, siccome queste sono state sempre libere e spontanee, e non si possono pretendere da Ricusanti per le pubbliche leggi dello Stato, così non è stata mai intenzione della Regal Camera di convertirle in forzose, e necessarie, e di pretendere, che le Mense vacanti n'esigessero la quarta da' Ricusanti.

Vuole dunque la Regal Camera, che questi suoi sentimenti si comunicassero da me a V. S. Illustrissima, siccome d'accordo della stessa adempio per norma, e governo di tutti i Regj Economi Ecclesiastici delle vacanti Chiese di questa Provincia, all'intelligenza de' quali li farà subito pervenire, affinchè si tolga ogni pretesto, ed ogni abuso di sinistra interpretazione della precedente mia Circolare, e pieno di stima mi rafferma. Napoli dalla Segreteria della Regal Camera il dì 6. Settembre 1783. Di V. S. Illustriss. Signor Commessario di Campagna. Devotiss. Obbl. Servo. vero. Giacinto Dragonetti.

### CIRCOLARE

Illustrissimo Signore Padrone  
Colendissimo.

**I**L Vescovo d' Isernia con rimostranza del dì 24. del prossimo scorso mese fece presente alla R. C., che con difficoltà poteva rinvenire un Prete a far da Economo Curato nelle Chiese, che vacano nella sua Diocesi, ad oggetto che ogni volta, che se gli doveva pagare la mercede dovuta, se gli rispondeva, che accudito avesse alla R. C. per riportarne gli ordini corrispondenti, e quindi ha chieste le provvidenze, che gli Economi Curati siano soddisfatti mese per mese della loro mercede.

Il che essendosi proposto nella Regal Camera, la medesima per punto generale ha risoluto prevenirsi V. S. Illustrissima, che a tenore delle Regali Istruzioni faccia subito gratis, e ex officio dagli Economi Regj Laici pagare agli Economi Curati, che saranno dagli Ordinarij destinati nelle vacanti Parrocchie di questa Provincia, senza punto ritardarsi la mercede loro dovuta, con lasciare in beneficio de' medesimi il

fruttato della stola bianca, e nera. Benvero però, che in ciascuna vacante Parrocchia non vi debba essere che un solo Economo Curato, a cui tal mercede pagar si debba, e che lo stesso sia stato legittimamente destinato dalla Curia Diocesana, eccetto bensì quelle Parrocchie, alle quali la R. C. per le particolari circostanze avrà stimato, o stimerà con suo speciale ordine di destinarvisi più di un Economo Curato, attesa l'ecceffiva Popolazione, a cui non si potrebbero amministrare i Sacramenti da un solo Economo Curato, ma vi bisognerà un altro Coadjutore; nel qual caso si dovrà dare a questo Coadjutore quella mercede, che destinerà la stessa Regal Camera. Nella intelligenza che queste tali circostanze di esservi bisogno dell'accennato Coadjutore siano molto rare ad accadere, mentre ha veduto la Regal Camera, che in ogni rincontro di vacanze sia stato sufficiente un Economo Curato per amministrare i Sacramenti ai Figliani della medesima, e che talvolta dagli Economi, o da altri per approfittare siasi senza necessità promossa la pretesione di esservi in una Parrocchia vacante più di un Economo. Vuole in oltre la Regal Camera, che si somministri dagli stessi Economi Regj tutto il bisognevole per lo culto divino, il quale sommamente sià a cuore di S. Maestà, e vuole, che non si ometta in menoma parte quanto in questo articolo sia prescritto dalle Regali Istruzioni.

D'accordo dunque della stessa Regal Camera le comunico tuttociò per norma, e regolamento di V. S. Illustrissima, e perchè si esegua in tutte le sue parti, e pieno di stima mi rafferma. Napoli il dì 7. Settembre 1783. dalla Segreteria della Regal Camera. Di V. S. Illustrissima. Signor Commessario di Campagna. Devotiss. Obbl. servo vero. Giacinto Dragonetti.

CIR.

## C I R C O L A R E

Illustrissimo Signore Padrono  
Colendissimo .

**Q**uantunque colli generali Appuntamenti formati dalla Regal Camera, ed approvati dal Re nostro Signore intorno al regolamento, ed alla direzione delle Regie Economie stabilite da S. M. alla custodia de' Benefizj vacanti, sufficientemente si sia provveduto ai varj casi, ed alle circostanze, che devono concorrere per lo sequestro delli Canonicali vacanti; pur tuttavia frequenti sono state le querele de' Capitoli delle Cattedrali, Collegiate, ed anche delle Chiese Ricettizie, pretendendo essi l'esenzione dal sequestro, che dai Regj Economi si sia fatto per qualche Canonicato, o porzione vacante sul supposto, che i beni di Massa-comune non sieno suscettibili di Vacanza, e che si accrescano ai Superstiti le porzioni delli Canonici, o Partecipanti, che mancano.

In occasione di essersi trattata nella Regal Camera una tal controversia fra il Capitolo di Capua, ed il Monte Frumentario, la M. S. con Regal Dispaccio segnato a 15. di Novembre del corrente anno nel tempo stesso, che ha prescritto di osservarsi gli Appuntamenti sovraneamente approvati, per non togliersi ai Poveri, a beneficio de' quali è stato il Monte Frumentario istituito, cid che loro si appartiene, ha dichiarato, che l'Articolo V. de' generali Appuntamenti predetti, in cui si parla dell'esenzione dal sequestro, comprende quattro condizioni copulative, cioè I. che non vi sia prebenda; II. che le distribuzioni non sieno stabilite in luogo di essa; III. che si sieno queste ripartite ai soli interessenti; e IV. che la rata della partecipazione, o distribuzione non ecceda la somma di ducati sessanta.

A tenore di questa norma dalla M.

S. stabilita si forma un pregio la Regal Camera, alla quale per sovrana degnazione è affidato l'esercizio della Custodia delle Chiese, e Benefizj vacanti, di eseguire in tutte le sue parti il Regal Comando.

Quindi ha risoluto, che i Regj Economi nelli sequestri fatti sin dal dì della pubblicazione della Legge de' 26. Luglio 1779., o che faranno delli Canonicali, e porzioni vacanti, seguendo la divisata norma, debbano non solamente mantenere in sequestro le prebende, ma eziandio la porzione di Massa-comune, e delle distribuzioni quotidiane, riserbandosi essa Regal Camera di fare da' medesimi Economi togliere il sequestro ne' casi, che costi, che tutte quattro le sopra espresse condizioni copulativamente vi concorressero, per provvedersi in tal guisa alla tenuità della Congrua a tenore del disposto dell'articolo V. Ben' inteso, che debbano essere esenti dal sequestro quelle sole distribuzioni quotidiane, che sono le manuali, e minute, provenienti da' beni avventizj dei Capitoli, Collegiate, e Chiese Ricettizie, come a dire Responsorj, e Novene, Messe votive, Anniversarj, Funerali, Associazioni di Cadaveri, che di loro natura sono mera particolar mercede di servizio personale, e che non si sogliono partecipare dagli Assenti, ancorchè fosse per cagione d' infermità, o altra giusta causa, come la Regal Camera ha determinato in altri rincontri; affinchè si provvegga in tal guisa alla mercede del servizio dell'Altare, che dai Canonici, o Partecipanti si presta.

D'accordo della stessa Regal Camera partecipo a V. S. Illustrissima questa risoluzione, affinchè la comunicbi ai Regj Economi della Provincia per loro intelligenza, e per l'esecuzione; a qual effetto le compiego le corrispondenti copie per gli Economi del suo Ripartimento, mentre pieno di stima mi affermo. Di V. S. Illustr. Napoli dalla Segret. della R. C. il dì 6. Dicembre 1783. Sig. Avvocato Fiscale di Cc.

DE ADVOCATORVM NEAPOLITANORVM COLLEGIO  
INSTITVENDO, ET HIS, QVAE EI INCVMBVNT,

TITVLVS QVARTVS,

PRAMMATICA I.

FERDI-  
NANDO IV  
REGE.



L sacro e geloso ufficio degli Avvocati, e degli altri Professori legali, come fondato sulla fiducia, che hanno i Clienti della loro onestà, e perizia, e come diretto a difendere con lo scudo delle leggi la vita, la libertà, l'onore, e le sostanze de' Cittadini, i cui gravi interessi eziandio diriggon con loro consigli a norma della civile economia, e prudenza, ha risvegliato di tempo in tempo l'attenzione del Governo, affinchè sien tali, onde la Società, la quale appunto col vincolo delle leggi si è unita, e si sostiene, possa ritrarne l'effetto desiderato, qual'è quello, che non venga da cavilloso e scostumati uomini deturpata una Professione, introdotta per costituire il Seminario della Magistratura, per assicurare altrui la propria ragione, e per rendere la tranquillità alle private famiglie, onde in gran parte dipende la interna felicità dello Stato,

Essendo quindi pervenuto a nostra notizia, che in questa nostra Real Metropoli si sieno intrusi molti nel Foro, la cui ignoranza, o scostumatezza fa degradare una Professione, che da una parte ne conduce i meritevoli alla Magistratura, e dall'altra ne ricolma l'intero Ceto di onori, di nobiltà, di distinzione, e di decoro; abbiamo perciò sovraneamente determinato, non solo di richiamare nella sua osservanza le provvide leggi de' nostri Serenissimi Predecessori, ma eziandio di aggiugnervi altri opportuni stabilimenti, che precedente il parere della nostra Camera di S. Chiara, ci sono sembrati necessarj a tal uopo, e più acconci, e conducenti all'affunto. Per la qual cosa abbiamo stimato di pubblicare la presente Real Costituzione, da osservarsi

inviolabilmente in avvenire, compresa ne' seguenti Articoli.

I. Che il numeroso Ceto de' Professori legali di questa vasta Capitale si divida in tre *Ordini*, o *Classi*. La prima sarà de' soli Avvocati; la seconda di Avvocati insieme e Procuratori; e la terza de' soli Procuratori.

II. Della prima Classe, o sia dell'Ordine degli Avvocati si formerà un Collegio, il quale porterà il nome di *Collegio degli Avvocati del Foro Neapolitano*.

III. Prefederanno a questo Collegio sei Avvocati, i quali si sceglieranno tra i più accreditati, per senno, per dottrina, e per prudenza. Questi faranno i Censori dell'intero Ceto de' Professori legali. E dureranno in questo incarico per lo corso di tre anni, compiuto il qual tempo si surrogaranno altri sei dalla suddetta prima Classe, i quali abbiano lo stesso merito. E perciò vogliamo, che i primi sei Censori dell'intero Ceto sieno gli Avvocati D. Filippo Villani, D. Francesco Coiro, D. Belissario de Bellis, D. Giuseppe Toscano, D. Michelangelo Cianciulli, e D. Saverio d'Andrea.

IV. Si formerà in ciascun anno il Catalogo, o sia l'Albo di tutt' i Professori legali, distribuiti nelle tre Classi. Nella prima si noteranno i sei Avvocati Censori, e gli altri, che ne compongono il Collegio; nella seconda Classe si noteranno que' Professori, che fanno insieme le funzioni di Avvocati, e di Procuratori; e nella terza si descriveranno i semplici Procuratori.

V. I sei Avvocati Censori *pro tempore* debbano dare il loro giudizio, per vederli chi meriti essere ammesso nella prima Classe, e chi nella seconda, o nella terza, con farne relazione alla

Advocatorum Neapolitanorum Collegium instituitur, in tres ordines, aut classes disperendum, quarum prior unos Advocatos: altera Advocatos simul, & Procuratores: tertia solos Procuratores habet.

E' numero Advocatorum sex Censores eliguntur, qui tali Collegio praesint, quorumque nonnulli Magistratum jam inierunt.

Statuitur quoquo anno Album Professorum confici, in quo illi secundum proprios ordines describantur, quos egredi haud impune sit, usquedum Censoribus placuerit, ut & in inferius positis capitibus.



Camera di S. Chiara, prima di situarsi ciascuno di essi nel predetto Catalogo. Questo Catalogo, o sia Albo così formato si affiggerà, e registrerà in ciascun anno nella Segreteria della Camera di S. Chiara, nella Segreteria del Consiglio, e nelle Segreterie della Sommaria, e del Commercio.

VI. Ordiniamo espressamente, che niuno, il quale sia ammesso nella prima Classe, possa accettar Procure, o far da Procuratore in qualsiasi causa, dovendo in tal caso situarsi nella seconda, o terza Classe.

VII. I semplici Procuratori potranno dopo qualche tempo del di loro esercizio aspirare così di essere ammessi nella seconda Classe degli Avvocati e Procuratori, come anche alla prima Classe degli Avvocati, ma debbono soggettarli all'esame de' suddetti sei Avvocati Censori, i quali dovranno riferire alla stessa Camera di Santa Chiara distintamente il lor merito, per indi poter essere ammessi nella Classe da essi meritata. Si permette bensì a' semplici Procuratori di poter avvocare insieme le cause modiche di Vicaria.

VIII. Dovranno così i suddetti sei Avvocati Censori, e gli altri, che ne compongono il Collegio, come i Professori della seconda, e terza Classe nel principio di ciascun anno dar giuramento in mano del Presidente del Consiglio, in sua casa, ne' giorni ch'egli destinerà, e l' giuramento dovrà contenere, *di esercitar la professione con tutta l'esattezza, onore, e fedeltà, e di difendere le cause giuste, e ributtare il patrocinio delle ingiuste; con ciò rinnovando la Costituzione dell'Imperador Federigo II. sotto il titolo de Advocatis, che incomincia, Advocatorum officium, ed adattandola a' costumi presenti.*

IX. Tutti i Professori legali vestano lo stesso abito privatamente, che al presente usano nelle funzioni della loro professione; e niuno degli Attuarj, o Scrivani ardisca da oggi innanzi vestire l'abito de' Legali, ma debbano essi andare coll'abito comune, e senza spada, sotto pena di sei mesi di carcere, ed altre pene arbitrarie. Si permette bensì a' Professori legali dell'Università

de' Regj Studj di poter vestire lo stesso abito de' Legali del Foro; e si permette anche a' soli Mastrodatti del S.C., atteso non meno la loro origine, che le prerogative, che tuttavia godono del loro ufficio; come anche a' Prorazionali, ed agli Attuarj di lettura della Sommaria, ed agli Alunni, o sieno Novizj della Professione, i quali effettivamente vadano in pratica, per abilitarsi ad esercitarla.

X. Perchè possa in avvenire purgarsi il Ceto di coloro, che lo deturpano con la loro condotta, e mal costume, comandiamo, che i sei Censori, dopo aver fatte le debite perquisizioni, riferiscano alla Camera di S. Chiara que' Professori, che ne siano indegni, per non doverli costoro registrare nell'Albo de' Legali, o per cassarli, quando vi sieno ammessi.

XI. Comandiamo inoltre, che severamente si puniscano que' Professori, i quali difendono cause notoriamente ingiuste, con doverli condannare impreteribilmente, e rigorosamente non solo alle spese della lite, ma anche di esser privati dell'esercizio, e di esser cassati dall'Albo de' Professori legali. Vogliamo ancora, che siano cassati coloro, i quali usino poco rispetto al Magistrato così nelle Ruote, come nelle case de' Ministri, o nelle loro istanze, ed allegazioni, le quali vogliamo che si debbano sottoscrivere, nè riceverli non sottoscritte. Sieno anche cassati que' Professori, i quali usano poco rispetto tra loro stessi, o dicano contumelie alle parti; a qual'effetto vogliamo, che le istanze con termini irrispettosi non si ammettano da' Mastrodatti, o Scrivani, nè si facciano le presentate, sotto pena a' Mastrodatti di ducati venticinque.

XII. Acciocchè da oggi innanzi non possa intrudersi nella Professione legale chi non ne abbia il chiesto merito, abbiamo sovranamente stabilito, che si usino tutte le più diligenti, ed esatte precauzioni nell'ammetterli taluno alla suddetta Professione.

XIII. Comandiamo perciò, che da oggi innanzi si ammettano alla Professione coloro solamente, ne' quali concorra la circostanza di essere almeno di civili natali, in esclusione di quelli,

*Censuram officium, quod obire debent, passim describitur.*

*Quinam Professores ex Albo deleri debent, quod male factum quique manus obiciunt.*

*Juramentum a cunctis ordinibus quoquo anno praestandum.*

*Eorum vestes, quique praeter Ordines iisdem impune uti valeant.*

*Quique in ejusdem muneris exercitium cooptari queant, vel non.*

li, i quali sebbene sien tali, abbiano nondimeno esercitato arti fervili, o vili; beninteso però, che quelli che non avessero la qualità di civili natali, ma che si distinguessero per la rarità de' talenti, per dottrina singolare, e per probità di costumi, possano questi essere ammessi all'esercizio dell'Avvocazia, e Procura, con la precedente relazione de' Censori, ed approvazione della nostra Camera di S. Chiara.

Quid Alu-  
mni prestare  
prius debent,  
quam legalis  
professionis  
exercitium  
inire valeant:  
quidque post  
hoc initum  
prestare iti-  
dem tenen-  
tur, ut hic,  
& inferius.

XIV. Vogliamo, che tutti gli Alunni, o Novizi della Professione, prima di potere essere ammessi all'esercizio della Professione nel Foro, debbano andare in pratica almeno per tre anni continui presso di un Avvocato, o Procuratore di conosciuto merito, incaricando agli Avvocati, ed a Procuratori di tenere la scuola aperta per fare esercitare i giovani, i quali non potranno essere ammessi a tale esercizio, senza la fede giurata di quell'Avvocato, o Procuratore, il quale attesti, che sieno effettivamente andati in pratica per lo intero spazio di anni tre continui, e che vi concorra anche la chiesta abilità e buon costume. Questa fede giurata si dovrà esibire a i sei Avvocati Censori, i quali dopo averne esaminato e riconosciuto il merito a potere essere ammessi in una delle tre Classi, dovranno farne distinta relazione alla Camera di S. Chiara co' chiesti documenti per la loro approvazione, con doverli il giovane da ammettersi all'esercizio della Professione presentare di persona nella Camera di S. Chiara, per indi spedirsi dal Presidente del Consiglio la matricola per l'ammissione in una delle suddette tre Classi.

XV. Dopo l'ammissione i giovani debbano esser tenuti di difendere per un biennio le cause de' poveri nella Congregazione di S. Ivone, e di esibirne il documento de' Governadori della prefata Congregazione sotto pena di essere immediatamente cassati dall'Albo, senzache però frattanto nel corso di detti due anni loro sia impedita ad esercitare la lor Professione per le cause di altri secondo la matricola della rispettiva ammissione.

XVI. I sei Avvocati Censori, i quali presiedono al Collegio degli Avvocati, si dovranno unire tre volte l'an-

no nella giornata, e luogo da destinarsi dal Decano di essi Censori, ed in questo congresso dovranno fare un esatto e minuto esame de' disordini, se mai vi sieno, nel Ceto degli Avvocati, ed in quelli degli Avvocati e Procuratori, de' semplici Procuratori, e degli Alunni, per indi di tutto formarne da' Censori relazione alla Camera di S. Chiara, su della quale si risolverà quel che convenga.

XVII. Dovranno anche i Censori con l'intervento di tutta la Magistratura, e di tutte le Classi de' Legali, e tutti in abito della Professione, unirsi in un onorevole e conveniente luogo per le pubbliche funzioni, e tre volte l'anno, cioè nel dì quattro Gennajo, primo Maggio, e primo Ottobre di ciascun' anno sei giovani Alunni, cioè due di essi per volta, i quali si stimeranno i più capaci da' Censori, che gli presceglieranno, faranno un discorso in diritto sopra i punti della Ragion comune, o patria, i quali punti si diano un mese prima da' Censori medesimi per indi dopo l'approvazione de' medesimi Censori potersi dare alle stampe, raccogliersi in volumi, pubblicarsi, e rimettersele il primo esemplare alla Camera di S. Chiara,

Acciocchè poi questa nostra Real Costituzione venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza; ordiniamo, e comandiamo, che si pubblici ne' luoghi soliti di questa nostra Capitale; ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col suggello delle nostre Reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli 6. Dicembre 1780. FERDINANDUS* Ferdinandus  
*DO. Carlo Demarco.* Pubblicata a dì *IV.*  
nove Dicembre 1780. 1780

*Appuntamento fatto dalla Real Camera  
di S. Chiara sotto il dì 6.  
Novembre 1784.*

*o sia.*

## PRAMMATICA II.

Nonnulla  
per Regalem  
Cameram S.  
Clare de  
Advocato-  
rum Procu-  
ratorumque  
Albo sta-  
tuuntur.

SI è appuntato, che si rimettano alla Real Segreteria di Giustizia e Grazia dieci esemplari del Catalogo stampato in ottavo de' Legali del Foro colla designazione delle case di loro abitazione, ligati alla Francese, e darsi a Ministri di questa Capitale, e sei Censori un' esemplare per ciascuno ligato all' Olandese, con rimettersi gli esemplari ai capi degli altri Tribunali con lettera di ufficio, per l'esatto adempimento della Sovrana Legge: e si è inoltre risoluto, e determinato, che da oggi innanzi quei Professori, i quali si trovano notati nel suddetto Catalogo possano solamente esercitare la professione, come trovansi descritti nelle rispettive Classi, e siano riconosciuti per tali da tutt' i Mastrodatti, Attuarij, Scrivani, e Portieri.

*Aula Censorum, in quam ipsi conveniant quid munus sit quibus, et quibus officialibus eliguntur.*

Si è parimente appuntato, che i sei Censori si uniscano una volta la settimana, nella Ruota più grande delle due antiche Ruote della G. C. Civile, con apporsi sopra la tabella coll' epigrafe: AULA CENSORUM, affinché abbiano tutto il comodo e facilità di unirsi ne' giorni di Tribunale, per risolvere ciò, che convenga, e corrisponde al loro incarico per la più pronta ed esatta esecuzione degli articoli contenuti nella Sovrana Real Costituzione del dì 6. di Dicembre del 1780. relativa al Ceto de' Legali del Foro Napolitano; destinando a tal' effetto per Segretario D. Gabriele Saccares, con incarico al medesimo, non solo di continuare a tenere presso di se, ed a conservare tutte le carte concernenti al Ceto de' suddetti Professori, ed i requisiti de' medesimi, ma anche di formare le relazioni, che occorreranno farsi da' Censori alla Real Camera, e di tenere il registro delle medesime; notare gli appuntamenti, e di fare tutto altro, che occorrerà, e registrare quanto in seguito farà dalla Real Ca-

mera determinato per l'esecuzione della suddetta Sovrana Legge; e destinando parimente per Portiere Cristoforo Merlino, per assistere a medesimi Censori, e Segretario, ed eseguire le incumbenze, che gli si daranno: ed occorrendo ad essi Censori un' Attirante, per scaricare qualche informo, si dà loro la libertà di sceglierlo dal corpo de' Subalterni del S. C., o della Real Camera.

E finalmente si è appuntato, che si venda a ragione di grana venticinque ogni esemplare del Catalogo suddetto ligato in cartoncino dal Segretario Saccares, e darne conto alla Real Camera tanto de' mille e cento fatti stampare presentemente, quanto di quelli che in ogni anno è necessità stamparsi; per potersene dal ritratto ricavare la spesa della stampa, e di quello che mai sopravanzasse, farsene dalla Real Camera quell' uso, che si stimerà conveniente per la mercede de' Subalterni, che impiegheranno la loro opera presso i suddetti Censori, ed il Segretario, e del tutto farsene relazione a S. M., per ottenerne la Sovrana approvazione. *CITO PRESIDENTE. Patrizj. Avena. Caravita. Targiani. Vidit F. R. C.*

Il predetto appuntamento si fe presente a S. M. con consulta dello stesso dì, e la Maestà Sua si è servita approvarlo col seguente dispaccio.

Avendo proposto al Re l'appuntamento fatto da cotesta Real Camera, con cui ha determinato quanto ha stimato doverfi fare per la retta esecuzione della Legge di Riforma de' Legali del Foro, la M. S. mi ha comandato di rescriverle, che rimane informata con approvazione. *Palazzo 23. Dicembre 1784. CARLO DEMARCO. Real Camera di S. Chiara.*

1784  
Carlo Demarco.

## PRAMMATICA III.

IN occasione d' essersi dovuto in quest' anno rinnovare il Catalogo de' Professori Legali di questa Capitale, colla designazione delle rispettive loro abitazioni a tenore della Sovrana legge emanata per la riforma del Foro, e dell' Appuntamento della Real Camera de' 6. di Novembre dello scorso anno

anno 1784 approvato da S. M., ha la stessa Real Camera ravvisato, che confiderevole sia il numero di quelli che dopo la pubblicazione dell'Albo, e del Catalogo vi si sono intrusi, quantunque non si trovino aseritti in alcuna Classe de' Professori; onde la medesima, per ovviare a tale abuso, e riparare ad altri sconcerti, avendo fatto il dì 17. di Giugno del detto corrente anno fatto presente a S. M. i disordini avvenuti, e proposti gli espedienti convenevoli per riparare a tali abusi, si è degnata S. M. con dispaccio de' 17. di Settembre prossimo passato per Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia approvare quanto si è proposto, con pubblicarsi il presente Editto. A quale effetto si ordina, e comanda nel regal nome doversi osservare, ed inviolabilmente eseguire quanto si determina ne' susseguenti Articoli.

Nonnulla statuuntur de Albo, iterum edito, passimque edendo: ut qui in eo descripti non sunt, legalis professionis munus exercere minime valeant.

I. Che siccome l'Albo fatto fin dal principio della riforma non corrisponde a' Professori esistenti, debba il medesimo desiggersi da tutti i Tribunali di questa Capitale, ove trovasi affisso, e non debba più attendersi all'indicato Albo, ma sì bene attendersi si debba al nuovo Catalogo già dato alle Stampe, e pubblicato per quest'anno, da correre fino ai 4. di Maggio del 1786., ed ai Cataloghi, che in ogni anno si dovranno rinnovare, e per maggiore intelligenza di ognuno si è nel Catalogo medesimo trascritta la sovrana legge, e l'appuntamento de' 6. Novembre dell'anno scorso fatto dalla Real Camera, ed approvato da S. M. con Real Rescritto de' 25. di Dicembre dell'anno istesso, e vi si è inferito parimente il presente Editto, con essersene passati dieci Esemplari nella Real Segreteria di Stato, di Giustizia, e Grazia, ed a' Capi de' Tribunali, per distribuirli a' rispettivi Ministri, e Segretarij per l'esatta osservanza.

II. Che debbano soltanto in virtù del divisato appuntamento approvato da S. M. essere riconosciuti per Professori legali del Foro quelli che si trovano ascritti nel Catalogo di quest'anno, e si ascriveranno ne' Cataloghi, che si dovranno fare di anno in anno, secondo la rispettiva Classe, in cui sono registrati, cioè di Avvocati,

di Avvocati e Procuratori, e di semplici Procuratori, e fuori di questi non siano altri ammessi nell'esercizio della Professione, ancorchè l'aveffero da più tempo esercitata, giacchè sebbene nel Catalogo si trovano descritti gli Alunni, ad essi è solo permesso di portare l'abito della professione, per indi dopo il triennio, precedente il debito esame, passare a quella Classe che si troverà loro corrispondente.

III. Che non sia lecito ad alcuno, fuor che a' Professori legali descritti nel Catalogo agli Alunni, ed agli altri dinotati nel §. IX. della cennata Real Costituzione de' 6. di Dicembre del 1780., ed anche agli Esaminatori del Consiglio, in virtù di Real Dispaccio de' 26. di Maggio dell'anno 1781. vestire l'abito della professione. E trovandosi alcuno in contravvenzione vestito di tale abito, debbano i Ministri di qualsivoglia Tribunale disporre, che immediatamente gli si tolga il distintivo di Professore legale, consistente nel *Collaro*, e che la stessa facoltà abbiano gli Avvocati Censori, con essere tenuti i Subalterni, ed i Portieri di qualsivoglia Tribunale, ove il caso l'esigesse, di avvisarlo a' Ministri, ed ai riferiti Avvocati Censori, ed ove ne aveffero scienza, e si volesse o per connivenza, o per altro passar sotto silenzio, debbano i Subalterni soggiacere alla pena di ducati venticinque, ed i Portieri a due mesi di carcere; e se taluno contravverrà altra volta in portare la cennata divisa, non solo gli dovrà essere immediatamente tolto il distintivo, ma dovrà soggiacere alla pena di ducati cinquanta, con duplicarsi tal somma, se altra volta contravvenisse, da applicarsi a quell'uso, che S. M. farà per determinare. Ed in caso, che i Magistrati o puniscano, o mortifichino taluno de' Professori, o alcuno, che ne abbia assunta la divisa, debbano i Subalterni del carico o dell'esecuzione dare la notizia agli Avvocati Censori, acciò i medesimi essendo al giorno delle mancanze di ognuno, possano risolvere il conveniente, per toglierli dal Catalogo coloro, che colla incorrigibile condotta se ne sieno resi indegni.

Iterum quo Professorum, aliorumque vestes: Qui contra fecerint, in eos poena statuetur.

Astorum  
Magistri,  
Actuarii, ac  
Scribae non  
recipiant  
scripturas  
praesentandas,  
nisi per eos  
qui fuerint  
in Albo de-  
scripti;

IV. Che i Mastrodatti, Attuarj, e Scrivani di qualsivoglia Tribunale di questa Capitale, sotto l'irremissibil pena per ora di sospensione dall'impiego, e di altre che faranno da S.M. determinate, non possano ricevere procure, istanze, e scritture di coloro, che non si trovano descritti nel Catalogo, e solamente dovranno riconoscere per Professori Legali gli ascritti nel medesimo, colla facoltà che loro corrisponde, secondo la rispettiva classe; e ritenendosi, che i Capi, e Ministri de' Tribunali, che debbono su di ciò seriamente invigilare, sono occupati in gravi affari, siano perciò anche tenui gli espressati Mastrodatti, Attuarj, e Scrivani, secondo, che porterà l'occasione, di avvertire ad essi Ministri, se taluno non descritto nel Catalogo, si voglia intrudere all'esercizio della professione o ne' Contradittorj, o in altro attinente alla professione medesima, o voglia eccedere la facoltà, che vien data a quella Classe, in cui si trova registrato, e che sotto la medesima pena non possano ricevere istanze, se non sottoscritte, in conformità del §. XI. della divisata Real Costituzione.

Nec aliis  
Porterii  
scripturas  
motificent,  
nisi qui fue-  
rint inter  
res Profes-  
sorum ordi-  
nes recensiti.

V. Che i Portieri non possano fare le notifiche, se non a quei Professori, che si trovano registrati nel Catalogo, o nella Classe di Avvocati e Procuratori, o nell'altra di semplici Procuratori, nella sicurezza, che i Magistrati col loro zelo corrisponderanno su di ciò per l'esatta osservanza a quelle gloriose mire, che il nostro Augusto Sovrano ha avute per questa ragguardevole Professione, introdotta per costituire il Seminario della Magistratura, per assicurare altrui la propria ragione, e per rendere la tranquillità alle private famiglie, onde in gran parte dipende l'interna felicità dello Stato; e nella sicurezza ancora, che i sudetti Avvocati Censori col loro zelo, ed esattezza, di cui han date finora sufficienti pruove, continueranno ad invigilare, non solo in questo, ma in ogni altro che si appartiene alla lor Carica, stabilita da S. M. per utile dello Stato, con proporre quei mezzi, che stimeranno conducenti al de-

Tom. I.

coro, ed all'esattezza de' sudetti Professori Legali, ed anche de' Subalterni, da' quali possono derivare i maggiori inconvenienti.

Ed acciocchè il presente Editto venga a notizie di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza in nome di S. M. (D. G.) ordinamo, e comandamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Capitale. *Dalla Real Camera di S. Chiara il dì 27. Settembre 1785. Citus. Parrivius. Caravita. Salomonius. Avena. Targiani. Vidit Fiscus Regalis Coronæ. Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti, a Sec.*

*Decretum Illustris Marchionis Domini  
D. Balthassaris Cito Spectabilis  
Præsidis S. R. C. sive*

PRAGMÁTICA III.

Die 20. Decembris 1785. Neapoli &c.

Visa relatione Magnifici S. R. C. a Secretis, ex qua constat in secunda & tertia Classe Catalogi Legalium in Foro Neapolitano nuper edito, nempe Advocatorum & Procuratorum simul, & Procuratorum tantum, fuisse descriptos bis mille quadringentos & ultra, Professores, qui non sunt a S. R. C. examinati, & ad exercitium Procurationis approbati, & matriculati, in spretum Regiæ Pragmaticæ 22. & 73. §. 3. de off. S. R. C., & Regaliæ Constitutionis de anno 1738., immo contra Pragmaticam ipsam de die 6. Decembris 1780. §. 14. & 15., quæ præcedit Catalogum prædictum.

Per Illustrrem Marchionem Dominum D. Balthassarem Rito Spectabilem S. R. C. Præsidem, & Regni Vice-prototarium, fuit provisum, & decretum, quod omnes Advocati descripti in secunda Classe ejusdem Catalogi, qui voluerint exercere officium Procuratoris, & omnes Professores, qui sunt descripti in tertia Classe prædicti Catalogi, nempe Procuratorum tantum, infra dies quindecim a præsentis decreti publicatione computandos, exhibeant, & exhibere habeant, & debeant Magnifico Secretario S. R. C. vel originale doctoratus Privilegium, vel Matriculam

Cum in secunda, & tertiam Professorum classem bis mille quadringenti, & ultra, Professores descripti fuissent, nec ad exercitium Procurationis adprobati, neque matriculati, statuitur, ut intra constitutum tempus exhibeant Secretario S. R. C. vel originale doctoratus privilegium, vel matriculam per spectabiles S. R. C. Præsides, pro tempore expeditam, qua munus initium exercere valeant.

per Spectabiles S. R. C. Præsides pro tempore expeditam, ex qua constat, eos fuisse ad Procuratoris Officium approbatos ad finem faciendi novum Registrum Procuratorum approbatorum. Quo termino elapso, deleantur ab Albo, sive a Catalogo Professorum Legalium: & detur copia tam hujus decreti, quam Catalogi, sive Nomenclaturæ Approbatorum circumspetto Secretario Regalis Camerae S. Clarae pro Catalogo conficiendo Legalium in Mense Maii 1786. in antea.

Actorum  
Magistris,  
eorumque  
Scribis edic-  
tur, ne pro-  
curaciones re-  
cipiant, nisi  
per exhibi-  
tionem ma-  
triculae Pro-  
curatores  
examinatos  
& per S. R.  
C. ad proba-  
tos fuisse eis  
constiterit.

Insuper visis decretis per eundem Illustrem Marchionem Spectabilem S. R. C. Præsidem, ordinatis sub die 12. Novembris 1770. 12. Julii 1771. 15. Maii 1774. & 30. Julii 1784. fuit pariter provisum, & decretum, quod citra præjudicium poenarum incurfarum, & sub poenis in præcitis decretis comminatis, cum effectu, præcise, & peremptorie, & pro executione præcitorum decretorum, omnes Actorum Magistri, & Scribæ S. R. C., & M. C. Vicariæ in Causis tam introductis, quam introducendis non procedant, neque recipiant Procuraciones, nisi per exhibitionem Matriculae eis constiterit, Procuratores fuisse examinatos, & per S. R. C. sive per Illustrem Marchionem Spectabilem ejusdem S. R. C. Præsidem approbatos, non obstante quod iidem Procuratores sint in Albo prædicto registrati. Et Magnificus a Secretis S. R. C. pro executione Regalis Constitutionis, iterum consignet eisdem Magistris Actorum S. R. C., Magnifico Secretario Regiæ Camerae Summariae, & Magnifico Secretario M. C. Vicariæ, notam Procuratorum usque ad præsentem diem approbatorum, & matriculatorum, & sic continuet in futurum. Hoc suum, & exediantur ordines. **CITUS PRÆSES. D. Conus Capiblanco S. R. C. a Sec.**

Citus Præs.

*Appuntamento della Real Camera  
di S. Chiara,*

*o sia*

#### PRAMMATICA IV.

**C**ertifico io qui sottoscritto, come in vista di ricorso di D. Cono

Capobianco Segretario del S. R. C. relativo all'Editto rinnovato di ordine della Real Camera di Santa Chiara in rapporto al nuovo Catalogo da farsi de' Professori legali del Foro Napoletano colla designazione delle loro rispettive case, si è fatto dalla stessa Real Camera il seguente appuntamento = A dì 18. Giugno 1786. = Siccome la legge per l'Albo de' Professori in niente ha alterati li stabilimenti prammaticali; così, non ostante, che taluno sia iscritto nel Catalogo de' legali colla caratteristica di Procuratore, o di Avvocato e Procuratore; pure la Real Camera dichiara, prescrive, ed ordina, che chiunque non sia stato approvato a Procura intanzialo Spettabile Presidente, o non sia stato laureato, non possa esercitare da Procuratore, e che tutti i Mastrodatti, ed Attitanti di questa Capitale non possano ricevere procure di coloro, che o non siano approvati da esso Spettabile Presidente per esercitare da Procuratore, o che non siano laureati sotto pena di ducati dieci da applicarsi al Regio Fisco; come altresì vuole, e comanda, che il Segretario del Consiglio sotto la stessa pena non possa ammettere all'esame di Procuratore coloro che non siano stati iscritti all'Albo, o che da i Censori non sia certificato di avere gli stessi terminati il Tirocinio prescritto dalla nuova legge emanata per l'allistamento de' Professori legali. Di tale appuntamento se ne dia copia autentica tanto all'Ufficiale D. Gabriele Saccares, quanto al Segretario del S. R. C., e si annoti qui sotto una tale consegna, acciò da medesimi non se ne possa allegare ignoranza; ed in fede &c. *Napoli li 4. Luglio 1785. Antonio Galise Regio Archivarario della Real Camera.*

Per Regale  
Cam. S. Cla-  
rae denno  
statuitur, ne-  
minem exer-  
cere legale  
munus posse,  
qui non fue-  
rit aut a S.  
R. C. Præsi-  
de adproba-  
tus, aut  
laurea do-  
ctorali insi-  
gnitus.

#### PRAMMATICA V.

*Ex gratiis concessis anno 1746.*

**E**ssendosi considerato, che il dan-  
CAROLO  
no, che proviene non meno a III. CA-  
questo Fedelissimo Pubblico, che a THOLI-  
tutto il Regno per gli Palmarij, che CO RE-  
si pretendono dagli Avvocati per tut- GE.  
te le Cause da essi patrocinate e dife-  
se,



se, che vengono tassati senza limitazione alcuna a somme eccessive; farà proprio della sua Real Giustizia, e Clemenza, il degnarsi di ordinare, che fino alla somma di ducati 10. mila non debbano tassarsi i Palmarj se non che alla ragione del 5. per 100., avendosi riguardo alle fatiche si faranno. Nelle Cause poi, che eccedano li duc. 10. mila infino a ducati 20. mila non debbano tassarsi più che al 4. per 100.. E nelle Cause finalmente, che oltrepassano li ducati 20. mila, debbano tassarsi al tre per cento, con andar comprese in dette somme de' Palmarj quelle quantità, che spettano al Procurator costituito in dette Cause; e che il pagamento de' Palmarj non possa pretendersi, se non terminata la Causa, e passata in cosa giudicata.

Suis Advocatorum Salario modus imponitur per constitutionem istam, diu multumque anxie questitam, quam non nisi hinc collocare visum.

*Placet, Palmaria deberi unis Advocatis, statim a die latae sententiae, ex qua Palmarium debeatur, sine deductione ejus, quod Procuratoribus debeatur: Deberi autem ipsa Palmaria, habita ratione dumtaxat ejus, quod ad illum perveniat, aut perventurum sit, secundum quem sententia lata fuerit; detracto aere alieno, omnique onere, quod adhaerent rei in iudicium deductae, & acquisitae, aut quomodocumque ejus valorem imminuat. Placet vero, ita metienda esse Palmaria, ut cum Causa summa decem millia ducatorum non excesserit, tres ducati singulis Causis ducatis centum Palmaris nomine imponantur: Cum vero Causae summa major fuerit decem millibus ducatorum, minor viginti millibus, singulis Causis ducatis centum duo ducati cum dimidio imponantur Palmaris nomine; ita tamen, ut hujus secundae classis Palmarium minus non sit ducatis trecentis: Cum autem Causae summa viginti millia ducatorum excesserit, minor vero fuerit quadraginta millibus; singulis Causis ducatis centum Palmarium pariant duorum ducatorum; ita tamen, ut hoc tertiae classis Palmarium minus non sit ducatis quingentis: Cum denique Causae summa major fuerit ducatis quadraginta millibus, ad quamcunque summam maximam pertigerit, nec minus octingentis, nec majus millenis ducatis Palmarium sit; & hoc mille ducatorum*

*Palmarium summum, & extremum sit pro qualibet cujuslibet valoris Causa. Placet etiam, Pacta qualibet, contra hanc Constitutionem inita, pro turpibus haberi; accepta, tanquam indebita, restitui; & conventionis iniquae, & acceptionis reos Advocatos infames esse; ac praeterea poenis aliis, arbitrio Judicantium infligendis, obnoxios.*

*Bando per ordine della G. C. della Vicaria, o sia*

## PRAMMATICA VI.

**V**olendo S. M. (Dio guardi) per sua Real Clemenza sodisfare tutti gli Avvocati, e Procuratori eletti con pubblico Parlamento dalle Università della Calabria Ulteriore gli Onorarij de' medesimi degl'anni 1783., e 1784. da pagarsi dalla Cassa Sacra, ci ha rimesso per l'effetto predetto, per Segreteria di Grazia, e Giustizia Real Carta de' 22. del corrente mese di Genaro del tenor che siegue v3. „ Ap- „ provando il Re, che il Vicario Ge- „ nerale Pignatelli, abbia ordinato „ agli Avvocati, e Procuratori delle „ Università della Calabria Ulteriore, „ esistenti in Catanzaro, e Monteleo- „ ue, di esibire nel termine di qua- „ rant' otto ore i biglietti, e le pro- „ cure di loro elezione fatta in pubbli- „ co Parlamento, onde vengono so- „ disfatti de' loro onorarij del 1783., „ e 1784. dalla Cassa Sacra giusta il „ Dispaccio dello scorso Ottobre; ha „ comandato, che V. S. Illustrissima, „ il Luogotenente della Camera, ed „ il Presidente del Consiglio con ma- „ nifesti facciano noto a simili Avvocati „ e Procuratori, che dimorano in que- „ sta Capitale di esibire presso detto „ Vicario Generale le citate Carte pel „ fine sudetto fra giorni dieci, inten- „ dendosi esclusi da qualunque preten- „ zione d'onorario coloro, che in „ tal termine non avranno eseguita „ l'indicata esibizione, e mi ha im- „ posto di parteciparle la sovrana ri- „ soluzione, per intelligenza, e per „ l'adempimento, ed acciò avvizi l'ese- „ cuzione = Carlo de Marco =

In esecuzione di che dicemo, ed ordinamo a tutti li magnifici Avvocati,

Omnibus Advocatis, & Procuratoribus, qui procuratoris mandato Ulterioris Calabriae Universitates defunderint, praescribitur, ut intra statutum tempus illud exhibeant, quo suum quique honorarium habere queant. Idem ban- num a S. R. C., ac Regia Camera Summaria editum.

e Procuratori residenti in questa Capitale destinati dall'Università della Calabria Ulteriore con pubblici parlamenti, che fra lo spazio di giorni dieci decorrendi dal sottoscritto di della pubblicazione del presente Bando, esibiscano in potere del riferito Vicario Generale Pignatelli i biglietti di dette Università, per essere sodisfatti de' loro onorarj di detti anni 1783., e 1784., quali giorni dieci elassi, s'intendono esclusi da qualunque loro pretenzione d' onorario, ed affinché non

si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi a suono di Tromba, con affiggerli le copie di esso, tanto ne' Regj Tribunali, quanto per i luoghi soliti, e consueti di questa Capitale. E vaglia come fossero stati di persona notificati. *Napoli li 24. Gennaro 1785.*  
**IL DUCA DI SAN NICOLA REGGENTE.** *Vincenzo Terralavoro Soll. Fisc. Bando come sopra, Pubblicata a di 24. Gennaro 1785.*

Il Duca di  
S. Nicola  
Reggente.  
1785

## AD LEGEM JULIAM DE ADULTERIIIS

### TITVLVS QVINTVS, sive XXIV.

*Bannum M. C. V. pro executione rescripti, seu*

#### PRAMMATICA III.

FERDINANDO IV  
REGE.

Interdicitur  
mulieribus,  
ne quem  
militem de  
inlato sibi  
stupro postu-  
lent, nisi vis  
etiam, &  
aperta qui-  
dem, in illo  
inferendo in-  
terveniat.



Pervenuto a questa G. C. il seguente Real Dispaccio per la Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia del tenor seguente v3.

„ I continui ricorsi di Donne, che si dicono deflorate da Soldari con promesse di matrimonio hanno indotto S. M. a stabilire per punto generale, derogando alla sua Real Determinazione de' 19. di Dicembre del 1767., che nessuna Donna abbia azione di querelare di stupro i Militari da Sargente abbasso, qualora non abbia pruova di esser stata deflorata con violenza. Quindi di Real Ordine ne prevengo cotesta G. C. di tal Sovrano Stabilimento, acciocchè lo pubblici, e l' eseguisca ne' casi, che le possino appartenere. Palazzo 13. Dicembre 1777. = Ecc. Sig. = Carlo de Marco. = Sig. Reg. della G. C.

Quindi in esecuzione del Real Comando abbiamo stimato di fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale dicemo, ed ordinamo, che veruna Donna abbia azione di querelare di stupro i Militari da Sargente abbasso, qualora non abbia pruova di essere stata deflorata con violenza. Ed acciocchè il presente Bando venghi a notizia di tutti, nè di esso possa alle-

garli causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblici a suon di tromba ne' luoghi soliti, e consueti di questa delissima Città, con affiggersene le copie a tenore del solito, volendo, che ciò vaglia, come se di persona fosse a tutti notificato. *Napoli 19. Dicembre 1777.* **IL MARCHESE DI FUSCALDO REGGENTE.** *Girolamo Vollaro. Gio: Tommaso d' Agostino, Michelangiolo Freda. Pasquale Perelli. Antonino Brancia. Saverio Senzio, Pietro Paulillo, Giambattista Starace, Girolamo Mascaro. Giuseppe Villamaina Solleccitator Fiscale di Vicaria. Pubblicata a di 16. Gennaro 1778.*

Il Marchese  
di Fuscaldo  
Reggente.

1778

#### PRAMMATICA IV.

**R**iconosce la Società dalla legislazione il suo stato civile, e conserva l' interna sua felicità a misura che si sostiene la decenza, e l' onore nelle Famiglie, che la compongono. Le nozze costituiscono quel vincolo, la cui buona direzione è come la base del pubblico vincolo sociale. Perciò i savj Legislatori rivolsero le loro più serie attenzioni a questo oggetto interessante, acciocchè riuscissero plausibili i parentadi, virtuosa l' educazione, ed onorata la discendenza. A così lodevole fine fu da Noi diretto e promulgato il nostro sovrano

Cum multis  
varisque de  
stuprorum  
querelis pra-  
gnaticae fan-  
ctiones pas-  
sim editae vix  
observatae  
fuerint, gra-  
tius anni  
1749, quae  
sub hoc eor-  
dem titulo  
sunt, aliis-  
que legibus  
derogatur,  
ac statuitur,  
mulieres,  
quamlibet  
sponsalia  
inierint, si-  
demque de

Edit-

contrahendo  
matrimonio  
coram Paro-  
cho dederint,  
nisi vis, &  
manifesta qui-  
dem inte-ve-  
nerit, a-ctio-  
ne de inlaro  
sibi stupro  
agere nequa-  
quam posse.

Editto, segnato nel dì 10. Aprile del-  
l'anno 1771. , col quale fu da Noi  
ristabilita nella contrazione de' matri-  
monj de' Figli di famiglia la paterna  
autorità, per renderla efficace ad impe-  
dire molti gravi inconvenienti , che  
prima turbavano la pace , ed offende-  
vano il decoro delle Famiglie .

Per eludere l'utilità di questa legge  
si sono al presente moltiplicate le que-  
rele di stupro , alle quali dandosi cor-  
so da' Magistrati , avviene, che le don-  
ne , colla lusinga delle nozze , o si  
espongono più facilmente alla prostitu-  
zione, o involgono i poco accorti gio-  
vani ne' lacci delle loro insidie , per  
indurli a nozze , per lo più indecenti  
ed abominevoli, e col pretesto di una  
vera o carpita promessa, o con mezzi  
talvolta clandestini e calunniosi , pro-  
movendo querele ; il più delle volte  
per lo tedio della prigione , s' induco-  
no i giovani a quel nodo indissolubile,  
che tolto abominano e detestano .

Il nostro Augusto Padre nella Real  
Costituzione dell'anno 1738. provvida-  
mente stabilì , che nelle querele di  
stupro , non si potesse procedere a car-  
cerazione del Reo , senza prima esser-  
si proceduto alla carcerazione della Que-  
relante , sull'avviso , che quante vol-  
te la donna non soffriva vera , reale ,  
ed effettiva violenza nella sua deflorazione ,  
era ancor essa colpevole col  
consentire allo stupro . Indi nell'anno  
1749. a suppliche di questa nostra fe-  
delissima Città condiscese alla chiesta  
grazia, di non potersi per sì fatte que-  
rele procedere a carcerazione alcuna ,  
o arresto in casa , o in qualunque al-  
tro modo criminalmente *ex processu in-*  
*formativo*, se non se nel solo caso dell'  
aperta violenza effettiva , esclusa qua-  
lunque interpretativa , o pure nel so-  
lo caso , che dalla Querelante, unita-  
mente colla pruova del delitto, si pro-  
duceffe legittimo documento degli spon-  
sali *de futuro* , o sia parola di matri-  
monio , contratta *coram Parocho* , col  
Querelato ; o fede de' capitoli matri-  
moniali , rogati per mano di pubblico  
Notajo . Ma col tratto del tempo ,  
colle interpretazioni estensive a pro-  
delle Querelanti , si è dato maggior  
adito alle continue querele , alle qua-  
li si dà corso indistintamente , e con

ispecialità quando fiavi il pretesto del-  
la promessa di matrimonio , e si è  
aperto un largo campo alle simulazio-  
ni , alle frodi , ed alle calunnie, on-  
d' è turbata e sconvolta la quiete de'  
nostri amatissimi Sudditi , i quali per  
mezzo d' ineguali , indecenti , e per  
lo più ignominiosi parentadi possono  
veder deturpata l'onestà delle lor ca-  
se , o de' congiunti , avvilita e rovi-  
nata la Gioventù , e fallite le loro  
speranze .

Considerando dunque Noi, che con-  
venga svellere dalle radici un male co-  
st contagioso , che turba tuttodì la  
tranquillità delle Famiglie , come di-  
struttivo della verecondia , e della pu-  
dicitia , ch' è il più prezioso ornamen-  
to del sesso , e che diramandosi più  
oltre , può infettare tutto il corpo po-  
litico , e diffonderlo alla posterità ,  
abbiamo col parere della nostra Real  
Camera di S. Chiara , e del nostro  
Consiglio di Stato , colla dovuta pon-  
derazione sovraneamente stabilito e de-  
terminato di promulgare la presente  
Legge , colla quale espressamente de-  
rogando a tutte le antecedenti , che il  
contrario dispongono, e specialmente al-  
la Grazia del 1749. , in quella sola  
parte, ch' è contraria alla presente no-  
stra regal determinazione , ed a tutti  
i successivi reali ordini , sovranamen-  
te comandiamo ,

Che niuna Donna , o altra Persona,  
cui interessa , di qualunque grado e  
condizione ella sia , abbia azione di  
querelare di stupro , ancorchè sien pre-  
ceduti alla vera o simulata deflorazio-  
ne li sponsali , o parola di matrimo-  
nio contratta *coram Parocho* , o capi-  
toli matrimoniali , anche rogati per  
mano di pubblico Notajo , o altro qual-  
siasia rito , o solennità , indicante la  
legittima promessa di future nozze, ed  
ancorchè fossero simultaneamente pre-  
ceduti atti confidenziali , o trattamen-  
ti in casa , o qualunque altro somiglie-  
vole atto induttivo allo stupro ; di  
manierachè dopo la promulgazione di  
questa nostra Sovrana Legge, niun Giu-  
dice, o Magistrato della Capitale , o  
del Regno , riceva, o dia corso , sotto  
qualunque pretesto , a sì fatte querele,  
eccetto l'unico e solo caso, se lo stu-  
pro si commettesse con vera , reale ,  
ed

ed effettiva violenza, esclusa qualunque interpretativa, che si traesse dal pretesto delle blandizie, allettamenti, promesse verbali, e somiglievoli cose; Essendo nostra Real volontà, che le Donne non possano, nè debbano profittare della complicità del delitto, ma che badino a conservare l'onore nelle Famiglie, in cui nascono, e passando per mezzo di lodevoli nozze nelle altrui Famiglie, sappiano farlo custodire alla lor prole. E lo stesso dovere si conviene a coloro nommenno, a quali dee premere l'onestà e decoro del sangue, che a quelli, i quali avendo sotto la loro potestà o tutela in custodia le Donne, sono parimente tenuti a custodirne la pudicizia, ed allontanare i mezzi di una sempre biasimevole, o vera, o simulata deflorazione; e perciò, escluso il solo caso dell'aperta violenza effettiva, non possano nè anche costoro far uso dell'azion di querelare.

E per ultimo sovraneamente comandiamo, che le cause di stupro pendenti e non decise, si decidano con lo spirito di questa Legge.

E perchè tal nostra sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo e comandiamo, che si pubblici ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. Napoli 12. Febbrajo 1779. FERDINANDO. Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Viceproton. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Pecceneda a Secretis. Pubblicata a dì 15. Febbrajo 1779.

Ferdinandus IV.

1779

## DE ALEATORIBVS, ET LVSORIBVS

### TITVLVS SEXTVS.

#### PRAMMATICA XXI.

CAROLO VII REGE.

Renovatur pragmatica 15 hujus tituli, qua nominatim prohibitus fuit ludus extrahionis faciendae in Seminariis Civitatum Januz, Mediolani, & Taurinorum sub poenis in eadem pragm. contentis.



Essendosi considerato nel Regio Colateral Consiglio il pregiudizio grande, che apporta in questa Fedelissima Città, e Regno il Gioco dell'Estrazione per li Seminarij di Genua, Milano, e Torino, con matura riflessione di tutto è remasta servita sua Eccellenza, ordinare a questa Gran Corte, anche per esecuzione di altri ordini dati per l'istesso Collaterale, che se pubblici il presente Banno, e se invigili per l'osservanza di esso: Che però ordinamo, e comandamo à tutte, e qualsivogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione si siano, che non attreviscano, ne presumano in modo alcuno da hoggi avanti, di prender gioco, ne giocare, ò far giocare anco per supposta persona in questa Fidelissima Città, e Regno

per li Seminarij predetti di Genua, Milano, e Torino, ne à quelli rimettere, ò far rimettere per causa di detti giochi qualsivoglia summa di denaro per l'estrazione, che si fanno ne sudetti Seminarij sotto pena di docati due mila, & altre pene corporali dichiarande dalla prefata Eccellenza, a rispetto de principali, per conto de quali pigliaranno per detto gioco. Et à rispetto delli Postieri, seu Prenditori, che pigliano per conto di altri, e similmente delli Giocatori, che giocano in detto gioco, alla pena di tre anni di galera all'ignobili, e di altrettanto di relegazione alli Nobili. E parimente sotto la pena di docati mille si ordina à tutti li Mercanti, e Negotianti di questa prescripta Città, e Regno, & ogni altra persona, che fusse, che non debbiano mandare con loro lettere li numeri, e nomi de gio-

PRAMMATICA XXII.

giochi sudetti in detti Seminarij, ne dare denaro alcuno per detto effetto. Et anco sotto l'istessa pena di galera enunciata di sopra ordinamo, e comandamo à tutti li Stampatori di questa medema Città, e Regno, che non debbiano stampare le liste, che forse venissero in questa predetta Città, e Regno con li nomi, e numeri de giochi delli sudetti Seminarij di Genua, Milano, e Torino sotto l'impresa di detti Seminarij, & richiesta di qualsivoglia persona; promettendosi alli Prenditori, seu Postieri, che hanno ricevuto in nome di altri, denari, e fatto bollettini per detto gioco, l'impunità delle pene incorse fino alla pubblicazione del presente Banno; conche debbiano presentarsi avanti lo spettabile Signor Regente di detta Gran Corte frà il termine di giorni diece dopo la pubblicazione di esso Banno, *omni tempore valituro* con esibire li bollettini, e liste per detto gioco, che se ritrovano in loro potere, e dichiarare per conto di chi hanno preso per detto gioco, e le loro deposizioni restino, e facciano prova non ostante il difetto di essere incorse nelle pene antecedentemente comminate; E passato il predetto termine di giorni diece, e non essendosi presentati, e fatto le loro deposizioni restino compresi nelle pene stabilite, nel presente Banno; promettendosi alli denuncianti la sesta parte di quello pervenirà dalle sudette pene per la controvenzione di esso Banno; ordinandomo, e comandandomo alli Capitani di giustizia, e Scrivani Fiscali di detta G. C. della Vicaria, che debbiano attentamente invigilare per la puntuale osservanza di detto Banno: sotto pena di sospensione di loro Officij; Et acciò venghi in notizia di tutti, e non si possi allegar causa d'ignoranza, ordinamo che si pubblici per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, Nap: 14. Settembre 1707. **IL DUCA DELL'ACERENZA REG.** D. Giuseppe Maria Andreassi. D. Giuseppa Cavalieri. D. Ottavio Gaeta. D. Domenico Castello. D. Francisco del Tufo. *Vidit de Tufo pro Fisco.* Gervasi Segret. Petrus Pollius Reg. Fisc. M. C. V. Sollic. Pubblicata a dì 14. di Settembre 1707.

Tributor  
privilegiu m  
probationi  
bus ..

Il Duca  
dell' Aceren-  
za Reggente.

Essendo pervenuta a nostra notizia la scandalosa introduzione, e l'abuso di tante, e tante Riffe, per effetto delle quali si espongono alla sorte dell'estrazione de numeri del Lotto le cose per quel valore, che in se non hanno; ma sovente per la metà, e pel doppio di più di quel che vogliono, e con somma indecenza si è dilatato un tal abuso anche per cose vilissime; abbiamo sovranamente risoluto di assolutamente vietare una tale scandalosa introduzione.

Quindi è, che sovranamente comandamo a qualunque persona di qualunque stato, e condizione che siasi, di non esporre in Riffa alcuna cosa, né di poco, né di molto valore, né in case particolari, né in piazza, né in bottega, né sull'estrazioni de numeri del Lotto, né sulle cartelle, che si mettono privatamente in qualche involto, cassetto, o Cappello, o simile. Intendendo Noi di voler vietato qualunque modo di Riffa non altrimenti, che ogni altro giuoco di azzardo, contenuto nel Bando contra i Giuochi del 1753, cosicchè i Controventori incorrano nelle seguenti pene, cioè il Padrone della roba esposta in Riffa nella perdita dell'istessa roba, ed a quattro mesi di Carcere, con restare aggiudicate dette pene pecuniarie per la terza parte a beneficio del Denunciante, che somministrerà le necessarie pruove contro de trasgressori, e il rimanente al Real' Albergo de Poveri. Beniatefo, che si abbia per convinto il Padrone della Casa, dove si trova la Riffa, che si espone.

Ed acciocchè questa nostra sovrana determinazione venga a notizia di tutti, vogliamo e comandamo, che il presente nostro Editto si pubblici, ed affigga ne' luoghi soliti, e nelle forme usate tanto in Napoli, che nelle Città e luoghi del Regno. Ed in testimonio sarà il presente Editto firmato, e suggellato colle nostre Reali Arme, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, visto dal nostro Viceprotonotario Presidente del S. R. C. e la di lui vista autentica

Lufores, quibus nec alia cura est, quam subitancias suas committere forti, omnem constitutam legem eludere studebant. Ut ad arbitrium fortis irent, novos ludendi modos commentati sunt. Callido commento obitiam itum-lega est quam hic pono, restituito interdito anni 1753. Ludt omnes, in quibus fors arbitrium suum ponit, interduntur: nominatim vero ludus vulgo dictus Riffa, in cuius lusores amissionis rei quatuor-que carceris mensium poena statutata est.

cata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. Napoli 18. Luglio 1775. FERDINANDO. Carlo Demarco. Vidit Citus Praef. Vice-Pub-

tonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis. Publicata a di 14. Luglio 1775.

Ferdinandus IV.

DE ANNONA CIVITATIS NEAPOLIS, ET REGNI

TITVLVS SEPTIMVS, sive VIII.

PRAMMATICA LXIX.

Cum hordei ac frumenti pretium in Terris Dania, Comitatus Molisani, Peuceziz, Metapia, utriusque tandem Calabriae plurimum auctum esset, certa quadam constituta estimatione, interdicitur, ne quis eam impune valeat egredi.



Essendo pervenuto a nostra notizia, che per l'avidità di alcune persone poderose, e ingordigia de venditori, il prezzo de Grani,

e Orgi si è alterato dal tempo della raccolta in quà a prezzi eccessivi, in grandissimo danno, e pregiudizio de poveri, e di tutto il Regno; particolarmente nelle Provincie di Capitanata, e Contado de Molise, Terra di Bari, Otranto, e Calabria Citra, e Ultra; E volendomo rimediare come se conviene a cosa di tanto grandissimo pregiudizio del Regno, e di questa Fedelissima Città, ci ha parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Banno, *omni tempore valituro*, con lo quale ordinamo, e comandamo a tutte, e qualsivogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione se siano, che in le dette Provincie non possano, nè debbiano vendere li detti Grani, e Orgi più del prezzo che sta notato *ut infra*, sotto pena alli venditori di perdere il prezzo del Grano, e Orgio, e alli compratori della perdita de Grani, Orzi, e Animati, e altre pene pecuniarie, e corporali a nostro arbitrio riservate. E actiò venghi a notizia di tutti, volemo che si pubblici nelli luoghi soliti. Datum Neapoli die 28. Augusti 1648. EL CONDE I DE VIL-

1648 El Conde y de Villamediana.

LAMEDIANA. Vidit Zuffa Regens. Vidit Caracciolus Regens. Vidit Garzia Regens. Vidit Casanate Regens: Vidit Capyc. Larro Regens. Barrilius Secretarius. In Bannorum. r. fol. 70. Barrilis.

Capitanata, e Contado de Molise venti carlini il tomolo, inclusa Barletta.

Terra d'Otranto, e Bari carlini dicidotto.

Calabria Citra, e Ultra carlini dicessette.

Grani forti di Puglia posti in Avellino carlini 25. il tomolo.

PRAMMATICA LXX.

Essendo stato li giorni passati pubblicato Banno di ordine nostro per beneficio publico, e sostento e vitto de poveri, tassando il prezzo del Grano a carlini ventiquattro il tumulo, e l'Orzo a carlini diece il tumulo; havemo inteso che per la ingordigia de venditori se ha venduto detto Grano, e Orgio a prezzi eccessivi, sotto pretesto che la Tassa non comprendeva, se non li Grani, e Orgi che venivano per servizio di questa Fedelissima Città; E ancorchè stava ben chiarito per detto Banno che la Tassa comprendeva tutto il Grano, e Orzo che se vendesse in la Provincia di Terra di Lavoro; tuttavia per levare ogni scusa, e pretesto alli detti contravenienti, citra pregiudicio delle pene incorse, ci ha parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Banno *omni tempore valituro*, con lo quale dechiaramo, e ordinamo, che nessuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione se sia, e nessuna eccettuata ardisca, nè presume vendere il Grano a maggior prezzo de carlini ventiquattro per tumulo, e l'Orzo de carlini diece per tumulo, sotto le pene contenute in detto Banno, e altre a nostra arbitrio riservate, ordinandomo, e comandandomo a tutti, e qualsivogliano Officiali delle Città, Terre, e luoghi di detta

Que in superiori prag. hic eadem fere constituntur pro Terra Laboris in eos, qui praeter factum hordeo frumentoque pretium accendere ipsum audent.



detta Provincia, che cossi lo faccino osservare, e essequire, ciascheduno nella sua giurisdizione, incaricandomo la osservanza, e esecutione di detti Banni alli Magnifici D. Michele Martinez del Toro Commissario di Campagna, e Antonio Capobianco Fiscale della gran Corte della Vicaria. *Datum Neapoli die 28. Augusti 1648. EL CONDE Y DE VILLAMEDIANA. Vidit Zuffa Regens. Vidit Caracciolus Regens. Vidit Garcia Regens, Vidit Casanate Regens. Vidit Capyc. Latro Regens. Dñs Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus generalis mandavit mihi Io. Angelo Barilio. In Bannorum 1. fol. 70. Barrilis.*

1648  
El Conde y  
de Villamediana

veranno possuto smaltire, o panizzare in essa, le possano estrarre senz'altro ordine, e senza pagamento alcuno, tutte, o parte, conforme li parerà, e piacerà per Mare, o per Terra per qualsivoglia luoco del presente Regno, in quelli venderli ancora con la medesima libertà, e alli prezzi, che si conueneranno con li compratori, o in altro qualsivoglia luogo dove li piacerà. E acciò venghi a notizia di tutti volemo, che si publichi nelli luochi soliti. *Datum Neapoli die primo mensis Decembris 1648. EL CONDE Y DE VILLAMEDIANA. Vid. Zuffa Regens. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Garcia Regens. Vid. Casanate Reg. Barilius Secret. Barrilis.*

1648  
El Conde y  
de Villamediana

PRAMMATICA LXXI.

Servandi commercii gratia permittitur in Civitate Neapolitana venditio fœcalis, fabarum, aliarumque id genus frugum.

**H**Avendomo considerato il beneficio universale, che apporta a questa Fidelissima Città, e Regno la libertà del commercio con tutte le Nazioni confederate con la Real Corona della Maestà del Re nostro Signore, ( che Dio guardi ), e che restaria impedito il detto commercio, con l'occasione delli ordini proibitivi emanati d'ordine nostro li giorni passati, circa la materia de grani, e altre vettovaglie, per mantenimento dell'abondanza della detta Fidelissima Città, e Regno; per tanto con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente, ci hà parso fare la presente Prammatica, con la quale dichiaramo, e volemo espressamente, che nelli detti Ordini, e Banni non se intendano compresi. li Grani Segali, seu Germani, Fave, e altre qualsivogliano forti de vettovaglie, che capitaranno, o si conduceeranno da qualsivoglia persona in questa Fidelissima Città di Napoli da qualsivoglia parte di fuora di questo Regno, li quali Grani Segali, seu Germani, e altre vettovaglie volemo, e permettemo, che si possano vendere, e panizzare dalli conduttori liberamente in questa Città a li prezzi, che potranno concordarsi con li compratori, e per maggior loro comodità, li permettemo in virtù della presente, che dopoi di haverno immesso le dette vittuaglie in questa Città, le quantità che forsi non ha-

Tom. I.

PRAMMATICA LXXII.

**V**Edendosi inosservati gl'ordini, che fin da tempi antichi erano stati emanati, come necessarij ad impedire i danni, che si opponevano al buon governo di questo Publico, questi medemi con molto zelo del nostro Illustrre Predecessore furono rinovati nella Regia Prammatica delli 11. d'Agosto 1694., nella quale dandosi nuovo vigore alle Pramatichè precedenti, e specialmente alle 37., e 50. nel Titolo de Annona, sotto le pene nelle medeme dichiarate fù data particolar providenza contro coloro, che per trenta miglia à torno di questa Fedelissima Città, ò per essi, ò per altre intermedie persone sotto qualsivoglia titolo, ò colore eccedevano in comprar Grani, Orzi, Germani, Grani d'India, Legumi, ed altre vittovaglie più di quello li era necessario per proprio uso, e delle loro famiglie, fin come in detta Prammatica si legge distintamente specificato, con essersi anco per tal effetto proibiti i contratti tutti di Credenza à Massari per tali illecite mercanzie, ed Industrie di riscuotersene vittovaglie alla Voce, ed obligati li Notari, Mastrod'atti, ed Attuari delle Corti à dar le note di tutti li contratti di questo genere in mano de Governatori de Luochi per trasmetterli poi da questi al Circospetto Secretario del Regno: e non meno finite le Raccolte gl' Administratori delle Univer-

Confirmantur præcedentes pragmaticæ adversus eos, qui frumentum &c, emunt mercimonij causa in locis circa Urbem Neapolitanam per triginta millaria, & præcipue illa 17. Aug. 1697.

K

à

ra dentro il sudetto recinto di trenta miglia dovessero farsi consegnare le vere rivelle di dette vittovaglie da Padroni, Coloni, e Parsonali de territorij, rimettendo poi quelle in mani del Commissario di Campagna di questa Provincia di Terra di Lavoro, e quelle dell'altre Provincie in mani de Fiscali delle medeme per rimetterli a quelle del detto Circofpetto Secretario del Regno secondo le regole poi dichiarate nella Prammatica seguente delli 17. Agosto 1697.

Ma vedendosi manifestamente, che vengono le leggi tutte trascurate dall'ingordigia de mali huomini se non s'invigila continuamente con premura alla loro osservanza, si come si sperimenta oggi di vedersi trascurata a danno di questo publico l'osservanza, che si deve alla sudetta Regia Prammatica, con sentirsi per tal danno alterati irragionevolmente i prezzi delle Vittovaglie sudette più di quello, che secondo l'hà dispensate la Divina Provvidenza, dovrebbe ascendere. Dovendo però Noi con eguale attenzione, e zelo de nostri Illustri Predecessori invigilare all'estirpazione totale de mali così detestabili, habiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Confeglio appresso di Noi assistente fare il presente Banno in ogni futuro tempo valituro, con il quale riserbando le ragioni intiere del Regio Fisco per le pene tutte incorse per l'addietro di tali trasgressioni, ordinamo, e comandamo, che con effetto per esecuzione delle suddette Regie Prammatiche, ed altre ordinazioni date per l'addietro, delle quali debba in ogni futuro tempo restar fermamente in piedi il loro vigore, non ardisca persona alcuna di qualsivoglia grado, o condizione se sia di comprare, o vendere, o in qualsivoglia modo fare acquisto, o trasferire per esse, o per intermedie persone sotto qualsivoglia titolo, o colore maggior quantità di Grani, Germani, Orzi, Grani d'India, Legumi, ed altre vittovaglie di quella, che di ciascheduna di dette specie li è necessaria per proprio uso, e delle loro famiglie, anche, che fosse per causa privilegiata, e tutto ciò sotto le pene nelle Prammatiche sudette espresse: &

affinche ben si comprendano da ciascheduno, e si sappia espressamente il rigore, che sopra sta a tali trasgressori per astenersene, si è stimato nel presente Banno di registrarle.

Sarà dunque principalmente la pena de trasgressori la perdita delle vittovaglie, e del prezzo rispettivamente vendendo, o in qualunque modo trasferendo li Padroni le dette vittovaglie, o ciascheduna di esse più di quella quantità, che moralmente conoscerà essere necessaria al contrahente, e similmente comprando, o in qualunque modo facendone acquisto l'altro di maggior quantità della sudetta, ed oltre la pena di detta perdita cadano nell'altra pena de duc. mille per ciascheduno di essi la prima volta, e di duc. duemila la seconda, ed altre seguenti, e di vantaggio anco alla pena di tre anni di relegatione i Nobili, e tre anni di galera gl'Ingnobili, & ancho ad altre pene corporali maggiori a nostro arbitrio secondo la qualità, e circostanza de casi; non scusandosi chi volesse avvalersi di persone esenti per illudere sotto il loro nome il vigore dell'ordini sudetti, imperciocchè caderà nelle medeme pene; Restando bensì lecito alli veri Padroni, in dominio de quali nascono le dette vittovaglie il ritenerle nelli proprij granai a loro arbitrio, e di venderle ne modi leciti secondo li vien permesso; sincome egualmente è lecito all'Affittatori, e Coloni de territorij di poter pagare il loro estaglio a Padroni in tante vittovaglie, che nascono da essi secondo dalle sudette antiche Prammatiche li vien permesso, li quali Padroni però devono restar sottoposti a quanto di sopra si è dichiarato. E parimente vien proibito sotto le medeme pene di sopra descritte il fare credenza a Massari per riscuoterne vittovaglie più del bisognevole, come di sopra in qualunque modo si concepiscano li contratti, non permettendosi, nè pure a Creditori il prendersi vittovaglie per loro crediti in maggior quantità di quella, che li è necessaria per le loro famiglie, ancorchè li crediti fossero privilegiati, o per causa d'affitto di territorio; ed in questi casi facendosi legitima esecuzione di dette vittovaglie, &c.

Poenæ contravenientium confiscatio frumenti, &c.

Item multa ducatorum 1000. prima vice, 2000. secunda vice, &c.

Item relegatio per triennium Nobilibus; Plebeis damnatio ad triemes. Et alia arbitrariz.

Excipiuntur Domini prædiorum, Conductores, & Coloni pro tractibus eorumdem prædiorum.

Prohibetur mutuum dare pecuniam Colonis, &c. cum pacto restituendi ejus vice species prædictas, quando superant quantitatem moraliter familiariam. Item creditoribus, & locatoribus exigere pecunias sibi debitas in æquivalenti quantitate frumenti, &c.

Per præsentem Pragmaticam præcedentibus non derogatur.

vittovaglie si debbiano subito esporre venali, e venderli à prezzi correnti per poterli sodisfare detti Creditori de loro crediti, e ciò, non ostante qualsivoglia licenza, che forse tenessero, ò per l'avenire procurassero da qualsivoglia Corte, ò Tribunale di questo Regno, quali vogliamo, che non habbiano, nè debbiano havere nessuno effetto, & esecuzione, restando sempre il presente ordine nel suo vigore, ed osservanza.

Di vantaggio sotto le medeme pebe vengono da dette Regie Pramatiche obligati, sin come Noi di nuovo col presente Banno obligamo li Vaticali tutti, ò altri, che in qualunque modo conducessero le dette vittovaglie illecitamente acquistate, come di sopra, ed egualmente le persone tutte, che si applicassero al loro governo, custodia, e smaldimento.

E fù tale la causa, che diè motivo à nostri Illustri Predecessori di venire alli sudetti divieti, che anche per tenerne pronta notitia obligorono, si come di nuovo Noi col presente Banno obligamo à i Notari tutti, Mastro d'atti, ed Attuarij dentro il sudetto Recinto di trenta miglia attorno questa Fedelissima Città à dar le note in ogni tre mesi di tutte le contrattazioni, che si fanno di dette Vittovaglie in potere de Governatori de luoghi, ò Camerlenghi, o in loro difetto di chi tenerà il primo luogo nel Governo, li quali non possano, nè debbiano effiggerne cosa veruna, mà debbiano rimetterle immediatamente in mano del detto Circospetto Secretario del Regno sotto la pena di sospensione, e privazione del loro officio, & altre à Noi riserbate, & à Camerlenghi, Sindici, ed altri administratori delle Università d'anni tre di galera, se siano Ignobili, e se Nobili di relegazione, affincbe con la notizia pronta di dette contrattazioni possa darli rimedio, ò castigo alle frodi, che tentassero di commetterli contro le dette proibizioni secondo in detta Regia Pramatica vien stabilito: E quelli Notari, Mastro d'atti, ò Attuarij, che autorizzaranno con le loro Cautele in qualunque modo ciascheduna delle sudette illecite contrattazioni cadano nella pena della

galera, si come parimente di nuovo in virtù del presente Banno ordinamo.

Ed ordinando, che resti fermamente nel suo vigore l'osservanza di tutto ciò, che vien stabilito à rispetto delle rivele delle vittovaglie sudette nella Pramatica de 17. Agosto 1697, di nuovo promettemo à chiunque rivelerà ciascheduno caso di controvenzione delli sudetti enunciati la terza parte del prezzo, che se ricupererà di dette vittovaglie, restando l'altre due terze parti in beneficio del Regio Fisco per esecuzione della detta Regia Pramatica de 11 d'Agosto 1694, dovendosi perciò dare le dette rivele in mano del detto Circospetto Secretario del Regno, acciò stando sicure le persone, che le daranno di non esser mai palestate, non restino trattenute da questo timore: E tutto ciò, che si contiene nel presente Banno fatto con il detto voto, e parere del Reg. Collat. Consiglio appresso di Noi assistente, volemo, che in ogni futuro tempo puntualmente s'offervi, e perciò ne commettimo l'esecuzione à tutte le Corti del detto recinto di trenta miglia, e specialmente al Magnif. Commissario di Campagna, ed alli Magnifici Governatori della Città di Capua, e Aversa, affincbe invigilino con l'esattezza dovuta all'osservanza, con darci à Noi conto di tutti li casi, che occorreranno, e delle diligenze, che ciascheduno applicherà nell'occasioni sudette.

E affincbe venghi a notizia de tutti, e non possa da persona alcuna allegarsi causa d' Ignoranza, vogliamo, che se pubblici ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi del predetto ristretto di trenta miglia attorno di questa predetta Fidelissima Città. Datum Neapoli in Regio Palatio die 12. mensis Septembris 1701. D. LVIS DE LA ZERDA, T ARAGON. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreaffi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Antonius Lombardus Reg. à mand. Scrib. In Bannor. 2. fol. 45. Tolerus. Pubblicata a dì 15. di Settembre 1701.

Tertia pars rerum confiscatarum Delatoribus juxta Pragmat. 11. Aug. 1694.

Iisdem poenis subjiciantur agones, & proxenetæ, & custodes prædictarum rerum.

Tabelliones, Magistri Actorum, & Actuarii tribus quibusque mensibus dent in scriptis notitiam contractuum apud se stipulatorum, Syndicis Universitatum, &c. quando spectant ad res hujusmodi; a quibus Syndicis transmittatur ad Secretarium Regni; sub pœna privationis, & suspensionis officii Gubernatoribus. Ceteris vero administratoribus Universitatum ignobilibus damnationis ad triennes per triennium, nobilibus relegationis.

Item ad triennes damnantur Tabelliones, &c., qui contractibus, ut supra, veritate actorum præstant.

12. Sept. 1701. D. Luis de la Zerda.

## PRAMMATICA LXXIII.

Revelari de-  
bet quantitas  
omnis frugum  
generis post  
messum, sicuti  
nomina loco-  
rum, ubi de-  
tinentur.

Essendosi da Noi considerato lo che altre volte da tempo in tempo dagl' Ill. nostri Predecessori si è stabilito, e ordinato con Prammatiche, e Banni per l'Annona di questa Città, e Regno per lo maggior servizio, e beneficio de' Vassalli, e Sudditi di S. M. in questo Regno, e che ciò non ostante l'esperienza fa conoscere, che per lo più l'abuso, e frequenza de' Controbanni, che si commettono nelle Marine, e Porti di questo Regno, così de' Grani, come d'ogn' altro genere di Vittovaglie, cagionano non solo alterazione de' prezzi di dette Vittovaglie, ma di vantaggio penuria grande a' Popoli, e altresì la Regia Corte viene a privarsi dell' utile, e beneficio della Tratta, che le spetta nell' estrazione di detti generi di robe; E volendomo togliere così perniciosi abusi, e inconvenienti per evitare al maggior modo possibile le sudette estrazioni, e imbarchi de' Grani, e Vittovaglie in controbanno, perciò col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente avemo stimato fare il presente Banno *omni tempore valituro* da publicarsi in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, col quale confirmando l' altri Banni, e Prammatiche sopra ciò emanate, le quali persistendo nel suo vigore, e osservanza, senza derogarsi in parte alcuna à lo che stà in esse stabilito, e ordinato, e particolarmente alla Prammatica 32. publicata sotto li 28. Luglio 1631. sotto il titolo de *Annona Civitatis Neapolis, & Regni*, e a quella delli 11. Agosto 1694. sotto l' istesso titolo, come anche all' altre emanate sopra l' istesse dipendenze, ordinamo, e comandamo a ciascheduna Università del presente Regno, e per essa alli loro Amministratori, e del governo dell' istesse; che frà il termine di giorni venti dopo che sarà seguita la raccolta presentemente di questo corrente anno 1716. di grani, e altre Vittovaglie in esse Terre, come nelle raccolte dell' anni in avvenire con l' istessa prefissione di termine debbiano rimettere

in mano del Regio Tesoriero Provinciale li riveli di tutte le quantità di grano, e d' altri generi di Vittovaglie, che si saranno raccolte, e riposte rispettivamente in essa Terra, con distinzione però delli nomi delli Padroni di dette Vittovaglie, e generi di esse, e quantità d' ogn' una di quelle, e delli Magazeni, seu luoghi, ne quali si ripongono, e della distanza, in che forse siano situati detti Magazeni alle Marine, affinche si possa far osservare il disposto dalle Regie Prammatiche, quali riveli debbiano essere giurati, e autentici col sigello delle medesime Università, e detti Regii Tesorieri debbiano ricevere detti riveli *gratis*, e senza alcun pagamento, e debbiano quelli rimettere in potere del Spettabile Capo del Tribunale della Regia Camera, sotto la pena in ogni caso di controvenzione di ducati 500., e altre corporali ad arbitrio di S. E., e colla promessa del terzo al denunciante.

Ed acciò venghi alla notizia di tutti volemo, che il presente Banno si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e con la debita relazione ritorni da Noi.  
*Datum Neapoli in Regio Palatio. Die 11. Mensis Julii 1716. EL PRINCIPE DE TIANO CONDE DE DAUN. Vidit Gaeta Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Miro Reg. Vidit C. Ulloa Reg. D. Franciscus Ardia Sec. Mastellonus. In Bannorum 1. fol. 42. Imperatus. Banno, ut sup. Publicata a dì 13. di Luglio 1716.*

El Principe  
de Tiano  
Conde de  
Daun

1716

*Bannum cum insertione rescripti,*

*sive*

## PRAMMATICA LXXIV.

FERDINANDUS IV. DEI GRATIA REX &c. Magnifici Governatori così Regj, come de' Baroni, *nec non* magn. Eletti, Sindaci, Cancelliere, ed ogn' altro a chi spetta *in solidum* delle Università de' luoghi di questa Provincia di nostro carico vi significamo, come colla posta di

Generales  
instructioes  
editæ pro  
frumentis  
collectione,  
in quibus  
plurima  
statuuntur,  
ut intus.

di questa settimana per canale della Segreteria di Stato, e della Regale Azienda ci è pervenuta Real carta del tenor seguente v3.

In conseguenza della Regal determinazione, che comunicai a V. S. Ill. con dispaccio de' 25. del passato Aprile relativo a tutto ciò, che si deve eseguire per averfi nel tempo designato le notizie del quantitativo del raccolto de' grani, e vittovaglie in cadauna Provincia di suo carico; mi comanda anche S. M. rimettere a V.S.Ill. l'annesso Piano, in cui si descrivono le provvidenze, che debbono darfi per avere con accerto, ed a tempo opportuno la notizia della semina, e raccolta de' grani nel Regno, ed altresì quella che riguarda la provvista da farsi dall' Università dell' Annona per lo tempo, che in essa si addita, affinchè V. S. Ill. ne disponga in tutte le sue parti la più esatta esecuzione in cotesta Provincia di suo carico, con invigilare, e badare seriamente in che non sene trascuri l'osservanza, della quale S. M. lo rende dispensabile.

Napoli 9. Maggio 1778. Gio: Goyzueta.  
Signor L. Gaetano Caracciolo.

Il sopradetto Piano è del tenore seguente v3.

*Piano de' grani si deve disporre dalli Presidi delle Provincie del Regno, per averfi la sicura notizia della semina in grano, del raccolto di tal genere, e di quello si deve eseguire per la provvista delle Università.*

*Provvidenze, che riguardano il tempo precedente al raccolto.*

I. Si ordina a tutti li Sindaci, ed Eletti del Regno, che pubblicassero un Bando secondo la formola, che ne riceveranno, in forza del quale tutti gli individui fussero obbligati rivelare la quantità delle terre, che o per conto proprio, o in qualunque altro modo abbiano coltivato a grano in quest'anno nel ristretto del loro territorio.

II. Che debbano far detta revelata fra il termine di giorni 15, o *in scriptis*, o in voce presso il Cancelliere dell'Università, il quale devesi distintamente annotare le dette revele.

III. Che i Rivelanti per detti revele non siano tenuti pagare dritto veruno al Cancelliere, o altro Officiale.

IV. Che le persone ecclesiastiche di qualunque grado, e condizione non siano esenti di fare dette revele.

V. Che non trovandosi nel ristretto del territorio Padroni coltivatori delle terre a grano sieno tenute far detto revelo le persone, alle quali sono affidate le dette terre.

VI. Che i Sindaci, ed Eletti debbano pubblicare il sopracennato Bando dopo quattro giorni del ricapito del presente ordine: ciò non eseguendo, siano *ipso facto* caduti nella pena di ducati 300.

VII. Li coltivatori delle terre a grano, i quali fra il termine di giorni 15. non avranno fatto il sopradetto revelo, siano *ipso facto* incorsi nella pena di duc. 100. Essendo lontani dal territorio, siano soggetti alla detta pena quelli, a quali sono affittati in qualunque modo le dette terre coltivate a grano; se questi saranno insufficienti, la pena si esiga sopra il prodotto delle terre istesse.

VIII. Elasso il detto termine de' giorni 15., li Sindaci, ed Eletti esigano la sopra descritta pena irremissibilmente contro coloro, che non avranno fatto l'ordinato revelo. E fra il termine d'altri giorni 15. astringano con effetto li controvenienti a far detto revelo.

IX. Elassi questi due termini dopo la pubblicazione del Bando, i Sindaci, ed Eletti nel primo ordinario, che incontreranno, siano tenuti trasmettere al Preside della loro Provincia una nota di tutti li reveli già fatti, con aggiungervi sotto la quantità, e tomola delle moggia di terra coltivate a grano, che risulterà dalla calcolazione di detti reveli. Quale nota debba essere sottoscritta da loro, e dal Cancelliere dell'Università. Siano tenuti ancora avvisare al detto Preside le pene esatte de' controventori; non eseguendo tutto ciò, siano incorsi *ipso facto* nella pena de' ducati 300.

X. Li detti ordini si facciano arrivare a Sindaci, ed Eletti per mezzo del Preside della Provincia, incaricandolo di comunicarsi loro con sollecitudine per la

la via dell'ordinario. Si commette ancora al zelo de' Prefidi, che i detti ordini si estendano per tutte le Popolazioni della loro Provincia a segno, che tutte le terre esistenti nel Regno restino soggette, e ligate alla legge del presente rivelò.

XI. Che li Prefidi dopo aver ricevuto le note de' riveli, e gli avvisi delle pene esatte, siano obbligati immediatamente trasmetterle al Ministro di Azienda, e se taluni de' Sindaci, ed Eletti non averanno adempito al proprio dovere infra i termini di sopra stabiliti, i Prefidi rendano avvisato il Ministro di questa trasgressione nell'atto di trasmetterli le note de' riveli, e fra tanto senza interposizione di dimora diano le più efficaci providenze, perchè si eseguisca immediatamente la pena. E i Sindaci, ed Eletti rimettenti, e posteriormente quanto più presto farà possibile, diano conto dell'esecuzione a detto Ministro.

XII. Che i Prefidi nel primo ordinario, che incontreranno dopo li 20. del mese di Luglio dietro di avere adoperate le più esatte diligenze per sapere, come sia stato il raccolto de' grani nella sua Provincia, e dopo di avere consultato le presenti pratiche, avvisi al Ministro di Azienda quale quantità di prodotto avrà dato presso a poco l'un per l'altro ogni moggio di terreno coltivato a grano nel distretto della sua Provincia.

*Providenze, che riguardano il tempo posteriore al raccolto.*

*Ordini per lo rivelò del prodotto de' grani.*

I. Si ordini a' Sindaci, ed Eletti di tutte l'Università del Regno, che nel primo giorno di Agosto pubblicassero un Bando, in forza del quale tutti gl'individui, che averanno coltivate terre a grano sul distretto del retroscritto territorio fossero obbligati rivelare le quantità de' grani, che averanno in quest'anno.

II. Che siano soggetti a questo rivelò tutte le persone anche ecclesiastiche, e Militari, e di qualsivoglia stato e condizione.

III. Che si dovessero rivelare tutte le quantità de' prodotti, senza dedurre quella, che si deve per censo, per semenza, e per qualunque altra causa.

IV. Che detto rivelò debba farsi agli atti del Cancelliere da ogni rispettiva Università per li 20. del mese di Agosto.

V. Non si esiga dritto alcuno dall'Ufficiale dell'Università per detto rivelò.

VI. Coloro, che non faranno questo rivelò, incorrano nella pena di perdere la quantità di grano, che al tempo predetto non hanno rivelato. Si promette il quarto alle persone, che denunciano qualche controventore.

VII. I Governatori tanto Regj, quanto Baronali d'ogni popolazione debbano invigilare per lo adempimento di dette rivelò, e rivelando qualche mancanza de' Sindaci, ed Eletti, facciano avvisati i Prefidi della Provincia.

VIII. Dopo li 20. di Agosto il Sindaco, ed Eletto, o il Cancelliere di ogni Università siano obbligati formare una relazione di tutti li riveli colla distinzione del nome, e cognome de' rivelanti, colla collettiva in fine della quantità totale, e detta relazione debba essere da loro sottoscritta.

IX. Per tutto il dì 31. Agosto siano obbligati di rimettere al Prefide della loro Provincia la detta relazione.

X. Trascurando questa trasmissione incorrano nella pena di ducati 50., e li Prefidi curino immediatamente l'esigenza della detta pena.

XI. Per tutto il dì 15. Settembre debbano i Prefidi rimettere le dette relazioni al Ministro; mancando a ciò, incorreranno alla pena di ducati 1000.

*Ordini per provvedersi le Università del Regno.*

I. Li Sindaci, Eletti, e Cancellieri di ogni Università debbano nella prima Domenica di Agosto determinare in pubblico Parlamento la quantità del grano, che crederanno necessario per lo consumo del pane da venderli in piazza.

II. Che per acquistare detta quantità di grano debbano servirsi gradatamente dell'infra scritti mezzi.

III. Primo debbano procurare, che sog-



oggetti benifanti si obbligassero somministrare all' Univerfità per partito la quantità de' grani, come sopra stabilito, ed a tal fine devono adoperare tutte le diligenze, quali dovranno adoprarsi per tutto il mese di Agosto.

IV. Non riuscendo per tutto il mese di Agosto fare il detto partito, il Sindaco, ed Eletti ricorrano al secondo mezzo di comprare la quantità de' grani stabilira o per contante o in credito. Per la compra in contanti si vagliano del denaro del peculio; sodisfatti però li pesi intrinseci dell' Univerfità, e specialmente la Regia Corte, e Creditori Fiscalarij. E che nel caso che non le superassero avanzi, in pubblico Parlamento dovranno stabilire di prendere a mutuo il denaro coll' interesse non più del cinque per cento, coll' obbligo di quattro, o cinque benifanti Cittadini colla legge di restituire il denaro fra un anno col prodotto della vendita del grano, che si dovrà depositare in mano de' Cittadini obbligati.

V. Se per tutto il dì 15. Settembre non averanno li Sindaci, ed Eletti comprati i grani necessarij, potranno ricorrere all'ultimo mezzo del ratizzo de' grani nati, e raccolti ne' loro ristretti.

VI. Riguardo alla contribuzione del detto ratizzo, dovranno i Sindaci, ed Eletti prendere da ciascun padrone la rata proporzionatamente alla quantità necessaria per l' Annona, e per non lasciare impediti i padroni de' grani, dovranno esigere le dette rate per tutto il mese di Settembre, e fattone il pieno lo faranno conservare in magazzino a ciò destinato; ben inteso però, che la consegna del grano ratizzato si dovrà fare a quattro Deputati eligendi in pubblico Parlamento, e Cittadini benifanti, i quali nel proprio nome si potranno col Patronali obbligare di pagarne il prezzo del riscosso della vendita, che si farà dal medesimo a' Cittadini.

VII. Il prezzo si dovrà fissare secondo le partite di vendita e compra, che si sono fatte fra 20. giorni, e del risultato si dovrà aggiungere a favore del venditore carlino uno a tomolo dippiù per la manca del pagamento.

VIII. Dovranno ancora li Sindaci, ed Eletti disporre, che il detto grano si venda alla gente del Paese, e di-

porre, che in ogni settimana li Deputati Eletti in pubblico Parlamento, che devono essere, come si è detto nell' articolo sesto, Cittadini benifanti, esigano il denaro riscosso dalla vendita quotidiana della farina, e del pane per sodisfarlo proporzionatamente alli padroni de' grani.

IX. Per adempirsi tutto ciò con giustizia quanto a proporzione, si faccia l' esecuzione coll' autorità, diligenza e braccio del Governatore, e Giudice, ed Assessore Locale.

X. Per tutto il dì 5. Ottobre dovranno li Sindaci, ed Eletti trasmettere al Preside della Provincia fede da loro sottoscritta, e giurata di essersi già assicurata la provista ne' detti grani con uno delli sopraccennati mezzi.

XI. Trascorrendo questa trasmissione siano *ipso facto* incorfi nella pena di duc. 50., e li Presidi curino immediatamente l' esigenza della detta pena, e ne diano conto.

XII. Per tutto il dì 15. Ottobre devono i Presidi rimettere al Ministro le dette fedi; mancando a ciò, incorreranno nella pena di ducati 1000.

Quindi abbiamo spedito il presente. Nel Real nome vi dicemo, ed ordinamo, che dobbiate rispettivamente per quella parte vi spetta esattamente eseguire, e fare eseguire tutto, e quanto ita prescritto ed ordinato con detto preinserto Piano sotto le pene in esso contenute. E li magnifici del Governo subito paghino al presente Aguzzino il suo giusto pedatico di accesso, e ricefso in conformità degl' ultimi reali ordini da luogo a luogo per causa delle copie, che si dovranno dal presente esemplare. *Salerno li 16. Maggio 1778. FRA GAETANO CARACCILO. Tommaso Camasso Segr. Adest Sigillum.*

1778  
Fra Gaetano Caracciolo.

*Bannum cum insertione rescripti,*

*sive*

PRAMMATICA LXXV.

**F**ERDINANDUS IV. DEI GRA. TIA REX &c. Magnifici Governatori Regj, e Baronali, Governanti, ed Erarij de' luoghi di questa Pro-

Quædam alie generales itidem instructiones editæ pro

ationum  
declarationi-  
bus, quæ ad  
totius Regni  
Universitates  
pertinent, ut  
precedentes.

Provincia saprete, come colla posta di questa settimana ci è pervenuto Real Dispaccio del tenor seguente v3.

Con dispaccio degli 8. dello scorso Agosto si partecipò a V. S. Illustrissima la sovrana risoluzione, che per questo anno restasse sospesa. l'esecuzione della parte delle istruzioni pubblicate in codesta Provincia riguardante la provvista de' grani per l'Annona dell' Università della medesima; ma volendo il Re aver le notizie della semina di tutti i generi sian de' grani, germani, orzi, avene, siano de' granodindia, fave, faggioli, ed ogn'altra sorte di legumi, ha fatto formare dalla Giunta eretta per questa dipendenza l'istruzioni per poterli in ogn'anno far le rivelate della semina si fa ne' Territorj, che comprende questo Regno. E quindi avendo S. M. approvato l'editto formato dalla cennata Giunta, rimesso per l'esecuzione di questa providenza, comanda, che V. S. Illustrissima, a cui qui annesso ne rimetto l'esemplare, disponga la pubblicazione di esso in codesta Provincia di suo carico, curandone l'adempimento, per quello, che a tenore del medesimo ne risulta.  
*Nap. 28. Settembre 1778. Gio. Goyzuela. Sig. D. Gaetano Caracciolo,*

*Istruzioni per le rivelate delle semina, che si fanno nel Regno, che si propongono dalla Giunta di doverli comunicare ai Presidi delle Provincie, ed al Commessario di Campagna.*

Volendo il Re sempre intento al bene de' suoi amabili Sudditi procurare loro il vantaggio negl'anni avvenire di estrarre fuori Regno ogni sorte di vittovaglie, che siano superflue alla sussistenza delle Popolazioni di esso immediatamente dopo delle rispettive raccolte, o quando a Proprietarj delli stessi generi si creda più convenire l'estrazione col pagamento delle tratte, e proporzione delle richieste, che se ne abbiano da i luoghi stranieri, perciò la M. S. col parere di una Giunta intera per un tanto utile oggetto, ordina alli Presidi delle Provincie del Regno, ed al Commessario di Campagna di terra di Lavoro, che facciano pubblicare in cia-

scuna Università delle rispettive Provincie, alle quali presengono colla spiega dell'anzidette clementissime intenzioni della M. S. le seguenti istruzioni, per avere una fedele, ed esatta rivela per ora delle semine di tutti li generi di vittovaglie, che si facciano in ogn'anno nel Territorio o distretto di ciascheduna Università, referbandosi la M. S. di dare in seguito anche in vista di tali rivelate delle semine le opportune istruzioni per avere da ciascuna delle Università le rispettive rivelate di quel raccolto, che nel proprio Territorio sia seguito in ogn'anno, colla dicui proporzione si possa poi stabilire in ogni anno la libera, e volontaria estrazione col pagamento bensì delle Regie tratte di quella quantità di vittovaglie, che sia superflua al bisogno del Regno.

I. Si ordina dunque primieramente, che per questa prima volta debbano gli Amministratori di ciascuna Università rivelare, se nel Territorio, o distretto di esse si faccia semina, e di quali generi di vittovaglie, distinguendo a conto prudenziale la quantità.

II. Inoltre così in questo anno, come negl'anni avvenire, per tutto il mese di Dicembre di ciascun anno gli Proprietarj Enfitentici, Affittatori, o Coloni di qualsivoglia natura di Territorj, che si seminano, tanto de' Secolari, quanto degli Ecclesiastici di qualunque grado, e specialmente de' Baroni, nelle Terre Baronali debbano aver fatta la giurata rivela de' grani, germani, orzi, avene, e biade, che abbiano seminate ne' rispettivi loro Territorj, distinguendo in esse la capacità, o sia estensione del Territorio, che abbiano seminato, e la rispettiva quantità della semina, che vi abbiano fatto, e le stesse rivelate colla distinzione medesima si debbano fare dalli suddetti coltivatori de' Territorj atti a semina per tutto il mese di Aprile rispetto a granodindia, faggioli, ed ogn'altra specie di legumi,

III. Quello de' Coltivatori de' Territorj suddetti atti a semina, il quale non avrà fatta per lo designato tempo la sua giurata rivela, soggiacerà alla perdita della semina, e del suo prodotto,

IV.

IV. Tali rivele debbano presentarsi al Cancelliere di ciascuna Università, il quale debba colla sua sottoscrizione autenticarle, nè debba per esse riscuotere diritto alcuno, ed esigendolo, sia tenuto alla pena di ducati cinquanta per ciascuna controvenzione da applicarsi al Regio Fisco.

V. Ricevute, che sianfi le rivele suddette, si debbano approvare, ed accettare così dal Sindaco, ed Eletti di ciascuna Università, come da due Deputati da eliggersi tra' più Benefanti Secolari dall'Università congregata in pubblico parlamento, per far le parti di coloro, che abbiano seminato, dal Barone, o da chi fa le sue veci ne' luoghi Baronali, o dal Regio Governatore nelle Città Demaniali, e resti fissata quella rivela di ciascuno coltivatore di Territorio atto a semina, che dal maggior numero de' suddetti cinque Deputati, cioè Sindaco, primo Eletto, due Benefanti, Barone, o Regio Governatore, secondo la qualità de' luoghi verrà approvata, ed accertata giusta l'atto, che ne farà il Cancelliere dell'Università, senza che per tali operazioni, così il Cancelliere, come li Governatori così Regj, come Baronali, possano esigere diritto, o ricognizione alcuna sotto pena di duc. 500. per ciascuno controveniente per ogni controvenzione per ciascuno di essi da applicarsi al Regio Fisco, e senza che parimente resti luogo a qualunque denuncia, che si potesse fare di qualunque quantità di semina, che si fosse fatta prima di quella, che da i suddetti cinque Deputati verrà accertata, ed approvata.

VI. L'elezione di tali Deputati per li Benefanti da farsi in pubblico parlamento dovrà seguire fra giorni quattro dopo la pubblicazione, che si farà in ciascuna Università, delle presenti Istruzioni, e per gl'anni avvenire nel tempo, che si fa l'elezione degl' Amministratori, o siano Sindaco, ed Eletti di ciascuna Università, con che se mai contro l'elezione di tali Amministratori vi fusse lite, sempre resti ferma l'elezione di tali Deputati, che siasi fatta nello stesso parlamento, in cui è seguita l'elezione degl' Amministratori, o siano Eletti.

Tom. I.

VII. Raccolte, che sianfi tutte le suddette rivele, gl'Erarj Baronali, e gli Amministratori delle Università ne' luoghi Baronali, e gli Amministratori, e Regj Governatori nelle Città Demaniali, debbano nella prima settimana di Gennaio, e Maggio rispettivamente, ed in rapporto ai suddetti diversi generi rimetterle a' Presidi delle rispettive Provincie, o al Commessario di Campagna, per la Provincia di Terra di Lavoro, e quel Regio Governatore, che mancherà di trasmettere per lo denotato tempo, resterà *ipso facto* privato del Governo, come pure gli Erarj Baronali, e gl' Amministratori delle Università soffriranno la pena di sei mesi di carcere in vista del rapporto, che farà il Preside, o Commessario di Campagna della mancanza delle rivele di qualche Università Regia, o Baronale, senzachè possa giovare agl' Erarj, Amministratori, e Regj Governatori qualunque eccezione in discolpa della loro trasgressione.

VIII. I Presidi finalmente, ed i Commessarj di Campagna dovranno soprintendere all' elazione delle pene, quando ne' rispettivi luoghi delle loro Provincie siano informati delle rispettive controvenzioni alle presenti Istruzioni, ed in oltre per tutto il mese di Gennaio, e Maggio rispettivamente dovranno rimettere nella Reale Segreteria di Azienda le rivele, che sian state loro rimesse dalle Popolazioni delle rispettive loro Provincie, col restare responsabili alla M. S. di inosservanza alli Reali Ordini, nel caso di inadempimento dal canto loro alle presenti Istruzioni.

Queste Istruzioni formate dalla Giunta eretta per la dipendenza della Anfrone del Regno, si è servito il Re approvarle. Napoli 26. Settembre 1778. Gio: Goyzueta.

Quindi abbiamo spedito il presente, col quale vi dicemo, ed ordiniamo di eseguire appunto tutto, e quanto nelle presenti Istruzioni viene prescritto, ed ordinato seriamente a non trasgredire nella menoma parte di ciò, che vi appartiene, se non volete incorrere nelle pene in esse distintamente comminate. Li magnifici del Governo de'

L

fud.

1778  
Caracciolo

suddetti dietroscritti luoghi paghino subito al presente corriere il suo solito, e giusto pedatico di accesso da luogo a luogo in conformità de' Reali Ordini. *Salerno 28. Settembre 1778.*  
**CARACCIOLO.** *Vaccari. Domenico Camassa Segretario.*

*Bannum cum insertione rescripti,*

*sive*

## PRAMMATICA LXXVI.

Declarationes frugum quo diligent, & accurate fieri possint, executiantur ab Universitatum Administratoribus, a duobus locupletibus viris ad id publice deputatis, a Barone, ab eove, qui hujus vicem sustinet, aut a regis tandem Gubernatoribus.

**M**agnifici Governatori così Regi, che de' Baroni de' retroscritti luoghi saprete, come colla posta di questa settimana ci è pervenuto Real Dispaccio del tenor seguente v3. Dallo esame, che qui si è fatto delle rivele rimesseci da V. S. Illustrissima, e dagl' altri Presidi, e Commessario di Campagna così del seminato, come del raccolto del grano, e altre vittovaglie nel passato anno 1780. in tutte le Provincie del Regno si è osservata la fallacia di tali seguiti rapporti non meno del quantitativo della semina, che di quello del raccolto; quindi considerando Sua Maestà, che siffatta fallacia abbia potuto derivare dal non essersi nelle discussioni di dette rivele praticate tutte quelle circostanze, che per renderle veridiche si avrebbero dovuto usare: Comanda per lo successivo, che debbano li Presidi, e Commessario di Campagna disporre ogn' uno nella Provincia di suo carico, che le rivele tanto della semina, quanto del raccolto debbano essere giurate, che si debbano presentare al Cancelliere di ciascuna Università, e poi discutere, ed esaminare per la loro sincerità, ed esattezza dal Sindaco, dal primo Eletto di ciascuna Università, da due Deputati benefanti da eligersi in pubblico Parlamento, dal Barone, o da chi fa le sue veci nei luoghi Baronali, o dal Regio Governatore nei luoghi Demaniali; e che resti siffatta quella rivela, che discussa da costoro con pluralità di voti si ammetta; ed affinché questa Sovrana Deliberazione abbia con sicurezza il suo dovuto complimento, comanda Sua Maestà, che li Presidi ogn' uno per la sua parte ne comunichi il con-

tenuto alli Governadori delle Università di loro rispettiva Provincia, con esigere da ciascuno di essi il certificato di averla ricevuta, e comunicata alli rispettivi Amministratori delle Università, sicchè alcuno non abbia occasione di difendersi di ignoranza, nè vi possa esser mai protesta, che ne discolpi la inosservanza. Locchè prevengo di Real Ordine a V. S. Illustrissima, acciò per lo toccante a codesta Provincia di suo carico così esattamente, e puntualmente lo eseguisca, comunicando a' trasgressori le pene stabilite nelle Istruzioni. Napoli 28. Aprile 1781. = Gio: Goyzueta = Signor D. Ciro Capano = Quindi abbiamo spedito il presente, col quale intenzionandovi della sovrana risoluzione, vi dicemo, ed ordinamo a doverla con esattezza far eseguire ne quattro tempi dell' anno dai Governanti delle Università di vostra giurisdizione, cioè per la semina de' grani, ed altre vittovaglie, per la semina de' marzatici di ogni genere, per la raccolta de' grani, e per la raccolta de' marzatici nella maniera appunto più volte notificata a detti Magnifici Governanti; certificandoci voi suddetti Governatori per ora nella relata dietro del presente ordine di aver ricevuta la presente Real Determinazione, e di averne comunicato il contenuto di essa alli Governanti suddetti di vostra rispettiva Giurisdizione, affinché niuno per l' avvenire poss' allegare causa d' ignoranza. Facendo finalmente sentire a detti Governanti, che ne tenghino un compiuto registro, e ne comunichino anche l' osservanza alli di loro successori, ed a tutti coloro descritti nella preinferta Real Determinazione, e nelle sudette Reali Istruzioni; altrimenti li stessi Governanti, li Cancellieri, i Baroni, gli Agenti, gli Erarj Baronali, e voi suddetti Governatori irremissibilmente incorrerete nella pena in dette Reali Istruzioni descritti. E li Magnifici del Governo de' retroscritti luoghi paghino subito al presente Auzzino il suo giusto, e solito pedatico di accesso, e ricorso da un luogo all' altro in conformità degl' ultimi Reali Ordini, e così &c. Il presente &c. *Salerno il primo Maggio*

1781

1781  
Capano .

1781. CAPANO. *Pantaleone. Camassa*  
Segretario .

*Bannum Iudicis generalis contra delin-*  
*quentes cum inferrione rescripti,*

*sive*

PRAMMATICA LXXVII

*Præscribitur,*  
*frugum de-*  
*clarationes*  
*statutis per*  
*generales*  
*Instructiones*  
*temporibus*  
*fieri, quavis*  
*excufatione,*  
*aut querela*  
*non obstante.*  
*Qui contra*  
*fecerint, in*  
*eos pænz.*  
*constituuntur,*  
*quæ in Uni-*  
*uerfitatum*  
*bonum ce-*  
*dunt. Ea-*  
*dem ubique*  
*generaliter*  
*statuta.*

**F**ERDINANDVS IV. DEI GRA-  
TIA REX, &c. D. Gio: Tom-  
maso d' Agostino Miles &c. Giudice  
della G. C. della Vicaria, e Commes-  
sario generale della Campagna contro i  
pubblici delinquenti. Auzzini, e Seruienti  
tanto di questa Regio Tribunale di Cam-  
pagna, quanto di qualsivoglia Corte in  
solidum vi significamo, come colla Po-  
sta di questa Settimana è pervenuto al  
medesimo Real Dispaccio spedito per  
la Real Segreteria di Stato, e della  
Real Azienda del tenor che siegue v3.  
Essendosi doluti gli Amministratori di  
alcune Univerfità delle Provincie del  
Regno di essere stati costretti allo sbor-  
so della pena comminata nelle Reali  
Istruzioni per la contumacia, in cui  
sono incorfi nel dare dopo il tempo  
prefisso le Rivele della Semina, e del  
raccolto, con avere in loro discarico  
allegato di essersi non per propria col-  
pa, e volontà, resi trasgressori de' so-  
vrani stabilimenti; ma alcuni per la  
situazione de' Luoghi di Montagne,  
dove si fa tardi la scogna, ed altri per  
essersi dovuta la medesima procrasti-  
nare a causa della mancanza de' Bovi,  
che sono stati addetti al trasporto del  
legname nel Regio Arsenale: E vo-  
lendo il Re, che per l' avvenire più non  
insorga un simile inconveniente della  
tardanza delle descritte rivele, e che  
non si adducano di vantaggio dagli Am-  
ministratori de' Luoghi del Regno niu-  
na scusa, e pretesto per colorire la  
loro trasgressione, ha risoluto, e co-  
manda, a tenore di una consulta del-  
la Giunta delle Annone del Regno, e  
che le rivele medesime si debbano ri-  
mettere ne' tempi destinati dalle Istru-  
zioni, cioè quella della semina nella  
prima Settimana di Gennaro, e Mag-  
gio rispettivamente in rapporto ai di-  
versi generi, e quelle del Raccolto  
de' Grani, Germani, Avena, e Fa-

ve per tutto il mese di Ottobre, e  
per lo Grano d' India per tutto il me-  
se di Novembre, tempi non suscetti-  
bili di alcuna lagnanza, o scusa: E  
che per mantenere l' osservanza delle  
Istruzioni rispetto alle pene, quanto  
a sentimenti de' Presidi, non vi sia  
giusto motivo di perdonarsene l' esazio-  
ne, si debbano riscuotere, e conver-  
tire in usi utili alle Univerfità da pro-  
porfi dalli stessi Presidi, ed approvarfi  
della Maestà Sua, la quale incarica al-  
tressi a V. S. Illustrissima di promul-  
gare in codesta Provincia tal nuova  
Legge, in virtù di cui rimarrà pre-  
clusa a chiunque la strada di allegare  
ulteriori scuse; sicchè detta Legge dovrà  
avere vigore dalla sua promulgazione in  
avanti per esigere le pene da' trasgres-  
sori. Lo prevengo intanto a V. S. Illustris-  
sima nel Regal Nome, acciò ne disponga  
puntualmente lo adempimento. Napoli  
9. Marzo 1782. Giovanni di Goyzueta =  
Signor D. Gio: Tommaso d' Agostino =  
*Die decima mensis Martii 1782. Frattam-*  
*Majoris &c. Per hoc Regium Tribunal*  
*Campaniæ lecto retroscripto Regali Re-*  
*scripto fuit dictum, quod exequatur ju-*  
*sta &c., pro. cujus executione publicentur*  
*Banda cum inserta forma ejusdem Re-*  
*galis Rescripti, & ita &c. = De*  
*Augustino = De Novi a secretis =*  
Che perciò abbiamo stimato spedire il  
presente, col quale a voi sudetti Auz-  
zini, e Seruienti in solidum dicemo,  
e commettimo, perchè conferendovi  
ne' retroscritti Luoghi di questa Pro-  
vincia dobbiate in essi ad alta, ed in-  
telligibil voce emanare, e pubblicare  
Bando, col quale facendo noto a cia-  
scuno quanto col preinserto Regal Di-  
spaccio stà prescritto, ed ordinato,  
ne inculcherete la pronta, ed esatta  
esecuzione, e che niuno ne faccia il  
contrario sotto le istesse pene di sopra  
comminate. E così ec. Il presente tor-  
ni da noi coll'atto delle debite relate  
da farsi da' rispettivi Cancellieri delle  
Univerfità, e li Magnifici Governan-  
ti delle stesse paghino subito al presen-  
te Regio Corriero il suo solito, e giu-  
sto pedatico, di accesso, e di riceffo  
a tenore degli ultimi Regali Ordini,  
atteso si manda per Servizio Regio,  
e così eseguano ec. *Frattamaggiore li*  
10. Marzo 1782. **GIANTOMMASO** 1782  
D' Agostino.

D' AGOSTINO. *Silvestro de Novi Secretario: Bando, come sopra.*

*Bannum Regie Annonæ Præfecti cum  
insertione rescripti,*

*sive*

PRAMMATICA LXXVIII.

Venditoribus  
facultas da-  
tur in hanc  
Civitatem  
inducendi,  
ac vendendi  
quædam sal-  
samentorum  
genera, ser-  
vatis tamen  
legibus Tri-  
bunalis An-  
nonæ.

**F**ERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX, &c. *Illustris Dominus Antonius de Avena Caput Aulae S. R. C., Regius Consiliarius Regalis Camerae Sanctæ Clarae, ac Regie Annonæ Præfectus.* Portieri di questa Regia Corte dell' Annona, ed altri servienti di qualsivoglia Corte, e Luogo saprete, come ci è stato presentato il seguente memoriale per parte di questa Illustrè, e fedelissima Città di Napoli v3. = All' Illustrè Signor Marchese D. Domenico Antonio Avena Caporuota del S. R. C., e Prefetto della Regia Annona = Il Procuratore di questa Illustrè Fedelissima Città, supplicando umilmente espone a V. S., qualmente col Real Dispaccio de' 23. corrente per Segreteria di Azienda si è degnata S. M. prescrivere, che gl' Illustri Eletti in unione di V. S. avessero procurato di andare adattando le providenze, che stimavano regolari in quella maniera, che stimavano conciliabili, acciocchè non mancasse nella Capitale la necessaria Provista de' salami, e che possa il pubblico trovarli a prezzi, che sian discreti, e proporzionati a prezzi de' Mercati, e con lasciarsi alla libertà de' Venditori, in modo, che la gente venisse angariata sul pretesto di una figurata scarsezza. In seguela di che, e per esecuzione di tal Real Ordine coll' intervento di V. S. si è da detta sua Illustrè Principale fra le cose risolte, e stabilite in questo giorno 27. andante, vi è quella di accordarsi a tutte le persone de' convicini Casali, e fuori di poter introdurre in questa Capitale Lardo, ed Infogna vecchia, e di poter quella vendere in grosso, ed a minuto a grana ventiquattro il rotolo, con che però debbano tali venditori osservare tutte le leggi, e stabilimenti dell' Illustrè Tribunale di S. Lorenzo, sotto le pene in esso con-

tenute. Quindi è, che ricorre da V. S., e la supplica compiacersi ordinare, che si spediscano le lettere circolari per detti Casali, e fuori, affinchè tal risoluzione, e stabilimento di detta sua Illustrè Principale per esecuzione dell' espresso Real Ordine si faccia noto a tutti, ed abbia il suo effetto, e l'avrà ec. In vista di qual ricorso si è interposto il seguente decreto = *Die 27. mensis Januarii 1783. Neap. Per Illustrèrem Dominum Marchionem D. Dominicum Antonium de Avena Caput Aulae S. R. C. Regium Consiliarium Regalis Camerae Sanctæ Clarae, ac Regie Annonæ Præfectum = Visis Regali Rescripto de die 23. currentis mensis, & anni, appuntamento Illustris Tribunalis S. Laurentii de hac presentè die, ac rescripto memoriali provisum, & decretum est, quod expediantur banna servata forma appointmenti prædicti = hoc suum = AVENA = Ventrèlla Actorum Magister, & Secretarius.*

Che perciò colla pubblicazione del presente si fa noto a tutti, che per esecuzione de' suddetti Regali Dispacci, ed appuntamenti da oggi, e fino ad altra deliberazione dell' Eccellentissimo Tribunale di S. Lorenzo, tutt' i matricolati soggetti all' Annona di questa Città possano vendere Infogna, e Lardo vecchio fino a grana 24. il rotolo. E nel tempo istesso da oggi, e fino ad altro ordine si concede la libertà ad ogni altra persona di poter introdurre in questa Capitale Lardo, ed Infogna vecchia, e vendere così a minuto, come all' ingrosso in ogni luogo, Piazza di questa Capitale alla stessa ragione di grana 24. il rotolo, con che però dette persone debbano in tal vendita osservare tutte le leggi, e stabilimenti di questo Eccellentissimo Tribunale di S. Lorenzo sotto le pene in esse contenute, ed affinchè una tal provvidenza sia a tutti nota, ordiniamo, che l' presente si pubblichi, così dentro, come fuori de' vicini Casali, con affiggersene copie del medesimo nelle pubbliche piazze, acciò sia nota a tutti la libertà suddetta d' introdurre, e vendere li suddetti generi di Lardo, ed Infogna vecchia della maniera di sopra espressa; e così ec. *Na-*  
*poli*



1783  
Domenico  
Antonio d'  
Avena .

poli li 27. Gennajo 1783: DOMENICO ANTONIO D' AVENA. Vaglia senza Suggello. Nicola Ventrella Mastro d'atti, e Segretario. Banno como sopra ec.

*Bannum Electorum hujus fidelissima Civitatis,*

*sive.*

PRAMMATICA LXXIX.

Nullus emat animalia, quæ veniunt ad forum Civitatis ad vendendum sub pœna, ut intus. Renovatur pragmatica 43 hujus tituli, quam vide.

**R**itrovandosi fin dall'anno 1544. per lo buon regolamento dell' Annona con Bando di questo Eccellentissimo Tribunale proibito a' Buccieri di andare, o mandare ad incontrare li Mercanti, che conducono bestiami in Napoli, dovendosi questi vendere da' proprj Padroni al Mercato, e ritrovandosi altresì con altro Bando di questo stesso Tribunale del 1634. vietato nommeno a' Buccieri, ed altre persone l'andarli ad incontrare, ma anche a' Mercanti di venderli infra le trenta miglia, tanto vero, che colla Regia Prammatica de' 28. Settembre 1658. sotto il titolo de *Annona* sta ordinato come siegue: „ Per quanto a nostra „ notizia è pervenuto, molte persone „ vanno ad incontrare gli animali, che „ si portano a vendere nel Mercato „ di questa Città per grassa, ed abbondanza di essa per comprarli, e „ rivenderli poi a' Buccieri a maggior „ prezzo di quello, che l'an comprati, ed essendo negozio pernicioso, e „ degno di rigorosa dimostrazione; volendo in ciò provvedere; e rimediare, ci è paruta con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente fare il presente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti niuna persona ardisca, nè presuma di comprare i detti animali tanto dentro, come fuori di questa Fedelissima Città per ispazio di trenta miglia per rivenderli sotto pena di anni tre di Galea, oltre quella contenuta nel Capitolo del Benvivere. Or volendo gli Eccellentissimi Signori Eletti dare esatta esecuzione a tuttociò per lo pubblico vantaggio, e considerando, che da qualche tempo a questa parte si è pñicipiato ad intro-

durre il pernicioso abuso di andare molti Rigattieri, ed alle volte anche gli Buccieri all'incontro a' Mercanti, che conducono a vendere gli animali in Napoli, ed eseguire per istrada tali compre, con rivenderli poi a prezzi esorbitanti all'istessi Buccieri, per cui si causa alterazione di prezzo a questo genere tanto importante. E quindi per rimediare a tal disordine col presente Bando *omni tempore valituro*, anche coll'intervento del Regio Prefetto dell' Annona ordinano, e comandano a tutte, e qualsivogliano persone, e con ispecialità a' Ricattieri, Buccieri, e loro Garzoni, che debbano esattamente, ed inviolabilmente osservare il contenuto ne' sopradetti Bandi, e Prammatica sotto le pene in essi stabilite, rimanendo incaricata la Corte del Regio Giustiziere di così far eseguire; con pubblicarsi il presente Bando ne' luoghi, ove conviene. *In S. Lorenzo li 19. Novembre 1783. Luigi Carafa. Nicolò Mormile Muscettola. Il Marchese Capece. Gio: Lembo. Girolamo Vassalli Segretario.* Pubblicata a dì 21. Novem. 1783.

1783;

*Bannum Electorum hujus fidelissima Civitatis,*

*sive.*

PRAMMATICA LXXX.

**E**sendosi da questo Eccellentissimo Tribunale di S. Lorenzo stimato proprio, ed espediente, anche per esecuzione di Real Dispaccio in data de' 29. di Maggio di questo corrente anno, di accettare una offerta presentata dall'Arte de' Maccaronari, contenente diversi Capitoli, colla quale oltre di obbligarli, siccome si sono obbligati *penes acta Regia Annona*, tutti gl' Individui di dett' Arte a mantenere in questa Capitale la vendita delle paste lunghe al prezzo corrente dell' Assisa, cioè di grana sette, sei, e quattro il rotolo; fabricaranno ancora così dette paste lunghe, come ogni altra sorte di pasta minuta all' uso forastiere, con farle anche venir da fuori, il tutto per maggior comodo e vantaggio di questo Fedelissimo Pubblico; quale offerta è del tenor seguente v3.

Passillorum hujus Civitatis compositores nonnullas res eorum muneris illi sponte pollicentur, quas eadem libenter admittit, factis tamen rectisque plurimis conditionibus, ut intus, cum omnia longum sit heic vel summarius edere.

L'

L'Arte de' Maccaronari di questa Fedelissima Città si obbliga di mantenere la vendita delle paste al prezzo corrente dell'Assisa, cioè di grana sette, di grana sei, e di grana quattro, coi seguenti patti, leggi, e condizioni cioè.

I. Chiunque voglia aprir bottega di Maccaronajo, debba, secondo il solito, ottenere la Matricola dell'Illustre, e Fedelissima Città, precedente la solita Relazione delli Consoli, con doverli situare l'Ingegno, e lo stiglio necessario per la fabbrica, e vendita dei Maccaroni, e resti soggetto alle Capitolarioni dell'Arte roborate di Regio assenso.

II. Che tutti coloro, i quali non sono individui dell'Arte, nè matricolati, non possono vendere, nè fabbricare qualunque sorte di paste, nè anche vendere paste forastiere. E trovandosi colla vendita di tal genere, o in botteghe, o per strade, debbano soggiacere alla pena di ducati cinquanta, e alla perdita della roba, da dividersi metà a beneficio dell'Arte, e l'altra metà in beneficio della Corte del Regio Giustiziere, toltene le spese: Ciò ch'è stato con tanti Reali ordini comandato, con più decisioni della Real Camera di S. Chiara, e della suprema Giunta di Annona ordinato, e con più appuntamenti di esse Fedelissima Città stabilito. Permettendosi soltanto a coloro, li quali tengono li Magazini nella strada della Regia Dogana, la vendita delle paste forastiere da dieci rotoli in sopra, ed a coloro, li quali le fanno quì introdurre per uso proprio, o per regalo; e rispetto alli veri Speciali manuali loro sia permesso di vendere paste minute lavorate alla mano, così in Napoli, come forastiere, e di vendere ancora le solite paste minute forastiere lavorate con Ingegno, cioè Stellerelle, Occhi di Pernice, acini di Pepe, e Paternostri piccoli, esclusa sempre la vendita delle paste lunghe lavorate con Ingegno, ed a Trafila.

III. Che la Città debba partitare per l'Arte quel quantitativo di grani, che verrà dalla medesima in ciascun anno richiesta a tenor degli ordini reali.

IV. Che li grani si debbano situare nella Conservazione delle Fosse separate, ed in fine di ciascun'anno tutto il crescimonio risultante da essi grani richiesti, ed incetrati per conto dell'Arte sudetta, debba consegnarsi alla medesima Arte, restando a peso di essa la spesa del governo de' grani.

V. Che la compra, e recezione de' grani, che in ciaschedun'anno si richiederanno, debba farsi coll'intervento dell'Arte, e per essa de' suoi magnifici Consoli.

VI. Che debba concedersi all'Arte la facoltà di poter fabbricare, e vendere nelle loro botteghe paste di qualunque sorte lavorate con Ingegno, e a Trafila, anche a minuto, e all'uso forastiere, o farle venire da fuori senza veruno impedimento, e senza fissazion di verun' assisa, e venderle, come potranno meglio convenire co' Cittadini, li quali desiderano la qualità perfetta. Con legge espressa però, che nelle stesse botteghe debba l'Arte sempre mantenere le specie di paste soggette all'Assisa di grana sette, e grana sei, e quante volte il Cittadino non vel trovasse, possa servirsi delle paste forastiere all'istesso prezzo dell'Assisa.

VII. Che l'Arte sia obbligata di soddisfare alla Città li grani, che in ciaschedun'anno partiterà; secondo la richiesta, ch'ella ne farà all'istesso prezzo del partito conchiuso, colla seguente condizione cioè: che si obbliga di vendere al prezzo dell'Assisa le tre specie di paste di grana sette, di grana sei, e di grana quattro, sempre che però li grani del partito non giungeranno al prezzo di carlini ventidue; Talchè se il partito farà di carlini ventuno, grana nove, e cavalli nove, l'Arte resti obbligata a mantener la vendita delle paste a ragion dell'Assisa di grana sette, sei, e quattro. All'incontro pagandosi dall'Arte il grano del partito a carlini ventidue, debba aumentarsi l'Assisa in cavalli tre a rotolo sopra la prima, e seconda specie, restando sempre fisso il prezzo dell'Assisa di grana quattro per la terza specie. E così costando i grani del partito carlini ventitre, debba aumentarsi l'Assisa a cavalli sei a rotolo. Costando

car-

carlini ventiquattro, avanzarsi cavalli nove a rotolo, costando carlini venticinque, un grano a rotolo, e così a proporzione l'aumento debba essere di tre cavalli a rotolo, sopra ciascuno carlino, che crescerà il prezzo de' grani, escluso sempre l'aumento sopra l'Assisa di grana quattro della terza specie. All'incontro se mai avviene in qualche anno, che li prezzi delli grani sieno al disotto delli carlini sedici, l'Arte si contenta, che la Città dia quelli provvedimenti, che stimerà più convenevoli per la minorazione dell'Assisa delle dette paste di grana sette, e sei il rotolo soltanto, o altro compenso, che meglio stimerà in beneficio di essa fedelissima Città.

VIII. Che questo aumento di Assisa di tre cavalli a rotolo si debba regolare soltanto co' prezzi de' grani, che la Città per conto dell'Arte partiterà in ogni anno, e non già co' grani di Terra, che l'Arte compra, o fa venire per uso suo, cosicchè qualunque sia il prezzo de' grani di Terra, non debba mai servire per norma dell'aumento dell'Assisa.

IX. Che non possa la Fedelissima Città fare più partiti con qualunque persona rispetto alla vendita de' Maccaroni, dovendo restar fermo quanto si stabilisce coll'Arte, e per lo partito fatto co' Torresi, siccome costoro non hanno adempito, così debbano restare le botteghe aperte attualmente, salvo restando loro il diritto di aprire altre botteghe, o mettere in piedi delle botteghe chiuse, a norma de' presenti patti.

X. E finalmente non osservandosi li Capi come sopra, e specialmente il Capo secondo, con essere lecito all'Arte sudetta di poter fare invigilare per l'esecuzione non resti quella tenuta a cos' alcuna, e particolarmente alla sudetta manutenzione, e vendita di dette paste di grana sei, e sette il rotolo, ma di seguitare la causa dello scandaglio, dovendo restare gli atti fatti nel diloro fermo vigore, senz'arrearsele menomo pregiudizio.

Con questi patti l'Arte intende fare la presente offerta all'Eccellentissima Città, ed accordandosele, rinuncia alla causa dello scandaglio, e a tutti gli

atti fatti per l'istesso. E nel caso, che la presente offerta non si accerti, debbano restare gli atti sudetti nel loro vigore, senza recarsele menomo pregiudizio.

Ed esaminata e discussa la sudetta offerta, fu la medesima con Conclusione de' 30. Giugno prossimo passato, accettata in tutte le sue parti, e colle seguenti spieghe vj.

I. Che li Maccaroni di prima sorte, vale a dire quelli di grana sette il rotolo, debbano essere di buona qualità, e non ritrovandosi tali, sia soggetto il Venditore alla pena di carlini quindici per volta, da applicarsi a beneficio della Corte del Regio Giustiziere con doverli fare la giudicatura, come di presente si pratica.

II. Che siccome questa Fedelissima Città promette di partitare in ogni anno quella quantità di grani per la fabbrica de' Maccaroni, che sarà richiesta da dett'Arte, così dopo che i medesimi saranno immessi nella pubblica Conservazione, debbano rimanere a conto, risico, e fortuna della medesima Arte, senza che questa Fedelissima Città sia tenuta a cos' alcuna.

III. Che l'intiera quantità di detti grani debba consumarsi fra il corso di un intiero anno in ogni mese la sua rata, con soddisfarne il prezzo nell'atto della consegna.

IV. Che i patti contenuti nella sudetta offerta, e quanto si contiene nella presente Conclusione debbano avere la diloro esecuzione dal giorno, che sarà la medesima sottoscritta così da' Consoli, come da tutti gl'Individui matricolati di dett'Arte in avanti; e che per l'esatta osservanza del disopra stabilito, e specialmente del mensile consumo, e pagamento de' grani debbano obbligarsi *penes acta Regia Annona in solidum* tutti li sudetti Individui matricolati, con restar fermo di non potersi ad alcuno consegnare rata di grani senza il pronto pagamento: benvero matricolandosi altri nuovi, debbano anche questi sottoscrivere la presente Conclusione, ed obbligarsi *in solidum* con li medesimi.

E finalmente promette questa Fedelissima Città di emanare gli avvisi in questa Capitale, suoi Borghi, e distretti

stretti, e far noto a tutti quel, che si ritrova espresso ne' soprascritti Capitoli, con incaricarne la Corte del Regio Giustiziere per l'esatta osservanza di quanto ne' medesimi si contiene, specialmente de' capi secondo, e decimo dell'offerta.

Che perciò essi Eccellentissimi Signori Eletti coll' intervento di detto Regio Prefetto dell'Annona nel tempo stesso, che col presente Bando fan noto a tutte, e qualsivogliano persone i Capitoli di sopra enunciati; e quanto in essi si contiene, ordinano, e comandano, che i medesimi dal dì venti del corrente mese di Agosto in avanti debbano avere la diloro esatta, e puntuale esecuzione sotto le pene in detti Capitoli enunciate, le quali dovranno inviolabilmente eseguirsi da' Controventori, ed applicarsi come sopra: con rimanere dal suddetto dì in avanti irrita, e cassa qualunque licenza, che si ritrovasse forse conceduta contro il disposto nel presente Bando, nè possa giovare a chichessia il pretesto di buona fede. Ed affinchè non si alleghi causa d'ignoranza, debba il presente non solo stamparsi, affiggersi, e pubblicarsi in tutt' i luoghi di questa Capitale, suoi Borghi, e Distretti, ma anche notificarsi a tutti coloro, che attualmente vendono in questa Città paste lunghe, e minute, fatte con Ingegno, ed a Trafia, senza essere matricolati dell'Arte de' Maccaronari, con affiggersi anche in tutte le Sbarre, e specialmente nel Ponte della Maddalena, affin di evitarli l'introduzione di dette Paste per rivendersi in questa capitale; Restando perciò incaricata la Corte del Regio Giustiziere per l'esatta osservanza di quanto si contiene ne' soprascritti Capitoli. *In S. Lorenzo li 5. Agosto 1784. Gaetano Albertini. Il Duca di Sandemetrìo. Il Marchese Ruggiano. Giuseppe Pignone del Carretto. Francesco Muscettola di Meliso. Il Marchese di Polignano Capese. Gio: Lembo. Girolamo Vassalli Segretario. Pubblicata a dì 6. Agosto 1784.*

1784

Bando da parte degli Eccellentissimi Signori Deputati dell'Annona Olearia,

o sia

## PRAMMATICA LXXXI.

**L**A Maestà del Re Nostro Signore, che Dio sempre felicitì, avendo considerato, che collo spirare il decennio dell'impegno della Colonna Olearia, quale sarà al primo di Maggio del corrente anno 1788., meritava questo importantissimo Ramo di Annona un regolamento sicuro, e perpetuo diverso dal passato, che ha partorito disordini, e perdite grandi così alla Città, come alla stessa Colonna, per essersi venduto l'olio molto meno del prezzo degli acquisti; con Real Carta de' 23. Gennajo del caduto anno 1787. spedita pel Supremo Consiglio delle Finanze a Noi diretta, „ Si è degnata risolvere, e volere, „ che spirato il decennio della mentovata Colonna, tutti di qualsivoglia „ ceto, grado, e condizione abbiano „ la libertà di vender olio nelle Cisterne, nelle Case, nelle Botteghe, „ ed in qualunque altro luogo tanto „ all'ingrosso, quanto a minuto, riservando al solo Giustiziere la facoltà di poter visitare li pesi, e misure, acciò la povera gente non sia defraudata: e per riguardo al prezzo dell'olio, che da' liberi Venditori si comperà, non di quello, che si acquisterà per conto di questa Fedelissima Città, non si debba affatto imporre assisa di sorte alcuna, ma convenirsi li Compratori co' Venditori al meglio, che loro riesca, senzachè li Bottegari, li quali sono uniti in Cappella, possano pretendere alcuna privativa di stabilimento di prezzo, dovendo tutti avere una facoltà illimitata da poter vendere olj. A prevenirsi però qualunque disturbo, che nell'incaminamento di questo nuovo sistema potesse cagionare la malizia particolare, la M.S. crede necessarissimo, che per conto dell'anzidetta Fedelissima Città si provvedano Staja dugentomila d'olj da venderli all'ingrosso, ed a minuto

Cum in unam hujus Civitatis commoditatem olei vendendi prohibitio sublata omnino sit, quibusque libertas datur non solum heic illud introducendi, sed & vendendi, juxta tamen premium illi a Civitate pacifim factum, quod non impune sit pro arbitrio egredi. Nonnulla etiam alia statuuntur, quae spectant eodem.

„ to,

„ to, secondo farà richiesto il genere,  
 „ al prezzo; che costerà, incluse le spe-  
 „ se, specialmente ne' primi tempi,  
 „ fintantochè sia radicato questo nuovo  
 „ sistema, e ciò per mantenere un fre-  
 „ no a coloro, che nutrirero il desi-  
 „ derio di uno smoderato guadagno,  
 „ potendosi da mano in mano, conforme  
 „ detterà la prudenza, avanzare, o  
 „ diminuire la provvista sudetta, rego-  
 „ landola collo smaltimento: e per  
 „ maggiormente assicurare la sussistenza  
 „ del genere, comanda, che nel suo  
 „ Real Nome si faccia infinuazione alli  
 „ Negozianti d'olio tanto di questa  
 „ Città, che delle Provincie Olearie  
 „ d'immettere per lo solo primo an-  
 „ no Staja centomila, o più, da ven-  
 „ derle nelle Cisterne all'ingrosso, ed  
 „ a minuto al prezzo, che meglio po-  
 „ tranno co' Compratori convenire. E  
 „ affinchè questo novello sistema non  
 „ rechi al pubblico straordinaria gra-  
 „ vezza con quei Dazj, di cui oggì è  
 „ esente, e li Particolari si animino  
 „ per contribuire all'abbondanza, ac-  
 „ corda S. M. anche a' medesimi la  
 „ franchigia, che prima godevasi dalla  
 „ Città, e oggì dalla Colonna Olearia,  
 „ per tutto l'olio però, che s'im-  
 „ metterà, e consumerà per la Capi-  
 „ tale medesima, dispensando insieme-  
 „ mente la M.S. alla Prammatica del-  
 „ le Pigioni di Case per quelle Ci-  
 „ sterne, che oggì si sono ridotte a  
 „ Case di abitazione, o ad altro uso,  
 „ affinchè senza contrasto se n'escano  
 „ gl'Inquilini, qualora nuovamente  
 „ debbono servire per uso di Cisterne.  
 „ Ed informata la M. S. di tutte le  
 „ altre riflessioni rassegnatele su questo  
 „ assunto, e specialmente quelle, che  
 „ col sopradetto espediente rendono  
 „ sicura l'esistenza del genere: Che i  
 „ Bottegari non solo venderanno a mi-  
 „ nuto, ma benanche all'ingrosso, il  
 „ che oggì è vietato, e prenderanno  
 „ l'olio dove loro torna più conto, e  
 „ che con ciò non va a dismetterfi  
 „ l'Arte di Otrecollo, anzi si multi-  
 „ plica con comodo de' Cittadini; si  
 „ è degnata la M.S. formare una nuo-  
 „ va Deputazione composta di Noi me-  
 „ desimi coll'incarico di dirigere que-  
 „ sto importante genere di Annona in  
 „ nome della Città, e di prenderne

Tom.I.

„ la cura, e peso della più perenne,  
 „ e felice esecuzione, con obbligare li  
 „ Bottegari alla vendita, lasciando in lo-  
 „ ro libertà di acquistare il genere a di-  
 „ rittura nelle contrade Olearie, o  
 „ dalle private cisterne, o dalla con-  
 „ servazione, provvedendo nel tempo  
 „ stesso al comune bisogno, perchè  
 „ non manchi l'olio nelle Botteghe,  
 „ e nella Città, e vigilar con esattez-  
 „ za a procurarne con effetto il mi-  
 „ nor prezzo possibile in sollievo di  
 „ questa Popolazione, lasciando ai Bot-  
 „ tegari li soliti onesti lucri della ven-  
 „ dita a minuto, e vegliando ad evi-  
 „ tare le frodi, ed il disordine, co-  
 „ me i danni, che possono nascere  
 „ nella compra dell'olio da mantene-  
 „ re in Conservazione, quanto nell'  
 „ osservare, e riparare agl'inconvenien-  
 „ ti, che nella prima introduzione di  
 „ tal sistema potrebbero incontrarsi.

Dopo questa Real Determinazione,  
 applicati Noi all'adempimento del Su-  
 premo incarico tra le altre provviden-  
 ze tutte relative alla paterna inten-  
 zione di un tanto nostro clementis-  
 simo Sovrano, stimammo nel dì 19.  
 Marzo del passato anno rappresentar  
 alla M. S., che di sommo vantaggio  
 sarebbe stato ai Casali, e luoghi con-  
 vicini, e di sgravio alla Capitale la  
 riapertura della vendita dell'olio ne-  
 le conserve del Granatello, col godi-  
 mento però di quella franchigia, che  
 trovavasi da più anni sospesa, purchè  
 si fosse compiaciuta accordarla. E la  
 M. S. intenta sempre al sollievo  
 de' suoi amabilissimi Vassalli, onde  
 i Casali suddetti, e luoghi vicini  
 alla Metropoli avessero il comodo  
 di colà provvedersi del genere, si de-  
 gnò con altra Real Carta del primo  
 Maggio del trascorso anno rescriverci  
 il seguente: „ Avvicinandosi il tem-  
 „ po, nel quale col terminare la pri-  
 „ variva, che sta accordata alla Co-  
 „ lonna olearia per la vendita dell'  
 „ olio in questa Capitale, si dovrà  
 „ nella medesima intraprendere il de-  
 „ terminato nuovo sistema di essere  
 „ ad ognuno libera la introduzione,  
 „ e la vendita di un tal genere; Il  
 „ Re ha dichiarato, che da ora in  
 „ avanti, e fino a nuova sua Real di-  
 „ sposizione sia permesso alli Nego-

M

„ zian-

» zianti, ed a chiunque altro privile-  
 » giato Cittadino Napoletano, d' in-  
 » trodurre gli oli, che loro piacerà,  
 » non solo in questo Porto, ma an-  
 » che nel caricatojo del Granatello,  
 » colle franchigie praticate prima del-  
 » la restituzione del Privilegio al solo  
 » uso proprio.

E affinchè nel cominciamento di questo nuovo sistema non succeda veruno inconveniente, e il Pubblico abbia nelle Botteghe, e per la Città il comodo per provvedersi del genere a tutte l'ore, si è stabilito, che i Bottegari denominati Pizzicaroli, e li Oglivendoli con oltre a collo matricolati, i quali sono uniti strettamente in Cappella, debbano godere pel di loro onesto lucro nella vendita a minuto dell'olio, le stesse grana cinque, che finora hanno avuto, ma sotto la condizione di non vendere dippiù del prezzo, che sarà fissato agl'oli della Città, secondo l'avviso, che volta per volta loro si darà in istampa, acciò lo tengano apparente a' Cittadini, nel qual prezzo verranno incluse le grana cinque del di lor guadagno, restando nella piena libertà essi Bottegari, e oltre a collo matricolati di provvedersi dell'olio o dalla pubblica conservazione, o dalle private cisterne, o da altro luogo, ma colla espressa legge di non far mancare la vendita a minuto dell'olio nelle botteghe dalla mattina fino a che chiudono la sera, e gli oltre a collo matricolati di continuamente girare per gli quartieri, in cui faranno destinati fino ad un'ora della notte. E qualora gli uni, e gli altri vorranno l'olio della pubblica conservazione, farà loro permesso giornalmente di prenderne la stessa quantità, ch'è stata solita darseli finora, quantunque sia evidente, che detta quantità potrà essere maggiore del loro bisogno, perchè assegnatali in tempo della privativa, ed in occasione, che la bassezza del prezzo nella Capitale invogliava li Casali a concorrervi per provvedersene foderosamente. Ma nel caso essi bottegari, e oglivendoli matricolati non prenderanno il genere dalla pubblica conservazione, la qualità non dovrà essere inferiore di quella, che sarà in vendita nella con-

servazione medesima, sotto pena di restar chiusa la bottega, e abolite le rispettive matricole immediatamente, che sarà provato il difetto nella qualità dell'olio, o la mancanza del genere nelle Botteghe, e ne' quartieri distribuiti agli oltre a collo matricolati, o verificato il maggior prezzo nella vendita a minuto di quello loro sarà dato dalla Città, e per essa dalla Deputazione, o nascosto l'avviso in istampa, ed altre pene ad arbitrio della Maestà Sua; incaricandosene per la esatta osservanza così li Giustizieri *pro tempore*, come la Deputazione medesima per quella parte, che le tocca, siccome il tutto con altra Real Carta de' 16. Gennajo del corrente anno ha la Maestà Sua sovraneamente approvato. Ognun' altro però, che non fosse bottegaro, pizzicarolo, e oglivendolo con oltre a collo matricolato, farà uso di quella piena libertà ordinata da S. M. colla mentovata Real Carta de' 23. Gennajo, in forza della quale potrà vendere il genere nelle cisterne, casa, botteghe, ed in qualsivoglia altro luogo, come vorrà, e a quel prezzo, che può convenire coi compratori, riservata sempre ai prelodati Giustizieri, giusta il Real comando, la facoltà di visitare generalmente le misure, se fossero scarse, attaccate da lordura, o altro difetto, come finora han praticato, sottoponendo i Trasgressori alle solite pene.

Questa Sovrana Legge per mezzo del presente editto, si fa nota a tutti, acciò ciascuno per la sua parte possa in ogni tempo profittarne, dandocene opportuna occasione la libera contrattazione, la quale moltiplicando li venditori del genere, farà l'abbondanza, ed il piacere del Pubblico di provvedersene dove meglio torna conto al proprio interesse. Napoli da S. Lorenzo li 24. Gennajo 1788. Il Marchese di Gagliati. Il Conte di Policastro. Il Principe di Ripa. Il Duca di Spessano. Michele Dentice. Trojano Maria Mormile. Giovanni Lembo. Gaetano Maria Sabato Segretario.

1788

PRAM.



PRAMMATICA LXXXII.

Servandz  
piscium exu-  
berantiz cau-  
sa eorumdem  
vendendorum  
prohibitio  
tollitur, fal-  
vis tamen  
regiorum ve-  
tigalium ju-  
ribus, & af-  
se pro quo-  
libet ponde-  
re vulgo di-  
cto a rotolo.  
Prorsus au-  
tem vetatur,  
ne quis illos  
sub antra,  
aliave aqua-  
tica loca po-  
nant, quo  
communis  
salutis da-  
mno fero pu-  
rescant, qui-  
busdam vero  
diei horis  
exceptis. Re-  
stituuntur ban-  
na anni 1712  
& 1713, quz  
ad idem  
pertinent.

Essendosi con Real Carta del di primo del corrente mese di Ottobre manifestata a questa Fedelissima Città intorno alla libertà della vendita del Pesce la seguente Real Determinazione:

Al di fuori = Agli Eletti di questa Fedelissima Città = Al di dentro = Eccellentissimo Signore. „ Rassegnando V. E. al Re con sua Rimostanza de' 30. Agosto, che il motivo, per cui non si veggono provvedute a sufficienza di pesce le pietre tutte di questa Città sia, perchè i pescivendoli di S. Lucia lo tengono tutto nascosto in quel Borgo per venderlo a proprio talento, senza far conto delle affise, ha proposto di volerle abolire, accordando la libertà del commercio di questo genere indistintamente a tutti, siano Cittadini, siano Forestieri, siano Pescatori, siano Accattatori, in ogni tempo, ed in ogni sito della Città, senz'affisa, senza matricola, e senza restrizione; salvi però i Dazj del jus Reale, e del grano a rotolo, da regularsi co' prezzi delle affise finora corse: ed il Re molto volentieri concorre nelle massime adottate da V. E. per la libertà nel genere accennato, ed approva in tutte le sue parti il proposto espediente. Il Consiglio di Finanze nel Real Nome glielo significa in risulta della cennata sua Rappresentanza per di lei intelligenza, e perchè così ne disponga l'adempimento. Palazzo primo Ottobre 1788. Eccellentissimo Signore. Ferdinando Corradini. Signori Eletti di questa Fedelissima Città.

Di qui è, che col presente Bando si fa noto a tutti, e qualsivogliano persone, che dal giorno della pubblicazione di esso resti accordata la libertà del commercio di questo genere indistintamente a tutti, sian Cittadini, sian Forestieri, sian Pescatori, sian Accattatori, in ogni tempo, ed in ogni sito della Città, senz'affisa, senza matricola, e senza restrizione affatto, a quel prezzo, che potrà convenirsi

tra'l compratore, e venditore. Salvi restando i Dazj, spettanti al jus Reale, e del grano a rotolo del pesce: da regularsi co' prezzi delle affise finora corse. E siccome tutti goderanno la libertà della vendita di ogni sorte di pescagioni senz'affise, così i venditori di qualunque grado, e condizione sieno, non debbano defraudare i Cittadini nel peso: debbano adoperar le bilance, che son prescritte dalle leggi, le quali son quelle a due, e traforate: non debbano malmenare i Cittadini per la vendita di tal genere, o negarcelo per qualunque quantità se ne richiedesse: non debbano adacquare pesce, nè tener il cato con acqua vicino le bilance sotto le pene prescritte ne' Bandi, e ne' Reali Dispacci indiritti a questa Fedelissima Città; finalmente resti assolutamente proibite in conformità de' Bandi del nostro Tribunale di S. Lorenzo de' 24. Agosto 1712., e de' 6. Luglio 1713., ed uniformemente al disposto nel descritto Real Dispaccio, di nascondere il pesce nelle Case, o portarlo a conservar nelle Grotte, ma bensì tenerlo sempre esposto alla vendita nelle pubbliche piazze: permettendosi soltanto, che possano conservare nelle solè Grotte il pesce la mattina dopo sonato mezzogiorno, con doverlo poi cacciare a vendere in tempo di essa quattr'ore dopo, e la sera riportarlo nelle Grotte ad un'ora di notte: ed in tempo d'inverno ingrottarlo similmente dopo mezzo giorno, e cacciarlo alla vendita due ore dopo, e tenerlo esposto fino alle ore due della notte, nel quale tempo possa di nuovo ingrottarsi quel pesce, che rimane dalla vendita del giorno, per cacciarsi la mattina mezz'ora dopo uscito il Sole, sotto pena di ducati ventiquattro, e perdita della roba per ogni volta. E sotto la medesima pena non possa, nè debba qualsivisia Padrone, o Affittatore di Grotte ricevere ad ingrottare quantità alcuna, benchè minima, di pesce, se non nelle ore di sopra stabilite, intendendosi per l'està dal primo di Aprile per tutt'Ottobre, e per l'inverno dal primo di Novembre per tutto Marzo; e tal divieto dell'ingrottamento debba esattamente, e generalmente os-

servarfi, anche pe' pesci, che s'intendessero vendere ne' luoghi immuni, e nel Recinto del Real Fondo della Separazione de' Lucri. Restando assolutamente proibito liffatto ingrottamento, e'l nascondersi i pesci nelle Case, e ne' vivai ne' giorni della vigilia, ed antivigilia di Natale, e nella Settimana Santa dal Mercoledì fino al Sabato, tal che in tutte le ore de' suddetti giorni rimanga costantemente esposto tal genere alla vendita nelle pubbliche piazze. Rispetto poi al tempo della vendita de' pesci de' Laghi, si osservi quel che finora si è costumato, giusta i provvedimenti dati dalla Real Camera di S. Chiara.

Ed affinchè il presente Bando sia noto a tutti, si ordina, che si stampi, e se ne affiggano copie in tutte le pietre, e negli altri luoghi soliti, e consueti di questa Città, ed anche in quelli, donde perviene il pesce per uso, e grascia di questa Capitale. *Da S. Lorenzo. li 25. Ottobre 1788. Trojano Maria Mormile. Girolamo Colonna. Il Principe di Morra. Giovanni Carafa. Il Duca di Melito. Il Duca di S. Pietro Majo. Giovanni Lembo. Girolamo Vassalli Segretario. Pubblicata a dì 27, e 28 Ottobre 1788.*

1788

## PRAMMATICA LXXXIII.

Detrimenta,  
ac damna ex  
Annona  
comparatione  
proficientia  
singillatim  
enumeran-  
tur; quare  
eadem in  
Universitati-  
bus Regni  
tolli jubetur,  
si aliquot  
tamen casus  
excipias, in  
quibus, ha-  
udquaquam  
verita, ut  
intus.

**S**ebbene il principale oggetto dello Stabilimento generale, fatto emanare dal Re nell'anno 1759. per la formazione delle Annone in tutte le Università del Regno, fosse quello, di procurare alle Popolazioni la sicurezzza pel bisognevole quantitativo del grano, e'l vantaggio nel tempo stesso di un prezzo equo, e regolare al pane, onde non fossero rimaste esposte alle funeste vicende della mancanza del genere, e della di lui istantanea alterazione nel prezzo; originate per altro da' privati maneggi, e non dal corso naturale del commercio: ciò non ostante si è colla sperienza veduto, esserne dal medesimo derivati danni, sconcerti, e pregiudizj gravissimi. Ne' tempi di abbondanza, o di sufficiente mediocrità sarebbe inutile, e nel primo caso anche dannosa, perchè rimarrebbe parte de' grani invenduta, e'l

prezzo del pane pubblico farebbe più caro: Nel caso della penuria, incarendo di molto i grani, presto si vede consumato: i possessori de' grani corrono alla piazza per comprar del pane, e profitano dell'alterazione de' prezzi, e vendono i loro grani: La piccola gente per rivenderlo anche a maggior prezzo agli Stranieri de' paesi vicini, lo riducono a traffico, e ne comprano maggior quantità, che non è il loro bisogno, e i vicini s'affollano anch'essi a comprarne. I Deputati, o altri Commessionati frequentemente di nascosto vendono il grano annonario, per guadagnare sul prezzo maggiore, e spesso anche al buono sostituiscono il cattivo: e quindi in poco tempo scomparisce il pieno: la qual cosa produce perturbazioni popolari. Il Dispaccio inoltre del 1759. prescrive, che tra 15. giorni si stabilissero le Annone, per non più tener sospeso l'interno necessario commercio de' grani. La sperienza ha dimostrato, che non bastino mesi; e intanto col fatto non s'è permessa la libertà del traffico. Coloro, che si son portati a comprarli, tante volte si sono spogliati de' grani comprati dal basso popolo. Onde fu, che nel 1766. si approvò il sistema adattato dal Tribunale di Chieti di non permettersi le Annone al modo, che si prescriveano col Dispaccio del 1759.; e quell'a, ed altre Provincie furono pacatissime; e tali si scorge essere moltissime popolazioni, che non usano le Annone, che divengono causa d'un ammasso di disordini, e di danni. Imperciocchè, oltre all'incepimento, e ristrettezza della libera contrattazione del genere, durante la formazione dell'Annona, si è veduto aperto un largo campo alle frodi ne' ratizzi delle quantità del medesimo, nell'uso di esso, e nel maneggio, e pagamento del danaro a' rispettivi Padroni: cose tutte, che hanno poi portato de' gravi sconcerti, e litigj pregiudiziali a' Proprietarij non meno, che alle persone a tal uopo destinate: e non ostante, che da tempo in tempo, e secondo i casi occorrenti varie providenze sian date, per rettificarne il sistema, pure l'umana malizia ha trovato il modo da renderle vane, ed infruttuose.

Ad

Ad oggetto quindi di porre uno stabile riparo a così pernicioso disordine, e procurare alle Popolazioni la tranquillità in questo importante ramo di commercio, si è la M. S. degnata di sovraneamente dichiarare, che da oggi in avanti, ad eccezione della Capitale per la sua vastità, resti vietato lo stabilimento delle Annone nelle Comunità del Regno, nella forma prescritta dal Dispaccio del 1759, ma che se ne proveggano secondo il bisogno, e a prezzi, che corrono i grani; o che ne facciano, se vogliono, gli appaldi; o in qualunque altra maniera, che possa meglio riuscire, senza obbligare li Possessori de' grani a ratizzo; nè mancando il grano, a dar danaro a mutuo:

Che i Regolatori delle Provincie, o Locali, e gli Amministratori debbano trattar con molta prudenza, e circospezione questo caso, non mai spargere rumori, che incariscano i prezzi: e che in alcune occasioni, in cui ne proprij mercati non vi fosse il bastevole, sarà ben fatto da tempo in tempo, e senza strepito di far somministrare qualche piccola quantità di grano da' Possessori, e pagarlo al prezzo, che corre, o nel loro, o ne' vicini mercati, fino a che durasse il bisogno, come con frutto in tal'incontri è riuscito.

Non di meno potendo forse intervenire de' casi, in cui fosse da accordare ad alcun Paese il formarsi un' Annona, almeno per certo tempo dell'anno, ha dichiarato il Re, che gli Amministratori possano ricorrere al Trono, senza frattanto impedirli la libera circolazione interna de' grani; e allora, non lasciando più a' Presidi l'arbitrio, o a' Tribunali, esaminerà la M. S. le particolari circostanze, per indicare le sue sovrane provvidenze.

Vuole finalmente, che la presente sua Real Determinazione venga a notizia delle Università tutte di questo Regno: per lo cui motivo di suo Real Ordine il Supremo Consiglio di Finanze ne ha formato il presente Editto, affinchè si pubblichi nelle debite forme in ciascheduna di esse per lo loro regolamento. *Napoli 6. Luglio 1788. FERDINANDO CORRADINI.*

PRAMMATICA LXXXIV.

**F**ERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX &c. *D. Vincenzo Pignatelli Preside, e Governator delle Armi nella Provincia di Principato Citra, &c.*  
 Dopo le sovrane provvidenze di S. M. in sollevare le Popolazioni tutte del Regno da quelle angarie, ed oppresioni, alle quali erano state assoggettate sotto l'ombra dello stabilimento del 1759. per la formazione delle Annone da coloro, cui piace profittare sulle miserie della più povera gente, rivedendo lo stabilimento sudetto, con dispaccio de' 6. passato mese, ha veduto il Re con rincrescimento, che gli effetti non han corrisposto alle amorevoli sue idee, imperciocchè molte Comunità non si sa, se fomentate da quelli stessi, che erano Fabri delle di loro calamità, o pure per sinistra, o malintesa interpretazione della diuina real determinazione de' 6. Luglio, sono ricorsi al Trono, domandando di voler fare le rispettive Annone. Ora siccome con la medesima si era vietata la di loro formazione nella maniera prescritta dallo stabilimento del 1759, col ratizzare li padroni de' grani alla diloro contribuzione al prezzo da fissarsi nel tempo della stessa, o in difetto di questi obligandoli ad un mutuo di danaro (spedienti trovati colla sperienza soggetti a mille disordini, e malvestazioni riuscite sempre a buon conto in danno della più povera gente, che compra il pane), così non ha inteso il Re di proibire ogni altro lecito, ed utile mezzo, onde preventivamente provvedere alla diloro sussistenza, quando realmente conoscono il bisogno.  
 A togliere quindi dall'animo degli amatissimi suoi Vassalli quelle idee poco piacevoli, che averanno indotte, o la malizia, o l'ignoranza dopo la pubblicazione del dispaccio rivotatorio dello stabilimento del 1759, ha dichiarato il Re, che gl' Amministratori rispettivi di quelle Università, le quali credono espedienti per lo di loro bene di formare un pieno di grano, che corrisponda al bisogno regolare dello stabilimento del pane della propria

*Quamvis in superiori pragmatica diei 6 Julii 1788 velut omnino vetitum sit ab Universitatibus Regni Annanam quoquo anno comparari; tamen illi per presentem derogatur, ac libertas conceditur Admittentibus, aliisque personis in illis publice deputatis eandem, ut res pro bono publico postulare videbitur, tuto comparandi.*

1788  
 Ferdinando  
 Corradini.

pria popolazione ne formino il partito conveniente; vuole però che il pane debba venderfi al prezzo risultante, e corrispondente.

A questo effetto lascia S. M. alla libertà de' Reggimentatj delle Comunità il regolare questa dipendenza con quella economia, discernimento, e zelo, che trovino più adatti alle circostanze locali, e riflettere, se convenga di fare un acquisto di grani per uno, o due mesi per quindi invertire il danaro, che si ritraerebbe dal giornaliero consumo, in altro consimile acquisto, e venderfi il pane proporzionatamente al prezzo de' grani, ed alle spese, che porta la vendita del pane pubblico senza però usare vie cattive, o impeditive del libero Commercio; e ciò non per obbligare le Università a questo metodo, ma per indicare a' loro Amministratori, o Deputati li veri mezzi, che si possono tenere per lo bene de' popoli in articolo sì interessante, lasciando alla di loro libertà il preferire quel sistema, che meglio convenga non ai privati interessi, ma all' economia, ed al bene comune.

E poichè ha veduto ancora Sua M., che in alcune Università si era cominciata la provista annonaria per le rispettive di loro popolazioni prima che si pubblicasse la sovrana determinazione de' 6. del passato Luglio, abolitiva di essa, S.M. per questa sola volta permette a tali Università, le quali effettivamente aveano incominciato a formarla, che la possano perfezionare. Il Supremo Consiglio di Finanze partecipa tutto, ciò a V. S. Illustrissima di real Ordine acciò subito renda note in tutti i luoghi di cotesta Provincia le additate clementissime determinazioni della M. S. per lo di loro regolamento. *Napoli 23. Agosto 1788. FERDINANDO CORRADINI. Signor Preside di Salerno.*

1788  
Ferdinando  
Corradini.

## PRAMMATICA LXXXV.

**S**Ebbene avesse il Rè coll'editto de' 6. Luglio, e col dispaccio de' 23. Agosto bastantemente dichiarate le sovrane sue intenzioni in rapporto al modo, come debbano le Università del Regno provveder alla sussistenza, ciò non ostante, perchè si eviti qualunque sinistra interpretazione, o abuso, che mai volesse farsi delle medesime, ha dichiarato il Re, che non è stato della sovrana sua mente di lasciar disobbligati intieramente i Possessori de' grani, ne casi di un certo bisogno, che avessero le Comunità, in cui esistono; dovendo loro bastare il vederfi restituita la libertà del Commercio, e di non essere astretti a venderli a prezzi inferiori del corrente, come d'ordinario avveniva con lo stabilimento del 1759, che prefineva il prezzo della voce. Confida il Re, che non faranno essi così innanzi da negare una qualche rata de' grani al prezzo corrente nel tempo, in cui si somministra quanto basti alla sussistenza di uno, o due mesi, siccome le particolari circostanze locali suggeriranno, perchè poi dal ritratto della vendita di detti grani se ne faranno gli ulteriori acquisti. Ma quando si trovasse, che anche a questo si opponesse, siccome richiamerà il reale risentimento, così vuole S. M., che sia in questo caso astretto alla contribuzione, sempre però intesa la condizione di non impedirsi frattanto la libertà del commercio, per cui si procederà con rigore contro gli Autori delle Infrazioni, e coll'altra di dare a' Possessori de' grani, o mutuanti del danaro, dove mancasse il grano, quella cautela, che sarà possibile, e si stimerà più opportuna; ed aggiunge, che si debba fare, e rimettere nota al Rè degl'Infrattori. Il Consiglio delle Finanze nel real nome partecipa a V. S. Illustrissima queste sovrane determinazioni. *Napoli 30. Agosto 1788. FERDINANDO CORRADINI. Signor Preside di Salerno.*

Placet, non omnino Universitatibus Regni Anno-  
nz compa-  
rande liber-  
tatem præri-  
pi, quemad-  
modum ab  
antecedenti  
pragmatica  
statui vide-  
tur, idque in  
unam servan-  
di commer-  
cii gratiam  
cautum.

1788  
Ferdinando  
Corradini.

PRAM-

PRAMMATICA LXXXVI.

*En gratis concessis anno . . .*

Electorum  
iurisdictioni  
venditores

Item supplicano, che a' venditori di cose comestibili non giovi nes-

suna patente, o protezione per esimer-  
gli dalla Giurisdizione degli Eletti di  
questa fedelissima Città per quel, che  
concerne l'Annona, secondo il capito-  
lo del Re Ferdinando I. fol. 17. Tom. I.  
*Placet.*

omnes sub-  
esse debent.



ANNONARIA VRBANA EDICTA.

TITVLVS OCTAVVS, five X.

PRAMMATICA II.

Hujus tituli  
Edicta instar  
editionis anni  
1772 ad  
compen tium  
conferri ac e-  
di oportebat;  
sed hodie la-  
tius, ut hic,  
vagantia in  
omnium ma-  
nibus sunt, nec  
alicubi com-  
pendiam ali-  
quod eorum-  
dem extat.



FERDINANDVS IV.  
DEI GRATIA REX,  
&c. *Excellentissimus*  
*Dominus D. Nicolaus*  
*Carmignano Paritius*  
*Neapolitanus Sedilis*  
*Montani, ac Regens*

*Officium Regii Portulani majoris hujus*  
*Fidelissima, & Excellentissima Civi-*  
*tatis, ejusque Suburbiorum, Districtuum,*  
*& Casalium &c.* Essendo proprio d'o-

Quo viz, qui-  
bus vulgo  
inditum no-  
men della  
Carità, e  
Toledo, am-  
plius impli-  
catur, ut  
antea, non  
sint, prout  
edicitur, ne  
quis sub  
pœna duo-  
rum men-  
sum carceris,  
& amissionis  
rei ante pro-  
prias taber-  
nas educat  
latiores, eas-  
que immo-  
tas mensas,  
velaria, alia-  
ve signa: ne  
quis publice  
rhedas ha-  
beat per eas-  
dem, aut  
animalia  
stramentis  
onusta, quo  
oculorum ob-  
tutum, ipsum-  
que iter  
impedire ne-  
queant.

gni più luminosa, e cospicua Città,  
che le principali strade, che quella  
compongono non siano in modo veru-  
no imbarazzate, nè da Venditori di  
comestibili, o da altra qualunque  
forte di gente, che risguardando il so-  
lo proprio interesse, e vantaggio, so-  
gliono l'istesse per lo più rendere im-  
practicabili, e pericolose al Pubblico  
intiero; quindi è che, essendosi per  
munificenza del nostro Clementissimo  
Sovrano ( che Iddio sempre felicità )  
restituite per così dire al Pubblico tut-  
to le magnifiche Strade della Carità,  
& Toledo, dove per lo innanzi non vi  
si potea praticare, e volendo in di-  
scarico dell'autorità comunicatoci da  
Sua Sacra R. M. ( che Dio Guardi )  
prevedere, che forse coll' andar del  
tempo si potrebbero tornare ad imbaraz-  
zare dette strade; Perlochè prevenire,  
ed acciò la causa d'ignoranza non sia  
scusa di alcun vigore, vogliamo che  
il presente Bando lettofi, ed affisso  
ne' luoghi soliti si esegua del tenor  
seguinte.

soni, di pennata, od in qualunque  
altra maniera, che venga ad ingom-  
brare la pubblica vista, intendendosi  
ben anche non esser lecito a chiches-  
sia punto eccedere i limiti delle rispet-  
tive botteghe.

II. Che non sia lecito a nessun ven-  
ditore di qualunque genere, nè per  
qualfisia causa situarsi per tutto il cor-  
so di dette strade Carità, e Toledo,  
nè con Posti fissi, o sporte volanti,  
ma essendogli permesso il solo passag-  
gio per dette strade.

III. Che nessuno Affittatore di Ga-  
lessi possa tenere quelle esposte al pub-  
blico, per lo corso di detta strada,  
non ammettendosi eccezione alcuna,  
nè scusa di qualunque sorte dopo l'e-  
manazione del presente Bando.

Finalmente si ordina a tutti li ven-  
ditori di paglia, seu pagliaroli, che  
in modo alcuno, nè per qualsivoglia  
causa da oggi in avanti non presumi-  
no, nè ardiscano trattenerfi colle some  
di paglia, o traini per lo corso delle  
sudetate strade, assignando a medesimi  
il luogo fuori la porta dello Spirito  
Santo nel largo volgarmente detto il  
*Mercatello*, nel quale loro sia lecito  
trattenerfi per la vendita della mede-  
sima, permettendosi loro però il solo,  
e semplice passaggio per le sudette  
strade. E volendo, che li sudetti ca-  
pi siano puntualmente osservati dopo  
l'emanazione del presente Bando, vo-  
gliamo, che li trasgressori de' mede-  
simi s'intendano incorfi nelle pene di  
due mesi di carcere, e di perdita del-  
la roba, *Napoli in -S. Lorenzo 19.*

*Maggio 1779. NICOLA CARMIGNA-*  
*NO. Gaetano Cocozza Mastro d'Atti.*

1779  
Nicola Car-  
mignano.

PRAM.

## PRAMMATICA III.

Que in superiori Edicto, eadem heic statuuntur de suburbio Plage, ut illinc assumi queant, que huc pertinent.

**F**ERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX, &c. *Excellentissimus Dominus D. Nicolaus Carmignano Patritius Neapolitanus Sedilis Montani, ac Regens Officium Regii Portulani majoris bujus Fidelissima, & Excellentissima Civitatis, ejusque Suburbiorum, Districtuum, & Casalium &c.* Essendoci stato da Sovrano Reale Ordine incaricato lo sgombramento della strada detta di Chiaja, e lo stesso essendosi di già eseguito; vogliamo con il presente Bando impedire, che nessuno ardisca per l'avvenire tornare ad ingombrare detta strada, in maniera, che si venga a disubbidire il sudetto Real Ordine.

I. Che non sia lecito a qualunque padrone, o affittatore di bottega di qualunque genere di roba, nè per qualunque causa, far cacciate di banconi, di pennate, e mostre dell'Arti rispettive, od in qualunque altra maniera, che venga ad ingombrare la pubblica vista, intendendosi ben anche non esser lecito a chichessia punto eccedere i limiti delle rispettive botteghe, come anche a Cafettieri, e Sorbettari il far cacciata di tende, essendoloro solo permesso, essendovi il sole.

II. Che non sia lecito a nessun venditore di qualunque genere, nè per qualsivisa causa situarsi per tutto il corso di detta strada di Chiaja, nè con posti fissi, o sporte volanti, essendo permesso a venditori il solo passaggio per detta strada.

III. Che nessuno affittatore di galeffi possa tenere quelle esposte al pubblico, per lo corso di detta strada; intendendosi fino fuori la porta di Chiaja, non ammettendosi eccezione alcuna, nè scusa di qualunque sorte dopo l'emanazione del presente Bando. E volendo che li sudetti capi sieno puntualmente osservati dopo l'emanazione del presente Bando, ordiniamo, che li trasgressori de' medesimi s'intendano incorsi nelle pene di due mesi di carcere, e di perdita della roba. *Napoli in S. Lorenzo 12. Giugno 1779. NICOLA CARMIGNANO. Gaetano Cozza Mastro d'Atti.*

1779  
Nicola Carmignano.

## PRAMMATICA IV.

**F**ERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX, &c. *Excellentissimus Dominus D. Nicolaus Carmignano Patritius Neapolitanus Sedilis Montani, ac Regens Officium Regii Portulani majoris bujus Fidelissima, & Excellentissima Civitatis, ejusque Suburbiorum, Districtuum, & Casalium &c.* Per munificenza del nostro clementissimo Sovrano (che Dio guardi), essendosi restituito al Pubblico intero il libero passaggio per le strade della porta di S. Gennaro, e borgo delle Vergini, con isgombrarsi le medesime dagli imbarazzi di banconi, pennate, e venditori, che soltanto riguardando il loro profitto l'istesse quasi impraticabili avean rese; quindi è che in discarico del nostro officio, acciò per l'avvenire non si tornino ad ingombrare dette strade, vogliamo, che il presente bando lettofi, ed affisso si esegua.

I. Che non sia lecito a qualunque padrone, o affittatore di bottega di qualunque genere di roba, nè per qualunque causa, far cacciate di banconi, di pennate, od in qualunque altra maniera, che venga ad ingombrare la pubblica vista, intendendosi ben anche non esser lecito a chichessia punto eccedere i limiti delle rispettive botteghe.

II. Che non sia lecito a nessun venditore di qualunque genere, nè per qualsivisa causa situarsi per tutto il corso di dette strade nè con posti fissi, o sporte volanti, essendogli permesso il solo passaggio per dette strade.

III. Che nessuno affittatore di galeffi possa tenere quelle esposte al pubblico per lo corso di dette strade; non ammettendosi eccezione alcuna, nè scusa di qualunque sorte dopo l'emanazione del presente Bando, intendendosi loro assegnato il Largo delle Pigne. E volendo, che li sudetti Capi sieno puntualmente osservati dopo l'emanazione del presente Bando, vogliamo, che li trasgressori de' medesimi s'intendano incorsi nelle pene di due mesi di carcere, e di perdita della roba. *Napoli in S. Lorenzo 17. Luglio 1779.*

NI-

Eadem quoque statuta de viis, que vulgò itidem dicuntur di S. Gennaro, e delle Vergini.



Nicola Carmignano.  
1779

**NICOLA CARMIGNANO.** Gaetano  
Cocozza Maestro d'Arti. Pubblicata a  
di 17. Luglio 1779.

## PRAMMATICA V.

Iisdem ferme  
superioribus  
statutis legi-  
bus donata  
viz, quas  
dicunt di S.  
Pietro a Ma-  
jella fino  
alla Vicaria.

**F**ERDINANDVS IV. DEI GRA-  
TIA REX, &c. *Excellentissimus*  
*Dominus D. Nicolaus Carmignano Patritius*  
*Neapolitanus Sedilis Montani, ac Regens*  
*Officium Regid Partulani majoris hujus*  
*Fidelissima, & Excellentissima Civi-*  
*tatis, ejusque Suburbiorum, Distribuum,*  
*& Casalium &c.* Acciò gli ordini co-  
municatici da Sua Sacra R. M. ( che  
Dio guardi), risguardantino la polizia  
delle strade di S. Pietro a Majella fi-  
no alla Vicaria sieno obbediti tenore  
delle reali volontà, vogliamo, che il  
presente bando letto, ed affisso si  
esegua.

I. Che non sia lecito a qualunque  
padrone, o affittatore di bottega di  
qualunque genere di roba, nè per  
qualunque causa, far cacciate di ban-  
coni, di pennate, od in qualunque al-  
tra maniera, che venga ad ingombra-  
re la pubblica vista, intendendosi ben-  
anche non esser lecito a chichessia pun-  
to eccedere i limiti delle rispettive  
botteghe sulla vendita delle loro merci.

II. Che non sia lecito a nessun ven-  
ditore di qualunque genere, nè per  
qualisiasi causa situarsi per tutto il cor-  
so di detta strada, nè con posti fissi, o  
sporte volanti, essendogli permesso il  
solo passaggio per dette strade.

III. Che nessuno affittatore di ga-  
leffi possa tenere quelle esposte al pub-  
blico, per lo corso di detta strada,  
non ammettendosi eccezione alcuna, nè  
scusa di qualunque sorte dopo l'ema-  
nazione del presente bando. E volen-  
do, che li sudetti capi sieno puntual-  
mente osservati dopo l'emanazione del  
presente bando, vogliamo, che li tras-  
gressori de' medesimi s'intendano in-  
corsi nelle pene di due mesi di carce-  
re, e di perdita della roba. Napoli  
in S. Lorenzo 29. Luglio 1779. NI-

Nicola Carmignano.

**NICOLA CARMIGNANO.** Gaetano Co-  
cozza Maestro d'Arti. Pubblicata a di  
29. Luglio 1779.

1779

## PRAMMATICA VI.

**F**ERDINANDVS IV. DEI GRA-  
TIA REX &c. *Illustris Signor*  
*D. Giuseppe Crisconio Regio Consigliere,*  
*e Prefetto della Regia Annona.*  
Convenendo al servizio di S. M., e  
beneficio della grazia di questa Fede-  
lissima Città, che s'attendi con ogni  
attenzione, e vigilanza, acciocchè l'al-  
vei fatti per lo qu. Cesare Carmigna-  
no, ed Alessandro Ciminelli, per li  
quali si conduce l'acqua dalla Città  
di S. Agata de' Goti nelli molini de'  
fossi di questa Città non sieno danneg-  
giati, e deteriorati, nè per lo camino  
si dia impedimento alcuno al corso  
dell'acqua predetta; per tanto col pre-  
sente bando *omni tempore valituro*, an-  
che per esecuzione d'altri emanati, e  
fatti emanare da nostri Predecessori Re-  
gii Grassieri, ordiniamo, e comandia-  
mo a tutto, e qualsivogliano persone,  
di qualsiasi stato, grado, e condizione  
si siano, & *praesertim* alli padroni di  
massarie, e territorj; e loro affittatori  
confinanti a detti alvei, e loro gar-  
zoni, che in niun modo non mandi-  
no, o lascino animali, che diano fa-  
stidio, o impedimento a detti alvei di  
qualunque genere si siano, come anche  
che non scarnino le ripe di quelli, o  
pure quelli rompessero per adacquare  
li territorj, o in qualsiasi altro modo,  
che danneggiassero il corso di detta  
acqua; nè diano impedimento alcuno  
al corso dell'acqua sudetta, sotto pena  
di ducati ventiquattro, della perdita  
degli animali, carcerazione, ed altre  
pene a nostro arbitrio, e di S. M., ed  
acciocchè venghi a notizia di tutti,  
vogliamo, che il presente si pubblichi  
ne' luoghi soliti, e vaglia, siccome a  
tutti sia personalmente notificato, e  
così &c. Napoli 6. Agosto 1781. GIO-  
SEPPE CRISCONIO. *Vaglia senza*  
*suggetto. Per lo magnifico Ventrella*  
*affente Bargiacchi Attuario assunto.*

Quo alvei,  
per quos in  
hanc Civita-  
tem e Civi-  
tate S. Aga-  
thae Gorho-  
rum aqua  
ejus molen-  
dina deduci-  
tur, minime  
ruinantur,  
aut vitiantur,  
edicitur pro-  
ximis quibus-  
que pradio-  
rum dominis  
ut in id, da-  
tis modis,  
diligenter, ac  
sedulo in-  
cumbant, &  
24. ducato-  
rum, amissio-  
nis anima-  
lium, alias-  
que pro Re-  
gis arbitrio  
penas dare  
nolint.

1781  
Giuseppe  
Crisconio.

*Bannum Electorum hujus fidelissima  
Civitatis,*

*suos*

PRAMMATICA VII.

*Agrariis pa-  
gorum hu-  
jus Civitatis  
edictur, ne  
in parvam  
quantitatem  
componant  
ligna, que  
in eadem  
postea nimis  
care vendunt.  
Restituatur  
plurima de-  
cra eodem  
speciantia,  
ac passim per  
regis Annona-  
Prædictos lata.*

Essendo pervenuto a notizia del nostro Tribunale, che da' massari si fabbricano le farcinelle, che poi si vendono in questa Città dai bottegari pizzicaroli per un tornese l'una, di mala qualità, sottili, e corte, in pregiudizio de' poveri compratori: che perciò per rimediare a sì gravi inconvenienti, ed acciò il Pubblico non patisca, col presente bando *omni tempore valituro*, si ordina, e comanda, che da oggi avanti i massari debbano fare le farcinelle spaccate con spacco fermo di quattro palmi lunghe, di cinque aste, e di competente grossezza, e che li bottegari pizzicaroli non possano comprarle da detti massari, o venditori, che le conducono, se non faranno della suddetta forma, qualità, e misura, secondo la mostra, che si conserva nella segreteria di questa fedelissima Città legata, e suggellata, e comprandole di altra forma, qualità e misura, incorrano nella pena di carlini quindici per ogni volta, e nella stessa pena, colla perdita della roba, incorrano quelli, che li conducono contro la forma del presente stabilimento, e li bottegari siano tenuti denunciare agli uffiziali del Quartiere assistenti, con farle osservare la lega, che non sia a tenore del bando suddetto, acciò li detti conduttori siano tenuti alle pene suddette; E li detti bottegari debbano comprare dette farcinelle a ragione di farcinelle venticinque a carlino, e volendone forzatamente più di detta somma, incorrano nella pena di carlini quindici, come sopra; E rispetto agli impostatori delle legna delle massarie de' ristretti, e casali, proibiamo, che quelli comprino per rimetterle, e poi rivenderle a caro prezzo, rinnovando col presente bando gli ordini, e pene contenute ne' bandi antichi, e ne' capitoli del ben vivere, da esigersi dette pene tante volte, quante si ritroveranno aver controvenuto; E finalmente quel-

li, che porteranno farcine di altri luoghi, che non siano del distretto, e casali, non portandole della qualità espressa nel presente bando, incorrano nella medesima pena, colla perdita della roba, *In S. Lorenzo li 30. Aprile 1742. Vincenzo Maria Caracciolo della Gioiosa. Il Principe di Caramanico, Il Duca di Montecalvo. Gio: Battista Gioffi. Agostino Tipaldi, Giuseppe Velli Segretario.*

*A di 3., 4., 5. Maggio 1742. Io Pasquale Moccia Lettore dell' Regj Bandi dico di aver pubblicato il retroscritto bando colli trombetti miei compagni nelli luoghi soliti, e consueti della Fedelissima Città di Napoli, e di più in quattro Borghi questi pubblicati a 3. Maggio. A quattro, e cinque detto nelli casali, cioè S. Rocco, Arco di Patruvia, Chiusano, Mugnano, Carvizzano, Piscinola, Panicciolo, Miano, Secondigliano, S. Pietro a Paterna, Casoria, Barra, Ponticello, Casandrino, Frattosa, Grumo, Arsano, S. Giovanni a Tarduccio, luoghi spettanti al detto bando. Pasquale Moccia.*

*A di 18., 19., e 20. Maggio 1742. Io Pasquale Moccia Lettore de' Regj bandi dico di aver pubblicato il retroscritto bando di nuovo nelli Casali, cioè, Casalnuovo, Cardito, Marano, Fuori Grotta, Succavo, Pianura, Campana, Scambia, Afragola, luoghi spettanti al suddetto bando. Pasquale Moccia.*

Avanti l' Illustre Signor Marchese D. Nicolò Fraggianni Regio Prefetto dell' Annona comparisce il Procuratore della Fedelissima, ed Eccellentissima Città di Napoli, e dice, come detta sua principale ha stimato per utile del pubblico fare il retroscritto bando; E perchè il medesimo dee pubblicarsi in Somma, S. Anastasio, Ottajano, Pomigliano di Arco, Cerra, Marigliano, Mariglianella, Brusciano, e Caurvano, luoghi, ove la sua principale non ha soluto mandare a pubblicare bandi; Perciò fa istanza degnarsi ordinare, che il bando suddetto si esegua, e si pubblichi ne' suddetti luoghi ancora, non solo in questo, ma in ogni altro migliore modo *ec. Salvis &c.*

*Die 16. mensis Maii 1742. Neapoli. Per Illustrem Dominum Marchionem D. Nicolaum Fraggianni Caput Aula*

*S. R.*

EDICTA TITVLVS VIII, five X.

S. R. C. , & Regia Annona Praefectum fuit provisum, & decretum, quod exequatur retroscriptum bannum, juxta ejus seriem, continentiam, & tenorem, & publicetur in supradictis locis enunciatis in supradicta instantia, hoc suum. Fraggianni.

A dì 19., e 20. Maggio 1742. Io Pascale Moccia Lettore de' Regj bandi dico di avere pubblicato il retroscritto bando colli trombetti miei compagni nella seguente Casali, cioè Somma, S. Anastasio, Ottajano, Pomigliano d'Arco, Cerra, Marigliano, Mariglianella, Brusciiano, e Caivano, luoghi spettanti al suddetto bando. Pasquale Moccia.

Registrato nel libro *Bandorum* 16. fol. 336.

Avanti il Signor D. Giuseppe Crisconio Regio Prefetto dell'Annona comparisce l'Avvocato Fiscale della Corte del Regio Giustiziere, e dice come nell'anno 1742. dall' Eccellentissimo Tribunale della Città si stimò per comodo, e vantaggio de' cittadini, di emanare il qui complicato bando, col quale si prescrivea a' massari la norma da osservarsi nella formazione delle farcinelle, che si vendono poi in questa Capitale da bottegari pizzicaroli per un tornese l'una: ma siccome in tutte le cose fuole avvenire, che col tratto del tempo si vanno a raffreddare; così è accaduto giusto in questa, giacchè i massari suddetti, essendole andate a poco a poco adulterando, le hanno ridotte quasi al niente in grave danno, e pregiudizio del Pubblico.

Incumbendo pertanto al Comparsente, che la cosa si rimetta nell'antico piede, con farsi dette farcinelle a tenore del precitato bando; quindi si è, che il Comparsente in discarico di suo dovere fa istanza rinnovar il bando, con pubblicarsi nuovamente non solo nel distretto, e Casali di questa Città, ma anco in tutti quei luoghi, ove fu in detto anno 1742. emanato, come Somma, S. Anastasio, Ottajano, Pumiigliano d'Arco, Acerra, Marigliano, Mariglianella, Brusciiano, e Caivano; acciò pervenghi a notizia di tutt' i massari, che le fanno; e non possano allegare causa d'ignoranza; e si dia in tal modo riparo ad un assurdo così ferio, e di grave danno de' cittadini, i

quali sono ridotti a pagar questo genere il doppio di prima: Così dice per ora, e fa istanza, non solum &c. salvois &c.

Die 13. mensis Martii 1782. Neapoli. Per Illustrem Dominum Militem U. J. Doctorem D. Joseph Crisconio Regium Consiliarium, ac Regia Annonae Praefectum, visis bando Illustris Tribunalis S. Laurentii de die 30. Aprilis 1742., ac retroscripta comparitione, provisum, & decretum est, quod bannum predictum exequatur, & debita executioni demandetur juxta illius seriem, continentiam, & tenorem, & publicetur in locis in retroscripta comparitione enunciatis, hoc suum &c. Crisconius. Ventrella Actorum Magister, & Secretarius.

PRAMMATICA VIII.

FERDINANDUS IV. DEI GRATIA REX &c. D. Andrea Filomarino Patrizio Napoletano del Sedile Capuano, Gentiluomo di Camera di sua Maestà N.S., che Iddio guardi, e sud Maggiordomo di settimana, e Reggente l'Ufficio di Regio Portolano maggiore di questa fedelissima, ed eccellentissima Città, e suoi Borghi, Distretti, e Casali &c. Comeche coll'ultima general Pianta si rattrovano situati ad ogni forte di bottegari, e venditori i limiti, e i siti delle di loro botteghe, e posti, con precisi ordini, che non dovessero da quelli uscire; ed abusare di controvenirli sotto gravissime pene, per le piazze, e strade pubbliche dette del Penino, Porto, Porta Medina, ed altre; ma debban permanere ne' siti stabiliteli con decreti de' pro tempore Signori Portolani nostri Predecessori; che se mai avessero detti venditori ecceduto da' siti predetti, debbano subito ridursi al pristino stato; appena seguita l'emanazione del presepse bando, altrimenti s'intendano incorsi nelle pene stabilite, tutti li trasgressori, senza ammetterli qualunque scusa, o causa, che si potesse addurre contro delle sudette piante.

Hic fere eadem edicuntur, quae in superius editis pragmaticis 5 & 6. pag. 97.

E finalmente comandiamo, che in niun conto nessuno degli nostri ufficiali possa prender denaro alcuno da qualsivogliano persone, e precisamente

da capi mastri, e fabbricatori per le licenze delle nuove opere, e per li diritti, e decreti da spedirsi sotto pena agl' Ufficiali sudetti della privazione degli loro officj *ipso facto*, e di altre a nostro arbitrio. Ed alli fabbricatori, e capi mastri della perdita di tal danaro pagato, e di due mesi di carcere. Tanto dunque si elegua, e non altrimenti. *Dato dal Palazzo di nostra residenza li 2. Gennaio 1784. ANDREA FILOMARINO.*

1784  
Andrea Filomarinò  
Gaetano Cocozza mastrodatti.

## PRAMMATICA IX.

Malo inter  
hujus Civita-  
tatis suilla-  
rum carniam  
venditores  
invento usu  
illas venden-  
di apud Ec-  
clesiam S.  
Antonii Ab-  
batris magno  
scandalo, quo  
ita palam,  
& impune  
extorquerent,  
in publicum  
bonum edi-  
citur, ne  
amplius ibi-  
dem illas  
vendant,  
quas confer-  
re tenentur  
eo, ubi di-  
citur il largo  
delle Pigne,  
ne, cum re-  
gio Justitia-  
rio subint,  
pro arbitrio  
vendere  
queant, car-  
ceris aliquot  
in eam rem  
statutis pz-  
tis.

**I**N coerenza di quanto dall' eccellentissimo Signor duca d' Andria, come regio Portulano, nostro Antecessore, del prossimo passat' anno 1786., con sua rappresentanza de' 5. Dicembre di detto anno, ed in seguito dallo Spettabile regio signor Prefetto dell' Annona con altra di lui rappresentanza, si è umiliato al real Trono relativamente agl' inconvenienti, che risultavano, ed accadono dalla vendita di carne porcina, ed altri generi di simil natura, che si fa nel recinto, ed atrio della venerabile Chiesa di S. Antonio Abate, è pervenuto veneratissimo real rescritto di sovran' approvazione del tenor seguente: cioè = Eccellentissimo Signore „ Da quanto ha manifestato „ V. E. con sua rappresentanza de' 5. „ spirante mese, e successivamente il „ Prefetto dell' Annona Marchese Avena, dopo maturo esame praticatosi nel „ Tribunale di S. Lorenzo, coll' intervento dell' Eletto del Popolo; assicurato il Re di essere sussistente il „ pernicioso abuso introdotto dai venditori de' commestibili, e specialmente da quelli della carne porcina, „ di situarsi a folla nell' atrio della „ Chiesa di S. Antonio Abate, „ con sommo scandalo, ed indecenza „ di quel santo luogo, per esentarsi „ dalla giustizia della Città, e del regio Giustiziere, ed impunemente „ defraudare, ed angariare il Pubblico „ nel prezzo, e nel peso, oltre del „ comploto, che fanno coi bazzareoti, „ ai quali rifondono li commestibili, „ donde poi nasce l' alterazione de' „ prezzi, poichè è costretto il Pub-

blico comprare da seconda, e terza „ mano; e quindi ad oggetto di evitarsi tutti li denotat' inconvenienti, „ è venuta la M. S. in accordare ben „ volentieri ciò che si propone riguardo alla situazione di tali venditori „ nel terrapieno del largo delle Pigne, „ e vuole, che l' regio Portulano facendoli tutti trasportare in esso, affegni a medesimi quel luogo, che „ più crederà espediente, ingiungendogli ordine, che sotto pena di „ cerazione, ed altre a suo arbitrio, „ più non ardiscono di portarsi nell' atrio di detta real Badia di S. Antonio Abate, con restarne incaricato „ dell' esatta osservanza l' officio della „ regia Portolania, al qual' effetto, in „ caso di bisogno, le farà impartito „ ogni ajuto, ed assistenza dal braccio „ militare. Nel suo real nome lo „ partecipa in risposta il supremo Consiglio delle Finanze a V. E. per sua „ intelligenza, ed uso, che convenga „ per l' adempimento. Palazzo a' 30. „ Dicembre 1786. = Eccellentissimo „ Signore = Ferdinando Corradini = „ Signor duca d' Andria.

E volendo noi, che si dia compiuta esecuzione, ed esatt' osservanza, conform' è il dovere, all' anzidetta sovran' determinazione; abbiamo perciò stimato di fare il presente, per mezzo del quale facendo nota la medesima reale deliberazione, e volontà a tutti, e qualsivogliano venditori, rivenditori, rigattieri, volgarmente chiamati bazzareoti, ed ogni altra persona intrigata nella compra, e vendita di detta carne porcina, lardo, sugna, e qualunque altro consimile genere, che dal sottoscritto giorno dell' emanazione, e pubblicazione del presente bando, più non ardiscono, sotto pena di carcerazione, da durare quel tempo, che a noi sembrerà giusto, e conveniente e ad once quattro d' oro napoletano, in caso di controvenzione di porsi a vendere li suddivisati generi di commestibili, fermi, o caminando nel circondario, recinto, vicinanze, ed atrio della suddivisata venerabile Chiesa, e Badia di S. Antonio Abate, ma bensì debbano essi venditori, rigattieri, ed altri, situarsi, e fissarsi a vendere gl' indicati generi nel luogo chia-

chiamato delle Pigne da fuori la porta di Costantinopoli, nel luogo da noi assignatogli, affin di ovviarsi all'enunciato abuso, ed inconvenienti; il tutto a tenore del di sopra descritto real dispaccio di sovran' approvazione. Il presente dopo pubblicato, ed affisso ne' luoghi del circondario, recinto, ed atrio di S. Antonio Abate, perchè non si poss' allegare causa d'ignoranza, ritorni a noi con la debita relata. *Napoli da S. Lorenzo li 15. Gennaro 1787.* **FRANCESCO SEVERINO REGIO PORTOLANO.** Gaetano Cocozza Mastro d'atti. Pubblicata a dì 15. Gennajo 1787.

1787  
Francesco Severino Regio Portolano.

*Bannum cum insertione rescripti,*

*five*

**PRAMMATICA X.**

*Esculentarum rerum venditoribus interdicitur, ne amplius viam, quae contra Ecclesiam S. Brigittae hujus Civitatis posita est, propriis, iniquae sane, multis mercibus implicent, quas prope Castrum planitiem, positas, ac statutis cuiusque sedibus, transferrentur sub pena prima vice unius mensis carceris, & amissionis rei alicui pio loco addenda: secunda vero sex mensium carceris, & rei simul amissionis.*

**E**ssendosi S. M., che Iddio sempre felice, in seguito di ricorso unitato, al real Trono de' RR. PP. della casa di S. Brigida, e da' Complatearj della stessa strada, rimessa per l'uso conveniente a questo regio Ufficio regal carta de' 20. Agosto corrente anno; ed in vista di nostra rispettosa rappresentanza, benignata ordinare lo sgombramento di quella strada da' venditori di commestibili, e pescivendoli con altro real dispaccio de' 14. Settembre prossimo passato del tenor seguente: „ Uniformandosi il Re „ a quanto ha suggerito V. S. circa „ lo sgombrarsi la strada di S. Brigida „ dai venditori de' commestibili, e special- „ mente del pesce in seguito delle „ istanze fattene dai Complatearj di „ detta strada, e dai RR. PP. di quella „ Chiesa, si è degnata approvare, „ che si emani un bando prescrivente „ ad ogni venditore di situarsi nel rispet- „ tivo luogo assegnato, sotto pena „ di un rigoroso castigo corporale: ed „ il supremo Consiglio d'Azienda glielo „ previene in risposta di suo real ordine per sua intelligenza, ed adempimento. Palazzo 14 Settembre 1789. „ Ferdinando Corradini = Signor D. „ Orazio Celentano. „ Da noi in adempimento, di simil „ sovrano comando, ed anche in seguito

di altro bando dello stesso regio ufficio de' 19. Maggio 1779., si spedisce il presente Bando *omni tempore valituro*, da pubblicarsi, ed affigersene copia in più, e diversi siti della strada suddetta, ed in tutti li luoghi soliti, e consueti di questa capitale, ad oggetto di far noto a tutti, ed a qualsivoglia specie di persone, e specialmente a' cennati venditori di commestibili, e pescivendoli, esser sovrano volere, che ciascuno di essi debba situarsi ad esercitare il suo mestiere ne' rispettivi luoghi assegnati, e li pescivendoli sotto il baracconeistente nel trapezio del largo del Castello a tal uso costruito; e ciò sotto pena a' controventori in ogni caso di trasgressione per la prima volta di un mese di carcere, e perdita della roba da applicarsi a beneficio di qualche luogo Pio povero a nostra disposizione, e per la seconda di mesi sei di carcere, e perdita della roba, come sopra, e considerandosi, che l'inosservanza di questo regal comando possa dipendere non meno dalla versuzia, e pertinacia de' venditori, che dall'oscitanza degli officiali di questo regio ufficio, che trascurano di farlo, come si conviene, inviolabilmente eseguire: quindi si fa noto a' medesimi, che trovandosi i suddetti venditori, e pescivendoli in controvenzione, verranno non solo quelli, ma ancor essi puniti per la prima mancanza con due mesi di carcere, e per la seconda con due mesi di carcere, e perdita dell'impiego. *Napoli da S. Lorenzo li 9. Ottobre 1789.* **Orazio CELENTANO REGIO PORTOLANO.** Gaetano Cocozza Mastro d'Atti. Bando, come sopra. Pubblicata a dì 10. Ottobre 1789.

Orazio Celentano Portolano.

**PRAMMATICA XI.**

**F**ERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX, &c. *Carolus Magnus Princeps Caputularis Patritius Neapolitanus, Sedilis Capuani, Regens Officium Regj Portulani Majoris hujus fidelissima Civitatis, ejusque Suburbiorum, Districtuum, & Casalium.* L'ufficio di Portolano maggiore fin dal tempo degli antichi Romani fu istituito, affinché le pubbliche strade della

Officii regii Portulani majoris hujus Civitatis origo ex antiquis usque Romae temporibus deducitur, & ejusdem servandae munitae simul, ac bene compositae, ordinis in veteribus banni comprehensim renouantur.

Città si mantenessero purgate, e nette da qualunque immondizie, e le fabbriche, ed altre innovazioni de' particolari non occupassero il pubblico suolo, ed impedissero a' cittadini il comune godimento dell'aere, e l'aspetto della Città non restasse difformato. Quindi è che dagl'altri Regj Portolani nostri antecessori invigilandosi al servizio del Pubblico con diversi bandi emanati, furono date varie provvidenze, e spediti più ordini in riguardo alle licenze di qualsivoglia genere, che ciascheduno è tenuto prendere dal nostro Ufficio per poter fare qualunque innovazione di fabbrica, o di altro nella pubblica strada. Ma perchè ciò non ostante l'indiscretezza de' venditori si è inoltrata al maggior segno, usurpandosi quello, che ad essi non può permettersi in pregiudizio del pubblico; Noi seguendo le orme delle buone regole prescritte da nostri predecessori Regj Portolani, abbiamo stimato convenevole, e necessario rinnovare, e maggiormente spiegare gli antichi bandi, per riparare a tali inconvenienti, e togliere ogni abuso forse introdotto in contrario alla comminazione, ed esazione delle pene incorse da' controventori, come il tutto fu approvato non solo dal nostro amabilissimo Sovrano ( che Iddio guardi ), ma anche dall'Eccellentissime Piazze, e da' Deputati di questo Ufficio, siccome stanno espressati ne' seguenti capi.

Abſque regii  
Portulani  
Majoris ve-  
nia interd-  
ctum cuique  
de integro  
aliquid in  
hujus Civi-  
tatis, ejuſque  
Suburbiorum,  
Districtuum,  
& Catalium  
viis restituere  
contra  
ſtatuta in  
plurimis ca-  
pitibus infe-  
rius poſitis  
comprehenſa  
ſub ducato-  
rum 24 pa-  
na, quam o-  
mnes, qui  
contra fece-  
runt, citra ul-  
tam veniæ  
ſpem manere  
placet.

Essendosi da' Regj Portolani di questa Fedelissima, ed Eccellentissima Città nostri predecessori fatti emanare più, e diversi bandi in riguardo alle licenze di qualsivoglia genere, che ciaschedun cittadino è tenuto prendere nel nostro Ufficio nelle occorrenze delle fabbriche, pennate, balconi, ed ogni altro in quelli espresso, ed in particolare agl'infraſcritti capi, alli quali ci rapportiamo: E perchè l'esperienza ci ha fatto conoscere, che alcuni per non avere l'intiera notizia di tutti gl'affari, che riguardano quest'Ufficio, ed in quelle materie, che possono essi controvenire, incorrono involontariamente nelle pene comminate a' controventori; invigilandosi perciò da Noi al maggior servizio, utile, e comodo di questo fedelissimo Pubblico, ed an-

cora per evitare le occasioni degl'interessi, e dispendj de' cittadini, che per la suddetta causa vengono loro cagionati, e per amministrare rettamente questo Ufficio, in esecuzione delle istruzioni, che abbiamo, ci è parso dare col presente bando gl'infraſcritti capi, che hanno rapporto alle licenze, nella conformità che hanno spettato, e giustamente spettano al nostro Ufficio, come pure quei capi, che riguardano lo sbarazzo de' venditori di qualunque sorte dalle principali strade, per rendere questa Capitale vieppiù bella, e magnifica. Quindi ordiniamo, che nessuno ardisca, nè presuma di porre, o rinnovare alcuna delle cose infraſcritte, così nelle strade pubbliche della Città, e suoi borghi, come ne' suoi Ristretti, e Casali, se prima non sarà preceduta la solita licenza, da spedirsi dal nostro Ufficio, purchè però non apporti impedimento al Pubblico o a vicini, con pagare i dritti in conformità della nostra pandetta, seu tariffa stampata, ed esposta ove si regge il nostro Ufficio. E controvenendosi agl'infraſcritti capi, s'intendano incorſi nella pena di ducati ventiquattro, ed altro al nostro arbitrio riservato, per ciascheduna volta, che si contoverrà, da esigersi tanto dal padron della casa, quanto contro gli operaj, e pigionanti, ove si ritroverà la controvenzione, oltre la demolizione dell'innovato.

I. Che nessuno ardisca di porre, o far porre, o accomodare balconi con gattoni di piperno, o senza gattoni, ovvero balconi di legno con gattoni dell'istesso materiale, o di ferro, sotto pena di ducati ventiquattro, ed altra a nostro arbitrio, da esigersi, come sopra.

II. Che sotto le pene sudette non si rinnovino staffj, ciminiere, alvari, pennate di tetto, ed altre specie di fabbriche, o edificj di legno, che sporgessero fuori le mura, o a faccia di esse mura di case, e strada, per le quali si venisse ad occupar la vista de' vicini; e perchè suole occorrere di puntellare le case per accomodarle, e dopo di averle puntellate, ed incatastate restano ingombrate le strade pubbliche, con molto incomodo de' Cit-



radini, volendo a tale inconveniente rimediare, si ordina sotto le medesime pene a tutti coloro che hanno case puntellate, ed incatastate, che fra un mese dopo la pubblicazione del presente bando, debbano fabbricar le case, ed indi non debbano eccedere un mese dopo la pubblicazione sudetta a togliere le puntelle, affinchè restino le strade sgombre, e senza impedimento; ed in caso, che per qualche giusta causa non si possano effettuare le accomodazioni sudette, debbano li padroni delle case comparire nel nostro Ufficio, acciò ritrovandosi legittimo l'impedimento, se ne possa prorogar la licenza per quel tempo, che parerà necessario, e ciò senza pagamento alcuno.

III. Che nessun fabbricatore, nè qualsivoglia altra persona, ardisca di porre, o di far porre qualunque sorte di balconi ad una, o più finestre, nè con rivolta, nè accomodarli tanto di piperno con gattoni di piperno, quanto di legno con gattoni di legno, sotto le medesime pene.

IV. Che nessuna persona, presuma, nè ardisca di porre pennate di qualsivoglia esercizio, che cuoprano una, o più porte, o colla rivolta, nè accomodarle, nè impeciarle, sotto le medesime pene; Ma perchè alle volte è successo, che alcuni operarij hanno defraudato i padroni delle pennate col pretesto di aver pagato maggior dritto di quello, che spetta per giustizia; perciò si fa noto ad ognuno, che bisognando rinnovare qualche pennata, che sia vecchia; in questo caso s'intende che sia accomodazione, e perciò è tenuto a pagare la sola metà del dritto.

V. Che nessuno osi piantare, tenere, innovare, o cacciare infrascate, chianconi, e banconi, che nessuno osi piantar colonne di legno, o di altra sorte, porte cercole, o frontali, tener tavole alle finestre, che sporgono con gattoni, o senza gattoni, mantelletti, bracciali, paraventi, macelli, calatore, rastelliere, spartimenti, mostre, stigli di robe, spannatori, porte, che aprono da fuori, canali di legno, architravi, travaglini, savaglie, pergole, e rastelli, sotto le medesime pene.

VI. Che nessuno osi di puntellare,

o di far puntellare mura di case, o di giardini, catastar porte, porre catene, cuscire, e scuscire, e mezzo materiale, o tener materiale di qualsivoglia genere nelle pubbliche strade, far pedamenta, appedare, alzar la pianta per gl'edificj di case, fare staffj di fabbrica nelle strade pubbliche, dentro, e fuori di questa Città, tener aniti, accomodar porte di piperno, o grada avanti le porte, o scivola di qualsivoglia materiale, accomodar lustre di cantina, porre ferrate, intompagnare, o stompagnar porte, porre gradi di marmo, o di piperno, accomodare, o rinnovare muri di giardino, accomodar cantoni di piperno, riboccare, o intonacare mura, buttare sfabbricatura nelle strade pubbliche sotto le medesime pene; come pure non si possano fissare cercole, architravi, o frontali di qualsivoglia ampiezza, sopra qualsivoglia porta di fabbrica, senza interpetrazione se fossero piccioli, o grandi, sotto le medesime pene.

VII. Che nessuno ardisca aprire, o far aprire fossi di comuni, bozze, bocche, chiaviconi, o chiaviche nelle strade pubbliche, sotto l'istesse pene. Ma perchè alle volte è accaduto, che alcuni fabbricatori per defraudare i padroni, che hanno avuto bisogno di fare una bocca, o corso di comuni, hanno asserito di aver pagato ancora la Vozza, che ordinariamente sta a faccia di muro, che tiene la comunicativa di corso, e convenendo che sia a notizia di ognuno quello, che giustamente pagar si deve, e praticarsi siccome è stato sempre solito del nostro officio in simili occasioni, quando bisognasse di aprire qualche corso per nettarlo, purchè non ecceda palmi due da terra verso il muro, conforme è l'antico solito; in tal caso non è obbligato pagare altro dritto, quando vuole aprire la bocca, stantechè viene ad essere inclusa la bocca coll'apertura del corso.

VIII. Che nessuno ardisca piantare, o far piantare viti nelle mura delle case, o accomodare guardaviti, di rinnovare, accomodare, o far accomodare condotti di acqua, fare, o accomodare tufulatura di rapillo a mazzoecola, o altre tufulature di comune, sotto la pe-

pena di ducati ventiquattro.

IX. Che nessuno ardisca di rompere la strada pubblica, far fossi, piantar pali, porre pietre perciate, colonne di piperno, o di legno, banconi, chianconi, o baracche, nè qualsivoglia posto, sotto le medesime pene; come pure niuno ardisca di prender terreno, accomodar tappie di massarie, nè far fossi avanti le siepi, per le quali si venisse a togliere il comodo al pubblico; come pure che niuno ardisca prendere arena non solo nelle strade pubbliche di questa fedelissima Città, ma ben anche nelle strade pubbliche de' suoi borghi, ristretti, e casali. Ed i maestri siano tenuti di presentar le licenze da prorogarsi fra giorni sei dal dì della pubblicazione del presente bando in avanti, elasso il qual termine, s'intende la sudetta licenza cassa, irrita, nulla, e senza alcun vigore.

X. Ordiniamo a ciascheduno rivenditore, che non osi in modo alcuno eccedere la cacciata delle loro botteghe, oltre la larghezza stabilita nella pianta formata da questa Eccellentissima Città, ed approvata dalla Maestà del Re (D. G.) sotto le medesime pene.

XI. Ordiniamo a tutt' i padroni di chianche, tagliatori, garzoni, ed altri servienti de' medesimi, che sotto pena di ducati ventiquattro, ed altre a nostro arbitrio riserbate, non ardiscano da oggi in avanti di ammazzare qualunque sorta di animali in mezzo alla pubblica strada, nè avanti alle loro chianche, ma che facciano tal operazione dentro delle medesime, o pure ne' loro privati scannaggi, altrimenti s'intendano incorsi nelle sudette pene per ogni volta da ciascheduno si troverrà.

XII. Essendosi conosciuto l'abuso introdotto così da fabbricatori, e falegnami, come da padroni di case di dare il denaro, che occorre per ispedire le licenze in mano degli Officiali della nostra Corte, dal che ne nascono infiniti inconvenienti; quindi volendosi da noi porre a ciò riparo, abbiamo stimato di ordinare col presente bando, che nessuno padron di casa, fabbricatore, o falegname, sotto pena di ducati ventiquattro ardisca con-

segnar danaro in mano de' nostri Officiali per la spedizione delle sudette licenze, ma debba ognuno venire, e mandar persona della nostra Corte a spedire le dovute licenze, con pagare i soliti dritti alla persona assistente, e destinata per l'esazione sudetta; altrimenti s'intenda il dritto malamente pagato, ed affatto perduto. Come ancora ordiniamo, che tutti gl' operari debbano tenere le licenze spedite dalla nostra Regia Corte dentro l'opera, o in potere de' maestri assistenti all'opera, affinchè non si possano commetter frodi, ed i nostri Officiali, che vaderanno riconoscendo le opere, non siano in obbligo di ritornar di nuovo per osservar le licenze, sotto la pena di ducati ventiquattro. E che nessuno Officiale ardisca di portar a spedire le licenze sudette, sotto le pene a nostro arbitrio riserbate.

XIII. Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Venditori, che tengono cacciate, o posti fissi, o amovibili, che si riduchino a' termini descritti nella pianta formata nel 1758., ed approvata dalla Maestà di Carlo III. allora Regnante; e che per l'avvenire non ardiscano in modo alcuno per qualsivoglia causa, o pretesto di mutar sito, sotto pena di ducati ventiquattro. Come pure proibiamo a sudetti venditori di poter tenere i mantelletti sopraposti alle pennate, tanto di tavole, quanto incerate. Proibiamo benanche a cantinieri, tavernari, casinanti, ed altri di qualunque mestiere di poter tener botte fuori delle loro botteghe, ma se gli concede soltanto una picciola insegna, che denoti il loro mestiere; e ciò sotto pena di ducati ventiquattro, ed altre a nostro arbitrio riserbate; nelle quali pene vogliamo, che s'intendano incorsi anche i piazzieri presenti, e che *pro tempore* faranno, quando permettessero di non far eseguire i sudetti ordini, e bandi.

XIV. Ordiniamo, che alcuno non osi di gittar dalle finestre acque puzzolenti, come anche acque di lavatori, sotto pena di ducati ventiquattro; Proibendo similmente a venditori di baccalà, erbe, e balsame, che in modo alcuno non buttino acque nelle pubbliche strade, tanto di giorno, quan-

Concordant  
quæ heic, &  
in inferius  
positis capi-  
tibus statuta  
sunt, cum  
pragmaticis  
2, 3, & 4,  
aliisque su-  
perius conlo-  
catis, quas  
vide.

quanto di notte, sotto le medesime pene.

XV. Ordiniamo a venditori di paglia, che da oggi in avanti non ardiscano di trattenerli con le fomme di paglia nelle strade della Carità, Toledo, Chiaja, S. Lorenzo, Pennino, e Porto, permettendosi soltanto ad essi il semplice passaggio per queste strade, sotto pena di carcerazione, ed altre a nostro arbitrio, assegnando loro il Largo fuori la porta dello Spirito Santo, nel quale se li concede di potere stare con le fomme, e vendere la paglia.

XVI. Ordiniamo, e comandiamo a tutti di qualunque stato, grado, e condizione siano, che da oggi avanti non possano, tanto in questa Capitale, quanto ne' suoi borghi, sopra le finestre, balconi, lastrici, logge, tavolati, ed altri luoghi, che corrispondono su le pubbliche strade, tenere teste, o vasi di fiori, e frutta, ancorchè fossero vacui, pietre, legni per mantenere i panni, che vogliono spandere su' lastrici, o qualunque altra cosa, che possa recar danno a quei, che passano per le strade, e ciò sotto pena di ducati cinque, ed altro a nostro arbitrio per ogni volta, che si controverserà.

XVII. Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i padroni, ed affittatori di botteghe di qualunque genere che sono nelle strade della Carità, Toledo, Chiaja, e di quella di S. Pietro a Majella fino alla Vicaria, di non poter fare per qualunque causa cacciata di balconi, pennate, e mostre delle arti rispettive, e che non osino punto eccedere i limiti delle loro botteghe; come anche ordiniamo a Casettieri, e Sorbettari, di non far cacciate di tende, permettendoseli solo in tempo di està, quando vi farà il sole.

XVIII. Proibiamo a venditori di qualunque genere, e per qualsiasi causa di situarsi nelle sudette strade con posti fissi, o sporte volanti, permettendosi solo il passaggio per tali strade.

XIX. Ordiniamo, che nessuno affittatore di galeffi o di tener quelle esposte al pubblico per lo corso delle sudette strade, sotto pena a trasgressori de' capitoli XVII. XVIII. e XIX. di due mesi di carcere, e perdita della roba.

Tom. I.

XX. Ordiniamo, e comandiamo a venditori di qualunque genere, che sono nella strada di S. Brigida, che si situino ne' luoghi ad essi assegnati, ed a pescivendoli, che vadano a vendere sotto il baraccone, che sta nel trapezio del largo del Castello, a tal uso costrutto. E ciò sotto pena a controventori in ogni caso di trasgressione, per la prima volta di un mese di carcere e perdita della roba da applicarsi in beneficio di un luogo pio povero a nostra disposizione, e per la seconda volta di sei mesi di carcere, e perdita della roba, come sopra.

Ed invigilandosi da noi per quello riguarda alla nostra incombenza dell' ufficio di Regio Portolano al pubblico comodo, e beneficio, abbiamo stimato di rinnovare il presente bando, giusta la sua serie, continenza, e tenore, con le pene in esso comminate, ed altre a nostro arbitrio riserbate. Ed acciò il presente bando venghi alla notizia di tutti, e da nessuno allegarsi possa causa d'ignoranza, abbiamo stimato di farlo pubblicare per i luoghi soliti di questa fedelissima Città, e suoi Borghi, prescrivendo il termine di giorni quattro dopo la pubblicazione di questo per l'osservanza de' soprascritti capi, quale elasso si procederà all'esecuzione delle descritte pene.


E per osservanza, e vigilanza de' sopradetti capi, ordiniamo a tutt' i venditori di qualunque genere, e padroni di case, che debbano inviolabilmente riconoscere per tali i nostri Officiali cioè: Bruno, Coda, Alfieri, Valente, Nardino, Rocco Trede-nari, Manfredi, Tangredi, Panzini, Orefice, Vasquez, Corona, Agnelli, Francesco Sorrentino, Testa, Saverio Nardo, Chiaese, Giuseppe Caruso, Gatto, e Nicola di Stefano.

■ finalmente sapendo, che spesso la trasgressione di questi nostri ordini nasce non solo dalla caparbieta de' venditori, ma benanche da' nostri Uffiziali, quindi si fa noto a medesimi, che trovandosi trasgrediti i nostri ordini saranno da noi puniti non solo i controventori, ma ancor essi per la prima mancanza con due mesi di carcere, e per la seconda con due mesi di carcere, e perdita dell'impiego.

O

Na.

Il Principe di Napoli li 3. Gennaro 1790. IL PRIN-  
Capecele. CIPE DI CAPOSELE. Gaetano Co-  
cozza Mastro d'Atti. Banno come so-  
pra. Pubblicata a di 9. Gennaro 1790. 1790.



DE APPELLATIONIBVS

TITVLVS IX, five XI.

PRAMMATICA XIV.

Cum non  
civilium  
modo, sed cri-  
minalium  
etiam causa-  
rum de ap-  
pellationibus  
tempora in  
longum pro-  
ducerentur,  
statuitur Re-  
gium Colla-  
gerale Consi-  
lium prater  
alias cujus-  
que diei ho-  
ras antea  
constitutas  
haberi qua-  
que vigesima  
Iovis hora,  
ibique per  
aliquod tem-  
pus in ex-  
peditionem  
causarum de  
appellationi-  
bus animum  
intendi.



**P**HILIPPVS DEI GRA-  
TIA REX &c. *Illustres,*  
& *Magnifici Viri Colla-  
gerales, Consilarii Regii, &  
fideles dilectissimi.* Per  
che semo informati, che

in questo Sacro Regio Consoglio pen-  
dono molte cause de appellationi delle  
sententie & decreti, che si proferiscono  
in la gran Corte de la Vicaria tanto  
criminale, como civile. La expeditio-  
ne de le quali se vene à ritardare, &  
vã molto à longo per li altri negocij,  
& occupazioni delle altre cause, che si  
agitano in questo predicto Saero Con-  
soglio. Dal che si vene à ritardare la  
expeditione di dette cause de appella-  
tioni & exequutione de la Justicia.  
Al che volendo noi debitamente pro-  
videre, como conuiene, si per lo ser-  
vizio di sua Maestã, como per lo be-  
neficio publico, ne hà parso con ma-  
tura deliberatione di questo Regio Col-

lateral Consoglio appresso de Noi assi-  
stente farvi la presente, per la quale  
ne dicimo & ordinamo, che da equã  
avante ogni settimana lo Jovedi, oltra  
de intendere la matina, como è solito,  
li incidenti & cause de dicte appella-  
tioni debiate anchora la sera ad vintre  
hore ritornare & congregarvi in que-  
sto predicto Sacro Consoglio, & llã assi-  
stere per tre hore continue, & inten-  
dere alla expeditione di dette cause  
de appellationi, tanto civile, como  
criminale, lassando ogni altro negocio  
da parte. Et così si exequirà & non  
altramente, non facendo lo contrario  
per quanto havire chara la gratia de  
la prefata Maestã. *Datum in Palacio  
Regio prope Castrum novum Neap. die  
quinto Novembris 1558. BERNARDI-  
NVS DELLA CUEVA CARDINA-  
LIS S. CRVCIS. Vidit Albertus Reg,  
Vidit Villanus Reg. Vid. Reverterius  
Reg. Joannes de Soto Secretarius.*

1558  
Bernardinus  
della Cueva  
Cardinalis S.  
Crucis.

## D E A R M I S

T I T V L V S X sive XVI.

## PRAMMATICA LIX.

Præter ullam  
obtinendam  
veniam spem  
omnibus  
cujuscumque  
gradus, &  
conditionis  
hominibus  
per præsen-  
tem consti-  
tutionem  
interdicitur,  
ne igneis  
armis aliis  
que a regibus  
Præmaticis  
prohibitis  
instruati sint,  
nisi licere  
potes velint

**P**HILIPPUS DEI GRATIA REX &c. D. Indicus Velez de Guevara, & Tassis comes de Onate, & Villamediana, Dominus Domus de Guevara, Orbea, & Villarum de Guevara, Salinillas, & Villa Campi Regij, Zaldueno, & Valverde; Comendarius de Abanilla; Cursor major generalis Suae Catholicae Majestatis; & in presenti Regno Vicerex, Locumtenens & Capitaneus Generalis. Da sua Eccellenza ci è stato inviato Viglietto del tenor seguente, videlicet, foris. = Al Consegjero Don Juan de Burgos Proregente de la Gran Corte de la Vicaria, in sus. = El Conde mi Señor manda, que V. M. haga publicar Bando, para que se observen las Præmaticas publicadas sobre la asportacion de las armas de fuego, y las demas que estan prohibidas, haziendo que se ponga en la execucion desto todo el cuydado que requiere la materia. Dios guarde à V. M. = Palacio 8. de Octubre 1648. D. Gregorio Romero de Morales. Señor Proregente de la Vicaria.

Perciò in esecuzione del suddetto ordine si fa il presente Banno, per lo quale si ordina, e comanda à tutte, e qualsivogliano persone di qualsivoglia stato, ò condizione si sia, che non ardiscano portare nessuna sorte di arme di fuoco, & altre armi proibite dalle Regie Præmatiche, sotto le pene contenute in quelle, da essequirnosì inviolabilmente contro li transgressori. Napoli die 9. Octobris 1648. D. IVAN DE BURGOS PROREGEN-TE. Francesco Antonio Scacciavento. Anello Porrìo. Agostino Mollo. Giacomo Capece Zurlo. D. Carlo Lopez.

Confalone. Vidit Fiscus. Publicata a dì nove Ottobre 1648.

## PRAMMATICA LX.

**C**AROLVS DEI GRATIA REX. Havendo S. E. riconosciuto li molti delitti socceduti, e che alla giornata soccedono per l'asportazione dell'armi proibite, che si fa per dentro questa fedelissima Città, suoi borghi, e casali, e per il presente Regno, è rimasta servita inviar l'infrastritti viglietti à questa G. C. del tenor che siegue v3. Foris. Al Duque de Monte Calvo guarde Dios Regente de la G. C. de la Vicaria. Intus vero. Por el villete, que va adjunto, y con la misma fecha que este reconocera V. S. la resolucion, que ha tomado el Conde mi Señor, y el nuevo orden que dà, para que del todo puede anulado el uso de las armas, el qual asi mismo se encamina à todas las Audiencias del Rey, no, y con este à parte me ha mandado S. E. dezir a V. S. ( como la hago ) que esa Gran Corte precisamente le haga publicar en la forma que se le prebiene, el Sabado 9. del corriente; y imponga à su Secretario, que cuide de que su copia este sobre a la puerta de la Rueda Criminal, sobre cuya observancia imbigilarà con particularidad ese Abogado Fiscal, como tambien en el prompto, y rigoroso castigo de los Capitanes de Justicia, ò Escribanos, que faltaren en la carceracion de qualquiera, que vaya armado, prebeniendo asimismo S. E. al Tribunal: que en lo que toca a los Soldados de las paranzas, quando hubieren de entrar à hazer alguna diligencia en esta Ciudad debe observarse.

Cum armorum asportationis occasione plurima in hac Civitate, ejusque Suburbis & Casalibus scelera satis animose pertrata fuissent, eadem cuique per constitutionem istam profus interduntur. Restituitur pragmatica diei 9. Februarii anni 1683. Marchionis Carpii, quæ est 42 sub hoc tit., quam vide.

„ varse pontualmente el Capitulo, que  
 „ sobre esto comprende el Bando del  
 „ Señor Marques del Carpio de 9. de  
 „ Febrero 1683. prometiendo S. E.  
 „ que no solo los Ministros de la Vi-  
 „ caria cada uno de por si cuidará de  
 „ la observancia de esta deliberacion,  
 „ però no incurran en su contraven-  
 „ cion con qualquier pretexto de De-  
 „ legacion, que tubieren. Guarde Dios  
 „ à V. S. *Palacio à 6. de Ottobre de*  
 „ *1693. D. Nicolas Gonzales de Villa-*  
 „ *Señor Reg. de Vic.* ” E l'altro Vil-  
 „ lietto è della forma seguente v3.  
 „ Experimentando el Conde mi Se-  
 „ ñor; que cada dia mas crecen los  
 „ delictos, y homicidios en esta Ciu-  
 „ dad y Reyno, siendo motivo à el-  
 „ lo, lo que se alarga el uso, y li-  
 „ cencias delas armas contraviniedo  
 „ alas Pragmaticas, que las prohiben,  
 „ y en particular el Bando, que en  
 „ su corroboracion mandò s'espachar  
 „ por Cancilleria, y publicar el Se-  
 „ ñor Marques del Carpio en 9. de  
 „ Febrero 1683. y así mismo alas rei-  
 „ teradas, y rigorosas ordines, que  
 „ hay dadas para su puntual observa-  
 „ ncia, y dela ultima, que por esta  
 „ Secretaria mandò expedir S. E. por  
 „ Mayo de 1691. Y combiniendo con  
 „ efecto, que se repare tan perjudi-  
 „ cial desorden; hà risuelto S. E. por  
 „ regla general, que à fin de que así  
 „ en esta Ciudad, como en qualquie-  
 „ ra parte del Reyno no haya, ni se  
 „ vea mas gente armadas, que los  
 „ que astualmente estubieren firviendo  
 „ a la Regia Corte desde el dia, que  
 „ se publicare esta determinacion que-  
 „ den anuladas, y invalidas qualquie-  
 „ ra licencias de armas, que estubie-  
 „ ren concedidas de qualquier Tribu-  
 „ nal, Ministro, ò Commissario aun-  
 „ que sean Delegados de Aredamien-  
 „ tos, exceptuando tan solamente las  
 „ que estubieren firmadas de S. E. ò  
 „ passadas por el oficio de la Superin-  
 „ tendencia general de la Campagna,  
 „ de que es Delegado el Señor Re-  
 „ gente Marques de Crespano, para-  
 „ quen solo referba S. E. esta facul-  
 „ tad, y tambien a los subditos de Ba-  
 „ rones, però solo para las armas no  
 „ prohibidas y dentro dela Jurisdiccion  
 „ de cada uno de ellos, no siendo la

„ intencion de S. E. que se les per-  
 „ judique en nada la regalia de sus  
 „ privilegios. Y me hà mandado avi-  
 „ farlo à V. S. y dezirle ( como lo  
 „ hago ) que en recibiendo este Vil-  
 „ lete luogo al punto, y sin dilacion  
 „ alguna la Vicaria le haga registrar  
 „ en su Secretaria, y notificar à to-  
 „ dos sus Maestredactas, poniendo co-  
 „ pia de el ala puerta dela Rueda  
 „ Criminal, donde se habrá de man-  
 „ tener precisamente sobre, y al mis-  
 „ mo tiempo, y con la misma sole-  
 „ citud expedirá orden con inserta for-  
 „ ma, el qual se hà da publicar en  
 „ los lugares folitos de esta Ciudad,  
 „ y en sus Casales, paraque llegue à  
 „ noticia de todos, dando las mas ri-  
 „ gurosas a los Capitane de Justicia, y  
 „ Escrivanos paraque se carcere à qual-  
 „ quiera persona, que se encontrare  
 „ armada con qualquiera licencia, ò  
 „ pretexto, como vè dicho de suerte,  
 „ que quede del todo anulado el uso  
 „ de las armas, para lo qual se han  
 „ hecho por el Reyno las adverten-  
 „ cias necessarias, y luogo al punto,  
 „ que figa la carceracion de alguno,  
 „ sea con licencia, ò sin ella siempre  
 „ que no fuere firmada de S. E., ò  
 „ del Señor Regente Marques de Cre-  
 „ spano, y en Jurisdiccion de Baron  
 „ con armas prohibidas essa G. C. hà  
 „ de dar quenta de ello à S. E. y  
 „ esperar su respuesta. Y porque con-  
 „ sidera S. E. que la observancia de  
 „ tan justa, y premurosa deliberacion  
 „ pudiera alderarse con el pretexto de  
 „ la Caza, y su animo es no impe-  
 „ dir à quien por sus Puesto toca el  
 „ poder dar licencia para ello declara  
 „ S. E. que en conformidad de lo que  
 „ ordenò al Señor Marques del Car-  
 „ pio por Abril de 1683. puedan dar-  
 „ se dichas licencias, con que las  
 „ escopetas sean meras de Caza, y  
 „ non de las prohibidas, y los Cazá-  
 „ dores no puedan llevar sobre sus  
 „ personas balas, quartos, dados, per-  
 „ digones de forma, ni plomo parti-  
 „ do en pedazos, y que asimismo no  
 „ puedan entrar en qualquier lugar,  
 „ que sea con piedra en la llave de  
 „ la escopeta, ni cuerda encendida; y  
 „ en esta conformidad lo executará la  
 „ Vicaria, y hará observar puntual,

„ y em-



„ y embiolabilmente dando quenta à  
 „ S.E. del cumplimiento de este.Guar-  
 „ de Dios à V. S. *Palacio à 6. de O-*  
 „ *ctobre 1693. D. Nicolas Gonzales de*  
 „ *Villa. Señor Reg. de Vic.*

Per tanto ordinamo, e comandamo  
 à tutte, e qualsivogliano persone, che  
 citra pregiudicio delle pene incorse in  
 esecuzione della referita Pragmatica del  
 Sig. Marchese del Carpio delli 9. Fe-  
 braro 1683. che è la 42. in ordine  
 sotto il titolo *de Armis*:

Armorem  
 nomina, quæ  
 præcipue in-  
 terdicuntur,  
 singillatim  
 enumerantur.

I. Si prohibiscano l'asportazione dell'  
 armi di fuoco, e quella delli cortelli,  
 stilette, pugnali assoluti, smagliaturi,  
 cortelli à fronde di olive, cortelle à  
 zenna, spade avvantaggiate di quattro  
 palmi, spade con fodari tagliati, ver-  
 duchi dentro li bastoni, e tutte l'al-  
 tre sorti d'armi, così offensive, come  
 difensive prohibite dalle Reg. Pragma-  
 tiche sotto le pene in esse contenute.

Per hanc  
 Civitatem  
 nec non in-  
 terdicta ar-  
 morem gene-  
 ra deferre  
 quisquam  
 valet.

II. Che nissuno ardisca asportare per  
 dentro questa predetta Città nissuna  
 sorte d'armi di fuoco, anche non pro-  
 hibite, sotto qualsivoglia colore, e pre-  
 testo, sotto pena di anni tre di rele-  
 gatione alli Nobili, e di altri tanti  
 di galera all'Ignobili.

Irritis cete-  
 ris quibusque  
 aliis armo-  
 rum licentiis  
 tantummo-  
 do, quæ per  
 S. E., ac  
 generalem  
 Campaniæ  
 Superinten-  
 dentem  
 Marchionem  
 de Crispiana  
 fuerint expe-  
 ditæ, suis  
 viribus con-  
 stare placet.

III. Che si debbiano osservare sola-  
 mente quelle Licenze, quali sono fir-  
 mate da S. E. e quelle che saranno  
 passate dall' Ill. Regente Marchese di  
 Crespano Sopraintendente Generale del-  
 la Campagna, restando annullate tutte  
 l'altre, che forse si fussero concesse,  
 ò si concedessero da qualsivoglia Tri-  
 bunale, Ministro, ò Delegato, senza  
 che alle persone, le quali delle sudet-  
 te Licenze si servissero, li possi giova-  
 re la buona fede. Riserbandone sola-  
 mente li attuali servienti di Corte,  
 nella conformità che viene disposto  
 nelle Reg. Pragmatiche.

Nec ipsis  
 Arrendamen-  
 torum, ac  
 Monteratus  
 majoris mili-  
 tibus libertas  
 data in  
 hanc Civita-  
 tem prohibitis  
 armis ornatis  
 introeundi,  
 dummodo  
 ministerium  
 aliquod eo-  
 rumdem of-  
 ficio præsta-  
 re parati non  
 sint.

IV. Che tutti li Soldati delle pa-  
 ranze di Arrendamenti, e del Montie-  
 ro maggiore non possano entrare soli  
 armati in questa Città, di qualsivo-  
 glia sorte di armi, così di fuoco, co-  
 me di taglio, ò punta, sotto le pene  
 contenute nelle Reg. Pragmatiche, se  
 non quando andaranno accompagnati  
 dal Mastro d'atti di detti Arrendamen-  
 ti per qualche diligenza di servizio  
 dell'istessi.

V. Che li cacciatori debbiano aspor-

tare scoppette solamente di caccia, e  
 non prohibite dalle Reg. Pragmatiche,  
 e banni; quali cacciatori non possano  
 asportare sopra le loro persone palle,  
 quartigli, dadi, pallottini di forma,  
 nè piombo spartito in pezzi, nè pos-  
 sano entrare in qualsivoglia luogo ha-  
 bitato con la pietra nel focile, e pol-  
 vere al focone della scoppetta, nè con  
 miccio acceso, sotto le pene contenu-  
 te nelle Pragmatiche, e Regij bandi.

Quæ arma,  
 aliæ instru-  
 menta vena-  
 tionis unice  
 destinata se-  
 cum deferre  
 venatores  
 queunt; vel  
 non, eadem  
 heic singilla-  
 tim enume-  
 rantur.

VI. Si ordina, e comanda alli Scri-  
 vani criminali, e Capitani di giusti-  
 zia, che debbiano con tutta attenti-  
 one eseguire quanto nel sopradetto ban-  
 do si contiene, e mancandono di car-  
 cerare qualsivoglia persona, che anda-  
 rà armata con dette armi prohibite,  
 incorrano nella pena di privatione di  
 officio, & altre corporali ad arbitrio  
 della G. C. della Vicaria.

Et acciò venghi à notitia de tutti,  
 ordinamo, e comandamo, che il pre-  
 sente bando si publichi per li luoghi  
 soliti, e consueti di questa fedelissima  
 Città, con ponesene copia nella Ro-  
 ta criminale di questa G. C., e regi-  
 strarsi dal magn. Secretario della me-  
 desima nelli suoi libri, in conformità  
 del sudetto viglietto. *Napoli li 9. d'*  
*Ottobre 1693. IL DVCA DI MON-*  
*TECALVO. D. Franciscus Gascon. Il*  
*Marchese di Miano. D. Ioseph de Cha-*  
*ves. D. Francisco de la Cueva. Carl'*  
*Antonio de Rosa. D. Michel Vargas*  
*Machusca. Ignatio de Amico. D. Ago-*  
*stino Bolla. D. Francisco Medica. D.*  
*Geronimo Pardo. D. Philippus Vigna-*  
*piana Fisci Patronus M. C. V. V.I.D.*  
*Roccus Hieronymus Gervasi Secretarius.*  
*Petrus Pollius Regij Fisci Sollic. M.*  
*C. V. Publicata a di 9. e 10. di Ot-*  
*tobre 1693.*

Il Duca di  
 Montecalvo.

PRAMMATICA LXI.

CAROLVS DEI GRATIA REX.  
 Essendo remasta servita S. E. ri-  
 mettere à questa G. C. Viglietto per  
 Secretaria di Giustitia, del tenor se-  
 guente v3. *Foris* = Al Mastro de  
 Campo D. Martin de Castejon, garde  
 Dios, del Conf. Colateral, y Regente  
 de la G. C. de la Vicaria. *Intus*. Con-  
 siderando el Duque mi Señor quanto  
 perjudica à la buena administracion de  
 la

Denuo resti-  
 tuuntur ca-  
 put quartum  
 pragmatice  
 Marchionis  
 Carpii diei  
 19 Februarii  
 1683, &  
 pragmatice  
 41 Marchio-  
 nis Velez  
 diei 28 Fe-  
 bruarii anni  
 1680, qui-

bus nemini  
facultas darur  
prohibitur  
armis instru-  
cto ad hanc  
Civitatem  
ejusque Sub-  
urbia & Ca-  
salia acceden-  
di, exceptis  
tantummodo  
personis Re-  
gie Curie  
ministerio  
addictis,  
quorum no-  
mina in pu-  
blicas tabulas  
referri debent

la Justicia, y à la quietud publica, que desea establezer, emparazando, y prebeniendo los delictos, que fueren orijnarse, lo poco que se imbijila en la puntual observancia del cap. quarto de la Pragmatica, que en 9. de Febrero del anno de 1683. hizo publicar el Señor Marques del Carpio, en que se ordena que los Soldados de las Paranzas de los Arrendamientos, y los del Montero mayor no puedan entrar solos en esta Ciudad armados de ninguna fuerte de armas de fuego, de tallo, ni de punta si no en caso de venir acompañados de los Maestros dattas de los Arrendamientos por alguna diligencia, que se les encargare en servicio dellas, como en la observancia de la Pragmatica emanada por el Señor Marques de los Velez en 28. de Febrero 1680. en que prohibe à qualquier fuerte de personas el poder andar armados con dichas armas, ordenando à todos los Ministros, y Delegados, que no despachen licencias, ò patentes sin la clausola de notarse en los libros de essa G. C. y no poniendola, que no se les deva dar observancia à las referidas licencias, ò patentes: Me manda S.E. dezir à V.S. haga que la Vicaria remueva, y espiada los mas rigorosos ordenes, à fin de que se invijile en la puntual execucion de las espressadas Pragmaticas, imponiendo pena de privacion de officio à los Attuarios, Escribanos, Capitanes, de Justicia, Caporales, y Soldados, en caso de contrabencion à de mas de las penas establezidas en las Pragmaticas, y en los Vandos sobre ellas publicados, cuya execucion la Vicaria hara inviolabilmente observar, pues de lo contrario à los Ministros della hara S. E. los mas rigorosos cargos, y passera à las dimonstraciones combenientes: Guarde Dios à V. S. *Palacio 26. de Julio de 1696. D. Bernardo de Espelet. Signor Reggente di Vicaria.*

E riconosciutosi da Noi il capitolo quarto contenuto nella citata Prammatica del Signor Marchese del Carpio, emanata sotto li 9. Febrero 1683, che è la 42. in ordine, sotto il titolo *de Armis*, quale è del tenor seguente: Quarto che tutti li Soldati

delle Paranze d'Arrendamenti, e del Montiero maggiore debbiano tenere un Corpo di Guardia fuori la Città, nè possono entrar soli armati nella Città di qualsivoglia qualità d'armi che fusero, così di fuoco, come di taglio, ò punta, sotto le medesime pene, se non quando vanno accompagnati dal Mastro d'atti di detti Arrendamenti, per qualche diligencia loro commessa per servizio di detti Arrendamenti. Et essendosi similmente riconosciuta la mencionata Prammatica del Sig. Marchese de los Velez in data delli 28. Febrero 1680., che è la 41. *de Armis*, nella quale in confirmatione d'altra Prammatica, & in particolare della 22. sotto l'istesso titolo *de Armis*, in essa si proibisce l'asportatione di qualsivoglia forte d'armi à qualsivoglia persona, tanto dentro questa fedelissima Città, quanto nelli Borghi, e Casali della medesima, con annullarsi tutte forte di licenze, viglietti privati, & ogn'altra Patente, con qualsivoglia titolo, che l'asportatori tenessero à loro beneficio, eccettuandore solamente la gente, che attualmente si ritrova impiegata nel servizio della Regia Corte, sotto le pene contenute in dette Prammatiche, ordinando à tutti li Ministri, e Delegati, che tengono potestà di spedire licenze d'armi, in esse vi debbiano ponere la clausola, che si debbiano notare nelli libri del Spettabile Signor Reggente di Vicaria, à rispetto di quelli, che dovessero asportar armi dentro questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali: E per quelli che l'asportaranno per il Regno, cioè in Terra di Lavoro, al Commisario di Campagna; e nelle Provincie, alle Regie Audienze: E non notandosi in detti libri, siano dette licenze nulle, & invalide, e gl'asportatori siano severamente castigati, conforme s'ordina nella predetta Prammatica 22. *de Armis* al cap. nono. Che però ordinamo, e comandamo, che si debbia puntualmente osservare, quanto nel preinferto ordine si contiene, con invigilarsi nella dovuta efecuzione, sotto pena di privatione di loro officij all'Attuarii, e Scrivani, Capitani di Giustitia, Caporali, e Soldati, in caso di controventione, oltre dell'altre pene sta-

stabilite nelle Regie Prammatiche, e bandi emanati, e publicati sopra l'osservanza di esse, con che si debbia invigilare da' Signori Ministri di questa G. C. di farlo così eseguire, & acciò il presente banno venghi a notizia di tutti, e non si possi allegare causa d'ignoranza, ordinamo, e comandamo, che si publichi per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, *Napoli 23. Agosto 1696.*  
**D. MARTIN DE CASTEJON, & MEDRANO.** *D. Gonzalvo Machado, & Aguar. Marchese di Miano. D. Ioseph de Chaves. D. Francesco Resta. Pedro Ioseph Lagrava. Pietro Fusco. D. Ottavio Gaeta. Giuseppe Maria Andressi. Vidit Fiscus. V. I. D. Roccus Hieronymus Gervasi Secretarius. Petrus Pollius Regij Fisci M. C. V. Sollicitator.* Banno, ut supra. Publicata a dì 25. di Agosto 1696.

D. Martin de Castejon y Medrano.

1696

PRAMMATICA LXII.

**M**agnifici Governatori così Regj, che Baronali de' retroscritti luoghi di questa Provincia, sapete, come colla posta di questa settimana ci è pervenuto Regal Dispaccio del tenor seguente v3. Avendo il Re nell'anno 1761. osservato i disordini avvenuti in Pozzuoli colla libera delazione delle armi rurali, e successivamente nell'intera Provincia di Terra di Lavoro, diede la M.S. le corrispondenti sovraneprovidenze, per togliere l'abuso. Al presente essendo pervenuto a sua notizia per la relazione del Governatore di Siano l'indicibile abuso, che se ne fa in quella Terra, e nella Provincia di Principato, e che forsi anche nel Regno, è venuta sovranamente ad ordinare il general divieto delle armi rurali per tutto il Regno. Al

In quibusque Neapolitani Regni locis ruralium armorum delatio prohibetur vel ipsi Agrorum cultoribus, qui nominata, nec nisi per transitum in cultis locis, deserte nequeunt ea, quibus vulgo inditum est nomen di Cortellacci, quae funiculis etiam, pellibus, aliisque huiusmodi rebus involvere debent, festis praecipue recurrentibus diebus, sub inexpiabili for

X, five XVI.

quale effetto mi ha comandato dire a codesta Udienza disponga, che così nella Terra di Siano, come in tutti gli altri luoghi di codesta Provincia venga proibita con pubblico bando a chi che sia, non esclusi i fatigatori di campagna, l'esportazione delle armi rurali, e specialmente de' cortellacci per l'abitato, e per la terra, permettendone soltanto la delazione per transitum, e ligate in una pelle, o panno, con due canne di funicella, senza affatto poterli asportare ne' dì festivi, o nelle taverne sotto la pena di sei mesi di carcere, da eseguirsi irremissibilmente. Vuole altresì, che a tale proibizione, e sotto la stessa pena, vi siano compresi, e soggetti li patentati di qualunque sorte, e precisamente quelli del Montiero maggiore. E finalmente vuole che da' Governatori locali non si riceva affatto transazione alcuna de' controventori sotto la pena della privazione dell'ufficio. Di regal comando prevengo a codesta Udienza questa regal determinazione, acciò ne disponga l'esatta osservanza, ed esecuzione in tutte le sue parti. *Napoli 18. Novembre 1780. Carlo Demarco. All' Udienza di Salerno.* Quindi è, che vi abbiamo spedito il presente, col quale vi dicemo, ed ordinamo a dover pubblicare, e fare pubblicare con pubblico editto la presente legge della M.S. in tutti i luoghi della rispettiva vostra giurisdizione, affinché la medesima resti da ogni uno osservata in tutte le sue parti; badando seriamente a non transigere pene de' controventori giusta la legge espressa. Tanto eseguirete, se stimarete cara la grazia regia, e sotto pena di ducati 200. F. R. *Salerno li 28. Novembre 1780. Capano. Paterno. Camassa. Duranni Cancelliere.*

III

mensum carceris pena, quae omnes cuiusvis gradus, & conditionis homines manet.

DE AVCVPIBVS, SEV VENATORIBVS, ET DE REGIIS  
VENATIONIBVS IPSIS INTERDICTIS

T I T V L V S XI, sive XXV.

PRAMMATICA VI.

Com officium  
Praefecti ve-  
nationi  
Princeps S.  
Laurentii in  
alodium, &  
in burgen-  
aticum a Re-  
gio Fisco,  
octuaginta-  
quinque  
millium du-  
catorum  
summa emis-  
set, apposita  
quandocum-  
que, & in  
perpetuum  
reemendi le-  
ge, interdi-  
citur quibus-  
que, vel ipsius  
supremi Ma-  
gistratus,  
exercitusve  
personis, ne  
cui venandi  
licentiam  
concedant.  
Qui ea in-  
struisti in ve-  
nata versan-  
tur, in carce-  
rem conjici-  
untur. In  
his & ipsi  
militēs, ali-  
que personae  
regiae Curiae  
ministerio  
addictae, quae  
singillatim in-  
tus enume-  
rantur.



Essendosi servita S. M. C. C. con suo Real Diploma delli 11. del caduto mese di Settembre, di approvare li patti, e le condizioni, colle quali fu da Noi nel Regio Collateral Consoglio, coll' intervento del Tribunal della Regia Camera, stabilita la concordia, e transazione di tutte le controversie insorte tra il Regio Fisco, e i creditori del patrimonio del fu Duca di Limatola: Fra le quali convenzioni, e patti, vi era lo stabilimento d'intestarsi l'ufficio di Montiero Maggiore di questo Regno all' Illustre Principe di S. Lorenzo, come zio, e tutore di D. Pier Nicola Carafa, oggi D. Alvaro della Quadra rappresentante, e possessore del Majorato istituito dal fu Regio Consigliero D. Alvaro della Quadra, col patto d'intestarsi detto ufficio *in alodium, & burgenaticum* per se, suoi eredi, e successori qualsivogliano, per la somma di ducati ottantacinque mila, precedente però subastazione da farsi nel Tribunale della Regia Camera, e colla riserva a beneficio del Regio Fisco del patto di ricomprare *quandocumque, & in perpetuum* il medesimo ufficio: Quale subastazione essendo già seguita, ed indi *servatis servandis*, stipulatose anche pubblico istromento; come che la prefata Maestà Sua in vista di tutti l'atti fatti, si è servita non solo di approvarli, e confermarli, ma anche di venire in cognizione, che la diminuzione del prezzo di tal' ufficio sia nata dagli abusi introdottivi contro la forma della sua istituzione, e delle sue preeminenze, e considerato similmente, che tutto ciò ridonda in danno del suo Regio

Erario per l'esercizio del patto di ricomprare, che gli compete, si è degnata clementissimamente anco di approvare l'espedito indicatogli per l'estirpazione di detti abusi, con ordinare la pubblicazione di una nuova Prammatica Sanzione, da valere *omni futuro tempore*, e da doversi inviolabilmente da tutti osservare, senza la minima contraddizione.

Perciò Noi in esecuzione de' supremi ordini regali, e de' patti convenuti, abbiamo giustamente risoluto, col voto, e parere del Regio Collateral Consoglio presso Noi assistente far la presente, colla quale in nome di S. M. ordinamo, e comandiamo, che non si possa per qualunque persona di qualsivoglia grado decorata, anche di Magistrato Supremo, e di qualsivoglia grandezza, e niuna esclusa, anche militare, e particolarmente dall'Uditore Generale dell' Esercito, dal Generale, ed Uditore delle galere, dalli Castellani de' Regj Castelli, o Uditori di essi, dar licenza di caccia; e nel caso, che la concedessero, tutti coloro, che si troveranno cacciando colla medesima, possano, e debbano essere carcerati, e riconosciuti dal Delegato, ed Uditore, che si destinerà a tal' ufficio, sottoponendoli alla giurisdizione di esso, ed alle pene delle controvenzioni in vigore de' bandi. Ordinamo di più, che alle medesime pene, e giurisdizione stiano soggetti li Soldati del Battaglione, Uomini d'armi, e loro Oblatori, Capitani, ed altri Ufficiali maggiori, e minori, così di detta Milizia, come del Battaglione di facchetta, o sia Soldatesca leggiera; come ancora tutti, e qualsivogliano Subalterni, ed Ufficiali di tutti li Tribunali, ancorchè supremi, ed anche di questa Città, e Regno, fin dove s'estende la giurisdizio-

zione del sudetto Ufficio di Montiero Maggiore, e tutti l'Officiali della Ruota de' Conti, Scrivania di Razione, e tutti; e qualsivogliano altri Subalterni di qualsivoglia altra incumbenza, ed officio *nomine penitus* escluso; Come anco tutti li Soldati de' Regj Castelli, e dell'Artiglieria, e Sudditi de' Castellani, e dell'Uditore, quelli delle galere, sudditi, e patentati di quest' Illustre, e Fedelissima Città, e Deputazioni, della Corte del Cappellano Maggiore, ed in fine tutti, e qualsivogliano altri, a riserva solo della Milizia regolata, e non di altra forma; Ed affinché venghi a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che la presente si pubblici nelli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e colla debita relata torni a Noi. *Datum Neapoli die 15. mensis Novembris 1732.* LUIS CONDE DE HARRACH. *Vidit Mazzaccara R. Vidit Giovane R. Vidit Ventura R. Vidit Peyri R. Vidit Pisacane R. Vidit Castelli R. Vidit Paterno R. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus. In Bannorum r. fol. 103. Imperatus. Prammatica, ut supra. Publicata a di 18. Novembre 1732.*

Luis Conde de Harrach

1732

*Bannum Regii Officii Monteratus majoris pro executione regalis rescripti,*

five

PRAMMATICA VII.

Cum Regi placuisset, non amplius quibusdam personis interdici venationem exercere in Capitis Montis nemore, alisque locis, leporibus tantummodo, externisque vivibus exceptis, facultas eisdem conceditur aucupio ibidem operam dandi, si regii officii tamen Monteratus Majoris licentiam habeant.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX &c. *Illustris Marchio Dominus Miles V. J. D. D. Laurentius Paternò Regius Consiliarius, Regia Camera Summaria Praeses, & per S.R.M. Regii Officii Monteratus majoris Regni specialiter Delegatus.* Essendosi degnata la Maestà del Re N. S. ( D.G. ) per effetto di sua real clemenza accordare a diverse persone così di questa fedelissima Città di Napoli, come della real Villa di Capodimonte, ed altri luoghi, il permesso di potere cacciare nel recinto del bosco della detta real Villa, a riserva delli lepri, starne... luogo prima riservato per suo solo real

Tom. I.

divertimento; ed affinché da ognuno si abbia la scienza, che qualora tali persone si portano a divertimento della caccia o in esso recinto, o in altre parti, debbano prima munirsi della debita licenza di caccia, da ottenerla da questo Regio Ufficio di Montiero maggiore del Regno, precedente il pagamento del solito diritto, che s'introita nella regia cassa del medesimo; Perciò col presente bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti e consueti, così di questa predetta fedelissima Città di Napoli, suoi borghi, e distretto, come specialmente in detta real Villa di Capodimonte, si fa noto e manifesto a tutte e qualsivogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione si siano, acciò eseguano quanto di sopra sta espresso, ad oggetto non restino punto pregiudicati i reali interessi, mentre in caso di controvenzione del presente bando, s'intendano incorse nelle pene stabilite ne' regii generali bandi. *Publicetur, & in calce praesentis in forma referatur. Datum Neapoli ex Regia Delegatione Regii Officii Monteratus majoris hujus Regni die 14. mensis Augusti 1777.* LORENZO PATERNO. *Vidit Fiscus. Locus signi. V. J. D. Nicolaus Migliore Reg. Perceptor. V. J. D. Philippus Giovene a secretis. D. Antonius Ferraro Mag. Act. Reg. Deleg. Paschalis Cleffi Act. Deleg.* Bando da pubblicarsi, ut supra.

1777

Lorenzo Paterno

PRAMMATICA VIII.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX &c. *D. Lorenzo Paternò Marchese di Casanova, Regio Consigliere di S. Chiara, e del Supremo Magistrato del Commercio, Ministro della Suprema Giunta di Guerra, Presidente della Regia Camera della Sommaria, Assessore della Reale Soprainendenza, Delegato, ed Amministratore generale del Regio Ufficio di Montiero maggiore in tutto il presente Regno.* Dopochè la Maestà del serenissimo Re Cattolico Augustissimo Monarca delle Spagne, che Iddio felicità, si compiacque di ricomprare l'Officio di Montiero maggiore di questo Regno, per il buon regolamento del medesimo, convenne fin da quel tempo formarsi

Tot hujus edicti sunt exemplaria, admissim inter se congruentia, quot Praesides in Monteratus Majoris officio obeundo successerunt ab anno 1755, ut videre est in pragm. 2 hujus tit. Praesens quoque vel maxima pars ab illis exscripta, & ab eodem hec edendo libenter ego sustinuissem, si plurima non

R

un

non habuisset, quas cum, in veteribus prorsus defunctis novissime sunt constituta, ut intus.

Restituitur Pragmatica superius posita diei 15. Mensis Novembris anni 1732, ac generaliter in Regno cujusque ferarum aviumque generis Venatio interdicitur, quibusvis in eam rem instrumentis adhibitis, quae sint venatui penitus evertendo.

un sistema, che fu parimente dalla prefata Maestà approvato. Quindi siccome con altri susseguenti Reali Dispacci è stato questo in qualche parte riformato, ristretto, o ampliato, così ad oggetto, che sia a notizia di tutti, e da nessuno in avvenire possa allegarsi causa d'ignoranza, e per esigere irremissibilmente da' controventori di qualunque stato, grado, e condizione si siano, le infra-scribende pene, si è stimato fare il presente bando, con cui si ordina, e comanda in nome della Maestà del Re nostro Signore, Dio guardi, l'esecuzione, ed osservanza de' seguenti capi, cioè:

I. Che si debba *ad unguem* eseguirsi, ed osservare la Regia Prammatica de' 15. Novembre dell'anno 1732., pubblicata a' 18. dello stesso mese, precedente il voto e parere del Regio Collateral Consiglio, colla quale fu ordinato, che non si potesse per qualunque persona di qualsivoglia grado decorata, anche di Magistrato Supremo, e di qualsivoglia grandezza, niuna esclusa, anche militare, e particolarmente ancora dall'Uditor generale dell'Esercito, dal Generale, ed Uditore delle galere, dalli Castellani de' Regii Castelli, o Uditori di essi, dare licenza di caccia, e nel caso, che la dassero, tutti coloro, che si farebbero ritrovati con quella cacciando, fossero stati carcerati, e riconosciuti da Noi, come Delegato, ed Amministratore generale dell'Ufficio di Montiero maggiore del Regno; Per lo di cui effetto tutte e qualsivogliano persone, niuna esclusa, non ardiscono, nè presumano d'andare senza espressa nostra licenza scritta a nessuna sorta di caccia, tanto d'uccelli, quanto di quadrupedi, in veruna parte del Regno sottoposta alla nostra Giurisdizione, con qualsivoglia specie d'istromento, cioè schioppo a miccio, o a grillo, a rota, balestre, laccio, rete, viscate, archetti, conocchie, ed ogni altro artificio, col quale si dannificasse, o distruggesse la caccia d'ogni sorta d'uccelli, ed animali quadrupedi, tanto ne' territorj di questa fedelissima Città, e suo ristretto, quanto in ogni altro luogo, e territorio del presente Regno, e loro pertinenze, così Regii, come Baronali, sottoposti alla nostra

Giurisdizione sotto le infra-scritte rispettive pene, cioè: per la caccia nelle *Padule* di questa Città, e loro ristretto, che si estende dalla Cappella dell'Edrà in quà fino alla marina del bosco dell'Incoronata di Foggia, e suo territorio, e del bosco de' Regii Astroni, col tenimento di cento passi fuori delle tappie circumcirca. Il controveniente per ogni volta incorrerà non solamente nella perdita dello schioppo, o altro artificio, che portasse di caccia, ma anche nella pena di ducati venticinque, ed altresì d'anni tre di galea, o d'altra pena a nostro arbitrio riservata. E rispetto poi ad altri luoghi di questa Città, e Regno volgarmente detti gli *Arbusti*, incorra ognuno, oltre la perdita dell'armi, o altri artifizii di caccia, che portasse, nella pena di ducati dodici, e tre tratti di corda, o altre pene a nostro arbitrio riservate; e solamente s'intendano escluse da questa general proibizione le persone degli Officiali di milizia regolata.

II. Che non solo quelle persone, che non hanno presa la licenza, ma anche quei, che la prenderanno dal detto Regio Ufficio, non ardiscono, nè presumano di portarsi a cacciare negli infra-scritti luoghi destinati per lo Real divertimento di Sua Maestà sotto la pena di ducati 50., di tre anni di galea, ed altre pene a nostro arbitrio. I luoghi sono: Portici, e tutta la circonferenza della montagna di Somma, e del Vesuvio, Capodimonte, ed un miglio di circonferenza, Astroni, ed un miglio di circonferenza, laghi di Licola, Patria, ed Agnano, Caserta, e tutti i boschi convicini, S. Arcangelo, Carbone, Carditello, Demanio di Calvi, Montemarisco, pantano di Mondragone, Torcino, Torre di Guavara, Termolito, Persano, Vesparello, Lagorosso, campagna d'Evoli, ed Isola di Procida; Con che però ne' laghi di Licola, e Patria la proibizione sarà per lo tempo, che verrà stabilito, e nell'altre parti per tutto l'anno, e fino ad altri ordini di S. M.

III. Che tutti quelli, che prenderanno la licenza di caccia dal detto Ufficio non possano, nè debbano tanto nelle Città, e Casali di questa Capitale,

Vel omnia regis venationibus loca unice destinata heic recensentur, in quibus termini datum capiendis feris aucupiove fastidando operam dare sub panis, ut intus.



tale, come in ogn'altra Città, Terra, e Casale del Regno, portare facile allo schioppo, ma solo si permette portarlo fuori di essi luoghi abitati, e controvenendo, incorrano nelle pene stabilite dalle Regie Prammatiche contra quei, che portano tal sorta d'armi senza permesso.

IV. Che per non restar impunita la controvenzione di quei cacciatori, che o non portano licenza del detto Regio Ufficio, o controvenendo a' bandi del medesimo, quando veggono i Capicaccia, si pongono in fuga, per cui non riesce poterli arrestare, s'intendano costoro parimenti incorsi nelle dette rispettive pene, ancorchè non siano carcerati, quante volte costerà la loro controvenzione. Ben inteso, che s'intendano incorsi nelle stesse pene di sopra spiegate tutti coloro, che in vedere i Capicaccia mettono nello schioppo le palle, o pure lo sparano in aria, stimando con ciò coprire le frodi, ed evitare le pene della controvenzione, purchè portino lo schioppo ad uso di caccia; mentre colle palle ancora si può cacciare ad animali volatili, e quadrupedi.

V. Che per la riflessione fatta sopra le frodi, che sogliono commetterfi col pretesto di avere i Cacciatori disperse le licenze ottenute dal Regio Ufficio, per cui si è praticato darli la duplicata in vista del Registro, che si conserva dal magn. Regio Percettore, resta stabilito e determinato, che non si debbano concedere le dette licenze duplicate, ma vada a danno del Cacciatore la perdita licenza, per evitare, che uno si possa servire della prima, ed un altro frodolentemente della seconda.

VI. Che tutti i Cacciatori, che si avranno pigliata la licenza, ma si troveranno in campagna al divertimento della caccia senza portarla addosso, condizione espressamente in quella descritta, incorrano irremissibilmente nella pena di carlini quindici, se negli arbusti, e di carlini trenta, se nelle padule, assieme colla perdita delle armi, ed altri artifizj di caccia, da applicarsi in beneficio de' catturanti, senza che alla Regia Corte spetti pena, per averli la medesima introitato il

diritto in tempo della consegna della rispettiva licenza. A motivo dunque che in simili rincontri non possa un Cacciatore senza licenza esser garantito da altro, che la tiene sul pretesto, che sia lecita l'asportazione di più schioppi, si ordina, che il Cacciatore non possa asportare, che una sola scopetta, permettendosele più di una nelle cacce di peli, e per i volatili in quelle de' laghi.

VII. Si dichiara, che ogni Cacciatore, il quale tiene la licenza del Regio Ufficio per la caccia degli arbusti nella strada, e cammino pubblico, che divide i detti arbusti dalle padule, non possa, nè debba essere molestato, nè star soggetto alle pene prescritte ne' Regii generali bandi, se non quando sarà ritrovato cacciando dentro le paduli suddette.

VIII. Che nessuno ardisca impedire la caccia, ancorchè tenesse ordine di qualunque Tribunale, col quale si proibisse entrare per i territorii a cacciare, ma sia lecito a tutti, che tengono la licenza del detto Regio Ufficio andarvi, non ostante il detto ordine, sotto la pena a' controventori di ducati dodici per ciascuno ogni volta, eccetto però i luoghi ferrati con muri, e ne quali si troverà la porta chiusa; per lo di cui effetto s'inibisce a tutti e qualsivogliano Officiali Regii, e Baronali, ed ogni altro a chi spetta *in solidum*, che sotto qualsivoglia pretesti, e per qualunque causa non diano molestia, nè impediscano i Cacciatori, che porteranno la licenza del detto Regio Ufficio in qualsiasi luogo, in dove si troveranno, nemmeno sotto pretesto di aver fatti bandi, con riservare, o altrimenti eccettuare i detti luoghi con qualsiasi autorità, e sotto pena di ducati 500. per ciascheduno da applicarsi all' Ufficio suddetto.

IX. Che nel bosco dell' Incoronata di Foggia, e Regii Astroni, non ardisca persona alcuna di farvi sparaci, finocchi, fiori, nè portarvi animali a pascere, o tagliar legna nè verdi, nè secche, nè fruttifere, nè infruttifere, sotto la pena di ducati 25. per ciascuno ogni volta, oltre la perdita degli animali, che porteranno, e di pagare il danno, che faranno.

X. Che nessuna persona prima de' 15. del mese di Agosto di ciascun anno ardisca di bruciare i territorj, e le restoppie sotto la pena di ducati dodici per ciascun territorio, o terreno, dove si troverà bruciato, ed altre pene corporali a nostro arbitrio, perchè il bruciare i territorj, e le restoppie prima di detto tempo dannifica, e distrugge la caccia.

XI. Che non si ammettano, nè ricevano più offerte degli oblatori, che vogliono concorrere agli affitti particolari colla segreta promessa di avere alquante licenze di caccia franche, o siano i Vaglia per la caccia sotto le di loro patenti; mentre non tenendosi di tali licenze franche, o siano Vaglia, registro particolare, si potrebbero frodolentemente moltiplicare; oltre di che la segreta promessa fatta a favore di un solo oblatore pregiudicherebbe la pubblica fede dell'asta fiscale.

XII. Che nelle licenze, le quali si consegnano agli Affittatori, nelle quali le sottoscrizioni del Delegato, del Percettore, e del Segretario sono anche in istampa, si debba specificatamente dire, che vagliano per quelle persone solamente, che sono abitanti almeno per otto mesi dell'anno ne' luoghi, e ristretti affittati, e dandosi ad altre persone fuori del ristretto de' rispettivi affitti, le medesime non abbiano vigore, e l'Affittatore, che avrà dato simili licenze, e tali persone, che le avranno ricevute, e faranno rinvenute colla flagranza rispettivamente incorrano nella pena di ducati 300. per ciascuno, da ripartirsi la terza parte a' catturanti, e l'altre due terze parti in beneficio del Regio Fisco, toltane però la quarta parte di esse in beneficio della Banca; e ciò oltre la di loro immediata carcerazione, la perdita di tutti gli attrezzi di caccia, che tali persone portassero, giusta il determinato col bando de' 25. Settembre 1772., e ciò per ogni volta, che si contoverrà alla forma del presente stabilimento.

XIII. Che non si possano assolutamente fare i Vaglia per la caccia, come per lo passato qualche volta si è dovuto praticare, così sotto le certifi-

catorie, come sotto le patenti, e che neppure si possano prorogare le licenze di caccia già uscite dal Regio Ufficio per altro tempo, dovendo sempre correre per quel tempo, che nella spedizione sta espresso, per non lasciare apertura alcuna agli arbitrii indoverosi.

E finalmente avendo la Maestà del Re nostro Signore, Dio guardi, con particolar Dispaccio in data del 1. del prossimo caduto mese di Dicembre, ed anno 1783. per Segreteria di Stato, e Reale Azienda comandato, che il Clero Secolare di tutto il presente Regno, non esclusa nemmeno la Diocesi di questa fedelissima Città di Napoli, volendo far uso della caccia dovesse prima provvedersi della licenza di questo Regio Ufficio, con pagare il giusto diritto, che da' laici vien pagato, e qualora a ciò controvengasi, debba il controventore irremissibilmente soggiacere alle pene di sopra notate; E perciò si prescrive, che tutti i controventori di quanto si contiene nel presente bando, così laici, come del suddetto Clero secolare, e le donne ancora, che ardiscono cacciare senza la detta dovuta licenza contro la forma del presente stabilimento, e del particolar bando de' 24. Ottobre 1766., debbano essere sottoposti alla giurisdizione di questo Ufficio di Moniero Maggiore; per essere da Noi, come Amministratore generale, e Delegato da S. M. eletto, riconosciuti, e condannati così nelle persone, come ne' beni per le pene delle contovenzioni, e per tutte quelle cause, che appartengono, e sono concernenti all'Ufficio della caccia. Per tutte le cause poi degli Ufficiali, Affittatori, Subaffittatori, Distributori delle licenze di caccia, Custodi, Capicaccia, ed altri addetti all'espresso Ufficio, che per lo passato non han goduto dell'esenzione del Foro, vuole, ordina, e comanda S. M., che costoro debbano generalmente goderlo, ed esser sottoposti a Noi, come Amministratore generale, e Delegato del suddetto Ufficio, senzachè nelle di loro cause si possano ingerire altre Corti, Tribunali, o Fori, giusta il tenore de' Reali Ordini, purchè però portino addosso le loro rispettive Patenti, per ricevere le quali debba-

no

Quae in E-  
dicto publici  
juris facto  
die 25 mensis  
Septembris  
constituta  
sunt, eodem  
ferre e rede-  
unt, quod hoc  
in loco edi-  
citur.

no necessariamente esibire in mano del magn. Regio Percettore le corrispondenti perquisizioni, onde costi, che non siano inquisiti, nè contumaci di delitto alcuno. E perchè ci è pervenuto a notizia, che i rispettivi Mastrodatti, ed altri a chi spetta, profittando di tale sovrana determinazione per consegnare le ridette perquisizioni, vogliono esigere esorbitanti diritti; perciò si ordina, che i medesimi non debbano esigere altro, che sole grana dieci per ciascheduna perquisizione sotto le pene a nostro arbitrio riservate.

Il presente Bando si pubblici non solo ne' luoghi soliti, e consueti di questa Real Dominante, ma ben anche in tutte le Città, Terre, Casali, e luoghi di tutto il presente Regno sottoposti alla Giurisdizione del detto Ufficio di Regio Montiero Maggiore del Regno, e colle debite relate torni a Noi, affine &c. *Dato in Napoli nel dì 7. di Gennaio 1784. LAVRENTIUS PATERNO. Vidit Fiscus. V. J. D. Philippus Giovene Secretarius. V. J. D. Nicolaus Migliore Regius Perceptor. Philippus Ferraro Mag. Act. Regia Delegationis. Paschalis Cleffi Act. Delegationis. Adest Sigillum, Publicata a dì 13. Gennaio 1784.*

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,*

*sive*

**PRAMMATICA IX.**

**S**ulle controversie insorte riguardanti, se dovea aver sussistenza, o no il bando emanatosi dal Delegato dell' Ufficio di Montiere Maggiore toccante all' uso della caccia, ed alle facultà, che esso Ufficio dovea ritenere, ed in seguito di varj ricorsi umiliati al Re da varj Feudatarj, che si credono pregiudicati nel lor diritto per tal uso; S. M. avendo tenuto presente il contenuto delle consulte del Tribunale della Camera, e del detto Delegato relative a tale assunto, è venuta in determinare, che la giurisdizione del detto ufficio nel dispensare le licenze da Caccia debba essere privativa fra le trenta miglia intorno a questa Capi-

tale, ed oltre alle trenta cumulative con i Baroni, che ne abbiano special concessione, o che ne stiano pagando l' Adoa, ed il Rilevio, e vi concorra ancora la centinaria, benchè ciò non si fosse spiegato ne' dispacci del 1751, e 1756 citati dalla Camera nella sua consulta: che anche gl' ecclesiastici per tutto il regno debbano prendere la licenza del detto Ufficio per la sola caccia de' volatili, e non già per le caccie clamorose vietate loro da' canoni, e salva sempre la loro subordinazione dovuta a' Vescovi, e ad altri Pralati ordinarij loro superiori. Che per le dette licenze da caccia non vi sia bisogno, che i laici esibiscano la fede di perquisizione, ma che trovandosi alcuno d'essi inquisito possa essere arrestato dalle Corti non meno Regie, che Baronali, alle quali parimente spetterà in avvenire, come per lo passato, l'accordare le licenze di portar lo schioppo, ed altre armi non vietate dalle Regie Prammatiche, purchè non s'adoperino per la caccia, essendo differenti tali licenze da quelle dell' Ufficio di Montiero Maggiore, nelle quali viene proibito portar il fucile nell'abitato. Che sia permesso il far uso delle licenze da caccia ne' territorj, che abbiano delle siepi, ma non già in quelli, i quali siano murati, eccettandosi però assolutamente tutte le caccie riservate per lo real divertimento della M. S., ovunque siano, come pure li boschi di Locera riservati a Baroni, fin'a tanto che non s'esamini, se abbiano essi la facultà di fare tali riserbe. Che gl' affitti della caccia di tutte le Provincie si facciano nella Delegatione, o in ogn'anno, o ancora a più lungo tempo, come tornerà meglio, con dividersi li medesimi, quando convenga in varj ripartimenti, e colle facultà al Delegato di suddelegare i Fiscali delle Udienze, perchè possano astringere i Conduttori al pagamento dell'estaglio, e procedere nelle cause de' medesimi, e de' Capicaccia, Officiali, e Soldati del detto Ufficio. E finalmente, che la giurisdizione sopra di costoro debba essere per tutte le loro cause; e non per le sole dipendenti dell' Ufficio medesimo, appurarli da più processi, e da varie altre carte, che

dis operam dare, indicantur. Venationis locationes quo loco, quove tempore fieri debeant, significatur. Tandem officialium causis Monteratum majorem finem constituere placet.

1784  
Laurentius Paternò.

Monteratus majoris, ac nonnullorum Baronum jurisdictione de licentiis venandi cuique concedendis describitur. Ecclesiasticarum personarum ab illis ne avibus invidias moliantur. Laici perquisitionis fide non indigent, quo venari valeant. Loca in quibus fas est, vel non, aucupio, ferisve sectan-

che a tal modo il detto Ufficio l'abbia sempre goduta per lo passato anche dopo la costituzione del 1738., che nella rinovazione de' soliti bandi non sianvi più inseriti i Capi otto, e nove intorno a boschi degl' Astroni e dell' Incoronata. E nel Real nome partecipa a V.S. Illustriss. il Consiglio delle Finanze tutto ciò per sua notizia, e governo, essendosi spedito il corrispondente al Tribunale della Camera, Palazzo 13. Agosto 1784. NICOLA MARIA VESPOLI, Signor Marchese Paternò.

1784  
Nicola Maria  
Vespoli.

## PRAMMATICA X.

Præfenti edito restituitur non solum pragmatica octava, sed & nona hujus tituli superius positæ, nonnullis adjectis immutationibus, quæ, ut idem publica hac luce donarem, impulerunt.

Essendosi compiaciuta la Maestà del Re nostro Signore, che Iddio guardi, in conferma di due Regali Dispacci del 1751., e 1756. del Serenissimo Re Cattolico, suo Augusto Genitore, di determinare, con sua Regale Carta per Segretaria di Stato di Azienda de' 13. del corrente: Che la Giurisdizione del Regio Ufficio di Montiero Maggiore nel dispensare le Licenze da Caccia debba essere privativa fralle trenta miglia intorno a questa Capitale, ed oltre alle trenta miglia, cumulativa con que' Baroni, che ne abbiano la speciale Concessione nelle Investiture, o che se ne trovassero pagando l'Adoa, ed il Relevio, e vi concorra ancora la Centenaria: Che anche gli Ecclesiastici per tutto il Regno, non esclusa la Diocesi di Napoli, debbano prendere la Licenza dal detto Ufficio per la sola Caccia de' Volatili, e non già per le Caccie clamorose vietate loro da' Canonici, e salva sempre la subordinazione dovuta da essi a' Vescovi, o ad altri Prelati ordinarij loro superiori: Che sia permesso di far uso delle Licenze da Caccia in tutti i Terrorj anche cinti di Siepi, eccetto però quelli ferrati con Muri, e ne' quali si troverà la Porta chiusa, ed eccettuate parimenti tutte le Caccie addette al Regal Divertimento della M. S., ovunque sieno, come ancora i Boschi di caccia riserbata a' Baroni, fintantochè non si esaminino, se abbiano essi la facoltà di fare tali riserbe: Che gli affitti della caccia di tutte le Provincie si facessero nella Delegazione,

o in ogni anno, o a più lungo tempo, come tornerà meglio, con dividerli i medesimi, quando convenga, in varj Ripartimenti, e con la facoltà al Delegato di suddelegare li Fiscali delle Udienze, perchè possano astringere i Conduttori al pagamento dell'estaglio, e procedere nelle Cause de' medesimi, e de' Capicaccia, Officiali, e Soldati del detto Ufficio; giacchè la Giurisdizione sopra di costoro dev' essere per tutte le di loro Cause, e non per le sole dipendenti dall'Ufficio medesimo, come quest' Ufficio l'ha goduta sempre per lo passato, anche dopo la Costituzione del 1738. Si è stimato proprio perciò di rinnovare il presente Bando, ad oggetto che le Regali Determinazioni siano generalmente a notizia di tutti, e nessuno possa ignorare i Stabilimenti, e le Leggi del medesimo Ufficio, le quali sono:

I. Che nessuna persona di qualunque grado decorata, anche di Magistrato Supremo, Politico, e Militare, particolarmente l' Uditor Generale dell' Esercito, il Generale, ed Uditore delle Galere, i Castellani de' Regj Castelli, e gli Uditori di essi, possano dar Licenze di Caccia; e nel caso, che le dassero, tutti coloro, che si troveranno con queste cacciando, si considerino, come se non l'aveffero, e soggetti alle pene nel presente Bando stabilite.

II. Che nessuna persona, sia Uomo, sia Donna, Sacerdote, o Ecclesiastica, senza l'assenso nostra Licenza scritta, possa andare alla caccia, tanto di Volatili, quanto di Quatrupedi non meno con lo Schioppo, che con qualsivisia altro artificio, col quale si dannificasse, o si distruggesse la caccia, ed il Controveniente per ogni volta incorrerà nella pena, per le Paduli di ducati venticinque, e per gli Arbusti di ducati dodici, oltre la perdita dello Schioppo, o altro artificio, che portasse di caccia, ed altre pene a nostro arbitrio riserbate, e solamente s'intendano escluse da questa generale proibizione le persone degli Officiali di Milizia Regolata.

III. Che le Persone, le quali si han presa la licenza, non ardiscano di portarsi a cacciare ne' luoghi destinati

Præter venationis regie Officio Præfectum, quibusque aliis personis prorsus veritum, ne cui liberam venandi copiam faciant,

Ne qui venandi licentias habent, ad loca re-

nati

giz vena-  
rioni unice  
destinata au-  
deant acce-  
dere animo  
seris avibus  
ve insidias  
moliendi sub  
panis, ut  
inquit

nati per lo Regal Divertimento di S. M., nella licenza medesima nominatamente descritti, sotto la pena di ducati cinquanta, ed altre a nostro arbitrio, nè possano, tanto nelle Città, e Casali di questa Capitale, quanto in ogni altra Città, Terra, e Casale del Regno, portare allo Schioppo il Fucile, o sia la Pietra focaja, ma sia loro permesso di portarlo fuori dell'abitato, essendo le licenze di caccia differenti da quelle di portar lo Schioppo, o altre Armi non proibite; E controvenendo incorrano nelle pene stabilite dalle Regie Prammatiche contro quei, che portano tale sorta di Armi senza permesso. Bene inteso però, che chiunque verrà abilitato all'asportazione di siffatte Armi, o per ragione del suo Impiego, o per qualunque altra causa, niuna eccettuata da qualunque Tribunale, anche superiore, o da Delegati di altri Arrendamenti, o da Officiali Regj, o Baronali, per tutto altro ne debbano, e possano far uso, menochè per la caccia, venendo ciò proibito agli stessi Capicaccia dell' Ufficio; altrimenti, trovandosi di aver controvenuto, faranno soggetti alle pene nel presente Bando contenute.

IV. Che s'intendano incorsi nelle stesse pene tutti coloro, i quali nel vedere i Capicaccia, o si pongono in fuga ( quante volte costerà la loro controvenzione ), o sparano in aria, o mettono nello Schioppo le palle, purchè questo sia ad uso di caccia; mentre con le palle ancora si può cacciare ad Animal Volatili, e Quatrùpedi.

V. Che non si debbano concedere le Licenze duplicate a' Cacciatori, i quali, sotto pretesto di averle disperse, ne fanno la richiesta, ma vada a danno del cacciatore medesimo la perduta licenza, e ciò ad oggetto di evitare, che uno si possa servire della prima, ed un altro frodolentemente della seconda. E per non lasciare apertura agli arbitri indoverosi, si vieta parimenti di farsi qualunque sorte di Vaglia, nommeno sotto le certificatorie, che sotto le Patenti, e che neppure si possano prorogare le licenze di caccia per altro tempo, fuori di quello espresso nella spedizione delle medesime.

VI. Che tutti i cacciatori, che si avranno presa la licenza, e si troveranno al divertimento della caccia senza portarla addosso (condizione espressamente in quella descritta) incorrano nella pena di carlini quindici, se negli Arbutti, e di carlini trenta, se nelle Paduli, insieme con la perdita delle Armi, ed altri artificj di caccia, da applicarsi in beneficio de' catturanti. A motivo dunque, che in simili rincontri non possa un cacciatore senza licenza essere garantito da altri, che l'abbia, sul pretesto, che sia lecito l'asportazione di più schioppi, si ordina, che il cacciatore non possa asportare, che una sola Scoppetta, permettendosene più di una nelle cacce di peli, e per i volatili in quelle de' laghi.

VII. Si dichiara, che ogni cacciatore, il quale tiene la licenza del Regio Ufficio per la caccia degli Arbutti, nella strada, e cammino pubblico, che divide i detti Arbutti dalle Paduli, non possa, nè debba esser molestato, nè star soggetto alle pene prescritte ne' Regj generali Bandi, se non quando sarà ritrovato cacciando dentro le Paduli suddette.

VIII. Che nessuno ardisca impedire la caccia, ancorchè tenesse ordine di qualunque Tribunale, col quale si proibisse entrare per i Territorj a cacciare, ma sia lecito a tutti, che tengono la licenza del detto Regio Ufficio andarvi, non ostante il detto ordine, sotto la pena a' controventori di ducati dodici per ciascuno ogni volta, eccetto però i luoghi ferrati con muri, e ne quali si troverà la porta chiusa, per lo di cui effetto s'inibisce a tutti, e qualsivogliano Officiali Regj, e Baronali, e ad ogni altro a chi spetta *in solidum*, che sotto qualsivoglia pretesti, e per qualunque causa, non diano molestia, nè impediscano i cacciatori, che porteranno la licenza del detto Regio Ufficio in qualsivoglia luogo, in dove si troveranno, nemmeno sotto pretesto di aver fatti Bandi, con riservare, o altrimenti eccettuare i detti luoghi con qualsivoglia autorità, e sotto pena di ducati cinquecento per ciascuno, da applicarsi all'ufficio suddetto, eccetto i boschi di caccia riservata.

Qui se in venatu exercendi licentias habent, eadem deferre secum omnino tenentur, si pecuniarum aliquam luerre pnam nolint.

Duplicibus armorum licentiis venatores donari, haudquam permissum.

bata a' Baroni, fin tantochè non si esaminino; se abbiano essi la facoltà di fare tali riserbe, come sopra.

IX. Che nessuna persona, prima de' 15. del mese di Agosto di ciascun anno; ardisca di bruciare i Territorj, e le restoppie, sotto la pena di ducati dodici per ciascun Territorio, o terreno dove si troverà bruciato, ed altre pene corporali a nostro arbitrio; perchè il bruciare i Territorj, e le restoppie prima di detto tempo dannifica, e distrugge la caccia.

X. Che non si ammettano, nè ricevano più offerte da quegli Oblatori, i quali volessero concorrere agli affitti particolari con la segreta promessa di avere alquante licenze di caccia franche, o siano i Vaglia per la caccia sotto le di loro Patenti; mentre non tenendosi di tali licenze franche, o siano Vaglia, registro particolare, si potrebbero frodolentemente moltiplicare; oltre di che la segreta promessa fatta a favore di un solo oblatore pregiudicherebbe la pubblica fede dell'asta Fiscale.

XI. Che nelle licenze, che si consegnano agli Affittatori, nelle quali le sottoscrizioni del Delegato, del Percettore, e del Segretario sono anche in istampa, si debba specificamente dire, che vagliano per quelle persone solamente, che sono abitanti almeno per otto mesi dell'anno ne' luoghi, e ristretti affittati, e dandosi ad altre persone fuori del ristretto de' rispettivi affitti, le medesime non abbiano vigore; dimanierache così l'Affittatore, che avrà date simili licenze, come le persone, che le avranno ricevute, e saranno rinvenute con la flagranza, rispettivamente incorreranno nella pena di ducati trecento per ciascuno, da ripartirsi, la terza parte a' catturanti, e le altre due terze parti in beneficio del Regio Fisco, toltane però la quarta parte di esse per diritti della Banca, e ciò oltre la di loro immediata carcerazione, e la perdita di tutti gli attrezzi di caccia, che tali persone portassero, giusta il determinato col Bando de' 25. di Settembre 1772.; per ogni volta, che si controverrà alla forma del presente stabilimento.

XII. E finalmente che tutti i con-

troventori di quanto si contiene nel presente Bando, così Laici, come ecclesiastici, e Donne ancora, debbano essere sottoposti alla Giurisdizione di questo Regio Ufficio di Montiero Maggiore per essere da Noi, come Amministratore generale, e Delegato da S. M. eletto, riconosciuti; e condannati così nelle persone, come ne' beni per le pene delle controvenzioni, e per tutte quelle cause, che appartengono, e sono concernenti all' Ufficio della caccia; giacchè per quanto riguarda agli Officiali, Subalterni, Affittatori, Capicaccia, e Soldati del detto Ufficio, ha presentemente dichiarato S. M., che costoro debbano generalmente godere l'esenzione del Foro, ed esser sottoposti a Noi, come Amministratore generale, e delegato, del suddetto Ufficio, senzachè nelle loro cause si possano ingerire altre Corti, Tribunali, o Fori, giusta il tenore de' Regali Ordini, purchè però portino addosso le di loro rispettive Patenti, per ricevere le quali debbano necessariamente esibire in mano del magnifico Regio Percettore le corrispondenti perquisizioni, onde costi, che non siano inquisiti, nè contumaci di delitto alcuno. E perchè ci è pervenuto a notizia, che i rispettivi Mastrodatti, ed altri a chi spetta, profittando di tale sovrana determinazione, per consegnare le ridette perquisizioni, vogliono esigere esorbitanti diritti; perciò si ordina, che i medesimi non debbano esigere altro, che sole grana dieci per ciascheduna perquisizione sotto le pene a nostro arbitrio riservate.

Il presente Bando si pubblici non solo ne' luoghi soliti, e consueti di questa Regal Dominante, ma ben anche in tutte le Città, Terre, Casali, e luoghi di tutto il presente Regno, e con le debite relate torni a Noi, affine &c. *Dato in Napoli i 31. di Agosto 1784. LAURENTIUS PATERNO. Vidit. Fiscus. V. J. D. Nicolaus Migliore Regius Perceptor. V. J. D. Philippus Giovene Secretarius. Philippus Ferraro Mag. Act. Regia Delegationis. Paschalis Cleffi Act. Delegationis. Adest Sigillum.* Pubblicata a di 1. di Settembre 1784.

Laurentius Paternò.

1784

PRAM



PRAMMATICA XI.

Per praesens  
superius po-  
sita edicta  
velut de in-  
regro, sum-  
matim autem  
restituuntur,  
nisi quod ali-  
qua dempra,  
aucta, vel  
sunt immu-  
tata, ut intus.

Quantunque colla Prammatica pub-  
blicata a' 18. Novembre del  
1732., precedente il voto, e pa-  
rere del Regio Collateral Consiglio, e  
con altri Bandi, sia stato provveduto,  
ed ordinato, che qualunque persona di  
qualsivoglia grado e condizione fiasi,  
niuna esclusa, avesse ardito di andare  
a caccia, senza espressa nostra licenza  
scritta, a qualsivoglia specie di caccia,  
o d'uccelli, o di quadrupedi in qua-  
lunque parte del Regno, sottoposta al-  
la nostra giurisdizione con qualsivoglia  
specie d'istrumento atto a distruggere,  
o a danneggiare la caccia, sotto le pe-  
ne al controveniente ogni volta si fa-  
rebbe incorso di ducati 25., oltre la  
perdita dello schioppo, o altro artifi-  
zio di caccia, e di anni tre di Gale-  
ra, o altra pena a nostro arbitrio ri-  
servata, se la controvenzione fosse se-  
guita nelle Paludi di questa Città, e  
suo Distretto. E rispetto poi agli  
altri luoghi di questa Città, che  
vengono volgarmente detti gli Arbu-  
sti, si trova con detta Prammatica, e  
Bandi stabiliti, ed ordinato, che in-  
corra ognuno, oltre la perdita delle  
armi, o altri artifizj da caccia, che  
portasse, nella pena di ducati dodici,  
e tre tratti di corda, o altre pene a  
nostro arbitrio riservate, escludendoci  
dal general divieto gli Officiali di mi-  
lizia regolata; pure siamo stati infor-  
mati, che molte persone in più, e di-  
versi luoghi del Regno vadino tutto-  
giorno a caccia senza nostra licenza,  
con poco decoro della giustizia, ed in-  
gravissimo pregiudizio de' Reali interes-  
si, fidati alla tenuità della pena, ed  
alla difficoltà s' incontra di essere presi  
in controbando per mancanza di chi  
invigili su questo ramo di finanze, nei  
luoghi remoti del Regno, al qual di-  
ordine volendo noi provvedere per  
quanto conviene al servizio di S. M.  
(D. G.), ed alla cieca ubbidienza si  
deve alle sue leggi, ci è paruto fa-  
re il presente Bando, *omni tempore  
valituro*, per lo quale, confermando  
quanto cogli antecedenti Prammatica,  
e Bandi si trova stabilito, ed ordina-  
to, e con ispecialità in quello de' 21.

Tom. I.

Settembre prossimo scorso anno, dicia-  
mo, ordiniamo, e comandiamo, che  
da oggi innanzi, e dopo la pubblica-  
zione di questo, qualsivoglia persona,  
di qualunque condizione, o grado, ec-  
clesiastica, o secolare, inclusi espressamente  
li soldati di nuova leva, o sia-  
no milizioti, anche a tenore dell'ulti-  
mo Real Dispaccio de' 21. Decem-  
bre dello scorso anno per Segreteria  
di Guerra, e Marina, non possa, nè  
debba andare a qualsivoglia specie di cac-  
cia senza nostra licenza. *in scriptis* fot-  
to le suddette pene, dichiarando es-  
pressamente, che controvenendo alcuno  
con ordine, saputa, ajuto, e condi-  
scendenza, o indolenza di Officiali Re-  
gii, o Baronali, detti Officiali s' in-  
tendano essere incorsi nelle pene pre-  
dette, e nella privazione de' loro Offi-  
cii, ed in altra maggiore da S. M. a  
nostra relazione dichiaranda. E prin-  
cipalmente s' intendano incorsi in det-  
te pene li Capicaccia, che con paten-  
te dell' Ufficio sono destinati appunto  
per invigilare, ed impedire, che al-  
cuno vadi a caccia senza la debita li-  
cenza, con restare anche contro de'  
medesimi privilegiata la prova, sicco-  
me più appresso si dichiarerà.

Ed acciocchè l'esecuzione delle co-  
se predette possa con maggior facilità  
e sicurezza farsi, vogliamo, e così per  
lo presente Bando comandiamo, che  
qualunque persona rivelerà di essersi  
qualcheduno portato a caccia senza no-  
stra licenza scritta, ed in controven-  
zione del presente, e degli antichi  
Bandi, ponendo in vero il controbando,  
o sia la controvenzione, consegna  
la quarta parte di dette pene pecunia-  
rie, dedotta la spesa degli atti, e car-  
tura.

E dichiariamo ancora, che per pie-  
na prova del delitto del controbando  
bastino, e bastar debbano il solo del-  
to del denunciante, colla sua deposi-  
zione giuridica, e quella di un solo  
testimonio intero, anche che fosse Capo-  
caccia. E quante volte non vi fosse  
denunciante, basti la sola deposizione  
di due testimonj interi, quantunque  
fossero singolari di tempo, o di circo-  
stanze, purchè depongano nel medesi-  
mo fatto, e conchiudano per lo con-  
trobando. E lo stesso s' intenda per

Q. gli

gli Officiali così Regj, come Baronali, siccome sopra si è detto.

Ed affinchè da ognuno se ne abbia la piena scienza, e non si possa allegare causa d'ignoranza, ordinamo, che il presente Bando non solo venga pubblicato in questa Città di Napoli, suoi Casali, Borghi, e Distretto, ma ancora in tutte le Città, Terre, e Casali del presente Regno sottoposti alla nostra Giurisdizione. *Publicetur, & in forma referatur. Datum Neapoli ex Regia Delegatione Regii Officii Montieratus Majoris hujus Regni die 20. mensis Aprilis 1785. LAURENTIUS PATERNO. V. J. D. Nicolaus Migliore Regius Perceptor. V. J. D. Philippus Giovene Secretarius. Philippus Ferraro Mag. Act. Regia Delegationis. Paschalis Cleffi Act. Delegationis. Adest Sigillum.* Publicata a dì 21. Aprile 1785.

Laurentius Paternò.

1785

### PRAMMATICA XII.

Non amplius, ut antea, colonis vetitum suos quibusque agros fodere, post decimum quintum mensis Augusti diem, dummodo tamen faces iisdem subdendo animum non intendant, quibus venatum vel prorsus evertere queant.

Essendo pervenute al Re nostro Signore le notizie, che dalla proibizione del bruciamento delle ristoppie, vietato prima delli 15. di Agosto dagli antichi, e moderni bandi di questo Regio Ufficio di Montiero maggiore, si cagionano indoverose vessazioni, e dispendj a' poveri coloni dagli Affittatori della caccia sotto il pretesto del detto bruciamento, impedendo così la preparazione de' terreni, anche dove le ristoppie vogliano svelarsi colla zappa, o in altra maniera; e volendo S. M. recare un opportuno efficace riparo a tale inconveniente, e dimostrare quanto abborrisca il suo real animo, che i di lui Sudditi soffrano siffatte indoverose molestie, si è degnata con real dispaccio spedito per la Real Segreteria del Supremo Consiglio delle Finanze in data de' 12.

del cadente Gennaro di comandare a questa Regia Delegatione, che pubblicasse nelle debite forme un nuovo bando, col quale si spieghi espressamente, che tal divieto riguardar deve solo il bruciamento, e che sia permesso in conseguenza a' coloni di zappare in ogni tempo i di loro terreni, e di svelere le ristoppie, come meglio lor piaccia. In esecuzione adunque di un tal venerato real comandamento si fa col presente noto a tutt'i coloni di qualunque luogo del presente Regno, che ciascheduno si valga della concessa libertà di svelere, zappare, ed infarare le ristoppie, come meglio lor torna conto, in qualunque tempo, restando però fermo il divieto di non poter quelle bruciare prima de' 15. di Agosto, a tenore de' precedenti Bandi, e contravenendo, faranno soggetti alla pena ne' medesimi comminata.

Si fa noto parimenti a tutti gli Affittatori della caccia, e a di loro Capicaccia, che niuno di loro ardisca dare la menoma molestia a detti Coloni per l'uso faranno di tal facoltà, altrimenti verrà punito colla pena di ducati cento, ed altre a nostro arbitrio riserbate.

E affinchè si abbia da ognuno la piena scienza di questa sovrana clementissima risoluzione, e non si possa allegar causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando non solo venga pubblicato in questa Città di Napoli, suoi Casali, Borghi, e Distretto, ma ancora in tutte le Città, Terre, e Casali del presente Regno sottoposti alla nostra Giurisdizione. *Napoli li 26. Gennaro 1788. LAURENTIUS PATERNO. Vidit Fiscus. V. J. D. Philippus Giovene a Sec. Il Razonale Nicola Migliore. Philippus Ferraro Mag. Act. Regia Deleg. Paschalis Cleffi Act. Deleg.*

1788  
Laurentius Paternò.

DE

DE AEDIFICIIS PROHIBITIS, ET DE INTERDICTO SVBLATO

TITVLVS XII, sive XXVI.

Bannum Reg. Cam. Summarie,

sive

PRAMMATICA IX.

Ne quis aedificet in locis prohibitis.

PER molte Prammatiche, e diversi Banni emanati, tanto per gl' Illustrissimi Signori Vicerè, che pro tempore sono stati, e Regio Collateral Consiglio, quanto per la Regia Camera della Summaria, in virtù di Regali ordini di sua Maestà, stà ordinato, ed espressamente comandato, che non si possa fabricare, nè far fabricare, tanto per costruzione di edifici, quanto per rifazione, e risarcimento di qualsivoglia sorte, nelli luoghi proibiti, sommessi in detti Banni, e Prammatiche, sotto pena di docati mille, e di diroccazione della fabbrica, in quanto alli padroni, e di tre anni di galera, in quanto alli fabbricatori, non ostante qualsivoglia pretesto; con tutto ciò si è preimesso, che contro la forma di dette proibizioni si vada in dies fabbricando, senza la dovuta licenza della Regia Camera, in molto pregiudizio del Regio Fisco; il tutto causato in particolare da frabbricatori, li quali non curano di far prima spedire la detta dovuta licenza, e poi dar principio à quel tanto li sarà concesso; quantunque da detta Regia Camera, in data dell' 23. Settembre 1694. con la rinovazione degli Banni, sopra ciò emanati, in virtù di decreto della medesima, lato precedente istanza, fatta dal Signor Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, fusse stato ordinato, sotto pena di docati 50. in quanto alli fabbricatori, ed altre corporali contenute nelle Regie Prammatiche, che

senza licenza della Regia Camera, non dassero principio a fabricare nelli luoghi proibiti, citra pregiudizio delle pene incorse, e pene contro li Padroni di case, e darli la terza parte di detta pena alli revelanti di ciascheduna contravenzione. Onde da questa Regia Camera à relazione dell' infrascritto Signor Presidente D. Rocco Gerónimo Gervasi Commissario; precedente istanza, fatta dall' odierno Signor Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, è stato sotto li 27. del presente mese di Marzo del corrente anno 1708. ordinata la rinovazione di detti Banni. Che perciò per esecuzione, ed osservanza dell' Banni sudetti, "ordiniamo, e comandiamo à tutte, e qualsivogliono persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, che non ardiscano, nè presumano fabricare, nè farè fabricare, tanto per costruzione degli edifici; quanto per rifezione, e risarcimento di qualsivoglia sorte, nelli luoghi proibiti dalle Regie Prammatiche, e Banni, sotto pena di doc. mille, e diroccazione della fabbrica, in quanto alli Padroni, e di doc. 50. ed altre pene corporali, contenute similmente in dette Regie Prammatiche, rispetto alli fabbricatori, da eseguirsi, ed irremissibilmente eseguirsi contro li contravenienti, di quella, applicarsi due parti al Regio Fisco, e la terza parte à revelanti di ciascheduna contravenzione, citra pregiudizio delle pene incorse per lo passato, anche contro li Padroni di case. Verum, pretendenti

Pena domus aedificiorum duc. 1000, & aedificiorum ruita operariis duc. 50, & ad triennium.

Q 2


„ doli

124 DE BARONIBVS, ET EORVM OFFICIO TIT. XIII, sive XXIX.

» doli da alcuno fabbricare nelli luoghi proibiti, debbia comparire in questa predetta Regia Camera, che se li farà la licenza, parendo così espediente al servizio del Regio Fisco, « *Datum Neapoli ex dicta Re-*

*gia Camera Summaria die 28: mensis Martii 1708. D. DOMINICVS GAROFALVS P. M. C. Vidit Fiscus Roccus Hieronymus Gervasi. Paulus Melluso Mag. Act. Agnellus de Mayo Actuarius.*

1708  
D. Dominicus Garofalus.



DE BARONIBVS, ET EORVM OFFICIO

TITVLVS XIII, SIVE XXIX.

PRAMMATICA XXVIII.

Baronibus interdictum quid pretii nomine a Gubernatoribus recipere pro Patentiis, ut eas vulgo haud signate dicunt, expeditione aut cum aliquo de homicidiis, aliisque huiusmodi sceleribus patentiem facere sine Regis assensu. Secundum hanc scripturam a Regali Camera S. Clarae latumque editum.



Vendo cotesta Regal Camera consultato il Re, per togliersi gli abusi ne governi baronali, d'imporsi con editto a Baroni di non esigger prezzo, e qualunque ricognizione, nè anche sotto colore di diritti de' di loro Segretarij, per le patenti, che si spediscono delli Governatori, e che paghino a dirittura, e mensualmente la provisione corrispondente alla qualità de' luoghi, dichiarandosi nelle stesse patenti, senz'ammetterli qualsivoglia compenso di tali provisioni sulle pene, e proventi; e che li Governatori possano ripetere la sudetta provisione, non ostanti le ricevute fatte,

qualora però non siano le medesime da essi firmate con due testimonj non dipendenti dalli Baroni, e coll'autentica di Notaro; e rispetto alle transazioni, non doverli alterare la determinazione di Sua M. Cattolica, che lo vietò negli omicidj, e delitti gravi, senza il regale assenso, e comandò doverli di tali delitti fare dalle Corti Baronali mese per mese relazione alle Regie Udienze; la M. S. in seguito mi ha comandato dire alle Signorie Vostre Illustris., che rimane informata, e vuole, che cotesta Real Camera stenda lo Editto da pubblicarsi, e lo rimetta. Palazzo 29. di Febbraio 1772. CARLO DEMARCO. Alla Real Camera di S. Chiara.

1777  
Carlo Demarco.

DE

## DE BONIS PRODITORVM

T I T V L V S XIV, sive XXXIII.

## PRAGMATICA IX.

PHILIPPO  
SICIL. III,  
HISPAN.  
IV REGE.

Bona omnia  
tam feudalia,  
quam bur-  
gensatica, iura  
& actiones  
D. Vincen-  
tii de li Mon-  
ti olim A-  
chayæ Mar-  
chionis de-  
clarantur  
acquisita, pu-  
blicata, aperta  
& incorpora-  
ta regie Cur-  
iæ a de,  
quo defecit  
a fidelitate;  
Gallicam  
etiam clas-  
sem associa-  
vit, ac toto  
conatu fategit  
insulæ Proci-  
tæ in inimico-  
rum, & ho-  
stium Phil-  
pi Sicil. III,  
Hispan. IV.  
Regis dedi-  
tionem, alias-  
que id genus  
proditorum  
edidit, quæ  
notorium  
publicum, ac  
manifestum  
rebellem fe-  
derunt.

Anno infe-  
quenti vel  
eadem con-  
demnatio  
edita in D.  
Alphonsum  
Carafa tunc  
Castri novi,  
& Collis petri  
ducem, qui  
feruentibus  
præteri-  
tis popula-  
ribus tumult-  
ibus se in  
generalem  
aravorum  
Præfectum,  
& Præsidem  
Provincia-  
rum Aprutii  
ab Henrico

**P**ateat cunctis, & no-  
tum sit, quod dum  
Gallorum Regis Clas-  
sis præteritis mensibus  
hoc Fidelissimum Re-  
gnum invadere cura-  
vit, D. Vincentius de-  
li Monti olim Achayæ Marchio non  
solum Gallicam Classem associavit,  
immò toto conatu fategit Insulæ Pro-  
citzæ in posse inimicorum, & hostium  
Domini Nostri Regis deditionem, sed  
hoc consequuto, cum Classi prædicta  
Salernitanam Civitatem capere enixè,  
& valdè sollicitavit in forma prælij  
acie instructa, capto iam Oppido de  
Vietri, non sine magno detrimento,  
ac iactura fidelium illorum subditorum,  
ostendens se notorium, publicum, ac  
manifestum Rebellem in suam Catho-  
licam Maiestatem, cuius erat vassallus,  
feudatarius, & subditus, non solum  
naturalis obligationis erga Suam Maie-  
statem, & hoc fidelissimum Regnum  
immemor, sed & plurimorum benefi-  
ciorum, & gratiarum, quæ à Regali  
Munificentia acceperat. Instante præ-  
tereà Regio Fisco, declarari præfa-  
tum D. Vincentium tanquam publicum,  
notorium, & manifestum Rebellem in-  
cidisse in poenas à Iure contra Reos  
læsz Maiestatis, & Rebelles statutas;  
Et cum coram Magnifico V. I. D.  
D. Ioanne de Burgos nunc Consiliario,  
& Magnæ Curiz Vicariæ Proregente,  
ac causæ Commissario à Nobis dele-  
gato in Regia Iuncta, unà cum Il-  
lustribus, & Spectabilibus Didaco Ber-  
nardo Zusia, Matthia Casanate Regen-  
tibus Regiam Cancellariam, & Regijs  
Collateralis Consiliariis, D. Didaco de  
Vçeda Locumtenente Regiæ Camera  
Summariz, D. Benedicto Trelles Mar-  
chione Toralvæ Regio Consiliario, D.  
Ioanne de Herrera Regio Generali Au-  
ditore exercitus, interveniente pro-

fisci Patrono D. Blasio Boliaga Iudice  
Magnæ Curiz Vicariæ, fuerunt super  
prædictis, licet & notorijs, plures te-  
stes tam in hac Civitate, quàm in  
prædicta Insula Prociæ examinati, &  
præfatus D. Vincentius, quamvis opus  
non esset, citatus super prædictis, &  
contumax reputatus,

Undè Nos, qui supra visis dictis pro-  
bationibus, & constito de prædictis,  
clamante etiam permanentis facti no-  
torio, ac consideratis considerandis, &  
quæ cuiuslibet Deum timentis men-  
tem movent, & movere possunt, &  
debent, & quàm severè animadver-  
tendum in tam detestabile crimen in-  
fidelitatis, & rebellionis, audita rela-  
tione facta per dictum Magnificum Re-  
gium Consiliarium, & Proregentem  
M. C. V. D. Ioannem de Burgos Com-  
missarium delegatum in Sacro Regio  
Collaterali Consilio, habitisque super  
his omnibus eorum votis, assistentibus  
ibidem Illustribus Baronibus Regni in-  
frascriptis, visisque quatenus opus sit,  
& ad maiorem cautelam eorum votis,  
Christi, Beatissimæque Virginis Mariæ  
nominibus invocatis, de quorum vultu  
recta iudicia prodeunt, & oculi Iudi-  
cantium respiciunt veritatem, Sacro-  
sanctis Evangelijs coram Nobis propo-  
sitis, & reverentè inspectis;

PER hanc nostram diffinitivam sen-  
tentiam dicimus, pronunciamus, sen-  
tentiamus, ac declaramus, præfatum  
D. Vincentium deli Monti olim Achayæ  
Marchionem incidisse in poenas à Iure  
statutas contra Reos læsz Maiestatis,  
& Rebelles, & præinde debere ab om-  
nibus offendi, & occidi impunè, &  
bona sua omnia, tam feudalia, quàm  
burgensatica, iura, & actiones, à die,  
quo defecit à fidelitate, ipso iure,  
ipsoque facto fuisse, & esse legitimè ac-  
quisita, publicata, aperta, & incorpora-  
ta Regiæ Curiz, & Fisco prædictæ  
Ma-

de Lorena  
Guizæ, ac tu-  
multuanti-  
um duce  
eligi impe-  
travit.

Maiestatis, quoad principale dominium, proprietatem, & possessionem ipsorum, prout praesenti diffinitiva sententia, quatenus requiratur, incorporata, acquisita, aperta, & publicata declaramus, per hanc nostram diffinitivam sententiam declaratoriam taliter proferentes. *EL CONDE Y DE VILLAMEDIANA. Zusia Regens. D. Diego de Vçeda. Il Principe di Belvedere, D. Benito Trelles. D. Ioan de Herrera. D. Vicerex, Locumt. & Capitaneus generalis mandavit mihi Io. Angelo Barilio. Casante Regens. Gioseppe Caracciolo Principe d'Atena. D. Ioan de Burgos, & Olivares. Vidit Fiscus.*

DIE decimo octavo mensis Decembris, hora vigesima tertia iam pulsata 1648. lecta, lata, & promulgata fuit praedicta sententia nomine Catholicæ Maiestatis, & sub nomine praedicti Illustris. & Excellentis. Domni Comitis de Omate, & Villamedianæ Vice Regis, & Capitanei Generalis in hoc Regno pro dicta Catholica Maiestate, & de ipsius ordine speciali commissione per Regium Collaterale Consilium, & praedictis Consiliarijs deputatis in hac causa, una cum infrascriptis Principibus adhibitis pro paribus re- tentibus in Camera, seu Aula magna,

ubi convenit Collaterale Consilium Domus Civitatis Neapolis, ibique publice lecta die praedicto per me Ianuarium de Amico Regium Scribam à mandatis, pro Tribunalibus sedentibus in dicta Aula Illustribus, & Spectabilibus Didaco Bernardo Zusia, & Matthia Casanate Regentibus Regiam Cancellariam, ac Spectabili D. Didaco de Vçeda Locumtenente Regiæ Camerae Sammariaë; Magnificis D. Benedicto Trelles, & D. Ioanne de Burgos causæ Commissario Regijs, Consiliarijs, & D. Ioanne de Herrera Regio Auditore generali Exercitus, & D. Blasio de Boliaga pro fisci Patrono, & Illustribus Principe Belvederij, & Iosepho Caracciolo Principe Atenæ, praesente ibidem Ioanne Thoma Morone Procuratore fiscali Regalis Patrimonij petente de prolatione, & lectura Sententiæ fieri publicum actum, ac praesentibus V. I. D. Prospero de Alexio, Iosepho Crivella, Petro de Falces Regijs Cancellarijs Regiæ Cancellariæ, Pompeo Cafaburo, Iosepho Brancaccio Officialibus ordinarijs dictæ Regiæ Cancellariæ, Thoma Merola Actuaria Magnæ Curiae Vicariæ, atque pluribus alijs in numero copioso. *Ianuarus de Amico Regius Scriba à mandatis.*

El Conde y de Villamediana.



## DE CAUSIS DECIDENDIS

TITVLVS XV, sive XXXVIII.

## PRAMMATICA VI.

Die primo mensis Junii 1709 Neapoli.

Pro publico bono, & plane causarum expeditione nonnulla haec capita proponuntur, quae secundum pragmatice huius tituli, praesenti decreto nullatenus diffinitivam, unice sunt vel longis ambagibus litium expeditio.



A D. Pietro Giacomo Rubino Reggente della Regia Cancellaria, Presidente del S. R. C. e Vice Protomotario sta concluso, che per il ben

pubblico, e sbrigazione delle cause infallibilmente si osservino li seguenti capi v3.

Primo, che nelle cause, nelle quali sta dato termine ordinario, quando si fa la conclusione in essa, dove si

dice cum termino dierum duorum, ad acta percurrendum, vi si aggiunga, & ad concordandum in facto, in virtù di qual clausola sia tenuto ex officio, lo Scrivano della causa, fra li sudetti due giorni, decorrendi dal giorno immediato alla notificazione di detta conclusione, avvisati li soli Procuratori costituiti nell'atti, con la destinazione della giornata, ed ora, e fattone atto in scriptis di haverli avvisati, esser in casa del Sig. Commissario della



la causa, con il processo, e fare avanti di quello l'appuramento de' fatti: al quale appuramento se nel giorno, ed hora stabilita si ritrovaranno l'Avvocati, e Procuratori dell'attore, e del reo, si procederà con l'intervento di essi, e se alcuno di essi non vi si troverà, si procederà con l'intervento di quel solo, che vi si troverà, e non ritrovandosene alcuno, si procederà dal solo Signor Commissario, e Scrivano: si che indispensabilmente fra li sudetti due giorni si principij detto appuramento, e si compischi non frà maggior termine di giorni sei, senza ammetterli pretesto alcuno in contrario.

Quando nell'appuramento vi si troveranno le parti, ciascheduna di esse nello stesso tempo si noti li fatti conforme si notano dallo Scrivano nell'appuramento, acciò non vi sij bisogno di aspettarli, che lo Scrivano ne faccia copia, e le dij alle parti, bastando in detto caso, che se ne dij una sola al Sig. Commissario: e quando non vi si troveranno, debba, subito compito che sia, lo Scrivano farne tre copie, consegnandone una al Sig. Commissario, ed una per una alle parti, e notando la consegna sotto l'appuramento originale, quale doverà sempre restare a parte, appresso lo Scrivano, nè improntarsi mai alle parti, essendo questa cautela pure delle parti nel caso si perdesse il processo.

Che l'appuramento de' fatti si faccia nella forma seguente. Si ponghi nel primo luogo, e principio il fatto, seu il contenuto della scrittura principale donde prende origine la controversia.

Poi l'azione intentata con la legittimatione della persona dell'attore, e reo; in appresso si pongano in una rubrica le prove fatte dall'attore con testimonij, ed un'altra seguente le prove fatte dal reo, ed in ultimo si riassumano l'articoli, seu li dubij per legge, e per fatto, a' quali da' sudetti fatti appurati viene a restringersi la causa: e ciò fatto l'appuramento pre-detto con ponerveli le giornate, ne quali se sarà fatto, e le persone dell'Avvocati, e Procuratori, che vi faranno intervenuti, si firmi dal Sig. Commissario, dal Scrivano, e da quelli che de' sudetti Avvocati, e Procuratori vi faranno intervenuti.

Perfetrionato detto appuramento: si specifichi la monitione *pro expeditione cause*, e le parti senza che si facci altr'ordine, ò se li dij altro avviso, siano tenute d'informare, dando a' Signori Ministri l'allegationi *in jure*, se vorranno farvene, ò stimaranno haverne bisogno: & il Signor Commissario quando sarà lui accinto ( lo che dovrà procurarlo con la maggior prestezza possibile ) non si ritardi dal proporre la causa in rota, per ragione di non haver le parti dato l'allegationi, ò informato, sì perchè con tal occasione non si dij mano alla malizia, ò negligenza de' litiganti di protrahere l'espeditioe de' litigij, si anche perchè ritrovandosi lo fatto appurato, il non esservi l'allegationi non fa mancamento, non potendo quelli contenere, se non quelle massime, e dottrine, che a' Ministri si suppongono notissime.

Secondo, proposta la causa in rota, li magnifici Avvocati osserveranno nel discorrerla tutto il rispetto, e la modestia, che conviene, non tanto verso li Ministri, quanto con le parti, & Avvocati suoi contrarij, essendosi dovuto riparare in alcuni una pessima corruttela introdotta in questo particolare, non meno riprovata dalle leggi, che dal tratto civile, che deve osservarsi anche fuori della Maestà de' Tribunali, altrimenti il Consiglio praticarà le più severe dimostrationi contro li controventori: e quello si dice del parlare, molto più devono l'Avvocati osservare nello scrivere, al di cui fine si vuole, & ordina, che debbano firmare col proprio nome le sue allegationi, perchè si possa subito venire in cognitione dal trasgressore: Parleranno poi li detti Avvocati alli sudetti punti riassunti nell'appuramento de' fatti, e proposti dal Signor Commissario senza ridire il fatto già riferito, ma solo ponderanno le circostanze di quello, che stimeranno esserli giovevoli, ed esponendo le di loro ponderationi con brevità la maggiore trà possibile: così pure circa l'articoli legali discorreranno precisamente alli punti proposti, e riassunti senza divagare fuori di essi, e tutto ciò lo faranno con studiare sommamente alla bre-

brevità, senza servirsi di colori oratorij, anzi senza ne meno introduzioni, ò proemij; ed in ciò debbano invigilare lo spettabile Signor Presidente, e Signori Capi di Rota, non permettendo, che il tempo stabilito per la determinatione delle cause venghi con pregiudizio del Pubblico, e della Giustizia consumato inutilmente dall'artificio, ò vanità dell'Avocati, a' quali solo in cause intricatissime, e gravissime dovrà permettersi lo discorrere per non più, che una sola mattina per l'Attore, ed un'altra per il reo, ancorche sijnno più Avocati, ò di una istessa parte, ò di più litiganti, ò che haveessero coeguale interesse, dovendo regolarmente discorrersi le cause con

tal brevità, che in una istessa mattina si possano discorrere, e determinare più cause per ogni rota.

Discorsa la causa immediatamente si voti, ò frà pochi giorni, non potendosi prendere tempo più à lungo di otto giorni.

Terzo, lo stesso anche s'intende nelle cause summarie gravissime, ed intricate, che haveranno bisogno d'appuramento di fatto, nelle quali l'appuramento si principerà fatta la facoltà. *D. PIETRO GIACOMO RUBINO REG. PR. Carl' Antonio de Rosa. D. Carlo Brancaccio. D. Biase Altimari. D. Gio: Battista Caravita. Marcello Figliola Secret.*

D. Pietro  
Giacomo Ru-  
bino Reg. pr.

## DE CIVITATE NEAPOLITANA IN DVODECIM REGIONES DESCRIBENDA

T I T U L U S XVI.

PRAMMATICA I.

Pragmatica isthac sanctio, utpote in vagabundos, & erroneos hujus civitatis precipue lata, poterat quidem subijci titulo de Vagab. & Erron., sed eam legenti occurrit non solum de illis plurima in eadem esse constituta, sed etiam nonnulla, quae vix, aut ne vix quidem ipsos tangunt: ut abs re non fuerit sub hoc titulo eandem conlocare. Civitas Neapolis in duodecim regiones dispescitur. Sui cuique regionis & Judex M. C. V. criminalis.



**L** pubblico riposo nasce dalla sicurezza de' cittadini. L'uno, e l'altra sono l'oggetto delle nostre cure, e sollecitudini. Perciò vedendo noi, che questa Capitale, malgrado la vigilanza de' Magistrati, quanto più è cresciuta di Popolo, altrettanto risente i tristi effetti di que' disordini, che per lo più vi apporta la gente vagabonda e rea, che vi si annida, abbiamo stabilito e determinato, non solamente di richiamare nella debita osservanza tutte quelle leggi pubblicate di tempo in tempo, per la quiete e buona disciplina di questa Città, ma anche di dar loro nuovo spirito, e pronta attività, con altri efficaci e salutari espedienti, che più opportunamente convengono. Quindi precedente il parere della nostra Real Camera di Santa Chiara, abbiám deliberato di promulgare la presente Prammatica sanzione, compresa ne' seguenti articoli, colla quale sovranamente ordiniamo e comandiamo:

I. Che si ripartisca questa Città in dodici quartieri, ed in ciascuno di essi vi si stabilisca e risegga uno de' Giudici della Gran Corte Criminale, il cui numero, inclusi i due Capiruota, e i due Fiscali, corrisponde al censo numero de' quartieri; con espresso divieto, di non potere i Giudici pernottare fuori del proprio quartiere, senza darne il preventivo avviso al Reggente della G. C.

II. Che seguita che farà la divisione de' quartieri, si debbano la prima volta da esso Reggente tirare a sorte i Giudici, e i quartieri, a riserva di que' Giudici, che abbiano casa propria in alcuno de' quartieri medesimi; e nel caso che più Giudici avessero case proprie in un medesimo quartiere, dovrà per l'abitazione nella propria casa rimanervi il più antico Giudice.

III. Che ciascuno di loro abbia la Famiglia armata, composta di Scrivani, Capitani di Giustizia, e Birri.

IV. Che gli Scrivani, de' quali dovrà valersi il Giudice del quartiere, sieno assolutamente de' migliori Scrivani

ac Deputati quatuor ex Advocatorum censu delecti proponuntur, qui omnibus totius hebdomadae noctibus inter ipsos que communicandis per urbem se circumferre tententur, quo & perturbationibus obviam eant, & mala quae passim occurrentia ab eadem propulsent. Nec ipse M. C. V. Regens ab ipsamet semel in hebdomada lustranda immunis, ut ita Judices, ac Deputatos in sua quocunque regione in officio contineret.

vani ordinarij, ed approvati nella forma prescritta nella Real Costituzione dell'anno 1738., restando sempre fermo il divieto di non doverli ammettere Scrivani straordinarij, giusta i precisi termini della prefata Real Costituzione, promulgata dal nostro Augusto Genitore.

V. Che il Giudice del quartiere, secondo il suo arbitrio e prudenza possa valersi or di uno, e or di un altro de' medesimi Scrivani, che risiedono nel suo quartiere, secondo le particolari circostanze de' casi, che avvengono.

VI. Ciascun Giudice abbia la Giurisdizione necessaria, come Commessario del suo quartiere; e che perciò debba prendere da per se le informazioni degli omicidj, de' furti qualificati, e di tutti quegli altri delitti, che specialmente interessano la giustizia, e l'onore delle famiglie, senza esiger diete; e per li delitti minori, quelli Scrivani del quartiere, a' quali il Giudice stimerà commettere le informazioni.

VII. Che rispetto a' Giudici, che sono Avvocati Fiscali, compilate che avranno le informazioni, debbano rimettere li processi al Reggente, dal quale si destineranno i Commessarij, e che lo stesso si debba praticare nelle informazioni, che si compileranno dagli Scrivani ne' quartieri, ne' quali risiedono gli Avvocati Fiscali.

VIII. E poichè si ritrova divisa la G. C. Criminale in due Ruote, e divise le commesse delle cause, debba restar fermo questo stabilimento, rispetto alle cause, che vengono dalle Provincie, con tutto il dippiù, che sta ordinato nel Dispaccio del 1738.

IX. Che per tutti li delitti, che accadono in Città, indistintamente faccia da Commessario nella propria Ruota il Giudice del quartiere, ove accaderanno, il quale abbia la facoltà di arrestare i ladri, i malfattori, e ogni altro delinquente, con proporre il diseguento tutto nella G. C. per le ulteriori provvidenze.

X. Per conseguenza della Giurisdizione, il Giudice nel suo ripartimento farà arrestare specialmente di notte i Rei di qualunque attentato, non ostante qualunque eccezione di foro,

che goderanno, le quali eccezioni sono di rilasciamento e di confusione alla buona disciplina.

XI. E per non pregiudicarsi alle Giurisdizioni accordate, arrestato che sarà il reo, il Giudice subito compilerà il Processo, e quando il delitto sarà relativo all'ufficio, che il reo esercita, allora si rimetterà il carcerato cogli atti al suo Delegato, acciocchè lo giudichi, e ne dia conto; e quando il delitto non sarà di tal natura, procederà il Tribunale ordinario, secondo le patrie Leggi.

XII. Acciocchè il Giudice del quartiere possa mantenere il buon ordine e la quiete, ed opportunamente accorrere a tutti li disordini, tanto colla giustizia precavente, quanto colla punitiva, dovrà egli diligentemente informarsi di tutte le persone disutili e vagabonde, de' disonesti e scandalosi, per tenerne purgato il quartiere, ed impedire il male prima di commetterli, prendendo le informazioni sulli disordini accaduti, per prontamente darvi le convenienti provvidenze di giustizia, o di economia.

XIII. Che il Giudice del quartiere debba invigilare su di coloro, che vengono in abiti di pellegrini, regolandosi colla Prammatica del Cardinale Althan del 1724.; e rispetto a' Napolitani, e Forastieri oziosi, colle Prammatiche *de Vagabundis*, & *Erronibus*, per quelle parti, che non vengono moderate nella nostra presente Prammatica. E così espurgandosi i quartieri da' Napolitani oziosi, con obbligarsi a quelle migliori applicazioni, che si possono, e da' Forastieri disutili, e vagabondi, e procurando il ritorno de' Provinciali alle loro patrie, per applicarsi all'agricoltura, o altre utili arti, si conseguirà la pace in ciascun quartiere della Città.

XIV. Acciocchè i Giudici abbiano facilmente le notizie della gente de' quartieri, e di quella, che vi accade, sieno a' medesimi subordinati, ed ubbidienti in tutto ciò, che concerne alla pubblica disciplina, i Capitani di strada, e i Capo-dieci, da' quali, e da' Parrochi, e da' que', che tengono locande, trattorie, casini, bettole, caffè, e bigliardi, riceveranno le notizie,

specialmente per le giornalieri note di coloro, che dal Regno, e da fuori giungono, facendone i Giudici i rapporti al Reggente, il quale ne riscontrerà Noi; e in tal guisa faranno osservare ciò, che sta ordinato da S. M. C. Nostro Augusto Padre ne' Bandi del 1738., e 1748.

XV. E per la più esatta osservanza di questi stabilimenti, vogliamo, e comandiamo, che ciascheduna persona di qualsiasi stato, grado, e condizione, abitante in Città, o nelle sue Ville, e Casali, la quale riceverà in sua casa persone estere, e non regnicole, debba fra' termine di ore 24. passarne la notizia a' Giudici de' rispettivi quartieri di propria abitazione, o al Commessario della Campagna, sotto la irremissibile pena di sei mesi di carcere.

XVI. Comandiamo in oltre, che qualsiasi persona, la quale tiene alloggiamento, camere, locande, o qualsivoglia altra sorta di ospizio, debba sera per sera dar notizia delle persone, che alloggerà, al Giudice del quartiere sotto la stessa pena.

XVII. Che in conseguenza i Giudici de' quartieri, o il Commessario della Campagna in vista delle note della gente, che s' introduce in Città, suo Distretto, e Casali, faran formare libri particolari, ne' quali si debbano notare le relazioni delle persone per loro regolamento.

XVIII. Potranno così i Giudici de' quartieri, come il Commessario della Campagna, o di persona, o per mezzo de' Deputati, che si destineranno, visitare tutti gli alloggiamenti, ed altri qualsivoglia ospizi, dove alloggiavano Forastieri, per osservanza di questa legge.

XIX. Per esecuzione della Prammatica VI. sotto il titolo *de Vagab.*, e *Errantib.* confermata dal nostro Augusto Padre nel 1751., comandiamo, che tutti gli oziosi, inerti, e vagabondi, se non sono regnicoli, debbano sfrattare fra tre dì dalla Città dopo la pubblicazione della presente legge, e tra giorni quindici dal Regno; altrimenti passato detto termine, e ritrovandosi esser presi, come vagabondi, soggiacciano alla pena di anni cinque di galea.

XX. Che se tali oziosi, inerti, e vagabondi sieno Napoletani, o Regnicoli, e si trovino accagionati di furti, o di altri delitti infamanti precedentemente commessi, anche soggiacciano alla pena di cinque anni di galea.

XXI. Se poi tali vagabondi Napoletani, o Regnicoli non sieno stati inquisiti di furti, o di altri delitti infamanti, soggiacciano alla pena di anni cinque di servizio militare.

XXII. Tutti gli altri oziosi, inerti, e vagabondi, i quali non saranno adatti per la milizia, si arrestino tutti, e dopo qualche tempo i Regnicoli si rimettano alle loro Patrie, con incarico a' Governatori locali, ed agli Amministratori delle Università, di obbligarli tra otto giorni al lavoro della campagna, o ad altri utili e continuati mestieri, di cui sieno capaci. E se sono Napoletani, si dovranno parimente obbligare fra il detto termine di otto giorni ad applicarsi a qualche arte, o mestiere, col quale possano sussistere. E non applicandosi, o abbandonando l'arte, o l'mestiere, a cui si sono applicati, soggiacciano alla pena di cinque anni di presidio; essendo nostra real volontà, che tutti coloro, i quali non mostrino di possedere beni ed entrate, colle quali potessero vivere e mantenersi, o di tenere arti, officio, o esercizio effettivo e continuato, con cui possano sostenere se stessi, e le loro famiglie, si debbano reputare come oziosi e vagabondi, e trasgressori di questa legge, e come tali, si avranno come incorsi nelle di sopra stabilite pene.

XXIII. Ordiniamo bensì, e comandiamo, che gli Scrivani, Capitani di giustizia, ed altri servienti di Corte, se mai arrestino qualche persona come vagabonda, la quale tale non sia, o che dopo l'arresto, rilascino liberi i veri vagabondi, e controvenienti a questa legge, per estorquer denaro, o per altri privati fini, incorrano nella irremissibile pena della privazione de' rispettivi impieghi, di tre gratti di corda, e di cinque anni di galea.

XXIV. Trovandosi da Noi sovraneamente determinato, che si mandi nota alla Nostra Real Segreteria di Stato, del ripartimento di Giustizia, e

Gra-

Grazia, di tutti coloro, che in ciascun mese terminano le loro condanne di presidio, o di galea, per riscontrarsene il Reggente della Vicaria, il Commessario della Campagna, ed i Presidi delle Provincie, affin d'invigilare sulla loro condotta, e prender l'obbligo, a tenore di quanto è disposto nelle Regie Prammatiche: acciocchè una tal nostra sovrana determinazione possa avere il suo compiuto effetto, qual'è quello, di prevenire con tal mezzo quelli inconvenienti, che suole benefesso apportare gente così discola, ed avvezza a commettere eccessi, vogliamo, e comandiamo, che ciascuno de' condannati alla galea, o a presidio, per furti, o come vagabondi, finito il tempo della condanna, non abbia immediatamente la libertà, ma resti in galea, o in presidio, per prevenire i nuovi delitti, che da' medesimi si possono temere; a quale oggetto vogliamo, ed ordiniamo, che si esegua quanto da Noi nel seguente articolo vien prescritto, ed ordinato.

XXV. Se faranno Regnicoli coloro, i quali si trovino in galea, o ne' presidi di questa Capitale, vogliamo, ed ordiniamo, che si rimettano alle rispettive Udienze Provinciali, o al Commessario della Campagna, per farsi passare alle proprie Patrie, con ordine all' Governadori locali, ed agli Amministratori delle Università, di farli obbligare, a tenore dell'Articolo XXII. di questa legge. Se si trovino ne' Presidi del Regno, vogliamo, che si passino alle rispettive Udienze, per rimmetterli alle loro Patrie, e farli obbligare come sopra: disposizioni, che si dovranno dare dalla Nostra G. C. nella occasione delle catene, che vengono dalle Provincie. Se poi sieno Napoletani, passino dalla galea, o dal presidio nelle carceri della Vicaria, per farli obbligare a tenore del suddetto Articolo XXII. di questa legge. E se finalmente sieno esteri, si mandino subito a' confini del Regno, comminando loro la pena di cinque anni di galea, in caso che vi ritornino.

XXVI. Comandiamo in oltre, che il Giudice del quartiere faccia in ogni dì il rapporto al Reggente di quello, che accade d'interessante nel suo quar-

tiere, e il Reggente, come Governadore della Città, accorrerà a misura del bisogno, con li pronti espedienti economici, e di tutto quello, che accade nella Città, ne formerà a Noi il solito rapporto.

XXVII. Che per effetto della sua general Soprintendenza, dovrà il Reggente almeno una volta la settimana visitare or l'uno, or l'altro quartiere, invigilando sull'osservanza di questi stabilimenti, onde restino estirpati gli abusi; e laddove bisognerà autorità sovrana, la chiederà da Noi.

XXVIII. Che i Giudici poi de' quartieri debbano girar la notte ciascuno nel suo distretto, almeno due volte la settimana.

XXIX. Che per ciascun quartiere si stabiliscano quattro Deputati, de' più probi, ed idonei Dottori del quartiere, per invigilare alla quiete, al buon ordine, ed alla disciplina, unitamente col Giudice, che ne ha la giurisdizione, e per coadiuvare al medesimo colla dovuta subordinazione allo stesso Giudice; onde con maggiori notizie, e più consiglio possa esattamente adempire a' suoi doveri; e in caso di assenza del Giudice medesimo, o infermità, possan supplire le di lui veci in quelle cose, che richieggono una necessaria e pronta provvidenza, con darne subito parte al Reggente.

XXX. Dovrà ciascun di essi Deputati per *turnum* girar la notte nel distretto del proprio quartiere una volta la settimana, coll'intelligenza del Giudice, il quale assegnerà loro uno degli Scrivani addetti, con una pattuglia di Birri. In tal guisa, dovendo il Reggente della Vicaria girar la notte una volta la settimana, con visitare or l'uno, or l'altro quartiere; e dovendo il Giudice almeno due volte la settimana girar la notte per lo proprio quartiere, ed i quattro Deputati per *turnum* le altre notti, avverrà, che venga ogni notte visitata tutta la Città, o dal Reggente, o da' Giudici, o da' Deputati.

XXXI. Dovendosi eleggere quattro Deputati per quartiere, il Reggente, ed il Giudice dovranno fare quattro terne, per presceglersi da Noi quelli, che si stimeranno i più idonei, per

lo disimpegno. E questi Deputati avranno in compenso del peso, che soffriranno, il merito per l'ascenso a quella Magistratura, che potrà loro corrispondere.

XXXII. E siccome la forgiva de' mali, che affliggono questa Capitale, principalmente deriva dall'asportazione delle armi proibite, che si fa di notte tempo, così, sebbene sieno gravi pene stabilite per tal asportazione, pur nondimeno dovendosi formar processo, per punire sì fatti delinquenti; costoro con la fiducia, che hanno, di nascondere le pruove, e di scampare la meritata pena, non lasciano di delinquere, girando di notte con armi proibite, nè vengon frenati dalla rigida sanzione della legge; perciò ordiniamo e comandiamo, che il Reggente, ed i Giudici del quartiere, ed il Commessario di Campagna, ove in loro presenza colgano la notte un asportatore di armi proibite, arrestino il reo, e senza altro processo la mattina seguente gli faccian dare tre tratti di corda, e sei mesi di carcere: se poi il reo sia colto non già dal Reggente, o da' Giudici, ma da alcuno de' Deputati, ed in presenza del Deputato, e di due Testimonj *estranguardia*, sieno trovate le armi proibite, in tal caso basterà per processo la relazione, che farà il Deputato al Giudice del quartiere, per eseguirsi immediatamente la mattina seguente la pena di tre tratti di corda, e di sei mesi di carcere. E perciò dovrà ciascun Giudice avanti la sua casa tenere appesa la corda; restando ferme tutte le precedenti leggi, e Prammatiche contro a coloro, i quali delinguissero con tali armi proibite.

XXXIII. Che il Commessario di Campagna usi tutta la vigilanza per li Casali della Capitale, esigendo da' loro Governadori, e dagli Scrivani, che tiene ne' rispettivi ripartimenti, i giornalieri rapporti, dovendo egli avere il carico, come ogni altro Ministro del quartiere, ne' detti Casali, secondo che sta prescritto nella Prammatica *de Exteris Regni Neap. venientib.*

XXXIV. Che ciascun Giudice colla speriienza, che andrà acquistando sulla ispezione del suo quartiere, debba pro-

porre e riferire al Reggente tutti quelli altri mezzi, che stimerà più propri, per estirparne i mali, ed i disordini, e per conservarvisi stabilmente la maggior quiete e tranquillità; ed il Reggente dovrà tutto far presente a Noi, per le provvidenze superiori.

XXXV. Tutti coloro, che sono incaricati della osservanza di questa nostra legge, dovranno specialmente attendere, che quella si offervi in tutte le sue parti; e controvendendo, caderanno nella nostra real indignazione, ed in altre pene al nostro sovrano arbitrio riservate.

E perchè tal nostra sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblici ne' luoghi soliti della Capitale, suo Distretto, e Casali; ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle nostre reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra real Camera di S. Chiara.

*Napoli 6. Dicembre 1779. FERDINANDO. Carlo Demarco, Vidit. Cirrus Praeses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Pecceneda a Secretis. Pubblicata a di 7. Gennajo 1780.*

Ferdinando IV.

1779

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,*

*sive*

## PRAMMATICA II.

INcaricata di regal ordine la Camera di S. Chiara di esaminare seriamente, dietro i dubbj proposti, come debba eseguirsi la recente Legge di Polizia, rispetto a' Deputati de' Quartieri di questa Capitale nelle funzioni della loro carica, ha essa Camera considerato, che siccome in virtù dell' *arr. xxx. e xxxii.* di detta Legge, ciascuno de' Deputati *per turnum* deve girare la notte nel proprio Quartiere con la intelligenza del Giudice, che assegnar deve uno degli Scrivani con la Pattuglia de' Birri, e che

Interpretatio  
pragmaticae  
precedentis.




**DE COMMISSARIIS, ET EXECUTORIBVS TIT. XVII, sive XLV.** 1733  
 che ove si colga la notte un asportatore di armi proibite da alcuno de' Deputati, ed in di lui presenza, e di due testimonj estraguardia, siensi tali arme trovate, basti in tal caso per processo la relazione, che farà il Deputato al Giudice, per eseguirsi la stabilita pena; così necessariamente ne siegue, che facendo i Deputati in questa funzione le veci di Giudice, debbano gli Scrivani, e gli altri Subalterni di Corte assistere, e prestare loro la dovuta ubbidienza. Ha in oltre considerato la Regal Camera, che in virtù dell' art. XXIX. dell' istessa Legge, dovendo i Deputati assistere col Giudice stesso all' adempimento di tal fine, ed in caso dell' assenza, o infermità del medesimo supplire le di lui veci in ciò, che richiegga necessaria, e pronta provvidenza, con darne subito parte all' Eccellenza Vostra, ne siegue perciò necessariamente, che per potere i Deputati a ciò attendere convenga eziandio, che i Capitani di Strada, e i Capodieci, gli Scrivani, e gli altri Subalterni di Corte prestino loro la dovuta assistenza, ed ubbidienza, affinché possan da essi ricevere le notizie opportune, e conferirle col Giudice. E per la stessa ragione ha ben anche riflettuto la Regal Camera, che i Deputati medesimi debbano invigilare su la condotta degli Scrivani, Subalterni, e Birri, e conferire col Giudice sopra le loro mancanze. Ora avendo io distintamente passato tutto ciò alla intelligenza del Re, uniformandosi la Maestà Sua a quanto la Regal Camera ha rappresentato, è venuta in risolvere, e comanda, che gli Scrivani, ed altri Subalterni di Corte debbano assistere, ed ubbidire a' Deputati nelle funzioni, che dovranno fare in disimpegno della di loro carica, sotto la pena della privazione dell' impiego, ed altre ad arbitrio della Maestà Sua in caso di controvenzione. Vuole inoltre e comanda, che i Capitani di Strada, e i Capodieci ubbidiscano, e prestino la dovuta assistenza a' Deputati per le opportune notizie, che occorreranno, acciocchè questi possano conferire con i Giudici.

E finalmente comanda Sua Maestà, che da ora comincino i Deputati ancor essi a girare la notte a vicenda una volta la Settimana, assegnandosi loro uno de' Scrivani addetti coll' assistenza della famiglia armata, e che i medesimi Deputati invigilino su la condotta de' Subalterni, e Scrivani, e conferiscano col Giudice del Quartiere in caso di mancanza de' medesimi.

Tutto ciò io partecipo all' Eccellenza Vostra d' Ordine sovrano, affinché comunicati questa regal Risoluzione a' Giudici, e a' Deputati, e dia gli ordini, che risultano per lo esatto disimpegno della medesima in tutte le sue parti. Palazzo 2. Settembre 1779.  
**CARLO DEMARCO.** Signor Marchese di Fuscati.

1779  
 Carlo Demarco



**DE COMMISSARIIS, ET EXECUTORIBVS  
 TIT. XLV, sive XLK.**

**PRAMMATICA VI.**

*Ex gratiis concessis anno 1737.*

Commissarij, & executores s. ad regem, nec per regnum pro aliquo servitio regio itor h. core, nihil aliud ab U. niversitatibus recipiant.



**I**tem supplicano a V. M. a comandare con ordine penale, che i Commessarij, che vanno vagando sotto coloro di far diligenze per controbanni, non estorquano più denari dalle Università, ma che siano pagati o dagli

Arrendamenti, che gli mandano, o da rei di tal delitto secondo il Capitolo 12. del Rè Filippo IV. dell' anno 1621. fo. 134. tom. 2. E che contra gli eccessi di tali Commessarij prendano informazione i Governatori locali, secondo il Capitolo 20. del Conte di Miranda dell' anno 1501. foglio 32. tom. 2.

nisi testis lectos, & paleam, ne quidquam efficiant adversus pragmatias positas sub hoc eodem titulo, quas vide.

Pla

*Placet, privilegia non frangi, poenam a Regia Camera constitui ab executoribus solvendam, qui quidquam vel minimum exegerint ab Universitatibus; denique Gubernatoribus locorum mandari, ut simul ac contra factum noverint, probationes legitime receptas ad Regia Camera iudicium transmittant.*

Item, che i Commessarj, ed Esecutori, che si mandano da Percettori Provinciali a riscuotere i pagamenti fiscali, non abbiano dalle Università, se non stanza, strame, e letto a tenore del Capitolo del Rè Cattolico dell'anno 1507. fol. 93. tom. I., essendo giusto che siano pagati da medesimi Percettori, che hanno notabile emolumento dall'esazione.

*Placet servari leges.*

Item, che i medesimi Commessarj non facciano per poco debito molta esecuzione, nè eseguiscono bovi aratorj, nè bestie di molino contra il Capitolo 22. del medesimo Rè Cattolico fol. 94., e Capitolo 17. del Parlamento generale folio 163., nè carcerino gli abitanti delle terre, nè gli portino strappando altrove, massimamente quelli, che han pagato il loro contingente a tenore del Capitolo 23. del medesimo Rè. Ed in somma supplicano V. M. a far osservare esattamente le regie Prammatiche sotto il titolo de *Commissariis, & Executoribus.*

*Placet abusum tolli.*

DE CONSTITUTIONE SANCIMVS, AC DE NEAPOLITANIS CONSVETVDINIBVS DE IVRE CONGRVI ABROGANDIS

TITVLVS XVIII.

PRAMMATICA I.

FERDINANDO IV REGE.

Constitutio de iure probomiscus, & consuetudines neapolitane eodem redeunt; ditque observate abrogantur, nec nisi sociis, inter quos communicata res est: cognatisque, praedictis tamen ex aliqua parte conjunctis, & intra tertium gradum possitis, retrahendi jus datur; cumque denunciatio sit, non nisi intra triginta dierum spatium competere jus congrui potest.



Vendo Noi considerato, che la Costituzione *Sancimus*, e le Consuetudini Napolitane circa il Congruo, stimate già utili, e quindi per molti secoli osservate rispettivamente nel Regno, ed in questa Capitale, si sieno rese piuttosto nocive al viver civile, e generative di molestie, e molteplici liti, con inquietudine de' nostri amatissimi Sudditi; abbiamo perciò deliberato, precedente il parere della nostra Real Camera di Santa Chiara, ed aggiunti, di abrogarle, e torre una così violenta restrizione al dritto di proprietà, restituendolo al suo libero, e nativo essere.

Vogliamo adunque, ed ordiniamo, che, restando abolite, ed abrogate la Costituzione *Sancimus de iure Probomiscus*, e tutte le *Consuetudini Napolitane* riguardanti il congruo, si accordi quello solamente, ne' soli due casi di condominio, cioè, quando uno de' con-

domini voglia alienare la sua parte del fondo; o quando concorra la congiunzione del sangue copulativamente alla vicinìa del fondo; E che per rapporto alli gradi della Parentela il Privilegio del retratto suddetto si abbia a godere dagli Agnati di colui, da cui è pervenuto il fondo, e per niun modo sia lecito alli Cognati di dimandarlo; ma che il Privilegio, che si accorda agli Agnati non si estenda al di là del terzo grado. E affinché il dominio non resti per lungo tempo dubbio, e sospeso in grave danno delle Parti, e dello Stato, vogliamo, e comandiamo, ch'essendovi la denuncia, il tempo a retrarre sia quello di trenta giorni; altrimenti sia quello di un anno, da cominciare a decorrere dal giorno del contratto.

Intorno poi alle liti di Congruo pendenti, è nostra sovrana Volontà, che tutte tali liti restino estinte, ad eccezione di quelle, per le quali o trovassero interposto decreto di Giudice decisivo del merito della causa, o si tro-

vi contestata la lite, o fatta la perizia. Vogliamo finalmente, e comandiamo, che questo nostro Regale Editto abbia da aver la sua forza, ed esecuzione dalli 20. Settembre dell' anno prossimo passato 1788.

E perchè questa nostra sovrana de- liberazione venga a notizia di ognuno, prescriviamo, che si pubblici ne' luoghi soliti della Capitale, e nelle Pro- vincie del Regno. Ed in pubblica te- stimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col suggello delle nostre Reali

Armi, riconosciuta dal nostro Segre- tario di Stato di affari esteri, e Casa Reale, vista dal nostro Vice-Protono- tario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di Santa Chiara, Dalla Real Villa di Caserta il dì 27. Gennajo 1789. FER. *Ferdinando IV.*  
DINANDO. Il Marchese Caracciolo, Luogo del Suggello. Vidit Citus Prases Viceprotonot. Dominus Rex mandavit mihi Perro Rivellini a Secretis. Pub- blicata a dì 18 Gennajo 1789. 1789

DE CONTRACTIBVS

TITVLVS XIX, siue L.

PRAMMATICA V.

FERDI-  
NANDO IV  
REGE.



Publicum ge-  
nerale Archi-  
vum non se-  
mel olim prae-  
scriptum ab  
optimis non-  
nullis Prin-  
cipibus, nun-  
quam tamen  
effectum, ar-  
que adeo diu  
multumque  
solicite exoptatum tandem  
in hac Civi-  
tate, ejusque  
Casalibus, ac  
Suburbis con-  
stituitur, quo  
& familiarum  
quieti, &  
bonorum cu-  
jusque omni-  
um securitati  
tuto consuli-  
tur. Quare in  
idem omnes  
cujusvis ge-  
neris contra-  
ctus, testa-  
menta, fidei-  
commissa, do-  
nationes, prae-  
ambola, alias-  
ve id genus  
scripturas,  
tanquam in  
tabulis referri  
debere  
prescribitur.

A erezione di un pub- blico generale Archi- vum per la regi- strazione, e conser- vazione de' contratti ha formato da' secoli il gran desiderio del- la Nazione, ed è stata più volte or- dinata, e considerata necessaria ezian- dio dalli nostri Predecessori. Ferdinan- do I. nel 1477. con le Prammatiche I. e III. *de Notariis* la prescrisse, ma le provide sue mire rimasero scompo- ste da' lagrimevoli torbidi del Re- gno. Carlo V. nel 1533. annullò alle preci di questa Metropoli, che la chie- sa, ma per private ragioni, opposte al pubblico vantaggio, la Grazia non ebbe effetto. Filippo III. con le Pram- matiche III., e IV. *de Contractibus*, nel 1609. ritornò a prescriverla, ma per le vicende de' tempi ne fu impe- dita la esecuzione. E finalmente è no- to, che anche l' Augusto nostro glo- riosissimo Genitore ne avesse formata l'idea, e che l'avrebbe eseguita, se il suo passaggio alla Monarchia delle Spagne non l'avesse vietato di ridur- la ad effetto. La mancanza però di tale utilissima, e vantaggiosissima ope- ra ha sempre tra i nostri amatissimi sudditi fatto sentire un grave ostacolo al Commercio, ed è stata; ed è la

sorgente delle molte liti, che tutto giorno disturbano la quiete, ed il ri- poso delle Famiglie, e dello Stato. Per mancanza di un pubblico Archi- vum, col registro di tutti i Contratti, Testamenti, Fedecommeffi, Donazio- ni, Preamboli, ed altre simili scrit- ture, non potendo gl' Individui dello Stato aver le notizie convenienti de- gli averi, e delle altre circostanze di coloro, con cui vogliono contrattare, o se n'astengono affatto, dubitando di non esservi sufficienti cautele, o s'in- ducono a farlo senza tali cognizioni per non tener ozioso il loro danaro, ed indi trovansi involti in mille liti colla rovina del proprio patrimonio; scorgendosi tutto giorno con rincresci- mento del nostro regal animo, che molti de' nostri sudditi mentre credono d'impiegare i lor capitali con posses- sori di facoltà libere, col progresso di tempo le trovano poi soggette, colla manifestazione di qualche antico fede- comesso, o maggiorato, che stava sepolto fra le tenebre. Altri credono contrattare con persona dichiarata ere- de in virtù di Preambolo, e quindi incontrano la perdita delle loro sostan- ze, all'apparire tal Preambolo rivoca- to in forza di decreto, che s'ignora- va. Altri finalmente contrattano con taluno, che ha con occulti stromenti pre-

precedentemente, ed irrevocabilmente donati i suoi beni, o in altra forma obbligati, e quando credono raccorre il frutto del capitale impiegato, incontrano la perdita non solo de' frutti, ma del capitale medesimo: il che non accade fra molte Nazioni dell'Europa, e particolarmente nell'Italia, dove utilmente si veggono ordinati, e stabilirsi simili Archivj, e si prova la felicità del Commercio per mezzo della sicurezza de' contratti, e della buona fede, che li accompagna.

Siccome adunque una delle più provide, e serie nostre cure è stata sempre, ed è quella di veder affodata la quiete de' Popoli a noi soggetti, ed accertata la pace delle Famiglie con la totale sicurezza de' loro averi, così effendoci stato rinnovato il progetto della erezione di un'opera tanto vantaggiosa, quanto è quella di un pubblico generale Archivio per la registrazione, e conservazione de' contratti, e riputando tale opera, uno de' migliori mezzi per lo conseguimento dell'espresso fine, dopo di averla fatta esaminare dalla Camera della Sommaria, dalla Regal Camera di Santa Chiara, e dal Supremo Consiglio delle nostre Finanze, ci siamo deliberati di approvarla, ma che per ora debba soltanto aver luogo in questa Capitale, e ne' suoi Borghi, Distretti, e Casali, per indi poi estendersi in tutte le Provincie del Regno. E per la sua più facile, sicura, e spedita esecuzione, ordiniamo, e comandiamo, che debba aver il suo effetto con gli stabilimenti compresi ne' seguenti Articoli.

In publicas, easque perpetuas generalis Archivi tabulas intra duos a pactio- ne conventa menses referri debet descriptio breviter summatimque perstricta omnium quorumcumque contractuum, a quibus, in hac Civitate, ejusque Casalibus, & Suburbis, initis, hypothecarum

I. Ad oggetto, che tutti i domicilianti di questa popolosa Metropoli, suoi Borghi, Distretti, e Casali possano senza pericolo di frode, e d'inganno tra loro contrarre liberamente su i loro beni posseduti tanto in questa Metropoli, ed in tutta l'anzidetta sua estensione, quanto nel Regno, ed altrove, vogliamo, e comandiamo, che nel nuovo generale Archivio debba farsi la compendiosa registrazione sopra libri perpetui di tutti li contratti, che si stipuleranno in questa Capitale, ne' suoi Borghi, Distretti, e Casali, i quali producano azione reale, e ipo-

tecaria sopra i beni, ed effetti di ragione de' contraenti, siti non meno nel dinotato tenimento di questa Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, che anche nel Regno, ed altrove; ciocchè anche debba praticarsi così per gl'istrumenti di quietanza, come ancora per tutti i notamenti, che si faranno sulle scritture de' debiti contratti, tanto della soddisfazione di una parte di essi, quanto della loro totale estinzione, e tale registrazione prescriviamo, che si procuri fra due mesi dal dì della stipolazione, e ciò adempiendosi prenda il suo vigore il contratto dal giorno della data, ma dove ciò si omettesse nello stabilito termine, non acquisti la sua validità, se non dal giorno, in cui ne sarà seguita la registrazione in Archivio. Ed in caso, che i suddetti contratti non si stipulasero nel dinotato tenimento di questa Capitale, ma nel Regno, o fuori del medesimo, e contenessero l'obbligo, e l'Ipoteca de' beni nell'accennato tenimento compresi, o che appartengano a' Napoletani, o a' Regnicoli, debbano tali contratti stipulati in Regno, per avere effetto, registrarsi ugualmente tra i due mesi, come sopra in Archivio, e per li contratti poi della stessa natura stipulati fuori de' Regali Dominj, li contraenti per poterne far uso ne' Regj Tribunali sieno, tra quattro mesi da decorrere dal dì della stipula, obbligati impetrarne il Regio *Recipiatur*, ed esibirne nell'Archivio copia per registrarsi colla stessa regola, e dove ciò si omettesse nel prefinito tempo de' quattro mesi, non acquisti il contratto validità, se non dal giorno, che sarà registrato in Archivio.

Vogliamo inoltre, che sieno soggetti alla stessa registrazione tutti i decreti, e tutte le sentenze, che si profferiranno da tutti i Tribunali, e Corti di questa Capitale, sua pertinenze, e Casali, che partoriscono azione Reale, o Ipotecaria sopra qualsivogliano beni, e che trasferiscano da uno in altri il possesso de' fondi, de' capitali, delle rendite, e di qualunque dritto, e ragione: che tanto di questi decreti, e sentenze, quanto de' suddivisati contratti debbansi conservare copie intere nell'Archivio per supplirsi a qualunque per-

realesque actiones emanant super contrahentium bonis Instrumenta extra Regni fines inita & recipiantur, & superius laudata descriptione omnino indigent.

In publicas, etiam generalis Archivi tabulas referri debent non solum decreta, sed & sententiae novissimae in hac Civitate, ejusque suburbis, prototae, a quibus reales hypothecarum que procedunt actiones, quae fundorum, capitalium, reddituum,

rum, alio-  
rumque in  
genus iurium  
possessionem  
ex uno in  
alium trans-  
ferre valent.  
Hujus de-  
scriptionis  
exemplaria  
nominali ejus  
Pia. et reli-  
centia ex Ar-  
chivo edi-  
possunt, cum  
vero aut  
archetypeta-  
tabulae in-  
sint amissa,  
aut a Ma-  
gistratibus  
perita.

perdita, o sconcio, che potessero ave-  
re le carte originali presso li Notaj,  
ed Attitanti, o dalla ingiuria del tem-  
po, o dall'altrui ma'izia, cioè però dee  
intendersi per le scritture, o sia per  
li contratti, decreti, sentenze, ed al-  
tro ( come s'individuera ), che si sti-  
puleranno da' Notaj, o si profferiran-  
no da' Magistrati dopo la solenne aper-  
tura dell'Archivio, che si farà nota  
con altro Editto, da promulgarfi dal  
Delegato dell'Archivio istesso, giacchè  
per le scritture stipulate, o decreti,  
o sentenze proferite prima, non s'in-  
tende far novità alcuna, dovendo aver  
il loro vigore in giudizio, e fuori,  
giusta la loro serie, continenza; e  
tenore. Dichiariamo inoltre, che dopo  
esserfi registrate, e conservate le scrit-  
ture in Archivio, non se ne possano  
estrarre dal medesimo copie, ma le  
sole notizie, come in appresso si pre-  
figerà, e che l'estrazione delle copie  
spetti, come prima, a' Notaj, e agli  
Attitanti, per non defraudarli de' loro  
giusti, e competenti diritti, ad ecce-  
zione però de' casi, ne' quali, per  
malizia, o per accidente si fossero da'  
Notaj, o dagli Scrivani, ed Attitanti  
dispersi gli originali, o che da' Magi-  
strati si credesse necessario di averne  
dall'Archivio copia per la maggior di-  
lucidazione della verità: ne' quali di-  
notati casi si debba ricorrere al Dele-  
gato dell'Archivio istesso. E rispetto  
alli Notaj determiniamo, che dove  
nelle visite de' loro Protocolli si trovi  
dal Vice-Protonotario, e da altri, a  
chi spetta qualche scrittura stipulata  
dopo l'apertura dell'Archivio, la qua-  
le non si fosse in esso registrata, deb-  
ba punirsi il Notajo colla privazione  
dell'ufficio, e notarsi nella visita del  
Protocollo, che tutte le scritture non  
registrate non debbano aver vigore,  
se non dal giorno, in cui se ne farà  
fatta la registrazione in esso generale  
Archivio.

II. Le scritture, ed i contratti fog-  
getti alla registrazione, e conservazio-  
ne dell'Archivio faranno quelli, che  
producono azione reale, ed ipotecaria,  
e translazione di dominio, di possesso,  
e di qualunque diritto, e ragione,  
cioè tanto per alienazioni, testamenti,  
codicilli, fedecomessi, maggiorati,

Tom. I.

capitoli matrimoniali, antepoche, o  
controscritture, donazioni *inter vivos*,  
*vel causa mortis*, compere, e vendite,  
e qualsivoglia altro contratto, anche  
obblighi *penes acta*, polizze *trino teste*  
notate, e lettere di cambio con pro-  
messa d'ipoteca, quanto per sentenza  
di qualsivoglia Tribunale, decreti di  
Preamboli *ex testamento*, & *ab intesta-  
to*, decreti riformativi, o rivotativi  
de' medesimi, decreti di espedienza,  
o altri rivotativi, o moderativi di  
quelli, decreti annullativi di qualunque  
genere di contratto, decreti di disvin-  
coli, regj assensi, e tutti altri atti  
civili, che possano, come sopra, pro-  
durre azione reale, ed ipotecaria, e  
traslazione di dominio, o di diritto.  
Vogliamo però, che circa gli obblighi  
*penes acta*, le lettere di Cambio, e le  
polizze *trino teste* notate con promessa  
d'ipoteca s'intendano esse sottoposte  
alla registrazione, qualora rispettiva-  
mente ascendano alla somma di ducati  
cinquecento, restando tutte le altre di  
minor somma esenti dall'obbligo di  
registrarsi in Archivio, e dello stesso  
vigore, che hanno avuto fin'ora; e fi-  
nalmente, che de' Regj Assensi non  
debbono registrarsi in esso Archivio,  
se non li soli dotali di qualunque sum-  
ma, volendo; e comandando ancora,  
che in tutti li decreti da registrarsi in  
Archivio vi si apponga da' rispettivi  
Giudici la clausola, & *registratur in  
Regio Generali Archivio*.

III. Per eseguirsi regolarmente l'ac-  
cennata registrazione de' contratti, che  
si stipuleranno dopo l'apertura dell'Ar-  
chivio, i Notaj, solennizzato che  
avranno il contratto, o altra scrittura  
di loro attinenza, dovranno in buona  
carta senza abbreviature, ma con chia-  
ri, ed intelligibili caratteri, e con  
buon inchiostro formarne copia intera,  
autentica, e nella prima pagina in ri-  
stretto nella stessa stabilita maniera de-  
scrivervi il titolo, e la natura del  
contratto, li nomi de' contraenti, il  
di loro padre, e la patria, ed il gior-  
no, e l'anno della stipola, e tal ri-  
stretto sarà quello, che dovrà registrar-  
si, con rimaner conservata in Archi-  
vio l'intera copia. Di più, acciocchè  
vi sia ne' Protocolli degli stessi Notaj  
un indubitato documento, di esser se-

Notariis  
optima qua-  
dam ratio  
prescribitur,  
qua debent  
efficere, ut  
non modo  
initia jam eo-  
rum contra-  
ctus intra  
constitutum  
tempus in  
publicas Ar-  
chivi tabulas  
referantur,  
sed ut idem  
testamenta  
per scriptu-  
ram, aut si-  
ne scriptis  
facta, ipsos-  
que codicil-  
los habeat  
perspecta,  
que confri-  
buntur.

S

gui-

Singillatim  
haec enume-  
rantur con-  
tractus, a  
quibus hy-  
pothecariae  
realesque gi-  
gnuntur a-  
ctiones.



guita la registrazione de' contratti stipulati, faranno li medesimi Notaj tenuti di accompagnare all' accennata copia, che dovrà rimaner in Archivio, un duplicato di quel ristretto, che da loro si è apposto in fronte dell' accennata copia, in calce del qual duplicato ristretto vi si apporrà il Bollo, e vi si farà dall' Archivario la cifra della registrazione seguita, e questa copia dovranno essi Notaj gelosamente conservare ne' loro Protocolli a fronte de' corrispondenti contratti, affinché nell' atto della visita, che annualmente si farà dal Vice-Protonotario si conosca essersi adempita l' ordinata registrazione. Dovranno ancora indispensabilmente i Notaj di questa Capitale, suoi Borghi, Distretti, e Casali dal giorno dell' apertura dell' Archivio dar notizia legale al medesimo di tutti li Testamenti o chiusi, o aperti, ed anche de' Codicilli, che stipuleranno, per prendersene registro, al che debbano adempire fra due giorni, dopo seguita la stipulazione, ed omettendo di dare tali notizie, soggiacciano alla pena della privazione dell' impiego, e di altre al nostro arbitrio riberbate.

IV. Per quanto si attiene alle scritture de' Tribunali, dovrà esibirsi nell' Archivio l' originale decreto, ed una copia in buona carta, ed inchiostro, in chiari, estesi, e non abbreviati caratteri, estraatta dall' Attitante, o Scrivano, acciocchè in piedi dell' originale vi si apponga il Bollo, e la Cifra dell' Archivario, onde apparisca d' essersene già presa ragione nell' Archivio, mentre che la copia estraatta rimarrà nel medesimo Archivio, per registrarli per esteso ne' libri perpetui del medesimo, e per conservarli ne' volumi giornali. Ordiniamo, e comandiamo inoltre alla G. C. della Vicaria, che dopo scorsa una settimana dal giorno dell' apertura dell' Archivio, non possa spedire verun decreto di Preambolo, senza aver presente l' attestato dell' Archivario, o di non esservi notizia di alcun testamento di colui, di cui si cerca la successione, o di quei testamenti, e codicilli, di cui trovansi registrate le notizie, li quali attestati serviranno di regola ad essa G. C. per la spedizione de' decreti di Preamboli, ben inteso, che per la

registrazione delle notizie de' Testamenti non si debba pagar verun dritto, ma quello solo dell' attestato negativo, o affermativo, e gli altri dritti del Testamento, e de' Codicilli, in virtù de' quali sarà stato spedito il Preambolo, che insieme con tal decreto si dovranno registrare.

V. Trattandosi di un' opera grande, che dee avere il suo principio per la Città di Napoli, suoi Borghi, Distretti, e Casali, ed indi ampliarsi per le Provincie del Regno, dee restare sotto la immediata nostra regal protezione, e sovrani auspici con la Sovraindenza generale del Supremo Consiglio delle nostre Finanze, per mezzo del quale debbano passare alla nostra intelligenza tutti gli affari economici, che ad esso pubblico generale Archivio potranno appartenere, e quelli di Giustizia per mezzo della Real Segreteria, che di tali affari ha l' incarico. E necessitando per questa grand' opera un degno Ministro, che in qualità di Delegato vi soprintenda, abbiamo perciò eletto, e prescelto per tale incarico il Consigliere del Supremo Consiglio delle Finanze D. Filippo Mazzocchi, in considerazione dell' esattezza, e del zelo dimostrato dal medesimo nel regale servizio, e nella sicurezza, che farà per impiegare tutti i suoi talenti per vantaggio de' nostri Sudditi, colla facoltà al medesimo di visitare secondo i bisogni, e le occorrenze esso generale pubblico Archivio, con dare tutte quelle provvidenze, che stimerà relative alla più retta amministrazione, ed al più sistemato corso dell' opera.

Abbiamo inoltre creduto espediente, che vi sia un Ispettore, e Promotor Fiscale, il quale invigili all' esatta esecuzione di tutti i regolamenti dell' Archivio, e promova con zelo, ed efficacia il vantaggioso progresso di un così utile stabilimento. E perchè il soggetto, che dovrà esercitar tale incarico, in cui dovranno concorrere le cognizioni, e qualità necessarie per poterlo ben disimpegnare, vi possa attendere senza verun disturbo, dovrà assegnarglisi una stanza separata, in cui possa trattenerli, quando dovrà portarsi nell' Archivio.

Con-

Quomodo Tribunalium Civitatis huius tabule apud Archivium exhiberi debeant significatur, ac M. C. V. prohibetur, sieminem ex testamento, vel ab intestato prius heredem declarare, quam ipsius Archivi scripto consignatam testimonium noverit, nullum, aut vix ullum esse testamentum illius, de cuius hereditate agitur.

Idem Archivium praeferendum re-gio, supremam Consilio, cui magis inditum nomen regiam finium subesse omnino debet, cui tanquam a Rege delegatus D. Philippus Mazzochius vir non satis adhuc laudatus proponitur.

Inspector etiam deligatur, qui summopere in Fiscis rationes aptum intendat.



Qui iugiter  
Archivo  
tanquam ca-  
pita, aut  
ministri præ-  
esse, ope-  
ramve suam  
præstare te-  
nentur, qui-  
busque vulgo  
est inditum  
nomen Ar-  
chivarii, pro  
Archivarii  
Rationalis,  
Cimeliarchæ,  
aliorumque  
id genus of-  
ficialium,  
eorum hoc  
loco officium  
describitur.  
Quæ alia eo-  
rundem sint,  
ea vide in  
plurimis In-  
structionum  
capitibus, quæ  
inferius po-  
sita suum  
cuique divi-  
dunt ministe-  
rium.

Conviene poi destinarsi un Archiva-  
rio della maggior possibile abilità, pro-  
bità, e perizia, il quale dovrà prese-  
dere come capo nell'Officina, con  
l'incarico di regolarnè l'intiera econo-  
mia, di autorizzare la registrazione  
delle scritture, le fedi, ed ogni altro  
documento, che si richiedesse colla  
firma sua, d'invigliare sull'efazione,  
che perverrà dai dritti, che ne se-  
guenti articoli si prefiggeranno, di of-  
servare, se ne sia seguito l'introito dal  
Tesoriere in ogni settimana sotto la  
fede di credito, che vogliamo, e co-  
mandiamo, che se ne formi in testa  
della Regia Corte, a disposizione del  
mentovato Consigliere delle Finanze  
D. Filippo Mazzocchi, già eletto De-  
legato dell'Opera, e finalmente di for-  
mar le note delle spese straordinarie,  
e degli utensilj, che bisogneranno per  
lo mantenimento dell'Archivio.

Vi dovrà esser ancora un Proarchi-  
vario, che dovrà continuamente assi-  
stere nell'Archivio in ajuto dell'Archi-  
vario, con supplire le sue veci in ogni  
caso di legittimo impedimento, e coll'  
incarico di far passare in mano de' re-  
spettivi Uffiziali Registratori tutte le  
scritture, che faranno nell'Archivio  
presentate, per farle adempire di Re-  
gistro, e conservarle.

Vi farà un Razionale, che dovrà  
tener un libro all'incontro del Teso-  
riere per l'accertamento degl'introiti,  
e degli esiti; dovrà passare in ogni  
settimana un certificato in potere dell'  
Archivario degl'introiti seguiti, per  
riscontrarsi, se sia stato tale introito  
fatto dal Tesoriere nella matrefede;  
dovrà formare li mandati de' pagamen-  
ti così per li soldi degl' Individui,  
che per le spese, li quali mandati do-  
vrà esso Razionale farli sottoscrivere dal  
Delegato, prenderne egli ragione, e  
quindi passarli in potere del Tesoriere,  
per caricarli nel Banco, e finalmente  
dovrà liquidare, e discutere col Dele-  
gato annualmente il conto del Teso-  
riere, e spedirne in seguito la corri-  
spondente liberatoria.

Vi farà pertanto un Tesoriere per  
l'efazioni de' dritti, e col carico di  
eseguire i mandati de' pagamenti, e  
notare in un libro gl'introiti, e gli  
esiti per la corrispondenza, che dee

avere la sua scrittura con quella del  
Razionale, e siccome esso Tesoriere  
dee maneggiare l'introito, provvenien-  
te da' dritti dell'opera, così l'istesso  
dovrà dare idonea malleveria per sicu-  
rezza, e cautela delle quantità, che  
perverranno in di lui potere.

Per la registrazione si eleggeranno  
dodici Uffiziali, dieci de' quali dovràn-  
no notare in libri perpetui giornali il  
ristretto di tutti i contratti, e l'intie-  
ro tenore di tutte le sentenze, e de-  
creti, che loro faranno consegnate una  
dopo l'altra senza ordine alfabetico,  
e due altri poi dovranno esser addetti  
alla Pandetta generale, secondo i re-  
golamenti, che il Promotor Fiscale,  
e l'Archivario crederanno più proprj.

Vi farà ancora un Uffiziale Conser-  
vatore, il quale ricevendosi le scrittu-  
re già compiute di registro, ne for-  
mi, e regoli i volumi, i quali do-  
vranno conservarsi in Armadj chiusi  
con due chiavi diverse, di cui una do-  
vrà restare presso di esso Conservatore,  
e l'altra tenersi del Promotor Fiscale.

VI. Per non distrarre gli accennati  
Uffiziali dall'esatto adempimento de'  
loro rispettivi incarichi a tenore delle  
istruzioni, che, da Noi sovraneamente  
autorizzate, loro si comunicheranno,  
vogliamo, ed ordiniamo, che per ora  
vi sieno nell'espresso pubblico gene-  
rale Archivio quattro Uffiziali Subal-  
terni, o sieno Ajutanti, affinché possan-  
no dall'Archivario vicendevolmente  
adattarsi o per lo Bollo delle scritture,  
o in ajuto del Razionale, o presso il  
Tesoriere, e nella distribuzione, e  
conservazione delle scritture, affinché  
istruendosi di tutto il meccanismo dell'  
opera, possano nelle vacanze esser con-  
siderati negli Uffizj di Registratori.  
Vi farà un Portiere per l'esecuzione  
degli ordini del Delegato, del Pro-  
motor Fiscale, dell'Archivario, e  
degli Uffiziali della prima Classe,  
ed un Facchino per aprire, e serrare  
l'Officine, per pulirle, per portare  
agli Uffiziali l'inchiostro, l'arena, ed  
altro, che loro possa occorrere, riser-  
bandoci le sovrane ulteriori provvi-  
denze per lo maggior numero di essi  
Subalterni, allorchè si eriggeranno gli  
Archivj provinciali, per li rapporti,  
che questi dovranno avere col princi-  
pale

Officialibus  
certo antea  
numero in  
Archivo  
constitutis,  
quatuor alii,  
qui suam il-  
lis præbere  
operam pos-  
sint, adju-  
gantur. Ja-  
nitor etiam,  
bajulusque  
constituuntur  
qui famula-  
tum ipsi  
quaque in re  
exercere  
graviter ferre  
non debent,  
de quibus  
laudatæ in-  
structiones  
etiam vi-  
dentur.

pale Archivio di questa Metropoli : atteso allora dovrà indubitatamente l'Opera aver un maggior aumento , e quindi crescerà il bisogno di altri Aju- ranti agli Uffiziali Registratori , al Razionale , ed al Tesoriere , e a tutti gli altri Uffiziali della prima Classe , per poter adempire alli loro disimpe- gni , potendosi supplire i loro soldi , col maggior pieno de' dritti , che si esigeranno .

Tutti gli espressati uffizj debbono sempre provvedersi in soggetti non solo pieni di probità , e di perizia per l'esercizio de' loro impieghi , ma ezian- dio forniti di nitido , e corretto carat- tere , affinchè tutte le scritture , che escono dall'Archivio , ed i libri , che dovranno in esso formarsi , e conser- varsi , possano esser sempre intelligibi- li , e non diano campo ad abbagli , ed equivoci ; al quale oggetto prescrivia- mo , e comandiamo , che essi uffizj non debbano esser mai per qualunque bisogno vendibili , perchè altrimenti non si possono aver soggetti , in cui concorrano gli accennati requisiti ; e che la loro elezione debba assoluta- mente dipendere dalla nostra sovrana Autorità , e Regal Munificenza , a pro- posta del Supremo Consiglio delle no- stre Finanze .

VII. E' poi nostra sovrana volontà , che per ora oltre il soldo di annui ducati centoventi per l'Ispectore , e Promotor Fiscale , rimangano fissati per l'Archivario , ed altri Uffiziali maggiori , e minori , e subalterni i seguenti soldi , cioè : All'Archivario ducati trenta al mese , al Proarchiva- rio annui ducati 180. Al Razionale annui ducati 180. Al Tesoriere annui ducati 200. Alli dodici Uffiziali di Re- gistro , e Pandette annui ducati 180. per ciascuno : All'Uffiziale Conserva- tore annui ducati 144. Ai quattro Uf- fiziali Subalterni Aju ranti annui ducati 72. per ciascuno . Al Portiere annui ducati 60. , ed al Facchino annui du- cati 48. , riservandoci di provvedere sul rispettivo aumento de' soldi sopra- notati a proporzione dell'incremento dell'Opera , e dell'importanza della fatica .

VIII. Oltre gli accennati soldi sono necessarie per lo mantenimento dell'

Opera le spese annuali di libri , carta , inchiostro , penne , arena , ed altro , come altresì per la legatura degli Vo- lumi , per la costruzione degli Arma- dj , per gli Tavolini , Sedie , ed altri utensilj , le quali spese per ora si pre- figgono alla summa di ducati quattro- cento l'anno , per quindi andarsi tal summa aumentando , come potrà richie- dere il progresso dell'Opera .

IX. E' nostro intendimento , che i diritti da esigersi per la registrazione , e conservazione delle scritture sieno li più moderati , discreti , ed equi , e di gran lunga minori de' diritti , che si esigono ne' Tribunali , e dagli stessi Notaj , e quindi abbiamo creduto di fissargli nel seguente modo , cioè : Per le scritture , che non oltrepassano la summa di ducati cento , il dritto del Registro debba esser di un solo carli- no , e di due carlini poi per quelle scritture , di cui sia chiaro , o sia dub- bio , che eccedano l'espressata summa , dovendo pagarsi sempre due carlini per tutte quelle scritture , le quali non contengano summa certa ; e tali dritti dovranno pagarsi da colui , che pre- senterà la scrittura nell'Archivio , per registrarla , e conservarla . Dovrà pagarsi inoltre per ogni cercatura di notizia dalli libri di registro , o dalla conser- vazione carlini due , e per ogni fede legale , che sarà ricercata , ancorchè contenga più notamenti di registrazio- ne , oltre la cercatura altri carli- ni due , e per le copie de' decreti , e de' contratti , che si sieno disper- si , e che si richieggano da' Magi- strati , debbano pagarsi quegli stessi le- gittimi dritti , che n'esigono gli Scri- vani , Attitanti , e Notaj . Nell'intel- ligenza , che dove si tratti di dar fuori non già la semplice notizia , o fede , ma la copia di decreto , o scrittura , non possa ciò farsi , se non con decre- to del Delegato , e sentito il Promo- tor Fiscale , a cui dovrà costare la circostanza , per la quale convenga di darsi la detta copia .

X. E finalmente vogliamo , che l'opera del pubblico generale Archivio debba eseguirsi nelle abolite Congre- gazioni del Regal Collegio del Salva- dore , dove l'Archivario , e tutti gli altri Uffiziali , e Subalterni dovranno unirsi ,

quolibet su-  
stineri in  
Archivo  
prorsus de-  
bent .

Quaque jura,  
eque sane  
vel parva ,  
qua descri-  
ptionis con-  
servationis  
que causa  
exsolvi de-  
beant , sin-  
gillatim re-  
cententur .

Suum officia-  
lium cuique  
stipendium  
constituitur ,

Constitutio  
impendorum  
quæ anno

Suus Archive  
locus circum-  
scribitur .

unirsi, per lo disimpegno de' loro rispettivi carichi, a tenore delle Istruzioni, che, autorizzate dalla nostra sovrana approvazione, faranno loro comunicate.

Quindi acciocchè la erezione dell' espresso generale Archivio pubblico per la registrazione de' contratti, e di altre scritture producenti azione reale, ed ipotecaria, traslazione di dominio, di possesso, di qualsivoglia diritto, e ragione, venga a notizia di ognuno, vogliamo, e comandiamo, che questa nostra Prammatica si pubblichi con le rituali solennità, non solo ne' luoghi soliti di questa Capitale, ma anche ne' suoi Borghi, e Casali, e nelle Provincie del Regno, da Noi sottoscritta e munita collo Stemma delle nostre reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Grazia, e Giustizia, vista dal nostro Viceprotonotario, e la di vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli ib id 30. Luglio 1786. FERDINANDO, Carlo Demarco. V. Citus P. Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti o. Secretis. Pubblicata a di 2. Agosto 1786.*

Ferdinandus IV.

1786

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,*

*sive*

PRAMMATICA VI.

Qui suam Archivio Officialium nomine prestare operam debent, ii a Rege deliguntur.

IL Re, sempre intento a procurare la felicità de' suoi popoli, considerando quanto fosse utile, e vantaggiosa la erezione di un pubblico generale archivio per la registrazione di tutte le pubbliche scritture, che partoriscono azione reale, ed ipotecaria, così per i progressi, che dalla medesima può ritrarre il commercio, come per la sicurezza de' beni de' suoi sudditi, si degnò di ordinare con Real dispaccio de' 6. Gennajo di questo corrente anno, che per ora si erigesse in questa Città, suoi distretti, e casali il detto generale archivio, con avere altresì prescritta la maniera, con cui tal opera dovesse regolarsi:

Occorrendo intanto per ora per lo disimpegno degli affari nel medesimo

incardinati il numero di tredici Uffiziali, oltre l' Archivario, il Pro-Archivario, il Tesoriere, e l' Razionale, S. M. ha considerato di dover nella maggior parte de' soggetti da scegliersi concorrere, oltre la puntualità ed esattezza, anche l' intelligenza de' termini de' contratti, e qualche uso del Foro, onde si evitino i notabili sbagli, che senza tali cognizioni potrebbero accadere nella registrazione, e s' incontri tutta la sicurezza, che si richiede nelle notizie, che dovranno uscir dall' Archivio.

Si è quindi degnata la M. S. nominare tralla folla de' concorrenti D. Antonio Galife coll' incarico di presedere all' avviamento dell' Opera in qualità di Archivario interino, D. Luca de Marco per Pro-Archivario, D. Gaetano Sances per Razionale, e per Uffiziali D. Antonio Rubertini, D. Francesco Sabalone, D. Giacomo de Marco, D. Gaetano de Sanctis, D. Genaro Mangieri, D. Gaetano Rocci, D. Belisario Vischi, D. Ciro Ruffo, D. Pasquale Ruffo, D. Giuseppe di Liguoro, D. Domenico de Sopa, D. Filiberto Jevener, e D. Gaspare Salvietti, a cui si darà l' incarico di Conservatore col soldo a tal impiego già nella pianta stabilito.

Ha indi S. M. prescelto gli Aju-tanti, che debbono in ogni caso, che si trovasse impedito alcuno degli Uffiziali, supplire le loro veci, ed intanto giornalmente occuparsi in altre occorrenze dell' Archivio; e li medesimi sono: D. Alessandro Ottieri, D. Vincenzo Stampa, D. Tommaso Finelli, e D. Francesco Paolo Rossi, lasciando il Portiere e Facchino alla scelta di V. S. Ill.

Ed avendo S. M. in considerazione le molte fatiche, e spese sofferte per più anni da D. Francesco Ruffo, progettante del nuovo generale Archivio, in compenso delle medesime si è compiaciuta crearlo Tesoriere dello stesso Archivio, per cui dovrà dare la corrispondente cautela, coll' assegnamento stabilito nella cennata pianta, e concederli sua vita durante una pensione di ducati quattrocento l' anno sul prodotto de' diritti dell' Archivio.

In oltre ha risoluto S. M., e vuole,

le, che si prendano tutte le precauzioni per preservare da incendi il detto Archivio, e che il medesimo si apra nel giorno primo del prossimo venturo Novembre, così per quello, che da ora dee disporfi dopo la creazione degli Uffiziali, e per le notizie, che debbono precedere a Magistrati e Notari, come anche perchè stando accordata a' Notari la dilazione di due mesi dopo la stipula de' contratti per portarne le notizie nell'Archivio, dovrà assolutamente cominciar la registrazione delle scritture nel dì primo Gennajo del venturo anno, benchè poss'anche farfi ne' due mesi precedenti.

Finalmente sperando S. M., che l'opera voglia aver tutto il buon corso, quando ciascuno degli Uffiziali attenda accuratamente allo esatto adempimento del suo impiego, e che abbianfi dal nuovo Archivio a ritrarre tutt' i vantaggi, che S.M., ed il Pubblico se ne aspettano, si riserba ad aver in considerazione gli Uffiziali medesimi per un aumento di soldo, che sia proporzionato alle loro fatiche, ed al miglior uopo di tale istituzione.

Tutto ciò il Supremo Consiglio delle Finanze partecipa a V. S. Ill. d'ordine di S. M. per la sua intelligenza, e di chi convenga, e perchè ne disponga l'adempimento. Palazzo 29. Settembre 1786. FERDINANDO CORRADINI. Signor D. Filippo Mazzocchi,

1786  
Ferdinando  
Corradini.

#### PRAMMATICA VII.

Instructioes  
quorumcumque  
Archivi  
Officialium  
superius pol-  
licitz, in qui-  
bus quemad-  
modum illi  
in suo qui-  
que officio  
continere se  
prorsus de-  
bent, non-  
nisi caute  
statuantur.

**S**otto il Capo VI. della Real Costituzione per la erezione di un pubblico generale Archivio, ov' abbia a seguire il registro così de' contratti, ed altre scritture inducenti ipoteca, ed azione reale, che delli decreti, e sentenze di Magistrati, in forza de' quali si deferisca, o si tolga eredità, e possesso di beni, azioni, e dritti qualsivogliano, fu accennato di doverfi per gli Uffiziali addetti al riferito Archivio formare le opportune Istruzioni, che autorizzate sovranamente dalla Maestà del Re Nostro Signore, venissero poi alli medesimi comunicate, onde ciascuno di essi non mancasse di adempiere al proprio rispettivo incarico.

Perciò essendosi con Real Carta de' 29 dello scorso Settembre eletti i cennati Uffiziali, e colla stessa Real Carta trovandosi anche ordinato di dovere l'Archivio suddetto incominciare dal dì primo del prossimo entrante mese di Novembre, con essersene promulgata con particolar' Editto la notificazione: si sono altresì formate le infrascritte Istruzioni, che per ora si credono sufficienti all'incamminamento dell'Opera, giacchè nel progresso della medesima non si mancherà di soggiungere (sempre colla sovrana intelligenza, ed approvazione) quanto si conoscerà necessario, e confacente alla più spedita, e regolare condotta dell'Opera istessa.

*Gli Uffiziali, che si sono creduti sufficienti pel pubblico generale Archivio, sono cioè,*

*L' Archivario,*

*Il Pro-Archivario,*

*Il Tesoriere,*

*Il Razionale,*

*Dieci Uffiziali per lo Registro delle Scritture,*

*Due Uffiziali per la Pandetta,*

*Un Ufficiale Conservatore,*

*Quattro Ajutanti,*

*Ed oltre i suddetti Uffiziali*

*Un Portiere, ed*

*Un Barandiere,*

#### ARCHIVARIO:

**I**L pubblico generale Archivio sarà aperto in tutt' i giorni dell'anno (eccetto le Domeniche, e le Feste di precetto) per tre ore la mattina, e due il dopo pranzo, giusta l'Orario da formarsi proporzionatamente a' diversi tempi dell'anno, che sarà comune a tutt' gl' Individui,

In tutt' i detti giorni dovrà l'Archivario intervenire nell'Ufficio; invigilare a tutto ciò, che concerne la buona condotta dell'Opera; dare tutte quelle disposizioni, che crederà convenienti, ed opportune, e che gli altri Uffiziali dovranno eseguire.

Trattandosi però di cosa, che richiegga superior provvidenza, dovrà l'Archivario farne rapporto al Ministro Delegato, dal quale, inteso l'Ispettor Fiscale, si daranno gli ordini, che saranno del caso, Le

Le scritture da registrarsi nell' Archivio dovranno portarsi a drittura in mano dell' Archivario. Egli ci segnierà il diritto di un tari, o di un carlino, da introitarsi dal Tesoriere, notando anche un tal diritto in un Libretto, che terrà presso di se col titolo: Libro de' diritti di registro. Passata indi la scrittura medesima al Tesoriere, e da costui introitatosi il diritto, e presane la ragione dal Razionale, tornerà la scrittura all' Archivario, il quale metterà il bollo, e la sua firma sulla copia del riassunto del Notajo, se si tratta di strumento, o sulla polizza, o lettera di cambio originale, o sull' original decreto, o sentenza, se di queste si tratta. Ed intanto sarà passare la scrittura rimasta in Archivio agli Ufficiali Registratori per registrarla ne' loro Libri.

Per le notizie, che si richiederanno dall' Archivio, dovrà anche farsi capo dall' Archivario, il quale, facendo notar la richiesta in altro Libro, che terrà presso di se col titolo di Notizie, e Fedi, ci segnierà il diritto da introitarsi, e questo tal libro passerà al Tesoriere, il quale ne introiterà il diritto, prendendone anche la ragione il Razionale: dopo di che passerà il libro medesimo alla Pandetta per farsi la diligenza, e darsi la notizia, o la Fede, che dovrà notarsi nel Libro istesso incontro alla richiesta.

In fine di ciascuna settimana dovrà l' Archivario esigere dal Razionale un Certificato dell' introito fatto nel corso di quella settimana giorno per giorno: ed in ogni principio di settimana dovrà farsi esibire dal Tesoriere la Madre Fede, per vedere se siavisi introitata la somma contenuta nel Certificato della settimana precedente.

La detta Madre Fede dovrà essere in custodia della Regia Corte, a disposizione del Regio Consigliere delle Finanze Sig. D. Filippo Mazzocchi, conto del generale Archivio.

Terminata l' ora dell' Archivio, avrà egli la cura, che l' Ufficiale Conservatore unisca tutte le Scritture registrate, e fattone esatto riscontro, le riponga in un fodero a ciò espressamente destinato, ove dovranno custodirsi fino a tanto, che possa formarsene un volume, da conservarsi poi nella maniera prescritta nella Costituzione.

Finalmente sarà anche cura dell' Archivario di provvedere tutto ciò, che possa occorrere per l' Archivio fino alla somma di carlini venti. In ogni fine di mese dovrà formar nota di tali spese, e questa veduta dall' Ispettore, e Promotor Fiscale, dovrà portarsi dal Razionale al Ministro Delegato, il quale ordinerà di farsi la polizza, come si dirà a suo luogo.

### PRO-ARCHIVARIO.

Dovrà similmente il Pro-Archivario intervenire mattina e giorno nell' Archivio; e mancando per giusto, e legittimo impedimento, d' intervenire l' Archivario, supplirà egli le di lui veci, adempiendo in tutte le parti le funzioni dette di sopra.

Sarà poi sua cura d' invigilare alla distribuzione delle Scritture da registrarsi, affinché ogni Ufficiale del Registro ne abbia uguale e corrispondente porzione, e sia ugualmente ripartito il peso del registro.

Invigilerà benanche, che tutte le carte, dopo registrate, e messe in Pandetta, passino in mano del Conservatore, e questi ne formi, e regoli i volumi, i quali dovranno conservarsi in Armadi chiusi, ed in quella miglior maniera, che il Promotor Fiscale, e l' Archivario crederanno opportuna: de' quali Armadi una chiave terrà l' ufficiale Conservatore, ed un' altra diversa ne terrà l' Ispettor Fiscale giusta il prescritto nella Real Costituzione.

Avrà anche cura, che sien custoditi i generi, e gli utensij, che accaderà provvedersi per l' Archivio; e proporrà all' Archivario tutto quello, che crederà necessario.

### TESORIERE.

Dovrà egli tenere presso di se un Libro, nel quale noterà i diritti, che (giusta l' assegnazione fatta dall' Archivario sulla scrittura da registrarsi, e sulla notizia, che si ricerca) avrà egli introitato.

Esatto che avrà essa Tesoriere i rispettivi diritti, dovrà dire sulla stessa Scrittura, sulla quale erasi segnato dall' Archivario il diritto da esigersi: Si è in.

è introitato il diritto, sottoscrivendolo colla sua mezza firma. La passerà quindi al Razionale, il quale ne prenderà la ragione, segnando anche sotto del Tesoriere: Si è presa la ragione, sottoscrivendosi con mezza firma ancor essa.

Questa Scrittura così adempita si consegnerà alla Parte, che la riporterà all'Archivario, il quale vedendo dalla detta firma di essersi esatto il diritto, e presa la ragione, metterà il bollo alla copia del riassunto del contratto, o sulla polizza, cambiale, decreto, o sentenza originale, e colla sua intera sottoscrizione la consegnerà alla Parte istessa.

Esso Tesoriere avrà l'obbligo di custodire il danaro introitato giorno per giorno; e nella fine della settimana, a veduta del certificato, che formerà il Razionale di tutto l'introitato nel corso della medesima, ne farà il pagamento corrispondente alla Regia Corte, a disposizione del Regio Consigliere del Supremo Consiglio delle Finanze Sig. D. Filippo Mazzocchi Delegato, per mezzo di polizza notata in fede, esprimendo, essere l'intero importo de' diritti introitati nel pubblico generale Archivio dal giorno . . . al giorno . . . inclusive, in conformità del certificato formato dal magn. Razionale. E questa polizza passerà egli in mano del Razionale medesimo; il quale avrà la cura di prenderne la ragione, e registrarla nel libro maggiore, col dappiù, che si dirà nel seguente articolo.

### R A Z I O N A L E .

Sarà suo peso veggere il libro; in cui abbiano a registrarsi tutti gli introiti giornalieri incontro al Tesoriere, spiegando la qualità delle Scritture; e l'Notajo, che le abbia stipulate, e legalizzate; e trattandosi di sentenza, o decreto, lo Scrivano, presso i cui atti s'esi profanita, o interposta; e dovrà anche formare il libro maggiore di tutti gli introiti dell'Archivio, che si faranno con polizza notata in fede del Tesoriere, e di tutti gli esiti de' pesi, e spese, che si faranno con ordine del Ministro Delegato, e con polizza, e mandati al Banco.

Quando si sarà introitato dal Tesoriere il diritto di qualunque Scrittura, che venga a registrarsi, o di notizia, o fede, che venga richiesta, dovrà egli prenderne la ragione nel modo detto di sopra, e quindi tornerà la Scrittura medesima all'Archivaria, come si è detto al suo luogo.

In fine di ogni settimana dovrà dare all'Archivario il certificato dell'introito seguito nel corso di detta settimana, confrontandolo co' squarci dell'Archivario, del Tesoriere, e col suo proprio libro.

Dovrà egli in fine di ciascun mese proporre al Ministro Delegato le note di spese, che si faranno nell'Archivio, e dovrà stenderci sotto l'ordine: Si faccia polizza, che dovrà firmarsi dal Delegato, e quindi stendere la polizza corrispondente, che dovrà similmente sottoscriversi dal Delegato.

Dovrà in ogni fine di mese formare il mandato degli Ufficiali, e caricarlo al Banco, affinché ciascuno di detti Ufficiali possa andarsi ad esigere la sua provizione.

In fine di ogni anno dovrà fare lo spoglio di tutto l'introitato, ed esatto, facendo tutti i confronti co' squarci dell'Archivario, e del Tesoriere, per vedere se vada bene la scrittura; e trovandosi tutto a dovere, se ne spedirà la Declaratoria, che verrà autorizzata dal Delegato, e validata col Real Suggello.

### UFFICIALI REGISTRATORI .

Ciascuna di detti Ufficiali, li quali faranno al numero di dieci, avrà il suo Libro, nel quale dovrà notare per extensum, & de verbo ad verbum il riassunto, che giusta la Real Costituzione pubblicata sotto il dì 2. Agosto corrente anno, debbono i Notaj di questa Capitale, suoi Borghi, Distretti, e Casali, formare, e distendere sulla prima pagina della copia estratta del contratto, che porteranno essi a registrare. E tal registro dovrà farsi da essi senza ordine di alfabeto, ma siccome vengono loro distribuite in quella giornata le scritture da registrarsi, una dopo dell'altra.

Così ancora per extensum, & de verbo



bo et verbum dovranno registrarsi i decreti, e sentenze de' Tribunali, e Magistrati, che, giusta la stessa Real Costituzione, dovranno registrarsi nell'archivio generale Archivio.

E riguardo alle polizze trino, teste notate, ed alle lettere di cambio, eccedenti la somma di ducati 500., delle quali anche dovrà portarsi copia estratta in Archivio, dovranno gli Ufficiali suddetti registrarle in riassunto, cioè Polizza di . . . . a beneficio di . . . . contra . . . . (se sarà uno il debitore, o esprimendo i nomi di tutti coloro, che venghin' obbligati) del dì . . . . per Notar . . . . ; e per le Cambiali: Lettera di cambio di . . . . a beneficio di . . . . in ducati . . . . del dì . . . . autenticata dal Notar . . . . e se la lettera di cambio sia sottoscritta da più persone, si dovrà ugualmente esprimere.

Ognuno di detti Ufficiali, registrata che avrà qualunque scrittura, dovrà notarci sotto, Registrata, coll'addizione delle lettere del libro, e numero, e ci porrà la sua netta firma.

#### UFFICIALI DELLA BANDETTA.

Registrarle che saranno nel modo suddetto le rispettive scritture, dovranno passar in mano alli due Ufficiali della Pandetta, i quali, distribuendosene tra loro, dovranno quelle attentamente riflettere, ed osservare, rilevando dalle medesime, chi sia il creditore, e chi il debitore; quali le persone, che facciano acquisto; quali quelle, che alienino; quali le persone, che in qualunque maniera si obbligano, o in qualunque modo accedano all'obbligazione; e quali quelle, a di cui beneficio siesi l'obbligazione contratta; quali finalmente le persone, a di cui favore o in forza d'istromento, o di qualunque altra scrittura, o per effetto di sentenza, o decreto, siesi trasferita, o sotto dominio di roba, e possesso di beni, costituita ipoteca, fatta aggiudicazione, deferita eredità ec., e dopo aver essi tutto ciò osservato, dovranno a ciascuna di dette persone aprire nella Pandetta il proprio foglio, coll'addizione (in una, o due parole) della qualità del contratto, come mutuo, vendita, compra, donazione, cession di ragioni ec.; e

Tom. I.

di qualunque effetto di sentenza, o decreto, come preambolo, spettanza, eredità, possesso, aggiudicazione, intestazione, disvincolo ec.; e coll'addizione benanche del libro, che terrà detto firmato per la sua lettera, e del numero fatto del qual è stata registrata la corrispondente scrittura.

#### UFFICIALE CONSERVATORE.

Sarà sua cura il ricoverarsi dagli Ufficiali della Pandetta tutte le scritture già passate nella medesima, e metterle in ordine secondo le giornate della registrazione, per conservarsi nella maniera prescritta nell'articolo dell'Archivario; e quando le dette scritture sien giunte a formar il piena di un comodo, o maneggiabile volume, la farà ligata nell'Archivio stesso con cura di carta pergamenata, ed indorso a caratteri visibili si noterà il tempo preciso, che contiene ciascun volume.

Questi tali volumi dovranno custodirsi in Armiadi chiusi con due chiavi differenti, una delle quali si terrà dal detto Ufficiale, e l'altra dall'Ispondore, e Promotor Fiscale, giusta la suddetta Real Costituzione.

#### UFFICIALE SUBALTERNI,

##### o sieno AJUTANTI.

Saranno essi impiegati dall'Archivario per mettere il bollo alle scritture, per assistere allo Squarcio del Tesoriere, e del Razionale, e per supplire alla mancanza di alcuno degli Ufficiali Registratori, qualora occada, che alcuno di essi per legittimo impedimento non intervenga nell'Archivio.

#### PORTIERE.

Dovrà egli in ogni giornata di Archivio portarsi in casa dell'Archivario, o Pro-Archivario a prendersi le chiavi, e prima dell'ora stabilita secondo le varie stagioni, aprire l'Archivio suddetto, farlo pulire dal Barandiere, attendere, che venghino gli Ufficiali, vedere, se ad alcuno di essi bisogni inchiesta, e prima, ed eseguire tutto ciò, che convenientemente ad esso Archivio gli venga imposta dal Promotor Fiscale, dall'Ar-

T

chi-

Archivaria, o Pro-Archivario, Tesoriere, e Razionale.

In tutti i giorni, che non si tiene l'Archivio, dovrà inevitabilmente portarsi la mattina in casa del Ministro Delegato, per sapere, se abbia alcun ordine da dargli.

BARANDIERE.

Dovrà trovarsi unitamente col Portiere all'apertura dell'Archivio, pulire tutto, spazzar le stanze, vedere tutto ciò, che occorre agli Ufficiali, ed eseguire quanto gli venga da essi ordinato pel disimpiego della propria obbligazione.

Quali soprascritte Istruzioni essendo si umiliate alla Maestà dell'Augusto Nostro Sovrano, sono state approvate, ed autorizzate col seguente Real Dispaccio.

Rescriptum Regis, quo instructiones superioris partitae ratas habentur.

PER lo stabilimento di un pubblico generale Archivio in questa Capitale, in cui vengono registrate tutte le scritture producenti azione reale, ad ipotecaria, dopo la Real Costituzione del 10. del passato Luglio, in cui fu tutto distintamente spiegato, rimaneva, che gli Officiali di esso Archivio, che trovansi già eletti con Real carta de' 29. del prossimo scorso Settembre avessero una norma certa di ciascuna delle loro operazioni. A ciò dunque S. M. si è compiaciuta di supplire, approvando le annesse Istruzioni, dalle quali apprendendo ciascheduno Individuo gli obblighi del suo particolar impiego, deriverà tutto l'ordine, e la buona disciplina dell'Opera generale. Ed il Supremo Consiglio delle Reali Finanze nel real nome lo previene a V. S. Ill. per la sua intelligenza, e regola. Palazzo 20. Ottobre 1786. Ferdinando Corradini, Sig. D. Filippo Mazrocchi.

Quindi per osservanza de' cennati reali Ordini, prescriviamo, e comandiamo a tutti, e singoli Ufficiali maggiori, e minori di esso pubblico generale Archivio, presenti, e futuri, che debbano, ciascuno per la parte, che gli tocca, eseguire quanto nella citata real Costituzione, e nelle soprainferite Istruzioni prescrivasi, sotto

pena della perdita dell'impiego irremissibilmente, e della reale indignazione, ed altre pene ad arbitrio. Ed affinché niuno possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che ciascuno di essi debba ricevere dalle nostre mani un esemplare della real Costituzione, e delle presenti Istruzioni, e prometterne avanti di noi l'osservanza. Napoli 27. Ottobre 1786. FILIPPO MAZROCCHI.

1786 Filippo Mazrocchi.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA VII.

Comanda il Re, che la Real Camera di Santa Chiara imponga a tutti gli Attitanti di essa di aggiungere nella decretazione degli Affensi dotali, che in forza della Costituzione debbono registrarsi nel pubblico generale Archivio, e registretur in publico generali Archivio. Il Supremo Consiglio di Azienda di real ordine lo previene a V. S. Illustrissima per l'adempimento. Palazzo 16. Novembre 1786. FERDINANDO CORRADINI. Signor Marchese Cito.

Affensus super dotalibus bonis ex editi in generali etiam Archivio describendi.

1786 Ferdinando Corradini.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA VIII.

HA S. M. ordinato, che tutti i Notari di Napoli, suoi Borghi, e Casali debbano portare nel pubblico generale Archivio le notizie de' Testamenti, e Codicilli, che da essi conservansi da anni dieci a questa parte, per registrarli in esso generale Archivio. E quindi vuole la M. S., che in ogni spedizione di Preambolo debba la G. C. della Vicaria indistintamente richiedere dall'Archivio la Fede di esservi, o no Testamenti, o Codicilli della persona, di cui si domandi il Preambolo. Ne previene di real ordine V. S. Illustrissima il Supremo Consiglio delle Finanze per l'adempimento. Palazzo 5. Dicembre 1786. FERDINANDO CORRADINI. Signor Marchese Cito.

Testamenta, aut Codicillos, quae decem abhinc annis solenniter inita custodiunt, Archivio denunciare Notarii tenentur, ne qua in M. C. V. praeambulis expediendis fraus fiat.

1786 Ferdinando Corradini.

PRAM-

## PRAMMATICA IX.

CONsiderando, che il buon'ordine, la regolarità, e l'esattezza, contribuisca sommamente al progresso di ogni qualunque stabilimento, e che tutto ciò venga massimamente richiesto nell'opera del pubblico generale Archivio eretto in questa Dominante dalla paterna provvidissima cura del nostro Augusto Sovrano; abbiamo creduto proprio, e convenevole, il formare le seguenti determinazioni da osservarsi esattamente da tutti gli Ufficiali presenti, e futuri del detto generale Archivio, e da non controvenervisi per qualunque scusa, o pretesto, sotto pena della reale indignazione, della perdita dell'ufficio, ed altre pene ad arbitrio.

I. Tutti gli Ufficiali del detto generale Archivio nel tempo dell'esercizio del proprio rispettivo impiego debbano osservare la maggiore serietà, compostezza, e decenza, attendendo al disimpegno della loro incumbenza con quella proprietà, che conviene, e col dovuto riguardo tra di loro: senza mancare a quella subordinazione, che nasce dalla Legge, e dalle Istruzioni: senza mai partirsi dalla stanza, dal luogo, e dall'incumbenza, cui sono addetti, se pure non sia per positiva necessità, e per ragione della stessa loro incumbenza; e senza venire ad altercazioni, ed uscite, nè anche per ischerzo, da termini della più misurata urbanità.

II. Debba ciascuno Ufficiale portarsi nell'Archivio all'ora stabilita, la mattina, e l' dopo pranzo, e non uscir dall'Archivio, se non quando l'Archivario avrà fatto sentire d'esser finita l'ora. Il Portiere, e l'Barandiere dovranno portarsi nell'Archivio almeno mezz'ora prima, per potere aprire, polire, ed accomodare ciò, che occorre, giusta le Istruzioni.

III. Non possa alcun'Ufficiale mancare d'intervenire nell'Archivio, se pure ciò non avvenga per positiva necessità, la quale debba farsi costare; altrimenti dopo la seconda mancanza, se ne farà rappresentanza, alla M. S.

per prendersi col suo sovrano oracolo, gli espedienti, che convengono.

IV. Non sia lecito ad alcuno Ufficiale andare ad osservare i libri della Pandetta; ma nel caso di doverli appurare qualche notizia, debba ciò farsi privatamente dalli soli due Ufficiali addetti alla medesima. Solamente farà lecito all'Archivario coll'intervento dell'Ispettor Fiscale, osservare di tanto in tanto, e sempre che si creda necessario, i libri della Pandetta, ed anche quelli del registro, per vedere in qual maniera sieno condotti.

V. Molto meno farà permesso a persone non addette all'Archivio, il leggere sulli libri del medesimo.

VI. In conformità della Legge, e delle Istruzioni, non potranno le Parti pretendere dall'Archivio altro, che la notizia della data de' contratti, e del Notaro, che li abbia stipulati, ovvero la fede di tale notizia: e così anche rapporto alli decreti, e sentenze: senza neppure potersi pretendere copia del riassunto, che accompagna il contratto, o altra qualsivoglia scrittura, e che in conformità della Legge, e delle istruzioni deve passar nel registro.

VII. Il riassunto di qualunque scrittura, o contratto, dovrà dall'Ufficiale registratore, cui toccherà per giro, registrarli *ad litteram*: nè farà lecito ad alcuno di accorciarlo, o cambiarci menoma cosa. Potrà bensì l'Archivario, e l'Proarchivario, quando vedesse un riassunto non fatto a dovere, o diffuso oltre la necessità, restituirlo al Notaro, ad oggetto, che lo rifaccia, con metterci quello soltanto è essenziale, cioè i nomi e cognomi de' principali contraenti, e di coloro, che in qualunque maniera accedono all'obbligazione, col nome benanche del padre di ciascuno d'essi, e della patria, per togliersi ogni equivoco ne' nomi e cognomi, che possono incontrarsi: ed oltre a ciò la natura, e qualità del contratto, e la specificazione de' fondi specialmente ipotecati.

VIII. Non sia lecito ad alcuno Ufficiale di prendere scrittura dalle mani de' Notari, o Scrivani, per portarle essi nell'Archivio, all'oggetto di farne seguire la registrazione: ma quelle deb-

Interdictum Officialibus Pandectarum libros expendere, vel uno Archivario excepto.

Ex Archivo non nisi unam initiorum contractuum, decretorum, ac sententiarum noticiam habere quis potest: praterquam nihil.

Omnes initii contractus in publicas Archivi tabulas ad litteram, non per compendiarium noticiam describendi.

Ne quis officialium & Notariorum, aut Scribarum manu scripturam aliquam recipiat, nec alios in Archivum inducat, prater personas a Rege deputatas.

Quid sua quique officialium munera obeneres prestare tenentur, quo eadem sibi demandata diligenter absolvere queant.

Cartam tempus constituitur, quo aut se in Archivum conferre Officiales tenentur, aut ab eodem exire, ne suo deesse officio possint.

Ne quis unquam officialium Archivio desit.

debbano portarsi, o mandarsi dagli stessi Notari, o Scrivani.

IX. E finalmente non sia lecito ad alcuno d' introdurre sotto qualunque pretesto altre persone nell' Archivio, fuori di quelle, che vi si trovano destinate da S. M.

Ed affinchè siano noti a tutti, ed a ciascuno, li sopradetti stabilimenti, ed ognuno per la sua parte li esegua puntualmente, abbiamo voluto, che si ponessero in istampa, e se ne affigessero gli esemplari nelle stanze del detto pubblico generale Archivio. Napoli il dì 10. Gennaio 1787. **FILIPPO MAZZOCCHI.**

1787  
Filippo Mazzocchi.

### PRAMMATICA X.

Conservatoris officium ex Archivio sublatum, adjectisque Pandectarum officialibus D. Cajetanus Rocci, in cuius locum D. Caspar Salvietti sublegitur.

**S**iccome dopo incaminata l' opera del pubblico generale Archivio si è conosciuto superfluo l' ufficio di Conservatore; così si è veduto, che per la Pandetta non bastano i due soli Ufficiali alla medesima addetti. Quindi si è servito il Re risolvere, e comandare, che ai due Ufficiali della Pandetta si aggiunga D. Gaetano Rocci uno degli Ufficiali del Registro, e che nel luogo di Rocci subentri D. Gaspare Salvietti, a cui al primo dell' entrante mese di Febbrajo debba correre il soldo di ducati 15. al mese in vece de' ducati 12. assegnatigli come Ufficiale Conservatore, con rimanere così questo ufficio di Conservatore soppresso, dovendo le carte, che si portano a registrare in Archivio, prima di ligarsi in volumi, rimanere presso l' Archivario, e dopo formati i volumi, giusta il prescritto nella Legge, riporsi in Armadi chiusi con due chiavi diverse, una delle quali si terrà dallo stesso Archivario, e l' altra dall' Ispettore e Promotor Fiscale dell' Archivio. Il Supremo Consiglio delle Finanze lo significa di Real ordine a V. S. Illustrissima, perchè ne disponga l' adempimento. Palazzo 29. Gennaio 1787. **FERDINANDO CORRADINI, Signor D. Filippo Mazzocchi.**

1787  
Ferdinando Corradini,

### PRAMMATICA XI.

Si contingat aliquem ex Archivii ta-

**T**rovandosi ordinato nella real Costituzione del pubblico gene-

rale Archivio, che la G. C. della Vicaria non possa spedire verun decreto di preambolo senz'aver presente l' attestato dell' Archivario o di non esservi notizia di alcun testamento di cui, di cui si cerca la successione, o di que' testamenti, e codicilli, di cui trovansi registrate le notizie, li quali attestati dovessero servir di regola ad essa G. C. per la spedizione de' decreti di preambolo: si credette opportuno di tenere un particolar registro delle notizie de' testamenti, senz' aprirci foglio nella Pandetta generale, anche perchè molti testamenti possono rimaner inutili per nuove disposizioni, che facciano le persone medesime, e passarsi essenzialmente nella Pandetta li testamenti e codicilli aperti e pubblicati, o che vengono in Archivio colli decreti di preambolo interpolati in forza dell' medesimi. Potendo però trovarsi de' testamenti, e codicilli non solamente sul detto particolar registro delle notizie, ma anche sulla Pandetta, è necessario (per l' accerto delle fedi, e degli attestati, che per esecuzione della legge vengono richiesti dalla G.C.) farsi la più esatta diligenza non meno sopra del detto particolar registro delle notizie, che sopra la Pandetta generale, nè darsi fuori alcun attestato affermativo, o negativo senza precedervi la cennata doppia diligenza, che dovrà farsi colla maggiore ocularità da uno degli Ufficiali della Pandetta, e non già per mezzo degli Ajutanti, come si è praticato fin' ora. Si stabilisce dunque per punto fisso, ed inalterabile, che quando venga richiesto attestato di esservi, o no testamenti di taluna persona, debba uno degli Ufficiali della Pandetta per turno osservare diligentemente non meno il detto registro delle notizie, che la Pandetta; ed in seguito della portata, che esso Ufficiale della Pandetta farà sulla richiesta di darsi fede affermativa, o negativa, si darà fuori dall' Archivario il corrispondente attestato, con lasciarsi notato sul libro delle richieste anche il nome dello Scrivano, che ha domandato il documento suddetto; riservandoci di dare su tale assunto ogni altro provvedimento, che si stimerà necessario. Il presente appuntamento si

bulis fidem quarere de testamentis illius, de cuius forsan hereditate agitur, debet unus de Pandectarum Officialibus per turnum deputatus non descriptionem modo notitiarum, sed ipsam quoque Pandectam diligenter expendere, ac nomen scribae, qui illam petierit, scripto etiam consignare.

con.

conservi dall'Ispettor Fiscale, e se ne ritenga copia l'Archivario. Napoli 28. Luglio 1787. **FILIPPO MAZZOCCHI**. Concorda coll'originale restituito al Signor Promotor Fiscale del generale Archivio D. Pasquale Martinez a 30. Luglio 1787. Antonio Galise.

## PRAMMATICA XII.

Haudquaquam permiffum in Ar-  
vi tabulas  
referre con-  
tractuum  
exemplaria,  
in quibus ea  
verba fuit:  
mibi exhibita  
& exhibenti  
restituta.

**N**ON si ammettano nel generale Archivio copie estratte col *mibi exhibita, & exhibenti restituta*, essendo obbligo del Notajo, che ha stipulata la scrittura, di portarla a registrare in Archivio colla estratta sua propria, e col riassunto chiaro e distinto, e nel quale venga espresso segnatamente il nome, cognome, padre, e patria de' contraenti, la natura, e qualità del contratto, le speciali ipoteche, ed ogn'altra essenziale circostanza, siccome sta espresso nella legge, ed avvertito nelle Istruzioni, che debbono inviolabilmente osservarsi.

Constitute  
jurium indi-  
cationi, ac  
superius po-  
sita in prag-  
m. quinta per  
presentem  
aliqua ex  
parte dero-  
gatur.

Se con qualche istromento venga unita la corrispondente cambiale, polizza, o biglietto di pubblico Mercante, o che queste tali scritture sieno inserite nel corpo dell'istromento, o che sieno trascritte appresso all'istromento medesimo, come seguola di esso, si esigerà un solo diritto. Ma se la parte voglia, oltre l'istromento, registrata particolarmente anche la cambiale, la polizza, o'l biglietto col riscontro della registrazione, in questo caso si dovranno pagare tanti diritti di registro, quanti sono i riscontri, e documenti bollati, che si vogliono, non ostante che si tratti dello stesso debito; essendo giusto, che quando la parte per sua maggior cautela voglia registrata separatamente, e passata in Pandetta ciascuna di dette carte, ed essergene dall'Archivio il particolar riscontro bollato, soggiaccia al pagamento di tanti diritti, quante sono le cennate carte. Così anche pe' notamenti, qualora questi si portino in Archivio sotto la copia dell'istromento, o del testamento, cui si appartengono, si pagherà un solo diritto. Ma se venghino separati, onde debba farse un particolar registro, e darsene fuori particolar riscontro bollato, si pa-

gherà il diritto per ciascuno de' separati notamenti. Così finalmente per l'istromenti, che si stipulano in Napoli, suoi borghi, distretti, e casali per mezzo di Procuratori, Melli, ed Internunzi, o da una delle Parti interessate colla promessa della ratifica de' principali, od altro interessato dimorante *in partibus*: venendo tal'istromento in Archivio tra'l termine prescritto dalla legge colla fede della ratifica, purchè questa sia *de verbo ad verbum*, e senza la menoma moderazione, alterazione, dichiarazione, o riserba (locchè debba specificatamente esprimersi nella fede), si pagherà un solo diritto. Che se mai nella ratifica vi sia moderazione, alterazione, dichiarazione, e riserba qualunque, in tal caso si dovrà portar in Archivio l'intera copia della ratifica, e pagarsi nuovo diritto. Ferma restando la legge per gli assenti dotali, li quali debbene far parte dell'istromento principale, e sieno inseriti nel medesimo, pure si esige doppio diritto, perchè se ne dà separatamente riscontro, e si registra in Pandetta nommeno l'istromento, che l'assenso, ad oggetto di averfi scienza e notizia non solo del debito del marito, ma anche di quello, che contrae la moglie sulle sue doti: e ciò per regola de' contratti successivi. Il presente foglio di appuntamenti resti in mano dell'Ispettor Fiscale, e l'Archivario se ne ritenga copia, ed invigili per l'osservanza. Napoli 11. Agosto 1787. **FILIPPO MAZZOCCHI**.

1787  
Filippo Maz-  
zocchi.

## PRAMMATICA XIII.

**E'** Accaduto nel pubblico generale Archivio il caso di richiedersi da qualche Scrivano di Vicaria la notizia di alcun testamento, mentre la stessa notizia era prima richiesta da altro Scrivano, e se n'era data fuori la fede. Ciò induce forse sospetto, che, essendosi presso gli atti del primo Scrivano incontrato qualche ostacolo, si cerchi di fuggirlo col disporre diversamente le carte innanzi ad altro Giudice, e presso altro Scrivano. Quindi all'oggetto di non recarsi menomo pregiudizio alla giustizia, ed alla parte in-

Occurrunt  
Scribarum  
fraudibus,  
qui cum al-  
teram ex  
Archivo de  
alicujus te-  
stamento si-  
dem quæsi-  
runt, & al-  
teram quan-  
doque petere  
audent, qua  
cui damnum  
asserere va-  
leant.

interessata, si è appuntato, che nel libro, donde si rileva la notizia, dalla quale si da fuori la fede, si apponga una marca, dinotante essersene cacciata fede, affinché venendo nuova richiesta della stessa notizia, e volendosene documento, possa vedersi nel libro delle richieste a quale Scrivano siesi data precedentemente la fede, e si faccia nella seconda fede la seguente soggiunta: *Ben inteso di essersi consegnata la simile fede allo Scrivano NN.*, e la stessa soggiunta si faccia anche nel caso, che la medesima notizia si cercasse dallo stesso Scrivano, con dirsi allora: *Ben inteso di essersi consegnata simile fede allo stesso Scrivano NN., che ora richiede la presente.* E ciò tante volte, quante accaderà la medesima richiesta. L'Archivario si tenga copia del presente appuntamento, che dee conservarsi originalmente dal Promotor Fiscale, e lo comunichi agli Ufficiali della Pandetta per lo rispettivo esatto adempimento. *Napoli 20. Gennaio 1788. FILIPPO MAZZOCCHI.*

1788

Filippo Mazzocchi.

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis, sive*

PRAMMATICA XIV.

Nullatenus in Archivis tabulas, quae cumque Tribunalium decreta ante referri debent, quam fuerint Judicum, Consiliarium, Praesidis, Actorum Magistrorum Scribarumque nominibus confirmata.

Essendo pervenuto a notizia del Re, che nel pubblico generale Archivio si veggono frequentemente capitate delle copie di decreti, dalla di cui estratta non può rilevarsi con certezza lo Scrivano, presso del quale fiasi il decreto interposto; sicchè dovendosi dare dall'Archivio la notizia del decreto, non si darà quella dello Scrivano della causa; è sembrato a S.M. che tale inconveniente meriti di essere prontamente corretto, giacchè il medesimo renderebbe elusorio uno de' principali oggetti dell'istituzione del detto generale Archivio. Quindi ora comanda, che non solo si debba continuare ad osservare con tutta l'esattezza quanto fu prescritto colla Legge de' 30. di Luglio 1786. intorno alla impreteribile registrazione de' decreti, con avvertirsene di nuovo tutti li Tribunali; ma, che debba anche ordinarsi a' medesimi, che dove dagli Attitanti, e da Scrivani si portino a registrare i detti decreti in esso generale Archivio, avvertano, che le copie

da lasciarvi debbano aver l'estratta nella forma più valida, che soglia praticarsi. A qual effetto vuole S. M., che dopo l'intiero tenore del decreto siano notati il Giudice, o Giudici, se si tratti di decreto di Vicaria, il Consigliere, o Presidente Commessario, se si tratti di decreti del Consiglio, o della Camera della Sommaria, ed in fine il Mastrodatti, e lo Scrivano; e che quindi segua l'estratta di esso Scrivano da lui medesimo sottoscritta, ed adempita della firma del Mastrodatti; e trattandosi di sentenza ragionata e stampata giusta la real Costituzione, se ne debba portar nell'Archivio un esemplare colla sottoscrizione del Mastrodatti, e Scrivano della causa. Comandando la M.S., che sien privati dell'ufficio que' Scrivani, che porteranno a registrare in Archivio le copie estratte, in cui manchino le accennate regolarità. Tal sovrana Risoluzione mi è stata partecipata dal Supremo Consiglio delle Finanze, ed io di Real Ordine la comunico al Consiglio, per mezzo di V. S. Illustrissima per l'esatto adempimento. *Palazzo 12. Giugno 1788, CARLO DEMARCO. Al Signor Presidente del Consiglio, Die 19. Junii 1788. Exequatur: detur copia Regis Consiliarium, & Magistris actorum ejusdem pro observantia. Citus Praeses.*

1788

Carlo Demarco.

*Bannum, sive*

PRAMMATICA XV.

Bando, ordine, e comandamento, col quale si fa noto esserci pervenuto Real Dispaccio del tenore, che segue:

» Avendo risoluto il Re, che gli » Albarani, e Chirografi segnati da » tre testimonj debbano registrarsi nel » pubblico Archivio, prima d'istituirsi » il giudizio per la loro esecuzione, » lo partecipa a V. S. Ill. nel Real » Nome il Consiglio di Finanze per » l'adempimento. *Palazzo 27. Ottobre 1789. Ferdinando Corradini. Sig. D. Michele Jorio.*

Quindi all'oggetto, che ciascuno abbia notizia della preinserta Real Determinazione, nè alcuno possa allegar causa

Ceteris, quarum supra meminimus, Archivis tabulis adscribenda Albarana, & Chirographa trium testium obsignatione munita.



DE DOMUS REGIÆ PENU SVBL. TIT. XX.

131

causa d'ignoranza, abbiamo fatto il presente Bando, quale vogliamo, che si pubblici nelle debite forme, e ne' luoghi soliti di questa Capitale, e suoi Borghi, Distratti, e Casali, affinché

ciascuno l'esegua impreteribilmente sotto pena della Reale indignazione, ed altre pene ad arbitrio. Napoli 13. Novembre 1789. MICHELE DE JORIO. Pasquale Fusco. Attuario.

1789. Michele de Jorio.



DE DOMUS REGIÆ PENU SVBLATA

T I T V L V S XX.

Bannum Electorum hujus Civitatis,

sive

PRAMMATICA I.

Poterat quidem huic pragmaticæ suus in tit. de Annos. Civis, & Regni locus esse; sed melius visum hac ipsam sede donare, qua fraudibus regis domus penus occasione in Civitatis Neapolitanæ damnum indistis occurritur.



Essendosi considerato da S. E. quanto disturbo, inconveniente, e pregiudizio apportava alli Cittadini di questo Fedelissimo Pubblico la Dispensa del Real Palazzo per le frodi introdotte sotto il manto di quella, e volendo la prefata Eccellenza a ciò rimediare per beneficio di questa Città, e consuolo de' suoi Cittadini, ha risoluto abolire à fatto detta Dispensa. In esecuzione di che ne ha formato Banno in data de' 13. corrente sottoscritto di sua propria mano, nel quale ha incaricato à noi il doverlo far pubblicare, & essendosi proposto, e letto alla Deputazione del Buon Governo lo stesso giorno 13. corrente, dalla medesima si è fatto appontamento, che quello si faccia pubblicare nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, & il seguente v3. Eodem die 13. Augusti 1707. Essendo venuto Dispaccio dal Sig. Conte di Martinitz con la data de' 13. del corrente Mese d'Agosto diretto al Sig. Luca Puoto Eletto del Fedelissimo Popolo, nel quale si ordina, che per evitare ogni inconveniente di questo Fedelissimo Pubblico, si dismettesse la Dispensa del Regio palazzo, ordinando al detto Sig. Eletto, che con publico Banno emanato l'avesse partecipato à questo publico, qual Banno di S. E. è del tenor seguente. *Faris.* Al Dottor Lucas Puoto

Eletto del Fedelissimo Pueblo guardador de Dios. *Inrus vero.* D. Jorge Adamo Conde de Martinitz Cavallero del Toyson del Oro, del Consejo de Estado de Su Magestad Cesarea, su Plenipotenciario, con facultad, y honores de Virrey de este Reyno. Siendo mi mayor Ciudadano en el Gobierno de este Reyno oibiar à las desordenes è inconvenientes, que redundan en grave danno delos Ciudadanos de esta Fedelissima Ciudad, y del bien publico, y reconociendo, que uno delos mayores, es el haverse introducido la Dispensa en este Real Palacio, que trae consigo un gravamen à todos los que venden, ò introducen, cosas comestibles, por que, ò, se pretendia cantidad muy sobrada de que no necesitava el Real Palacio, solamente à fin de revenderla à mas subido precio, del que la formavan, ò si querian redimirse de esta besazion, eran obligados à pagar en dinero al que tenia la Dispensa cantidades considerables, y esto se estendia à todo genere de Comestible. Y conviniendo quitar de reiz abusos tan grandes de que se seguia la opresion de tanto numero de gente, que vive con su trabajo, y tambien el danno à la abundancia de esta Fedelissima Ciudad. He resuelto supprimir totalmente la referida Dispensa. Pos tanto pongo en noticia del Eletto de este Fedelissimo Pueblo, y de todos los sugetos interesados à la manutencion de dicha Dispensa, que en lo veni-

152 EDICT. AD FEST. DIES CIVIT. NEAP. &c. TIT. XXI, sive LXV.

mihero nominare un Comprador, para mi casa à fin de que vaya à las Publicas Plazas à comprar, lo que en ella se necesitare, y lo pague al precio que executare quales quiera persona privada, con calidad, que deva yo gozar en todos los generos las franquizias, que ligitimamente à dicha Dispensa pertenezzen, entendiendose solamente de lo que comprare para mi servicio; Y en virtud del presente orden le encargo, lo signifiquè à esta Fedelissima Ciudad, con Publico Bando, à fin que teniendolo entendido se relievè de qualesquier exacion, y exencion, que devaso de qualesquier pretexto, ò titolo de despensa pretendieren algunos sugetos, pues à los mismos seles tratarà de haver contravenido, y executado atentado contra mi mente, y se les darà el castigo que les correspondiere à su inobediencia. Dada en Napoles à 13. de Agosto 1707. MARTINITZ. E datosi di tutto parte à detta Ill. Deputazione, si è con-

cluso, che detto Sig. Eletto ordini, e facci il sudetto Banno, e lo facci pubblicare in tutti li luoghi soliti, e consueti. D. Giuseppe Maria Caracciolo Duca di Monte Sardo Dep. Mario Loffredo Principe di Cardito Eletto. D. Bartolomeo de Majo Eletto. Antonio Pignatello. Giuseppe de Gennaro. Domenico de Liguoro di Giuseppe Eletto, e Dep. D. Cesare Sanfelice Eletto, Duca di Erce Eletto, e Dep. Nicola Rosso Dep. Tomaso Carrara Dep. Duca di Carinara Dep. Dott. Luca Puoto. Dott. Alberico Giordano. Dott. Aniello Mascolo. Dott. Giuseppe Antonio Celeste. In esecuzione di che habbiamo fatto il presente, con il quale portiamo alla notizia di tutti il sopradetto ordine di risoluzione di S. E, acciò ne resti ogn' uno inteso, e non ardischi persona veruna controvenirvi sotto le pene in quel contenute. Napoli li 18. Agosto 1707. DOTTOR LUCA PUOTO ELETTO. Pubblicata a dì 19. Agosto 1707.

1707. Martini tz.

1707. Dottor Luca Puoto Eletto.



EDICTVM AD FESTOS DIES CIVITATIS NEAPOLITANAE, EIVSQVE SVBVRBIORVM.

TITVLVS XXI, sive LXV.

Bannum M. C. V., sive

PRAMMATICA II.

Interdictum M. C. V. aliorumque Tribunalium militibus, ne festis quibusque diebus audeant aliquem aris alieni nomine in vincula conjicere et sub trium mensium carceris, aliaque pro arbitrio pena, ipsarumque executorialium litterarum expeditarum nullitate.



Ovendo S. E. provedere alli scandali, ed estorsioni, che nelle Feste comandate si commettono, così da Soldati di Vicaria, come da altre Corti, li quali senza nessuno rispetto, che siano giorni di Feste comandate, con ordini, ed Esecutorj spediti per causa di debiti vanno carcerando, ed eseguendo genti per causa di detti debiti; di modo che detti debitori per non farli estorquere sono obligati à non poter sentire la Santa Messa, nè fare altri Ufficj Divini; Onde per ovviare a simili disordini, è remasta servita ordinarci con Dispaccio per Secretaria

di Guerra de' 30. del prossimo caduto mese di Settembre del corrente anno, che se ne publichi Banno; Perciò habbiamo stimato fare il presente, col quale ordinamo, e comandamo à tutti detti Soldati così di Vicaria, di Capitani di Giustizia, e di qualsivoglia altra Corte, che sotto pena di tre mesi di carceri, ed altre à nostro arbitrio, dopo la pubblicazione del presente non debbiano per qualsivoglia causa di debito civile, carcerare, nè eseguire persona alcuna per questa Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali li detti giorni di Festa comandata tantum, e per li creditori, che faranno quelli carcerare, o eseguire in detti giorni di Feste comandate, ordinamo, e comandamo,

EDICTVM TABACCARIVM  
 mo, che così detti ordini, come detti  
 Efecutorj s'intendano nulli, irriti,  
 e cassi in detti giorni, nè habiano più  
 vigore in essi giorni, nè li loro debi-  
 tori sono tenuti à pagare cos' alcuna  
 per detti loro debiti; ed affinche ven-  
 ghi à notizia di tutti, nè da nessuno  
 si possa allegare causa d'ignoranza, or-

TITVLVS XXII, sive LXIV. 253  
 dinamo, che si publichi per li luoghi  
 soliti, e consueti di questa Città di  
 Napoli. *Hoggi lo primo Ottobre 1711.*  
 GIUSEPPE DEL PONTE DUCA *1711*  
 DI FLUMARI REG. *Nicolaus Pennel-*  
*la Att. Mag. Banno ut sup, Publica,*  
 ta a dì 1. Ottobre 1711. *Reggente e*



EDICTVM TABACCARIVM.

TITVLVS XXII, sive LXIV.

PRAMMATICA X.

*La Regia Giunta eretta da S. M. per lo dritto proibitivo del Tabacco,*

FERDI-  
 NANDO IV  
 REGE.  
 Placuit non  
 solum prag-  
 maticam i-  
 stam, sed  
 & sequentem  
 hoc loco recu-  
 dere integras  
 quas mancas  
 huic titulo  
 subjectas vi-  
 dimus anno  
 1772.



**I**N vista del Real Ban-  
 do d'ordine di S. M.  
 pubblicato in data del  
 primo Settembre dell'  
 anno prossimo decorso  
 da questa Regia Giun-  
 ta, nell' ultimi giorni  
 del primo mese del corrente Affitto  
 generale si entrò in qualche dubbio  
 in un caso occorso di Controbanda di  
 Tabacco ( ma per intrapresa, o sia  
 fottigliezza de rei ) se per la prima  
 volta della consumazione di tal delitto  
 praticar si dovesse la sola pena pecu-  
 niaria di ducati otto a libra, o oltre  
 di questa, l'altra afflittiva di corpo di  
 anni tre di relegazione rispetto a No-  
 bili, e di anni tre di Galea riguardo  
 all' ignobili; e così parimente nella  
 seconda, o terza volta di un tal com-  
 messo delitto. E sebbene giusta il con-  
 testo della Prammatica 43. correspet-  
 tiva alla precedente 42. sotto il tiro-  
 lo *de extractione* non si dovesse nel  
 giudicare dubbiezza alcuna incontrare  
 in quanto a sottoporre il reo non me-  
 no alla detta pena pecuniaria, che all'  
 altra afflittiva di corpo, poco fa ram-  
 memorate, eziandio nel caso della sola,  
 e prima inquisizione; pure per evi-  
 tarli qualunque rimota disputa, e per  
 far sì, che ogni persona tanto di que-  
 sta Capitale, quanto del Regno, qua-  
 lunque fosse il di lei stato, e condi-  
 zione, rimanesse ricreduta di dover  
 incorrere senza dubbiezza alcuna nell'

*Tom. I.*

una e nell'altra pena tanto nel primo  
 caso di Controbanda di Tabacco, quan-  
 to nel secondo, sia terzo, o altro, si  
 stimò proprio da questa Regia Giunta  
 umiliarne a S. M. ( Dio guardi ) un  
 rassegnatissimo rapporto, acciocchè si  
 degnasse non già disporre per nuova  
 legge, ma soltanto per sua sovrana  
 dichiarazione, che giusta il contenuto  
 nella rammemorata Prammatica 43. *de*  
*extractione*, amendue le pene anzidette  
 pecuniaria, e corporale aver doveffero il  
 di lor luogo in qualunque contingen-  
 za, che controbanda di Tabacco si  
 commettesse, inclusa pur anche la pri-  
 ma volta. Ed essendosi degnata la M.  
 S. in data de' 3. corrente mese di Mar-  
 zo così dichiarare con suo Regal Di-  
 spaccio del tenor seguente:

„ Adunque el articulo primero del  
 „ Bando, que la Junta del Atrenda-  
 „ miento del Tabacco, bizo publicar  
 „ en 1. de Septiembre del anno prof-  
 „ simo pasado 1755., prescribe las  
 „ penas a los reos de Contrabando  
 „ arreglado a la Pragmatica quarenta,  
 „ y dos, bajo titulo de extracciones;  
 „ toda via considerando el Rey los ten-  
 „ tativos de interpretacion que pue-  
 „ dan hacerse sobre el concepto del  
 „ mismo articulo, y que conviene por  
 „ este motivo ocurrir oportunamente  
 „ à evitarlos: Declara, que à tenor  
 „ de lo dispuesto en la Pragmatica  
 „ quarenta, y tres, bajo proprio  
 „ titulo de extracciones, qualquiera  
 „ Reo

„ Reo de Controbando de Tabacco ,  
 „ à demas de la pena pecuniaria im-  
 „ puesta en el articulo primero del  
 „ mencionado Bando, incurra tambien  
 „ la primera, segunda, y tercera vez,  
 „ en la aflittiva Corporal de tres an-  
 „ nos de Relegacion, si es Noble, y  
 „ de tres annos de Galera, si es Ino-  
 „ ble: Y esto finque se entienda pre-  
 „ scribir neuva Ley; fino solamente  
 „ declarar el sentido de la que siem-  
 „ pre se hà observado en este parti-  
 „ cular. Y en su consequencia, manda  
 „ S. M., que la Junta, forme noevo  
 „ Bando, con la declaracion expresada;  
 „ y successivamente, lo baga publicar,  
 „ assi en essa Capital, como en las  
 „ Provincias del Reyno, à finque llegue  
 „ à noticia de todos. Y de real orden  
 „ lo participo à V. S. para intelligen-  
 „ cia de la Junta, y su Cumplimien-  
 „ to. Dios guarde à V. S. muchos  
 „ annos, como deseo., *Caserta 3. de*  
*Marzo 1756. El Marques Squilaci.*  
*Señor Marques Cito.*

Pertanto in offequio di tal venerato comandamento di S. M., in cui si contiene la detta sovraua sua dichiarazione in esso Real Dispaccio spiegata, si fa noto col presente Bando a tutte, e qualsiviano persone di qualunque stato, grado, e condizione esse siano, così di questa Capitale, come di tutto il Regno, che commettendosi da tal' uno il delitto di controbanda di Tabacco d'ogni genere in tutti i casi spiegati nell' antecedente Bando, s'intenda immantinente *ipso jure, ipsoque facto* incorso irremissibilmente così nella prima volta, come nell' altre suffeguenti, tanto nella detta pena pecuniaria di ducati otto a libra, come nell' altra aflittiva di corpo di anni tre di relegazione, se sia Nobile, e di anni tre di galea, se sia Ignobile, esclusa qualunque eccezione, e qualsivoglia vana interpretazione.

Ed affinché venga a notizia di tutti, e nessuno possa allegare causa d'ignoranza, ordinamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nella Città, Terre, e luoghi del Regno. *Datum Neapoli e Regia Junta Tabacci die 30. mensis Martii 1756. BALTHA-*

Balthaxar  
Citus.

*XAR CITUS M. C. L. Erasmus de Ulloa Severino. Antonius Belli. Martbaus de Sarno. Vidit Fisc. Giuseppe de Laurentiis Att.* Bando da publicarsi in questa Capitale, e ciascun luogo del Regno intorno alla pena, che incorrono i Controbandieri di Tabacco, anche per la prima volta, *ut supra*: Pubblicata a dì 30. e 31. Marzo 1756.

## PRAMMATICA XI.

*La Regia Giunta eretta da S. M. per lo dritto proibitor del Tabacco.*

**P**ERchè l' esperienza ha dimostrato, e dimostra, che molte persone siano talmente addette, così in questa Capitale, che ne' luoghi delle Provincie del Regno al negozio del Controbanda del Tabacco, e che abbiano tralasciato ogni altro loro mestiere, e d' essersi a questo con le di loro Famiglie scandalosamente applicate, senza che l' abbia fatto veruna impressione l' essere state altre volte inquisite di questo delitto, e di essere state, o condannate, o tranfatte, o aggraziate, con aver convertita in maggiore audacia la sofferta antecedente mortificazione, in guisa che sopraffatto questo Arrendamento tutto giorno da tanti particolari, e criminosi negoziati di Controbanda in numero troppo avanzato di persone, che tuttavia dall' esempio altrui vi si aggregano, e nella Capitale, ed in altri innumerabili luoghi delle Provincie, specialmente delle marine, d' onde con industria facilmente traggittano da fuori Regno il Controbanda, v'è questa Regalia a ritrarne un danno sempre più maggiore, con risentimento positivo della Giustizia: Si è degnata la Maestà del Re nostro Signore, con Real Dispaccio de' 19. del passato mese di Ottobre di comandare a questa Regia Giunta, che nel suo Real Nome dovesse pubblicare nuova legge da valere per ogni tempo in avvenire, che nel caso i sudetti Controbandieri in qualunque tempo passato sono stati per tre, o quattro volte inquisiti di questo reato, per lo quale siano stati o condannati, o tranfatti, o aggraziat, così per

Integrum  
etiam hujus  
pragmaticæ  
sanctionis  
exemplar.

per indulti generali , che per consensi  
 dati dal Fisco in tempo del Demanio,  
 o da passati Arrendatori , nuovamente  
 ardissero dopo la pubblicazione di que-  
 sta nuova legge di commettere Contro-  
 bando , per cui secondo le circostanze  
 del fatto , o delle prove venissero con-  
 dannate alla pena ordinaria di Relega-  
 zione , essendo nobili , o di Galea ,  
 essendo ignobili , o ad altra pena stra-  
 ordinaria afflittiva di corpo , devono  
 sottoporsi allo sfratto dal Regno per  
 quel tempo , che secondo le qualità  
 delle prove , e le circostanze de' casi  
 parerà alla M. S. , ed a questa Regia  
 Giunta , con dover fare emanar Bando ,  
 così in questa Città , come in ogn'al-  
 tro luogo del Regno , e dopo la pub-  
 blicazione esattamente eseguirsi , ed il  
 tenor di qual Real Dispaccio è come  
 segue .

„ Ben informata S. M. , che mol-  
 „ te persone , così in questa Città ,  
 „ come nelle Provincie del Regno ,  
 „ sono talmente addette ai Controban-  
 „ di di Tabacco , che se ne han fat-  
 „ to un mestiere per alimentarsi colle  
 „ loro Famiglie , e che essendo state  
 „ altre volte inquisite di questo delit-  
 „ to , ne' tempi antecedenti , dopo es-  
 „ sere state , o condannate , o tran-  
 „ sate , o aggraziate , non hanno sa-  
 „ puto astenersene , ma sono ritorna-  
 „ te , e ritornano a nuovamente delin-  
 „ quire in questo genere , con gra-  
 „ vissimo pregiudizio , non solo del  
 „ presente Arrendatore generale , ma  
 „ anche della Regia Corte ; ha deli-  
 „ berato , che si pubblici nuova leg-  
 „ ge , che dovrà valere in ogni futu-  
 „ ro tempo , colla quale si prescriva ,  
 „ che nel caso li sudetti Controban-  
 „ dieri , che per lo tempo passato ,  
 „ sono stati per tre , o quattro volte  
 „ inquisiti di questo reato , con esser-  
 „ ne stati , o condannati , o transat-  
 „ ti , o aggraziate , o per indulti ge-  
 „ nerali , o per consensi dati , o dal  
 „ Fisco in tempo di demanio , o da  
 „ passati Arrendatori , nuovamente ar-  
 „ dissero di commettere Controbanda ,  
 „ dopo la pubblicazione di questa leg-  
 „ ge , per cui secondo le circostanze  
 „ del fatto , e delle prouove , venisse-  
 „ ro condannati alla pena ordinaria di  
 „ Relegazione , essendo nobili , o di

„ galera , essendo ignobili , o ad altra  
 „ straordinaria , ma afflittiva di cor-  
 „ po debbano sottoporsi anche allo  
 „ sfratto dal Regno , per quel tempo ,  
 „ che secondo le qualità delle perso-  
 „ ne , e le circostanze de' casi , pare-  
 „ rà alla M. S. , ed alla Regia Giun-  
 „ ta per questo Arrendamento stabili-  
 „ ta . Comanda dunque la M. S. , che  
 „ la Giunta sudetta , nelle forme so-  
 „ lite , ne faccia pubblicare il Bando ,  
 „ così in questa Città , come nelle  
 „ Provincie del Regno , e dopo la pub-  
 „ blicazione esattamente l' esegua , e  
 „ del Bando , che dovrà imprimerfi ,  
 „ se ne rimetta un competente nume-  
 „ ro di esemplari a questa Segretaria  
 „ d' Azienda di mio Carico . *Portici*  
 „ 19. di Ottobre 1756. *Il Marchese di*  
 „ *Squillaci . Signor Marchese Cito .*

Per tanto facemo il presente Bando  
 da valere per ogni futuro tempo , con  
 il quale nel Real nome della Maestà  
 del Re nostro Signore ordiniamo , e  
 comandamo a tutte , e qualsivogliano  
 persone di qualunque grado , o di-  
 gnità siano a doverfi astenere inviola-  
 bilmente da qualunque uso di Contro-  
 bando di Tabacco sotto le pene già  
 prescritte nelle Regie Prammatiche , e  
 da altri Regj Bandi precedentemente  
 emanati , le quali dovranno esattamente  
 eseguirsi , e dichiaramo , e coman-  
 damo ancora , che nel caso i Contro-  
 bandieri di questo genere , che per  
 qualunque tempo passato sono stati per  
 tre , o quattro volte , o condannati ,  
 o transatti , o vero aggraziate , così  
 per indulti generali , che per consensi  
 dati dal Fisco in tempo del Demanio,  
 o da passati Arrendatori , novellamen-  
 te ardissero di commettere dopo la pub-  
 blicazione di questo Bando , Contro-  
 bando , per cui secondo le circostanze  
 del fatto , o delle prove , venissero  
 condannati alla pena ordinaria , o di  
 Relegazione essendo nobili , o di Ga-  
 lea , essendo ignobili , o ad altra straor-  
 dinaria pena afflittiva di corpo , deb-  
 bano impreteribilmente sottoporsi an-  
 cora allo sfratto dal Regno per quel  
 tempo , che dalla M. S. , o da questa  
 Regia Giunta sarà stimato proprio , se-  
 condo la qualità delle Persone , e le  
 circostanze de' casi . Il presente Bando  
 pubblicato ne' luoghi soliti di questa Fe-

delissima Città , ed in ciascuno luogo delle Provincie del Regno , con le solite relate ritorni da noi . Datum Neapoli ex dicta Regia Juncta Arrendamenti Tabacci die 18. mensis Novembris 1756. **BALDASSARRE CITO.** Vidit Fisc. Erasmo de Ulloa Severino. Antonio Belli. Matteo de Sarno. Giuseppe de Laurentiis Ass.

Baldassarre Cito.

Bando da publicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del Regno per l'osservanza delle Regie Prammatiche, e Bandi emanati, contro i Controbandieri de' Tabacchi, ed altre persone, *ut supra* &c. Pubblicata a dì 23 Novembre 1756.

1756



## DE EMPTIONE, ET VENDITIONE

T I T V L V S XXIII, sive LXVII.

PRAMMATICA XVIII.

*La Regia Giunta eretta da S. M. per gli affari attinenti alla Colonna Olearia.*

FERDINANDO IV  
REGE .

Vide prammaticam 8r. superius positam in pag. 88.



Essendosi compiaciuta la Maestà del Re N. S., con suo Real dispaccio de' 19. Giugno 1777. per la Segreteria di Stato di Real Azienda, accordare per pubblico bene all'arrendamento dell'olio e sapone in forza del progetto dal medesimo formato la privativa di vendere per lo spazio di anni dieci continui all'istesso solito prezzo in questa Città, e suoi borghi l'olio, tanto alla minuta, quanto all'ingrosso, a stajo, e mezzo stajo, non solo per servizio del pubblico, ma eziandogli oli fini per uso de' beneficati, e luoghi pii, con tutti quei privilegi, che godeva questa fedelissima Città in tale Annona; Ed essendosi già messa in azione la nuova colonna olearia formata per tale vendita, acciocchè si evitasse ogni frode, che commetter si potesse in pregiudizio del pubblico, ed in danno dell'arrendamento medesimo, non osservandosi quanto in quel progetto sta dichiarato, e dalla M. S. benignamente accordato; si è venuto a formare il presente bando, valituro pel corso del decennio suddetto, con cui per la osservanza esatta del cenato progetto, e sua Reale approvazione espressamente si ordina, e si stabilisce.

I. Che la vendita degli oli in questa Città, e suoi borghi si debba fare solamente da bottegaj, pizzicaroli, oliarai con otre a collo, e nelle conservazioni, e cisterne che faranno dalla colonna olearia destinate, ed alli oliarai sarà dalla colonna somministrato il genere da vendere, con essersi per ora destinate per vendere l'olio a conto della colonna le cisterne alla strada di Porto, Bollo dell'Annunziata, Porta di S. Gennaro, l'Incoronata, e Palazzo. E perciò niuno, sia cisternajo, sia altro cittadino, o forastiere di qualunque stato, o condizione, ardisca di tener oli per vendere, e di vendere, e farne vendere a chiunque in questa Città, e suoi Borghi, e di stretti a stajo, o minuto, o all'ingrosso sotto pena della perdita dell'olio, e di ducati cento per ogni volta da applicarsi in beneficio dell'arrendamento. Nella quale pena s'intendano particolarmente incorsi tutti li bottegaj, friggitori, ed oliarai con otre a collo, nel caso che comprassero, o vendessero altr'olio, che quello della colonna, dovendo cadauno de bottegaj, ed otre a collo, conservare la solita mentale cartella, ove si nota il quantitativo giornaliero dell'olio ricevuto dalla conservazione, e ritrovandosi senza di essa cartella incorrino parimenti nella stessa pena.

Quoniam hujus Civitatis personarum quoque in loco oleum impune vendere queunt.

II.



Sub pena  
conjectionis  
in vincula  
olei, cen-  
tum du-  
carorum a-  
missionis,  
aliaque inter-  
dictum non-  
nullis oleum,  
haud minu-  
tius venun-  
dare.

Qui in cellis  
olearum  
olea reposita  
habent, ead-  
em si aut  
olearum Co-  
lumnas depu-  
tatis vendant,  
aut extra  
illius juris-  
dictionem  
educant.

Cuique liber-  
tas data  
oleum pro-  
prio parandi.

Haecqua-  
quam vari-  
tam olea in  
loca hinc  
Civitate  
ejusque Ca-  
salibus, &  
Suburbis fini-  
tima induce-  
re.

II. Che tutti i bottegaj, pizzicaroli, ed oliaraj con otre a collo debbano vendere alla minuta quell'olio, che ricevono dalla colonna, e quante volte ardissero di venderlo all'ingrosso a particolari, e luoghi pii, o pure frode, e mistura commetteressero in tali olj, si procederà subito alla lor carcerazione, con doverli soggettare alla pena di ducati 100., perdita dell'olio, e privazione dell'impiego, durante il decennio.

III. Che immediatamente dopo la pubblicazione del presente bando debbano li cisternaj chiudere le loro cisterne, nelle quali vendevano olj, e per evitarli ogni frode debbano tali cisternaj, dopo aver misurato coll'assistenza d'uno de' Deputati della colonna la quantità dell'olio, che si ritrova presentemente ne' loro magazzini, o siano cisterne, e dopo averne sottoscritta la consegna, tener chiuse le medesime, e presentarne le chiavi alla stessa colonna, concedendosi loro la libertà di quelli vendere alla stessa colonna, per quel prezzo che potranno tra loro convenire, o vero estrarlo per loro conto fuori della giurisdizione della colonna con le cautele, che si stimeranno convenire, ed in caso di controvenzione, incorrano, nella pena della perdita del genere, e di ducati cento da applicarsi a beneficio dell'arrendamento, e nella stessa pena incorrano i compratori.

IV. Che ciascuno cittadino, ed abitante di questa capitale, e suoi borghi, ed anche luoghi pii abbiano la giusta libertà di potersi provvedere da fuori di tanta quantità d'olio, quanto è solamente necessaria per l'uso proprio. Conchè però non ne debbano fare commercio, nè vendita ad altri, sotto pena della perdita dell'olio, e di ducati 100. per ogni volta da applicarsi, come sopra.

V. Che i Negozianti, a' quali è assolutamente proibita la immissione degli olj in questa Capitale, suoi borghi, e distretti, volendo immettere olj ne' luoghi vicini, siccome non gli verrà impedito, o per farne vendita, o per uso loro, e de' particolari, così non dovranno servirsi di mezzo da poterli introdurre nella città, e

borghi, in pregiudizio della colonna, e con frode, e danno del Pubblico; sotto pena di ducati 100., e perdita dell'olio, da applicarsi, come sopra.

VI. Che niun cittadino, o forastiere, sia negoziante, sia particolare, oliarajo con otre a collo, o qualunque altro si sia ardisca estrarre olj, così alla misura, che all'infano da questa Città, suoi borghi, e distretto per qualunque causa, o motivo sotto la pena della perdita dell'olio, e di ducati 100. per ogni volta da esigersi irremissibilmente, e da applicarsi, come sopra.

VII. Che non si debbano immettere olj morganosi, e raffinati in questa Città, suoi borghi, e distretti, se non solamente per uso di sapone, ed accadendo, che ne facciano uso, con venderli a' particolari in danno della pubblica salute, incorrano essi venditori, come i compratori, nelle stesse pene, come sopra.

Ed acciocchè il presente bando venghi a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblici, così ne' luoghi di questa Città, come ne' borghi, e distretti. *Napoli 20. Luglio 1778. BALDASARRE CITO PRESIDENTE. Domenico Salamone. Domenico Pensabene. Giuseppe Caravita. Giuseppe Crisconio. Nicola d' Ajello. Il Razionale Saverio dell' Acqua Segretario. Nicola Sanseverino Attuario della nuova Colonna &c. Banno, come sopra &c. Pubblicata a di . . . Luglio 1778.*

*Bannum regie generalis Superintendentie regalis Aziende,*

*sive*

FRAMMATICA XIX.

Essendo comparso in questa regia general Soprintendenza di Regia Azienda il Magnifico D. Agostino de Luca attuale Arrendatore delle Reali Imposizioni di grana ottantadue e mezza a tomolo di Sale, per lo ripartimento de' quattro Fondaci, e detto come per li gravi disordini ed abusi, che da giorno in giorno vanno crescendo in grave pregiudizio di esse Reali Imposizioni, quali disordini tendono al-

Ne quis eadem ab hac Civitate, ejusque Suburbis, & Casalibus educere audeat sub pena, ut intus.

Quz oleorum genera in superius laudata loca immittenda.

Baldassarre Cito Presidente.

1778

Restauratur Bannum editum die 8 Mensis Novembris anni 1779, quod ceteroquin eodem redit, ac vitriatis interdicitur, ne cui vendant sal, quod ex vitro educi plerumque solet mi-

sub pena  
conjectionis  
in vincula,  
eorum offi-  
cinarum clau-  
suraz, aliisque  
in pragm. de  
Sale venden-  
do contentis.

158

DE EMP

TIONE,

minoramento degl' interessi oggi tem-  
poranei del Comparente, per cui ne  
soffre il danno, con dover portare il  
peso di un'ingente estaglio, motivo per  
lo quale è nella necessità di denuncia-  
re, e far presente ad essa general Soprintendenza lo scandaloso assurdo di  
vedersi vendere, e far mercimonio del  
Sale delle Vitreze; quale Sale già era  
proibito per dritto non solo a potersi  
consumare, ma ben'anche di doverfi  
buttare in Mare, e non venderfi a  
Sorbettari, e segnalatamente si vende  
a Cojarari per la concia delle Ruoja,  
non ostante gli ordini antecedenti; ri-  
corre in essa general Soprintendenza,  
e fa istanza rinnovarsi l'Ordine, o sia  
il Bando della medesima spedito fin  
dalli 8. Novembre 1779. ordinatamen-  
te a tutt'e singoli Padroni di Vitreze  
per tutto quel Sale, che ritrovasi nel-  
le loro Vitreze per doverfi gittare in  
Mare con intelligenza del Comparen-  
te, e che il medesimo possa anche far  
le diligenze per l'esecuzione sudetta,  
affinchè detto abuso si venghi in tal  
maniera a riparare, con ordinarsi an-  
cora a detti Padroni, che debbano  
detto Salazzo rivelare in fine di cia-  
scun anno, in potere del magnifico  
Attuario di detta Reale Imposizione  
di grana ottantadue e mezza a tomolo  
di Sale, acciò se ne prenda nota d'es-  
so, per darsi da detta Real Soprinten-  
denza la dovuta provvidenza; e mancan-  
do ciascuno di essi Padroni, o loro le-  
gitima persona alla rivela sudetta sia  
tenuto, ed obbligato non solo alla pe-  
na contenuta per detto Salazzo nella  
Regia Prammatica; ma anche ad esso  
Comparente sia lecito chiudere dette  
Vitreze, per la controvenzione di de-  
tto enunciato Bando, e così ha detto,  
e fatto istanza *salvis &c.*

Pertanto abbiamo stimato rinovare i  
Bandi da tempo in tempo spediti da  
questa regia general Soprintendenza,  
e specialmente quelli de' 8. Novembre  
1779. da publicarsi ne' luoghi soliti,  
e consueti di questa fedelissima Città,  
e propriamente ove sono situate tutte  
le Vitreze, acciò da oggi in avanti  
li Padroni d'esse non ardiscono di ven-  
dere, e far vendere a Sorbettari, o  
altre persone, e specialmente a Coja-  
rari il Sale, che si ricava dalla suda,

che si cuoce per la fabbrica de' Vetri,  
quale debbano in ogni anno detti Pa-  
droni rivelare presso gl'Atti, e del  
sottoscritto Attuario, altrimenti sianò  
tenuti non solo alla pena della loro  
carcerazione; ma benanche a quella  
della chiusura di dette Vitreze, e pe-  
ne stabilite, e determinate nella Re-  
gia Prammatica *de Sale vendendo* così  
a Venditori, che a Compratori di tal  
genere. *Datum Neapoli ex Regia ge-  
nerali Superintendentia Realis Azienda  
die... mensis Octobris 1782. GIOVANNI*  
*ACTON. Laurentius Paternò. Vincentius*  
*Reggio. Vidit Fiscus. Locus Sigilli.*  
*Felix del Gesù Actor. Mag. Franciscus*  
*de Respiniis act.*

1782  
Giovanni  
Acton

PRAMMATICA XX.

Ritrovandosi d'ordine di questo Ec-  
cellentissimo Tribunale di S. Lo-  
renzo emanato Bando a 17. Dicembre  
1637. rinovato a 3. Luglio dell'anno  
1756. anche per l'esecuzione di decre-  
to de' 21. Giugno di detto anno in-  
terposto dall'Illustre Signor Marchese  
D. Nicolò Fraggianni allora Regio Pre-  
fetto, col quale si determina, che sot-  
to pena di ducati sei, ed altro ad ar-  
bitrio del medesimo Eccellentissimo Tri-  
bunale un'Ortolano non avesse potuto  
vendere pezzi di Verdume di piccola,  
o grande quantità ad altro Ortolano.

Come anche con altro Bando de' 7.  
Settembre 1757. e propriamente nel  
Capo II. del medesimo rinovato a 24.  
Agosto 1768., e 20. Maggio 1769.  
similmente proibito a qualsivoglia Ri-  
cattiere la vendita delle Verdumi, o  
il tenerle nascoste sotto pena di ducati  
venti; quali Bandi tuttochè fossero  
stati sempre nell'esatta osservanza pres-  
so la Corte del Regio Giustiziere; pur  
tuttavolta da alcuni Ortolani, e Pa-  
dulani della Villa di Pazzigno, del Ca-  
sale della Barra, e di altri luoghi,  
e da Ricattieri e Bazzareoti clandestina-  
mente si controviene all'ordinato ne'  
Bandi sudetti in gran pregiudizio di  
tutti i Cittadini, i quali foggiacono  
a comprar le Verdumi a più caro prez-  
zo, e ciò anche per lo incontrare, e  
rifondere che da costoro si fa. Quin-  
di è che per evitare tal disordine col  
presente Bando, *omni tempore valitu-  
ro,*

Restituuntur  
plurima edi-  
ta de em-  
ptione, &  
venditione  
viridum  
partium in  
hac Civitate  
eiusque Ca-  
salibus, &  
Suburbis  
passim edita,  
quae verabant  
pomario-  
rum custodi-  
bus, ne inter  
se vicissim  
illarum em-  
ptio venditio  
fieret sub  
pena ducato-  
rum vigin-  
ti, quas in-  
super sub  
eadem pe-  
na vetitum  
clausa diu-  
tissime habe-  
re.

\*, s'ordina, e comanda, che niuno Ortolano e Padulano di qualunque luogo dei Borghi, Distretti, e Casale di questa Fedelissima Città da oggi avanti, & in futurum, ardisca di fare simili contratti di compre e vendite di pezzi di Verdumi di picciola, o grande quantità, che sia, ad altro Ortolano, sotto le pene di sopra enunciate tanto contro il Compratore, quanto contro il Venditore; come anche non possa qualsivoglia Bazzareoto, o Ricattiere vendere Verdume, andarle ad incontrare, e rifonderle, nè tenerle dentro li magazini sotto la sudetta pena di ducati venti per ciascuna volta, permettendosi solamente la vendita di detti Verdumi in questa Città ai veri Ortolani, e Padulani; ed a tutte le persone matricolate da questo Eccellentissimo Tribunale; Conchè però non possono dette Verdumi tenersi in Magazzino sotto la pena di ducati venti per volta; quali pene ne' casi di controvenzione di sopra enunciati si eseguiranno irremissibilmente contro de' Trasgressori, e si applicheranno alla Corte del Regio Giustiziere, con dar- s' il quarto a chi farà il gaggio; rimanendo irrita, e cassa qualunque licenza, che si ritrovasse contro il disposto ne' Bandi sudetti, rimanendo perciò incaricata la Corte del Regio Giustiziere di ritirarle. In S. Lorenzo li 26. Ottobre 1782. Quattro Piazze. Torrella, Mormile. D. Pietro Majo. Galenna Davolos. Carmignano. Lembo. Girolamo Kassallo Segretario. Pubblicata a dì 25. e 26. Novembre 1782.

1782

Bannum cum insertione rescripti, sive

PRAMMATICA XXI.

COLla data del 1. corrente mese di Agosto è pervenuto a questo Regio Tribunale di Ammiragliato e Consolato per lo canale della Real Segreteria di Guerra, Marina, e Commercio il seguente Real Dispaccio.

„ Fattosi da me presente quanto ha „ il Tribunale di Ammiragliato e Con- „ solato con consulta de' 23. Novem- „ bre p. p. anno proposto sulle rimo- „ stranze fatte al Consiglio di Finan- „ ze dal Pro-Amministratore di Ca- „ stellamare Duca Tranfo, di non

„ doverfi permettere a' Padroni de' ba- „ stimenti nazionali le compre, e „ vendite, che segretamente si fanno „ de' medesimi, senza prima ottenerne „ il real permesso: e sul sentimento „ dato su questo assunto dall' Ammi- „ nistratore di questa Dogana Mar- „ chese Rora; la M. S. siccome si è „ uniformata al parere di detto Tri- „ bunale di Ammiragliato e Consola- „ to, così ha risoluto, e vuole, che „ non si faccia più vendita di basti- „ mento nazionale, non ostante di „ non essersi fabbricato in franchigia, „ se prima non se ne sia ottenuto il „ Real permesso, e non se ne sia pas- „ sato il corrispondente avviso alla „ Regia Dogana, alla Giunta di na- „ vigazione, ove debba notarsi la per- „ sona a cui il bastimento rimanga „ intestato, e ad esso Tribunale di „ Ammiragliato e Consolato; e ciò „ sotto la pena della perdita del ba- „ stimento, da eseguirsi irremissibil- „ mente, con pubblicarsene il bando „ per le curie, e marine di questa „ Capitale, e per tutte le Dogane, „ e marine del Regno. Onde io di „ Real ordine lo significo a V. S. Ill., „ affinchè il Tribunale di Ammiraglia- „ to e Consolato in tale intelligenza „ ne disponga per la sua parte l'adem- „ pimento „ Palazzo 1. Agosto 1788. „ Giovanni Acton, Sig. D. Niccola Vivenzio.

sub enexpia-  
bili ejusdem  
navis amif-  
sione.

Per esecuzione adunque del soprain-  
ferito Real Dispaccio ordiniamo, e  
comandiamo a tutti, e singoli Padroni  
di bastimenti nazionali, non solo della  
Capitale, e delle marine vicine, ma  
di tutte le marine del Regno, che  
d'oggi innanzi non ardiscano far ven-  
dita di qualunque loro bastimento  
( quantunque il bastimento, che si vuol  
vendere non fosse costruito in franchi-  
gia ) senza essersene prima ottenuto il  
Real permesso, e passatosene l'avviso  
alla Regia Dogana, alla Giunta di  
navigazione, ove dovrà notarsi la per-  
sona, alla quale il bastimento rimanga  
intestato, ed a questo Tribunale di  
Ammiragliato e Consolato; sotto la  
pena della perdita del bastimento, da  
eseguirsi irremissibilmente. Ed all'og-  
getto, che questa sovrana determi-  
nazione venghi a notizia di tutti, nè  
da alcuno possa allegarsi causa d'igno-  
ran-

Interdicta  
nationalium  
navium  
emptio ven-  
ditio licet in  
immunitate  
non instru-  
tarum, nisi  
& regius  
precedat as-  
sensus, &  
regia hujus  
Civitatis  
Dobana,  
navigationis,  
ipsam que  
Consulatus  
Tribunal de  
eadem cer-  
tiora tiant,

1788  
Nicola Vi-  
venzio Presi-  
dente .

ranza, ne abbiamo formato il presente bando , quale vogliamo , che si pubblici in tutte le curie , e marine di questa Capitale, ed in tutte le Dogane, e marine del Regno . *Napoli dal Tribunale d' Ammiragliato, e Consolato il dì 18. Agosto 1788. NICOLA VIVENZIO PRESIDENTE. Pietro Caravita . Vincenzo Maria Paternò . Visto dall' Avv. Fiscale . Pasquale Martinez Secr.*

dita di Bastimento Nazionale , non ostante di non essersi fabbricato in franchigia , se prima non se ne sia ottenuto il Real permesso , e non se ne sia passato il corrispondente avviso alla Regia Dogana , alla Giunta di Navigazione , ove debba notarsi la persona a cui rimanga il Bastimento intestato , ed al Tribunale di Ammiragliato , e Consolato , e ciò sotto pena a' controventori della perdita del Bastimento , da eseguirsi irremissibilmente .

PRAMMATICA XXII.

Concordat cum  
precedenti  
edicto .

**I**nformato il Supremo Consiglio , che da' Bastimenti Nazionali si facciano delle segrete comprare , e vendite de' medesimi , senza il Real permesso , ed in controvenzione degli ordini , che per tali vendite trovansi dati ; quindi per ovviarsi a tal principato abuso , si è degnata S. M. , a cui si è fatto tutto presente , con venerata carta del primo andante Agosto , comandare , che non si faccia più ven-

Ed affinché la suddetta Sovrana determinazione venga in tutte le sue parti esattamente adempita ; e non si adduca da chi che sia causa d' ignoranza , abbiamo formato il presente Bando da pubblicarsi per le Curie , e Marine di questa Capitale , come anche per tutte le Dogane , e Marine del Regno . *Napoli 22. Agosto 1788. FERDINANDO CORRADINI . Giuseppe Palmieri . Vincenzo Reggio Seg.*

1788  
Ferdinando  
Corradini .



DE EXPVLSIONE GALLORVM, ET ALIORVM CVM EIS  
FOEDERATORVM EX CAVSSA BELLII, ET  
COMMERCIO CVM IPSIS PROHIBITO

T I T V L V S XXIV, five LXXI.

PRAMMATICA XIX,

CAROLO  
VII REGE,  
AVSTRIE  
DVCE III.



Prænotatur  
spatium die-  
rum decem  
ad colligen-  
das sarcinas,  
& alio ab-  
eundum ,  
Gallis in  
urbe Neapo-  
lit. existentibus ; quindecim vero  
dierum de-  
gentibus in  
Provinciis .

**E**ssendosi S. C. e C. Maestà servita con suo real Ordine incarcarci lo sfratto da questa Città , e Regno di tutti i Francesi , e sudditi della Corona di Francia , che in esso dimorano , e volendo , come dovemo , ubbidire a detto real Ordine , consideratosi il tutto da Noi col voto , e parere del Reg. Coll. Conf. appresso di Noi assistente , ci è parso fare il presente banno , col quale ordiniamo , e comandiamo , che tutti li Francesi , e sudditi della Corona di Francia senza eccezzuazione alcuna debbano sotto pena della vira nel termine di giorni dieci uscire da questa Città , e giorni quindici dal Regno , intendendosi questo termine , che debba

correre dal giorno della sua pubblicazione , così in questa Città , come in tutti li luoghi del presente Regno , in conformità del sopracitato ordine di Sua C. , e C. M. . Ed affinché venghi a notizia di tutti , e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza , vogliamo , che il presente banno si pubblichi nelli luoghi soliti , e consueti di questa Fedelissima Città , suoi Borghi , e Casali , e per le Città , Terre e luoghi del presente Regno . *Dat. Neap. die 30. Octobris 1713. EL PRINCIPE DE TIANO CONDE DE DAUN. Vidit Gascon Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Guervero Reg. Vidit Argento Reg. D. Franciscus Ardia Secr. Mastellonus. Banno ut sup. Publicata a di 31. di Ottobre 1713.*

El Principe  
de Tiano  
Conde de  
Daun .

DE 1713

DE EXPVLSIONE HEBRAEORVM, SIVE IVDÆORVM

T I T V L V S XXV, sive LXXIII.

PRAMMATICA VII.

PHILIPPO  
IV SICIL.  
REGE, HI-  
SPAN. V.

Extractus  
Hebraeorum  
ex hoc Re-  
gno manda-  
tur intra  
dies quinde-  
cim sub pena  
confiscationis  
bonorum  
& coniectio-  
nis in vincu-  
la.



Essendosi considerato da Noi in questo Regio Collateral Consiglio, che non conviene trattenersi più tempo in questa fedelissima Città, e Regno alcuni negozianti Hebrei, che sono venuti nel medesimo, ( benchè con licenza ) per alcuni negozii, a causa, che tal sorte di gente hanno procurato sempre d'imbrattare questo Regno, per l'odio, che hanno alla Religione della nostra Santa Fede; ci è parso perciò col voto, e parere del detto Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, di fare il presente banno, col quale dicemo, ordiniamo, e comandiamo alli predetti Hebrei, che sotto la pena della Confiscazione di tutti li loro beni, & haveri, ed anche di carcera-

zione a nostro arbitrio riservata, debbiano uscire dal presente Regno dentro il termine di giorni quindici, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente banno. Ed affinché venga a notizia di tutti li medesimi, e da nissuno di essi si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che il presente banno si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in qualsivoglia Città, Terra, e luogo del presente Regno, atteso tal'è nostra volontà. Datum Neapoli die 29. mensis Aprilis 1702. EL MARQUES. Vidit 1702.  
Gascon Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit El Marques.  
Guerrero Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Lombardus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor. 3. fol. 78. Gefuni.



DE EXTRACTIONE, SEV EXPORTATIONE ANIMALIVM,  
AVRI, ARGENTI, ET ALIORVM PROHIBITA,

T I T V L V S XXVI, sive LXXIV.

Bannum

sive

PRAMMATICA LVIII.

PHILIPPO  
IV SICIL.  
REGE,  
HISPAN. V.

Contra extra-  
hentes è Re-  
gno nummos  
argenteos, &  
aureos pro  
observantia  
aliarum prag-  
maticarum  
tit. de Mo-  
netis.



Vendo considerato li nostri Predecessori il grave danno, che apportava a questo Regno l'estrazione della Moneta, risolvono con matura considerazione del Regio Collateral Consiglio, di proibirla sotto rigorose pene, come si vede in più Banni, e Prammatiche promulgate in varj tempi; ma perchè

la malizia umana sempre più s'avvanza, e non ostante la proibizione predetta, nulla di meno si è osservato con l'inobedienza di detti ordini accresciuto il danno di questo Publico; che però avemo risoluto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Banno *omni tempore valisuro*, col quale di nuovo ordinamo, e comandamo, che niuna persona di qual-

Tom. I,

X

sivo-

Concordat  
pragm. 19, &  
23 hoc titulo.

Offertur de-  
nunciantibus  
medietas.

sivoglia stato, grado, e condizione ardisca d'estrarre da questo Regno qualsivoglia sorte di Moneta, tanto d'argento, quanto d'oro, sotto le medesime pene contenute nell'altre Prammatiche, ed acciò più facilmente si venga in cognizione di chi commetterà la frode di detta estrazione, promettemo al denunciante la metà di tutto il denaro, che si ritroverà in controbanda, avvertendo alli denuncianti che si teneranno segreti, con dichiarazione, che averanno solo l'obbligo di fare la denuncia ad aures del Regio Consigliero D. Confalvo Machado, Ministro da Noi destinato per evitare li sudetti controbandi, o pure a qualunque Ministro, al quale si farà la detta denuncia tanto in questa Città, quanto per tutto il Regno; et acciò venghi a no-

tizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che il presente bando si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, & in qualsivoglia parte del presente Regno, incaricando specialmente l'osservanza alli spettabili Presidi, e Regie Odienze delle Provincie, a finchè con ogni oculatezza invigilino ad evitare il detto danno. Datum Neap. die 6. mensis Martii 1706. EL MARQUES. Vidit Gascon Reg. Vidit Mercedario Reg. Vidit C. Villoa Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Biscardus Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Marianus Mastellonus Reg. à Mand. Scriba. Longobardus. In bannor. fol. 62. Publicata a dì 6. Marzo 1706.

El Marques.

1706

D E X V L I B V S

T I T V L V S XXVII, sive LXXVI.

Bann. Reg. M. C. V., sive

PRAMMATICA XXXI.

PHILIPPO  
IV SICIL.  
REGE, HI-  
SPAN. V.

Offertur Gui-  
daticum eti-  
am forjudica-  
tis cum o-  
nere servitii  
militaris.



Er giusti motivi, che muovono la mente di S. E. si è servita con viglietto per Segreteria di Giustizia delli due corrente deliberare, si spediscano Guidatici a tutti li delinquenti fuggitivi di questa Provincia di Terra di Lavoro, che vogliono andare a servire ne' luoghi, che dalla prefata Eccellenza li saranno assegnati, per poi ottenere Indulto de' loro delitti; con che da Noi se li dia conto di quelli, che si esibiranno di andare al servizio predetto, e piglieranno lo detto Guidatico, per determinare in qual parte debbiano servire. E con altro viglietto della medema Eccellenza delli 4. corrente per l'istessa Segreteria di Giustizia per maggior chiarezza, e distinzione del banno da publicarsi, è stato dichiarato, che per lo che tocca a questa Provincia di Terra di Lavoro, ammettendosi a guidatico tutti l'inqui-

siti, che vogliono servire in questo Regno a disposizione della predetta Eccellenza, secondo la sudetta deliberazione, data col citato viglietto delli 2. s'intendano compresi ancora in esso banno li forgiudicati, e l'inquisiti, o forgiudicati de' Tribunali, o Corti di qualsivoglia Provincia del Regno, che si troveranno attualmente in quella di Terra di Lavoro, con profiggerli a quelli, che si troveranno in questa fedelissima Città (che siano della Provincia, o fuori di essa) il termine di giorni tre a presentarsi, per ricevere detto guidatico; ed à gli altri, che stan per la Provincia istessa, termine proporzionato à detto effetto di presentarsi. Che perciò habbiamo fatto il presente banno, con il quale facemo noto à tutti l'inquisiti, e forgiudicati, che si trovano fuggitivi in questa Città predetta, suoi Borghi, e Distretti, quali volessero pigliare detto guidatico, ed andare à servire, come sopra, che fra il termine di giorni tre,



piz diffipari  
è Regno  
queant, ne  
an. plius po-  
pulum  
quietem ob-  
turbent.

trè, dopo la pubblicazione di esso banno, possano venire liberamente a presentarsi avanti dell'Eccellentissimo Signor Duca di Mataloni, Reggente della Gran Corte della Vicaria, a pigliare l'enunciato guidatico. Ed à rispetto degl' altri inquisiti, e forgiudicati, che si trovano per la Provincia di Terra di Lavoro, con il presente banno, se li prescrive termine di giorni dieci à presentarsi, come di sopra, mentre da Noi si assicurano, *sub verbo, & fide Regis*, di non darseli frà detto termine molestia alcuna, per causa delli loro delitti, e forgiudiche, servata la forma del prelitato viglietto di S. E. Nap. 7. Giugno 1707. DVCA DI MATALONI REG. D. Consalvo Machado, y Aguiar. Il Marchese di Miano, D. Horatius Tauvo. D. Antonio de Zuniga. D. Ottavio Gaeta. D. Giuseppe Andreassi. D. Andrea d' Affitto. D. Domenico Muscerola. D. Diego Zapata. D. Domenico Borgia Avvocato Fiscale della Gran Corte. Nicolaus Pennella Act. Mag.

1707  
Duca di Mataloni Reg.

*Bannum cum insertione rescripti,*

*sive*

PRAMMATICA XXXII.

**F**ERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX &c. Fra Gaetano Caracciolo de' Principi di Marano, Patrio Napoletano, Commendatore dell'insigne Ordine Gerosolimitano, Maresciallo di Campo degli Eserciti di S. M., suo Preside colla facoltà straordinaria ad modum belli, & per horas contro i pubblici banditi, e delinquenti, e Governadore delle armi in questa Provincia di Principato Citra &c. Magnifici Baroni, loro Agenti, Erarij, nec non magnifici Amministratori, e Governadori in solidum così regj, che baronali de' rispettivi luoghi di questa Provincia di Principato Citra saprete, come con staffetta apposta ci è stata rimessa real carta del tenore, che segue v3.

„ Rilevando S. M. negli anni scorsi da' rapporti delle Udienze del Regno i continui furti di strada, ed in

„ campagna, i ricatti, rapine, e le sceleratezze, che si commettevano dalle comitive de' malviventi sparse pel Regno, onde si vedevano perduta la sicurezza de' viaggi, del traffico, e del commercio, ed i suoi fedeli, ed amati vassalli impediti di andare ne' loro poderi, e fare le loro raccolte, ordinò sotto il dì 15. di Luglio dell'anno 1775. a' Presidi delle Provincie, che ricordandosi del loro principal dovere di tenere le Provincie del di loro rispettivo carico espurgate da' ladri, e scordatori di campagna avessero feriamente atteso alla diloro persecuzione, ed incaricò ad essi, ed alle rispettive Udienze di far uso di tutti quei mezzi, che le leggi, e specialmente le Prammatiche *de perseguendis malefactoribus* prescrivono, e di praticare gli espedienti ordinati nelle prammatiche 29. e 30. sotto il titolo *de Exulibus*, con averli preventuti, che dal suo Ministro della Guerra si erano dati li corrispondenti ordini al Comandante Selaylos di tenere alla di loro disposizione fucilieri in ciascuna Provincia, di armar gente in persecuzione di detti ladri, e di loro comitive, per così diffiparli, ed esterminali. Con rincrescimento però del suo real animo ha veduto di non essersi conseguito il bramato fine con danno de' suoi fedeli, ed amati vassalli, ed avendo preso in seria considerazione un tal affare, ha risoluto, che fermi restano gli ordini circolari de' 15. Luglio 1775. si debbano eseguire le seguenti sue sovrane risoluzioni.

„ Primieramente comanda S.M., che ciascun Barone del Regno oltre la squadra, o soliti armiggeri debba in questa occasione, e durante la presente urgenza unire a medesima gente abile, e di spirito, e non inquisita in numero sufficiente a custodire il proprio territorio senza cagionare menoma spesa alle rispettive Università con la facoltà di armarli con arme permesse a gente di corte, ma coll'obbligo bensì agli Agenti, ed Erarij de' rispettivi feudi di mandare alle Udienze le loro filiazioni da essi sottoscritte per darli

Restituantur  
quæ confi-  
rta fuerunt  
anno 1775  
in regali re-  
scripto, quo  
prescriptum  
regiarum Au-  
dientia-  
rum hujus  
Regni Presi-  
dibus, ut  
secundum  
pragmaticas  
de perseguen-  
dis Malefa-  
ctoribus, ac  
29, & 30  
positas sub  
hoc tit., exu-  
les, fures,  
aliosque id  
genus homi-  
nes ex ejus-  
dem Regni  
Provinciis  
penitus pro-  
pulsarent.  
Insuper ratio  
decernitur,  
qua reapse  
illorum co-

„ in nota a' Caporali delle Udienze  
 „ medesime, e non essere per tale  
 „ asportazione d'arme molestati, ac-  
 „ ciocchè con tali precauzioni non fo-  
 „ lamente rimanga il territorio netto  
 „ e purgato da malviventi, ma in  
 „ caso di bisogno si possa accorrere, e  
 „ procurare il di loro arresto, e la di  
 „ loro dissipazione, ed estermio. E  
 „ convenendo a tal lodevole impresa  
 „ ci contribuiscano dal canto loro le  
 „ Università del Regno, sieno demaniali,  
 „ sieno baronali, comanda S. M., che  
 „ dagli Amministratori, e Sindaci del-  
 „ le dette Città, Terre, Castelli, e  
 „ Casali si scelga gente di spirito, e  
 „ non inquisita, la quale sotto di un  
 „ capo ad elezione de' medesimi Sin-  
 „ daci, ed armata, come di sopra,  
 „ tenga guardato il proprio paese, e  
 „ le loro campagne, e così possano le  
 „ rispettive popolazioni vivere in pa-  
 „ ce, e godere il frutto delle di loro  
 „ fatiche, con doverne mandare le  
 „ filiazioni alle Udienze da essi sotto-  
 „ scritte per lo disopra espresso mo-  
 „ tivo; ben inteso, che in caso di bi-  
 „ sogno debba unirsi colla gente del  
 „ Barone in persecuzione de' scorrido-  
 „ ri di campagna, che entrassero nel  
 „ di loro distretto. Vuole inoltre la  
 „ M. S., e comanda, che i Governado-  
 „ ri locali immediatamente senza  
 „ perdita di tempo esigano da Sindaci  
 „ nota di tutti coloro, che mancano  
 „ dalla diloro propria patria, e la ri-  
 „ mettano all'Udienza, individuando  
 „ nella medesima il costume, l'indole,  
 „ la professione, e la cagione di loro  
 „ assenza, e così debbano praticare  
 „ mese per mese in avvenire, e rile-  
 „ vando esse Udienze esservi fra i no-  
 „ tati gente di mal affare ne debba-  
 „ no subito dare avviso a' Fiscali del-  
 „ la G. C., e delle Regie Udienze,  
 „ ed al Commessario, acciocchè capi-  
 „ tando nelle provincie del di loro  
 „ rispettivo carico ne possano procu-  
 „ rare l'arresto, con darne la nota  
 „ alle squadre del Tribunale, e con-  
 „ siderando S. M. esser troppo vero,  
 „ che non vi sarebbero tali malviven-  
 „ ti, se non vi fossero li loro pro-  
 „ tettori, auxiliatori, e ricettatori,  
 „ ordina, che le Udienze del Regno,  
 „ e Commessario di Campagna proce-  
 „ dano contro de' medesimi col rigor  
 „ delle leggi, invigilando bensì alla  
 „ condotta de' Subalterni, che faranno  
 „ incaricati di tali informazioni, ac-  
 „ ciocchè riescano legali, ed esatte, e  
 „ non possa il potente gloriarsi di a-  
 „ vere elusa la giustizia, nè il povero  
 „ dolersi di essere rimasto oppresso: e  
 „ comechè la più sicura ricettazione  
 „ la ricevono li malviventi nelle ta-  
 „ verne, ed osterie situate nell'abita-  
 „ to, e nelle campagne, comanda S.  
 „ M., che da rispettivi Governadori  
 „ si ordini agli osti, e tavernari sotto  
 „ pena di ducati 50. da pagarsi metà  
 „ al Fisco dell'Udienza, e l'altra me-  
 „ tà al Governadore esecutivamente  
 „ di non ritenere gente sospetta, e  
 „ laddove non abbiano potuto resistere  
 „ alla forza debbano immediatamente  
 „ darne avviso a rispettivi Governado-  
 „ ri del diloro numero, e se erano  
 „ armati, e se erano a piedi, o a ca-  
 „ vallo, e per dove si fussero incami-  
 „ nati, e che a tale avviso immediata-  
 „ mente debbano di accordo con i Sin-  
 „ daci, ed Agenti, con Erarj de' Ba-  
 „ roni spedire la gente, come sopra,  
 „ preparata in persecuzione de' mede-  
 „ simi, e darne parte a Governadori  
 „ de' luoghi verso dove hanno preso  
 „ il dilor camino per accorrere a tem-  
 „ po, e multiplicar le forze, procu-  
 „ rare il diloro arresto, o la diloro  
 „ dissipazione, ed estermio. Coman-  
 „ da ben anche S. M., che i detti  
 „ tavernari, passando per le loro osterie  
 „ i vaticali, passeggeri, o altre  
 „ persone, debbano interrogarli, se nel  
 „ loro cammino abbiano avuto notizia  
 „ di malviventi, o si fussero con i  
 „ medesimi, o con gente sospetta in-  
 „ contrati, e di tutto ne debbano dar  
 „ subito parte a rispettivi Governado-  
 „ ri sotto la riferita pena, per poter-  
 „ ne i medesimi far l'uso, che con-  
 „ verrega alla pubblica quiete. Final-  
 „ mente comanda per ora alle Udien-  
 „ ze, e Commessario di Campagna,  
 „ di prevenire i Governadori di que-  
 „ luoghi, specialmente, ove sono mol-  
 „ ti vaticali, e mercanti, che girano  
 „ per i mercati, e per le fiere, che  
 „ dovendo andare da luogo a luogo  
 „ procurino per quanto sia possibile di  
 „ unirsi fra di loro, e camminare ad  
 „ uso

„ uso di caravana per essere maggiore  
 „ sicurtà per potere evitare le loro  
 „ merci, accordando a medesimi la  
 „ facoltà di poter far uso delle armi  
 „ non vietate dalle leggi.

„ Queste sovrane determinazioni mi  
 „ ha comandato S. M. comunicarle a  
 „ V. S. Ill., ed all'Udienza, accioc-  
 „ chè usando del loro zelo per lo re-  
 „ gal servizio, e per la quiete della  
 „ Provincia alla di loro vigilanza com-  
 „ messa con pura sollecitudine le deb-  
 „ bano mandare ad effetto della loro  
 „ esecuzione, e con avvisare a suo  
 „ tempo distintamente il numero del-  
 „ le persone, che dalle Università, e  
 „ dagli Agenti baronali si terranno  
 „ armate, oltre delle loro squadre, ed  
 „ armiggeri. *Napoli 10. Luglio 1777*  
 „ *Casto di Marco. Il Preside, ed U-*  
 „ *dienza di Salerno.*

Per esecuzione dunque del preinfer-

ro real comando avemo spedito il pre-  
 sente, col quale vi dicemo, e nel real  
 nome vi ordiniamo, che dobbiate con  
 tutta sollecitudine, esattezza, e zelo  
 mandare in effetto in tutte le parti  
 tali regali determinazioni con darci  
 immediatamente conto dell'esecuzione,  
 per quanto stimate cara la grazia re-  
 gia, e sotto pena di ducati 500. per  
 ciascun contraveniente *Fisco Regio*.  
 E affinchè in avvenire non possa chiun-  
 que allegar causa d'ignoranza, ordi-  
 niamo, che ciascuno Governadore lo-  
 cale si estrarra copia del presente, ed  
 indi ne dia consimile a rispettivi Ba-  
 roni, e suoi Agenti, o Erarij, o delle  
 Università, ed in dorso del presente  
 ne facciano le debite relate, e così  
 &c. il presente &c. *Salerno 11. Luglio*  
*1777. CARACCIULO. Ferrigno. Ca-*  
*ravisa. Vacca. V. F. Pascale Alra Se-*  
*cretario. Adest sigillum in forma &c.*

1777  
 Caracciolo.



D E F E R I I S

T I T V L V S XXVIII, siue LXXVIII.

PRAMMATICA V.

FERDI-  
 NANDO IV  
 REGE .

Nonnulla ex  
 Institorum  
 iuditione lan-  
 des recensentur,  
 novum-  
 que festorum  
 dierum in  
 hujus Civi-  
 tatis, aliis-  
 que Tribu-  
 nalibus Ca-  
 lendarium  
 edicitur .



E Ferie ne' Tribunali  
 in tutt' i tempi, ed  
 in tutt' i Stati si sono  
 stabilite, ed osservate.  
 Si sono stimate preci-  
 samente necessarie per  
 lo lodevole fine di as-  
 sicurare la giustizia . Nelle ferie gli  
 Avvocati si accingono alla difesa delle  
 cause de' loro Clienti, ed i Giudici  
 hanno il tempo di esaminarne il me-  
 rito, specialmente quando si tratta di  
 cause gravi, ed intricate da fatti, e  
 da articoli legali. In questo nostro Re-  
 gno talvolta si è ristretto il numero  
 delle ferie, ma per le querele propo-  
 ste dagli Avvocati, e Procuratori la  
 legge si è con più maturo consiglio ri-  
 vocata, come avvenne nel governo  
 del Vicerè Duca d'Alva, e ne succes-  
 sivi tempi il numero delle ferie fu  
 providamente aumentato . Una varia  
 situazione si è in questo nostro Regno

praticata, ed il nostro Augusto Geni-  
 tore providamente stabilì le ferie per  
 tutto il mese di Ottobre, e parte del  
 mese di Novembre, seguendo il det-  
 tate della legge comune, che volle  
 sospesi i Tribunali nel tempo delle ven-  
 demmie, con prescrivere anco, che i  
 litiganti chiamat' in giudizio in quel  
 tempo non fossero tenuti a comparire .  
 Ultimamente fatt' a noi presente  
 una consulta del Presidente del nostro  
 Sacro Consiglio, e del Luogotenente  
 della Camera della Sommaria, con un  
 nuovo piano per regolare nel corso  
 dell'anno le ferie de' Tribunali, senz'  
 aumentarne il numero; ed esaminato  
 da Noi, si è stimato di approvarlo in  
 tutte le sue parti, al qual effetto or-  
 diniamo, e comandiamo, che si ese-  
 gua ciò, che in questa nostra Pram-  
 matica viene ordinato e prescritto .

Primieramente è nostra volontà, che  
 si esegua ciò, che dall' Augusto nostro

Restituitur  
 §. 1. Constitu-  
 tionis anni  
 1738, quo  
 cautum, toto  
 Octobris  
 mense ferias  
 in Tribuna-  
 libus iudici.

Ge-

Genitore venne prescritto nel §. 1. della Costituzione dell'anno 1738. nel numero 34. con la seguente dichiarazione, cioè: Che dal dì primo del mese di Ottobre, e per tutto il giorno 4. Novembre inclusivamente cessino i Tribunali dalle lor ordinarie funzioni, ed in oltre che lo stesso si pratici per lo intero mese di Maggio.

Ed affinché questo nuovo sistema per lo regolamento delle ferie non venghi a minorare il numero de' giorni giuridici in tutto il corso dell'anno, ordiniamo, e comandiamo, che restino soppressi, ed estinti li seguenti giorni feriat, cioè:

Nel giorno 19. Gennajo la *Traslazione delle Reliquie di S. Tommaso d'Aquino*.

Nel giorno 23. Aprile la *Festività di S. Giorgio*.

Nelle feste della Pasqua di Resurrezione, dopo i tre giorni di feste di precetto, ne' susseguenti quattro giorni, incominciando dal Mercoledì fino al Sabato, si dovranno reggere li Tribunali.

Nel giorno 15. Settembre *Imagine di S. Domenico Soriano*.

Nel giorno 23. S. *Soffio*.

Nel giorno 27. SS. *Cosmo, e Damiano*.

Nel dì 6. Novembre S. *Leonardo Abate*.

Nel dì 13. S. *Diego*, giorno feriato dichiarato con dispaccio del Vicerè, che compone la Prammatica IV. *de Feriis*.

Questo nuovo sistema non deve ritardare il corso ordinario degli affari nella Real Camera di S. Chiara, nel Tribunale della Sommara, e nella Gran Corte Criminale, e Civile. Quindi abbiamo stimato di fare le seguenti altre ordinazioni, quali vogliamo, ed ordiniamo, ch' esattamente si esegua, cioè:

La Camera Reale, la quale solea congregarsi per cinque volte nel mese di Ottobre, e per tutto il giorno 15. Novembre, dovrà congregarsi tre volte nel mese di Ottobre, ed altrettante nel mese di Maggio.

La Camera della Sommara si dovrà unire nella Casa del Luogotenente altrettante volte ne' mesi di Maggio, ed

Ottobre, o più, secondo la disposizione, che ne farà il Luogotenente della stessa, secondo le circostanze, che occorreranno per gli affari fiscali, e secondo la facoltà, che dalle Prammatiche del Regno gli sta comunicata.

La Vicaria Criminale, siccome finora nel mese di Ottobre, e metà di Novembre per le disposizioni, ed ordini dati da S. M. C., ed eseguiti, si è unita due volte la settimana per dare il corso alle cause criminali; vogliamo, ed ordiniamo, che lo stesso indispensabilmente si pratici in tutto il corso del mese di Maggio, e nel mese di Ottobre, con espressa dichiarazione, che restino confermate le disposizioni date per l'abolizione delle feste di Corte nel mese di Agosto, ed in altri tempi dell'anno relative al suddetto Tribunale.

Per la Vicaria Civile, due Giudici, uno di una Ruota, l'altro dell'altra, dovranno nel mese di Maggio trattenersi in Città, dare udienza nelle proprie Case, ed unirsi in Tribunale per la spedizione de' preamboli, e per altre necessarie, ed indispensabili incumbenze per giorni dieci. Ne' susseguenti dieci giorni, cessando i primi, due altri dovranno assumere la stessa incumbenza, e così si dovrà praticare dagli altri due negli ultimi giorni dieci. E ciò che da noi viene ordinato e prescritto nel mese di Maggio, dovrà parimente praticarsi nel mese di Ottobre.

E perchè nel corso del mese di Aprile, e per tutto il giorno 4. Maggio il Tribunale della Vicaria Civile è di continuo occupato nelle cause di sfratti dalle case, ordiniamo, e comandiamo, che il suddetto Tribunale cessi dalle sue ordinarie incumbenze dopo il giorno 4. Maggio.

Ed affinché questa nostra legge venghi a notizia di ognuno, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblici ne' luoghi soliti di questa Capitale, ed in pubblica testimonianza farà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, vista dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli li 17. Febbrajo 1779. FERDINANDO*.


Iisdem institutis recurrentibus, M.C. Vicarie Criminalis duabus in quaque hebdomade vicibus haberi pro causa- rum expeditione decernitur.

Eodem tempore bini M.C. Vicarie Civilis Iudices in hac Civitate, alternis inter se communicatis vicibus sunt, qui aut domi, aut in forum convenientes expediendis litibus animam intendunt suam.

Dies profesti nefasti.

At ne litium temporum per indictionem istam diu producantur, placet, Regalem Cameram S. Clare tribus cuiusque Mensis Maii, & Octobris vicibus, totidemque, aut etiam amplius, si res sua postulare videatur, Cameram Summariam haberi.

Ferdinando .  
NAN.



D E F E V D I S

T I T V L V S XXIX. five LXXX.

PRAGMATICA XLIV.

Præcipitur quibusque personis, quæ super feudali-um rerum alienationi- bus obtinuerunt assensus, ut intra terminum mensium quatuor efficiant, ut super iisdem privilegia expediantur in forma regiæ Cancellariæ, regio etiam, eoque solito, sigillo ob- signata.



**C**AROLVS QUINTVS &c. Don Petrus de Toledo marchio Villefranche cas. & catholica Majestatis in præsen- ti Regno Vice-Rex. Lo- cumtenens, & Capita- neus generalis &c. Universis & singulis præsentium seriem inspecturis tam præsentibus, quam futuris recognoscimus & notum facimus, qualiter temporibus retroactis per diversas regias pragmaticas nostrasque provisiones fuit provisum, quod Assensus regii, qui sunt impetrati super venditionibus, alienationibus & aliis contractibus super rebus feudalibus per memorialia super dictis qualitatibus expedita non fortiterentur effectum. Imo dicta memorialia essent nulla & invalida, & impetrantes dictos assensus essent privati gratia in dictis memorialibus contenta, si dictorum assensuum non expedirentur privilegia in forma regiæ Cancellariæ, solitoque regio sigillo sigillata. Noviter dubitatum fuit, quod super dictis memorialibus, quæ reperiuntur expedita, in omni tempore debet expediri privilegium etiam si ab expeditione illorum fuisset transactum ultra quatrimestre tempus, sub pretextu quod tempus mensium quatuor in dictis pragmaticis & provisionibus expressum præfigitur solum memorialibus quæ olim usque ad illum diem dictarum pragmaticarum & provisionum expeditarum, & non præfigit terminum aliquem expeditioni privilegiorum super memorialibus assensuum, qui post dictas pragmaticas & provisiones expediti fuissent, propter quod Regio fisco gravissimum prejudicium evenire posset, & partibus etiam contrahentibus, regioque si-

gillo, ac regiæ Cancellariæ. Quapropter volentes nos super hoc debite & opportune providere, per hanc nostram pragmaticam sanctionem dicimus, præcipimus & expresse ordinamus omnibus & quibuscumque personis cujuscumque status, gradus & conditionis existant, qui obtinuerunt & impetraverunt assensus super qualitatibus & obligationibus seu alienationibus rerum feudalium cujuscumque qualitatis usque in præsentem diem, debeant super dictis memorialibus expediri facere privilegia in forma regiæ Cancellariæ cum solito regio sigillo infra terminum mensium quatuor: quo termino elapso non possit amplius super dictis memorialibus expodiri aliquod privilegium, immo illa memorialia sint cassa, irrita & nulla, et omnia memorialia assensuum, qui a die datarum præsentium inantea expedientur super quibuscumque contractibus de rebus feudalibus, vel super rebus feudalibus tam venditionum, quam alienationum, & cujuscumque aliæ qualitatis contractuum: partes, quæ dictos Assensus per memorialia expedita impetrabunt, debeant expediri facere privilegia super dictis memorialibus similiter in forma regiæ Cancellariæ cum solito regio sigillo infra terminum mensium quatuor a die expeditionis dictorum memorialium computandum, alias dicto tempore dictorum quatuor mensium elapso a die expeditionis cujuscumque memorialis computando dicta memorialia & quæcumque ipsorum sint cassa, irrita & ipso jure nulla, prout per hanc nostram pragmaticam sanctionem cassamus, irritamus & annullamus, volumusque & jubemus, quod in judicio & extra nullam fidem ac probationem faciant. Immo im-

petrantes dicta memorialia gratia in eis contenta omnino sunt privati, sic & prout dicta gratia concessa non fuisset. Mandamus per presentes Illustribus spectabilibus & magnificis viris magnifico hujus regni Camerario, Prothonotario, Justitiario, Locumtenenti, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Camera Summarie Viceprothonotario, Præsidenti & Consiliariis Sacri Regii Consilii residentibus in Palatio Castri Capuana, Regenti & Judicibus magnam Curiam Vicariæ & insuper Gubernatoribus & Auditoribus Provinciarum hujus regni ceterisque demum omnibus aliis Tribunalibus, & officialibus tam regiis, quam Baronum dicti Regni quocumque titulo, auctoritate, dignitate, & potestate fungentibus, eorumque Locumtenentibus & substitutis presentibus & futuris, ad quos, seu quem presentes pervenerint, & fuerint quomodolibet presentata dicimus & distincte precipiendo mandamus quatenus presentem nostram pragmaticam sanctionem, & omnia & singula in ea contenta, & expressa observent & observari faciant ab omnibus, per quos decet, juxta ipsius seriem, continentiam & tenorem, omni dubio & difficultate cessantibus, & contrarium non faciant pro quanto gratiam præfatarum Majestatum caram habent, ac pænam ducatorum duorum mille cupiunt evitare. *Datum in Castro nova Neap. die 22. mensis Augusti 1549.*

**DON PETRVS DE TOLEDO.** *Vidit Polo Reg. Vidit Fonseca Reg. Vidit Villanus Reg. Dominus Vicerex Locumtenens generalis mandavit mihi Coriolano Martirano. In pragmaticarum primo fol. 25. Pragmatica sopra l' expeditione de li Assensi.*

1549

D. Petrus de Toledo.

## PRAMMATICA XLV.

CAROLO VI SICIL. REGE, HISPAN. II.

Per presentes regales litteras expresse prohibitum fieri contractus emotionis feudorum sub nomine

**ILL. CONDE DE SANTISTEVAN;** Haviendose considerado lo que suole estilarse en la compra de algunos feudos, & devuoltos à mi Regia Corte, & de particulares en este Reyno, que con la facultà congedida en las investturas, disponen de ellos, & que se vendon all' hasta del S. C., de suponerse algunas personas, que comprandolas para si se regula dyesde ellas, y en sus lineas la succession feudal

haciendo el ligio homagio, y respondiendo con todos los servicios, que deuen los feudatarios, quando en la regalidad, la possession, y conveniencia de dichos feudos non es suya, sino de la persona que diò el dinero para la compra respecto, de que con andelazion à ella, & en el mismo tiempo suelen estipular entresì instrumento, que gliaman de recognicion, en virtud del qual el que le diò el dinero goza de la tenuta, y fructos del feudo, quedando hypotecado, y afecto à toda la cantidad del precio, siempre que interviene mi regio assenso, y consequentemente se inutilizza la devolucion accauadas las lineas successibiles, se devolve à mi Regia Corte cargado de un credito, que consume su justo valor, que dandose con la tenuta, y siendo esto en perjuycio de mi regal servigio, y conveniendo à tassarlo para adelante, hà parecido ordenares, como hago peruengays à esse mi Consejo Collateral non conceda assensos sopra los mencionados instrumentos de recognicion, dando al mismo tiempo à mi Consejo de Santa Clara, y Tribunal de la Regia Camera las ordenes convenientes para la observancia de essa mi Regal deliberacion, en la forma que queda espresada, teniendose muy presente en los casos que se offrezcan para que non se controvenga à ellas en manera alguna, que assi es mi voluntad, y que ad mismo fin se note en las partes, que fuere necessario, havisandose de su esequcion. *De Madrid à 5. Octubre 1694.*

alterius, prout in instrumento recognitionis, & Regio Collaterali Consilio subfata facultas assentiendi per eodem.

1694

## PRAMMATICA XLVI.

Essendosi compaciuta Sua Maestà, **CAROLO** che Dio guardi, ordinarci l' esecuzione dell' infraferitte regali Lettere spedite in Barcellona in data de' 27. d'Aprile del corrente anno del tenore seguente v3. **EL REY**: Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani mi muy charo, y muy amado Amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugartheniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Haviendose interpuesto durante la Intrusion del Duque de Anjou en esse

**Re-**

Irritantur assensus expediti tempore ducis Andegavenfis dato certo tempore ad impetrandum novum assensum abique prejudicio prioris hypothecæ,



Reyno muchos Assensos sobre infinitos contratos de Feudos celebrados entre partes, o sea por via de compra, donacion, y otros semejantes titulos importantes de translacion de Dominio, o sea por Hipotecas, contratadas sobre dichos Feudos, los quales Assensos han sido por las Partes registrados en los libros de la Real Cancilleria, y en los de la Regia Camara, y en execucion de ellos por lo que toca a los de translacion de Dominio se ha procedido despues a otros actos assi por los Possedores de dichos Feudos prestando el Pleyto homenaje, como por parte de los Vasallos haciendo a sus Barones el Juramento de Seguridad; y por quanto toca a las Hipotecas se han gravado los Feudos, que no estavan en Comercion sin la licencia, y aprobacion del Señor Directo; Y por que todos los referidos Assensos concedidos como queda expressado, o por el Duque de Anjou, o por Ministros en nombre suyo desde el dia de la Intrusion hasta el, en que con el arribo de las Armas de mi Augustissima Casa se logro la feliz recuperacion de esse Reyno, y todos los actos hechos, en execucion de los mismos Assensos, son nulos *ipso jure*, como procedidos *ex falsa causa*, pues deviendose interponer estos actos por el verdadero Principe, como verdadero Principe, quando los interpone un Usurpador contienen evidente nulidad; Y haviendose despues restituido esse Reyno a mi legitimo Dominio, la causa se ha reducido a nò causa, y vienen a ser nulos todos los Assensos; Y porque quedando las cosas en estos terminos serian nulos infinitos contratos por la nulidad de los Assensos; y estos mis fidelissimos Vasallos quedarian inciertos del Dominio de sus Possesiones; y al contrario el querer usar por rigor de ley de este mi incontrastable derecho de anular todos los dichos Assensos seria suscitar una confusion de Pleytos, lo qual es muy contrario a mi Real Animo, que solo tiene por principal objeto la conveniencia, y mayor alivio de mis fidelissimos Vasallos, queriendo asegurarlos en el Dominio de sus Possesiones, y librar esse Reyno de la infinidad de Pleytos, que podrian originarse entre

Tom. I.

sus naturales; He resuelto seguir el Exemplo de mis Gloriosos Predecesores, y particularmente del Rey Phelipe Segundo, el qual haviendo hallado muchos Assensos nulamente interpuestos por defecto de potestad, se servio confirmarlos con ley general por las Pragmaticas 36. 37. y 28. de Feudis; Però considerando, que en el caso presente siendo nulos los Assensos por defecto de Jurisdiccion, y de Autoridad, no son capaces, de confirmarse por disposicion de razon, y que por mayor cautela de mis fidelissimos Vasallos es necessario concederles nuevo Assenso pro gracia especial; Por tanto he determinado por punto general declarar, como declaro, nulos por rigor de Justicias los mencionados Assensos, y concederlos por nuevos Instrumentos a todos los que acudiran a pedirlos, con la advertencia de que por lo que mira a los Assensos concedidos por el Colateral ayan las partes de recurrir a aquel Consejo dentro de tres meses, que se han de contar desde el dia de la publicacion de este Despacho; y el nuevo Assenso, que por el se ha de conceder quiero que produzca los mismos efectos, como si dimanase inmediatamente de mi sin que resulte a las partes perjuicio alguno en quanto a sus anterioridades, potioridades, y otros Privilegios, y por lo que mira a los derechos ordeno, que haviendolos pagado una vez en el Collateral sean francos de ellos; cuya puntual observancia encargo con el mayor aprieto al Colateral, esperando de su zelo, que no permitira en ella la menor extorsion; Y en quanto, a los Assensos, que havran de expedirse en esta real Corte declaro, que devan recurrir a qui las partes a sacarlos dentro del termino de seis meses, que han de correr desde el dia de la publicacion de este Despacho; Declarando assi mismo ( como declaro ) ser mi real animo, ( como queda expresado ) que esta mi real orden, y disposicion se entienda solamente en lo que mira a los Feudos, y materias Feudales en que mi Regio Fisco no tubiese interes formado, y presentaneo; Que assi procede de mi real, y determinada voluntad; Y sea Muy Reverendo in

Y Chri.

Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amigo. Nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Barcelona 27. de April de 1710. **YO EL REY. D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz.** E volendo noi como dovemo dar pronta effecutione à dette preinferte regali Lettere, & à quanto in esse si contiene, habbiamo fatto il presente banno, col quale dicemo, & ordiniamo à tutte, e qualsivogliano Persone, che stante da S. M. sono stati dichiarati nulli tutti, e qualsivogliano Assensi spediti in materia de Feudi in detto tempo, con permissione però à ciascuno di poterli procurare di nuovo frà li tempi stabiliti in dette preinferte regali Lettere, debbiano con effetto procurarsi di nuovo detti Regii Assensi frà il detto tempo stabilito dalla Maestà Sua, senza pagamento di diritto alcuno, altrimenti quelli restino nulli, servata la forma di detti regali ordini, & affinche venghi à notizia di tutti, volemo che il presente banno si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fidelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die 25. mensis Junii 1710.* **EL CARDENAL GRIMANI.** Vidit Gascon Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Argento Reg. Vidit Biscardus Reg. Vidit Rosa Reg. D. Franciscus Ardia Serr. Mastellonus. In Bannorum primo fol. 17. *Imparatus.* Banno, ut supra. Publicata a dì 27. Giugno 1710.

El Cardenal  
Grimani

1710

PRAMMATICA XLVII.

EODEM  
REGE, AC  
DVCE.

Interpretatio  
pragmatica  
precedentis.

**A** Vendo S. C., e C. M. ( che Dio guardi ) riconosciuto, esser nulli tutti gli Assensi, così sopra i contratti di vendite, donazioni, & altri importantino traslazione di Dominio de' Feudi, come sopra l'hipoteche de' medesimi, conceduti durante il tempo dell'intrusione del Sign. Duca d'Angiò, dall'istesso Sig. Duca, come da' Ministri in suo nome; e considerato, che da detta nullità potean nascere molti liti, e controversie fra i contraenti, e desiderando ovviarle si degnò con suo Real Dispaccio dato in Barcellona, sotto à 27. Aprile 1710. dichiarare di volerli conceder di nuovo a tutti co-

loro, che l'havessero domandati, concedendo il tempo di tre mesi a quelli, che si havessero a concedere da questo Regio Collaterale, e sei a quelli, che si dovessero spedire alla Corte, decorrendo detti termini dal giorno della pubblicazione di detto Real Dispaccio. Ed essendo seguite dette pubblicazioni a' 27. Giugno del medemo anno 1710, con il Banno emanato dall'olim Cardinal Grimani all'ora Vice-Re, e Regio Collaterale, si ritrovano già da lungo tempo e decorfi, e spirati detti rispettivi termini di sei, e tre mesi. Per lo che sono stati alcuni obligati ricorrere alla sudetta Ces., e C. M., & a Noi per ottener licenze, da poter far spedire detti Assensi, non ostante il lasso del tempo sudetto. E consideratosi dalla prefata Maestà, che possano esservi altri, che havendo trascurata detta nuova spedizione di Assensi, habbiano a soggiacere alla di loro nullità, & all'inconvenienti, e danni, che da quella derivano. E desiderando rimediare a tutto quello, che sia per apportar travagli, danni, o imbarazzi a' suoi Fedeliss. Vassalli, si è degnata con nuovo suo Imperiale, e Real Dispaccio dato in Vienna, sotto li 20. del passato mese di Marzo prorogare per sua speciale, & Imperial grazia i sud. termini già decorfi, concedendo altri mesi quattro, per gli Assensi, che si dovranno spedire alla Corte, e due a quelli, che si havessero a spedire in questo Collaterale, decorrendi detti rispettivi mesi quattro, e due, dal giorno della pubblicazione di detto Imperiale, e Reale Ordine; che perciò in effecutione di esso ci è parso col voto, e parere del Reg. Coll. Conf. presso di noi assistente fare il presente Banno, col quale vi diciamo, & ordiniamo, che tutti coloro, che havranno a rinovare gli Assensi spediti in tempo della riferita intrusione, debbano fra i sudetti termini di mesi quattro, e due, respectivè, procurarli dalla Imperial Corte di Vienna, o da Noi per questo Coll. Conf., computandi detti mesi quattro, e due dal giorno della pubblicazione del presente Banno, altrimenti quelli elassi restino detti Assensi nulli, invalidi, e di nessuno vigore, servata la forma di detti pre-

precalendati ordini. Ed acciò che ven-  
ghi a notizia di tutti, ordinamo, e  
comandiamo, che si pubblici nelli luo-  
ghi soliti, e consueti di questa Fede-  
liss. Città, suoi Borghi, e Casali, e  
per tutte le Città, Terre, e luoghi  
del presente Regno, e con la debita  
relazione ritorni da Noi. *Datum Neap.  
die 14. mensis Aprilis 1714. EL PRIN-  
CIPE DE TIANO CONDE DE  
DAUN. Vidit Gascon Reg. Vidit Miro  
Reg. Vidit C. Vloa Reg. Vidit Gaeta  
Reg. Vidit Mazzaccara Reg. D. Fran-  
ciscus Ardia Sec. Mastellonus.* In Ban-  
norum 1. fol.... *Imparatus. Publicata a  
di 17. di Aprile 1714.*

El Principe  
de Tiano  
Conde de  
Daun.

1714.

*Istruzioni per gli feudi rustici.*

**L'** Affittatore, o l' Agente, Fattore,  
o altro Sopraintendente alla cul-  
tura del feudo rustico, dovrà soddisfa-  
re alle mire dell' Augusto Sovrano,  
che per lo miglioramento dell' agri-  
cultura ne' suoi dominj si è degnato  
di ricercare le notizie individuate de'  
territorj, componenti i suoi stati, e  
formando in essi parte considerevole li  
feudi rustici, ordina colle presenti istru-  
zioni, che si debba dagli proprietarj,  
o da chi sostiene le loro veci, affit-  
tatori, o agenti, soddisfare nel modo  
che siegue nella mappa, che si rimette.

In fronte sarà indicato il nome del  
feudo, la provincia, e l' proprietario;  
indi nelle contrade saranno disegnate  
le varie denominazioni, che conterrà  
la sua estensione. Nella seconda colonna  
dove si dice *Qualità*, sarà indica-  
to, se piano, collina, o montagna,  
succesivamente ad ogni contrada sarà  
rispettivamente indicata la qualità di  
terreno, che vi si contiene, e la col-

tivazione, o piantazione, che vi sia,  
colle somme in piedi del totale nelle  
rispettive colonne, corrispondenti alle  
diverse condizioni di terreni, siccome  
presenta la mappa medesima.

Con relazione accompagnerà la det-  
ta mappa, dinotando in primo la con-  
finazione esatta del feudo, e se vi sia  
parte litigiosa con popolazione, o al-  
tri feudi confinanti, e se porzione di  
detto feudo appartenga, o in parte, o  
tutto alla Dogana di Foggia, essendo  
delle portate, o porzioni di esso ri-  
serbato a pascolo di locati per la sta-  
gione d' inverno; locchè si deve sem-  
plicemente indicare. Se vi siano for-  
genti, o fiumi, che lo traversino, e  
se diano moto a molini, o ad altre  
machine ad acqua.

Dirsi di poi la qualità dell' aere,  
e'l clima, e se la coltura potrebbe es-  
sere suscettibile di miglioramento, e  
quale ne sia l'ostacolo. Indicare il nu-  
mero in circa degli animali domiti,  
ed indomiti, che vi si sostengano, e  
per qual tempo dell' anno, e le qua-  
lità de' generi, che vi si coltivino, e  
la massima quantità nell' abbondanza,  
e la minore nella sterilità, che vi  
produce. Saranno tenuti gli affittatori,  
o proprietarj, o chi sostiene le loro  
veci pagare alla persona, che sarà man-  
data dall' Università vicinore per re-  
care la mappa, carlini tre, se sia nel  
territorio, carlini cinque, se sia fuori  
del territorio, con dover fare ricevuta  
della detta mappa, e con doverla essi  
rimettere adempita colla relazione all'  
amministratore del luogo, da cui l' ab-  
bia ricevuta fra lo spazio di tre mesi.

La mappa, come la relazione deb-  
bono essere sottoscritte dalla persona,  
che l' avrà distesa.

DE FIDE, ET AVCTORITATE MEMORIALIVM,  
SEV LIBELLORVM

TITVLVS XXX, sive LXXXII.

PRAMMATICA IX.

CAROLO  
VII REGE  
AVSTRIÆ  
DVCE III.

Restituitur  
pragmatica  
sexta hujus  
tituli, qua  
cautum, li-  
bellos, seu  
memorialia  
in Regia  
Cancellaria  
non recipi  
sine die scri-  
bz a man-  
datis, vel  
libellis, ac  
novissime  
constituitur  
eadem non  
recipi ab  
Actuariis  
S. R. C.,  
Regiæ Ca-  
meræ Sum-  
mariz, M.  
C. V., ac  
Notariis  
Regni abs-  
que signo.



AROLUS REX &c.  
*Illustres, & Magnifici  
Viri Regiæ Fideles di-  
lectissimi.* Per parte  
dell' Illustre Principe  
del Spinoso D. Giu-  
seppe Colonna Propri-  
etario della Segretaria del Regno ci viene  
rappresentato andar il medesimo incluso  
nelli dritti del Regno de memoriali, che  
si decretano dalli Magnifici Regj Scri-  
vani di Mandamenti, e si sottoscrivono  
dalli Illustri Signori del Regio Collaterale  
Consiglio, e come che accade, che  
detti Magnifici Regj Scrivani di Man-  
damento consegnano alle parti detti me-  
moriali con fiducia che vi mettano il  
Segno, e essendosi sperimentato, che  
dette parti si fervono di detti memoriali  
decretati, e sottoscritti, come di sopra,  
senza poner in esso il segno con pre-  
sentarli alli Artuarj del S. R. C., Re-  
gia Camera della Summaria, G. G.  
della Vicaria, e alli Notari del Re-  
gno, che l'assenton ne i loro proto-  
colli senza il segno sopraccennato in  
pregiudizio del Supplicante, che tiene  
porzione sopra detti dritti, & anco  
detti Magnifici Regj Scrivani di Man-  
damento supplicano ordinare, che da og-  
gi avanti non si ponga in detti me-  
moriali giornata, se prima non si met-  
te il segno, e essendosi il tutto ma-

turamente discusso, e considerato nel  
Regio Collaterale Consiglio habbia-  
mo risoluto far rinovare la Prammati-  
ca sesta de fide memorialium fatta pub-  
blicare a 9. Febraro dell' anno 1594. dall'  
Illustre nostro Predecessore Conte de Me-  
randa; Che però dicemo, ordinamo ed  
incaricamo a cotesto Illustre Vice Pro-  
thonotario far ordine penale al Magni-  
fico Mastrodatti, ed altre persone, e  
Notari del Regno a chi spetterà rice-  
vere tali memoriali, che da oggi avan-  
ti non debbiano in modo alcuno, ne  
per causa alcuna, ne sotto qualsia  
scusa ricevere, ne ammettere memo-  
riale niuno decretato, se prima non  
vi sia la provista e giornata di sua spe-  
dizione fatta dalli Magnifici Regj Scri-  
vani di Mandamento, procurando in-  
violabilmente, che essi debban offer-  
vare, & eseguire, dandovi la notizia, che  
in tale conformità si sono dati gl' or-  
dini al S. R. C., e Regia Camera del-  
la Summaria, e G. C. della Vicaria,  
che tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli  
die 31. mensis Julii 1730. LUIS CONDE  
DE HARRACH. Vidit Mazzaccara  
Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Ventu-  
ra Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Vllon  
Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castel-  
li Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Se-  
cretis. Mastellonus.*

1730  
Luis Conde  
de Harrach.


FOEDVS CAESAREVM, REGIVM, HISPANIGVM, ET  
FRANCICVM PERCVSSVM ANNO 1713.

TITVLVS XXXI, sive LXXXIX.

PRAMMATICA II.

CAROLO  
VII REGE  
AVSTRIÆ  
DVCE III.

Armistitium  
per totam  
Italiam Insu-  
laeque adja-  
centes, ac in  
mari medi-  
terraneo sitas,  
& S. R. Cel-  
situdinis ducis  
Sabaudia di-  
tiones ini-  
tum inter S.  
S. C. &  
Catholicam  
Majestatem,  
& Regem  
Christianif-  
simum, ejus-  
que Fœdera-  
tos publica  
luce donari  
& ad effe-  
ctum adduci  
prescribitur.



Essendo rimasta servita sua Maestà Cesarea, e Cattolica l'Imperador nostro Signore di darne notizia con suo Real Dispaccio delli due Aprile della Conclusione del Trattato d'Armistizio concluso, e firmato in Vtrecht sotto il giorno 14. del mese di Marzo, che hà da osservarsi in tutta l'Italia, e Isole adiacenti al Mar Mediterraneo per infino alla Pace Generale; con ordine, che lo dovessimo pubblicare, ed osservare con una piena, & intiera cessazione d'Armi da osservarsi in questo Regno, Isole, ed altri domini adiacenti ad esso quattro settimane doppo li 14. di Marzo prossimo passato, nel qual giorno fù firmato, e concluso, proibendosi con esso ogni genere d'ostilità trà li Sudditi della sua Real Corona, e dell'altre Potenze sin'oggi Guerreggianti, così per Mare, come per Terra, in ogni luogo, e qualsivoglia occasione, d'pretesto, che possa esservi, senza eccettuarne parte alcuna, dovendosi cid osservare per l'Eserciti, e soldati respectivè, e sudditi d'ogn'uno, in maniera, che qualunque cosa fortisse dal giorno della Cessazione, d'Sospensione d'Armi, d'abbi potuto fortire in controvenzione del sudetto Trat-

tato, debbia dall'una, e l'altra parte esser riparato, e riposto nel primiero stato. Ed essendo anche questo stesso Trattato pubblicato dalla Parte avversa Guerreggiante in Sicilia, ed altrove; Perciò in virtù del presente Banno, & esecuzione dell'ordine di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica espresso, si fa noto à tutti il Trattato, e convenzione sudetta, ed ordiniamo, e comandiamo, che nella forma di sopra espressa si debba da tutti, e qualsivoglia suddito di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, tanto di questo Regno, come delli Presidii, ed Isole adiacenti ad esso puntualmente osservare, e far osservare, sospendendosi tutte l'ostilità, così per Mare, come per Terra fra li Vassalli di S. M. C., e C. naturali; abitanti, e Soldati in questo Regno, e sue dipendenze, e quelli delle Potenze, che han sin'oggi Guerreggiato in questi domini d'Italia, sotto le pene della disgrazia di S. M. C., e Cattolica, ed altre à nostro arbitrio. Datum Neap. Die 28. mensis Junii 1713. EL PRINCIPE DE TIANO CONDE DE DAUN. Vidit Gaescon Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Guerrero Reg. Vidit Argento Reg. D. Franciscus Ardia Secr. Banno ut supr. Mastellonus. Pubblicata a dì 30. di Giugno 1713.

El Principe de  
Tiano Con-  
de Daun.

1713.

FOE-

FOEDVS REGIVM, ET PVNICVM PERCVSSVM  
ANNO 1726.

T I T V L V S XXXII, sive XCV.

PRAMMATICA II.

**EODEM  
REGE, AC  
DVCE.**

Cum a Punicis aliquot piratis Neapolitanum quoddam navigium praedatum fuisset adversus hoc foedus percussum anno 1726 syngraphi defectus obtentu, interdicitur, ne quis unquam sine illo commeari queat, ut aliquam pro arbitratu penam evadere possit.



Vendo l' inclito Supremo Consiglio Imperiale di Guerra innuato all' inclito Supremo Consiglio di Spagna, che in occasione d' esser stata predata da' Pirati di Tunisi su le acque di Corsica, una imbarcazione Napoletana con alcune persone da quel Console Imperiale Simone Pilarino, si avvava difficoltarsene dalla Reggenza di Tunisi la restituzione in esecuzione dell'ultimo Trattato di pace conchiuso con la medesima su il motivo, che i Passaggieri non portavano nè Passaporto, nè attestato alcuno di Cesareo Ministro, ma solamente le semplici fedi di sanità spedite in Roma. Che perciò conoscendo la suprema provvidenza di S. M. C., e C. la necessità pressante di opportuno rimedio, per riparare in avvenire a simili inconvenienti, si è degnata con sua Regal Cedola delli 21. Decembre del caduto anno incarcarci, che subito, avvertissimo i naturali di questo Regno di provvedere tutte le loro imbarcazioni, di opportuni attestati, o Passaporti, a finchè non stiano esposte a tali pericoli. Che però volendo, Noi con la dovuta Rassegnazione, eseguire gl' ordini veneratissimi di S. M. così vantaggiosi per la sicurezza, e libero commercio de' suoi fedelissimi Vassalli; abbiamo stimato,

col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, presso di noi assistente fare il presente Banno *omni tempore valituro*, col quale ordinamo, e comandiamo, che tutte l'imbarcazioni di questa fedelissima Città, e Regno, debbano sotto pena a' controvenienti riservata a Nostro arbitrio, provvedersi de' dovuti attestati, o passaporti de' Ministri di S. M. C., e C. servata la forma degli articoli della pace conchiusa in nome della M. S. tra' Commissarii Imperiali, colla Reggenza di Tunisi publicati in Napoli, sotto la data de' 28. Febraro. del 1726., a finchè si possa godere con sicurezza da questi fedelissimi Sudditi la libertà della navigazione, e del commercio. Ed a finchè venghi a notizia di tutti, e da nessuno, si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa illustre, e fedelissima Città, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e colla debita relata, torni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die 25. mensis Januarii 1727. EL CARDENAL DE ALTHANN. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Vlloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Thomasi Reg. D. Nicolaus Fraggianni, a secretis. Mastellonus. In Bannorum, 1. fol. 77. De Sanctis. Banno ut sup. Publicata a dì 26. di Gennaro, 1727.*

El Cardenal  
de Althann

1727

FOE-





FOEDVS REGIVM, ET PONTIFICIVM PERCVSSVM  
ANNO 1741.

T I T V L V S XXXIII, sive XCIX.

PRAMMATICA II.

CAROLO  
III CA-  
THOLICO  
LEGE.

Sollicitè, ac  
sane curiosè  
Caroli III  
Catholici  
Regis curæ  
in hoc fo-  
edere percus-  
siendo, atque  
diu multum-  
que exoptato  
recensentur,  
ac præscribi-  
tur in publi-  
cum edi de-  
bere, & ad  
suum effe-  
ctum per  
omnes intre-  
gre adduci.



Oggetto principale delle nostre sollecitudini fin da' primi momenti, che dalla divina Onnipotenza fummo chiamati al governo di questo Regno, egli si fu di procurare a tutto poter nostro la felicità de' nostri diletteffimi Sudditi. Non potendola Noi certamente conseguire tra gli ostacoli de' contrarj sentimenti, che nelle materie d'immunità, ed in altri articoli giuridizionali divideano gli animi del Clero, e del Popolo, e cagionavano continue controversie tra' Ministri della Ecclesiastica, e Civil Potestà, con infinito pregiudizio della Giustizia, e del privato e pubblico riposo; rivolgemmo il nostro pensiero a por terminare alle reciproche e scandalose contese de' membri dello stesso corpo, riunendogli a godere, per mezzo di una concordia, i beni, e i vantaggi, che gli uomini ritraggono dalla Società. Ci applicammo dunque agli espedienti più opportuni per conseguirla; e niente rallentati dall'esempio delle infruttuose negoziazioni, mille volte tentate da' nostri Serenissimi Predecessori co' Sommi Pontefici, e sempre infelicamente riuscite; deliberammo anche Noi, ascoltando solamente i nostri sentimenti pacifici, di tenere la stessa via di amichevole composizione, introducendone, per tal cagione, Trattato, per mezzo de' nostri Ministri Plenipotenziarj co' Ministri della Santa Sede, sotto il glorioso Pontificato di Clemente XII. di felice ricordanza: durante la cui vita non si risparmiò nè applicazione, nè fatica per lo avanzamento di un disegno sì giusto in se stesso, sì conforme alle massime della divina, ed umana ragione, sì utile per la bene-

della Chiesa, e dello Stato, e sì necessario per la prosperità de' Popoli. Ma la divina Provvidenza, avendone riservata la gloria del progresso e della conchiusionè al suo fedel servidore, e nostro Santo Padre, Benedetto XIV, il quale, non tenendo altro a cuore, che di estendere il Regno del Donator della pace, che ha voluto farci regnare, ha così ben corrisposto a' nostri laudevole desiderj, ed ha tanto contribuito a questa santa impresa, che fra poco spazio di tempo, avendo benedetta Iddio la rettitudine delle di lui, e delle nostre intenzioni, si è veduta in fine perfezionata, benchè sempre desiderata, sempre tentata, e per secolti, mai non conseguita.

Per mezzo dunque de' vicendevoli Plenipotenziarj, muniti delle necessarie facoltà, e precedente maturo esame, e prudente consiglio di sapientissimi Cardinali, se ne concertarono, e stabilirono, in forza di transazione e di concordia, le Convenzioni, i Capitoli, i Patti, e i Concordati, che furono distesi in forma di Trattato, sottoscritto in Roma sotto il dì 2. del mese di Giugno dell'anno corrente, in nome e parte di S. S. dal suo Segretario di Stato il molto Reverendo in Cristo Padre Cardinal Silvio Valenti Gonzaga, e per parte nostra dal molto Reverendo in Cristo Padre il Cardinal Trojano d'Acquaviva, nostro Ministro presso la Santa Sede, e dal Reverendo in Cristo l'Arcivescovo di Tessalonica D. Celestino Galiano, nostro Consigliere, e Cappellano Maggiore di questo Regno. Nel qual Trattato, che comincia = *Trattato d'Accomodamento tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli &c.* non avendosi altra mira dalle due Potestà, se non che al servizio di Dio, al sollievo delle Comunità del

del Regno, e de' Particolari oppressi da' pubblici pesi, al riordinamento della Ecclesiastica Disciplina, alla retta amministrazione sì della Giustizia, che delle rendite dell'Estaurite, e degli altri laici Luoghi Pii, ed alla estirpazione degli abusi del confugio, delle franchigie, della introduzion de' libri, e della impunità de' delinquenti; se ne sono conchiusi i salutari, fermi, e stabili ordinamenti, digeriti in molti articoli, sotto dieci differenti Rubriche, o sien Capi, che si raggirano i primi tre circa la reale, locale, e personale Immunità: il quarto, e il quinto circa i requisiti di coloro, che debbonsi promuovere agli Ordini Sacri, e circa il rendimento, e visita de' conti delle Chiese, dell'Estaurite, delle Confraternite, degli Ospedali, de' Conservatorj, e di simili Luoghi Pii, fondati e governati da' Laici: il sesto circa le cause, e i delitti, in cui i Giudici ecclesiastici possono procedere anche contra i Laici: e gli altri quattro circa la introduzion de' libri forestieri, circa le materie beneficali, la erezion di un Tribunal Misto, e la deroga alle disposizioni contrarie al suddetto Trattato. Il quale, essendo stato ratificato da Noi il dì 8., e dalla S. S. il dì 13. dello stesso Giugno; fu inferito in una Bolla del medesimo nostro Santo Padre della stessa data, che comincia *Memoras &c.*; e con nostro sommo piacere fu da Noi essempiosamente ricevuto.

Ora volendo Noi far gustare a' nostri amatissimi Popoli i frutti delle nostre fatiche, e il divin dono di questa Concordia, con la esecuzione di quanto in essa si è solennemente stipulato e convenuto; abbiamo stimato di pubblicare, col presente nostro Editto, l'accennata Bolla con la inserzione del Trattato, e degli altri autentici documenti delle Plenipotenze e Ratifiche, col qual' Editto perpetuo in forma di Legge solenne e generale, ordiniamo e comandiamo a tutti i nostri Tribunali, a' nostri Uffiziali sì Regj, che Baronali, ed a tutti e singoli, di qualsivoglia dignità, grado, stato, condizione, sesso, ed età, di puntualmente e religiosamente osservare ed eseguire quanto di parola in pa-

rola si è convenuto ne' Capitoli, Patti, Articoli, e Convenzioni, contenute nel Trattato suddetto, sotto pena della nostra Regia indignazione, contra coloro, che attenteranno di contravenire in tutto, o in parte, al prescritto del medesimo: volendo, e di piena nostra scienza e real volontà espressamente ordinando, che lo stesso sia inviolabilmente in tutte le sue parti eseguito, come se fosse legge fondamentale del Regno. E perciò anche di piena nostra scienza, e real volontà aboliamo, deroghiamo, ed annulliamo tutte le Leggi, Capitoli, Costituzione, Riti, Prammatiche, Arresti, Privilegj, Usi, e legittime Consuetudini per quella, o quelle parti, che fossero contrarie alle Convenzioni, Patti, Capitoli, e Concordati stipulati in questo Trattato. Volendo, inoltre, che la esecuzione del medesimo cominci subito dal dì della sua legittima pubblicazione, per que' Capitoli, e per quegli Articoli, per li quali non vi è bisogno di ulteriore regolamento; ma che, a riguardo della riduzione delle franchigie degli Ecclesiastici, non cominci, che dal primo del prossimo mese di Settembre, a tenore però delle regole, leggi, ed istruzioni, che saran date dal Tribunale della nostra Camera della Sommaria, e non altrimenti: non essendosi avuto dalle due Potenze altro oggetto, che il disgravio delle Università, ed il sollievo de' Poveri.

Ed affinché il presente Regio Editto venga a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsene causa d'ignoranza; vogliamo, che il medesimo con la Bolla, e con l'intero Trattato si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno; ritornando nella nostra Real Segreteria di Stato con le dovute relate. Ed in pubblica testimonianza il medesimo Regio Editto è stato da Noi firmato, e suggellato col suggello delle nostre Reali Armi, e roborato dall'infra scritto Duca di Montealegre, Cavaliere del nostro Real Ordine di S. Gennaro, Nostro Consigliere, e Segretario di Stato e del Dispaccio. *Dato in Napoli il dì 29. di Luglio 1741. CARLO. Lo. Carlo.* *cus* ✠ *Sigilli. Giuseppe Giacobbe di Mon-*

Montealegre . V. De Ipoliro Præs. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia a Secretis .

1741 Pubblicata a di 3. Agosto 1741.

PRAMMATICA III.

Presenti edito, quo certa quædam immunitas conceditur Episcopis, aliisque hujus Neapolitani Regni Ordinariis super vestigali vulgo dicto della Farina, absolute perficitur fœdus Regium, & Pontificium initum anno 1741 inter Carolum III Catholicum Regem, ac Benedictum XIV summum Pontificem . Religio mihi fuit novum huic edito, ac sequentibus summorum Pontificum Clementis XII, Gregorii XIV, & Benedicti XIII Constitutionibus de immunitate locali agentibus titulum dare, eo potissimum nomine, quod omnia isthæc ad laudatum fœdus pertinent, suntque ejusdem velut partes, quas alie ablegare absonum mihi prorsus visum .

**V**olendo per sua real clemenza la Maestà del Re nostro Signore, che Iddio sempre felicità, dar compimento al Concordato conchiuso e stabilito con la Corte di Roma nell'anno prossimo passato 1741., ed indi pubblicato in questa Capitale, intorno alle controversie delle Immunità, e Giuridizioni, per le quali si convenne nel cap. primo al num. II., " che a Vescovi, ed altri Ordinarij de' luoghi dovranno darsi le franchigie a misura delle convenienze, e bisogno di ciascuno; avuto riguardo al numero de' familiari laici, che ognuno di loro ritiene al proprio servizio, e che vivono propriamente a loro spese; ed alla limosina di pane, che ciascun di loro è solito di fare: La qual convenienza, e bisogno di ciascun Vescovo, a proporzione delle rendite del suo Vescovado, sarà esaminata, e stabilita in Napoli da Monsignor Nunzio Apostolico; e da un Ministro Regio: ed in caso, che questi non convenissero, si devolva al Tribunale Mistò: " Destino pertanto, con suo Real Dispaccio in data de' 14. Settembre dello stesso anno 1741., il Marchese D. Carlo Ruoti Presidente di questa Regia Camera; perchè unito con Monsignor Nunzio Apostolico, Residente in questa Capitale, si formasse da esso loro la Tassa, o sia Regolamento delle Franchigie da concedersi a Vescovi, ed Ordinarij, nella maniera espressa nel detto Concordato. Li quali due Ministri avendo disimpegnato l'incarico suddetto, formando un distinto regolamento, s'è poi degnata la M. S. di approvarlo, e di farne rimettere l'esemplare a questa Reg. Camera, ordinandole, con altro Regal Dispaccio, per la Segreteria di Stato, e di Azienda, di farlo pubblicare, ed inviolabilmente osservare, con le dichiarazioni, patti, e condizioni, convenuti nella medesima Tassa, che nel presente Bando si tra-

Tam.I.

scrive, col detto Dispaccio del tenor seguente, cioè:

Haviendose concluso, y firmando por este Nuncio Apostolico D. Raniero Simonetti Arzobispo de Nicosia, y por el Presidente de esse Tribunal de la Camara D. Carlos Ruoti, en consecuencia de lo dispuesto, en el Capitulo primero numero II. del Concordato, establecido entre esta Corte, y la de Roma en 2. de Junio del año proximo pasado 1741., el Reglamiento, o sea Tassa de las franquicias dela Gabella de la Arma, se deven abonar respectivamente a los Obispos, y Ordinarios de las Ciudades, Tierras, y Lugares de este Reyno, asi por su proprio consumo, como de sus Familias seglares, y de limosinas de pan; me manda el Rey pasar a manos de V. S. la copia adjuncta, firmada de mi mano, del citado Reglamiento, afinque la Camara lo haga publicar por via de Bando en Real Nombre, ordenando a todos su puntual inviolable observancia, especialmente a las Universidades, y sus Administradores, y Oficiales, a qui en toca, paraque se concedan dichas franquicias en la sola precisa cantidad, forma, y manera, y por las causas, y cumplidos los pactos, condiciones, que en el mismo Reglamiento se expresan, bajo la pena de reemplazar de proprio a la Universidad el importe de la franquicia que excediere, o se permitiere contra lo establecido en dicha Tassa, y de pagar tambien cinquenta ducados por cada contravencion a beneficio del Regio Fisco, amas de otras penas arbitrarias a la Camara. La qual despues de haver hecho publicar el anunciado Bando, lo hará imprimir rapidamente con el referido Reglamiento, a fin de distribuirse a todas las Universidades, para su execucion, remitiendo algunos exemplares de uno, y otro a esta Secretaria de mi cargo, en la inteligencia, que el Reglamiento original firmado del Nunzio, y del Presidente Ruoti, se ha pasado a la Secretaria de Estado del cargo del Señor Duque de Montealegre, para conservarse en ello univamente con el Concordato original. Dios guarde a V. S. muchos años, como deseo. Palacio a 13. de Diziembre

Z bre

bre 1742. D. Juan Brancabo = Sig. D. Luis Paternò = Die 15. mensis Decembris 1742. Domino Commissario. Aest cifra spectabilis Domini Locumtenentis.

ACERRA.

Per famigliari Laici, o Cherici, come sopra, num. sei, sono tom. trenta tt. 30. l'an. Per limosine tom. cinque 'l mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an. Per tavola tom. dieci tt. 10. l'an.

tt. 100.

ALESSANO.

Per famigliari, \* come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque tt. 25. l'an. Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an. Per tavola tom. dieci tt. 10. l'an.

tt. 95.

ALIFE.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta tt. 30. l'an. Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an. Per tavola tom. dieci tt. 10. l'an.

tt. 100.

ALTAMURA ARCI-PRETURA.

Per famigliari, come sopra, num. quattro, sono tom. venti tt. 20. l'an. Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an. Per tavola tom. dieci tt. 10. l'an.

tt. 90.

AMALFI.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta tt. 30. l'an. Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an. Per tavola tom. dodici tt. 12. l'an.

tt. 102.

T A S S A

Delle Franchigie della Gabella sopra della farina, e del pane, da concedersi agli Arcivescovi, Vescovi, ed Ordinarij delle Città, Terre, e luoghi di questo Regno di Napoli, tanto per lo vitto, e tavola propria, quanto per i loro familiari Laici, o Cherici, non asceti all'Ordine Sacro del Suddiaconato, che tengono al servizio, ed a spese proprie nelle loro case, come similmente per la limosina del pane, solita dispensarsi a' Poveri. Convenuta la Tassa suddetta tra Monsignor Arcivescovo Simonetti, Nunzio Apostolico in questa Città, e Regno, e il Marchese D. Carlo Ruoti, Presidente di Camera di S. M.: E stabilita sulle considerazioni, ed a misura della convenienza, bisogno, e rendite di ciascheduno de' detti Arcivescovi, Vescovi, ed Ordinarij; e però diversamente regolata circa il numero de' familiari, e le quantità delle limosine, e della franchigia. Il tutto in esecuzione del Concordato ultimamente concluso tra la Santa Sede, e la Regal Corte di Napoli, e sottoscritto in Roma, sotto la data de' 2. Giugno del prossimo passato anno 1741. nel Capo primo delle Immunità Reali, ne i numeri 11. e 14.

A C E R N O.

Per famigliari Laici, o Cherici, come sopra, num. cinque, sono tomola venticinque tt. 25. l'an. Per limosina tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an. Per la sua tavola tom. dieci tt. 10. l'an.

tt. 95.

AN.

**A N D R I A.**

Per famigliari , come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. diece il mese, sono tom. centoventi ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 162.

**A N G L O N A.**

Per famigliari , come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. diece il mese, sono tom. centoventi ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 162.

**A Q U I L A.**

Per famigliari , come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

**A Q U I N O.**

Per famigliari , come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**ASCOLI IN PUGLIA.**

Per famigliari , come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**A V E L L I N O.**

Per famigliari , come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. centoventi ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**A V E R S A.**

Per famigliari , come sopra, num. dieci, sono tom. cinquanta ..... tt. 50. l'an.  
 Per limosine, come sopra, tom. quindici il mese, sono tom. centoottanta ..... tt. 180. l'an.  
 Per tavola tom. dieciotto ..... tt. 18. l'an.  
 .....  
 tt. 248.

**A R I A N O.**

Per famigliari , come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**B A R I.**

Per famigliari , come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dodici il mese, sono tom. centoquarantaquattro ..... tt. 144. l'an.  
 Per tavola tom. dieciotto ..... tt. 18. l'an.  
 .....  
 tt. 202.

**BELCASTRO.**

Per famigliari , come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

BISCEGLIE.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.

Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.

Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

.....  
tt. 100.

BISIGNANO.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.

Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.

Per tavola tomola dodici ..... tt. 12. l'an.

.....  
tt. 172.

BITETTO.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.

Per limosine tom. cinque il mese, sono tomola sessanta ..... tt. 60. l'an.

Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.

.....  
tt. 100.

BITONTO.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.

Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.

Per tavola tomola dodici ..... tt. 12. l'an.

.....  
tt. 172.

BOJANO.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.

Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.

Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.

.....  
tt. 100.

BOVA.

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.

Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.

Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

.....  
tt. 95.

BOVINO.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.

Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.

Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.

.....  
tt. 172.

BRINDISI.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.

Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.

Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.

.....  
tt. 172.

CAJAZZO.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.

Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.

Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

.....  
tt. 100.

CALVI.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.

Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.

Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.

.....  
tt. 172.

CAM.



CAMPAGNA.

Per famigliari , come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
.....  
tt. 100.

CAMPLI, ED ORTONA.

Per famigliari , come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
.....  
tt. 100.

CANOSA PREPOSTURA.

Per famigliari , come sopra, num. quattro, sono tom. venti ..... tt. 20. l'an.  
Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
.....  
tt. 90.

CAPACCIO.

Per famigliari , come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an.  
Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
.....  
tt. 100.

CAPUA.

Per famigliari , come sopra, num. dieci, sono tom. cinquanta ..... tt. 50. l'an.  
Per limosine tom. quindici il mese, sono tom. cento ottanta ..... tt. 180. l'an.  
Per tavola tom. dieciotto tt. 18. l'an.  
.....  
tt. 248.

CARIATI.

Per famigliari , come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an.  
Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
.....  
tt. 100.

CARINOLA.

Per famigliari , come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an.  
Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
.....  
tt. 100.

CASERTA.

Per famigliari , come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
Per tavola tom. dodici tt. 12. l'an.  
.....  
tt. 172.

CASSANO.

Per famigliari , come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
Per tavola tom. dodici tt. 12. l'an.  
.....  
tt. 172.

CASTELL'A MARE.

Per famigliari , come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an.  
Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
.....  
tt. 95.

CASTELLANETA.

Per famigliari , come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an.  
Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
.....  
tt. 100.

CA.

**C A S T R O.**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**C A T A N Z A R O.**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**C A V A.**

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**C I V I T A D U C A L E A R C I D U C A T O.**

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

**C O N V E R S A N O . A**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**C O N Z I A . A**

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**C O S E N Z A .**

Per famigliari, come sopra, num. dieci, sono tom. cinquanta ..... tt. 50. l'an.  
 Per limosine tom. quindici il mese, sono tom. cento ottanta ..... tt. 180. l'an.  
 Per tavola tom. dieciot. .... tt. 18. l'an.  
 .....  
 tt. 248.

**C O T R O N E .**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**C H I E T I .**

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**C E R I G N O L A A R C I -**

**P R E T U R A .**

Per famigliari, come sopra, num. quattro, sono tom. venti ..... tt. 20. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 90.

**F O N D I .**

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

**G A E T A.**

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**GALLIPOLI.**

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**G E R A C E.**

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**GIOVINAZZO.**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**GRAVINA.**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**GUARDIALFIERE.**

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

**I S C H I A.**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**I S E R N I A.**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**I S O L A.**

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**LACEDOGNA.**

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

LANCIANO

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

L A R I N O.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

L A V E L L O.

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

L E C C E.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tomola dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

L E T T E R E.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

L U C E R A.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

M A N F R E D O N I A.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tomola dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

M A R S I.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

M A R S I C O N U O V O.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

M A R T O R A N O.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

MAS

**M A S S A.**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**M A T E R A.**

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**M E L F I.**

Per famigliari, come sopra, num. dieci, sono tom. cinquanta ..... tt. 50. l'an.  
 Per limosine tom. dieciotto il mese, sono tom. duecento sedici ..... tt. 216. l'an.  
 Per tavola tom. quindici ..... tt. 15. l'an.  
 .....  
 tt. 281.

**M I L E T O.**

Per famigliari, come sopra; num. dieci, sono tom. cinquanta ..... tt. 50. l'an.  
 Per limosine tom. dieciotto il mese, sono tom. duecento sedici ..... tt. 216. l'an.  
 Per tavola tom. quindici ..... tt. 15. l'an.  
 .....  
 tt. 281.

**M I N E R V I N O.**

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tomola sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

**M I N O R I.**

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

**M O L F E T T A.**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tomola sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**M O N O P O L I.**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**M O N T E P E L O S O.**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**M O N T E M A R A N O.**

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**M O T T O L A,**  
 Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sefanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

tt. 100.

**M U R O,**  
 Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sefanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

tt. 100.

**N A R D O,**  
 Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sefanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

tt. 100.

**N A Z A R E T,**  
 Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sefanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

tt. 100.

**N I C O T E R A,**  
 Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sefanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

tt. 100.

**N I C A S T R O,**  
 Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sefanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

tt. 100.

**N O C E R A,**  
 Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sefanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

tt. 100.

**N O L A,**  
 Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese, sono tom. centoventi ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.

tt. 172.

**N U S C O,**  
 Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sefanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

tt. 100.

**O Y R A,**  
 Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sefanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.

tt. 100.



**O P P I D O .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**O S T U N I .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**O T R A N T O .**

Per famigliari , come sopra , num. otto , sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese , sono tom. centoventi ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**P E N N E .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**P O L I C A S T R O .**

Per famigliari , come sopra , num. otto , sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese , sono tom. centoventi ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**P O L I G N A N O .**

Per famigliari , come sopra , num. cinque , sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

**P O T E N Z A .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**P O Z Z U O L I .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**R A V E L L O , E**

**S C A L A .**

Per famigliari , come sopra , num. cinque , sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

**R E G G I O .**

Per famigliari , come sopra , num. dieci , sono tom. cinquanta ..... tt. 50. l'an.  
 Per limosine tom. dieciotto il mese , sono tom. duecento sedici ..... tt. 216. l'an.  
 Per tavola tom. quindici ..... tt. 15. l'an.  
 .....  
 tt. 281.

R O S S A N O.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

R U V O.

Per famigliari, come sopra, n. cinque, sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per la tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

S A L E R N O.

Per famigliari, come sopra, num. dieci, sono tom. cinquanta ..... tt. 50. l'an.  
 Per limosine tom. dieciotto il mese, sono tom. duecento sedici ..... tt. 216. l'an.  
 Per tavola tom. quindici ..... tt. 15. l'an.  
 .....  
 tt. 281.

S. A G A T A.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

S. A N G I O L O.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tomola sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

S. M A R C O.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

S. S E V E R I N A.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. diece il mese, sono tom. centoventi ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tomola dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

S. S E V E R O.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

S A R N O.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tomola sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

S E S S A.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**S O R A .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**SORRENTO.**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**SQVILLACE.**

Per famigliari , come sopra , num. otto , sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese , sono tom. centoventi ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tomola dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**STRONGOLI.**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**SULMONA.**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tomola dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**T A R A N T O .**

Per famigliari , come sopra , num. dieci , sono cinquanta ..... tt. 50. l'an.  
 Per limosine tom. diciotto il mese , sono tom. duecento sedici ..... tt. 216. l'an.  
 Per tavola tom. quindici. tt. 15. l'an.  
 .....  
 tt. 281.

**T E R L I Z Z I  
 ARCIPRETURA.**

Per famigliari , come sopra , num. quattro , sono tom. venti ..... tt. 20. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 90.

**T E A N O .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**T E L E S E .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**T E R A M O**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

TER-

**T E R M O L I .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**T R A N I .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**T R I C A R I C O :**

Per famigliari , come sopra , num. dieci , sono tom. cinquanta ..... tt. 50. l'an.  
 Per limosine tom. dieciotto il mese , sono tom. duecento sedici ..... tt. 216. l'an.  
 Per tavola tom. quindici ..... tt. 15. l'an.  
 .....  
 tt. 281.

**T R I V E N T O .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**T R I V I C O .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**T R O J A :**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**T R O P E A .**

Per famigliari , come sopra , num. otto , sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese , sono tom. centoventi ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

**V E N A F R O :**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**V E N O S A .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

**U G E N T O .**

Per famigliari , come sopra , num. sei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

V I C O .

Per famigliari , come sopra , num. fei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tomola sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

V I E S T I .

Per famigliari , come sopra , n. cinque , sono tom. venticinque ..... tt. 25. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tomola sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 95.

U M B R I A T I C O .

Per famigliari , come sopra , num. otto , sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese , sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. dodici ..... tt. 12. l'an.  
 .....  
 tt. 172.

V O L T U R A R A .

Per famigliari , come sopra , n. fei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tomola sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

*Al Padre Abate di Montecasino , in qualità d' Ordinario .*

Per famigliari , come sopra , num. otto , sono tom. quaranta ..... tt. 40. l'an.  
 Per limosine tom. dieci il mese , sono tom. cento venti ..... tt. 120. l'an.  
 Per tavola tom. diciotto ..... tt. 18. l'an.  
 .....  
 tt. 178.

*Al Padre Abate della Trinità della Cava , come Ordinario .*

Per famigliari , come sopra , num. fei , sono tom. trenta ..... tt. 30. l'an.  
 Per limosine tom. cinque il mese , sono tomola sessanta ..... tt. 60. l'an.  
 Per tavola tom. dieci ..... tt. 10. l'an.  
 .....  
 tt. 100.

*All' Arciprete della Collegiata d' Acquaviva nella Diocesi di Bari .*

Per famigliari , come sopra , limosina , e tavola tomola trentanove l'anno in tutto , secondo l'ha goduti finora ..... tt. 39. l'an.

*All' Arciprete di Casa Masfima nella medesima Diocesi .*

Per famigliari , limosina , e tavola , come sopra , tomola quarantadue l'anno , conforme l'ha goduti finora ..... tt. 42. l'an.

Si riserva di fare un'assegnazione a parte per tutti gli altri Abati , Arcipreti , e Regolari , che avranno la qualità di Ordinario in Regno .

Si dichiara inoltre , che se alcuni de' suddetti Arcivescovi , Vescovi , o Ordinarij del Regno fossero insigniti della dignità Cardinalizia , si debba in questo caso , si per la dignità eminente , come per lo numero maggiore de' famigliari , e l'obbligo ch' an di far maggiori limosine , accrescere a ciascheduno di essi la suddetta franchigia ; computando il numero de' famigliari , come sopra , fino a quindici , la limosina fino a venti tomola il mese , e la spesa della sua tavola fino a ventiquattro tomola l'anno ; che uniti sono tomola trecento trentanove l'anno .

Li famigliari , Suddiaconi , Diaconi , Sacerdoti , e Religiosi non goderanno cosa alcuna , come famigliari degli Arcivescovi , Vescovi , o Ordinarij del Regno ; ma bensì avran la franchigia nella quantità , che sta loro assegnata , e stabilita nel Concordato medesimo : cioè gli Ecclesiastici Secolari alla ragione

gione di sei tomola l'anno per ciascheduno, ed i Regolari alla ragione di cinque solamente; ancorchè i suddetti Ecclesiastici familiari non sono del Paese, ma Forastieri, purchè sieno al di loro actual servizio.

La franchigia suddetta non si potrà pretendere in danaro, ma *in specie* solamente: cioè che non si abbia da pagar la gabella per la quantità loro assegnata colla presente Tassa; e nemmeno si potrà detta franchigia vendere, cedere, nè ad altri assegnare, nella maniera, che viene disposto nel Concordato medesimo.

Si concederà ogni mese la rata della franchigia contenuta nella presente Tassa, purchè si presenti a' Gabelloj fede, o certificatoria in iscritto di persona destinanda dal Vescovo, o sia Ordinario; attestandosi, che la farina, o'l pane debba servire per dette cause, che gli sta concessa la detta franchigia, e che a' detti familiari se li somministrerà il vitto a casa, ed a spese del Vescovo, o Ordinario.

Li familiari suddetti non potranno portare alle case proprie, nè d'altri, minima parte del pane, o farina, per cui si è concessa la detta franchigia.

Sopra del pane, che si farà colla franchigia, dovrassi mettere il segno, o sia cifra, perchè sia conosciuto per tale, nè altri ne possan far' uso in pregiudizio, ed in controvenzione della Gabella.

La franchigia della limosina s'intenda concessa per lo pane, che si vorrà dispensare giornalmente, ed a minuto a' Poveri; e non già che possa darli la farina, sotto detto titolo di limosina.

Nelle Città, Terre, e Luoghi, dove presentemente non vi è, o per l'avvenire si togliesse la Gabella della farina, o del pane, i Vescovi, ed Ordinarij de' luoghi niente potranno pretendere in virtù della presente Tassa; la quale avrà l'effetto suo quando, dove, e per lo tempo, che vi farà la Gabella, e non altrimenti. Napoli 1. Dicembre 1742. Raniero Simonetti Arcivescovo di Nicosia, e Nunzio Apostolico. Carlo Ruoti Presidente della Regia Camera. D. JUAN BRANCACHO.

A' quali sovrani reali comandamenti, essendosi data la dovuta osservanza, secondo richiedeva la nostra obbligazione; si è interposto, inteso l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, il seguente decreto: cioè.

*Die 13. mensis Decembris 1742. Viss Rescripto S. R. M. & Tassa ad hanc Regiam Cameram remissa: Per Illustrum Marchionem Dominum militem V. J. D. D. Carolum Ruoti dictae Regiae Camerae Summariae Praesidentem, & Commissarium; factaque per eundem de contentis omnibus in eis relatione in dicta Regia Camera coram Illustri Marchione Domino Locumtenente D. Ludovico Paterno, aliisque Dominis Praesidentibus ipsius, fuit per Cameram ipsam, auditore Regio Fisco, consensu provisum, & decretum, prout presenti decreto decernitur, & providetur: Quod exequatur Rescriptum S. R. M. juxta illius seriem, continentiam, & tenorem; ad quom effectum expediatur Regium Bannum, publicetur, deindeque imprimatur: hoc suum &c. Vidit Fiscus. Sanseverino. Act.*

Che perciò a nome di S. R. M. col presente Bando, il qual debba sempre, ed in ogni futuro tempo avere la sua fermezza, comandiamo, ed ordiniamo a tutte le Università di questo Regno, ed a ciascuna di esse, ed a' loro Amministratori, Ufficiali, Affittatori, Gabelloj, ed altri a chi spetta, presenti e futuri: che sotto le pene contenute nel preinferto Real Dispaccio, abbia, e debba ognuno per la sua parte, inviolabilmente osservare, ed eseguire la detta trascritta Tassa, o sia regolamento delle franchigie sopra la Gabella della farina, o del pane, che si dovranno concedere, e far godere ad ogni Vescovo, Arcivescovo, ed Ordinario delle Città, e Terre, e Luoghi di questo Regno, per le quantità, e per le cause, e nella maniera suddetta; e purchè vengano adempite le condizioni, e parti espressi nella detta riferita Tassa, altrimenti chiunque ardirà di controvenire a minima cosa delle convenute, prescritte, e stabilite nella medesima Tassa, o sia Regolamento, sarà irremissibilmente tenuto, ed obbligato rifare all'Università tutto il dippiù, che si concederà di franchigie



gia diversamente dal detto stabilimento, sia nella maniera, sia nel tempo, sia ne i patti, e condizioni suddette: ed in oltre saran puniti per ogni controvenzione tanto col pagamento di ducati cinquanta in beneficio del Regio Fisco, quanto con altre pene ad arbitrio del Tribunale di questa Regia Camera, secondo viene ordinato col detto Real Dispaccio di S. M.

Nel di cui Real nome incarichiamo, ed ordiniamo parimente a tutti li Governatori delle rispettive Città, Terre, e Luoghi Regj e Baronali, ed alle Regie Udienze Provinciali, che debbano invigilare alla osservanza, ed alla puntuale esecuzione della detta Tassa, e Regolamento, perchè non si commetta la minima mancanza; ed in ogni caso di controvenzione diano gli opportuni rimedj, e ne facciano subito relazione a questa Regia Camera, per darli la dovuta provvidenza.

Ed acciocchè niuno possa scusarsi, o allegar causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando, assieme colla detta Tassa, o sia Regolamento, inserito col detto Real Dispaccio, si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa fedelissima Città, e vaglia come se fosse stato pubblicato in ogni Città, Terra, e Luogo di questo Regno, e con la debita relata si conservi nel volume de' regj Bandi. Dalla Regia Camera della Sommaria a dì 17.

D. Ludovicus Decembre 1742. D. LUDOVICVS PATERNUS M. C. L., D. CAROLVS RVOTI. V. Fiscus. Adest sigillum impressum &c. Nicolaus Sanseverino Act. Publicata a dì 20. Decembre 1742.

**SVMMORVM PONTIFICVM GREGORII XIV, BENEDICTI XIII, ET CLEMENTIS XII**

**CONSTITVTIONES De Immunitate Ecclesiarum.**

**GREGORIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI.**

*ad perpetuam rei memoriam.*

Quispiam forte dixerit, tres istas summo-

**C**UM alias nonnulli Prædecessores nostri, & præsertim fel. record. Sixtus Papa Quintus, nec non Pius

Tom. I.

etiam Quintus, sancto zelo ducti, diversas facultates & indulta extrahendi, etiam in casibus quibusdam a jure non permixtis, ex Ecclesiis criminosos & delinquentes, compluribus sæcularibus Principibus, eorumque Curis & Magistratibus, sub variis modis & formis concesserint; prout in illis plenius continetur: experientia postmodum docuit, tum ob diversitatem & differentiam hujusmodi indultorum, tum quia plerique eorundem Principum Ministri ex hoc ipso illa diversimode, etiam latius quam par erat, & ad suum libitum interpretandi occasionem arripuerunt, illisque abuti cœperunt; subortam esse non mediocrem, in aliquibus locis, libertatis & immunitatis ecclesiasticæ perturbationem & confusionem; alibi vero ne ipsos quidem laicos Indultis hujusmodi uti voluisse, aut potuisse, quod populis, inveterata erga ecclesias reverentia, devotis, & assuetis, scandali potius, quam quietis occasionem præberent. Illud etiam absurdum sæpenumero secutum est, ut infimæ interdum conditionis laici, non modo juris, sed etiam litterarum penitus ignari & imperiti, dum, quasi potestates, aut ministri Curie sæcularis in aliquo Castro, aut Oppidulo jurisdictionem exercebant, facultatum & Indultorum hujusmodi limites longe excesserint, eaque suo arbitratu in sensus minus rectos, & ab intentione concedentis omnino alienos detorserint, & illorum prætextu, quicquid sibi in mentem venit, attentare præsumperint, in grave jurisdictionis, & immunitatis ecclesiasticæ præjudicium, locorum, & personarum divino cultui dicatarum contemptum, ipsius divinæ Majestatis offensam, & scandalum plurimorum. Quare, pro commisso nobis a Domino pastoralis officii munere, prædictis absurdis & scandalis obviare, ac differentias hujusmodi ad uniformem regulam reducere, omnemque dubitandi, ac perperam interpretandi occasionem dilucida declaratione submovere, abusus tollere, & ne ecclesiastica jura plane concutentur, & negligantur, opportune providere decrevimus, prout etiam dictus Sixtus Prædecessor noster iisdem de causis motus statuere decreverat, licet morte præventus hoc adimplere ne-

rum Pontificum Constitutiones, quas ad hunc titulum rejecimus, extra nostram Spartam, quam colimus, esse. Sed is desinet mirari, cum scierit, in capite secundo v. 34. & 35. fœderis Regii. & Pontificii inter Carolum III. Catholicum Regem, & Benedictum XIV. summum Pontificem, pactum conventumque fuisse, ipsas in hoc Regno profusus obrinere, debere iis tantummodo rebus exceptis, quæ laudate in totoque jam fœderi adversari videntur. Abusus indultorum dat causam constitutioni.

Indulta varia extrahendi confugas a Pontificibus concessa.

B b

qui-

quiverit: ita tamen ut quando præsens temporum calamitas, & nimia, quæ jam invaluit, perversorum hominum malitia id exposcit, aliquid etiam ad terrorem delinquentium, & ad coercenda illorum facinora, ultra id, quod prisca illa majorum nostrorum disciplina, & vetus sacrorum Canonum norma præscriperat, in quibusdam casibus, congrua moderatione adhibita, permittamus.

Indulta extrahendi moderatur.

Hac itaque nostra perpetuo valitura constitutione omnia & quæcumque privilegia, indulta, & gratias tam prædictum Sixtum, ac Pium V.; quam alios quoscunque nostros Prædecesores, aut nosmetipsos, Sedemque Apostolicam, ejusve Legatos, super abducendis, vel extrahendis ab Ecclesiis, Monasteriis, Sacellis, Domibus regularibus, & secularibus, locisque sacris, aut religiosis, aliisque in casibus a jure permissis, hominibus certorum tunc expressorum, vel non expressorum criminum reis, aut fraudulentis decoloribus, etiam in odium certorum delictorum, & pro bono, pace, & quiete publica, & ex causis urgentissimis ac necessariis, & æquipollentibus in casibus in jure expressis, atque ex paritate, identitate, aut majoritate rationis extensis, perpetuo, vel ad certum nondum elapsum tempus, seu ad vitam alicujus Principis, aut beneplacitum, seu alias quomodolibet concessa, etiam iteratis, aut multiplicatis vicibus approbata, & innovata, ac usu recepta, literasque apostolicas sub plumbo, aut in forma Brevis, seu alias quomodocumque desuper confectas, quarum tenores hic haberi volumus pro expressis, ac de verbo ad verbum insertis, sublata penitus omni differentia, ita ad unam tantum formam reducimus, & moderamus.

Immunitate non gaudent laici grassatores, depopulatores, & occidentes, & mutilantes in Ecclesiis, & cœmeteriis, proditorie occidentes, assassini, hæreses, & læsæ Majestatis rei.

Ut laicis ad Ecclesias, locaque sacra, & religiosa prædicta confugiens, si fuerint publici latrones, viarumque grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac viatores ex insidiis aggrediuntur, aut depopulatores agrorum, quive homicidia, & mutilationes membrorum in ipsis Ecclesiis, earumve Cœmeteriis committere non verentur, aut qui proditorie proximum suum occiderint, aut

assassini, vel hæreses, aut læsæ Majestatis in personam ipsiusmet Principis rei, immunitas eccles. non suffragetur. Sed universis & singulis venerabilibus Fratribus nostris Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis, ceterisque Ecclesiarum, & Monasteriorum Prælati tam secularibus, quam cujusvis Ordinis regularibus, districte præcipiendo mandamus & præcipimus, ut laicos in casibus prædictis delinquentes, ad eorum Ecclesias, Monasteria, domos, & alia loca supradicta sacra, seu religiosa respective confugientes, & in eis se recipientes, atque morantes, qui prædicta delicta, eorumve aliquod, judicio suo commisisse videbuntur, quando a Curia seculari fuerint requisiti, & quilibet eorum fuerit requisitus, Ministris & Officialibus Curie secularis absque irregularitatis nota, aut alicujus censuræ ecclesiasticæ incurfu tradi & consignari curent & faciant, & quilibet eorum curet & faciat.

Ne autem Curia secularis prædicta Ministri facultate illos olim, ut præfertur, per se, & propria auctoritate extrahendi, & abducendi sibi attributa, & per præsentis revocata, abutantur: volumus, dictaque auctoritate decernimus, & declaramus, ut Curia secularis, ejusque Judices & Officiales, ab Ecclesiis, Monasteriis, locisque sacris prædictis laicum aliquem, ut præfertur, delinquentem in nullo ex casibus supradictis, sine expressa licentia Episcopi, vel ejus Officialis, & cum interventu personæ ecclesiasticæ ab eo auctoritatem habentis, ad quos solos, & non alios Episcopis inferiores, etiam si alias Ordinarii sint, aut nullius Diocesis, aut Conservatores ab hac Sede specialiter, vel generaliter deputati, prædictam licentiam dandi facultas pertineat: occurrente autem casu in loco exempto, & nullius Diocesis, tunc ad Episcopum viciniorem devolvatur hæc cognitio, & non ad alios, capere, extrahere, aut incarcerare non possint, nisi eo casu, quo ipse Episcopus, & dictæ personæ ecclesiasticæ requisitæ illos in delictis superius expressis culpabiles tradere, aut capturæ & incarcerationi intervenire, & assistere recusaverint, tuncque reverentiæ Ecclesie, & locis sacris debitæ memores præ-

Episcopis private tribuitur facultas extrahendi in casibus permissis.

prædictos delinquentes minori, quo id fieri poterit, cum scandalo & tumultu, extrahere curent.

Confuge in  
carceribus  
episcopali-  
bus detinen-  
di.

Quodque delinquentes laici prædicti, postquam, ut præfertur, ab Ecclesiis, locisque sacris extracti & capti fuerint, ad carceres Curie Ecclesiasticæ reponi, & inibi sub tuto & firmo carcere, ac opportuna custodia data illis, si opus fuerit, per Curiam sæcularem, detineri debeant, nec inde extrahi, Curieque sæculari prædictæ consignari, nec tradi possint, nisi cognito prius per Episcopum, seu ab eo deputatum, an ipsi vere crimina superius expressa commiserint, tuncque demum de mandato Episcopi per Judicem Ecclesiasticum Curie sæculari, quacumque appellatione postposita, consignentur.

Hæresis cog-  
nitio ad  
forum eccl-  
lasticum  
pertinet.

De crimine vero hæresis cognitio ad forum Eccl. tota pertineat, neque in ea Curia sæcularis se quoquomodo intromittat.

Contra ec-  
clesiasticos  
tam sæcula-  
res, quam  
regulares  
laici multi-  
mode proce-  
dant.

Sicuti etiam prohibemus, ne contra ecclesiasticas personas sæculares, aut cuiusvis Ordinis, vel Militiæ etiam S. Joannis Hierosolymitani, regulares, quoquomodo etiam vigore prædictorum privilegiorum, indultorum, aut concessionum, quæ omnia ad terminos juris per præsentem reducimus, procedant, aut se intromittant, illasve ab Ecclesiis, Monasteriis, Domibus, locisque sacris, aut religiosis, etiam in casibus in hac constitutione expressis, extrahere, abducere, capere, carcerare, aut cognoscere de criminibus ad forum Eccl. pertinentibus, alias quam de jure, & per privilegia, eisdem Ordinibus, aut Militiis concessa, permittitur, quomodolibet præsumant.

Quod si quis quacumque dignitate, & auctoritate præditus præmissorum, aut alio quovis prætextu quicquam præter, aut contra hujus nostræ constitutionis tenorem, attentare præsumperit, declaramus eum ipso facto censuras, & poenas easdem incurrere, quæ contra libertatis, juris, & immunitatis ecclesiasticæ violatores per sacros Canones, & Conciliorum generalium, nostrorumque Prædecessorum Constitutiones sunt promulgatæ. Sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, & S. R. E. Cardinales, sublata eis, &

Contrave-  
nientes ex-  
communican-  
tur, & for-  
ma promul-  
gationis  
præscribitur.

eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, in quavis causa, & instantia judicari, & definiiri debere, necnon irritum decernimus & inane, si secus super his per quoscumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus præmissis tam Sixti, & Pii Quinti, quam aliorum quorumcumque Prædecessorum nostrorum literis apostolicis, privilegiis, indultis, & facultatibus &c. Datum Romæ in Monte Quirinali, anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo nonagesimo primo, nono Kal. Junii, Pontificatus nostri anno primo.

BENEDICTVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI

ad perpetuam rei memoriam.

EX quo, divina disponente clementia, ad supremum universi christiani populi regimen assumpti fuimus, considerantes, debitum, quo obstringebamur, Ecclesiarum, sacrorumque locorum Immunitatem factam testamini violatamque ubique custodiendi, inter graviores suscepti apostolici ministerii curas merito, recenseri; diu multumque rationes, ac media nobiscum expendere non omisimus, quibus ipsa Immunitas in pristinum venerationis & reverentiæ locum restitui posset, ac in omnibus Orbis catholici regionibus ita observaretur, quemadmodum prisca illa majorum nostrorum disciplina, & vetus canonicarum sanctionum norma præscripsit.

Cura Ponti-  
ficis pro im-  
munitate  
servanda ex-  
ponitur.

Dum hæc sollicito animo revolvemus, in oculos primum incurrit celebris illa Constitutio a fel. rec. Gregorio PP. XIV. prædecessore nostro edita, quæ incipit: *Cum abbas*, quæ quidem constitutione idem Gregorius, prædecessor, pro pastorali zelo suo hunc ipsum, in scopum intendens, facultates & indulta, a quibusdam Rom. Pontificibus, ac præsertim a S. Pio V., & Sixto etiam V. prædecessoribus item nostris, tunc suis concessa aliquibus Principibus, eorumque Officialibus, & Magistratibus extrahendi, ac abducendi ab Ecclesiis, aliisque locis immunibus certorum criminum reos & delinquentes, reforma-

Gregorius  
XIV sensus  
refertur.

vit, moderatusque fuit. Simul autem delictorum frequentia, unde publica tranquillitas maxime perturbatur, occurrere volens, ac impedire quantum licebat, ne aliqua graviora a pravis hominibus patrantur sub certa Immunitatis spe, quam ex confugio ad loca immunitatis sibi parabant, nonnulla expressit & explicavit crimina, & casus, in quibus laicos delinquentes ecclesiastica Immunitate nequaquam gaudere voluit & decrevit; ac insuper Judices constituit, qui in occurrentibus casibus, an delictum esset, nec ne, in eadem Gregoriana Constitutione exceptum, cognoscere & declarare deberent: certamque demum formam in extractione prædictorum delinquentium a locis immunitatis observandam stabilivit, & inviolabiliter ab omnibus perpetuo observari mandavit, quemadmodum in prædicta constitutione anno Incarnationis Dominicæ 1591, nono Kalend. Jan. promulgata uberius continetur.

Controversia  
super Grego-  
rianæ Bullæ  
intelligentia.

Quoniam vero post editam hujusmodi constitutionem ob varias Doctorum eam interpretantium sententias, & variam itidem Curiarum ecclesiasticarum in illius executione praxim multiplices contentiones super vero rectoque ejus sensu inter ecclesiastica, & secularia Tribunalia exortæ fuerunt; quamplures Romani Pontifices, ac præsertim piæ mem. Clemens IX., Clemens X., & Clemens XI. prædecessores similiter nostri de præfatis contentionibus dilucida casum exceptorum explicatione submovendis non semel, sicut excepimus, deliberarunt: facilioremque insuper eos probandi, & declarandi methodum, ut ejusdem Gregorii prædecessoris mens plenius executioni demanderetur, Curis ecclesiasticis præscribere cogitabant; sed ab aliis distracti curis, ac interim morte præventi destinata perficere nequiverunt.

Confirmatur  
Constitutio  
Gregorii  
XIV.

Hinc igitur est, quod Nos omnino expedire arbitantes, ut ejusmodi controversiis finis aliquando imponatur, eorundemque prædecessorum pio, atque salubri proposito inhaerentes, motu proprio, ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque apostolicæ potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valida constitutione, in primis providam memorati Gregorii prædecessoris

foris constitutionem, cum omnibus & singulis in ea contentis, atque dispositis, amplissime confirmamus, approbamus, & innovamus, et, quatenus opus sit, criminum in illa exceptorum reis et delinquentibus Immunitatem ecclesiasticam suffragari nequaquam debere iterum, ac de novo decernimus, et declaramus. Præterea non absque gravi animi nostri dolore animadvertentes ob auctam, atque in dies invalescentem perverforum hominum malitiam sæpe, ac sæpius nonnulla alia gravia crimina perpetrari, quæ, non minus quam illa in Gregoriana Constitutione, ut præfertur, excepta, publicam quietem perturbant, proinde ad delinquentium audaciam, ac ejusmodi delictorum frequentiam, quantum fieri poterit, coercendam, pro apostolici muneris nostri debito, ea, quæ inferius explicabuntur, statuenda censuimus.

Cum itaque prædicta Gregoriana constitutione cautum sit, ut publicis latronibus, viarumque grassatoribus, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, aut viatores ex insidiis agrediuntur, immunitas ecclesiastica minime suffragetur; non levis autem inter Doctores emerferit controversia, an quis ex unico actu publicus latro, et grassator dici possit, vel plures ad id actus requirantur: Nos, ejusmodi controversiam dirimere intendentes, unicam tantum grassationem in via publica, aut vicinali admissam sufficere ad hoc, ut quis publicus latro et grassator dici valeat, dummodo tamen grassati mors, aut membrorum mutilatio sequuta fuerit, tenore præsentium definimus et declaramus. Insuper ab ecclesiasticæ Immunitatis beneficio excludimus atque repellimus, et pro exclusis, atque repulsis haberi volumus nendum eos, qui homicidia, aut mutilationes membrorum in Ecclesiis, earumve cœmeteriis committere audent, quemadmodum in Gregoriana Constitutione sancitum est; verum etiam eos, qui stantes in Ecclesia, vel cœmeterio interficiunt stantes extra Ecclesiam, vel cœmeterium, aut ipsis membrum mutilant: necnon eos, qui stantes extra Ecclesiam, aut cœmeterium occidunt stantes intra Ecclesiam, vel cœmeterium, aut iis membrum mutilant. Ac eos

Grassator pro  
unica grassa-  
tione asylo  
non gaudet.

Occidentes,  
vel mutilan-  
tes in Eccle-  
sia, vel de  
Ecclesia.

tan-

tandem, qui confugientibus vim inferunt, atque ipsos ab Ecclesia, aliove loco immuni violenter extrahunt et abducunt: declarantes in quatuor præmissis casibus ejusmodi reos non illius tantum Ecclesiæ, quam violarunt, sed cujuscumque etiam alterius Ecclesiæ Immunitate gaudere nequaquam posse, aut debere.

Extrahentes.

Affassinii tam mandatarii, quam mandantes.

Ad hæc in crimine affassinii non modo mandatarios, qui in ipsamet Gregoriana Constitutione aperte excipiuntur, sed etiam mandantes, qui certum præmium, aut mercedem sive in pecunia, sive in aliis rebus tradiderint, aut promiserint, quamvis promissio nullum habuerit effectum, dummodo affassinium re ipsa patratum fuerit, ab ecclesiasticæ Immunitatis beneficio excludimus, ac pro exclusis perpetuo haberi volumus et mandamus.

Interficietes animo præmeditato, ac deliberato. Falsificantes litteras apostolicas.

In telonio, vel banco furtum, aut falsitatem committentes.

Excludimus pariter, repellimus, atque privamus ejusdem Immunitatis privilegio interficientes proximum suum animo præmeditato ac deliberato. Falsificantes litteras apostolicas. Ministros Montis Pietatis, vel alterius publici telonii, aut banci pro depositis Principis, privatarumque personarum destinati, furtum aut falsitatem in prædictis locis committentes, cujus ratione arca pecuniaria ita minuatur, ut poenæ ordinariæ locus sit. Constantes, adulterantes, vel tondentes quascumque monetas aureas, vel argenteas etiam Principum exterorum, quotiescumque in loco, aut Provincia, ubi crimen admittitur, liberum habeant usum et commercium, vel ipsas monetas confatas, adulteratas, aut detonsas scienter ita expendere et erogare præsumentes, ut fraudis conscii, atque participes censerì possint. Illos demum, qui sub nomine Curie sese introducunt in alienas domos animo ibidem perpetrandi rapinas, easque re ipsa committunt, cum homicidio, aut mutilatione membrorum alicujus ex domesticis earumdem adium, vel etiam extranei, quem ibi forte reperiri contigerit, dummodo homicidium, vel membrorum mutilatio sequatur.

Monetarii.

Nomine Curie rapietes cum homicidio, vel mutilatione.

Vasæ opinionis & praxes in criminum exceptorum qualitate pro-

Ceterum cum diuturna experientia compertum fuerit, Curias ecclesiasticas in casibus, qui hætenus evenerunt, difficulter probare, et consequenter de-

clarare potuisse delictum, pro quo quis ad Ecclesiam confugerat, fuisse comprehensum in numero excepto, aut propter variam earundem Curiarum præxim, et varias pariter opiniones Doctorum, qui antedicti Gregorii prædecessoris mentem, quoad normam ab ipso præscriptam recipiendi probationes, et procedendi ad declarationem criminum exceptorum, interpretari voluerunt: statuimus, præcipimus et mandamus, nullam in hoc de cetero haberi rationem cujuscumque interpretationis ejusdem Gregorianæ Constitutionis, quæ a quocumque Doctore prodierit, neque praxis a quibuslibet Curis, aut Tribunalibus investæ: imo nec quarumcumque declarationum, quæ ab hujus almæ Urbis nostræ Tribunalibus, sive etiam a Congregatione venerabilium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Immunitati ecclesiasticæ præpositorum emanaverint, quatenus præsentì nostræ constitutioni adversentur, sed in occurrentibus casibus normam hic a nobis præscribendam inviolabiliter ab omnibus observari volumus et sancimus.

banda, & declaranda improbantur.

Quotiescumque igitur Curia ecclesiastica a Curia sæculari fuerit requisita, ut laicum aliquem delinquentem a loco immuni extrahi, ac illi consignari faciat, eaque super delicti excepti qualitate, ac personæ reitate subministrata, vel acquisita sint indicia, quæ ad capturam decernendam sufficere videantur; tunc Curia ecclesiastica ad ejusdem delinquentis extractionem ab Ecclesia, aliisque locis immunibus ope ac medio suorum executorum, implorato etiam, quatenus opus sit, brachii sæcularis auxilio, et cum interventu personæ ecclesiasticæ ab Episcopo deputandæ procedere teneatur, extractumque ad suos carceres asportari, ac ibi sub tuta custodia detineri curet et faciat. Ubi vero ex processu informativo desuper conficiendo constet de crimine excepto, ac insuper adversus eundem extractum talia resultent indicia, ut crimen ab eo fuisse patratum moraliter credi possit (quæ quidem indicia juxta regulas juris vocantur ultra torturam) eo tandem casu præfarum extractum Ministris et Officialibus Curie sæcularis tradere et consignare possit, ac debeat, exacta

Cum indiciis ad capturam Judex ecclesiasticus reum extrahit, & asportat ad suos carceres.

Cum indiciis ultra torturam Judex ecclesiasticus reum consignet Judici sæculari cum obligatione restituendi, si purgaverit indicia.



tamen, receptaque prius ab ipsis obligatione in forma juris valida restitendi extractum Ecclesie sub poena excommunicationis latae sententiae Nobis, ac pro tempore existenti Romano Pontifici reservatae, quatenus idem extractus indicia contra ipsum acquisita in suis defensionibus purget ac diluat. Quod si ea minime purgaverit, et vere delinquens repertus fuerit; Curiae saeculari in ipsum tali casu, ut juris esse censuerit, agere, atque procedere liceat.

Episcopis  
privative  
competit  
declaratio  
immunitatis.

Præterea considerantes sæpe dictum Gregorium prædecessorem in sua constitutione optimo quidem jure sanxisse, ut soli Episcopi, et non alii Episcopi inferiores, etiam si locorum Ordinarii sint, aut nullius Diocesis, aut Conservatores a Sede Apostolica specialiter, vel generaliter deputati, cognoscere et declarare valeant, an delicta, pro quibus inquisiti ad loca immunitatis confugerunt, et in eis se receperunt, sint, nec ne, de genere, ac numero exceptorum: Nos providam ejusmodi dispositionem approbantes et confirmantes, eique inhærentes motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus, tenore præsentium quibuscumque Magistratibus, Officialibus, et Ministris saecularibus, necnon quibusvis aliis personis cujuscumque gradus et conditionis existant, etiam si Imperiali, Regia, Ducali, aut alia quavis mundana dignitate, aut auctoritate præfulgeant, districte interdiciamus ac inhibemus, ne hujusmodi causis vel conficiendo processus, vel inquisitos extrahendo a locis immunitatis, vel declarando crimina ab eis admissa esse de exceptis in Gregoriana, aut in præsentis nostrae constitutione, ullo pacto sese ingerant aut immisceant: quod si secus quidquam attentare præsumserint, ex nunc omnia in contrarium præmissorum gerenda irrita et inania, nulliusque roboris vel momenti perpetuo fore, ipsosque attentantes in censuras, et alias poenas a sacris canonibus, et Constitutionibus Apostolicis adversus eos, qui jurisdictionem ecclesiasticam quoquo modo lædunt ac violant, inflictas incurrere decernimus et declaramus. Volentes, intendentes, ac expresse mandantes, quod omnimoda cognitio, atque judi-

cium de criminibus in Gregoriana constitutione exceptis, et a nobis superius explicatis, tum etiam de aliis, qua in præsentis nostrae constitutione adji-cienda, et similiter excipienda duximus, quemadmodum, ut præfertur, adjecimus et excepimus, ad Episcopos tantum privative quoad omnes alios perpetuo spectet, atque spectare debeat, et donec ipsi in occurrentibus casibus declaraverint, delictum esse de exceptis, et cetera omnia a nobis superius constituta adimpleverint, inquisitos Ecclesie, vel alterius loci sacri, ad quem confugerunt, Immunitate gaudere tuto debere, ac in ea conservandos et manutenendos esse statuimus, præcipimus, et mandamus.

Universos demum, et singulos venerabiles Fratres nostros Patriarchas, Primate, Archiepiscopos, et Episcopos, quos hujus nostrae constitutionis executores deputamus, in visceribus Domini nostri Jesu Christi hortamur, et paterna charitate admonemus, ut quanti momenti sit hoc negotium, serio cogitantes, in occurrentibus casibus qualitatem testium, et probationum pondus summo studio, ac vigilantia scrutentur, omnemque fraudem et dolum procul arceri satagant: quin etiam sacerdotali pectore quotiescumque opus fuerit, iis omnibus obsistant, qui ejusdem constitutionis executionem, ac observantiam quomodocumque temerario ausu impedire præsumerent. In reliquis porro casibus tam in hac nostra, quam in Gregoriana Constitutione non exceptis, memores, quam acriter semper, et qua eximia, ac prorsus singulari animi fortitudine majores nostri pro ecclesiastica libertate, ac Immunitate pugnaverint, nihil de illa imminui permittant, neque sacris juribus labem ullam irrogari patiantur, sed ea pari sane zelo, atque constantia tueri current: ab omni tamen tumultu ac perturbatione caventes, ne jactantiae causa potius quam miserationis, et justitiae titulo ecclesiastica privilegia afferere velle videantur.

Observantia  
Bulle Epi-  
scopis omni-  
bus de man-  
datur.

Decernentes easdem præsentis literas, & in eis contenta quæcumque semper valida, firma, & efficacia existere, ac fore, supisque integros, atque plenarios effectus ubique fortiri, & obtinere, ac

Irritantur  
attentata.

ab



ab omnibus, & singulis, ad quos spectat & pro tempore spectabit quomodolibet in futurum, inviolabiliter & inconcuffe observari; sicque, & non aliter, in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Lateræ Legatos, & Apostolicæ Sedis Nuncios, aliosve quoscumque quavis præminentia, & potestate fungentes, ac functuros, sublata iis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate et auctoritate, judicari et definiiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Contrariis derogatur.

Non obstantibus Cancellariæ nostræ Apostolicæ regulis, necnon quorumcumque prædecessorum nostrorum literis apostolicis, privilegiis, inductis, & facultatibus, &c. Datum Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo vigesimo quinto, sexto idus Junii, Pontificatus nostri anno secundo.

CLEMENS EPISCOPVS SERVVS  
SERVORVM DEI

ad perpetuam rei memoriam.

Detestabilis homicidiorum frequentia movet Pontificem ad Sanctionem.

**I**N supremo Justitiæ folio, meritis licet imparibus, per ineffabilem divinæ sapientiæ, atque bonitatis abundantiam constituti, tametsi subditos nostros charitatis potius vinculo, quam legum severitate in officio continere semper optaverimus, considerantes tamen crebra, quæ in temporali S. R. E. ditione, ac etiam in hac alma Urbe nostra patrantur homicidia, ac succrescentem in dies virorum sanguinum immanitatem, qui posthabitis gravissimis prædecessorum nostrorum sanctionibus, ac omnis divini, humanique Juris plane oblitæ, quinimmo vel feris ipsis animantibus, utpote in genus suum minime sævientibus crudeliores, passim levissima etiam quandoque de causa proximum suum depascuntur, ejusque cruore quasi musto inebriantur, nedum corporibus mortem inferentes, sed non raro animabus quoque pretiosissimo Domini, & Salvatoris nostri Je-

su Christi sanguine redemptis (si non sint armis spiritualibus divina præveniente gratia munitæ) æternam perditionem procurantes, cogimur licet inviti, nova, validioraque quærere, & adhibere remedia, quibus tam exitiale ac detestabile flagitium de eadem Urbe, ac finibus universæ ditionis præfate, cujus peculiaris cura, ac tutela Nobis a Domino commissa est, propulsetur atque exterminetur: eas in primis ineundo rationes, per quas omnis spes ac fiducia impunitatis, quæ illecebra peccandi per sæpe esse solet, delinquentibus adimatur, ut quos a tam atroci scelere nec Dei timor, neque humana necessitudo, nec fraterna charitas retrahit, poenarum temporalium (sibi quocumque præcluso effugio, ac evadendi aditu) necessario subeundarum formidine deterriti, tandem ab effundendo proximi sui sanguine manus absterneant.

Hinc est, quod Nos non minus ex iuncto Nobis divinitus apostolicæ sollicitudinis munere, quam publicæ tranquillitatis ac securitatis studio, multorumque ad Nos identidem delatis querimoniis excitati, post maturam, quam super ea re cum nonnullis ex venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, & dilectis filiis Romanæ Curie Prælatibus, ad id a Nobis specialiter deputatis, qui rem ipsam jussu nostro diu, atque accurate discusserunt, habuimus deliberationem, de illorum consilio, ac etiam motu proprio, & ex certa scientia nostris, deque apostolicæ potestatis plenitudine, hac in Urbe prædicta, aliisque civitatibus, terris, & locis, Nobis, & eidem S. R. E. in temporalibus mediate, vel immediate subjectis perpetuo valitura constitutione, quæ infra sequuntur, ut serpenti morbo hujusmodi occurramus, statuenda & ordinanda duximus.

Ac primum quidem omnes, & singulas constitutiones a fel. rec. Pio II., Paulo II., Sixto IV., Julio II., Leone X., Clemente VIII., Julio III., Pio V., Gregorio VIII., Sixto V., Innocentio XI., Innocentio XII., ac Benedicto XIII., & quibusvis aliis Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris adversus homicidas saluberrime editas (quarum tenores præsentibus literis

Sanctiones contra homicidas editæ confirmantur.

ris pro plene, & sufficienter expressis, & de verbo ad verbum insertis haberi volumus) cum omnibus, & singulis in eis contentis, quæ ipsis præsentibus contraria non sunt, harum serie approbamus, confirmamus, & innovamus, illasque adversus quemcumque non usum, seu contrarium usum, qui quovis modo prætendi, vel allegari possit, restituimus, & plenarie reintegramus, atque deinceps omnino, ac violabiliter observari præcipimus & mandamus.

Itidem innovantur sanctiones contra deferentes, retinentes, ac vendentes arma.

Et quia haud satis est delicta prohibere, nisi etiam quæ illa patrandi occasionem ac commoditatem præbent, provide submoveantur, omnes propterea, & quascumque prædictorum, ac præsertim Pii IV., & Pii V., necnon rec. mem. Alexandri Papæ VIII., quarum initium est = *Etsi cuncta* &c. = aliorumque antecessorum literas, & ordinationes, quibus vetantur delatio, retentio, & venditio scloporum = *archibusetti* = vulgariter nuncupatorum, pugionum, cultrorum, parvarum sicarum, aliorumque armorum mensuræ brevioris tribus palmis, utpote ad eadem clam, & dolose inferendam aptorum, prout quoque editum Kalendis Januarii MDCCVIII. de mandato piæ memoriæ Clementis Papæ XI. prædecessoris quoque nostri promulgatum, ceteraque bannimenta huc usque publicata, antedicta, alia, ve similis, vel alterius generis arma in Urbe, ac ditione præfatis sub diversis etiam capitalibus poenis prohibitionia (quæ itidem præsentibus pro expressis, & ad verbum insertis haberi volumus) ac omnia, & singula in eis contenta similiter approbantes, ac innovantes; ne poenarum per eorundem decessorum literas, edictum, & bannimenta adversus illorum transgressores cujusvis in illis expressæ qualitatis & conditionis fuerint, statutarum executio ullatenus impediatur, tenore præsentium districte interdiciamus quibuscumque Tribunalibus, Magistratibus, ac Judicibus tam Urbis præfata, quam aliarum civitatum, terrarum, & locorum Nobis, & Sedi Apostolicæ mediate, vel immediate subjectarum, ac quibusvis ejusdem S. R. E. Cardinalium Congregationibus qualibet quan-

Inhibetur compositio, & moderatio poenarum per arma deferentes incursum,

tumvis ampla potestate, & auctoritate suffultis, perinde ac ipsis S. R. E. Cardinalibus, etiam de latere Legatis, ne in causis delationis, ac retentionis istiusmodi armorum ulli delinquenti poenas, quas quomodolibet incurrerunt, gratiose remittant, aut componant, ac vel in minima etiam parte moderentur, sed ea dumtaxat, quæ stricti juris fuerint, juxta præcisam formam, & dispositionem literarum, edicti, & bannimentorum præfatorum decernant, & exequantur. Quod si ex peculiari- bus quandoque facti circumstantiis, vel ex qualitate personarum gratiæ, compositioni, aut poenæ moderationi locum esse, æquitate ita suadente, prudenter existimaverint, nihilominus neque tunc ad concessionem gratiæ, compositionem, aut moderationem poenæ devenire possint, nisi prævia nostra, ac Romani Pontificis pro tempore existentis, expressa approbatione, sub nullitate gestorum, ac inde sequutorum, & quoad Judices præfatos sub pecuniariis insuper, aliisque etiam corporalibus nostro, & ejusdem Pontificis arbitrio infligendis poenis; memoratisque Cardinalium Congregationibus, ac Cardinalibus etiam de latere Legatis quamcumque facultatem, quæ eis de jure, usu, vel consuetudine, seu alias quomodolibet competere posset, in dictis causis delationis, aut retentionis armorum arbitrando, gratiam impertiendi, & componendi, ac moderandi poenas hujusmodi, harum serie abrogamus & revocamus.

Præterea, sicuti in bannimentis generalibus pro Urbe præfata, ac universo Statu nostro ecclesiastico editis cavetur, homicidas non excusari a poena ordinaria etiam pro homicidio in rixa commisso, si ex processu constiterit, rixam ex causa irrationabili, seu bestiali, ut vocant, ortam fuisse, ita quia tantum legibus addendum venit, quantum rixarum, & homicidiorum frequentia excreverit, statuimus, ut in Urbe, ac quibuscumque Civitatibus, terris, & locis, Nobis, & Sedi Apostolicæ mediate, vel immediate subjectis prædictis, comprehensis etiam quatuor Legationibus, ac Civitatibus Bononien., Ferrarien., & Beneventana, aliisque etiam specialem, & indi-

Pœna ordinaria irrogatur pro homicidio etiam in rixa commisso.

individuum mentionem requirentibus, occisor poena pariter ordinaria puniatur, licet homicidium sequurum sit in rixa, si homicida rixae auctor fuerit: utque calor iracundiae a poena ordinaria delinquentem nusquam eximat, ubi inter tempus rixae, ac patratum homicidium sex horarum spatium interceserit, quod sufficere volumus, ut reus ad actus extraneos diverterit, vel divertisse debuerit; declarantes, quod ubi luculenter ex processu hujusmodi constiterit in actu homicidii nullam adfuisse rixam inter occisum, & occisorem, ne pro parte occisoris probeatur intra dictum intervallum sex horarum homicidium immediate praecedentium aliquam subortam fuisse rixam, interfecto poenae ordinariae omnino subjiciatur. Neve praetextu erroneae, & nunquam approbatæ consuetudinis, si ve interpretationis quispiam decipiatur, ad omnium, & singulorum memoriam serio revocamus praedicta poena ordinaria teneri nedum ore proprio homicidium confessos, sed etiam qui de commissio homicidio, juxta juris canonici, ac civilis dispositionem, quam in ceteris quibuscumque delictis sartam tectamque fore volumus, convicti fuerint, quibusvis praetensis usu & stilo, rebusque judicatis in contrarium minime attentis.

Cumque ad reprimendam sanguinariorum hominum audaciam, quæ jam tunc invalescebat, idem Innocentius XII. praedecessor in supradicta sua constitutione incipien. = *Viros sanguinum* &c. = inter alia expresse, ac omnino prohibuerit inquisitos, processatos, condemnatos, aut bannitos, si ve uti principales, si ve uti mandantes, vel mandatarios, si ve uti complices, aut auxilium, aut consilium, vel favorem praestantes ex causa, seu occasione homicidii, pro quo poena ordinaria, vel extraordinaria imposita fuisset, seu imponenda foret, & quos quibuscumque futuris temporibus similiter inquiri, processari, condemnari, seu banniri contigisset in Urbe, & universa ditio- ne ecclesiastica nullo unquam tempore, vel modo ex aliqua gratia, seu compositione, vel per viam cassationis processus remitti, seu quoquo modo gratiose rebanniri, habilitari, seu cum

eis dispensari, minusque illis aliquem saluum conductum, seu liberum com- meatum ( praeterquam pro vero, reali, & necessario servitio justitiae, & tunc pro eo dumtaxat tempore, quod hujusmodi servitio congrueret ) conce- di per quoscumque Civitatum, & lo- corum praefatorum Gubernatores, Pro- vinciarum Rectores, dictæ Romanæ Ecclesiæ in temporalibus Vicarios, & justitiae Officiales, & quoscumque alios, quamvis speciali & individua mentio- ne dignos, ac etiam ipsos Cardinales de latere Legatos, quorum tamen re- spectu dictam suam constitutionem lo- cum habere decrevit in homicidiis, animo doloso & praemeditato commis- sis. Quamvis nulla suboriri possit du- bitatio, quin praedicti Cardinales de latere Legati pro eorum eximia digni- tate, ac laudabili justitiae zelo semper ea, qua decebat moderatione, ac pru- denti circumspeditione antehac usi sint facultate sibi sic praeservata, quoties de homicidiis in rixa, aut alias sine animo doloso & praemeditato sequutis actum fuit, attamen quia praconcepta spes veniæ consequendæ perversos ho- mines animosiores pronioresque reddit ad rixas & contentiones excitandas, & fovendas, earumque calore caedes patrandas, quo damnabilis hæc præ- sumptio ex eorum animis penitus evel- latur, eorumque sævitia irremissibilem poenarum metu compescatur, enarra- tam constitutionem, ac prohibitionem, quam idem Innocentius XII. praedeces- sor quoad Cardinales de latere Legatos in homicidiis animo doloso & præme- ditato locum sibi vindicare voluit, si- cut praemittitur, ad homicidia etiam in rixa, & sine praemeditatione com- missa per praesentes extendimus & am- pliamus, itaut de cetero non liceat eisdem Cardinalibus de latere Legatis, neque etiam ipsis Cardinalium Congre- gationibus, sine nostro, & Romani Pontificis pro tempore existentis specia- li mandato inquisitos, processatos, & condemnatos, aut bannitos ex causa, vel occasione homicidii etiam in rixa & absque praemeditatione patrati, ex gratia, seu compositione, vel per viam cassationis processus remittere, seu gra- tiose rebannire, habilitare, seu cum eis dispensare, neque illis aliquem sal-

Quævis gra-  
tia vel habilitatio reorum prohibita fuit ab Innocentio XII in causis homicidii praemeditati, & a Clemene prohibetur etiam, si homicidium in rixa contigerit.

vum conductum, præterquam pro vero, reali, & necessario servitio justitiæ, & tunc pro eo dumtaxat tempore, quod hujusmodi servitio congruat, concedere, etiamsi pacem ab heredibus, vel consanguineis, aut filiis defuncti habuerint.

Omnibus status ecclesiastici Ordinariis prohibetur facultas habitandi quomodolibet homicidas, nisi post quinquennium.

Venerabilibus quoque Fratribus nostris Archiepiscopis, & Episcopis, ac dilectis Filiis locorum Ordinariis in ecclesiastica ditioe præfata consistentibus in virtute sanctæ obedientiæ, ac sub nostræ, & Romani Pontificis pro tempore similiter existentis indignationis poena earundem tenore præsentium præcipimus, ne in causis homicidii sive qualificati, & animo doloso & præmeditato, sive in rixa commissi, quibuscumque reis eorum jurisdictioni & foro quavis causa subjectis jam condemnatis, seu bannitis, sive quos in futurum per eorum Curiam inquiri, processari, condemnari, seu banniri contigerit, ullam similiter gratiam, absolutionem, compositionem, cassationem processuum, poenæ remissionem, seu moderationem, habilitationem, dispensationem, & saluum conductum, liberumque commeatum (excepto dumtaxat dicto reali, & necessario justitiæ servitio pro congruo illius tempore) in posterum impertiantur, nisi post elapsam a die admissi delicti quinquennium, & tunc in ejusmodi causis ea tantum, quæ stricti juris canonici fuerint, exequantur: decernentes quidquid contra hanc nostram prohibitionem ab eis, eorumque Curiis, nec non etiam a dictis Cardinalibus de latere Legatis, ac Cardinalium Congregationibus factum fuerit, cum inde pariter sequutis, ipso jure nullum ac irritum, nulliusque roboris & momenti fore, nec tam in judicio, quam extra illud delinquenti, etiam ad effectum inducendi, & allegandi bonam fidem, ullatenus suffragari posse, & debere.

Pœna pro armorum ignitorum explosione.

Adhæc ne ulla actio ad necem tendens, seu præordinata inulta remaneat, sancimus et ordinamus, ut pro armorum ignitorum explosione delinquens, si deliberate explosit, et subsequuta sit offensio, ultimi supplicii poenam incurrat: sin autem non deliberata explosione aliquem offenderit, triremium

poenam in perpetuum subeat: et si animo quidem deliberato, sed absque alicujus offensione ejusmodi arma laxaverit, poenæ triremium per decennium obnoxius sit: ac demum ubi nec præmeditatio, nec offensio intervenerint, simplex tamen explosio quinquennali remigatione vindicetur.

Ad nominationes quoque, quæ fiunt pro liberatione reorum jam damnatorum a promerito supplicio, nostræ dirigentes considerationis intuitum, in eo, quod attinet ad illas nominationes, quibus nonnullæ Archiconfraternitates, aliæque Societates Urbis, et ditiois hujusmodi ob egregia, quæ assidue exercent pietatis, et christianæ charitatis opera, ex speciali Sedis Apostolicæ concessione, quæ tamen sit in viridi observantia, potiuntur; quæque satellitibus, seu Curie apparitoribus pro bannitorum, et in contumaciam condemnatorum captura in præmium laboris concedi consueverunt, nihil præter consuetudinem innovandum decrevimus; at nominationes eorumdem bannitorum, et in contumaciam damnatorum, quas ex gratia dictæ Urbis Gubernator, Cardinalium Congregationes, ac ipsi Cardinales de latere Legati executoribus justitiæ, et aliis quibuscunque attribuere solent, vires deinceps nolumus obtinere, nec nominatis ex causa homicidii in aliquo prodesse; nisi Nobis, seu eodem Pontifice, pro tempore existente, prius consultis, habitoque desuper nostro, vel ejus assensu.

Consuetudo nominandi reos jam damnatos, ut liberentur a supplicio, servatur societatis indulgentibus, & in præmium laboris tantum.

Et quoniam experimento compertum est, administrationem, ac cursum rectoris, et expeditæ justitiæ, qua Reipublicæ salus præcipue innititur, summo opere obturbari vel ab excessivo numero privilegiatorum vulgariter *parentati* nuncupatorum, vel a minus recta intelligentia privilegiorum concessorum; proinde salvis, firmisque remanentibus decretis, ac resolutionibus, quæ temporibus fel. pariter record. Urbani Papæ VIII., et dictorum Innocentii XI., ac Innocentii XII. prædecessorum, aut alias quandocumque ea super re emanaverunt, volumus, quod privilegium fori nemini quorumcumque privilegiatorum hujusmodi tam in Urbe, quam in reliquo Statu eccl.

Fori privilegium non suffragatur homicidis, qui sint parentati.

clericali prædictis) officialibus, aliisque privilegiatis a Congregatione pro tempore existentium ejusdem S. R. E. Cardinalium contra hæreticam pravitatem generalium Inquisitorum, ac Ministris necessariis actu inservientibus Archiepiscopis, Episcopis, ac Ordinariis præfatis; eorumque Curiis dumtaxat exceptis) pro crimine homicidii suffragetur, sed dicti privilegiati, quatenus clericali charactere insigniti, ecclesiasticæ, et quatenus laici fuerint, sæculari jurisdictioni subiaceant: reservantes Nobis facultatem declarandi, quinam, proutque esse debeant veri familiares dictorum Archiepiscoporum, Episcoporum, et Ordinariorum, ac Officiales necessarii Curiis ecclesiasticis, verum et actuale servitium præstantes.

Iusuper quia ex illis etiam, qui in sortem Domini vocati sunt, quique aliis irreprehensibilis, et ab omni culpa et macula immunis vitæ, ac virtutum exemplo præluere deberent, aliqui interdum reperiuntur adeo suæ vocationis immemores, ut, impellente humani generis hoste, pluribus etiam homicidiis manus suas cruentare non perhorrescant; Nos perversorum quorumcumque malitiæ obviandum esse, non indulgendum probe intelligentes, ad istorum quoque frænandam pervicaciam perpetuo itidem statuimus, quod Clericus primæ Tonsuræ nullum beneficium ecclesiasticum obtinens, tametsi conditiones Clericis hujusmodi a Concilio Tridentino præscriptas servaverit, ac servet, pro duobus tamen homicidiis animo deliberato et præmeditato per eum patris, privilegio fori, et canonis in odium tanti excessus, et ad aliorum terrorem exuatur, et uti incorrigibilis omnino, sæculari potestati subjiciatur, ab ea tamquam laicus legitimis poenis plerendus. Clericus quoque in minoribus Ordinibus constitutus, nec pariter beneficiatus, nec præscripta a Concilio Tridentino servans, tam cœlebs, quam conjugatus in causis homicidii dicto privilegio fori non gaudeat, eoque privatus remaneat, neque a proprio Episcopo, seu Ordinario repeti, minusque habitum clericalem, quem indigne abiecit, reassumere possit, nisi post totaliter expiatam admissi delicti poenam.

Declaratio autem, an reus ante patrum homicidium requisita a Concilio Tridentino servaverit, ad Episcopum, aliumve loci Ordinarium omnino spectet, non retardata interim delinquentis assecuratione facienda, etiam per Judicem laicum nomine Ecclesiæ, qui illum pariter Ecclesiæ nomine ad illius dispositionem retinere possit, ac debeat, donec dicta declaratio prodierit, quacumque diversa, ac etiam contraria juris canonici, et apostolicarum constitutionum dispositione, seu interpretatione, necnon consuetudine haud refragante.

Porro cum idem Benedictus prædecessor animadvertens homicidia hujusmodi suo etiam tempore increbescere, nec minus, quam alia facinora in celebri constitutione dicti Gregorii XIV. etiam prædecessoris, quæ incipit = *Cum alias &c.* = recensita publicæ quieti officere, pro commissis sibi apostolici officii debito per prædictam suam anno Incarnationis Dominicæ MDCCXXV. sexto idus Junii, cui initium est = *Ex quo divina &c.* = evulgatam constitutionem, laicos animo præmeditato ac deliberato proximum suum interficientes ab ecclesiasticæ immunitatis beneficio exclusit et repulerit, ac pro exclusis, atque repulsis haberi voluerit: Nos obligentem in dies quorundam ecclesiasticorum nequitiam, qui nulla proprii Status habita ratione non raro in adeo nefarium, detestandumque crimen prolabantur, ipsorum Gregorii, et Benedicti prædecessorum constitutionibus, quas supra confirmavimus, atque innovavimus in hærentes, et quatenus opus sit, criminum in illis exceptorum reos immunitate ecclesiastica nequaquam juvari iterum decernentes, eandem Benedicti prædecessoris constitutionem, laicos animo præmeditato ac deliberato proximum suum, sicut præmittitur, interficientes a beneficio immunitatis ecclesiasticæ excludentem, ad ipsos ecclesiasticos cujuscumque gradus & ordinis existant in Urbe, ac universa ditone, Nobis et Sedis Apostolicæ mediate, vel immediate subjecta homicidium animo similiter præmeditato, ac deliberato patrans extendimus quoque, et ampliamus, dummodo tamen causa admissi per eos homicidii

Confirmantur Bullæ Gregorii XIV. & Benedicti XIII de immunitate locali, atque ad ecclesiasticos homicidas extenduntur.

Pro duobus homicidiis Clericus primæ tonsuræ privilegium fori, & canonis amittit, quamvis requisita factorum canonum servaverit.

Clericus in minoribus requisita clericalia non servans, privatur privilegio fori in causis homicidii.



giddi ab illorum Judice ecclesiastico competente cognoscatur, et ab eo, si rei reperti fuerint, citra poenam sanguinis ad praescriptum sacrorum canonum condigna puniantur animadversione.

Natu majores viginti annis, omnesque complices in crimine homicidii a sylo non gaudent.

Uterius ad varias Doctorum, qui ejusdem Benedicti praedecessoris mentem quoad personas in dicta ejus constitutione comprehensas interpretari ac explicare voluerunt, sententias & opiniones dirimendas, declaramus homicidii reos natu minores vigintiquinque, majores vero viginti annis tam laicos, quam clericos, atque omnes, & singulos sive laicos, sive clericos, qui mandatum, consilium, instigationem, auxilium cooperativum, aut aliam operam occisori praebuerint, ex quorum singulis pravis actibus homicidium evenerit, in dicta Benedicti praedecessoris constitutione comprehensos esse, ac deinceps censerit debere, eamque, quatenus opus sit, ad ipsos pariter extendimus, ita scilicet, ut illorum extractio a loco immuni, atque traditio Curiae saeculari quoad laicos ad ejusdem Curiae saecularis requisitionem fiat a Curia ecclesiastica, & clerici ab ipsa Curia ecclesiastica ex officio omnino extrahantur juxta normam infra dicendam.

Pro homicidio in rixa parrato cum armis ad occidendum apris immunitas non suffragatur, nisi fuerit casuale, vel ad propriam defensionem.

Item declaramus omnes, & singulos praedictos tam laicos, quam ecclesiasticos, qui in Urbe, ac ditione praefatis ex causa & occasione homicidii etiam in rixa commissi cum armis, seu instrumentis suapte natura apris ad occidendum inquisiti, & processati, vel in contumaciam banniti, & condemnati fuerint, dummodo homicidium non fuerit casuale, vel ad propriam defensionem, immunitatis praefatae beneficio minime etiam gaudere.

Extrahendi ab Ecclesia inquisitos homicidii forma praescribitur.

Utque reorum ratione homicidii, ut praefertur, excepti inquisitorum, seu bannitorum, & in contumaciam condemnatorum extractio ab ecclesiis, aliisque locis immunibus, atque traditio suo cuique Judici competenti legitimo modo & forma a Curia ecclesiastica fiant, volumus & ordinamus, ut quotiescumque Judici ecclesiastico competenti innotuerit aliquem laicum, ecclesiasticum ex causa homicidii excepti inquisitum, atque processatum ad Ecclesiam, seu locum immunem confugisse, ibique moram trahere, ac ea

super delicti qualitate, ac personae reitate subministrata, vel acquisita superpetant indicia, quae ad capturam discernendam sufficere videantur; tunc idem Judex ecclesiasticus ex officio, ac nemine etiam requirente, si delinquens sit clericus; si vero laicus, postquam a Curia saeculari requisitus fuerit, ad ipsius delinquentis extractionem ab Ecclesia, seu loco immuni, implorato etiam ad hoc, quatenus opus sit, auxilio brachii saecularis, & cum interventu personae ecclesiasticae ab Episcopo deputandae devenire teneatur: extractumque ad suos, si tuti & securi fuerint; sin minus, ad Curiae saecularis carceres deportari, ibique sub tuta custodia detineri curet & faciat. Ubi vero ex processu informativo desuper conficiendo quoad inquisitum nondum condemnatum, dictus Judex ecclesiasticus ex acquisitis, seu subministratis indiciis ad torturam tantum sufficientibus ab extracto homicidium, a praefata Benedicti praedecessoris, & haec nostra constitutionibus exceptum, patratum fuisse cognoverit, ad declarationem quod scilicet de casu ita excepto coniter, progrediatur, extractumque, si laicus sit, Ministris & Officialibus Curiae saecularis; si autem Clericus, ejus competenti Judici ecclesiastico tradere & consignare possit, ac debeat, exactis tamen, receptisque in actu traditionis & consignationis hujusmodi a Judice quidem saeculari juramento, & ab ecclesiastico promissione, in verbo veritatis de restituendo extractum Ecclesiae, locove immuni sub poena excommunicationis latae sententiae Nobis, & eidem Romano Pontifici pro tempore existenti reservatae, quatenus extractus in suis defensionibus, quae ad tramites juris, & ordinationum apostolicarum ei competunt, praefata elidat, seu diluat indicia, & si illa minime eliserit sive diluerit, & delinquens repertus fuerit, Judici suo, scilicet ecclesiastico in clericum, saeculari in laicum, ut juris esse censuerit, animadvertere liceat.

Quoties autem de jam bannito, aut in contumaciam damnato ex causa homicidii superius excepti sive laico, sive ecclesiastico agetur, quilibet Judex ecclesiasticus, ut praefertur, competens

Bannitos, aut in contumaciam damnatos extrahere ab alylo permittitur cuilibet Judici ecclesiastico



so, inspectis  
actis contumacialibus,  
qui juramentum, seu  
promissionem  
exigat restituendi extra-  
ctum, si diluerit  
indicia in suis  
defensionibus,

ad illius, laici nimirum instante Curia  
sæculari, & clerici ex officio, extra-  
ctionem ab Ecclesia, locove immuni-  
tum interventu quoque personæ eccle-  
siasticæ ab Episcopo deputandæ, ac tra-  
ditionem suo respective Judici, sicut  
mox dispositum est, faciendam procedat,  
solamque sententiæ contumacialis,  
& actorum, quibus illa fundatur, ex-  
hibitionem ad hoc sufficere decernimus,  
ut dictus Judex ecclesiasticus ex illo-  
rum inspectione dumtaxat agnito, num  
istiusmodi sententiæ contumacialis le-  
gitime, justeque prolata sit ad formam  
constitutionum apostolicarum, pronuncia-  
re ac declarare queat, & debeat, an  
bannitus, et in contumaciam damnatus  
consignandus veniat, necne. Exactis  
pariter et receptis, quatenus consignetur,  
a Judice sæculari juramento, si  
delinquens sit laicus, ab ecclesiastico  
vero, si fuerit clericus, promissione,  
ipsum, ut supra, restituendi Ecclesiæ,  
locove immuni sub antedicta pœna ex-  
communicationis, si extractus in suis  
similiter defensionibus ei ad præscriptum  
præfatarum constitutionum apostolicarum  
competentibus nullitatem, & injusti-  
tiam contumacialis sententiæ prædictæ  
ostenderit, et sceleris indicia diluerit;  
quod si id præstare nequiverit, et ex  
eisdem sententiæ, et actis rite et recte  
gestis reus repertus fuerit, Judex ejus  
competens sententiæ exequi, et quan-  
do aliquem in pœna irrogata excessum  
deprehenderit, etiam moderari valeat,  
ita quod quæcumque declaratio a præ-  
dicto Judice ecclesiastico facta in judi-  
cio ecclesiasticæ immunitatis super con-  
signatione banniti, et in contumaciam  
damnati, ejusque denegatione nullatenus  
deservire, et a nemine allegari  
possit in alio diverso ac separato judi-  
cio, in quo scilicet de præfate senten-  
tiæ contumacialis executione postmo-  
dum disputari contigerit, ad quem ef-  
fectum dicta declaratio Judicis ecclesi-  
astici perinde habeatur, ac si non ema-  
nasset, nec ullus exinde scrupulus ani-  
mo Judicis competentis in cognoscenda  
et definienda validitate, seu nullitate,  
justitia, seu injustitia ejusdem senten-  
tiæ contumacialis ingeratur.

Hanc autem methodum et formam  
suo a Nobis stabilitam exacte et incon-  
cussè ab omnibus deinceps observari vo-

lumus et mandamus, quæcumque alia  
prædecessorum dispositione, aut con-  
traria interpretatione, ac praxi in qui-  
busvis Curis Urbis, et ditionis præ-  
fatarum quomodolibet, et quæcumque  
invecta, nec non, a Tribunalibus  
dictæ Urbis, ac etiam a Congrega-  
tione pro tempore quoque existen-  
tium ejusdem S. R. E. Cardinalium  
immunitati ecclesiasticæ, et controver-  
siis jurisdictionalibus præposita, etiam  
iteratis vicibus emanatis haudquaquam  
obstantibus.

Ceterum quæ memoratis constitutio-  
nibus Gregorii XIV., et Benedicti XIII.  
prædecessorum in cunctis christiani or-  
bis partibus juxta earum tenorem, ac  
dispositionem inviolabiliter retinendis  
ac custodiendis, per modum extensio-  
nis et ampliationis adjicienda duximus,  
nusquam ad ceteras regiones, utpote  
sicut in Domino gaudentes accepimus,  
non adeo multiplicia grassantur homi-  
cidia, neque ultra ditionem ecclesia-  
sticam præfatarum extendere et ampli-  
are intendimus.

Decernentes easdem præsentis liti-  
ras, et in eis contenta quæcumque sem-  
per ac perpetuo firma, valida, et ef-  
ficacia existere, et fore, suosque plena-  
rios et integros effectus sortiri, et ob-  
tinere tam in Urbe, quam in reli-  
quis omnibus civitatibus, terris, et  
locis Nobis, et S. R. E. mediate vel  
immediate subjectis, comprehensis et-  
iam quatuor Legationibus, ac ipsis Bo-  
nonien., Ferrarien., ac Beneventana  
Civitatibus, aliisque etiam specialem  
et individua mentionem requirenti-  
bus præfatis, ac generaliter in qui-  
buscumque curiis tum ecclesiasticis, tum  
sæcularibus, etiam baronalibus respec-  
tive, nullis exceptis, atque ab om-  
nibus, et singulis, ad quos spectat,  
et pro tempore quæcumque specta-  
bit, plenissime observari; sicque et non  
aliter in præmissis per quoscumque ju-  
dices ordinarios, et delegatos, etiam  
causarum Palatii Apostolici Auditores,  
ac ipsius Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Car-  
dinales etiam de latere Legatos, eor-  
undemque Cardinalium Congregatio-  
nes, aliosve quoslibet quæcumque præ-  
minentia, et potestate fungentes, et  
functuros, sublata eis, et eorum cui-  
libet quavis aliter judicandi, et inter-  
pre-

Extensiones  
hujus Cle-  
mentinæ, ex-  
tra ditio-  
nem Ponti-  
ficam non  
servantur.


Sequuntur  
clausulæ  
irritantes  
attentata  
contra con-  
stitutionem  
derogantes  
contrariis,  
& præscri-  
bentes for-  
mam pro-  
mulgationis.

Observantia  
præscriptæ  
formæ de-  
mandatur  
contrariis  
non obstantibus.

pretandi facultate, judicari et defini-  
debere; ac irritum et inane, si secus  
super his a quoquam quavis auctorita-  
te scienter, vel ignoranter contigerit  
attentari.

Non obstantibus præmissis, aliisque  
Apostolicis, ac in universalibus, pro-

vincialibusque, et synodalibus Conciliis  
editis generalibus, vel specialibus con-  
stitutionibus etc. *Datum Romæ apud  
Sanctam Mariam Majorem anno Incar-  
nationis Dominicæ millesimo septingen-  
tesimo trigesimo quarto Kalendis Fe-  
bruarii, Pontificatus nostri anno quinto.*



## FOEDVS REGIVM, ET TRIPOLINVM

TITVLVS XXXIV.

PRAMMATICA PRIMA.

### TRATADO TRATTATO

DE PAZ Y AMISTAD

ENTRE

SV MAGESTAD SICILIANA

Y EL BAXA', BEY, Y REGENCIA  
DE TRIPOLI

Concluido a 28. de Agosto de 1785.

DI PACE, E DI AMICIZIA

TRA

SVA MAESTA' SICILIANA

E IL BASSA', BEY, E REGGENZA  
DI TRIPOLI

Conchiuso a 28. di Agosto 1785.

### ACTO DE ACEPTACION

*Del Bandè de Tripoli de la Accesion  
del Rey de la dos Sicilias al Tra-  
tado de Paz, y Amistad entre esta  
Regencia, y el Rey de España, fir-  
mado en Tripoli a 10. de Septiem-  
bre de 1784.*

NOS AHLI CARAMANLI BAXA  
DE LA CIUDAD, Y REYNO  
DE TRIPOLI &c. &c. &c.

**H**Acemos notorio, y manifesto a  
todos, y a cadauno de aquellos,  
a quienes toca, o de qualquiera modo  
puede tocar, que hallandonos dispue-  
tos a ajustar una paz con el Serenissi-  
mo, y muy poderoso Principe FER-  
NANDO IV. Rey de las dos Sicilias,  
asi como la hemos ajustado con el Se-  
renissimo, y muy Poderoso Principe  
CARLOS III. Rey de España su Au-  
gusto Padre estendiendo mutuamente a  
Nuestros Vasallos las ventajas de tra-

### ATTO DI AGGETTAZIONE

*Del Bassa di Tripoli dell' Accessione  
fatta dal Re delle Due Sicilie al  
Trattato di Pace, e d'Amicizia fir-  
mato tra'l Re di Spagna, e quella  
Reggenza in Tripoli a' 10. Settem-  
bre 1784.*

NOI AHLI CARAMANLI BASSA  
DELLA CITTA E REGNO DI  
TRIPOLI &c. &c. &c.

**F**Acciamo noto, e manifesto a tutti,  
e a ciascuno di quelli, a quali toc-  
ca, o in qualunque modo possa appar-  
tenere, che trovandoci disposti a stabi-  
lir la Pace col Serenissimo, e Potentis-  
simo Principe D. FERDINANDO IV.  
Re delle Due Sicilie, siccome l'abbia-  
mo stabilita col Serenissimo, e Poten-  
tissimo Principe D. CARLO III. Re  
di Spagna Suo Augusto Padre, estenden-  
do reciprocamente a nostri Vassalli li  
vantaggi di traffico e di commercio,  
che

Acceptio  
Tripolitano-  
rum Regis  
accessionis  
præstitæ per  
utriusque  
Siciliæ Re-  
gem, se se  
paciæ & a-  
micitiæ fœ-  
deri inter  
Hispaniarum  
& Tripolis  
Regem inito  
adjungentem.

fico, y comercio, que se han estipulado para los Tripolinos, y Españoles por el Tratado firmado en Tripoli a 10. de Septiembre 1784., hemos meditado, y acordado con los Señores D. Pedro Soler Consul General de España en Nuestro Reyno de Tripoli, y Don Juan Soler Comisario de Guerra de los Reales Exercitos de Su Magestad Católica, en virtud del Plenopoder espedido por Su Magestad Siciliana en Caserta a 4. de Enero deste año a l'Excelentissimo Señor D. Juan de Silva Concede de Cifuentes, Marques da Alconcher &c. &c. Grande de España de Primera Clase, Cavallero Gran Cruz de la Real Ordine de Carlos III., Gentilhombre de Camara de Su Magestad Católica con Exercicio, Teniente General de los Exercitos de España, y Capitan General de las Islas de Mallorca, y Menorca &c. y Delegado por el mismo Señor Conde Cifuentes en los citados Señores D. Pedro, y D. Juan Soler en Mahon a 21. de Julio de este año que el modo effectuar la paz deseada con Su Magestad Siciliana sea por medio de una Accesion de Su Magestad al mencionado Tratado de 10. de Septiembre de 1784. Y por quanto los expresados Señores D. Pedro, y D. Juan Soler en virtud del Plenopoder, y delegación referidos, han firmado, y puesto en neustras manos el Acto de Accesion de Su Magestad Siciliana a dicho Tratado, cuyo tenor el siguiente.

ACTO DE ACCESION

*Del Rey de las dos Sicilias al Tratado de Paz, y Amistad concludido entre el Rey Catolico, y la Regencia de Tripoli en 10. Septiembre 1784.*

**D**escofo el Serenissimo, y muy Poderoso Principe FERNANDO IV. Rey de las dos Sicilias de procurar a sus amados Vasallos el importante bien de la paz general, y de participar de la que en virtud de Tratado de 10. de Septiembre del año proximo pasado de 1784. gozan actualmente el Serenissimo, y muy Poderoso Principe CARLOS III. Rey de España Su Augusto Padre, y la muy Ilustre Re-

*che si sono stipulati in favor degli Spagnuoli, e Tripolini col Trattato firmato in Tripoli a' 10. Settembre 1784., abbiamo pensato, e accordato co' Sign. D. Pietro Soler Console Generale di Spagna nel nostro Regno di Tripoli, e D. Giovanni Soler Commessario di Guerra de' Reali Eserciti di S. M. Cattolica, in virtù della Plenipotenza, spedita da S. M. Siciliana in Caserta a' 4. Gennajo del corrente anno all'Excel. Sig. D. Giovanni de Silva Conte di Cifuentes, Marchese di Alconcher &c. &c. Grande di Spagna di prima Classe, Cavaliere Gran Croce del Real Ordine di CARLO III., Gentiluomo di Camera con esercizio di S. M. Cattolica, Tenente Generale degli Eserciti di Spagna, e Capitan Generale delle Isole di Majorca, e Minorca &c., la qual Plenipotenza è stata delegata dal medesimo Sign. Conte di Cifuentes a' nominati Signori D. Pietro, e D. Giovanni Soler in Maone a' 21. Luglio di quest'anno, che il modo da effectuar la desiderata Pace con S. M. Siciliana sia per lo mezzo di una Accessione di S. M. preterta al menzionato Trattato de' 10. Settembre 1784. E siccome li suddetti Signori D. Pietro, e D. Giovanni Soler in virtù della Plenipotenza, e Delegazione riferite hanno firmato, e rimesso in nostra mano l'Atto di Accessione di S. M. Siciliana a detto Trattato, il di cui tenore è il seguente.*

ATTO DI ACCESIONE

*Del Re delle Due Sicilie al Trattato di Pace, e d'Amicizia conchiuso tra il Re Cattolico, e la Reggenza di Tripoli a' 10. Settembre 1784.*

**D**esiderando il Serenissimo, e Potentissimo Principe D. FERDINANDO IV. Re delle Due Sicilie &c. &c. di procurar a' suoi amati Sudditi l'importante benefizio della Pace Generale, e di partecipare a quella, che in virtù del Trattato de' 10. Settembre del proximo passato anno 1784. godono attualmente il Serenissimo, e Potentissimo Principe D. CARLO III. Re di Spagna Suo Augusto Padre, e la molto il-

*Actus laudatus, ac vere initz accessionis.*

Regencia de Tripoli con sus Vasallos respectivos, como tambien del Comercio reciproco estipulado por el mismo Tratado para los Subditos de ambas Potencias, manifesto sus Reales intenciones a Su Magestad Catolica; y habiendose prestado gustoso el Rey Catolico a complacer al Rey Su Hijo, y al muy Ilustre Baxà de Tripoli, que ha mostrado iguales disposiciones. En su consecuencia el Serenissimo, y muy Poderoso Principe D.FERNANDO por la Gracia de Dios Rey de las dos Sicilias, y de Jerusalem &c. Infante de España, Duque de Parma, Placencia, Castro etc. etc. Gran Principe Hereditario de Toscana &c. &c. &c. ha dado al Excellentissimo Señor D. Juan de Silva Conde de Cifuentes, Marques de Alconcher &c. Grande de España de Primere Clase, Cavallero Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III., Gentilhombre de Camera de Su Magestad Catolica con exercicio, Teniente General de sus Reales Exercitos, Gobernador, y Capitan General de las Islas de Mallorca, y Menorca &c. el Plenopoder necesario expedido en Caserta a 4. de Enero de este año para tratar en Su Real Nombre con la muy Ilustre Regencia de Tripoli, Su Baxà, Bey, o Ministros de ella legitimamente autorizados, todo quanto estimase conducente para ajustar, y efectuar dicha paz executandolo directamente por si mismo, o por medio de Persona, o Personas de su eleccion, y confianza, autorizandole para delegar en estas el Plenopoder, y facultad que le concede en devida forma, para concluir, y firmar todos los Articulos, y pasos que juzgare oportuno convenir, y establecer, y en la forma que creyere mas propia, y conveniente à las ventajas, y intereses de su Corona; y de sus Estados. Y habiendo dicho Excellentissimo Señor Conde de Cifuentes delegado el mismo Plenopoder en Nos D. Pedro Soler Consul General de España en Tripoli, y D. Juan Soler Comisario de Guerra de Su Magestad Catolica por Acto firmado por el mismo Señor Conde de Cifuentes en devida forma en Mahon a 21. de Julio de este año, hemos conferenciado con los Individuos de esta Regencia

so.

*illustre Reggenza di Tripoli, co' loro rispettivi Vassalli, come ancora al Commercio reciproco stipulato nel medesimo Trattato per li Sudditi di ambe le Potenze, manifestò le sue Reali Intenzioni a S. M. Cattolica. Ed essendo condisceso il Re Cattolico a compiacere il Re suo Figlio, non meno che il molto Illustre Bassà di Tripoli, il quale ha mostrato uguali disposizioni, in conseguenza di ciò il Serenissimo, e Potentissimo Principe D.FERDINANDO, per la Grazia di Dio Re delle Due Sicilia, e di Gerusalemme &c., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro &c. &c. Gran Principe Ereditario di Toscana &c. &c. &c. ha dato all' Eccell. Sign. D. Giovanni de Silva Conte di Cifuentes, Marchese d'Alconcher &c. Grande di Spagna di prima Classe, Cavaliere Gran Croce del Real Ordine di Carlo III., Gentiluomo di Camera con esercizio di S. M. Cattolica, Tenente Generale de' Suoi Reali Eserciti, Governatore, e Capitan Generale dell' Isola di Majorca, e Minorca &c. la Plenipotenza necessaria spedita in Caserta a' 4. Gennajo del corrente anno, per trattare nel Suo Real Nome colla molto Illustre Reggenza di Tripoli, col Suo Bassà, Bey, e Ministri della medesima legitimamente autorizzati, tutto ciò che stimasse conveniente a fissare ed effettuare detta Pace, eseguendolo direttamente per se stesso, o per mezzo di Persona, o Persone di Sua elezione e confidenza, con autorizzarlo a delegare a costoro la Plenipotenza e facultà, che gli concede nella debita forma per concludere e firmare tutti gli Articoli, e disposizioni, che giudicherà opportuno di convenire, e stabilire, e nella forma, che crederà più propria, e conveniente ai vantaggi, ed interessi della Sua Corona, e de' Suoi Stati. E avendo l' Eccell. Sign. Conte di Cifuentes delegato la medesima Plenipotenza a Noi D. Pietro Soler Console Generale di Spagna in Tripoli; e D. Giovanni Soler Commessario di Guerra di S. M. Cattolica per mezzo d'Atto firmato dal medesimo Signor Conte di Cifuentes nella debita forma in Mahon a' 21. Luglio di quest' anno, abbiamo conferito cogli Individui di questa Reggenza sul modo da condurre ad effetto*

la

sobre el modo de llevar a efecto la Paz deseada con Su Magestad Siciliana. Y por quanto hemos acordado que sea por medio de una Accecion de Su Magestad al referido Tratado de Tripoli de 10. Septiembre 1784, cuyo tenor es el siguiente.

EN EL NOMBRE DE DIOS  
TOTO PODEROSO

Articulos de Paz, y Amistad propuestos por el Illustrissimo y Excellentissimo Señor Ahli Baxà Caramanli, Baxà de la Ciudad, y Reyno de Tripoli, y admitidos por los Señores D. Pedro Soler, y el Doctor D. Juan Soler en nombre del Serenissimo, y muy Poderoso Principe D. Carlos III. por la Gracia de Dios Rey de España, y de las Indias &c. en virtud de Plenopoder en calidad de subsistir expedido por Su Magestad en 4. de Noviembre de 1783. al Excellentissimo Señor D. Juan de Silva Conde de Cifuentes, Marques de Alconcher &c. Grande de España de Primera Clase, Cavallero Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III., Gentilhombre de Camara de Su Magestad con exercitio, Teniente General de los Reales Exercitos, Governador, y Capitan General de las Islas de Mallorca, y Menorca &c. y substituido por el mismo Señor Conde de Cifuentes à favor de los referidos Señores D. Pedro Soler, y el Doctor D. Juan Soler en dos de Julio de 1784, cuyos Articulos concluidos por ambas partes son del tenor siguiente.

ARTICULO I.

Desde el dia de la conclusion de este Tratado, existirá para siempre, y se observará una Paz verdadera, y inviolable entre el Serenissimo, y muy Poderoso Señor Rey de España, y el Illustrissimo, y Excellentissimo Señor Baxà del Reyno de Tripoli, y entre los Subditos de ambos Soberanos, los quales podran comerciar en los Dominios de España, y Tripoli con entera seguridad, y sin que se le cause molestia alguna con arreglo à lo establecido en el presente Tratado.

A R T. II.

Los Tratados de Paz, y Articulos concluidos entre el Serenissimo Señor  
Tom. I. Rey

la desiderata Pace con S. M. Siciliana. Ed avendo stabilito, che ciò succeda per mezzo di una Accessione di S. M. al riferito Trattato di Tripoli de' 10. Settembre 1784., il di cui tenore è il seguente.

NEL NOME DI DIO  
ONNIPOTENTE

Articoli del Trattato di Pace, e di Amicitia proposti dall' Ill. ed Eccell. Sig. Abbi Bassà Caramanli Bassà della Città, e Regno di Tripoli, ed ammessi dalli Signori D. Pietro Soler, ed il Dottor D. Giovanni Soler in nome del Serenissimo, e molto Potente Principe D. CARLO III. per la Grazia di Dio Re di Spagna, e dell' Indie &c. in virtù di Plenipotenza, con facultà di sostituire rilasciata da S. M. il 4. Novembre 1783. all' Eccell. Signor D. Giovanni de Silva Conde di Cifuentes, Marchese di Alconcher &c., Grande di Spagna di Prima Classe, Cavaliere Gran Croce del Real Ordine di Carlo III., Gentiluomo di Camera di S. M. con exercitio, Tenente Generale di Reali Exerciti, Governatore, e Capitan Generale delle Isole di Majorca, e Minorca &c. substituita dal medesimo Sig. Conde di Cifuentes a favore dei suddetti Signori D. Pietro Soler, ed il Dottor D. Giovanni Soler li 2. di Luglio 1784. quali Articoli firmati da ambe le Parti sono del tenore seguente.

ARTICULO I.

Dal giorno della Conclusioni di questo Trattato esisterà per sempre, e si osserverà una Pace vera, ed inviolabile fra il Serenissimo, e molto Potente Signor Re di Spagna, e l' Ill. ed Eccell. Signor Bassà del Regno di Tripoli, e fra i Subditi d' ambe i Sovrani, i quali potranno commerciare nei Dominj di Spagna, e di Tripoli, con intiera sicurezza, e senza che se gli causi molestia alcuna, regolandosi con ciò, ch' è stabilito nel presente Trattato.

A R T. II.

I Trattati di Pace, ed Articoli conclusi tra il Serenissimo Signor Re di  
Dd. Spa.

Articuli perpetuz pacis, & amicitiz foederis inter Hispaniarum, ac Tripolis Regam inter.

Inter Hispaniarum Regem, ac Regem Tripolis amicitiz perpetua foedus.

Pacis & amicitiz foederis inter Hispania.

Rey de España, y la Sublime Puerta Otomana, tanto anteriores, que posteriores al presente, tendran fuerza, y deveran ser igualmente observados entre el mismo Rey de España, y el exprefado Baxà de Tripoli, y entre sus respectivos Subditos.

A R T. III.

Quando un Navio da guerra, o Corsario de Tripoli encontrare en el mar alguna Embarcacion Mercante Española, no solamente deverà dexarla pasar sin causarle molestia, sino que tambien la darà el auxilio, y asistencia, que necesitare. Lo mismo haran los Españoles con los Tripolinos.

A R T. IV.

El Navio de guerra, o Corsario Tripolino, que quisiere visitar qualquiera Embarcacion Española Mercante que encontrare en el mar, la embiarà su lancha con sola la gente necesaria para conducirla, y dos Personas mas, la quales dos Personas seran las unicas, que deveran pasar à la Embarcacion Mercante. Lo mismo executaran los Españoles con los Tripolinos.

A R T. V.

Tanto las Embarcaciones Mercantes, como los Corsarios pertenecientes al Reyno de Tripoli, deveran llevar à mas del Pasaporte del Baxà, una Certificacion del Consul de España residente en la Ciudad de Tripoli, cuya formula se vera al pie de este Tratado, y en defecto de dicha Certificacion seran reputados por Piratas.

A R T. VI.

Los Navios de guerra, o Corsarios Tripolinos no podran apresar Embarcacion alguna de sus enemigos en la distancia de diez leguas de la Costa de los Dominios de España, y si lo hizieren seran tratados como Piratas.

A R T. VII.

Si algun Corsario Tripolino causare daño a alguna Embarcacion Española, o maltratare a alguno de su Tripulacion, el Capitan de tal Corsario deverà ser severamente castigado, y los Proprietarios obligados a repararlo. Lo mismo observerà la España con los Tripolinos.

Spagna, e la sublime Puerta Otomana tanto anteriori, come posteriori al presente, avranno forza, e dovranno essere ugualmente osservati fra lo stesso Re di Spagna, ed il detto Bassà di Tripoli, e fra i loro rispettivi Sudditi.

A R T. III.

Quando una Nave da Guerra, o Corsario di Tripoli incontrasse nel Mare alcun Bastimento mercantile Spagnuolo, non solamente dovrà lasciarlo passare senza cagionargli molestia, ma gli darà anche l'ajuto, e l'assistenza, di cui abbisognasse. Lo stesso faranno gli Spagnuoli con i Tripolini.

A R T. IV.

Una Nave da Guerra, o Corsario Tripolino, che volesse visitare qualsivoglia Bastimento Spagnuolo mercantile, che incontrasse nel Mare, gli manderà la sua Lancia con la sola gente necessaria per condurla, e due Persone di più, le quali due Persone saranno le uniche, che passar dovranno sul Bastimento mercantile. Lo stesso eseguiranno gli Spagnuoli con i Tripolini.

A R T. V.

Tanto i Bastimenti mercantili, come i Corsari appartenenti al Regno di Tripoli, dovranno avere, oltre il Passaporto del Bassà un Certificato del Consolo di Spagna residente nella Città di Tripoli, la cui Formola si vedrà appiè di questo Trattato; e se difetto di detto Certificato saranno riputati per Pirati.

A R T. VI.

Le Navi da Guerra, o Corsari Tripolini non potranno prendere Bastimento alcuno dei suoi Nemici nella distanza di dieci Leghe dalla Costa de' Dominij di Spagna; e, se lo facessero, saranno trattati come Pirati.

A R T. VII.

Se alcun Corsario Tripolino cagionasse danno a qualsivoglia Bastimento Spagnuolo, o maltratasse alcuno del suo Equipaggio, il Capitan di tal Corsario dovrà essere severamente castigato; e i Proprietari obligati a riparare detto danno. Lo stesso osserverà la Spagna con i Tripolini.

rum Regem. ac Imperatorem Ottomanum in inita rata firma. fuit.

Utriusque Potestatis subditi non molestiam, sed opem mercium navigiis afferre teneantur.

Quomodo utriusque Potestatis navigia mercibus onusta recognosci debeant.

Quid eadem Tripolis navigia, ipsique Tripolitani secum habere debent, quo Piratae non evadant.

Bellicae Tripolis navez, & Piratae quo Hispaniarum loco pradae ex hoste agere nequeant.

Utriusque Potestatum subditi vicifim sibi damnum, aut venationem intulerint, poenas laent.

AR.

AR.



A R T. VIII.

Pos Pasajeros de qualquiera Nacion que sean, que se hallaren a bordo de las Embarcaciones Españolas, y los Españoles que se hallaren Pasajeros a bordo de qualquiera Embarcacion enemiga de Tripoli que se apresare, quedaran libres con todos sus efectos, y mercaderias, aun en el caso que la Embarcacion enemiga se haya defendido. Lo mismo se practicará con los Pasajeros estrangeros, que los Españoles hallaren en Embarcaciones Tripolinas, y con los Tripolinos Pasajeros a bordo de Embarcaciones enemigas de España.

A R T. IX.

Si alguna Potencia, aunque sea Barberisca, estubiese en guerra con la España, non se dará en ninguna parte del Reyno de Tripoli socorro, ni asistencia à tal Potencia, ni a ningun particular armado con comision de la misma; anteshien lo impedirá siempre el Baxà de Tripoli, y nunca permitirá, que ni los Tripolinos, ni los estrangeros armen en sus Puertos, ni en los parages de sus Dominios para ir contra los Españoles.

A R T. X.

Todos, y qualesquiera Españoles, que haviendo sido antes apresados, y hechos Esclavos llegaren a poner el pie en qualquiera Puerto del Reyno de Tripoli, deveran desde aquel momento ser puestos, y quedar en libertad. Lo mismo se practicará en el caso, que algun Corsario Enemigo de España los desembarcare, porque en la realidad qualquiera Español que llegue a tierras de Tripoli sera libre en ellas como si estubiere en España.

A R T. XI.

Si algun Pirata de qualquier Nacion que sea viniere a refugiarse en Tripoli, se sequestrerà el Bugue con todos los efectos que se hallaren a bordo, y quedaran en poder de esta Regencia por el termino de un año, y un dia, para que se pueda reclamar lo que pueda haverse tomado a los Españoles, y se entregará al Consul de España quanto se vaya verificando pertenecer a sus Nacionales, o se le pagará su valor, y indemnizará si no pudiera hacerse de otro modo.

AR-

A R T. VIII.

*I Passaggieri di qualsisia Nazione, che sieno, che si trovassero a bordo de' bastimenti Spagnuoli, e gli Spagnuoli, che si trovassero Passaggieri a bordo di qualsisia bastimento nemico di Tripoli, che si predasse, resteranno liberi con tutti i loro effetti, e mercanzie, anco nel caso, che il bastimento nemico si fosse difeso. Lo stesso si farà con i Passaggieri forestieri, che li Spagnuoli trovassero ne' bastimenti Tripolini, e con i Tripolini passaggieri a bordo di bastimenti nemici di Spagna.*

A R T. IX.

*Se alcuna potenza, sebbene sia barbaresca, fosse in guerra con la Spagna, non si dará in alcuna parte del Regno di Tripoli soccorso, nè assistenza a detta potenza, nè a niun particolare armato con commessione della medesima; anzi lo impedirà sempre il Baxà di Tripoli, e mai non permetterà, che nè i Tripolini, nè i Forestieri armino ne' suoi porti, nè in altri siti del suo dominio per andar contro gli Spagnuoli.*

A R T. X.

*Tutti, e qualsisieno Spagnuoli, e' essendo stati avanti predati, e fatti schiavi, arrivassero a porre il piede in qualunque porto del Regno di Tripoli, dovranno da quel momento essere posti, e restare in libertà. Lo stesso si farà nel caso, che alcun Corsaro nemico di Spagna gli sbarcasse: perchè in realtà qualunque Spagnuolo, che arrivi nelle terre di Tripoli, sarà libero in esse, come se fosse in Spagna.*

A R T. XI.

*Se alcun Pirata di qualunque nazione che sia, venisse a refugiarsi in Tripoli, si sequestrerà il legno con tutti gli effetti, che si trovassero a bordo, e resteranno in potere di questa Reggenza per lo spazio di un anno, ed un giorno, acciocchè si possa reclamare ciò, che può essere stato tolto agli Spagnuoli, e si consegnerà al Console di Spagna; quanto si andasse verificando appartenere a' suoi Nazionali, o se gli pagherà il suo valore, e s'indennizzerà, se non potesse farsi in altro modo.*

Dd 2

AR-

Libertas quibuscumque viatoribus, qui in hostilibus navigiis invenirentur, data.

Si qua, licet barbarorum potestas, bellum cum Hispania gerat, Tripolis ne illi opem aliquam praestet.

Omnibus utriusque Potestatis subditis, licet ante hoc foedus initum in libertatem actis, libertas datur.

Si qui Nationis cujuscumque pirata navem ad Tripolis ripam subducatur, quid Tripolitano-rum potestas facere debeat.

A R T. XII.

Todo Navio de guerra, Corsario, o Embarcacion Mercante tanto Española, como Tripolina, será admitida en qualquier Puerto de ambos Dominios, y de quanto en ellos se hallare, se le suministrará todo lo necesario, pagandolo al precio regular.

A R T. XIII.

Si alguna Embarcacion Española fuefe atacada baxo el tiro de Cañon de qualquiera fortificacion del Reyno de Tripoli por algun enemigo, aunque sea Barberisco, no solamente deberá ser protegida, y defendida, sino que deberá obligarse al Enemigo a que le de una satisfaccion, y repare los daños. Lo mismo se executará con las Embarcaciones Tripolinas en España.

A R T. XIV.

Si succedere que una Embarcacion Española fuefe apresada estando al Ancla en Svara, Mesurat, o en qualquier otro lugar de la Costa de Tripoli en donde haya fortificacion, desdeluego el Baxa, Bey, Divan, y Milicia del Reyno estarán obligados a su restitucion en el mismo estado en que se hallava antes de ser apresada. Y si esto sucediese en parague donde no hay fortificacion, entonces el Baxa, y demas tendran la obligacion de tomar el mismo empeño paraque se efectue la restitucion que si la Embarcacion apresada fuefe Tripolina.

A R T. XV.

En caso de hallarse alguna Embarcacion Española en algun Puerto del Reyno de Tripoli a tiempo que haya otra enemiga superior en fuerzas, deberá detenerse a esta por lo menos dos dias enteros, o quarenta y ocho horas despues que hubiere salido la Embarcacion Española.

A R T. XVI.

Si alguna Embarcacion Española naufragare, o se encallare en algun parague dependiente del Reyno de Tripoli, o por mal tiempo, o porque fuefe perseguida de Enemigos, deberá ser socorrida con todo lo posible, tanto a fin de salvar el cargo, equipage, o Navio, como a fin de rehabilitarlo para navegar, pagandose solamente el precio regular de los materiales, trabaxo, y demas, sin que se pue-

A R T. XII.

Ogni nave da guerra, Corsaro, o bastimento mercantile, tanto Spagnuolo, come Tripolino sarà ammesso in qualunque porto d'ambli Domini; e di quanto in essa si trovasse, si somministrerà tutto il necessario, pagandolo al prezzo regolare.

A R T. XIII.

Se alcun bastimento Spagnuolo fosse affalito sotto il tiro del cannone di qualsisia fortificazione del Regno di Tripoli, da alcun nemico, sebbene sia Barbaresco, non solamente dovrà esser protetto e difeso, ma si dovrà obligare il Nemico a dargli una satisfazione, e riparare i danni. Lo stesso si eseguirà con i bastimenti Tripolini in Ispagna.

A R T. XIV.

Se succedesse, che un bastimento Spagnuolo fosse predato stando sull'ancora in Svara, in Mesurat, o in qualsisia altro luogo della Costa di Tripoli, ove siavi fortificazione, subito il Bassà, Bey, Divano, e Milizia del Regno, saranno obligati alla sua restituzione nel medesimo stato, in cui si trovava avanti d'esser predato. E se questo accadeffe in sito, ove non vi sia Fortificazione, allora il Bassà, e gli altri avranno l'obbligo di prendere il medesimo impegno, perchè si faccia la restituzione, come se il bastimento predato fosse Tripolino.

A R T. XV.

Nel caso, che si trovasse qualche bastimento Spagnuolo in alcun porto del Regno di Tripoli in tempo, che vi fosse altro Nemico superiore in forze, si dovrà trattener questo per lo meno quarantotto ore, o due interi giorni, dopo che fosse uscito il bastimento Spagnuolo.

A R T. XVI.

Se qualche bastimento Spagnuolo naufragasse, o investisse in alcun sito dipendente dal Regno di Tripoli, o per cattivo tempo, o perchè fosse inseguito da' Nemici, dovrà esser soccorso in tutto il possibile, tanto per salvare il carico, l'equipaggio, e il legno, quanto per rehabilitarlo a navigare, pagandosi soltanto il prezzo regolare de' materiali, del lavoro, ed altro, senza che si possa esigere diritto alcuno di quanto si salvaf-

Reciproce piratarum, oneratarum, bellicarumque navium in ambos Potellatum portus admisso.

Hispanica navigiis è Barbarorum vi prope Tripolim attentis, quae auxilia prestari debeant.

Imo si quod Hispaniarum navigium prope aliquam Tripolis arcem, positis anchoris, confederit, ibique praedatum fuerit quid ei Tripolitanorum Potestas prestare debeat.

Hispanica nave ab aliquo Tripolis portu exeunte, hostile navigium viribus potentius duos ibi dies, aut 48 saltem horas maneat.

Fractae navis, & fortunarum jaetura in Tripolitano Regno ab Hispanis facta, quae ei auxilia prestari debeant.

pueda exigir derecho alguno de quanto se salvaré , o descargare sin venderlo .

A R T. XVII.

En llegando alguna Embarcacion Española al Puerto de Tripoli, ira el Capitan a Casa del Consul, antes de comparecer delante del Baxà ; o de qualquier dependiente suyo.

A R T. XVIII.

Toda Embarcacion Española, que llegue a Tripoli, y descargue, no paguera mas de veinte y siete Piastras gremelinas de ancorage, y de derecho de entrada, y salida, y aun por ellas el Rais de la Marina tendra la obligacion de proveer al Capitan de la tal Embarcacion de una cadena de hierro para asegurar su lancha à fin de que los Esclavos no se la lleven. En los otros Puertos del Reyno no se pagará ancorage alguno si se entrare en ellos folamente por necesidad.

A R T. XIX.

El mismo Rais tendra la obligacion de embiar las lanchas de guardia al entrar alguna Embarcacion Española, sin poder pretender derecho alguno, à no ser que la tal Embarcacion hubiese echo señal de pedir Piloto.

A R T. XX.

En qualquier Puerto del Reyno de Tripoli podrá qualquier Navio, o Comerciante Español desembarcar, y vender sus efectos, y mercaderias de qualquier especie, aunque sea vino, y aguardiente sin pagar otro derecho, que el de tres por ciento de antrada. Podrá igualmente cargar despues qualquiera otros efectos, o mercaderias que halle por conveniente, pagando el mismo derecho y nada mas. Ros Tripolinos en España podran tambien hazer tota especie de Comercio comun a las demas Naciones amigas de Su Magestad Catolica, pagando los mismos derechos que ellas.

A R T. XXI.

Los efectos de contrabando, como Polvora, Balas, Cañones, Escopetas, Azufre, Madera de Construction, Pez, Alquitrán &c. no pagaran derecho alguno de entrada en Tripoli.

A R T. XXII.

Si de las Mercaderias desembarcadas en el Reyno de Tripoli quedaren al-

vasse, o si scaricasse senza venderlo.

A R T. XVII.

Arrivando qualche bastimento Spagnuolo al porto di Tripoli, andrà il Capitano in casa del Console, avanti di comparire innanzi al Baxà, o di qualsissa suo dipendente.

A R T. XVIII.

Ogni bastimento Spagnuolo, che arri- vi a Tripoli, e scarichi, non pagherà più di ventisette piastre gremelina di ancoraggio, e diritto di entrata, e di uscita, ed anche per esse il Rais della marina avrà l'obbligo di provvedere il Capitano di detto bastimento d'una catena di ferro per assicurare la sua lancia, acciocchè gli Schiavi non glie la portino via. Negli altri porti del Regno non si pagherà ancoraggio alcuno, se entrasse in essi solo per necessità.

A R T. XIX.

Lo stesso Rais avrà l'obbligo di mandare le barche di Guardia all'entrare d'alcun bastimento Spagnuolo, senza poter pretendere diritto alcuno, qualora quel tale bastimento non avesse fatto segnale di domandar Piloto.

A R T. XX.

In qualunque porto del Regno di Tripoli potrà ogni bastimento, o Negoziante Spagnuolo sbarcare, e vendere i suoi effetti, e mercanzie di qualsiasi specie, ancorchè sia vino, e acquavite senza pagare altro diritto, che quello di tre per cento d'entrata. Potrà ugualmente caricare dopo qualsissimo altri effetti, o mercanzie, che trovi convenienti, pagando il medesimo diritto, e niente più. I Tripolini in Spagna potranno pur fare ogni sorta di commercio comune alle altre Nazioni amiche di S. M. Cattolica, pagando gli stessi diritti, che esse.

A R T. XXI.

Gli effetti di contrabbando, come pol- vere, palle, cannoni, schioppi, zolfo, legni da costruzione, pece, catrame &c., non pagheranno diritto alcuno d'entrata in Tripoli.

A R T. XXII.

Se delle mercanzie sbarcate nel Regno di Tripoli restassero alcune senza ven-

Aligua Hispanorum navi in Tripolis portum adveniente, quid ejus dux facere debeat.

Quae portoria ab Hispanorum navibus in Tripolis portum introeuntibus solvi debeant.

Quando eadem portoria solvi nequant.

Onerariæ Hispanorum naves, merces vendere seque iterum in Tripolis portu onerare possunt, portoriis ante solutis.

Quae res lege interdictæ portoriis exemptæ.

Merces importatæ, nec tamen in Tripolitano-

F O E D V S  
 gunas sin vender, podran siempre los Españoles embarcarlas otra vez sobre el Navio que hallaren por conveniente, sin pagar derecho alguno de salida. Lo mismo se practicará con los Tripolinos en España.

## A R T. XXIII.

Por ningun pretexto se obligará al Capitan de una Embarcacion Española a dexar su timon, o velas en tierra.

## A R T. XXIV.

Si algun Navio, o Corsario Tripolino quisiese dar a la banda, no podrá por ningun pretexto exigir que le asista uoa Embarcacion Española, à menos que el Capitan de esta quiera hacerlo voluntariamente o pagandolo.

## A R T. XXV.

A ningun Subdito, o Embarcacion Española podrá obligarse en el Reyno de Tripoli baxo ningun pretexto a hacer cosa alguna contra su voluntad, o que no le acomode.

## A R T. XXVI.

Las Embarcaciones Mercantes Españolas no podran ser detenidas mas de ocho dias en el Puerto de Tripoli por razon de haver de salir algun Corsario, o por otra causa, y la orden de detencion deberá dirigirse al Consul, quien cuidará de su execucion. La detencion no deberá verificarse por razon de la salida de Corsarios de remo.

## A R T. XXVII.

No podrá exigirse, ni establecerse en Tripoli derecho alguno contra los Españoles, sino los expresamente convenidos en este Tratado. El de Carenage no se pagará, ni aun en el caso de dar cebo, y quando los Españoles compraren, o embarcaren viveres, pan, o biscocho, que hizieren hacer al Panadero Franzes o Español que sirva a la Nacion, no pagaran derecho.

## A R T. XXVIII.

Ni la Nacion Española, ni el Consul, ni otro Subdito de Su Magestad Católica deberá ser responsable de qualquiera pretenciones que pudieren formarse contra qualquier Capitan, o Comerciante &c. a no ser que se hubiesen constituido expresamente por sus Fiadores.

AR.

## R E G I V M,

venderse, potranno sempre gli Spagnuoli imbarcarle altra volta nel bastimento, che trovassero conveniente, senza pagare diritto alcuno di uscita. Lo stesso si farà con i Tripolini in Spagna.

rum Regno venditz iterum navigiis absque portorii inventur.

## A R T. XXIII.

Per niun pretesto si obbligherà il Capitano d'un bastimento Spagnuolo a lasciare il suo timone, o le sue vele in terra.

Hispaniarum navium dux gubernaculum ne deserat.

## A R T. XXIV.

Se alcuna nave, o Corsario Tripolino volesse dare alla banda, non potrà per nessun pretesto esigere, che lo assista un bastimento Spagnuolo, qualora il Capitan di questo non volesse farlo volontariamente, o pagandolo.

Quando Hispanorum naves Tripolitanis auxilium præstabant.

## A R T. XXV.

Niun suddito, nè bastimento Spagnuolo potrà essere obbligato nel Regno di Tripoli sotto nessun pretesto a far cosa alcuna contro la sua volontà, o che non gli accomodi.

Hispaniarum subditi præter sui voluntatem ne quidquam facere cogantur.

## A R T. XXVI.

I bastimenti mercantili Spagnuoli non potranno essere tratti più d'otto giorni nel porto di Tripoli, per la ragione d'aver da uscire alcun Corsario, o per altra ragione; e l'ordine del trattamento dovrà esser diretto al Console, il quale prenderà cura della sua esecuzione. Il trattamento non dovrà verificarsi per ragione dell'uscita di Corsario e remo.

Quousque onerariæ Hispanorum naves in Tripolis portu detineri queant.

## A R T. XXVII.

Non si potrà esigere, nè stabilire in Tripoli diritto alcuno contro gli Spagnuoli, se non quelli, che sono espressamente convenuti in questo trattato. Quello di carena non si pagherà, nè anche in caso di dar sego; e quando gli Spagnuoli comprassero, o imbarcassero viveri, pane, o biscocho, che ordinassero di fare al Fornajo Franzese, o Spagnuolo, che serva la Nazione, non pagheranno diritto alcuno.

Præter nominatim conventa portoria, quidquam aliud ne perfolvatur.

## A R T. XXVIII.

Nè la nazione Spagnuola, nè il Console, nè altro suddito di S. M. Católica, dovranno essere responsabili di pretensioni alcune, che potessero formarsi contro qualunque Capitan, o Commerciante, eccetto quando non si fossero costituiti espressamente per loro mallevatori.

Nemo non nisi nominatim prædes factus aliquam sponsum præstabit.

AR.

A R T. XXIX.

Si los Taberneros, Revendedores, u otros de Tripoli dieren, o vendieren al fiado a Marineros Españoles, o de otra Nacion, mientras navegaren, o se hallaren de qualquier modo baxo la Protección Española, no solamente no estaran el Capitan, ni Consul obligados a hazerles pagar, pero ni aun los Marineros mismos podran ser detenidos, ni se les impedira la continuacion de su viage por razon de las deudas expresas.

A R T. XXX.

Si algun Subdito Español muriese en el Reyno de Tripoli, toda su sucesion, o quanto de el se hallare, de vera quedar en poder del Consul a beneficio de los herederos del difunto. Lo mismo se executará con los Tripolinos en España.

A R T. XXXI.

Quando hubiere alguna disputa, o diferencia entre un Español, y un Mahometano, no deberá decidirse por los Jueces ordinarios del Pais, sino unicamente por el Consejo del Baxá de Tripoli, en presencia del Consul, o por el Comandante si esto no sucediere en el mismo Tripoli.

A R T. XXXII.

Si algun Español castigare, o maltratare a algun Turco no podra ser juzgado, sino en presencia del Consul para defenderle, y si entretanto se escapase, no será el Consul responsable del Reo.

A R T. XXXIII.

Si algun Español quisiese hacerse Turco, no deberá ser recibido sino despues de haber persistido en su resolucion por espacio de tres dias, y entretanto deberá quedar en poder del Consul como en deposito.

A R T. XXXIV.

Su Magestad Católica podrá nombrar un Consul en Tripoli, como lo tienen las demas Potencias amigas de este Reino, el qual podrá 1. asistir, y patrocinar publicamente a los Subditos de España, 2. se profesará, y exercerá libremente el culto de la Religion Christiana en su Casa, tanto por su Persona, como por los demás Christianos. 3. Será por lo menos igual en todo a los demás Consules, y ningun-

A R T. XXX.

Se i Favorevoli, Rivenditori, ed altri di Tripoli dessero, o vendessero a credito ai marinari Spagnuoli, o d'altra Nazione, mentre navigassero, o travassero in qualunque modo sotto la protezione Spagnuola, non solamente non saranno nè il Capitano, nè il Console obbligati a fargli pagare; ma nemmeno i marinari stessi potranno essere detentati, nè se gli impedirà la continuazione del loro viaggio per causa de debiti sopra espressi.

A R T. XXX.

Se alcun suddito Spagnuolo morisse nel Regno di Tripoli, tutta la sua successione, o quanto di lui si trovasse, dovrà restare in potere del Console a beneficio degli eredi del defunto. Lo stesso si farà con i Tripolini in Spagna.

A R T. XXXI.

Quando vi fosse qualche disputa, o differenza fra uno Spagnuolo, ed un Mahometano, non dovrà decidersi dal Giudice Ordinario del Paese, ma unicamente dal Consiglio del Baxá di Tripoli in presenza del Console, o del Comandante, se ciò non succedesse nella medesima Città di Tripoli.

A R T. XXXII.

Se alcuno Spagnuolo percuotesse, o maltrattasse alcun Turco, non potrà essere giudicato se non in presenza del Console per difenderlo; e se frattanto scappasse, non sarà il Console responsabile del reo.

A R T. XXXIII.

Se alcuno Spagnuolo volesse farsi Turco, non dovrà essere ricevuto, se non dopo di aver persistito nella sua risoluzione per lo spazio di tre giorni, ed intanto dovrà restare in poter del Console, come in deposito.

A R T. XXXIV.

S. M. Cattolica potrà nominare un Console in Tripoli, come lo tengono le altre Potenze amiche di questo Regno colla seguenti condizioni. I. Potrà il Console assistere, e patrocinar pubblicamente i Subditi di Spagna. II. Si profeserà, ed esercitarà liberamente il Culto della Religion Christiana nella sua casa, tanto dalla sua persona, come dagli altri Christiani. III. Sarà per lo meno uguale in tutto agli altri Consoli;

Nautæ Hispaniam apulsi ob res circa die Tripoli emptas molestia affici nequeunt.

Subditi arabum partium si diem supremum obant, Consul rem omnem hereditibus restituet.

Litem inter utriusque potestatis subditos ortam qui iudices expediant.

Hispanus Tripolitanum percutiens, apud Consulatem iudicetur.

Quando Hispanus Tripolitanorum religionem amplecti queat.

Quæ liberat agat Consul ab Hispanorum Rege constitutus.

no potrà disputarle la predencia, aun que se la haya prometido esla Regencia. 4. Sera Juez competente en todas las disputas, y pependencias entre Españoles, sin que los Iuezes de Tripoli puedan por ningun pretexto mezclarse en ello, 5. Potrà enarbolar la Bandera Española en su Casa, y en su Bote quando vaya por mar. 6. Potrà nombrar libremente su Dragoman, y Corredor, y mudarlos quando lo halle por conveniente. 7. Potrà ir a bordo de las Embarcaciones, que hubiere en el Puerto, o Playa, quando le parezca. 8. Serà esento de todo derecho por lo que mira à provisiones, y efectos necesarios para su Casa, y lo mismo se practicará en Derne, y Bengasi, si Su Magestad Católica quisiese establecer alli Vice-Consules.

## A R T. XXXV.

En qualquiera ocasion que un Navio de guerra del Rey de España venga a echar el Ancla en la Playa, o Puerto de Tripoli, a si que el Consul haya avisado al Governador, el Castillo, y Fuerte de la Ciudad saludaràn al Navio, segun el rango del Comandante, y con un numero de Cañonazos, por lo menos igual al de qualquiera otra Nacion; y corrisponderà el Navio con el mismo numero. Lo mismo se practicará al encuentro de Navios de guerra Españoles, y Tripolinos en el mar.

## A R T. XXXVI.

Tambien se dará parte al Governador de Tripoli del arribo de qualquier Navio de guerra de Su Magestad Católica, a fin de que pueda tomar las precauciones, que juzgare conveniente para asegurarse de los Esclaves, por quanto queda igualmente convenida, que si alguno de ellos se escapare, le valdrà la Proteccion, y no podrá molestarse despues ni al Esclavo, ni por su consideracion a qualquiera otro Subito del Rey de España.

## A R T. XXXVII.

La Nacion Española gozará de todos los Privilegios de qua gozan la Francia, y demas, que tienen paz con la Regencia de Tripoli, y no se concederá privilegio, ni gozará de el otra Nacion que desde luego no sea comun a la España, en virtud de este Artículo.

e niuno potrà disputargli la precedenza, ancorchè gli fosse stata promessa dalla Reggenza di Tripoli. IV. Sarà Giudice competente in tutte le Dispute, e Pendenze fra Spagnuoli, senza che i Giudici di Tripoli possano per niun pretesto framischiarsi in esse. V. Potrà inalberare la bandiera Spagnuola nella sua casa, e nella sua lancia quando va per mare. VI. Potrà nominare liberamente il suo Dragomanno e Mezzano, e cambiargli quando lo creda conveniente. VII. Potrà andare a bordo de' bastimenti, che vi fossero in porto, o spiaggia quando gli parrà. VIII. Sarà esente da ogni diritto per quanto riguarda le provisioni, ed effetti necessarij per la sua casa, e lo stesso si farà in Derne, e Bengasi, se S. M. Cattolica volesse stabilire colà de' Vicesconsoli.

## A R T. XXXV.

In qualunque occasione, che una Nave da Guerra del Re di Spagna venga a gettar l'ancora nella Spiaggia, o Porto di Tripoli, tostochè il Console abbia avvisato il Governatore, il Castello, e Fortezza della Città saluteranno la Nave secondo la Graduatione del Comandante, e con un numero di cannonate per lo meno uguale a quello di qualsivis altra Nazione, e corrisponderà la Nave col medesimo numero. Lo stesso si offerverà all'incontro di Navi da Guerra Spagnuole, e Tripoline in mare.

## A R T. XXXVI.

Similmente si dará parte al Governatore di Tripoli dell'arribo di qualunque Nave da Guerra di S. M. Cattolica, acciocchè possa prendere le precauzioni, che giudicasse convenienti per assicurarsi degli Schiavi; poichè resta ugualmente convenuto, che se alcuno di essi fuggisse, gli valerà la protezione, e non si potrà molestare dopo nè lo Schiavo, nè a sua consideratione qualunque altro suddito del Re di Spagna.

## A R T. XXXVII.

La Nazione Spagnuola godrà di tutti i Privilegj, dei quali godono i Francesi, e le altre Nazioni, che hanno Pace con la Reggenza di Tripoli, e non si concederá Privilegio, nè godrà di esso altra Nazione, che subito non sia comune alla Spagna in virtù di questo.

Bellica Hispaniarum navi Tripolim appellatur, quæ ceremoniam servatur.

Quæ securitas eidem præstetur.

Quæ privilegia Hispania per hoc fordes imperata.



lo, aunque no se hallo especificando de otra manera en este Tratado.

**A R T. XXXVIII.**

Si se hiziere alguna infraccion particular a este Tratado, no por esto de-  
verà cometerse desde luego algun acto  
de hostilidad, sino que de verá prece-  
der una formal negacion de hazer ju-  
sticia.

**A R T. XXXIX.**

En caso de alguna ruptura ( que  
Dios no permita ) el Consul, y to-  
dos los demas Españoles que a la sa-  
zon se hallaren en el Reyno de Tri-  
poli, tiendran seis Meses de tiempo  
para retirarse con todos sus efectos,  
sin poder ser molestados, ni antes de  
su partida, ni en el discurso del viage.

E fe de lo qual se han firmado por  
ambas Partes tres originales de este  
Tratado en los ideomas Español, y  
Turco, dos de los quales quedaran en  
poder de los referidos Señores D. Pe-  
dro Soler, y el Doctor D. Juan So-  
ler, quienes han firmado de una parte  
en el nombre expresado, y el tercero  
quederà por el Excell. Señor Ahlì Ca-  
ramanlì Baxà, Bey, y Dey de Tripo-  
li, el qual ha firmado de la otra par-  
te juntamente con el Bey hereditario  
del Reyno, y los Señores Koxia, Sa-  
liasker, Rais de la Marina, Secreta-  
rio de Estado Turco: Kasnadar, Aga  
del Divan, y Cheque en Tripoli a 4,  
de la Luna de Kuar 1198. Estilo A-  
rabo que es a 10. de Septiembre de  
1784.

( \* \* \* En lugar de las firmas ex-  
presadas \* \* \* \* )

*Formula de la Certificacion, que deve-  
rà lievar toda Embarcacion Tripoli-  
na, tanta Corsaria, como Mercan-  
ta, que queda prevenido en el Artículo  
V. de este Tratado.*

Nos &c. Certificamos que el &c.  
nombrado &c. Armado con... Canones,  
mandato por... es un Corsario de  
esta Regencia de Tripoli. Por tanto  
recomendamos, y rogamos a todos los  
Oficiales, y Subditos de Su Magestad  
( que Dios guarde ) lo reconozcan por  
tal, y traten al Capitan, y tripula-  
cion

Tom. I.

questo Articolo, benchè non trovissi spe-  
cificato d'altra maniera nel presente  
Trattato.

**A R T. XXXVIII.**

Se si facesse alcuna infrazione parti-  
colare a questo Trattato, non per que-  
sto dovrà commetterse subito alcun atto  
d'ostilità; ma dovrà precedere un for-  
mal rifiuto di far giustizia.

Quid si,  
cui fœderis  
hujus arti-  
culo non ob-  
temperatur.

**A R T. XXXIX.**

In caso d'alcuna rottura ( il che Dio  
non permessa ) il Console, o tutti gli  
altri Spagnuoli, che allora si troveran-  
no nel Regno di Tripoli, avranno sei  
mesi di tempo per ritirarsi con tutti i  
loro effetti, senza che possano esser  
molestati, nè prima della loro parten-  
za, nè nel corso del viaggio.

Quid si o-  
mnia.

In fede di che si sono firmati da  
ambe le Parti tre Originali di questo  
Trattato nell' Idioma Spagnuolo, e Tur-  
chesco, due del quali resteranno in po-  
tere dei suddetti Signori D. Pietro So-  
ler, e Dottor D. Giovanni Soler, i  
quali hanno firmato da una parte nel  
nome già espresso; ed il terzo resterà  
in potere dell' Excell. Sig. Ali Cara-  
manlì Bassà, Bey, e Dey di Tripoli,  
il quale ha firmato dall'altra parte uni-  
tamente al Bey Ereditario del Regno,  
ed i Signori Kenia, Saliasher, Rais  
della Marina, Segretario di Stato Tur-  
co, Kasnadar, Aga del Divano e Ce-  
che in Tripoli li 4. della Luna Kuar  
1198. ( stile Arabo ) ch'è il 10. di  
Settembre del 1784.

( L. S. ) Gio: Soler.

( L. S. ) Pietro Soler.

Formula del Certificato, che dovrà  
avere ogni Bastimento Tripolino,  
tanto Corsaro, come Mercantile,  
come sta prescritto nell' Articolo V,  
di questo Trattato.

Noi... Certificiamo, che il...  
nominato... armato con... cannoni  
comandato da... è un Corsaro di que-  
sta Reggenza di Tripoli. Perciò rac-  
comandiamo, e preghiamo tutti gli Ufi-  
ziali, e Sudditi di S. M. ( che Dio  
guardi ) lo riconoscano per tale, e trat-  
tino il Capitan, e l' Equipaggio nel  
modo, che corrisponde a' Sudditi di uno

Certificatio-  
nis formula,  
quam Tripo-  
litanorum  
quisque fe-  
cum habere  
debet, ne  
pirata existi-  
metur.

Ee

Sta-

cion del modo, que corresponde, como a subditos de un Estado Amigo de Su Magestad. Dado en Tripoli . . .

Portanto en virtud de dicho Plenopoder, y en nombre de Su Magestad Siciliana loamos, y aprobamos el mencionado Tratado, estipulamos, y ratificamos todos, y cadauno de los Articulos, que contiene, y en el referido nombre ofrecemos, y prometemos que Su Magestad Siciliana los observará, y cumplirá religiosa, y inviolablemente, y los hará observar, y cumplir por sus Vasallos con la condicion de que la Regencia de Tripoli comprenda a Su Magestad en dicho Tratado presentado a Su Magestad, o a Nos en su Real Nombre por el conducto de S. M. Catholica los Instrumentos necesarios. En fee de lo qual hemos firmado el presente de nuestra propia mano y sellado con el sello de Nuestras Armas. En Tripoli a 28. de Agosto de 1785. = firmados + loco Sigilli = Pedro Soler = Juan Soler.

Portanto en correspondencia a dicho Acto de Accesion de Su Magestad Siciliana, hemos admitido, unido, y asociado, y por el presente Acto admitimos, unimos, y asociamos a Su Magestad Siciliana a la participacion de todos los Articulos estipulados entre esta Regencia, y el Rey Catolico por el Tratado de Tripoli de 10. de Septiembre de 1784. y admitimos la promesa con que se obliga, por medio de sus Plenipotenciarios, al cumplimiento de todos, y cadauno de dichos Articulos; y por nuestra parte nos obligamos baxo Nuestra palabra a cumplirlos exactamente, y hazerlos cumplir por Nuestros Vasallos.

En fee de lo qual hemos firmado el presente, como igualmente lo han firmado el Bey Hereditario del Reyno, y los Señores Koxia, Saliaskar, Rais de la Marina, Secretario de Estado Aravico, Kasnadar, Aga del Divan, y Cheque. En Tripoli a veinte y ocho de Agosto del ano mil setecientos ochenta y cinco.

*Stato Amico di S. M. . . Dato . . .*  
 Pertanto in virtù della suddetta Plenipotenza, e in nome di S. M. Siciliana ammettiamo, ed approviamo il menzionato Trattato, e stipuliamo, e ratifichiamo tutti, e ciascuno degli Articoli, che contiene, e nel riferito Nome offriamo, e prometiamo, che S. M. Siciliana gli osserverà, e adempirà religiosamente, ed inviolabilmente, e gli farà osservare, e adempire da suoi Vassalli, a condizione, che la Reggenza di Tripoli comprenda S. M. in detto Trattato presentato alla detta M. S. per lo mezzo di S. M. Cattolica, con stipularsi da Noi nel suo Real Nome gl. Istrumenti necessarij. In fede di che abbiamo firmato il presente di nostra propria mano, e suggellato col Suggello delle nostre Armi. In Tripoli a 28. Agosto 1785.

( L. S. ) Pietro Soler . . .

( L. S. ) Gio: Soler . . .

Quindi in corrispondenza di detto Atto di Accessione di S. M. Siciliana abbiamo ammesso, unito, ed associato, e per lo presente Atto ammettiamo, uniamo, ed associamo S. M. Siciliana alla partecipacione di tutti gli Articoli stipulati tra l. Re Catolico, e questa Reggenza nel Trattato di Tripoli de 10. Settembre 1684. e accettiamo la promessa, con cui S. M. Siciliana si obbliga per mezzo de suoi Plenipotenziarij all'osservanza di tutti, e ciascuno de riferiti Articoli; e per nostra parte ci obblighiamo sulla nostra parola di osservargli esattamente, e farli osservare dai nostri Vassalli.

Perpetuae pacis, & amicitiae foederis conclusio.

In fede di che abbiamo firmato il presente, come ugualmente lo hanno firmato il Bey Ereditario del Regno, e li Sign. Kenia, Saliaskar, Rais della Marina, Secretario di Stato Turco, Kasnadar, Aga del Divano, e Sbaika. In Tripoli a 28. Agosto 1785.

L. S. del Bassà . . .

L. S. del Bey suo Figlio . . .

L. S. del Kenia . . .

L. S. del Saliaskar . . .

L. S. del Rais della Marina . . .

L. S. del Segretario di Stato Turco . . .

L. S. del Kasnadar . . .

L. S. dell' Aga del Divano . . .

L. S. del Sbaika . . .

FOE

FOEDVS REGIVM, ET LIGVSTICVM PERCVSSVM  
ANNO 1786.

T I T V L V S XXXV.

PRAMMATICA PRIMA.

*Convenzione fatta dalli Signori Regio Agente di Sua Maestà Siciliana presso la Serenissima Repubblica di Genova in qualità di suo Plenipotenziario il Cavaliere D. Stefano Rati, e nella stessa qualità di Plenipotenziario di detta Serenissima Repubblica il Magnifico Segretario di Stato Paolo Agostino Borelli.*

FERDI-  
NANDO IV  
REGE.

Fœdus inter  
Ferdinandum  
IV Regem, et  
Rempublicam  
Genuensem  
de reciproca  
desertorum,  
reorum, alio-  
rumque id  
genus per-  
verforum  
hominum  
restitutione  
factum.



Vendo la Serenissima Repubblica di Genova mostrato desiderio, e avanzate le premure a Sua Maestà il Re delle Sicilie, affine di concertare, e conchiudere una convenzione, sull'esempio di ciò, che essa Serenissima Repubblica ha fatto, ed eseguito con Sua Maestà Cattolica, per la reciproca restituzione de' disertori, e de' rei, e malfattori, che dopo aver commesso qualche delitto ne' dominj della Repubblica, si rifuggiassero ne' bastimenti, o negli Stati, e Territorj di Sua Maestà Siciliana, e così viceversa; ed avendo Sua Maestà Siciliana creduto espediente di condiscendere a tali premure, per sempre più confermare la perfetta amicizia, e buona corrispondenza, che felicemente sussiste tra li due Stati, e rispettivi Sudditi, e per prevenire con tal mezzo ogni contestazione, e porre un efficace freno a varj disordini, ed eccessi, che sono vicendevolmente succeduti ne' rispettivi loro Dominj. Pertanto Noi infra-  
scritti Regio Agente di Sua Maestà Siciliana, e Segretario di Stato della Serenissima Repubblica di Genova rispettivamente autorizzati, e muniti delle opportune facoltà, e plenipotenze, a concertare, e convenire una tale reciproca restituzione de' disertori, e de' rei, e malfattori, abbiamo concertato, e convenuto gli Articoli seguenti.

A R T I C O L O I.

Li Consoli, e Vice-Consoli delle

Sicilie, ed ove non ve ne fossero, li medesimi Capitani, e padroni de' bastimenti con bandiera delle Sicilie ancorati nei porti, spiagge, o Seni marittimi del Genovesato, o in carico nei medesimi, ponendosi alla vela, dovranno far consegnare alla prima richiesta del Governo della Repubblica, o Giudicanti della medesima, tutti e qualunque rei di qualsivoglia delitto, in qualunque tempo commesso nel Territorj del Genovesato, che si fossero rifugiati in detti bastimenti, ancorchè il delinquente fosse nato Suddito di Sua Maestà Siciliana. Ben inteso però, che non debbano avvicinarsi a' detti bastimenti birri di sorte alcuna, ma soltanto soldati, e dove non ve ne fossero, le milizie del Genovesato, a' quali soldati, o milizie sarà permesso l'ingresso ne' bastimenti con bandiera Siciliana, sempre però col preventivo consenso dei Consoli, o Vice-Consoli, e dove non ve ne fossero, dei medesimi Capitani, o padroni di tali bastimenti: il qual consenso non potrà mai esser negato, nè sotto qualsivoglia pretesto differito.

A R T. II.

Nel convenuto dell'antecedente Articolo non s'intendono compresi i marinari effettivamente appartenenti al ruolo d'equipaggio, dei bastimenti con bandiera delle Sicilie, i quali dopo di aver commesso qualche delitto, o disordine sul territorio della Repubblica, si rifuggiassero su' proprj legni, o altri di bandiera Siciliana; nel qual caso, ancorchè richiesti, non debbano esser

E c 2 con-

qua Genuen-  
sis Republica  
in suos quot-  
que numeros  
illiusmodi  
homines redi-  
gere valeat.

Quorum  
personæ ab  
superius po-  
sito articulo  
excipi debent.

Ratio præ-  
scribitur,

consegnati, ma tenersi su' proprj bastimenti, o altrove sotto buona custodia, secondo che giudicheranno a proposito, li Consoli, o li Vice-Consoli, ed in lor mancanza li Capitani medesimi, e padroni de' bastimenti, fino a che Sua Maestà informata dai Consoli dell'accaduto, e delle circostanze occorse in ogni caso particolare di tal natura, non ordini, o di trasferirsi in Napoli, o in Sicilia arrestati i Rei, affine di esservi giudicati da' Regj Tribunali sulle istanze prodotte, e prove somministrate dalla Repubblica, o non istimi di disporre altrimenti de' Rei suddetti.

## A R T. III.

Consules, vice-Consules, aliter tenentur Reip. restituere illos homines, qui tantummodo exercitum deseruerint, qui tanquam rei traditi eidem debent, si et alia scelera pararint.

Detti Consoli, o Vice-Consoli, e in mancanza loro i medesimi Capitani, o padroni, de' bastimenti di bandiera Siciliana dovranno far consegnare, o restituire alla Repubblica i Disertori della medesima, i quali non avendo altro delitto, che quello della Diserzione, ancorchè fossero disertati con armi, e vestiario, dovranno essere esenti da castigo, ma se avessero commesso qualche altro delitto, oltre la Diserzione, saranno consegnati come Rei, e come tali saranno soggetti al dovuto castigo, che non potrà però estendersi alla Diserzione, rispetto alla quale dovranno sempre essere esenti da punizione non solamente li Soldati, ma ancora li Buonavoglia, Forzati, o Schiavi, che disertassero dalle Galee della Repubblica, e che debbano immediatamente alla medesima restituirsi.

## A R T. IV.

Duo casus excepti, quos intus vide.

Da tal generale convenuta restituzione de' Disertori restano, e s'intendono eccettuati due casi. Primo. Se il Disertore fosse nato suddito di Sua Maestà, e si trovasse ingaggiato nelle Truppe della Repubblica; rifuggiandosi su' Legni con Bandiera delle Sicilie, nè avendo commesso delitto, non verrà restituito. Secondo. Goderà della stessa eccezione quel Disertore delle Truppe della Repubblica, il quale, ancorchè non nato suddito di Sua Maestà, fosse stato prima ingaggiato nel Real Servizio Militare, da cui disertando, entrato fosse in quello della Repubblica. Rifuggiandosi costui su' Legni delle

Sicilie, e non avendo commesso altro delitto, non sarà restituito.

## A R T. V.

Restituendosi i Disertori, saranno restituite ancora le armi, e vestiario, e ne' due casi espressi nell'Articolo precedente, ancorchè non venga restituito l'Uomo; le armi, e il vestiario però saranno sempre restituiti. Nel consegnarsi anche i Rei di furto, rifuggiati sopra Bastimenti con Bandiera delle Sicilie, si restituirà ancora tutto quello, che farà da loro portato a bordo de' Bastimenti delle Sicilie.

## A R T. VI.

Quanto si è stabilito ne' precedenti cinque Articoli, dovrà praticarsi egualmente per parte de' Bastimenti di Bandiera Genovese, ancorati nei Porti, Spiagge, o Seni marittimi de' Dominj di Sua Maestà, o in carico ne' medesimi, ponendosi alla vela, di modo che la presente Stipulazione sia in tutte le sue parti perfettamente reciproca, senza la minima disparità.

## A R T. VII.

Il Console di Sua Maestà in Genova dovrà istruire di questa Convenzione i suoi Vice-Consoli esistenti nel Genovesato, e disporrà ancora, che sia notificata ai Capitani, e Padroni de' Bastimenti con Bandiera delle Sicilie, che approdassero ne' Porti della Repubblica. Lo stesso dovrà praticarsi per parte della Repubblica ne' Porti de' Dominj di Sua Maestà coi Consoli, Vice-Consoli, Capitani, o Padroni Genovesi, dimodochè questa provvidenza sia perfettamente reciproca.

## A R T. VIII.

Volendo Sua Maestà Siciliana usare verso la Repubblica di Genova de' particolari riguardi di buona amicizia, e di compiacenza, si è determinata di accordare, e di stipulare col presente articolo, che questa convenzione si estenda anche alla reciproca consegna de' rei di delitti gravi, e capitali, che si rifuggiassero sopra bastimenti di guerra tanto di Sua Maestà, che della Repubblica. I Comandanti rispettivi de' legni di guerra delle due Potenze contraenti, ricevendo nelle occorrenze il corrispondente ufficio da' rispettivi Governi, con cui venga reclamato qualche reo di delitto grave,

Desertorum, furum, aliorumque id genus hominum restitutio fieri cum armis, furtis aliisque, quas secum illi ferunt, rebus, debet.

Quod supra de Neapolitanis navigiis caurum, servari et de Genuensibus, debet, quæ ad portus Neapolitanæ ditiosi subiectos appellerent.

Quemadmodum vicissim federatarum partium Vice-Consules instrui de intro hoc federe debent.

Laudata superius desertorum hominum restitutio extenditur etiam ad homines pravorum criminum reos, ac singillatim ratio pacificatur qua eadem facillime expediti queat.

e ca-

e capitale, rifuggiatosi su' bastimenti di lor comando, faranno tenuti di renderlo immediatamente, con dover bastare. Comandanti il solo enunziato titolo del delitto per accordarne senz' altro la consegna, e senza che vi sia bisogno di altra sicurezza della non esistenza a bordo del chiestodelinquente, se non quella di affermarlo così il Comandante del bastimento di guerra, come Ufficiale, e uomo d'onore. Da tal reciproca restituzione faranno eccettuati però, ed esclasi, giusta quello, che è stato convenuto nell'articolo II. per li legni mercantili, i marinari, e soldati appartenenti al ruolo d'equipaggio de' bastimenti di guerra, e dopo di aver commesso qualche delitto nel rispettivo territorio, rifuggiati si fossero su i medesimi. Rispetto a' disertori, buonavoglia, forzati, e schiavi, dovranno questi da' Comandanti de' legni da guerra di Sua Maestà restituirsi alla Repubblica, e reciprocamente verrà restituito a' detti regj bastimenti di guerra ogni sorta di disertori, cioè soldati, marinari, e qualsivogliano altri individui di detti bastimenti, che si ricoverassero nel territorio della Repubblica, e in quello si trovassero, o stando nascosti venissero ad essere scoperti.

Per ciò, che riguarda i disertori da restituirsi reciprocamente da' legni di guerra, avranno vigore, ed effetto le medesime clausole, dichiarazioni, ed eccezioni stabilite cogli articoli III. IV. e V. della presente convenzione per li legni mercantili.

Per la buona, e conveniente esecuzione del contenuto di questo articolo Sua Maestà non lascerà di dare a' Comandanti de' suoi bastimenti da guerra le necessarie istruzioni, ed avvertenze, come farà per parte sua anche la Repubblica.

A R T. IX.

I rei di delitti gravi, e capitali ricoverati sopra li legni da guerra, che secondo il disposto, e'l tenore dell'articolo precedente, si rendono soggetti alla reciproca restituzione, sono quelli di lesa Maestà, di peculato, frode, od intaccamento di qualunque cassa pubblica, d'incendio, di fabbricazione, o spendizione, di monete fal-

se, di falsità di pubblica scrittura, di falsificazione di biglietti, o cedole di pubblico Banco, d'omicidio, di assassinio, di veleno propinato, di procurato aborto, di ratto, di furto grave, o qualificato sia per lo modo, sia per lo luogo.

A R T. X.

Animata Sua Maestà da' medesimi principj di buona corrispondenza, e di amicizia verso la Repubblica, si è indotta, deferendo alle sue premure, di concertare, e convenire colla medesima, che i rispettivi Sudditi nazionali rei di delitti gravi e capitali specificati nell'articolo precedente, i quali prendessero rifugio, e si trovassero ne' Dominj, e Stati dell'una, e dell'altra Sovranità, siano reciprocamente restituiti, e consegnati alla richiesta, che ne verrà fatta. Tal restituzione, e consegna però non avrà luogo, se non dopo che il Governo, che la domanda, avrà asficurato, e giustificato presso quello, a cui si chiede, la reità del delinquente, del quale si sollecita la restituzione.

A R T. XI.

La presente convenzione verrà ratificata nelle usate forme così da Sua Maestà Siciliana, come dalla Serenissima Repubblica di Genova fra lo spazio di mesi due, o più presto, se sarà possibile, e l'esecuzione della medesima comincerà parimenti un mese dopo il cambio reciproco delle ratifiche, fra il qual tempo saranno spediti, e pubblicati ne' rispettivi Stati, gli opportuni ordini, e proclami.

In fede di che Noi qui sottoscritti muniti di plenipotenza di Sua Maestà Siciliana, e della Serenissima Repubblica di Genova, abbiamo firmato due esemplari uniformi della presente convenzione, e vi abbiamo apposti i suggelli delle nostre armi. Genova li 16. Giugno 1786. DON STEFANO RATTI. PAOLO AGOSTINO BORELLI. Loc. Sig. Loc. Sig. La presente convenzione è stata ratificata da Sua Maestà Siciliana, e dalla Serenissima Repubblica di Genova entro del termine stabilito, e si sono cambiate le ratifiche dalli rispettivi Plenipotenziarj nel giorno 4. Ottobre 1786.

Istiusmodi rei, si fuerint tantummodo flagitati, continuo restitui debent, si palam tamen Respublica fecerit, eos revera esse graviorum criminum labe notatos.

Tempus, quo initum hoc fœdus valere incipiat.

1786

D. Stefano Ratti. Paolo Agostino Borelli.

Nomina delictorum, quæ sunt comprehensa in superiusposito articulo.



FOEDVS REGIVM, ET SARDINIENSE PERCVSSVM  
ANNO 1786

T I T V L V S XXXVI.

PRAMMATICA PRIMA.

FERDI-  
NANDO IV  
REGE.

Commercii  
non tantum  
servandi, sed  
nullo etiam  
negotio ex-  
pediendi  
caussa inquitur  
foedus inter  
Neapolis, et  
Sardiniz Re-  
gem.



Intento il Re a pro-  
fondere sempre più le  
sue paterne beneficenze  
verso i suoi amatissimi  
Sudditi, con la mira  
d'ingrandire, assicurare  
e facilitare l'industria,  
la navigazione, ed il commercio, ha  
voluto con i fondi del suo Real Era-  
rio, senza richiedere contribuzione  
alcuna dai Mercanti, o dai Padroni di  
Bastimenti, o da verun altro suo Sud-  
dito, affrancare i Bastimenti Mercantili  
di sua real bandiera dal pagamento  
del dazio, o sia diritto detto di *Vil-  
lafranca*; che a nome, e per parte di  
S. M. Sarda è stato fin ora esatto nel  
passaggio per i Mari, ed Acque di *Vil-  
lafranca*, e di *Nizza*. Ed essendosi il  
Re di Sardegna prestato amichevol-  
mente a tale desiderio di S. M. Sici-  
liana, sono venute le Alte Parti con-  
traenti ad una convenzione stabile, e  
perpetua su questo punto, in virtù  
della quale sono stati fissati i seguenti  
articoli.

Interdictum  
perpetuo ve-  
ctigal, cui  
nomen indi-  
tum di *Vil-  
lafranca*.

I. Che resti abolito, soppresso, ed  
estinto a favore di tutti li Bastimenti  
e Navigli delle Sicilie il dazio nomi-  
nato di *Villafranca*, che fin ora nei  
Mari di *Nizza* e *Villafranca* è stato  
esatto per parte di S. M. Sarda da ta-  
luni di detti Bastimenti di certa deter-  
minata portata; dimodochè potranno  
questi in avvenire, e dovranno perpetuamente  
considerarsi come intieramente  
liberi ed esenti da detto dazio, e  
da qualunque ricerca, o molestia per lo  
pagamento di esso.

Navigia,  
Neapolitana,  
quæ ad *Ni-  
zza*, alio-  
rumque ad-  
iacentium  
locorum ma-  
ria accedunt,  
nequaquam

II. Che, stante il sudetto accordato e  
convenzione, tutti li Bastimenti, e Na-  
vigli delle Sicilie possino liberamente  
navigare nei Mari adjacenti a *Nizza*  
e *Villafranca*, ed approdare a quelle  
Spiagge e Porti, qualunque sia il

tempo, e il destino del loro viaggio,  
senza che mai per l'avvenire, ed in  
perpetuo possino essere ricercati, o mo-  
lestati per lo pagamento del dazio su-  
detto, del quale anzi debbano sempre  
essere esenti e franchi; nè si possa per  
parte di S. M. Sarda stabilire mai in  
avvenire o fare esigere sopra di essi  
alcun somigliante dazio o diritto sotto  
qualfissa titolo, o denominazione per  
causa dei Porti, o a motivo di custo-  
dia dei Mari, e Coste di *Nizza* e *Vil-  
lafranca*.

III. Che sotto pretesto di tale esen-  
zione non sia lecito ai Bastimenti del-  
le due Sicilie di esimersi dal pagamen-  
to degli altri diritti, che tutti i Sovra-  
ni sogliono imporre nei loro Porti  
all'arrivo e partenza di ogni Bastimen-  
to Mercantile, quali sono quelli di  
terraggio, di lanternaggio, ed altri, che  
nulla hanno di comune colla natura  
del dazio di *Villafranca*; perlochè i  
Bastimenti delle due Sicilie faranno  
sempre tenuti, come lo sono stati per  
lo passato, a pagare detti diritti nei  
Porti di S. M. Sarda sul piede solito,  
e come li pagano, e li pagheranno i  
Bastimenti delle altre Nazioni esenti  
dal dazio di *Villafranca*.

IV. Che per impedire gli abusi fa-  
cili a commettersi dai Capitani e pa-  
droni di bastimenti stranieri, i quali  
per esimersi dal pagamento del sudet-  
to dazio potrebbero indebitamente ser-  
virsi della bandiera delle Sicilie, e del-  
la qualità di Sudditi di S. M. Sicilia-  
na, il Pinco, o altro legno, che sarà  
destinato alla esazione del dazio di  
*Villafranca* sulli bastimenti stranieri,  
che vi soggiacciono, possa, nel caso  
s'incontri in mare con bastimenti di  
bandiera Siciliana, inviare la sua Scia-  
luppa con due soli uomini a bordo,  
senza approssimarsi oltre la portata del  
can-

perscrutari  
queunt, aut  
debent pro  
memorato  
vectigali sol-  
vendo, a quo  
per initum  
hoc foedus  
immunia  
sunt facta.

Tantummodo  
prescribitur,  
sarra testa-  
que esse  
portus jura,  
quæ sunt ju-  
giter perso-  
luta.

Prescribitur  
forma, quæ  
occurri pos-  
sit fraudibus,  
quæ laudati  
vectigalis  
declinandi  
caussa solent  
pleramque  
committi.



cannone, e sul solo presentare che farà al Comandante di detta Scialuppa ( il quale non potrà, come neppure alcuno delle sue Genti, entrare nel bastimento o naviglio Siciliano ) il Capitano o padrone la propria patente di bandiera, o passaporto solito accordarsi alli bastimenti delle due Sicilie, passerà la detta nave o bastimento ( che sarà tenuta alla divisata presentazione ) e proseguirà liberamente il suo viaggio senza poter esser fermata, visitata, nè molestata per qualsiasi motivo, sotto pena di un conveniente castigo al Comandante del Pinco, e di rifazione di tutte le spese danni, ed interessi nel caso di controvenzione o del minimo torto che le venisse fatto. In caso però di dubbio, che ( malgrado l'esibizione della patente ) avesse in qualche occasione il Comandante del Pinco, potrà esso per maggiormente assicurarsi della legittimità della Nazione e della bandiera, farsi esibire dal Capitano o padrone del bastimento ( il quale non potrà dispensarsi dal mostrarla ) l'istruzione stampata, di cui ha l'obbligo di esser munito, e che gli viene data unitamente colla patente di bandiera.

V. Che quando il Capitano o padrone di bastimento portante bandiere delle Sicilie, non si trovi munito, e non presenti la detta patente, o passaporto, nè tampoco, in caso di bisogno, la istruzione sopraccennata nelle forme surriferite, sia lecito al Comandante del Pinco di arrestare detto bastimento, e condurlo al Porto di Vil-

lafranca, o di Nizza, per ivi far esaminare le circostanze, e la nazionalità del medesimo, di concerto col Console, o Vice-Console di S. M. Siciliana, il quale dovrà essere richiesto, ed invitato ad assistere agli interessi della Nazione, e della bandiera; e qualora lo riconosca per nazionale delle Sicilie, e lo reclama, gli debba essere restituito senza ritardo. Lo stesso dovrà essere praticato anche per quelli bastimenti, i quali per qualche non preveduto accidente, o disgrazia di mare avessero perduta la loro patente di bandiera, o l'istruzione, e non potessero perciò esibirla i loro Capitani o padroni; affinchè in tali casi si eviti ogni sorpresa, ed equivoco.

Ed essendo stata conclusa e firmata in Napoli la presente convenzione sotto il dì 11. Marzo del corrente anno 1786. tra i rispettivi Plenipotenziari, e ratificata in Torino a' 29. dello stesso mese ed anno; S. M. Siciliana ha ordinato, con suo venerato Dispaccio del dì 1. Giugno prossimo passato a questo Supremo Magistrato di Commercio di venire colle forme solite alla necessaria pubblicazione. Perciò in esecuzione del Real comando ordiniamo, e comandiamo, che il presente Editto si pubblichi nei luoghi soliti e consueti di questa Capitale, e del Regno, affinchè giunga a notizia di tutti per la puntuale osservanza del medesimo in tutte le sue parti. *Data dal Supremo Magistrato di Commercio a d. 17. Giugno 1786.*

1786

*Navigium, quod absque pacto com-  
meatu iter  
faciat per ea,  
quorum na-  
per memini-  
mus, loca,  
comprehendi,  
tanquam ho-  
stile, potest.*

TRA

## FOEDVS REGIVM, ET MOSCHOVITICVM.

T I T V L V S XXXVII,

PRAMMATICA PRIMA.

## T R A I T É T R A T T A T O

DE COMMERCE, ET DE NAVIGATION DE COMMERCIO, E DI NAVIGAZIONE

ENTRE

T R A

S A M A J E S T É

S V A M A E S T A

LE ROY DES DEUX SICILES

IL RE DELLE DVE SICILIE

ET S A M A J E S T É

E S V A M A E S T A

L'IMPERATRICE DE TOVTES  
LES RVSSIES.LA IMPERATRICE DI TVTTE  
LE RVSSIE.AU NOM DELA TRES SAINTE,  
ET INDIVISIBLE TRINITE.IN NOME DELLA SANTISSIMA,  
E INDIVIDVA TRINITA'.

**S**A Majesté le Roi des deux Siciles, & Sa Majesté l'Imperatrice de toute les Russies, soubaitant également pour le bien de leurs Sujets de resserrer les liens de la parfaite amitié, qui les unit, & d'avancer les progrès de la Navigation, du Commerce, & de l'industrie parmi leurs Nations respectives; ont resolu de conclure entr'Elles un Traité d'Amitié, de Navigation, & de Commerce. A l'effet de quot'Elles ont choisi, & nommé pour leurs Plenipotenciaires, savoir Sa Majesté le Roi des deux Siciles le Sieur Don Antonin Marefca Donnorso Duc de Serracapriola Son Ministre Plenipotenciaire auprès de Sa Majesté l'Imperatrice de toutes les Russies, & Sa Majesté Imperiale de toutes les Russies le Sieur Jean Comte d'Osternann son Vice-Chancelier, Conseiller Privé actuel, Sénateur, & Chevalier des Ordres de S. André, de S. Alexandre Neusby, Grand-Croix de celui de S. Wladimir de la première Classe, & de S. Anne, le Sieur Alexandre Comte de Woronzow Conseiller Privé Actuel, Sénateur, Président du Collège de Commerce, Chambellan Actuel, & Che-

**S**ua Maestà il Re delle due Sicilie, FERDINANDO IV e S. M. la Imperatrice di tutte le Russie desiderando egualmente per REGE, lo bene de' loro Sudditi, di stringere i legami della perfetta amicizia, che le unisce, ed avanzare i progressi della Navigazione, del Commercio, e della Industria fra le loro rispettive Nazioni; hanno risoluto di concludere tra di Esse un Trattato di Amicizia, di Navigazione, e di Commercio. A tal effetto hanno Esse scelto, e nominato per loro Plenipotenzarij, S. M. il Re delle due Sicilie il Sig. D. Antonio Marefca Donnorso Duca di Serracapriola, suo Ministro Plenipotenzario presso S. M. la Imperatrice di tutte le Russie, e S. M. Imperiale di tutte le Russie il Sig. Giovanni Comte d'Osternann suo Vice-Cancelliere, Configlier Privato attuale, Senatore, e Cavaliere degli Ordini di S. Andrea, di S. Alessandro Neusky, Gran Croce di quello di S. Wladimiro della prima Classe, e di S. Anna: il Sig. Alessandro Comte di Woronzow, Configlier Privato attuale, Senatore, Presidente del Collegio di Commercio, Ciambellano attuale, e Ca-

Hujus Regi,  
Moschique  
foederis in-  
uasi occasio.

valier de l'Ordre de S. Alexandre Newsky, & Grand-Croix de celui de S. Vladimir de la première Classe; le Sieur Alexandre Comte de Bezborodko premier Maître de Sa Cour, Conseiller privé, Directeur Général des Postes, & Chevalier de l'Ordre de S. Alexandre Newsky, & Grand-Croix de celui de S. Vladimir de la première Classe; & le Sieur Arcadie de Marcoff Conseiller d'Etat actuel, Membre du Collège des affaires Etrangères, & Grand-Croix de l'Ordre de S. Vladimir de la seconde Classe, les quels après avoir ecangé entre eux leurs Plénipouvoirs trouvés en bonne, & due forme, ont arrêté les Articles suivants.

A R T. I.

Il subsistera entre Sa Majesté le Roi des deux Siciles, d'un côté, & Sa Majesté Impériale de toutes les Russies de l'autre, de même qu'entre leurs Etats, & Sujets respectifs, une vraie, sincere, & inviolable amitié, une paix solide, & une bonne, & parfaite intelligence, en vertu des quelles les deux Puissances Contractantes Elles mêmes, ainsi que leurs Sujets sans exception, se traiteront dans toutes les occasions, tant par mer, que par terre, & sur les eaux douces en bons Amis, en se prêtant mutuellement toute aide, & assistance possibles, surtout en ce qui concerne le Commerce, & la Navigation.

A R T. II.

Il sera accordé aux Sujets des deux Nations amies une parfaite liberté de conscience dans les Etats respectifs, de sorte qu'ils pourront exercer librement le culte de leur Religion, ou dans leurs propres maisons, ou dans les endroits, qu'il plaira à Leurs Majestés de leur désigner à cette fin, sans y être jamais troublés, ni inquieté d'aucune façon.

A R T. III.

Les Sujets respectifs jouiront dans les Etats des Puissances Contractantes, de toutes les facilites, assistance, & protection nécessaires aux progrès du Commerce réciproque, & sur le pied des Nations favorisées, bien entendu, que dans tous les cas, où le present Trai-

e Cavaliere dell' Ordine di S. Alessandro di Neusky, e Gran Croce di quello di S. Wladimiro della prima Classe; il Sig. Alessandro Conte di Bezborodko primo Maggiordomo della Corte, Consigliere privato, Direttore generale delle Poste, e Cavaliere dell' Ordine di S. Alessandro Neusky, e Gran Croce di quello di S. Wladimiro della prima Classe; e il Sig. Arcadio de Marcoff Consigliere di Stato attuale, Membro del Collegio degli affari Forastieri, e Gran Croce dell' Ordine di S. Wladimiro della seconda Classe, i quali dopo di aver cambiato tra di loro le rispettive Plenipotenze ritrovate in buona e dovuta forma, hanno stabilito gli Articoli seguenti.

A R T. I.

Sussistera fra S. M. il Re delle due Sicilie da una parte, e S. M. Imperiale di tutte le Russie dall'altra, egualmente che fra i di loro Stati, e Sudditi rispettivi, una vera, sincera, e inviolabile Amicizia, una pace solida, ed una buona, e perfetta intelligenza, in virtù delle quali le due Potenze Contraenti Esse istesse, ed i loro Sudditi, senza eccezione, si tratteranno in tutte le occasioni, così per mare, che per terra, e sulle acque dolci, da buoni Amici, prestandosi scambievolmente tutto l'ajuto, ed assistenza possibile, specialmente in quel che riguarda il Commercio, e la Navigazione.

A R T. II.

Sarà accordata a' Sudditi delle due Nazioni amiche una perfetta libertà di coscienza negli Stati rispettivi, di maniera che potranno essi esercitare liberamente il culto della loro Religione, o nelle loro proprie case, o ne' luoghi, che piacerà alle Maestà Loro di destinar loro a questo fine, senzache ne siano giammai disturbati, nè inquietati di forte alcuna.

A R T. III.

Li Sudditi rispettivi goderanno nelli Stati delle Potenze Contraenti di tutte le facoltà, assistenza, e protezione necessarie al progresso del Commercio reciproco, e sul piede delle Nazioni favorite, ben inteso, che in tutti i casi, ne quali col presente Trattato non

Idem non inter Sicilia- rum modo Regem, & Moschoviz Imperatricem, sed & inter utrius- que Status Subditos obtinere pacificatur.

Sua cuius- utrorumque Subditorum libertas data propria, quo placuerit, colendi religionem.

Exemptiones, ac privilegia, quibus gaudere fœderataz partes debent, casibus nonnullis exceptis.

*ré n'aura pas stipulé quelque exemption, ou prérogative en faveur des Sujets de l'une, ou de l'autre Puissance Contractante, ils devront respectivement se soumettre pour leur Commerce, & trafic, aux Tarifs, Ordonnances, & Loix du Pays, où ils seront domiciliés.*

## A R T. IV.

*En conséquence de quoi les Sujets des deux Puissances Contractantes pourront librement acheter, vendre, naviguer, & transporter leurs Marchandises dans tous les Ports, Villes, & Rades des Pays respectifs, dont l'entrée, & la sortie ne sont pas défendues, en payant les douanes, & autres droits, usités dans chaque endroit, & en se conformant aux réglemens & coutumes établis pour tout ce qui concerne le transport des marchandises, soit par eau, soit par terre.*

## A R T. V.

*Les Sujets commerçans des deux Hautes Parties Contractantes payeront pour leurs marchandises les douanes, & droits fixés dans les États respectifs par les tarifs qui existent, ou qui existeront à l'avenir. Et Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, croit donner à Sa Majesté Sicilienne une preuve bien convaincante de la faveur prépondérante, dont Elle entend faire jouir dorénavant dans ses États, le commerce des Sujets Napolitains, en accordant à ceux-ci*

1. *Le droit d'y pouvoir acquitter la douane, en monnoye courante du Pays, en évaluant le Rixdaler à 125 Copecks, sans être assujettis à la payer comme ci-devant en Rixdalers effectifs; excepté cependant la Ville, & le Port de Riga, où d'après les ordonnances, les Sujets Russes mêmes acquittent ces droits en Rixdalers.*

2. *Une diminution des droits d'entrée sur les Vins du crû des deux Siciles, que les Sujets de Sa Majesté Sicilienne importeront sur leurs propres Vaisseaux, ou sur des Vaisseaux Russes, dans le Ports de l'Empire de Russie, de sorte que ces Vins ne payeront à l'avenir que 4. Roubles, 50. Copecks par Oxkoffs à 6. Ancres. Mais pour pouvoir jouir de cette diminution ils produiront chaque fois des Attestats des Consuls Russes, ou à leur défaut, du*

si sarà stipulata qualche esenzione, o prerogativa in favore de' Sudditi dell'una, o dell'altra Potenza contraente, dovranno rispettivamente sottomettersi pel di loro Commercio, e traffico alle Tariffe, Ordinazioni, e Leggi de' Paesi, ne' quali saranno domiciliati.

## A R T. IV.

In conseguenza di che i Sudditi delle due Potenze Contraenti potranno liberamente comprare, vendere, navigare, e trasportare le di loro mercanzie, delle quali non ne sia proibita la immisione, o la estrazione in tutti li Porti, Città, e Rade de' rispettivi Paesi, pagandone le dogane, e gli altri diritti soliti in ogni luogo, e uniformandosi a' regolamenti, e costumanze stabilite per tutto ciò, che concerne il trasporto delle mercanzie, sia per acqua, sia per terra.

## A R T. V.

Li Sudditi commercianti delle due Alte Parti Contraenti pagheranno per le loro mercanzie le dogane, e li diritti fissati ne' Stati rispettivi dalle Tariffe, ch' esistono, o ch' esisteranno in avvenire. E. S. M. Imperiale di tutte le Russie crede di dare a Sua Maestà Siciliana una prova ben convincente del favore preponderante, di cui Essa intende di far godere da oggi innanzi ne' suoi Stati al Commercio de' Sudditi Napolitani, coll' accordare a questi

1. Il diritto di poter pagare la dogana in moneta corrente del Paese, valutando il Rixdaler a 125 Copechi, senza essere soggetti a pagarla, come finora si è fatto in Rixdalers effettivi, all' eccezione però della Città, e Porto di Riga, in cui secondo le ordinazioni li stessi Sudditi Russi pagano i medesimi diritti in Rixdalers.

2. Una diminuzione de' diritti di entrata sopra i Vini del prodotto delle due Sicilie, che li Sudditi di S. M. Siciliana immetteranno sopra i di loro proprj Bastimenti, o sopra Bastimenti Russi, ne' Porti dell' Impero di Russia, di fortechè cotesti Vini non pagheranno per l'avvenire, che quattro Rubli, e cinquanta Copechi per ogni Oxoff a six Ancres, cioè a dire per ogni Barile di 240 Botteghe.

Per potere però godere di questa di-

Quaque heic recenseantur.

Quae tamen vestigalia pro importatis mercibus persolvenda, quorum aliquam ceteroquin diminutionem Moschorum Imperatrix Neapolitanis Siculisque Subditis largitur, positis conditionibus, quas intus vide.

Magistrat de l'Endroit, ou des Douanes, & où ces Vins auront été expédiés, & par les quels, il sera constaté qu'ils sont véritablement du crû des deux Siciles, & de la propriété des Sujets Napolitains.

La même diminution sera aussi accordée aux Sujets Russes, qui transporteront les Vins des deux Siciles sur leurs propres Vaisseaux, ou sur des Vaisseaux Napolitains des États de Sa Majesté Sicilienne dans ceux de l'Empire de Russie, & ils ne payeront point en transportant ces Vins de droits de sortie plus forts que les propres Sujets Napolitains.

ART. VI.

En compensation de ces deux concessions importantes Sa Majesté Sicilienne consent

1. Que les Cuirs de Russie connus sous le nom de Youchtes, le Suif en chandelles, ou en barriques, les Cordages, les Pelletteries, & le Caviar de crû, & des fabriques Russes, qui seront importés par les Vaisseaux respectifs des deux Nations, jouissent dans tous les États de sa Domination d'une diminution de six pour cent des droits d'entrée qui s'y payent, en vertu des Tarifs établis, ou à établir, à condition qu'ils seront également obligés à prouver par des Attestats en due forme que ce sont véritablement des productions, & marchandises Russes.

2. Que le Fer en barres, ou en assortiment, toutes sortes de Toiles de lin, & de chanvre importés sur des Vaisseaux Russes, ou Napolitains ne payeront pas plus de droits d'entrée, ou de Douane dans les États de Sa Majesté Sicilienne, que n'y payent, ou payeront à l'avenir les Nations favorisées.

ART. VII.

Par l'Article 6. de l'Edit qui est à la tête du tarif général de Russie, l'Impératrice accorde une diminution d'un quart des droits fixes par le susdit tarif en faveur des marchandises importées, ou exportées par les Ports de l'Empire situés sur la Mer Noire, tant par ses propres Sujets, que par ceux des Nations, avec les quelles on stipulera quel-

minuzione, produrranno ogni volta attestati de' Consoli Russi, o in mancanza di questi, del Magistrato del luogo, o delle Dogane, dalle quali cotesti Vini saranno stati spediti, che contestino di essere veramente prodotto delle due Sicilie, e di proprietà de' Sudditi Napolitani.

La stessa diminuzione sarà accordata a' Sudditi Russi, che trasporteranno li Vini delle due Sicilie sopra de' loro proprj Bastimenti, o sopra de' Bastimenti Napolitani, dalli Stati di S. M. Siciliana in quelli dell' Impero delle Russie, ed i quali nel trasporto di tali Vini non pagheranno diritti di uscita più forti di quelli, che pagano li proprj Sudditi Napolitani.

ART. VI.

In compenso di queste due concessioni S. M. Siciliana consente

1. Che le cuoja di Russia conosciute sotto il nome di *Youchtes*, il sevo in barili, o in candelè, il cordame, le pelli, ed il caviale di prodotto, e delle fabbriche Russie, che saranno importate sopra i rispettivi legni delle due Nazioni, godano in tutti gli Stati del suo Dominio d'una diminuzione di sei per cento sulli diritti di entrata, che si pagano in virtù delle Tariffe stabilite, o da stabilirsi, a condizione, che saranno egualmente obbligati a provare con attestati in dovuta forma, che sono veramente produzioni, e mercanzie Russie.

2. Che il ferro in barre, o assortito, le tele di ogni sorta di lino, e di canape importate sopra bastimenti Russi, o Napolitani non pagheranno maggior diritto di entrata, o di Dogana nelli Stati di S. M. Siciliana, di quello che vi pagano, o vi pagheranno in appresso le Nazioni favorite.

ART. VII.

In vigore dell' Articolo 6 dell' Editto, ch' è alla testa della Tariffa generale di Russia, la Imperadrice accorde una diminuzione di un quarto de' diritti stabiliti colla stessa Tariffa, in favore delle mercanzie importate, o esportate per i Porti dell' Impero situati nel Mar Nero; tanto per i suoi proprj Sudditi, che per quelli delle

Quemadmodum nonnullas Moschae Potentia diminutiones Neapolitanis Sudditis concessit quoad vectigalia solvenda super quibusdam rerum generibus, intra & suas utriusque Siciliae Rex Moschis, ut intus, tribuit.

Quaedam aliae vicissim inter se elargitae diminutiones recentur.

quelque compensation à cet égard ; Elle consent en conséquence que les Sujets Napolitains participent à l'entière teneur de l'Article 6. de l'Edit susmentionné , & qu'ils jouissent de la prérogative qui y est accordée nommément dans le Port de Cherson à l'embouchure du Dnieper , & dans ceux de Sevastopol , & Theodosia en Tauride .

En reciprocité de cet avantage Sa Majesté Sicilienne accorde pareillement la diminution du quart des droits fixés par les tarifs & reglemens de Douane sur toutes les Marchandises , que les Sujets Russes importeront directement des ports de leurs Pays situés sur la Mer Noire dans les Etats des deux Siciles , aussi bien que sur toutes celles , qu'ils exporteront des Etats de Sa Majesté Sicilienne directement pour les ports susmentionnés de la Russie . Mais les Sujets Russes ne jouiront de ce double avantage dans les Etats de Sa Majesté Sicilienne , qu'aussi long tems que les Ports de Russie sur la Mer Noire conserveront la susdite prérogative , que le tarif général leur accorde actuellement ,

En même tems il a été convenu entre les Hautes Parties Contractantes , que les Sujets Russes n'entreront en possession de cet avantage dans les Ports des deux Siciles , que du moment que les Sujets Napolitains seront dans le cas de jouir dans les Ports Russes de la Mer Noire des avantages stipulés en leur faveur par le présent Article .

#### A R T. VIII.

Toutes les fois , que les Navires des Sujets Napolitains , ou Russes seront obligés par des tempêtes , ou pour se soustraire à la poursuite de quelques pirates , ou aussi pour quelque autre accident , de se refugier dans les Ports des Etats respectifs , ils pourront s'y raddouer , se pourvoir de toutes les choses nécessaires , & se remettre en mer librement sans subir la moindre visite ; à condition pourtant , que pendant leur séjour dans ces Ports ils ne puissent rien tirer de leurs Navires , ni exposer en vente , ni charger aucune Marchandise . Et puisqu'en entrant dans les dits Ports sans intention d'y commercer , ils doivent être exempts de tout droit

Nazioni , colle quali si stipulerà qualche compenso a questo riguardo . Consente essa in conseguenza , che li Sudditi Napolitani partecipino dell'intero tenore dell'Articolo 6 dell'Editto citato , godano della prerogativa , che vi è accordata nominatamente nel Porto di Chersone alla imboccatura del Dnieper , ed in quelli di Sevastopol , e Teodosia nella Tauride .

In reciprocità di questo vantaggio S. M. Siciliana accorda similmente la diminuzione del quarto de' diritti stabiliti dalle Tariffe , e da' regolamenti di Dogana sopra tutte le mercanzie , che li Sudditi Russi importeranno direttamente da' Porti de' loro Paesi situati sul Mar Nero , nelli Stati delle due Sicilie egualmente , che sopra tutte quelle , ch'essi esporteranno dalli Stati di S. M. Siciliana , direttamente ne' Porti mentovati della Russia . Li Sudditi Russi però non goderanno di questo doppio vantaggio nelli Stati di S. M. Siciliana , che per quel tempo , che li Porti della Russia nel Mar Nero conserveranno la indicata prerogativa , che la Tariffa generale attualmente gli accorda .

Si è nello stesso tempo convenuto tra le Alte Parti Contraenti , che li Sudditi Russi non entreranno in possesso di cotesto vantaggio ne' Porti delle due Sicilie , che nel momento che i Sudditi Napolitani saranno nel caso di godere ne' Porti Russi nel Mar Nero quelli stipolati a favor loro nel presente Articolo ,

#### A R T. VIII.

Ogni volta , che i legni de' Sudditi Napolitani , o Russi per tempeste , o per sottrarsi all' inseguimento di qualche Pirata , o per qualunque altro accidente saranno obbligati di rifugiarsi ne' Porti degli Stati rispettivi , potranno essi risarcirvisi , provvedervisi di tutto il necessario , e rimettersi liberamente in mare , senza esser soggetti alla minima visita ; a condizione però , che nella dimora , che faranno in tali Porti , non possano tirare cos' alcuna da' loro legni , nè esporla alla vendita , nè tampoco caricarvi alcuna mercanzia . Siccome allorchè entrano ne' detti Porti senza intenzione di commerciarvi , debbono essere esenti da qua-

Si quando fiat , ut utriusque Status navigia , ne amplius dispersa jactentur gurgite vasto , et ut a piratarum infestatione se emergant , in ejus portus recipere se velint , prohiberi non possunt , datis tamen conditionibus , ut intus .



droit de Douane ; ils n'en seront pas moins tenus à acquitter ceux de mouillage , ancrage , fanal , carénage , de radoub , & de lest , en se conformant en tout aux loix , Statuts , & coutumes du lieu , ou du Port, où ils seront entrés .

ART. IX.

Les Vaisseaux de guerre des deux Puissances trouveront également les rades , rivieres , ports , & havres libres , & ouverts pour entrer , & sortir , demeurer à l'ancre tant qu'il leur sera nécessaire , sans pouvoir être visités , en se conformant de même aux loix générales de police , & à celles du bureau de Santé établis dans les États respectifs .

Dans les Ports fortifiés des Villes, où il y a garnison , & nommément pour les États de Sa Majesté Sicilienne , dans ceux de Gaïette , & de Messine il ne pourra entrer que quatre , & dans les autres, où il n'y a point de garnison , comme Baja , Augusta , & Syracuse , il ne pourra entrer que trois Vaisseaux de guerre à la fois , à moins qu'on n'en ait demandé , & obtenu la permission pour un plus grand nombre .

On ne facilitera pas moins aux dits Vaisseaux de guerre les moyens de se ravitailler , & radouer dans les Ports respectifs , en leur fournissant les vivres , & rafraichissemens au prix courant franc , & quittes de Douane , ainsi que les agrès , bois , cordages , appareux au prix courant des Arsenaux des deux Puissances , s'ils seront tirés de ceux-cy , mais en les achetant des particuliers , ils seront payés au prix , dont on sera convenu avec eux ; bien entendu cependant , que le besoin pressant de l'État n'y mette un obstacle légitime .

ART. X.

Quant au Cérémonial du salut sur mer , les Hautes Parties Contractantes sont convenues de le régler selon les principes d'une parfaite égalité entre les Couronnes . Ainsi lorsque les Vaisseaux de guerre de l'une des Puissances se rencontreront en mer avec les Vaisseaux de l'autre on se réglera pour le salut d'après le grade des Officier Com-

qualunque diritto di Dogana , non perciò saranno dispensati , che anzi dovranno soddisfare quelli del Porto , ancoraggio , fanale , carenaggio , accomodi , e zavorra , conformandosi in tutto alle leggi , stabilimenti , e costumi del luogo , o del Porto , in cui saranno entrati .

ART. IX.

Li Vascelli da guerra delle due Potenze troveranno egualmente le Rade , le Riviere , li Porti , e le Baje libere , e aperte , per entrarvi , uscirne , e rimanervi tanto tempo , che loro sarà necessario , senza poter essere visitati ; conformandosi però alle leggi generali della Polizia , e a quelle della Depu- tazione della Salute stabilite negli Stati rispettivi .

Ne' Porti fortificati delle Città , nelle quali vi è Guarnigione , e nominatamente per gli Stati di Sua Maestà Siciliana , in quelli di Gaeta , e di Messina , non potranno entrarvene che quattro , e negli altri ne quali non vi è guarnigione , come Baja , Augusta , e Siracusa , non potranno entrarvi che tre Vascelli da guerra per volta ; a meno che non se ne sia domandato , e ottenuto il permesso per un numero maggiore ,

Si faciliteranno nella stessa maniera a' detti Vascelli da guerra li mezzi da risarcirsi , o raccomandarsi ne' Porti rispettivi , somministrandogli li viveri , e li rinfreschi al prezzo corrente franchi e liberi di Dogana , come altresì il Corredo , il legname , i Cordaggi , gli apparecchi al prezzo corrente degli Arsenali delle due Potenze , se da questi sian tirati ; comprandosi però da' particolari , faranno pagati al prezzo , che avranno con questi convenuto , semprechè il bisogno pressante dello Stato non vi ponga un legittimo ostacolo .

ART. X.

Riguardo al Cirimoniale del Saluto in mare le alte Parti Contraenti sono convenute di regolarlo secondo i principj di una perfetta uguaglianza tra le Corone . Cosichè quando i Vascelli da guerra di una delle Potenze s' incontreranno in mare con quelli dell'altra , si regolerà il saluto dal grado degli Uffiziali Comandanti degli stessi

Bellica utriusque contrahentis Partis navigia ad suos quosque vicissim portus appellentia possunt inibi non tantum , quo usque licuerit , confedere , sed necessaria etiam ad vitam , & nautica armamenta sibi comparare ; dummodo tamen in portus vulgo dictos di Gaeta , e di Messina , amplius quam quatuor : in illos vero , quibus inditum nomen di Baja , Augusta , e Siracusa , plus quam tria non ingrediantur .

Va-

mandans ces Vaisseaux ; de façon que ceux d'un rang égal ne seront point obligés à se saluer du tout , tandis que les Vaisseaux Commandés par des Officiers d'un rang supérieur recevront à chaque fois le salut des inférieurs , en le rendant coup pour coup . A l'entrée dans un Port , ou il y aura garnison , les Vaisseaux des Hautes Parties Contractantes seront également tenus au Salut d'usage , & il y sera répondu de même coup pour coup , excepté toute fois la résidence des Souverains respectifs , ou selon ce qui est généralement reçu , ce salut ne sera point rendu de part , & d'autre .

## A R T. XI.

Aucun Vaisseau de Guerre , ou Bâtiment Marchand appartenant aux Sujets de l'une des deux Puissances Contractantes , ni personne de leur équipage ne pourra être arrêté , ni les Marchandises saisies dans les Ports de l'autre . Quant aux Navires Marchands en particulier , cette clause ne s'étendra point aux saisies , ou arrêts de justice , provenant de dettes personnelles contractées dans le Pays même par les propriétaires d'un tel Navire , ou de sa cargaison , cas , dans le quel il sera procédé selon les droits , & les formes judiciaires , & à l'égard des délits personnels , chacun sera soumis aux peines établies par les loix du Pays , où le Navire , & l'équipage auront abordé .

## A R T. XII.

Les Vaisseaux d'une des deux Puissances , avec leur équipage , tant matelots , que passagers , y compris les Sujets d'une Nation étrangère , seront reçus avec l'assistance , & la protection la plus marquée , & aucun de ceux qui composent le dit Equipage ne sera forcé de s'engager malgré lui au service de l'autre Puissance , excepté ses propres Sujets , les quels elle sera en droit de réclamer . Pareillement on ne pourra forcer les susdits Vaisseaux , & Navires quelconques à servir en guerre , ni à aucun transport contre son gré .

## A R T. XIII.

Si un Matelot déserte du Vaisseau , il sera livré à la réquisition du Capitaine , & en cas de rébellion le Gouver-

Vascelli ; di maniera che quelli d'un rango eguale non saranno obbligati a salutare affatto , e li Vascelli che saranno comandati da Ufficiali di un rango superiore riceveranno ogni volta il saluto dagl' inferiori , che essi renderanno tiro per tiro . Nell'entrare in qualche Porto , in cui vi sia Guarnigione , i Vascelli delle Alte Parti Contractanti saranno egualmente obbligati al saluto , al quale farà corrisposto tiro per tiro . Eccettuata però la residenza de' Sovrani rispettivi , nella quale secondo quello , ch'è generalmente ricevuto , questo saluto non farà restituito nè dall'una parte , nè dall'altra .

## A R T. XI.

Nessun Legno da Guerra , o Mercantile appartenente a' Sudditi di una delle due Potenze Contractanti , nè alcun Individuo del' loro equipaggio , potrà essere arrestato , nè le mercanzie potranno essere confiscate ne' Porti dell'altra . Per quel che riguarda li Bastimenti Mercantili in particolare , questa clausola non si estenderà alli sequestri , o decreti di giustizia provenienti da' debiti personali contratti nel Paese istesso da' Proprietarij del Bastimento , o del Carico ; giacchè in questi casi sarà proceduto secondo le leggi , e le forme giudiziarie . E riguardo a' delitti personali , ognuno sarà soggetto alle pene stabilite dalle leggi del Paese , in cui il Legno , e l'Equipaggio avranno approdato .

## A R T. XII.

Li legni di una delle due Potenze co' loro Equipaggi così marinari , che passaggieri , compresi anche i Sudditi di una nazione straniera , saranno ricevuti coll'assistenza , e la protezione la più distinta , e nessuno di quelli , che compongono il detto Equipaggio , sarà forzato ad entrare , suo malgrado , al servizio dell'altra Potenza , alla eccezione de' proprj Sudditi , i quali essa avrà diritto di richiamare . Non si potranno nè tampoco obbligare i detti Bastimenti , e qualunque altro legno a servire in Guerra , nè ad alcuno trasporto contro la sua volontà .

## A R T. XIII.

Se un Marinaro deserterà dal vascello , sarà restituito alla richiesta del Capitano , e in caso di rivolta , il Go-

Bellica , ac mercatoria navigia comprehendit , aut importata bona in publicum additi nequaquam possunt , præter casus tamen nominatim intrus exceptos .

Huiusmodi naves in moderatos portus excipi non modo præsentia sed & peculiariter tutamine debent , nec ad præliandum adigi possunt .

Nauta si navigium dirigen , inde deseruerit , quemadmodum revertatur .

vernement requis par le Consul, ou Vice-Consul, & au défaut de ceun cy, par le Capitaine du Vaisseau, donnera main forte pour ranger les révoltés à leur devoir en lui prêtant tous les secours, dont il pourra avoir besoin pour continuer son voyage sans risque, & sans retard.

**A R T. XIV.**

Aucun Vaisseau Marchand de l'une, ou de l'autre Nation ne pourra donner retraite dans son bord aux deserteurs de terre, ou de mer, ni aux Contrebandiers, Criminels, ou Malfaiteurs, & contre tous ceun qui y contreviendront il sera procédé selon les usages, & loix établis à ce sujet dans chaque Pays.

**A R T. XV.**

Les Officiers Commandans des Vaisseaux de Guerre ne donneront point d'asyle non plus sur leur bord à de pareils deserteurs, criminels, ou Malfaiteurs, & dans les cas échéans, ils ne feront aucune difficulté de les livrer.

**A R T. XVI.**

En cas de naufrage les Consuls, & Vice-Consuls residans sur les lieux conjointement avec les gens de l'Equipage auront exclusivement à toute autre personne le droit de faire sauver le Vaisseau, & les effets pour être restitués en entier aux propriétaires après qu'on aura acquittés les justes frais du sauvetage, les quels seront réglés avec économie, & humanité sans que rien ne puisse être retenu des effets recouvrés sous prétexte d'anciennes coutumes, ou droits, soit du Souverain, des Killes, ou des particuliers.

Les Magistrats, & Officiers du Pays, où le naufrage est arrivé, ne pourront s'ingérer dans le Sauvetement, si ce n'est que lors qu'ils en seront requis par l'Equipage, ou par le Consul, ou Vice-Consul à fin de faciliter, & d'accélérer l'opération du sauvetage, & prévenir les désordres, & infidélités, qui souvent l'accompagnent.

Les Tribunaux, ou Magistrat du Pays ne pourront rien exiger pour ces fonctions, & ils employeront efficacement leur autorité pour faire châtier avec toute la severité possible ceux, qui se trouveront coupables de quelque désordre sur ce point.

Et

verno richiesto dal Console, o Vice-Console, e in mancanza di questi, dal Capitano dello stesso legno, darà mano forte per ricondurre li rivoltati al loro dovere, prestandogli tutti li soccorsi, de' quali potrà aver bisogno per continuare il suo viaggio, senza rischio, e senza ritardo.

**A R T. XIV.**

Nessun Legno Mercantile dell'una, o dell'altra nazione potrà dar ricovero sul suo bordo a' disertori di terra, o di mare, nè a' controbandieri, rei, o Malfattori. E in caso di controvensione si procederà contro i colpevoli secondo gli usi, e le leggi stabilite a questo effetto in ogni Paese.

Nulla mercatoria, eaque foederata navis desertores, vestigalium fraudatores, reos, aliosque facinorosos id genus homines recipere valet.

**A R T. XV.**

Gli Uffiziali comandanti de' vascelli da Guerra non daranno nè anch' essi asilo sul loro bordo a simili disertori, rei, o malfattori; e succedendone il caso, non faranno alcuna difficoltà di consegnarli.

Quos nec bellicarum navium Officiales excipere possunt.

**A R T. XVI.**

In caso di naufragio, li Consoli, & Vice-Consoli risedenti ne' luoghi, unitamente alle genti dell' Equipaggio, avranno esclusivamente ad ogni altra persona il diritto di far ricuperare il legno, e gli effetti per essere restituiti interamente a' Proprietarij, dopo che si saranno soddisfatte le giuste spese del ricupero, le quali saranno regolate con economia, e umanità, senz'chè se ne possa ritenere cos' alcuna de' gli stessi effetti sotto pretesto di antichi costumi, e diritti, siano del Sovrano, de' Paesi, o de' particolari.

Navis foederatae compages crebris ictibus in naufragio relaxata, quemadmodum reparanda: quae a Magistratibus in eam rem, aliisque officia obeunda: quae tandem jura pro vestigalibus solvenda.

Li Magistrati, o gli Uffiziali del luogo, in cui è succeduto il naufragio non potranno ingerirsi nel ricupero, se non quando ne saranno richiesti dall' Equipaggio o dal Console o Vice-Console, affm di facilitare, ed accelerare la operazione del ricupero, e prevenire li disordini, e le infedeltà, che spesso vanno unite in tali occasioni.

Li Tribunali, ed i Magistrati suddetti non potranno esigere il minimo pagamento per coteste loro funzioni, e impiegheranno efficacemente la loro autorità per far gastigare con tutto il rigore possibile coloro, che si troveranno colpevoli di qualche disordine su questo punto.

Ri-

*Et quant aux droits de douane sur les effets naufragés, on se conformera de part, & d'autre aux loix, & ordonnances des Pays où le Navire a échoué, & dans ce cas les Hautes Parties Contractantes s'engagent à traiter les Sujets respectifs sur le pied des Nations favorisées.*

## A R T. XVII.

*Lorsque une des deux Puissances Contractantes sera en guerre avec d'autres États, la navigation, & le Commerce libre des Sujets de l'autre avec ces mêmes États ne seront point pour cela interrompus, & c'est au contraire en ce cas, que les deux Couronnes intimement convaincues de la sagesse des principes, qui pour le bien général des peuples commerçans ont été fixés, & arrêtés par l'Acte d'Accession signé entr'Elles à S. Petrosbourg le 10. Fevrier 1783., déclarent d'en vouloir faire la règle immuable de leur propre conduite, & d'y avoir recours en toute occasion, comme à des loix & stipulations, qui méritent un rang distingué dans le Code de l'Humanité.*

## A R T. XVIII.

*En consequence Elles s'appliquent ici immédiatement à Elles mêmes les quatre axiomes importans, qui pour le cas de la guerre ont été établis en faveur des droits de tous les Peuples neutres en général, savoir:*

1. *Que les Vaisseaux neutres pourront naviguer librement de Port en Port, & sur les Côtes des Nations en guerre.*
2. *Que les effets appartenans aux Sujets des Puissances en guerre seront libres sur les Vaisseaux neutres à l'exception de la contrebande de guerre.*
3. *Que pour déterminer ce qui caractérise un Port bloqué, on n'accordera cette denomination qu'à celui, où il y aura, par la disposition de la Puissance qui l'attaque avec un nombre proportionné de Vaisseaux suffisamment proches, un danger évident d'entrer.*
4. *Enfin que ces principes servant de règle dans les procédures, & les jugemens sur la légalité des prises, ne dérogeront point aux Traités subsistans a-*

*Eucl-*

Riguardo poi ai diritti di dogana sugli effetti naufragati, si uniformerà l'una parte, e l'altra alle leggi, e ordinazioni de' Paesi, ne quali il legno si farà perduto; e in questo caso le alte Parti Contraenti s'impegnano a trattare i Sudditi rispettivi sul piede delle nazioni favorite.

## A R T. XVII.

Allorchè una delle due Potenze Contraenti sarà in guerra con altri Stati, la navigazione, ed il libero Commercio de' Sudditi dell'altra cogli stessi Stati, non faranno affatto interrotti per tal motivo; che anzi essendo questo il caso, in cui le due Corone intimamente convinte della savièzza de' principj, che per lo bene generale de' Popoli Commercianti sono stati fissati, e stabiliti coll'atto di accessione sottoscritto tra di Esse in Pietroburgo nel dì 10 di Febbrajo 1783., dichiarano di volerne fare la regola immutabile della loro propria condotta, e ricorrervi in ogni occasione, come a leggi, e stipolazioni, che meritano un rango distinto nel Codice dell'Umanità.

## A R T. XVIII.

In conseguenza esse propòngono a se medesime immediatamente i quattro importanti assiomi, che pel caso della guerra sono stati stabiliti in favore de' diritti di tutti i Popoli neutrali in generale, cioè:

1. Che i bastimenti neutrali potranno navigare liberamente da un porto all'altro, e sulle coste delle Nazioni guerreggianti.
2. Che gli effetti appartenenti a' sudditi delle Potenze, che sono in guerra, saranno liberi sulli bastimenti neutrali, alla eccezione di quelli, che sono di controbanda di guerra.
3. Che per determinare ciò, che caratterizza un porto bloccato, non si accorderà questa denominazione, che a quello, in cui, per la disposizione della Potenza, che lo attacca con un numero proporzionato di vascelli bastantemente vicini, vi farà un pericolo evidente per entrarvi.
4. Finalmente, che questi principj, servendo di regola nelle procedure, e ne' giudizj sulla legalità delle prese, non derogeranno punto a' trattati, che

*Alterutra contrahentium Potentiarum cum alia haud foederata armis certante, nec navigatio, nec liberum commercium interdicti potest. Quare in sequentibus articulis nonnulla in eam rem nominatim patiscuntur.*

*Quatuor inter se pacta conventaque axiomata recensentur, a quibus nequaquam recedendum.*

*at-*

*Etuellement entre Leurs Majestés, & d'autres Puissances, mais qu'ils les consolideront encore davantage.*

**ART. XIX.**

*Outre cela les deux Hautes Puissances Contractantes pour obvier à toute source de malentendu entr'Elles, & pour s'avouer en même tems sur un principe interessant du droit des gens concernant la navigation des neutres, sont convenues, que toutes les fois, que l'une d'entr'Elles entrera en guerre avec une autre Puissance quelconque, Elle ne pourra point attaquer les Vaisseaux ennemis, que hors de la distance de la portée du Canon des Côtes de l'autre Puissance, qui sera restée neutre.*

*Une neutralité parfaite sera conservée aussi dans les Ports, Hayes, Golpes, & indistinctement dans toutes les eaux quelconques qui leur appartiennent, & qui sont comprises sous la denomination d'eaux closes.*

**ART. XX.**

*Les Navires Marchands des Sujets respectifs navigans seuls, & lorsqu'ils seront rencontrés, ou sur les Côtes, ou en plein mer par les Vaisseaux de guerre, ou Armateurs particuliers de l'une, ou de l'autre des deux Puissances Contractantes engagée dans une guerre avec quelqu'autre Etat, en subiront la visite; mais en même tems qu'il sera interdit en ce cas aux dits Navires Marchands de ne rien jeter de leurs papiers en mer, les Vaisseaux de guerre, ou armateurs susdits resteront de leur côté constamment hors de la portée du Canon des navires Marchands. Et pour obvier entièrement à tout desordre, & violence, il est convenu, que les premiers ne pourront jamais envoyer au delà de deux, ou trois hommes dans leurs chaloupes à bord des derniers pour faire examiner les passeports, & lettres de mer, qui constateront la propriété, & les chargemens de ces navires, supposé toute fois que si de tels navires Marchands se trouvoient escortés par un, ou plusieurs vaisseaux de guerre, la simple déclaration de l'Officier commandant l'escorte, que ces Navires ne portent point de contrebande, doit être en visage comme pleinement suffisante; & aucune visite n'aura plus lieu.*

attualmente sussistono tra le Maestà loro, e le altre Potenze, che anzi si consolideranno ancora di vantaggio.

**ART. XIX.**

Oltre di ciò le due alte Potenze Contraenti per evitare ogni sorgente di mal inteso tra di esse, e per essere nello stesso tempo conformi su di un principio interessante di Diritto delle Genti toccante la navigazione de' neutrali, sono convenute, che ogni volta che una di loro entrerà in guerra con qualunque altra potenza, Essa non potrà attaccare i vascelli nemici, che fuori della distanza della portata del cannone delle coste dell'altra Potenza rimasta neutrale.

Una perfetta neutralità sarà conservata benanche ne' Porti, Baje, Golfi, e indistintamente in tutte le acque, che loro appartengono, e che sono comprese sotto il nome di acque chiuse.

**ART. XX.**

I bastimenti mercantili de' Sudditi rispettivi, che navigano soli, essendo incontrati o sulle coste, o in alto mare da' vascelli da guerra, o dagli armatori particolari dell'una, o dell'altra delle due Potenze Contraenti, impegnata in una guerra con qualche altro Stato, saranno soggetti alla visita. Nello stesso tempo però, che sarà in questo caso proibito a' Patroni, o Capitani di gettare in mare alcuna delle loro carte, i vascelli da guerra, o armatori rimarranno dalla parte loro costantemente fuori della portata del cannone de' bastimenti mercantili. E per ovviare interamente a qualunque disordine, e violenza, si è convenuto, che i vascelli da guerra non potranno in alcun caso mandare più di due, o tre persone nelle loro scialuppe a bordo de' bastimenti mercantili per far riconoscere, ed esaminare li passaporti, e le lettere di mare, che contesteranno la proprietà, ed i carichi. Supposto però che tali bastimenti mercantili venissero scortati da uno, o più vascelli da guerra, la semplice dichiarazione dell'Ufficiale, il quale comanda il Convoglio, che cotesti bastimenti non portino contrabando, dev' essere riguardata come pienamente bastante, e la visita non avrà più luogo.

*Alterutra istidem contractantium partium cum alia non foederata belligerante, in hanc prope foederatos portus positam suscipi arma praeter bellici tormenti iactum non possunt.*

*Bellica alternitius partibus navigia, si mercatoria offendant, quid efficere debent.*

## A R T. XXI.

Il n'aura pas s'ôt apparu par les titres produits, ou par l'assurance verbale de l'Officier Commandant l'escorte, que les navires Marchands, ainsi rencontrés en mer, ne sont point chargés de contrebande, qu'il leur sera libre de continuer sans aucun empêchement ultérieur leur route; & les Commandans des Vaisseaux de guerre, ou Armateurs de part, & d'autre qui se seront permis, ce non obstant, de molester, ou d'endommager d'une façon quelconques les navires en question, seront obligés d'en répondre en leurs personnes, ou leurs biens outre la réparation due à l'insulte faite au Pavillon.

## A R T. XXII.

Que si par contre un navire visité se trouvoit surpris en contrebande de guerre, l'on ne pourra point pour cela rompre les Caisses, Coffres, Balles, & Tonneaux qui se trouveront sur le même navire, ni détourner la moindre partie des Marchandises; mais le capteur sera en droit d'amener le dit navire dans un Port, où après l'instruction du procès faite par devant les Chambres d'Amirauté, ou de ceux que le Souverain du lieu aura destiné, pour être juges des prises, selon les règles, & lois établies, & après que la sentence définitive aura été portée, la marchandise non permise, ou reconnue pour contrebande, sera confisquée, tandis que les autres effets, & Marchandises, s'il s'en trouvoit sur le même Navire, seront rendus sans que l'on puisse jamais retenir ni vaisseau, ni effets sous prétexte de frais, ou d'amende. Pendant la durée du procès, le Capitaine après avoir délivré la Marchandise reconnue pour contrebande, ne sera point obligé malgré lui d'attendre la fin de son affaire, mais il pourra se mettre en mer avec son Vaisseau, & le reste de sa cargaison, quand bon lui semblera; & au cas qu'un Navire Marchand de l'une des deux Puissances en paix fut saisi en plein mer par un Vaisseau de guerre, ou Armateur de celle qui est en guerre, & qu'il se trouvat chargé d'une Marchandise reconnue pour contrebande, il sera libre au dit navire Marchand, s'il le trouve à propos d'aban-

don.

## A R T. XXI.

Subito che si sarà rilevato o da' titoli prodotti, o dalle sicurezze date a voce dall'Uffiziale Comandante del Convoglio, che tali bastimenti mercantili incontrati in mare non sono carichi di contrabando, rimarranno in piena libertà di continuare il loro viaggio senz'alcuno ulteriore impedimento, e i Comandanti de' vascelli da guerra, o gli armatori dell'una parte, e dell'altra, i quali non ostante ciò si faranno fatto lecito di molestare, o danneggiare in qualunque maniera tali bastimenti, saranno obbligati di risponderne colle loro persone, e co'loro beni, oltre alla riparazione dovuta all'insulto fatto alla bandiera.

## A R T. XXII.

Che se poi un bastimento visitato si trovasse sorpreso con contrabando di guerra, non perciò si potranno rompere le casse, i baulli, le balle, e le botti, che vi si troveranno imbarcate, nè distrarre la minima parte delle mercanzie, ma il predatore avrà il diritto di condurre il detto bastimento in un porto, ove dopo la compilazione del processo fatta innanzi al Tribunale dell' Ammiragliato, o di coloro, che il Sovrano del luogo avrà destinati Giudici delle prese, secondo le regole, e le leggi stabilite, e dopo la sentenza definitiva; la mercanzia proibita, o riconosciuta di contrabando rimarrà confiscata, nel mentre che gli altri effetti, e mercanzie, se se ne trovassero sullo stesso bastimento, saranno restituiti; senzachè giammai si possano ritenere, o questi, o il bastimento sotto pretesto di spese, o di pena. Durante la formazione del processo, il Capitano del bastimento, dopo che avrà consegnata la mercanzia riconosciuta di contrabando, non sarà obbligato di aspettare suo mal grado la decisione dell'affare, ma potrà rimettersi in mare col suo bastimento, ed il resto del carico, quando gli piaccia. E nel caso che un legno mercantile di una delle due Potenze in pace fosse arrestato in alto mare da un vascello da guerra, o armatore dell'altra, ch'è in guerra, si trovasse carico di mercanzie riconosciute di contrabando, sarà libero al detto legno mercantile, se

Mercatoria navigia si vestigalia hancquaquam fraudasse confiterit, libero se itineri committere iterum possunt. Qui ipsa molestiis afficere voluerint, certas luent penas.

At si contrarium confliterit, tunc navigium ad portum perducetur, ubi vestigialium fraudatio erit decidenda, ibique merces tantummodo importata in publicum addicentur, navigium restituetur, cuius gubernator, si cum instruitur causa, post relictas unas merces itineri se committere velit, prohiberi non potest. Idem permiffum navigiorum gubernatoribus, quae per equor invenientur vestigalia fraudasse.



donner d'abord la contrebande à son capteur, le quel devra se contenter de cet abandon volontaire sans pouvoir retenir, molester, ou inquiéter en aucune façon le Navire, ni l'équipage, qui pourra dès ce moment poursuivre sa route en toute liberté.

ART. XXIII.

On ne comprendra sous la rubrique de Contrebande, que les choses suivantes: comme canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, souffre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches à cartouches, selles, & brides; en exceptant toute fois la quantité qui peut être nécessaire pour la défense du Vaisseau, & de ceux qui en composent l'équipage; & toutes les Marchandises & effets non désignés dans cet Article, ne seront pas réputés munitions de guerre, & navales, ni sujets à confiscation, & par conséquent passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté.

ART. XXIV.

Quoique par les stipulations de l'Article précédent, les Marchandises de contrebande de guerre se trouvent clairement spécifiées, & déterminées de manière que tout ce qui n'y est pas nominativement exprimé doit être réputé libre, & à l'abri de toute saisie, cependant Leurs Majestés Sicilienne, & Impériale attendr les difficultés, qui se sont élevées pendant la dernière guerre maritime touchant la liberté, dont les Nations Neutres doivent jouir, d'acheter des Vaisseaux appartenans aux Puissances belligérantes, ou à leurs Sujets, ont jugé à propos pour prévenir tout doute qu'on pourroit encore élever sur cette matière, de stipuler, qu'en cas de guerre de l'une d'entr'Elles avec quelqu'autre Puissance, les Sujets de l'autre Partie Contractante, qui sera restée en paix, pourront librement acheter, ou faire construire, pour leur compte, & en quel tems que ce soit, avant de Navires, qu'ils jugeront à propos chez les Sujets de la Puissance en guerre avec l'autre Partie Contractante, sans être assujettis à aucune difficulté de la part de

se lo trova a proposito, di abbandonare immediatamente il contrabando al suo predatore; il quale dovrà contentarsi di quest'abbandono volontario, senza poter ritenere, molestare, o inquietare di maniera alcuna nè il bastimento, nè l'equipaggio, i quali nel momento istesso rimarranno in libertà di continuare il loro cammino.

ART. XXIII.

Sotto la rubrica di contrabando non faranno comprese che le cose seguenti, cioè cannoni, mortari, armi da fuoco, pistole, bombe, granate, palle di ogni sorte, fucili, pietre focaje, mecce, polvero, salnitro, solfo, corazze, picche, spade, centuroni, patroni, selle, e briglie, eccettuata però sempre la quantità, che possa essere necessaria alla difesa del bastimento, e di quelli, che ne componono l'equipaggio. Tutte le altre mercanzie, ed effetti, che non sono indicati in quest'Articolo, non faranno riputate munizioni da guerra, e navali, nè soggette a confiscazione, e per conseguenza passeranno liberamente, senza opporsi difficoltà alcuna.

ART. XXIV.

Quantunque a tenore di quello si è stipulato nell'articolo precedente, siano state specificate, e determinate le mercanzie di contrabando di guerra, in manierachè tutto ciò, che non vi è nominatamente espresso, debba essere reputato libero, ed esente da qualunque confiscazione: con tutto ciò le MM. LL. Siciliana, e Imperiale, a motivo delle difficoltà insorte durante l'ultima guerra marittima sulla libertà, della quale debbono godere le Nazioni neutrale, di comprare bastimenti appartenenti alle Potenze in guerra, o a' di loro Sudditi, hanno stimato a proposito per prevenire ogni dubbio, che si potrebbe ancora suscitare su questa materia; di stipulare, che in caso di guerra dell'una di esse con qualche Potenza, li Sudditi dell'altra Parte Contractante rimasta in pace, potranno liberamente comprare, o far costruire per conto loro, e in qualunque tempo che si sia, tanti bastimenti, che stimeranno a proposito negli arsenali, e cantieri de' Sudditi delle Potenze in guerra coll'altra Parte Contractante, sen-

Res, quæ vestigialium fraudationis nomine non veniunt, heic singillatim recensentur.

Una Parte cum alia non federata belligerante, licet alteri tot navigia emere, atque construat in portibus belligerantium Subditorum, quot voluerit, quæ tamen apprimè constare debet non aliorum, quia federatarum Subditarum esse. Contra vero statutum in portibus utriusque Sicilie.

celleci, ou de ses Armateurs, bien entendu cependant, que de tels navires doivent être munis de tous les documens nécessaires, pour constater la propriété, & l'acquisition légale des Sujets de la Puissance Neutre.

Mais comme dans les deux Siciles il y a défense positive en tems de guerre aussi bien qu'en tems de paix de construire aucun Batiment pour compte étranger, & que les Sujets de ces deux Royaumes n'ont ni la faculté de vendre leurs navires à d'autres Nations, ni celle de leur en acheter à moins d'une permission expresse, il est convenu que les Sujets Russes ne pourront non plus ni faire construire, ni acheter des Batimens Marchands dans les États des deux Siciles, sans que pour cela les Vaisseaux appartenans à ceux-ci, soit construits dans leurs Chantiers, soit achetés chez toute autre Nation étrangère, & munis des documens requis, cessent en pleine mer, aussi bien que dans les Ports de Sa Majesté Sicilienne de jouir de toutes les sûretés arrêtées, & stipulées dans le présent Article.

## A R T. XXV.

Pour prévenir toute sorte de contrebande, & éviter qu'on ne fraude les droits des Souverains respectifs, il a été convenu, qu'en tout ce qui regarde la visite des Batimens, les déclarations des marchandises, le tems de les présenter, & la manière de les vérifier, & constater, & généralement en tout ce qui a rapport aux précautions à prendre contre la contrebande, & aux peines à infliger aux contrebandiers, l'on observera de part, & d'autre les loix, & les reglemens de chaque Pays, de façon pourtant, que les Sujets des deux Puissances contractantes ne seront point traités différemment des naturels du Pays, ou des Nations qui y seront favorisées.

## A R T. XXVI.

Les Sujets des deux hautes parties contractantes dans tous les procès, & autres affaires seront jugés par les Tribunaux ordinaires du Pays, d'où les affaires de commerce ressortissent, les quels leur rendront la plus prompte, & exacte justice selon les Loix, & Reglemens établis par ces Tribunaux, & il

za essere soggetti ad alcuna difficoltà dalla parte di questa, o de' suoi armatori; ben inteso però, che tali bastimenti debbano essere muniti di tutti li documenti necessarj per provare la proprietà, e l'acquisto legale de' Sudditi della Potenza neutrale.

Siccome però nelle due Sicilie vi è proibizione positiva, così in tempo di guerra, che in quello di pace, di costruire alcun bastimento per conto de' Forestieri, e che i Sudditi di questi due Regni non hanno nè la facoltà di vendere i loro bastimenti ad altre Nazioni, nè quella di comprarne, senza una permissione espressa; si è convenuto, che i Sudditi Russi non potranno nè anch' essi nè far costruire, nè comprare bastimenti mercantili negli Stati delle due Sicilie. Questo però non fa che i bastimenti, che gli appartengono, o siano costruiti ne' loro proprj Cantieri, o comprati da altre Nazioni forestiere, essendo muniti de' documenti richiesti, cessino così in alto mare, che ne' porti di S. M. Siciliana di godere di tutte le sicurezze stabilite, e stipulate in questo articolo.

## A R T. XXV.

Per prevenire ogni sorta di contrabando, ed evitare che siano defraudati li diritti de' Sovrani rispettivi, è stato convenuto, che in tutto quello, che riguarda la visita de' bastimenti, le dichiarazioni delle mercanzie, il tempo di presentarle, e la maniera di verificarle, e contestarle, e in generale, in tutto ciò, che ha rapporto alle precauzioni da prendersi contro il contrabando, ed alle pene da infliggersi a' Contrabandieri, si osserveranno dall'una parte, e l'altra le leggi, e i regolamenti de' rispettivi Paesi; di sorte però, che i Sudditi delle due Potenze Contraenti non saranno trattati diferentemente de' naturali del Paese, o delle Nazioni, che vi sono favorite.

## A R T. XXVI.

I Sudditi delle due alte Potenze Contraenti in tutti i processi, ed in altri affari saranno giudicati da' Tribunali ordinarij del Paese, in cui ha avuto origine l'affare di Commercio; e da' medesimi sarà loro resa la più pronta, ed esatta giustizia a tenore delle leggi, e regolamenti stabiliti in quest' stessi

In causis alicujus ve-  
tigalium  
fraudationis  
paciscitur, in-  
ter foederatas  
partes servari  
suas qual-  
que leges  
debere, quia in eam  
rem obtinent in pro-  
pris regionibus.

In ceteris  
causis prae-  
ter vectigalium  
fraudationes foederati  
Subditi judicentur in  
Tribunalibus  
illius loci, a quo com-  
mercium

Tri-

*sera libre aux Sujets respectifs de choisir pour soigner, ou plaider leurs causes, tels Avocats, Procureurs, ou Notaires, que bon leur semblera, pourvu qu'ils soient avoués par le Gouvernement, ou les Tribunaux établis pour cela.*

**ART. XXVII.**

*Il sera libre aux deux Puissances contractantes d'établir pour l'avantage du commerce de leurs Sujets, & dans tous les ports de leurs États respectifs, où l'entrée, & le commerce sont permis aux étrangers, des Consuls Généraux, Consuls, & Vice-Consuls, les quels jouiront des mêmes privilèges, prérogatives, & immunités dont jouissent les Consuls des Nations favorisées; mais sans qu'ils puissent être choisis parmi les Sujets nés du Souverain; chés qui ils doivent résider, à moins qu'à cet effet ils n'ayent expressement obtenu la permission, ou la dispense du Gouvernement à pouvoir se charger, & exercer des pareilles fonctions.*

**ART. XXVIII.**

*Ces Consuls, & Vice-Consuls ne se mêleront des affaires des Barimens de leur Nation, que pour accommoder à l'amiable, & par voye d'arbitrage les differends, qui pourront naître entre les Capitaines, & les matelots relativement au tems de leur service, dépense, salaire, nourriture &c.: & ne se mêleront autrement des differends des négocians, & individus de leur Nation domiciliés dans les États respectifs, que lorsque ceux-ci se soumettront volontairement à la décision du Consul, ou Vice-Consul. Mais toutes les fois, que les deux parties en litige ou ne voudront pas avoir recours à l'arbitrage du Consul, ou Vice-Consul, ou se croiront lésées par la décision de l'un ou de l'autre, elles pourront réclamer contre la dite décision, & s'adresser aux Tribunaux ordinaires du Pays où elles sont domiciliées, & aux quels ces Consuls, ou Vice-Consuls en tout ce qui concerne leurs propres affaires seront également subordonnés.*

Tribunali, ed avranno i Sudditi rispettivi la libertà di scegliere per assistere, e difendere le loro cause, quegli Avvocati, Procuratori, e Scrivani, che loro sembreranno a proposito; purchè siano riconosciuti, e approvati dal Governo, o da Tribunali stabiliti a questo effetto.

*originem, dicit, inibique, quos placuerit, Advocatos, Procuratores, Actuariosque, feligere valeant.*

**A R T. XXVII.**

Sarà libero alle due Potenze Contraenti pel vantaggio del Commercio de' loro Sudditi, e in tutti i porti de' loro Stati rispettivi, ne' quali è permesso a' forestieri l'entrata, ed il commercio, di stabilirvi Consoli generali, Consoli, e Viceconsoli, i quali godranno gli stessi privilegi, prerogative, e immunità, che godono quelli delle Nazioni favorite. Tali Consoli generali, Consoli, e Viceconsoli però non potranno essere Sudditi nati del Sovrano; negli Stati de' quali debbono risiedere, a meno che per questo effetto non abbiano ottenuto una espressa permissione, o dispensa dal Governo di potersi incaricare, ed esercitare tali funzioni.

*Vtraque considerata Potentia suos quosque Consules generales, Consules, ac Vice-Consules habere potest, qui gaudeant omnibus privilegiis, quae sunt ceteris amicis Nationibus elargita; dummodo tamen ibi nati non sint, ubi consedere debent, nisi aliud fuerit permissum.*

**A R T. XXVIII.**

Questi Consoli, o Viceconsoli non si mischieranno negli affari de' Bastimenti della loro Nazione, se non se per componere, ed accomodare amichevolmente, e per via d'arbitramento le differenze, che potranno nascere tra i Capitani, ed i Marinari relative al tempo del loro servizio, alla spesa, salarij, vitto ec., e non si mischieranno nè tampoco nelle differenze de' negozianti, ed individui della loro Nazione domiciliati negli Stati rispettivi, se non quando questi si sottometteranno volontariamente alla decisione del Consolo, e Viceconsolo. Semprechè però le due parti litiganti, o non vorranno ricorrere all'arbitramento del Consolo, o Viceconsolo, o si crederanno pregiudicate dalla decisione dell'uno, o dell'altro, potranno produrre contro la medesima i richiami, e indirizzarsi a' Tribunali ordinarij del Paese, in cui sono stabiliti, ed a' quali stessi Consoli saranno egualmente subordinati in tutto ciò, che concerne li di loro proprj affari.

*Quas in causis istiusmodi Consules, aut Vice-Consules interponere se hautquaquam possunt.*

## A R T. XXIX.

Lorsque les marchands Napolitains, & Russes feront enrégistrer aux Douanes leurs contrats, ou marches pour vendre, ou achat de marchandises, par leurs commis, expéditeurs, ou autres gens employés par eux; les Douanes de Russie où ces contrats s'enrégistreront, devront examiner soigneusement, si ceux qui contractent pour le compte de leurs commettans sont muais par ceux-cy d'ordres, ou de pleinpouvoirs faits en bonne, & due forme; au quel cas les dits commettans seront responsables comme s'ils avoient contractés eux mêmes en personne. Mais si les dits commis, expéditeurs, ou autres gens employés par les susdits marchands ne sont pas munis d'ordres, ou de pleinpouvoirs suffisans, ils ne devront pas en être crus sur leur parole. Et quoique les Douanes soient chargées de veiller à cet objet, les contractans ne seront pas moins tenus de prendre garde eux mêmes, que les accords, ou contrats qu'ils feront ensemble n'outrepassent pas les procurations ou pleinpouvoirs qui leur ont été confiés par leurs commettans, puisque ces derniers ne sont tenus à répondre que pour l'objet, & la valeur, pour les quels les pleinpouvoirs ont été donnés par eux.

## A R T. XXX.

Tout appui possible sera prêté aux Sujets Napolitains contre ceux des Sujets Russes, qui n'auront pas rempli les engagements d'un contrat fait selon les formes prescrites, & enrégistré à la Douane, & à cet effet le Gouvernement emploiera en cas de besoin l'autorité requise pour obliger les parties à comparoître en justice dans les endroit mêmes, où ces contrats auront été conclus, & enrégistrés, & pour obliger les contractans à l'exécution de tout ce qu'ils auront stipulé.

## A R T. XXXI.

On ne prendra pas moins toutes les précautions nécessaires pour que le bras soit confié à des gens connus par leur intelligence, & prohibé à fin que les Sujets Napolitains puissent par la être à l'abri du mauvais choix des Marchandises, & des emballages frauduleux, & toutes les fois qu'il y aura des pré-

ves

## A R T. XXIX.

Allorchè i Mercanti Napoletani, e Russi faranno registrarò nelle Dogane i loro contratti, o aggiusti di vendita, o di compra di mercanzie per mezzo de' loro Commessi, Spedizionieri, o altra gente da essi impiegata; le Dogane della Russia, nelle quali tali contratti si registreranno, dovranno esaminare attentamente, se coloro, che contrattano per conto de' loro Commettenti, sieno muniti da questi di ordini, o plenipotenze fatte in buona, e dovuta forma, nel qual caso faranno essi Commettenti responsabili, come se avessero contrattato essi stessi in persona. Al contrario poi se tali Commessi, Spedizionieri, o altra gente impiegata da suddetti mercanti, non sieno muniti di ordini, o di facoltà sufficienti, non dovranno esser creduti sulla loro parola. E sebbene le Dogane sieno incaricate di essere vigilanti su quell'oggetto, non lo debbono esser meno però li contrattanti nello stare attenti, che gli accordi, o i contratti, che faranno insieme, non oltrepassino le procure, e le facoltà confidate loro da' Commettenti; poichè questi ultimi non sono tenuti a rispondere, che per l'oggetto, e pel valore da essi determinato nelle loro plenipotenze.

## A R T. XXX.

Sarà dato a' Sudditi Napoletani tutto l'appoggio contro de' Sudditi Russi, che non avranno adempiti gl' impegni di un contratto stabilito secondo le forme prescrite, e registrate nella Dogana; e a questo effetto il governo in caso di bisogno impiegherà l'autorità richiesta per obbligare le parti a comparire in Giustizia ne' luoghi stessi, ne' quali cotesti contratti saranno stati conchiusi, e registrati, e per obbligare i Contrattanti, alla esecuzione di quanto vi avranno stipulato.

## A R T. XXXI.

Si prenderanno ciò non ostante tutte le precauzioni necessarie, acciocchè la procura sia confidata a persone conosciute per la loro intelligenza, e probità, affinchè i Sudditi Napoletani possano essere al coverto della cattiva scelta delle Mercanzie, e delle imballature frodolenti; ed ogni volta che

Tantummodo in publicas Moschoviticarum Dohantarum tabulas referri emptionis venditionis contractus debent, qui sunt debitis plenipotentibus ac facultatibus donati: praeterea nulli.

Contractus praescriptis formis initi facti testique sunt.

Ne utriusque Siciliae Sudditi in captivum inducantur, quaedam praecavenda paciscuntur.

vi

ves suffisantes de contravention, negligence, ou de mauvaise foi dans l'exercice des fonctions des employes, ils en seront responsables, & obligés à bonifier les pertes qu'ils auront causées.

En reciprocité des avantages accordés par les articles cydessus XXIX, XXX, & XXXI aux Sujets Napolitains en Russie, Sa Majesté Sicilienne promet de faire veiller avec le meme soin, & la meme attention, que les Sujets Russes soient traités dans les États de sa domination dans tout ce qui aura du rapport à la sûreté des contrats, & aux moyens d'éviter les fraudes dans les ventes, & achats des marchandises à l'égal des Nations favorisées.

A R T. XXXII.

Les Sujets respectifs auront pleine liberté de tenir dans leur domicile des livres de commerce en telle langue qu'ils voudront sans que l'on puisse à cet égard rien leur prescrire, & l'on ne pourra pas exiger d'eux de produire leurs livres de commerce si ce n'est pour se justifier en cas de banqueroute, ou de procès, mais dans ce dernier cas, ils ne seront obligés de présenter que les Articles nécessaires à l'éclaircissement de l'affaire dont il sera question.

A R T. XXXIII.

Si, il arrivoit qu'un Sujet Russe fit banqueroute dans les États de Sa Majesté Sicilienne, ou un Sujet Napolitain fit banqueroute dans les États de Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, ils seront soumis aux Loix, ordonnances, & statuts du Pays, où ils auront fait banqueroute.

A R T. XXXIV.

Il sera permis aux marchands Napolitains établis en Russie de bâtir, acheter, & louer des maisons dans toutes les Villes de cet Empire, qui n'ont pas droits de bourgeoisie, & des privilèges contraires à ces acquisitions, & il est nommément spécifié que les maisons possédées, & habitées par les marchands, Napolitains à Saint Petreshourg, Moscove & Archangel d'un côté, & de l'autre à Cherson, Souvasiopol, & Theodosia & seront exemptes des tout logement des gens de guerre aussi longtems qu'elles leur appartiendront & qu'ils y logeront.

vi faranno pruove sufficienti di contraventione, negligence, o mala fede nell'esercizio delle funzioni degl'impiegati, essi ne faranno risponsabili, ed obbligati a bonificare le perdite, che avranno cagionate.

In reciprocità de' vantaggi accordati ne' precedenti Articoli XXIX, XXX, e XXXI a' Sudditi Napolitani in Russia, Sua Maestà Siciliana promette, che farà invigilare colla stessa cura, e attenzione, perchè i Sudditi Russi siano trattati ne' suoi Stati, e dominj in tutto ciò che avrà rapporto alla sicurtà de' contratti, ed a' mezzi di evitare le frodi nelle vendite, e comprare delle mercanzie, eguali alle Nazioni favorite.

A R T. XXXII.

I Sudditi rispettivi avranno piena libertà di tenere ne' loro domicilj i libri di Commercio in quella lingua, che vorranno, senzachè a questo riguardo si possa loro prescrivere la minima cosa, e non si potrà esigere da essi di produrre tali libri di Commercio, se non è per giustificarsi in caso di bancarotta, o di processo. In quest'ultimo caso però non faranno obbligati se non se a produrre gli articoli necessarij allo schiarimento dell'affare, di cui sarà quistione.

A R T. XXXIII.

Se succedesse, che un Suddito Russo facesse bancarotta negli Stati di S. M. Siciliana, o un Suddito Napolitano la facesse negli Stati di S. M. l'Imperatrice di tutte le Russie, saranno egualmente soggetti alle leggi, ordinazioni, e statuti del Paese, in cui faranno falliti.

A R T. XXXIV.

Sarà permesso a' Mercanti Napolitani, stabiliti in Russia, di fabbricare, comprare, vendere, e affittare case in tutte le Città di cotesto Impero, che non hanno diritti di cittadinanza, e privilegj contrarj a tali acquisti, ed è nominatamente specificato, che le case possedute ed abitate da' Mercanti Napolitani in Pietroburgo, Mosca, e Archangelo da una parte; e Cherson, Sebastianopoli, e Teodosia dall'altra, saranno esenti di ogni sorta di alloggio di Militari per tutto il tempo, che loro apparterranno, e che vi abiteranno.

Quz in superius positus articulis 29, 30, ac 31 Imperialis Potentia Siciliarum Sudditis; eadem quoque optimus Rex noster se Moschis elargiturum pollicetur.

Plena utriusque Sudditis libertas datur suos quosque commerciorum libros, qua magis libuerit, lingua exaratos, habendi.

Decoetores iis affici pennis debent, quas servat regio, in qua mensarias rationes creditoribus renuntiare voluerint.

Neapolitani Mercatores emere, vendere, aut locare domus, quas in federato imperio voluerint, possunt, nec nisi in exceptis, ut intus, Civitatibus, a militari diverforio exempti esse valent.

*eux-mêmes ; mais les maisons qu'ils donneront, ou prendront à Louage ne seront pas exemptes des charges, & Logemens prescrits. Dans toutes les autres Villes de l'Empire de Russie, les maisons achetées ou baries par les Marchands Napolitains, qui pourront s'y établir, ne jouiront pas de ces exemptions accordées seulement dans les Villes susmentionnées. Si cependant on jugeroit à propos dans la suite du tems de faire une ordonnance générale pour acquitter en argent la fourniture des quartiers, les marchands Napolitains y seront assujettis comme les autres.*

*Quoique dans les États des deux Siciles tout étranger ait la liberté d'acheter des maisons, & qu'elles soient presque généralement exemptes de Logemens militaires, cependant Sa Majesté Sicilienne s'engage de faire maintenir en faveur des Sujets Russes établis dans ses États les droits, & prérogatives stipulées par cet Article, & en général de les traiter à cet égard comme les Sujets de la Nation la plus favorisée.*

## A R T. XXXV.

*Ceux des Sujets respectifs, qui voudront quitter les Provinces, Villes, & États de la Domination de l'une, ou de l'autre des puissances contractantes, n'éprouveront aucun empêchement de la part du Gouvernement, mais il leur sera accordé avec les précautions requises, & d'usage dans chaque endroit, les passeports nécessaires pour qu'ils puissent se retirer, & emporter librement les biens qu'ils y auront apportés, ou acquis, après avoir acquitté leurs dettes, ainsi que les droits fixés par les loix, ordonnances, & statuts des États respectifs.*

## A R T. XXXVI.

*Quoique le droit d'Aubaine n'existe pas dans les États des deux Puissances contractantes, il est cependant convenu entre Elles, à fin de prévenir tous les doutes, qui pourroient s'élever la dessus, que les biens meubles, & immeubles délaissés par la mort d'un des Sujets respectifs dans les États de l'autre, passeront librement, & sans obstacle quelconque aux héritiers par testament, ou ab intestat, les quels pourront en conséquence prendre tout de suite possession de l'héritage, ou par eux mêmes,*

no essi stessi; le case però ch'essi daranno, o prenderanno in affitto non saranno esenti da' pesi, e dall'alloggio prescritti. In tutte le altre Città poi dell'Impero di Russia le case comprate, e fabbricate da' Mercanti Napolitani, che potranno stabilirvisi, non goderanno di simili esenzioni accordate solamente alle sei Città di sopra mentovate. Se con tutto ciò si stimasse a proposito nel tratto del tempo di fare una legge generale per soddisfare in danajo la somministrazione de' Quartieri, i Mercanti Napolitani vi saranno soggetti come gli altri.

Sebbene negli Stati delle due Sicilie abbia ogni forestiere la libertà di comprar delle case, e queste siano quasi che generalmente esenti dall'alloggio militare, ciò non ostante Sua Maestà Siciliana s'impegna di far mantenere a favore de' Sudditi Russi stabiliti ne' suoi Stati, i diritti, e le prerogative stipulate in questo articolo, e in generale di trattargli su questo punto come i Sudditi della Nazione la più favorita.

## A R T. XXXV.

Quelli de' Sudditi rispettivi, che vorranno abbandonare le Provincie, Città, e Stati nella Dominatione deil'una, o dell'altra Potenza Contraente, non avranno impedimento alcuno per parte del Governo, ma loro saranno conceduti colle precauzioni ricevute, e che sono in uso in ogni luogo, i passaporti necessari per potersi ritirare, e portare liberamente i beni, che avranno portato, o acquistati, dopo di aver pagati i loro debiti, egualmente che i diritti stabiliti dalle Leggi, Ordinanze, e Statuti degli Stati rispettivi.

## A R T. XXXVI.

Quantunque il diritto di Albinato non esista negli Stati delle due Potenze Contraenti, si è nulla di meno convenuto fra di esse, ad oggetto di prevenire tutti li dubbj, che potrebbero suscitarsi su di ciò, che i beni mobili, e stabili lasciati per la morte di uno de' Sudditi rispettivi, negli Stati dell'altro, passeranno liberamente, e senza ostacolo di forte alcuna agli eredi testamentarij, o ab intestato, i quali potranno per conseguenza prendere immediatamente possesso della eredità, o

*Si verique Subditi Provincias, aut Civitates, in quibus erant, decessere voluerint, prohiberi non possunt, postquam constituta è legibus jura persolverint.*

*Alienij è federatis Subditis supremum diem testati, aut intestati obeuntis hereditas, quemadmodum ad legitimos heredes deferri queat, ratio præscribitur. Quod si super ea lis aliqua moveatur, hæc inibi judicetur, ubi eadem res constituta est.*

per



ou par procuration, aussibien que les Exécuteurs testamentaires, s'il y en avoit de nommés par le defunt, & les dits héritiers disposeront en suite à leur gré de l'héritage, qui leur sera échû, après avoir acquitté les differens droits établis par les loix de l'Etat, où la dite succession aura été délaissée. Et au cas que les héritiers étant absents, ou mineurs n'auroient pas pourvu à faire valoir leurs droits, alors toute la succession sera inventariée par un Notaire public en présence du Juge ou des Tribunaux du lieu, accompagné du Consul de la Nation du décedé, s'il y en a un dans le même endroit, & de deux autres personnes dignes de foi, & déposée en suite dans quelque établissement public, ou entre les mains de deux, ou trois marchands, qui seront uomés à cet effet par le dit Consul, ou à son défaut entre les mains de ceux, qui d'autorité publique y auront été désignés, à fin que ces biens soient gardés par eux, & conservés pour les légitimes héritiers, & véritables propriétaires. Et suppose qu'il s'élevât une dispute sur un pareil héritage entre plusieurs prétendans, alors les juges de l'endroit, où les biens du defunt se trouveront, décideront le procès selon les loix du pays.

## A R T. XXXVII.

Si la paix étoit rompuë entre les deux Puissances Contractantes, ce qu'à Dieu ne plaise, on n'arrêtera point les personnes, ni ne confiscuera les navires, & les biens des Sujets, mais il leur accordé au moins l'espace d'une Année pour vendre, debiter, ou transporter leurs effets, & pour se rendre dans cette vuë par tout où ils le jugeront à propos, après avoir cependant acquitté les dettes qui peuvent être à leur charge. Ceci s'entendra pareillement de ceux des Sujets respectifs, qui serviront par mer, ou par terre & il sera permis aux uns, & aux autres avant, ou à leur départ, de céder à qui bon leur semblera, ou de disposer selon leur bon plaisir & convenance de ceux de leurs effets, dont ils n'auront pu se défaire, ainsi que des dettes qu'ils ont à prétendre, & les débiteurs seront également obligés à payer leurs dettes, comme s'il n'y avoit pas eu de rupture.

Tom. I.

AR.

per essi stessi, o per procura, egualmente che gli esecutori testamentarij, se ve ne fossero nominati dal defunto. Tali eredi disporranno in seguito a loro piacere dell'eredità, che lor sarà ricaduta dopo di aver soddisfatto i diritti stabiliti dalle leggi dello Stato, in cui esisterà la successione. E nel caso, che gli eredi o per la di loro assenza, o per la di loro minorità non avessero date le provvidenze per far valere i loro diritti; allora si farà un inventario di tutta la successione da un pubblico Notaro in presenza del Giudice, o de' Tribunali del luogo, accompagnato dal Console della Nazione del defunto, se ve ne sia nello stesso luogo, e da due altre persone degne di fede, e si depositerà in qualche pubblico Stabilimento, o presso due, o tre Mercanti nominati a questo effetto dal detto Console, o in sua mancanza, in mano di coloro, che saranno destinati dalla pubblica autorità; affinché questi beni sieno da essi custoditi, e guardati per gli legittimi eredi, e veri proprietarij. E nel caso, che si suscitasse disputa fra più pretendenti alla stessa eredità, sarà questa decisa dal Giudice del luogo, nel quale si troveranno i beni del defunto, a tenore delle leggi del Paese.

## A R T. XXXVII.

Nel caso di rottura di pace tra le due Potenze Contraenti, lo che a Dio non piaccia, non vi sarà arresto di persone, nè confiscazione di bastimenti, e di beni de' Sudditi; ma lor sarà accordato per lo meno un anno di tempo, per vendere, disfarli, o trasportare i loro effetti, e per trasferirsi a questo fine dove stimeranno a proposito, dopo di avere però soddisfatti i debiti, che possono essere a di loro carico. Questo s'intenderà similmente per quelli de' Sudditi rispettivi, che serviranno per mare, o per terra, e sarà permesso agli uni, ed agli altri prima, o nell'atto della loro partenza di cedere a chi vorranno, e disporre a loro piacere, e come più lor convenga di quella porzione di effetti, della quale non avranno potuto disfarli, e de' crediti, che avranno a pretendere; ed i debitori saranno egualmente obbligati a pagare i loro debi-

Si fiat, ut percussum hoc foedus rumpatur, nec personæ in vincula conjiciendæ, nec navigia in publicum addicenda; sed integri anni spatium utrisque Sudditis conceditur, quo libere se valeant in sua quocunque loca recipere.

Hh

ti

## A R T. XXXVIII.

Le présent Traité durera pendant douze ans, & tout ce qui s'y trouve arrêté doit être observé invariablement, pendant cet intervalle, & exécuté dans toute sa teneur, & avant l'expiration du terme du dit Traité, les deux Parties Contractantes se réservent de pouvoir convenir entr'Elles sur sa prolongation.

## A R T. XXXIX.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à ratifier le présent Traité de Commerce, & les ratifications en seront échangées en bonne, & due forme dans l'espace de quatre Mois à compter du jour de la date de sa signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi Nous soussignés en vertu de Nos Plein-pouvoirs, l'avons signé, & y avons apposé les Cachets de Nos Armes. Fait à Czarskoyesello le 17. Janvier 1787. LE DUC DE SERRACAPRIOLA ( L. S. ) Comte Jean d'Osterman ( L. S. ) Comte Alexandre de Worontzou ( L. S. ) Alexandre Comte de Besborodko ( L. S. ) Arcadi de Marcoff ( L. S. ) Le présent Traité a été ratifié à Caserta le 31. Mars 1787. Et l'échange des ratifications s'est fait à Karasou Basar en Tauride le 27. Mai 1787.

ti nella stessa maniera, come se non vi fosse stata rottura.

## A R T. XXXVIII.

Il presente Trattato durerà dodici anni, e tutto ciò, che vi si trova stabilito dev' essere invariabilmente osservato in tutto questo tempo, ed eseguito in tutto il suo tenore. E prima che spiri il suo termine, le due Parti Contraenti si riservano di poter convenire tra di loro sulla prolungazione.

## A R T. XXXIX.

Le due alte Parti Contraenti s'impegnano a ratificare il presente Trattato di Commercio, e le ratificazioni saranno cambiate in buona, e dovuta forma nello spazio di quattro mesi a contare dal giorno della data della sottoscrizione, o più presto, se sia possibile.

In fede di che Noi sottoscritti; in virtù delle nostre plenipotenze, lo abbiamo firmato, e vi abbiamo posto i suggelli delle nostre armi. Fatto a Czarskoyesello il dì 17. Gennajo 1787. IL DUCA DI SERRACAPRIOLA ( L. S. ) Comte Giovanni d'Osterman ( L. S. ) Comte Alessandro de Worontzou ( L. S. ) Alessandro Comte di Besborodko ( L. S. ) Arcado di Marcoff ( L. S. ) Il presente Trattato fu ratificato in Caserta nel dì 31. Marzo 1787. Ed il cambio delle ratificazioni si fece in Karasou Basar in Tauride il dì 31. Maggio 1787.

Per duodecim annorum spatium factum hoc foedus.

Intra quod tempus ratum idem foedus habendum.

1787  
Il Duca di Serracapriola

FORMA CENSVALIS, ET CAPITATIONIS, SIVE  
DE CATASTIS.

TITVLVS XXXVIII, sive LXXXIV.

PRAMMATICA VI.

CAROLO  
III REGE.

Forma cen-  
sualis omni-  
bus suis par-  
tibus explen-  
da ergo que-  
dam prescri-  
buntur.

**M**agnifici Sindici, Eletti, Cancellieri, ed altri del Reggimento delle Università, delle Città, Terre, e Luoghi di questo Regno, vi significamo, come rivolgendo il Re nostro Signore nel suo elementissimo animo il sollievo delle Università del Regno, risolse, ed ordinò la formazione de' Catasti, con cui così i pesi fiscali, come i comunitativi si fossero con giustizia distribuiti, ed i poveri non fossero gravati più di quello, che le loro deboli forze comportassero. La formazione degli atti preliminari de' medesimi fu incaricata a' Spettabili Prefidi, ed altri Ministri delle Provincie. Ma la spesa di diete e per essi, e per gli loro Subalterni, di cui le Università venivano gravate, fece risolvere, che questo metodo non si continuasse, ma che le Università istesse avessero a ciò atteso, per rimettersi in questo Tribunale gli atti suddetti preliminari per procedersi poi nel medesimo alla liquidazione de' Catasti, e formazione di unciario, e tassa. A tal'effetto furono da questo Tribunale formate le Istruzioni necessarie, e quelle furono anche trasmesse a molte Università del Regno. Intanto essendosi pubblicato il Concordato fatto tra S.M., e la Santa Sede, con cui si è stabilito, che non solo le persone ecclesiastiche, ma anco le Chiese, Monisteri, Luoghi pii ecclesiastici, ed altri dovessero a pesi universali contribuire, due cose si sono considerate: la prima che doveva, a tenore del Concordato suddetto, il Ceto ecclesiastico per mezzo di due suoi Deputati intervenire, ed essere inteso nella formazione de' suddetti Catasti, e perciò le Istruzioni

già prima fatte erano in questa parte mancanti: L'altra, che dovendo gli Ecclesiastici, e Chiese cominciare a contribuire dal giorno, che in ciascheduna Università si fosse formato il Catasto, era necessario al pubblico sollievo di tutte le Università del Regno, che colla maggior sollecitudine, che si potesse, si fosse questa grand'opera eseguita. Perciò si è risoluto dall'animo clementissimo del Re N. S., che subito ciascheduna delle Università avesse formato il suo Catasto, ordinando a questo Tribunale, che avesse fatto un supplemento alle Istruzioni già fatte per la formazione degli atti preliminari, acciò il Concordato in tutto venisse esattamente eseguito, e questo colle Istruzioni prima formate si trasmettesse sollecitamente a tutte le Università del Regno, affinchè senza la minima dilazione cominciassero a dar mano ad un'opera, dalla quale unicamente dipende il loro sollievo, e che nell'istesso tempo si formassero anche da questo Tribunale le Istruzioni necessarie per regolare la liquidazione de' Catasti, e formazione di unciario, e tassa, acciò rimettendosi quelle a suo tempo alle Università suddette, per le medesime si fosse dato al tutto compimento. Ed essendosi già da noi per esecuzione de' veneratissimi reali ordini formato il supplemento alle Istruzioni già fatte col titolo di Avvertimenti, questi uniti alle Istruzioni si trasmettono a' spettabili Prefidi delle Provincie, acciò si facciano pervenire a ciascheduna Università di questo Regno, e si stiano formando le altre Istruzioni, che compite che saranno, subito a voi saranno trasmesse. In nome dunque del Re N. S. (che Dio guardi) vi ordiniamo, e comandiamo,

H h 2 che

che al ricevere le suddette Istruzioni, ed Avvertimenti subito diate cominciamento alla formazione de' Catasti, eseguendo in tutto quel, che nelle Istruzioni, ed Avvertimenti suddetti si è prescritto senza la minima alterazione, specialmente acciò il Concordato venga colla dovuta esattezza eseguito, dandovi a quest'effetto tutte le facoltà necessarie. E come si deve nella formazione de' suddetti Catasti procedere con tutta la buona fede, lontana ogni collusione e frode, alla pena di ducati cinquecento per ogni uno di voi, da ripartirsi egualmente tra il denunciante, l'Università, e l'Regio Fisco, ed altre anche corporali a nostro arbitrio, secondo le circostanze de' casi richiederanno, vi ordiniamo, che debbiatene usare ogni attenzione, e diligenza, specialmente per gli Baroni, e Beneficenti, acciò non segua la minima occultazione o di corpi, o di rendite, ma e le rivele, e gli apprezzzi, e le discussioni vengano fatte colla dovuta giustizia, supplendo voi al difetto degli altri, e dando parte a questo Tribunale delle controvvenzioni, che intorno a ciò si commetteressero; Prevenendovi, che non lasciate questo Tribunale di praticare segrete diligenze per essere informato della fedeltà, ed esattezza del vostro procedere, e che in caso si verificchi mancar voi al vostro dovere, oltre della inviolabile esecuzione delle pene di sopra comminate, si procederà alla formazione del Catasto con intervento di Regio Ministro a vostre spese, e di coloro, che nelle frodi, ed occultazioni, che mai si commetteressero, tenessero parte. *Dalla Regia Camera della Sommaria li 23. Agosto 1741. D. LUDOVICO PATERNO*

1741  
D. Ludovico  
Paterno M.  
C. L.

*MC.L. Vidit. Criscuolo Fiscus. D. Carlo Mauri. Antonio Tesoro Att.*

*Bannum Regia Camera,*

*sive*

PRAMMATICA VII.

Quadragesima  
annorum.  
spatio ab  
onere Cata-  
sti, ac me-

**L**A Maestà del Re N. S., che Idio sempre felicità, con Real Dispaccio spedito dal Supremo Consiglio d'Azienda si è degnata comunica-

re a questo Tribunale della Regia Camera della Sommaria la seguente real determinazione: „ Intento costante-  
„ mente il Re al ben-essere de' suoi  
„ Sudditi, è venuto a concedere in  
„ tutte le Provincie del Regno l'esen-  
„ zione del Catasto, e della decima  
„ relativa alla miglioria, per lo spa-  
„ zio di quaranta anni a tutto quel  
„ terreno ingombrato ora di macchia,  
„ in cui si piantassero olivi; e per lo  
„ spazio di venti a quello, che si des-  
„ tinasse per semina, o altro uso;  
„ ben'inteso, che in questo secondo ca-  
„ so restino eccettuate le Colline, al-  
„ le quali se si toglie la macchia,  
„ debbonsi necessariamente sostituire al-  
„ beri, i quali colle loro radici ten-  
„ gan ferma la terra, e l'afficcurino  
„ dal pericolo di rovesciarsi sul piano.  
„ E rispetto alli Proprietarj degl'indi-  
„ cati terreni, è venuta benanche la  
„ M. S. in determinare, che debbano  
„ godere della divisa esenzione dal  
„ giorno, in cui siano già piantati gli  
„ olivi, e seminato il campo per la  
„ prima volta; a qual fine devono ri-  
„ velare all'Amministratore generale  
„ delle Dogane in ciascuna Provincia  
„ tal giorno, acciocchè il medesimo  
„ ne teneffe un particolare registro, il  
„ quale serva per dimostrare il prin-  
„ cipio, e il termine dell'esenzione,  
„ dando nel tempo stesso, senza esige-  
„ re alcun diritto, una copia estratta  
„ del registro a' Proprietarj per loro  
„ cautela, e documento di detta esen-  
„ zione; E che senza tal revelo fatto  
„ al tempo diviso, non potranno go-  
„ derne, nè pretenderla; e simile ri-  
„ velo devono fare alle Università  
„ rispettive, ed a' Baroni per quel  
„ terreno, che fusse soggetto a deci-  
„ ma. Di Real Ordine lo partecipa a  
„ V. S. Ill. il Supremo Consiglio d'A-  
„ zienda, acciò la Camera della Som-  
„ maria a tenore dell'enunciata deli-  
„ berazione presa dalla M. S. formi  
„ la minuta del corrispondente Editto,  
„ e la rimetta per esaminarsi, e quin-  
„ di stampandosi pubblicarsi nelle Pro-  
„ vincie del Regno. *Palazzo 30. Mag-  
„ gio 1787. Ferdinando Corradini.  
„ Signor Marchese Cavalcanti.*  
Quindi per esecuzione di detto Real  
Dispaccio col presente Bando si fa no-

liorationum  
decima exi-  
muntur illi,  
qui in locis,  
quae sunt ve-  
pretis occu-  
pata, oleas  
conferent;  
viginti vero  
illis, qui  
eadem in  
culturam re-  
digerent.

ca a tutte e qualsivogliano persone del Regno l'enunciata sovrana determinazione dell'esenzione del Catasto, e della decima relativa alle migliorie, accordate per sovrana clemenza del Re N. S., cioè di quaranta anni a coloro, che piantaffero alberi di ulivi ne' terreni ingombri ora di macchie, e di venti anni per quelli, che si destinassero per uso di semina, dal qual uso debbano intendersi escluse le Colline, alle quali, togliendosi la macchia, si debbano indispensabilmente sostituire, e piantare alberi, affinché questi colle loro radici tengan ferma la terra, e l'assicurino dal pericolo di slatarsi, e roversciarsi sul piano, con dovere li Proprietarij de' cenari terreni godere di detta esenzione dal giorno della piantagione degli ulivi, o dalla semina per la prima volta; a qual oggetto debbano li medesimi rivelare all'Amministratore generale delle Dogane in ciascuna Provincia il giorno suddetto, per tenersene dal medesimo un particolare registro; che servir debba per dimostrare il principio, ed il termine della esenzione, dandone senza esazione di alcun diritto una copia estratta del registro a' Proprietarij per loro cartella, e documento di detta esenzione; senza del quale revelo fatto al tempo indicato non debbano li Proprietarij suddetti godere, nè pretendere la detta esenzione. Ed un simile revelo debbasi anche fare alle rispettive Università, ed a Baroni per lo terreno soggetto a decima. Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e godere dell'espressata real munificenza, vogliamo, che si pubblichi in tutti li luoghi del presente Regno. *Dato in Napoli li . . . Agosto 1787.*  
**ANGELO CAVALCANTI LUOGO-TENENTE. V. Fiscus. Michele Perrenuto. Angelo Granito. Francesco Peccheneda. Lorenzo Paternò. Ippolito Porcinari. Ferdinando Liguola. Conf. Januarius Maddaloni o Sec.**

1787  
 Angelo Cavalcanti  
 Luogorenente.

*Bannum Regia Camera,*

*scye*

**PRAMMATICA VIII.**

**L**A Maestà del Re N. S., che Iddio sempre felicitò, con Real Dispaccio spedito dal Supremo Consiglio d'Azienda ha partecipato a questa Regia Camera la seguente sovrana determinazione: „ Riguardando „ sempre il Re con occhio di pietà „ quel che conduce a giovare i suoi „ Sudditi, con incoraggiarli ad accrescere le industrie, specialmente per „ quello concerne il grosso bestiame „ vaccino, e corrigersi conseguentemente l'errore di sottoporli al Catasto „ simile industria, che fanno i poveri „ Contadini del Regno; ha risoluto, „ e comanda, che a mentovati Contadini di tutto il Regno si permetta di avere una, o due vacche „ per loro industria, senza perciò esser obbligati a verun peso, con aver „ a tal effetto dichiarato la M. S., che i pascoli fativi, o annuali, o di „ lunga durata, li quali si posseggono „ con diritto legittimo, debbano essere „ considerati come ogni altra derrata „ coltivata, e che non siano soggetti „ al pascolo comune. Di real ordine „ lo partecipa a V. S. Ill. il Supremo „ Consiglio d'Azienda, acciò la Camera della Sommaria a tenore della „ suddetta sovrana deliberazione „ formi, e rimetta prontamente la „ minuta dell'Editto, da emanarsi per „ l'esame, stampa, e successiva pubblicazione di esso. *Palazzo 30. Maggio 1787. Ferdinando Corradini. Signor Marchese Cavalcanti.*

*Landata superius exemptio conceditur etiam illis, qui unam, aut duas habere sibi vaccas velint.*

In esecuzione dunque del prescritto nel citato Real Dispaccio col presente Bando si fa noto a tutti li Corradini di tutto il Regno di permettersi a ciascuno di essi di avere una, o due vacche per loro industria, senza esser tenuti, ed obbligati a verun peso per detto numero di bestiame vaccino; e che i pascoli fativi, o annuali, o di lunga durata, posseduti con diritto legittimo debbano esser considerati come ogni altra derrata coltivata, e che non sia.

fiano soggetti al pascolo comune. Ed acciò che il presente Bando venga a notizia di tutti li suddetti Contadini, e godere li medesimi dell' espressa real munificenza, vogliamo, che si pubblichi in tutti li luoghi del presente Regno. *Dato in Napoli li . . .*

1787  
Angelo Cavalcanti  
Luogotenente.

Agosto 1787. ANGELO CAVALCANTI LUOGOTENENTE. V. Fiscas. Michele Ferremuto. Angelo Granito. Francesco Pecceneda. Lorenzo Paternò. Ippolito Porcinari. Ferdinando Lignola. Conf. Januarius Maddaloni a Sec.

## PRAMMATICA IX.

Interpretatio  
duorum supra  
positorum de  
exemptione  
ab onere Ca-  
rassi edicto-  
rum.

**N**E' due Editti pubblicati in Agosto del 1787. per esecuzione di Real Dispaccio de' 30. Maggio, benchè si fossero espressi con bastante chiarezza li due principali articoli, pure si è venuto in cognizione degli errori, che si son presi nell' eseguirsi: giacchè siccome nel secondo di essi si prescriveva, che li pascoli fativi, o che fossero annali, o di lunga durata, posseduti con dritto legittimo, fossero esenti dal pascolo comune, come ogni altro seminato di biade, così si è ciò interpretato sinistramente, avendo alcuni preteso di poter seminare tali pascoli ne' Demanj delle Università, e de' Baroni senza verun permesso. Or essendo ciò contrario alla mente del Re, ha la M. S. risoluto, e comanda, che li suddetti pascoli fativi con effetto sieno esenti dal pascolo comune, quando sieno sopra di terre possedute legittimamente, ma che la semina di essi pascoli non si possa poi fare ne' Demanj delle Università, o de' Baroni ne' luoghi a ciò destinati senza il loro permesso, convenendo, che questo ottengasi con qualche annua somma, che si contribuisca, o a' Baroni per quella rata, che può loro spettare ne' loro Demanj, o alle Università in quelli, che ad esse si appartengono, da impiegarli in comune vantaggio, e da stabilirsi col parere de' Periti, giacchè


essendo comune il dritto di essi Demanj, tale anche deve esserne il profitto, e non già di quei foli, che vi facciano la detta semina.

In quanto poi all' altro Editto, con cui per incoraggiare li possessori de' terreni o frattosi, o petrosi a metterli in coltura, fu loro promessa l' esenzione del peso del Carasso, ed altresì della Decima, dove vi fossero soggetti, per lo spazio di anni venti, quando i detti terreni si riducessero a semina, o vigneti, o altre piantagioni, che subito danno il lor frutto, e di anni quaranta, quando vi si facessero piantagioni di ulivi; è venuto a sapere S. M. da più ricorsi rassegnate, che in varj luoghi del Regno si sia data a tal Editto una diversa interpretazione, essendosi preteso di eseguire il detto miglioramento non già ne' proprj territorj, ma ne' Demaniali delle Università, e de' Baroni; ciò che in nessun modo coll' Editto era stato permesso. Quindi per correggerli un tal errore, che ha prodotto de' gravi disordini in varj luoghi, in vece del vantaggio, che dall' Editto si doveva aspettare, ha la M. S. risoluto, e comanda, che si faccia subito noto in tutte le Provincie del Regno, di doverli osservare l' Editto, coll' espressa dichiarazione, che i foli Proprietarij de' terreni, o frattosi, o petrosi possano ridurli a coltura nella maniera suddetta, e godere della promessa esenzione; ma che i Demanj delle Università, e de' Baroni non s' intendan compresi in tale Editto, rimanendo tuttavia nello stato, in cui trovansi, e senza farsi in essi alcun cambiamento, fuori di quello de' pascoli fativi, che coll' altro Editto già è stato permesso nel modo spiegato nell' articolo precedente. Il Supremo Consiglio delle Reali Finanze di real ordine lo partecipa, acciò sia nota in tutti li luoghi del Regno questa sovrana risoluzione. *Napoli 16. febbrajo 1788.*

1788

DE





## DE FURTIS

## TITVLVS XXXIX, sive LXXXV.

Rescriptum Caroli III Regis,

sive

## PRAMMATICA VIII.

Plac et in  
furtis finiti-  
mas etiam  
vias pro  
publicis ha-  
beri.



Essendosi per i furti di strade pubbliche in campagna prescritto nelle Prammatiche di procedersi *ad modum bellici*, & per *horas*, e colle pene in esse Prammatiche disposte; ed essendosi colla Prammatica 30. *de Exulibus* dichiarato intendersi furti di strada pubblica anco quelli, che avvenissero nelle taverne, case, massarie, pagliari, ed altri luoghi simili situati in campagna, si sono da taluni giudicati, contro lo spirito delle leggi, esclusi i furti, che si commettono in campagna *nelle vie vicinali*. Perchè si tolga ogni dubbio, che potrebbe nascere in mente de' Giudici, S. M. vuole, che in avvenire all'effetto di procedere straordinariamente, e colle pene nelle Prammatiche prescritte, le vie vicinali siano considerate, come vie pubbliche; percui ha imposto darne a cotesta Udienza l'avviso, acciò si eseguisca questa regal determinazione. *Portici 21. Aprile 1759.*  
**BERNARDO TANUCCI.** Sig. Preside, ed Udienza di . . . . .

1759  
Bernardo Tanucci.

## PRAMMATICA IX.

Ducentorum ducatorum summa pollicetur in primum illi, qui detegeret sacrilegum furtum commissum die 25 Mensis Decembris anni 1780 in Ecclesia vulgo dicta Croce di Palazzo.

Essendo seguito la notte de' 25. Dicembre del prossimo passato anno 1780. il sacrilego furto nella Venerabile Chiesa della Croce di Palazzo, precedente scalamiento, e frattura, con essersi benanche versate sopra l'Altare maggiore, ed anche in terra le sacre Forme con empietà detestabile; come S. M. (Dio guardi) usando dell'ammirevole sua pietà cristiana, ed incomparabile zelo per la

giustizia, vuole, che non rimanga invendicato delitto cotanto esecrando, si è degnata rimaner servita con real carta de' 3. dell'andante mese, spedita per la Real Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia comandare a questa G. C., che prometta il premio di ducati dugento a chi scovrirà gli autori, e rei del suddetto esecrabile delitto, con pubblicarsene a tal'effetto nel suo Real nome bando. Perciò in esecuzione de' sovracitati ordini abbiamo spedito il presente, col quale dicemo, ed in real nome facciamo a tutti noto, che colui, quale scovrirà, e farà costare i rei del suddetto furto, riceverà in premio dalla M. S. li suddetti duc. dugento, che gli saranno prontamente pagati dal suo Real Erario, dopochè avrà fatto liquidare gli rei del ridetto gravissimo eccesso. Si pubblici dunque il presente per gli luoghi soliti di questa Capitale, con affiggersene copie *more*, & *forma solita*. *Vicaria li 8. Febbrajo 1781.*  
**MARCHESE DI FUSCALDO REGGENTE.** *Girolamo Vollaro. Giuseppe Secondo. Pasquale Perrelli. Carlo Crispo. Giacinto Dragonetti. Francesco Cicconi. Antonino Brancia. Saverio Senzio. Pietro Paulillo. Pasquale Ferrigno. Gian-Tommaso d'Agostino, Avvocato Fiscale della seconda Ruota. Michelangelo Freda, Avvocato Fiscale della prima Ruota. Sigismondo Sevastano Seg. Giuseppe Villamaina Soll. Fisc.* Pubblicata a dì 10. di Febbrajo 1781.

Il Marchese di Fuscaldo Reggente.

1781

## PRAMMATICA X.

PER porre in buon ordine questa popolosa Capitale, per tenere in

Peculiares pznz constituntur in illa surum

genera, quæ  
vulgo dicun-  
tur *Borsajoli*  
o *Saccolarj*.  
Vide pragm.  
I sub tit. de  
Civit. Neap.  
in duod. re-  
gion. describ.  
pag. 128.

disciplina i vagabondi, e malvagi, e per accertare la sicurezza de' Cittadini, e la felicità de' sudditi, che forma l'oggetto della Nostra paterna compiacenza, sebbene prescrivemmo con la Prammatica de' 6. di Gennajo del 1779. moltri salutari, ed efficaci espedienti, e demmo la norma di una ben regolata polizia, pure ciò non ostante, e malgrado l'attenzione, il zelo, e la vigilanza de' Magistrati, non si vede frenata l'audacia de' ladri volgarmente detti *Borsajoli*, o *Saccolarj*, il reato de' quali se a prima vista sembra men grave nelle sue circostanze, merita la nostra sovrana attenzione per lo molesto, e continuo danno, che arreca a' particolari la frequenza di tali furti, per la pravità della intenzione, per la molteplicità degli atti, e per l'incorrigibil malizia de' Rei, che in certo modo insultano la giustizia anche in pieno giorno, e ne' luoghi più frequentati. Un delitto così agevole a commettersi, e quasi istantaneo rimanendo per lo più impunito per la malagevolezza delle pruove, e per l'implicanza delle formalità giudiziarie, esige perciò la pubblica sicurezza di accrescersi l'intensità, determinarsi la certezza, e celerità della pena, e diminuirsi le solennità giuridiche.

Pertanto ad evitare le infidie, che tali perturbatori della pubblica tranquillità tendono a' men cauti Cittadini, ed a rendere meno attiva, e men pericolosa la loro colpevole industria, e sorprendente destrezza nel male operare, abbiamo stimato, previo parere della nostra Regal Camera di S. Chia-

ra, formare il presente Editto, col quale vogliamo, e sovraneamente comandiamo, che dal dì della pubblicazione del medesimo siano sottoposti alla pena di due Tratti di Corda i Ladri *Borsajoli*, o *Saccolarj*, qualora costoro recidivando nel delitto rubino per la seconda volta. E per assicurare l'esistenza del primo furto, e l'identità del Reo, vogliamo, che si richiegga il processo fiscale dello stesso primo furto, colla pruova almeno indiziaria a tortura contro il Reo: nulla importando, che tale processo non sia completo, e che nel medesimo il Ladro non sia stato costituito, nè abbia avute le difese, nè sia stato condannato. E la stessa pena s'intenda, che debba aver luogo, qualora nuovamente inciampasse nello stesso delitto.

E perchè tal nostra sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, suo Distretto, e Casali. Ed in pubblica testimonianza farà da Noi il presente Editto sottoscritto, e munito col suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia, e Grazia, visto dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli* 31. Marzo 1783. **FERDINANDO** *Ferdinando.*  
*Carlo Demarco. Vidit Citus Præses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Hyacinto Dragonetti a Secretis.* Pubblicata a dì sette Aprile 1783.

1783

## DE HOMICIDIIS PVNIENDIS

TITVLVS XL, sive CV.


PRAGMATICA IV.

Ex gratiis concessis anno 1744.

*Dilectissimis Populis nostris Citerioris Siciliae Gratiam nostram, & perpetuam felicitatem.*

CAROLO  
III REGE.

Suspenduntur  
caput pri-  
mum, tertium,  
& septimum  
regalis Con-  
stitutionis e-  
ditæ sub die  
15 mensis  
Junii anni  
1738 pro  
homicidiis,  
puniendis  
quæ est tertia  
sub hoc tit.



Um satis multa, & qui-  
dem præclara fidei,  
amoris, obsequiique  
vestri in nos argumen-  
ta domi, militiaeque  
dederitis, modo fau-  
sta omnia nobis, familiæ que nostræ  
Regiæ ob elargitam a Deo Prolem  
precantes, modo comitantes nos  
lacrymis, cum ad propulsandam in-  
hiantium Regna nostra hostium in-  
incurSIONem, ac impetum, illuc pro-  
perare satius duximus, quo mille inter  
belli, minusque salubris aeris incommo-  
da Ducem, Militemque ageremus, quàm  
domi desides fortissimorum militum no-  
strorum pericula auribus haurire; modo  
illinc Nos reduces inter faustissima non  
fucata, sed sinceræ lætitiæ signa exci-  
pientes, cum Deo Optimo Maximo ea  
visa est armorum nostrorum iustitia,  
ut fuga sibi consulendum duxerint, qui  
non ita pridem nullo negotio aliena  
Regna rapi posse certissime confidebant;  
factum hinc est, ut vix dum exactis,  
ac procul fugatis hostibus, securitate  
Regno reddita, paterni erga vos amo-  
ris nostri cura mentem sollicitaverit,  
ut eas grati animi vices vobis repen-  
dere satageremus, quibus votis vestris  
satis abunde factum iri arbitraremur.  
Quapropter cum duobus abhinc annis,  
qui Præfeti erant extraordinariæ illi  
pecuniæ collationi, quam pro Ærarii  
nostri compendiis, dono nobis obtuli-  
stis, inter alias, quas sibi gratias im-  
partiri a Majestate nostra enixius po-  
stularunt, ea fuit, ut quam anno 1738.  
xv. Junii edideramus Constitutionem,  
quoad primum, tertium, septimumque  
caput revocare dignaremur: Visum

Tom. I.

tunc nobis est, rem postulari, non nisi  
diligenti, maturoque examine conce-  
dendam; respondendumque propterea  
duximus Idib. Junii anni 1742. = Re  
melius perpensa fore, ut provideremus.  
Nunc igitur postulatiõni vestræ lubenti  
animo indulgentes, quod semel, iterum-  
que, & novissime per eos, qui con-  
servandis Capitulis, Gratiisque a Ma-  
jestate nostra, aut ab inclytæ memoriæ  
Prædecessoribus nostris concessis, sedu-  
lam, laudabilemque operam apud Nos  
navant, petiistis, ultrò concedimus:  
*Placetque Nobis: Quod suspensis Capi-  
tulis primo, tertio, & septimo Rega-  
lis nostræ Constitutionis sub die xv.  
Junii 1738., pro iis tantum, quæ Ba-  
rones, eorumque Curias respiciunt,  
mandaretur, prout, juxta Rescriptum  
Divæ Mem. Imperatoris Caroli V., de  
anno 1536., mandamus, ut iidem Ba-  
rones, & eorum Officiales debeant ma-  
lefactores, & delinquentes debitis pœnis  
punire, aut puniendos mandare: & ii,  
qui potestatem, virtute suorum privile-  
giorum, habent, componendi, permu-  
tandi, remittendi pœnas, eâ potestate  
stantur, ne nos ex eorum abusu,  
pro iustitiâ aliter providere cogamur.*  
Hæc nobis placuerunt, speciali favore  
populos nostros prosequi volentibus:  
Hæc consulto, ex certa scientia, Re-  
giaque, qua Dei gratia pollemus, po-  
testate, præcipimus: Hæc omnibus Ma-  
gistratibus nostris, & Civitatum ordi-  
nibus, ad quos pertineat, curanda,  
servanda mandamus: præcipuè vero  
Magnis Camerario, Protonotario, Ju-  
stitiario nostris, eorumque vices-geren-  
tibus, eorumque Ministris quibuslibet,  
quocumque officio, potestate, jurisdic-  
tione.

I i

Stio.

ctione ipsi fungantur, pœna indignationis nostræ, & mille ducatorum, Ærario nostro inferendorum, in minus obediens constituta: Hæc denique ut certa sint, & omnibus explorata, signo ea nostro magno obfirmari iussimus, & per infrascriptum nostrum Consiliarium, Secretarium Status roborari. Datum in Regia Nostra Urbe Neapoli.

tana vii. Idus Novembris Anno Christi MDCCXLIV. Regnorum utriusque Sicilia, & Hierusalem XI. CAROLUS. Adest ✠ Sigillum Magnum. Josephus Joachinus de Monteallegre. V. De Ipolio Præs. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Josepho Verdurio a secretis, Publicata a di 30, Novembre 1744.

1744

## DE HONORE DOMVI REGIÆ EXHIBENDO

## T I T V L V S X L I .

## PRAMMATICA PRIMA.

**FERDINANDO**  
**IV REGE.**  
Quo debitus Regis Domui honos per quoslibet exhiberi possit, nonnulla statuuntur, quæ illos deterere valeant, qui aliqua facinora prope illam committere audent.



Onoscendo Noi rilasciata in parte la pubblica disciplina perciocchè riguarda il rispetto, e venerazione, che si dee da chiunque al palazzo del Principe; così che taluni anno avuto l'ardire di commettere criminose violenze, e scandalosi attentati, dalli quali potevano risultare conseguenze pregiudiziali alla pubblica sicurezza, ed alla tranquillità dello Stato: Noi inclinati sempre all'ottimo regolamento de' nostri Regni, e Stati, e alla sicurezza de' nostri Suditi coll'esempio di qualche su tal particolare le antiche leggi prescissero, e che specialmente nella Monarchia delle Spagne si pratica; abbiamo risoluto di rimetterle nel suo dovuto, utile, e necessario vigore.

Perciò, avendo prima inteso il parere del nostro Consiglio di Stato, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che da ora avanti chiunque ardisca nel nostro palazzo di mancare al dovuto rispetto verso del luogo, o co' fatti, o colle parole in offesa d'altri, venga punito con pena maggiore, che se lo stesso delitto si fosse in altro luogo commesso; e perchè questa nostra sovrana Legge si renderebbe talvolta elusoria, dovendo quella dipendere dall'arbitrio de' Magistrati, perciò ci è parso dichiarare, come colla presente nostra sovrana Legge dichiariamo alcuni casi particolari, ne' quali concorrendo le circostanze, che verranno additate,

dovranno i rei soggettarli alla pena stabilita, senza che loro venga permesso di quella commutare, o minorare; permettendo loro solamente di riferire a Noi l'occorrente per udire la nostra sovrana determinazione.

I. Adunque comandiamo, e vogliamo, che le ingiurie verbali tra persone di bassa condizione siano punite con pena di carcere da regularsi secondo la qualità dell'ingiurie.

II. Se le ingiurie verranno irrogate tra persone nobili, vogliamo, e comandiamo, che siano soggettati alla pena dello sfratto dal Regno, e se si ritroveranno impiegate al real servizio nel nostro Palazzo, debbano anche soggiacere alla pena della perdita dell'ufficio.

III. Nelle offese reali, vale a dire pugni, percosse, e simili, è nostra volontà, che gl'ignobili siano puniti colla pena della galera per anni dieci, e i nobili colla pena della deportazione per altrettanto tempo; e quando tra nobili avvenisse ingiuria reale atroce, vogliamo, e comandiamo, che si offervi il dritto comune, che vuole punito il delinquente con la pena dell'ultima supplicio.

IV. L'omicidio, e la ferita, vogliamo, e comandiamo, che siano puniti con la pena della morte naturale, o sia il delinquente autore della rissa, o non lo sia, nè si dovranno nel giudicare in simili cause attendere cause minoranti, quelle, che per dritto, o consuetudine di giudicare si ammettono

no

no per praticare contro i delinquenti pene straordinarie.

V. Lo sguainamento di spada, o coltello, la impugnazione di arme da fuoco sarà punito in vigore di questa nostra sovrana Legge con la pena della morte naturale, quante volte il delinquente non venga mosso a quell'atto criminoso da un'ira giusta, e da un impeto improvviso, e naturale, nel qual caso per dritto si presume, che gli sia mancato l'uso della ragione, ed in tal caso è nostra volontà, che sia punito con pena straordinaria secondo le circostanze del caso, e qualità delle persone.


VI. Affinchè poi si tolga ogni equivoco intorno al costitutivo, e significato della voce Palazzo, ed al suo distretto, e confini, dichiariamo, che per tale debba intendersi non solamente la nostra Regia di Napoli, ma i Pretorii, o sian Ville, dove in diversi tempi dell'anno facciamo, o lunga, o breve residenza. E che s'intenda per Palazzo tutta quella estensione, che vien compresa nel recinto, ario, cortile, ed officine annesse alla nostra real abitazione.

Ben inteso però, che per gli enunciati delitti, e simili, e nelle pene comminate abbiano a riputarsi incorfi coloro, che sono autori dell'ingiuria, e dell'offesa; e non già quelli, che ripulcano la forza con la forza per dettame di natural difesa; purchè non eccedano la moderazione richiesta dalle Leggi, per li quali procederanno i Magistrati secondo che viene dal dritto comune, o dal municipale prescritto.

E perchè tal nostra sovrana legge venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblici ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza farà da Noi sottoscritta, munita col Suggello delle nostre Reali armi, riconosciuta dal nostro primo Segretario di Stato, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Portici li 3. Dicembre 1772. FERDINANDO. Bernardo Tanucci. Vidit Citus Pres. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis. Pubblicata a dì 28. Dicembre 1772.*

Ferdinando 2

1772



DE IMPRESSIONE LIBRORVM

TITVLVS XLII, five CX.

PRAMMATICA XII.

FERDINANDO IV REGE.

Typographis interdicatur non solum forenses orationes, sed & supplicationes, quae Regi porriguntur, publica luce donare prius, quam easdem aut causae Commissarius reviderit, aut Index Regionis. Qui contra fecerint, in vincula con-



Quantunque la M. del Re nostro Signore con Legge de' 28. Febbrajo dell'anno 1769. avesse per pubblico bene de' suoi Vassalli, e per la pubblica sicurezza, e buon'ordine dello Stato, proibito agli Stampatori di non imprimere Allegazioni forensi, senza il permesso del Commessario della causa; pure si è ardito da taluni di seguire il detestabile abuso di tali Allegazioni, con essersi ben'anche avvanziati a lacerandosi la riputazione altrui; a qual

effetto volendo che in ogni conto si tolga tal'abuso, ha rimesso a questa G. C. la seguente real carta v3.

„ Con Dispaccio del dì 28. di Febbrajo dell'anno 1769. si ordinò di farsi noto agli Stampatori di non imprimere Allegazioni forensi senza il permesso del Commessario della causa. Ha veduto ora il Re, che si è ardito di non più osservarsi questo suo real comando; e gli è pervenuto all'orecchio il detestabile abuso di tali Allegazioni forensi, nelle quali, oltre al contenersi alle volte dottrine perniciose allo Stato, da taluni in vece di difendersi la ragione del Cliente, si lacerava la ripu-

cula conieciantur per spatium sex mensium,

» tazione altrui senza nessun principio  
 » di onestà: E che si è ardito ancora  
 » di ciò fare in alcune suppliche in  
 » istampa umiliate al Real Trono; o  
 » prima di cominciarfi la causa, o nel  
 » corso della medesima.

» E volendo S. M., che l'abuso in  
 » ogni conto si tolga, ha comandato,  
 » che si offervi inviolabilmente il suo  
 » real comando del dì 28. febbrajo  
 » dell'anno 1769. di non poterfi cioè  
 » imprimere in istampa niuna Allega-  
 » zione forense senza la revisione, ed  
 » il permesso del Commessario della  
 » causa. Ed ha ora soggiunto, che  
 » parimenti vi debba precedere la re-  
 » visione, ed il permesso di Lui per  
 » ogni supplica, che nel corso della  
 » causa si voglia stampare: E se la  
 » causa non siasi ancora introdotta, nè  
 » in conseguenza vi sia Commessario  
 » ancora, vi debba per tal supplica  
 » essere la revisione, ed il permesso  
 » del Giudice del Quartiere; con do-  
 » vere i Ministri, che concedono tali  
 » licenze tenerne un esatto catalogo,  
 » affinchè, se si osi da alcuno Stampatore  
 » di contravenire a questa sua  
 » risoluzione sovrana, nè mostri pron-  
 » tamente il ricevuto permesso in iscrit-  
 » to, o non si trovi registrato nel ca-  
 » talogo del Ministro, a cui appartie-  
 » ne, senz'altra prova si restringa im-  
 » mantinente nel carcere, e se ne dia  
 » conto alla M. S., perchè dopo di es-  
 » servi stato ristretto sei mesi, si pos-  
 » sa sottoporre a quelle altre pene,  
 » che meriti la sua trasgressione.

» Partecipo di Real Ordine a V. S.  
 » Ill. questa risoluzione Sovrana, affin-  
 » chè la faccia nota non meno a tut-  
 » ti gli Stampatori, che a' Giudici  
 » de' Quartieri, i quali debbanò  
 » che invigilare per l'esatta osservan-  
 » za della medesima. Palazzo 8. A-  
 » prile 1786. Carlo Demarco. Signor  
 » Reggente della G. C.

» Quindi, in esecuzione di detto real  
 » comando, abbiamo stimato di fare il  
 » presente bando *omni tempore valituro*,  
 » col quale rinnovando tutto il contenu-  
 » to nella suddetta Legge de' 28. Feb-  
 » brajo 1769., e quanto nella presente  
 » sia prescritto, dicemo, ed ordinamo,  
 » che da oggi in avanti niuno Stampatore,  
 » o qualsivoglia altra persona di

» qualunque grado, o condizione sia,  
 » ardisca d'imprimere Allegazioni Fo-  
 » rensi senza il permesso del Commessa-  
 » rio della causa, nè Suppliche in istam-  
 » pa, senza precederci la revisione, ed  
 » il permesso di detto Commessario per  
 » ogni Supplica, che nel corso della cau-  
 » sa si voglia stampare, ed in caso non  
 » siasi la causa ancora introdotta, nè in  
 » conseguenza vi sia Commessario, vi  
 » debba precedere il permesso, e la Re-  
 » visione del Giudice del Quartiere, e  
 » ciò sotto pena di sei mesi di carceri,  
 » ed altre pene ad arbitrio di S. M. a'  
 » controventori. Ed affinchè il presente  
 » venga a notizia di tutti, oltre della  
 » notifica di detto Real Ordine fatta a'  
 » Stampatori, e da nessuno possa alle-  
 » garsi causa d'ignoranza, comandiamo  
 » che il presente bando si pubblichi a  
 » suono di tromba in tutti li luoghi so-  
 » liti, e consueti di questa Fedelissima  
 » Città, ed in quelle, ove sono situate  
 » le Stamperie, con affiggersi copie di  
 » esso. *Dato in Napoli dalla G. C. della  
 » Vicaria li 26. Aprile 1786. IL DUCA*  
 » *DI S. NICOLA REGGENTE. Giro-*  
 » *lamo Volaro. Giuseppe Secondo. Carlo*  
 » *Crispo. Nicola Piccioli. Vincenzo Ma-*  
 » *ria Conte Paternè. Michelangelo Fre-*  
 » *da. Saverio Sensio. Pietro Paolillo.*  
 » *Romualdo Silvio Pascale. Pietro Ca-*  
 » *ravita. Diomede de Meo. Pietro Jan-*  
 » *nuzzi Avvocato Fiscale. Vincenzo Ter-*  
 » *ralavolo Soll. Fisc. Pubblicata a dì 4.*  
 » *Maggio 1786.*

Il Duca di  
 S. Nicola  
 Reggente.

1786

## PRAMMATICA XIII.

» **C**olla data del dì 8. Aprile, di EODEM  
 » questo anno ci è pervenuta Re- REGE.  
 » gal Risoluzione del tenor seguente:

» Illust. Signore: Perchè le stampe  
 » invece di utilità, a qual fine han  
 » da essere unicamente dirette, non  
 » recassero nocimento alcuno alla Re-  
 » ligione, ed allo Stato, è convenuto  
 » alla Suprema Potestà di prendere da  
 » tempo in tempo varj salutari prov-  
 » dimenti, Con Prammatica dunque  
 » del dì 30. di Noyembre dell'anno  
 » 1550. (epoca assai vicina al tempo,  
 » in cui fu in questo Regno la stampa  
 » introdotta) si ordinò di non poterfi  
 » imprimere, nè vendere non che  
 » niun libro, ma nemmeno alcuna  
 » let-

Restituantur  
 vbi omnes  
 pragmatice  
 huc usque  
 in aspectum  
 lucemque no-  
 bis prolata  
 de impressio-  
 ne librorum.



„ lettera, o alcun Sonetto senza licen- „  
 „ za in iscritto, sotto pena di ducati „  
 „ mille, ed altra arbitraria a' Con- „  
 „ travventori. Ad eludere la legge si „  
 „ cominciarono a mandare i Libri a „  
 „ stampar fuori Regno. Il perchè nel „  
 „ dì 20. di Marzo dell'anno 1586. „  
 „ con altra Prammatica si minacciò la „  
 „ pena di due anni di rilegazione al „  
 „ Nobile, e di Galera agl'ignobili, „  
 „ che facessero stampare fuori Regno „  
 „ alcuna Opera senza la precedente re- „  
 „ visione, e licenza. Queste Pramma- „  
 „ tiche furono confermate con altra „  
 „ del dì 31. di Giugno dell'anno 1648., „  
 „ nella quale si aggiunse, che, stam- „  
 „ pata l'Opera, non si fosse potuta „  
 „ pubblicare, nè vendere, se prima non „  
 „ si fosse collazionata coll'originale, „  
 „ la quale poi si fosse conservata nel- „  
 „ la Cancellaria della real Giurisdizio- „  
 „ ne, sotto pena della perdita de' li- „  
 „ bri, e di ducati mille a' Contravven- „  
 „ tori. Ma quindi a poco introdotti „  
 „ nuovi abusi, vi bisognarono nuove „  
 „ leggi. Nel dì 30. di Maggio dell' „  
 „ anno 1725. si pubblicò altra Pram- „  
 „ matica ordinante di nulla stamparsi „  
 „ nelle case di particolari persone a' „  
 „ trasgressori (delle pene arbitrarie in „  
 „ fuori) si minacciò quella della per- „  
 „ dita de' libri, della carta, de' ca- „  
 „ ratteri, e degli strumenti da stam- „  
 „ pare: e si volle ancora, che si sot- „  
 „ toponeffero alle pene medesime que' „  
 „ Librai, e quegli Stampatori, che a „  
 „ tali persone particolari daffero i ca- „  
 „ ratteri a prestito; ovvero ne' libri „  
 „ stampati in Napoli mettessero la da- „  
 „ ta di altri luoghi. Dopo quattro „  
 „ anni, cioè nel dì 16. del mese di „  
 „ Aprile dell'anno 1729. con altra „  
 „ solenne Prammatica tutte le Pram- „  
 „ matiche precedenti furono conferma- „  
 „ mate. E finalmente oltre all'esserfi „  
 „ confermate di nuovo con Pramma- „  
 „ tica del dì 23. del mese di Aprile „  
 „ dell'anno 1753., altre precauzioni „  
 „ si vollero aggiungere, cioè di non „  
 „ rivedersi i libri dopo la già fatta „  
 „ impressione, ma sullo scritto origi- „  
 „ nale, e di doversi ne' libri impri- „  
 „ mere le licenze. Le pene, che a' „  
 „ trasgressori si minacciarono, furono „  
 „ della perdita di tutt' i libri, del „  
 „ chiudersi la stamperia, ed altre cor- „  
 „ porali arbitrarie. E si comandò in „  
 „ fine ad ogni Stampatore, che, oltre „  
 „ alle licenze, mettesse ancora nel li- „  
 „ bro il suo nome, e la data dell'an- „  
 „ no, e di questa Capitale. La san- „  
 „ zione si fu, che si punisse colla pe- „  
 „ na della Prammatica del dì 30. di „  
 „ Maggio dell'anno 1725. colui, che „  
 „ fosse convinto di aver segnata falsa- „  
 „ mente in alcun libro la data, ed il „  
 „ luogo. Meritò questa materia la „  
 „ provvida cura del nostro Re. Non „  
 „ ha egli trascurato di aggiugnere „  
 „ nuovi stabilimenti agli antichi, quan- „  
 „ do ne ha conosciuto il bisogno. Ol- „  
 „ tre dunque all' avere da tempo in „  
 „ tempo inculcato ora al Delegato del- „  
 „ la Regal Giurisdizione, ed ora al „  
 „ Cappellano Maggiore la debita vi- „  
 „ gilancia per l'esatta esecuzione delle „  
 „ Prammatiche, volle ordinare ancora „  
 „ nel dì 19. di Settembre dell'anno „  
 „ 1772., che gli Stampatori non le „  
 „ opere già impresse, ma i manoscrit- „  
 „ ti portassero alla revisione, nè le „  
 „ pubblicassero senz'aver prima otte- „  
 „ nuto dal regio Revisore l'attestato „  
 „ di concordare coll'originale. E nel „  
 „ dì 2. Agosto dell'anno 1777. divie- „  
 „ tò con pene a' contravventori stabi- „  
 „ lite nelle regie Prammatiche, la „  
 „ stampa anche de' fogli volanti, tut- „  
 „ tochè contenessero divote preci, ef- „  
 „ fendo queste sovente inette, e ridi- „  
 „ cole, e tali, che nell'atto che cor- „  
 „ rompono la Religione, sono ancora „  
 „ alla Nazione medesima di vergogna, „  
 „ e di obbrobrio. Ma non ostante „  
 „ questa continua vigilanza del gover- „  
 „ no, alcuni Stampatori hanno ardito „  
 „ da qualche tempo in quà di pubbli- „  
 „ care colle stampe senza le necessarie „  
 „ licenze fogli, e libretti pieni tutt' „  
 „ se non di altro, di satirici motti, „  
 „ e di espressioni mordaci indicanti il „  
 „ mal costume. Or volendo S. M. „  
 „ svellere in ogni conto l'abuso, che „  
 „ tollerandosi ulteriormente potrebbe „  
 „ essere un dì pernicioso alla Religio- „  
 „ ne, ed allo Stato, ha comandato „  
 „ che abbiano il pieno loro vigore, „  
 „ ed inviolabilmente si osservino tut- „  
 „ te le Prammatiche, e i regali or- „  
 „ dini finora indicati, in guisa che „  
 „ niuno per innanzi ardisca più di „  
 „ stampare, o vendere o libro, o let- „  
 „ „ tera,

„ tera, o foglio volante, tuttochè di  
 „ preci, o di divozioni, o di mandar-  
 „ lo a stampare fuori Regno senza la  
 „ revisione da farsi sul manoscritto,  
 „ col quale dovrà poi il regio Revi-  
 „ visore collazionare l'originale prima  
 „ della pubblicazione, e senza la de-  
 „ bita licenza del Governo da impri-  
 „ merli nell'opera da pubblicarsi una  
 „ col nome dello Stampatore, e colla  
 „ data dell'anno, e di questa Capitale,  
 „ senza poterli tal data falsamente se-  
 „ gnare; con doverli il contravvento-  
 „ re restringere immediatamente in  
 „ carcere, e dopo sei mesi sottoporre  
 „ irremissibilmente a tutte le altre pe-  
 „ ne, che nelle Prammatiche, e ne'  
 „ Reali ordini si contengono. Ed af-  
 „ finchè si tolga ogni pretesto ad iscan-  
 „ sare la pena, o a dilatarne almeno  
 „ l'esecuzione, ha ordinato ancora  
 „ S. M., chè V. S. Illustrissima faccia  
 „ nel suo officio formare un cata-  
 „ logo, dove si registrino esattamente  
 „ tutte le licenze, che si concedono;  
 „ e che invigilando quindi con tutto  
 „ il suo solito zelo all'osservanza di  
 „ questa determinazione sovrana, dove  
 „ veggia, che alcuno o stampi, o ven-  
 „ da alcun libro, o alcun foglio, nè  
 „ trovi nel suo catalogo, che ne ab-  
 „ bia ottenute le licenze, proceda ir-  
 „ remissibilmente alla carcerazione di  
 „ lui, senza verun'altra pruova, e  
 „ quindi col voto del suo ordinario  
 „ Consultore a tutto ciò, che convenga  
 „ per l'esazione delle altre pene: e  
 „ che parimenti col voto del suo or-  
 „ dinario Consultore proceda per ogni  
 „ altra trasgressione della Prammatica,  
 „ e de' reali ordini, che si sono fino-  
 „ ra indicati con darne conto alla M.  
 „ S. Comunico di real ordine a V. S.  
 „ Illustrissima questa risoluzione sovra-  
 „ na per farla notificare a tutti gli  
 „ Stampatori, e Libraj, e per l'esat-  
 „ to adempimento = Illustriff. Sig. =  
 „ Carlo Demarco = Monfig. Cap. Mag.,  
 „ Con altra regal Carta poi del dì  
 „ 20. del corrente mese di Maggio si  
 „ è degnata S. M. ordinare, che per

„ la più esatta osservanza della sovra-  
 „ na risoluzione del dì 8. dello scorso  
 „ Aprile, il regio Revisore nell'atto  
 „ che reca a noi il giudizio dell'ope-  
 „ ra in iscritto, ci dovesse recare an-  
 „ cora il manoscritto, il quale si do-  
 „ vesse da noi consegnare allo Stam-  
 „ patore, quando dopo la reale ap-  
 „ provazione in vista di nostra con-  
 „ sulta si sarà dato, secondo il solito,  
 „ il permesso della Regal Camera di  
 „ stampare. Ha inoltre la M. S. ordi-  
 „ nato, che, terminata la stampa, do-  
 „ vesse lo stesso Revisore collazionarla  
 „ col manoscritto, che gli sarà resti-  
 „ tuito, e formarne il *concordat* da  
 „ imprimerli nel libro medesimo,  
 „ per poi poterli pubblicare, e vende-  
 „ re. E finalmente ha ordinato a noi  
 „ di destinare due probi Soggetti, i  
 „ quali senza verun dispendio del Re-  
 „ gio Erario, e de' particolari, invi-  
 „ gilassero alla osservanza de' reali  
 „ ordini = Illustriff. Sig. = Carlo  
 „ Demarco = Monfig. Cap. Mag. „  
 „ E poichè S. M. ci ha incaricato  
 „ l'esatto adempimento delle prefate  
 „ due reali risoluzioni, vogliamo perciò,  
 „ che D. Tommaso Finelli Cappellano  
 „ straordinario di S. M., e D. Dome-  
 „ nico Lombardi Cappellano proprietario  
 „ della regal Fanteria di Marina, da  
 „ noi deputati in qualità di Fiscali per  
 „ le stampe, invigilino sull'osservanza de'  
 „ reali ordini di sopra accennati, e ri-  
 „ feriscano a noi li trasgressori, per in-  
 „ di procedersi all'esecuzione delle pene  
 „ dalla M. S. stabilite contro essi: che  
 „ il presente editto si dia alle stampe,  
 „ e se ne dia copia agli Stampatori e  
 „ Libraj tutti, li quali dovranno tener-  
 „ lo sempre pubblicamente affisso nelle  
 „ loro stamperie e botteghe de' libri,  
 „ perchè non possano allegare causa d'i-  
 „ gnoranza; e finalmente vogliamo, che  
 „ i regj Revisori de' libri adempiano  
 „ esattamente nella parte, che ad essi  
 „ spetta, le citate due reali risoluzioni.  
 „ Dato in Napoli nel dì 24 Maggio 1786. 1786  
 „ I. A. DI TARSO C. M. Filippo Can-  
 „ Pirelli Segretario. I. A. di  
 „ Tarso C. M.

DE INCISIONE ARBORVM

T I T V L V S XLIII, sive CXI.

*Rescriptum Caroli III Regis,*

*sive*

PRAMMATICA IV.

**CAROLO  
III REGE.**

Interpretatio  
banni diei 6  
mensis Fe-  
bruarii nomi-  
natim editi  
ad interdi-  
cendas arbo-  
rum incisiones,  
quod subiectum  
fuit pragmatice  
3 huius tituli,  
cuique per hoc  
rescriptum ex  
aliqua parte in  
Universitatibus  
singulariumque  
civium bonum  
derogatur.



OL motivo, che dopo la pubblicazione del generale Bando de' sei Febbrajo del corrente anno continente il divieto del taglio de' legnami ne' boschi, e selve di questo Regno, si sono fatti diversi ricorsi da varie Università, e particolari di esse per mezzo del Tribunale della Regia Camera della Sommaria, chiedendo il permesso di potere incidere anche gli alberi proibiti per quelli usi, e bisogni necessarj che hanno manifestato. E come che le providenze date col bando sudetto, hanno avuto principalmente mira al bene, e vantaggio delle stesse Università, e loro Cittadini, ed a quello di tutto il Regno in generale, non è stata mente del Re nostro Signore, che con tale proibizione resti tolto assolutamente a' suoi Sudditi il comodo di poter far tagliare legnami per la vera loro necessità, ed indispensabile uso, precedente bensì il suo regio permesso. Ha perciò stimato S. M. conveniente risolvere, e dichiarare, che oltre li casi, nelli quali in detto bando viene lasciata la libertà dell' incisione d' alberi, ed oltre quelli ancora, in cui si previene nello stesso bando, che venendo esposto il bisogno di farne il taglio, ne accorderà la M. S. la licenza: semprechè per altri particolari lavori, che esser devono necessariamente della specie di taluni degli alberi proibiti, e che in alcuni luoghi si fanno non solo per uso di quel Pubblico, ma ben' anco per industria, colla quale si sostiene quella gente, e

che occorre servirsi degli alberi vietati, per far siepe, ponti per li fiumi, argine per impedire le inondazioni de' torrenti, tavoloni per scafe, baracche, aratri, ed altri ordigni di campagna, ed anche per vigne; come anche qualora per altri usi necessarj alla vita umana non vi fossero in certi luoghi degli alberi permessi, ma bensì di quelli, il di cui taglio è vietato, o pure se di questi ve ne fossero ne' boschi, e foreste demaniali, e delli permessi solo se ne ritrovassero ne' territorj de' particolari, e non potessero venire facilmente comprati: In tutti li sopradetti casi, ed ogni altro, in cui occorre una positiva, e vera urgenza di valersi degli alberi proibiti, condiscenderà S. M. in accordare la licenza di potersi tagliare, semprechè lo troverà conveniente, e ne verrà espressamente supplicato, e che si praticino le precauzioni, e si osservino le regole prescritte nel divisato bando generale. E per la maggiore facilità, e disbrigo del regal permesso, che avrà da precedere, comanda la M. S. a piè delle suppliche, che per ottenerlo faranno così l' Università, come li particolari, dichiarando la necessità, che hanno, e la qualità de' legnami, che loro bisogna, debbano li rispettivi Governadori locali porre il loro informo, con spiegare distintamente quanto avranno esaminato e verificato riguardo alla sussistenza dell' istanza, ed alle vere ragioni, e circostanze di essa, senzachè per un tale atto, che dovranno precisamente eseguire, possano esigere diritto di sorte alcuna, nè tampoco pretendere, o ricevere accesso per tras-

trasferirsi ne' territorj, boschi, e contrade, ove occorre, qualora sia d'uopo riconoscere ocularmente i luoghi, e selve, in cui si pretende fare l'incisione d'alberi, dovendo concorrere, ed eseguire tutti questi atti gratis. Volendo inoltre S. M. per esimere i suoi Sudditi da ogni indebita vessazione circa tal particolare, che in caso di controvenzione a quanto sia prescritto nel precitato bando, sul quale devono li Governadori locali con tutta accuratezza vigilare, siccome loro sta incaricato, non possano li medesimi procedere a carcerazione *de facto*, nè ad esigere pene, o procedere ad altri atti, che arrechino non positivo interesse alli pretesi contraventori, ma soltanto dovranno prendere un' esatta, e ben

circostanziata informazione estragiudiziale, e rimetterla qui per mezzo del Preside Provinciale, attendendo gli ordini, che in seguela si stimeranno di dare per castigo de' Rei. Tuttociò prevengo a V. S. Illustrissima di regal ordine per intelligenza, e regola di coteffa Udienza, che dovrà comunicarlo a tutti li Governadori, così Regii, come Baronali dell' istessa Provincia, acciò ciascheduno di loro alle proprie giurisdizioni renda generalmente nota questa sovrana determinazione, con eseguirla pontualmente in tutto quello, che ad essa appartiene. *Napoli primo Agosto 1759. IL MARCHESE DI SQUILLACE. Signor Preside*

1759  
Il Marchese di Squillace.

DE INJVRIIS

TITVLVS XLIV. five CXIII.

PRAMMATICA IV.

CAROLO III REGE.

Edita ad compescendos fautores Andegavensium.



Essendosi compiaciuta Sua Divina Maestà restituire al giusto Dominio di questa Fedelissima Città, e Regno di Napoli il Serenissimo CARLO

TERZO suo legittimo Signore, e Re, ed essendo seguita questa azione con tanta felicità, e quiete, che si riconosce in essa essere stata opera della divina provvidenza: e convenendo, che questa quiete si conservi: e che non sia alterata d'alcuni pochi mali intenzionati, i quali con parole tentano pregiudicare al presente felice Governo, ed accreditare il passato, con palesare un animo rubelle alla propria obbligazione, ed alla quiete dello Stato: e convenendo ovviare ad inconveniente tanto pregiudiziale al servizio di S. M. (che Dio guardi) ed al bene di questa Fedelissima Città, e Regno. Perciò col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente banno omni tempore valituro, con il quale ordiniamo, ed espressa-

Ut concordia civium servaretur pena statuta in eos, qui pro Andega-

mente comandiamo, che da oggi avanti niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si fra, ardisca parlare a favore del passato Governo, nè muover risse, o contese con alcuno per detta cagione, nè dir cosa in offesa del presente, sotto pena di anni diece di Relegazione a i nobili, ed agl' Ignobili altrettanti di galera da erogarsi irremissibilmente contra chi controverrà,

E per le medesime ragioni di conservar la concordia, e quiete in questa Fedelissima Città, stante, che S. M. per sua benignità ha perdonato tutti i trascorsi seguiti prima della felice entrata dell' Armi Austriache, perciò ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona ardisca rimproverare, o ingiuriare a niuna persona per quello avesse, o detto, o fatto in tempo del passato Governo, perchè così conviene per la quiete, e tranquillità pubblica, & acciocchè così si esegua, e venga a notizia di tutti, vogliamo, ed ordiniamo, che il presente Banno si pubblici ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. Datum

vensibus rixas ciebant; Nobilibus deportatio per decennium; plebejis vero damnatio ad tritremes.

Ne quis alicui objiciat fuisse partem Andegavensium. Nulla tamen pena constituta.

Neap.

Neap. in Regio Palatio die 20. mensis Julii 1707. C. MARTINITZ. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit

C. Vltioa Reg. Mastellonus. Bannorum 1. fol. 2. Banno ut supr. Publicata a di 21. Luglio 1707.

20 Julii 1707

Com. Martinitz



INTERDICTA MVRATORVM CONVENTICVLA COITIONESQVE

TITVLVS XLV, five CXVI.

PRAMMATICA II.

FERDINANDO IV REGE.

Restituitur in universum Edictum diei 10 Julii anni 1751. De istiusmodi Muratorum conventiculis, quae dicebantur Collegia Franc-Maison lata clar. viri Dominicus Alfenus Varius in pragmat. huiusmodi tituli. Illinc asserunt, quae huc continent.



Introdotti clandestinamente, anni sono, ne' Nostri Dominj una straniera Conventicola, nominata de' liberi Muratori, o Franc-Masons, non potè sfuggire la sovrana attenzione del nostro Augustissimo Padre, il quale vegliando alla pubblica tranquillità, la proscrivè con rigoroso Editto del 10. Luglio 1751. sotto quelle pene, con cui le Leggi vietano qualunque società istituita senza l'autorità legittima, come direttamente opposta alla intrinseca costituzione di ogni ben regolato Governo, e sempre sospetta alla quiete, e sicurezza dello Stato. Venuto ora a nostra notizia di essersi nuovamente cominciate a formare siffatte illecite unioni; le quali, essendo, dopo la particolar proibizione fattane in questi Regni, divenute molto più criminose; richiamerebbero tutto il rigor delle Leggi, e tutta la severità delle pene giustamente prescritte; nondimeno facendo Noi uso della nostra Reale Clemenza, e perdonando per ora alla debolezza dello spirito la soverchia facilità, e leggierzza di chi si è lasciato sedurre ad entrare in tale società vietata, e proscritta, la proibiamo nuovamente, e la proscriviamo, rinnovando lo stesso saviissimo Editto del nostro Augustissimo Genitore. Ordinando espressamente sotto le stesse pene di dover essere i Liberi Muratori, o sotto qualunque altro nome si occultassero, irremissibilmente puniti, come

perturbatori della pubblica tranquillità, e come rei di violati dritti della Sovranità: che per l'avvenire dopo la pubblicazione di questo nostro Reale Editto nessuno de' nostri Sudditi, di qualunque grado, dignità, e condizione, ardisca di arrolarsi, o d'intervenire a tale società, ed unione; né in qualunque maniera direttamente, o indirettamente proteggerla, o pure dare a pigione, in prestito, o sotto qualsivoglia altro titolo le loro case, camere, o altri luoghi, e comodi per unirvisi. Ed avendo sperimentata l'inosservanza, per assicurarne l'obbedienza, deleghiamo tutte le cause, che possano risultare da questa nostra sovrana disposizione, alla Giunta di Stato, la quale deve procedere come nei delitti di lesa Maestà, anche ex officio, o colla particolare delegazione, e facoltà ordinaria e straordinaria ad modum belli.

E affinché tutto ciò venga a notizia di ognuno; comandiamo, che il presente Editto da Noi firmato, munito del nostro Real Sigillo, e riconosciuto dal nostro Configlier di Stato, e primo Segretario di Stato, si pubblichi nella forma solita in tutti i nostri Dominj. Procidit 12. Settembre 1775. FERDINANDO. Bernardo Tanucci. Vidit Citus Praef. S. R. C. Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi D. Basilio Palmieri a Secretis. Locus signi. Publicata a di 10. Ottobre 1775.

Ferdinando

1775

## PRAMMATICA III.

EODEM  
REGE.

Non solum  
restituuntur  
duo præce-  
dentiã Edi-  
cta, sed  
nominatim  
etiam inter-  
dicuntur ea  
societatum  
genera, quæ  
scientiarum  
acquisitio-  
nem respi-  
ciunt, quo-  
rumque vel  
plurimum erat  
apud nos  
usus.

Tutte le unioni istituite senza la legittima autorità sono state riguardate in ogni tempo come pregiudizievole alla tranquillità dello Stato. Quindi è, che Noi ben persuasi del principale dovere, che Iddio ci ha ingiunto, di rimuovere ogni qualunque anche remota occasione, che potesse turbarla, abbiám sempre badato, che i nostri Sudditi non si unissero affatto in Corpo, in Collegio Sodalizio, o in Società alcuna, anche tendente all'acquisto di Scienze, ovvero ad opere di pietà, senza la nostra regale approvazione. E perchè in ciò non vi sia la menoma trasgressione, abbiám pensato di aggiungere al divieto le pene corrispondenti. Memori dunque, che il nostro Augusto Genitore di felice ricordanza, quando governava questi Regni, avendo inteso, che in essi erasi introdotta una nuova clandestina Società nominata de' Liberi Muratori, la proibì immediatamente con Editto solenne del dì 10. Luglio dell'anno 1751., sotto la pena di dover essere costoro puniti come perturbatori della pubblica tranquillità, e come rei di violati dritti di Sovranità: e memori ancora, che noi con altro Editto del dì 12. di Settembre dell'anno 1775., rinnovando il precedente, per assicurarne la osservanza, delegammo tutte le cause, che potessero risultare da tal disposizione sovrana, alla Giunta di Stato,

la quale dovesse procedere, come si procede ne' delitti di lesa Maestà, anche *ex officio*, e colla particolare Delegazione, e facoltà ordinaria e straordinaria *ad modum belli*. Vogliamò, e nuovamente ordiniamo, che le mentovate due determinazioni sovrane si osservino con tutta esattezza, e con tutto rigore non solo per li Liberi Muratori, ma che s'intendano estese ancora per tutti gli altri di qualunque grado, dignità, e condizione, che dalla pubblicazione di questa nostra Sanzione ardissero di formare ogni altra qualunque specie di unione, e di stringersi in ogni altra qualunque specie di Società, senza la nostra regale approvazione, ed in qualunque maniera direttamente, o indirettamente proteggessero sì fatte illecite unioni, ovvero dassero a pigione, a prestito, o con altro titolo qualunque le loro case per potervisi unire.

Ed affinchè tutto ciò venga a notizia di ognuno, comandiamo che il presente Editto da Noi firmato, munito del nostro Regal Sigillo, e riconosciuto dal nostro Consigliere, e Segretario di Stato del Dispaccio degli affari ecclesiastici, si pubblichi nella forma solita in tutti i nostri Dominj. Napoli . . . Novembre 1789. FERDINANDO, Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis. Pubblicata a dì tre Novembre 1789.

Ferdinando.

1789

IN-



# INTERDICTVM ALICVIVS PARTIS STVDIVM INTER ARMA TVERI

## T I T V L V S XLVI.

### PRAMMATICA I.

FRADI-  
MANDO IV  
REGE.



Essendo nostro intendimento osservare la più esatta neutralità nelle circostanze presenti di Europa, abbiam voluto nel manifestare questa nostra pacifica disposizione, dar anche alcune provvidenze per prevenir qualunque incontro, che potesse alterarla, o disturbare il commercio ne' nostri Dominj: poichè siccome in coerenza di questa dichiarazione non dubitiamo, che le Potenze, le quali sono in guerra, useranno ne' nostri porti, e mari adiacenti, quel contegno. e que' riguardi, che per costumanza comunemente ricevuta tra tutte le Nazioni si praticano in simili casi colle Potenze neutrali, nel non fare atto alcuno di ostilità, di violenza, o di superiorità nè tra loro, nè sopra i Bastimenti di qualunque Bandiera; nell'osservar le solite regole nel partir da' porti, e spiagge neutrali; e nel non impedire la libera uscita, e il libero ingresso di qualunque Bastimento ne' medesimi porti, e spiagge neutrali: così per la nostra parte vogliamo, e ordiniamo, che si osservino da' nostri Sudditi le seguenti istruzioni.

Interdicatur quibusque regni Neapolitani personis, ne suam in militiam auxiliarum belligerantium nationum nomen dedant sub pena conjunctionis in vincula, aut bonorum in publicum additionis, aut perpetui exilii.

I. Proibiamo espressamente a tutti i nostri Sudditi di qualunque rango l'arrolarsi, e servire in qualunque maniera sopra Bastimenti delle Nazioni in guerra; e ciò sotto pena di carcerazione, ed altre più gravi a nostro arbitrio al loro ritorno ne' nostri Dominj; o di sequestro, e di confiscazione de' beni, o di esilio perpetuo da' nostri Dominj, se ricusassero di ritornare. Sarà lecito bensì a qualunque Bastimento di Nazione in guerra di rinforzare il suo equipaggio, purchè non sia

di persone suddite, ma forastiere, che si trovino di passaggio, e volontariamente vadano a servire; sicchè non possano prenderli con violenza da altri Bastimenti i Marinari, neppur della stessa loro Nazione.

II. Proibiamo in tutti i nostri Dominj il vendere, fabbricare, o armare per conto delle Nazioni in guerra qualunque legno corsaro, o da guerra sotto pena di ducati duemila per ciascuna trasgressione, da applicarsi per la metà al Fisco, e per l'altra metà all'accusatore palese, o segreto; oltre ad una pena grave afflittiva di corpo da incorrersi irremissibilmente da' trasgressori ad arbitrio del Giudice, secondo le circostanze de' casi, che succederanno. Nelle quali pene s'intenderanno incorsi anche tutti quelli, che a tali armamenti daranno ajuto, assistenza, o favore, con scienza della loro destinazione, benchè non vi abbiano interesse, o partecipazione. Resta bensì permesso alle Nazioni in guerra il rifarcire da' danni sofferti i loro propri Bastimenti, e comprare ciocchè a questo effetto sarà ad essi necessario.

Nequaquam possunt venire, constructi, armisque piraticis aliquae aut bellicae naves muniti sub 2000 numerorum partim Fisco, partim accusatorum addicendorum pena praeter alteram corporalem arbitrio iudicis estimandam, quam subeant auxiliantes, assistentes, factores scientes, et participantes.

III. Proibiamo ai nostri Sudditi, o a chiunque altro abbia avuto permesso da Noi d'inalberare la nostra Real Bandiera (sotto le pene espresse di sopra all'Articolo primo) imbarcare sotto nome di Passaggieri, o in qualunque altra forma, e sotto qualunque pretesto Marinari, o Soldati per servizio delle Nazioni in guerra. E parimente l'imbarcare, e trasportare armi, polvere, e tutte quelle munizioni, che vanno comprese sotto il nome di Contrabando di guerra per conto, e servizio delle Nazioni in guerra. Sia permesso bensì il caricare, e trasportare qualunque altra sorta di

Sub penis in primo superioris posito articulo comprehensio imponi navibus nequeunt arma, pulvis, omnique id genus alia bellorum instrumenta, quibus alterutra partium belligerantium indigeat.

mercanzia, ancorchè fosse di prede da esse Nazioni fatte legittimamente; e condotte ne' nostri porti, o provvisioni da bocca per conto, ed uso delle Nazioni in guerra.

IV. Proibiamo ai nostri Sudditi il prender parte, o interesse alcuno direttamente, o indirettamente negli armamenti di guerra, o di corso delle Nazioni in guerra, ancorchè fossero state fatte fuori de' nostri dominj, sotto pena di ducati duemila per ogni trasgressione, ed altre a nostro arbitrio. Permettiamo bensì, che dalle nazioni in guerra si possano raccomandare, e fare amministrare, o vendere ne' nostri Dominj le prede da esse fatte in luoghi, e tempi legittimi, e condotte ne' nostri Porti.

V. Dichiariamo incorse nelle pene di sopra minacciate, e di altre più gravi, secondo le circostanze, tutte le persone di qualunque stato, rango, o condizione, che avranno controvenuto al disposto nel presente Editto, e vogliamo, che la cognizione di simili trasgressioni appartenga privatamente al nostro Supremo Magistrato di Commercio di questa Metropoli per le trasgressioni, che saranno commesse in questa Sicilia Citeriore, e ne' nostri Presidj di Toscana; e per quelle trasgressioni, che saranno commesse

nella nostra Sicilia Ulteriore, vogliamo, che la cognizione ne appartenga privatamente a quel Supremo Magistrato di Commercio di Palermo, i quali Tribunali dovranno decidere inappellabilmente sopra le medesime, previa sempre la partecipazione da darsi a Noi per la nostra Segreteria di Stato, ed affari esteri.

E similmente ordiniamo, che i Suddetti Tribunali siano privatamente Giudici in tutte le controversie, che potessero insorgere sopra la qualità degli effetti, e mercanzie, legittimità di prede, e d'ogn' altro, che per costumanza comunemente ricevuta, e risultante da Trattati, che sono tralle varie Nazioni di Europa, potessero insorgere in simili casi colle Potenze neutrali, e delle quali la cognizione spettasse ai nostri Tribunali.

E perchè tutto ciò venga a notizia di ognuno, vogliamo, e comandiamo, che queste nostre dichiarazioni, ed istruzioni da noi firmate, e sottoscritte dal nostro primo Segretario di Stato sieno pubblicate ne' luoghi soliti e consueti di questa Capitale, e in tutti i Porti, e luoghi marittimi de' nostri Dominj.

Dato in Napoli 19. Settembre. 1778. 1778  
FERDINANDO. Marchese della Sarm-  
buca. Ferdinando.

Neapolitanis  
Subditis in-  
terdicitur  
aliquod in  
bellicis bel-  
ligerantium  
nationum  
armamentis  
studium tue-  
ri sub  
2000 nummo-  
rum, aliave  
pro Regis  
arbitrio pe-  
na.

Decernitur  
supremum  
hujus Civi-  
tatis, ac  
Panormi  
Commercii  
Magistratum  
competen-  
tem Judi-  
cem esse  
in causis  
hujusmodi,

## INTERDICTVM BVLLAS PONTIFICIAS PETERE ABSQVE FACVLTATE CONCESSA

### T I T V L V S XLVII.

#### PRAMMATICA I.

FERDI-  
NANDO IV  
REGE.

Placet non-  
nulla eccle-  
siasticæ legis  
latamenta  
vi ordinariæ,  
qua fungun-  
tur, potesta-  
te, Episco-  
pos expedire.  
Quoad  
reliqua, sta-  
tuitur, suam



Abbiamo Noi sempre avuto a cuore, che ne' nostri Dominj si mantenga illesa ed intatta la potestà Episcopale, e sieno inviolabili i dritti de' Vescovi, che sono nativi Ordinarij nelle loro rispettive Diocesi, e per adempire nell'atto stesso agli obblighi di Custodi, e di Vindici de' Sacri Canonj, non abbiamo tralasciato di ema-

nare da tempo in tempo salutari provvedimenti, perchè esattamente si conservasse nel suo vigore il buon ordine canonico, le sacre regole, e la pura disciplina della Chiesa. E siccome abbiamo conosciuto, che in pregiudizio de' dritti Episcopali da' nostri Sudditi abusivamente si ricorreva in Roma per ottenere quelle licenze, o dispense, che a norma delle disposizioni Conciliari spedir si debbono da' proprj Ordinarij in virtù della loro nativa facoltà,

quæque in  
hoc regno  
vim obtine-  
re non pos-  
se prius,  
quam opti-  
mus Rex  
noster ve-  
niam in  
scriptum  
dederit Ro-  
manam pro  
iisdem Curi-  
am adeundi.

ta, così con più ordini circolari abbiamo prescritto, e sovraneamente ordinato, che niuno potesse avanzare ricorso alla Santa Sede senza prima chiederne, ed ottenerne il nostro sovrano permesso, che da Noi, precedente l'esame della nostra Real Camera di S. Chiara, suole concedersi, o denegarsi, seconcho ne casi esposti vi sia mestieri dell'autorità Pontificia, o pure da' Sacri Canonj si accorda a' Prelati Ordinarij di poter essi dispensare in virtù della loro nativa facoltà. Non ostante tali salutari provvedimenti diretti unicamente alla conservazione, ed al mantenimento de' dritti dell' Episcopato, al buon ordine della Chiesa, all'esatta osservanza de' Canonj, ed al vantaggio dello Stato, ci è venuto a notizia che taluni o troppo deboli, o poco intesi della nativa potestà de' propri Pastori ne' casi, ne quali si denega il ricorso a Roma, e si prescrive, che i Vescovi, e Prelati vi provveggano colla loro autorità, ricorrono se retamente alla Curia Romana per impetrare la dispensa, e questa ottenuta, esibiscono agli Ordinarij, i quali segretamente ritenendosela, mostrano di farne essi apparentemente la spedizione. Una tale simulazione è totalmente contraria alla sincerità cristiana, di poco decoro al carattere Episcopale, e dell'intutto opposta agli stabilimenti canonici, ed alle leggi della Suprema Potestà, a cui Iddio ha voluto soggetta ogni persona.

Pertanto per ovviare ad uno scorcio cotanto pernicioso, distruttivo della nativa potestà Vescovile, contrario a' Sacri Canonj, e lesivo delle leggi, e della polizia del nostro Reame, vogliamo, e comandiamo, che a tenore de' nostri precedenti reali ordini circolari restando fermo, e per legge fondamentale dello Stato il divieto di poterli ricorrere in Roma per impetrarsi qualunque licenza, o dispensa senza il nostro preventivo sovrano permesso, niuno nostro Suddito, o Domiciliante ne' nostri Dominj da oggi innanzi a' disca sotto pena dell'immediato esilio dal Regno, di ricorrere in Roma, affin di farsi segretamente spedire Brevi, o Rescritti per quelle licenze, o dispense, per le quali da

Noi sta ordinato, che ricorrer si debba a' propri Ordinarij, a' quali in forza della loro facoltà nativa inculcata da' Sacri Canonj appartiene il dispensare.

E per quelle dispense, o licenze, che segretamente, e senza il preventivo nostro real permesso pria della promulgazione della presente legge si trovino già spedite da Roma ad istanza di alcuno de' nostri Sudditi, o Domicilianti ne' nostri Dominj, vogliamo, e comandiamo, che le medesime si abbiano per nulle, di niun vigore, e come non esistenti, e debbano riputarsi come un punibile attentato.

E poichè ci è anche venuto a notizia essere occorso altro simile abuso nel tempo, che sospesimo le Regole della Cancelleria Romana, ed ordinammo, che i Vescovi, e gli altri Ordinarij si valessero di loro facoltà, e vietammo a' nostri Sudditi di andare in Roma per dispense, o altre provviste Pontificie, taluni ciò non ostante segretamente si fecero spedire dalla Santa Sede Bolle, Brevi, e Rescritti, e con questi alla mano i Vescovi, e gli altri Ordinarij facendo sembiante di valersi di loro autorità conferirono Beneficj tanto semplici, che curati, e residenziali, e concederono le dispense, o licenze; affinché tali Bolle, Brevi, e Rescritti clandestinamente spediti, e sforniti di Regio *exequatur* non si possano in alcun futuro tempo allegare in pregiudizio della Regalia, vogliamo, e comandiamo, che i medesimi si abbiano per irriti, nulli, e come se non fossero stati spediti, e debbansi riputare come un attentato distruttivo della polizia del Regno, contro la quale non possano unquam allegarsi in esempio.

Ad oggetto poi, che tale nostra sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col suggello delle nostre reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia, e

Gra-

Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. Napoli il dì 26. di Febbrajo 1784. FERDINANDO, Carlo

Ferdinando.

Demarco. Vidit Citus Praef. Vicepro: Dominus Ron mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Secr. Pubblicata a di 21. Aprile 1784.

1784



INTERDICTVM COMMERCIVM CVM HOSTIBVS

## TITVLVS XLVIII.

## PRAMMATICA I.

CAROLO  
VII REGE,  
AVSTRIÆ  
DVCE III.

Omne com-  
mercium  
cum Regno  
Siciliæ pro-  
hibetur.



Avendo invaso l'Armi Angioine il Regno di Sicilia, ed essendo questi inimici di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, Dio guardi, e non convenendo tener libero

il Commercio con detto Regno, sino a che ne siano discacciati i sudetti inimici. Perciò abbiamo deliberato col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio de' fare il presente Banno, col quale ordinamo, e comandamo, che dopo la pubblicazione del medesimo, nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che sia, ardisca tener corrispondenza, nè commercio con detto Regno, nè inviar in quello qualsivoglia sorte di comestibile, e viveri, nè altro genere di roba, o mercanzia, sotto pena della vita, da eseguirsi irremissibilmente in caso di controvenzione. Ed affinché il presente venghi a notizia di tutti, e da nessuno si possi allegare causa d'ignoranza, volemo, che il presente Banno si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. Et a rispetto del Regno, nelli luoghi, dove risiedono le Regie Audienze, incarricando alli Spettabili Prefidi, & alle medesime Regie Audienze la puntuale, ed inviolabile osservanza del medesimo, e con la dovuta relazione torni a Noi. Datum Neapoli in Regio Palatio die 22. mensis Augusti 1718.

1718  
El Principe  
de Tiano  
Conde de  
Daun.

EL PRINCIPE DE TIANO CONDE DE DAVN. Vidit Gaeta Regens. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Abvaren Reg. Vidit Misro Reg. Vid. Vlloa Reg. Vidit Giovine Reg. D. Franciscus Maria Lanarius Secr. Mastellonus. Banno, ut supra.

## PRAMMATICA II.

Regens, & Judices M. C. V.

Essendosi S. M. (che Dio guardi) CAROLO degnata con veheratissimo suo re- VIII REGE scritto per Segretaria di Stato ordinarci, che dovessimo far pubblicare l'Editto di suo Real'Ordine rimessoci del tenor, che siegue. Carlo per la Grazia di Dio, Re delle due Sicilie, di Gerusalemme &c. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro &c. Gran Principe ereditario di Toscana &c.

CAROLO VIII REGE

Placet accurate servari interdictum commercium cum hostibus, ac severe in eos statuitur, qui parere noluerint.

Benchè la giustizia delle nostre Armi, e di quelle de' nostri Alleati sia stata in faccia di tutto il Mondo, confermata dalle benedizioni celesti, e da tanti felici successi, che Noi protestiamo dover principalmente alla Divina Provvidenza, e secondariamente al valore delle Truppe, non cessano li nostri Nimici di tentar segreti commercj con nostri Sudditi in detrimento notabile della pubblica quiete, e con abuso intollerabile della nostra Clemenza. Dunque in virtù di questo Editto emanato dalla Regia nostra Autorità, di nostra certa scienza, e col parere del nostro Consiglio, facciamo sapere a tutti i nostri Popoli amatissimi, ed a tutti i Privati, che si devono rigorosamente astenere da ogni commercio, pratica, e corrispondenza, sia di lettere, sia di nunzj, sia di qualunque altra maniera, avvisi, patti, contratti mediati, ed immediati con i Popoli, e con i privati Sudditi della Potenza, colla quale siamo attualmente facendo la Guerra, sotto pena della confiscazione delle robe contrat-

te, che si avessero da introdurre ne' nostri Stati, o ad estrarre da' medesimi, e di dieci anni di relegazione per li Nobili, e di Galea per gli altri, che avessero contravenuto in altro modo a questa nostra real disposizione. Nella medesima vogliamo, che siano inclusi anche quelli, che dicessero, o spargessero, o in voce, o in scritto novelle, ed avvisi falsi per inquietare, e turbare le Persone semplici de' nostri Stati, e quelli, che ricevendo Commissioni, effetti, e ragioni, o sapendo, che altri n' abbia da Paesi nemici non ne faranno fedele, ed esatta relazione a' Giudici ordinarij della Città, ed Università de' nostri Stati, dentro al termine di giorni otto, dal dì della pubblicazione di questo Editto, e dalla ricevuta delle stesse commissioni, effetti, ragioni, che in avvenire loro pervenissero, o sapessero, che fossero pervenute: solo vogliamo, che siano escluse da questa nostra Sanzione quelle robe, ragioni, e mercanzie, che si potrà dimostrare essere state commesse, ordinate, e trasferite prima della pubblicazione di questo Editto, e precisamente prima del dì 30. di questo corrente mese di Ottobre.

E perchè niuno si possa scusare coll' ignoranza, comandiamo, che questa nostra Reale disposizione sia pubblicata ne' luoghi, e modi soliti. *Dato in Napoli li 18. Ottobre 1734. IO EL REI. D. Joseph Joacchin de Montelegre.*

Per tanto in esecuzione di detto real ordine, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e qualsivogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione si siano, che esattamente, ed inviolabilmente osservino, ed eseguiscono tutto ciò, che nel suddetto Real Editto si è degnata Sua Maestà d'ordinare, sotto le pene nel medesimo contenute, ed espresse: ordinando, che si pubblici ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno, acciocchè venghi a notizia di tutti. *Napoli 21. Ottobre 1734. D. MARCELLO CARAFFA REG. D. Giuseppe Maria Andreatti. D. Trojano de Filippis. D. Tiberio de Fiore. D. Cesare Bonvicino. D. Casimiro de Dura. D. Lorenzo Paternò. D. Filippo Grassi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. Diago de Segura Sollicitator Fiscale di Vicaria. Pubblicata a dì 22. Ottobre. 1734*

D. M. Marcello  
Caraffa Re-  
gente.

1734



INTERDICTVM CVM MAROCHII GENTIBVS  
HOSTILITER AGERE

TITVLVS XLIX.

PRAMMATICA I.

FERDINANDO IV REGE.

Quispiam fortasse mirabitur, cur praefens editum inter foedera non retulerim. Id ideo feci, quod illorum speciem non praeferat; & requidem vera in universum hinc non nisi Subditis Neapolitanis interdicitur.



Entre le provvide cure del Re N. S. per la estensione del Commercio, e la maggior prosperità de' suoi fedeli Sudditi, l'ingrandimento delle sue forze Navali, la vigilante custodia delle Costiere, la scorta data a' Bastimenti Mercantili, l'abolizione d'un dritto proibitivo, che restringeva ed imbarazzava il Commercio d'importazione, l'eguale abolizione d'un dritto sulle manifatture, che nociva all'esportazione, vanno di giorno in giorno producendo que' felici, e salutari effetti, che

il suo paterno cuore aspettava; gli atti di sua magnanimità usati verso i Sudditi d'una Potenza, colla quale non vi è per anche verun Trattato di pace, han prodotto que' primi frutti, che anche ne' popoli di diversa credenza e costume, l'aspetto solo, e l'esempio dell'umanità, e della generosità infallibilmente produce. Commosso da questi il Serenissimo, e Potentissimo Re di Marocco, che con principj di saviezza e di politica superiori a quelli de' Sovrani suoi predecessori governa in oggi gloriosamente quel vasto dominio, si è indotto spontaneamente ad offerire al Re di far cessare ogni ostilità

mnibus Marochii gentibus aliquod hostilitatis specimen per aequot iter facientibus edere.

lità da suo canto verso i Bastimenti, e i Sudditi delle due Sicilie, purchè dalla parte di questi si facesse altrettanto. Gradendo S. M. di procurare a' suoi dilette Sudditi questo nuovo vantaggio di quiete, e di sicurezza, particolarmente per que' Bastimenti, che escono fuori dello Stretto di Gibilterra; e volendo nel tempo stesso manifestare a questa Potenza Africana i sentimenti pacifici, che il bene della umanità, le massime della nostra divina Religione, la saviezza di sua politica, la moderazione, e la gratitudine gl' ispirano, ha subito dato ordine, che i suoi legni armati cessino, e si astengano da ora innanzi da qualunque atto ostile verso i Sudditi, e i Bastimenti di Bandiera Marocchina. Ed acciocchè questo sovrano volere sia eseguito egualmente da tutti i suoi Vassalli, ha ordinato pubblicarsi il presente Editto, contenente ciocchè siegue:

I. Vuole S. M. e comanda, che tutti i Bastimenti di sua Real Bandiera o che abbian patente per corseggiare, o che sieno Mercantili, si astengano dal commettere in mare qualunque atto ostile, quando non sieno provocati, verso i Bastimenti di qualunque spezie appartenenti al Re di Marocco, o a' Sudditi di esso.

II. Similmente ordina e comanda, che si astengano i suoi Sudditi dall' andare a commettere atti di ostilità di qualunque spezie ne' Lidi, Porti, Rade, Fiumi, e Terre in tutta la estensione de' dominj di esso Re di Marocco.

III. Avvenendo che per forza de' venti, o di tempesta qualche legno appartenente al Re di Marocco, o a' Sudditi suoi si arrenasse, o naufragasse in qualunque lido de' dominj di S. M., qualora abbia giustificato essere realmente Marocchino, non sia permesso esercitar verun atto ostile, nè toccare alle robe, e alle persone di esso Bastimento, anzi (salve le sempre inalterabili regole e cautele della pubblica Sanità) si debba a' medesimi, e a' loro Legni, e Bastimenti prestare tutto quell' ajuto, soccorso, e favore, che le circostanze del caso richiedessero, e il dovere dell' umanità esige da tutti gli uomini verso i loro simili:

e vuole, che i Governatori, e Comandanti così Militari, come Politici abbiano cura, che così si pratici, ed incoraggiscano col loro esempio i soccorsi da prestarsi loro: concedendo parimente a' suddetti Sudditi del Re di Marocco quel Salvo Condotta (colle avvertenze dovute sempre al rilevante assunto della pubblica Sanità) di cui avessero bisogno per trasferirsi in luoghi d' onde sia facile a' medesimi trovar comodità per continuare il loro viaggio.

IV. Non s' intendano però inclusi nel presente Editto di cessazioni di ostilità que' Bastimenti delle Potenze di Africa attualmente in guerra con S. M., che abusivamente inalberassero Bandiera Marocchina, e si volessero mascherare sotto di quella. Come parimenti s' intendano escluse tutte quelle persone natè suddite di esso Principe, che s' incontrassero a servire o come combattenti, o anche come semplici marinari su i legni Corsari de' nemici di S. M. E finalmente s' intendano esclusi que' Bastimenti, e que' Sudditi Marocchini, che senza essere provocati cominciassero essi le ostilità sia nel territorio, e dominj di S. M., sia anche in mare su i Legni de' Sudditi del Re.

Qualsivoglia Suddito di S. M. di qualunque grado, e condizione ardirà controvenire allo stabilito nel presente Editto, sarà punito con severo ed esemplare castigo, come controventore a' reali ordini, e come perturbatore della pubblica quiete, subito che si commetterà il delitto, ed anche senza attendere le formali lagnanze dalla parte di quel Sovrano.

In esecuzione adunque de' Sovrani comandi di S. M. abbiamo fatto il presente Editto, per far nota a tutti questa reale determinazione, e per la puntuale osservanza del medesimo in tutte le sue parti: ed affinchè da niuno in avvenire si possa addurre, o allegare causa d' ignoranza, sarà pubblicato in questa Capitale ne' luoghi soliti e consueti, come altresì negli altri luoghi di questo Regno; ed a tale effetto ne incarichiamo tutti coloro, a quali spetta di farlo pubblicare, osservando nella pubblicazione del medesimo le regole, e i riti soliti praticarsi

in



INTERDICTVM ELEEMOSYNAM PETERE &c. TIT. L. 265  
 in consimili pubblicazioni, ed indi ri-  
 torni a noi colle dovute relate. Dato  
 dal Supremo Magistrato di Commercio  
 19. Luglio 1780. D. ANTONIO SPI-  
 NELLI PRESIDENTE. D. Giuseppe  
 Caravita. D. Lorenzo Paterno. D. Vin-  
 cenzo Boraggine. D. Nicola Vespoli. D.  
 Nicola Coracciolo. D. Ferdinando Ga-  
 liani. D. Ippolito Porcinari. Pubbli-  
 cato a di 25. Luglio 1780.

D. Antonio  
 Spinelli Pre-  
 sidente.

1780



INTERDICTVM ELEEMOSYNAM PETERE ABSQVE  
 FACVLTATE CONCESSA

T I T V L V S L.

PRAMMATICA I.

CAROLO  
 III REGE.

Hinc pragma-  
 ticz poterat  
 locus esse in  
 tit. de Ele-  
 mosyna non  
 petenda &c.,  
 sed ibi ejus no-  
 bis subripuit  
 obliuio, quare  
 hic eandem  
 collocavimus,  
 qua interdicitur  
 per neapolitani  
 regni provin-  
 cias stipem  
 corrogare nisi  
 cum regio  
 permitta.



A paterna, ed indefes-  
 sa cura, che da Noi  
 si adopera per pro-  
 muovere la felicità,  
 non meno di questa  
 nostra fedelissima Cit-  
 tà di Napoli, che di  
 tutte le Provincie del Regno, tiene  
 particolarmente applicato, e vigilante  
 il nostro reale animo ad estirpare tut-  
 te quelle invecchiate corruttele, ed  
 abusi, che apportano aggravj a' Popoli,  
 e specialmente alle Comunità di tut-  
 to il Regno, rese in gran parte a tal  
 segno impotenti, e miserabili, che  
 non solamente non possano sostenere li  
 pubblici pesi, ma nè anche li carichi  
 necessarj al proprio loro sostentamento.  
 Per la qual cosa essendo con certissime  
 pruove, e documenti pervenuto alla  
 nostra reale notizia, che la malizia  
 umana, istigata dal Nemico infernale,  
 sia giunta a tal segno, che rivolgendo  
 in operazioni inique, ed in oppressio-  
 ni del Prossimo le salutarissime opere  
 della Carità ( che unicamente al sol-  
 lievo del medesimo Prossimo devono  
 servire ) contribuisca in non picciola  
 parte alle strettezze, ed alle miserie  
 delle predette Università; sicchè in ve-  
 ce di riuscire grate alla Suprema Di-  
 vina Maestà, riescono abominevoli al  
 cospetto di Dio, e provocano la sua  
 tremendissima santissima ira. al castigo  
 di coloro, che contribuiscono a sì fatte  
 scelleraggini; abbiamo perciò giudicato  
 appartenere indispensabilmente alla no-  
 stra obbligazione il porvi l'opportuno  
 rimedio, ed estirpare dalla radice si-

Tom. I.

miglianti perniciosissime, e scelleratiffime pratiche.

Il male, che abbiamo descritto è innocentemente nato dall'uso perverso, che hanno fatto della pietà delli Serenissimi Rè nostri predecessori, li quali considerando, che il grandissimo numero delli luoghi pii eretti in questa nostra fedelissima Città di Napoli recavano maraviglioso giovamento, così al numerosissimo Popolo della medesima Città, come agli altri Popoli di tutto il Regno ( che agevolmente potevano essere partecipi delli beneficj, e delle sante, e caritative opere esercitate del continuo nelli predetti luoghi pii a vantaggio, e sollievo di ognuno ) non ebbero perciò difficoltà, ed assai volentieri permisero, che dalli Ministri delegati di tali pii luoghi, o da altri Ministri Supremi, quando conoscevano il verace bisogno, ed il frutto, che al pubblico poteva pervenirne, si dispensassero lettere patenti ad alcune persone credute pie, e fornite dello spirito della modestia, e della discrezione, perchè potessero trascorrere per tutte le Città, e per tutte le Terre del Regno, a sol fine di richiedere alli Prelati, ed agli altri luoghi pii, ed in particolare all'Università, un caritativo, liberale, e volontario sussidio, il quale potevano a proporzione delle loro forze dispensare, e con ciò sollevare quegli utilissimi, ma bisognosi pii luoghi, che situati nella Città di Napoli, come nel centro del Regno estendessero, e comunicassero l'opera di pietà, alle quali erano intenti, ed

L. I.

ap.

applicati, a tutti coloro, che quantunque nati in altre parti del Regno, potevano tenerne bisogno, e riceverne consolazione, e giovamento. Ma l'esperienza ha dimostrato, che simiglianti Questori, e Raccoglitori di tali limosine, servendosi delle predette lettere patentali ( nelle quali venivano all' Università, ed alle Comunità raccomandati, perchè fossero provveduti di congruo alloggiamento ) con detestabile angheria eitorquevano dalli Sindici, e dagli Eletti delle Comunità, e dalle Università somme rilevanti, e superiori alle forze delle medesime. E colle stesse inique arti tiravano dalli luoghi pii, governati specialmente da persone secolari; quelle quantità di danaro, che alla loro insaziabile avarizia fossero piaciute; mettendo terrore alla bontà, ed alla semplicità delli predetti Sindici, Eletti, e Governadori secolari delli pii luoghi, colla falsa esposizione di non leggieri gastighi, alli quali, in facendo il contrario, sarebbero stati sottoposti dall' autorità del Ministro, da cui erano state a loro concedute le mentovate lettere patentali. In somma questa scellerata specie di uomini, con picciolissimo, e quasi niuno profitto delli santissimi luoghi pii situati in Napoli, hanno sempre estorto, ed estorquono da tutto il Regno somme assai rilevanti, e superiori alle forze de' Popoli; le quali somme poi quasi interamente da loro si convertono in proprio ingordissimo profitto; facendo un uso cotanto pravo, e scellerato della lodevole, e santa opera dell' altrui carità, e rivolgendo le volontarie opere di pietà in intollerabili, e perniciose angherie su quelle miserabili Università, che spesso siate sono assai più bisognose, che forse, e senza forse, non sono li luoghi pii della nostra Città di Napoli.

Per queste gravissime ragioni adunque abbiamo risoluto, e determinato di ordinare, e di comandare, come col presente Reale Editto ordiniamo, e comandiamo a tutti li Delegati, Commessarj, o altri Ministri, e Tribunali di questa Fedelissima Città, e di tutto il Regno, che non debbano sotto qualsivoglia titolo, pretesto, o ragione, dispensare mai

più simiglianti Lettere patentali; nè tampoco dare Lettere commendatizie, senza nostro ordine preciso, spedito dalla nostra Segreteria di Stato, e del Dispaccio di Stato, Guerra, e Marina.

Dichiarandoci da Noi, che nel caso, che alcun luogo pio abbia veramente necessità di soccorso, debba ricorrere alla nostra sovrana pietà, e clemenza, per via della nostra predetta Segreteria, poichè daremo quelle providenze, che giudicheremo opportune.

Ordiniamo parimente, e comandiamo a tutti li Ministri Delegati, o Commessarj delli Luoghi pii, che debbano immediatamente rivoçare, e casare quelle Lettere patentali, che si ritrovano avere precedentemente dispensate; facendo senza dilazione richiamare li Questori, che con tali Lettere vanno girando per lo Regno.

Ordiniamo altresì, e comandiamo a tutti li Presidi, a tutte le Regie Audienze, a tutti li Governadori delle Città, e dell'altre Terre del Regno, che se mai, trascorso un mese dopo la solenne pubblicazione del presente nostro Reale Editto, ritrovassero persone, che con sì fatte patentali, le quali non sono spedite da Noi per la nostra suddetta Segreteria di Stato, e del Dispaccio di Stato, di Guerra, e di Marina, andassero accattando, ed estorquendo limosine, e sussidj dall' Università, e dalli Luoghi di pietà, in nome delli Luoghi pii, situati nella Città di Napoli, debbano arrestarle; Essendo nostra reale intenzione, che processate, e convinte di questa fraude, e di questo delitto, sieno irremissibilmente condannate alla Galea, nella quale dovranno servire per lo spazio di sette anni. E perchè questa nostra sovrana determinazione sia a tutti nota, e sia da tutti esattamente osservata, e non possa essere ignorata da chicchessia, ordiniamo, e comandiamo, che colle forme solite, ed acostumate, si pubblichi il presente nostro Reale Editto nelli Luoghi consueti di questa Fedelissima Città, e per tutte le Università, e Comunità del Regno. Ed in testimonio di quanto abbiamo nel presente Editto or-

ordinato, e stabilito, abbiamo coman-  
dato, che si spediscano le presenti fir-  
mate dalla nostra real mano, corro-  
borate col Sigillo delle nostre Reali  
Armi, e contrasegnate dall' infrascrit-  
to nostro Consigliere di Stato, e Se-

gretario di Stato, e del Dispaccio di  
Stato, di Guerra, e di Marina. Na-  
poli a dì 9. Luglio 1740. CARLO, Carlo.  
( L. S. ) Giuseppe Giocchino di Mon-  
tealegre. Pubblicata a dì 9. Luglio  
1740.

1740



INTERDICTVM IN AVRIGAS

T I T V L V S LI, five CXXVI,

BANNVM,

seu

PRAMMATICA XII.

CAROLO  
VI SICI-  
LIAR. RE-  
GE, HI-  
SPAN. II,



portando gran distur-  
bo il rumore, che si  
fa da alcune persone  
diffutili, con le fruste,  
seu scorriati, così alle  
persone Secolari, come  
Religiose, ed Eccle-

siastiche, disturbandoli la quiete, e ri-  
poso, e li Divini Ufficj, ed in parti-  
colare nelli larghi, seu strade delle  
fosse del grano, porta dello Spirito  
Santo, degli Regj Studj, largo delle  
Pigne, strada di Costantinopoli, e por-  
ta della Scioscella, ed altri luoghi  
convicini, così di giorno, come di  
notte; e per tal causa si è porretto  
memoriale a Sua Eccellenza per parte  
delli Complatearj, e Religiosi delli  
Conventi, e Chiese di dette strade,  
ed ottine, del tenor seguente, v3. „ Ec-  
„ cellentissimo Signore. Il Priore, e  
„ Frati del Real Convento di Santo  
„ Domenico in Soriano fuori la porta  
„ Reale di Napoli, ed il Rettore del-  
„ la Casa delle Scuole Pie vicino le  
„ fosse del grano, il Sacristano della  
„ Chiesa di Costantinopoli, e li Pro-  
„ curatori delle Reverende Monache  
„ di S. Petito, di S. Giovanni, della  
„ Sapienza, e di S. Antonio delle Mo-  
„ nache dentro Porta Alba, una con  
„ li Complatearj del largo delle Pi-  
„ gne, delli Regj Studj, fosse del  
„ grano, della porta della Scioscella,  
„ e di Costantinopoli, ed altri luoghi  
„ convicini, supplicando rappresenta-

Contra fire-  
pitum fa-  
cientes a  
rbedariis  
usurpatum,  
vulgo  
schiaffare.

„ no a V. E., come essendo multipli-  
„ cate a gran numero le galasse, e  
„ carrozze in questa Città, che hanno  
„ reso le strade quasi impraticabili; e  
„ questo sarebbe meno male, se non  
„ fossero li supplicanti continuamente  
„ travagliati dalli Famigli, e Cocchie-  
„ ri, ed altre persone diffutili, così  
„ di giorno, come di notte, con le  
„ frustre, seu scorriati, unendosi quat-  
„ tro, o cinque insieme, facendo tale  
„ strepito, e scoppi, che disturbano li  
„ Divini Ufficj, la celebrazione del  
„ Santo Sacrificio della Messa, e li  
„ poveri infermi, che alle volte si so-  
„ no ridotti in atto di disperazione,  
„ disturbando anche li sani, a segno,  
„ che non si è possuto alle volte (per  
„ tali scoppi, e rumori) intendere,  
„ che si diceva tra di essi supplicanti.  
„ E perchè li supplicanti più volte  
„ hanno procurato ammonire dette  
„ forti di persone, acciò non havesse-  
„ ro apportato detto disturbo, e da  
„ quelli non solo non si è cessato di  
„ scoppiare, e disturbare li supplicanti,  
„ ma l'hanno provocati a risse, e ri-  
„ sentimenti notabili. Per tanto ricor-  
„ rono alla somma giustizia, e pro-  
„ videnza di V. E., e la supplicano  
„ in esecuzione di altri Banni, ed or-  
„ dini alias per tale causa emanati  
„ dalli Regj Ministri Delegati delli  
„ Monasterj delli supplicanti, dare or-  
„ dine preciso a chi comanderà V. E.,  
„ acciò si dia rimedio a simili distur-  
„ bi,

L 1 2

bi,

„ bi, ed inconvenienti, che *in dies*  
 „ ne possono nascere: non mancando  
 „ di rappresentarę alla Eccellenza Sua,  
 „ che simile sorte di persone sono le  
 „ più vili ( *cum rever.* ) ed incorre-  
 „ gibili del Paese, per l'aura, che  
 „ tengono delli loro Padroni; che ol-  
 „ tre il supplicato essendo giusto, lo  
 „ riceveranno a gratia singolarissima,  
 „ ut Deus, &c. „ Sopra il quale me-  
 „ moriale si è dato per l'Eccellenza Sua  
 l'ordine di Giustizia, v3. „ El Re-  
 „ gente de Vicaria dè la providencia  
 „ combeniente para reparo de estas de-  
 „ fordenes, yfiendo necessario haga re-  
 „ novar los bandos, que sobre esta  
 „ materia haviere consultado en 30.  
 „ de Abril de 1695. Villa, &c. „  
 Perciò essendo stato a Noi incaricato,  
 dovessimo dare gli ordini, e ripari ne-  
 cessarj, acciò li Vassalli di Sua Maestà,  
 Dio guardi, siano quieti, e godano  
 il riposo, e si eviti l'occasione di rissa,  
 e disturbi, ed altri mali, che potriano  
 per tale effetto nascere, ed anche li  
 Divini Ufficj non siano da nissuna per-  
 sona disturbati, ci è parso con il pre-  
 sente Banno, *omni tempore valituro*,  
 di ordinare; e comandare in nome di  
 Sua Eccellenza, e nostro a tutte, e  
 qualsivogliano sorti di persone di ogni  
 stato, grado, e condizione si siano,  
 anche per osservanza degli altri Banni  
 per tale effetto alias emanati, che da  
 hoggi avanti, ed in futuro non ardis-  
 cano così di giorno, come di notte  
 di schiassare, nè fare altro rumore  
 notabile, così avanti le menzionate  
 strade, ed ottine, nè in qualsivoglia  
 altro luogo di questa Città, e suoi  
 Borghi, sotto pena alli minori di un  
 mese di carcere, e carlini cinque ap-  
 plicandi a beneficio delli capienti, ogni  
 volta, che contravverranno; ed a ri-  
 spetto delli maggiori di due mesi di  
 carcere, e di carlini dieci, applicandi  
 a beneficio delli capienti, ed altre pe-  
 ne ad arbitrio di S. E., o nostro. Ed  
 acciò il presente Banno non apporti  
 pregiudizio a nissuno, dichiariamo con  
 il presente, che sia tantum lecito alli  
 Cocchieri, e loro Cavalcanti di dare  
 il segno con lo schiasso, o frustra in  
 tempo, che porteranno, o guideranno  
 le carrozze de' loro Padroni a quattro,  
 o a sei cavalli, e non altrimenti: ed

Minoribus  
 pena car-  
 ceris per  
 mensem, &  
 Carol. 5.  
 Majoribus  
 duplum.

acciò da nissuno si possa allegare causa  
 d'ignoranza, ordiniamo, che il pre-  
 sente si pubblici nelli luoghi soliti,  
 e consuerti di questa Città, e se ne  
 affigga copia nelli posti delli Capitani  
 di Giustizia, acciò tengano sempre ri-  
 cordata l'osservanza di detto Banno,  
 e non si faccia il contrario. *Napoli li*  
*19. di Maggio 1695. IL DUCA DI*  
*MONTECALVO REG. Nicolaus Pen-*  
*nella Act. Mag.*

1695  
 Il Duca di  
 Montecalvo  
 Reggente.

## PRAMMATICA XIII.

Essendo remasta servita S. E. ri-  
 metterci Viglietto per Secretaria  
 di Guerra del tenor seguente v3.  
 Estando informado el Duque mi Se-  
 ñor, de que en las Cajetas de las Ca-  
 rozas se entroduzen contrabandos fir-  
 viendo para este efecto la grandeza  
 con que sea introduzido el azerlas; pa-  
 ra reparo de estos defordenes me man-  
 da S. E. dezir à V. S. haga publicar  
 luego Bando con rigorosas penas, pa-  
 ra que se reduzcan à la forma que se  
 acostumbraba antiguamente, y que de  
 oy en adelante las que se hicieren no  
 excedan del estilo antiguo, à que es  
 el animo de S. E. se aregen, y mo-  
 deren. Guarde Dios à V. S. *Palacio à*  
*27. de Abril de 1696. D. Diego Ca-*  
*breros. Signor Regente de Vicaria,*  
 Che perciò in esecuzione del mentio-  
 nato ordine facemo il presente, per il  
 quale ordinamo, e comandamo à tut-  
 te, e singole persone di questa Fede-  
 lissima Città, e Regno, che da oggi  
 avanti non debbiano, nè possano por-  
 tare carrozze, nelle quali siano calcet-  
 te più grandi d'un palmo d'altezza,  
 e due di larghezza sopra il valanzino,  
 o gioco di dette carrozze, sotto pena  
 alli padroni di dette carrozze della per-  
 dita d'esse, & alli cocchieri, che le  
 portaranno, come alli mastri carrozzie-  
 ri, che le faranno, o accomodaranno,  
 d'anni tre di galera, che s'efeguirà  
 inviolabilmente. Et à fine che il pre-  
 sente venga à notizia de tutti, e che  
 da nessuno si possa allegare causa d'i-  
 gnoranza, ordinamo, che se pubblici  
 nelli luoghi soliti, e consuerti di que-  
 sta Fedelissima Città, Borghi, e Ca-  
 sali. *Datum Neapoli die 7. mensis Maij*  
*1696. D. MARTIN DE CASTEJON,*

Interdictum  
 aurigis ve-  
 hricula duce-  
 re, in qui-  
 bus capfulæ  
 sint dodran-  
 te altiores,  
 & amplius  
 etiam  
 latiores sub  
 pena eorum-  
 dem amit-  
 tendorum  
 dominis, tri-  
 remium rhe-  
 dariis, aliis-  
 que irrogan-  
 da.

D. Martin de  
 Castejon y  
 Medrano.

T. ME.

**T MEDRANO.** *Nicolaus Pennella Act.*  
Mag. Bando, ut supra. Pubblicata a  
di 17. di Maggio 1696.

PRAMMATICA XIV.

Prohibentur  
aurigæ cum  
vehiculis se  
se inmittere  
in palatium  
M. C. V.,  
aut prope  
idem conse-  
dere præter il-  
los tantum-  
modo, qui  
regiis magi-  
stratibus fa-  
mulantur sub  
pennis, ut  
intus.

Præfens  
Edictum  
mox alii  
Præfides, qui  
in eo mune-  
re obeundo  
succefferunt,  
eadem forma  
restituerunt,  
ut et alia  
exemplaria  
sint ad am-  
plum inter se  
congrue-  
ntia. Quare  
hoc uno  
contentus  
fui.

**C**AROLVS III. &c. *Illustris Dux  
D. Cajetanus Argentor. C.* Ban-  
no, e comandamento, per lo quale  
s'ordina, e comanda a tutte e quale  
si vogliono persone di quale si voglia  
stato, e condizione si siano, che sotto  
pena della diloro carcerazione, & al-  
tre ad arbitrio di esso S. R. C., che  
d'oggi avanti non ardiscano di entra-  
re nel cortile della G. C. della Vica-  
ria con le carrozze, & similmente si  
ordina a tutti i Cocchieri di qual si  
vogliano delle persone predette, che  
così debbiano osservare sotto pena di  
due tratti di corda, eccettuatene però  
le carrozze de' Signori Ministri Regii  
*tantum*, ma le carrozze predette deb-  
biano tenersi fuori di detto cortile nel  
largo *circum circa* del palazzo di essa  
G. C., con che anco debbiano lasciar  
vacuo tutto il largo continente avanti  
la porta di essa G. C. dall'uno pon-  
tone del finimento del muro dell'aspet-  
to di detta porta all'altro, e non deb-

biano nemmeno tener ferme, e ripo-  
nere le carrozze predette dalla porta  
della Chiesa di S. M. della Pace fino  
alla porta di esso cortile di essa G.C.,  
lasciando solo alle dette persone, e  
Cocchieri l'arbitrio di poter fermare,  
e riponere le carrozze predette nell'al-  
tre tre parti di vacuo *circum circa* il  
palazzo predetto. Ordinando anco a  
tutti i Carresi, che sotto le medesime  
pene di corda *ut supra*, non debbiano  
passare con li loro carri avanti detto  
vacuo dell'aspetto della porta di detto  
palazzo, e strada sudetta continente  
dal palazzo predetto fino alla porta  
della predetta Chiesa di S. M. della  
Pace. Per questi Carresi *tantum* s'inten-  
da solo per le mattine di tutti li gior-  
ni di Tribunale con dare l'incombenza,  
e vigilanza delle cose predette al Ca-  
pitano del S. R. C., che così faccia  
osservare *alias Cc.*, & acciò non s'al-  
legghi causa d' ignoranza il presente si  
pubblichì per le strade *circum circa* di  
detto palazzo, e strada sudetta della  
Pace, e se n'affiggano copie in quelle.

*Datum dal S. C. li 30. Gennaro 1726. 1726.*  
**CAJETANVS ARGENTOREGENS,** Cajetanus Ar-  
**ET P. Philippus Figliola Secretarius,** gento Regens,  
& P.  
Bannum ut supra.



INTERDICTVM IN PISCATORES

TITVLVS LII.

PRAMMATICA I.

*Il Regio Tribunale di Ammiragliato,  
e Consolato.*

**FERDI  
NANDO  
IV REGE.**

Nonnulla  
heic Pauli-  
pi loca re-  
cententur,  
in quibus pi-  
scatui ope-  
ram dare  
nautis inter-  
dictum sub  
conjectionis  
in vincula,  
cymbarum  
retiumque  
amissionis,



Ando, ordine, e co-  
mandamento a tutti,  
e singoli Marinari, Pe-  
scatori, ed a qualsivo-  
gliano altre persone di  
qualunque ceto, e con-  
dizione, che sotto la  
pena della carcerazione, della perdita  
delle barche, reti, ed ogn' altro or-  
digno, e di altre pene ad arbitrio,  
non ardiscano di pescare in qualunque  
siasi maniera in tutta la estensione ri-  
servata di Real' Ordine nella Marina


di Posilipo, e confinata con otto ter-  
mini, quali sono, cioè: il primo, dal-  
la parte di mezzo giorno situato a li-  
nea diretta di quello fissato a terra vi-  
cina alle case di *Punzi* con la scover-  
ta di due finestre del Palazzo di *Ca-  
serta*: il secondo tirando sempre dalla  
parte di tramontana, per andare ad  
incontrare l'altro termine, che stà fis-  
sato a terra avanti le case del *Moni-  
stero di Piedigrotta*, e colla scoverta del  
portone di tramontana del palazzo det-  
to di *Dagnanna*: il terzo, che stà col-  
la

allave pro  
arbitratu  
pena pror-  
sus irrogan-  
da.

la scoperta dell'angolo, o sia spiccolo del detto palazzo: il quarto colla scoperta del casino di *Francione*: il quinto, colla scoperta del casino alla *Grotta di S. Giovanni*: il sesto colla scoperta della *Torretta della Polveriera*: il settimo colla scoperta dell'asta della bandiera nella punta di Posilipo: e l'ottavo che va a corrispondere a dirittura all'anzidetto termine fissato avanti le case del *Monistero di Piedigrotta*.

Ed affinchè niuno possa allegare causa d'ignoranza, ne abbiamo formato il presente Bando, da pubblicarsi nelle forme solite e consuete in tutte le Pietre di questa Capitale, e nella Marina di Posilipo. *Napoli dal Tribunale di Ammiragliato, e Consolato il dì 7. Novembre 1788. NICOLA VIVENZIO* *PRESIDENTE, Pietro Caravita Vincenzio Maria Paternò. Visto dall'Avv. Fiscale. Pasquale Martinez secr.*

1788  
Nicola Vivenzio Presidente.



## INTERDICTVM PRIVATIM COMOEDIAS AGERE

## T I T V L V S LIII.

*Bannum M. C. V. præcedente ordine S. E. per scriptorium,*

*sive*

## PRAMMATICA I.

CAROLO  
II REGE.

Comædiæ  
non fiant  
absque licen-  
tia D. Prore-  
gis sub pena.



Essendo remasta servita S. E. con viglietto per Secretaria di Giustizia in data dell'ultimo del scorso mese di Gennaro ordinare à questa G. C. disponga, si pubblici subito banno, che nessuna persona di qualsivoglia qualità, stato, & condizione si sia, possa far Comedie in sua casa, senz'espresso ordine di S. E., havendo pigliata questa risoluzione per giusti motivi; & per evitare li disordini, che con occasione di tali Comedie succedono, con che la pena contro quelli, che controveneranno à detto Banno, resti riferbata al Supremo arbitrio di S. E. per mandarla ad eseguir, à proportion del soggetto, ò suggesti, ch'incorressero nell'inosservanza. Che perciò in esecuzione del citato viglietto di S. E. havemo fatto il presente banno, con il quale ordinamo, e comandamo à tutte, & qualsivogliano perso-

ne, di qualunque stato, grado, & condizione si siano, che da hoggi avanti non presumano, nè debbiano in modo alcuno far Comedie in loro casa, senz'espresso ordine della prefata Eccellenza, per evitare li disordini di sopra narrati; & questo sotto le pene riferbate al supremo arbitrio di S. E., contro quelli, che controveneranno. Et acciò non si possi allegar causa d'ignoranza, ordinamo, che il presente banno si pubblici per li luochi soliti, & consueti di questa Fidelissima Città, perche venghi a notizia di tutti. *Napoli primo Febraro 1686. IL DVCA DI MONTECALVO REG. D. Ioseph de Ledesma. Filippo Paladino. Filippo Vignapiana, D. Gonzalvo Machado, y Aguiar. Carlo Antonio de Rosa. D. Giulio Capece Galeota. Nicolò Planelli. Il Marchese di Miano. Vidit Fiscus. V. I. D. Benedictus Comus M. C. V. Secr. Ferrus Pollius Regii Fiscus M. C. Sollic. Banno ut supra. Pubblicata a dì primo, e secondo di Febraro 1686.*

Il Duca di  
Montecalvo  
Reggente.

1686

IN-



INTERDICTVM SACRÆ PASSIONIS MYSTERIA  
EXPRIMERE

T I T V L V S LIV.

PRAMMATICA I.

Regens, & Judices M. C. V.

FERDI-  
NANDO  
IV REGE.

Nemini per-  
missum am-  
plius lesum  
Christum  
crucifixum  
exhibere, a-  
liave sacra  
ejusdem  
mysteria pa-  
lam expri-  
mere, susti-  
bus, si con-  
tra fecerit,  
pendendo.



Essendo pervenuti a no-  
tizia di S.M. (D.G.)  
gli scandalosi abusi di  
taluni del basso Popo-  
lo in parecchi luoghi  
del Regno, che nel  
Giovedì, e nel Ve-  
nerdì Santo, in vece di onorare la  
memoria della Passione del nostro Di-  
vino Redentore con una vera interna  
compunzione, e segreto ravvedimento  
de' proprj falli, la disonorano piutto-  
sto, e la profanano, per mezzo di va-  
rie sceniche comparse, e spettacoli po-  
polareschi; alcuni coll'andar nudi per  
le piazze, e per le strade, battendosi  
a sangue; altri con rappresentare i  
Sagri Misterj della Passione, vestiti,  
chi da Cristo, e chi da Giudei, e da  
Manigoldi. Quindi la M. S. spinto  
dallo zelo per la Religione, e per  
ovviare al fanatismo di tali falsi divo-  
ti, ha risoluto, che da ora in avanti  
non vi sia chi ardisca, così in setti-  
mana Santa, come in ogn'altro tem-  
po dell'anno comparir da Battenti, o

rappresentare i Misterj della Passione,  
sotto pena di esser condannati alla frusta.  
Ed affinché la suddetta Real Deter-  
minazione venga nota a tutti, abbia-  
mo spedito il presente bando, col qua-  
le ordiniamo, e comandiamo, che ve-  
runo ardisca, così in settimana Santa,  
come in ogn'altro tempo dell'anno,  
comparir da Battenti, o rappresentare  
i Misterj della Passione, sotto la sud-  
detta pena d'esser condannati alla fru-  
sta. Il presente si pubblichi ne' luoghi  
soliti, e consueti di questa Fedelissima  
Città, e se ne affiggano le copie, ac-  
ciò non si possa da chiunque allegar  
causa d'ignoranza. Napoli 4. Maggio  
1779. **IL MARCHESE DI FUSCALDO** REGGENTE. *Girolamo Vollaro,  
Pasquale Perelli. Giuseppe Secondo.  
Saverio Senzio. Gio. Battista Starace.  
Antonino Brancia. Pietro Paulillo. Pa-  
squale Ferrigno. Carlo Crispo. Vidit  
Fiscus Mascaro. Vidit Fiscus de Ago-  
stino. Giuseppe Villamaina Solleccitator  
Fiscale di Vicaria. Pubblicata a dì 4.  
Maggio 1779.*

Il Marchese  
Fuscaldo.

1779

DE

## DE JURAMENTO FIDELITATIS REGI PRÆSTANDO

TITVLVS LV, sive III.

PRAMMATICA III.

**L** paternal affetto, con que miramos, nuestros vasallos de este fidelissimo Reyno, y la premura, que tenemos de comprehenderlos todos en unidad, quietud, y tranquilidad del Gobierno con toda la moderacion, y blandura, que mas se puede desear, ha inclinado nuestro real animo à escuchar las supplicas, que se Nos han presentado por parte de algunas Ciudades, lugares demaniales, y Barones, que aun no han venido à prestar nos el Juramento, y Omenaje, segun el Edicto, despachado en el Real Campo de Aversa en el dia primero del proximo passado mes de Mayo, y segun el otro publicado el dia 16. del mismo mes, para que nos dignasemos de prorrogar por algun breve tiempo el termino prescripto en aquellas dos ordenanzas al Juramento, quedando pues firmes todas las resoluciones, que hasta este dia hemos tomada: Venimos ahora en conceder, como actualmente concedemos, una dilacion de quince dias à todos los comprehendidos en los passados enunciados Edictos, empezando à correr desde el dia de la publicacion de esta nueva nuestra Real ordenanza en esta Capital, dentro cuyo termino, mandamos, que sean admitidos al Juramento aquellos, que no la hayan prestado hasta ahora: Intimando al mismo tiempo à los mismos, que este termino será el ultimo, y peremptorio, en modo que cumplido será irremisibles todas las penas expresadas en los dos antecedentes Edictos nuestros, que à reserva del termino à hora prorrogado, confirmamos, y repetimos: y para que sea notorio à todos este acto de nuestra Real Clemencia, hemos ordenado en presente Bando, y mandado que se publique en la forma, y lugares solidos de esta fidelissima Ciudad, con

21



**L** Paternale affetto, con che riguardiamo i nostri vassalli di questo Fedelissimo Regno, e la premura, che tenemo di comprenderli tutti in unione, quiete, e tranquillità di Governo con tutta la moderazione, e piacevolezza, che più si può desiderare, ha inclinato il nostro real animo a sentire le suppliche, che ci sono state presentate per parte d'alcune Città, luoghi demaniali, e Baroni, che fin' adesso non son venuti a prestarci il giuramento, ed omaggio, secondo l'Editto fatto nel Real Campo d'Aversa nel giorno primo del proximo passato mese di Maggio, e secondo l'altro pubblicato nel giorno 16. del medesimo mese, affinché ci degnassimo di prorogare per qualche breve tempo il termino prescripto in quelli due ordini al giuramento, restando ferme tutte le risoluzioni, che fin' a questo giorno abbiamo prese: veniamo ora a concederli, come attualmente concedemo, una dilazione di quindici giorni a tutti quelli compresi nelli passati enunciati Editti, incominciando a correre fin dal giorno della pubblicazione di questo nuovo nostro Real Ordine in questa Capitale, dentro del qual termino comandiamo, che siano ammessi al giuramento quelli, che non l'han dato finora. Intimando nell'istesso tempo alli medesimi, che questo termino sarà l'ultimo, e perentorio, in modo che, quello compiuto, saranno irremisibili tutte le pene espresse nelli due antecedenti nostri Editti, che a riserva del termino adesso prorogato, confermamo, e ripetiamo. Ed affinché sia notorio a tutti questo atto di nostra Real Clemenza abbiamo ordinato il presente Bando, e comandato, che si pubblici nella forma, e luoghi soli

CAROLO III BONIO REGE,

Hoc fidelitatis juramentum in defuerudinem abiit, nec amplius præstatur: ut proinde inter obsoletas pragmatikas peculiaribus titulis subijciendas recenseretur oportuerit. Sed cur aliter fecerim, dixi in præfatione huic volumini præposita, quam vide. Interim heic aliud quindecim dierum spatium ad præstandum Regi fidelitatis juramentum clementer elargitur.

DE JURIBVS, ET EXACTIONIBVS etc. TIT. LVI, sive CXXIX. 273  
*fixarse en los mismos las copias segun la costumbre, y el rito, despues de haverle firmado de nuestra mano, y mandadole authorizar con el Sello de nuestras Reales Armas, y refrendar de nuestro infracripto Secretario de Estado. Dado en Napoles a 8. de Junio de 1734. CARLOS. D. Joseph Joachin de Montealegre. Es copias del Real Edicto original, el qual se conserva en esta Secretaria de Estado. Palacio a 8. de Junio de 1734. D. Joseph Joachin de Montealegre.*

liti di questa Fedelissima Città, con affiggersi in quelli le copie, secondo il costume, ed il rito, dopo d'averlo firmato di nostra mano, ed ordinato autorizzarsi col Soggetto delle nostre Reali Armi, e segnarsi dal nostro infracripto Secretario di Stato. *Dato in Napoli agli 8. Giugna 1734. CARLO. Carlo. D. Giuseppe Gioacchino di Montealegre. E' copia di Real Edicto originale, il quale si conserva in questa Secretaria di Stato. Palazzo a 28. Giugno 1734. D. Giuseppe Gioacchino di Montealegre. Pubblicata a dì 11. di Giugno 1734.* 1734

DE JURIBVS, ET EXACTIONIBVS FISCALIBVS, ET  
 NVMERATIONE FOCVLARIORVM REGNI  
 FACIENDA

F I T V L V S LVI, sive CXXIX.

PRAMMATICA IX.

PHILIPPO  
 REGE.

Præscribitur  
 Universitatibus  
 Regni eam-  
 dem jurium  
 fiscalium præ-  
 stationem dare,  
 quam ad h. c.  
 usque tempus  
 aciderat.



Magnifici, Nobilesque Viri. Essendo stati fatti più ordini da Noi, tanto per Scrittorio, quanto per Collaterale, dando la forma della esazione della tassa da farse per le Università di questo Regno per esecuzione del donativo fatto a S. M. nell' ultimo generale parlamento, ci è stato dopoi presentato memoriale per parte di questa magnifica, e fidelissima Città di Napoli, supplicandoci dovessimo permettere liberamente la continuazione dell' esigenza de' crediti così fiscali, come instramentarj, che li suoi Cittadini devono conseguire da dette Università tanto per lo corrente, quanto per l' attrassato, non ostante detti ordini dati, e essendo stata la nostra mente non solo di non pregiudicare in cos' alcuna detta fidelissima Città, ma di facilitarli l' esazione delli crediti fiscali, e instramentarj, disgravando le Università dal peso de' Commissarj, alloggiamenti, e contribuzioni. Per tantó ci è parso farve la presente, con la quale dicemo, e ordinamo alle Università di cotesta Provincia di Terra di Lavore, loro Sindici, e Eletti, che non ostan-

te qualsivoglia ordine debbiano continuare il pagamento di detti crediti fiscali, e instramentarj a detti Cittadini Napolitani, nel modo che sin hora han pagato, tanto per il corrente, quanto per l' attrassato, senza che abbia da entrare il denaro nella cascia, ordinata farsi per detti ordini, osservandosi in tutto la Regia Prammatica, edita in tempo del governo dell' Illustrissime Conte di Lemos nostro Predecessore, restandono però fermi detti ordini dati in quanto alla supersefforia per quattro mesi, per lo che tocca alli Regnicoli, e Forastieri. Datum Neapoli die 28. mensis Martii 1643. EL. DVQUE DE MEDINA DE LAS TORRES, Y DE SABIONETA. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Capyciuslarro Proreg. Vidit Brancia Reg. Vidit Azcon Reg. Barilius Secretar. In Cur. 1. fol. 124. De Giorno. Alle Università della Provincia di Terra di Lavore. E nell' istessa forma si è ordinato alle altre Università dell' Provincie di questo Regno.

Pragm. 6 7,  
 & 8 de Com-  
 miss.

1643  
 El Duque de  
 Medina de  
 las Torres,  
 y de Sabio-  
 neta.

Tom. I.

M m

PRAM.

## PRAMMATICA X.

EODEM  
REGE.

Primum re-  
cententur gra-  
tiz nonnullæ  
pro jurium  
fiscalium exa-  
tionibus con-  
cessis. Tum  
certis præscri-  
ptis modis  
jubetur con-  
fici pro una-  
quaque Pro-  
vincia cedu-  
larium nume-  
randorum so-  
culariorum,  
juriumque fi-  
scalium exi-  
gen omnem er-  
go. Tandem  
quædam sta-  
tuuntur, quæ  
in iis rebus  
expediendis  
Universitati-  
bus nomina-  
tim prædesse  
possint.

**S**I fa noto, e manifesto a tutte l' Università, e huomini delle Città, Terre, e Castelle del Regno, qualmente fra le altre Grazie, Immunità, e Privilegj, che dall' Altezza Serenissima del Signor D. Giovanni d' Austria in virtù della plenipotenza concessa dalla Maestà del Re nostro Signore, sono state concesse al fedelissimo popolo del Regno predetto, e per la buona volontà, e obediensa ritrovata in esso come fedelissimi Vassalli della Maestà Sua, va compresa la moderazione de Regj pagamenti fiscali a solo la somma de carlini quarantadue per ciascuno foco l' anno, non ostante che per prima ascendessero li fiscali predetti a molto maggior somma, come più distintamente va ragionato nella stampa di dette Grazie, sotto la data delli 11. d' Aprile prossimo passato del presente anno 1648. la quale esazione restò poi appuntato dover principiare dal 1. del presente mese di Maggio del detto presente anno 1648. in antea, e nelli tempi, e uande solite come per il passato, etiam per esecutione della Regia Prammatica.

Per la qual causa essendo necessario formarli nova scrittura del Real Patrimonio per caricarsi a ciascuna Università lo che doverà per tali fiscali, e per lo numero de fochi che *juxta la nova*, e ultima loro numerazione faranno rimaste liquidate, e tassate; come che non si è del tutto la liquidazione di dette loro numerazioni compiuta, per occasione delli tumulti successi in questa Città, e Regno; nè per l' Università predette s' è possuto accudire, e discaricare alcune quantità de fochi, che nelle liquidazioni delle dette loro numerazioni sono rimasti donec, oltre che si è appuntato continuarli, e con ogni prestezza lo complimentamento di dette liquidazioni, per potersi poi attendere al esazione di detti fiscali, per con essi poi andar compiendo non solo con li pesi forzosi, e necessarij per mantenimento del proprio Regno, ma con li particolari consignatarj creditorj della Regia Corte, stà resoluto formarli di ciascuna

Provincia Cedulaio particolare di tutte le Città, Terre, e Castelle di essa, e per lo numero de fochi, cioè.

Di quelle Università, le numerazioni delle quali sono già state liquidate, e mandate in Tassa per numero certo, e effettivo, si esigeranno per lo proprio numero; E per quelle che tuttavia tengono alcuni fochi donec, si è appuntato che fra tanto che maturarà questa prima terza d' Agosto prossimo venghino, e attendito alla deduzione d' essi; E per quelli che forsi per loro parte non se ne procurarà la deduzione, li restaranno, e se li carricaranno per effettivi, e doveranno per essi pagare li fiscali predetti alla ragione riferita de carlini quarantadue a foco dal medesimo di primo di Maggio presente in antea.

Per quelle Università, le numerazioni delle quali non si potessero fra detto tempo compiere de liquidare, e massime si per loro colpa, o disquito non si manderà persona legitima, habile, e informata per assistere, e attendere alla liquidazione, e discussione d' esse, si procederà in loro contumacia alla detta liquidazione, o pure si mandaranno in Tassa per quel numero de fochi, che per l' ultimo Cedulaio, che si fè nell' anno 1643, fu ordinata l' esazione del donativo dell' undici milioni, nel quale si hebbe mira a lo che andavano tassate nell' anno 1595. e alle aggregazioni, e diminuzioni, che all' hora se ritrovorno fatte a loro danno, o beneficio per la Giunta che poco anni prima vi fù de tali numerazioni; e questo per mentre sarà del tutto compiuta, e liquidata la detta loro nova, e ultima numerazione, con riserba particolare tanto alle proprie Università, quanto al Regio Fisco, de l' uno rifare, e bonificare all' altro quel che forsi fatta la detta liquidazione se ritrovasse meno, o soverchio esatto per sodisfazione di detti fiscali.

E si forsi alcune Università si sentissero in qualche modo gravate per qualsivoglia causa, sì delle numerazioni già liquidate, come delle liquidande, comparendono fra detto tempo se li farà giustizia, con restarne anco al Regio Fisco salve le sue ragioni, quan-

quando presentiffi che per alcune di dette Università se fosse commesso alcuna fraude per l'occupazione de loro fochi , con mutazione di scrittura , o altro mancamento .

N' è parfo in tanto far la presente, si perchè l'Università predette restino di ciò intese, come perchè vadino preparando per la fine d' Agosto prossimo, che sarà maturata la prima terza, tutto quello che doveranno per detti fiscali alla ragione , e per lo numero de loro fochi , come sopra stà dichiarato , per haverlo poi a pagare come appresso li sarà ordinato , e questo per escusarli l'interessi , e danni che se li causariano de giornate, e spese de Commissarj , quando non se lo ritrovassero pronto in detto tempo ; ordinandomo però a ciascuna di esse , che lo debbiano così osservare . Datum Neapoli in Regia Camera Summaria die 9. mensis Maij 1648. DON DIEGO DE VCEDA M. C. L. Vidit Fiscus. Joannes Jacobus Mercurius Con. Antonius Bolinus Sec. Franc. Ansonius Carbonus pro Mag. Sec. Ordine , seu mandato all'Università della Provincia di Terra di Lavoro , perchè restino intese , che fra l'atto Grazie da Sua Altezza Serenissima concesse al fedelissimo Popolo di questo Regno è la moderazione de fiscali a solo carlini 42. a foco l'anno da esiggervosi dal primo del presente mese di Maggio in aurea .

PRAMMATICA XI.

**PHILIPPO V REGE.** Servienti di questa Regia Percezione in solidum , Giurati di qualsivoglia Corte Saperete , come dal Tribunale della Regia Camera quest' infrascritto di con tutta celerità ci sono state inviate Provisioni , con le quali c' è incarica , che per esecuzione de Reali Carte di S. M. , che Dio guardi , e Viglietto di S. E. con accordo del Regio Collaterale Consiglio il doverà esiggere a beneficio della Regia Corte il cinque per cento di tutte l'annualità de Fiscali , e Adohe , che si possiedono da Consignatarj sopra di questa a Noi decrerà Provincia , e debbiti dell' Università della medesima, e Possessori de' Feudi siti in essa , repartito il detto cinque per cento in tre terzi:

1648  
D. Diego de Vceda  
M. C. L.

il primo da pagarsi a 10. di questo corrente mese , e anno , altro a 10. Maggio detto , e altro a 10. Settembre detto , senza eccettuazione di persona veruna . Per tanto vi dicemo , e ordiniamo , che dobbiate far' ordine , e mandato a tutte le Università della sudetta Provincia , suoi Magnifici del Governo , e Esattori , seu Arrendatori dell' intrade universali delle medesime , e parimente alli Magnifici Erarj , e Possessori de' Feudi siti in detta Provincia , che debbiano subito venire a pagare in questa Regia Cassa in nostro potere il cinque per cento di tutte l' annualità de' Fiscali , e Adohe, che corrispondono a Consignatarj , e ciò in tre terzi ripartiti , cioè uno d' essi a 10. di questo corrente mese , e anno , altro a 10. Maggio detto , e altro a 10. Settembre detto , senza eccettuarne persona veruna , e fandosi il contrario s'invieranno a costringere con Commissarj a loro proprie spese , e non dell'Università. Intimeris, & referatis &c. con pagarsi al detto Corriero il solito pedatico de carlini due per ciascheduna Università , e da quelle di Marina Carlini 5. Napoli dalla Regia Percettoria di Terra di Lavoro 9. Gennaio 1705. Biase Maglione, Lucas ✠ Sigilli .

PRAMMATICA XII.

Editto per ordine di S. M. ( Dio guardi ) formato dal Tribunale della Regia Camera della Summaria .

**M**entre intenta la Maestà del Re FERDINANDO nostro Signore all' oggetto di rendere nello Stato più florido , e dovizioso li Popoli dalla divina beneficenza a se commessi , e rilevarli da qualunque gravezza , che la vicenda de' tempi ha prodotto , come sotto il più saggio , ed il più dolce de' Governi avvenir deve ; se li è presentata la fausta circostanza di essersi degnata la Divina Misericordia a seconda de' comuni voti de' suoi amatissimi Vassalli concederli la prima prole , che afficurerà la speranza di una numerosa , e felice successione ; e quindi volendo colare la sua sovrana connaturale beneficenza

Occasione prioris, & melioris quidem sexus prolis quam plurima omnibus huius Regni Universitatibus, ipsique singulis Civibus nomina remittuntur, quae regio Erario dissolvi debebant.  
Hic ego satius duxi dare

Mm 2

dare

tantummodo  
recudendum  
curare Edi-  
ctum in  
apertum re-  
latum pro  
citeriori  
Principatu  
Ceterum ad  
instar ejus-  
dem in lu-  
cem prolata  
sunt & alia  
pro aliis Pro-  
vinciis Edicta

dare un contrasegno del suo paterno amoroso cuore alli suoi amatissimi Popoli in riconoscenza delle dimostrazioni di giubilo fatte da essi in questo felice avvenimento, si è degnata benignamente accordare il rilascio a tutte le Università di questo Regno, e particolari debitori della Regia Corte delle summe, che per attrasso di debiti di giustizia devono al Real Erario; anzi ha voluto, che ritrovandosi taluno Università per particolari circostanze decadute, sicchè riusciva per esse gravoso il peso necessario delle pubbliche contribuzioni, si fossero queste tali Università aggraziate di rimaner soggette al peso corrispondente alle proprie forze. Per darsi dunque ad effetto una cotanto ineffabile grazia per sovrana disposizione, avendo prima questo Tribunale proporzionato il giusto peso annuale alle Università, che per particolari circostanze si sperimentavano impotenti alla soddisfazione degli antichi carichi, si è poi applicato per comando della Maestà Sua a formare un piano generale degli attrassi, che le Università del Regno, e Particolari vanno in discovered per pesi di giustizia al Real Erario, distinti nelle rispettive classi, che importano pella Provincia di Terra di Lavoro ducati 21926. 77 $\frac{1}{2}$ . Per quella di Principato Citra duc. 4550. 77. Per l'altra di Principato Ultra duc. 10164. 97 $\frac{1}{2}$ . Per Contado di Molise duc. 8179. 59 $\frac{1}{2}$ . Per Capitanata duc. 28231. 60. Per la Provincia di Basilicata duc. 13808. 28 $\frac{1}{2}$ . Di Bari duc. 7103. 32 $\frac{1}{2}$ . Di Otranto duc. 25674. 86 $\frac{1}{2}$ . Per Abruzzo Citra duc. 32302. 63 $\frac{1}{2}$ . Per Abruzzo Ultra duc. 67611. 12 $\frac{1}{2}$ . Per

Calabria Citra duc. 43900. 47 $\frac{1}{2}$ . Ed in quella di Calabria Ultra ducati 174795. 01 $\frac{1}{2}$ , che tutti compongono ducati 438269. 43 $\frac{1}{2}$ ; ed umiliato alla M. S. l'enunciato Piano con la distinzione di tutte le rubriche degli residui sudetti, si è degnata con Dispaccio per la sua Real Segreteria di Stato, Azienda, e Commercio de' 21. Settembre prossimo passato del corrente anno ordinare a questo Tribunale, che per non lasciarsi luogo ad interpretazione sopra la sua clementissima Real Grazia, si fusse spedito per ciascuna Provincia un editto generale, che contenga in se tutti li nomi delle Università, e particolari, colli rispettivi debiti, che li vengono per real grazia rilasciati, perchè colla pubblicazione di essi sia noto a ciascuno, e sappia, che resta il suo debito cancellato, ed estinto, e nel tempo stesso, che si fossero spediti li corrispondenti ordini alli rispettivi Percettori, e Tesorieri Provinciali per la deduzione del carico, acciò in ogni futuro tempo non possano essere per tal causa li debitori più molestati. Esegendosi intanto da Noi il sovrano comando, abbiamo per la Provincia di Principato Citra fatto formare il presente generale Editto coll' individual debito di ciascheduna Università, e particolari ( come l'istesso ordine si è tenuto per tutte le altre Provincie del Regno ), nel quale a continuazione vengono espressi le particolari Università, e debitori sotto le rispettive classi, e le summe nelle quali si trovano in discovered colla Regia Corte, e li restano interamente rilasciate, e sono:



ET EXACTIONIBVS FISCALIBVS &c. TIT. LVI, five CXXIX. 277

Debito parti Collettiva del-  
colare. | l'insiero debi-  
lto perdonato

*Classe delle Università debitorici dal 1734. al 1736., che  
vissero in accordo colla Regia Corte, e colla situazione  
del 1737. ebbero detrimento di Fuochi rispetto alla nu-  
merazione del 1669.*

Università di Sicili ..... 145.52 $\frac{1}{2}$   
..... 145.52 $\frac{1}{2}$

*Classe d'Università debitorici per franchigie di Soldati no-  
mini & armi,*

Università d'Ajerola ..... 60  
Detta d'Angri ..... 60  
Detta d'Atrani ..... 60  
Detta di Calabritto ..... 189.38 $\frac{1}{2}$   
Detta di Gifuni sei Casali ..... 202.72 $\frac{1}{2}$   
Detta di Padula ..... 60  
Detta di Tramonti ..... 202.72 $\frac{1}{2}$   
Detta di Sinerchia ..... 196.05 $\frac{1}{2}$   
Detta di Roccapimonte il Corpo ..... 506.00 $\frac{1}{2}$   
..... 1536.88 $\frac{1}{2}$

*Classe dell'Università debitorici per l'esazione de' carlini 35.  
il mese per le Torri marittime.*

Università di S. Mauro ..... 6  
..... 6

*Classe delle Università debitorici per dipendenza della man-  
canza de' Fuochi.*

Università di Roccapimonte il Corpo ..... 1137.73  
..... 1537.73

*Classe di Possessori di Feudi, e Corpi feudali debitorici per  
adoa, perchè incogniti.*

D. Carlo Pallavicino per gli annui duc. 20. sopra la Pe-  
sonara di Campora ..... 465.50  
Possessore del feudo di Pecuniario di Messer Pirro di S.  
Vincenzo ..... 600.62 $\frac{1}{2}$   
Girolamo Raffone, e Luca S. Felice per la Selva ceppa-  
tura in Territorio di Castellamare di Stabia ..... 3.05 $\frac{1}{2}$   
Detto per la riduzione dal 5. al 4. per 100. .... 53  
..... 1069.71 $\frac{1}{2}$

*Classe di particolari debitorici per diverse cause.*

D. Angelo, e D. Gio: de Marce per l'ufficio di Percet-  
tore di detta Provincia per valimenti antichi ..... 644.88 $\frac{1}{2}$   
Girolamo Raffone, e Luca S. Felice per la Selva ceppa-  
tura in Territorio di Castellamare di Stabia, come sopra ..... 28  
Possessore del feudo di Pecuniario di Messer Pirro di S.  
Vincenzo, come sopra ..... 4.49 $\frac{1}{2}$   
Possessore degli annui duc. 20. sopra la Pefonara di Cam-  
pora, come sopra ..... 5.25  
..... 654.91 $\frac{1}{2}$   
..... 4550.77


E perchè sia il tutto a notizia del-  
le Università, e debitorici sudetti, or-  
dinamo, e nel real nome comanda-  
mo di pubblicarsi il presente Editto

in tutte le Città, Terre, Casali, ed  
altri luoghi abitati della Provincia di  
Principato Citra, e pubblicato ritorni  
a Noi colle debite relate. Napoli dal-  
la

1772  
Angelo Cavalcanti  
Laogotenente.

la Regia Camera della Summaria li 9.  
Dicembre 1772. ANGELO CAVALLACANTI LVOGOTENENTE. Domenico Cardillo, Lorenza Paternò. Genaro de Ferdinando. Giovanni d' Alessandro. Saverio Danza. Pietrantonio Torelli. Cesare Coppola. Domenico Figliola. Pietro Lignola. Andrea Ruosi. Giovanni Bruno. Giovanni Columbo.

Il Razionale Antonio Coppola. Il Pra-Razionale Giuseppe Colombo. Vidit Joseph Caravita Praesidens Regia Camera, & Fiscus Patronus Regalis Patrimonii. Vidit Ferdinandus de Leon, Regius Consiliarius, Praesidens Regia Camera, & Fiscus Patronus Regalis Patrimonii, Abbatem Segretario.



DE JURISDICTIONE, ET FACULTATIBVS GENERALIVM EXTERORVM IN ECCLESIASTICAS PERSONAS SVBLATIS

TITVLVS LVII.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA I.

Monachi exempti a jurisdictione suorum Generalium, & Capitulorum in nationales provincialesque congregationes conveniant, & in spiritualibus sub sint Episcopis. Eandem, quam prius, habeant regiminis formam. Eligant Generales nationales, & provinciales. Cogant capitula, obtenta prius Regis venia. Tandem quid jurisdictionis habeant Generales, quidque post electionem efficere debent, praescribitur.



Vendo il Re dopo serio, e maturo esame, riflettuto, che la dipendenza degli Ordini Regolari da' loro Superiori Generali residenti fuori de' suoi Regali Dominj sia un abuso, ed una usurpazione della eminente dignità Episcopale, nato ne' tempi oscuri, e lagrimevoli della Chiesa, contraddetto mai sempre da' PP., e da' Concilj, non avvalorato da alcuno stabilimento, e solo sostenuto dalle false decretali di uno, che portato dall'amore smoderato d'ingrandire la Curia Romana, ha favorito chi cercava scuotere il giogo de' Vescovi, che nella loro sublime dignità di Pastori hanno, come aver debbono, i Monaci per una considerevole porzione dell'intero lor gregge, e che quest'abuso, e questa usurpazione non solo sia contraria a quella immutabile autorità, che per dritto naturale, e divino non ammette prescrizione sopra ciò, che riguarda il costume; ma che neppure vi sia su la superficie della terra Potestà, che possa legittimamente prescriverla, per esser essa essenzialmente annessa all'ufficio Pastorale, che porta seco la pienezza

di tutta l'Apostolica Autorità: ed avendo dall'altra banda considerato, che il Sovrano per sua legittima autorità nella Augusta Dignità di Sovrano, e di Protettore, e Vindice delle Leggi della Chiesa, non solo possa procedere alla riforma di tali abusi; ma che in coscienza debba, e sia tenuto ordinare, che non si perturbino, nè confondino i limiti stabiliti da essa ne' Concilj, non essendo altro la riforma de' Regolari, che il richiamargli alle leggi originali de' loro Santi Istituti; e rimmetterli come porzion del gregge, sotto l'immediata ispeziòn de' Vescovi, da' quali solo possono legittimamente ricevere quelle spirituali facultà, che per la pienezza dell'autorità medesima in loro risieggono alla amministrazione de' Sacramenti. Perciò dall'Altezza del Trono, e colla Suprema Maestà dell'Impero è venuto a risolvere sovraneamente, ed a comandare, che da oggi in avanti i Monaci, prosciolti da' Capitoli, e da' Generali esteri, si mantengano in Congregazioni Nazionali, e Provinciali, e siano nella spiritualità sottoposti ai Vescovi a norma del prescritto da' generali Concilj, che sono la voce pubblica della Chiesa universale.

Che

Che abbiano la stessa forma di governo, che prima aveano, e che rimangano in luogo de' Capitoli, e Superiori Generali, i Capitoli, e Superiori Nazionali, e Provinciali; con legge espressa però, che dovendosi quelli convocare, debban coloro, a quali spetta, ottenerne prima il permesso da Sua Maestà, la quale per lo buon ordine, e buon governo dello Stato, possa, come meglio a se piaccia, destinarvi un Magistrato, o un Vescovo delegato.

Che in tali Assemblee si eliggano i Superiori, e si faccian tutti que' stabilimenti, che la buona disciplina richiede; ma che questi atti Capitolari non ottengano, nè abbiano il loro effetto, se pria non siano confermati dalla Maestà Sua.

Che questi Superiori Nazionali, o Provinciali soprintendano secondo le Costituzioni dell'Ordine a' Monisteri de' Regni delle Sicilie con giurisdizione economica, e temporale; ma che questa debba comunicargli dal Trono.

Finalmente, che i Superiori locali, che sono i Prelati, e i Parrochi de' loro Monisteri, tosto che saranno eletti in tali Assemblee, e confermati da Sua Maestà, si presentino agli Arcivescovi, ed a' Vescovi Diocesani per riceverne la giurisdizione spirituale; acciocchè per una parte abbian essi le facultà spirituali necessarie all'esercizio del loro Monistero da quel Vescovo, che solo legittimamente può darle; e per l'altra abbian dalla Maestà Sua quelle facultà, che dalla sola Sovranità se gli possano comunicare.

Di Regal Ordine partecipo tuttocio alle Signorie loro Illustrissime, perchè in esecuzione di questa Sovrana determinazione dalle Signorie loro Illustrissime, in unione dell'Avvocato Fiscale Vivenzio, e dell'Avvocato della Regal Corona se ne stenda il corrispondente Editto. Palazzo 28. Giugno 1786.

1786  
Il Marchese  
Caracciolo.

IL MARCHESE CARACCIOLO, Alli Signori Duca di Turitto, e Avvocato Fiscale Potenza.

## PRAMMATICA II.

Reconsentor  
incommoda,  
quz ab ex-  
teris Gene-  
ralibus pro-  
moant.

Volendo Noi per l'incarico datoci da Dio provvedere al buon governo di una parte considerevole de'

nostri Stati, come sono tutte le comunità, e case Religiose delli nostri Regni delle due Sicilie, le quali formano uno degli oggetti della nostra paterna cura; e dar riparo alli cambiamenti sopravvenuti nel sistema delle loro Istituzioni, alla decadenza della disciplina Claustrale, alle scissure, ed inquietudini, che inforgono bene spesso ne' Monasterj, ed altri disordini, per li quali questa parte de' nostri Sudditi in vece di recar profitto alla Religione, ed alla Società secondo il primo loro Istituto, riesce talvolta di peso allo Stato: siamo venuti in cognizione, che la principal cagione dell'alterazione occorra nella classe de' Regolari, sia dipefa dall'esserli i medesimi esentati dalla giurisdizione de' Vescovi, li quali sono presenti nelle rispettive Diocesi, ove li Monasterj sono siti, contro a quello, che fu lungamente praticato nelli precedenti Secoli della Chiesa, e dall'esserli sottoposti a Superiori esteri, residenti fuori dello Stato, li quali o non veggono quello, che quotidianamente deve vederli nella condotta de' Regolari, o volendone esserli informati, debbono dipendere dalle relazioni altrui, le quali per lo più sono mal sicure, onde restano esposti alle altrui seduzioni. Ed avendo altresì considerato, che al buon governo de' nostri Regni non convenga, che una parte non piccola de' nostri Sudditi sia subordinata a' superiori forastieri, residenti in alieni Dominj, ed inservienti alle mire di altri Stati, l'interessi de' quali non sono l'istessi con quelli de' nostri Sudditi, anzi talvolta opposti fra loro; e nè tampoco convenga l'ammettere, che vengano bene spesso Superiori, e Visitatori dalli Stati esteri ad esercitare atti giurisdizionali, e di governo nelle case Religiose delli nostri Regni; perciò in vigore della nostra sovrana autorità siamo venuti nella risoluzione di fare il presente Editto da doverli inviolabilmente osservare.

I. In primo luogo aboliamo, ed escludiamo dal governo de' Monasterj, Case Religiose, e Congregazioni de' nostri Regni ogni superiorità, autorità, ed ingerenza degli esteri, per effetto di che tutte le Comunità Religiose

Prorsus in Regno ab-  
lentur omnes  
exteri Super-  
iores, nec  
amplius in  
eodem pla-  
cet prescri-  
bitur quem-  
se



vis illorum  
generalem  
conventum,  
quem vulgo  
dicunt, De-  
finitorio, Con-  
sultivo, Capi-  
toli generali,  
Diete, Con-  
gressi, idque  
etiam alium.

se esistenti ne' nostri Regni, senza ec-  
cettuarne alcuna, saranno per l'avve-  
nire del tutto indipendenti da tali Su-  
periori, siano Generali, siano Procu-  
ratori Generali, siano qualsivogliano  
altri, come pure da qualsivogliano Ca-  
pitolo, Definitorio, o Consulta, che  
si tenga fuori dello Stato; ed altresì  
saranno sciolte da qualunque vincolo,  
ed obbligo passivo, sia di giurisdizione,  
sia di governo, disciplina, o altra po-  
lizia Religiosa colli Monasterj, Case  
Religiose, e Congregazioni delli Stati  
esteri. Quindi proibiamo sotto la pe-  
na del bando da' nostri Dominj ad  
ogni Superiore, o Suddito degli Ordini  
Regolari de' nostri Regni di andare,  
mandare, deputare, o ricorrere ai Ca-  
pitoli Generali, Diete, o Congressi,  
che si tengono in alcuni Dominj, ed  
a qualsivogliano Superiori esteri, come  
ancora di riceverli qualsivogliano Pa-  
tenti, ubbidienze, lettere facultative,  
onorificenze di gradi, e qualsivogliano  
Carte, che si emanino da' Superiori  
Generali, o Capitoli fuori de' nostri  
Regni, e di riceverli qualunque Vifi-  
tatore, che venga destinato colla loro  
autorità, e di prestar loro qualunque  
obbedienza.

In hunc fec-  
torem dum  
exempti regu-  
lares ab ex-  
teriorum Ge-  
neralium ju-  
risdictione  
subesse omni-  
no debent re-  
gniculis, &  
in spirituali-  
bus Episcopis;  
in temporalibus  
vero au-  
toritate re-  
gis.

II. Esclusa in tal modo qualunque  
ingerenza degli esteri, li Regolari de'  
nostri Regni continueranno a vivere  
colle stesse loro Costituzioni, colle  
quali han professato, in tutto ciò, che  
sieno conformi alle leggi, ed alla po-  
lizia del Regno, e non opposte alla  
presente determinazione sovrana; e sa-  
ranno in avvenire le Case Religiose,  
e Congregazioni de' nostri Regni asso-  
lutamente dirette, e governate da' pro-  
pri Superiori esistenti nelli stessi Regni  
nella maniera corrispondente alle dette  
Regole, e Costituzioni delli loro ris-  
pettivi Istituti, sotto però la giurisdizione  
dell' Arcivescovo, e Vescovi Dio-  
cesani in quanto alle cose spirituali, e  
sotto la real autorità nostra per le  
cose economiche, e temporali, con  
quelle facultà, che dalla Sovranità  
nostra li verranno concesse. Per quale  
oggetto incarichiamo gli Arcivescovi,  
e Vescovi de' nostri Regni di rientra-  
re nell' esercizio della loro potestà so-  
pra tutti li Regolari commoranti nelli  
rispettive Diocesi, in tutto ciò, che

riguarda la cura dell' anime, l'ammi-  
nistrazione de' Sacramenti, ed altro,  
che si contiene sotto la giurisdizione  
puramente spirituale, essendo real no-  
stra volontà di non più ammettere  
nelli nostri Regni nelle dette materie  
esenzione alcuna dalla ordinaria loro  
giurisdizione, per lo qual fine rivo-  
cando colla pienezza della nostra so-  
vrana autorità qualunque Assenso forse  
dato da' nostri Predecessori a somiglianti  
esenzioni de' Regolari, saranno confide-  
rati da ora innanzi per inefficaci tuti  
li Privilegj di esenzione già introdotti,  
né potranno essere ammessi o eseguiti  
quelli, che capitassero in progresso, e  
sopra questo gravissimo punto s'inten-  
derà incaricata la coscienza degli Ordina-  
rij medesimi per conservare l'essenzial  
dovere del loro sacro Ministero.

III. In conseguenza della sudetta de-  
terminazione in luogo delli Capitoli,  
e Superiori Generali, si riterranno  
nelli nostri Regni li Capitoli, e Con-  
gregazioni Nazionali, e li Superiori  
Provinciali, oltre li Superiori Locali,  
per li rispettivi Monasterj. Ed allor-  
chè li sudetti Capitoli si dovranno  
convocare, se ne dovrà preventivamen-  
te ottenere il permesso da Noi, rifer-  
bandoci nel caso, che ve ne sia biso-  
gno, di destinare un Magistrato, o un  
Vescovo Delegato, il quale per lo  
buon ordine vi assista, e sia presente.  
Si elegeranno in detti Capitoli li  
propri Superiori nel modo, e ne' tem-  
pi stabiliti dalle proprie Costituzioni,  
e si faranno quelli stabilimenti, che  
si crederanno utili per la miglior disci-  
plina, ma tali atti Capitolari non  
avranno il loro effetto, se prima non  
siano da Noi confirmati. Seguendo la  
confirma, in vigore della medesima li  
Provinciali, ed altri Superiori Nazio-  
nali, che saranno eletti; avranno ris-  
pettivamente l'ispezione, e governo  
di tutto ciò, che appartiene alla disci-  
plina del Chiostro, ed alla visita de'  
Monasterj, e delle loro Chiese; ed  
avranno altresì la facultà di governare,  
e soprintendere alli Monasterj con  
giurisdizione economica, e temporale,  
secondo le Regole, e Costituzioni di  
ciascun' Ordine, sotto però la nostra  
autorità regale, e riconoscendo dalla  
Sovranità que' dritti temporali, che si  
con-

Seri testique  
esse debent  
conventus,  
sive nationa-  
les, sive pro-  
vinciales, qui  
cogi in Re-  
gno debent  
post regalem  
indulgentiam,  
& in quibus  
eligendi  
ii Superiores,  
qui Monaste-  
riorum regi-  
men habeant,  
quorumque  
jurisdic-  
tio  
heic prescri-  
ptis modis  
decernitur.  
Concordat  
cum superiorum  
rescripto.

con-

contengono nelle menzionate Regole, e Costituzioni, ove siano conformi alle già dette leggi, e polizia de' nostri Regni. E li Superiori Locali, li quali sono i Prelati, e li Parochi de' loro Monasterj; dopo essere stati eletti nelle dette Assemblee, e confirmati da Noi, si presentino agli Arcivescovi, e Vescovi Diocesani per ricevere le facoltà spirituali necessarie all'esercizio del loro Ministero. Ben vero rispetto alli Monasterj di nostro Regno Padronato, restino salvi, ed illesi li nostri Regj dritti intorno all'elezione de' loro Superiori giusta le dichiarazioni, che si trovano già fatte, e che in appresso si faranno.

Restituitur  
Caput In sin-  
gulis Concilii  
IV Latera-  
nensis, quo  
prescribitur  
in unum  
quandoque  
locum diver-  
sarum Pro-  
vinciarum  
Superiores  
convenire  
oportere, ut  
proprium  
ordinem re-  
formationi  
prospiciant;  
postquam re-  
galem tamen  
indulgentiam  
obtulerint.

IV. Ed in quanto a quegli Ordini di Religione, che per lo gran numero de' Monasterj; e delli loro Individui, si trovano divisi in più e diverse Province, permettiamo, che tanto per l'oggetto di mantenere il nesso, e l'unione fra loro, quanto per ravvivare l'osservanza, e sostenere la disciplina, li Superiori delle diverse Province, a tenore del IV. Concilio Lateranense nel Cap. *In singulis*, si uniscano di tempo in tempo, e qualora il bisogno lo richiederà, in un Capitolo, o Congregazione Nazionale, per ivi trattare di ciò, che può esser necessario alla riforma del proprio Ordine, ed alla osservanza regolare, facendo esatto registro delli stabilimenti, che si faranno. Ben inteso, che debbano da Noi averne il permesso, dopochè avremo esaminato, se vi sia ragionevole motivo di farsi tale unione, nel qual atto ci riserbiamo di destinare la persona, che per lo buon ordine vi debba presedere, e li stabilimenti, che si faranno, non possano valere senza essere da Noi confirmati.

In hac ge-  
nerali Coniti-  
tutione placet  
comprehendi  
etiam Mo-  
nasteria Con-  
ventus.

V. Saranno in questo stabilimento compresi anche i Monasterj delle Monache, e perciò nessuno di essi potrà continuare la dipendenza da qualunque Superiore residente fuori de' nostri Regni, o avere con Monasterj esteri alcun vincolo passivo, sia per la disciplina, sia per le cose temporali, sotto pena della interdizione delle successive vesti-

zioni, ed altre a nostro arbitrio. E quelli Monasterj, che son soliti esser diretti da Superiori Regolari continuino nello stesso regolamento, ma tali Superiori debbano esser Nazionali, e residenti ne' nostri Regni, e dopo essere eletti per tale incombenza debbano similmente presentarsi ai Vescovi per avere le necessarie facoltà spirituali.

VI. Per lo medesimo oggetto, tutte le nuove vestizioni in quelli Ordini di Religione, che non hanno avuto divieto, la Probazione, la Professione, e gli Studj dovranno essere fatti nelli nostri Regni, dichiarandoli incapaci di stanza, aggregazione, figliuolanza, e di qualunque carico, grado, e voce quelli, li quali dopo la pubblicazione del presente Editto si vestissero, professassero, studiassero fuori de' nostri Regni, o prendessero altrove la laurea dottorale.

Probationes,  
Professiones,  
Studia, idque  
genus alia,  
fieri omnino  
in Regno de-  
bent. Extra  
ad effectum  
perducta nul-  
la, invalida,  
irrita sunt.

VII. Ed incontrandosi dubbj nell'esecuzione del presente Editto, ci riserbiamo di fare le ulteriori determinazioni. Per lo qual fine abbiamo stimato di stabilire una Commessione, o sia Giunta composta di Ministri da Noi destinandi, la quale Giunta prenderà sopra ogni oggetto di dubbio le debite dilucidazioni, e rappresenterà a Noi quel, che occorrerà, per dare le disposizioni convenienti.

Peculiaris  
pro causis  
hujusmodi  
expediendis  
Conventus re-  
gio jussu con-  
stituitur.

Quindi perchè questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, e particolarmente di quei, per li quali abbiamo stimato spedirlo, vogliamo, e comandiamo, che si pubblici nelle legittime forme ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Province del Regno, da Noi sottoscritte, munito col Suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, Casa Reale, e degli affari esteri, visto dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. Napoli 1. Settembre 1788. FERDINANDO. Il Marchese Caracciolo. *Vidit. Citus Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì 3. Settembre 1788.

Ferdinandé

1788

DE LAPIDIBVS, FVLGORIBVS, ET IGNIBVS FACTITIIS  
NON PROIICIENDIS

TITVLVS LVIII, sive CXXXII.

PRAMMATICA V.

PHILIPPO  
SICILIA-  
RVM III,  
HISPAN.  
IV. REGE.

Interdicitur  
lapides, hu-  
mum, exa-  
nimatas be-  
stias, idque  
genus alia  
immunditia-  
rum species  
proicere pro-  
pe M. C. V.  
Palatium, ac  
Rogas S.R.C.  
sub decem  
unciarum in  
Fiscum addi-  
cendarum, fu-  
siunq; pe-  
na.

Innumera  
istiusmodi  
alia edicta  
passim eadem  
forma prola-  
ta.



Erchè tenemo notizia, che nelle mura del Regio Palazzo della G. C. della Vicaria, e particolarmente dove risiedono le Rote del S. R. C. si buttano mondizie, & si tirano pietre alle fenestre di detto S. C. rompendo le vitrate, che vi sono con spesa del Regio Fisco, & convenendo, che simili danni si evitano, havemo fatto il presente Banno *omni tempore valituro*, che da hoggi avanti nessuna persona di qualunque stato, grado, & condizione si sia, ardisca, nè permetta buttare pietre, terreno, animali morti, nè alcuna sorte di Immunditia nelle mura del Palazzo di detta G. C., nè tirar pietre alle fenestre, dove risiedono le Rote di detto S. C. sotto pena di onze diece da applicarsi a beneficio del Regio Fisco & alli figliuoli sotto pena della frusta per attorno detto Palazzo. Ordinamo ancora alli Habitatori all'incontro detto Palazzo, che non facciano tirar pietre, altrimenti sieno tenuti al danno, che ne risulta, & che ne diano subito notizia alle gente di Corte, le quali debbiano carcerare quelli, che tirano dette pietre, & darne notizia al Mag. Segretario del S. C., acciò si dia executione alla pena, & acciò non si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che si pubblichi il presente Bando per li luoghi debiti con regie Trombette. *Datum Neapoli die 22.*

1643 Decembris 1643. ANDREAS MAR-  
CHESIUS S. R. C. P., Vincentius  
Solano Actorum Magister. Banno ut  
supra &c.

CAROLO  
VII REGE,  
AVSTRIÆ  
DVCE III.

PRAMMATICA VI.

Vendo mostrato l'esperienza particolarmente nel successo acca-

dato il dì 19. del corrente mese di Luglio di quanto pericolo sia il fabbricarsi li Fuochi artificiali ne' luoghi frequentati, & abitati di questa Fedelissima Città, potendosi facilmente accendere la Polvere, che per tal' uso s'adopra, & apportare con la rovina dell' Edificii l'eccidio anche delle persone; per evitare sì grave inconveniente, ci è parso col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appreso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale ordinamo, e comandamo, che da oggi avanti nessuna persona ardisca di costruire, e fabricare detti Fuochi artificiali dentro questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, sotto pena di anni tre di Galera all' Ignobili, & altri tanti di Relegazione alli Nobili, oltre la perdita della Polvere, e dell' altri materiali à tal' effetto destinati, de quali la metà si darà al denunciante, e l'altra metà al Regio Fisco. Concediamo però, che detti Fuochi artificiali possano fabbricarsi, e costruirsi nelli Borghi di Porta Capuana, ò dello Reto, al Ponte della Maddalena, nelli luoghi, e siti, che per tal' effetto si dovranno destinare dallo Spettabile Reggente della Gran Corte della Vicaria. Col presente Bando parimente abbiamo stimato proibire, siccome si proibisce, à ciascheduna Persona sotto le medesime pene il potersi tenere qualsivoglia quantità di polvere in casa più di rotola sei, ò di conservare la polvere dentro questa Fedelissima Città per doverse poi servire in fabricare li suddetti fuochi artificiali, anche ne' luoghi permessi. E rispetto della polvere, ch' al presente si ritrovasse in qualunque casa di questa Fedelissima Città più della detta quantità permessa, questa fra il termine di giorni otto dopo la pubblicazione del pre-

Ne quis ag-  
deat factitios  
ignes intra  
hanc civita-  
tem conficere  
sub pena tri-  
remium Ple-  
beis; Nobi-  
libus vero  
relegationis,  
amissionis pul-  
veris, omni-  
umque instru-  
mentorum in  
eam rem pa-  
ratorum. Idem  
tamen per-  
missum extra  
Civitatem.  
Interdicitur  
quoque non  
tantum apud  
se nitratum  
pulverem ha-  
bere, sed ful-  
gura etiam  
factitia pro-  
ficere sub pe-  
nis compre-  
hensis in prag-  
maticis hujus  
tituli.



presente Bando , vogliamo debba portarsi nelli luoghi , che si stabiliranno sotto le pene nel presente Bando contenute . Ed essendosi anch' esperimentati grand' inconvenienti per lo spararsi , e menarsi li Folgori comunemente chiamati Corridori , ò Folgori pazzi , dal che si sono cagionate , e derivano continuamente risse , e discordie , oltre il danno accaduto à diverse persone , con pericolo anche di porsi fuoco alle Case , per la qual cosa con diverse Prammatiche sotto il titolo *de Fulgoribus & Lapidibus &c.* si ritrova con rigorose pene proibito l' uso di detti Folgori ; Abbiamo stimato non solo rinovare le riferite Prammatiche , ma alla proibizione , che non possano spararsi , e menarsi detti Folgori sotto le pene in esse contenute , aggiungere anco , che non si possano i medesimi in modo alcuno fabricare , e costruire . Che però ordinamo , e comandamo , che nessuna persona ardisca detti Folgori pazzi , ò Corridori fabricare , ò costruire sotto pena di un' anno di carcere alli Nobili , e di tre anni di galera all' Ignobili per la prima volta , che trasgrediranno questo divieto , e quando contravenissero la seconda volta , di tre anni di relegazione alli Nobili , e di anni sette di galera all' Ignobili . Ed affinchè venghi à notizia di tutti , e da nessuno si poss' allegar causa d' ignoranza , volemo , che il presente Bando si pubblichi nelli luoghi soliti , e consueti di questa Fedelissima Città , e suoi Borghi . Datum Neap. die 22. mensis Junii 1712. EL CONDE CARLOS BORROMEO ARESI . Vidit Gascon Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Guerroero Reg. Vidit Argento Reg. D. Franciscus Ardia Secr. Mastellonus . In Bannorum primo fol. 27. Imperatus . Bando ut supra . Pubblicata a dì 23. di Luglio 1712.

El Conde Carlos Borromeo Aresi.

1712

PRAMMATICA VII.

FERDINANDO IV REGE.

Lapidum projectio quare interdicta .

LA temerità licenziosa di tirar pietre , usata per lo più da uomini scostumati , non di rado espone la vita , e la sicurezza de' cittadini ad un pericolo grave ed inaspettato . Il Governo ha procurato altre volte bandire una sì rea e biasimevole costu-

matezza . Le leggi han perciò voluto puniti anche coloro , li quali per bizzarria , o per giuoco le avessero scagliate . La pietra è anche un' arme pericolosa , che tirata con impeto improvvisamente ferisce , senza avvedersene l' offeso , e può cagionare non meno danno , che ferita , e talvolta la morte .

Quindi vedendo Noi , che malgrado il divieto , e le pene stabilite contro a' trasgressori , una sì dannevole e pernicioza dissolutezza sia oramai divenuta più frequente ; e considerando quanto ben si convenga alla nostra suprema cura e vigilanza il prevenire ogni sinistro accidente , e l' allontanare tutto ciò , che sia nocivo alla pubblica sicurezza , abbiamo perciò col parere della Nostra Real Camera di S. Chiara , e del Nostro Consiglio di Stato , precedente maturo esame , deliberato di dare a questo così pravo , e non meno indecente , che pernicioso costume , il più efficace rimedio , con dar fuori la presente legge , colla quale sovraneamente ordiniamo , e comandiamo

I. Che il portar pietre addosso , per occasione di tirarle , sia ugualmente vietato , com' è l' asportar quelle armi , che sono proibite dalle Regie Prammatiche . Ed acciocchè il timore dell' effettiva pena , e della inevitabile esecuzione ponga freno a persone così dissolute , che non si arrendono alla sola voce del sovrano divieto , vogliamo , e comandiamo , che chiunque da oggi innanzi abbia l' ardimento di armarsi di pietre , e portarle addosso , ancorchè non abbia nè tirato , nè colpito , incorra nella pena irremissibile di un anno di servizio militare , essendo della misura , e dell' età dalle Reali Ordinanze prescritta ; e non avendo tali requisiti , debba servire nel Presidio per sei mesi .

Qui secum habere lapides projicienti causa inveniuntur , per anni spatium servitio militari , si fuerint in praescripta aetate , atque altitudine constituti , addicantur .

II. Chi poi ardisca di tirare alcuna pietra in qualunque luogo dentro , o fuori l' abitato , ed abbia tentato , o possa colpire , ed offendere , ancorchè non abbia effettivamente colpito , nè recato alcun danno ; soggiaccia all' irremissibile pena di due anni di servizio nella Truppa , avendo i requisiti dell' età , e della misura ; e mancando,

Qui lapides nocendi ergo , licet revera non laedant , projecterint , duobus annis militari servitio adscribantur .

doli, debba fervire per un anno in Presidio.

Si vere nocuerint, in sexennium militare servitium prestare tenentur.

III. Ma se colpisca con recar danno, o ferita, che non sia mortale, debba soggiacere alla pena, anche irremissibile, di anni sei di servizio militare; e quando gli manchi l'età, e non sia di misura, debba fervire per tre anni in Presidio.

Le quali pene non si potranno mai scemare, ma bensì esasperare da' Giudici coll'aumento corrispondente, secondo la qualità del danno, o della ferita, e secondo le circostanze de' luoghi, o la qualità delle persone offese.

Restitutio pragmaticæ 3 hujus tituli.

Dichiariamo in oltre, che colla presente legge da osservarsi col più esatto rigore, resti confermata, e ristabilita nella sua rigida osservanza la Prammatica III. sotto il titolo de *Lapidibus* contro a coloro, i quali si unissero a squadroni, tirandosi pietre l'una parte coll'altra. E siccome nella suddetta Prammatica III. fu stabilita la pena di sei anni di galea contro a' trasgressori, così vogliamo, che con la presente nostra sovrana legge resti commutata la pena di sei anni di galea a quella di dodici anni di servizio militare, o di sei anni di Presidio, secondochè sta prevenuto ne' capi di sopra dichiarati.

Restitutio pragmaticarum 24, 51, & 52 tituli de Armis.

Ed acciocchè li trasgressori di questa nostra sovrana legge sieno immediatamente puniti, comandiamo, che la G. C. della Vicaria proceda in queste cause, come Delegata da Noi, *omni appellatione remota*, nella stessa guisa, che procede nelle cause de' delitti commessi con armi proibite dalle Regie Prammatiche, e d'Inquisiti di asportazione delle armi medesime, a tenore delle Prammatiche XXIV. LI. e LII. sotto il titolo de *Armis*: e dichiariamo espressamente, che in tutti li sopradetti casi non si possa da' delinquenti opporre qualunque declinatoria di Foro, per qualsivisia privilegio di esenzione, che avessero, anche a titolo oneroso.

Finalmente comandiamo, che dopo compiuto il giudizio la G. C. debba subito mandare i trasgressori di questa legge al Maggiore Generale, acciocchè essendo abili al servizio militare li ritenga per distribuirsi alli Reg-

gimenti; ed in caso contrario si condannino a Presidio a fervire per li tempi di sopra descritti, e si passino alla Darsena.

E perchè tal nostra sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblici ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da noi sottoscritta, e munita col sigillo delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli 12. Agosto 1778. FERDINANDO.* Carlo Demarco. *Vidit Citus Praeses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Peccheda a Secretis. Locus Signi.* Pubblicata a dì dieciotto Agosto 1778.

Ferdinando.

1778

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis, sive

PRAMMATICA VIII.

INformato il Re su' dubbj insorti per la retta esecuzione della legge ultimamente promulgata contro gli asportatori, e lanciatori di pietre, ha risoluto, che la medesima si esegua in tutto questo Regno, ma che la delegazione s'intenda accordata alla sola G. C. per Napoli e suo distretto, e che coloro, i quali rifiando raccogliano le pietre, non siano puniti colle pene prescritte nella legge contro coloro, che asportano le pietre con premeditazione. Di real Ordine partecipo questa real risoluzione a cotesta Udienza, acciocchè si esegua. *Napoli 10. Aprile 1779. CARLO DE MARCO.* Udienza di . . . .

Interpretatio pragmaticæ præcedentis.

Carlo de Marco.

PRAMMATICA IX.

Regens, & Judices M. C. V.

NON ostantino i Reali Ordini di S. M., pubblicati coll'ultima Regia Prammatica de' 12. Agosto 1778., con cui fu proibita l'asportazione delle pietre, e la licenziosa temerità di tirarle, e scagliarle anche per bizzarria, o per ginoco, sotto le gravi pene in

EODEM REGE.

Restituitur pragmatica diei 12 Augusti 1778, ac nominatim interdictur quibusque personis

quella

non solum lapides Projicere, sed & ferream catapultam displodere in viis, quæ vulgo dicuntur di Forino, e di S. Maria degli Angioli,

quella stabilite: pur ciò non ostante è pervenuto a notizia di questa G. C., che nella Strada di Forino di questa Capitale si uniscono, specialmente ne' giorni Festivi, molte persone, che han ripigliato l'antico abominevole abuso di tirarsi l'un l'altro delle pietre, con grave disturbo, e pericolo del Popolo; e che nella strada, per cui si sale a quella vicina Chiesa di S. Maria degli Angioli, si uniscono molti Cacciatori, che sparano ad uccelli, che fan volare a mano, con pericolo di ferire la gente, che passa, o che volino naturalmente.

Per evitare intanto sì gravi disordini, abbiamo fatto il presente Bando, *omni tempore valituro*, con cui ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona di qualunque grado, e condizione, possa da oggi in avanti tirar pietre in qualunque strada, dentro, o fuori di questa Città, e specialmente nella suddetta di Forino, sotto le pene contenute in detta Regia Prammatica, ed altre a nostro arbitrio; nè si possa sparare in detta strada, per cui si sale alla suddetta Chiesa di S. Maria degli Angioli, sotto l'istesse pene, alle quali s'intendono incorse anche quei, che dan comodo, ed assistono allo sparo suddetto.

Ed affinchè il presente Bando passi a notizia di tutti, e da niuno possa allegarsi causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichino ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, e specialmente in dette strade, e quartiere di Forino, e colla debita relata torni a noi. Napoli 21. Agosto 1781. **IL MARCHESE FUSCALDI REGGENTE.**  
*Francesco Cicconi . Antonino Brancia. Saverio Senzio . Pietro Paulillo . Pasquale Ferrigno, Gio: Tommaso d'Agostino Avvocato Fiscale - Giuseppe Villamaina Soll. Fiscale .* Pubblicata a di 23. di Agosto 1781.

Marchese Fuscaldi Reggente .

1781.

### PRAMMATICA X.

EODEM REGE .

Damna, quæ a factitiis ignibus promandant re- censentur.

L'Uso de' fuochi artificiali, e degli altri spari introdotto da divozione, degenerando gradatamente in abuso per effetto della scostumatezza di coloro, che fanno servire al proprio capriccio anche gli atti indiritti

alla pietà, si è finalmente reso tanto pernicioso in questa Capitale, specialmente in alcuni determinati tempi dell'anno, ch'è giunto per mezzo di scandalosi disordini a turbare la pace de' Cittadini, ed a recare danni non indifferenti, risse, offese, ferite, storpiature, mutilazioni, omicidj, incendi, ed ogni sorta di gravissimi pericoli, fatali prodotti della indiscretezza di siffatti spari, han pur troppo dimostrato, che quel, che si è finora tollerato, come un contrassegno esterno di culto divoto, sia in effetti un trasporto d'indiscretezza, e d'insolenza, ed una rea occupazione degli oziosi. I passari nommeno, che i recenti esempj delle funeste conseguenze derivate da tale riprovabile abuso convincono altresì, che gl'incontri de' disastri in somiglianti casi crescono sempre più in questa Capitale, e si rendono quasi inevitabili a misura del numero grande della Popolazione, di cui questa Città abbonda.

Per tanto malgrado qualunque danno, o interesse, che colla minorazione del consumo della polvere ne derivi al di lei Arrendamento, e conseguentemente al nostro Reale Erario, essendo la pubblica sicurezza nommeno, che l'buon ordine della Capitale istessa, che Noi, sacrificando al bene pubblico ogni nostro vantaggio, accorresimo con salutare rimedio a tanti mali, opponendo un argine a quell'abuso, che ne forma la causa, abbiamo perciò precedente parere della nostra Real Camera di S. Chiara, risoluto, che restino col presente Editto proibiti tutti gli spari di fuochi artefatti, che volgarmente si nominano tuoni, botte, risposte, fiaschetti, lumiere, razzi, o siano folgori, bombe, e qualsiasi altra specie di simili fuochi soliti gettarsi dalle botteghe, dalle finestre, dalle logge, dalle ringhiere, dagli lastrici; e da qualunque luogo sulle pubbliche strade della Città, e de' Borghi, intendendosi generalmente, e da pertutto proibiti senza limitazione veruna o di luogo, o di tempo, o di ora, o di persona, per tutti i tempi dell'anno, e con ispecialità ne' giorni della Novena del Natale del Salvatore, nella notte del medesimo

Prorsus interdicitur ea factitorum ignium genera, quæ vulgo dicuntur tuoni, botte, risposte, fiaschetti, lumiere, razzi, o siano folgori, bombe, idque genus alia, quæ è sublimioribus hujus Civitatis, singulorumque domorum locis projici solent sub pena duorum annorum præsidii ignobilibus, 2000 nummorum summæ nobilibus; venditoribus tandem trium annorum præsidii.

fimo, nelle feste successive, ed in quelle di Pasqua di Resurrezione, e di Pentecoste, sotto pena di due anni di Presidio a' controventori ignobili, e di ducati duemila ai nobili, ed ai venditori di tre anni di Presidio.

Superius  
laudata inter-  
dictio suis  
finibus cir-  
cumscribitur.

Ma affinchè la spiegata proibizione non comprenda ugualmente quei fuochi lavorati, che il volgo chiama batterie, girelli, rotelle, castelli, e macchine di artificj solite ad inalzarsi in ossequio dell' Altissimo, o nelle particolari divozioni della Vergine, e de' Santi; vogliamo che tali fuochi restino permessi colla seguente però inalterabile limitazione relativamente alla situazione de' luoghi, ove erger si debbano. Comandiamo quindi, che dall' inalzamento di simili batterie, girelli, rotelle, castelli, e macchine di artificj siano espressamente esclusi tutti quei siti frequentati, ov' esistono spesse, ed attaccate le abitazioni, per ove passa con facilità popolo, e transitano carrozze, ove per l'angustia delle strade possano le vicine case ricever nocimento, e specialmente innanzi i pubblici Banchi, ed ove in somma il passaggio, il traffico, il commercio, e gli usi della vita possano in qualunque modo, tempo, o ora restare interdetti, minorati, o pregiudicati; ed accordiamo la libertà di situarli coll' intelligenza, e permesso del rispettivo Giudice del Quartiere solamente ne' luoghi segregati dal pubblico, e dal frequente passaggio di gente a piedi, o in carrozza, nelle alture, ne' larghi, ed in quelli spazj di terreno non addetti a pubblici usi, assoggettandosi i controventori di qualsivoglia condizione alla pena di sei mesi di carcere.

Le stesse disposizioni, e le limitazioni medesime fin' ora notate dovranno intendersi per lo sparo de' mortaletti, di cui si fa anche enorme abuso in questa Città. Saranno questi permessi coll' istessa legge di non esser situati innanzi le porte delle Chiese, nei vicoli, e molto meno nelle strade di frequente passaggio della gente, e transito di carrozze, ma coll' istessa intelligenza, e permesso del rispettivo Giudice del Quartiere potranno unicamente situarsi ne' larghi remoti, e segregati, e in quei siti, ne' quali nes-

sun danno, nessun impedimento, e nessun pericolo possano partorire, al che controvenendosi subiranno i controventori la pena medesima di mesi sei di carcere.

E perchè il contenuto nella prefata legge coll' espresse limitazioni, e cettuazioni, e pene venga a notizia di ognuno, nè possa allegarsi in avvenire legittima causa d'ignoranza, o di scusa, comandiamo, che si pubblici in tutt' i luoghi soliti di questa Capitale. Ed in pubblica testimonianza farà da Noi sottoscritta, munita col suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, di Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. Napoli il dì 21. di Marzo 1783. FERDINANDO. Carlo de Marco. Vidit Citus Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Secretis. Pubblicata a dì 27. Maggio 1783.

Ferdinando.

1783

#### PRAMMATICA XI.

Quantunque la Maestà del Re nostro Signore con Legge de' 21. Marzo di questo spirante anno, e pubblicata a' 27. Marzo detto, avesse per bene pubblico de' suoi Vassalli, e per la pubblica sicurezza, e buon'ordine di questa Capitale dato un argine all' abuso introdotto dello sparo de' fuochi artificiali, e degli altri spari, causa, ed origine di tanti scandalosi disordini, li quali perturbando la pace de' Cittadini, vengono a recare infinite risse, ferite, storpiature, mutilazioni, omicidj, incendj, ed altri gravissimi pericoli, per cui la M. S. non curando qualunque interesse, che colla minorazione del consumo della polvere ne deriva al di lui Arrendamento, ed al suo Real Erario, ma sacrificando ogni suo vantaggio, volle accorrere con salutare rimedio, e riparare a tanti mali, col proibire tutti gli spari di fuochi artefatti, che volgarmente si chiamano tuoni, botte, risposte, fiaschetti, lumiere, razzi, o siano folgori, bombe, e qualsiasi altra specie di simili fuochi, soliti

EODEM  
REGE.

Restitutio  
pragmaticae  
praecedentis.

liti gettarfi dalle botteghe, dalle finestre, palconi, logge, dalle rinchiere, dagli lastrici, e da qualunque luogo sulle pubbliche strade della Città, e Borghi, proibendoli generalmente, e da per tutto, senza limitazione di luogo, di tempo, o di ora, o di persona, e per tutt' i tempi dell' anno, e specialmente nelli giorni della Novena del Natale del Salvatore, nella notte del medesimo, nelle Feste successive, ed in quelle di Pasqua di Resurrezione, di Pentecoste, colla pena di due anni di Presidio, a controventori Ignobili, e di ducati duemila alli Nobili, ed a Venditori di tre anni di Presidio. Permettendo soltanto lo sparo di quei fuochi lavorati, che il volgo chiama batterie, girelli, rotelle, castelli, e macchine di artificio, solite ad inalzarsi in ossequio dell' Altissimo, e nelle particolari divozioni della Beatissima Vergine, e de' Santi, colla inalterabile limitazione della situazione de' luoghi, accordando la libertà di situarli, coll' intelligenza; e permesso del rispettivo Giudice del Quartiere solamente ne' luoghi segregati dal pubblico, e frequente passaggio di gente a piedi, o in carrozza, nelle alture, ne' larghi, ed in quelli spazj di terreno, non addetti a' pubblici usi; intendendosi le stesse disposizioni, e limitazioni per lo sparo ancora de' mortaletti, li quali col permesso del medesimo rispettivo Giudice del Quartiere, si potranno unicamente situare ne' luoghi remoti, e segregati, ed in quei siti, ove nessun danno, nessun impedimento, e nessun pericolo possan partorire, e non già avanti le porte delle Chiese, sotto pena di sei mesi di carcere a' controventori; Pure la maggior parte della gente oziosa con indiscretezza, ed insolenza, nulla ricordandosi delle funeste conseguenze derivate da tale riprovabile abuso, hanno avuto, ed hanno il coraggio di seguitare lo sparo dei tuoni, risposte, fiaschetti, ed altro, non ostante, che dopo tal sovrano divieto fosse pervenuto a questa G. C. Real Carta del tenor che siegue v. 3. „ Con frequenti ricorsi hanno li Fochisti di questa Capitale implorato, dopo il sovrano divieto, il permesso di eser-

„ citar liberamente il loro mestiere, „ ed avendo proposto alla M. S. le loro suppliche, ha dichiarato di rimanere ferma la precedente sua sovrana real risoluzione, e mi ha comandato di dire a V. E., che chiamandosei, così loro faccia sentire, avvertendoli a non più dimandare ciocchè S. M. ha negato. Palazzo li 5. Dicembre 1783. = Carlo Demarco = Eccellentissimo Signor Marchese di Fuscaldo Reggente.

Quindi in esecuzione di detto real comando, abbiamo stimato di fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale rinnovando tutto il contenuto nella suddetta Legge de' 21. Marzo, dicemo, ed ordinamo, che dall' ora della pubblicazione del medesimo, niuna persona di qualsivoglia grado, o condizione sia ardisca di sparare fuochi artefatti, volgarmente chiamati tuoni, botte, risposte, fiaschetti, lumiere, razzi, o siano folgori, bombe, e qualsiasi altra specie di simili fuochi soliti gettarfi dalle botteghe, dalle finestre, dai palconi, dalle logge, dalle rinchiere, dagli lastrici, e da qualunque luogo sulle pubbliche strade della Città, e de' Borghi, intendendosi generalmente, e da per tutto proibiti, senza limitazione veruna, o di luogo, o di tempo, o di ora, o di persona per tutti i tempi dell' anno, e con ispezialità ne' giorni della Novena del Natale del Salvatore, nella notte del medesimo, nelle feste successive, ed in quella di Sabato Santo, Pasqua di Resurrezione, e di Pentecoste, sotto pena di due anni di Presidio a controventori ignobili, e di ducati duemila, a beneficio del Regio Fisco, a controventori nobili, e di tre anni di Presidio a venditori. Non comprendendosi però in tale spiegata proibizione quei fuochi lavorati descritti nella sopra citata Legge. Ben' inteso, che devonsi questi ergere colla inalterabile limitazione relativamente alla situazione de' luoghi col permesso, ed intelligenza del rispettivo Giudice del Quartiere, da situarsi solamente ne' luoghi di sopra enunciati. Ordinando inoltre seriamente alli Capitani di Giustizia, e loro Soldati a rigorosamente invigilare per lo rispettivo loro Quartiere, e ri-

e ritrovando fraganza daranno immediatamente conto al sudetto Giudice del Quartiere-della persona, che avrà controvenuto, altrimenti commettendosi da essi la menoma trascuraggine, o negligenza nella reale, e puntuale esecuzione del presente Bando, saranno castigati colla pena di sei mesi di carcere. Ed affinchè il presente venghi a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsi cagione d'ignoranza, comandiamo, che il presente Bando si pubblichi a suon di tromba in tutti i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, con affiggerli copie di esso. Napoli 17. Dicembre 1783. **IL MARCHESE DI FUSCALDO REGGENTE.** *Girolamo Vollaro. Giuseppe Secondo. Carlo Crispo. Romualdo Silvio Paschali. Niccola Piccioli. Michelangelo Freda. Antonino Brancia. Saverio Senzio. Pietro Paolillo. Pasquale Ferrigno. Pietro Caravita. Flavio Pirelli Avvocato Fiscale. Pietro Jannucci Avvocato Fiscale. Vincenzo Terralavoro Interino Sollicitator Fiscale. Bando, come sopra. Pubblicata a dì 19. Dicembre 1783.*

Il Marchese di Fuscaldo Reggente.

1783

PRAMMATICA XII

Regens, & Judices M. C. V.

**FERDINANDO IV REGE.** **L'**Inconvenienti, che sono stati in procinto di accadere ne' bastimenti al Molo, o alla Darsena, come anche negli Arsenali, e nelle Case private, han determinato l'animo di S. M. (D. G.) di ordinare a questa G. C. con Real Dispaccio spedito per Segreteria di Guerra, e Marina, ciocchè siegue = Eccellentissimo Signore = Il Re mi comanda di reiterare gli ordini già dati a richiesta dell'Ispettor dell'Arsenale, perchè si proibisca assolutamente il mandare per tutta la Capitale Palloni in aria di qualunque grandezza col fuoco, per evitare gl'inconvenienti, che sono stati in procinto di accadere ne' bastimenti al Molo, e alla Darsena, come anche negl' Arsenali, e nelle Case private. Lascia però S. M. la libertà a chi vorrà di adoperare gl'

Proxime exacto anno 1789 apud nos more ab exteris nationibus traducto inoluerat usus folles inflammananti aere repletos & cellis quibusque hujus Civitatis locis projicienti non sine maximo rerum incendientium periculo. Ea ratio, cur fuerint iidem per hoc banum M. C. V. praecedente regali rescripto interdicti sub penis, ut intus.

„ ingredienti da far volare tali Palloni per mezzo dell'aria infiammabile. Ma siccome è vietato qualunque metodo, che metta in uso il fuoco per detti Palloni; così vuole S. M., che chiunque vorrà usare tale divertimento, debba prevenirne i rispettivi Giudici del Quartiere, per ottenerne il permesso, affinchè si offervi la prescrizione suddetta. Nel real nome lo comunico a Vostra Eccellenza per l'adempimento. *Palazzo 15. Settembre 1789. Eccellentissimo Signore. Giovanni Alton. Signor Duca di S. Nicola.* Quindi in esecuzione di detto real comando abbiamo spedito il presente bando, col quale dicemo, ed ordinamo a tutte, e qualsivogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione, che sotto pena alli nobili di cinque anni di relegazione, o di ducati cinquecento, ed agl'ignobili di cinque anni di presidio, da oggi avanti non debbano assolutamente mandare per tutta questa Capitale Palloni in aria di qualunque grandezza col fuoco, restando però a tutti la libertà di adoperare gl'ingredienti da far volare tali Palloni per mezzo dell'aria infiammabile; con condizione però che chiunque vorrà usare tale divertimento, debba prevenirne il Giudice del Quartiere per ottenerne il permesso. Ed acciocchè il suddetto real ordine, ed il presente bando venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo che il presente si pubblichi a suon di tromba per i luoghi soliti e consueti di questa Città. Il presente torni a noi colla debita relata. *Napoli li 16. Settembre 1789. IL DVCA DI SAN NICOLA REGGENTE. Girolamo Vollaro. Niccola Piccioli. Diomede Denaro. Tommaso Oliviva. Francesco Caccia. Niccola Giannotti. Giuseppe Secondo. Pietro Caravita. Giambattista Salomone. Saverio Grifi. Scipione Patrizj. Saverio Senzio Avvocato Fiscale. Vincenzio M. Paternò Avvocato Fiscale. Giuseppe Villamaina Soll. Fisc. Pubblicata a dì 20. Settembre 1789.*

Sed hic temperare mihi non possum, quin illud adjiciam, quod, si ego, qui hinc oculis inspexi, vix credidi, haud est sane fidem apud posteros meriturum. E Gallia in hanc Civitatem contenderat quidam non impavidus homo, cui nomen Vincenzius Lunardi, quique jactans se apud Germanos praefertim in laudatis folibus pluries interclusum per aera magna hominum admiratione, ingentem cursum exegisse illisum, & apud nos non ab simile ejus animi specimen edere voluit. Hinc efformato in eam rem bene magno illiusmodi folle ingenti numerorum summa, in eundem se immisit juxta regium hujus Civitatis Palatium: tum vel maxima innumerorum hominum ipsorumque Principum, qui in corona erant, admiratione tam alte in aera ascendit, ut diu ab oculis omnium ereptus tandem & illaesus paulatim ceciderit prope alteras regias ferme Caesareas aedes, ad detinendum sextum ab hac Civitate lapidem positas.



## L E X S V M P T V A R I A

T I T V L V S L I X , sive CXXXVII.

## P R A M M A T I C A X V I I I .

Pragmatica  
isthac, &  
que sequun-  
tur, edita a  
Prorege D.  
Peraslan de ve-  
stium, & ca-  
ligarum mo-  
deratione, &  
prohibitione,  
& excerpta  
ab editione  
anni 1590,  
quam vel ul-  
tro mihi ob-  
tulit Cl. Vir.  
Dominicus  
Diodati, con-  
tinent tam  
multa capita,  
ut vix ea-  
dem summa-  
ri queant.



**P**HILIPPVS DEI GRA-  
TIA REX &c. Perchè  
gli anni & mesi pas-  
sati sono state fatte &  
publicate più Pragma-  
tiche, ordini, & Bandi  
circa lo moderare del  
vestire delle donne, & huomini, di  
paramenti di casa, & dell'essequie &  
pompe funerali che si faceano con mol-  
to guasto in questa fidelis. Città di  
Napoli & per tutto il Regno: Et al  
presente intendemo, che quelle non  
s'osservano, ch'alcuni Capi hanno bi-  
sogno di reformatione: volendo noi  
provvedere tanto circa l'osservantia,  
come la reformatione d'alcuni Capi di  
dette Pragmatiche, per evitare l'ecessi-  
vo danno di spese & interesse, che  
nasce di questo, sì in generale come  
in particolare, conoscendo chiaramente  
quanto servizio se ne farà principal-  
mente à N. S. Iddio, & poi à Sua  
Maestà, & ancora per la utilità & be-  
neficio di questa predetta Città; & di  
tutto il Regno, & di suoi Sudditi &  
Vassalli, n'ha parso riformare & di  
nuovo restringere & limitare le dette  
soverchie & eccessive dispefe, che si  
causano per detto vestire, paramenti  
di casa, & pompe funerali: Et in  
nome della predetta Maestà far publi-  
care la presente Pragmatica, quale vo-  
lemo sotto l'infrastrate ponè si debbia  
*ad unguem & inviolabiliter* osservare,  
& è del tenor seguente, videlicet.

Principalmente si proibisce ogni  
sorte d'imbroccato, broccatello, tele,  
telette d'oro, d'argento, velluti alti  
e bassi, & ogn'altra cosa, dove entra  
oro, d'argento tessuto, & recami &  
frangie, cordoni, cordonelli, e qualsi-  
voglia altra cosa d'oro & argento,  
tirato, filato, così vero come falso, e  
recami, frangie, cordoni, così buono  
come falso, e che, nulla persona di

Tom. I.

qualsivoglia grado & conditione, così  
mascolo, come femina le possa portare,  
nè vestire: Et medesimamente se proi-  
biscono tutti recami, lavori di seta,  
trenne, trenette, catenette, cordoni &  
frangie di seta: Che non si possano  
fare sopraveste, robbe, & saij di vel-  
luto, nè d'altra seta, però si permet-  
te che le frangie & passamani di seta  
se possano fare sopra gli sprovieri, tra-  
bacche, guarnimenti di camere, & se-  
dio, & sopra li guarnimenti & selle  
di cavalli, & coverte di carrette &  
cocchi: Et si permette ancora che si  
possano portare borze, cordoni, cente  
& capelli, & altre cente di seta &  
velluto di qualsivoglia sorte, però che  
sopra quelli non si possa fare ricamo  
alcuno d'oro, d'argento, nè di se-  
ta, come di sopra è detto.

Se permettono alle donne scoffioni,  
collari, maniche d'oro & d'argento,  
filato & lavorato, & ciapparie, botto-  
ni & pontali d'oro, cente, braccialet-  
ti d'oro di martello, perle, & gioie  
d'ogni sorte & valore, però che quel-  
le non le possano portare se non in  
testa, nelle maniche & manichette,  
nelle cente & braccialetti, & nelle  
busti delle gonelle, & quando la ve-  
ste serà tagliata d'avanti à modo d'  
habito, se permette, che dall'una para-  
te & l'altra del taglio denanti se pos-  
sano anco usare le sopradette cose, &  
à gli huomini si permettono bottoni,  
pontali, & guarnitione d'oro di mar-  
tello, perle, & gioie, nelle barrette  
& nel petto d'avanti al saio, & die-  
tro all'apertura della cappiglia.

Se proibisce ancora, che non si pos-  
sa fare vestito, nè paramenti di casa,  
nè coverte di cocchio, nè qualsivoglia  
altra cosa di seta sopra seta, eccetto  
ch'alle donne se permette che possano  
ponere sopra loro veste di seta una fa-  
scia di seta intorno la veste di larghez-

O O

za

za di mezo palmo à bacio, & che detta fascia la possano dividere in re-  
vetti & fasciette à loro volontà, pur  
che tutte le fasciette & revetti non  
eccedano la detta misura di mezo pal-  
mo, & in quelle tanto si faranno una  
fascia grande, come divise in più fa-  
sciette ò revetti, non possano fare più  
che due costure ò doi revetti & non  
più, concedendose ancora ch'alle dette  
fascie possano ponere pestagne di taf-  
fetta, d'armesino dall'una parte & l'  
altra, & le fasce grandi & le fascette  
ò revetti li possano anco tagliare, &  
si concede, che dette donne oltra la  
fascia che poneranno di bacio intorno  
alle vesti nè possano ponere quattro  
fascie d'alto in bacio dalle vesti della  
medesima grandezza & del medesimo  
modo sopradetti, e quando la veste la  
volesser tagliare d'alto in bacio a mo-  
do di habito, si concede che la possa-  
no tagliare in quattro parti al più, e  
si faranno quattro tagli, possano pone-  
re otto fascie, e si faranno tre tagli,  
sei fascie, e si farà un taglio cinque  
fascie & à gli huomini si concede si-  
milmente che possano ponere le fascie  
di seta intorno alli lor vestiti tanto di  
seta, come di panno nel sopradetto  
modo ch'alle donne si concede di po-  
nerla in una ò giù fascette e revetti,  
e costiti nella sopradetta maniera, quan-  
to alla larghezza à gli uomini si con-  
cede la fascia larga solamente d'un ter-  
zo di palmo e non più, e le divisi-  
oni, che vorrà fare in fascette e revetti,  
s'intende pur tutte unite insieme non  
passino la sopradetta misura di terzo di  
palmo.

Se permette ancora alle donne, che  
possano guarnire li corpi e le falde di  
verducati à traverso, in lungo, in ton-  
do, ponendo il foltro ò cordella dalla  
parte d'avanti, con intervallo dell'una  
e l'altra fascia non più stretta di me-  
zo palmo di canna.

Se vietano ancora gualdrappe di vel-  
luto à tutti gli huomini, e se li  
concede che le possano portare di pan-  
no con una fascia intorno di velluto  
ò d'altra seta d'un terzo di palmo di-  
visa in più fasciette, ò in una sola,  
costuta come di sopra alli vestimenti è  
detto, però alle donne si concede che  
possano portar gualdrappe di velluto ò

d'altra seta senz'altra guarnitione ch'  
una francietta di seta intorno.

Le robbe delle donne si possano in-  
foderare di qualsivoglia sorte di vellu-  
to e sete & di pelliccia di seta, e co-  
sì ancora le cappe, saij, e robbe de-  
gli huomini.

Nelli gepponi tanto di seta, come  
di qualsivoglia sorte, non si possa por-  
tare altra guarnitione si non reponti ò  
per dritto ò per traverso, talche non  
facciano altro lavoro, ma ben si pos-  
sano infoderare di taffetta e tagliare.

Nelle calze non si possa portare al-  
tro che il coscione di velluto, raso,  
ò d'altra seta, & quello se possa in-  
foderare di taffetta, ò di raso, & ta-  
gliarse, nell'estremità delli tagli pos-  
sano ponere un revetto, ò fascetta di  
seta, & che nelle scarpe di velluto se  
possa portare passamano di seta, & che  
le guarnitioni, fornimenti, ò coverte  
di cavalli alla ginetta se possano por-  
tare d'ogni sorte che siano senz'altra  
eccezione.

Nelle librere se vietano vestiti di  
velluto ò d'altra seta, & si permette-  
no di panno con una sola fascia di  
velluto ò d'altra seta, di larghezza di  
un terzo di palmo, con semplice re-  
ponto ò costura per banda, senz'altra  
guarnitione sotto le quali fasce sia le-  
cito ponere una pestagna di taffetta,  
& si concede à Paggi & Staffieri pos-  
sano portare solamente barrette di vel-  
luto, vietando che li gepponi, coscia-  
li, fodari di spada, correggie & scar-  
pe non siano di velluto nè d'altra se-  
ta, & se li permette solamente che li  
coscioni di panno si possano infoderare  
di taffetta, & alli Paggi se li concede  
una sola manica di seta, ò velluto sen-  
z'altro guarnimento,

Se proibisce, che li paramenti di  
casa, come sono di sala, camera, &  
camerini, da quà avanti non si possano  
fare de imbroccato, di tela d'oro, nè  
d'argento, nè di nessuna sorte d'oro,  
nè d'argento, tanto tessuto come fila-  
to, o tirato, bono ò falso, nè de nis-  
suna sorte di velluto, tanto alto, bas-  
so, ò figurato, come piano, ma si per-  
mette solamente, che si possano fare  
di raso, damasco, armesino, ò taffetta  
d'uno ò più colori, tanto di paramen-  
ti di camera, come di sala, proibendo

dosi che non vi si facciano di sopra recami, cordoni, & trene, permettendosi che li paviglioni & trabacche si possano fare di velluto, damasco, raso, armesino, & di qualsivoglia altra sorte di seta, pur che in quelli non si facciano frappi, fasce de recami d'oro, d'argento, nè di seta, ma solamente intorno la fasce di seta, se le dette trabacche, o paviglioni faranno di panno, di taffetà, o d'armesino, se possono ponere in quelle frappe, pur che la frappa non sia più larga di mezo palmo, tanto di paviglioni, come di trabacca, coverta, o tornialetto.

Et che alli paramenti predetti di camera, sala, & letti se possano ponere frangie di seta solamente, & le cortine di detti letti se possano infoderare di taffetà, armesino, o raso.

Però li paramenti & letti fatti, tanto di tela d'oro & argento, come con recami d'oro, & di seta, & ogni sorte di guarnitione, si ben fosse stata seta sopra seta, si concede che si possano tenere infino che si consumeranno, pur che infra termine de doi mesi se ne debbia dare notizia al Regente della Vicaria, à tal che s'habbia notizia delli fatti, & così ancora si concede che li vestimenti fatti d'huomini & donne in fino al dì d'hoggi d'imbroccato, tela d'oro & argento, con ogni sorte di recami o di seta, tanto di tela d'oro, come d'argento & imbroccato o imbroccatello falso o buono, di quelle si possano far fare guarnitioni di sprovieri & di trabacche, pur che detti vestimenti se mostrino prima al Regente della Vicaria, & si doni nota del Mastro che l'hà da lavorare, & del tempo che farà fatto.

Che la coltra, che si costuma fare alla pompa funerale, al portare del defunto nell'Ecclesia non si possa fare d'imbroccato, imbroccatello, tela d'oro, nè di tela d'argento, nè di velluto alto o bascio, ma si permette che si possa fare di velluto o seta d'ogn'altra sorte, & le gramaglie tanto per li parenti del defunto, come per servitori & famegli, non si possano fare se non di panno di Napoli o di meza rascia, o de infodera, & ch'appresso li morti non debbiano scendere, nè scapigliarse le donne per congiunte &

carnali che fossero, & la moglie, fatto l'atto del tagliar i capelli sopra il corpo, non debbia accompagnare il corpo più che fin'alla porta della sala, mà, quanto al tener lutto per sei mesi, o per un'anno, con le finestre serrate, & non uscir di casa, si dice, che l'uno & l'altro si possa fare à loro arbitrio & volontà.

Per tanto volemo, & così per lo presente bando s'ordina, & comanda à tutte & qualsivoglia persone di qualsivoglia autorità, dignità, grado, stato, & conditione, che debbiano *ad unguem & inuicibiliter* osservare, quanto nella presente Pragmatica si contiene, sotto le pene infra scritte, videlicet.

Quello, che contravenerà alle cose predette, incorrerà alla pena di perder le robbe & veste, che porta contra la forma del presente bando, & di docati trecento, della qual pena pecuniaria, il terzo sia di quel ch'accusarà, & il terzo di quel ch'essequirà, & l'altro terzo della Regia Corte, & lo Cositore o Ricamatore o Guarnicioniero, o Argentiero che lo lavorerà, o Mercante che venderà detto imbroccato o altre sopradette cose prohibite, incorrerà alla pena della galera per anni tre, o di cent'onze ad arbitrio nostro, nella qual pena incorreranno ancora quelli Mastri, che trovaranno alcuna maniera d'inventione o lavoro novo di seta o di bottoni o di costura, quali infino adesso non siano stati usati, & che siano Giudici competenti per essequire le dette pene qualsivoglia Giudice ordinario seu Capitaneo seculare nella sua giurisdittione circa la pena di persona di far più spesa della predetta nel Capitolo contenta di dette pompe funerali, & contravenerà in esso, o sia marito o moglie, o testamentario, o herede, o parente, o altra qualsivoglia persona tanto congiunta com'estranea del defunto, pagare di sua robba propria docati cinquecento di pena, dalle quali le quattro parti seranno della Regia Corte, & la quinta di quello che denunciarà o accusarà, & che lo Regio Advocato fiscale della gran Corte della Vicaria habbi à tener special pensiero così in questa Città di Napoli, come in tutto il Regno, d'intendere & sapere comè s'osserva il

contenuto nella presente Pragmatica, & intendendo, ch'alcuno facci lo contrario, subito l'abbia à denunciare à noi, & la medesima accusa & denuncia si faccia alli Governatori provinciali & Capitanei di giustizia nell'altre Terre, ciascuno in sua giurisdizione, occorrendo contravenire alle cose predette, acciò subito si mandi in esecuzione quanto di sopra si contiene, con tutto il rigore che se ricerca, & così s'abbia da osservare, ancorchè lo defunto ordinasse che si facesse più spesa della sopradetta: Volemo ancora, che quelli tali Officiali di giustizia, dove detta pena serà denunciata, ò havendo havuta in qualsivoglia maniera notizia che non si guardi nè s'osservi lo contenuto in detta Pragmatica, & non eseguirà le pene contra quelle persone che seranno incorse in esse, & lo dissimularà, volemo che quel tale Officiale essendo *per annum* incorra nella privation di suo officio, & essendo *ad vitam* per la prima volta incorri alla suspensione dell' officio che tiene per doi anni, & per la seconda volta che lo dissimulerà volemo che sia privato ad essercitare officio di giustizia perpetuamente, declarando però per la presente reformatione s'intendano annullate tutte l'altre per il passato fatte: Et acciò sia noto à tutti, & non si possi allegare ignorantia, havemo mandato notificarsi per lo presente bando, con declaratione che gli vestimenti che per il passato si trovano fatti si possano usare & portare per tutto il mese di Febraro primo futuro: Et non si facci lo contrario sotto le pene predette, nelle quali inremissibiliter incorreranno li contravenienti. *Datum in Palatio Regio prope Castrum novum Neap. die 27. Julii 1559. DON PERAFAN. V. Albertinus R. V. Villanus R. V. Reverterius R. Io. de Soto Secretarius. In Cur. pri. fol. 3.*

## PRAMMATICA XIX.

Declaratio,  
& moderatio  
pragmatica  
precedentis.  
Pragmatica  
isthac poterit  
cuiquam  
fortasse vide-  
ri eodem sa.

**P**HILIPPVS DEI GRATIA REX  
&c. Perche gli anni passati & mesi passati, & ultimamente per noi sono state fatte & publicate Pragmatiche, ordini, & bandi circa il moderare del vestire delle donne & huomini, di pa-

ramenti di casa, & dell'essequie & pompa funerale che soverchiamente si faceano in questa fidelissima Città di Napoli, & per tutto il Regno, con non poca iattura & danno universale, quali Pragmatiche & ordini, con haverli dato tempo à consumare gli vestiti fatti, sono state fin quà molto male osservate, onde havendo determinato, che la predette eccessive spese si moderano & modesteno, havemo ordinato per servizio di nostro Signore Idio, & beneficio universale di tutto il Regno, di nuovo fare l'infra scritta Pragmatica, con reformare & allegare alcuni capi della Pragmatica fatta, acciò che facilmente possa osservarsi, e tanto huomini come donne possano assai commodamente & honoratamente vestire, dichiarando che volemo ch' inviolabilmente s'osservi, sotto le pene ch'in fine della presente Prag. s'apponeranno, quali integramente e senz'eccezione di persona alcuna s'effigeranno, con il rigore che conviene contra li trasgressori, e quelli che à quella ò in alcuno capo d'essa contraveniranno, & volemo che nella Città di Napoli, e suo territorio e distretto incominci ad osservarsi & inviolabilmente ad eseguirsi dalli 15. del mese d'Ottobre prossimo futuro, e nell'altre Città, Terre, e Castelle del Regno elassi quindici di immediate sequenti poi la publicatione ch'in dette Città, Terre, e Castella se farà del presente bando, qual tempo havemo dato, acciò ch'ogn'uno possa accomodarsi de vestiti conforme alla presente Pragmatica e nesciuno possa allegare ignorantia nè escusatione alcuna.

In primis, che nesciuna persona tanto huomo come donna di qualsivoglia stato, grado, e conditione se sia, tanto titolato, come non titolato, habitante in questo Regno di Napoli, possa vestire vestiti di qualsivoglia maniera e foggia se sia, nè guarnitione ò veste alcuna di qualsivoglia maniera, publico nè in secreto, nè anco dentro le proprie case, de broccato, di tela d'oro, nè d'argento, nè di broccatello, nè di teletta d'oro, nè d'argento, nè di velluti alti e bassi, nè in tutto nè in parte, nè rosciato d'oro, nè di qualsivoglia altra cosa dove entra oro

ne redire,  
quo & precedens,  
et in eadem prope-  
modum verba  
recurrere. Sed  
se res ita non  
haber. Sunt  
enim hic  
plura immu-  
tata, que  
eamdem per-  
legenti in o-  
culis incur-  
runt; ut ab  
ipsa recu-  
denda absti-  
nere mihi  
absonum fue-  
rit visum.

et ar-

& argento tessuto, nè recami, nè frangie, cordoni, cordoncelli, e qualsivoglia altra cosa d'oro e d'argento filato ò tirato, così vero come falso. Ben si permette, che le donne possano portare scuffioni, gorghere e maniche d'oro e d'argento filato ò tirato, ò di rosciato d'oro ò d'argento & in testa e nelle gorghere possano portare frangie, trene, & altre cose simili d'oro e d'argento ò altre cose lavorate d'oro e d'argento, & anco mantefino de rosciato d'oro e d'argento.

Item, che le donne non possano portare gonelle nè veste fasciate, eccetto con quattro fascie alle falde, & una per lo giro seu roto di bacio, e nelli corpi e maniche, le quali fascie non possano essere più di mezzo palmo di larghezza del medesimo ò vario colore del vestire, & in quelle se possano fare pestagne di raso e di taffetà similmente del medesimo ò vario colore, e quelle che non volessero ponere le fascie, ma volessero dividere la predetta fascia in rivetti ò fascetta, se li permette che lo possano fare purchè il velluto, seta ò panno ch'entrerà in dette fascette ò revetti giunti insieme, non ecceda la misura del detto mezzo palmo. Et si permette che possano tagliare ò piccare sì le vesti, come le fascie, e possano infoderare le vesti di taffetà solo, e non d'altra seta, e sopra dette fascie non si possa fare più che tre ò quattro ò sei reponi per dritto per tenere le fasce, e che non facciano lavoro alcuno.

Item s'ordina, che ne gli abiti delle donne non si possa fare più che quattro aperture nelle falde, nelle quali aperture si possano ponere fascie del medesimo ò vario colore dall'una e l'altra banda dell'aperture, purchè non eccedano la misura de mezzo palmo la fascia, la quale se possa dividere in fascette ò revetti nel modo che nel precedente capitolo stà dichiarato. Et delle medesime fascie se possano ponere pestagne & riponti, come di sopra è detto ma se ne gli abiti fosse una sola apertura nelle falde non si possano ponere nelle falde più che cinque fascie, e si permette ancora che le donne possano portare verducato, con coprire le corde di essi di velluto ò

feta, ò panno del medesimo, ò vario colore, con ponerci ancora pestagne di raso ò di taffetà.

Item si permette, che le donne possano portare cordoni, collari, pontali, bottoni, maniglie, sciorche, arrucate seu cercielli, & ciappette d'oro di martello, & scoffioni & gorghere guarnite d'oro di martello, & ciapparie, quali ciapparie s'intendano ogni sorte di pezzi d'oro, & perle, & giunte d'ogni sorte & valore, pur che le predette gioie, ciapparie, & pezzi d'oro non si possano portare se non in testa, nelle maniche & manichette, nelle cence & bracciatelli nelli busti delle gonelle, e quando la veste tagliata d'avanti à modo d'habito, se permette che dall'una parte & da l'altra del taglio d'avanti se possano portare & usare le sopradette cose, & à gli huomini se permettano bottoni, pontali, & guarnizioni d'oro de martello, perle, & gioie nelle barrette & nel petto d'avanti al fato e maniche, & all'apertura della cappiglia.

Item s'ordina, & comanda, che nessuno, tanto huomo quanto donna, di qualsivoglia stato, grado, & conditione se sia, possa portare recami, lavori di seta, sopraveste, robbe & saij, tanto di velluto, damaschi, & altri drappi, come di panno, ma si permettano solo che si possano portare nell'estremità delle vesti una, ò due, ò tre, ò quattro trene seu trenette, seu cattenette, ò passamani. Et si permette ancora à gli huomini, che nelli corpi & estremità delli saij & veste, & nelle cappe, seu robbe possano portare fascie di larghezza di mezzo palmo & non più, & sopra quelle se possano ponere tre ò quattro ò sei reponi, & si possano tagliare, & ancora quelli dividere in revetti ò fascette, pur che la seta ò panno che anderà in detti revetti & fascette non ecceda la misura di mezzo palmo, & nelle cappe si possa ancora oltre la predetta fascia ponere un'altra fascia di dentro di raso ò d'altra seta della medesima larghezza di mezzo palmo & non più. Si permette ancora che si possano portare geponi reponati, tagliati, & infoderati di taffetà, & cappe, & robbe & saij infoderati di velluto ò d'altra seta.

Item

Item s'ordira & comanda, che nelle caize non si possa portare altro che li coscioni di velluto ò d'altra seta, & quello si possa infoderare di taffetà ò di raso, ò tagliarse, & nella estremità delli tagli grandi, che si daranno da alto à basso allo coscione possano portare uno revetto ò fascetta di seta ò vero passamano seu trenetta ò frangetta di seta, & in mezzo delli detti tagli grandi seu fascie che resultano da detti tagli, se possano ponere per lungo seu per dritto uno ò doi ò quattro reponti, & per le predette fascie seu tagli si possano piccare seu tagliare, & pur che non vi si ponga altra guarnitione, nè reponti, & che le scarpe tanto di coiro quanto di velluto, si possano tagliare & profilare di seta.

Item se ordina & comanda, che non s'abbia à portare guarnimenti di cavalli tanto de cavalli grossi, come stradioti ò turcheschi, & in guarnitione di mula frangie d'oro nè d'argento, nè recami di seta, ma ne gli estremi delli guarnimenti si possa portare frangietta piccola di seta, & fiocchi di seta nelli pendenti & altri luochi dove conviene, & in quanto tocca alla guarnitione alla ginetta, si permette che le guarnitioni, fornimenti ò coverte di cavalli si possano portare, d'ogni sorte che siano senz'altra eccectione, & si possano portare speroni, freni, & staffe inaurate ò inargentate in ogni sorte di cavalli ò mule.

Item che li huomini di qualsivoglia stato, grado, & condicione se siano, non possano portare valdrappe di velluto, nè di seta, ma solo di panno & che nella detta valdrappa di panno vi possano fare una fascia di velluto larga mezzo palmo, & di quà ò di là della fascia se possa ponere una frangia di seta, & uno riponto ò rivetto per banda, & si possa tagliare la fascia. Si permette solo alle donne di portare valdrappe di velluto con una frangia intorno senz'altra guarnitione.

Item s'ordina, che nelle coverte delli cocchi non si possa portare guarnitioni nè recami d'oro ò d'argento, di broccato, tela, teletta d'oro, ò d'argento, nè frangie d'oro nè d'argento, tal che non possa entrarvi nelli

guarnimenti & coverte di cocchio & cavalli di esso nulla sorte d'oro, nè d'argento vero ò falso, nè recami ò frappi di velluto ò altra seta. per sopra tutta la coverta del cocchio, ma solo si permette che si possa portare una fascia di velluto ò di seta di mezzo palmo con pestagne di taffetà ò di raso, ò veramente una frappa similmente di seta ò velluto d'uno ò più colori della medesima misura nell'estremità delli panni della coverta, del cocchio con le frange intorno alli medesimi panni del cocchio, & si possano fare le coverte delli cocchi di velluto ò d'altra seta à loro volontà, con una frangia solo intorno, & non altra sola guarnitione, et si permette ancora che si possano le coverte delli cocchi tanto di panno come di seta infoderare di raso, ò damasco, ò taffetà.

Item, che nessuna persona tanto huomo come donna possa portare nellicapelli, cordone, trezza, nè frangia d'oro nè d'argento in mezzo ò intorno di essi, etiam che detti cordoni, frangie, ò trezze fossero false, nè recami, ma solo sen ci possa portare uno cordone di seta ò vero fascia, con una frangia seu passamano di seta all'estremità di esso, et lo medesimo se intenda circa il portare delle correggie.

Item s'ordina et comanda, che nelle Librere che si fanno non si possano dare veste di velluto ò di altra seta, ma solo di panno, con una sola fascia di velluto ò altra seta all'estremità degli vestiti, di larghezza d'un terzo di palmo, et non più, con un semplice reponto ò costura dall'una et l'altra banda della fascia senz'altra guarnitione, sotto la qual fascia sia lecito ponere una pestagna di taffetà ò di raso ò d'altra seta, et non volendo fare fascie, ma revetti, ò fascette, non ecceda la misura d'un terzo di palmo, et si concede ancora à Paggi o Staffieri, che possano portare barrette di velluto, proibendo espressamente delli gepponi, cosciali, fodari di spada, correggie et scarpe che non siano di velluto nè d'altra seta, et si permette solamente, che li coscioni di panno si possano foderare di taffetà, et alli paggi si concede una sola manica integra di seta ò di velluto senz'altra guarnitione.

Se



Se proibisce, che li paramenti di casa, come sono di sala, camera et camerini, non si possano fare di broccato, di tela d'oro, nè d'argento, nè di nulla sorte d'oro nè d'argento, tanto tessuto come filato ò tirato, buono ò falso, ma se permette solamente che si possano fare di velluto ò di seta d'ogni sorte, proibendosi che non ve si facciano di sopra recami, cordoni, et trene, permettendo che si possano fare paramenti di sala et camere di panno con fascie di velluto intorno et per dentro, et con altra guarnitione, permettendosi ancora che li paviglioni et trabacche si possano fare di velluto, damasco, raso, arnesino, et di qualsivoglia altra sorte di seta, pur che in quelli non si facciano frappi, fascie, ne recami d'oro, d'argento, nè di seta ma solamente frangie di seta intorno mischiate con oro: Et se le dette trabacche ò paviglioni saranno di panno, di taffetà ò arnesino, si possano ponere in quelle frappe, pur che la frappa non sia più larga di mezzo palmo tanto del paviglione quanto della trabacca, coverta, ò tornialetto, et che alli paramenti di camera, sale, et letti si possano ponere frangie di seta solamente, ma solo nelli paviglioni e trabacche se possano ponere frangie di seta meschiate con oro argento, e le cortine de detti letti se possano insoderare di taffetà, arnesino, ò raso per li paramenti e letti fatti tanto con tela d'oro e d'argento, come con recami d'oro e di seta, e con ogni sorte di guarnitione, si ben fosse stata fatta sopra seta, se concede che si possano tenere, finchè si consumeranno, purchè fra termine di due mesi, se ne debbia dare notizia al Regente della gran Corte della Vicaria, attache se habbia notizia delli fatti.

Item dichiaramo che li Capitanei de infanterie e soldati da piedi, e gli Officiali delle compagnie e fanti da piedi, li quali hanno paga come soldati della Regia Corte, et stanno assentati in libro della Scrivania di razione, et anco soldati di galera, li quali verdatieramente tirano soldo, non si comprehendano nella presente Pragmatica, ma siano liberi et essenti dall'osservantia di quella, dichiarando che

li Capitanei delle galere habbiano da osservarla, e non s'intendano da quella scettuati.

Item se ordina et comanda che la presente Pragmatica non solo se intenda alli Regnicoli et habitanteno nel Regno, ma comprehendano anco qualsivoglia forastiero che verrà in detto Regno, ò sia da passaggio, ò vero venga a negoziare cosa alcuna, veruna contra li detti esteri non si possa eseguire la pena nella presente Pragmatica contenta, si non passano tre mesi numerandi dal dì che applicaranno nel presente Regno, dichiaramo ancora, che contra li naturali del Regno, li quali erano partiti dal Regno avanti la publicatione della presente Pragmatica, et ritorneranno nel Regno, non si possa eseguire la pena nella presente Pragmatica contenta, si non passato il termine di vinti dì, numerandi dal dì che entreranno nel Regno, infra il qual tempo de vinti giorni possano portare liberamente gli vestiti che porteranno da fuora del Regno, ancor che fossero contra la forma della presente Pragmatica, pur che tanto gli esteri & forastieri del Regno, come li predetti naturali del Regno, frà termine di cinque dì dappoi d'esser arrivati nella Città di Napoli, ò nelle Terre del Regno dove vengono, habbiano da dare notizia in Napoli al magnifico Regente della gran Corte della Vicaria, & nell'altre Terre del Regno alli Capitanei delle terre, de gli vestiti che portano contra la forma della presente Pragmatica.

Item s'ordina & comanda che la coltra che si costuma fare nella pompa funerale al portare del defunto nell'Ecclesia, non si possa fare di broccato, broccatello, tela d'oro, nè di tela d'argento, nè di velluto alto ò basso, ma si permette che si possa fare di velluto ò seta d'ogni sorte, & che le gramaglie tanto per li parenti del defunto, come per servitori et famagli, non si possano fare si non di panno di Napoli ò di meza rascia, ò de infodera. Et che appresso alli morti non debbiano scendere, nè scapigliarsi le donne per congiunte et carnali che fossero. Et la moglie, fatto l'atto del tagliare de capelli sopra il corpo, non deb-

debbia accompagnare il corpo più che fino alla porta della sala, ma quanto à tener lutto per sei mesi ò per un'anno, con le finestre ferrate, et non uscire di casa, se dice che l'un, et l'altro si possa fare à loro libertà.

Per tanto volemo et così per lo presente bando s'ordina et comanda à tutte et qualsivoglia persone di qualsivoglia autorità, dignità, stato, et condizione se siano, che debbiano *ad unquam & inviolabiliter* osservare quanto nella presente Pragmatica si contiene, sotto le pene infra scritte, videlicet,

Quello, che contravenerà alle cose predette, ò ad alcuna di esse incorra per la prima volte alla pena di perdere le robbe et vestiti che porterà contra la forma della presente Pragmatica et Bando, et di ducati ducento, della qual pena pecuniaria cento ducati se donino all'accusatore, et altri cento à quello ch'essequirà, et in caso che non vi fosse accusatore, la pena pecuniaria non sia più di cento ducati, li quali si pagheranno à quello che la segue, et quello, che non avrà modo di pagare, et da esso non si potrà effigere la detta pena, sia carcerato, fin che ò paghi ò vada in esilio fuor del Regno per mesi sei, qual pena pecuniaria, quando in quella incorreranno le donne, se importà alli loro mariti si seranno maritate, et nõ essendo maritate, incorrano in quella li padri ò fratelli, ò quelli sotto il governo delli quali et in casa delli quali habitaranno le dette donne, et per la seconda volta oltre la predetta pena pecuniaria da pagarsi ut supra incorra il contraveniente nella pena di un'anno di esilio dal Regno si serà huomo, et si serà donna incorra nella pena pecuniaria *ut supra* duplicata, da effigersi et pagarsi *ut supra*. Et il Cositore ò Ricamatore, ò Argentiero, che lavorerà alcune cose contra la forma della presente Pragmatica, incorra alla pena d'anni cinque di galera, et oltre habbia da pagare cinquanta ducati, li quali si daranno all'accusatore, ò vero, quando non vi avrà accusatore, si donino al Capitaneo che l'essequirà, et quando non si potessero effigere dal contraveniente, si pagheranno per la Regia Corte all'accusatore, ò al Ca-

pitano, ut supra. Et li Mercanti, li quali venderanno ò faranno vendere broccato, broccatello, tele d'oro, ò d'argento, et l'altre cose nella presente Pragmatica proibite, incorrano nella pena di ducati mille: Declarando, che nelle predette pene incorrano non solo quelli, che saranno trovati con veste contra Pragmatica sopra, et quelli Mercanti che si trovassero nell'atto di vender le dette cose proibite, ma tutti quelli contra li quali si provarà per dui testimonij fide digni, ò più havrà contravenuto, ad alcuna delle cose predette, et che siano Giudici competenti per effequire le dette pene qualsivoglia Giudice ordinario seu Capitaneo secolare nella sua giurisdictione, et che il Magnifico Regente della gran Corte della Vicaria habbia da effequire et far effequire dalli Capitanei di guardia di questa Città con esatissima diligentia, senza eccezione di persona contra quelli che alla presente Pragmatica contraveneranno, et il Magnifico Regio Avvocato fiscale della gran Corte della Vicaria habbia à tenere special pensiero, così in questa Città di Napoli, come in tutto il Regno d'intendere et sapere come si osserva il contento nella presente Pragmatica, et intendendo ch'alcuno facci il contrario, subito s'abbia a denunciare à noi, et la medesima accusa et denuncia si faccia alli Governatori Provinciali et Capitanei di giustizia dell'altre Terre, ciascuno in sua giurisdictione, occorrendo contravenire alle cose predette; acciò subito se mandi ad effequire quanto di sopra si contiene, con tutto il rigore che se ricerca, et così s'habbia da osservare inviolabilmente: Et volemo ancora, che quelli tali Officiali di giustizia, alli quali detta pena serà denunciata ò havendo havuto in qualsivoglia maniera notizia che non si guardi nè offervi il contento in detta Pragmatica, et non effequirà le pene contra quelle persone che saranno incorse in esse et lo dissimularà, volemo che quel tale ufficiale essendo *per annum*, incorra alla privatione del suo officio, et essendo *ad vitam*, per la prima volta incorra alla suspensione dell'officio che tiene per tempo di doi anni, et per la seconda

da volta che lo dissimularà volemo, che sia privato di essercitare officio di giustitia perpetuamente: Declarando però espressamente, che per la presente riformatione di Pragmatica s'intendano annullate tutte l'altre per lo passato fatte, rimanendo nella sua forza et efficacia la Pragmatica fatta sopra il tempo di tener visito solo per un dì, *juxta ipsius seriem & tenorem*: Et, acciò che à tutti sia noto et non si possa allegare ignorantia, havemo mandato notificarse per lo presente Banno, il quale habbiamo comandato, che s'affiga nelli Regij Tribunali et luochi pubblici di questa fidelissima Città di Napoli. *Datum in Regio Palatio Neap. die 28. Septemb. 1560. DON PERAFAN. V. Albertinus R. V. Villanus R. V. Reverterius Regens. Soto Secretarius, In Bannorum 3. fol. 34.*

## PRAMMATICA XX.

Interpretatio  
quorundam  
capitulorum,  
quas supra  
retulimus,  
pragmatica-  
rum.

**PHILIPPVS DEI GRATIA REX**  
&c. Per parte de gl' infra scritti supplicanti n' è stato presentato Memoriale del tenor seguente, videlicet. Illustriss. et Excellentiss. Signore. Li Maestri Cositori di questa Città di Napoli fanno intendere à vostra Eccellenza, come nella Pragmatica novamente fatta per l'Eccellenza vostra del vestire, nel Capitolo quinto si permette che si possano portare nella estremità delle vesti una, ò due, ò tre, ò quattro trene, seu trenette, seu catenette, ò passamani, et non espose sopra le fascie, ben che credano che la mente di vostra Eccellenza sia poterle anco ponerle sopra le fascie, però per levare ogni dubbio che potria occorrere, supplicano vostra Eccellenza si degni dichiarare che si possano ponere sopra le fascie sì di velluto come di panno, et ordinare al Regente della Vicaria, che per tal causa non li dia impedimento, ut Deus, etc.

Et volendo levare ogni dubbio che circa la intelligenza di detto Capitolo della detta Pragmatica del vestire potria nascere, ci è parso con voto et parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente dichiarare, come per tenore della presente declaratio, che si permettono portare per il

Tom. I.

detto quinto Capitolo nella estremità della veste, si possano ponere ancora sopra le fascie quando sopra di quelle non si faranno reponi, talche sopra dette fascie se possano ponere si non in sei reponi, come nel detto quinto Capitolo se declara, ò vero in luogo di detti reponi se possano ponere fino à quattro trenette ò catenette, et lo predetto ancora volemo che s'intenda nelli coscioni delle calze, che in luogo delli reponi che nel sesto Capitolo se permette nelle fascie che resultano nelli tagli grandi se possano ponere trenette seu catenette per lungo, et per dritto talche non facciano lavoro alcuno: Et si declara ancora, che nelli predetti coscioni di panno ò di seta, vi si possano ponere fasciette seu revetti intorno ò per traverso delli tagli ò per dritto della medesima seta ò velluto, ò di trenette ò di catenette, et così ancora nelle vesti, et pur che non facciano lavoro alcuno, et che nelle calze seu coscioni sopradetti si possano ponere in luogo del raffetà, raso, arnesino, ò qualsivoglia altra sorte di seta, pur che non siano nè recamati, nè con oro, et così lo farete essequire, ordinando che quelli che per tal causa se trovaranno carcerati, ò vero condannati à pena alcuna, siano liberati, et li siano restituiti tanto li vestiti, come qualsivoglia effecutione ò pena che li fosse esatta, che tal è nostra volontà. *Datum Neapol. die 13. Novembr. 1560. DON PERAFAN. V. Villanus R. V. Reverterius R. Soto Secretarius. In Cur. pri. fol. 175.*

## PRAMMATICA XXI.

**PHILIPPVS DEI GRATIA REX**  
etc. Alli mesi passati fu per noi promulgata et riformata Pragmatica per beneficio publico circa la riformatione del vestire et pompe funerali come in quella più largamente se contiene: Et perche al presente per gli Illustri Baroni del Regno, magnifici Eletti di questa fidelissima Città, et anco dalli Consoli di Cositori siamo stati supplicati circa la declaratione et riformatione d'alcuni capi di detta Pragmatica, è stato già sopra di essi per commodo

Declarationes  
itidem heic  
recensentur  
præcedentium  
pragmatico-  
rum.

P p

uni.

universale provisto et declarato nel modo seguente, videlicet.

Nel secondo Capitolo, dove se permette che sopra le fascie non si possano fare più che tre, ò quattro, ò sei reponti per dritto per tener la fascia, dichiaramo et volemo che si possano porre quattro ò sei trenette ò catenette in luogo delli reponti, et che la fascia se possano tagliare, pur che non vi sia più d'un riponto, ò catenetta, ò trenetta dall' uno et l'altro canto delle fascie per tenere dette fascie, et che si possa ponere taffetà ò arnesino ò raso sotto la fascia pur che da dentro non si ponga altra fascia. Nel terzo Cap., dove si permette che le donne possano portare verdocati, seu coprir le corde dessi di velluto, seta, ò panno del medesimo ò vario colore, con ponerci anco pestagne di raso ò taffetà, se declara che li verdocati se possano guarnire d'avanti solo con corde ò senza corde, distante l'una corda seu fascia dall'altra almanco tre dita.

Nel quinto Capitolo, nel quale si proibisce il portare de' recami, lavori di seta, vernili, cordoni et frangie, sopraveste, robbe, et saij, come più largamente in quello se contiene, si declara che la volontà nostra è, che se possano ponere frangie nella estremità delle vesti, purché siano frangiette sfilate, et non d'altra maniera. Item che si possa ponere una scesa per banda nelli corpi delli saij infino alla costitura.

Item declariamo et volemo che nelle robbe delle donne se possano ponere cinque fascie, così come è stato permesso ne gli habiti, per disposizione di detta Pragmatica.

Item si declara, che sia lecito alle robbe di donna, così di panno come di seta, poterli porre per ogni apertura seu costitura, videlicet. Per l'apertura d'avanti, per quella di dietro, et per quella delli costati, bottoni seu ciappe d'oro, sì come se permette farle nel modo et forma che si fa ne gli habiti delle donne. Per tanto vi dicemo et ordiniamo, che da quà avanti debbiate osservare e far osservare indeminute et inviolabiliter quanto per li presenti capitoli si è declarato, permesso, e rinovato per noi circa detta

Pragmatica del vestire senza difficoltà, nè impedimento alcuno, sotto le pene in essa contenute, che tal'è nostra volontà et intentione, non fando il contrario per quanto s'ha caro la gratia et servizio della prefata Maestà. La presente resti al presentante. Datum Neap. in Regio Palatio die ultimo Aprilis 1561. DON PERAFAN. Vidit Albertinus R. V. Villanus R. V. Revertorius R. V. Patignus R. Io. de Soto Secretarius.

1561  
D. Perafan.

### PRAMMATICA XXI.

**PHILIPPVS DEI GRATIA REX** etc. Alli mesi passati per noi fu fatta et publicata Pragmatica circa il moderare del vestire delle calze che soverchiamente si facevano in questa magnifica et fidelissima Città di Napoli, et per tutto il Regno, con declaratione che non si possa ponere più che doi terzi di palmo di panno ò di seta per ciascuno coscione di calze di più della inforra, et con altre conditioni et clausule, sì come in detta Pragmatica se contiene, qual'è del tenor seguente, videlicet. **PHILIPPVS Dei Gratia Rex &c. Bando &c.**

Superius positæ pragmatice ob temporum rationem moderantur.

Considerando la licentia et abuso c'hanno pigliato hoggi tanto li Baroni et Nobili, come le persone private et popoli in consumare et ponere tanti panni, et sete nelle calze, quali oltre che vanno di continuo crescendo di prezzo et valore, et il panno et la seta ogni dì viene ad esser più cara, in danno del ben publico, gli animi et ingegni, et Cavalieri, et Nobili s'applicano à cosa tanto vana, inutile et dannosa, che per le spese che fanno in esse, lasciano de' compiere à molti oblihi honorati, alli soldati et popoli causano gran povertà per esserli forzati li detti soldati di essere impatiati et fastidiosi al dimandare delle paghe, et li popoli et massime gli otiosi che non hanno facultà nè soldo facilmente s'inducono ad ammazzare, à dare ferite per danari, et arrobbar, et con la comodità di simil calze, si portano arme proibite, si fanno furti, et s'ascondono in essi, senza le quali per non havere dove ascondere forse non si fariano, sono brutte à vedere, che

che guastano la dispositione, inutili et imbarazzose à tutti gli huomini, et sopra tutto alli Cavalieri et alli soldati tanto Spagnoli come Italiani, perchè con simili calze nullo d'essi può fare il suo esercitio, et altri inconvenienti che ne son seguiti et seguono, e possono di continuo seguire, per esser tale abuso tanto pernicioso al ben comune et universale, et in gran diservitio del Signor Iddio et della Regia et Catholica Maestà, ci ha fatto sopra di ciò dare regola, provvedere, et determinare con la presente Pragmatica nel modo infra scritto, videlicet.

Che nelli cosciali delle calze non si possa portare più panno ò seta di quello, che va alla inforra delle calze, cioè quella inforra quanto basta circondare la coscia, et s'alcuno vorrà ponervene più, lo possa fare, purchè non sia più di doi terzi di palmo più lungo di quello che farà l'inforra sopra il ginocchio in su. Et per ciascuna coscia tali coscioni si se vogliono tagliare, sia lecito tagliarse, et si possono fare di panno ò di velluto, ò d'ogn'altra sorte di seta che si vuole, con questo però, che detti coscioni tanto se siano di panno, quanto di velluto, ò d'altra cosa, si se tagliano non possano haver altro ch'una inforra di raso ò di taffetà, la qual si possa foderare di panno ò di tela, senza mettervi altra cosa, et si se fanno di raso, siano della medesima larghezza della sopradetta, si se fanno di taffetà che possano esser infino ad un palmo larghezza, et uno di lunghezza del sopradetto modo, atteso il taffetà non fa tanto corpo come il raso, et alli tagli d'essi si concede che si possa fare quello che la Pragmatica alias edita circa il vestire si concede.

Et acciò che la presente Pragmatica s'habbia da osservare *ad unguem* et *inviolabiliter*, et à quella non s'habbia da contravenire in modo alcuno, s'impongono alli transgressori l'infra scritte pene, videlicet.

Quello, che contraverrà al predetto, incorra alla pena di perdere li cosciali et calze che porterà contra la forma del presente bando, et di ducati cinquanta, della qual pena pecuniaria venticinque ducati se donano all'accu-

satore, et altri venticinque à quello che effequerà, et in caso che non vi fosse accusatore, la pena pecuniaria non sia più de venticinque ducati; quali si pagheranno à quello che l'effequirà, et il calzaiuolo che lavorerà detti cosciali seu li venderà, incorra alla medesima pena di ducati cinquanta, la metà delli quali si donerà all'accusatore, et l'altra metà à quel Capitano seu Officiale che l'effequirà. Et non vi essendo accusatore, se paghino solo ducati venticinque al detto Officiale che l'effequirà: Et non havendo il Calzaiuolo, che incorrerà nella detta pena, facultà di pagare detti ducati cinquanta, essendovi accusatore, ò detti ducati venticinque non essendovi accusatore, incorra nella pena di un'anno di galera, nella quale sopradetta pena del modo et forma predetta, incorreranno ancora quelli Maestri che troveranno alcuna maniera d'inventione ò lavori nuovi di detti cosciali, quali pena s'effequiranno inremissibiliter dalle contravenienti, con declaratione che le calze che per lo passato si trovano già fatte, si possano usare et portare per tutto il presente et infra scritto anno 1562. *Das. Neap. in Regio Palatio die 16. mensis Iunii 1562. DON PERAFAN. V. Albertinus Reg. V. Vilianus R. V. Rovererius R. V. Paignus R. Io. de Soro Secr. In barnorum fol. 118.*

Et perchè s'intende che per li mastri Calzaiuoli non si cessa fare calze contra la forma della preinserta Pragmatica, à causa che la pena pecuniaria che s'impone è tollerabile: Et essendo nostra determinata voluntà, che la detta Pragmatica stia in suo robore, et che in modo alcuno non si facciano di dette calze contra la forma della Pragmatica predetta, per questo per lo presente bando confirmando la preinserta Pragmatica, iusta sua contentià et tenore, declariamo che tutti quelli Mastri Calzaiuoli, li quali lavorano ò faranno lavorare delle sopradette calze contra la forma della Pragmatica predetta, incorrano et biascun d'essi incorra nella pena di galera per cinque anni continui in cambio di detta pena pecuniaria, et d'altro che s'impongono per detta Pragmatica,

ca., essendo però habile al remo, et non essendo habile, incorra nella pena della frusta et di cinque anni d'esilio fuori Regno, et quelli che portaranno le dette calze contra la forma della detta preinferta Pragmatica di qualsivoglia grado, stato et condizione che saranno, incontrano, et ciascun d'essi incorra nella pena di docati cinquanta, contenta in detta Pragmatica, et di perder le calze. Et caso che non le potessero pagare, habbiano da incorrere nella pena di un anno di relegatione in Isola da dichiararsi per noi, della qual pena pecuniaria olemo, et così per lo presente bando declariamo, che il quarto sia dell'accusatore, et l'altro quarto dell'Officiali che l'effequirà, et li doi altri quarti della Regia Corte, et non essendo accusatore, li tre quarti siano della Corte, et l'altro quarto dell'Officiali che l'effequirà.

De più, perchè li detti Mastri Calzaiuoli sotto pretesto d'accommodare le calze che se ritrovano fatte contra la forma della preinferta Pragmatica, et ridarle conformi alla Pragmatica predetta, fanno infinita fraude, et fanno di nuovo fraude, contra la forma di quella, volendo penitus obviare che non si facciano, nè si porteno delle calze predette, declariamo, comandiamo et ordiniamo che nessuno Mastro Calzaiuolo seu lavorante possa accomodare le dette calze che si ritrovano fatte contra il tenore della detta Pragmatica, nè tenerle alla bottega senza primo notificarlo, quelli Mastri che se ritrovano in questa Città di Napoli al magnifico Regensse della gran Corte della Vicaria, et da quello ottenerli licentia; et quelli Mastri che si trovano per le Provincie del Regno, l'habbiamo a notificare à gli Officiali di quelli luoghi dove se trovaranno, et da quelli ottenerne licentia, sotto le medesime pene che di sopra si declarano; Declarando anco per lo presente bando, che li predetti Mastri Calzaiuoli possano ponere nelli voscia li delle calze predette per inforra un'altra inforra di panno, tela, o zegriano, oltra quella inforra che tocca la carne. Datum Neap. die 12. Januarii 1564. DON PERAFAN. V. Villanus

1564 D. Perafan.

R. V. Revererius R. V. Patignus R. Ja. de Soto. Secr. In bannone 4.

PRAMMATICA XXIII.

**PHILIPPVS DEI GRATIA REX** etc. Magnifico Governatore, ogni giorno havemo lamentationi delli mali trattamenti che si fanno per gli Officiali tanto Regij come di Baronia diverse persone, per le male interpretationi che danno alle Pragmatiche delle calze et altri vestiti: Et volendomo obviare alle cose predette, di maniera che nessuno sia gravato, et ci ha parso farla presente, per la quale ve diciamo et ordiniamo, che debbate provvedere et dar ordine à tutti li detti Officiali Regij e Barionali, che in modo alcuno da qua avanti debbiano interromperse a voler conosceri di dette Pragmatiche del vestire, nè molestare nessuna persona per virtù delle Pragmatiche predette, aueto noi deputaromo persona d'habbia pensiro dell'offervantia di quello, et voi in questa Città di Salerno solamente tenerete pensiro una con li magnifici Auditori dell'offervantia di dette Pragmatiche, et così l'effequirete et farote effequire, che tal è nostra voluntà. Dat. Neap. die 12. Februarii 1569. DON PERAFAN. V. Revererius R. V. Bermudez R. Lohare pro Secr. In cur. 12.

Officialés nec Regii, nec Baronales se immisceant in cognoscendo, aut molestando circa vestes contra pragmatikas.

PRAMMATICA XXIV.

**PHILIPPVS DEI GRATIA REX** etc. Antonius Perrenotus sancta Romanae Ecclesie tituli sancti Petri ad vincula Presbiter Cardinalis de Granvela prefata Majestatis à Consillis status & in prefenti Regno Locumtenens & Capitaneus generalis &c. Effendo cosa giusta & conveniente, che ogni persona vada ornata & decorata dell'habito che li conviene, è stato per questo con grandissima giusta causa & convenientia da antiquo tempo observato che li dottori sono andati con veste longa vestiti differenti dalli habiti & veste de altissime persone d'altra professione, con le quali vestiti representando dignità & autorità sono stati detti Dottori rispettati & riveriti como si conviene à così degno grado.

Doctores non intrent ad regia Tribunalia, seu domos Iudicum nisi togati solita toga, & hujemali tempore super togam possunt uti longa pallio.

1569 D. Perafan.



do. Adesso si è visto & vede che da alcuni di detti Dottori si è lassato et lassà il detto habito togato con portare cappe curve, et ne è occorso et occorre che come a detti Dottori se li deve dare loco nell' audientie che si danno da Officiali et Ministri Regj et anche negli Tribunali nell'informare che si fa delle cause et negli altri atti prima degli altri che non sono Dottori; non s'ali de per non esser molti di loro conosciuti per Dottori. Et volendocene alcuni d'essi risentire con persone, lo quali si pigliano li primi lochi et competenzia ad essi Dottori n'è nato et può nascere poco rispetto con vilipendio alla dignità loro. Et volendo noi provvedere che s'observi quello che da antiquissimo tempo s'è osservato et deve osservarsi per autorità, prerogativa, ornamento, et decoro di detti Dottori, ci è parso con voto et parere del Regio Collaterale Consiglio appresso de noi assistente fare la presente Pragmatica omni tempore valitura, per la quale diciamo statuito et ordinamo che dal dì della publications d'essa non sia nessuno Dottore et Officiale Regio Consultori et Advocati tanto presenti quanto futuri, li quali actu servono nelli detti officii consulte et advocations in questa fidelissima Città di Napoli, che debbiano intare nelli Tribunali nè per le case delli officiali ad informare nè defendere cause si non in habito togato et con la veste solita portarsi da dottori: *verum* in tempo d'inverno per li freddi et pioggie che sono li sia licito sopra la detti veste de Dottori portare un fermajo et andando de altre modo, volemo et ordinamo ch'incorra quello Advocato et Consultore che contravererà per ogni volta in la pena che per sei mesi sia privato de potere advocare et consultare et di perdere la cappa d'altra sorte de vesti che portasse da applicarsi all'officiali che l'esquirà: Et ordinamo ad tutti officiali et ministri Regj che andando detti Dottori con altro habito deposto non li debbiano intendere ma pigliarne informatione et farla configurare subito nella Gran Corte della Vicaria acciò possa procedere all'observantia di detta pena et li dottori officiali che

andassero senza le ditte vesti de Dottori, incorrano in la pena ad nostro arbitrio riservata esclusi però et non compresi nella presente pragmatica li magnifici et circumspecti Regenti della Regia Cancelleria, Presidente del Sacro Regio Consiglio, et Locumtenente della Regia Camera della Summaria, li quali per la supremazia et dignità de loro officii volemo che porteno quelle vesti che ad essi piaceranno, comandando a tutti et singuli officiali et Tribunali assistenti in questa predetta Città che debbiano tenere, et ciascuna d'essi tenga pensiero dell'observanza della presente pragmatica, et acciò sia noto ad tutti havimo ordinato che se n'aggià copia in valvis delli Tribunali de questa Città predetta. *Datum Neap. die 4. mensis Junii 1573. ANTONIUS CARDINALIS DE GRAN VELA: Vidit Reverterius Regens. Vidit Salazar Regens. Dominus Locumtenens et Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera pro Secretario.*

PRAMMATICÀ XXV.

Essendo seguita la Coronazione del Re nostro Signore (che Dio guardi) con il Diadema Imperiale il giorno di 12. Dicembre scorso, restandone già date le grazie alla Divina Maestà con le dovute formalità, abbiamo risoluto celebrarla con tutte le maggiori dimostrazioni possibili, al di cui effetto s'è destinato farsi una cavalcata reale da eseguirsi con l'assistenza di tutto il Baronaggio nel dì 10. del venturo mese d'Aprile destinato anco con questo intervallo di tempo per maggior comodità delle necessarie disposizioni: Ed essendo il real animo della Maestà Sua, che non s'ecceda nelle spese, certa del fedel amore de' suoi Vassalli, per lo quale ciascheduno desidera dare in eccessi di dimostrazioni d'ossequio, ed allegrezza in gloria della Sua Cesarea Maestà, la quale compiacendosi di tal certezza, desidera insieme, che non s'interessino nelle spese più di quello, che decorosamente si può praticare; essendo alla prefata Cesarea Maestà di non poco grado, che questi fedelissimi suoi Vassalli, ove con-

1573  
Cardinalis de Granvela.

CAROLO VII REGE, AVSTRIE DVCE III.

Cum Neapolitani subditi magnam animi significationem erga Carolum VII Regem in solemnibus ingenti numero summa paraude edere concupiscerent, a tali ne tanto summa comberet se ipsos Rex habet prater decorem ad moderatum.

cer-

cerne il palefare l'interna venerazione al suo glorioso servizio, e nome, ben lontano d'esservi eccitati, ha bisogno di ricever freno, perchè gli eccessi dell'ossequio non trabocchino nel soverchio ne' tempi presenti: Quindi è, che per ovviarci, con il voto, e parere del Reg. Coll. Cons. appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente bando, con il quale ordinamo, e comandamo, che nessuno Titolo, Cavaliere di qualunque grado, carattere, o dignità si sia, nell'occasione della suddetta felice dimostrazione possa concorrere con maggior numero, che de soli sei Lacchei, cioè medesimo permettendosi solamente per detto giorno, dopo del quale si debbano osservare le Regie Prammatiche, nè che le vesti di livrea de medesimi Lacchei possano essere con oro, o argento in parte alcuna sotto pena di ducati mille, ed altre ad arbitrio nostro, della quale proibizione eccettuamo solamente la Persona nostra, come di Capitano Generale, o quella del Sindaco di questa fedelissima Città. Ed acciò venga in notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che il presente bando si pubblichi negli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e suoi ristretti. Datum Nepoli die 29. mensis Januarii 1712. EL CONDE CARLOS BORRAMEO ARESI. Vidit Gascon Reg. Vidit Rosa Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Argento Reg. D. Franciscus Ardia Secretarius. Imperatus. Mastellonus. In Banner. I. fol. 29. Banno, ut supra. Pubblicata a dì 22. Gennaio 1712.

El Conde Carlos Borrameo Aresi.  
1712

PRAMMATICA XXVI.

EODEM REGE AC DVCE.

Pragmatica isthac in Impendium redacta fuit in altera die 18 Martii anni 1724, quae est 9 huius tituli: Ego ipsam ex inserto in publicam lucem prolatai volui.

Essendo pervenuto alla notizia di S. M. C., e C. il lusso cresciuto in questa fedelissima Città, e Regno nel modo di vivere, volendo colla sua superiore provvidenza, e paterno amore provvedere a quanto può conferire al maggior bene, e quiete de' suoi fedelissimi Vassalli, ci ha perciò imposto, ed ordinato, che dovessimo procedere alla rinovazione della Prammatica emanata in tempo dell' Illustrissimo Marchese del Carpio nostro predecessore per quello riguarda all'infrastritti

Capi, e che dovessimo con tutta l'accuratezza invigilare sopra l'osservanza della medesima; dalla quale non viene eccettuato qualunque ordine di Personi di qualsiasi supremo grado, carattere, o ministero. Che però volendo eseguire l'ordini di detta C. e C. M., abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale ordinamo, e comandiamo in nome della prefata Maestà l'insuperabile osservanza dell'infrastritti Capi.

Moderatur famulorum usus, & eorumdem numerus, & vestes determinantur.

Primo, che nessuno possa portare più di due lacchè, o staffieri, e altri due la sua moglie, o suoi figliuoli, andando però separati, ma quando sciranno uniti non possano portare altro, che due soli staffieri, e ciò da eseguirsi fra quattro giorni dopo la pubblicazione della presente, sotto pena di ducati mille a Controvenienti per ogni volta si contoverrà.

Famulorum numerus determinatur.

Secondo, che le Dame non possano portare più che due Gentiluomini, ed un Paggio per ciascheduna fra il medesimo tempo sotto la medesima pena.

Terzo, che da Seggattari di livrea così per huomini, come per donne non possano portarsene più di quei due, che necessariamente servono, nè col pretesto di mutarli condurre appresso maggior numero, fra il medesimo tempo di quattro giorni sotto la medesima pena.

Quarto, che le livree così de' Paggi, come gli abiti de' Gentiluomini di servizio non possano farsi se non di panno, e drappi di seta, senza però soprapposta, o guarnizione di cosa veruna d'argento, o d'oro, o ricamo ancorchè di seta; eccetto che nelle mostre delle maniche, ed in tutti i bordi delle sciamberghe si possa ponere drappo solo di seta, o trena similmente di seta, o gallesse, conforme non si possano, nè menò fare l'afolo d'oro, o d'argento, ma solamente se li permettano li bottoni di seta, d'acajajo, d'ottone indorato, o d'oro, o d'argento filato. E questo si debba praticare in tutte le funzioni, ancor in occasione di nozze, nelle quali si debbia osservare puntualmente lo stabilito.

Vestes famulorum quales esse debant.

bilito di sopra, circa il numero de' Paggi, Gentiluomini, e Staffieri, Lacchè, in niun conto si debba eccedere, sotto la medesima pena.

Quinto, che le livree de' Staffieri, Lacchè, Cocchieri, e Seggettari non possano essere ricamate, nè guarnite di trene, o fascie di velluto, nè d'altra cosa sopra imposta, ancorchè di seta, ma debbiano essere sempre di panno, o di faja, e solamente si permette per solo fornimento, e non per guarnizione portare alle mostre delle maniche delle sciamberghe, e nelle finte, velluto, drappo di seta sempre, o trena di seta, e ciò s'intenda in ogni occasione, anche di nozze sotto pena di ducati mille alli Padroni, e quattro tratti di corda, e cinque anni d'esilio dal Regno alli Staffieri, Lacchè, Seggettari, e Cocchieri, che le porteranno, e a rispetto di quelle livree, che si ritrovano fatte, vogliamo che debba ogn' uno frà il termine di mesi tre dopo la pubblicazione della presente Prammatica mutarle, o moderarle nella forma, che si stabilisce nella medesima.

*Currus quales esse debeant.*

Sesto, che non possano farli fare di nuovo carrozze di qualunque forma si siano, galeffe, o sedie da mano indorate, inargentate, ricamate, o guarnite d'oro, o d'argento; ma si concede l'uso di tutte quelle, che si ritroveranno fatte in detta maniera proibita, con che frà il termine d'un mese si abbiano da dare in nota allo rispettabile Reggente della G.C. della Vicaria, il quale destinerà un Mastrodatti, che dovrà tenerne il registro, dandone riscontro alle parti senza pagamento di diritto alcuno, dandosi facoltà a ciascheduno de' Padroni di potere alienare, con che il nuovo Padrone a chi passeranno frà il termine di giorni quindici da quello di dett' alienazione, debba farle registrare in suo nome, altrimenti incorra nella pena di ducati mille.

Settimo, che le dette carrozze, galeffe, e sedie, che si faranno di nuovo da oggi avanti non possano avero altro, che l'ischiodatura indorata, o inargentata senz'altra guarnizione d'oro, o d'argento, ma solamente il gallo-  
no di seta attorno le fascie della car-

rozza, o delle sedie, per essere solamente finimento, e non guarnizione, e nella fodera di esse non si possano ponere drappi d'oro, e d'argento, ma solamente di seta, nè possano pittarsi, nè intagliarsi le casse, o traini con statue, o fiori, ma si debbano solamente tingere d'un solo colore, senza però oltramariano fino sotto l'istessa pena.

Ottavo, che le Dame non possano portare quando sono in camerata più che due carrozze di Gentiluomini appresso, che sono capaci di quelli, che loro si permettono, nè possano condurre carrozze di rispetto, nè meno quando vanno in sedia, nel qual caso, o quando vanno sole in carrozza non possano portar' altro, che una appresso con quel numero di Gentiluomini riferiti, e tutte l'accennate proibizioni de' sopradetti capi s'intendano sotto la pena di ducati mille d'applicarsi al Regio Fisco, e di perdere le robe proibite, dichiarando, che a riguardo delle donne maritate la pena la pagaranno i di loro mariti, quando esse non abbiano effetti estradotali, e per i figli di famiglia i loro padri.

Nono, che li Lacchè, o altre persone di servizio, che per la disposizione della presente Prammatica resteranno disoccupati, debbano frà quattro mesi accomodarsi a qualch' altr' esercizio, o andarsene nella loro Patria, e non facendolo, si procederà contro di essi, conforme ordinano le Leggi, e Prammatiche sotto il titolo de' vagabondi.

Decimo, perchè si è sperimentato il danno notabile, che ha cagionato, e cagiona al pubblico l'introduzione di vestirsi la maggior parte della gente delli drappi di seta, o d'oro, o d'argento forastieri; perciò ordiniamo similmente, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia huomo, o donna non ardisca, nè presuma vestirsi con abiti di seta, o d'oro, o d'argento forastieri sotto la medesima pena di ducati mille; e per quelli, che si trovano, possano servirsene i Padroni solamente per lo spazio di sei mesi, ordinando a tutti, e qualsivogliano Mercatanti, che non possano vendere, nè tenere nelle loro botteghe tali drappi forastieri sotto

*Mulieres nobiles non nisi duos currus habeant proliis, qui ipsis serviunt, quamplures simul sint.*

*Famuli, qui nulli serviunt, intra quatuor menses inveniant cui servire debeant, alias redeant in patriam, aut alteri occupationi se dedant. Nemo veste utatur panno extero facta*

to l'istessa pena, e per quelli, che forse presentemente teneffero, ne debbiano dar nota distinta al circospetto Segretario del Regno, per dovervifi dare da noi la providenza necessaria, com'ancora di quelli drappi, che si ritrovassero commessi prima di detta proibizione.

Omnes cum  
juscumque  
ordinis, gra-  
dus, & con-  
ditionis huic  
pragmaticæ  
subjiciuntur.

Undecimo, vogliamo, che la presente Prammatica si guardi, e offervi inviolabilmente da ciascheduna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia, anche Consiglieri di Stato, Cavalieri del Toson d'Oro, Grandi di Spagna, Generali dell'Arme, e altri Comandanti militari di qualsivoglia grado, e onore, e per le loro mogli, figli, e famiglie, contro de' quali in caso di controvenzione siano da loro Giudici competenti poste in effetto le pene stabilite nell'altri Capi.

Denuncian-  
tibus eos, qui  
huic pragma-  
ticæ contra-  
veniunt, ter-  
tia pars pæ-  
narum tribui-  
tur.

Decimosecondo, acciocchè con maggior' attenzione s'invigili nell'esecuzione di quanto stà ordinato, promettiamo a' Denuncianti la terza parte delle pene, che s'esiggeranno, avvertendo, che le pene sudette s'eseguiranno tante volte, quante si ritroveranno in controvenzione, non ammettendosi scusa d'aver pagato la pena per la prima volta; ordinando però alla G. C. della Vicaria, e a tutte l'altre Corti del Regno, che ne i casi, ne i quali il padre, o il marito debba esser condannato per le trasgressioni delli figliuoli, o delle mogli, non procedano all'esecuzione delle pene, se prima non ne faranno relazione o in voce, o in scritto nel Regio Collaterale, per vederfi se si è fatto per omissione di detti padri, o mariti, o per odii, e differenze che passano frà di loro: Ed acciò che venghi a notizia di tutti, ordinamo, e comandamo, che si pubblici nelli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e con la debita relazione ritorni a Noi.

*Datum Neapoli die 5. mensis Novembris 1713. EL PRINCIPES DE TIANO CONDE DE DAUN. Vidit Gascon Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Argento Reg. Vidit Guerrero Reg. Vidit Mazzaccara Reg. D. Franciscus Ar-*

*dia Secr. Mastellonus. In Bannorum prim. fol. Imperatus. Prag. ut sup. Pubblicata a dì 6. Novembre 1713.*

1713

## PRAMMATICA XXVII.

*Bando da parte degli Eccellentissimi Signori Eletti, e Diputati per le feste del felicissimo real casamento della Maestà del Re nostro Signore (che D.G.)*

Essendosi degnata Sua Maestà (Dio CAROLO guardi) ordinarci con suoi Reali III BOR-  
Biglietti de' 21. e 22. del prossimo BONIO  
passato mese di Maggio spediti per Se-  
REGE.  
gretaria di Stato del Dispaccio di Gra-  
zia, e Giustizia di disporre, che tutti  
gli Abitanti nelle strade, principian-  
do dal largo de' Regj Studj fino a  
Palazzo apparino, ed adornino le fine-  
stre delle lor Case ne' primi sedici  
giorni dopo il privato ingresso della  
Maestà Sua assieme colla Maestà della  
nostra Regina, e che lo stesso si facci  
il giorno quinto, che le medesime  
Maestà anderanno in forma pubblica  
a venerare il Nostro Principal Protec-  
tore S. GENNARO, dagli Abitanti  
di quelle strade, per cui passeranno  
le Maestà loro. E che si debbano fare  
Maschere, e Carnevale dal dì ottavo  
di detto ingresso per tutto il decimo-  
quinto giorno, dovendo passeggiare dal  
detto largo de' Regj Studj fino al Re-  
gio Palazzo dal Vespero fino all'Ave-  
maria, e non di Notte, e che non  
vadino nelle Case, nè a Teatro alcu-  
no. Che però, affinchè pervenghi a  
Notizia di ogni uno si fa noto agli  
Abitanti nelle strade così nel largo  
degli Regj Studj, nelle strade della  
Conservazione de' grani, nel largo  
dello Spirito Santo, dentro la porta  
dello Spirito Santo, Carità, e Tole-  
do, sino Palazzo, che per tre sere  
continue, cominciando dalla sera di  
mercoledì prossimo destinato al pubbli-  
co felicissimo ingresso, facciano le illu-  
minazioni, e per altri giorni 13. dal  
detto dì 2. Luglio debbano apparare, ed  
adornare le loro finestre per le sudette  
strade, con quella convenevolezza, che  
richiede una solennità di tanto giubi-  
lo, e che l'istesso praticino gli A-  
bi-

Ad splendide  
magnificeque  
in hanc Ci-  
vitatem Regis  
ingressum ce-  
lebrandum,  
prescribitur  
cuique. prope  
vias vulgo  
dictas del lar-  
go delli Studj  
fino a Palazzo  
domicilium  
habenti fe-  
nestras orna-  
re: ceteris  
vero personar-  
um incedere,  
idque genus  
alia vel ma-  
ximæ lætitiæ  
argumenta  
publice edere.

bitanti nelle strade per dove passeranno le Maestà loro il giorno 3. di Luglio nell' andare a venerare il Nostro Glorioso Protettore S. GENNARO, e che dette Maschere si facciano con tutta la pompa possibile nella forma, e stabilimenti sudetti principiando da Domenica sei per tutto Domenica 13. del medesimo mese di Luglio. *In San Lorenzo 30. Giugno 1738. Gli Eletti, e Deputati per le Feste sudette di questa Fedelissima Città. Il Principe di Sani' Antimo. D. Niccolò Capece Scondito. Il Marchese di Acquariva. D. Fabio Russo. D. Ferdinando Sanfelice. Il Marchese di S. Lucido. Il Duca di Mataloni. Il Principe di Castel Cicala. Il principe di Stigliano. Il Duca di Carosino. Il Principe di Durazzano. Il Duca Giuseppe Brunasso. D. Giuseppe Velli Segretario.*

PRAMMATICA XXVIII.

FERDINANDO IV REGE.

*Magnificus vestimentorum usus, recurrentibus nedum sacra praesertim heb'omade, sed & sanctis sepulcris, seri plerumque solitus profus interdicitur.*

IL religiosissimo animo del Re N. S. vedendo con dispiacere introdotto l' abuso, che nella Settimana Santa destinata alla considerazione de' Misteri più sacrosanti della nostra Religione, e specialmente nella visita de' Santi Sepolcri, che ricordano a' Fedeli la Passione, e la Morte del Nostro Signor Gesù Cristo; mentre la Chiesa celebra colla più rigorosa Penitenza, e con gl' abiti più lugubri la memoria della volontaria umiliazione de' tormenti, e della Croce del Nostro Divin Redentore, si spieghi per l' opposto nel Pubblico il maggior lusso degl' abiti, e degli abbigliamenti, e il treno più sfarzoso, e magnifico; e si usino le forme più ricercate di vestire, e totalmente opposte alla Santità di que' giorni, e alla serietà delle Sacre funzioni, che in essi si fanno. E volendo la M. S. darvi il più efficace riparo, e col proprio esempio, e colla sua autorità, con Real Dispaccio della data di jeri cinque corrente diretto a questa G. C. ha risoluto, e comandato, che nella Settimana Santa, e specialmente nella visita de' Santi Sepolcri nè la Corte vesta uniforme, che dicesi di Settimana Santa, nè la Truppa vesta l' uniforme di gala. E che ( non ostante che ricorra nel prossimo Gio-

Tom.I.

vedi Santo il giorno della Nascita dell' Infante D. Gennaro.) si portino abiti neri, e senza alcun lusso, e si usi da qualunque ceto di persone nel vestire la maniera la più propria, e la più semplice, e che sia di edificazione, e non di scandalo; e nel visitare i Sepolcri il treno il più moderato, e ristretto, che non rechi disturbo alle Sacre Funzioni, e dimostri umiltà, e divozione, non fasto, e magnificenza. Quindi abbiamo spedito il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale dicemo, ed ordinamo a tutte, e singole persone d'ogni stato, grado, e condizione che nella prossima Settimana Santa, ed in tutte le altre future portino abiti neri, e senza alcun lusso, e si usi da qualunque ceto di persone nel vestire la maniera la più propria, e la più semplice, e che sia di edificazione, e non di scandalo. E nel visitare i Sepolcri si usi il treno più moderato, e ristretto, che non rechi disturbo alle Sacre Funzioni, e dimostri umiltà, e divozione, non fasto, e magnificenza sotto pena dell' indignazione di S. M., e Relegazione a' Nobili, e di sei mesi di carcere per l' Ignobili.

Ed affinché il presente Real Ordine venga a notizia di tutti, e non si rechi causa d' ignoranza, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che il presente si pubblichi a suon di tromba ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, con affiggersene le copie. *Napoli li 6. Aprile 1781. IL MARCHESE DI FUSCALDO REGGENTE. Giuseppe Secondo. Pasquale Perrelli. Carlo Crispo. Giacinto Dragonezzi. Francesco Cicconi. Antonino Brancia. Pietro Paulillo. Pasquale Ferrigno. Vidit De Augustino Fiscus. Sigismondo Savastano Seg. Giuseppe Villamaina Soll. Fisc. Pubblicata a dì 7. Aprile 1781.*

*Il Marchese di Fuscaldo Reggente.*

1781

PRAMMATICA XXIX.

EODEM

VOLendo la Maestà del Re nostro Signore confermare le sue antecedenti reali proibizioni circa l' uso delle dragone, o Spalline stabilite per gli Uffiziali delle sue Reali Truppe, ha comandato con Real Dispaccio de-

*Interdicuntur paganis ea militarium signorum genera, quae vulgo appellantur Dragone, o Spalline.*

Q 9

29.

29. corrente diretto a questa G. C. , che assolutamente niuno individuo non militare, e molto meno le persone di servizio possano portare Dragone, o Spalline di oro, di argento, o di altra forte, affinchè in verun modo si confondano con quelle approvate per gli Uffiziali dell' Esercito per distintivo della loro graduazione, a' quali unicamente è permesso far uso delle medesime.

Quindi in esecuzione del real comando abbiamo stimato di fare il presente Bando *omni tempore valitura*, col quale rinnovando l'antecedente Bando sull' assunto pubblicato a' 13. Luglio dell' anno 1770. , dicemo, ed ordinamo, che dal dì della pubblicazione del medesimo niuno ardisca di far portare ai suoi Domestici, o siano Paggi, o siano Servitori, o di qualunque altra condizione le dragoncine sulle livree, nè d' oro, nè d' argento, nè d' altra specie sotto pena di ducati cento cinquanta per ciascuno controveniente. *Fisco Regio Gr.* Ed ordinamo parimenti, che niuno de' divisati Do-

mestici, o siano Paggi, o siano Servitori, o di qualunque altra condizione ardisca di portare le suddette dragoncine sulle livree, nè d' oro, nè d' argento, nè d' altra specie sotto pena di quattro mesi di carcere per ciascuno controveniente. Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, nè possa allegarsi causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi a suon di tromba ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città con affiggersene le copie a tenore del solito, volendo, che ciò vaglia come se di persona fosse a tutti notificato. *Napoli li 30. Luglio 1782. IL MARCHESE DI FUSCALDO REGGENTE. Girolamo Vollaro. Giuseppe Secondo. Carlo Crispo. Niccolò Piccioli. Francesco Cicconi. Antonino Brancia. Saverio Senzio. Pietro Paulillo. Michelangelo Freda Avvocato Fiscale. Pasquale Perrelli Avvocato Fiscale. Sigismondo Savastano a Secret. Giuseppe Villamaina Soll. Fiscale. Pubblicata a dì 2. Agosto 1782.*

Il Marchese di Fuscaldo Reggente.

1782

DE



## DE LIBRIS AVCTORITATE REGIA PROSCRIPTIS

T L F V L V S LX, sive CXL

## PRAMMATICA XI.

CAROLO  
VISICIL.  
KEGE, HI-  
SPAN. II.Liber, cui  
titulus: *Tur-  
ris fortitudi-  
nis propugna-  
ta a filiis lu-  
cis contra  
filios tenebra-  
rum*, aucto-  
ritate regia  
proscribitur.

Essendo a nostra notizia pervenuto, che siasi stampato un Libro sotto nome di Giovanni Canteio col titolo *Turris Fortitudinis propugnata a filiis lucis contra filios tenebrarum*, senza che in esso vi sia intervenuto il beneplacito Regio in conformità delle Regie Prammatiche di questo Regno, e che dalla pratica di esso viene stabilito, nelle impressioni de' libri: e convenendo dar rimedio a tale disordine, ci è parso col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, *omni tempore valido*, col quale proibemo il Libro sudetto, e dicemo, ordinamo, e comandamo a tutte, e qualsivoglia persone, che sotto pena d'anni tre di relegazione a i nobili, e d'anni tre di galera all'ignobili, non possano sotto qualsivoglia colore, o pretesto tenere appresso di esse, o nelle loro case il Libro sudetto, e non meno all'Impressori, ed a Librai; ma che fra il termine di ventiquattro hore, dopo la pubblicazione del presente Bando debbano portare in potere del circonspecto Secretario del Regno tutti quelli libri, che si trovaranno appresso di essi impressi sotto questo nome; altrimenti elasso detto tempo, e non esibendoli, come di sopra, s'intendano incorso nella sudetta pena rispettive. E acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che il presente Bando si publichi per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e dove sarà necessario del presente Regno. Datum Neapoli die 24. mensis Februarj 1696. EL CONDE DE S. ESTEVAN. Vidit Gascon Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Se-

El Conde.  
de S. Este-  
van.

cretar. Mastellonus. In Bannor. 3. fol. 43. Toletus. Publicata a dì 27. di Febbraro 1696.

1696

## PRAMMATICA XII.

Piacque a S. M. per la Real Segreteria degli affari Ecclesiastici farci comunicare il seguente Real Dispaccio " Propostasi al Re la rappresentanza di V. S. Illustrissima de' 25. dello scorso Maggio, e rimasta la. M. S. informata di quanto ella ha riferito sul ricorso di questo Cardinale Arcivescovo circa l'introduzione, che si tenta da qualche Librajo delle Opere di Voltaire in questa Capitale. Onde la. M. S. approvando il sentimento di V. S. Illustrissima, vuole che si rinnovino le pene, che si contengono, nelle due Prammatiche del 1765. e 1769., cioè che siano puniti con tre anni di relegazione i Nobili, e altrettanti anni di Galea gl' Ignobili, che si può, verà legitimamente di aver contravenuto alle sovrane Leggi proibitive, con cui furono proscriette le Opere più perniciose di Voltaire: e che i Librai, o gli Stampatori, che avendole, non l'esibiscano, o che le vendano, o le stampino, o altrove impresse le introducano ne'Reali Dominj, oltre alla cannata pena, incorrano quella della confiscazione delle loro Stamperie, e Librerie, e di non potere mai esercitare tal mestiere. Quindi nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima questa sovrana determinazione per l'esecuzione, volendo S. M., ch' ella usi di tutto lo zelo, e vigilanza in questo negozio. " Palazzo 2. Giugno 1787. Carlo de Marco. Signor Duca di Toritto.

FERDI-  
NANDO  
IV REGE.Restituuntur  
pragmaticæ  
anni 1765,  
& 1769, quæ  
sunt 7, & 9  
hujus tituli,  
de proscrip-  
tione libro-  
rum di Vol-  
taire sub pæ-  
nis, ut intus.

Ed essendosi quindi da S. M. con altro Real Dispaccio de' 16. Giugno

Q. 9. 2.

le

p. p. comando, che si rinnovi con Editto l'osservanza delle Prammatiche del 1765., e 1769. vietanti l'introduzione de' Libri contrarj alla Religione; in adempimento del real comando significhiamo a tutti di qualunque grado, ed ordine, che il Re sollecito sempre di conservare nel cuore de' suoi Sudditi la Cattolica Romana Religione, e liberarli dalle ingannevoli Lezioni de' falsi Maestri, vuole che si eseguan le provvide determinazioni fatte nelle Prammatiche dell'anno 1765., e dell'anno 1769. intorno a Libri perniciosi allo Stato, ed alla Chiesa; e comanda che siano puniti con tre anni di relegazione i Nobili, e con altrettanti anni di galea gl' Ignobili, che si proverà legittimamente di aver contravenuto alle Sovrane Leggi, colle quali furono proscritte le Opere più perniciose di Voltaire; e che i Libraj, o gli Stampatori, che abbiano cotali opere, non l'esibiscano, o che le vendano, o le stampino, o altrove impresse le introducano ne' Reali Dominj, oltre alla cennata pena, incorrano quella della confiscazione delle loro Stamperie, e Librerie, e di non potere mai esercitare tal mestiere.

Ed affinché questa real risoluzione venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, abbiamo stimato di farla pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città. Il presente ritorni a Noi colla debita Relata. Dalla Delegatione della Real Giurisdizione il dì 19. Luglio 1787. GIUSEPPE CARAVITA. Luigi Izzo Cancelliere. Pubblicata a dì venti Luglio 1787.

Giuseppe  
Caravita.

1787

## PRAMMATICA XIII.

Essendo pervenuto a nostra notizia, **EODEM** che siasi tentato d'introdurre nel **REGE.** Regno un'Opera dell'Abate Mabli, Tertius liber auctoritate regia proscriptus est, cui titulus: Dritti, e Doveri del Cittadino. che ha per titolo -- *I Dritti, e i Doveri del Cittadino*; la quale, come piena di massime perniciose, e distruttive del Governo Monarchico, può spargere semi di pericolose conseguenze; perciò precedente parere della nostra Regal Camera di S. Chiara, abbiamo risoluto, e comandiamo, che tale opera resti proscritta in tutti i nostri Regali Dominj sotto tutte le pene stabilite nelle precedenti nostre Prammatiche Sanzioni, relative a proibizioni di Libri di simil natura, senza potersi allegare veruna scusa, o pretesto, o causa d'ignoranza. Ed a tal effetto vogliamo, che nelle forme solite, e ne' luoghi soliti si pubblichi il presente Editto tanto nella Capitale, che nelle Province del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritto, e munito col suggello della nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, veduto dal nostro Viceprotonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli.... Novembre 1789. FERDINANDO. Carlo Ferdinando Demarco. Vidit Cuius Præses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì 16. Novembre 1789.

1789

DE

DE LITTERIS CAMBII, SEV TESSERIS COLLYBISTICIS,  
ET APOCIS BANCI.

TITVLVS LXI, sive CXXXVI.

PRAMMATICA XVII.

FERDI-  
NANDO  
IV KEGE.

Inter utrius-  
que Siciliae  
& Christianis-  
simum Re-  
gem de litte-  
ris cambii hae  
in vicem pa-  
ciscentur, ra-  
tum scilicet  
fixumque in-  
ter suos quos-  
que Subditos  
haberi, non  
aliam in ju-  
dicio opponi  
posse, contra  
tesseram col-  
lybisticam  
praesentan-  
tem, quam  
doli exceptio-  
nem inter  
Traentem  
& eum, qui  
illam recepit,  
dummodo  
neque Gallus,  
neque Nea-  
polititanus  
acceptans  
aliquam in  
eadem con-  
ditionem  
adjecerit.  
Necnon ali-  
quot referri-  
pta passim in  
ipsam rem  
edita resti-  
tuuntur.

**T**utte indefesse vigilan-  
ti cure della Maestà  
del Re nostro Signore,  
per lo bene, e van-  
taggio di questi suoi  
Fidelissimi Sudditi, non  
è stata nè l'ultima,  
nè la minore quella di promuovere,  
ed ampliare il Commercio di questi  
suoi Regni, consolidare le massime  
della buona fede, e lealtà de' Con-  
tratti, troncare li litigj, ed i cavilli,  
ed assicurare l'esattezza degli adempi-  
menti delle promesse, con una impar-  
ziale, e severa giustizia.

Quindi avendo il suo sovrano avve-  
dutissimo accorgimento scorto qualche  
rilasciamento di massime legali nell'  
importante materia delle accettazioni  
delle Cambiali, così nell'uno, come  
nell'altro suo Regno cominciato ad in-  
trodursi, piacquegli con suoi Reali Di-  
spacci degli 9, e de' 28 Giugno 1778.  
dichiarare per massima generale, che  
l'accettazione della Cambiale costitui-  
sce ne' suoi Dominj l'Accettante debi-  
tore di costituita pecunia, perlochè ad  
evitare ogni ritardo di giustizia, la  
quale nelle cause di negoziazioni deve  
essere esecutiva, e per sostegno della  
pubblica fedè, volle che i suoi Tribu-  
nali, e Magistrati, obbligassero li debi-  
tori di Cambiali accettate all'effettivo  
pagamento, e non già al deposito del-  
le somme dovute, con obligare sol-  
tanto li creditori alla cauzione di re-  
stituire qualche fosse giudicato nell'  
esito del termine, che si fusse impar-  
tito sull'eccezione de' debitori. E per  
definire quali eccezioni del debitore  
potessero ammettersi da' Giudici, ed  
aver corso in giudizio, piacquegli di-  
chiarare successivamente con Dispaccio  
de' 19. Giugno 1779, che l'accetta-  
zione delle Cambiali, costituendo l'ac-

certanti debitori di costituita pecunia,  
ed in conseguenza restando tenuti *no-  
mine proprio*, dopo fatta l'accettazione  
non ostante qualunque infortunio de'  
Traenti, o revocazione d'ordine tanto  
antecedentemente, quanto sopravvenien-  
te all'accettata, solamente si ammet-  
tesse l'eccezione del dolo tra il Traen-  
te, ed il Creditore per ingannare l'Ac-  
cettante, la qual sovrana dichiarazio-  
ne sull'eccezione del dolo tra lo Scri-  
vente, e colui che ha ricevuta la Cam-  
biale dal Traente, piacquegli confir-  
mare con Reali Dispacci de' 20. Set-  
tembre 1782, e de' 17. Gennaio 1782  
inculcando anche l'osservanza *ad live-  
ram*, e senza interpretazione veruna di  
tali sovrane dichiarazioni, come massi-  
me fondamentali della Ragion. Com-  
merciale.

Queste generali sovrane determina-  
zioni mossero prima l'Avvocato della  
Nazione Francese, indi a nome della  
sua Corte lo stesso Ambasciatore del  
Re Cristianissimo, suo amatissimo Cu-  
gino, a chiedere alla M.S., che le me-  
desime si riducessero ad una legge co-  
stante, ed inalterabile, con una per-  
fetta uguaglianza di dritto, ed una  
esatta reciprocità di trattamento per  
la Nazione Francese in questi suoi fe-  
licissimi Regni, anche in questa ma-  
teria dell'accettazione delle Cambiali,  
affermandosi da' medesimi asseverante-  
mente, che ne' Dominj tutti del Re  
Cristianissimo, non esiste alcuna legge,  
nè uso, che possa dispensare l'Accet-  
tante dal pagare la Cambiale nel gior-  
no della scadenza, sia o no fallito il  
Traente, purchè non avesse l'Accettan-  
te posta nell'accettazione qualche re-  
strizione, o condizione, e salvo pari-  
mente il caso del dolo intervenuto tra  
il Traente, ed il Creditore, o sia co-  
lui, che ha ricevuta la Cambiale dal  
Traente.

Mof-

Mosso adunque il Re nostro Signore dal costante suo desio di compiacere al Re Cristianissimo suo amatissimo Cugino, non men che la brama di consolidare, ed accrescere la floridezza del Commercio tralle due Nazioni, e di conservare il tutto, ed in ogni caso quell'esatta reciprocità di trattamento tra le due Nazioni, che in ogni tempo ha fatta, e fa la base, e la regola del Dritto Pubblico tra esse, non ha esitato a decidere con suoi Reali Dispacci del dì primo, e 13. Giugno del corrente anno, che rimanga per legge fissa, costante, ed inalterabile, tra le due Nazioni Napoletana, e Francese, di non ammettere in giudizio altra eccezione per parte di colui, che accetta la Cambiale, contro il Possessore, o sia il Presentante della medesima, che quella del dolo tra il Traente, e colui, che ha ricevuta la Cambiale dal medesimo, salvo il caso, in cui l'Accettante, così Francese, come Napoletano, avesse posto nell'accettazione qualche restrizione, o condizione.

Perlocchè senza farsi distinzione tra giudizio esecutivo, e giudizio ordinario, debbasi per l'avvenire sempre intendere, che il Possessore della Cambiale, dopo essere stato pagato, non abbia più a rendere verun conto del denaro esatto, restando solamente al pagatore l'azione, qualora ve ne fosse qualche giusto motivo, contro il Traente, e non mai contro al Possessore della Cambiale, meno che non intervenisse il dolo tra il Traente, e colui che ha presa la Cambiale dal Traente medesimo.

E volendo S. M. rimuovere qualunque ostacolo all'adempimento di giusta sua determinazione, ha voluto, che restasse anche chiaramente fissato tra' due

Personarum,  
quarum gratia scripta  
pragmatica isthac san-  
ctio, recensentur. Præter  
eas alii favore nequit.

Sovrani, quali persone debbanfi riguardare, come rispettivamente loro Sudditi per essere scambievolmente compresi negli effetti di questa legge.

E di comune accordo, e consentimento è rimasto convenuto tra' due Sovrani, che tutti i Banchieri, Negozianti, Mercanti, così di Ragione, come di Fondaco, o di Bottega, Caffettari ( che in Francese diconsi *Colporteurs* ), Viaggiatori, e finalmente tutte le persone riconosciute da Consoli, e Viceconsoli rispettivi, e che possano reclamare la protezione de' loro Ambasciatori, siano riputati Sudditi rispettivamente de' Sovrani Contraenti, ed ammessi al godimento di questo nuovo stabilimento, senza che ciò possa valere di argomento di Dritto, o di esempio per i Sudditi di altre Nazioni, che non sono intervenute nella presente convenzione.

Ed in seguela di tal Convenzione, e Regolamento avendo S. M. ordinato a questo Supremo Magistrato di Commercio di formare un Editto, e pubblicarlo, affinchè rimanesse noto al Pubblico: ciocchè in avvenire dovrà praticarsi in tale articolo;

Perciò in ubbidienza del Real Comando, ed affinchè non si possa allegar causa d'ignoranza in avvenire delle sovrane determinazioni esposte di sopra, abbiamo formato il presente Editto da pubblicarsi a suon di Tromba ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, tutto tornando a noi colle debite relate. Dal Supremo Magistrato di Commercio a dì 11. Ottobre 1786. ANTONIO SPINELLI. Lorenzo Paternò. Ferdinando Galiani. Ippolito Porcinari. Giambatista Starace. Michele de Jorio. Pubblicata a dì 11. Ottobre 1786.

Antonio Spinelli.

1786

FINIS VOLUMINIS PRIMÆ.

# S V P P L E M E N T V M


PRAGMATICARVM EDICTORVM DECRETORVM  
INTERDICTORVM

REGIARVMQVE SANCTIONVM

REGNI NEAPOLITANI  
A FRANCISCO LEGGIO I. C.  
CONCINNATVM

Qui praetermissa non modo ab antiquis, sed et novissimis etiam Collectoribus ex auctoritate veterum Codicum, singulariumque Pragmaticarum, et aliorum exemplarium fide restituit: perlata ab anno MDCCCLXXII ad hunc usque diem collegit, ac in suas quaeque inscriptiones congestit: reliquis, quae minus apte positae congruerent, proprias rubricas attexit: eorumque marginibus adnotatiunculas non solum, sed epitomas etiam adscripsit: titulos omnes ad litterarum seriem disposuit: indicesque tandem legum, rerum, ac verborum locupletissimos condidit.

BINIS VOLUMINIBVS DIGESSIT.  
VOLUMEN SECVNDVM.



NEAPOLI MDCCCLXXX.  
SVMP TIBVS JOSEPHI CERVONII ANTONII F.

AUCTORITATE REGIA.

REPUBLICAN PARTY

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN



AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN



# I N D E X T I T V L O R V M

Qui in hoc secundo volumine continentur.


M.

Tit. LXII, five CXLII.	<b>D</b> E Magistris artium, seu artificibus.	pag. 1
LXIII, five CXLIII.	De Manna legendo.	
LXIV, five CXLV.	De Marimonis a filiis familias comprehendis.	
LXV, five CXLIX.	De Meretricibus.	10
LXVI.	De Monastica professione ante vigesimum primum	
LXVII, five CLI.	aetatis annum non edenda.	14
LXVIII, five CLIII.	De Monetis, & illas falsificationibus, & de pro-	
LXIX, five CLIV.	hibita arte chymica, & argentaria sine licen-	
LXX, five CLIX.	tia.	15
LXXI, five CLX.	De Muneribus Officialium.	29
LXXII.	<b>N</b> De Nautis, & Portibus.	30
LXXIII.	De Nummularijs.	34
LXXIV, five CLXXX.	De Nundinis, seu Beries, & de jurisdictione	
LXXV, five CLXXXI.	Magistri Jurati tempore nundinarum.	37.
LXXVI, five CLXIX.	<b>O</b> De Officio Admiratus, & Consularis, & his,	
LXXVII, five CLXX.	quae suo Magistratus incumbunt.	39
LXXVIII, five CLXXI.	De Officio Audientiae generalis Belli, & Regiae	
LXXIX, five CLXXIV.	domus.	46
LXXX, five CLXXVII.	De Officio Consularis Maris, & Terrae, & his,	
LXXXI, five CLXXVIII.	quae suo Magistratus incumbunt.	54
LXXXII, five CLXXIX.	De Officio Deputationis pro sanitate tuenda, quem-	
LXXXIII.	admodum pestilentias provideatur, ac in ejus	
LXXXIV.	suspensione capeatur, & de salubritate aeris.	59
LXXXV.	De Officio Magistri Justitiarum, seu Magnae Cur-	
LXXXVI.	riae Vicariae, & his, quae toti Tribunali	
LXXXVII.	incumbunt.	93
LXXXVIII.	De Officio Praefecti cursorum armillatorum, seu	
LXXXIX.	Magistri Postarum.	
LXXXIX, five CLXXIV.	De Officio Procuratoris Caesaris, seu Camerae	
LXXXI, five CLXXVIII.	Summariae, & his, quae ipsi Tribunali in-	
LXXXII, five CLXXIX.	cumbunt.	107
LXXXIII.	De Officio Sacri Regis Consilii, & his, quae	
LXXXIV.	ipsi Tribunali incumbunt.	143
LXXXV.	De Officio Scribae Partium.	
LXXXVI.	De Officio Secretarii, seu a libellis, & his, quae	
LXXXVII.	incumbunt in Regia Cancellaria.	185
LXXXVIII.	De Officio Supremi Magistratus Commertii, &	
LXXXIX.	his, quae et Tribunali incumbunt.	187
LXXXI.	De Officio Tribunalis Foggensis in Collegium	
LXXXII.	regium, & his, quae ipsi incumbunt.	207
LXXXIII.	De Officio eorum, qui sunt a sanctioribus Re-	
LXXXIV.	gum Nostrorum Consiliis.	220

<b>TIT. LXXXV.</b>	<b>De Officio Superintendentiae Regii Fundi Separationis Lucrorum Militarium.</b>	<b>323</b>
<b>LXXXVI.</b>	<b>De Officio Vice-Consulum.</b>	<b>330</b>
<b>LXXXVII, five CLXXXII.</b>	<b>De Ordine, &amp; Forma iudiciorum.</b>	<b>333</b>
<b>LXXXVIII.</b>	<b>Ordo Sancti Caroli constituitur.</b>	<b>339</b>
<b>LXXXIX.</b>	<b>Ordo Sancti Januarii constituitur.</b>	<b>346</b>
<b>XC, five CLXXXVIII.</b>	<b>De Piscis, Forestis, &amp; Numeribus.</b>	<b>347</b>
<b>XCI.</b>	<b>De Piscium conularum.</b>	<b>347</b>
<b>XCII, five CXC.</b>	<b>De Pharmacopoliis, &amp; Aromatariis.</b>	<b>273</b>
<b>XCIII, five CXCII.</b>	<b>De Piscatoribus.</b>	<b>376</b>
<b>XCIV, five CCV.</b>	<b>R.</b>	
<b>XCIV, five CCV.</b>	<b>De Re Militarij.</b>	<b>277</b>
<b>XCIV, five CCV.</b>	<b>S.</b>	
<b>XCIV, five CCV.</b>	<b>Sacrificium.</b>	<b>283</b>
<b>XCVI, five CCXXX.</b>	<b>De Suspicionibus Officialium.</b>	<b>289</b>
<b>XCVI, five CCXXX.</b>	<b>T.</b>	
<b>XCVI, five CCXXX.</b>	<b>De Tabulariorum Collegio.</b>	<b>392</b>
<b>XCVI, five CCXXX.</b>	<b>Y.</b>	
<b>XCVIII, five CCXXXVI.</b>	<b>De Vagabundis, &amp; Erronibus.</b>	<b>395</b>
<b>XCIX, five CCXXXVIII.</b>	<b>De Vectigalibus, &amp; Gabellis, earum regimine, &amp; alijs.</b>	<b>396</b>

**APPENDICVLA PRÆTERMISSORVM.**

<b>L.</b>	<b>A.</b>	
<b>L.</b>	<b>DE Abolitionibus.</b>	<b>310</b>
<b>... , five XXVII.</b>	<b>B.</b>	
<b>XIX, five L.</b>	<b>De Bancis, eorumque administratione.</b>	<b>314</b>
<b>XXIII, five LXVII.</b>	<b>C.</b>	
<b>LXI, five CXXXVII.</b>	<b>De Contractibus.</b>	<b>323</b>
<b>LXVII, five CLI.</b>	<b>E.</b>	
<b>LXIX, five CLIV.</b>	<b>De Emptione, &amp; venditione.</b>	<b>326</b>
<b>LXXII.</b>	<b>L.</b>	
<b>LXXIII.</b>	<b>De Litteris Cambii, seu Tefaris Callypificis, &amp; Apocis Banci.</b>	<b>327</b>
<b>LXXXV.</b>	<b>M.</b>	
<b>XCI.</b>	<b>De Monetis, &amp; illas falsificantiis, &amp; de prohibita arte chymica, &amp; argentaria sine licentia.</b>	<b>328</b>
	<b>N.</b>	
	<b>De Nautis, &amp; Portubus.</b>	<b>329</b>
	<b>O.</b>	
	<b>De Officio Admiratus, &amp; Consulatus, &amp; bis, quae suo Magistratus incumbunt.</b>	<b>330</b>
	<b>De Officio Audientiae generalis Belli, &amp; Regiae domus.</b>	<b>330</b>
	<b>De Officio Superintendentiae Regii Fundi Separationis Lucrorum Militarium.</b>	<b>337</b>
	<b>P.</b>	
	<b>De Piscatu Caroliorum.</b>	<b>338</b>
	<b>APPENDICVLA ALTERA, CHRONICVM REGVM, ET PRAGMATICARVM SANCTIONVM.</b>	<b>343</b>
	<b>INDEX RERVM, ET VERBORVM LOCVPLETISSIMVS.</b>	<b>349</b>



# PRAGMATICAE

## EDICTA DECRETA

REGIAEQVE SANCTIONES REGNI NEAPOLITANI.

DE MAGISTRIS ARTIVM, SEV ARTIFICIBVS

TITVLVS LXII, sive CXLII,

PRAMMATICA XIV,

PHILIPPO IV, SICIL, REGE, HISPAN. V.

Restitutio  
pragmatica-  
rum 1, 2,  
3, 4, & 5  
hujus tituli.



„ Pectabiles et Magnifici  
 „ Viri etc. A Noi è sta-  
 „ to presentato Memo-  
 „ riale v3. „ Eccellentif-  
 „ simo Signore. Gl' E-  
 „ letti di questa Fe-  
 „ delissima Città di  
 „ Napoli supplicando espongono a  
 „ V. E. come da tempo immemo-  
 „ rabile la detta Città per li suoi  
 „ antichi Privilegj sta in possesso di  
 „ creare il Regio Primario e Ta-  
 „ volarj, quali hanno facoltà di ap-  
 „ prezzare beni burgenfatici e feudali,  
 „ misurate, et apprezzare le Case,  
 „ Territorj, Fabriche, Legnami, Pi-  
 „ perni, Marmi, Ferri, et altro, de-  
 „ cidere differenze, e tutto quello,  
 „ che spetta a detto officio di Ta-  
 „ volario per tutto il presente Re-  
 „ gno, con doverfi per detti Prima-  
 „ rio, e Tavolarj, esaminare, e ma-  
 „ tricolare gl'altri subordinati a detto  
 „ officio; E perchè al presente è ve-  
 „ nuto a notizia di essi Supplicanti,

Tom. II.

„ che dalli Regj Tribunali si com-  
 „ mettono cause ad altri non privile-  
 „ giati da detta Fedelissima Città, ed  
 „ anco i Mastrì Falegnami Fabricato-  
 „ ri, et altri Artisti habbiano ottenu-  
 „ to da loro Delegati, che si com-  
 „ mettono a' Maestri delle medesime  
 „ Arti le misure, et apprezzì delle  
 „ opre che da quelli delle medesime  
 „ Arti si fanno, i quali Artisti es-  
 „ sendo per lo più ignoranti di leg-  
 „ gere, et scrivere commettono molti  
 „ errori, dal che nascono gravi pregiu-  
 „ dizj, e danni alli Vassalli del Re  
 „ Nostro Signore ( che Dio guardi )  
 „ alla Regia Corte, et alli Privilegj  
 „ di questa Fedelissima Città contro  
 „ l'espressa forma delle Prammatiche  
 „ I. II. III. IV. e V. *de Magistris Ar-*  
 „ *tium*, le quali furono fatte, e pub-  
 „ blicate sino dall'anno 1564., e per  
 „ tutto l'anno 1633. appunto per ri-  
 „ mediare a' riferiti inconvenienti,  
 „ per li quali non vengono hoggi ad  
 „ essere osservate intieramente le det-

A

„ te

te Prammatiche ; Pertanto supplica-  
 no V. E. degnarsi dare gl'ordini op-  
 portuni, necessarj, acciocchè s'offer-  
 vino *ad unguem junta sui seriem*,  
*tenorem, & continentiam, sublati*  
*omnium abusibus*, contrò la forma  
 di dette enunciate Prammatiche, con  
 emenar Banno per la renovazione,  
 e conferma di tutte dette Pramma-  
 tiche I. II. III. IV., e V. *de Ma-*  
*gistris Artium* con imponersi quelle  
 pene che più saranno stimate giuste  
 dalla gran Pietà di V. E., e lo ri-  
 ceveranno a grazia *ut Deus &c. Ti-*  
*berio Brancaccio, Giuseppe Caraccio-*  
*lo, Pietro Moccia di Scipione, il*  
*Duca d'Erchie, il Marchese di Sal-*  
*cito, Francesco d'Anna* : Et inte-  
 fo per noi detto Memoriale, ci è par-  
 so far la presente, con la quale vi  
 dicemo et ordinamo, che sopra l'espo-  
 sto in detto preinserto Memoriale deb-  
 bafi osservare esattamente tutto ciò,  
 che dalle Regie Prammatiche se ritro-  
 va stabilito, et a tal'effetto ne darete  
 notizia a tutti li Magnifici Regj Con-  
 siglieri di cotesto Tribunale, così De-  
 legati, come Commissarj, affinché cos-  
 sù eseguanò, che tal'è nostra volontà.  
*Datum Neapoli die 31. mensis Maii*  
 1703. **EL MARQUES.** *Vidit Gascon*  
*Regens. Vidit Guervero Regens. Vidit Bi-*  
*scardus Regens. D. Florillus Secreta-*  
*rius. Lombardus. In Part. 13. fol. 170.*  
*Al S. R. C., che esequa quanto di so-*  
*pra da V. E. se l'ordina, Concordat*  
*cum Originali Registro, quod conservatur*  
*in Regia Cancellaria, meliori collatione*  
*semper salva. Datum Neap. in Regia*  
*Cancellaria die 22. Junii 1703. Domi-*  
*nicus Imperatus. Reg. Scriba Registri,*

*Bannum, sive*

PRAMMATICA XV.

FERDI-  
 NANDO IV  
 REGE.  
 Artis deau-  
 ratorum ca-  
 pitulationes  
 regio assensu  
 munitz, ne-  
 dum banna  
 passim de  
 eadem edita  
 restituuntur,  
 omnibusque  
 interdicatur  
 eam profiteri  
 absque Con-  
 sulum adpr o-

Per lo buon governo, ed economia  
 dell'Arte degl'Indoratori, li Mae-  
 stri, che la componevano nell'anno  
 1669. formarono alcune Capitolazio-  
 ni, che furon quindi roborate di Re-  
 gio Assenso, tra quali vi fu il seguen-  
 te Capitolo : *In primis* : Perchè si è  
 visto con esperienza, che li disordini,  
 e poca servitù del pubblico, circa li  
 lavori, che si fanno, nascono dall'eser-  
 citarsi detta Arte da Persone non ap-

provate dalli Consoli, e Deputati,  
 giusta li Capitoli, sopra li quali a 30.  
 Novembre 1666. sta spedito Regio Af-  
 senso, perciò si propone, che nessuna  
 Persona possa aprir Botteca essendo La-  
 vorante, e non sarà approvato, ed  
 esaminato dalli suddetti Consoli, e De-  
 putati, e non terrà la fede di detto  
 esame, ed approvazione, quelli, li  
 quali senza detto esame ed approbba-  
 zione apriranno Bottega, o pigliaran-  
 no lavori, incorrono alla pena de' do-  
 cati 50. applicando docati 25. a bene-  
 ficio di detta Cappella di S. Luca, e  
 Monte, e gli altri docati 25. a bene-  
 ficio del Regio Fisco, e questo per la  
 prima volta, che inciamperanno, ad  
 ogni Botteca, e piglieranno lavori, e  
 per la seconda volta incorrono nella  
 pena di docati 100., applicabili, cioè  
 docati 50. alla detta Cappella, e Mon-  
 te, e l'altri docati 50. al Regio Fi-  
 sco. E perchè dette cose succedono  
 sotto colore, e pretesto, che detta bot-  
 tega aperta, e detti lavori si sia aper-  
 ta, e pigliato in nome di detti Mae-  
 stri approvati; Perciò si propone, che  
 ogni volta, che un Maestro approbba-  
 to darà licenza, e fingerà, che si apra  
 Botteca, o si pigli lavoro sotto suo  
 nome da persone, che non saranno ap-  
 probbate *ut supra* : In tal caso detto  
 Maestro incorra nella medesima pena  
 di docati 50. applicabili *ut supra*, per  
 la prima volta, e per la seconda nel-  
 la medesima pena di docati 100., an-  
 che applicabili *ut supra*, e così con-  
 tinuarsi tante volte, quante controve-  
 nirà : *Tenor vero relationis facta per*  
*Reverendum Cappellanum Majorem ta-*  
*lis est v3.* Per tanto visto, e confide-  
 rato il tutto, adibito in ciò il parere  
 del medemo U. J. D. D. Francesco Roc-  
 co Regio Consigliere, e mio Ordina-  
 rio Consultore, sono di voto, che l'Ec-  
 cellenza Vostra può restar servita in  
 esecuzione delli preinserti Capitoli pre-  
 stare alli Supplicanti il Regio Assen-  
 zo, e beneplacito, sia coll' infrascritte  
 clausole, e limitazioni, oltre le con-  
 tenute nell'altri primi Regj Assensi,  
*ut supra*, cioè che in quanto alla pe-  
 na imposta di docati 50. per la pri-  
 ma volta, e di docati 100. per la se-  
 conda volta a quelli, che esercitassero  
 l'Arte sudetta d'Indoratore, prima d'  
 esser approvati dalli Consoli, e Depu-  
 tati

batione sub  
pecuniariis  
nonnullis pe-  
nis.

tati dell'Arte, come nel primo Capitolo si contiene, V. E. può restar servita moderare detta pena, cioè, che per la prima volta sia di docati 25., e per la seconda di docati 50., la metà della quale vadi in beneficio del Regio Filco, e l'altra della detta Cappella: *Tenor vero Regii Assensus talis est: Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dictorum supplicantium, quatenus prainserta capitula juxta illorum seriem, & tenorem confirmare, approbare, & convalidare, nec non omnibus, & quibuscumque in illis contentis, & prænarratis juxta dictorum Capitulorum tenorem, & formam, ac etiam juxta formam prainserta relationis prædicti Regii Reverendi Majoris Cappellani, quatenus opus est de novo assentire, & consentire benignius dignaremur; Nos vero dictis eorum petitionibus tam justis libenter annuentes in iis, & aliis quamplurimis longe majoribus exauditionis gratiam rationabiliter prænerentur, tenore igitur præsentium certa nostra scientia deliberati, & consulto, ac ex gratia speciali prædictæ Majestatis nomine, cum deliberatione, & assistentia Regii Collateralis Consilii penes nos assistentis jam dicta prainserta Capitula confirmamus, acceptamus, roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, & prænarratis, quatenus opus sit de novo assentimus, & consentimus ex gratia, Regiumque super his Assensum, & Consensum interponimus, & præstamus cum clausolis, & limitationibus in dicta prainserta illatione contentis, ac servata facta illius; volentes, & decernentes expresse de eadem scientia certa nostra, quod præsens nostra confirmatio, approbatio, convalidatio, & quatenus opus est nova concessio sit, & esse debeat prædicta Cappella S. Luca, & Monti, ac Officialibus, seu Gubernatoribus, & Consulibus; & dicta Arti modo præmissa in perpetuum semper stabilis, validis, fructuosa, & firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiat quavis modo diminutionis incomodorum, dubietatis, objectum, aut cujuslibet alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, & firmitate persistat, in quorum fidem hoc præsens Privilegium fieri justimus, Magno Majestatis Sigillo pen-*

*denti munitum. Datum Neap. in Regio Palatio die 23. mensis Decembris 1669.* Intanto perchè taluni Maestri di detta Arte in Dicembre dell'anno 1759. avendo creduto, che il preinserto Capitolo non era in osservanza per difetto de' Consoli *pro tempore* della medesima Arte, perciò questi ricorsero alla Maestà del Padrone, e domandarono l'osservanza di dette Capitolazioni. In vista del qual ricorso piacque alla prefata Maestà ordinare alla Felice Memoria del Capo Ruota D. Carlo Paoletti nostro Predecessore, che sù di tal Supplica avesse date le provvidenze, che convenivano a tenore delle succennate Capitolazioni, che fossero legittime, con tenerli cura dell'osservanza delle medesime. Il tenore della qual Real Determinazione è quel che s' inserisce: Dolendosi i Maestri Indoratori, che i Consoli non osservano le Capitolazioni dell'Arte, facendo esercitare quei, che non sono Maestri; S. M. mi comanda dire a V. S. Illustrissima, che dia su questa supplica la provvidenza, che convenga a tenore delle Capitolazioni, che siano legittime, ed abbia cura dell'osservanza delle medesime. Palazzo 11. Dicembre 1759.: Carlo de Marco. Per osservanza del quale real rescritto da detto nostro Predecessore nel giorno 21. Gennajo del 1760. si spedì Bando per l'osservanza delle dette preinserte Capitolazioni, il quale si pubblicò per i luoghi soliti di questa Città nel giorno 25. di detto mese, ed anno. Indiacque controversia tra li Lavoranti della divisa Arte, e li Consoli, e Deputati d'allora rapporto la spesa, che dovea soffrire ciascun Lavorante, che volea passare al Magistero della medesima Arte, perchè si assumea allora, che la spesa facevano soffrire li Governanti dell'Arte alli Lavoranti era di gran lunga esorbitante, sù delle quali domande, intesesi da detto nostro Predecessore le Parti, si fece lo stabilimento della spesa, che ciascun Lavorante in tal' occasione dovea soffrire, che s' inserisce: Tariffa delle spese, che dovrà soffrire ciascun Lavorante nell'atto, che dovrà esser ammesso al Magistero dell'Arte dell'Indoratori: Da coloro, che si vuole pas-

fare Maestro Indoratore si devono fare le seguenti spese cioè : Per prezzo di legname ed intaglio d'una cornice di palmi tre, e  $2\frac{1}{2}$ , ed un candeliere di palmi 2. per l'esame a tenor delle Capitolazioni carlini ventiquattro : Per prezzo d'oro per indorare dette cornice carlini trenta: Per prezzo di gesso, colla, ed argento macinato carlini dieci : Per dritto spettante alla Cappella di S. Luca ducati dieci: E per dritto spettante alli magnifici Consoli, Deputati, e Cancelliere di detta Arte nell'atto dell'ammissione di ciascun Lavorante carlini trentacinque: In tutto sono ducati diecinueve, e grana 99. : Carlo Paoletti, In seguela ricorsero al Re taluni Maestri di detta Arte, li quali chiesero non impedireli l'esercizio della loro Arte, e contemporaneamente li Governanti della medesima domandarono l'osservanza delle Capitolazioni, e la prefata Maestà con real carta de' 23. Giugno 1760. si benignò confirmare la Delegazione fatta al nostro Predecessore colla real carta de' 11. Dicembre 1759., con rimettere le riferite domande per complimentamento di Giustizia a tenore delle Capitolazioni roborate di Regio Assenso; il di cui tenore s'inferisce : D'ordine sovrano rimetto l'annesso ricorso del Procuratore di molti Maestri dell'Arte dell'Indoratori, il quale fa istanza, che non s'impedisca a costoro di esercitare la loro Arte; e rimetto altresì l'annessa supplica de' Consoli, Deputati, e Maestri della detta Arte, li quali chiedono l'osservanza delle Capitolazioni, cioè, che li Lavoranti facendosi Maestri paghino il dritto della Cappella, e le altre spese; affinché V.S. Illustrissima faccia esatta Giustizia a tenore delle Capitolazioni roborate di Regio Assenso, con condizione però, che quando li Lavoranti secondo le dette Capitolazioni dovranno passare a' Maestri, la spesa, che dovranno soffrire non oltrepassi la summa di venti ducati *pro omnibus*. Palazzo alli 23. Giugno 1760.: Carlo de Marco; Per osservanza del quale preinserto Dispaccio da detto nostro Predecessore si spedirono Bandi a 27. Giugno 1760. per l'osservanza di dette Capitolazioni, e

furon quindi pubblicati per la Città. Or siccome li riferiti Bandi non erano più nell'osservanza, così l'odierni Consoli, e Deputati dell'Arte nuovamente hanno avuto ricorso a S. M. ( Dio felicitati ), perchè si dassero le sovrane disposizioni per la retta osservanza di dette Capitolazioni. E la prefata Maestà precedente Consulta della Real Camera di S. Chiara ha date le sovrane risoluzioni, e gli ordini l'ha diretti alla stessa Real Camera, dalla quale si sono date fuori le seguenti provisioni, che s'inferiscono : *Ferdinandus IV. Dei Gratia Utriusque Siciliae, & Hierusalem Rex, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, & Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Het. Fideles nobis dilecti*: A veduta della Consulta umiliataci dalla nostra Real Camera di S. Chiara ci siamo degnati di rimettere alla stessa Real Carta del tenor che siegue v3.  
 „ Informato il Re per la Consulta della Camera di S. Chiara sulla supplica de' Consoli degli Indoratori, che domandarono l'osservanza delle Capitolazioni dell'Arte loro, che tendono alla conservazione della perfezione dell'Arte medesima, prescrivendo l'esame di coloro, che vogliono esercitarla da' Maestri, ed informata la M. S., che altra volta si agitò tale contesa in essa Real Camera, e si trovò, che l'esame era indispensabile, ma si moderò soltanto la spesa, che venne ridotta a soli ducati venti, con essersi fatta nota delle spese occorrenti, anche d'accordo col Delegato d'allora fu Caporuota Paoletti, onde se ne formarono i Bandi; il Re vuole, che si osservi il solito in conseguenza di quanto si risolse unitamente col Delegato fu D. Carlo Paoletti, e de' Bandi emanati; e mi ha imposto di partecipare la sua real risoluzione alla stessa Real Camera, acciò ne disponga l'esatto adempimento. *Palazzo primo Dicembre 1781.*  
 „ *Carlo de Marco*: Alla Camera di S. Chiara. In vista del suddetto Real Ordine si è a noi portato memoriale del tenor che siegue v3.: S. R. M.: Gli Consoli dell'Arte d'indorare umilmente supplicando espongono alla M. V.,




come il loro Collegio tiene le sue Costituzioni roborate di Regio Assenso formate a tenore delle Leggi, e per lo fine di conservarsi la perfezione dell'Arte, e fra dette Capitolazioni vi è quella dove si stabilisce, che nessuno Lavorante possa esercitare l'Arte d'indorare se prima non sarà esaminato, ed approvato da' Consoli, ed in questo Capo consiste la perfezione dell'Arte, perchè impedisce, che si eserciti l'Arte da chi non la fa à perfezione. Su diversi tempi sono sorti alcuni Lavoranti, li quali han preteso esercitarla senza essere esaminati, giacchè non sapendola a perfezione volevano esentarsi dall'esame; ma sempre sono stati costretti ad imparare bene l'Arte, ed esaminarsi, e perciò da tempo in tempo si sono emanati gli Bandi con l'inserta forma delle Capitolazioni ne' luoghi soliti. Così fu nel 1760., come apparisce dal Processo fol. 6. In vista di questi Bandi Pasquale Liscio, Pasquale Carbone, Pietro Schind, e Gaspare Lodi ricorsero nella Real Camera di S. Chiara, e dimandarono di essere nella libertà di esercitare l'Arte senza essere esaminati, ed ottennero l'*intimetur Parti, & interim nihil innovetur*. Si considerò allora, che fusse indispensabile l'esame, perchè così stabilisce la ragione, e le Leggi, e perchè così vogliono le Costituzioni dell'Arte, la di cui osservanza era stata ordinata dal Re (D. G.) fol. 2.; Onde soltanto si stimò moderare la spesa, la quale si ridusse a soli ducati venti, e se ne formò nota dal Delegato D. Carlo Paoletti Regio Consigliere col consenso della Real Camera, e se ne fece rapporto alla Maestà del Sovrano, il quale con suo Real Dispaccio in data de' 23. Giugno 1760., fol. 18., si uniformò, ordinando, che la spesa dovranno soffrire non oltrepassi la somma di ducati 20. *pro omnibus &c.* Indi rinnovarono gli Bandi coll'inserta forma della nuova Tassa, e degli ordini Reali. Ricorsero altri Lavoranti, ma furono rigettate le loro dimande, e si ordinò la rinnovazione degli Bandi. Dalle cose suddette si vede chiaramente, che per Legge, per ragione, e per non mai interrotta osservanza non può un Lavorante esercitar l'Arte senza esser prima esaminato, ed approvato. Ma per

eludere la forza della Legge, e della Ragione gli Lavoranti hanno pensato, prima aprire bottega, e poi ricorrere alla Real Camera, ed ottenere l'*intimetur Parti, & interim nihil innovetur*, e così riesce loro di dar principio ad una nuova lite, e fra di tanto esercitar l'Arte, e tener bottega senza sapere l'Arte. Per evitare questa frode si è supplicata la Maestà del Re, che si è degnata rimettere tutto alla Real Camera, che informasse col suo parere. La Real Camera ha già riferito, e la Maestà del Sovrano ha risoluto nella maniera la più uniforme alla Legge, e ragione, siccome si legge nel suo Real Diploma del primo Dicembre corrente anno 1781. E perchè incumbe all'Arte, che si conservino le reali risoluzioni, per essere tante Leggi, che tendono alla perfezione dell'Arte; perciò la supplica voglia compiacersi ordinare la spedizione degli ordini opportuni con l'inserta forma del Real Diploma, affinchè possa farne uso per la spedizione de' Bandi, da farsi a suo tempo, e l'averà, *ut Deus &c.* Che perciò abbiamo stimato di far la presente, colla quale ordiniamo, e comandiamo, che debbiate *ad unguem* osservare ed eseguire quanto col suddetto Real Dispaccio sta ordinato. Che tal'è nostra real volontà. *Datum Neap. die 19. mensis Januarii 1782.: Salomonius: Patrius: V. F.: Dominus Rex mandavit mihi Franc. Peccheneda a Sec.: Citus: adest sigillum: In Part. 34. fol. 160.: Sebastiani: V. M. comandà l'osservanza ed esecuzione di quanto col suddetto Real Diploma sta ordinato. Indi dal medesimo Procuratore del Collegio della suddetta Arte si è domandata l'osservanza di dette provisioni con suo memoriale del tenor seguente cioè „ All' Illustre Marchese D. Carlo „ Cito Regio Consigliere, e Comandario Generale dell'Indoratori: Il „ Procuratore del Collegio dell'Arte „ d'indorare supplicando espone a V. S., „ come quantunque detto Collegio abbia le sue Costituzioni roborate di „ Regio Assenso, con le quali si vieta a' Lavoranti di esercitare l'Arte „ senza esser prima esaminati, ed approvati da' Consoli, pure contro „ questa Legge erasi introdotto di aprir „ bottega, e poi mantenersi così con „ la*

„ la decretazione della R. Camera di  
 „ S. Chiara d' *intimetur parti, & in-*  
 „ *terim nihil innovetur.* La Maestà del  
 „ Re con real Dispaccio del primo  
 „ Dicembre 1781. si è compiaciuta  
 „ ordinare, che sia indispensabile l'esame,  
 „ e che si esegua quanto fu stabilito dalla  
 „ Real Camera in concerto del Delegato dell'Arte  
 „ allora il Consigliere Paoletti, e si facci il solito  
 „ in seguela de' Bandi allora emanati, come dagli  
 „ atti, alli quali &c. In esecuzione di qual real  
 „ Ordine si sono spediti altri Ordini dalla Real  
 „ Camera per esecuzione di detti reali Ordini  
 „ come da detti atti. Laonde affinché sia tutto  
 „ noto a' Lavoranti, la supplica ordinare, che si  
 „ emanino gli bandi tali quali altre volte furono  
 „ emanati con l'inserita forma del detto real  
 „ Dispaccio, ed ordini della Real Camera, che  
 „ prontamente si producono, per li luoghi soliti,  
 „ & servata forma soliti, e l'avrà *ut Deus &c.*  
 „ Die 6. mensis Februarii 1782. Neap. Per Illustrissimam  
 „ Marchionem D. Carolum Cito Reg. Cons., & Comm.  
 „ Generalem Artis Deauratorum &c. *Visis actis,*  
 „ Regali Rescripto diei 11. Septembris anni  
 „ 1759. fol. 12. alio Regali Rescripto diei 23.  
 „ Junii anni 1760. fol. 18. ; Bandis emanatis  
 „ per quondam S. C. Aulae Praefectum tunc Dom.  
 „ Generalem dictae Artis D. Carolum Paoletti  
 „ pro executione dictorum Regalium Ordinum  
 „ fol. 6. , & 27. ; Tariffa directuum  
 „ expensarum faciendarum per Laborantes  
 „ praedictae Artis tempore admissionis ad  
 „ Magisterium ejusdem, facta ordine praefati  
 „ qu. Aulae Praefecti Paoletti, fol. 25. Prov.  
 „ Realis Camera Sanctae Clarae cum  
 „ insertione Regalis Rescripti diei primi  
 „ Decembris 1781., fol. 38., ac retroscripto  
 „ memoriali, fuit provisum, quod pro  
 „ executione dictorum Regalium Ordinum  
 „ Capitulationes dictae Artis Regio Assensu  
 „ roborata exequantur, & debita  
 „ executioni demandentur juxta earum  
 „ seriem, continentiam, & tenorem, &  
 „ exped. Banda, hoc suum: Citus. Prisco-  
 „ lus. Prisco. Prisco. Attento dunque tutto  
 „ ciò volendo Noi, che

pienamente sian eseguiti gli preinferti  
 reali Ordini, colli quali si comanda  
 l'osservanza delle preinferte Capitola-  
 zioni roborate di regio Assenso, ed  
 affinché il tutto sia alla piena notizia  
 di ogni uno per osservarle, avemo sti-  
 mat' opportuno spedire il presente Ban-  
 do, acciocchè essendo il tutto pubbli-  
 co, e manifesto, non si possi da chic-  
 chesia in ogni futuro tempo allegare  
 causa d' ignoranza. Quindi ordinamo,  
 e comandamo anche in nome di S.M.  
 ( D. G. ), che a tenore di detta Ca-  
 pitolazione nessuna Persona da oggi  
 avanti possi aprir bottega essendo La-  
 vorante, e non sia esaminato, ed ap-  
 provato dai Consoli, e Deputati *pro*  
*tempore* e terrà la fede di detto esame,  
 ed approvazione, apriranno bottega, o  
 piglieranno lavori, incorrono nella pe-  
 na di ducati 25. per la prima volta,  
 e di ducati 50. per la seconda volta,  
 che si controverrà, applicabili metà  
 di essi a beneficio del Regio Fisco, e  
 l'altra metà a beneficio della Cappel-  
 la. In oltre vogliamo, che in ogni  
 volta, che ciascun Maestro approvato  
 darà licenza, o fingerà, che si apra  
 bottega, e che si pigli lavoro in suo  
 nome da Persona, che non sarà appro-  
 vata *ut supra*, in tal caso ciascun Mae-  
 stro controveniente incorra nella me-  
 desima pena di sopra comminata, cioè  
 ducati 25. per la prima, e ducati 50.  
 per la seconda volta, che controverrà,  
 applicabili parimente, *ut supra*, e ciò  
 elassi giorni quindici dopo la publica-  
 zione del presente. Similmente vo-  
 gliamo, ed ordinamo, che sotto la  
 stessa pena di sopra comminata, ed  
 altre a nostro arbitrio li Consoli, e  
 Deputati *pro tempore* della detta Arte  
 non ardiscano da oggi avanti di esig-  
 gere più della somma contenuta nella  
 preinferta tariffa da ciascun Lavorante,  
 che voglia passar Maestro. Il presente  
 si pubblici per li luoghi soliti, e  
 consueti di questa Città. Datum Neap.  
 die 6. mensis Februarii 1782. IL MAR-  
 CHESE D. CARLO CITO. Bernardo  
 Priscolo. Michele Priscolo. Bannum,  
*ut supra.*

1782  
 Il Marchese  
 D. Carlo  
 Cito.



# DE MANNA LEGENDO

## TITULVS LXIII, sive CXLIII.

### PRAMMATICA III.

**FERDINANDO IV REGE.**

*Ius Mannæ legendæ privativo jure generatim interdictum remittitur, abrogaturque bannum in hanc rem editum die 28 mensis Junii anni 1669.*

*Vestigal super Manna legenda impositum subrogatur in alia rerum generum quæ recentur.*



Rendendo Noi in considerazione, che il Bando pubblicato da' nostri Serenissimi Predecessori sotto i 28. di Giugno del 1669. relativamente al Jus pro-

ibitivo del raccoglimento, e della vendita, ed estraragnazione della Manna abbia prodotto nell'esecuzione, e tutto giorno produca non pochi aggravj, e pregiudizj a' nostri amatissimi Vassalli, abbiamo risoluto di abolire col presente Editto il mentovato Jus proibitivo, come lesivo della libertà dell'industria sopra un genere bastantemente esteso in molti luoghi del nostro Regno. E quindi derogando, ed annullando il citato Bando dell'anno 1669., vogliamo, ordiniamo, e comandiamo

I. Che dal dì primo del prossimo mese di Luglio del corrente anno resti in libertà de' Naturali de' proprj luoghi di poter raccogliere, e vendere la Manna in tutto il Regno, senza proibizione veruna. E poichè coll'accordata libertà viene a mancare al nostro Regale Erario la rendita, che percipiavasi annualmente dall'abolito Jus proibitivo, così a fine di adottare i mezzi più equi, e meno gravosi a' nostri Sudditi, vogliamo, che in rimpiazzo della rendita, che viene a mancare, siano dallo stesso dì primo dell'entrante mese in avanti imposti cavalli dodici sopra l'oncia di stima di tutt' i generi soggetti a Dazj Doganali, esclusi bensì i Commestibili, Grano, ed Olio, ed inclusi gli Aromi, Zucaro, Mele, Caffè, Cacao, Vino, Mandorle, Seme di Finocchi, Sciucelle, Passi, Fichi, ed altri somiglianti generi secchi, da esigersi non solo per quanto riguarda la giurisdizione della Città di Napoli (senza punto alterarsi il sistema, che si tiene per

l'abolito Dazio a minuto); ma ben anche in tutte le altre Dogane delle Provincie del Regno, regolandosi l'esazione de' prescritti cavalli dodici proporzionatamente sopra l'oncia di stima de' generi, con legge fissa però, che dalla quarta parte di un'oncia, o meno, debbano sempre esigersi cavalli tre; e da tale pagamento non possa, nè debba essere persona alcuna esente per qualsivoglia ragione, e sotto qualsivoglia pretesto, nè possa a titolo di esenzione allegarsi qualunque Privilegio,

II. Che il Commercio della Manna resti intieramente libero a beneficio de' nostri Sudditi tanto pe' luoghi del Regno, quanto per fuori Regno, regolandosi l'estrazione di tale genere nella conformità, che si pratica per le altre derrate considerate per Tratta sciolta, e non soggetta a proibizione veruna; con pagarsi solo ducati quattro a cantajo per la Manna in forte, e ducati otto a cantajo per la Manna in canolo per dritto di Tratta.

III. Che ad oggetto che i nostri amatissimi Vassalli risentano per ogni parte gli effetti del beneficio, che loro reca l'abolimento del Jus proibitivo di tal genere, resti dallo stesso dì primo del venturo Luglio moderato il prezzo della Manna tariffato agli Speciali di Medicina, a qual effetto se ne sono distribuiti gli ordini corrispondenti al nostro Protomedico.

IV. Che col presente Editto non venga in menoma parte alterato il divieto contenuto nel Bando emanato nell'anno 1759. intorno al taglio degli Orni, restando fissato divieto espressamente confermato colla presente Sanzione, e dichiarando soggetti i trasgressori alle stesse pene nel citato Bando del 1759. espresse.

V. Che gli Assegnatarj sul mentovato abolito Jus proibitivo della Man-

*Liberum Mannæ commercium præscribitur.*

*Summæ Mannæ pretium constitutum*

*Santum et sumque esse præscribitur bannum anno 1759, quod est pragmatica III posita sub titulo de Incisione arborum ..*

na

DE MATRIMONIIS A FILIIS-FAM.

na in annui ducati mille dugento per capitale di ducati trentamila dallo stesso di primo del prossimo mese di Luglio del corrente anno in avanti rappresentino il loro credito, ed introitino la rispettiva rata delle loro corrispondenti annualità sopra il prodotto dell'esazioni sostituite per lo rimpiazzo della rendita, che annualmente perveniva dal ridetto Jus proibitivo della Manna, e spiegate nel Capo I. e II. del presente Editto. Come pure gli annui ducati quarantaquattro, e grana 15. altro peso annesso all'istesso abolito Arrendamento per la prestazione de' Cristalli di Maggio, s'intendano parimenti trasferiti sopra il medesimo prodotto delle suddivise esazioni stabilite per lo rimpiazzo.

E perchè tal nostra sovrana deter-

minazione venga a notizia di ognuno, nè possa allegarsi causa d'ignoranza, vogliamo, e comandiamo, che il presente Editto si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da noi sottoscritto, e munito col Suggello delle Nostre Regali Arme, riconosciuto dal Direttore delle nostre Finanze, visto dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli il dì 4. Giugno 1785. FERDINANDO. Vidit* Ferdinando. *Citus Præs. Vice-Protonot. Nicola Maria Vespoli. Locus + Sigilli. Dominus Rex mandavit mibi Hyacintho Dragonetti a Secr. Pubblicata a dì 25. Giugno 1775.*

1775



DE MATRIMONIIS A FILIIS-FAMILIAS CONTRAHENDIS

T I T V L V S LXIV, sive CXLV.

PRAMMATICA II.

FERDINANDO IV REGE.

Aliqua ex parte restituitur pragmatica diei 10 Aprilis 1771, qua in matrimoniis a filiis-familias contrahendis jus Romanum restitutum, patria potestas instaurata, & cum Evangelicis divinisque mandatis eadem conciliata. Præcipue vero nonnulla statuuntur de sponsalibus.



Vendo Voi con Sovrano Editto segnato nel dì 10. Aprile dell'anno 1771. richiamati nella sua osservanza i legittimi diritti della Patria Potestà ne' ma-

trimonj de' figli di famiglia, ed avendo con la salutare legge per gli stupri promulgata nell'anno scorso efficacemente provveduto alla custodia della pudicizia, ed alla quiete delle famiglie, è avvenuto, che col pretesto degli sponsali o carpiti, o non veri, s'impediscono bene spesso i matrimonj presso le Curie Ecclesiastiche, le quali confondendo il giudizio della validità, che pel Concordato ad esse appartiene, con quello dell'esistenza, si arrogano abusivamente la cognizione benanche della esistenza degli sponsali medesimi, in pregiudizio non meno della libertà de' cittadini, che de' sacri diritti del Trono, inseparabili dal comun bene de' nostri amatissimi Sudditi.

Quindi, acciocchè l'antica e lode-

vole usanza quasi generalmente introdotta, di prepararsi alle future nozze per mezzo di una libera e reciproca promessa, non si rivolga ad uso perverso di seduzione, o di frode, nè si rapiscano i figli di famiglia alla Patria Potestà, nè le Curie Ecclesiastiche si arrogino oltre la permessa cognizione della validità degli sponsali, ancor quella della loro esistenza, la quale privatamente appartiene a' laici Magistrati, abbiamo sovraneamente determinato col parere della nostra Camera di Santa Chiara di promulgare il presente Editto da osservarsi inviolabilmente, col quale comandiamo

I. Che trattandosi del giudizio di esistenza, o inesistenza degli sponsali *de futuro*, debba questo privatamente spedirsi presso i Giudici laici.

II. Che per costare della esistenza de' suddetti sponsali, dovranno questi esser contratti dinanzi al Paroco, e testimoni, e col consenso in iscritto de' rispettivi Padri degli Sposi, e di coloro, che ne sostengono le veci, ed eser-

CONTRAHENDIS TITVLVS LXIV, five CXLV.

esercitano il diritto della Patria potestà.  
 III. Che si escluda qualunque giudizio nel Foro laicale, o ecclesiastico de' pretesi Sponsali per la rispettiva loro esistenza, o validità, la cui prova dipenda da' soli testimonj, senza l'intervento del Paroco, e senza il consenso paterno negli Sponsali de' figli di famiglia.

IV. Che gli Sponsali legittimamente contratti, e secondo la forma, che si prescrive con questa legge, non debbano produrre ne' termini del diritto comune e patrio alcuna azione coattiva.

V. Che dichiarati validi gli Sponsali dalle Curie Ecclesiastiche, possano le stesse Curie far uso contro a' renitenti delle canoniche monizioni; e queste riuscendo infruttuose, non possano venire alle censure, senza prima con distinta relazione darne parte a Noi per ottenerne il permesso: acciòchè in tal guisa, secondoche si pratica ne' ben ordinati Dominj, si evitino i molti, e gravi inconvenienti, che possono derivare.

VI. Che il consenso paterno negli Sponsali si richiegga sino all'età di 30. anni compiti de' figli di famiglia, se sono maschi, e se sono femmine sino all'età di 25. anni compiti, nella stessa guisa, che coll' Editto de' 10. Aprile del 1771. fu stabilito nella contrazione delle nozze de' figli di famiglia.

VII. E finalmente, che nommeno i Parochi, che le Curie Ecclesiastiche sotto la grave pena della reale indignazione stieno avvertite ad osservare questo Sovrano Editto, ch'è diretto ad evitar le frodi, che si commettono, a sostenere la libertà de' Cittadini, ed a conservare la pace, e l'onore delle famiglie.

Acciocchè poi questo nostro Real Editto venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, comandiamo, che si pubblici ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritto, e munito col suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici, visto dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di Santa

Tom. II.

Chiara. Napoli 11. Dicembre 1780.  
 FERDINANDO. Carlo Demarco. Viceprot. Dominus Rex  
 mandavit mihi Francisco Peccheneda a Sec. Pubblicata a dì 19. Gennaio 1781.

Ferdinando.

1781

PRAMMATICA III.

Quantunque molte salutari provvidenze sianfi da Noi date, affinché i matrimonj, sorgente della felicità, e della conservazione di ogni Stato, uniformi fossero al decoro, ed a quel buon ordine, che rende più stretto il nodo del vincolo conjugale; pure oggetto così importante nuovamente richiama la nostra paterna attenzione, per ovviare gli abusi introdotti in frode della nostra Legge del dì 10. di Aprile del 1771. sul consenso paterno richiesto negli Sponsali. Imperochè taluni, ed in particolare i figli di famiglia, per eludere tali nostri sovrani stabilimenti, e per sottrarsi a que' Canonici impedimenti, che temono d'incontrare nelle Curie Ecclesiastiche di questa Capitale, o del Regno, o finalmente per prevenire quegli ordini, che da' Magistrati laici tal volta si danno a fine d'impedire i matrimonj, che impropriamente intendono effettuare contro la onestà, e decenza delle Famiglie, e la Polizia del Regno, si portano fuori de' nostri Dominj a sposare, o ivi per mezzo di procura contraggono le non permesse nozze. Merita di essere sollecitamente corretta questa frode, che si fa alla Legge, e che si oppone direttamente allo spirito stesso del matrimonio, il quale esser dee il dolce legame della pace, e del decoro delle Famiglie, e non già l'inausta cagione del loro obbrobrio, e della loro desolazione. Perciò col parere della nostra Regal Camera di S. Chiara abbiamo Noi sovraneamente stabilito emanare la presente Legge, colla quale ordiniamo, e comandiamo, che niuno de' nostri Sudditi per qualunque causa, e sotto qualunque pretesto possa fuori de' nostri Dominj contrarre Sponsali, o Matrimonj, o personalmente, o per mezzo di procura senza il preventivo regal permesso. Ed a tal effetto per canale della nostra Segreteria di Stato,

EODEM REGE.

Occurritur fraudibus admitti solitis in Edictum diei 10 Aprilis 1771, ac proinde placet neminem extra Regnum inire Sponsalia, aut matrimonium, aliquod posse absque regali indulgentia sub inremissibili pœnarium annorum relegationis, si nobilis, totidemque trimerium, si ignobilis sit.

B

e del

è del Dispaccio di Giustizia , e Grazia dovrà esporfi la legittimità della causa , per cui sia forse taluno nella necessità di contrarre Sponsali , o Matrimonio fuori del Regno , ed attendersi per mezzo della stessa il nostro sovrano beneplacito . Al che controvendendosi , o portandosi chiunque de' nostri Sudditi o in Roma , o altrove fuori Regno a personalmente contrarre Sponsali , o Matrimonj , o contraendoli per mezzo di procura senza il nostro preventivo regal permesso , sia sottoposto irremissibilmente alla pena di tre anni di relegazione , se nobile sia , e di tre anni di galea , se ignobile .

E perchè tale nostra Sovrana Determinazione venga a notizia di ognuno,

e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo , e comandiamo , che si si pubblici ne' luoghi soliti della Capitale , e delle Provincie del Regno , ed in pubblica testimonianza farà da Noi sottoscritta , e munita col Suggello delle nostre Regali Armi , riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia e Grazia , vista dal nostro Vice Protonotario , e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara . *Napoli il dì 9. Maggio 1783.*

*FERDINANDO . Carlo Demarco . Vice-Ferdinando . dit Citus Praeses Vice-Protonotarius . Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Secretis .* Pubblicata a dì 4. Luglio 1783.

1783



## DE MERETRICIBVS

## TITVLVS LXV, sive CXLIX.

## PRAMMATICA XX.

CAROLO  
VISICIL-  
RUGE,  
HISPAN-  
II.



Meretricibus, interdicuntur diu noctuque in rhdis incedere non modo per hujus Civitatis loca, sed & per vias illas quas vulgo dicunt di Toledo, S. Lucia, Chiaja, Costiera di Mergogliano, e Possilipo, sub pena pro arbitrato irroganda. Concordat prammatica II hujus tituli.

Sendosi servita S. E. considerare lo scandolo universale, e gl' inconvenienti, che partorisce la manifesta, e notoria pubblicità delle Meretrici , e Donne da partito , coll' andare in Carrozza per il publico , e solito passeggio per le strade di Toledo , S. Lucia , Costiera di Mergogliano , Possilipo , e per altri luoghi di questa Città , tanto di giorno , quanto di notte , e che alcune di queste Donne habbiano supposto non essere comprese nelli Banni , e prohibitioni antecedentemente emanati , e non essere obligate alla loro osservanza , col pretesto di pretese immunità , esentioni , e licenze ottenute ; Ci ha per tanto la medesima Eccell. a voce incaricato , che dovessimo in suo nome dichiarare nulle , irrite e casse , e per quanto fusse necessario revocare tutte , e qualsivogliano licenze , permissioni , rescritti , salvaguardie , e qualunque altra scrittura , in virtù delle quali si pretendesse , o potesse pretendere concesso , e permesso a dette

publiche Meretrici , e Donne di partito l' andare in Carrozza per li luoghi sopra enunciati , ancorchè dette licenze , permissioni , rescritti , o salvaguardie fossero state fatte , ordinate , o sottoscritte da qualunque persona , Giudice , o Ministro di qualunque grado , qualità si sia , e di qualunque giurisdizione , e preminenza , e da S. E. medesima ; Che perciò in esecuzione del mentionato ordine , che la prefata Eccell. si è degnata a voce darci , facciamo il presente Banno , col quale dichiarando in nome di detta Eccell. per nulle , irrite , e casse , tutte , e qualsivogliano licenze , rescritti , salvaguardie , e permissioni ottenute come sopra , anco , che da Sua Eccell. istessa si fossero concesse , e per quanto sia necessario , dando quelle , e ciascheduna di esse per revocate , in modo , che dal presente giorno non habbiano , nè possano avere vigore alcuno , nè servire di scuse , discolpa , o eccezione a coloro , che l' hanno per lo passato ottenute , facciamo il presente Banno , col quale ordiniamo , e comandiamo , che dal dì della publicatione di esso

niu.



niuna publica Meretrice, o Donna da partito di qualunque qualità, e professione si sia, ardisca, nè presume tanto di giorno, quanto di notte ( senza che prima habbia ottenuto nuova licenza in scriptis da S. E. , o nostra, fincome dalla medesima Eccell. Ita a voce dichiaratoci, & incarricatoci ) andare in Carrozze per il publico passaggio di Toledo, S. Lucia, strada di Chiaja, Costiera di Mergogliano, e Filippo, nè per altre parti, e luoghi di questa Città, tanto con Carrozze, che fossero proprie loro, quanto di affitto, o improntate, sotto pena ad arbitrio nostro riserbate, così alle dette Donne Meretrici, e da partito, come alli Cocchieri, che scientemente le conducessero in Carrozza da esequiriose indispensabilmente; Et ordiniamo, & incarricamo alli Capitani di Giustitia, loro guardie, & ad ogn' altro a chi può spettare, che invigilino per l' inviolabil osservanza, et esecuzione del presente Banno sotto pena della perdita del loro officio, e di altre corporali ad arbitrio nostro. Et affinché il presente venghi alla notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza ordiniamo, che il presente si pubblici per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città.

*Datum ex Palatio M. C. V. Neap. die 12. Julii 1697. IL PRINCIPE D'OTTAJANO REG. Nicolaus Pennella Act. Mag. Banno ut sup. Cc. Pubblicata a di 13. di Luglio 1697.*

Il Principe  
d' Ottajano  
Reggente.

1697

## PRAMMATICA XXI.

FERDINANDO IV  
REGE.

Restituntur  
edicta in lu-  
cem prolata  
annis 1737,  
& 1739 pro  
Meretricibus  
in unum hu-  
jus civitatis  
locum co-  
gendis.

Essendo pervenuto a notizia del Re N. S. l' inosservanza del Bando emanato dall' Augusto suo Genitore in data de' 14. Settembre del 1737., e rinnovato a' 3. Gennaio 1739., col quale si precettò l' estirpazione delle Meretrici dalle Strade di questa Capitale abitate da gente onesta, e più frequentate, e si permise per abitazione alle medesime tutto il Borgo di S. Antonio Abate col luogo detto *Ponte oscuro*, eccettuandosene la strada ampia, e Reale sita nel medesimo Borgo, che comincia dalla Chiesa di S. Francesco di Paola fuori Porta Capuana, e finisce nella Chiesetta di S. Giu-

liano di Capodichino; tutto lo spazio, che comincia da Porta Nolana fino al Palazzo, che dal volgo chiamasi de' Spiriti, e tutto il locale detto le Fontanelle da dietro il Convento di S. Maria della Vita. E come la M. S. non lascia di sempre invigilare per lo vantaggio, quiete, decoro, e bene de' suoi fedelissimi Vassalli, perciò con Real Dispaccio de' 20. del corrente rimesso al Reggente della G. C. ha ordinato qualche siegue: „ Informato il Re che „ col trascurarsi l' esecuzione de' prov- „ vidi, e salutari ordini emanati dall' „ Augusto suo Genitore in data delli „ 14. Settembre del 1737. per la estir- „ pazione delle Meretrici dalle Strade „ di questa Capitale abitate da gente „ onesta, e più frequentate, e pe' l' di „ loro effettivo passaggio ne' Borghi „ di Loreto, e di S. Antonio; sienfi „ esse moltiplicate all' eccesso, e stabi- „ lite per tutta la Città, ma special- „ mente nel recinto delle Parocchie „ di S. Marco, di S. Anna, di S. Mat- „ teo, e di S. Maria della Neve con „ pregiudizio notabilissimo delle oneste „ famiglie, e de' loro Individui per „ lo scandalo, che ne traggono colla „ rovina delle anime, e della salute „ del corpo di coloro, che quasi vio- „ lentati da tali donne infami, mise- „ ramente soccuombono a commettere „ il male, e con positivo danno di „ questa numerosissima popolazione, e „ dello Stato: Si è perciò acceso l' ani- „ mo religiosissimo della M. S. di un „ santo, e giusto zelo, acciò si dia un „ generale, efficace, e pronto riparo „ ad un tanto grave disordine. Vuole „ quindi la M. S., e comanda, che „ subito si rinnovi, e si esegua dalla „ G. C. il Real Bando, che fu pubbli- „ cato per esecuzione degl' additati „ Reali Ordini dell' Augusto suo Padre „ delli 14. Settembre 1737., e poi „ rinnovato nel 1739., e che si obbli- „ ghino i Padroni delle Case, anco le „ Comunità Religiose coll' obbligo lai- „ cale ( per le quali la M. S. ha da- „ to gli ordini corrispondenti al De- „ legato della sua Reale Giurisdizione) „ di non affittarle a donne pubbliche, „ e sospette, „ Ma riflettendo S. M., che po- „ trebbesi tentar d' impedire, o di ri-

Magnz Cu-  
riaz Vicariuz  
tantummodo

potestas data  
cognoscendi  
de cauffis de  
locato con-  
ductoque a  
Meretricibus  
ejectionis.

» tardare la efecuzione di questa sua  
» Sovrana Rifoluzione , opponendofi  
» dell'eccezioni, ed efenzioni di Foro,  
» o per effetto di protezioni, che pos-  
» fono tali difoneste donne tenere: E'  
» venuta perciò colla foverana sua Au-  
» torità in commettere privatamente  
» tali cause di sfratto delle Donne li-  
» bere alla G. C., la quale debba da-  
» re efecuzione a questa Sua Real De-  
» terminazione, senza che possa inge-  
» rirfi altro Tribunale anche Supremo:  
» con averne a tale effetto fpediti gli  
» ordini coerenti per la sua Real Se-  
» greteria di Stato, e Casa Reale in  
» rapporto alle Meretrici, che si tro-  
» vin munite di patenti de' Teatri ;  
» E per le Reali Segreterie di Stato,  
» Guerra, e di Marina, affinché dai  
» Militari non si dia il menomo im-  
» pedimento alla efecuzione, che dovrà  
» dar la G. C. a questa sua Sovrana  
» Rifoluzione ; E con efferfi ancora  
» prevenuta di tutto ciò la Camera di  
» S. Chiara, affinché non resti nè im-  
» pedita, nè ritardata la efecuzione  
» con le relazioni, che a supplica di  
» tali donne infami, avesse potuto,  
» o potrebbe ordinare alla G. C. del-  
» le providenze date per lo sfratto del-  
» le medefime .

» Vuole però la M. S. , che pria  
» di mandarfi tali donne ne' Lupana-  
» ri, si facciano visitare dai Medici,  
» e trovandofi infette di male si man-  
» dino all' Ospedale .

» Or questa foverana Rifoluzione par-  
» tecipo di Real Ordine a V. E., af-  
» finchè resti efattamente efeguita dal-  
» la G. C. ; e badi bene, che per  
» trascuratezza, o per altro motivo,  
» non s' induca nuovamente la meno-  
» ma inoffervanza della medefima “.

Palazzo 20. Gennaio 1781. Carlo De-  
marco. Eccellentissimo Signor Marchese  
di Fuscaldo .

In efecuzione dunque di tali Sovra-  
ni Ordini, abbiamo fpedito il presen-  
te *omni tempore valituro*, col quale  
rinnovando i fudetti citati Bandi de' 20.  
Dicembre 1737., e 3. Gennaio 1739.  
ordiniamo, e comandiamo, che dal dì  
quattro Maggio del corrente anno, &  
*in futurum*, tutte le pubbliche Meretri-  
ci tanto in atto efistenti, quanto quel-  
le che forse potranno capitare, e ef-

fere in avvenire di nuovo in questa  
Fedeliffima Città di Napoli non pos-  
fano, nè debbano dimorare, o abita-  
re nelle vie, strade, vichi, o altri  
luoghi di qualsivoglia maniera, che  
fiano situati, e posti dentro di questa  
predetta Fedeliffima Città ; come an-  
cora che le medefime neppure poffano  
abitare d' intorno, o vicino, o nella  
via per dove si v' alla Real Villa di  
Capodimonte, come nè anche poffano  
avere l' abitazione, o dimora nel Bor-  
go di Chiaja sotto pena della frusta da  
darfi alle medefime irremisibilmente ri-  
trovate che faranno ad abitare, o di-  
morare ne' fudetti luoghi nel presente  
Banno vietati. E poichè non poffono  
tali perniciofe, e scandalofe Donne  
abitare ne' luoghi di sopra designati,  
e proibiti senza che da' Padroni delle  
case si facciano ad effeloro gl' affitti,  
perciò, affinché da oggi in avanti più  
non fe ne facciano, col presente ordi-  
niamo, e comandiamo, che in efecu-  
zione del citato Bando de' 20. Dicem-  
bre 1737. i Padroni delle case, bassi,  
camere, ed altri luoghi proprj per abi-  
tare situati nelle vie, strade, vichi,  
ed altri luoghi di qualunque maniera  
che fiano dentro di questa Fedeliffima  
Città, o d' intorno, o vicino, o nel-  
la via per dove si v' nella Real Villa  
di Capodimonte, o nel Borgo di Chiaja  
in conto alcuno, e sotto qualunque  
pretefto e quefito colore non poffano  
far di nuovo affitti, continuarli, o  
confermarli in persona di dette pubbli-  
che Meretrici ( intendendofi annullati  
gl' affitti già fatti per l' efecuzione del  
citato Bando ) sotto pena di nullità  
di tali affitti, ed obblighi, o fian cau-  
tele per effi fatte, per li quali dette  
donne libere non poffano da niun Giu-  
dice effere aftrette a pagar la mercede,  
o fia pigione a' Padroni delle dette  
case, con fogggiacere ancora i medefi-  
mi Padroni di dette case, o abitazio-  
ni parimente alla pena della perdita  
delle case, o altre abitazioni affittate  
da applicarfi a beneficio del Regio Fi-  
fco, ed in oltre di quel tanto, che  
importa l' affitto di ciascuna casa delle  
fudette per quel tempo, in cui vi ab-  
bia abitato la Meretrice da calcolarfi a  
tenore del contratto d' affitto, o del  
folito in cafoche l' affitto non appari-  
fca,

Sub inexpia-  
bili Proga-  
rum pna.

fa , ovvero apparisca *gratis* concessa l'abitazione .

Ed in oltre in efecuzione de' cennati Reali Ordini de' 20. del corrente comandiamo , che fra il termine di giorni dieci tutti i Padroni di case di questa Fedelissima Città di qualsivoglia stato , grado , e condizione che siano, si obblighino ciascuno presso il Giudice del suo Quartiere all' osservanza del presente Bando per quello, che ad essi appartiene sotto le pene nel medesimo stabilite .

E perchè potrebbero altre persone condurre , seu affittare per proprio uso le case , per poi darne il comodo, ed abitazioni alle Meretrici ; ordiniamo, e comandiamo che se vi sia scienza de' Padroni di case ne' luoghi di sopra vietati , che tali case da dette persone di qualunque grado condotte , i conduttori , e locatori insieme , ed insieme debbano soggiacere alle medesime pene , ed inoltre tanto il conduttore , che il locatore alla pena di mesi sei di carcere, senza che per questa si diminuisca in alcuna parte la pena , che potesse aver luogo del lenocinio , la quale debba intendersi in aumento di quella , che col presente Bando si è costituita .

Ed acciocchè le Meretrici , e Donne pubbliche aver possano abitazione con dimorare ne' luoghi dove rechino il minore scandalo che possano al pubblico colla dissolutezza del loro infame mestiere : ordiniamo , e comandiamo che quante di esse si trovano in questa Fedelissima Città da quattro Mag-

gio del corrente anno in avanti debbano andare ad abitare nel Borgo di S. Antonio Abate , che servirà per uso di loro abitazione e dimora , a riserva però della strada ampia , e Reale del medesimo Borgo , che comincia dalla Chiesa di S. Francesco de Paola fuori Porta Capuana , e finisce nella Chiesa di S. Giuliano di Capodichino, come possano altresì abitare fuori la Porta Nolana sino al palazzo, che volgarmente chiamasi delli Spiriti , come pure nel luogo detto le Fontanelle passato il Convento di S. Maria della Vita .

Ed affinchè il presente Bando giunga a notizia nommeno di dette pubbliche Meretrici , che de' Padroni di case , ed altri di soprannominati, e non possa da niuna delle dette persone allegarsi causa d' ignoranza , ordiniamo , e comandiamo , che si pubblichi nella forma solita , e ne' luoghi soliti , e consueti di questa Fedelissima Città , e suoi Borghi . *Dalla Vicaria li 23. Gennaro 1781. IL MARCHESE DI FUSCALDO REGGENTE .* *Girolamo Vollaro . Giuseppe Secondo . Pasquale Perelli . Carlo Crispo . Giacinto Dragonetti . Francesco Ciccone . Antonino Brancia , Savaria Senzio . Pietro Paulillo . Pasquale Ferrigno . Gian-Tommaso d' Agostino Avvocato Fiscale della seconda Ruota . Michelangelo Freda Avvocato Fiscale della prima Ruota . Sigismondo Savastano Segretario , Giuseppe Villamaina Soll. Fisc. Pubblicata a dì 25. Gennaro 1781.*

Il Marchese di Fuscaldo Reggente .

1781

*Meretricibus loci habitationum assignantur, praeter quos alias quaecumque iisdem lupanaria prorsus interdicta .*

DE MONASTICA PROFESSIONE ANTE XXI AETATIS  
ANNVM NON EDENDA

T I T V L V S LXVI,

PRAMMATICA I.

FERDI-  
NANDO IV  
REGE.

Regularis se-  
culari Clero  
coaequatus,  
interdictumque  
ideo Mona-  
chis, ac Mo-  
nialibus  
suam quibus-  
que professio-  
nem edere  
ante vigesi-  
mum primi-  
mum aetatis  
annum sub  
ejus nullita-  
tis, aliave  
pro arbitra-  
tu pena pror-  
sus irroganda.

**I**ntenti Noi sempre al bene, e vantaggio de' nostri fedelissimi Sudditi, ed informati de' gravi disordini nell' Ordine Monastico a cagione della prematura età de' 16. anni stabilita a fare la Professione, età, nella quale colui, che professa poco comprendendo ciò, che fa, e gli obblighi, che contrae, facilmente si pente di ciò, che senza maturo consiglio ha fatto; ed a riguardo ancora, che in tale età l'uomo essendo capace di maggiori soggezioni, non si determina alle volte di sua libera volontà ad elegere quella vita, che professa. Quindi volendo Noi riparare a tali inconvenienti, sulla considerazione di non troppo allungare, nè abbreviare l'età per così santa, e celeste vocazione, abbiamo conosciuto prudentissima, e savia la Regola della Chiesa, che stabilisce nel Clero Secolare, che niuno possa entrare nella professione de' Sacri Ordini prima dell'età di anni ventuno.

Abbiamo quindi deliberato, precedente il parere della nostra Regal Camera di S. Chiara, di uguagliare su di

questo particolare il Clero Regolare al Clero Secolare; sicche prima degli anni ventuno compiuti, nè Uomini, nè Donne possano fare Professione Monastica.

Vogliamo dunque, ed ordiniamo, che questa nostra Legge sia esattamente osservata in tutt' i nostri Reali dominj; ed in caso di controvenzione, similmente ordiniamo, che la Professione si abbia per non fatta, oltre delle pene riservate a nostro arbitrio contra quelli, e quelle, che ardiranno controvenire a questa così provida regale ordinazione.

Volendo intanto, che questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, comandiamo, che si pubblichi nelle legittime forme ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno da Noi soferitto, riconosciuto dal Segretario di Stato dell' Ecclesiastico, visto dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli 4. Luglio 1789. FERDINANDO. Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis. Pubblicata a di 31. Agosto 1789.*

Ferdinando -

1789

DE

DE MONETIS, ET ILLAS FALSIFICANTIBVS, ET DE PROHIBITA ARTE CHYMICA, ET ARGENTARIA SINE LICENTIA.

TITVLVS LXVII, sive CLI.

PRAMMATICA LVIII.

Augetur pretium argenti in carolenis quinque pro qualibet ancia.



CAROLVS DEI GRATIA REX &c. Perchè manifestamente si vede, che lo lavorare delle monete d'argento da molti mesi in quà è talmente mancato, ch' in la Regia Zecca non se cogna quasi niente, & questo si causa che in Italia, & in Germania, il prezzo dell'argento è tanto alto che si si desvia lo condurre degli argenti in questo Regno da quelli luoghi, per lo che la moneta nova che se ritrova fatta in questo prefato Regno, tutta viene a mancare, per la estrazione che continuamente si fa de dette monete extra Regno, tanto più per quanto ultimamente in Sicilia hanno ancora augmentato il prezzo dell'argento, lo che ci causa de fare cacciare lo resto della moneta nova da questo Regno, per lo avanzo che fanno de un tanto per libra d'argento. Al che volendo noi provvedere per servizio della Maestà Cesarea, & benpublico di questo prefato Regno, & oviare in questo per lo presente Bando, volemo & comandiamo che d'hor' avanti lo prezzo dell'argento se augmenta, & costi cinque carlini de più per libra di quello valuta, talmente che la libra dello argento della lega de carlini, così come valea diece docati, vaglia & si paghi docati diece & mezo, & lo medesimo augmento se intenderà anco alle monete nove, tanto fatte come da fare, the farà un grano per ciascuno tari, un tornese per carlino, & mezo tornese per mezo carlino, de modo che vaglia lo tari vint' uno grano, il tornese, & lo mezo carlino diece tornesi & mezo, lasciando le cinque come se ritrovano alla valuta de cinque tornesi. Per questo se notifica a tutti & qualsivogliano persone

de qualsivoglia stato, grado, & conditione se sia, che così s' habbia da osservare inviolabilmente sotto pena della Regia disgratia, & de diecemilia docati, esigenda dalli contrafacenti. Datum in Castro novo Neap. die 18. Junii 1552. DON PETRO DE TOLEDO: Vidit Albertinus Reg., Vidit Villanus Regens. Vidit Polo Regens. Vidit Fonseca Regens. Franciscus Reverterius, M. C. Locumtenens. Vidit Alphonsus Sanchez pro generali Thesaurario. Lobera pro Secretario. Martirano.

1552. D; Petro de Toledo.

PRAMMATICA LIX.

CAROLVS DEI GRATIA REX &c. Essendo già noto a tutte persone, si per constitutione del Regno, come per le leggi comuni le pene gravi che s'imponeno contra quelli, li quali commettreno delitto de falsa moneta, e con tutto questo non cessano continuamente de far dette monete false, & essendo giuste d'oro, d'argento, e de cugno, le tagliano di tal maniera, che si trovano molti scudi, docati, doppiomi, carlini, & tari, & altre monete d'argento che li mancano assai del giusto peso, e poi le spendino per tutto il Regno, del che se ne causa oltre lo disservitio di Sua Maestà, molto danno & interesse alli suoi sudditi per tal' evidente fraude. Al che volendo noi provvedere per servizio di Sua Maestà Cesarea, e beneficio universale de suoi sudditi. Per lo presente bando ordiniamo & comandiamo, che da quà avanti tutte le monete d'oro de qualsivoglia sorte & stampa, & carlini de valuta de grana diece & mezo, tari, & la nova moneta de mezo ducato & de terzo de scudo s' habbia a spendere & ricevere a peso che siano tutte le dette monete

Moneta expendenda iusti ponderis rectique cunei.

nete del giusto peso, & bone d'oro & de argento, nè sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, & conditione se sia, tanto banchieri, come officiali pecuniarij, maggiori & minori & officiali, nè qualsivoglia altra persona, tanto huomini come donne del presente Regno e di questa fidelissima Città di Napoli che presume tenere nè far tenere, spendere, nè fare spendere alcuna sorte delle predette monete d'oro, d'argento che fosser false, ò vero manco del giusto peso, ma quelle ch' al presente se ritrovassero in loro potere, ò che in futurum le pervenessero in mano, debbiano incontinenti tagliare ò far tagliare per mezzo, ò vero farli fondere, acciò non si possano spendere, e chi contravenerà alle cose predette, ò ad alcuna d'esse, incorrerà alla pena di docati mille, oltre che perderà le monete predette, quali non fosser del giusto & debito peso, ò vero fossero false, oltre le pene dalle leggi comuni & del Regno imposte, in le quali pene volemo ch' incorrano tanto quelli che faceffer pagamento de dette monete, come quelli che li riceveranno contra la forma del presente Bando, & quelli in potere delli quali se trovaranno dette monete de manco peso ò false, volemo c' habbiano à dare ragione come le son pervenute in potere, altramente non eviteranno la suspitione & inditio d' haverno essi fabricate ò tagliate, seu diminuite dette monete, & accioche più facilmente la Regia Corte n' habbia notizia de chi contravenerà al presente Bando, se darà à chi revelerà & accuserà alcuno c' habbia contravenuto al presente Bando, la quinta parte della predetta pena de docati mille & serà tenuto secreto, quale revelatione & accusa, volemo s' habbia à fare alli Magnifici Regenti, presenti e successivè futuri della gran Corte della Vicaria, & così s' habbia da osservare inviolabilmente, sotto le sopradette pene.

*Datum in Castro novo Neap. die 11. Octobris. 1552. DON PETRO DE TOLEDO. Vidit Albertinus Regens. Vidit Polo Regens. Vidit Villanus Regens. Vidit Fonseca Regens. Lobera pro Secretario Martirana. In cur. 18. fol. 220.*

1552  
D. Petto de  
Toledo.

## PRAMMATICA LX.

**P**HILIPPVS DEI GRATIA REX &c. Perchè da molti mesi in quà, in questo Regno sono occorse & tuttavia occorreno molte & diverse monete forestiere, che se spendeno per il valore di questo Regno, di grana diece l'uno. E sua Eccellentia havendo havuto notizia che dette monete forastiere sono di più bassa lega delli carlini che si cognano nella Regia Zecca del detto Regno, e volendo in questo dar'ordine come conviene, per esser no delle principali cose che se deveno mirare & provvedere per lo servitio di sua Maestà, ben publico & indennità delli Regij Sudditi, acciocchè nisciuno resti defraudato nella valuta di dette monete, ha fatto far la prova & esperienza nella Regia Zecca delle dette monete forastiere, le quali si son trovate di più bassa lega & manco perfectione delli carlini di questo Regno: Però con il presente Bando s'ordina & comanda ad ogni & qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, e conditione se sia, debbiano spendere e ricevere dette monete forastiere delle sotto scritte stampe, alla infra scritta ragione, nè più ò meno, tanto in questa fidelissima Città di Napoli, come in tutte le altre Città, Terre, & Provincie di questo Regno.

Monete extraz sub certa quantitate hic taxantur, & certum iisdem pondus assignatur.

*Le dette monete e loro valore sono v3.*

**L**I carlini che si cognano nella Città di Reggio di Lombardia, con la stampa di San Crisanto da una banda, e dall'altra lo scudo con lettere intorno, *sub hoc Clipeo*, tutti se debbiano spendere & pigliare per nove grana l'uno.

Li Papali Bolognesi con la testa del Papa da una banda; & dall'altra lo scudo con lettere che dicono, *Bononia docet*, se debbiano spendere e pigliare per nove grana l'uno.

Li carlini di Modena con la stampa, nella qual da una banda vi sta l'Image di Santo Gemeniano, con lettere intorno *S. Gemi. muti. Episcopus*, & dall'altra l'arme quartiate con lettere intorno, *lia celi lapsa*, anzi se



se debbiano spendere & pigliare per nove grana l'uno.

Li carlini della Mirandola con lo scudo da una banda, con lettere che dicono, *Ludovicus Secundus*, e dall'altra, *sic fecit me qui potens est*, se debbiano spendere & pigliare per nove grana l'uno.

Li carlini che si cognano in Palma con la stampa di Santo Hilario da una banda, & dall'altra lo scudo con l'arme di casa Farnese, se debbiano spendere & pigliare per nove grana l'uno.

Li carlini Senesi con la Croce da una banda, & con la stampa di nostra Signora dall'altra, con lettere che dicono, *sena vetus civitas virginis*, se debbiano spendere per nove grana l'uno.

Li carlini del Marchese di Massa in Lombardia, con lo scudo da una banda con l'Aquila dentro, e con la stampa di San Paulo dall'altra, quali sono d'affai manco lega di tutti gli altri sopradetti, se debbiano spendere e pigliare per otto grana l'uno. E non si faccia il contrario sotto pena di docati doimilia, & altra a nostro arbitrio riservata. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 21. mensis Junij. 1561.*  
**DON FERAFAN.** *Vidit Albertinus Regens. Vidit Reverterius Regens. Vidit Villanus Regens. Vidit Patignus Regens. Soto Secretarius. In Bendorum. 4. fol. 75.*

PRAMMATICA LXI.

**PHILIPPVS DEI GRATIA REX**  
 &c. Perchè intendemo che il Bando gli anni passati emanato circa il pesare delle monete tanto d'oro, come d'argento, non si osserva inviolabilmente, per lo che se ne causa differ-  
 vitio della Maestà Cattolica e detri-  
 mento delli suoi Sudditi, al che vo-  
 lendo provvedere, per lo presente Ban-  
 do ordiniamo & comandiamo che da  
 quà avanti tutte le monete d'oro di  
 qualsivoglia sorte e stampa, & carli-  
 ni de valuta de grana diece e mezo,  
 e di grana diece, e li mezi carlini di  
 dieci tornesi e mezo tari, e la nova  
 moneta di ducato, mezo ducato, e  
 terzo di scudo s'abbia da spendere e  
 ricevere a peso, che siano tutte le

Tom. II.

dette monete del giusto peso, e buo-  
 ne d'oro e d'argento, che si fanno e  
 cognano fuori del Regno, si habbiano  
 a pesare v3. Li Reali di Spagna s'hab-  
 biano a pesare al peso dello scudo d'  
 oro del Regno, e si spendano per gra-  
 na undici l'uno. Li Giulij di Roma,  
 Fiorenza, Macerato, Ancona, e Ur-  
 bino, s'habbiano a pesare al peso del  
 carlino Imperiale, e al detto siano  
 giusti e traboccanti, e si spendano per  
 grana diece l'uno. Li Giulij di Siena,  
 si debbiano pesare al medesimo peso  
 del carlino Imperiale, e si debbiano  
 spendere per grana nove l'uno. Li Giu-  
 lij di Bologna, Modena, Reggio, Par-  
 ma, e Mirandola, si debbiano pesa-  
 re al peso della scudo d'oro del Re-  
 gno, e si debbiano spendere per gra-  
 na nove l'uno. Li Giulij di Massa di  
 Lombardia si debbiano pesare al det-  
 to peso del carlino del Regno con la  
 Image del Serenissimo Rè Filippo  
 nostro Signore, e si debbiano spende-  
 re per grana otto e mezo l'uno. E  
 s'hà d'avertire che le predette mone-  
 te di fuor Regno habbiano da essere  
 alli predetti pesi trabuccanti, e si fos-  
 sero moneta delli predetti luoghi fuo-  
 ri del Regno, di duo, tre, quattro,  
 e otto Reali seu Giulij, si debbiano  
 pesare al medesimo peso, multiplican-  
 do pro rata, e si debbiano spendere  
 al predetto valore. Similmente multi-  
 plicandole pro rata, nè sia persona al-  
 cuna di qualsivoglia stato, grado, e  
 conditione, tanto Banchieri come of-  
 ficiali pecuniarij, maggiori e minori,  
 nè qualsivoglia altra persona, tanto  
 huomini come donne di questa magni-  
 fica e fidelissima Città di Napoli e di  
 tutto il Regno, che presuma tenere,  
 nè fare spendere alcuna sorte delle pre-  
 dette monete d'oro, o d'argento che  
 fossero false o vero manche del giusto  
 peso; ma quelle ch'al presente si tro-  
 vassero in lor potere, o che in futu-  
 rum li pervenessero in mano, le deb-  
 biano incontenente tagliare o far taglia-  
 re per mezo, o vero farle fondere,  
 acciocchè non si possano spendere. E  
 chi contravenerà alle cose predette o  
 ad alcuna d'esse, incorra alla pena d'  
 onze cinquanta, e essendo povero che  
 non potesse pagare detta pena, incor-  
 ra in pena di quattro tratti di corda,  
 e duo.

C.

1561  
 D. Perafan

Restituitur  
 pragmatica  
 precedens,  
 que superio-  
 ri anno edita  
 de quantita-  
 te, & certo  
 monetarum  
 pondere, ne vix  
 quidem obri-  
 nebat.

e duo anni di galera per ciascuna volta che contravenerà, oltre che perderà le monete predette, quali non fossero del giusto e debito peso, ò vero fossero false, oltre la pena dalle leggi comuni, e del Regno imposte, nelle quali pene volemo che incorrano tanto quelli che facessero pagamento di dette monete, come quelli che la riceveranno contra la forma del presente Bando: E quelli in potere delli quali si trovaranno dette monete tagliate, di manco peso, ò false, volemo ch' habbiano à dare ragione come li son pervenute in potere, altrimenti non evitiranno la suspitione e inditio d'havere essi fabricate ò tagliate, seu diminuite dette monete, e acciochè la Regia Corte più facilmente n' habbia notitia de chi habbia contravenuto al presente Bando, si darà à chi revelerà ò avise à alcuno, c' habbia contravenuto al presente Bando, la quarta parte della predetta pena d'onze cinquanta e serà tenuto secreto; quale revelatione e aviso volemo s' habbi à fare al Magnifico Regente presente, e successivè futuro della gran Corte della Vicaria in questa predetta fidelissima Città di Napoli, e per le Città e Terre del Regno alli Magnifici Capitanei che pro tempore saranno in dette Città e Terre, e così s' habbia da osservare inviolabilmente, sotto le pene predette, declarando che quando se havrà da fare qualche grosso pagamento della moneta d'argento, per non haverli da pesare ad uno ad uno, e di spendere tanto tempo, ne contentamo e damo licenza che dette monete si possano dare e pigliare à peso di Campione, di tante libre secondo si suole nella Regia Zecca, al tempo che detta moneta dappoi d'essere zeccata, si suole liberare, e che detto Campione, dove si peserà detta moneta, sia mercato nella Corte de detta Regia Zecca. *Praterea* intendemo ch' al presente, tanto in questa predetta fidelissima Città di Napoli, come in tutto il Regno se trovano molte cinque de cinque tornesi tagliate. Volendo come se conviene provvedere al servizio della prefata Maestà e beneficio de' suoi Sudditi, per lo presente Bando s'ordina e comanda, che da oggi avan-

ti sotto le predette pene le dette cinque tagliate non si possano spendere; ricevere, nè ritenere, come di sopra è narrato nelle monete di manco peso e tagliate. Declarando ancora che quando accaderà farsi alcuno pagamento in grosso de dette cinque da un docato in sù, si debbiano donare e ricevere à peso di Campione, similmente di agiustarsi e mercarsi per detta Regia Zecca. E perche intendemo che li cavalli seu cavallucci e quatrini di Roma e Senesi, che son venuti e vengono cognati fuor di Regno di diverse stampe, sono assai manco del giusto peso, à rispetto delli cavallucci che si stampano nella Regia Zecca del Regno, e similmente intendemo che siano fatti molti cavallucci falsi nel Regno, li quali oltre d'haver commesso delitto de falsa moneta ch' l' h' fatti, sono assai manco del giusto valore, talche con spenderli, vengono li populi ad esser lungamente defraudati. Per tanto volendo al publico beneficio remediare, ordiniamo e comandiamo che da quà avanti li predetti cavallucci falsi con la stampa del Regno, e li predetti cavallucci e quatrini di Roma e Senesi, stampati fuora del Regno, non si possano, nè debbiano spendere, e qualsivoglia persona, in potere della quale si trovaranno detti cavallucci falsi con la stampa del Regno ò di qualsivoglia stampa, li debbia portare alla Regia Zecca fra termine d'un mese, computando dal dì della publicatione del presente Bando, che se gli pagarà il giusto prezzo de quelli, e chi spenderà detti cavallucci falsi con la stampa del Regno, ò detti cavallucci seu quatrini di Roma, fatti seu stampati fuor di Regno, ò quello ch' infra il detto termine non li porterà nella Regia Zecca, incorra nelle sopradette pene, delle quali si darà, cioè della pena pecuniaria, la quarta parte all' accusatore come di sopra è detto, oltre che farà tenuto secreto. Per tanto ordiniamo e comandiamo, tanto al Magnifico Regente della Gran Corte della Vicaria, quanto à qualsivogliano altri officiali, maggiori e minori, presenti e futuri, assistenti in questa predetta fidelissima Città e in tutto il Regno, che deb-

bia-

biano accuratamente mirare che questo nostro Bando s'abbia da osservare in violabilmente *iuxta sui seriem & sermorem. Datum Neap. die 24. Martij. 1562. DON PERAFAN. Vidit Alber- tinus Regens. Vidit Reverterius Re- gens. Vidit Villanus Regens, Vidit Pa- signus Regens. Soro Secretarius. In Ban- dorum 4. fol. 108.*

1562  
D. Perafan.

*Instruzioni, che si danno per la Re- gia Giunta delle Monete a voi*

*Soprain- tendente, & Casciaro Generale, &*

*Revisore per condurre li Denari di Moneta nuova, che vi saranno con- signati respectiue con fedi di credito per cambiarli con la Moneta vecchia di argento. In della Provincia di....*

*o sia*

PRAMMATICA LXII.

**P**rimo debbite personalmente con- ferirvi nelli Banchi, che vi si se- gnalaranno di questa Città di Napoli nel- la giornata, & hora vi si dirà, et ivi contarvi, e pesarvi la moneta nuova che haverete da condurre, e sacco per sacco ponervi fuora di ogni sacco la cartel- la della qualità delle monete, nume- ro, e peso, quali sacchi contati, pesa- ti, e sigillati ponete nelle casse, ò barrili, che vi si consegnaranno, e nel- le medesime anco le fedi di credito, che vi saranno consegnate in testa vo- stra per l'effetto predetto, giusta il repartimento fatto per questa Regia Giunta, con fare nota distinta di quan- ti sacchi vanno in ogni cassa, ò bar- rile, qualità della moneta, del loro numero, e peso, e delle Fedi di cre- dito riposte in ciascheduna delle suder- te casse, con la summa contenuta in ciascheduna fede, e per quale Banco sia, e detta nota debbia sottoscriversi così da Voi, come dal magnif. Ra- tionale della Reg. Camera, destinato ad intervenire con Voi in tutti l'atti predetti, e quella originalmente confi- gnarla all'infra scritto Signor Presidente Commissario; avvertendo, che doppò riposto in dette casse li sacchi, e fedi di credito predette, li doverete fare

inchiodare immediatamente nel mede- simo Banco, o Regia Zecca, dove vi sarà consignato il detto denaro, e fe- di, e sigillarle in otto parti con li sigilli Reali disposti a tal'effetto, cioè quattro alli due lati del coverchio, e quattro alli due lati del fondo con za- garelle, che piglino tutti quattro li tagli delle casse, alle punte delle quali zagarelle debbite far ponere il fugel- lo con ceriglia di Spagna, e firmarsi dal detto magnif. Rationale stabilito ad assistervi in detti atti, in modo che la firma pigli detto sugello, e la cassa, e così ben conditionate le casse debbite ponerle nella camera del te- soro, ò vero nella cassa maggiore di ciascheduno Banco, fin tanto che sarà finita di contare, e pesare tutta la quantità che haverete da condurre, e dovendosi detti sacchi di monete po- nore in barrili debbite in ciascheduno delli fondi anco ponere due zagarelle in croce con quattro sigilli nel modo, come di sopra espresso per le casse sudette.

Secondo. Nel giorno della partenza debbite conferirvi nel Banco dove sa- rà rimasta detta moneta, e fedi di credito conditionate come di sopra, e con l'intervento del medesimo magnif. Rationale le farete caricare sopra li muli, ò trajni di galeffe portarà il Partitario à detto effetto, & recto tra- mite incaminarvi al vostro viaggio con le genti di guardia, che vi si affegne- ranno, colli quali debbite marciare di giorno, e non di notte, sempre per strade maestre senza traufferare sotto pretesto di abbreviar strada, o altro colore, & il defrescare, così nell'ora di pranzo, come la sera, debbite sem- pre fermarvi in luogo habitato, con- forme si pratica dal Procaccio, & la sera debbite chiamarvi il governo del Paese, & in nome di S. E. e di que- sta Regia Giunta farli ordine, acciò vi si dia stanza sicura da poter ponere dette casse, ò barrili, che siano della moneta, nella quale medesima stanza doverete voi stanziare, e ponere le guardie delli medesimi soldati della squadra, e così praticare sino a tanto, che farete arrivato al luogo della vo- stra residenza, dove gionto farete fare atto publico da publico Notare del vo-

stro arrivo, e della bona conditione delle casse, ò barrili predetti in presenza delli Ministri, che assisteranno destinati da S. E., e doveranno assistere nel luogo della distribuzione di dette monete, dalli quali medesimi Ministri doverete fare eliggere stanza sicura da ponere dette casse con vostro intervento, e doveranno ponerci le guardie con la muta ad hore, con far ponere in detta stanza tre chiavi, una da tenerli da voi, e l'altra dal rispettabile Preside, l'altra dal capo di Rota, & in quelle parti dove non resederà detto rispettabile Preside, dalli due Ministri eliggendosi da S. E.

Terzo. Giunta la giornata della publicatione di detta moneta, doverete di nuovo fare la ricognitione per atto publico della bona conditione di dette casse, ò barili che siano, e dopoi aprire dette casse, o barili, conforme vi anderanno bisognando, & à sacco, à sacco andare cambiando tutta la moneta d'argento di questo Regno tantum, conforme da Voi

Visore eletto li verranno approbate per buone, cambiando à ciascheduno particolare fino alla somma di docati venti tutti in moneta contante, e per le partite, ch'ecedessero detta somma, li debbate cambiare mettà in contanti, e mettà in fedi di credito, non mischiando detta moneta vecchia, mà genere per genere ponerla in sacco separato, come sono tarì con tarì, cinque cinque con cinque cinque, & sic de singulis, e sera per sera tutta la detta moneta vecchia, che haverete cambiata in detta giornata la contarete, e pesarete, sigillando similmente li sacchi, con ponerci cartella della qualità, numero, e del peso, il tutto però con intervento delli Ministri sudetti, senza de quali non doverete fare cosa nessuna, e poi ponerli nelle medesime casse, ò barrili, facendoli di nuovo custodire ad hora nella stanza ferrata come di sopra con le dette due chiavi dalle genti, che alli detti Ministri pareranno, e per maggiormente facilitare il cambio di detta moneta con l'autorità del rispettabile Preside Provinciale, ò altro Ministro destinato da S. E. procurarete cambiarvi qualche quantità di

moneta di rame per aggiustare le summe, e per poter fare sera per sera detto conto di quanto si è cambiato nel giorno, alzarate la mano al cambiare ad hore ventitrè.

Quarto. Debbiate formare libro, nel quale tenerete il conto delle monete che cambierete, notandoci lo che pagarete in contanti, e lo che pagarete in fedi di credito per dovervi poi nel vostro ritorno presentarsi in questa Regia Giunta.

Quinto. Finito il tempo della distribuzione, doverete con altro atto publico in presenza dell'istessi Ministri ponere li sacchi in le casse, ò barrili sudetti, dichiarando nell'istrumento, sacco per sacco, la qualità della moneta, numero, e peso, e quanti sacchi sono per cassa, con ponerci similmente in dette casse, ò barrili tutta quella quantità di moneta nuova contante, e fedi di credito, che forse avanzassero doppo finito il cambiamento generale, con farne altra nota separata firmata dalli Ministri Deputati, e dopò inchiodate sigillarle dell'istesso modo, che si è parlato nel capitolo primo, con far firmare li sugelli dal Ministro, che farà capo, in modo che la firma sia in tutti li otto sugelli, e che pigli il sugello, e la cassa, e portarli in Napoli con la medesima regola, che si è tenuta nell'andare.

Sesto. Giunto in Napoli andarete à dirittura nella Regia Zecca delle monete, & ivi ponerete le monete nella cassa delle tre chiavi, per doverne dopoi farne l'introito per vostro discarico, contandoli, e pesandoli.

Settimo. Che Voi

Visore delle monete stiate con tutta vigilanza nel far prendere le monete vecchie, che non siano false, procurando anco di dare ogni sodisfazione a' Padroni con quiete, acciò non vi sia danno de poveri, e quelle che saranno veramente false debbate tagliarle, & in contrario sarete tenuto de proprio.

Ottavo. Che li atti publici, che farete in partibus, come di sopra vi sarà ordinato, li debbate mandare per il Procaccio scritti à libro in testa dell'infra scritto Sig. Presidente Commissario, con osservare intorno detta materia

ria

ria il di più che vi venisse ordinato con ordini in scriptis di questa Regia Giunta, seu dell'infra scritto Sig. Presidente Commissario con osservarnosi ad unquem tutti li sudetti capi, così da Voi Sopraintendente, e Casciere generale, e Revisore, come gli altri ordini forse espediendi da Noi, sotto le pene ad arbitrio di S. E., e di questa Regia Giunta. *Datum Neapoli ex Regia Juncta Monetarum. Die . . . . Istruzioni da consignarnosi alli Sopraintendenti, Cascieri generali, e Visori delle Monete nuove, destinati nelle Provincie del presente Regno, ut sup.*



*Istruzioni formate di ordine di S. E., e Regia Giunta delle nuove Monete. All' Illustri, e Spettabili Presidi, Regij Auditori, e Ministri delle Regie Audienze del presente Regno, Regio Governatore della Città di Capua, e Regio Commissario di Campagna, Deputati da S. E. per assistere all'abolitione, e ritiro della Moneta vecchia, fandola cambiare con le nuove, che s'inviano sotto la loro directione nelle Provincie, e luoghi del Regno predetto,*

*o sia*

PRAMMATICA LXIII.

CONFIDANDOSI S. E. al zelo, e puntualità, con la quale hanno operato in tutti li negotij, ancorche di molta importanza, e conseguenza, che da detta Eccellenza sono stati commessi a detti Illustri, e Spettabili Presidi, Regij Auditori, & altri Ministri predetti in servizio di Sua Maestà ( che Dio guardi ) e considerando similmente la gravezza, & importanza concorre nella materia dell'abolire la presente Moneta vecchia corrente in tutto il presente Regno, e cambiarsi con le nuove fatte a tal' effetto per grandezza di Sua Maestà ( che Dio guardi ) e beneficio de' suoi fidelissimi Vassalli; hà parso perciò a S. E., e predetta Regia Giunta di Monete, commetterlo a detti Illustri, e Spettabili Presidi, Regij Auditori, Regio Governatore di detta Città di Capua, e Regio Commissario di Campagna, acciò

con la loro continua assistenza, e vigilanza habbia da fortire l'abolitione, e ritiro di tutte le Monete vecchie correnti, e cambiarsi le nuove sudette, con quella buona directione, che si ricerca, conforme desidera S. E., la quale con indefessa applicatione have invigilato con detta Regia Giunta alla felice terminatione di detto negotio, & acciò venga effettuato con tutta la brevità del tempo, che sia possibile, e con li dovuti riguardi, che richiede l'acerto di affare così grave, hà parso alla Regia Giunta formare li seguenti Capi da praticarsi nel cambiare le Monete predette.

Primo. Doveranno l' Illustri, e Spettabili Presidi di ciascheduna Provincia inviare uno de' Regij Auditori con il maggior numero de' Soldati di Campagna, che potranno pigliare dalla loro residenza, e ciascheduno con detto Regio Auditore eligendo mandarli nelli confini della sua Giurisdizione per ivi ricevere li Sopraintendenti, seu Cascieri, che conducono le dette Monete nuove per li luoghi destinati, e quelli fare andare sotto la sua directione con dette Monete per maggior sicurezza, fino al luogo dove troverà l'altro Magnif. Auditore dell'altra Provincia, che con altra Squadra riceverà detta incumbenza, e con praticarsi da mano in mano, in maniera, che ciascuno Regio Auditore non abbandoni la condotta, senza che l'altro s'incarrichi di quella, da una Giurisdittione all'altra, fino a tanto, che dette Monete col suo Casciere saranno giunte al luogo determinato, acciò il denaro vadi ben guardato, e sicuro, con praticarsi della medesima maniera nel ritorno delle Monete vecchie per infra dentro di questa Città di Napoli, e della Regia Zecca di Monete, e quelle consignate alli Magnifici Mastro di Zecca, e Regij Credenzieri in confirmatà delle Istruzioni a parte consignate a detti Cascieri.

Secondo. Gionta che farà la Moneta a ciascheduno luogo destinato, doveranno l' Illustri, e Spettabili Presidi, o il Regio Auditore, che farà capo in quello luogo, farli ponere nella stanza destinata di ordine di S. E. senza dimora alcuna, alla quale Stanza farà po-

ponere subito tre macture di ogni perfezione con tre chiavi differenti, una delle quali conserverà detto Regio Auditore, l'altra il Regio Ministro suo compagno, e l'altra il Caschiero predetto, e rispetto della Città di Capua, e luogo, dove assisterà detto Regio Commissario di Campagna delle tre chiavi predette respective, due tenerà il detto Regio Governatore, e Regio Commissario di Campagna, e l'altra il Caschiero destinato in ciascheduno delli due luoghi predetti, & immediatamente spedir Corriero a cavallo, avvisando S. E. dell'arrivo di dette Monete, con le particolarità di quelle cose, che forse ricercassero la precisa providenza, con farsi guardaré ciascheduna stanza delle Monete predette dalli Soldati, di giorno, e di notte.

Terzo. Ricevuto che haveranno l'ordine di S. E. del giorno, che dovrà principiare il ritiro di dette Monete vecchie, con il termine prefisso per cambiarle con le Monete nuove debbiano subito l'Illustri, e Spettabili Prefidi ciascheduno in sua Giurisdittione spedir Corrieri circolari, acciò venghi in notitia à tutte l'Università della sua Giurisdittione, à fine che possano accudire al cambiamento predetto in detta materia, e publica soddisfazione. E perchè la maggior cosa che desidera S. E. è la quiete, però disporranno detti Illustri, e Spettabili Prefidi, e Regij Governatore di detta Città di Capua, e Commissario di Campagna, che durante il tempo del ritiro di dette Monete vecchie in tutti li luoghi, dove stimeranno necessario, faccino assistere quel numero di Soldati, o persone delle medesime Università, dove giudicaranno necessario, acciò le persone vadino, e venghino con la dovuta sicurezza, e sodisfatti con le loro Monete alle loro Case, senza che per detta assistenza possano detti Soldati, o altri pigliare, o cercare cos'alcuna, nè meno con titolo di regalo, o di altra maniera, nè dalle Università, nè da' particolari sotto pena di anni tre di Galera per ciascheduno controveniente, e così ne faccino publicar banno li Spettabili Prefidi, e predetti Regij Governatore di Capua, e Commissario di Campagna in nome di S. E.

Quarto. Giunta che farà la giornata della publicatione, debbiano far'aprire le Casse dalli Cassieri nel modo, che li stà detto nelle loro Istruzioni, e faccino da quelli cambiare tutte le Monete di argento di questo Regno tantum, e non altre, nè tampoco fedì di credito alcune con monete contanti, invigilando, che si faeci con quiete, e senza estorsioni, e che li Revisori stiano attenti à non far prendere Monete false, sbrigando sempre il primo, ch'è arrivato, e preferire li più lontani, & signanter li poveri, e perchè può darfi caso, che da quando in quando per maggiormente potere aggiustare Monete con Monete vi bisognasse qualche poco di quella di rame, che però detti Illustri, e Spettabili Prefidi, e Regij altri Ministri, ut supra ne faccino provvedere detto Caschiero, pagando in riscontro tante Monete nuove, con avvertenza che in ciascheduno luogo, dove si cambierà detta Moneta per la sicurezza, che si conviene, & acciò non si caggioní confusione, o disordine alcuno, vi sia ferriata, o pure uno, o più Rastelli, con quel numero di Soldati, che in ciascheduno Rastello stimeranno necessarij, non solo per la custodia della Moneta, e mantenimento della quiete; ma abco acciò che sbrigato, che sarà uno, facciano entrare l'altro à sbrigarsi, dove si starà cambiando la Moneta, e questa precisa osservanza si la promette S. E. e Regia Giunta dal zelo, & obligatione al Real servizio di detti Ministri.

Quinto. Perchè oltre li denari contanti, che conducono li detti Cassieri portano anco quantità di fedì di credito dentro delle medesime casse, o barrili, dove vengono riposte dette Monete per quelle girare in escambio di Monete, secondo le quantità determinate nell'Istruzioni di essi Cassieri, perciò disporranno l'Illustri, e Spettabili Prefidi, e Regij Ministri predetti, che non si levino dette fedì dalle casse, se non conforme anderanno bisognando, nè che il Caschiero le giri in assenza di essi respective in ciascheduno luogo destinato, dovendone quelle stare con la medesima custodia, che le monete contanti, avvertendo-

no,



no, che né meno si girino in bianco, mà alle persone à chi si pagano, & acciò venga il tutto osservato, li detti Illustri, e spettabili Presidi, e Regij Ministri, ut supra, respectivè deputati in ciascheduno luogo debbiano assistere di continuo alli Officiali, nè permettersi, che detti Cassieri facciano cosa veruna in cambiare, ò altro senza il loro intervento, e con la loro direzione.

Sesto. Che in ciascheduna sera ad hore ventitrè facciano alzar mano à cambiare, & in loro presenza far sommare le partite, e vedere quello si è cambiato in ciascheduna giornata, e poi far contare la moneta vecchia, se si ritrova giusta con il libro, e dopo contata si facci pesare genere per genere detta moneta, e ponerla in sacchetto con cartella di fuori del numero, qualità, e peso, e farne scrittura, e sigillare il sacchetto, e per non ponere forse poche quantità in sacchetti grandi, potranno far fare al Cassiero gruppetti delle partite picciole, e quelli unitamente ponerli nel sacchetto, acciò venghi ogni sera sigillata, senza confondere l'uno genere di moneta con l'altro.

Settimo. Conoscendo forse il Ministro, che per il molto Popolo concorso, ò per altra giusta causa, a loro giudizio non possi bastare il Cassiero destinato solo à cambiar le monete, che si vedranno dal suo Revisore, e ne potesse ridondare, che non bastassero li giorni dieci prefissi da S. E. in cambiare dette monete, in tal caso potranno aggiungere altra, ò più tavole contigue, e ponerci altre persone pratiche, & idonee di loro sodisfazione di tutta bontà, e confidenza, a quali facciano dare certa quantità di varie monete dal detto Cassiero generale, e sotto la medesima vista, & assistenza di essi spettabili, & Illustri Presidi, e Regij Ministri, ut supra, respectivè le facciano cambiare, e venuta l'hora di alzar la mano così la mattina, come la sera debbiano far dare al detto Cassiero generale la moneta vecchia cambiata, facendola veder prima dal Revisore destinato, acciò non venghi à pigliar moneta falza, e farla restituire anco quello li è rimasto di moneta nuova.

Ottavo. Ciascheduno Ministro, che fa il capo nel suo repartimento nel terzo giorno debbia spedire staffetta à S. E., con avvisare quanto è passato, & il giuditio del futuro circa la quantità della moneta vecchia, acciò intesa del tutto, & essendovi cosa degna di providenza, possa darla.

Nono. Conoscendo ciascheduno dell' Ill. Spettabil. Presidi, ò Regio Ministro, che il denaro nuovo, e fedì di credito mandate al suo Repartimento non bastassero, per ritirare la moneta vecchia, ( quantunque in modo veruno si giudica possa fortire, essendosi il tutto fatto con somma riflessione ) ad ogni modo succedendo il caso, procurerà sapere se nell' altro luogo vicino ve ne fusse di vantaggio, & ivi disporre, che l' uno supplisca l' altro, conducendosi la quantità supplenda in casse, o barrili inchiodati, con la medesima direzione, e modo in ciascheduno luogo condotta da questa Città per cambiarsi, con le medesime Istruttioni, e regola, cautelandone il Cassiero generale così per l' esiti, come per l' introiti predetti.

Decimo. Concorrendo la benignità di S. E., che durante il termine prefisso del ritirare dette monete vecchie, e cambiarle, non sia nessuno molestato per causa di debiti di qualunque sorte, e signantèr sopra la moneta nuova, ò vecchia, che reciprocamente si cambierà, da creditore veruno, anco per il Regio Fisco, e pagamenti fiscali; Perciò l' Ill., e Spettabili Presidi pongano ciò con l' ordini circolari, che invieranno per il giorno della publicatione della moneta in notizia di tutti, acciò venga osservata detta sospensione.

Undecimo. Finito che sarà il ritiro di dette monete vecchie, oltre l' avviso, e nota firmata, che ciascheduno Cassiero viene obligato con le sue Istruttioni di mandare per il Procaccio al Signor Presidente D. Nicolás Gascon, y Altavas Commisario con piego scritto à libro continente la quantità del denaro cambiato, anco il Spettabile Preside, ò Ministro, Capo in ciascheduno Ripartimento ne mandi altra con ogni distinzione, o altro avviso distinto à S. E., acciò sia inteso del tutto, & acciò habbiano notizia di quanto li detti

detti Cassieri hanno da osservare, se l'inviavano l'istruzioni, che a quelli sono state consegnate, affinchè inviglino per la loro osservanza.

Duodecimo. E perchè alli detti Cassieri si consegnarono una quantità di bilancie diverse di grandezza con loro pesi, quali doveranno appenderli nelle Università, Dohane, Fundaci, e Suffundaci per pesare le monete nel commerciare, perciò per servizio dell'azienda della Regia Zecca, disporranno l'Ill. e Spettab. Presidi, e Regij Auditori, e Ministri predetti, che quelle si distribuiscono all'Officiali Regij delle Dohane, Fundaci, e Suffundaci, & Università, conforme la grandezza delle Terre, e negotij, e similmente alli Regij Percettori, con farli dare a ciascheduno la bilancia, e pesi, con ordine, che in ciascheduno delli luoghi predetti quella debbia stare sempre appesa, nè si possa di là estrarre, nè passare in mano di Arrendatori, o altri; sotto qualsivoglia pretesto, titolo, o colore, acciò con la lunghezza del tempo non si perdano, con farne fare alli detti Cassieri le ricevute, e farne certificare dalli medesimi li Percettori Provinciali per poterne esigere il prezzo costato alla detta Regia Zecca in conformità degl'ordini, che detti Percettori ne riceveranno dal detto Sig. D. Nicolas Gascon, y Altavas Presidente Commissario, e detto denaro poi rimetterlo in Napoli, à disposizione della Regia Giunta di monete, & in quelle Terre picciole, dove non fusse commercio considerabile, che ricercasse bilancia grande con tutte forti di pesi, ad ogni modo sempre sarà bene, che almeno vi sia una bilancia picciola con li pesi sola delli pezzi delle monete, affinchè occorrendo ivi differenze habbiano ancora comodità pronta di pesare dette monete. Et acciò si esegua quanto di sopra, come S. E. e la Regia Giunta sperano dalla attenzione delli prenominati Ministri si sono spedite le predette Istruzioni. *Datum ex Regia Junctâ Monetarum. Neapoli. Die 11. mensis Novembris 1688. DON NICOLAVS GASCON, Y ALTAVAS. Vidit Federicus Cavalerius Fiscus. Philippus Jacobus Pepe Act. Istruzioni per l'Ill. e Spettab. Presidi respectivè, e*

D. Nicolas  
Gascon, & Al-  
tavas.

*Regij Auditori, e Ministri, ut sup. intorno l'abolire le Monete vecchie, e cambiarsi con le nuove, ut sup.*

*Istruzioni formate d'ordine di S. E. e della Regia Giunta delle Monete in ordine à quello han da osservare li seguenti Consiglieri del Consiglio di Santa Chiara, & Signori Presidenti della Regia Camera, suoi magnifici Rationali, & altri Ministri destinati ne' Posti, ne i quali si cambia la nuova moneta con la vecchia in questa fidelissima Città,*

*o sia*

#### PRAMMATICA LXIV.

I. **E**ssendo il punto di maggior importanza nella publicatione della nuova moneta, che seque il cambiamento di essa con la vecchia con sodisfazione publica, quiete, e tranquillità di tutti; hà parso à S. E. & alla Regia Giunta confidarlo alla diligente cura, & assistenza de' Ministri di S. M. di maggiore grado, & obligatione, che perciò dovrà ciascuno di essi assistere dal primo giorno dell'anno imminente futuro ad hore quindici al posto, che S. E. gli hà destinato, & quando fussero due o più i posti per ragion della vicinanza e prossimità di quelli dovrà il Signor Consigliero o Presidente fermarsi à vista di tutti à suoi destinati, o pure in luogo dove prontamente possa accudire à quanto occorrerà a ciascuno di essi, à fine di evitare che con il concorso alli rastelli e cancelli non siegua disturbo, rumore, nè inconveniente alcuno, ordinando alla gente di corte che assiste in ciascuno posto, che spedita una persona introduca l'altra con preferire sempre i più poveri artisti & operarij, per quanto sarà possibile, e le più poche fumme à più commodi, & maggior quantità di denaro da cambiarsi, & che tanto i Deputati, quanto i Contatori, & Revisori trattino con piacevolezza & carità coloro che anderanno à cambiare secondo l'istruzioni che se li sono date, confidando S. E. e la Regia Giunta (come se le promette dalla prudenza di così attenti, e cir-

• circospetti Ministri ) che sapranno persuadere à quelli che verranno à cambiare , che vi sarà tempo , & denaro per tutti .

II. Ancorche i Deputati & Cambiatori tengono ordine di subito portar l'avviso al Signor Presidente Commissario della Regia Giunta, in ogni caso che gli mancasse denaro, acciò che ne sian proveduti immediatamente, ad ogni modo si previene che sarà molto grato à S. E. che i Signori Consiglieri , & Presidenti , & altri Ministri sudetti procurino ancor essi di haverne notizia per anticiparla, come ancor di tutte l'altre cose che si giudicaranno degne della participatione di S. E. & della Regia Giunta per occorrere a tempo à qualunque urgenza con la conveniente providenza , & à questo oggetto dovranno assistere matina , e sera ciascheduno nel suo luogo , & quartiere destinatosi senza ritirarsi sino à tanto che i Deputati sene siano andati alle loro case , sperando S. E. che con impiegarli la destrezza , autorità , & piacevolezza di Ministri di tanto grado corrisponderà l'esito alla felicità , & sodisfazione universale , che S. E. procura . *Dalla Regia Giunta delle Monete li 28. Decembre 1688. D. NICOLAUS GASCON, ET ALIAS. Philippus Jacobus Pope . Istruzioni per li Signori Ministri , & Magnifici Officiali ut supra destinati in questa Città di Napoli per assistere al cambiamento della moneta nuova, ut supra. &c.*

1688  
D. Nicolaus Gascon, & Altavas.

PRAMMATICA LXV.

Interpretatur pragmatica in lucem edita die 13 mensis Januarii anni 1689, quae est 44. hujus tituli, ac describitur pondus monetarum, quae huc usque usae fuerant.

**C**AROLVS DEL GRATIA REX &c. Dovendosi indispensabilmente praticar da tutti il peso della nuova Moneta corrente, nel dare, e ricever di essa in conformità dell'ultima Regia Prammatica delli 13. del passato mese di Gennaro, & anche il peso delli pezzi particolari, che apparisfero sospetti con la bilancia piccola, habbiamo inteso, che da persone poco esperte nel peso si difficoltà l'intelligenza del modo, come deve praticarsi; E perciò commessasi da noi relazione alli Magnifici Regij Officiali della Reg. Zecca per la più chiara dis-

Tom. II.

sfratione d'ogni quantità da pesarsi, quella è del tenor seguente v3. Al Sig. Presidente D. Nicolas Gascon Commissario. Essendo remasta servita V. S. con ordine de' 15. del passato mese di Febraro ordinare se li dovesse da noi far relatione in scriptis cost del peso ordinario, che tiene ciascuno genere di Moneta nuova da il loro remedio in scarrezza, ò grassezza, come di quella quantità, che si stimava riferire, acciò nel darli, e riceverli detta Moneta, venghi comunemente praticato il peso di esse senza dubiezza alcuna, e venghi à notizia di tutti, à fine di evitarli l'introduktione della Moneta falsa, e per obedire, riferiamo come in questa Reg. Zecca si sono costrutte le seguenti Monete dell'infra scritto peso cioè :-

La Moneta valutata grana centodieci di peso acini 635., che sono onza vna, tarp. vno, & ac. 15., li fù stabilito il remedio in grassezza, ò scarrezza acini due per pezzo.

La Moneta valutata grana cinquattacinque, di peso acini 317. e mezzo, che sono tarp. 15. & acin. 17. e mezzo, con il remedio d'ac. vno, e mezzo per pezzo, vt sup.

Il Tarp. di grana ventidue di peso ac. 127. che sono tarp. 6. & ac. 7. col remedio d'acino uno per pezzo, vt sup.

La Moneta di grana vndeci, di peso ac. 63. e mezzo, che sono tarp. due, & ac. 13. e mezzo, col sudetto remedio, vt sup. d'ac. vno per pezzo.

Per il che secondo li Calcoli fatti doc. cinque, e mezzo della detta Moneta, ò di grana 110., ò di grana 55. ò pure di grana 22. e grana 11. dovranno pesare onze cinque, tarp. otto & acini quindici.

Docati vndeci, onze dieci, tarp. diecissette, & ac. dieci.

Docati ventidue, lib. vna, onze nove, tarp. cinque.

Doc. trentatre, lib. due, onze sette, tarp. ventidue, ac. dieci.

Doc. quarantaquattro lib. tre, onze sei, e tarp. dieci.

Doc. cinquantacinque, lib. quattro, onze quattro, tarp. 27. ac. ro.

Doc. sessantasei, lib. cinque, onze tre, tarp. quindici.

D. Doc.

Doc. settantasette, lib. sei, onze due, tarp. due, ac. dieci.

Doc. ottant'otto, lib. sette, e tarp. venti.

Doc. noyantanove, lib. sette, onze vndeci, tarp. sette, ac. dieci.

Doc. cento, e diece, lib. otto, onze nove, e tarp. venticinque.

Doc. ducento venti, lib. dieciffette, onze sette, tarp. venti.

Doc. trecento trenta, lib. ventisei, onze cinque, tarp. quindecim.

Doc. quattrocento quaranta, lib. trentacinque, onze tre, tarp. dieci.

Doc. cinquecento cinquanta, lib. 44. onze vna, tarp. cinque.

Doc. mille, e cento, lib. ottant'otto, onze due, tarp. dieci.

*Oltre di dette Monete, si sono anche costrutte le seguenti, cioè:*

**I**L Docato di Carlini diece, di peso ac. cinquecento settantacinque; che sono tarp. 28. & ac. 15. col remedio d'ac. due in grassezza, ò scarfezza per ciascheduno pezzo.

Il mezzo Docato di Carlini cinque, di peso ac. 287. e mezzo, che sono tarp. 14. & ac. sette, e mezzo, col remedio d'ac. vno, e mezzo per pezzo, vt sup.

Il Tarì di grana 20. di peso ac. 115. che sono tarp. 5. & ac. 15. col remedio d'ac. vno per pezzo, vt sup.

Il Carlino di grana 10. di peso ac. 57. e mezzo, che sono tarp. due & ac. 17. e mezzo, col remedio similmente d'vn'acino per pezzo, vt supra.

La Moneta di grana 8. di peso ac. 46. che sono tarp. 2. & ac. 6. col remedio anche d'vn'acino per pezzo, vt sup.

Sopra la quale proportionione secondo li Calcoli fatti, Docati cinque di ciascuno genere di detta Moneta, doveriano pesare onze quattro, tarpesti ventitre, & ac. quindici.

Doc. dieci, onze nove, tarp. dieciffette, ac. dieci.

Doc. venti, libra vna, onze sette, tarp. cinque.

Doc. trenta, lib. due, onze quattro, tarp. ventidue, ac. diece.

Doc. quaranta, lib. tre, onze due, tarp. dieci.

Doc. cinquanta, lib. tre, onze vndeci, tarp. 27. ac. dieci.

Doc. sessanta, lib. quattro, onze nove, tarp. quindecim.

Doc. settanta, lib. cinque, onze sette, tarp. due, ac. dieci.

Doc. ottanta, lib. sei, onze quattro, tarp. venti.

Doc. novanta, lib. sette, onze due, tarp. sette, ac. dieci.

Doc. cento, lib. sette, onze vndeci, tarp. venticinque.

Doc. ducento, lib. quindesi, onze vndeci, tarp. venti.

Doc. trecento, lib. ventitre, onze vndeci, tarp. quindecim.

Doc. quattrocento, lib. trent'una, onze vndeci, tarp. dieci.

Doc. cinquecento, lib. trentanove, onze 11. tarp. cinque.

Doc. mille, lib. settantanove, onze diece, tarp. dieci.

Et ancorche il giusto peso di dette Monete dovria caminare secondo di sopra s'è riferito, tuttavolta si ricorda à V. S., che nel darli, e riceverli detta Moneta, la recettione di esse dovrà regolarsi col rimedio in sano à proportionione di ciascuno genere di Moneta giusta il stabilimento accennato, & à V.S. facciamo riverenza dalla Regia Zecca di Monete, li 16. Marzo 1689. Di V. S. Devotissimi Servitori Andrea Giovine. Il Rationale Sebastiano Sorrentino. Nicola di Marina.

Et acciò venghi à notitia di tutti, in nome di S. E. e della Reg. Giunta di Monete facciamo il presente Bando da publicarsi, & in ogni futuro tempo osservarsi in questa Città, e tutto il presente Regno. Datum Neap. die 29. mensis Martij 1689. D. NICQ. LAVS GASCON, ET ALTAVAS. Vid. I. de Andreas Fiscus. Philippus Iacobus Pepe Act. Bando intorno il peso delle Monete, vt sup. Pubblicata a dì 1. Aprile 1689.

D. Nicolaus Gascon, & Altavas.

1689

*Nata delli saggi di Zecchini Romani, secondo li quali si pagherà a chi vorrà cambiarli, giusta il loro valore, cioè:*

**I**L Zecchino coniato nell'anno 1729. ritrovato di bonà carate ventitre, e tre

Temperane mihi non potui, quin heic recude-

quar-

em tabulam litam  
nummorum aureorum  
Romanorum, cuius mentio injecta fuit in pragmatica 54 hujus tituli, quam vide.

quarte, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 9 $\frac{1}{2}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1738. ritrovato di bontà carate ventitrè, e mezza, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 6 $\frac{1}{2}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1739. ritrovato di bontà carate ventitrè, e trè quarte, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 9 $\frac{1}{2}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1740., ritrovato di bontà carate ventitrè, e mezza, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 6 $\frac{1}{2}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1741. ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 1 $\frac{1}{2}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1742. ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 1 $\frac{1}{2}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1743. ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 1 $\frac{1}{2}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1744. ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 1 $\frac{1}{2}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1745. ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 1 $\frac{1}{2}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1746. ritrovato di bontà carate ventitrè, e mezza, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 6 $\frac{1}{2}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1747. ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 1 $\frac{1}{2}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1748. ritrovato di bontà carate ventidue, ed un quarto, ha di suo valor intrinseco ..... 2 1 13 $\frac{1}{4}$

Il Zecchino coniato senza millesimo ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 1 $\frac{1}{2}$

PRAMMATICA LXVI.

Essendosi resa la moneta di Rame FERDINANDO IV alquanto sfigurata, onde nell'anno 1748. si vi fortivano de' disordini, quindi si vi fu fatto un nuovo conio di moneta S. M. dal suo paterno amore, che sempre ha nadrito verso de' suoi Sudditi, ordinò fin dall'anno passato, che tal moneta si rifacesse, e per tal rifazione si è dovuto formare un gran Edificio contiguo alla Regia Zecca con un gran numero di Machine, ciocchè ha recato un gravissimo dispendio al suo Real Erario. Ordinò similmente la M. S., che si fossero tolte dal commercio tutte le monete sfigurate, con portarsi nella Regia Zecca, poichè se ne sarebbe pagato il prezzo di grana settanta il rotolo.

Moneta znea, quum consumpta iam esset, cuditur de novo, & restituitur.

Per tal paterna providenza si credeva, che fossero cessate le discordie, e disordini nel contrattarsi tal moneta, ma non fu così, mentre continuamente da Bottegari, ed altri Venditori si rifiutava la moneta detta *Pubblica*, ancorchè non fosse sfigurata; e perciò fu costretta questa Regia Giunta umiliare rappresentanza alla M. S., facendole presente il tempo, che vi voleva, per dar principio a tal monetazione, ed il disordine; che vi era col non volersi ricevere tali monete. In vista di che la prefata M. S. con Real Dispaccio de' 20. del passato mese di Giugno, ordinò fra l'altro, che si fosse emanato Bando, ordinante, che finnoche non si faceva la nuova moneta tanto da Bottegari, e Venditori di ogni sorte di commestibili, e merci, quanto da Cittadini sotto pena di carcerazione si fosse ricevuta ogni sorta di Moneta di Rame, niun'affatto esclusa, anche di quella, che si chiama del *Popolo*, come farebbero le Pubbliche: Grani: Nove Cavalli: Tornefi: Quattro Cavalli; e Tre Cavalli, che non erano sfigurate, e quelle sfigurate si fossero portate nella Regia Zecca, dove si farebbero pagate a grana settanta il rotolo.

Per esecuzione di detto Sovrano Real Comando non si esitò da questa Giunta di far pubblicare detto Bando così in questa Città, che ne' Borghi, Di-


D 2 stret

stretti, e Casali d'essa; ma essendo indi alla medesima pervenuto a notizia, che in varj luoghi del presente Regno vi nascevano simili discordie, e che da' Governatori si obbligavano li Venditori de' Commestibili a riceverfi anche la Moneta di Rame logora, e sfigurata sotto le pene pecuniarie da applicarsi a loro beneficio; quindi da essa Regia Giunta si stimò sotto li 31. del prossimo scorso mese di Agosto umiliarne rappresentanza alla M. S., affinchè qualora fusse del suo Real piacimento l'avesse permesso di formar Bando, col quale ordinato si fusse, che tutta la Moneta di Rame, logora e sfigurataistente nelle Città, Terre, e Luoghi di questo Regno non avesse più avuto il libero corso, ma si fusse da' rispettivi Sindici, ed Eletti raccolta alla ragione di grana settanta il rotolo, ed indi tagliata si fusse mandata in questa Regia Zecca, dalla quale se li sarebbe rimborsato qualche pagato avevano a detta ragione di grana settanta il rotolo, dovendo per ora correre tutta l'altra Moneta di Rame, che non fosse sfigurata, incaricandosi li Governatori del Regno per mezzo de' Spettabili Presidi Provinciali, che così facessero eseguire senza esigerli pene pecuniarie, ma solamente con punirsi con poche ore di carcere i Controventori, siccome si era praticato per questa Capitale. A tal ossequiosa rappresentanza si è degnata la M. S. di annuire col Real Dispaccio de' 19. del mese passato con ordinare la formazione del Bando suddetto, e rimetterlo nella sua Real Segreteria del Supremo Consiglio delle Reali Finanze, per indi mandarsi alli suddetti Presidi

colle corrispondenti Istruzioni.

E volendosi da questa Giunta dar cieca esecuzione a tali Sovrani Reali comandi si fa il presente Bando da pubblicarsi in tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, acciò da oggi avanti tutte le Persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione dovessero sotto pena di carcerazione riceverfi nelle contrattazioni ogni sorta di moneta di rame intelligibile, anche di quelle chiamate del *Popolo*, fintantochè non si farà la moneta nuova, e verrà altrimenti da S. M. ordinato; e quelle poi, che han logora, e sfigurate non debbano più sotto la medesima pena avere il loro corso, ma che li Sindici, ed Eletti delle rispettive Università le debbano raccogliere con pagarle a grana settanta il rotolo, e tagliate rimetterle nella Regia Zecca, poichè ne riceveranno lo stesso prezzo di grana settanta il rotolo; cosicchè tolte queste dal Commercio cessino le risse, e discordie che accadono, siccome sono in tal maniera cessare in questa Capitale, suoi Borghi, Distretti, e Casali; e così da' Governatori, Sindici, ed Eletti si esegua per la loro parte per quanto si tiene cara la grazia di S. M. (D. G.), e sotto pena di ducati mille Fisco Regio ec. Il presente Bando dopo pubblicato ritorni da noi colle debite relate affine eq. *Dato in Napoli dalla Regia Giunta della monetazione di Rame li 24. Ottobre 1787. FERDINANDO* 1787  
*LIGNOLA. Cesare Coppola. Giovan-* Ferdinando  
*ni Lembo. Prisco Letizia. Domenico* Lignola.  
*Antonio Conte Att. Ass. Bando da pub-*  
*blicarsi, come sopra.*





DE MVNERIBVS OFFICIALIVM

TITVLVS LXVIII, sive CLIII.

PRAMMATICA VIII.

Prohibentur etiam officialium portarii, & alii, oblationes, seu mancias petere.

**P**HILIPPVS DEI GRATIA REX &c. Considerato che in questi ultimi giorni dell'anno, gli Alabardieri, Portieri, Trombetti, et servitori degli Illustri Vice-Re, et li portieri, et servitori delli magnifici, et circonfetti Regenti la Regia Cancellaria, e delli Castellani delli Castelli, e delli Regij Consiglieri delli Tribunali del Sacro Regio Consiglio, Camera della Summaria, Gran Conte della Vicaria, et d'altri Tribunali, Tamborrini, tanto di soldati, come d'ogni sorte, s'è introdotto uno abuso, che sotto zelo di darenno le bone feste, vanno di casa in casa cercando, et dimandando l'offerte, et mancie, dal che, come per la esperienza si vede, si causa danno alli cittadini, et abitanti di questa magnifica, et fidelissima Città di Napoli, oltre d'esser cosa pernicioza, e di mal esempio; per questo volendo che tale cattivo abuso *penitus* sia abolito, per tenore del presente Bando s'ordina, & comanda a tutti li sopradetti Alabardieri, Trombetti, Servidori, Tamborrini, et altre qual si vogliono persone, che da qua avanti in dette feste, avanti ne dappoi non presumano in modo alcuno andar cercando, et dimandando dette offerte, et mancie per le case, et altre parti dalli cittadini, et abitanti in questa perdita Città, ne quelle pigliare, ne fare pigliare per terze persone, sotto penadi privatione di officio, et di quattro tratti di corda, alla quale ogn' uno si garde di non incorrere. *Datum in Civitate Neap. die 14. Decembris 1558. B. DE LA*

1558

*VEVA CARDINALIS SANCTÆ CRVCIS. Vidit Albertinus Regens. Vidit Villanus Regens, Joannes de Sora Secretarius. In Bandorum 3. fol. 121. Et vide in Prag. Is est Regum. S. aliam vero Pragmaticam de Commissariis.*

B. de la Cueva Cardinalis Sanctæ Crucis.

PRAMMATICA IX.

**A** Tempo del governo dell' Illustre PHILIPPO Principe de Petrapersia nostro SICIL. III. predecessore in questo Regno per Pra HISPAN. matica publicata sotto la data de 29. IV. REGE. de Febraro 1580, fu data certa forma circa il recevere presenti, et donativi per l' Officiali, et Ministri di Giustizia di qualsivoglia genere de persone, dichiarando quanto sopra ciò stava per prima disposto, et ordinato dalla Maesta dell' Imperatore Carlo Quinto per Pramatica sotto la data, delli 11. de Novembre 1539: quali pramatiche, et quanto in quelle si contiene volemo, et ordiniamo con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistente, che s' osservino inviolabilmente iusta la loro forma continentia, e tenore sotto le pene in esse contenute da essequirle inremessibilmente contro li trasgressori senza eccectione di persone. Et accio sia noto a tutti ordinamo, che la presente se publichi nelli luochi soliti di questa Città, e Regno, et se n' affiggano copie in Valvis delli Regij Tribunali. *Datum Neapoli in Regia Palatio die 25. mensis Iannarij 1623. EL DUQUE DE ALVA. Vidit Constantius Regens. Vidit Erriquex Regens. Vidit Valensvela Regens, Ferdinandus Rovitus Secretarius. In Pramaticarum primo folio 4.*

Restituitur ex integro Pragmatica hujus tituli, quam vide.

1623 El Duque de Alva.

DE

## DE NAVTIS, ET PORTVBVS

TITVLVS LXIX, sive CLIV.

PRAMMATICA XVIII.

FERDINANDO IV REGE.

Nonnulla hic a Tribunali Consulari Maris, et Terræ vi regalis cujusdam rescripti præscribuntur de piscatu, quem patrio sermone apud nos dicunt delle Paranze, e Paranzelli.



I è degnata la Maestà del Re nostro Signore, che il Sommo Iddio sempre felicità, in risulta di quanto, di suo Real' Ordine, le ha rassegnato questo Regio Tribunale di Ammiragliato, e Consolato relativamente alla Pesca, delle così dette, *Paranze*, e *Paranzelli*, risolvere sovranamente quanto segue:

„ Avendo io fatto presente al Re, „ quanto dal Tribunale di Ammiragliato e Consolato, si è con Consulta de' 27. del prossimo passato „ Settembre rassegnato, intorno al tempo, ed al modo, con cui debbasi in „ avvenire adoperare ne' Reali Dominj la pesca de' Paranzelli, affin di „ evitare g' inconvenienti, che possono risultare con tal pesca, e la distruzione nommeno de' pesci, che „ delle loro uova, per le reti che „ sconvolgono, e radono il fondo del „ mare: la M. S. avendo osservato „ locchè dal Tribunale suddetto si è „ proposto, dopo aver fatta seria riflessione su questo assunto, ed intesi „ tutti quelli, che possono aver interesse in questa dipendenza, siccome „ si è uniformata al parere dato dal „ detto Tribunale sull' assunto istesso, „ così è venuta in risolvere, e comandare: Che la pesca, tanto per „ le Paranze, che per li Paranzelli, „ debba incominciare, non più dal „ mese di Ottobre, ma dal dì 4. Novembre di ciascun anno, per trovarsi „ in tal tempo non solamente schiuse le uova, ma di aver preso anche il pesce qualche forma, e consistenza, con finire la detta pesca il „ Sabato Santo dell' anno seguente: „ Che tanto le reti, di cui fann' uso i „ Paranzelli, quanto quelle delle Paranze, debbano essere a maglia chia-

„ ra, e della grandezza di un tari della „ nostra moneta, potendo da simil „ rete uscire buona parte del pesce „ minuto, e seguitare a crescere nel „ mare: Che tanto le Paranze, quanto i Paranzelli, non possano aggiungere a dette reti le mazzare, o altri pesi di simil natura, ad oggetto, „ che non profundino troppo, e conseguentemente non radino, e sconvolgano il fondo del mare: E che „ tanto le Paranze, quanto i Paranzelli debbano, uscendo, buttar la „ rete a dieci passi d' acqua lontano „ dalla terra, mantenendosi sempre pescando a questa distanza e fondo d' „ acqua dalla terra; e tornando debbano alzar le reti, quando sian giunti ai dieci passi d' acqua lontano da „ terra; e ciò per non guastare a questa „ distanza dal lido, il fondo del „ Mare, e per non inabilitare gli altri Pescatori di rete a potersi procacciare il pane colla loro industria. Volendo al tempo stesso S. M., che „ per l' esatta osservanza di sì fatti „ stabilimenti, trovandosi così Paranze, che Paranzelli a pescare contro „ la forma prescritta, debbano i Padroni soggiacere irremissibilmente alla perdita delle barche, e delle reti „ e tanto i Padroni, che i Marinari „ alla pena di sei mesi di carcere, e di non poter più esercitare la detta „ pesca, con altre pene da stabilirsi dal Sovrano Arbitrio. Onde io di „ Real Ordine prevengo tuttocchè a „ V. S. Illustrissima, affinchè il Tribunale di Ammiragliato, e Consolato „ formi, e pubblichi l' enunciato Bando, ed ordine conveniente per le „ dette Paranze, e Paranzelli, con rimetterne in questa Real' Secreteria „ di mio carico gli esemplari pel dippiù, che convenga farsi. Palazzo „ Ottobre 1784. Giovanni Acton, Signor D. Nicola Vivenzio.

Quin-

Quindi per l' esatto adempimento del soprainferito Real Dispaccio, ordiniamo, e comandiamo, che tutti e qualsivogliano Padroni di Paranze, e Paranelli, e qualsivogliano Marinari addetti alli medesimi, sotto le pene in detto Real Dispaccio espresse, e comminate, cioè della perdita delle perdite delle barche e delle reti per li Padroni, e di sei mesi di carcere per li Padroni nommenno, che per li Marinari, e di non potere più esercitare la detta pesca, con altre pene da stabilirsi dal Sovrano Arbitrio: debbano incominciare la detta pesca di Paranze, e di Paranzelli, non più dal mese Ottobre, ma dal dì 4. Novembre di ciascun anno, con finire la detta pesca il Sabato Santo dell' anno seguente: debbano fervirsi delle reti a maglia chiara, e della grandezza di un carì della nostra moneta: non possano aggiungere a dette reti le mazzare: e debbano uscendo buttar le reti a dieci passi d'acqua lontano dalla terra, mantenendosi sempre pescando a questa distanza e fondo d'acqua dalla terra; e tornando debbano alzar la rete, quando siano giunti alli dieci passi d'acqua lontano dalla terra, mantenendosi sempre pescando a questa distanza e fondo d'acqua della terra, e tornando debbano alzar la rete, quando siano giunti alli dieci passi d'acqua lontano da terra. Ed affinché da niuno d'essi possa allegarsi causa d'ignoranza, si è formato il presente Bando da pubblicarsi nelle solite forme in questa Capitale, e nel Regno. Napoli 4. Ottobre 1784. **NICOLA VIVENZIO PRESIDENTE.** Vincenzo Maria Paternò. Michele Jorio. Gio: Lembo. Gio: Ventapane. Pasquale Martinez Secretario. Visto dall' Avv. Fiscale. Pubblicata a di 6 Ottobre 1784.

Nicola Vivenzio Presidente.

1784

GRAMMATICA XIX.

EODEM REGE. Anno 1759 Carolus III. Rex Catholicus plurima statuta de expedita navium tractione, et precipue de tabula

La saviezza del Re Carlo, oggi glorioso Monarca delle Spagne, avendo negli anni, che col suo governo fece risorgere a nuova fioridezza, e inaspettata felicità questi Regni, fatti emanar varj Editti per lo vantaggio della Navigazione, gli fece poi tutti riunire, e raccogliere nel cele-

brato Editto del Marzo 1759. pochi mesi prima del suo felice passaggio al Trono delle Spagne. Il corso degli anni, le mutazioni politiche, e morali, la destinazione de' nuovi Consoli in luoghi, dove allora non vi erano, l'incremento in fine della prosperità di questi Regni sotto il felice paterno governo, del Re nostro Signore suo Augustissimo Figlio ha resa oggi necessaria qualche mutazione, o aggiunzione a quel saggio Editto. Soprattutto ha meritata l'attenzione di S. M. la Tariffa, che trovasi in esso stabilita de' dritti Consolari, che allora non fu fatta di nuovo, ma soltanto lasciate correre, e sussistere quelle, che per uso, o per abuso trovavansi introdotte, ed inveterate in ciascun Consolato. La sua sovrana saviezza ha veduto quanto riesca incomoda, e spesso litigiosa la Tariffa, che con tanta disparità si è esatta fino ad ora ne' suoi diversi Consolati del Ponente da bastimenti di sua bandiera, regolata quasi dappertutto sulla denominazione spesso arbitraria del bastimento, più che sulla sua capacità. Quindi con suo Real Dispaccio de' 16. Febbrajo del corrente anno 1787. ha manifestata a questo Supremo Magistrato di Commercio la sua Real volontà rispetto a questo punto, ordinandoei di distenderne un Editto da pubblicarsi.

quae observari deberet de iis oneratis mercibus seu onerariis. Hodie novam resista faciem induisse videtur. Rex enim noster praeter nonnulla de navibus, et portibus, sive immutata, sive de novo adjecta, tabulam de navibus onerariis in melius redigit.

In esecuzione adunque del Real comando facciam noto a tutti col presente Editto esser sua Real determinata volontà, che dalla pubblicazione del presente Editto in avanti restando abolita intieramente la Tariffa de' dritti Consolari, come era fissata nel summentovato Editto del 1759., ed ogni altra che per abuso, o per costumanza si fosse introdotta, si esegua soltanto ciò che siegue.

Ogni Bastimento di qualunque forma, denominazione, costruzione, o numero di alberi purchè abbia di portata da semila fino agli ottomila tumoli, o più (venticinque de' quali tumoli corrispondono alla generale misura marittima d'una tonnellata) pagherà di dritto Consolare cinque ducati Napoletani di moneta di carlini dieci di argento.

Ogni Bastimento, come sopra, di por-

portata tra' quattromila , ed i femila tumoli , pagherà di dritto Consolare ducati quattro .

Ogni Bastimento , come sopra , di portata tra due mila , e i quattromila tumoli , pagherà di dritto Consolare ducati tre .

Ogni Bastimento , come sopra , di portata tra' mille , e duecento , e i duemila tumoli , pagherà di dritto Consolare ducati due .

Ogni Bastimento , come sopra , di portata tra' secento , e mille duecento tumoli , pagherà di dritto Consolare ducato uno .

Ogni Bastimento , come sopra , di portata tra' trecento , ed i secento tumoli pagherà di dritto Consolare mezzo ducato , o fian carlini cinque .

Tutte le Barche Coralline , Filuche , Barchette , Guzzi , Cincinnate , Battelli , ed altri legni piccoli , di portata al di sotto de' 300. tumoli , pagheranno di dritto Consolare un tarì , o fian carlini due .

Le Filuche Coralline , che vanno alla pesca de' Coralli ne' mari di Sardegna , Corsica , Isola d' Elba , ed Isole Baleari non dovranno pagare il dritto ogni volta che ritornano a terra , ma due volte sole , cioè una nel primo arrivare , e l' altra quando , finita la pesca , ritornano alla patria .

Parimente le Filuche , Paranzelli , e barche da pesca , che frequentano le spiagge del dominio Pontificio , e della Toscana , e Genovesato , potranno , se così loro conviene , transgigere i dritti Consolari dovuti ai Consoli , o Vice-Consoli ad ogni loro arrivo a terra per la somma di dodici carlini l'anno .

Ogni Bastimento di qualunque portata , che uscendo da un porto , dove abbia di già pagato il dritto Consolare , venendo forzato da tempesta , vento contrario , timore de' Barbereschi , danno nel Bastimento , o altra giusta , ed urgente causa , e prima che abbia toccato verun altro porto , vi ritornasse , non potrà esser obbligato a pagar di nuovo il dritto Consolare .

La portata di ciascun Bastimento di Real Bandiera sarà chiaramente espressa , e dichiarata in tumoli nella Patente di Navigazione , che ogni Basti-

mento è obbligato a portar con se , ed alla suddetta dichiarazione si dovrà prestar intiera fede , e credito , senza che da' Consoli , o Vice-Consoli vi si possa formar dubbiozza , o contrasto .

A tal riguardo , e per evitar qualunque frode , e lesione de' dritti de' Consoli si rinnoveranno da S. M. gli ordini alla Giunta di Navigazione , ed a chiunque spetta cost' nell' una , e nell' altra Sicilia , che ne' suoi Reali Presidj di Toscana , affinchè si dichiarino nelle Patenti con ogni esattezza , e verità , e rimosso qualunque arbitrio , la giusta e vera portata d' ogni qualunque legno sotto pena di privazione d' impiego , ed altre a suo real arbitrio riservate .

Vuole S. M. , che i dritti stabiliti secondo questa Tariffa siano simili , e uguali , e senza differenza veruna in tutti i porti del Ponente , e della Cristianità , restando soltanto esclusi quelli del Levante Ottomanno , e della Barberia , e dominj de' Principi Maomettani , che sono in pace colla M.S. , per i quali luoghi vi è Tariffa , e regolamento diverso .

Parimente vuole , che i suddetti dritti si percepiscano nella stessa somma in tutti i luoghi , dove vi siano suoi Consoli proprietarj , o interini , o Vice-Consoli , senza che da' suddetti Vice-Consoli si possa pretendere altro dritto di più a titolo di dritto ad essi Vice-Consoli spettante .

Rinnova però S. M. la dichiarazione già stabilita nel summentovato Editto del 1759. , che se da' Vice-Consoli sarà prestata qualche speciale assistenza ai Bastimenti di sua bandiera , o soffrendo per essi qualche fatica ( a libera richiesta però che glie ne facessero i Padroni , o Capitani di esso ) se gli debba da questi soddisfare l' incomodo , o travaglio , ch' esso Vice-Consolo avrà sofferto .

Se talun Consolo , o Vice-Consolo avesse l' ardimento di esigere dritti maggiori di quelli fissati col presente Editto , ad ogni querela documentata , e provata , che ne porteranno al Real Trono i Padroni de' Bastimenti angariati , non solamente sarà ritenuto sull' onorario , che S. M. si è degnata accordare ad essi Consoli , ciocchè avran-

no esatto di più, che farà subito rimborsato ai suddetti Padroni di Bastimenti, ma incorreranno nella Reale indignazione, e saranno soggetti ad altre più severe pene al suo real arbitrio riservate.

A qual effetto, e per toglier di mezzo qualunque angheria, o abuso, non potrà mai nessun Consolo, o Vice-Consolo negare di dare certificato autentico, e firmato di sua mano ad ogni semplice richiesta de' Capitani, o Padroni di Bastimento di quanto abbia da medesimi esatto a titolo di dritto Consolare, e se avrà esatto altro di più, dovrà con nettezza spiegare in essa dichiarazione a qual titolo l'abbia ricevuto.

Vuole inoltre S. M. e comanda, che qualunque Bastimento, che in un porto abbia discaricato, e continuando a stare in esso faccia nuovo carico, non sia obbligato a pagar altro, che un solo dritto Consolare, abolendo qualunque costumanza in contrario siasi introdotta, e riguardandola come abusiva. Se però dopo il discarico fatto uscirà da esso porto, e poi vi ritornerà a caricare, pagherà di nuovo il dritto Consolare.

Ogni Bastimento, che ricoverandosi in un porto non vi prendesse pratica, non sarà tenuto a pagar dritto Consolare di forte veruna né allora, né potrà per tal causa esser molestato in appresso in caso, che di nuovo vi ritornasse.

Se però il Bastimento prenderà pratica sarà tenuto a pagamento di dritti; ma ha voluto S. M. per sua Clemenza, e per maggior facilitazione del commercio stabilire, che tutti que' Bastimenti, che dopo presa pratica in un porto, o non vi facessero niun carico, o discarico, ovvero lo facessero soltanto di qualche tenue oggetto, che non oltrepassasse il quarto della portata del loro carico, saranno soltanto tenuti a pagar la metà de' dritti Consolari stabiliti nel presente Editto, e Tariffa.

Niun Capitano, o Padrone potrà esser astretto a pagare i dritti Consolari in altra moneta, che in quella corrente d'oro, o d'argento ne' Dominj di S. M., restando a conto de' Consoli, o Vice-Consoli il guadagno o la perdita del cambio. Se però vorrà pagarli in moneta del luogo, ove si trova, o in altre di diverso Sovrano, che abbian corso nel suddetto luogo, se ne farà il ragguaglio giusta la grida della moneta fissata nel suddetto luogo.

Se un Capitano, o Padrone di Bastimento partirà da qualche Porto, frodando in tutto, o in parte i dritti dovuti al Consolo, o Vice-Consolo, ricevendosene da medesimi le giustificate doglianze al Real Trono, sarà il suddetto Capitano, o Padrone non solamente condannato al suo ritorno a pagare il doppio del dritto, che avrebbe dovuto pagare, ed a rifare tutte le spese di porti, di lettere, ed altro, a cui soggiacesse quel Consolo, o Vice-Consolo per lo ricupero del dritto frodato, ma rimarrà anche sospeso per tre anni almeno dal potere più comandare qualunque Legno di Bandiera del Re Nostro Signore, e se ne passeranno gli avvisi alla Giunta di Navigazione, acciocchè nieghi ad esso la rinnovazione della Patente.

In esecuzione adunque di questi Sovrani stabilimenti ingiungiamo, e comandiamo a tutti coloro, ai quali spetta, che debbano inviolabilmente eseguire, ed osservare quanto nel presente Editto si conviene, a qual effetto si ordina, e comanda che il medesimo si pubblichi colle usate formalità ne' luoghi soliti, e consueti, in guisa che venghi alla cognizione d'ognuno, e non si possa da chicchessia addurre pretesto d'averlo ignorato. *Data dal Supremo Magistrato di Commercio a dì 15. Marzo 1787. ANTONIO SPINELLI PRESIDENTE. Lorenzo Paternò. Ippolito Porcinari. Ferdinando Galiani. Michele de Jorio.*

1787  
Antonio Spinelli  
Presidente.

D E N V M M V L A R I I S

T I T V L V S LXX, sive CLIX.

P R A M M A T I C A VII.

Banherii  
Neapoli com-  
morantes  
caveant pro  
ducatis qua-  
draginta mil-  
le, et per  
Regnum pro  
quindecim  
mille, alias  
non exer-  
ceant.



**C**AROLVS DEI GRA-  
TIA REX &c. Con-  
siderando quante per-  
sone c' hanno tenuto  
Banco, tanto in que-  
sta magnifica, et fi-  
delissima Città di Na-  
poli, quanto in altre Terre, et Cit-  
tà del Regno, da poco tempo in qua  
sono rotti, et falliti, con fraudare, et  
ingannare vidue, pupilli, & altre per-  
sone delli denari, che s'hanno trova-  
to posti in detti Banchi, et che con-  
viene al servizio della Maestà Cesarea,  
et al buon regimento, et governo d'  
esso Regno rimediare à tanto danno,  
et detrimento publico, et privato, et  
alle fraudi, et inganni, che da tali  
fallimenti nascono, et si causano, et  
fare, et provvedere ancora, che le per-  
sone che teneranno denari in detti  
Banchi, stiano più secure che non fo-  
no state per lo passato, et ch'alli pre-  
detti Banchi si levi la via così facile  
del fallire, con iattura, et danno di  
tante persone: Per questo, et anco per  
haverlo supplicato li magnifici Eletti  
di questa predetta Città, ne semo mos-  
si à fare il presente Bando, per il  
quale s'ordina, et comanda, che tut-  
te quelle persone, ch' al presente si  
trovano già tenere Banco in questa  
predetta Città di Napoli, infra termi-  
ne di quindici giorni, decurrendo dal  
di della publicatione del presente Ban-  
do, debbiano dare, et prestare suffi-  
ciente peggioria nella Regia Camera  
della Summaria, per la somma di qua-  
rantamilia ducati, et quelle persone,  
che teneno Banco in altre Terre, et  
Città del Regno, fra termine d' altri  
quindici di pur decorrendo dal di che  
l' presente Bando serà publicato nelle  
Città, e Terre delle Provincie del Re-  
gno, debbiano dare, et prestare pleg-  
giaria nella Regia Audientia della Pro-  
vincia, dove staranno, per la somma

di quindici milia ducati, e tutte quell'  
altre persone che vorranno da qua  
avanti aprir Banco, si in questa pre-  
detta Città di Napoli, come in altre  
Terre, et Città del Regno, siano ob-  
bligati prima ch' aprano detto Banco,  
dare, et prestare la simile sopra espres-  
sa, et mentionata peggioria, et chi  
contraverrà, et non offerverà ad un-  
quem quanto per questo Bando s' or-  
dina, et comanda, incorrerà in pena  
di tre milia ducati, applicanda alla  
Reggia Corte, et da essa irremissibili-  
ter esigenda. *Datum in Castro novo  
Neap. die 16. Septembris. 1549. DON  
PETRO DE TOLEDO. V. Polo Re-  
gens. V. Villanus Reg. V. Fonseca Reg.  
Martiranus Secretarius. In Bandorum  
prim. fol. 37.*

1549  
D. Pietro de  
Toledo.

P R A M M A T I C A VIII.

**F**V conosciuto fin quasi dal primo PHILIPPO  
tempo della fondazione de' Ban- IV SICIL.  
chi di questa Città il danno, che cagio- REGE, HI-  
nava l' introduzione nata in essi de' riscon- SPAN. V.  
tri; poiche oltre le frodi, che si rendeva-  
no inevitabili, l' incertezza del vero  
loro stato, e la confusione ed involup-  
po, che ne nascevano, pur s' incon-  
travano altri errori con poca cautela  
così di essi Banchi, come de' Padroni  
del danaro; laonde furono tali riscon-  
tri proibiti così ne' Banchi che si te-  
nevano in case de' particolari di quel  
tempo con pena di cento oncie d' oro  
a' Cassieri nell' anno 1579., come dop-  
po ne' Banchi de' luoghi publici nell'  
anno 1635. con pena di tre anni di  
Galera, secondo si legge nelle Pram-  
matiche 3. e 7. del titolo *de Nummu-  
larijs*; Però avendo il lungo corso de  
gl' anni con la contigenza de' tempi  
tolta non solamente l' osservanza di det-  
ta proibizione, ma maggiormente ac-  
cresciuto il detto male ne' Banchi, per  
la difficoltà, che s' incontrava nel sepa-  
rare

Cessio schedu-  
larum de una  
ad aliam  
mentiam fieri  
non potest.  
Qui contra  
fecerint ( et  
si sane plu-  
rimi esse  
possunt, ut  
intus, ) in  
eos severe  
statuitur;  
nam, prater  
pecuniariam  
2000 num-  
morum pz-  
nam, triremi-  
bus per tres  
annos man-  
cipantur.



rare il conto dell' uno dall' altro è stata considerata quasi per necessaria nel tempo passato la tolleranza de' detti danni. Al presente doppo la dilazione data alli Banchi di due mesi, ne quali à causa delle passate contingenze è stato necessario di farli diminuiti li pagamenti à creditorj, secondo gl' ordini da Noi dati, affinchè ciascheduno Banco avesse possuto riponerli nello stato del suo avere per avvalersi del proprio danaro, onde con questa provvidenza già si sono appurati tutti i loro conti, e sodisfatte trà di essi le quantità, che l' uno all' altro doveva; essendo già tempo di potersi evitare il detto danno con ponerli in stato perfetto tutti i Banchi di questa Città, e senza altra dilazione proibirsi i detti riscontri, siccome già con nostro Viglietto per Segretaria del Regno ne' giorni precedenti à ciascheduno Banco si sono proibiti. Per tanto volendosi da Noi confermare, e di nuovo ordinare la proibizione sudetta con ferma e perpetua osservanza, ed in modo che sia à tutti palese, dichiarando le pene de' trasgressori, e li casi, che devono comprenderli in detta proibizione, con la presente Prammatica in ogni futuro tempo valitura, fatta con il voto, e parere del Regio Collat. Consiglio appresso di Noi assistente, ordinamo, e comandamo, che li Cassieri, e sotto Cassieri de' Banchi, o loro Aiutanti, e qualunque altra persona destinata in essi per fare introiti de' monete, così presenti, come futuri, non ardiscano in modo alcuno, nè per essi, nè per mezzo d' altri di fare riscontri dell' uno all' altro Banco, nè di fare introiti in essi, o di dar credito, in virtù di fedi, o pollize d' altri Banchi, se non che con il vero danaro contante, che in quel Banco ove si vuole acquistare il credito s' introduca, e ciò sotto la pena per ogni volta che si controvenga de' doc. 2000. per ciascheduno, e di tre anni di Galera, da eseguirsi immediatamente, o con la prova legitima della fraganza quando si ritrovassero in loro potere, o nellè casse de' Banchi le dette fedi e pollize de' Banchi alieni, o girate, o non girate, che siano da Padroni del danaro, o che in qualunque modo si provasse di essersi

al presente ordine controvenuto, ammettendosi per facilitarne la notizia qualunque denunciante di detta controvenzione, al quale se li promette la terza parte di quello, che li esigerà di detta pena pecuniaria, restano le altre due parti in beneficio del Regio Fisco: E nelle medesime pene s' intendano anche caduti tutti quelli Ufficiali de' Banchi, che sotto il loro nome cooperassero in qualunque modo alla detta controvenzione, o tenendone certa notizia non la rivelassero alli Governatori di essi, i quali in averla siano obbligati di darla subito alli Delegati, affinchè comunicandola à Noi, possano darli gl' ordini per l' esecuzione di dette pene; Imperocchè è tale il danno di questo inconveniente contro la pubblica utilità nella buona amministrazione de' Banchi, che si stima giusto ogni maggior rigore per tenersi sempre in osservanza la detta proibizione: Ed al detto effetto non meno ordinamo, e comandamo, che nelle medesime pene s' intendano anche caduti i Cassieri, e sotto Cassieri, ed altri Assistenti, e Ufficiali di detti Banchi, à quali portandosi le dette fedi, o pollize, come di sopra pagate, o ricevute in controvenzione per riscontro dell' altro, le pagassero, siccome egualmente tutti gl' altri Ufficiali de' medesimi Banchi, à quali s' appartiene di riconoscere le dette fedi, e pollize prima del loro pagamento, dovendo questi avvedendosi della controvenzione contratta dall' altro Banco non solamente non effettuare il pagamento, mà darne subito notizia alli Governatori come di sopra: e si promette à denuncianti la medesima partecipazione di detta pena, affinchè resti totalmente proibita alli Banchi qualunque comunicazione, o contrattazione trà di loro, altro, che d' esigere per mezzo delli loro ordinarij Effattori le pollize de' mandati d' Arrendamenti per quelle somme solamente che à ciascheduno spettano, nel qual caso debbano li detti Effattori prendere il danaro da quel Banco, ove detti mandati si pagano, e subito introitarlo ne' proprii Banchi.

E quel Creditore, che tenendo danaro in un Banco, o in suo nome, o

giratoli da altri vorrà introdurlo in altro Banco, debba prenderselo de' contanti, e dopo farne introito ove li piace, altrimenti tali Creditori trovandosi in trasportare il loro danaro per mezzo di pollize, o fedi di credito dall' uno all' altro Banco, o di prender danaro da un Banco dandoli la polliza, o fede per l' altro, cadano nella pena della perdita delli danari, con applicarsi parimente la terza parte al rinunciante, ed in altre pene à nostro arbitrio, secondo le persone, e li casi, che accaderanno.

Interdicitur  
nummulariis  
vacuos in-  
troitus face-  
re sub pena  
mortis natu-  
ralis prorsus  
in contra-  
facientes ir-  
roganda.

Di vantaggio per evitare il gravissimo disordine, che è succeduto alle volte di farsi introiti vacui ne' Banchi, con darsi credito di danaro à chi non lo tiene, o prima che lo introiti in essi (delitto, che tiene natura di furto con falsità) si proibisce, e come con la presente proibiamo sotto pena della morte naturale, così à i detti Cassieri, e sotto Cassieri, come à qualunque altro Ufficiale di scrittura, che con scienza commetteressero in qualunque modo il detto delitto, o lasciasero fraudolentemente di notare secondo le loro istruzioni tutti gl' introiti nel tempo che si fanno; proibendosi sotto la medesima pena alli Cassieri, e sotto Cassieri sudetti di avvalersi per proprio uso del danaro delle Casse, nè pure con licenza de' Governatori nè di fare altri pegni, che quelli, che si fanno legittimamente secondo l' istituto di ciascheduno Banco, i quali pegni legittimamente fatti si debbano introdurre nel giorno istesso dentro il luogo della loro conservazione; E per maggior cautela affinchè s' eviti ogni dubbio, e costino con la scrittura immediatamente tutti gl' introiti, che si fanno ne' Banchi, ordinamo, e comandamo, che quelli Ufficiali, che sono destinati per formare le fedi di Credito, o di deposito, non possano consegnare in mani de' Cassieri tali fedi in bianco in confidenza, mà debbano sempre tenerle in loro potere, consegnandole al Cassiero volta per volta in ciascheduno introito, che si farà con scrittori di loro mano li nomi di quelli, che li fanno, e le somme introitate. E così li loro libri, come quelli de' Cassieri si debbano consegnare per pas-

sarsi al libro maggiore secondo l' istituto di ciascheduno Banco: e quelli che controveneranno, se la controvertione sia con scienza, cadano nella pena medesima de' doc. 2000., e di tre anni di galera, e se per casuale dimenticanza, cadano nella pena della perdita dell' Ufficio, ed in altre à nostro arbitrio secondo la qualità del loro errore; sì come vogliamo, che tutti gl' Ufficiali de' Banchi, e loro Monti, che tenendo notizia della frode, che commetteressero gli altri, non la riveleranno à detti Governatori rispettivamente de' loro Banchi, cadano nella medesima pena, che merita quello che commette la detta frode; non essendo convenevole, che coloro, che si alimentano con le sostanze de' Banchi, tengano poi occulti sì gravi loro danni, e pregiudizij.


Mà se mai si rappresentasse caso per ragione di credito particolare, che l' uno Banco acquistasse, o dovesse acquistare con l' altro, e volesse per detta causa tirarne il danaro, debbano i Governatori ricorrere da Noi, affinche possa darsi la providenza conveniente;

E l' osservanza di tutto ciò, che si è ordinato nella presente Prammatica la riponiamo alla cura, e peso de' Governatori de' d. Banchi rispettivamente di quelli, che essi governano, con obbligarli costantemente à far contare le Casse allo stesso de' detto Cassieri, e sotto Cassieri con la loro assistenza almeno in ogni quindici giorni, e sia irremissibilmente nelle matine di Lunedì in ogni Banco, incominciando dal primo doppo la pubblicazione della presente, in modo che vengano à contarsi unitamente ne' medesimi giorni sudetti le Casse di tutti li Banchi, e similmente ad usar tutte le maggiori diligenze per il buon governo di questa loro amministrazione, dovendo subito dar notizia per iscritto alli Delegati rispettivamente delli Banchi, che essi governano di qualunque trasgressione, che ritroveranno circa quanto di sopra si è ordinato, e detti Delegati debbano immediatamente darla à Noi; non dubitando, che dal zelo sperimentato de' presenti Governatori resterà tutto ciò perfettamente adempito; e vogliamo, che si pubblichino ne' luoghi so-

D. Luis de la Zerda, y Aragon.

soliti di questa Città . Nap. 12. Dicembre 1701. D. LVIS DE LA ZERDA, Y ARAGON. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerre-

ro Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Marianus Mastellonus Reg. à mand. Scrib. In Bannor. 4. fol. 48. Tolerus. Publicata a dì 14. Dicembre 1701. 1701



DE NVNDINIS, SEV FERIIS, ET DE JVRISDICTIONE MAGISTRI JVRATI TEMPORE NVNDINARVM

TITVLVS LXXI, five CLX.

PRAMMATICA VI.

CAROLO III CA- THOLICO REGE.

Is cum Maria Amalie Walburge Regis puellæ lectissimæ matrimonio se iunxisset temporarias nundinas publicæ lætitiæ ergo celebrari iubet in loco, quem vulgo dicunt Castello nuovo, quibus tanquam Magister juratus præponitur D. Tiberius de Fiore Iudex Magnæ Curie Vicariæ.

**V**endo risoluto, che tra le pubbliche dimostrazioni, che dovranno farsi nell'occasione del nostro Reale Sponsalizio, e felice arrivo in questa Corte della Serenissima Regina Maria Amalia Nostra dilettissima Spola, i Popoli di questa Città, e Regno godano anche il vantaggio d'una più spedita negoziazione, ed i forastieri, che concorteranno con tal occasione in Napoli, abbiano il commodo, e piacere di più abbondantemente, e speditamente provvedersi di molte cose bisognevoli, per le quali dovrebbero, volendole comprare, girare varie strade, e luoghi di questa vasta Città, abbiamo risoluto di stabilire, e comandare, come colla presente ordiniamo, e comandiamo, che nel giorno immediatamente susseguente al decimosesto del nostro primo ingresso di ritorno in questa Capitale insieme colla Regina, si facci una Fiera nel largo avanti il Castello nuovo, da durare per giorni otto continui, con che in essa non si contratti mercanzia alcuna, di qualunque specie ella si sia, senza pagarlene in istante, e prontamente il prezzo, ed in caso contrario siano nulli tutti quei contratti, che si faranno in altra maniera: le quali acciocchè in abbondanza vi siano condotte da i mercadanti, ed i nostri vassalli, e forastieri godano gli effetti della nostra real Munificenza in occasione tanto universale di giubilo, vogliamo, che le medesime, che si venderanno in

detta Fiera siano franche, ed esenti da qualunque peso nel luogo dove si celebrerà la suddetta Fiera. E convenendo altresì, che vi sia un Ministro, che con carattere di Mastro di Fiera, assista in essa per le occorrenze così civili, come criminali, che si presenteranno in cose appartenenti alla suddetta Fiera, abbiamo risoluto di dar quest' incumbenza di Mastro di Fiera al Giudice di Vicaria D. Tiberio di Fiore, a cui per tal effetto abbiamo conceduta tutta la facoltà necessaria di poter procedere in tutte le cause civili, o criminali, che forse si susciteranno dal calore della negoziazione, o per altro impenfato accidente, le quali potranno sopirsi con una provvidenza: che se poi richiedessero una più matura, ed ulteriore discussione, in tal caso vogliamo, che debba in esse procedere la G. C. della Vicaria, alla quale non s'intenda nel generale inferito alcun pregiudizio, nè diminuita la sua giurisdizione per questa particolare incumbenza data al detto Giudice di Fiore. Ed acciocchè la presente venghi a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblici colle debite formalità per li luoghi soliti, e consueti di questa Città, e Regno, e colla debita relata torni a noi. Datum Neapoli die 5. mensis Junii 1738. Yo El Rey EL REY. Locus Sigilli. Bernardo Tanucci. V. De Ipolito Præs. S. R. C. Vice-Promot. Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia a Secretis. Publicata a dì 12. Giugno 1738.

Yo El Rey

1738

PRAM-

## PRAMMATICA VII.

## PRAMMATICA VIII.

EODEM REGE.

Interdictum in aurigas, ne cum rhedis, quas ducunt, intrare audeant in laudatas superius nundinas sub pena numerorum mille earum dominis, & trium annorum carceris, aliave pro arbitratu aarigis irroganda.

**E**ssendosi degnata la Maestà del Re nostro Signore, che Dio guardi, disporre, che all'altre festive dimostrazioni stabilite per celebrare il giubilo delle sue Regali Nozze, si aggiunga una Fiera, la quale debba farsi, e durare nel largo del Castello per lo spazio di otto giorni continui; E volendo ovviare a qualunque disordine, che potesse cagionare la moltitudine delle carrozze, che nella Fiera concorreranno, e dare al pubblico la comodità di andare in essa, e permanervi senza imbarazzo, si è parimente degnata di ordinare a questa G. C. con venerato rescritto per la Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia, che desse le necessarie providenze, affinché niuno entri nella suddetta Fiera, se non che a piedi, o con sedia da mano. Per tanto adempiendosi da noi la detta sovrana disposizione, col presente Bando ordiniamo, e comandiamo a tutte, e qualsivogliano persone di qualunque stato, e condizione si siano, che non ardiscono entrare nel chiuso della detta Fiera dal primo giorno, in cui la medesima comincerà, sino al suo fine con carrozze, o galeffe, ma solamente a piedi, o con sedie da mano, sotto pena a Padroni delle dette carrozze, o galeffe della perdita delle medesime, e di ducati mille per ciascuno, ed a cocchieri, e galeffieri di mesi tre di carcere, ed altro ad arbitrio di questa predetta G. C.; ed affinché da niuno si possa allegar causa d'ignoranza, ordiniamo che il presente Bando sia pubblicato per li luoghi soliti di questa Fedelissima Capitale. Vicaria li 18. Luglio 1738. IL DUCA DI GIOVINAZZO REG. Giuseppe-Maria Andreassi. Il Marchese di Villapiano, Tiberio de Fiori. Nicolò Miranda. Marzio Cirillo. Pietro Sambiasi. Giacomo Bissanti. Giuseppe Verduzzi. Giuseppe Romano. Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. Didacus de Segura M. C. Vic. Soll. Fiscalis. Banno ut supra. Pubblicata a dì 21. Luglio 1738.

Il Duca di Giovinazzo.

1738

EODEM REGE.

**E**ssendo pervenuto alla nostra notizia, ed a quell' ancora della M. del Rè N. S., che Dio sempre guardi, che da taluni nel disporre l'apparecchio, che bisogna per la Fiera da farsi nel largo del Castello di questa fedelissima Città dalla M. S. ordinata, siasi con modi strani e scandalosi collettati, e composti i ceti di quasi tutti gli Artefici, e Mercanti di questa Città predetta, contro la mente clementissima della M. S. sotto colore di sodisfarli le spese, che bisognano rispettivamente per la costruzione di ciascuna baracca di detta Fiera, ma col vero fine di privato guadagno; la qual cosa avendo altamente penetrato il real animo della M. S., s'è degnata seriissimamente comandarci di dovere immantinente pubblicare il presente Bando, come facciamo, col quale ordiniamo, e comandiamo, a tutti gli Artefici, e Mercanti di questa Capitale, che niuno ardisca d'incutere timore alcuno, o di far la minima violenza e minaccia, perchè vadano a tenere esposte le loro merci nella Fiera suddetta, ma che soltanto vi concorrano coloro, che spontaneamente inclineranno di andarvi, e che inoltre quegli Artefici, e Mercanti, ch'entreranno a celebrare la Fiera suddetta non debbano essere da chi che sia astretti al minimo pagamento a motivo di corrispondere alla spesa di dette Baracche, nè possano tampoco essi disborfare a quest' oggetto somma veruna prima che sia terminata la detta Fiera sotto pena di ducati mille a ciascuno de i contraventori ne i casi suddetti; e dopo d'essersi la detta Fiera terminata ciò che da ciascuno degli Artefici, e Mercanti, che vi faranno concorsi avrà da contribuirsi, dovrà essere da noi tassato intesi quelli che converrà sentire, e deputate le persone, alle quali si dovranno fare certi pagamenti, che si regoleranno col solo riflesso alla pura necessaria spesa; per la qual cosa dichiariamo e ordiniamo, che tutto quello che si fosse esatto sino a questo presente giorno sia, e s'intenda esatto ingiustamente.

Libera cuique facultas datur merces incelebrandas nundinas invehendi, & promercales eadem exponendi, interdicitur que artificibus, & mercatoribus, ne cui timorem ingerant pro iis invehendis; ipsi vero ne cogantur ad aliquod pretium exsolvendum pro tentorium supra prius, quam laudatæ nundinæ cessarint sub penis, ut intus.

DE OFFICIO ADMIRATVS, ET CONSVLATVS, &c. TIT. LXXII. 39  
 te, e illegittimamente, ancorchè fosse  
 stato contribuito volontariamente da  
 qualunque, ed a qualunque persona di  
 qualsivoglia grado e condizione; e or-  
 diniamo che dentro il termine di gior-  
 ni due dopo la pubblicazione del pre-  
 sente Bando sia irremissibilmente resti-  
 tuito nelle nostre mani, dalle quali  
 potranno liberamente e a lor piaci-  
 mento riscuoterlo i proprietari; senza  
 spesa veruna; dichiarando nulla e di  
 niun valore qualunque altra restituzio-  
 ne; e passati detti due giorni, e non  
 fatte le restituzioni suddette, colla fa-  
 coltà a noi concessa dalla M. S., di-  
 chiariamo quelle persone, alle quali  
 sarà stato detto denaro pagato, incor-  
 se nella pena del quadruplo; e in al-  
 tre maggiori ad arbitrio nostro, fino  
 alla relegazione *in Insulam inclusive*,  
 per le persone nobili, ed alla Galera  
 per l'ignobili, da eseguirsi precedente  
 cognizione di causa e sentenza nostra,  
 che si proferirà nella forma più pri-  
 vilegiata ed *ex officio*, senza che la  
 remissione delle parti possa dare alcun  
 motivo di moderazione di pena. Ed  
 affinchè da niuno si possa allegare cau-  
 sa d'ignoranza, ordiniamo che il pre-  
 sente Bando sia pubblicata per i luoghi  
 soliti di questa Capitale. *Napoli 21.*  
*Luglio 1738. TIBERIO DE FIORI,*  
*Antonio di Lauro Scrivano.* Publica-  
 ta a dì 22. Luglio 1738.

Tiberio de  
 Fiori.

1738

DE OFFICIO ADMIRATVS, ET CONSVLATVS, ET HIS,  
 QVAE SVO MAGISTRATVI INCVMBVNT

TITVLVS LXXII.

PRAMMATICA I.

FERDI-  
 NANDO  
 IV REGE,



Interesse, che prendia-  
 mo a promuovere, ed  
 animare la Navigazio-  
 ne, ed il Commercio,  
 considerando questi ra-  
 mi, come due abbon-  
 danti sorgenti, che pos-  
 sono accrescere la felicità de' nostri  
 amatissimi Sudditi, ci ha fatto con pa-  
 tern' occhio riguardare tutti i mezzi,  
 che alle nostre benefiche mire possono  
 conferire. Ed avendo rilevato, che il  
 ritardo della giustizia, che si rende a  
 coloro, i quali sono addetti al Com-  
 mercio marittimo, o che vivono dell'  
 arte del mare, per le frequenti com-  
 perenze di giurisdizione, che sorgono  
 tra la Corte del Grande Almirante,  
 ed il Regio Consolato di mare, e ter-  
 ra, sia uno degli ostacoli più distrutti-  
 vi de' Progressi della Navigazione, e  
 del Commercio marittimo, ci siamo  
 perciò determinati di dare le seguenti  
 sovrane provvidenze,

Curia, cui  
 nomen del  
 Grande Al-  
 mirante, et

I. Vogliamo, e comandiamo, che si  
 aboliscano la Corte del Grande Almi-  
 rante, ed il Regio Consolato di mare,

e terra di questa Capitale, ed in loro  
 vece stabiliamo un Tribunale col no-  
 me di Anmiragliato e Consolato, al  
 quale comunichiamo la stessa giurisd-  
 zione Civile, Criminale, e Mista, e  
 le medesime facoltà, jussi, privilegj,  
 autorità, prerogative, e preeminenze,  
 che divisamente esercitavano la Corte  
 del Grande Almirante, ed il Regio  
 Consolato di mare, e terra, in vigore  
 degli Editti, e Leggi de' Nostri An-  
 ecessori, e dell'Augusto Nostro Geni-  
 tore ora Monarca di Spagna. Qual giu-  
 risdizione intendiamo comunicarla all'  
 intiero Corpo del Tribunale Collegia-  
 to, e non già al solo capo del mede-  
 simo. Quindi vogliamo, che tutte le  
 persone, che vivono dell'arte, e coll'  
 industria del Mare, cioè a dire Mari-  
 nari, Naviganti, Pescatori, Padroni  
 di Barche, e Bastimenti, Calafati, Fa-  
 legnami di Mare di qualunque specie,  
 Funari di cordaggio per uso de' Basti-  
 menti, e venditori di pece, e stoppa,  
 sieno giudicati privatamente, ed ab-  
 dicativamente per le loro cause civili,  
 criminali, e miste dal Tribunale dell'  
 Am-

Regio Con-  
 sulatu Maris  
 et Terrae tub-  
 lato, Tribunal  
 Admiratus, et  
 Consularis  
 instituitur, ubi  
 recensentur  
 personae, quae  
 illi tubesse  
 debent.

Ammiragliato e Consolato. Come altresì le cause, che insorgeranno tra persone di qualunque ordine per controversie di noleggi, cambj marittimi, società marittime, assicurazioni, avarie, gettiti, naufragj, ed altre simili, sieno privatamente, ed abdicativamente giudicati dal Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato.

Præscribitur, cetera hujus civitatis Tribunalia parere debere litteris Tribunalis Admiratus, et Consolatus, quas patrio sermone dicunt Ortatoriali, si tamen subscripser fuerint ab ejus Præsidi, Commissario, ac Fiscis patrono.

II. Affinchè non insorgano controversie di competenza di giurisdizione tra questo nuovo Tribunale, e gli altri Tribunali, e Magistrati di questa Capitale, le quali controversie sogliono ritardare il corso de' giudizi con grave danno della negoziazione, e del Commercio, vogliamo, ed ordiniamo che tutti gli altri Tribunali, e Magistrati di questa nostra Capitale debbano senz'altra discussione ubbidire alle Ortatoriali, che si spediranno dal Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato, prescrivendo per legge all'istesso Tribunale, di non dover spedire le Ortatoriali se non sottoscritte dal Presidente, dal Commessario, e dal Fiscale, senza la qual formalità le Ortatoriali spedite non dovranno avere nessun vigore. Ed occorrendo agli altri Tribunali, e Magistrati cosa in contrario da opporre alle Ortatoriali spedite dal Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato, dopo che avranno dato corso alle medesime, per non ritardarsi la giustizia, potranno rappresentare a noi le loro ragioni per lo canale della nostra Real Segreteria di Stato e Marina, ed attendere i nostri sovrani oracoli.

Judices recensentur, quibus hoc Tribunal constare debet cum suis privilegiis, quorumque describuntur electio, officium, ac tempus, ad quod usque initium Magistratum habere valeant.

III. I Ministri, che comporranno il Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato faranno i seguenti.

Un Presidente Togato, che noi eleggeremo dal numero de' Presidenti Togati della nostra Regia Camera della Summaria, o pure dal Corpo de' Ministri del Tribunale del S. R. C., come a noi meglio piacerà. Il Presidente da noi eletto continuerà ad esercitar la sua carica per lo tempo, che stimeremo conveniente al nostro Real servizio. Le prerogative del medesimo nel suo proprio Tribunale, saranno quelle stesse, che godono gli altri Capitani de' Tribunali.

Due Giudici Dottori coll'onore della Toga, e colle medesime onorifican-

ze, prerogative, e preeminenze, che godono i Giudici della nostra Gran Corte della Vicaria.

Ad uno di detti Giudici si commetteranno dal Presidente le cause criminali, e ad un altro le cause civili.

Si eliggeranno da noi i Giudici di questo Tribunale, o dal numero de' Giudici della Gran Corte della Vicaria, e dall'ordine degli Avvocati, come meglio a noi piacerà.

La loro carica durerà per un biennio, riferbando al nostro sovrano arbitrio, dopo di un tal tempo di confermarli, o di eleggere i loro successori.

IV. Due Assessori eligendi da noi dalla classe mercantile, i quali avranno in tutte le cause civili il voto deliberativo, e nelle cause criminali il solo voto consultivo. Sarà la loro carica biennale, terminato il qual tempo si eleggeranno da noi i successori.

V. Un Avvocato Fiscale, che si eleggerà da noi dall'ordine degli Avvocati, la di cui carica sarà durevole a nostro arbitrio.

VI. Vogliamo, che il Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato abbia l'Avvocato de' Poveri, eligendo da noi dalla classe degli Avvocati.

VII. I soldi, che goderanno i Ministri di questo nuovo Tribunale saranno per ora, e fino a nuov'ordine quelli stessi, che stavano assegnati alla Corte del Grande Almirante, ed al Regio Consolato.

VIII. Avrà questo nuovo Tribunale il suo Segretario, che da noi si sceglierà dal numero degli Avvocati, la di cui carica durerà a nostro arbitrio.

Il Segretario terrà in consegna l'Archivio generale, e goderà della metà de' proventi del diritto del sigillo.

IX. Terrà il Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato due Banche di Attitanti coi rispettivi loro Scrivani, una per le cause civili, ed un'altra per le criminali; Riferbandoci di dare le nostre sovrane provvidenze su questo articolo più precisamente riguardo allo stabilimento, ed economia delle suddette due Banche, quando avremo sentito il parere, che ci umilierà l'istesso Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato; dopo che il medesimo avrà esami-

Actuarii, et Scribae.

mi.



minato ciò, che stima più proficuo, e conveniente al nostro Real Servizio, al comodo dell'istesso Tribunale, ed all'utile, e vantaggio de' litiganti per la costituzione delle due succennate Banche.

Sedes cuique Iudici ex ordine decernitur.

X. Il Presidente occuperà nel nuovo Tribunale il primo luogo, alla sua man destra federanno i due Giudici Togati per ordine della loro anzianità, ed alla man sinistra coll'istess'ordine federanno gli Assessori Mercanti. Questi precederanno al Fiscale, il quale prenderà il luogo sopra dell'Avvocato de' Poveri: nell'ultimo posto federà il Segretario.

Ceremonia quædam describitur, qua excipi debent hujus Admiratus, & Consularus Judices, quum pro gravaminum relatione sese conferunt in alia hujus Civitatis Tribunalia.

XI. Occorrendo, che i Giudici del Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato debbano intervenire nel Magistrato del Commercio per riferire i gravami delle cause decise nel loro Tribunale, dovranno essi esser trattati collo stesso ceremoniale, come dal Tribunale del Consiglio si trattano i Giudici della Gran Corte della Vicaria. E proponendosi questioni di competenze di giurisdizione nella Real Camera di S. Chiara tra il Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato, ed i Tribunali, e Magistrati di questa Capitale, vogliamo, che in tali casi vi debba intervenire l'Avvocato Fiscale di questo nuovo Tribunale per sostenere i diritti del medesimo, e che sia trattato nella Real Camera coll'istessa formalità, colla quale si è trattato fin ora dal Tribunale del Consiglio il Giudice del Grande Almirante, quando si è trovato a non essere un Ministro Togato, ma soltanto un Avvocato del Foro.

XII. Stante lo stabilimento del Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato, vogliamo, che resti abolita come inutile la Delegazione dell'Ammiragliato.

XIII. Non meno di tre votanti formeranno Tribunale.

Eadem iudiciorum forma servetur, qua supremum Magistratus commercium in causis civilibus, quaque in criminalibus utitur Magna Curia Vicaria criminalis.

XIV. Riguardo all'importante punto dell'ordine, e della tela giudiziaria, che dovrà osservarsi in questo nuovo Tribunale, per abbreviarsi il lungo corso de' giudizi, tanto pernicioso, e grave ai litiganti specialmente addetti alla Navigazione, ed al Commercio, vogliamo, che per ora il medesimo osservi la regola, e lo stile,

Tom. II.

che si usa nel Supremo Magistrato del Commercio per l'ordine giudiziario nelle cause civili; e per le cause criminali ordiniamo, che si osservi la stessa tela giudiziaria, e la medesima pratica della Gran Corte della Vicaria Criminale. Riserbandoci in appresso di stabilire una salutare riforma così per l'ordine de' giudizi civili, come criminali nelle cause, che riguardano i Negozianti, e Naviganti.

XV. Vogliamo, che per le cause civili, che non oltrepasseranno la somma di ducati cinquecento, non vi sia luogo all'appellazione da questo nuovo Tribunale al Supremo Magistrato di Commercio; ma resterà ai litiganti lo sfogo di quei rimedj legali, che si potranno produrre nell'istesso Tribunale, dove la giudicatura dovrà terminare.

In quibus causis admitti possit, vel non, appellatio ad Tribunal supremi Magistratus Commercii.

Nelle cause poi, che oltrepasseranno la somma di ducati cinquecento, vogliamo, che dai decreti del Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato si possi appellare alla decisione del Supremo Magistrato del Commercio, tenendosi per la spedizione di tali gravami l'istess'ordine, e la medesima pratica, che si osserva dalla Gran Corte della Vicaria col Supremo Tribunale del S. Consiglio.

XVI. Per riguardo poi alle cause criminali, vogliamo, che si possa produrre l'appellazione al Supremo Magistrato del Commercio di quei decreti soltanto pronunziati dal Tribunale dell'Ammiragliato, e Consolato, che contenessero pena di corpo afflittiva, recante infamia, mutilazione di membra, o privazione della vita civile, o naturale.

XVII. Ordiniamo, che resti abolita la tassa fin ora usata dalla Croce del Grande Almirante, e che questo nuovo Tribunale adotti per ora, e fino a nuov'ordine le tariffe, le percezioni di diritti, e le transazioni delle pene Fiscali, che usava il Regio Consolato, secondo che fu stabilito dall'Augusto nostro Genitore.

Non alia iurium ratio servari debet, quam qua utebatur sublatam Consularis Maris & Terræ Tribunal.

XVIII. Del prodotto delle tariffe, percezioni, diritti, e transazioni, comandiamo, che se ne facci l'uso seguente. In primo luogo vogliamo, che siano foraiti di pane di Corte i

In suas quæque partes distribuuntur omnia, & quæcumque jura, quæ percipiuntur occasione de-

F mi-

cretorum  
transactio-  
num, alia-  
rumque id  
genus rerum.

miserabili carcerati; in secondo pre- scriviamo, che si supplisca ai regali consueti di Pasqua, e Natale al Portiere di Ruota, ed a quelli Scrivani, che avranno mostrato diligenza, rettitudine, e zelo nel disimpegno delle incumbenze Fiscali loro addossate: quindi dal medesimo Fondo si supplirà alle spese minute di lumi, fuoco, carta, penne, ed ogn' altro, che suole occorrere per la Ruota. Di tutto il dippiù ordiniamo formarsi una cassa, della quale si faranno sei porzioni di propine, da dividersi egualmente alla fine di ogn' anno tra il Presidente, i due Giudici, i due Assessori; ed il Fiscale. In questa medesima cassa si depositerà per l' uso sopraccennato la metà del provento del diritto del sigillo, lasciandosene l' altra metà, com' è detto, a beneficio del Segretario.

Hujusmodi Tribunal semel in hebdomade in suum destinatum locum conveniat causis decidendis animam dediturum, & si res ita quandoque postulare videatur, etiam pluries. Præfidentis ejusdem arbitratu.

XIX. Si radunerà il Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato una volta la settimana dopo pranzo in quelle giornate, che non si suol tenere il Magistrato del Commercio. E perchè il pubblico abbia notizia delle giornate, in cui questo nuovo Tribunale si adunerà, vogliamo, che si stampi un calendario nel principio di ciascun anno per designare le medesime. Lasciando ad arbitrio del Presidente di poter convocare straordinariamente il Tribunale, quando il bisogno il richiedesse, o per l' affollamento degli affari, o per l' urgenza di qualche causa, che meritasse sollecito disbrigo.

XX. Il luogo per radunarsi il Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato sarà per ora, e sino a nuov' ordine in una delle Ruote della Gran Corte della Vicaria.

XXI. Finalmente ci riserviamo in appresso di dar le nostre sovrane provvidenze per riguardo ai Viceconsolati del Regno, ed ai Delegati della Corte del Grande Almirante, volendo i medesimi per ora abbiano l' istessa relazione, e dipendenza da questo nuovo Tribunale, che rispettivamente avevano dalla Corte del Grande Almirante, e dal Regio Consolato di Marsa, e Terra. Ed affinchè giunga a notizia di tutti, nè possa veruno per la parte, che gli spetti allegare igno-

Constitutio- nes istæ, quæ salivam, ut ajunt, tantummodo nobis moverunt, adhuc usque in lacem prolatæ non sunt propediem ipsam adspiciant.

ranza alcuna, è anche nostro sovrano volere, che sia pubblicato il presente Editto in questa Capitale, ed in tutte le Città, Terre, Luoghi, e Castelli di questo nostro Regno, essendo la nostra real volontà, che tutto ciò, che in questo si contiene sia osservato, ed eseguito con inviolabile esattezza; motivo per cui abbiamo ordinato, che si spedisca il presente firmato di nostra real mano, corroborato col sigillo delle nostre armi, e segnato dall' infra scritto nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra, e Marina. *Dato in Napoli a 6. Dicembre 1783. FEDINANDO. Gio- vanni Acton.*

1783  
Ferdinando.

Rescripta Ferdinandi IV Regis,

sive

PRAMMATICA IL

**A**Vendo il Presidente del Commercio chiesto al Re, se nelle cause esecutive, che si trattano da questo Tribunale, dovea ammetterli il rimedio colla solita sua decretazione di *ne faccia parola*, e la M. S. ha risoluto, che tal rimedio si debb' ammettere soltanto per le cause esecutive, che oltrepasseranno la somma di ducati cinquecento. Nel Real nome lo partecipa V. S. Ill. per l' intelligenza e governo del Tribunale dell' Ammiragliato. *Palazzo 24. Gennaio 1784. Gio- vanni Acton = Sign. D. Nicola Vi-*

Rescriptum hoc, & quæ si quuntur vel altro delata mihi, eadem sollicite, & inquisite querenti, a MICHAELI DE IORIO, viro sane quam doctissimo, et olim hujus Tribunalis Iudice, nunc Supremi Magistratus Commercii Consiliario.

In seguito di quanto ha manifestato V. S. Ill. con sua rappresentanza de' 21. dello spirante, si è servito il Re permettere, che ella, come Presidente del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato, proceda economicamente nelle controversie civili, o criminali, che potranno occorrere tra i marinari, e persone addette all' arte del mare, per non darsi fomento alle liti, e dispendiarsi le parti: quali controversie dovrà ella commetterle a rispettivi Giudici del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato, subito che le medesime prenderanno il corso d' un giudizio regolare.

Remedium, cui nomen vulgo inditum *ne faccia parola* admitti tantummodo placet in causis, quæ nummorum auroorum quingentum lummam transcendunt.

Hujus Tribunalis. Præses economicæ jus dicat in causis civilibus, & criminalibus inter nautas, aliasque personas nauticæ arti ad-

Riguardo poi alla facoltà, che chie-

de

Unius é Iudicibus abfentis onera ad alios ablegentur

de di poter procedere nelle cause criminali stante l'assenza del Giudice incaricato delle stesse, debbo significarle esser mente del Re, che da ora in avanti dandosi il caso, che nell'indicato Tribunale dell'Ammiragliato mancasse uno de' Giudici, devono all'altro addossarsi le incombenze dell'assente; e se l'assenza sarà di gran tempo, e gli affari da trattarsi saranno molti, da non potersi disimpegnare da un solo Giudice, allora sarà cura di V. S. Ill. rappresentarlo al Re per surrogarsi un'altro Giudice della G. C. della Vicaria.

Inoltre si è degnata la M. S. approvare, che da V. S. Ill. si commettano agli Assessori mercanti le cause di puro fatto, laddove non entra esame legale.

Partecipo quindi di sovrano comando a V. S. Ill. questa real determinazione per l'intelligenza, e governo del Tribunale dell'Ammiragliato. Palazzo 2. Febbrajo 1784. Giovanni Acton = Signor D. Nicola Vivenzio.

Ha il Re attentamente esaminato non meno la rappresentanza del Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato de' 20. del caduto Maggio, che quella del Prefetto dell'annona de' 3. dello stante; le quali si aggirano sulla causa, agitata e decisa con due decreti uniformi avanti di costui, vertente trà Pasquale Vitiello, e i pescivendoli marinari Pasquale Aletta, e compagni, pel debito de' secondi col primo in ducati 450., nascente da contratto di società di compera e vendita di pesce per la grascia di questa Capitale: nella qual causa ha preteso di procedere l'Ammiragliato, quantunque la medesima fosse nello stato di sopra descritto. Quindi S. M. riguardando alla circostanza di essere la detta causa stata decisa dal Prefetto dell'annona senza richiamo, per parte di detti pescivendoli marinari in tempo opportuno al Foro dell'Ammiragliato; ha risoluto, che tal pendenza (nel solo caso presente) si mandi al dovuto compimento dallo stesso Prefetto. Ma nel tempo medesimo sovraneamente dichiara inseguito del dispaccio de' 20. del passato Febbrajo, che per regola costante, e generale s'intendano esser soggette alla giurisdizione del Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato

Huic Tribunali subint personæ ab eodem mari addictæ, præter eas nemo.

tutte quelle persone, che fossero, come gente addetta al mare da esso Tribunale dipendenti: nella qual classe debbono considerarsi i pescivendoli, qualora per loro mestiere sieno anteriormente marinari, e come tali ascritti al ruolo della gente di mare, che conserva il Tribunale sudetto ( siccome fu deciso dalla Real Camera di S. Chiara ai 9. Luglio del 1781. nella causa di Biagio, e Giovanni Roime con Nicola Figlioli anche contro il parere, e la richiesta del Prefetto dell'annona ), dovendo per altro restar esclusi dalla giurisdizione di esso Ammiragliato i pescivendoli, che fanno il solo mestiere di comprare e vendere il pesce. Nel regal nome lo partecipò a V. S. Illustrissima per intelligenza, e governo del Tribunale sudetto. Palazzo 12. Giugno 1784. Giovanni Acton = Signor D. Nito Malena.

Poichè avviene talvolta, che tra le gente di mare convenga farsi la remissione agli offensori da soggetti, pe' quali preceper debbe il decreto di *expedit*; perciò il Re ha risoluto e vuole, che la Regal Camera di S. Chiara in tali rincontri faccia la decretazione, che il Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato proceda al decreto di *expedit*, per quindi venirsi alla indicata remissione. Di sovrano comando lo comunico a V. S. Illustrissima per governo del detto Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato, e per l'adempimento nella parte, che gli spetta, in risposta alla consulta del medesimo de' 7. dello stante sulla remissione da farsi dalla vedova, e dalle figliuole impuberi del marinaio Niccola Monte agli uccisori di costui. Palazzo 11. Settembre 1784. Giovanni Acton = Signor D. Nicola Vivenzio.

Il Re avendo trovata ragionevole la domanda dell'Avvocato de' poveri dell'Ammiragliato e Consolato, di graziarli in tempo di Pasqua taluni de' rei della giurisdizione di questo Tribunale ( sull' esempio di ciò, che si fa a pro di quei tredici soggetti alla Gran Corte ); ha stabilito, e vuole che per mezzo della Real Segreteria di Guerra, e Marina di mio Carico, gli si presenti in ogn'anno la nota degli indicati rei, onde risolverli dalla M. S.

Quando occurrerit, ut fieri debeant remissiones, Tribunal Admiratus decernere prius oportet, an expediat, vel ne.

Optimus noster Rex nonnullos reos huic Tribunali subiectos promittit paximere quolibet anno, Paschate corrente.

ciò, che sarà del Real gradimento, rispetto all' assoluzione de' medesimi, con doverli osservare dal detto Avvocato de' poveri la stessa forma, che si pratica da quello della G. C. nel citato rincontro. Di sovrano comando lo fo noto a V. S. Illustrissima, affinché il Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato ne disponga di sua parte l' adempimento. *Palazzo I. Marzo 1785. Giovanni Acton. Signor D. Nicola Vivenzio.*

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis, sive*

PRAMMATICA III.

**V**olendo il Re fissare quanto riguarda alle Magistrature militari, e politiche dipendenti dalla Regal Segreteria di Guerra, e Marina di mio Carico, così per posti in esse vacati, come per la miglior forma di taluna delle medesime, dopo di avere attentamente letto, e considerato le molte rappresentanze, e suppliche, ed i voluminosi espedienti relativi all' assunto nel Consiglio di Stato, pel Ripartimento di Guerra, e Marina tenuto nel presente giorno, si è degnato di ordinare fra le altre cose, che la carica di Consigliere, e Segretario del Magistrato del Commercio, che si esercitava dal defunto Consigliere D. Ferdinando Galiani, sia conferita, cogli stessi soldi ed emolumenti goduti dal medesimo in tal carica, all' Avvocato Fiscale dell' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale D. Saverio Mattei, che in conseguenza vien esonerato di questo impiego di Avvocato Fiscale: restando ora così compito il numero di que' Ministri, i quali debbono essere ordinarij soltanto nel Magistrato suddetto, mentre la M. S. si riserva di destinarvi in appresso altri Ministri alle piazze vacate.

Ad oggetto di dare al Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato una nuova e più conveniente forma, che assicuri meglio la giustizia negli affari marittimi ad esso spettanti, e tra gl' individui di sua giurisdizione, e per allestare ed incoraggiare costoro a procacciare maggiori, e più sicuri vantaggi nella navigazione, e nelle molteplici arti addette alla classe marittima, è venuta S. M. a comandare, che da

ora innanzi nel detto Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato vi siano quattro Giudici ( due civili, e due criminali ) oltre il Presidente, e due Assessori Negozianti. Infatti S.M. conferisce la carica di Giudice Civile del mentovato Tribunale all' Avvocato de' poveri dell' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale D. Carlo Vanni, coll' annuo soldo di ducati settecentoventi, coll' onore della toga, e con tutte le onorificenze, prerogative, e preeminenze, che godono i Giudici ordinarij della G. C. della Vicaria. Concede l' altro posto di Giudice Civile a D. Giuseppe Zurlo recentemente promosso a Giudice ordinario della stessa G. C., assegnandogli l' annuo soldo di cencinquanta ducati. Elege per Giudice Criminale D. Giuseppe Giaquinto col soldo di settecentoventi ducati l' anno, coll' onore della toga, e con tutte le onorificenze, prerogative, e preeminenze, che si godono da' Giudici ordinarij della G. C.; restando egli esonerato della carica di Avvocato Fiscale dello stesso Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato. Nomina per un altro Giudice Criminale ordinario del medesimo coll' annuo soldo di cencinquanta ducati il Giudice ordinario della G. C. D. Pietro Caravita, il quale finora ha esercitate interinamente le funzioni di Giudice nel detto Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato. Conferisce le cariche di Assessori Negozianti a D. Gaetano Verrusio, e a D. Francescosaverio Manes: quella di Avvocato Fiscale col soldo di cento ottanta ducati l' anno a D. Francesco Frascolla, attuale Avvocato de' poveri; e l' altra di Segretario esercitata da D. Pasquale Martinez, che passerà in altro destino, all' actual Segretario della Giunta degli Allodiali D. Giacomo Sperduti, col soldo annuo di dugent quaranta ducati, e colla metà del dritto di sigillo. Dichiaro, che il soldo della carica del Presidente, la quale si esercita dal Fiscale di Camera D. Niccola Vivenzio continui ad essere di trecento ducati l' anno: che D. Vincenzo Vollaro, Lascaris prosegua il suo ufizio di Procurator Fiscale; e che i quattro impieghi di Giudici siano biennali, come sono quelli della Vicaria. Vuole, che alla carica di Av-

vo-

Quatuor Judices huic Tribunali deputantur, ac nominatim recensentur, quibus & officium, et privilegia, et ialarium decernuntur.

vocato de' Poyeri si affegni il soldo di cento ottanta ducati l'anno: e che per provveder questa il Tribunale formi, e proponga la terna de' Soggetti abili a disimpegnarla, onde scegliersene uno sovranamente. E permette, che i due novelli Giudici D. Carlo Vanni, e D. Gioseppe Giaquinto possano patrocinare quelle cause, che sotto la loro difesa si trovano già introdotte in diversi Tribunali.

possibili incoraggiamenti, specialmente con assicurar loro nella Capitale, e ne' litorali de' Reali Dominj il dovuto, e particolare Foro, che in forza delle antiche numerose Prammatiche, e Costituzioni del Regno ad essi appartiene: riservandosi perciò S. M. di fissare nel Tribunale le opportune Delegazioni, ed incombenze, relative a i varj rami di sua giurisdizione.

Describitur  
illud, in quod  
intentioni  
cura incum-  
bere Tribu-  
nali debet.

Intanto S. M. comanda, che una delle speciali cure, ed incombenze del Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato costituito, ed ampliato nel modo descritto, sia quella di porre mente ed attenzione allo stato de' Vice-ammiranti, Protontini, e degli altri suoi Giudici Delegati nelle provincie, per quanto riguarda all'osservanza delle leggi, de' privilegj, e de' Sovrani stabilimenti negli affari del Ceto, e delle arti di mare, e alla disciplina marittima tanto nelle coste, che tra i naviganti: di acquistare gli opportuni lumi sopra tali ed altri simili affunti; e di escogitare, e proporre il giusto e conveniente riparo, a molti abusi, e le adattate provvidenze, onde venga rordinata l'utile classe della gente di mare: se le procurino più estesi vantaggi, la difesa, la protezione, e la facilitazione nelle sue industrie, ed occupazioni, e si giunga ad accrescere il numero de' suoi individui, con tutti i

In conseguenza delle indicate sovranamente intenzioni ordina S. M. fin da ora, che i soli Ministri di questo Tribunale siano i Delegati delle arti di Cannonicchiari, Gongolari, e Pescivendoli, cannucciari; delle quattro Pietre (così dette) del pesce in Chiaja, S. Lucia, Pietra di marmi, e Borgo de' Monti, e delle Cappelle de' Corallari della Torre del Greco, a tenore di altra sovrana disposizione. E dichiara, che compenserà, occorrendo, gli attuali Ministri del Sacro Consiglio, i quali erano incaricati di tali Delegazioni; e che con separato Dispaccio manifesterà alcune dilucidazioni, necessarie ad apporsi nella presente circostanza di aumento del Tribunale al Reale Editto di sua erezione de' 6. Dicembre 1783.

Tantummodo Iudices hujus Tribunalis esse possunt delegati eorum, quos patrio sermone dicimus Cannonicchiari, Gongolari, e Pescivendoli, Cannucchiari, aliarumque rerum, ut intus.

Tanto partecipo nel Real Nome al detto Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, per suo governo, e per l'adempimento di sua parte. Palazzo 1789  
17. Aprile 1789. GIOVANNI ACTON. Giovanni Acton.

DE OFFICIO AUDIENTIAE GENERALIS BELLI, ET  
REGIAE DOMVS

TITVLVS LXXIII.

PRAMMATICA I.

FERDI-  
NANDO IV  
REGE.

Rationes,  
quæ opti-  
mum Re-  
gem nostrum  
moverunt ad  
hoc Tribu-  
nal de novo  
constituen-  
dum, recen-  
sentur.



Essendo uno de' più im-  
portanti oggetti della  
nostra paterna cura per  
la pubblica felicità, quello di mantenere  
i nostri amatissimi Sud-  
diti ne' diritti della  
proprietà, e della libertà civile fra le  
giuste proporzioni, che allo Stato di  
Monarchia si convengono; ed avendo  
Noi conosciuto, che al conseguimento  
di tal fine non altrimenti può deve-  
nirsi, che col rendere a' Cittadini fa-  
cile e spedita l'esecuzione delle Leg-  
gi, quando avvenga, che ne implori-  
no essi ne' loro bisogni la protezione:  
abbiamo considerato, che la via più  
sollecita sia quella di ridurre alla ne-  
cessaria unità le molte Giurisdizioni,  
che per le circostanze de' tempi si è  
creduto opportuno far deviare da' Tri-  
bunali ordinarij, affidandone l'ammini-  
strazione a particolari Magistrati. Ma  
nel tempo medesimo abbiamo riflettuto,  
che l'applicazione di questi princi-  
pj generali deve soffrire delle limita-  
zioni per quelle persone, che pel ri-  
spettabile ed eminente ordine, al qua-  
le sono ascritte, godono di un Foro  
separato, in contrassegna della superio-  
rità, che dà ad essi su gli altri Citta-  
dini l'onorata loro professione. E poi-  
chè è stata sempre nostra mira, che i  
privilegj del Foro Militare siano da  
tutti gli ordini dello Stato rispettati  
oltre modo, affinchè la Nazione ap-  
prenda da questi estrinseci apparati,  
che la professione più onorata della  
Monarchia sia quella delle arme: quin-  
di è, che per combinare insieme così  
il principio generale di una giusta di-  
minuzione delle separate Giurisdizioni,  
come quello della perpetua fermezza  
de' privilegj del Foro Militare, ab-  
biamo creduto necessario l'affidare ad

un solo Tribunale le funzioni giuris-  
dizionali, che finora si sono separata-  
mente esercitate dall'Uditore generale  
degli Eserciti, da quello di Marina,  
da quello de' Castelli di Napoli, e dal  
Delegato di Casa Reale; cosicché dal-  
la soppressione di questi Magistrati par-  
ticolari formandosene un solo Colle-  
gio, la proprietà, e la libertà civile  
di quelli Cittadini, che vi apparten-  
gono, ricevano dal suffragio di molti  
quella morale sicurezza, di cui pote-  
vano temere forse giustamente dal giu-  
dizio di un solo.

Mossi pertanto dalle suddette ragio-  
ni, e dalla riflessione, che alle perso-  
ne della nostra Corte, le quali sono  
nella maggior parte militari, avrebbe  
l'incertezza del proprio Foro recato  
gran ritardo alla necessaria celerità de-  
gli affari, qualora si fosse lasciato cor-  
rere l'antico sistema; molto più, che  
la Giurisdizione dell'Uditore degli E-  
serciti abbracciava nella sua origine  
ben anche le persone di Corte, e so-  
lo negli ultimi anni del glorioso Re-  
gno del nostro Augusto, ed Invitto Pa-  
dre CARLO III. fu loro accordato un  
Magistrato separato sotto il nome di  
*Alcaide di Corte*: abbiamo ordinato  
l'emanazione della presente Real Co-  
stituzione, alla quale intendiamo ac-  
cordare la qualità derogante ad ogni  
Legge (che fino al presente giorno sia  
stata in osservanza) in quelle parti,  
che vi siano contrarie, e la qualità  
confirmativa nelle altre parti nè taci-  
tamente, nè espressamente in essa com-  
prese. E comandiamo sovraneamente,  
che da oggi in avanti

I. Restino abolite le cariche di U-  
ditore generale degli Eserciti, di quel-  
lo de' Castelli di Napoli, e di Dele-  
gato della Real Casa e Corte, cono-  
sciuto sotto il nome di Alcaide, come

Omnino tol-  
luntur, et  
abolentur  
munera Au-  
ditoris gene-  
ralis Exer-  
citus, et Ma-  
gistratus  
vulgo nun-  
cupati *Alcai-*  
de di Corte.



anche di tutti gli Uffizj a quelle annessi, co' loro rispettivi Subalterni, Portieri, Birri, Servienti &c.

Constituitur Tribunal, cui nomen inditum di Udiencia generale di Guerra, e Casa Reale, cuique omnia, et singula sublatorum Magistratum privilegia conceduntur.

II. Tutte le giurisdizioni, diritti, preeminenze &c., che fin oggi sussistono in forza delle Reali Ordinanze, Leggi del Regno, Ordini generali, e specialmente delle Istruzioni emanate da Sua Maestà Cattolica nostro Augusto Genitore in Luglio dell'anno 1750. per l'erezione dell'Alcaidato di Corte, vogliamo espressamente, che restino concesse alla nuova Udiencia (che si nominerà *Udiencia generale di Guerra, e Casa Reale*) nell'istesso modo e forma, che separatamente si esercitavano da' soppressi Magistrati, senza introdurre innovazione alla osservanza delle Reali Ordinanze, e di altri sovrani stabilimenti, fintantochè non venga da Noi diversamente stabilito colla pubblicazione delle nuove Ordinanze militari.

Iudices, quibus consistere Tribunal debet.

III. La nuova Udiencia farà composta di un Presidente, che Noi sceglieremo fra i più benemeriti Uffiziali generali de' nostri Eserciti di terra, e di mare; di un Vice-Presidente togato, che prenderemo fra i Ministri della nostra Camera di S. Chiara; di tre Consiglieri, da scegliersi parimente fra i Ministri de' Tribunali della nostra Capitale; di un Avvocato Fiscale; di un Avvocato de' Poveri; di un Segretario; di un Procuratore de' Poveri; e di un Procurator Fiscale; di una banca di Subalterni, composta da un Mastrodatti, e da non più di dieci Scrivani, quattro per le cause criminali, e sei per le civili; di tre Portieri; e di una Guardia, composta da un Capitano, ed otto Birri.

Cetera provincialia Tribunalia, Auditores Castorum, et Adfessores platearum iuxta rectam sententiam, et tanquam modo ab eis ad hoc Tribunal appellari placet.

IV. Resteranno per ora nel piede attuale tutti i Tribunali militari Provinciali, gli Uditori de' Castelli, gli Assessori di Piazze così di questo Regno, come de' Presidj di Toscana, senza alcuna innovazione; con ammetterli soltanto da questi Tribunali le appellazioni alla nuova Udiencia nello stesso modo e forma, che si è finora praticato co' soppressi Magistrati, a tenore de' militari stabilimenti.

V. I Consigli di Guerra, che si faranno o dalle Piazze, o da' diversi Corpi dell'Esercito, si rimetteranno

in revisione a questo Tribunale pel canale competente, secondo praticavasi colla abolita Udiencia dell'Esercito.

VI. Il Presidente avrà voto in tutte le cause: e soltanto nelle revisioni de' Consigli di Guerra, come nelle cause criminali delle Guardie del Corpo, degl'Invalidi, e de' Fucilieri di Montagna avrà il voto doppio, purchè sia del sentimento più mite, secondo le Ordinanze. Eleggerà esso i Commessarj, destinando chi più gli piacerà fra i tre Ministri togati; con designarne il nome sul margine del primo foglio del processo, come si pratica dal Reggente della Vicaria; ed eserciterà tutti quegli atti Presidenziali, che siano combinabili con i militari stabilimenti.

Iurisdictio, et officium Praefidis.

VII. Il Vice-Presidente non potrà mai esser destinato per Commessario: Le sue funzioni faranno di decidere le questioni de' Commessarj. Accorderà i gravami de' decreti fatti in casa de' Commessarj, come si pratica dal Presidente del Consiglio, e dal Luogotenente della Camera; ed eserciterà generalmente quegli atti Presidenziali, che non possono adempirsi dal Presidente, per non esser togato: nè farà ammesso ulterior gravame delle sue decretazioni riguardanti questa parte dell'ordine de' giudizj.

Iurisdictio, et officium Vice-Praefidis.

VIII. I tre Ministri togati disimpegnaranno le cause, che loro saranno commesse dal Presidente, nella stessa guisa, che si pratica negli altri Tribunali. Il Fiscale, e l'Avvocato de' Poveri disimpegnaranno nell'istesso modo i loro uffizj.

Munus Iudicum togatorum.

IX. L'uffizio del Segretario farà di tener registro di tutti i decreti, sentenze, ed appuntamenti del Tribunale, come si pratica nel Sacro Consiglio. Distenderà esso tutte le Consulte, e Rappresentanze, e ne terrà registro separato. Farà lo stesso de' Dispacci, che saranno inviati dalle nostre Reali Segreterie: e tutte le dette scritture faranno conservate nell'Archivio della Segreteria. Terrà presso di se il sigillo del Tribunale; ed avrà cura di apporlo a quelle scritture, che secondo l'uso del Foro ne avranno bisogno per la loro autenticità.

A secretis.

X. Il Mastrodatti avrà cura dell'Archivio.

Astorum Magistrorum.

chivio di tutti i processi; e le sue funzioni per lo dappiù dovranno essere le stesse de' Mastrodatti del Sacro Consiglio, e della Vicaria; e solo nelle cause più gravi gli sarà permesso di fare le funzioni di Scrivano. I dieci Scrivani eseguiranno le loro incombenze nella istessa maniera, che si pratica nel Sacro Consiglio, e nella Gran Corte della Vicaria; colla sola differenza, che a' quattro Scrivani criminali sarà fissato un soldo, onde evitare i molti sconcerti, che frequentemente accadono negli altri Tribunali.

XI. Tutti gli affari di questo Tribunale dovranno essere trattati colla maggior celerità.

A sententiis hujus Tribunalis non nisi ad conventum regio jussu institutum, quem patrio sermone dicunt *Suprema Giunta di Guerra* in causis militaribus, et ad regalem Cameram S. Clarae in ceteris omnibus appellari posse placet.

XII. Sarà questo nuovo Tribunale per sua natura inappellabile; e soltanto in certi casi verrà ammessa la revisione alla Suprema Giunta di Guerra per le cause militari, ed alla nostra Real Camera di S. Chiara per quelle non militari; siccome sta espresso ne' seguenti articoli.

XIII. Subito che saranno pervenuti a questo Tribunale i Consigli di Guerra, ed i processi delle cause criminali delle Guardie del Corpo, de' Fucilieri di montagna, e degl'Invalidi, dovranno rivedersi nell'istesso modo, che si esegueva dall'Uditore dell'Esercito; e passeranno poi in ultima revisione alla Suprema Giunta di Guerra, nell'istesso modo similmente, che si è finora praticato.

Nullitates propositae adversus aliquid hujus Tribunalis decretum ab eodem in examen iterum adduci debent, et si Indices in illo ferendo non plane omnes convenierint, in numerum venient et alii Regis arbitrato deligendi.

Sententia, quae mortis naturalis, a-

XIV. In tutte le altre cause criminali, esclusi i Consigli di Guerra, e quelle accennate nel precedente articolo, dovrà il medesimo nuovo Tribunale procedere colla maggior celerità al decreto definitivo. Sarà permesso alle parti di produrre le nullità nell'istessa guisa, che si pratica nella Gran Corte della Vicaria criminale; e queste dovranno essere discusse nell'istesso Tribunale, e da' medesimi Ministri; purchè nella prima decisione vi sia stata unanimità di sentimenti: quando poi vi sia stata discrepanza, si accorderanno Ministri aggiunti; restando sempre fisso, che con due decreti uniformi passi la causa in giudicato, come si pratica nel Sacro Consiglio.

XV. Quando il giudicato dell'Udienza farà pena di morte, o di corpo af-

flittiva a vita, dovrà, prima di eseguirsi, farsene a Noi rappresentanza: riserbandoci per effetto di nostra Real Clemenza di ammettere una straordinaria revisione, per quelle cause militari non eccettuate ne' due precedenti articoli, alla Giunta di Guerra; e per le altre non militari, alla nostra Real Camera di S. Chiara. Ma fuori di questi casi, è nostra Real volontà, che quando per le cause, come sopra, non eccettuate sia formato il giudicato su due decreti uniformi, si esegua subito, senza ulteriore dilazione. Ci riserviamo per altro generalmente di concedere nelle occorrenze la revisione in Giunta di Guerra per tutte quelle cause criminali militari, che ci sembrerà opportuno, indipendentemente dalle sopradette preferizioni.

XVI. I processi criminali, che si formeranno dall'istessa Udienza, dovranno farsi dal Commessario, e dal Fiscale.

XVII. Per non occupare inutilmente l'intero Tribunale, potranno i Commessarij, coll'intervento del Fiscale, ove sia necessario, sentire i testimoni in casa propria, e farvi anche il costituito de' rei; con godere (purchè vi sia presente il Fiscale) le facoltà di *Curia pro Tribunali sedente*; poichè è nostra real mente, che la formazione del processo si faccia tutta dal Commessario in casa, sino alla monizione *ad sententiam*, ad oggetto di rendere più breve il corso de' giudizi criminali: intendendosi tuttociò per le cause criminali non eccettuate negli antecedenti tre articoli.

XVIII. I giudizi civili (che saranno introdotti in questo nuovo Tribunale, nel modo e forma, che s'introducevano nelle suddette abolite Magistrature) dovranno spedirsi con le formalità usitate nella Gran Corte della Vicaria; lasciando alle parti la libertà di produrre le nullità, le quali dovranno discutersi dagli stessi Ministri col solito deposito, quando nel primo decreto vi sia stata uniformità di suffragj; e da' Ministri aggiunti ancora, quando vi sia stata difformità: condover restare dopo due decreti uniformi la cosa giudicata.

XIX. Per togliere le continue do-

litae id genus rei primum ingerunt executioni demandari prius nequeunt, quam fuerint ad Regem remissa, cujus potestas est eisdem aut ad laudatum Conventum, aut ad regalem Cameram S. Clarae remittendi iterum enumerandas.

Judiciorum Civilium ordo idem quo M. C. V. uritur, servari debet.

Duo Indices, quos dicimus man-

Aggiunti deputantur pro nullitatibus propositis, et diligenter discutiendis.

Semel in hebdomade, etiam recurren- te Vere, & Autumnò habeatur. Secus, si res ita postulare videatur.

Decreta non alio, quam Italico sermone in scriptum redigantur.

mande delle parti per i Ministri Aggiunti, dovranno destinarsi due Ministri, i quali nelle circostanze, che abbiamo di sopra dichiarate, faranno una volta per sempre gli Aggiunti di questo Tribunale; ed in tali casi il Presidente dell' Udienza renderà avvisati gli Aggiunti d'intervenire ne' giorni destinati alla discussione delle nullità.

XX. Sarà tenuto questo Tribunale due volte la settimana in un luogo da destinarsi nel nostro Castel Nuovo; lasciando in arbitrio del Presidente il farlo straordinariamente adunare ne' casi urgenti. Permettiamo però, che nelle ferie di Primavera, e di Autunno si tenga una volta la settimana.

XXI. Ne' decreti, appuntamenti, &c. di questo Tribunale non sarà usata altra lingua, che la buona Italiana, secondo si pratica dal nostro Supremo Magistrato del Commercio. Non vi sarà per questo Tribunale differenza di giorni feriali: volendo Noi, che si segua per questa parte l'uso dell'istesso Magistrato del Commercio, come molto più adattato alla celere spedizione degli affari.

XXII. Per evitarli gl'inconvenienti, si dovranno in questo Tribunale proporre nell'istesso giorno le cause, parlarsi dagli Avvocati, e quindi passarsi alla decisione, senza permettersi, che s'introduca l'abuso di parlarsi in un giorno la causa, e poi posporre la decisione.

XXIII. Il numero di tre Ministri almeno sarà opportuno per tenersi Tribunale, purchè fra questi vi sia il Presidente, il quale, nel caso che si trovi impedito, delegherà in sua vece il Vice-Presidente; non dovendosi altrimenti convocar Tribunale.

XXIV. I Ministri sederanno in questo Tribunale con quelle stesse precedenze, che sono in uso nel Sacro Consiglio.

XXV. Nelle prime radunanze del Tribunale dovrà formarsi una tariffa per i dritti del Segretario, Mastrodatti, Scrivani, e Portieri, la quale dovrà essere in alcuni casi calcolata anche inferiormente alla Pandetta della Gran Corte della Vicaria.

XXVI. Resta fissato al Presidente, oltre de' soldi militari, de' quali con-

tinuerà a godere, il soldo di ducati novecento sessanta l'anno.

Al Vice-Presidente ducati secento l'anno.

Ad ognuno de' tre Ministri togati ducati novecento sessanta l'anno.

All'Avvocato Fiscale ducati secento l'anno.

All'Avvocato de' Poveri ducati secento l'anno.

Al Segretario ducati dugenquaranta l'anno.

Al Procurator Fiscale ducati cinquanta l'anno.

Al Procurator dei Poveri ducati quaranta l'anno.

Al Mastrodatti ducati cento venti l'anno, oltre i dritti della Tariffa.

Ai quattro Scrivani Criminali ducati cento ottanta l'anno per ciascuno.

Ad ognuno dei tre Portieri ducati venti l'anno, oltre i dritti da fissarsi nella Tariffa.

Agli otto Birri ducati settantadue l'anno per ciascuno: e ducati cento venti l'anno al Capitano. A questi è nostra real volontà, che si somministrino ogni due anni un uniforme, secondo che farà da Noi in appresso dichiarato.

XXVII. Il Segretario di questo Tribunale non potrà nel tempo stesso far la professione di Avvocato nei Nostri Tribunali; ma facendosi egli merito, sarà tenuto presente negli Ascensi delle Magistrature Provinciali.

XXVIII. Il Procurator Fiscale, ed il Procuratore de' Poveri potranno proseguire la carriera del Foro, purchè però in nulla manchino ai loro rispettivi impieghi.

XXIX. Resteranno da ora in avanti abolite le sportule, o siano i dritti, che prima si esigevano dall' Uditore dell' Esercito. Sarà soltanto permesso al Tribunale nei soli Giudizj Civili dai cento ducati in sù il *jus sententiae*, che limitiamo espressamente all' uno per cento fino a ducati mille, e da mille in su al mezzo. L'esazione di questo diritto non potrà mai farsi nelle cause Criminali di qualunque natura, nè tampoco nelle cause Civili di persone povere. Spetterà al solo Segretario di fare tale percezione; ed in ogni sei mesi ne farà i dovuti riparti-

Salarium unicuique Iudici quoque anno constitutum.

Sportulæ hujus Tribunalis recensentur; earumque distributio non negligitur.

menti colla seguente norma : la metà di ciascun jus apparterrà al rispettivo Commessario ; l'altra metà farà posta in cassa comune , con unirvifi benanche il prodotto del Sigillo , ed i depositi delle nullità . E' poi Nostra Real Intenzione di far passare in questa cassa per nostro conto una gratificazione annua di ducati quattrocento , dovendo tutti questi prodotti formare il fondo di cassa di questo Tribunale . Tutte le spese necessarie , come quelle di fuoco , carta , inchiostro , utensilj , &c. faranno fatte con i sudetti prodotti , dai quali si percepirà ben anche una gratificazione di sei ducati per ciascuno dei due Ministri aggiunti ogni volta , che intervengono nel Tribunale , come si è detto di sopra . Delle rimanenti quantità se ne farà di sei mesi in sei mesi la ripartizione in dodici quote ; tre delle quali spetteranno al Presidente ; due al Vice Presidente ; cinque ai tre Ministri Togatj , al Fiscale , ed all'Avvocato dei Poveri : una per gratificazione allo stesso Segretario ; e della duodecima ne farà data la metà al Procuratore Fiscale , e l'altra metà al Procuratore dei Poveri , anche a titolo di gratificazione .

Omnia hujus Civitatis Tribunalia parere litteris , quas dicimus *Oratoriales* , istius Conventus regio iussu instituti omnino debent .

XXX. Tutti i Tribunali della Capitale di Napoli dovranno ubbidire alle lettere oratoriali dell'Udienza , colla pronta , ed immediata trasmissione degli atti , senza darli luogo a niuna interpretazione : e farà soltanto permesso loro di farne a Noi rappresentanza , dopo eseguite le oratoriali , quando credano , che l'Udienza oltrepassi i confini della sua giurisdizione .

XXXI. Tutte le questioni giurisdizionali tra l'Udienza e gli altri Tribunali saranno decise , a ricorso delle parti , dalla Real Camera di S. Chiara , a tenore delle Leggi del Regno .

Constitutiones istae , quae & salivam nobis moverunt , adhuc in publicum emissae non sunt , ut hec recedere nequaquam poterim .

XXXII. Allorchè emaneremo le nuove Ordinanze militari , verremo a dichiarare come debbasi nelle occorrenze procedere per le cause criminali degli Uffiziali ; e faremo allora quelle variazioni , che crederemo necessarie al miglior sistema di questo nuovo Tribunale , per renderlo maggiormente conforme allo spirito di quelle ; con dare anche al medesimo qualche particolare istruzione relativa al suo privato regolamento .

E perchè questa nostra sovrana Costituzione sia a notizia di tutti , e non possa allegarsene motivo d'ignoranza , ordinamo , e comandiamo , che si pubblici nei soliti luoghi della Capitale , e delle Provincie del Regno . Ed in pubblica testimonianza farà da Noi sottoscritta , e munita del Sigillo delle nostre Reali Armi , riconosciuta dal nostro Segretario di Stato per gli affari di Guerra , e Marina , e vista dal nostro Vice-Protonotario , coll' autentica del Segretario della nostra Real Camera di Santa Chiara .

Dato in Caserta li 17. Febbrajo 1786.

FERDINANDO . Locus  $\dagger$  Sigilli . Ferdinando . Giovanni Acton . Vidit Citus Praefes Viceprotonotarius . Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Secretis . Publicata a di 23. Febbrajo 1786.

1786

## T A R I F F A

De' Dritti da esigersi nel Tribunale della Udienza Generale di Guerra , e Casa Reale approvata da S. M. con Dispaccio per Segretaria di Stato , Guerra , e Marina degli 11. Aprile 1786.

NE' Decreti , che s'interporranno dal Tribunale , per i quali , secondo lo stile del Sacro Consiglio , si paga il *jus sententiae* , quando la somma non arrivi a duc. cento , niente si esigerà ; da' duo. cento in poi si esigerà un ducato per ogni cento , sino alla somma di duc. mille ; e da questa somma in poi si esigerà mezzo ducato per ogni altro centinajo , che passa il mille , e lo stesso per ogni decreto di liberazione , di dissequestro , o possesso , che s'interponga da Configlieri Commessarij in casa ; purchè non sia stato per esecuzione di un Decreto interposto dal Tribunale , per cui si sia già soddisfatto il dritto .

## S E G R E T A R I O .

Per registro , e copia di ciascun decreto , che s'interpone dal Tribunale grana quindici , sino alla somma di ducati cento , e da questa somma sino a ducati mille , grana venticinque ; e da du-

ca-

cati mille in sù, grana cinquanta, senza che il Mastrodatti, e lo Scrivano possano esigere per esso cosa veruna; giacchè lo stesso Segretario dovrà cucirne la copia in Processo da lui sottoscritta, ed in tal maniera adempito il Processo restituirlo allo Scrivano rispettivo.

Per ogni esecutorio, Braccio, Mandato di Liberazione, ordine di sequestro al Banco, Lettere Rogatorie, Lettere Orratorie, ed Inibitorie, Decreto d'immissione nel possesso, Decreto di *Solvat*, & *correspondeat*; i quali espressamente tutti dovranno essere sottoscritti dal Segretario, grana dieci.

Per ogni appuntamento, che si farà dal Tribunale nelle cause tra Parti, esigerà il dritto colla stessa proporzione stabilita pe' Decreti.

Per le sole Consulte, e Rappresentanze ad istanza di Parti nelle cause Civili, carlini dieci per ognuna: e per ogni altra Consulta niente; Bensì per le Rappresentanze, che accompagnano Certificati per sequestri di soldo, e Pensioni non si esigerà altro, che un solo tari.

Per ogni copia efratta, che si richiegga dalle parti, di Decreti, ed Appuntamenti del Tribunale, oltre al dritto di copia a ragione di grana dieci a carta, grana venti.

Per ogni accesso richiesto, o commesso dal Tribunale, secondo lo stile del Sacro Consiglio, ducati quattro, e grana quaranta: purchè però non sia pel Fisco.

Per ogni Patente del Mastrodatti, ducati due; degli Scrivani, carlini quindici; dei Portieri, carlini cinque; del Capitano, e Sostituto, carlini cinque, e de' Birri, e Servienti carlini due.

Per ogni certificato, che dovrà fare il Segretario, colla sottoscrizione dello Scrivano, per gl' Individui, e Servienti addetti a' Teatri in vista del Certificato dell'Impressario, grana venti.

Per cercatura de' Decreti del Tribunale, grana dieci.

Per tutti gli altri dritti non espressi esigerà a tenore della Pandetta della Vicaria Civile, purchè non siano di quei dritti nella presente Tariffa aboliti.

## PER LE CAUSE CIVILI.

## MASTRODATTI.

Per ciascuna Scrittura, che si presenti dalle Parti, grana dieci; per due, grana venti: e grana trenta, quando siano tre; e la stessa somma, quando anche il numero delle scritture sia maggiore.

Per ogni Decreto, in cui si voglia la mezza firma, grana cinque; senza distinzione di somma, o qualità.

Per ogni Provvisione, Esecutorio, Braccio, Mandato di Liberazione, Lettere Commessionali, Citazione per Testimonj, ed altre Scritture, nelle quali vi voglia la firma intiera, anche senza distinzione di somma, o qualità di Scrittura, grana dieci.

Per l'esame de' Testimonj, perchè si farà dagli Scrivani, niente.

Per legalizzare ogni Estratto, che si farà dagli Scrivani, grana cinque.

Per accesso in casa del Presidente, o in casa del Vice-Presidente per Contraddittorio, e per decreto, in tutto grana trenta, senza poter pretendere altro.

Per la decretazione delle Suppliche di gravami, grana cinque.

Per ogni Atto, o Fede di verità, che formi per ordine de' Ministri, oltre al dritto della copia, grana dieci.

Per l'Accensione di candela, e tutti gli atti di *sub hasta*, per quanto sia grande la somma, grana venti.

Pe' Decreti, che s'interporranno in Ruota, niente: giacchè il dritto spetta al Segretario.

Per ogni Accesso fuori Napoli, carlini trentatre a dieta.

Per la Pleggeria, un ducato per cento.

Per tutte le sottoscrizioni necessarie ne' Decreti per la verificaione della Polizza Bancale, compreso l'Esecutorio, grana dieci.

In ogni commessa, che dovrà fare per le sole cause civili sopra i Processi, grana dieci.

Per tutte le sottoscrizioni de' Decreti, compreso l'Esecutorio per la incusa dell'obbligo presso gli Atti, grana die-

ce, senza poter pretendere altro.

### CAVSE CRIMINALI.

Per tutti gli Atti di Diligenze, Informativo Fiscale &c., finchè si dà il termine a difesa, ancorchè si facciano ad istanza di Parte, non dev' esigere niente: Negli Atti poi a difesa dov' esigere, cioè

In ogni Decreto, in cui vi è bisogno della mezza firma, grana cinque.

In ogni Scrittura, in cui vi vuole la firma intera, come Provvisioni, grana diece.

Nella formazione dell' esame a difesa, e dell' impingativo ad istanza di parte, per ogni firma, che dovrà fare, grana cinque.

Per le presentate delle Scritture si osserverà la stessa regola, che si osserva per le cause civili.

Per tutto il dappiù degli altri dritti nella presente Pandetta nè tacitamente, nè espressamente nominati, si debba osservare la Pandetta della Vicaria.

### PER LE CAVSE CIVILI.

#### SCRIVANI.

Per ogni Decreto, in cui vi voglia la mezza firma, grana diece, senza distinzione di somma, o qualità.

Per ogni Provvisione, Esecutorio, Mandato di liberazione, Lettere Commessionali, Citazioni per Testimonj, ed altre Scritture, nelle quali vi voglia la firma intera, anche senza distinzione di somma, o qualità di Scrittura, grana venti.

Per l'Esame, quando gli Articoli non siano più di tre, grana diece per Testimonio, quand' oltrepassano il numero di tre fino a cinque, grana venti; fino a dieci, grana trenta; e da diece in poi, grana quaranta per Testimonio, per quanto sia il numero.

Per le Copie estratte, grana cinque a carta; dovendo contare ogni carta versi trentasei: ed oltre a questo, per l' estratta, grana diece.

Per portare il Processo in espedizione, grana diece; per Accesso al Contraddittorio, grana venti: per ogni At-

to, o Fede di verità, che formino per ordine de' Ministri, oltre al dritto della copia, grana diece.

Per l' accensione di Candela, e tutti gli Atti di *sub basta*, grana quaranta, per quanto grande sia la somma.

Pe' Decreti, che s' interporranno in Ruota, niente; giacchè spetta il dritto al Segretario.

Per ogni Accesso fuori Napoli, carlini sedici a dieta.

Per la ricevuta nella percontazione degli Atti, grana diece.

Nella verificaione della Polizza Bancale, del Decreto ordinante l' Informazione, Esame di Testimonj, Decreto per la spedizione dell' Esecutorio, e per la spedizione dell' Esecutoriali, grana trenta.

Pel Decreto, ed Esecutorio per le incuse dell' obbligo presso gli Atti, grana venti, senza poter pretendere altro.

### SCRIVANI FISCALI.

Per tutti gli Atti di Diligenze, Informativi Fiscali, finchè si dà il termine a difesa, ancorchè si facciano ad istanza di Parti, non devono esigere niente: Per gli atti a difesa poi dovranno esigere, cioè

Per ogni Decreto, in cui vi sia necessaria la sottoscrizione dello Scrivano, e pe' quali si richiede la mezza firma, grana diece: E per quello, che vi voglia la firma intera, come Provvisioni &c. grana venti.

Per la formazione dell' Esame a difesa, e dell' impingativo ad istanza di Parti, compito, che farà l' Esame, si tasseranno le Diete a ragione di carlini sedici a Dieta, di cinque ore di effettiva fatica, con dover cedere a conto dello Scrivano l' Amanuense.

Per le presentate esigeranno colla stessa regola prescritta per le cause civili.

Per dritto di percontatura degli Atti *loca copia repertorum*, grana diece.

Per tutto il dappiù degli altri dritti nella presente Pandetta nè tacitamente, nè espressamente nominati, nè aboliti, si dovrà osservare, tanto per gli Scrivani civili, quanto per gli Scrivani Fiscali il prescritto nella Pandetta.



detta della G. C. della Vicaria.

cati cento in poi, grana quaranta, attesochè godono il soldo.

**P O R T I E R I .**

Per qualunque carcerazione di cause criminali, niente.

Firma della Ruota, grana uno a Scrittura: per le Notifiche dentro Napoli a' Procuratori, grana tre; a' Principali grana sei: per le Notifiche poi fuori Napoli, grana dieci a miglio, contando l'andata, e venuta: bensì quando le Parti vogliono far seguire le Notifiche da' Giurati del luogo, non si possa da' Portieri pretendere privativa. Negli atti di esecuzione, quando il Portiere faccia fede di non aver trovato che eseguire, grana dieci: facendo l'esecuzione dentro Napoli fino a ducati cinquanta, grana trenta; da ducati cinquanta fino a cento, grana cinquanta, da cento fino a duecento, grana ottanta; e da duecento in poi, ducato uno: oltre all'ajuto dei Birri, secondo il numero, che sarà destinato dal Commessario a ragione di grana dieci l'uno, e grana venti al Capitano.

Per l' Esecuzioni fuori Napoli si pagherà il doppio, oltre il dritto di viatico di un carlino a miglio: restando in libertà delle Parti farle eseguire dalle Corti locali, senza dritto di privativa.

Per ogni Candela, grana cinque.

**B I R R I .**

Per le Carcerazioni de' Debitori concutori fino a ducati cento, grana vi, compreso il Capitano; da du-

**S I G I L L O .**

Per dritto di Sigillo per qualunque causa si sia, e per qualunque Scrittura, in cui vi sia di bisogno, a tenore della pratica della Vicaria, grana cinque.

Il Tribunale ordina, che così gli Scrivani, come i Portieri, e Birri, i quali per la menoma parte contravenissero, anche accettando spontanee offerte, alla presente Tariffa, possano essere con un breve appuramento di fatti, a voce, e senza Processo, cassati dal Rollo, senza speranza di poterci più rientrare.

Gli atti per tutte le persone povere debbano farsi da tutti, senza ricevere pagamento veruno: e per togliersi le frodi, quando una Parte creda di esser povera, e non pagar dritti, dovrà il Consigliere Commessario in piedi del memoriale prescrivere l'ordine, che non si esigano.

*Dal Tribunale della Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale il dì 14 Marzo 1786. GAETANO SAN-*  
*CHÉZ DE LVNA. Giuseppe Car-*  
*vita. Antonino Brancia. Diego d'An-*  
*drea. Luigi de Medici. V. da Saveria*  
*Mattei Avvoc. Fisc. Salvatore di Gio-*  
*vanni Segr.*

1786  
 Gaetano Sanchez de Lu-

DE OFFICIO CONSVLATVS MARIS, ET TERRAE, ET  
HIS, QVAE SVO MAGISTRATVI INCVMBVNT

T I T V L V S LXXIV, sive CLXXX.

PRAMMATICA III.

CAROLO  
III CA-  
THOLICO  
REGE .

Consulatus  
Maris, &  
Terrae in qui-  
busque hujus  
Regni Pro-  
vinciis con-  
stituitur a  
Supremo Ma-  
gistratu Com-  
mercii, Rege  
imperante, ve-  
teri Consulatu  
maris sublato.

**D**Opo avere col nostro editto de' 28. di Dicembre del prossimo passato anno eretto, e stabilito in questa fedelissima Città di Napoli un Consolato di mare, e di terra, perchè alli negozianti così cittadini, come forestieri, i quali quivi attendono al traffico, fusse amministrata una pronta, spedita, ed immediata giustizia, volendo, che tutto il Regno sia a parte, e goda dell'istesso vantaggio, e comodo, che col prefato editto, e stabilimento si è procacciato alla sua Capitale, abbiamo determinato di creare, e stabilire, come per le presenti creamo, e stabiliamo un simile Consolato di mare, e di terra nelle infrastrate città, e luoghi. Nella Provincia di Terra di Lavoro, oltre di quello già stabilito in questa sua Capitale, il quale al di più della giurisdizione già attribuitagli, avrà ancora per tutta questa medesima Provincia, in virtù del presente nostro novello editto, tutte quelle altre facultà, e quella nuova estensione di giurisdizione, che concediamo agli altri Consolati dell'altre Capitali delle Provincie del Regno, ne creamo, e stabiliamo uno in Gaeta. Nella Provincia di Principato citra in Salerno, e Castellamare: Nella Provincia di Principato ultra in Montefusco. Nella Provincia di Basilicata in Matera, e Maratea. Nella Provincia di Calabria citra in Cosenza. Nella Provincia di Calabria ultra in Catanzaro, Cotrone, e Reggio. Nella Provincia di Terra d'Otranto in Lecce, Taranto, e Gallipoli. Nella Provincia di Terra di Bari nella stessa Città di Bari, in Barletta, e Monopoli. Nella Provincia di Capitanata in Lucera, e Manfredonia.

Nella Provincia d'Abruzzo citra in Chieti, e nella Provincia d'Abruzzo ultra nell'Aquila.

Vogliamo, ed ordiniamo, che in ciascuno de' predetti luoghi il Consolato sia composto di tre Consoli, ed un Assessore annali, e di quelli appunto, che faranno da Noi eletti, e nominati, e perciò affin di procedere all'elezione predetta con quella maturità, che richiede l'importanza dell'affare, ordiniamo, e comandiamo alli rispettivi Governadori, Sindici, ed Eletti delle riferite Città, che inteso prima il parere de' negozianti più riguardevoli, e di alquante persone distinte, benestanti, serie, e di riputazione, che rispettivamente si troveranno ne' sopradetti luoghi, facciano una nota, o nomina almeno di nove Soggetti (fra quali, dove potran trovarsi, sia uno, o due locati della dogana di Foggia) da lor creduti capaci d'esser eletti Consoli, ed un'altra simil nota, o nomina di tre giurisperiti similmente da loro stimati abili ad esercitare l'ufficio di Assessore, e queste così fatte note, o nomine trasmettano al Supremo Magistrato di Commercio da Noi novellamente in questa Capitale stabilito, ed eretto, ed al medesimo Supremo Magistrato ordiniamo, e comandiamo, che esaminate, e discusse in una o più delle sue assemblee le qualità, e condizioni delli così come si è detto nominati Soggetti, esponga a Noi sopra quelli il suo sentimento, e parere, per attendere dalla nostra real determinazione quegli ordini, che stimeremo a proposito di dare sopra tale assunto.

Li Consoli, ed Assessori, che da Noi faranno eletti, avranno la stessa rispettiva autorità, facultà, e giurisdizione, e si regoleranno sull'istesso piede del Consolato di Napoli, ed a tenore del-

Ratio pre-  
scribitur, qua  
fieri Con-  
sulatum electio  
debet.

Eorundem  
auctoritas, &  
jurisdictio.

le

DE OFFICIO CONSVLATVS,

le istruzioni, e regole, che con più distinto, e particolare editto da pubblicarsi, e che sarà suffeguentemente emanato di nostro Real ordine per lo canale del nostro Supremo Magistrato di Commercio, verranno loro prescritte, e così avranno i Consoli il voto decisivo, e l'Assessore solamente consultivo, ed unicamente allorchè ne sarà richiesto da Consoli, massimamente qualora per terminare, o decidere la materia, di cui si tratta, faccia di mestieri la perizia delle leggi, e del diritto.

Ciascan Consolato avrà la sua giurisdizione in tutte le cause di commercio interno, ed esterno in prima istanza per tutto il distretto soggetto alla giurisdizione del Governadore del luogo, ove ritrovasi eretto il Consolato, ed anche in prima istanza per tutta la Provincia a riguardo di coloro, li quali, o ne' loro contratti si saranno volontariamente sottoposti alla giurisdizione del Consolato, o in qualunque altro tempo di comun consenso dell'attore, e del Reo, al medesimo si ricorrerà, siccome ancora per quelle controversie, che nasceranno intorno alle merci esistenti nel distretto di sua giurisdizione.

In seconda istanza procederà il Consolato, che risiede nella Capitale, e per quello riguarda la Provincia di Bari procederà in grado di tal prima appellazione il Consolato residente in Barletta, che viene sostituito alla Capitale di Trani, ove per ora Consolato non si destina, in tutte le cause di commercio interno, ed esterno, che si fossero trattate, agitate, o decise in prima istanza nelle Corti delle Città, e luoghi della Provincia istessa, ove Consolato non risiede, e dove i Baroni hanno il diritto di conoscere le cause in prima istanza. E dove questi conoscono in seconda istanza, procederà il Consolato nelle terze, e così in quarto grado, dove i Baroni hanno ancora le terze istanze.

Vogliamo, ed ordiniamo, che il voto uniforme di due Consoli basti per decidere, e terminare le cause ancor quando alcun de' tre per legittimo, e non momentaneo, o picciolo impedimento si trovasse assente, ed essendo

&c. TIT. LXXIV, five CLXXX. 55

i due, che rimangono in pari voto, o mancando per ricusazione legitima il terzo, venga in luogo di quel che manca surrogato, o sostituito a dar il suo voto decisivo per questo primo anno l'Assessore, che sarà da Noi eletto di tal Consolato, e negli altri anni in avvenire s'intenda in sua vece surrogato il Console più anziano dell'anno precedente: che dove la roba, di cui si litiga secondo la comune estimazione non ecceda la somma di cinquanta ducati, non si ammetta appellazione: dove ecceda li cinquanta, e non oltrepassi li trecento, si ammetta solamente la devolutiva, e trascendendo li trecento anche la sospensiva, e questa appellazione in tali casi, e con queste dichiarazioni, e distinzioni da tutti i Consolati sudetti s'appartenga al nostro supremo Magistrato del Commercio solamente in questa Capitale eretto, e stabilito privatamente, ed assolutamente ogn'altro Giudice, o Tribunal Supremo di qualunque grado, e dignità sia escluso, e per incompetente riputato, dovendo sempre la parte vincitrice nel caso, che la sentenza, o determinazione de' Consoli abbia la sua esecuzione, e chi succumbe, ed appelli dar la cauzione idonea nel Consolato istesso di restituire quel, che dal Supremo Magistrato sarà giudicato, che restituir si debba in caso di rittrattazione in tutto, o in parte che sia.

Da questa regola vogliamo, che resti eccettuato il caso, in cui si tratti di un caricamento, qualora si accompagnino le seguenti condizioni; Che l'uno costi per lettere, o altrimenti, che de' negozianti sia stato invitato dall'altro a mandare, e che sia stato mandato il bastimento per caricare le merci, e che queste esistano nella Città, o luogo, dove il caricamento deve seguire: Che similmente costi del prezzo, o in tutto, o in parte pagato per dette merci da caricarsi secondo la convenzione già fatta, perchè in tal caso ricusando il venditore d'eseguire il pattuito caricamento, qualunque la somma ecceda li ducati trecento, l'appellazione del venditore condannato da Consoli ad eseguire il predetto convenuto caricamento, abbia solamente l'effetto devolutivo, e non so-

statuuntur. Infra quinquaginta scutata de lite judicata non provocetur, si trecentum scutatorum fuerit, appellatio da ur ad Commecium quoad actum devolutivum, & non suspensivum, ut dicitur. Ubi & de cautione in Commecii Magistratu praefanda.

A laudata cautionis praestatione eximuntur casus nonnulli heic recensiti.

Quibus in causis cuiusque Consulatatus iurisdicatio esse possit, vel ne.

Si unus de Consulibus absit, duo Collegium faciunt, eorumque suffragia causam perimunt. De appellatione hanc

sospensivo, con darsi nell'istesso tempo dall'altra parte idonea cauzione al Soccombente, così per la somma, di cui si litiga; come per li danni, spese, ed interessi, sin a tanto, che dal Supremo Magistrato appellato sarà formalmente deciso, e terminato il litigio.

Li Consoli dopo che saranno da Noi eletti, e nominati si raduneranno in luogo decente, dove sembrerà loro opportuno, infino a tanto, che sopra le rappresentazioni, che da loro stessi faranno fatte al Supremo Magistrato, e da questo a Noi riferite con suo parere, si darà l'opportuna providenza per la destinazione di un luogo fisso, dove dovrà perpetuamente tenersi il Tribunale del Consolato. In tanto converranno nel luogo, che, come s'è detto, sembrerà loro più opportuno, la mattina del Lunedì, Mercoledì, e Venerdì per lo spazio di tre ore da determinarsi da loro stessi, nell'ultima delle quali assisterà ancora l'Assessore, e così radunati attenderanno alle spedizioni delle cause, ed agli affari, ed in una parola all'esercizio della loro carica, salvo se alli Consoli sembri a proposito di destinare altri giorni, nel qual caso nulla innovino per se stessi, ma ne facciano rappresentazione al Supremo Magistrato.

Cadendo in alcuni de' tre giorni suddetti festa di precetto, i Consoli preventivamente destineranno, o il precedente, o il susseguente giorno alla Festa per tener Tribunale, poichè li giorni solo festivi di precetto vogliamo, che esimano i Consoli dall'obbligo di tenerlo.

Il più anziano de' Consoli precederà agli altri col titolo di Priore, e tra gli altri due Consoli dalla stessa anzianità sarà regolata la precedenza, e l'Assessore sederà nell'ultimo luogo dopo i Consoli, l'ultimo de' quali farà l'ufficio di Percettore delli diritti dal Supremo Magistrato colla nostra autorità descritti, ed ordinati nella tariffa, e l'istesso ultimo Console farà anche l'ufficio di Segretario, dovendo il medesimo, che l'ufficio di Percettore nel Consolato eserciterà, render ogni mese conto al Percettore del Supremo Magistrato, ed inviarli bilancio del prodotto

de' diritti delle spedizioni, che a questa Precettoria avranno da trasferirsi, ed introitarsi. Il Suggello però, che di nostro ordine si farà imprimere, e per li Consolati si destinerà, dovrà conservarsi da uno degl'attitanti, il quale esigendo i diritti nella tariffa stabiliti per quelle spedizioni, per le quali il Suggello Reale si richiede, consegnerà, ed introiterà in fine di ogni settimana al Console Percettore, ed al medesimo renderà conto dell'esazione, che avrà fatta.

Giudicheranno, e procederanno i Consoli in tutte le cause, come s'è detto, di commercio interno, ed esterno, e de' cambi, senza attendere a tutte le formalità, e solennità dalle leggi richieste, ma bensì riguardando alla sola verità del fatto, seguendo il retto dettame della loro coscienza, e conformandosi agli usi, pratiche, e costumanze universalmente ammesse, e ricevute tra mercatanti, e negli affari di picciol momento giudicheranno a voce, senza processo, e così vogliamo, che si osservi in fino a tanto, che non sieno formate l'istruzioni, e non sia prescritta la regola, e la maniera da osservarsi ne' loro giudicj.

Ordiniamo inoltre, che ciascun Consolato abbia due attitanti, uno de' quali riceverà ancora la siccità, ed un portiere, essendosi già a riguardo de' soldi, così de' Consoli, ed Assessore, come Subalterni data la dovuta providenza con i nostri reali dispacci al Supremo Magistrato diretti.

E parimente comandiamo alli Prefidi delle Provincie, che destinino tre Soldati di quelli, che servono all'Udienza per eseguire gl'ordini de' Consolati stabiliti nelle Capitali delle Provincie medesime. E rispetto agli altri luoghi, dove non si ritrova la Regia Udienza, ordiniamo alli loro rispettivi Governadori, che destinino un simil numero di Soldati a disposizione de' Consolati stabiliti ne' luoghi del loro governo per far l'esecuzioni ordinate da Consoli, e per ubbidire agli ordini loro.

Ma perchè non conviene, che con questo nuovo stabilimento si alteri, e turbi il sistema, che regola, e mantiene l'industria, e la rendita della

Omnes lites de commercio Consularis iudicet, & de refferis collybisticis sine forma iudicii, sed sola facti veritate inspecta.

Duos quique Consulatus Actuarios habeat: janitorem unum: milites ternos ex iis, qui Provinciae Audientis, aut Gubernatoriis officium praestant iuum, quique executioni mandare valeant, quae ab eodem Consulari praescribuntur.

Causae Locutorum doli non mena pendum, quae industrias respiciunt ei-

Ter in habedumade, & quolibet mane per tres horas, Magistratus habeatur, ferialibus diebus haudquam servatis.

Etas ordinem sedendi faciat: ubi de sportularum perceptione.

demque subje-  
ctam, ab ea-  
dem omnino  
perimantur.  
Ceteras, quae  
licet inter il-  
los agantur,  
alio tamen  
spectant, et  
ex alio origi-  
nem tra-  
hunt, Barones  
sunt. Ibi-  
dem de ap-  
pellatione ca-  
vetur, quoad  
Tribunal  
Foggiese, &  
Supremum  
Commercii  
Magistratum,  
ut intus.

dogana di Foggia altrettanto profittevo-  
le al nostro Real Patrimonio, che al  
Regno tutto, ed al pubblico commer-  
cio istesso, perciò comandiamo, che  
in quanto appartiene alle persone de'  
Sudditi della dogana, ed agl' affittatori  
delle Terre della medesima comune-  
mente chiamate Salde, come altresì  
all' industrie loro di animali, di lane,  
di erbaggi, e di vittovaglie, ed ogn'  
altra cosa, che da quella dogana di-  
pende, non si debba innovare meno-  
ma cosa appartenente all' antico loro  
sistema, e che debbano godere del Fo-  
ro, e di tutti gl' altri privilegi del-  
la Dogana, e che dal di lei Tribuna-  
le debbano essere giudicate privativa-  
mente, secondo fin' ora si è pratica-  
to, e che in caso di appellazione deb-  
ba procedere la Regia Camera della  
Sommaria, Giudice competente. Per  
quel che riguarda però gl' altri negozj  
non dipendenti dalla detta Dogana, e  
che appartengono al pubblico commer-  
cio, li quali si fanno dalli locati,  
non in qualità di locati, ma come  
semplici Cittadini, si debba osservare  
lo stesso, che da Noi di sopra in que-  
sto nostro Reale Editto si è stabilito  
per conservare la giurisdizione de Ba-  
roni: sicchè nelle prime istanze sicco-  
me le Corti Baronali han da procede-  
re nelle cause di commercio delli loro  
Sudditi colle formalità, leggi, e sta-  
tuti, che per le rappresentazioni del  
Supremo Magistrato del Commercio,  
faranno da Noi stabiliti, permetten-  
dosi poi l' appellazione alli Consolati,  
e successivamente al Supremo Magistra-  
to del Commercio; così parimente ri-  
spetto a Locati, ed agl' altri Sudditi  
della Dogana, il Tribunale della me-  
desima in Foggia situato, ed i di lei  
Ufficiali, che tiene per tale effetto in  
varie Città, e Terre del Regno, ove  
non risiede Consolato, debbano giudi-  
care in prima istanza colle formalità,  
leggi, e statuti del Commercio, ed  
indi per appellazione passar le cause al  
Supremo Magistrato, senza l' intermez-  
zo del Consolato, non parendo pro-  
prio, che il Consolato composto di  
Soggetti d' inferiore carattere, conosca  
di ciò, che è stato giudicato da Mini-  
stri di maggior grado, che compon-  
gono il Tribunale di Foggia, mentre

sebbene venissero alcune di dette cause  
decise da detti Ufficiali di residenza,  
devono quelle però essere di nuovo ri-  
vedute dal Tribunale della Dogana, a  
cui spetta la stessa giurisdizione del pri-  
mo grado, secondo si fa per li Baro-  
ni, che tengono le prime, seconde,  
e terze cause, nelle quali benchè in-  
tervengano tre decisioni, si considera-  
no però per una sola decisione. Vo-  
gliamo però, ed espressamente coman-  
diamo, che se li sudetti Locati, e Sud-  
diti della Dogana per li negozj da quel-  
la non dipendenti si volessero sogget-  
tare al Consolato, sia loro pur anche  
permesso, non ostante che al presente  
sia loro proibito il farlo, potendo tal  
divieto rimanere per li soli negozj pro-  
pri della dogana nella stessa maniera,  
che a riguardo delli Sudditi delli Ba-  
roni si è stabilito. E come che rispet-  
to alle lettere di cambio, ed a con-  
tratti, che per mezzo di simili lette-  
re si praticano, siccome prima niun  
altro Giudice potea prenderne cogni-  
zione, se non solo il Commessario  
generale, o sia Delegato in questa Ca-  
pitale residente, e solo per gli Loca-  
ti erasi destinato un Subcommessario in  
Foggia, il quale era il Presidente Go-  
vernadore di quella Dogana, e pre-  
sentemente in vigor di questo e degl'  
altri nostri precedenti Reali Editti, la  
cognizione delle cause de' cambj viene  
anche comunicata, ed appartiene a  
Consoli, e Consolati in questa Capi-  
tale, e nelle Provincie stabiliti, da  
quali poi anco al Supremo Magistrato  
debba appellarsi, perciò in quanto s'  
appartiene a Locati sudetti, e Sudditi  
della Dogana, dedotti quei casi di so-  
pra espressi, che o per li contratti,  
o per le merci, su di cui sorge la  
controversia, non trattandosi di cose  
doganali, e sue industrie, dovranno  
procedere i Consolati istessi; negl' al-  
tri casi, ove di lettere di cambio si trat-  
ti, per le quali il Governadore della  
Dogana, come Subcommessario gene-  
rale ha fin' ora proceduto, continui il  
medesimo, come tale a procedere a ri-  
guardo de' Locati istessi, e da lui al  
Supremo Magistrato del Commercio s'  
appelli; le quali cose da Noi ordina-  
te, e stabilite, perchè venghino alla  
notizia di tutti, e perchè da niuno

possa pretendersi, ed allegarsi causa, o pretesto di averle ignorate, ordiniamo al Supremo Magistrato di Commercio di far sì, che il presente editto sia colle debite formalità, e solennità fatto pubblicare in questa Capitale, e per tutto il Regno, e precisamente ne' luoghi da Noi destinati alli sopradescritti venti Consolati, ed in ogn'altro, che dallo stesso Supremo Magistrato sarà stimato opportuno, facendo nella pubblicazione sudetta osservare le regole, riti, e formalità in simili pubblicazioni solite a praticarsi, e rendendo a suo tempo per mezzo della nostra Segreteria di Stato, Guerra, e Marina a Noi conto di quanto sarà stato regolato, ed eseguito in ordine a tutti gl'articoli di questo nostro Reale Editto. In testimonio di che, e di quanto di sopra sta espresso, abbiamo ordinato, che si spediscano le presenti firmate dalla nostra real mano, corroborate col siggillo delle nostre Reali Armi, e contrasegnate dall'infra scritto nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato, e del dipartimento di Stato, di Guerra e Marina. Napoli 29. Gennaio 1740. CARLO.

1740.  
Carlo.

Giuseppe Giocacchino di Montealegre.

### B A N D O.

Essendosi degnata la Maestà del Re nostro Signore con suo Real Editto del 29. Gennaio creare, e stabilire venti Consolati in questo Regno nella forma, e maniera nell'istesso Real Editto prescritta, con ordine a questo Supremo Magistrato di farlo pubblicare colle forme solite, e consuete; perciò volendo Noi eseguire, com'è dovere, i Sovrani Comandamenti della M. S., facciamo emanare da questo nostro Supremo Magistrato il presente Bando, ingiungendo a tutti coloro, a quali spetta di pubblicarlo, e farlo pubblicare coll'usate formalità in tutte le Università di questo Regno, e singolarmente ne' luoghi, dove dal prefato Real Editto vengono stabiliti i Consolati, osservando, e facendo osservare nella pubblicazione sudetta li riti, e le forme solite, e consuete, affinché venga in notizia di tutti, e da niuno possa pretendersi d'averlo igno-

rato. Dato da questo Supremo Magistrato di Commercio il dì primo Febbraio 1740. D. FRANCESCO VENTURA PRESIDENTE. Il Duca di Termoli. Il Duca di Corigliano. D. Carlo Ruori. D. Gennaro Antonio Brancaccio. D. Anna Gio. Battista di Vaucouleur Referendario. Il Duca di Fragnito. D. Matteo de Ferrante. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Giovanni Ruggiero Secretario. Pubblicato a dì 5. Febbraio 1740.

D. Francesco Ventura Presidente.

1740

Et gratis concessis anno 1746.

**P**lacet, Consulatus omnes Maris, & Terræ, qui in plurimis oppidis hujus Citerioris Sicilia Regni constituti super fuerunt, aboleri: servatis dumtaxat duobus Consulibus, per biennia eligendis, in Civitatibus Baruli, Siponti, Crotonis, Callipolis, Rhegi, & Consulatu veteri Neapolitano, qui solas mere Mercaturæ Exterioris Causas judicent, quæ inter Peregrinos, aut inter Civem & Peregrinum locis illis, eorumque districtibus incidant; adhibito, cum questio juris exoritur, Adsessore, Neapoli quidem proprio, alibi vero Judice ordinario, qui Civitati præst, aut Gubernatoris; qui Doctor sit, nomine, aut Judicis; cuius tamen sententiam sequantur Consules, cum voluerint; ab eorum vero Consulatum sententiis appellari Supremum Magistratum Commertii, qui Neapoli est, cujusque jurisdictionem ad illas unas mere Mercaturæ Exterioris Causas pariter restringi, Placet, quæ inter Peregrinos, aut inter Civem & Peregrinum agitantur, relictis aliis, & restitutis, quæ novis legibus huic Magistratui & Consulibus tributa fuerunt, Judicibus, & Tribunalibus ordinariis; ne idem Supremus Magistratus tractandis illis, quæ ad Commertium Exterius directe non pertinent, impediatur, quominus officio suo fungi possit proponendi Nobis, quæ pertinent ad Commertium Exterius propagandum. Artificia perficienda, Sodalitæ mercatorum concilianda, Fructus uberrimæ Terræ distrabendos, in quam curam volumus, Magistratum illum principaliter incumbere: Denique ob eandem causam Placet, Causas omnes Collegiorum. Artificum Judicibus ordinariis restitui.

EODEM REGE

Qui, cum suorum Populorum Procuratores regium Erarium bellicis sumptibus imminutum, jamque impar continuando bello, quo tunc magno cum dolore Europa fere universa concutebatur, extraordinaria Collatione tertentium ducatorum millium juvandum constituerint, novum obsequium nova munificentia afficiendum censuit, annuitque, Consulatus fere omnes Maris, & Terræ, in plurimis oppidis hujus Citerioris Sicilia Regni constitutos aboleri, servatis dumtaxat nonnullis.

DE



DE OFFICIO DEPUTATIONIS PRO SANITATE TVENDA: QVEMADMÓDVM PESTILENTIAE PROVIDEATVR: AC IN EJVS SVSPICIONE CAVEATVR: ET DE SALVBRITATE AERIS

TITVLVS LXXV, sive CLXXXI.

PRAMMATICA CXI.

PHILIPPO SICIL.III, HISPAN. IV.REGE.

Sines per plateas discurre, & vagari vetatur. Concordat cum pragmatica 110, & sequenti hujus tituli, quas vide.



Ovendosi con tutti li mezzi possibili procurar da chi governa la conservazione della salute de' Sudditi, non può mettersi in dubbio, che molto conferisca a conservarla, e preservarla da ogni contrario accidente, il mantener la Città, e luoghi habitati con nettezza, e senza d'ogni lordura, che con la putredine possa apportar pregiudizio alla salubrità dell'aere, per la quale nelli tempi decorfi si son dati diversi ordini registrati nel volume delle Prammatiche. E essendosi considerato ch' i sudetti inconvenienti possano causarfi dalla permissione delli porci, ch' in gran numero vanno liberamente scorrendo per le piazze di questa fedelissima Città, quali anco macellandosi può nascerne altro grave danno alla salute de' Cittadini, che si pascono delle carni delli sudetti animali, che si nodriscono solo delle sporchezze, che ritrovano per le pubbliche piazze, e per li luoghi più immondi della Città, oltre l'impedimento, che danno al libero passaggio dello pubbliche strade, con altri gravi incomodi, e molestie, che ne ricevono i Cittadini sin dentro le proprie case, sopra di che essendo conveniente in ogni tempo di provedersi, hora è più preciso, che ve si applichi il rimedio opportuno, mentre s'attende con particolar vigilanza alla custodia della salute; Perciò in vigor del presente Banno perpetuo valituro, ordiniamo, e comandiamo, che si levino detti animali da questa fedelissima Città, e Borghi, e altri luoghi habitati in maniera, che non ve ne resti nessuno, che vada scorrendo

per le piazze della Città, di qualsivoglia persona di qualunque grado, e condizione, che sia, segnalando il termine di giorni quindici, frà li quali si debbiano ritirare, altrimenti passato detto termine, si concede ad ogni uno licenza d'intercettarli a loro beneficio, sotto pena alli contravenienti di ducati cinquanta, e altre a nostro arbitrio, quali irremissibilmente s'eseguiranno dalla Gran Corte della Vicaria, dalla quale si procederà via juris al castigo de' contravenienti, e si procurerà con ogni puntualità l'osservanza di questo Banno, il quale ordinamo, che si pubblici nelli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e suoi Borghi, acciò venga a notizia de' tutti. Datum Neapoli in Regio Palatio die 3. mensis Novembris 1664. EL CARDENAL ARAGON. Vidit Zúfia Regens. Vidit Navarra Regens. Vidit Galeota Regens. D. Bernardinus Belprarus Secret. Andreas Garza Regia Jurisdictionis Cancellarius. In Bann. 1. fol. 156. Pubblicata a di 5. Novembre 1664.

El Cardenal Aragon.

1664

PRAMMATICA CXII.

HAvendo l'esperienza fatto conoscere di quanto giovamento sia alla conservazione della salute de' Sudditi il mantener la Città, e luoghi habitati con nettezza, e senza lordura, che con la putredine possa apportare pregiudizio alla salubrità dell'Aere, per la quale nelli tempi decorfi si sono dati diversi ordini registrati nelli Volumi delle Prammatiche; e quanto conferisca il non permettere, che li porci vadano ( come in gran numero si vedono ) scorrendo per le Piazze di

CAROLO VI SICIL. REGE, HISPAN. II.

Concordat cum pragmatica precedenti, restituitque banna in eadem rem alias edita.

questa Fedelissima Città, Borghi, e luoghi habitati, quali anche macellandosi, può nascerne grave danno alla salute de' Cittadini, che si pascono della carne delli sudetti animali, che si nodriscono solo di sporchezze, che ritrovano per le publiche Piazze, e per li luoghi più immondi della Città; oltre l'impedimento, che danno allo libero passaggio delle publiche strade, con altri inconvenienti, e molestie, che ne ricevono li Cittadini fin dentro le proprie case. Quindi è, che dall' Ill. nostri Predecessori fu provisto di rimedio opportuno, facendo pubblicare Bando sotto li 3. di Novembre 1664, e 31. di Dicembre 1676., con li quale ordinorno, e comandorno, che si levassero li Porci da questa fedelissima Città, Borghi, e luoghi habitati, in maniera, che non vi ne restasse alcuno, ch' andasse scorrendo per le Piazze della Città di qualsivoglia persona di qualunque grado, e conditione si fosse, segnalando il termine d'alcuni giorni, fra li quali s' avessero dovuto ritirare; altrimenti fusse stato lecito ad ogn' uno d' intercettarli à suo beneficio, sotto pena alli contravenienti di ducati cinquanta, e d'altre ad arbitrio di essi medesimi Ill. nostri Predecessori, & incaricate ne l'esecutione, e puntual' osservanza alla Gran Corte della Vicaria. Hora è pervenuto alla nostra notizia, che non ostante la proibitione sudetta, e le pene comminate nel mentionato Bando, si sia di nuovo introdotto di far andare li porci per le strade di questa fedelissima Città, borghi, e luoghi habitati, e che ne siano derivati alcuni gravi inconvenienti, e danni, oltre la molestia, che recano allo libero passaggio, e commercio de' Cittadini. Et incumbendo à noi di darvi la providenza necessaria, c'è parso di fare rinovar' il predetto Bando, con il quale ordinamo, e comandamo, che citra pregiudizio delle pene incorse dalli trasgressori, con effetto si levino li porci da questa fedelissima Città, borghi, e luoghi habitati, in maniera, che non vi ne resti alcuno, che vada scorrendo per le strade della Città di qualsivoglia persona di qualunque grado, e conditione si sia;

segnalando il termine di quindici giorni da quello della publicatione, fra li quali si debbiano ritirare; altrimenti passato il termine sudetto, si concede licenza ad ogn' uno d' intercettarli à suo beneficio, sotto pena alli contravenienti di ducati cinquanta, e d'altre à nostro arbitrio, da eseguirsi irremissibilmente dalla Gran Corte della Vicaria; dalla quale si procederà via Juris allo loro castigo, e ne procurerà la puntual' osservanza. Et acciò il presente Bando venghi à notizia di ciascheduno, ordinamo, che si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi. Datum Neapoli die 29. Mensis Novembris 1688: **EL CONDEDE S. ESTEVAN.** Vidit Carrillo Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Jacta Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Miroballns Reg. Franciscus Montecorvinus Regal. Jurisd. Cancell. In Bann. 2. fol. 161. Pubblicata a dì 2. Dicembre 1688.

El Conde de S. Estevan.

1688

*Istruzioni da osservarsi nelli Rastelli,*

*o sia*

### PRAMMATICA CXIII.

**E**ssendosi di nostr' ordini emanati al cuni Bandi concernentino la comune salute, ci è parso formare le seguenti Istruzioni, quali si debbiano irremissibilmente osservare.

Primieramente ciascun Cavaliere delle Nobili Piazze, ricevendo ordine dalli cinque, e sei della sua Piazza d'assistere alla custodia del suo Rastello, dovrà in quello conferirsi nel giorno, ed ora designata, ed ivi assistere per lo spazio d' ore 24. continue, e passato detto tempo, nè meno dovrà partirsi, se non sopravenga il Cavaliere destinato per Successore, affinchè non rimanga il Rastello senza la dovuta Custodia.

Così parimente dovrà praticare ciascuno della Piazza del Fedelissimo Popolo, ricevendo l'ordine dalla sua Piazza, e dalle persone à quest' effetto destinate.

Secondo. I nostri Deputati de' Rastelli, così quelli delle Nobili Piazze, come della Piazza del Fedelissimo Popolo,

**EODEM REGE.**

De pestilentia, quæ anno 1690 in Cuperlanum, & Monopolim illata, maximum huic Regno periculum minabatur de ejus causa, propagatione, nedium de ratione, qua in urbe ejusdem suspitioni consultum est, satis superque, ac summa diligentia ediferit Cl. Vir Dominicus Alfensus Varius in principio S. II. hujus tituli: quare mihi temperatum ab iis recensendis,

cum illinc  
affumere o-  
mnia queas  
que huc  
pertinent.

le, dovranno tenere libero l'ingresso la sera fino alle due hore della notte, e la mattina un'ora innanzi giorno, e nell'altr'ora della notte dovranno tenerli chiusi, rimettendosi però alla loro prudenza, il poterli fare aprire di notte, per fare entrare quelle persone, che tenendo i debiti requisiti, come si dirà appresso, cercassero d'intrare, non lasciando d'usare in questo particolare carità, e attenzione per la pubblica Salute; ma succedendo caso dubbio, debbiano darne parte ad uno de' Deputati della sua Piazza; Dichiarando però, che non si dia in alcuno tempo impedimento alla Battaglia di passare gl' Rastelli.

Terzo. I predetti Deputati de' Rastelli non permettano di far entrare persona alcuna, che venisse dalla Provincia di Bari, e di Lecce, da Civita Vecchia, Roma, e da altra qualsivoglia parte dello stato Ecclesiastico, e capitando in detti Rastelli, ne diano subito avviso alla nostra Deputazione, son tenere intanto lontane, e guardate le dette persone, che venissero da nominati luoghi.

Quarto. Rispetto à quelle persone, le quali venissero dall'altre Provincie del Regno, o da qualsivoglia altro luogo non proibito, nè sospetto; portando seco la debita Bolletta, come si dirà appresso, se li dia subito l'ingresso, senza dimora, o trapazzo alcuno, con restituirle all'istesso, la sua Bolletta, dopo che sarà stata ritoccata da uno de' Deputati, o delle Nobili Piazze, o di quella del Fedelissimo Popolo.

Quinto. Non ardisca persona alcuna pigliare denaro, legna, carboni, frutti, o altra qualsivoglia cosa, ancorchè minima, e quantunque le si desse spontaneamente, sotto colore d'amicizia, o parentesco, da qualunque persona, che cercasse d'entrare per li Rastelli; ed in caso contrario saranno severamente castigati i contravenienti.

Sesto. Dichiarano, che le Bollette della Salute, à finche si dia libero l'ingresso, debbiano essere fatte dal Comune di quel luogo, ove ciascuno sia partito, e nella forma in quel luogo costumata, in cui si legga il nome, cognome, patria, statura, pelo, ed età. La qual Bolletta debbia essere sta-

ta ritoccata ancora dalli luoghi principali, per li quali la detta persona sia passata, e non avendo li detti requisiti la Bolletta, non si debba ammettere persona alcuna, parendo a' nostri Deputati de' Rastelli, e se ne dia nell'istesso tempo parte alla nostra Deputazione.

Settimo. Se nella Bolletta si dica partirsi N. N. con certo numero di servitori, o familiari, senza spiegarli il nome, cognome, statura, pelo, età, e patria delli servitori, o familiari; non si darà ingresso, nè al padrone, nè a servitori; e familiari.

Ottavo. Che non s'ammettano le Bollette, nelle quali non sia chiaramente espresso, che la persona, à cui si fa, abbia abitato nel luogo, nel quale si fa detta Bolletta per giorni quaranta, e cioè s'intenda anco se fusse Cittadino, e essendo la persona, à chi si fa la detta Bolletta, della Provincia di Lecce, Bari, Roma, Civita Vecchia, e Stato Ecclesiastico venuta avanti della pubblicazione del Bando emanato da S. E. sotto li 17. Gennaio 1691, debbia detta Bolletta dire la persona esserci habitata per giorni sessanta.

Nono. Che non si dia impedimento, nè si trapazzino in modo alcuno tutti quelli, che introdurranno in questa Città robba appartenente alla Grassa; così dalli Casali di essa, come da altri Casali, e Terre, per lo spazio di otto miglia attorno; portando però con essi la Bolletta di Salute del Casale, o Terra d'onde viene, à quali si permette di ritoccarla ogn'otto giorni.

Decimo. Per l'Ortolani, Padulani, Giardinieri, ed ogn'altra persona abitante nelli Distretti, e Borghi di questa Fedelissima Città, fuori delli predetti Rastelli, s'ordina, che possano aver libera l'entrata, sempre che porteranno con essi un bollettino piccolo di quelli, che si dispensano gratis à questo fine in detti Rastelli, quale servirà per aver certa notizia della persona in esso descritta: qual bollettino dovrà essere sottoscritto da uno almeno de' Deputati del Rastello, con descriverli in esso il nome, cognome, pelo, età, e statura: quali bollettini vogliamo, che si debbano ritoccare ogni quindeci giorni almeno.

E ri-

E rispetto à quelle persone, le quali vogliono uscire da questa Città, per ritornare l'istesso giorno, se li dia un bollettino di quelli piccioli stampati, in cui vi sia scritto il nome, cognome, pelo, statura, ed età, e tornando col detto bollettino se li dia libero l'ingresso.

Undecimo. - Perchè S. E. precedente supplica, ed appuntamento di questa nostra Deputazione, si è servita col suo gran zelo, e carità, dare molti ordini, con i quali viene prescritto il modo alli Corrieri, Postiglioni, e Procacci, che vengono con lettere, e robbe in questa Fedelissima Città, ò che partono da questa Città per ritornare nella medesima, perciò in esecuzione di detti ordini di S. E. si avvertisce à nostri Deputati de' Rastelli, così à quelli delle Nobili Piazze, come del Fedelissimo Popolo, come ancora all'altre persone, à quali s'appartiene

Primieramente, che le lettere, che dovranno venire dalla Provincia di Bari, e Lecce, da Roma, e da altri luoghi dello Stato Ecclesiastico, coloro che l'avran portate per detti luoghi proibiti, ò sospetti, dovranno lasciarle ne' confini di detti luoghi proibiti, ò sospetti, e poi fatte le debite spurghe, e diligenze, con assistenza di quei Ministri, à quali è stato commesso da S. E., si dovranno consegnare à persone d'altri luoghi non proibiti, nè sospetti; quali dovranno porle in una baltica ben' impeciata da dentro, e da fuori, e partendosi dovranno pigliare la Bolletta della Salute, nel luogo onde si partiranno, e dovranno far ritoccare detta Bolletta nelle Città, Terre, ed altri luoghi principali, per i quali dovranno passare; Perciò venendo Corriero, Postiglione, o Procaccio, il quale abbi osservato detto ordine, si darà ordine da i nostri Deputati de' Rastelli, che le lettere si portino nel luogo da noi destinato per la spurga, fuori al Rastello di Casanova, e propriamente dove prima si esiggeva il diritto della Regia Dogana, ed al Corriero, Postiglione, o altra persona, che avrà condotte dette lettere, si potrà dare libero l'ingresso.

Ma se forse venisse qualche Corriere, o Postiglione, il quale sia partito

dalle dette Provincie di Bari, e Lecce, o da Roma, o altro luogo dello Stato Ecclesiastico (il che non si crede, essendo contro la forma degli ordini dati da S. E.) si dovrà trattenere il detto Corriere in campagna, guardato alla larga, e darsene subito notizia alla nostra Deputazione. Non lasciando intanto di mandare le lettere al detto designato luogo della spurga.

Secondo. Rispetto alli Corrieri, Postiglioni, e Procacci, che partiranno da questa Fedelissima Città, con lettere, o robbe, che dovranno portarsi nelle Provincie di Bari, e Lecce, in Roma, o in altri luoghi dello Stato Ecclesiastico, dovranno prima di partire pigliarsi la Bolletta della Salute, e farla ritoccare nelle Città, Terre, e luoghi principali, per i quali passeranno, e fermarsi ne i confini de' luoghi non proibiti, nè sospetti, da i quali ritornando in questa Fedelissima Città, dovranno di nuovo far ritoccare la detta Bolletta per i luoghi principali, per i quali passeranno, e serbandosi detti ordini, nel ritorno si darà libero l'ingresso; ma se questi passati siano per luoghi proibiti, o sospetti, ut supra, non se li darà ingresso, anzi si dovrà tenere guardato, come di sopra, e darsene subito parte alla nostra Deputazione.

Terzo. Rispetto a tutti l'altri Procacci, che verranno dall'altre Provincie, e luoghi non proibiti, nè sospetti, portando seco la Bolletta della Salute fatta in quel luogo, ove saranno passati, alle persone si darà libero l'ingresso, e le lettere, le quali avessero condotte, si mandino prima al predetto designato luogo della spurga.

E perchè a questi si permette di portare robbe dalle dette Provincie, e luoghi non proibiti, nè sospetti, le quali però non siano atte ad attaccar contagio, perciò portando questi qualsivoglia sorte di robbe non si dovrà far'entrare in questa Città, ma dovrà mandarsi in detto luogo di Casanova, con farne subito avvisata la nostra Deputazione, dalla quale si daranno gl'ordini necessari; con destinare uno de' nostri Deputati, il quale avrà da riconoscere la qualità di dette robbe, e se siano atte ad attaccar il contagio, per poi dar

l'or-

l'ordini, che si stimaranno opportuni, e necessarj.

S'avverte, che nessuno Procaccio possa, nè debba portare robba di lino, lana, pelle, ed altre simili, atte ad attaccar contagio da qualsivoglia luogo; quantunque non proibito, nè sospetto; e perciò in esecuzione di quel che si è detto innanzi, venendo robba con detti Procacci, si manderà subito nel riferito luogo di Casanova, con darlene notizia a' nostri Deputati.

Per ultimo nelli Rastelli si dovrà usare piacevolezza, e carità con tutti quelli, che cercaranno d'entrare, e si dovrà sfuggire qualunque occasione di rissa, o di disturbo, con qualsivoglia sorte di persona, se non quanto sarà stimato necessario per l'osservanza, ed esecuzione di quanto si contiene nelli Bandi, e nelle presenti Istruzioni; non lasciando di porre in considerazione di ciascuno, che non si debba spargere fatica, o travaglio, che possa condurre al pubblico bene, ed alla conservazione della pubblica Salute.

*Napoli dalla nostra Deputazione a di 23. Gennaio 1691. LI DEPUTATI DELLA SALUTE. D. Adriano Carafa. Il Duca di S. Valentino. D. Antonio Capece-latro. D. Rocco Coppola. D. Giuseppe Sanfelice. D. Francesco de Ligorio. D. Luise Riccio. D. Parthenio Russo. D. Carlo Ruffo. D. Nicolò Mormile. D. Filippo di Genaro. Il Duca di Montecardo. D. Nicola Arcamone. D. Fabio di Dura. D. Carlo Carmignano di Luise. D. Camillo Strambone. D. Francesco Guindazzo. Il Duca d'Apollosa. D. Galeazzo Cicimelli. Il Duca di S. Ebeodoro. D. Lucia Capece. D. Vincenzo Capuano. Dott. Antonio Pfastena. Dott. Gio. Andrea Vitagliano. Lorenzo de Fabricatore. Ansonia dello Tufo. Salvatore de Franco. Paolo Vitolo. Domenico Longo. Dottor Gio. Brancone Segr.*

PRAMMATICA CXIV.

EODEM REGE.

Consultur suspicionibus pestilentiz, quæ recurrente anno

Essendosi scoperto il mal contagioso di Peste in Carleville, Filipeville, Charlemont, Mezieres, ed altri luoghi convicini nella Fiandra Francese; e con altri avvisi pervenuti essendo accertati, che il sudetto morbo

vada tutta via avanzando, dovendo Noi dare la provvidenza conveniente per la conservazione della pubblica salute; ci ha parso fare il presente Banno, con il quale, escludendo dal comua commercio tutte le sopradette Città, e luoghi della Fiandra Francese, ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che perverrà da detti luoghi ardisca di entrare in questa fedelissima Città, e Regno sotto pena della vita; nella quale debbia parimente incorrere chi li prestasse commodità, ajuto, o ne tenesse notizia senza palesarlo, o a' Deputati della salute di detta fedelissima Città, e Regno, o ad altri Officiali del luogo; E rispetto dell'imbarcazioni si debbiano osservare gli ordini sopra di ciò fatti emanare nelli giorni passati a' 29. del caduto mese di Ottobre, contenenti, che procedendo dal Ponente, e propriamente dallo Stretto di Gibilterra a questa parte, eccetto quelle, che porteranno patenti di salute di detta fedelissima Città, e Regno, ed ogni altro a chi spetta sotto le pene contenute in detti generali ordini, ed altre ad arbitrio di S. E., e nostro riserbate, non si debbiano ammettere a libera pratica; ma quelle debbano far stare in luogo remoto con guardie, dove non patiscano naufragio, e fra tanto debbiano subito, con le solite, e dovute cautele, rimettere a Noi le patenti, e bollette di salute, che porteranno, affinché con vista di quelle si possano dare gli ordini necessarj. Ed acciò che sia noto a tutti, nè si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente si pubblichi nelli luoghi di detta fedelissima Città, e Regno, con affiggersene copia; dichiarando, che il presente Banno pubblicato che sarà per detti luoghi soliti, e consueti, haverà contro li controvenienti la medesima forza, come se fusse notificato di persona. Datum Neapoli ex Regia Cancellaria die 5. mensis Novembris 1669.

1699 mirum in modum Civitates, quibus in Gallia positus nomen inditum est di Carleville, Filipeville, Charlemont, Mezieres, aliaque iisdem similia loca vexabat.

1669. Ulloa Regens, & Præf. Franciscus Longobardus Reg. Cancellar. In diversor. Salutis fol. 58. ar.

1891

*Istruzioni da osservarsi dalli Magnifici  
Deputati della salute di questa  
fedelissima Città,*

*o sia*

PRAMMATICA CXV.

PHILIPPO IV SICIL. REGE, HISPAN. V. **H**Avendo noi conosciuto per esperienza, che nelli porti, e marine di questa fedelissima Città, e suoi distretti non si osservano gli ordini dati *pro tempore* dagli nostri Predecessori spettabili Reggenti Soprintendenti della generale salute, e che in alcuni di quelli appena vi è memoria delle istruzioni spedite per il Reggimento di materia cotanto importante, che concerne la salute pubblica, e guardia dell' introduzione del mal contagioso; Abbiamo risoluto, col parere, e consulta della Duputazione di detta fedelissima Città, di rinovare, formare, e dichiarare colle presenti istruzioni tutto quello, che inviolabilmente si haverà da osservare nel punto di dare, o concedere la pratica all' imbarcazioni, che capiteranno nelli porti, e marine di detta fedelissima Città; acciò che conservandosi il commercio, si mantenga anche la pubblica salute, evitando il pericolo dell' introduzione della peste, o mal contagioso.

Institutiones,  
quibus pesti-  
lentiz suspi-  
cionibus  
provitum est  
anno 1705.

In primo. Capitando qualsivoglia imbarcazione nelli porti di questa fedelissima Città, si debbiano subito far prendere con le debite cautele, e diligenze dal Padron della felluca della guardia, Guardiano, o da altra persona a ciò destinata, le patenti, bollette, o altre attestazioni di sanità, col manifesto dell' intero carico, e nota delle persone, che porterà; le quali non debbiano sbarcar in terra, nè praticar con persona veruna, prima di ricever la pratica delli magnifici Deputati della salute, sotto le pene contenute nella regia novella Prammatica ultimamente emanata.

Secondo. Venendo la detta imbarcazione da luoghi liberi, e non sospetti di contagio, ed in particolare dalli Porti d' Italia, debbiano li detti magnifici Deputati riconoscere le persone, e ritrovandole di buona salute del nu-

mero contenuto nelle loro patenti, o bollette, e le mercanzie, in conformità delle patenti, attestazioni, e manifesti, l' ammettano subito a pratica.

Terzo. Non volendo il padrone di detta imbarcazione esibire patenti, attestazioni, manifesto, e nota delle persone, si debbia subito discacciare, senza che in modo alcuno faccia dimora sotto qualsivoglia pretesto, o colore.

Quarto. Esibendosi dal padron del legno le menzionate spedizioni di sanità, e non volendo pratica, non sia da' detti magnifici Deputati astretto a prenderla per forza, ma se li debbia ponere la filuca di guardia a sue proprie spese, acciò non sbarchi niuna persona, nè mercanzia, nè habbia commercio con veruno; e volendo rinfreschi, se li debbiano dare colle cautele necessarie, e con assistenza di detti magnifici Deputati, e Regio Cancelliero senza diritto alcuno.

Quinto. Ancorchè venga il legno da luoghi sani, e non proibiti, ed essendovi nelle patenti, o altre spedizioni di sanità, viziatura, o mancamento, se ne debbia dar subito avviso a Noi, o alli spettabili Reggenti nostri successori, ed in tanto se li sospenda la pratica.

Sesto. Di qualsivoglia Vascello d' alto bordo, e di vele quadre, che capiterà da extra Regno, debbiano li detti magnifici Deputati dar subito parte a Noi, o a' nostri spettabili Reggenti successori, con inviar le menzionate spedizioni di sanità, che porterà, così delle persone, come delle mercanzie, col manifesto, e nota di esse, come di sopra, ed esame con giuramento del Capitano, per sapere, che luoghi ha toccato per il viaggio, e con chi ha praticato, per attenderne gli ordini necessarj; ancorchè il Vascello non portasse niuna mercanzia, e fusse vacante; ed il riconoscimento deve darli con assistenza di detti magnifici Deputati, e Regio Cancelliero.

Settimo. Di qualsivoglia imbarcazione, che capiterà da luoghi sospetti, se ne debbia da detti magnifici Deputati fare relazione a Noi, o agli spettabili Reggenti nostri successori, con il di loro parere, per ricevere gli ordini convenienti; e capiendo da luoghi con-

tag-



taggiosi, si debbia subito discacciare da' luoghi habitati, e dishabitati, e con armi, implorando l'ajuto de' Castellani, Torrieri, ed altri Officiali.

Ottavo. Portando qualsivoglia imbarcazione mercanzie di lana, lino, cotone di Levante, e robe fabricate di esse, ancorchè con patenti, ed attestazioni di sanità di luoghi sani, e che in quelle si dica essere state sbalate, spurgate, maneggiate, ed ammesse a libera pratica, si debbia da' detti magnifici Deputati fare relazione a Noi, col loro parere, acciò in conformità del Decreto del Regio Collateral Consiglio si riconoscano dagli esperti, se effettivamente sono tali, come in dette loro patenti si testifica.

Nono. Dovendo l'imbarcazione soggiacere alla visita del Medico, forse perchè venga da luogo sospetto, o per altro dubbioso accidente, quella si debbia fare dal detto Medico con assistenza della Deputazione nella dovuta distanza, e con le cautele solite, e consuete, e non darsi pratica, senza la fede di detto Medico, parere di detti magnifici Deputati, ed ordine nostro *in scriptis*, o degli spettabili Reggenti Sopraintendenti *successori pro tempore*.

Decimo. Venendo qualsivoglia legno da' luoghi sospetti, come sono il Levante, e Provincie di Nort, se ne debbia da' magnifici Deputati dar subito parere a Noi, o alii spettabili Reggenti *successori*, acciò colla considerazione del tempo, che haverà consumato per il viaggio, ed altre circostanze, in conformità di quello si pratica nelli Porti d'Italia, possa ordinarsi quanto sarà conveniente, per ammetterlo a pratica.

Undecimo. Dovendosi per il legno suddetto far sbarco, o imbarco in consumacia, quello durante debbia assistere la Deputazione della salute due ore la mattina, e tre ore la sera, e far guardare fra tanto di notte, e di giorno il detto legno dalla solita filuca di guardia, acciò non sbarchi roba alcuna, senza essere riconosciuta da essa Deputazione.

Duodecimo. Che il detto legno, che dovrà fare il detto sbarco debbia far separato dagli altri fuori del Porto, ed in luogo, che non patisca nau-

fragio; ed essendo tempo assai tempestoso, che nè meno ivi stasse sicuro, in tal caso se li debbia dar luogo sicuro dentro il porto durante il mal tempo, e poi farsi ritirare nel medesimo luogo fuori il Porto.

Decimoterzo. Essendo le sudette mercanzie da sbarcarsi non soggette, quantunque comestibili, dentro casse, botte, barili, o altri invogli, prima di riceverli, se li debbia dar la brusca di foco, ed essendo l'involto soggetto, debbia levarsi sopra il medesimo legno, ad effetto di spurgarsi, o bruciarsi, essendo però verghe di ferro, o robba di legname, bagnarsi con acqua di mare.

Decimoquarto. Subito, che farà arrivato qualsivoglia legno da luogo sospetto, o pure se si rendesse difficulto, fa la pratica, debbia pondersi la filuca di guardia, con assistervi notte, e giorno, sin tanto, che non haverà quella ottenuto.

Decimoquinto. Che li detti magnifici Deputati per lo sbrigliamento dell'imbarcazioni, che capitano alla giornata, ed appartiene alla carica di loro officio, debbiano giuntamente assistere nel luogo della loro residenza in tempo d'Inverno la mattina dalle sedici ore fino alle diciotto, e la sera dalle venti fino alle ventitrè; e nell'Estate, la mattina dalle dodici fino alle quattordici, e la sera dalle venti anche fino alle ventitrè.

Decimosesto. Che niuna barca, o Guzzo sotto qualsivoglia pretesto, e colore, e con qualsivoglia persona; o privilegiata, o nazionale possa uscire ad incontrare, nè accostare, ancorchè fusse viaggiando per mare, a qualsivoglia forte d'imbarcazione, che verrà da qualsivoglia luogo, se prima non faranno riconosciute le patenti di sanità, che porterà dalli detti magnifici Deputati, ed haverà ottenuta la pratica, sotto pena di due mesi di carcere, della perdita della barca, o guzzo, ed altre corporali ad arbitrio nostro, secondo la qualità della controvenzione, e delitto.

Decimosettimo. Che niuna barca di guardia di qualsivoglia Corte, Tribunale, o Arrondissement possa immettersi nelle marine, e Porti di questa fedelissima Città qualsivogliano robe, o mercanzie soggette prese in controbando,

no, senza che quella sia stata prima riconosciuta per li Deputati della salute, e datafeli pratica, nè possano dettare barche di guardia salire sopra imbarcazioni, che procedessero da luoghi di Levante soggetti al dominio Turco, Soria, ed altri proibiti, ma occorrendo farvi diligenza, debbiano accompagnarle in Porti convicini, se portassero patenti di salute libere, e nette; sotto la pena contenuta nella Regia Prammatica ultimamente emanata.

Decimo ottavo. Che nessun legno di qualsivoglia sorte, così *d'infra*, come *d'extra Regno*, possa sbarcare in qualsivoglia luogo, se non ove risiedono li detti magnifici Deputati della salute, sotto pena contenuta nella Regia Prammatica.

Decimo nono. Che qualsivoglia legno, che verrà da qualsivoglia parte, debbia portare le debite patenti, e bollette di sanità stampate, del Padrone, marinari, e passeggeri, con il nome, cognome, segni, e patria, come anche delle robe, e mercanzie, che porterà; altrimenti se li deneghi la pratica; eccettuazione però quelli, che vengono da dentro il golfo d'Isca a questa parte, come sono Procida, Pozzuoli, Capri, Massa, Sorrento, Vico, Castello a Mare, Torre dell'Annunciata, e del Greco, solite a trafficar continuamente in questa fedelissima Città.

Ultimo. Debbiano nel di più detti magnifici Deputati della salute presenti, e futuri di questa fedelissima Città osservare inviolabilmente, e sotto le pene stabilite gli ordini, che *pro tempore* sono stati dati, e che si danno da Noi, e da nostri successori, che non si oppongano alli presenti, come anche il Guardiano del Purgatorio, e Padrone della filuca di guardia le loro particolari istruzioni.

Ed acciò che il tutto si osservi con l'attenzione, e vigilanza, che giustamente ci promettiamo dalli detti magnifici Deputati, habbiamo formato le presenti istruzioni. *Datum Neapoli die 3. mensis Septembris 1703. Gascon Reg. Franciscus Longobardus Reg. Cancellar. Reg. in diversor. Salutis fol. 95. & sequentib.*

## PRAMMATICA CXVI.

SU le notizie tenute, che nel LAZ-CAROLO zaretto della Città di Marsiglia, VII REGE, e in altri luoghi della medesima Città, AVSTRIÆ siano seguiti accidenti di morte di più DVCE III. persone di male contagioso; Non do- IMPERA- vando mancare questo Tribunale di SA-TORE Ro- nità d'invigilare, come è dovere, al-MAN. VI. la Conservazione della pubblica salute, affine di preservarla da un male, at- taccato in un Paese di tanto traffico.

Per lo che imitando l'effempio delle cautele praticate dagli altri Magistrati di Salute degli altri Principi d'Italia, spiegando gli ordini provvisoriamente emanati sotto li 3. del corrente sopra l'istessa materia, e con feluche a posta, e per strada delli Presidi Provinciali, abbiamo con voto, e parere di questa Deputazione generale della Salute fatto il presente Bando, col quale dichiaramo per banditi, e sospetti, così la sopradetta Città di Marsiglia, come tutte le altre Città, Terre, e luoghi della Provenza, Linguadoca, e costiere tutte di Francia, tanto dalla banda di mare, quanto di terra; di sorte, che non possa esser ammesso in questa Città, e Regno, legno, gente, o mercanzia da lì procedente senza la più rigorosa contumacia, da assegnarsi da Noi in vista de' documenti, che ci dovranno in ciascuno arrivo di barca, da magnifici Deputati di questa Città, e Regno, venir presentati.

E per sospesi dal libero commercio gli Stati tutti del Piemonte, e della Savoia, come pure per ora il Genovesato, l'Isola di Sardegna, Corsica, e Sicilia; In modo che anco le persone, robe, e mercanzie, da colà procedenti, debbiano esser sottomesse alla dovuta quarantena, ed espurga, in modo che incorrano nella pena irremissibile della vita tutti quelli, che direttamente, o indirettamente controvenissero al presente Bando, o che vi prestassero ajuto, consiglio, o ricetto, sottoponendo alla confiscazione li vascelli, robe, e mercanzie, da applicarne il terzo agli accusatori, che si conferiranno in tutta segretezza.

E circa il profumo delle fettere or- di-

Quemadmodum variis temporibus in hac Civitate ab officio deputationis profanitate tuenda non solum consultum, ac provisum est de inlatam pestilentie periculo avertendo, sed etiam de cavenda profus ejusdem suspitione: ut hinc nihil quandoque anti- quis fuerit, quam pravi- dere, suspi- cati, omnia alia moliri, Ordinibus cunctis, Po- puloque Neapolitano, ac Provin- cialibus, ut omnem pe- stilentie sus- picionem averterent; ita recurrente anno 1720, & qui se- quantur, us- que ad an- num 1724 porrissimum, mirum quantum huic Civita- ti, ac Re- gno pericu- lum inlatum a pestilentie suspitione, quæ, ut plu- rimum, rei- pta exeras Galliar, & Orientis re- giones ve- xabat ingen- ti hominum strage. Hinc passim in publicum scimus edi- tas in cam

rem Pra-  
gnaticas fan-  
ctiones ne-  
dum, sed &  
urbana de-  
putationis  
decreta, qui-  
bus edictum  
commercium  
interdici,  
mercesque  
respui, quo-  
rumque licet  
nonnulla re-  
cuderit Cl.  
Vir Domini-  
cus Alfenus  
Varius, haud-  
quaquam ta-  
men omnia  
in unum  
coegit, quae  
ego non te-  
nui sane la-  
bore sub sua  
velut signa  
redegit. Is  
vero satis  
superque, ae-  
pro sui  
ingenii ve-  
na pestilen-  
tiae originem  
generatim  
prodit in §.  
IV. hujus ti-  
tuli, quem  
vide.

## PRO SANITATE TVENDA,

diniato, e comandiamo alla medesima pena, che da oggi innanzi non si possano quelle ricevere senza il debito spurgo, e profumo, il quale dovrà essere effettuato dalli Deputati de' luoghi, dove le dette lettere saranno presentate, ed è solito riceverfi.

Onde acciò venga a notizia di tutti habbiamo ordinato, che il presente Bando si pubblici, e si affigga ne' luoghi soliti di questa Città, e Regno, e così s'efegua, ec. *Datum Neapoli ex Reg. Cancell. Die 6. Mensis Augusti 1720. MAZZACCARA REGENS. Antonius Longobardus Regius Cancellarius. In diversorum Salutis primo fol. 120. Banno, ut supra. Publicata a dì 7. Agosto 1720.*

## PRAMMATICA CXVII.

**A**ppartenendo a Noi, e al nostro officio diligentemente procurare per i mezzi, che sono più proporzionati, la conservazione della Salute a questo Pubblico, ed essendo assai malagevole discacciare i malori dopo che eglino introdotti sono: ed all'incontro riuscire assai facile lo schivarli, così opportunamente provvedere a ciò che si conviene.

Perciò essendosi ricevute notizie, che tuttavia vadi grassando il mal contagioso nella Città di Marsiglia, e che stia in procinto di andarsi stendendo nella Provincia della Provenza, perlocchè dagli altri Magistrati della Salute d'Italia sieno provvedute con nuovi Bandi, altre maggiori precauzioni: quindi è, che dovendo Noi ad imitazione de' medesimi invigilare, acciò s'usi ogni maggior cautela ad oggetto di preservare coll'ajuto Divino, e colle più opportune provvidenze questa Città dall'introduzione di tal male; habbiamo risoluto di far pubblicare il presente Bando, affinché nessuna persona possa allegarne causa d'ignoranza, e questo Pubblico prima mediante l'intercessione, e Patrocinio della Madre Santissima della Concezione, e del Glorioso S. Gennaro, de' Santi Angeli Deputati alla custodia di questa Città, e degli altri nostri Santi particolari Protettori, e poi per l'umane diligenze resti preservato di male così orribile,

&c. TIT. LXXV, five CLXXXI. 67  
che potrebbe attaccarsi capitandovi Bafimento di qualsivoglia sorte, persona, o robe fossero infette di detto male. Abbiamo intanto stimato formare il presente Bando, col quale restano fermi gli altri antecedentemente emanati, ordiniamo in nome di Sua Em. e dichiaramo.

Primieramente per banditi, e sospetti così la sopradetta Città di Marsiglia, di Linguadoca, Delfinato, Lionese, Avignone, e costiere tutte di Francia, tanto dalla banda di mare, quanto di terra, di sorte che non possa essere ammesso in questa Città legno, gente, o mercanzie da detti luoghi procedenti, sotto pena di morte naturale a qualsivoglia persona, che provenendo, o avendo passato per detti luoghi, ardisca introdursi in questa Città, o sbarcare nelle marine di essa, qualsivoglia sorte di robe; e nella stessa pena incorrono tutti li complici, auxiliatori, e fautori.

Secondo dichiaramo, che s'abbiano per sospesi dal libero commercio li Stati tutti del Piemonte, della Savoia, Stato di Ginevra, e tutto il Paese de' li Cantoni Svizzeri, e Griggioni, Stato della Lunegiana, e Piemontese, come pure il Genovesato, l'Isole di Sardegna, Corsica, Sicilia, Capraja, d'Elba, e Gorgona, di Majorica, Minorica, e Evizza, e di Malta: dimodochè non possa essere ammesso in questa Città legno, gente, o mercanzia dalli sopradetti luoghi sospesi procedenti, senza la più rigorosa contumacia, ed espurga; d'assegnarsi da Noi nella Deputazione Generale, che per tale effetto dovrà continuamente tenersi ogni giorno due ore la mattina, e due il giorno nel luogo della Conservazione Generale del Molo coll'intervento dello spettabile Reggente Soprintendente della Salute in vista de' documenti, che ci dovranno in ciascheduno arrivo di barca da' magnifici Guardiani del Porto di questa Città venir presentati.

Terzo considerandosi, che non si possa impedire, che li legni con bandiere Francesi procedenti così da luoghi del Levante, come del Ponente sospesi, e non sospesi, che praticano con li loro Nazionali senza alcun riguardo: e dubitando, che si possano incontrare

con quegli legni, che forse usciti fossero dalla Città di Marsiglia, e che andassero vagando per lo Mediterraneo; abbiamo stimato, restando fermi, ed in lor forza gli ordini dati, quelli a maggior cautela col presente Bando rinnovare, come rinoviam, di che sieno licenziati tutti quelli, che capiteranno nelli Porti di questa Città, e che non si dia pratica ad alcun di loro, quantunque procedessero da luoghi non sospesi, e non soggetti a contumacia, e portassero patenti, e bollette di Sanità libere, e nette di qualunque luogo: e perchè il contagio in detta Città di Marsiglia fu portato da legno, che procedeva dal dominio Ottomano di Levante, nel quale si ha la certezza, che molti luoghi ne siano infetti: ordiniamo perciò, e comandiamo, che giugnendo ne' Porti di questa Città legno di qualunque Nazione si fossero, dal detto dominio Ottomano procedenti, si debbiano subito discacciare. E nel caso che li Bastimenti sudetti Francesi, o pure procedenti dal detto dominio Ottomano portassero mercanzie non soggette a spurga, come sale, salume, Grano, ed altre simili, e volessero quelle sbarcare in contumacia, acciò non s'impedisca la grassa a questa Città, se li debbia permettere per canale con tutte le debite, e solite cautele; conchè poi venghi immediatamente discacciato detto Bastimento, eccettuando dalla sudetta permissione li legni provenienti dalla Provenza, e S. Giovanni d'Agri, Alessandria, ed Alessandretta, e da tutti gl'altri luoghi, dove si avesse notizia, che attualmente si fosse attaccato il male contagioso, alli quali nè meno si debbia permettere lo sbarco per canale delle mercanzie non soggette a spurga, ma si debbiano subito discacciare.

Quarto a riguardo degli altri Bastimenti, che procederanno dagli altri luoghi di sopra sospesi con loro gente, e mercanzie non possano essere ammessi in questa Città senza la dovuta quarantana, ed espurga, in maniera tale, che giugnendo alcuni di essi nelli Porti, e marine di questa Città, debbiano a Noi, o al nostro Officio presentare li documenti, e fedi di Sanità, affinchè si possa disporre quanto con-

venga per la designazione delle loro contumacie: d'assegnarsi da Noi nella Deputazione Generale, che per tal effetto dovrà continuamente tenerli ogni giorno due ore la mattina, e due il giorno nel luogo della Conservazione Generale del Molo, coll' intervento dello spettabile Regente Soprintendente della Salute in vista di documenti, che ci dovranno in ciascheduno arrivo di barca da' magnifici Guardiani del Porto di questa Città venir presentati: ordinamo perciò, e comandiamo in nome di Sua Eminenza, che nessuna persona proveniente da fuori Regno di qualunque Stato, grado, e condizione, quantunque fosse privilegiata, e soggetta ad altrui Giurisdizione, o Foro, non eccettuando alcuno, benchè fosse necessario farne espressa menzione, ardisca, o presume entrare per mare di giorno, o di notte, nè portare, o sbarcare, nè posare robe in altro luogo, spiagge, o marine, eccetto quelli, ove è solito, e v'assistono li Deputati, sotto pena della vita da eseguirsi irremissibilmente così contro quelli, che sbarcassero in queste marine, e introducessero robe prima di ricevere la pratica, come ancora contro gli Officiali, ed ogni altro, che li ammettesse, e ricevesse le robe sudette, e contro tutti li complici, ed auxiliatori.

Quinto comandiamo in oltre, che nessuna barca di pesca, che partirà da questa Città, borghi, e distretti per andare alla pesca, o ricevere il pesce, possa, e debba passare l' Isole di Procida, Ischia, e Capri, Massa, Sorrento, Vico, e Castello a Mare: insinuando ai Governatori delli luoghi, e Isole sudette, che non le facciano allargare fuori del proprio mare, e non le facciano praticare con altre barche, o bastimenti, che non sono soggetti alla loro giurisdizione, e che in nessun caso le barche sudette possano, e debbano andare per detto effetto all' Isole di Ponza, Ventotena, e Parmerola, sotto le pene di sopra stabilite.

Sesto. Ed affinchè si possa sapere quali barche escano da questo Porto, borghi, e distretti per riparare, che non vadino la notte facendo controbandi con pregiudizio della pubblica Salute, spe-

specialmente dalli legni, che si ritro-  
vassero in contumacia, o venissero di-  
scacciati: ordiniamo, e comandiamo,  
che da oggi avanti, sotto la pena di  
sopra stabilita, non ardisca dopo le 24.  
ore partirsi da questa Città, borghi,  
e distretti, alcuna filuca, barca, o qual-  
sivoglia forte di bastimento, nè sbar-  
care in queste marine, o introdurre ro-  
be dopo le 24. ore per insino a che  
sarà giorno chiaro, con incaricare l'offer-  
vanza al Regio Guardiano del Porto  
di questa fedelissima Città, proibendo  
sotto le medesime pene a' barcajoli di  
questa Città, ed affittatori de' guzzi,  
che non debbano con quelli uscire, o  
fare uscire ad incontrare le imbarcazio-  
ni, che entrano di fuori Regno, affi-  
ne d'evitarsi qualsivoglia pratica, che  
potesse succedere.

Settimo. Sotto le medesime pene or-  
diniamo, che si debbiano *ad unguem*  
osservare, ed eseguire gli ordini dati  
circa le Bollette di Sanità, che si deb-  
bano esibire, e presentare alli magni-  
fici Guardiani del Porto, come attual-  
mente si pratica.

Ottavo ordiniamo, e comandiamo,  
che qualunque persona, a cui venga in  
notizia essere sbarcato alcuno, o in-  
trodotta roba in questa fedelissima  
Città fraudolentemente, e contro la  
forma del presente Bando, debbia fu-  
bito darne notizia alla nostra Deputa-  
zione sotto pena d'anni tre di Galera;  
però facendosi detta denuncia, si darà  
premio al denunciante, e si tenerà se-  
greta.

Per ultimo ordiniamo, e comandia-  
mo, che contro li trasgressori delli pre-  
senti Bandi, si debbia procedere anco  
*ex officio*, e senza denuncia, e si ese-  
gueno contro di loro le pene; con pri-  
vilegiare le pruove, conforme si prat-  
tica nelli delitti occulti, con facultà  
di passare anche alle pene comminate  
in questo Bando con indicj indubitati.

Ed affinchè questo presente Bando  
venghi a notizia di tutti, e non si  
possa allegare causa d'ignoranza, s'or-  
dina, e comanda, che si pubblichi in  
tutti li luoghi soliti, e consueti di que-  
sta fedelissima Città, suoi Porti, e ma-  
rine. *Dato in Napoli dalla nostra De-*  
*putazione della Salute a dì 1. Ottobre*

Li Deputati  
della salute.

1720. LI DEPUTATI DELLA SA-

LVTE. D. Fabio di Dura. D. Nicola  
Antonio Gaeta. D. Pietro Antonio Fi-  
lingiero. D. Fabio Ruffo. D. Ferdinan-  
do Sanfelice. Il Principe della Villa.  
Il Principe di Durazzo. D. Domenico  
de Liguoro di Giuseppe. D. Cesare del-  
la Marra. Il Conte di Conversano. D.  
Francesco Capece Piscicello. D. Giaco-  
mo Capece Zurlo. Il Principe di Mon-  
tecorvino. Il Principe di Valle. D. Mar-  
cello Maria Filomarino. D. Domenico  
Caracciolo. Il Duca di Carfizzi. D. Ni-  
cola Capuano. D. Nicola Mormite. D.  
Carlo Carmignano di Luigi. Il Conte  
di Policastro. D. Paride Galluccio. D.  
Nicola Macedonio. D. Andrea Venato.  
Giuseppe Brunasso. Dott. Aniello d' A-  
versa. Dott. Giuseppe Pacelli. Dott. Sci-  
pione del Tufo. Lorenzo de Fabricato-  
re. Nicola Ruffo. Dottor Gennaro Aloya  
Segr. Pubblicata a dì 5. Ottobre 1720. 1720.

PRAMMATICA CXVIII.

**A** Ssicurandoci viè più la corrente  
principiata estiva stagione (con-  
siderata sempre la più sospetta, special-  
mente a riguardo del contagio della  
Provenza, che in questi tempi ha fo-  
luto o accrescersi, o rinovarsi in que-  
luoghi, che furono affitti dal male)  
della perfetta salute, che colà si gode;  
E considerando, che sia dovere di con-  
cedere maggior facilitazione, e respiro  
al pubblico commercio, è giusto di uni-  
formarci colla deliberazione del Magi-  
strato di sanità della Repubblica di Ve-  
nezia, pubblicata sotto li 3. del corren-  
te; Abbiamo perciò stimato col voto,  
e parere del Regio Collaterale Consi-  
glio appresso di Noi, assistente, ordina-  
re, comandare, e dichiarare, che re-  
stando fermo quanto fu ordinato nel  
Bando precedente de' 17. del caduto,  
rispetto alle Provincie del Lionese, e  
del Delinato; Riguardo però alle mer-  
ci soggette a spurga, che procederanno  
da i Porti della Linguadoca, e Proven-  
za, compreso l'Avignone, e Contado  
d'Oranges, che con detto Bando de'  
17. del caduto, restarono soggette all'in-  
riera espurga di giorni quaranta, resti-  
no ridotte a soli giorni vent'otto, in-  
tendendosi pure ristrette le contumacie  
delle merci non soggette, riguardo al-  
le invoglie, persone, e robe da uso  
dalli

dalli giorni vent'otto assegnati in detto precitato ultimo Bando a soli giorni quindici.

E acciò, che quanto si è ordinato per questa fedelissima Città possa anco osservarsi per tutto il Regno per comodo delle Nazioni, che hanno il traffico nel Regno predetto; Ordiniamo, e comandiamo a' spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia Maritima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente eseguire quanto stà di sopra disposto, e ordinato.

Con prevenire specialmente a' Deputati della salute, ed a chiunque incombe la custodia delle Marine del Regno predetto, che debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire, riguardo alle contumacie, e pratica delle persone, e merci, procedenti dalle coste sudette della Francia, le cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo spettabile Reggente Soprintendente Generale della Salute.

E affinchè ciò venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente venga pubblicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die 21. Mensis 1723.* **EL CARDENAL DE ALTHANN.** *Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciscus Santoro a Secretis. Antonius Longobardus. Reg. Cancellarius. In Bannorum 2. fol. 124. Imperatus. Banno, ut sup. Pubblicata a dì 22. Luglio 1723.*

1723  
El Cardenal  
de Althann.

#### PRAMMATICA CXIX.

**C**ontinuando sempre più (mercè l'ajuto di Dio nostro Signore) i riscontri della buona salute ristabilita nelle Provincie della Francia afflitte in passato dal mal contagioso, ed essendo cessate quelle riflessioni, che fino ad ora ci hanno obbligato a far mantenere sospesa dal pubblico commercio l'Isola di Malta; Quindi è, che precedente istanza di questa General Deputazione della salute, col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo stimato fare il presente Bando, col qua-

le restituendo alla libera pratica l'Isola sudetta, ordiniamo, e comandiamo, che da oggi innanzi, ed *in futurum* s'abbiano, e s'intendano le persone, bastimenti, e merci, che da colà procedenti, per liberi, e sani, e non più soggetti a contumacia, praticandosi come medesimi quello stesso, che si praticava innanzi di detta sospensione. Ed acciò venghi a notizia di tutti, abbiamo ordinato il presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neap. die 11. mensis Junii 1723.* **EL CARDENAL DE ALTHANN.** *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Mauleon Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciscus Santoro Secr. Antonius Longobardus. Reg. Cancellarius. In Bannorum 2. fol. 123. Imperatus. Banno, ut sup. Pubblicata a dì 12. Giugno 1723.*

1723  
El Cardenal  
de Althann.

#### PRAMMATICA CXX.

**E**ssendosi ricevuti accertati avvisi, che nell'Albania Ottomana, specialmente in Scutari, Antivari, e Spizza, siavi scoperto il contagio colla certezza, e segni indeneabili di sua malignità e suo avanzamento; E considerando, che quantunque i detti luoghi come soggetti al dominio del Turco siano in se naturalmente sospetti, e presentemente anco proibiti; volendo ad ogni modo cautelare a dovere la pubblica salute, e conformarci collo stabilito dagli altri Magistrati d'Italia nostri corrispondenti, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente far il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, e dichiariamo, che restando ferma fin' a nuovo ordine la proibizione del detto Levante Turco, sia, e s'intenda dell'intutto bandita dal pubblico commercio con questa Città, e Regno la suddetta Albania Ottomana in modo, che tanto le persone, quanto gli animali, e mercanzie, da colà procedenti non possano, nè debbano ammettersi in questa Città e Regno, ma vengano assolutamente discacciati.

E che s'intenda bandito dal libero com.



commercio tutto il tratto dell' Albania Veneta, comprese le bocche di Cattaro, e lo stato di Ragusi, in modo tale, che li bastimenti, e persone, e merci da colà procedenti non possano essere ammesse se non previa l'intera, e rigorosa contumacia di giorni quaranta nella forma solita.

Come pure che sia, e s'abbia per sospesa tutta la Dalmazia da Narenta fino all'altra estremità con tutte l'Isolle grosse non meno, che quelle ancora del Quarner, e Littorale Austriaco di Fiume, Buccari, Buccarizza, e Segna, sino al triplice confine, con dichiarazione, che per quanto tocca alla Dalmazia, e l'Isolle grosse, compresa Pago, resta per ora stabilita la contumacia di giorni 28. e per l'Isolle del Quarner, e Littorali Austriaci la contumacia di giorni vent'uno.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa fedelissima Città, possa anche osservarsi per tutto il Regno, ordiniamo, e comandiamo alli Spettabili Prefidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia Maritima, come ancora al Commessario Generale della Campagna, per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente far eseguire quanto sta di sopra disposto, e ordinato, con prevenire specialmente a' Deputati della Salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle Marine del Regno predetto, che riguardo alle contumacie, e pratiche de' bastimenti procedenti da luoghi suddetti debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo spettabile Reggente Soprintendente Generale della Salute. E affinchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente venga pubblicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno. Datum Neap. die 18. mensis Mar-

1724  
El Cardinal de Albano  
1724. EL CARDENAL DE AL-  
THANN. Vidit Alvarez Reg. Vidit  
Pisacanus Reg. Vidit Mazzacara Reg.  
Vidit Giovane Reg. D. Franciscus San-  
toro a Secretis. Antonius Longobardus.  
Reg. Cancellarius. In Bannorum 2. fol.  
132. Imperatus. Banno, ut sup. Pub-  
blicata a di 20. Marzo 1724.

PRAMMATICA CXXI.

Essendosi alla fin compiaciuta la Divina Misericordia di renderci certi, che sia rimasto dell'intutto estinto il contagio della Francia, e che restino in un'intera, e perfetta salute anco le Provincie della Provenza, e Linguadoca, col Contado d'Avignone, e Principato d'Orangens, che per tal causa per anco si ritrovavano sospese: Ed essendo perciò opportuno il tempo di restituire le medesime intieramente al libero commercio con questa Città, e Regno, e di uniformarci colle deliberazioni degli altri Magistrati d'Italia nostri corrispondenti; Quindi è, che col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, e dichiariamo, che da oggi avanti sia, e s'intenda il Regno suddetto della Francia in libera pratica con questa Città, e Regno, e restino tolte, ed abolite le contumacie tanto delle dette Provincie della Provenza, e Linguadoca, Contado d'Avignone, e Principato d'Oranges, quanto di ogni altro luogo, che fusse stato per causa del detto contagio sospeso, in modo tale, che li legni, persone, e merci, che da i detti luoghi procederanno non vengano assoggettate ad altra riserba, che solamente alle cautele ordinate nell' Istruzioni antiche della Regia Soprintendenza della salute, e allo che si praticava innanzi del detto contagio.

E affinchè quanto si è di sopra stabilito debba anco eseguirsi, e puntualmente praticarsi non solo in questa fedelissima Città, ma ancora in tutto il Regno, ordiniamo, e comandiamo a' spettabili Prefidi Provinciali, che ciascuno nella sua Provincia Maritima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente eseguire quanto sta di sopra disposto, ed ordinato, e quanto sta prescritto nelle dette antiche Istruzioni.

E acciò venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente venga pubblicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno.

lis.

1724  
El Cardenal  
de Althann.

lissima Città, e Regno. Datum Neapoli die 18. mensis Martii 1724. EL CARDENAL DE ALTHANN. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacanus Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Antonius Longobardus. Reg. Cancellarius. In Bannorum 2. fol. 132. Imperatus. Banno, ut sup. Pubblicata a dì 20. Marzo 1724.

## PRAMMATICA CXXII.

**E**ssendosi ricevute accertate notizie, che il contagio scoperto ultimamente nell'Albania Ottomana, e specialmente in Scutari, Antivari, e Spizza, per il quale con altro Bando sotto li 18. Marzo del corrente anno fummo obbligati proibire, e sospendere dal libero commercio molti luoghi a quella confinanti, non abbia fatto alcun passo verso il triplice confine, anzi vada, mercè l'ajuto del Signore, diminuendo nello stesso Ottomano distretto; Volendo Noi facilitare al possibile il publico commercio, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Colateral Consiglio appresso di Noi assistente conformarci collo stabilito dagli altri Magistrati d'Italia nostri corrispondenti, e fare il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, e dichiariamo, che restando ferma fino a nuovo ordine la proibizione del detto Levante Turco, sia, e s'intenda dell'intutto bandita dal publico commercio con questa Città, e Regno la sudetta Albania Ottomana, in modo che tanto le persone, quanto animali, e mercanzie da colà procedenti, non possano, nè debbano ammettersi in questa Città, e Regno, ma vengano assolutamente discacciate.

E che tutto il tratto dell'Albania Veneta comprese le bocche di Cattaro, lo Stato di Ragusi, che prima stavano in grado di bandite dal publico commercio, in modo che li bastimenti da colà procedenti, non potevano ammettersi senza la rigorosa contumacia di giorni quaranta, siano, e s'intendano ridotte al grado di puramente sospese sotto l'obbligo di giorni ventotto di contumacia.

E rispetto tanto alla Dalmazia,

quanto alla Licca, e Corbavia, egualmente col Paese sospetto confinanti, ordiniamo, e comandiamo, che siano le contumacie ridotte a giorni ventuno, e soggetti a soli giorni quindici quelle dell'Isole del Quarnero, e del Littorale Austriaco di Fiume, Buccari, Buccarizza, Cariobago, e Segna, che col detto Bando de' 18. Marzo erano sottoposti a giorni ventotto, e ventuno rispettivamente.

E s'intendano finalmente restituite alla libera primiera pratica le Provincie tutte della Carniola, o sia Carnio, Stiria, Carinzia, e bassa Karstia, compresi li Contadi di Pisino, Gorizia, come pure Gradisca Aquileja, e Trieste colle loro adiacenze, in modo che resti riguardo a detti luoghi, abolita qualunque contumacia, che per li correnti sospetti è stata stimata fin'ora necessaria.

E acciocchè quanto si è ordinato per questa fedelissima Città, possa anco osservarsi per lo Regno, ordiniamo, e comandiamo alli spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia Marittima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente far' eseguire quanto sta di sopra disposto, e ordinato, con prevenire specialmente a' Deputati della Salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle Marine del Regno predetto, che riguardo alla contumacia, e pratiche de' bastimenti procedenti da luoghi sudetti debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo spettabile Reggente Soprintendente Generale della Salute.

E affinché venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando venga pubblicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno. Datum Neapoli die 20. mensis Junii 1724. EL CARDENAL DE ALTHANN. Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Solanes Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Antonius Longobardus In Bannorum 2. fol. 134. Reg. Cancellarius: Imperatus. Banno ut supra. Pubblicata a dì 25. di Giugno 1724.

1724  
El Cardenal  
de Althann.

PRAM-

PRAMMATICA CXXIII.

**D** Agli appurati riscontri ultimamente a noi capitati per mezzo de' Ministri di S. M. C. ( che Dio guardi ) e degli Magistrati d' Italia nostri corrispondenti vegniamo assicurati, che quantunque il morbo contagioso; per lo quale con altri bandi ci convenne cautelare il presente Regno, continui ad affliggere varie parti dell' Albania Turca nelle Vicinanze di Durazzo, e gran tratto della Romania, con farsi sentire in altri remoti luoghi più grave, e specialmente in Salonichio, e nella Morea, siasi però ( la Dio mercè ) allontanato da' confini della Veneta Albania. Ond'è, che siccome ci vediamo obbligati di cautelarci per quel, che riguarda al Levante Turco, così ancora abbiam giusto motivo di facilitare maggiormente il pubblico commercio, e riguardare più benignamente gli bastimenti, che proveniranno da luoghi da noi avuti in considerazione per li sospetti, che sopra la sudetta Albania Veneta cadeano. Ci è parso però col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, col quale ordinamo, e comandamo, che così in questa fedelissima Città, come nel presente Regno venga puntualmente osservato, ed eseguito quanto nelli seguenti Capitoli abbiamo disposto v3.

Primieramente, che restino ferme fino a nuovo ordine, così la proibizione del Levante Turco, tanto per le persone, quanto per gli animali, e mercanzie da colà precedenti, che non doveranno, nè potranno ammetterli, ma essere assolutamente discacciate; E gli ordini provisionalmente dati a Deputati della salute de' Porti, e Marine del presente Regno, precedente nostro biglietto per Segretaria del Regno in data de' 17. del passato mese d' Agosto dallo Spettabile Reggente Soprintendente della salute, per mezzo de' Presidi delle Provincie per l' Isola di Corsù; come ancora la rigorosa contumacia di giorni quaranta assegnata all' Isole del Levante Veneto di Zante, Cefalonia, Prevesa, e S. Maura.

Secondo, che la contumacia de' gior-

ni vent' otto, alla quale venivano soggette la Veneta Albania, comprese le bocche di Cattaro, e lo Stato di Ragusi, sia, e s' intenda ridotta a soli giorni vent' uno.

Terzo, che quella della Dalmazia da Narenta fino all' altra estremità coll' Isole grosse, incluse quella di Pago, Licca, e Corbavia, che prima erano di giorni vent' uno, venga ridotta presentemente a soli giorni quindici.

E per ultimo dovendosi da noi porzionatamente provvedere alle contumacie del littorale Austriaco, di Fiume, Buccari, Buccarizza, Carlobago, e Segna, e dell' Isole del Quarner, che prima erano di giorni quindici; ordinamo, e comandamo, che debbiano presentemente restringersi a soli giorni sette.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa fedelissima Città, possa anco osservarsi per lo Regno, ordinamo, e comandamo alli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia Maritima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente far eseguire quanto stà di sopra disposto, ed ordinato, con prevenire specialmente a Deputati della salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle Marine del Regno predetto; che riguardo alla contumacia, e pratiche de' bastimenti procedenti da' luoghi sudetti debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo Spettabile Regente Soprintendente Generale della salute.

Ed affinchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente bando venghi pubblicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno. Datum Neapoli die 22. mensis Septembris 1724.

**EL CARDENAL DE ALTHANN.** El Cardinal de Althann.  
*Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisabane Reg. Vidit Vlloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Solanes Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Antonius Longobardus. Reg. Cancellarius. In Bannorum 3. fol. 135. Imparatus. Bando ut supra. Pubblicata a dì 22. Settembre 1724.*

1724

## PRAMMATICA CXXIV.

**A**ccertandosi sempre mai più le notizie, che nella Ottomana Albania, e massimamente nelle parti, che sono state ultimamente afflitte dal mal contagioso, sia ristabilita la buona salute; Per lo che sia divenuto il Magistrato di sanità di Venezia con alcuni luoghi a riaprire intieramente il Commercio, e con altri restringere, e minorare le quarantane: Quindi è, che volendo anco Noi, uniformandoci colle determinazioni di detto Magistrato, dare pure tutto il possibile respiro al pubblico Commercio di questa Città, e Regno, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente ordinare, comandare, e dichiarare, che restando ferma fino a nuovo ordine la proibizione del Levante Turco, e restando anco ferme le contumacie per l'Isole Venete del Levante, Zante, Cefalonia, S. Maura, Prevesa, e Corfù all'intieri giorni quaranta, siano, e s'intendano levate le contumacie, e del tutto riaperto il Commercio colli Littorali Austriaci, ed Isole del Quarner; e ridotte, e minorate le quarantane della Veneta Albania, comprese le bocche di Cattaro, e lo Stato di Ragusi, a soli giorni quindici; E ad un sol punto di giorni sette ristrette quelle della Dalmazia da Narenta fino a Zara coll'Isole grosse, inclusa Pago, Licca, e Corbavia.

Ed accioche quanto si è ordinato per questa fedelissima Città, possa anco osservarsi per lo Regno ordinamo, e comandamo alli spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia maritima, come ancora al Commissario generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente fare eseguire quanto sta di sopra disposto, ed ordinato, con prevenire specialmente a' Deputati della salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle marine del Regno predetto, che riguardo alla contumacia, e pratiche de' bastimenti procedenti da luoghi sudetti, debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le cautele, che di nostro ordine

li verranno prescritte dallo spettabile Reggente Soprintendente generale della salute.

Ed affinche venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente bando venghi pubblicato ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno.  
*Datum Neapoli die 31. mensis Octobris 1724. EL CARDENAL DE ALTHANN. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Solanes Reg. D. Franciscus Sansoro à secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancellarius. In Bamorum 5. fol. 142. Imperatus. Bando, ut sup. Pubblicata a dì 4. Novembre 1724.*

El Cardenal de Althann.

1724

## PRAMMATICA CXXV.

**C**ontinuandosi ad avere tuttavia ottime notizie dell'estinzione del mal contagioso dell'Ottomana Albania, e volendo dopo l'ultima apertura di Commercio, fatta sotto li 31. del decorso mese di Ottobre passare à maggiori facilità, anco coll'uniformarci alle determinazioni del Magistrato di sanità di Venezia, abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, stimato ordinare, comandare, e dichiarare, che restando fino a nuovo ordine ferma la proibizione del Levante Turco, e restando anco ferme le contumacie per l'Isole Venete del Levante all'intieri giorni quaranta, siano, e s'intendano levate affatto le quarantane, e del tutto riaperto il Commercio colla Dalmazia da Narenta fino a Zara, comprese l'Isole grosse, e le Provincie della Licca, e Corbavia; E ad un sol punto di giorni sette ristrette quella della Veneta Albania, comprese le Bocche di Cattaro, e lo Stato di Ragusi.

Ed accioche quanto si è ordinato per questa Fedelissima Città, possa anco osservarsi per lo Regno, ordinamo, e comandamo alli spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia maritima, come ancora al Commissario generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente fare eseguire quanto sta di sopra disposto, ed ordina-

magro, con prevenire specialmente a' Deputati della salute, & a chiunque incumbe la custodia delle marine del Regno predetto, che riguardo alla contumacia, e pratiche de' bastimenti procedenti da' luoghi sudetti; debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo spettabile Reggente Sopraintendente generale della salute.

Ed affinche venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente bando venga publicato nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno.

*Datum Neapoli die 14. mensis Decembris 1724. EL CARDENAL DE ALTHANN. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Piscane Reg. Vidit Vlloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Solanes Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancellarius. In Bannorum 3. fol. 148. Imperatus. Bando ut supra.*

El Cardenal de Althann.

1724

PRAMMATICA CXXVI

Essendosi alla fine compiaciuta la Divina Misericordia renderci assicurati, con autentici avvisi da Noi ricevuti, non solo d'esser sgombrato dall'Ottomana Albania ogni sospetto di peste; ma in oltre di restar pienamente ristabilita la salute nella Moraa, ed in ogni altro luogo, a cui fanno annessa le pubblici Stati della Repubblica di Venezia; E volendoci perciò uniformare alle deliberazioni del Magistrato di detta Repubblica di Venezia, con restituire alla primiera liberta di Commercio li luoghi, che si trovano per anco per tal causa sospesi, e diminuire al possibile le contumacie de' quelli, che rimangono alle medesime soggetti: Quindi e, che col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appo di Noi assistente, abbiamo fatto il presente bando col quale ordinamo, comandamo, e dichiaramo, che siano, e s'intendano restituite al libero Commercio, e comunicazione con questa Città, e Regno, così la Dalmazia, e la Veneta

Albania, comprese le bocche di Cattaro; come lo Stato di Ragusi; in modo che colle imbarcazioni da colà procedenti si debbiano solamente eseguire le diligenze ordinate nelle istruzioni anche della Regal Sopraintendenza della Salute, e praticarsi quel, che si praticava prima della detta sospensione.

E che le contumacie dell' Isole del Levante, Corfu, Zante, Cefalonia, S. Maura, e Prevesa, che dal tempo del Contagio della Francia sin' ora sono state rigorosamente osservate per l' intieri giorni quaranta, siano, e s'intendano ridotte a soli giorni ventotto.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa fedelissima Città, possa anco osservarsi per lo Regno, ordinamo, e comandamo alli spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia Maritima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente fare eseguire quanto sta di sopra disposto, ed ordinato; con prevenire specialmente a' Deputati della salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle Marine del Regno predetto, che riguardo alla contumacia, e pratica de' bastimenti, debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le precitate antiche istruzioni della detta Regal Sopraintendenza della salute, e cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo Spettabile Reggente Sopraintendente Generale della medesima.

Ed affinche venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente bando venga publicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno.

*Datum Neapoli die 29. mensis Februarii 1725. EL CARDENAL DE ALTHANN. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Piscane Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Solanes Reg. D. Nicolaus Fraggiani a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancellarius. In Bannorum 1. fol. 50. Imperatus. Bando, ut sup. Publicata a di 16. Feb. braro 1725.*

El Cardenal de Althann

1725

## PRAMMATICA CXXVII.

Essendosi ricevute accertate notizie, che il mal contagioso introdotto ultimamente in Moscopoli, Canina, e Monachia nell'Albania Turca, si sia ora inoltrato nel Bassallaggio della Vallona, e nel Regno di Candia; E comunicato nella Morea, specialmente in Napoli di Romania, con qualche sospetto anco nella Città dell'Arta: E quantunque sulle prime notizie del male suddetto fu provisionalmente sospeso il commercio colla Veneta Albania, Bocche di Cattaro, e Stato di Ragusi, con averle assoggettate alla contumacia di giorni ventiotto, com'è stato poi pure posto in pratica dalla Sacra Consulta di Roma, e da altri Magistrati d'Italia nostri corrispondenti: Avendo adesso il Magistrato di sanità della Repubblica di Venezia stimato augumentare le contumacie dell'Isole Venete del Levante delli giorni ventiotto alli giorni quaranta a motivo di confinare per Mare col detto Regno della Morea. E volendo anco noi per cautelare, come si deve, la pubblica salute di questa Città, e Regno, anco per esecuzione delli Venerati comandi del nostro Augustissimo Padrone (che Dio per sempre feliciti) conformarci colle deliberazioni di detta Repubblica, abbiamo perciò stimato col voto, o parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, col quale ordinamo, comandamo, e dichiaramo, che restano ferma sotto la medesima pena della vita comminata ne' Banchi precedenti la total proibizione, ed assoluto discacciamento de' bastimenti, persone, e merci procedenti dal Levante Turco, siano, e s'intendano fino a nuovo ordine sospese la predetta Veneta Albania, le Bocche di Cattaro, e lo Stato di Ragusi, assoggettate all'enunciata quarantena di giorni ventiotto.

E che fino a tanto non si avranno sicuri riscontri dell'estinzione del detto male, siano, e s'intendano augumentate le contumacie per le dette Isole Venete del Levante delli giorni ventiotto alli giorni quaranta. Ordinando con questo tanto alli Magnifici

Deputati della Salute Guardiani del Porto per questa Fedelissima Città, quanto a Deputati della Salute de' Porti, e Marine del Regno, che pervenendo in alcun Porto, o Marina di loro giurisdizione Bastimenti procedenti, così dalle dette Isole Venete del Levante, come dalla detta Veneta Albania, Bocche di Cattaro, e Stato di Ragusi, debbiano sospenderli la pratica, e rimettere secondo il solito le Patenti di Salute all'Illustre Duca di S. Gio: Reggente Soprintendente della medesima, acciocchè in vista di quelle possa il medesimo coll'assegnamento della detta enunciata contumacia prescriberli le cautele, che meglio convengono per sicurezza della pubblica salute.

Ed acciocchè venga il tutto con esattezza eseguito, ed osservato per tutti li luoghi del presente Regno ordinamo, e comandamo alli Spettabili Presidi, che ciascuno nella sua Provincia Maritima, come anco al Commessario Generale di Campagna, per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente far osservare quanto sta di sopra disposto, ed ordinato.

Ed affinché venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente sia pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno.  
Datum Neapoli ex Regia Cancellaria die 28. mensis Maij 1729. **EVYSCON-DE DE HARRACH.** Vidit Vhoa Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Mazzacaro Reg. Vidit Pisacane Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancell. In hannonum primo fol. 39. Vento Bando ut supra, Pubblicata a di 1. Giugno 1729.

Luis Conde de Harrach.

1729

Ordine, regolamento, ed istruzione particolare per li correnti sospetti dello Stato di Ragusa,

## PRAMMATICA CXXVIII.

La molesta notizia sopravvenuta d'esser in Ragusa nel borgo detto de' Morlacchi morte due persone, ed infermate due altre nella stessa casa di male

CAROLO III CATHOLICO REGE



male, dichiarato per contagioso, ha mosso il pietoso regal animo del Re nostro Signore, che con paterna indefessa cura invigila alla conservazione de' suoi fedelissimi vassalli, ad ordinare, che stante il frequente e continuo traffico, e corrispondenza, che si tiene tra quello Stato, e la Città di Barletta, ed altri Porti, e Marine del Regno, dovessimo disporre, che venissero praticate nuove, ed assai più particolari, e rigorose cautele per garantire questo Regno da ogni pericolo: siccome in fatti non mancammo immediatamente con ordini circolari spediti sotto li 6. del corrente il prescrivere alli Spertabili Presidi Provinciali, e specialmente a quelli di Trani, di Lucera, di Lecce, e di Chieti quel che stimammo convenevole doverli eseguirsi su tal affare. Ed avendo il tutto nello stesso tempo rappresentato alla M. S., ella si è degnata benignamente dichiararsene soddisfatta, ed insieme ci ha comandato, che avessimo il tutto comunicato al suo Supremo Magistrato del Commercio, acciò il medesimo avesse maturamente considerato l'affare, e veduto se doveva aggiungersi altra cosa alle cautele da noi interimamente prescritte con detti ordini circolari, e di tutto ciò che si sarebbe determinato, si fusse subito formato un regolamento chiaro, e distinto da distribuirsi a tutti coloro, che saranno impiegati nella custodia della salute del Regno, acciocchè abbiano essi nelle mani una norma, regola, e legge di quello dovranno eseguirsi nella presente molestia insorgenza sull'importantissimo affare della conservazione della pubblica salute.

Per la qual cosa avendo in adempimento delli detti reali comandi proposto l'affare nel detto Supremo Magistrato di Commercio, e lettesi in esso le rappresentazioni sudette da noi fatte alla M. S., e comunicato al medesimo il contenuto degli ordini come sopra distribuiti, e il tutto maturamente discusso, si è divenuto alla spedizione del presente ordine, regolamento, ed Istruzione particolare, divisa per maggior chiarezza nelli seguenti capitoli, quali dovranno puntualmente

te, ed esattamente eseguirsi sotto le pene in essi contenute.

Primeramente dichiaramo, che debbasi fino a nuovo ordine riputare per luogo infetto tutto lo Stato di Ragusa; ed ordinamo, e comandamo sotto pena della vita, che resti affatto proibito ogni, e qualunque commercio col detto Stato, di manierechè li bastimenti da colà procedenti non si ricevano nè meno a contumacia, ma si discaccino, facendo sentire alle persone delli medesimi, che potranno portarsi in Venezia, dove saranno ricevuti: e nella medesima pena incorrano quelli, che in Mare volontariamente praticassero con bastimenti staccati da quella parte, o che avendo con quelli per casualità praticato, non lo rivelassero; e le persone de' medesimi, quali tentassero dare in terra, come chiunque che in qualsivoglia modo controvенisse al presente capitolo, o dasse aiuto, favore, o consiglio. Nel caso però corresse così cattivo tempo, che il bastimento non potesse in modo alcuno partire, e pure fusse quello per danno sofferto reso inabile a navigare; debbano subito li Deputati della Salute, e gli Amministratori dell'Università col Governatore locale ponere sufficienti guardie a vista alla custodia del bastimento; e nel caso detto bastimento andasse a rompere in terra, o pure per essersi rotto ad acqua dovesse tirarsi in terra, allora li medesimi dispongano dette Guardie in forma di cordone in debita distanza, acciocchè affatto si proibisca qualunque comunicazione, e ne dia subito parte al Preside, il quale disponga ogni altra cautela, che gli parerà necessaria, e somministri qualche mancatto per risarcimento del bastimento, o pure nuovo comodo per poter partire, e nello stesso tempo se ne dia parte a noi per lo di più che conviene.

Secondo. Dandosi il caso, che in alcun Porto, e Marina di questo Regno, e specialmente della Puglia, o di Apruzzo vi capitasse alcuna imbarcazione procedente dal detto Stato di Ragusa, nello stesso tempo, che da' Deputati della Salute, e Governatori locali verrà la medesima discacciata, si spediscono subito li soliti Passaporta

la così per la parte di Levante, come di Ponente, acciocchè ognuno ne abbia subito la notizia per poter praticare lo stesso; e li detti Passaparola debbano correre anco da una Provincia all'altra, acciò in breve tempo se ne sparga la notizia per tutte le Marine del Regno.

Terzo. Non convenendo però, che si nieghino li viveri alle barche suddette, che provenissero da detto Stato per ragion che la gente delle medesime, costrette dalla necessità, potrebbero procurarseli in Mare; o pure in terra con pregiudizio della pubblica salute, e perchè la pietà Cristiana non permette, che si nieghi un soccorso necessario all'umana vita; dichiaramo, che venendo li detti Deputati richiesti dalle persone delle barche suddette provenienti da Ragusa, delli viveri, che li necessitano, possano, e debbano somministrarceli colle solite cautele, cioè mettendoli in luogo remoto della Marina stessa; ed allargatafi la gente di Terra, che gli ha portati, farli prendere dalle persone del bastimento: avvertendo però, che da queste non si lasci in terra minima cosa di tela, o lana, o di altra roba soggetta a spurga, ed immediatamente si discaccino: quali viveri però si debbiano solamente somministrare ne' luoghi destinati per lo consumo delle contumacie, che nel Capitolo VII. si descriveranno.

Quarto. Perchè complo al Real servizio, che si abbiano continue notizie dello stato della salute di quella Repubblica, acciò a misura della diminuzione, o pure (Dio non voglia) dell'aumento del male, si provveda alle convenevoli cautele; ordinamo, che venendo in Barletta, o in Trani la solita Filuca del Dispaccio, debbiano quei Deputati della salute ricevere colle debite precauzioni li pieghi diretti a questa real Corte, con farli aprire dalle persone del bastimento medesimo ad aperti farli ponere alla punta d'una canna (com'è solito), e spurgarli poi coll'assistenza del Preside, quando possa intervenire di persona, o pure del Castellano della Regia Fortezza, e del Governatore Politico, acciò non si leggano; e poi chiusi di nuovo, in

presenza de' medesimi, rimetterli in questa real Corte: e'l medesimo potrà anche praticarsi colle lettere de' particolari, quando venissero colla stessa Filuca del Dispaccio: dichiarando, che resta proibito ad ogni altro luogo il potersi ricevere li pieghi, e lettere suddette.

Quinto. Acciocchè si prevenga qualunque equivoco, stiammo che debba quì dichiararsi quali siano i luoghi, che tanto per questa occorrenza, come per le antecedenti sono al presente riputati per sospetti, e sospesi. Dichiaramo, che li luoghi sempre sospetti sono tutto il Levante-Ottomano, e le Coste dell'Africa: dimodochè li bastimenti da colà procedenti possano ammettersi a contumacia nel solo caso, che portino patenti libere, e nette, e senza robe soggette a spurga, giacchè nelli soli Lazzeretti di questa Fedelissima Città, e di quella di Brindisi, possono ammettersi a contumacia li bastimenti, che vengono da luogo sospetto con merci soggette a spurga, o con patenti semplicemente possillate. Di più dichiaramo, che si abbiano a riputare fino a nuovo ordine per sospette anche le Bocche di Cattaro, e l'Isola di Curzola, e per sospesi il restante della Dalmazia colle rimanenti Isole grosse, e quelle del Quarner. E similmente dichiaramo, che sono ancora sospesi la Veneta Albania, e Littorali Austriaci, per li sospetti dell'Albania Turca, e della Germania, li Porti di Gibilterra, e Maone per la comunicazione, che hanno coll'Africa sudetta, e l'Isola Veneta del Levante sempre soggette per legge a contumacia. Tutti gli altri debbano sino a nuovo ordine riputarsi per liberi, e sani.

Sesto. Giungendo alcun bastimento in alcun luogo di questo Regno, ove non è permesso di consumar le contumacie, qual provenisse dalli suddetti luoghi nel Capitolo precedente dichiarati per sospetti, o sospesi, debbano li Deputati suddetti della salute ordinarli, che vada in uno de' luoghi quì appresso descritti ad effetto di consumarvi la contumacia: e nello stesso tempo, per mezzo delli detti Passaparola ne avvanzino l'avviso tan-

to dalla parte di Ponente, che di Levante, come sopra, acciocchè l'Imbarcazione non venga a fermarsi in altro luogo, se non in quello, ove possa consumare la contumacia; non lasciando per quel tempo, che forse la necessità l'obbligasse a trattenerli, farla esattamente custodire dalle debite guardie.

Settimo. Si restringano maggiormente li luoghi destinati nella Puglia, e nell'Apruzzo per lo consumo delle contumacie, con permettersi per ora solamente in Trani, Bari, e Barletta per la Provincia di Trani: In Otranto, Brindisi, Gallipoli, e Taranto, per quella di Lecce: In Manfredonia, per quella di Lucera: Ed in Pescara per quella di Chieti; e per le altre Provincie si facciano le dette contumacie ne' soli luoghi a ciò destinati del modo stesso, che fin ora si è praticato: E li Deputati degli enunciati luoghi come sopra stabiliti al consumo delle contumacie, nell'arrivo di ciascun bastimento, che dovrà quella consumare, ci debbiano, secondo il solito, rimettere le loro patenti di salute, prese colle debite cautele, ed espurgate, unitamente colla fede del Medico, e costituito, affine d'attendere da noi gli ordini convenienti, secondo s'è loro prescritto cogli ordini generali.

Ottavo. Acciocchè venga riparato ad ogni inconveniente, o abbaglio, che possa succedere, e gli ordini che da noi si daranno in occasione di dette contumacie, restino esattamente eseguiti; ordiniamo, e comandiamo, che nelli luoghi, dove risiede la Regia Udienza, ed il Tribunale del Consolato, debbano il Preside, ed il Priore del Consolato suddetto invigilare, che le contumacie si facciano con tutto il rigore, e che si eseguano esattamente le cautele, che da noi si prescriveranno per la pratica a' Deputati della salute, come per ogni altra occorrenza di sanità: quali ordini siano tenuti li detti Deputati comunicare a' medesimi. Dove però non risiede la Regia Udienza, quest'incombenza resti appoggiata al Priore del Consolato, ed al Governatore Politico, o al Governatore, e Giudice, ove non vi fusse Consolato.

Dichiarando espressamente, che l'Imbarcazioni suddette, che consumaranno la contumacia, non doveranno per queste nuove providenze foggiaere a spesa straordinaria; mentre qui si tratta di cosa sommaramente appartenente al real servizio, per lo quale li Ministri, quando sono in Residenza sono obbligati ad assistere senza pretendere cosa alcuna.

Nono. Tutte le Barche, che proveniranno da fuori Regno, come che potrebbero in Mare praticare con legni procedenti dagli enunciati luoghi proibiti, sospetti, o sospesi, richiedono che si debba usare anche con esse tutta la possibile diligenza, ordinamo perciò, e comandamo, che per quanto tocca alle Barche da extra Regno, che proveniranno in alcun luogo delle suddette quattro Provincie debbano portarsi a prender pratica ne' luoghi di sopra designati per le contumacie, e per conseguente resti proibito in ogni altro luogo concedersela, se prima non l'avranno ricevuta ne' luoghi suddetti. Per quanto poi tocca al rimanente del Regno debbano simili Barche andare a prendere la pratica ne' luoghi, dove risiedono li Deputati.

Decimo. Perchè si teme, che le Barche pescarecce possano inoltrarsi fino a' Mari di Ragusa, e poi tornar in Regno, e calare in terra, occultando d'essere state in quei Mari, con pericolo della pubblica salute; ordinamo, e comandamo, che le dette Barche pescarecce debbano uscire a pescare al far del giorno, e ritirarsi la sera, e per conseguente quando non tornino nello stesso giorno nelli luoghi d'onde sono partite, non siano ammesse a pratica, ma si mandino immediatamente nelli luoghi destinati a far quarantana, acciò se li faccia quella consumare nella forma, che da Noi si stimarà convenire. Ed acciocchè non si stia unicamente a loro sede, debbano le barche suddette nel partire da' loro Porti, prendere da' Deputati della salute la bolletta di sanità; quale se li debba spedire senza pagamento di diritto alcuno ad oggetto di presentarla la sera a' medesimi per ottenere la pratica: e questo provvedimento s'intenda solamente per l'enunciato

ciat

ciate quattro Provincie della Puglia ,  
e di Apruzzo .

Undecimo . Perchè nel caso presente sono di molta riflessione li controbandi , e l'unico rimedio , che può estirparli è il timore di rigoroso castigo , il quale deve esser molto maggiore per la controvenzione de' Bandi pubblicati per cautela della salute , che per i controbandi medesimi ; perciò facciamo noto colla presente , che tutti coloro , li quali risulteranno inquisiti di controbando commesso in Mare, o da Mare in Terra , tanto di robe soggette , quanto non soggette a spurga , oltre le pene , nelle quali incorreranno , e le saranno imposte da' Giudici , a' quali appartiene la cognizione de controbandi medesimi , faranno severamente puniti per la controvenzione de' Bandi pubblicati per la cautela della salute ; E però li Presidi , Suddelegati di Arrendamenti , Amministratori , ed altri Ministri , che invigilano su tal materia , dopochè avranno proceduto per lo controbando , detengano li Rei a nostra disposizione , trasmettendoci gli atti ; Ed incaricamo con questa anco a' Deputati della salute , che d'ogni controbando , che a loro notizia pervenisse , se ben non fusse dedotto in Giudizio , ce ne facciano subito relazione .

Duodecimo . Tutte le descritte diligence , e cautele non faranno certamente bastanti , se non si provveda efficacemente alla custodia delle Marine . E comechè la Provincia di Trani è quella , che ha avuto sempre maggiore , e continuato traffico colla Repubblica di Ragusa , perciò oltre delle solite guardie de' Cavallari , e Sentinelle , e Torrieri , che dovranno battere , e custodire le Marine , non solamente di quella Provincia , ma anco di tutte le altre del Regno , come nel seguente Capitolo si ordinerà , necessità di maggior precauzione , e di una più stretta custodia , quale non potrà mai meglio eseguirsi da altri , che dalla Gente del Paese , come quella , che vi ha un interesse particolare , di modo che in tali casi questo espediente è stato sempre sperimentato molto profittevole per lo zelo , ed attenzione , che dette guardie han sempre dimostrato ; Considerando

Noi , che il Littorale Marittimo di quella Provincia è popolato dalle Università di Trani , Barletta , Bisceglia , Molfetta , Giovenazzo , Bari , Mola , Polignano , e Monopoli , li quali sono tutti luoghi nobili , e numerosi , che possono agevolmente guardarsi da se medesimi : ordinamo , e comandamo , che debba ciascuna dell' Università suddette , loro Amministratori , e Deputati della Salute , colla Soprintendenza del Spettabile Preside far custodire le Marine di sua Giurisdizione , situando da parte in parte quelli Posti , che stimaranno necessarij , provveduti di armi , cioè di scoppette lunghe , e delle munizioni necessarie : quali Posti abbiano una distanza proporzionata , in forma , che da uno possa vedersi nell' altro , e darsi l'avviso , passar la parola di quanto occorra , ed unirsi insieme ancora in caso di bisogno per resistere mano armata a qualsivoglia tentativo , che possa farsi dalla Gente di Mare in controvenzione del presente ordine , e regolamento ; Ed in ciascun Porto dovrà assistere la Gente sufficiente , idonea , ed atta a tal custodia , che dovrà dal Reggimento dell' Università suddette destinarsi , ed andarsi mutando in ogni ventiquattro ore , acciocchè il peso venga ugualmente , e senza parzialità ripartito , in modo che in ciascuno di detti Posti non possano assistere meno di quattro Persone , e non più di dieci , acciò non vengano aggravati li Cittadini oltre del bisogno , trattandosi di una pura , e semplice custodia , che richiede più l' esatta vigilanza , che il numero delle persone : quali guardie dovranno essere della Maestranza , e Popolo delle Università suddette . E perchè è necessario ancora , che la Nobiltà , e' l' Ceto de' Civili concorranò similmente per quanto tocca alla loro parte all' adempimento d' un tanto profittevole , e necessario provvedimento , dovranno gli Amministratori delle Università suddette eleggere ancora delli detti Ceti alquanti Deputati , da cambiarsi similmente in ogni ventiquattr' ore .

Il carico delle guardie suddette farà di discacciare li bastimenti , che forsi provenissero da Ragusa , usando anco delle armi suddette in caso di resistenza

a partire, e d'indrizzare tutti gli altri bastimenti, che verranno da fuori Regno, in Trani, Bari, o Barletta, che sono li luoghi per tal'atto destinati, e quelli, che proveniranno da questo Regno istesso, nelli luoghi più vicini, ove siano li Deputati della salute: e l'incumbenza de' suddetti nuovi Deputati Nobili, e Civili, sarà di visitare più volte nel giorno, che le toccherà, li posti loro confidati, acciò le guardie siano vigilanti, ed adempiscano effettivamente alla custodia suddetta; Quali guardie non possano ammovere le armi dagli enunciati posti, nè possano andare armate tanto nel montare, che nello smontare la guardia, acciò non succeda inconveniente: ed in ogni cosa, che possa occorrere, li detti Deputati straordinarij se la debbano intendere colli Deputati ordinarij della salute, e cogli Amministratori suddetti, acciò si vada d'accordo, sempre però colla Soprintendenza del Preside. E benchè siamo persuasi, che ognuno concorrerà volentieri a contribuire all'accerto di un' affare, che riguarda principalmente la conservazione del proprio individuo, e delle loro famiglie; con tutto ciò volendo, che questo espediente si esegua indispensabilmente, ordinamo, e comandamo, che li Governatori locali ad ogni istanza de' Sindici, ed Amministratori suddetti facciano immediatamente carcerare chiunque chiamato ricusasse di andare ad assistere al posto, ove sarà stato destinato, con darcene parte, e deteneslo a nostra disposizione.

Decimoterzo. Bisognando ancora provvedere all'indennità dell'altre Provincie bagnate dall'Adriatico, e dal Jonio, cioè di Lucera, Lecce, e Chieti, dove pure alle volte han solato approdare bastimenti procedenti da Ragusa; E convenendo praticarsi nelle medesime qualche altra maggior cautela a differenza delle restanti Provincie marittime del Regno, che non sono tanto esposte al pericolo; ordinamo, e comandamo alli Presidi dell'enunciate tre Provincie, che oltre delli Cavallari, e Sentinelle, aggiungano altri Cavallari straordinarij in quel numero, che meglio lor parerà; e nelli luoghi di maggior gelosia, e nelle

Tom. II.

spiagge, ove maggiormente si puol temere, che possa approdarvi bastimento procedente dal luogo sospetto, destinino ancora altre Sentinelle straordinarie in quel numero, che stimaranno necessario; facendo ritirare le Milizie regolate, che forsi avessero situate in qualche posto, secondo da Noi fu preferito coll'enunciate lettere circolari de' 6. del corrente, affine di non defaggiar la truppa senza necessità: mentre per la spesa, che dovrà occorrere per lo mantenimento di detti Cavallari, e Sentinelle straordinarie, ha già la M. S. ordinato al Tribunal della Regia Camera della Summaria, che con tutta sollecitudine formi il ripartimento dell'Università Mediterranee, che dovranno contribuire a questa spesa. E per quanto tocca agli altri luoghi marittimi del Regno tutto, sebbene in essi non han solato capitarvi bastimenti procedenti da Ragusa, tuttavia può farfene il caso ora che se n'è ordinato il discacciamento, potendosi facilmente costeggiare li mari dell'altre Provincie quando volessero portarsi in altri luoghi fuori di questo Regno: però conviene che si proceda alla custodia non solamente dell'enunciate quattro Provincie, ma anco all'altre tutte del Regno. Ordinamo perciò alli spettabili Presidi di tutte le Provincie marittime di questo Regno, ed al Regio Commessario di Campagna per quella di Terra di Lavoro, che facciano continuare li Cavallari, e Sentinelle a battere, e custodire le marine, e li Torrieri ad assistere nelle Torri nella forma solita, non ostante, che siano mesi d'inverno. E detti Presidi, e Commessario di Campagna debbano invigilare; che li Torrieri, Cavallari, Sentinelle, e Sopraguardie siano persone capaci, e che adempiscano alla loro obbligazione; e che le torri siano guernite delle necessarie munizioni, e trovando che alcuno di essi mancasse al suo dovere, lo facciano arrestare, e ne facciano relazione, con surrogar altra persona interimamente, anco a danno de' Proprietarij, quando l'impiego si trovasse dalla Regia Corte venduto, e così pure quando nelle torri non si trovassero le necessarie munizioni, ed altro, che vi nes-

L.

ces-



cessita; su di che dovranno essere detti Presidi responsabili.

Decimoquarto. Perchè sotto il Monte Gargano, e nel Porto di Badisco possono fermarsi bastimenti provenienti da' luoghi sospetti con pericolo della pubblica salute, conviene perciò in tali luoghi praticarsi ancora una qualche corrispondente cautela; perlocche ordinamo, che il Preside di Lucera per quanto tocca al detto Monte Gargano, ed il Preside di Lecce per lo porto di Badisco, dispongano cogli Amministratori di quelle rispettive Università, che anco li luoghi suddetti debbano esser custoditi dalle guardie de' Paesani nella forma da Noi prescritta nell' antecedente Capitolo duodecimo, con praticarsi lo stesso, che da Noi è stato ordinato per simil guardia nella Provincia di Trani.

Decimoquinto. Quantunque colle suddette lettere circolari de' 6. del corrente avessimo ordinato, che occorrendo consumarsi qualche contumacia ne' luoghi descritti nel Capitolo settimo del presente regolamento, doveffero ponersi dal Castellano della Fortezza nel luogo della contumacia tanti soldati di Milizia regolata, quanti a suo giudizio potessero bastare per formare una specie di cordone, perche restasse custodito, e serrato; nientedimeno considerando, che essendo in questa materia la gente paesana la principale interessata deve ancora portarne il suo peso senza caricarne intieramente la guernizione delle Fortezze suddette, diciamo, ed ordinamo, che ne' luoghi suddetti, occorrendo di farsi alcuna contumacia, debba il cordone suddetto formarli parte di soldati della guernizione, e parte della gente paesana, la quale dovrà eliggerli, e cambiarsi nello stesso modo, e forma, che da Noi è stato stabilito nel Capitolo decimoterzo per la custodia delle marine della Provincia di Trani; e l' incumbenza loro farà di tenere le persone, e robe di contumacia circondate, chiuse, e custodite, tanto di giorno, quanto di notte, acciò nessuno accosti al luogo della quarantana, e non succeda inconveniente; Ben' inteso, che per detta moltiplicazione di guardie, le imbarcazioni non siano tenute pagate

se non quello che per ragion di dette guardie fin adesso han pagato, e l' denaro, che se ne ricavarà, dovrà spendersi in servizio delle medesime guardie.

Per ultimo. Ordinamo, e comandamo alli Presidi suddetti, e specialmente al detto Preside di Trani, che debbano avere una particolar cura sopra l' esatta esecuzione del presente ordine, e regolamento, procurando su di ciò le più distinte notizie per li canali più confidenti, e purgati, quali non mancheranno a' Ministri di tanta puntualità, ed abilità, senza però destinare a questo effetto Subalterni, quali non servirebbero ad altro se non che a maggiormente dispendiare le Università de' luoghi marittimi di questo Regno. Ed in oltre li Presidi suddetti, li Regj Tribunali de' Consolati, Governatori, e Corti del presente Regno, Squadra di Campagna, ed ogni altro Ministro, ed Ufficiale, che si ritrovasse per qualsivisa incumbenza ne' luoghi marittimi di questo Regno, in caso di urgenza, diano tutta l' assistenza, ed ajuto necessario alli detti Deputati della salute, Cavallari, Torrieri, e Sentinelle, e per la detta Provincia di Trani anco alle Guardie, e Sopraintendenti delli posti suddetti, acciò non succeda sbarco in controvenzione del presente ordine, e regolamento: ed in caso di maggior bisogno, potranno detti Deputati della salute richiedere l' ajuto de' Castellani delle Regie Fortezze, alli quali sarà ciò espressamente comandato da Sua Maestà.

Ed acciocche venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente ordine, regolamento, ed istruzione, non solamente sia pubblicato ne' luoghi marittimi di questo Regno, ma anco personalmente intimato alli Governatori, Sindici, Eletti, e Deputati della salute, li quali debbano nell' atto della notificazione attestare d' averne ricevuta la stampa, che a tale effetto da S. M. si trasmette alli Presidi Provinciali in numero opportuno. E così da tutti si esegua sotto le pene suddette, ed altre ad arbitrio della prefata Maestà, e nostro riserbate. Napoli 19. del 1743. D. FRANCESCO VENTURA PRES., E SOPRAINTENDENTE. Antonio Longobardi

1743

D. Francesco  
Ventura  
Pres., e Sopraintendente



Bannum,

sive

PRAMMATICA CXIX.

FERDI-  
NANDO IV  
REGE .

Officio depu-  
tationis pro  
sanitate tuen-  
da, etc. subji-  
ciuntur Ma-  
gistri artis,  
que patrio  
sermone dici-  
tur de' Fab-  
bricanti, e  
Rivenditori  
di Amite, e  
polve di Ci-  
pro, et non  
nulla sub  
certis penis  
constituun-  
tur, quibus  
salubritati ae-  
ris nedum  
providetur,  
sed etiam ca-  
verur, ut  
quali qualis  
ejudem cor-  
ruptio abesse  
possit. Re-  
scriptum au-  
tem diei 20  
Aprilis hu-  
jus anni i-  
dem est, ac  
praesens, quod  
curo eden-  
dum: ut ab  
illo heic re-  
cadendo con-  
sueti absti-  
nuerim.

CON Regal Dispaccio posteriore a quello degli 11. Aprile del corrente anno della prima Regal Secretaria di Stato pervenuto a quella di Azienda con Viglietto del dì 19. del corrente mese di Maggio, e da questa con Regal Carta de' 22. Maggio detto rimesso al Sopraintendente del Tribunale della general Salute, è venuto ordinato, che il Piano espresso col Bando del dì 20. Aprile corrente anno 1780., e pubblicato nel dì 26. dello stesso mese, ed anno per l'Arte de' Fabbrianti, e Rivenditori dell' Amite, e polve di Cipro, restasse approvato in tutti li suoi Capi, ma con alcune moderazioni, nel primo, quinto, sesto, e settimo Capo per rimuovere qualunque equivoco; e che il Bando suddetto si fosse riformato, e ristampato col preciso tenore dell' ultimo precennato Regal Dispaccio. In adempimento del quale riverito Regal Ordine si è appuntato, e stabilito, che si pubblici il seguente Piano, affiggendosi ne' Luoghi soliti, e consueti di questa Capitale, acciò ne abbiano scienza tutte quelle Persone, che in esso vengono comprese per la sua esatta osservanza: cioè

I. Gli Amitari, o siano li principali Fatturieri di Amite, e Cipro, debbano riconoscere per Delegato il Sopraintendente col Tribunale della general Salute, per quel che però appartenga solamente alla pubblica Salute.

II. Siccome i Fabbrianti de' generi predetti hanno esercitato finora il lor mestiere col permesso dell' Eccellentissima, e Fedelissima Città, per l'avenire sia della stessa lo diritto di concederne le licenze, ma queste si abbiano a spedire in Banca colla firma di quattro Piazze, ed a beneficio di coloro, che esibiranno ne' Memoriali il Visto Buono del Tribunale, e Sopraintendente della general Salute;

&c. TIT. LXXV, five CLXXXI. §3 dai quali in seguito darassi loro gratis la Bolletta, col carico al Magnifico Segretario di tenerne registro, acciò non si permetta il mestiere a chi ne sia stato privato, e sappiansi le Persone, sulla condotta delle quali dovranno invigilare.

III. Resti riserbata al Tribunale della generale Salute la provvidenza, quando accada il caso, che alcun degl' Amitari compri grano ne' Luoghi siti infra le trenta miglia distanti da questa Capitale, ove l'introduca tanto sotto il proprio, quanto sotto l'altrui nome. Qual provvidenza dovrà regularsi col prescritto delle Regie Prammatiche sotto il titolo de' *Annona Civitatis Neapolis, & Regni*. Per effetto di che gli Amitari nell' introdurre i grani in questa Capitale, saran tenuti esibir la fede de' Luoghi, ov' è seguita la compra, e della quantità de' grani comprati.

IV. Si proibisce agl' Amitari tanto di poter michiare nell' Amite, e Cipro la Calce, lo Gesso, la Solima, o altro Corpo estraneo nocivo alla Salute, quanto di tener detti materiali nelle lor Fabbriche. Si proibisce parimente di poter adulterare i generi predetti con altri estranei corpi, che può lor suggerire lo spirito di un guadagno dolofo, ancorchè non nocivi alla salute. Ne' quali preveduti casi, secondo le particolari circostanze, e pruove del delitto, saran puniti i Rei dal Sopraintendente, inteso il Tribunale della Salute. Benvero volendo alcun de' Fabbrianti far uso di grani patiti, debba averne il permesso dal Sopraintendente, e Tribunale della Salute, precedente perizia di Periti, e Fisici circa il grado del guasto, e sicurezza della pubblica salute; giacchè l' Amite, e Cipro è una specie di genere, che ha luogo in diversi commestibili dolci, ed in certi tali rimedj.

V. Sia lecito ad ogn'uno vendere Amite, e Cipro girando per la Città, come sempre è stato solito, semprechè però si vende l'uno, e l'altro genere ne' coppa, o sacchi, i quali abbiano il Bollo indicante la Fabbrica, dove sianfi manufacturati: E saran puniti con due mesi di carcere, oltre la perdita della roba, coloro, li quali ven-  
de

deranno, girando per la Città, Amiato, e Cipro ne' coppi, o sacchi senza Bollo, che dimostri la Fabbrica, dalla quale siano stati venduti.

VI. Il Sopraintendente della General Salute coll' intelligenza de' Deputati della medesima, ed intesi per mezzo de' loro rispettivi Procuratori, tanto i Fabbricanti, e Rivenditori di Amiato, e Cipro, quanto l'Affittatore del nuovo Dazio imposto su de' medesimi, ne' mesi di Gennajo, Maggio, e Settembre di ciascun' anno, presa prima cognizione del prezzo de' grani ne' sudetti rispettivi mesi, della spesa necessaria alla manifattura di essi, ed alla vendita, e rivendita dell' Amiato, e Cipro: e con tener presente il nuovo Dazio imposto su de' medesimi, debba fissare il prezzo, per cui l' uno, e l' altro genere debban venderli ne' quattro mesi seguenti a Gennajo, Maggio, e Settembre, tanto nelle Fabbriche de' principali Fatturieri, quanto da Rivenditori nelle Botteghe; qual rispettivo prezzo debbano gli uni, e gli altri tener notato, ed esposto al Pubblico, dove rispettivamente vendono l' Amiato, e Cipro, con esser tenuti alla pena di ducati cinquanta per ogni volta a beneficio del Regio Fisco, tanto se non tengono esposto ne' Luoghi, dove vendono il prezzo, per cui debban vendere, quanto se vendono a prezzo maggiore.

VII. Ad oggetto di evitare, che nella manifattura dell' Amiato, e Cipro si mescolino generi estranei, ed anche nocivi alla salute, debbano i Fatturieri de' medesimi tener l' impronto della propria Fabbrica espresso in due Lettere, che dinotino il loro Nome, e Cognome, e questo Bollo imprimere ne' sacchi, e coppi, ne' quali vendono l' Amiato, e Cipro, e con esso, e non altrimenti debban vendergli i Rivenditori nelle Botteghe, e coloro che vendono girando per la Città. Beninteso però, che tal Bollo debba servire unicamente per individuare la Fabbrica, nella quale siasi manifatturati l' Amiato, e Cipro, ad oggetto di riconoscere se nella stessa Fabbrica si trovino de' generi viziosi, onde in seguito il Sopraintendente della general Salute possa provvedere il giusto, e conveniente.

VIII. Le Fabbriche saran soggette alle visite della Deputazione, o sia Tribunal della general Salute, quando vi preceda fondato sospetto, ovvero Denuncia in iscritto. Per effetto di che la Deputazione ha eletti li Deputati *Mensarj per rursum*, a quali resti comunicata la facoltà di visitare le Fabbriche predette nell' espresse circostanze, ed invigilare per bene del Pubblico, e servizio di S. M., che si esegua quanto col presente Piano si è disposto.

Perciò in esecuzione dell' enunciato venerato Regal Dispaccio, col presente Bando *omni tempore valituro*, si ordina, e comanda a tutti li Fabbricanti di Amiato; e polvere di Cipro, e a qualunque altra persona dell' Arte suddetta, ed a Rivenditori dell' additati generi di osservare, ed eseguire *ad unquem* quanto nel suddiviso Piano, e Bando viene espresso, ed ordinato, e sotto le pene, in caso di controvenzione, nello stesso contenute; ed affinché sia quanto di sopra a tutti noto, ne si possa allegare causa d' ignoranza in ogni futuro tempo, vogliamo, che si pubblichino, ed affigga ne' soliti, e consueti Luoghi di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti, e ne' siti delle Fabbriche degli avvisati generi, e dopo le debite relate, il presente ritorni a Noi. Napoli in S. Lorenzo li 29. Maggio 1780.

IL SOPRAINTENDENTE, E DEPUTATI DELLA GENERAL SALUTE. Domenico Salomone Sopraintendente. Camillo Sanfelice per Montagna. Marzio d' Affitto di Roccagloriosa per Nido. Principe Domenico Capece Zurlo. Gabriele Sanchez de Luna per Montagna. Il Duca di Vastogirardi. Il Duca di Lauriano per Montagna. Dottor Aniello Paduano per lo Popolo. Dottor Ottavio Maria Buon per lo Popolo. Dottor Giovanni Losaro per lo Popolo. Luigi Celentano per lo Popolo. Gaetano Criscuolo Segretario. Bannum, ut supra. Pubblicato a di 5. Giugno 1780.

Il Sopraintendente, e Deputati della general Salute.

1780

Bann

*Bannum*

*sive*

PRAMMATICA CXXX.

EODEM REGE.

Cum in hac Urbe diu multumque insanabili phtisis pulmonalis morbo laboratum esset variis ex causis, ut tanto malo, quo corpus sensim intabescit, statim occurreretur, Medicis deputacionis pro sanitate menda, etc. ( qui ceteris sapiencia, ac doctrina apud nos longe praestant ) praescriptum, ut publicas Instructiones aderent pro contagio, quod ab huiusmodi morbo evenire solet, omnino cavendo. Et requidem vera in publicum illas prolatae fuerunt anno 1782, quas utpote paulo longiores, et ab instituto meo non parum alienas, heic recudere aliqua mihi religio fuit. Ceterum ab iisdem effortatae fuerunt nonnullae aliae Instructiones, quibus vulgo inditum nomen *di Piavino*, quae heic eduntur, quibusque ab Officio Deputacionis conscriptis, et regali mox rescripto confirmatis mirum quantum recte

Essendosi benignata la Maestà del Re N. S., ( che Dio sempre feliciti ) con regal Carta de' 20. Maggio del corrente anno di risulta alla Rappresentanza umiliatale da questo Tribunale della general Salute, approvare il Piano di suo regal Ordine formato per garantire la pubblica Salute, dal contagioso male di Tificia, a provò nel tempo stesso, che contro i Refrattarij delle Leggi nel Piano contenute, da pubblicarsi per mezzo di Regal Editto, si stabilissero le pene pecuniarie, e di corpo afflittive.

Indi con altra regal Carta de' 19. Luglio dell' anno medesimo, si servì ordinare la intera esecuzione del precitato Piano.

Il tenore del quale, e delle precenats regali Carte, è il seguente.

*Piano umiliato a S. M.*

1. **S**I è stimato necessario, che per mezzo di pubblico regal Editto venghi ordinato a tutti i Medici, e Cerusici di questa Capitale, e del Regno, che abbattendosi alla cura degl' Infermi di Tificia, di qualunque ceto, e condizione si siano, senza palesarlo a' Domestici, per timore che non occulino qualche cosa più preziosa, subito che lo veggano avanzato tanto, onde con lo spurgo sanioso si tema di piaga, o di ulcera nel polmone, debbano farne relazione in iscritto in questa Capitale alla Deputacion generale della Salute, con diriggerla al Magn. Segretario di essa D. Gaetano Criscuolo, che abita nella strada nuova di Monteliveto, nel Regno a' Deputati della stessa nei luoghi marittimi, e ne' luoghi mediterranei a' Governatori delle Città, e Terre, così Regie, come Baronali, sotto le infra enunciande pene, con designare la contrada, e la casa, in cui abita l' Infermo.

2. Che immediatamente dopo questo avviso debbano in questa Capitale que' Deputati, che dalla Deputacion Generale, o sia Tribunale della Salute sono stati a quest' uopo destinati per i rispettivi quartieri, insieme col Segretario, ed altri Ufficiali: e nelle Città, e Terre del Regno i Governatori, o loro Luogotenenti, in compagnia di uno, o più degli Eletti al Governo di quella Univerità, portarsi nella casa del Infermo di questo male, fare esatto, e rigido Inventario di tutta la roba, che si trova nella stanza, in cui abita, e dorme l' Infermo, così a vista, come riposta ne' forzieri, stipi, bauli, e casse, suggellare ciascuno di essi in luogo, che non impedisca il cavarne la roba necessaria per solo uso del suddetto Infermo, e consegnar poi con atto formale a' Parenti la stessa roba, con idonea pleggeria di esibirla ad ogni ordine della Deputacion generale, del Governadore, o Luogotenente rispettivamente, ovvero a qualche persona straniera benefante co lo stesso obbligo, e sotto la corrispondente pena pecuniaria, ed afflittiva. E queste pleggerie, ed obblighi debbano conservarsi presso gli atti della Deputacion generale, e delle Corti locali.

3. Che accadendo la morte degl' infermi di questo male, debbano immediatamente li Medici, che hanno assistito alla loro cura, farne relazione scritta in questa Capitale alla Deputacion generale, dirigendola anche al magn. Segretario della medesima; e nelle Città, e Terre del Regno a' Governadori Regj, e Baronali, o loro Luogotenenti, sotto le pene infra espressande; ed a questo avviso debbano subito accorrere essi collo stesso accompagnamento, come sopra, alla casa del morto, riscontrare la roba, che nella sua stanza si trova esistente, col l' inventario fattone prima, per vedere, se qualche cosa vi manchi, o che sia stata trafugata, e nascosta, a riserva di quelle vesti, e pannolini, che verisimilmente si siano consumati per uso dell' infermo in tutto il tempo della

cavetur laudato phtisis pulmonalis languori, quo serpere amplius nequeat.

„ della malattia: cavar fuori tutta la  
 „ roba, che in quella stanza si trovi  
 „ e farla bruciar pubblicamente in luogo  
 „ proprio, se sia suscettibile, e  
 „ trasportare in altro luogo corrispon-  
 „ dente quella non suscettibile, acciò  
 „ si esponga, secondo il sentimento  
 „ de' Medici, allo sciorino, ed allo  
 „ spurgo prescritto, in caso di morbo  
 „ contagioso, nelle regali, e generali  
 „ istruzioni di sanità.

„ 4. Che i Medici, o Cerusici, i  
 „ quali assisteranno agl'infermi di que-  
 „ sto male, debbano avvertire i do-  
 „ mestici a guardarli al più che po-  
 „ tranno dallo star troppo vicini ad  
 „ essi, ed a non far uso delle vesti, e  
 „ pannolini addetti alle loro persone.

„ 5. Che i Deputati in questa Ca-  
 „ pitale, ed i Governadori, o Luogotenenti  
 „ nelle Provincie, debbano im-  
 „ mediatamente dopo sepellito il ca-  
 „ davere del morto di questo male,  
 „ aver cura di purgare la di lui stan-  
 „ za, con farla stonacare, ed intona-  
 „ care da nuovo, mutare il pavimen-  
 „ to, e la soffitta, togliere, e brucia-  
 „ re le porte, e le finestre di legno,  
 „ e porre le nuove, affinchè quell'At-  
 „ mosfera corrotta, e comunicata a  
 „ queste cose suscettibili, non si co-  
 „ municchi alle persone, che vi abite-  
 „ ranno appresso, e con far usar fi-  
 „ nalmente tutte le cautele, che da  
 „ Fisici si sogliono in somiglianti casi  
 „ consigliare.

„ 6. Che attaccandosi per lo più  
 „ questa infezione alla povera gente  
 „ volgare, così per non aver modo  
 „ da supplire alla spesa, ch' esige la  
 „ cura, come perchè per lo più dor-  
 „ mono, e coabitano nella stessa stan-  
 „ za, debbano perciò in questo caso i  
 „ Deputati, Governadori, Luogotenenti,  
 „ e persone del Governo dell'Uni-  
 „ versità mandar subito gl'infermi di  
 „ questo male ne' pubblici Spedali,  
 „ affinchè non comunichino la stessa  
 „ infezione a' domestici; e dove Spe-  
 „ dali non si trovino, destinar qual-  
 „ che luogo separato, che sia proprio  
 „ a quest'uso.

„ 7. Vedendosi per la sperienza quo-  
 „ tidiana, che la gente volgare per lo  
 „ più corre alla cieca ad abitare le  
 „ case fabbricate di fresco: cosa che

„ contribuisce molto alla produzione,  
 „ ed aumento di questo male, si stima  
 „ perciò espediente assai buono, ed op-  
 „ portuno di proibirsi col presente  
 „ Editto, sotto le infranotande pene,  
 „ a tutti li Padroni di case di darle  
 „ a fitto, ed esporle all' uso pubblico,  
 „ prima che sia passato un'anno inte-  
 „ ro dal dì che sarà perfezionata di  
 „ tutto punto la fabbrica, e che sia-  
 „ no inoltre passati altri sei mesi dal  
 „ dì della terminata intonicatura, e  
 „ situazione dei pezzi di opera.

„ 8. Si ordina a' Governadori, e  
 „ Rettori degli Spedali, di dover te-  
 „ nere in luogo separato le vesti, e  
 „ biancherie addette all' uso delle per-  
 „ sone infette di questo male, che fa-  
 „ ranno in essi ammesse, per bruciar-  
 „ si, anche nel caso, che guarissero,  
 „ con esser tenuti a somministrar loro  
 „ nuove vesti per quanto richiederà il  
 „ bisogno di questa povera Gente.

„ Inoltre qualora si costasse, anche  
 „ per mezzo di segrete denuncie, che  
 „ da' Rivenditori, e Giudichieri si com-  
 „ prassero di soppiatto mobili, vesti,  
 „ ed altro, che han servito all' uso  
 „ di quel, che son periti del soprascrit-  
 „ to morbo, si procederà contro i  
 „ medesimi per farli soggiacere, ap-  
 „ purato il delitto, alle infra commi-  
 „ nande pene afflittive, e pecuniarie,  
 „ e darassi il terzo delle sconde al  
 „ Denunciante, ed il dappiù si appli-  
 „ cherà alla Deputazion generale. E  
 „ per essere maggiormente sicuri in  
 „ ogni caso, che i Medici, o Cerusi-  
 „ ci per inavvertenza, o per pecca-  
 „ minosa compiacenza verso i Dome-  
 „ stici dell' Inferno, non trascurino di  
 „ darne subito l' avviso nella maniera  
 „ divisata di sopra; la Deputazion ge-  
 „ nerale invita li magnifici Capitani  
 „ dell'Ottine di questa Capitale ad in-  
 „ vigilare per l'esatta osservanza pel  
 „ presente regal Editto, e a darle av-  
 „ viso di ciò, che accaderà su questo  
 „ proposito nei rispettivi loro quartie-  
 „ ri, promettendo loro premj corris-  
 „ pondenti al zelo, che mostreranno  
 „ per la pubblica Salute. E si è sup-  
 „ plicata in fine la M. S. a degnarsi  
 „ accordare ai Deputati le facoltà ne-  
 „ cessarie per lo esatto adempimento  
 „ delle loro incombenze.

*Regal. Dispaccio approvativo del Piano.*

» **A** Vendo io fatto presente al Re  
 » quanto da V. S. Illustrissima,  
 » e dalla Deputazione generale con  
 » carta de' 6. andante si è proposto  
 » sul rappresentato da uno de' Depu-  
 » tati della pubblica sicurezza di que-  
 » sta Capitale di darsi riparo al ma-  
 » le di Eticia, o sia Tifi polmonale  
 » reso quasi generale, e che per la  
 » poca cautela che si usa, si vede tut-  
 » to di cagionar la morte di tanti  
 » Cittadini, e la distruzione di nume-  
 » rose famiglie; la M. S., siccome ap-  
 » prova gli espedienti, e mezzi da  
 » praticarsi coll' emanazione di un  
 » real Editto, per espellere tal mor-  
 » bo, e colla comminazione delle pene  
 » afflittive, e pecuniarie, da prescri-  
 » verli contro i Refrattari del medesi-  
 » mo real Editto, così osservando che  
 » la visita, e formazione d' Inventario  
 » proposto nello Articolo secondo,  
 » potrebbe produrre abusi nelle spese,  
 » che cagionassero gl' Incombenzati di  
 » tale operazione, specialmente nelle  
 » Provincie, che produrrebbero nuovi  
 » inconvenienti; vuole S. M. che sia  
 » esaminato dalla Deputazione nuova-  
 » mente questo Articolo, per deter-  
 » minarsi con precisione la spesa, che  
 » potesse cagionare tal visita, ed i ri-  
 » pari, che possano ovviare all' incon-  
 » veniente descritto; Ed io di suo  
 » real Ordine lo prevengo a V. S. Il-  
 » lustrissima, perchè colla Deputazione  
 » generale stessa n' esegua prontamen-  
 » te l' adempimento. Palazzo 20. Mag-  
 » gio 1782. Per l' indisposizione del Si-  
 » gnor Marchese di Goyzueta = Gio:  
 » Alton = Signor Marchese Salomone

*Regal. Dispaccio, che ordina la esecu-  
 zione del Piano.*

» **I** Nformato il Re della poca cura,  
 » ed attenzione, che dalla gente  
 » volgare per lo più si usa intorno  
 » agli ammalati di Eticia, o sia Tifi  
 » polmonale, donde nasce che comu-  
 » nicandosi le velenose influenze di  
 » questo male a coloro, che respirano  
 » la stessa Atmosfera corrotta dalle

» putride esalazioni, e facendo uso  
 » delle vesti da loro adoperate, e de'  
 » mobili addetti all' uso delle loro per-  
 » sone, si vede tutto di diffuso, e di-  
 » latato tanto tal male colla mor-  
 » te d' infiniti Cittadini, e colla di-  
 » struzione di numerose famiglie; La  
 » M. S., a cui è a cuore la conser-  
 » vazione de' suoi vassalli, volendo  
 » apportarvi l' opportuno riparo, ha  
 » inteso su di tale assunto il Sopra-  
 » intendente, e Deputazione generale  
 » della Salute, i quali dopo lungo  
 » scrutinio de' più sperimentati Medi-  
 » ci, e Cerusici di questa Capitale, e  
 » dopo l' esame delle Istruzioni de'  
 » Magistrati Esteri di Sanità riguar-  
 » danti lo assunto istesso, con consul-  
 » ta de' 6. del passato Maggio son ve-  
 » nuti a proporre otto articoli per  
 » porre freno, e riparo a tal male:  
 » E S. M., al tempo stesso, che ap-  
 » provò le disposizioni proposte dal  
 » detto Sopraintendente, e Deputazione  
 » generale per ovviare alle consequen-  
 » ze dell' indicata malattia, osservan-  
 » do che la visita, e formazione dell'  
 » Inventario proposto nello Articolo  
 » secondo avrebbe potuto produrre abu-  
 » si nelle spese, che cagionassero gli  
 » incombenzati di tal operazione, spe-  
 » cialmente nelle Provincie, che pro-  
 » durrebbero nuov' inconvenienti; or-  
 » dinò pure al detto Sopraintendente,  
 » e Deputazione generale della Salute  
 » di esaminare nuovamente questo  
 » Articolo, per determinare con pre-  
 » cisione la spesa che potesse cagiona-  
 » re tal visita, ed i ripari che potes-  
 » sero ovviare al descritto inconvenien-  
 » te: lo che essendosi con Consulta  
 » de' 7. del prossimo passato Giugno  
 » disimpegnato; è venuta la M. S. in  
 » approvate quanto dai medesimi si è  
 » proposto rispetto al detto Articolo  
 » secondo: Che i Deputati di Salute,  
 » tanto in questa Capitale, quanto ne'  
 » luoghi marittimi del Regno, e gli  
 » Amministratori delle Università me-  
 » diterranee debbano prestare l' assi-  
 » stenza nell' annotazione della roba  
 » degl' Infermi, suggelli, e consegna,  
 » senza pigliare, nè pretendere mer-  
 » cede alcuna, con esser tenuti tutti  
 » impiegare l' opera loro gratuitamente  
 » in cosa cotanto interessante per  
 » la

„ la pubblica salute, e lo stesso ab-  
 „ biasi a praticare, seguendo la mor-  
 „ te dell' Etico, nell' atto di riscon-  
 „ trarsi coll' annotazione, ed inventa-  
 „ rio la roba, che sarà esistente nella  
 „ stanza del Defunto: Che per quan-  
 „ to poi riguarda la spesa necessaria  
 „ per lo trasporto di tal roba, così  
 „ per incendiarsi quella, ch' è suscet-  
 „ tibile, come per lo spurgo dell' in-  
 „ suscettibile, è mente di S. M., che  
 „ quando il fatto accada con persone  
 „ facoltose, debba andar tale spesa a  
 „ loro carico, e quando con poveri,  
 „ che non han modo di soggiacere a  
 „ dette spese, molto meno a quelle  
 „ di rifare il letto, ed altre masseriz-  
 „ zie domestiche, che si dovranno bru-  
 „ ciare, comanda la M. S. che i Ban-  
 „ chi, i Monti, ed altri luoghi di  
 „ carità aggiungano questa all' altre  
 „ opere di pietà, che da essi si fanno:  
 „ che circa alli poveri delle Città, e  
 „ Terre del Regno, comanda inoltre  
 „ S. M. d' incaricarsi i Vescovi, acciò  
 „ procurino di supplire a tali spese,  
 „ parte coll' elemosine, che da essi si  
 „ fanno, e parte coll' ajuto delle Cap-  
 „ pelle, luoghi Pii, e Congregazioni,  
 „ che sono nelle loro rispettive Dio-  
 „ cesi: E ch' essendosi inoltre consi-  
 „ derato, che in questa Città si po-  
 „ polata bisogni maggior assistenza, tro-  
 „ vandosi ultimamente divisa la me-  
 „ desima in dodici quartieri, ed asse-  
 „ gnandosi a ciascuno di essi tre delli  
 „ 36. Individui, che compongono la  
 „ Deputazion generale, abbiano que-  
 „ sti preciso bisogno di Ufficiali, e  
 „ Subalterni ch' eseguiscono le loro  
 „ disposizioni, e dovendo tali Ufficia-  
 „ li, che saranno per ora almeno al  
 „ numero di dodici, aver qualche com-  
 „ penso per la loro fatica, ed assisten-  
 „ za, comanda S. M., che la Depu-  
 „ tation generale possa valersi a tal  
 „ uopo dell' opera di quei Ufficiali di  
 „ Città, che hanno dalla medesima  
 „ qualche soldo, che coll' aggiunta di  
 „ altra ricognizione possano impiegar  
 „ l' opera loro in questo nuovo im-  
 „ portante affare, E siccome la M. S.  
 „ ha risoluto, e vuole che sia posta  
 „ in esecuzione la descritta Determi-  
 „ nazione emanata con Dispaccio de'  
 „ 20. del passato Maggio in risulta

„ della citata Consulta de' 6. del mese  
 „ stesso, per ovviare ai mali che pro-  
 „ cedono dalla non curanza fin qui  
 „ avutasi rispetto a quelli, che sono  
 „ attaccati di Eticia; così io di real  
 „ Ordine prevengo tuttocia a V. S.  
 „ Illustrissima, perchè colla cennata  
 „ Deputazion generale della Salute ne  
 „ disponga per la propria parte lo esat-  
 „ to adempimento, nell' intelligenza  
 „ di essersi dati quelli, che corrispon-  
 „ dono all' assunto. Palazzo 19. Luglio  
 „ 1782. = Per l' indisposizione del Sig.  
 „ Marchese di Goyzueta = Gio: Alton =  
 „ Signor Marchese Presidente Cito.

Il Tribunale suddetto, o sia la De-  
 putazion generale della Salute volen-  
 do dar esecuzione a i soprascritti ve-  
 nerati Sovrani Comandi della M. S.  
 diretti unicamente all' utile, e bene  
 de' suoi amatissimi Sudditi in un pun-  
 to così interessante per la pubblica Sa-  
 lute, ha stabilito, che i medesimi re-  
 gali ordini coll' inserto tenore del suc-  
 cennato Piano, che contiene otto Capi,  
 col dippiù in esso si osserva, si pubblichino,  
 ed affiggansi nei luoghi soliti, e  
 consueti di questa Capitale, acciò ne  
 abbiano la piena scienza, ed intelli-  
 genza tutte, e qualvogliano persone  
 di qualunque ceto, e condizione esse  
 si siano.

E che parimente siano note alle  
 stesse le pene, nelle quali incorreran-  
 no, e che irremissibilmente dovranno  
 eseguirsi contro di esse, se si oppor-  
 ranno all' esecuzione, tanto de' suddetti  
 regali Dispacci, che dello trascritto  
 Piano contenuto nel presente regal E-  
 ditto. E sono le seguenti: cioè

Per quei che si opporranno alle vi-  
 site degl' Infermi di Eticia, agl' Inven-  
 tarj, alle consegne, alle loro esibizio-  
 ni, a' riscontri della roba inventariata,  
 al trasporto della medesima nel luogo  
 addetto all' incendio, ed allo spurgo,  
 ed alla rinnovazione della stanza; ove  
 l' Etico è morto, se saranno Ignobili  
 tre anni di Galera, o di Presidio, se-  
 condo la condizione delle persone; e  
 se saranno nobili tre anni di Castello,  
 e trecento ducati di pena.

Rispetto alli Medici, i quali non  
 riveleranno, od occulteranno il male,  
 per la prima volta soggiaceranno alla  
 pena di ducati trecento, e per la se-

con-



condanna alla relegazione di anni dieci. Promettendosi loro dalla Deputazione generale le istruzioni a tal' uopo formate dalla facoltà Medica della medesima, acciò abbiano una sicura guida nell' adempimento del proprio carico relativamente alla cognizione del mal sottile; gli esemplari delle quali, date saranno alla stampa, si dispenseranno gratis nel luogo della nostra residenza in S. Lorenzo a tutti i Professori di Medicina di questa Capitale; e del Regno, che le richiederanno per loro norma, e regola.

Per quei, che compreranno roba infetta, si stabilisce la pena di anni tre di Galera, e per i Venditori quella del triplicato valore della roba venduta, da eseguirsi le dette pene, dopo che sarà verificato il delitto nelle forme, che prescrive la legge.

Contro quei Domestici, che ripugneranno di mandare la gente inferma del divinato male allo Spedale, ovvero, che facessero passare l' Infermo da un luogo all' altro, senza l' intelligenza della Deputazione generale della Salute, che dovrà dai Medici ordinarij esser certiorata di tali passaggi colla individuazione del luogo, ove passi l' Infermo, dopo la rileva fattane: mesi sei di carcere, se saranno Ignobili, e ducati trecento, se saranno Nobili.

Si stabilisce, e commina la pena pecuniaria contro i Padroni delle case, che le affitteranno prima dell' anno, dopo terminata la fabbrica di tutto punto, e prima de' sei mesi, dopo fatta la tonaca; e posti i pezzi, o siano lavori di legname; in tutto un' anno, e mezzo: corrispondente detta pena all' importo di tre annate della pigione convenuta: e contro gli Affittatori, o siano Inquilini, la pena di dover subito da quella sfrattare.

Per gli Ecclesiastici, così Regolari, che Secolari, che opporransi all' esecuzione dell' espresso regal Editto, dieci anni di esilio dal Regno.

E per le Religiose Claustrali trecento ducati di pena. E finalmente per le Oblate ne' Conservatorj un' anno di carcere nel luogo stesso, e privato della voce attiva e passiva.

Promette infine il Tribunale della

Tom. II.

Salute il terzo ai Denuncianti delle pene pecuniarie, come sopra, stabilite, ed esorta i Rev. Parrochi, e Curati di partecipare l' infermità suddetta, quando ad essi costi di non essersi partecipata, o per indolenza del Medico, o perchè l' Infermo, per effetto della sua povertà, di Medico si trovi sprovvisto.

Ed affinchè quanto di sopra è stato espresso, ed ordinato con detti RR. Dispacci, e Piano, sia a tutti noto, e venghi da oggi in poi con sommo rigore, ed esattezza osservato, nè si possa in ogni futuro tempo allegare causa d' ignoranza, vogliamo che il presente regal Editto si pubblichi ne' soliti, e consueti luoghi di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, ed anche in tutti li luoghi del Regno, con rimetterfene corrispondente numero di esemplari dalla R. Cancelleria della general Soprintendenza a' Presidi delle Regie Udienze nelle rispettive Provincie, e dopo le debite relate, ritorni a noi, Napoli in S. Lorenzo li 3. Settembre 1782.

Real Editto, come sopra. **IL SOPRA-INTENDENTE, E DEPUTATI DELLA GENERAL SALUTE, Domenico Salomone. Camillo Sanfelice. Mazzeo d' Affitto di Rocca gloriosa. Il Duca di Vastoguardi. Gabriele Sanchez de Luna. Principe di Santagata. Principe di Pado. Dottor Aniello Paduano. Dottor Carmelo Petroni. Dottor Donato Santoro. Dottor Zaccaria Gargiulo. Dottor Ottavio Maria Buono. Dottor Gio: Lofaro. Gaetano Criscuolo Secretario.** Pubblicata a di 20, e 21 Settembre 1782.

Il Sopraintendente, e deputati della general Salute.

1782

Real Dispaccio, col quale S. M., approvando quanto il Tribunal della Salute le ha umiliato su diversi stabilimenti, raccomanda al zelo dei Deputati l' effettiva esecuzione del piano, e li prende per S. R. Clemenza in considerazione.

**P**erciocchè ha V. S. Illustrissima colla Deputazione generale della Salute in Rappresentanza de' 3. stante rassegnato, che dopo la emanazione del real Editto per espellere il mal di Eticia, essendosi date le necessarie di-

M

spo-

spolizioni sulle rivelle capitale d' Infermi attaccati di tal male, non si era ancor ricevuto da' Banchi, Luoghi Pii, e di opere di Pietà, alcuna sovvenimento per la rifazione delle Masserizie bruciate appartenenti alla povera gente, per cui ha domandato, che da Banchi si somministrassero ad essa Deputazione la somma di ducati 1200. per avvalersi nei bisogni de' 12 Quartieri di questa Capitale, da restituirsi dopo il ratizzo dei Luoghi, che debbono contribuire, e di disporli dal Delegato della real Giurisdizione, che sollecitamente si facci il ratizzo di annui ducati 4800., che credonfi per ora bastanti per l' uso suddetto: che dal Governo dell' Ospedale degl' Incurabili si facciano ricevere gli Etici, che in esso si manderanno con biglietto de' rispettivi Deputati dei 12 Quartieri senza restituirsi prima di esser guariti, e senza dipendersi dalla volontà degli Infermi, con augumentarsi il numero dei Letti, se non sarà sufficiente, acciò non manchi il necessario comodo per poter liberare da tal micidiale influenza tante Famiglie povere; con prevenirsi al Reggente della G. C. della Vicaria di passar l' avviso alle guardie dei Quartieri, perchè chiamate dai Deputati della Salute, diano ajuto gratis, e dipendano dalle di loro prudenti disposizioni, che in alcune circostanze saran necessarie darli: E che finalmente la facoltà Medica composta di sette Primarij Professori, D. Giuseppe Vairo, D. Francesco Dolce, D. Domenico Cirillo, D. Vincenzo Petagna, D. Gaetano di Ruberto, e D. Giuliano Pollio, la quale ha consultato il Piano rassegnato su questo assunto, ed ha formate le Istruzioni per regolamento degli altri Medici nel conoscere il mal sottile, debba nei dubbj casi, richiesta dalle Parti, e dai Deputati, accorrere gratis, nel solo caso si tratta con i poveri, e che da' Professori si scioglano le dubbiezze, che nasceranno sulla qualità del male, per lo quale han formate le Istruzioni; Il Re approvando quanto da V. S. Illustrissima, e dalla Deputazione generale si è su questo assunto proposto, ha ordinato, che dal Banco della Pietà si facci il prestito della proposta somma di ducati 1200.

per i 12 Quartieri da restituirsi subito che saranno formati, ed eseguiti i Ratizzi, che dovranno farsi immediatamente per la somma indicata dei ducati 4800., raccomandando al tempo stesso la M. S. al zelo de' Deputati l' esercizio, e l' esecuzione effettiva di questa importante commissione, dichiara, che avrà presenti negl' Ascensi tanto i Deputati nobili della Salute, quanto i Popolari, che assisteranno assiduamente nell' esercizio della loro gelosa carica, con farli anche godere la esenzione del Foro nelle loro cause civili esecutive, e criminali, nelle quali dovrà procedere V. S. Illustrissima; qual esenzione permette S. M., che debban godersela pure i dodici Ufficiali subalterni destinati per li Quartieri, e di real Ordine glielo prevengo per sua intelligenza, e della Deputazione generale nel disporre per la propria parte lo adempimento. Palazzo 18. Ottobre 1782. = GIO: ACTON. Signor Marchese Salomone = Longobardi.

1782  
Gio: Acton

## PRAMMATICA CXXXI.

SI è compiaciuta la Maestà del Re nostro Signore, che Dio sempre feliciti, in risulta di quanto gli fu rassegnato da questa Deputazione generale fin da' 31. di Gennajo prossimo scorso, di rinvocare l' ultimo Regal Editto de' 3. di Settembre del 1782. intorno al morbo della Tisi pulmonale con suo veneratissimo Regal Rescritto indirizzato al Signore Soprintendente generale della Salute del seguente tenore v3.

„ Avendo fatto presente al Re quanto da V. S. Illustrissima, e dalla Deputazione generale della Salute con Consulta de' 31. del prossimo passato Gennajo si è rassegnato sul riparo da darsi a' gravi disordini, che si era sperimentato di derivare dalla pratica delle cautele prescritte due anni addietro per impedire i progressi della Tisi pulmonale; la M. S. in primo luogo ha vedute le ragioni, per cui l' avean proposte i Medici della Deputazione generale, i quali già inclinavano a moderarle, con vietare l' incendio delle robe degli Etici, che finora si è fatto, e per-

EODEM  
REGE.

Cum experientia compertum esset, plurima sane & ea non levis momenti incommoda orta fuisse ex usu remedium duobus ab hinc annis prescriptorum de insanabili phthisis pulmonalis morbo cavendo, omnino aboletur editum in eam rem editum die 3. mensis Septembris, ac supra recitum pagina 85, & seqq.

„ e permettere lo spurgo delle mede-  
 „ sime, ed indi ha osservato il pare-  
 „ re dato ultimamente in pieno con-  
 „ gresso da altri Medici straordinarj sù  
 „ di un tale rilevante affare, i quali  
 „ sulle loro continuate sperienze hanno  
 „ accertata la Deputazione generale  
 „ con tutta la maggior franchezza,  
 „ che non sieno punto necessarie le  
 „ cautele fin quì usate con tutto il  
 „ rigore, e che affatto non richiami-  
 „ no l'attenzione del Governo le più  
 „ ragionevoli, che ora si volean pro-  
 „ porre, bastando di lasciarle alla cu-  
 „ ra de' Cittadini, i quali diretti da'  
 „ Medici assistenti sapranno praticarle,  
 „ anche più che non possa desiderarsi  
 „ pel pregiudizio già comune di sì  
 „ fatto bisogno: ed avendo anche con-  
 „ siderato S. M. quanto l'è stato espo-  
 „ sto sulle ricerche fatte negli anti-  
 „ chi, e ne' moderni Scrittori dell'Ar-  
 „ te Medica relativamente al supposto  
 „ contagio del male della Tifischezza,  
 „ e sul non essersi da alcun governo  
 „ delle più culte Nazioni di Europa  
 „ preso mai verun provvedimento per  
 „ riparare a tal'immaginario contagio,  
 „ fuori di un Editto promulgato in  
 „ Toscana, il quale benchè fosse più  
 „ moderato di quello, che fu quì fat-  
 „ to in Settembre del 1782., pur di  
 „ recente è stato rivocato; ha indi  
 „ ponderato la M. S. quanto V. S. Il-  
 „ lustrissima colla Deputazione gene-  
 „ rale ha manifestato su questo af-  
 „ sunto; e siccome è venuta ad uni-  
 „ formarsi al di lei sentimento, ed a  
 „ quello della Deputazione generale  
 „ riguardò all'abolizione del mento-  
 „ vato Editto intorno alla Tifi pul-  
 „ monale; così potendo una totale ne-  
 „ gligenza di certe precauzioni esser  
 „ nociva alla Sanità pubblica, come è  
 „ quella di non trattenerfi troppo a  
 „ lungo cogli Etici, e di non servir-  
 „ si della stanza della loro abitazione  
 „ e de' loro utensilj, se non dopo che  
 „ sianfi resi del tutto mondi; vuole  
 „ perciò, e comanda S. M., che in  
 „ avvenire tutti i Medici, tanto del-  
 „ la Capitale, quanto del Regno,  
 „ debbano inculcare a' Congiunti degli  
 „ Etici, che essi curino di osservare  
 „ le sopradette cautele; e che inoltre  
 „ resti fermo il regolamento di non

„ abitarfi nelle case nuove, e non an-  
 „ cora asciugate della calce, se non do-  
 „ po il tempo prescritto; attendendo  
 „ frattanto la M. S. i conti promessi  
 „ delle spese finora fatte per le fami-  
 „ glie degli Etici. Ond'io di suo real  
 „ Ordine prevengo tutto ciò a V. S.  
 „ Illustrissima, affinchè colla detta De-  
 „ putazione generale ne disponga in  
 „ tutte le parti l'adempimento. *Pa-  
 „ lazzo 28. Febbrajo 1784.* = GIO: A-  
 „ CTON = Signor D. Filippo Mazzocchi.

Inoltre la M. S. dopo di tal real  
 Ordine, diede l'altro che siegue, con  
 averlo indirizzato allo stesso Signor  
 Generale Soprintendente.

„ In conseguenza di quanto V. S.  
 „ Illustrissima colla Deputazione ge-  
 „ nerale della Salute ha proposto con  
 „ Rappresentanza de' 13. andante, ri-  
 „ guardo all'emanazione di un nuo-  
 „ vo Editto, acciò si sappia in que-  
 „ sta Capitale, e nel Regno l'ultima  
 „ real Determinazione, relativamente  
 „ a quello, che si è abolito sulla Tifi  
 „ pulmonale; il Re essendosi unifor-  
 „ mato al di lei dettame, ed a quel-  
 „ lo dato su questo assunto dalla det-  
 „ ta Deputazione generale, ha risoluto,  
 „ e vuole, che si debba tal nuo-  
 „ vo Editto emanare, perchè sia a  
 „ cognizione di ognuno la enunciata  
 „ real Determinazione. Ed io di suo  
 „ real Ordine lo prevengo a V. S. Il-  
 „ lustrissima per sua intelligenza, e  
 „ della detta Deputazione generale nel  
 „ disporne l'adempimento. *Palazzo 19.  
 „ Marzo 1784.* = GIO: ACTON =  
 „ Signor D. Filippo Mazzocchi.

Volendo intanto la sudetta Deputa-  
 zione generale, che tal real Determi-  
 nazione venghi a notizia di tutti tan-  
 to in questa Capitale, quanto nel Re-  
 gno, fa ora pubblicare il presente E-  
 ditto, con cui si rivoca ed abolisce  
 quanto fu ordinato con quello di Set-  
 tembre del 1782. intorno alla Tifi-  
 chezza pulmonale, e si stabilisce, che  
 da oggi innanzi non si debba osserva-  
 re, se non quanto si contiene nel real  
 Ordine rapportato di sopra de' 28. di  
 Febbrajo del corrente anno 1784.

Siccome però col medesimo vien  
 prescritto, che in quanto alle case  
 nuove debba osservarsi l'Editto del  
 mese di Settembre del 1782., cioè

1784  
 Gio: Acton

1784  
 Gio: Acton

che le dette case non possano abitarfi, se non un anno dopo terminate di rustico, e sei mesi dopo d' essersi intonacate, e fornite di porte, e finestre colle lor tinte sotto la pena pecuniaria contro a' Padroni delle case, corrispondente a tre annate della pigione convenuta, e contro gl' inquilini di sfrattar prontamente dalle case medesime; così la general Deputazione per essere sicura quando dovrà permettere di abitarfi le case nuove, di essere già scorso il tempo prefisso, stabilisce col presente Editto, che i Padroni delle case da fabbricarsi, terminato che avranno un piano delle medesime, ne debbano avvisare il Deputato del Quartiere, acciocchè dallo stesso si riconosca e registri la giornata, in cui è finito di rustico, e che col nuovo avviso si faccia altrettanto dopo compito d' intonaco, perchè poi con certezza si possa dare il permesso di affittarsi nella maniera tenuta per lo passato; e che lo stesso si debba praticare per ogni altro piano delle fabbriche, che si anderà terminando, onde a tal modo sien rilevati i Padroni dalla spesa dell' accesso de' Medici e degl' Ingegneri, per provare col lor sentimento d' esser le case nuove rese abitabili. Ed in quanto alle case da ripararsi, si potrà praticare la stessa regola, purchè su d' esse non nasca qualche dubbio, per cui faccia bisogno di sentire il parere de' Periti.

Si pubblici il presente Editto ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e ne' suoi Borghi, e Distretti, e colle debite relate ritorni a questa Deputazione generale, *Napoli da S. Lorenzo li 30. Aprile 1784. IL SOPRAINTENDENTE, E DEPVTATI DELLA GENERAL SALUTE. Filippo Mazzocchi. Camillo Sanfelice. Saverio Filangieri. Domenico di Genaro. Duca Pasquale Capece Scordio.*

Il Sopraintendente, e deputati della general Salute.

*Pasquale Maria della Leonessa. Il Principe di Turfi. Duca di Vastogirardi. Il Marchese di Ruggiano. Francesco Severino. Dottor Aniello Paduano. Dottor Domenico Cerulli. Dottor Pasquale Martinez. Gaetano Criscuolo Segretario. Bannum ut supra. Pubblicato a dì 13. Maggio 1784.*

1784

Rescriptum

sive

## PRAMMATICA CXXXII.

**A**Vendo il Re osservato dal foglio **EODEM** del Preside di Lucera, e da quello del Colonnello del Reggimento di Cavalleria, attente le gravissime infermità costantemente e particolarmente si osservano in quelli luoghi nelle stagioni estive, ed autunnali, cagionate dalle rante immondizie, che si buttano nelle pubbliche strade, che colle loro cattive esalazioni rendono l' aere mal sano, e quasi contagioso ad ogni ceto di persone, e volendo la M. S. apporvi l' opportuno riparo, dopo aver inteso su questo assunto il Soprintendente della Deputazione generale della Salute; Ha risoluto quindi, e comanda, che tanto in cotesta Città di Salerno, questo *in tutto il Regno*, siano le strade esattamente pulite, e per quanto è possibile, avvertendosi di fare buttare l'immondizie in campagna, affinchè la pubblica Salute non resti in menomo detrimento, con essere di tutto ciò responsabili li Governatori Locali a detto ordine di S. M. Prevengo tutto ciò a V. S. Illustrissima, affinchè nell'intelligenza di questa determinazione ne disponga in cotesta Provincia di suo carico l' esatto adempimento. *Napoli 27. Luglio 1787. GIO: ACTON. Signor Preside di Salerno.*

Præscribitur omnia cujusque Civitatis, Terrarum, oppidorumque hujus Regni loca, ac itinera haudquaquam esse debere sordibus infecta, quas quisque extra superius laudata loca tenetur abjicere.

1787  
Gio: Acton

DE

DE OFFICIO MAGISTRI IVSTITIARII, SEV MAGNAE CV-  
RIAE VICARIAE, ET HIS, QVAE TOTI TRIBVNALI  
INCVMBVNT

T I T V L V S LXXVI, sive CLXIX.

*Pandetta delli Diritti, che spettano all' Incantatore del S.R.C., ed al Trombetta della G. C. della Vicaria per l' atti, che si fanno per essi in virtù di decreto, ed ordine di S. E. e suo Regio Collateral Consiglio sotto li 12. di Settembre 1692. , come dagli atti nella sottoscritta Banca ,*

*sive*

PRAMMATICA LIX.

CAROLO  
VI SICI-  
LIAR.RE-  
GE HI-  
SPAN. II.



ER la vendita di Robbe per il S. C. dalla summa di ducati 600. a basso si esigono carlini diece per ogni centenaro, e da ducati 600. in sù carlini cinque per ogni centenaro, oltre delli ducati 6., purchè non ecceda la summa di ducati 60. per qualsivoglia vendita, ancorchè le parti s'accordassero, e le vendite non haveffero effetto, etiam gl'affitti, che si fanno ad estinto di candela.

Per ogni Banno di vendita, o d'affitto da farsi per gl' Incantatori per tutti li luoghi soliti della Città nella Regia Camera, e nel S. R. C. un tarì per ciascheduno.

Per la vendita di Robbe per la G. C. della Vicaria da due onze in sù grana quindici per ogni onza, ancorchè le Parti s'accordassero, e le vendite non haveffero effetto; E da due onze a basso un tornese per carlino.

Per gl'Incanti nelle licenze di vendere fuori Napoli soliti farsi dal Trombetta ad elezione delle Parti, e ad esse piacendo grana diece per ogni incanto.

Per restituzione d'ogni esecuzione, e liberazione grana diece.

Per ogni fede di robbe vendute, o altro spettante a detto officio grana diece.

Per ogni Decreto diffinitivo di Vicaria grana diece.

Per ogni Citazione per Edictum, che si pubblica in Napoli per il Trombetta grana diece,

Per ogni Pubblicazione di robbe, e cose perse, ed altre pubblicazioni solite farsi dal Trombetta per Napoli ad elezione, ed istanze delle parti grana diece per ciascheduna.

Per ogni citazione per Edictum circa l'adizione dell'heredità contro li Creditori incerti per li quattro bandi pubblicandi dal Trombetta per li luoghi soliti della Città tarì due.

Per chiamata delli mandati, ed altre citazioni, e provisioni quando si tiene Corte un grano per ogn' una di esse, ancorchè in ogni citazione fussero più persone, e quando si chiamano persone Illustri grana diece.

Per lo Stallaggio d'animali, cioè cavalli, e muli grana dieci. Animali somarrini grana cinque, vaccine, e bovine gr. quindici per ogni giorno, con darli il Trombetta paglia, ed acqua.

Per ogni vendita di robbe, che si faranno d'ordine di Delegati, s'esigge il Jus setvata la forma della Pandetta della Gran Corte della Vicaria.

*Die 3. mensis Octobris 1692. Neap. Cc.*

*Per Dom. Militem V. J. D. D. Petrum Antonium Ciavarrì Reg. Consil. C. Commiss. Deleg. per S. E. Officij Tubicæ M. C. V. C. Incantatoris S.R.C. Visis rescripto S. E. ejusque Regij Collat.*

lat. Consilij lato sub die 12. Septembris currentis anni; etiam prævia relatione facta in Regio Collaterali Consilio; ac decreto lato per dictum Dominum Delegatum sub die 25. dicti mensis Septembris currentis anni fuit provisum, & decretum, quod pro executione dicti ordinis S. E. & decreti prædicti, imprimatur retrospectiva Pandecta, & publicetur more solito, quæ publicatione facta affigatur tam in loco, ubi regitur Officium prædictum, quam in Regiis Tribunalibus, & per loca solita, hoc suum &c. **CLAVARRI.** Petrus Act. Mag. Liceat. Neap. 17. Novembris 1692. *Vlloa Reg. & Præs.*

Ciavarrri .

Die 29. mensis Novembris 1692. Neap. &c.

Per Dom. Militem V. J. D. D. Petrum Antonium Ciavarrri Regium Consiliar. & Commiss. Delegatum per S. E. Officij Tubicæ M. C. V. & Incantatoris S. R. G. Viso retrospectivo Memoriali, Decreto Excellentiss. Domini, ejusque Reg. Coll. Consil. lato sub die 12. mensis Septembris 1692. Regiis Pandectis, ac decreto interposito per præfatum Dominum Delegatum sub die 3. mensis Octobris, ac publicatione illarum more solito, ac omnibus actis; fuit provisum, & decretum, quod supradicti ordines Excellentissimi Domini, ejusque Regij Coll. Consil., quam decreta lata per Præfatum Dominum Delegatum observentur, & observari mandatur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, ita ut suum sortiuntur effectum ad observantiam dictarum Regiarum Pandectarum de anno 1635. & 1663. Et proinde liceat, & licitum sit dicto Ill. Exponenti, ejusque legitimo affittatori, & substituto exigere directus, & emolumenta spectantia prædicto Officio Tubicæ M. C. V. & Incantatoris S. R. G. servata forma dictæ Pandectæ expeditæ ordine S. E. ejusque Regij Collat. Consil. & omnes Officiales, ad quos spectat in solidum ordine S. E. & præfati Domini Delegati sic observent, & in futurum observari faciant, nec molestent, aut molestari faciant substitutum Ill. Exponentis pro enactmente dicti directus, & emolumenta quovis figurato colore, sub

pœna ducatorum mille, Fisco Regio, & alijs arbitrio S. E., in omnibus servata forma dictorum Decretorum. Hoc suum, &c. **D. PETRVS CLAVARRI.** Petrus Act. Mag.

D. Petrus Ciavarrri.

Die 5. Decembris 1692. Neap.

Per Spectabilem Dominum D. Felicem Lanzinam de Vlloa Regentem Regiam Cancellariam, Præsidentem S.R.C. Viceque Prothonotarium, provisum, & decretum est, quod retrospectivum Decretum latum per retrospectivum Reg. Consil. D. Petrum Antonium Ciavarrri Deleg. pro executione ord. S. E. exequatur juxta ipsius seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum. **VLLOA REGENS, ET PRÆS.** Marcellus Figliola Secret. Die 5. mensis Decembris 1692. Geronimo Lusito Portiero del S. G. ho notificati tutti li Magnif. Mastri & Atti, e Scrivani del detto S. C. personaliter. Publicata a di 24. di Ottobre 1692.

Vlloa Regens, &amp; Præs.

1692

Bannum D. Dominici de Rosa M. V. J. D. Regij Consilarii, & Delegati per S. R. M. Casarum sacra Domus SS. Annunciatæ hujus Civitatis,

sive

## PRAMMATICA LX.

**A**Ll' istanza fattaci dal magnifico **CAROLO** Nicola Cialvi Affittatore, e Reggente dell' ufficio del real Suggello della G. C. della Vicaria per dentro questa Fedelissima Città, suoi Distretti, e Casali, che si possiede dalla detta Casafanta per la rinnovazione delli Regj Bandi da' nostri Predecessori Delegati emanati, sopra della quale dovendo debitamente provvedere, abbiamo ordinato, che li Bandi emanati dal qua. Regio Consigliero D. Carlo Brancaccio fu Delegato di detta Casafanta sotto li 21. Gennajo 1710., e rinnovati, e pubblicati nel 1717. si rinnovassero, in esecuzione delli quali con il presente nostro Bando

In primis ordinamo, e comandamo, che li Carcerieri, e Scrivani delle carceri di questa fedelissima Città

Restituuntur Banna edita die 21 mensis Augusti anni 1710. & 1717. pro signatore Magnæ Curia Vicariæ, ac præscribitur in plurimis rebus, ut intus, sigillum imprimi omnino debere, nec prius easdem posse exequi.

di



di Napoli, e Casali non debbiano ricevere verun Carcerato con esecutorj spediti dalla G. C. della Vicaria, nè imparà senza l'impressione di detto Regio Suggello, così alli detti esecutorj, come alle dette impare, e benchè nelli esecutorj *vigore consuetudinis* vi è un abuso di non v'imprimere detto Regio Suggello, se non quando si ordina da detta G. C. al debitore, che *consignet executionem explicitam, alias capiatur de persona*, o pure al mandato *ad reluendum*, perciò si debbia ordinare alli Carcerieri, o Scrivani di dette Carceri, che non debbiano ricevere li Carcerati con detti esecutorj senza detto Suggello, nè tampoco con esecutorj di fuori Napoli, senza che quelli siano suggellati con detto Regio Suggello di dentro Napoli, e alli esecutorj, che si spediscono dalla G. C. della Vicaria, non ci si debbia dare il braccio da Scrivani, o siano Attuarj delle Delegazioni, se prima non sono suggellati con detto regio Suggello, e che non si debbiano tenere dalli detti Carcerieri, e Scrivani delle dette Carceri senza il detto Suggello, ed avendosi da escarcerare per cartella così per causa civile, come criminale, ovvero di visita, o delle ferie, o per qualsivoglia altra causa, che venisse ordinato dalli Signori Giudici, ed in tutti li *ducatur coram*, o altri decreti, in tutti vi si debbia ponere detto Suggello, altrimenti non si debbiano ricevere, e controvenendo li detti Carcerieri, o Scrivani alle cose predette incorrino alla pena di ducati cinquanta ogni volta, che controveranno a detti ordini, da applicarsi metà a beneficio del Regio Filco, e l'altra metà a beneficio di detta Casafanta, e per essa all'Affittatore, che pro tempore sarà di detto Suggello, della quale metà se ne debba dare la terza parte al Denunciante, o Accusatore, ed avendosi la notizia di quelli, che controveranno alle cose predette, immediatamente se ne debbia dar nota al Percettore di detta G. C. della Vicaria per l'esazione di dette pene.

Secondo. Ordinarsi alli magnifici Ufficiali de' Banchi di questa fedelissima Città, che non debbiano dare es-

ecuzione a' mandati di liberazione, sequestri, o dissequestri, nè a' decreti spediti in piedi di fedè di credito, nè a qualsivoglia ordine di pagamento, nè a veruna scrittura di qualsivoglia modo, che venisse loro ordinato da detta G. C. senza l'impressione di detto Regio Suggello, e questo sotto pena di ducati cento per ciascuno ogni volta, che controveranno a detto ordine da applicarsi nel modo, come sopra.

Terzo. Ordinarsi alli magnifici Mastri d'Atti, Attuarj, e Scrivani di Vicaria, che non ammettino, nè cucino nelli loro processi veruna scrittura, così di sequestro, inhibitorie per le banche, esecutorj, mandati *ad reluendum*, o altra scrittura, dove spetta mettersi il detto Regio Suggello, se non faranno quelle suggellate, nè debbiano procedere a verun altro atto, se non si suggellino prima, e nelli mandati di liberazioni, di sequestri, dissequestri, salveguardie di quinquennali, salveguardie di deposito, salveguardie dotali, o salveguardie di ferie, o altro decreto, dove spetta il detto Regio Suggello, ed in particolare all'esecutorj, non gli debbiano consignare in mano alle parti, se prima non faranno suggellate, e non debbiano totalmente quelle sottoscrivere, se non si suggelleranno prima, ed in caso, che controveranno alle cose predette incorrino alla pena di ducati venti per ciascuna volta d'applicarsi, come sopra, ed anco debbano ponere nel sommario di ciascuna scrittura, se nelle scritture suddette vi sarà dato termine, o no, e se il decreto sarà fatto domi, ovvero per M. C., e questo sotto la medesima pena.

Quarto. Ordinarsi al Regio Trombetta della G. C. della Vicaria, che non proceda a' Bandi, o vendita di roba, restituzione d'esecuzioni, o consegna, nè a liberazione alcuna ordinatali da detta G. C. tanto per decreto, quanto per cartella delli detti magnifici Mastri d'Atti, Attuarj, e Scrivani di quella, e nè meno debba ricevere esecuzioni fatte con esecutorj fuori Napoli, se non portano fede, dove hanno fatta la detta esecuzione stante che così in questa Città, come nelli

nelli Casali si deve eseguire con esecutori, dove si deve imprimere detto Regio Suggello di dentro Napoli, e nè tampoco debbiano ricevere l'esecuzione fatte con l'esecutori con bracci de' Signori Delegati, se prima non saranno suggellati con detto Suggello, sotto pena di ducati cento d' applicarsi nel modo detto di sopra.

Quinto. Ordinarsi alli magnifici Scrivani, o Mastri d' Atti di questa G. C. in criminalibus, che in tutte le salveguardie criminali di qualsivoglia forte, ordinate, ed esecutoriate da detta G. C. della Vicaria, si debbano far suggellare con il detto Regio Suggello, e ponerci *est sigillanda*, e sempre che controverranno incorrono nella pena di ducati venti per ciascuna volta con applicarsi nel modo, come sopra.

Sesto. Ordinarsi al Conservatore del Suggello fuori Napoli, che non debbia ponere Suggello, nè suggellare, nè fare suggellare scritture, che spettano suggellarsi con il suddetto Suggello di dentro Napoli, benchè nel titolo dicesse per fuori Napoli, e poi nel corpo di esse esplicasse esser scrittura per dentro Napoli, e Casali, o Distretti, che come tale spetta suggellarsi con detto Suggello di dentro Napoli sotto pena di ducati cinquanta ogni volta controverrà al detto ordine, d' applicarsi nel modo, come di sopra.

Settimo. Ordinarsi al magnifico Conservatore del Real Suggello del S. R. C., che non debba poner suggello nell' esecutori spediti dalla G. C. della Vicaria con bracci di Delegazioni, se prima quelli non saranno suggellati con il detto Regio Suggello di detta G. C. della Vicaria, e questo sotto l'istessa pena di ducati cinquanta ogni volta da applicarsi nel modo detto di sopra.

Ottavo. Ordinarsi, che tanto li Portieri, Alguzzini, Capitani di guardie, loro Caporali, Soldati, ed altri a chi spetta, che non procedino ad atto alcuno di carcerazione, di eseguire, sequestrare, o ad altro in virtù d' esecutori, ed altri decreti spediti da detta G. C., se prima detti esecutori, o sequestri, e decreti non saranno suggellati con detto Regio Suggello, ed

anco nelli *ducatum coram*, ed in tutti li primi decreti, prime istanze inibitorie per le banche, ed altri decreti, non debbano procedere ad atto alcuno, nè possino quelle intimare, se non vi sarà detto Regio Suggello, e questo sotto pena di ducati diece per ciascuna volta d' applicarsi nel modo, come di sopra. Ed acciò venghi a notizia di tutti, ordinarsi il presente s' affigghi nelle porte de' Regj Tribunali, ed altri luoghi, acciò da nessuno si possa allegar causa d' ignoranza. *Napoli li 6. Ottobre 1741. DOMENICO DE ROSA DELEGATO. Agnellus Avviamma. Locus Sigilli. Philippus Rursus Secr. Pubblicata a dì 14. Novembre 1741.*

Domenico di Rosa Delegato.

1741

*Bannum*

*sive*

PRAMMATICA LXI.

**A** Tutti, e singoli magnifici Mastri d' Atti, Attuarj, e Scrivani della G. C. della Vicaria *in Civilibus*, Alguzzini della medesima, e qualsivogliano Servienti vi significamo, come per esecuzione dell' ultima Prammatica emanata per ordine di S. M., che Dio guardi, sotto il dì 14. Marzo dell' anno 1738., colla quale sia ordinato, che li Portieri, o Algozini di Vicaria siano al numero di cinquanta, che però per osservanza del sudetto ordine abbiamo fatto il presente, col quale dicemo, ed ordinamo, che da oggi avanti, & *in futurum* dopo la pubblicazione del presente, nessuno ardisca, nè presuma esercitare da Portiero, o Alguzzino di detta G. C., nè s' inserisca a dar esecuzione a lettere esecutoriali, nè a notificare scritture, ed ordini spediti, o spediendi da detta G. C., e suoi Signori Giudici, così in questa Città, suoi Borghi, Ristretti, e Casali, come in ogn' altro luogo del presente Regno, se non saranno patentati con patente dell' Illustrissimo odierno Signor Reggente di essa G. C. sotto pena di carcere ad arbitrio di detto Regio Signor Delegato, alla quale siano tenuti tutti li magnifici Mastri d' Atti, Attuarj, e Scrivani

EODEM REGE.

Certus quinquaginta portierorum, Alguziorumve numerus in Magna Curia Vicariae statutur ex constitutione anni 1738 diei 14 mensis Martii cap. V.

SIVE MAGNAE CVRIAE, ni di detta G. C., se ammettessero notificazioni, e relazioni da persone non patentate da detto Illustre Signor Reggente, ma solamente debbono ammettere le notificazioni, e relazioni dalli cinquanta Portieri, e sette Alguzzini di ronda patentati da detto Illustre Signor Reggente, e dalli giurati de' luoghi. Ed affinché tutto ciò venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che del presente ordine se ne affigga copia in ciascheduna Banca de' magnifici Mastrì d' Atti, ed Attuarj di essa G. C. e vaglia, come se a ciascheduno fusse giudizialmente, e personalmente intimato, *alias* *Gr. Napoli* 19. Gennaio 1739. **JOSEPH MARIA ANDREASSI** *Jannarius Bortis Actuarius. Bando ut supra.*

1739  
Joseph Maria Andreassi.

*All' Eccellentissima Signor Marchese Fuscaldi Reggente della G. C. della Vicaria.*

FERDINANDUS IV REGE.  
Restitutio Bandi supra relati ex precibus Gubernatorum regalis Cappellae Portieriorum M. C. V.

Li Governatori della Real Cappella del ceto de' Portieri di Vicaria umilmente espongono a V. E., come cresciuto a dismisura il loro numero, meritò la savia riflessione dell' invisto Monarca delle Spagne. Onde per evitare gli abusi, che n' avvenivano, colla savia sua Real Costituzione del 1738. al §. quinto numero 27. stabilì, che il loro numero non ostrepasse li cinquanta, che i nomi loro stampati si fussero, ed affissi in ciascheduna banca della Vicaria, e quest' assennata Reale determinazione meritò, che dal Capo Ruota della G. C. Criminale Consigliere Andreassi allora Delegato della Real Cappella emanato si fusse un Bando de' 9. Gennaio 1739. coll' infera forma della Sovrana determinazione, ed in essa espressati i nomi de' Portieri; ciò non ostante però si è varie volte cercato sorprendere la Religione degl' Illustri Reggenti della G. C. dagl' istessi Governatori della Real Cappella, e si è fatto crescere il dicostoro numero sino a

etc. TIT, LXXVI, sive CLXIX. 97  
sessantasei, anzi si preintende, che oggi vogliasi un certo tale farsi ascrivere a tale Cappella, quandochè non vi sono vacati ancora i sopra di più di quel numero, che la Real Costituzione stabilisce. Questo dà motivo a Supplicanti di ricorrere al sommo zelo per la Giustizia, che ha V. E., perchè si compiaccia ordinare

Primo, che non si facciano più Portieri infino a che non si giunga al numero stabilito nella Costituzione.

Secondo, che si ristampi il Bando de' 9. Gennaio 1739., e che si affigga helle banche della G. C. della Vicaria con rimetterlene le copie corrispondenti in tutti li Casali della Capitale.

Terzo, che non si commettano esecuzioni, ed *ostendatur*, ad altro da' Signori Giudici della G. C., se non a' Portieri patentati.

Quarto, che non si destinino per Commessarj del Regno, se non i medesimi col pagamento de' debiti diritti. Tanto sperano ricevere dalla somma giustizia dell' E. V. a grazia singolare, *quam Deus, Gr. Francesco Pelta Governatore supplica, come sopra. Vincenzo Pardi Governatore supplica, come sopra. Onofrio Coda Governatore supplica, come sopra. Gaetano Marciano Fiscale supplica, come sopra.*

Visto il presente memoriale esibito dalli Governatori della Real Cappella de' Portieri di Vicaria, in esecuzione dell' anno 1738. al §. V. n. 27. e del Bando spedito a' 9. Gennaio 1739., si rinnovi il Bando suddetto giusta la sua serie, continenza, e tenore, si affigga in tutte le Banche della Vicaria, non si ammettano Portieri straordinari, ne si faccia commessa di scritture a chi non è Portiere ordinario della G. C. della Vicaria sotto le penne stabilite nella suddetta real Costituzione, ed in detto Bando. *Napoli 5. Giugno 1779. FUSCALDO REGGEN- TE, Gennaio Bortis Segretario, Re-*

*publicata a di 13. Giugno 1779.*

Fuscaldi Reggente.  
1779



DE OEFICIO PRAEFECTI CVRSORVM ARMILLATORVM,  
SEV MAGISTRI POSTARVM

TITVLVS LXXVII, sive CLXX.

TARIFFA

*Del prezzo di porto, che pagano le robe, e lettere, che vanno da Napoli alla Provincia di Salerno, con cui va unito il Procacciolo, che passa al Cilento, e vengono a Napoli dalle suddette parti colla Posta, e sia Procaccio di Salerno, e Procacciolo del Cilento.*

e sia

PRAMMATICA VII.

FERDI-  
NANDO  
IV REGE.



Er le robe, che vanno, e vengono giornalmente col Procaccio di Salerno, cioè scatole, sportelle, fagotti, involsi, ed altre di simil sorte, esigesi un grano a rotolo, sempreche oltrepassi il peso di quattro rotola

.....	01
Per le suddette robe, ancorchè fossero di picciol peso, e finchè arrivino ad una libbra, esigonsi	02
Per le medesime da una libbra fino a che arrivino a quattro rotola, esigonsi	04
Per l'istesse, allorchè siano d'argento, oro, ed altro, valutasi secondo la volontà di chi le manda, ed esigesi un ducato a cento, semprechè però vada a combinare al vero valore del genere, che si manda	I
Per lo denaro contante, un ducato a cento	I
E quando fosse in moneta di rame oltre il ducato a cento, anche il peso ad un grano a rotolo	01
Per lo danajo in fede di credito per ogni centinajo	25
Per ogni capretto, agnello, e lepre vivo, o morto, grana cinque, e per tutt'altro appartenente a caccia, o altri comestibili, un grano a rotolo	05
Per le scritture, e processi scritti al libro, grana quattro l'oncia	04
Per i privilegi carlini dieci per ciascuno	I
Per le bolle in piombo carlini sei per ciascheduna	60
Per li brevi, patenti, provvisioni, esecutori, grana dodici l'uno	12
Per le lettere da mezzo foglio fino ad un foglio e mezzo per ciascuna	01
Per le lettere da un foglio e mezzo in su grana due ad oncia	02
Per quelle scritte al libro da mezzo foglio fino ad un foglio e mezzo	02
Per le stesse scritte al libro da un foglio e mezzo in su grana quattro ad oncia	04
Per le robe, che vanno, e vengono dal Cilento col Procaccio di Salerno, e poi colà passano con altro Procacciolo, esigonsi a rotolo grana cinque	05
Per la caccia di penne esigesi per ogni tordo un tornese l'uno, quando non giunga al rotolo	00 1/2

Per ogni beccaccia , palombo , o torchione grana due l' uno ,  
quando non arrivi al rotolo ..... 02

Per le lettere , che vanno , e vengono con detto Procacciolo , ed  
ancora per le lettere da un foglio e mezzo in su esigonsi grana  
quattro ad oncia ..... 04

Per le medesime scritte al libro , grana otto ad oncia ..... 08

Per le lettere da mezzo foglio fino ad un foglio , grana due per  
ciascuna ..... 02

Per le medesime scritte al libro quattro ..... 04

Per le lettere di foglio e mezzo sciolto , grana tre ..... 03

Per le medesime scritte al libro , grana sei ..... 06

Per le lettere provenienti dal Regno , e da fuori di esso dirette  
ne' rispettivi ripartimenti di Salerno , e del Cilento si devono  
tassare , ed esigere a tenore della Tariffa generale.

E finalmente tutte le robe di andata , e venuta per detti riparti-  
menti , che contengono peso leggiero , ed occupano molto luogo , o che  
qualche capo di roba sia di peso eccessivo , per cui oltrepassasse la  
metà del giusto carico di un mulo , si deve esigere qualche cosa di  
più ragionevole per lo scomodo , che s'apporta , secondo che praticasi  
ab antiquo in tutti gli altri Procacci.

Tanto si esegua , e facciasi eseguire dall' Ufficio della Posta per  
esserli così S. M. degnata di approvarlo . Napoli 10. Luglio 1777.

IL MARCHESE DELLA SAMBUCA. Loc. Sig. Silvestro Molinara  
Segretario della General Soprintendenza

Il Marchese  
della Sam-  
buca .

PRAMMATICA VIII.

EODEM  
REGE.

Restitutio  
publici cur-  
sus per re-  
gnum, ac bo-  
no Civium  
ceterorumque  
alienigenarum,  
qui itineri se  
se committe-  
re volunt, in-  
stituti. Or-  
dines ad Curso-  
rum, aliorum-  
que id genus  
hominum  
Praefectos di-  
riguntur, qui  
certam con-  
stitutam num-  
morum quan-  
tatem pro  
certo equo-  
rum numero  
a viatoribus  
exigere de-  
bent, praeter-  
ea nihil.

Perchè si conviene invigilare al  
servizio di M. ( Dio guardi ) ed  
al beneficio del Pubblico , ed in spe-  
cie nel buon regolamento delle Poste,  
perciò in rinnovazione degli ordini in  
avanti datisi, v' incarichiamo di por-  
re in esecuzione tutto quanto viene  
espresso , ed ordinato nel presente  
Bando istruttivo , come Mastri di Po-  
sta del cammino di Roma , di Puglia,  
e di Calabria , senza controvenire in  
menoma parte di esso.

I. Che il Mastro di Posta di Napo-  
li sia obbligato al tenere tutto quel  
servizio , a cui vien tenuto giusta il  
contratto fatto colla Regia Corte ,  
cioè di tener buoni cavalli , calessi ,  
timonelle , carrozzini , e carrozze a  
quattro luoghi , con i finimenti cor-  
rispondenti a poterli correre la Posta  
con detti legni , come per andare a  
cavallo.

II. Che ciascun Mastro di Posta del  
cammino di Roma , debba tenere die-  
ci in dodici cavalli a tenere del con-  
tratto , di tutta bontà , con loro fini-  
menti necessari per correre la Posta in  
calessi , timonelle , e carrozze , come per  
andare a cavallo ; e dovranno tenere

un calesse almeno col mantice , ed uno  
senza , per servizio di chi dovrà viag-  
giare per la Posta , e dietro a detti  
calessi siavi dipinta la cornetta.

III. Come i Mastri di Posta del cam-  
mino di Puglia non sono tenuti man-  
tenere che tre , o quattro cavalli , se-  
condo il contratto di ciascheduno , così  
dovranno tenere un calesse per servi-  
zio de' passaggieri , che volessero valer-  
sene , procurando di dipingervi la sud-  
detta cornetta .

IV. E rispetto al cammino di Ca-  
labria , non potendovi essere calessi ,  
che fino ad Evoli , camminandosi il  
dippiù a cavallo , ordiniamo perciò a  
quei Mastri di Posta di tenere il nu-  
mero de' cavalli e muli , che stanno  
obbligati : ma fino ad Evoli debbono  
tenere un calesse , come sopra , ed in  
avanti abbiano attrezzi di selle ade-  
quati al numero degli animali .

V. Che tutti li Mastri di Posta deb-  
bano tenere un Mastro di Stalla , che  
sappia leggere , e scrivere , e sia prati-  
co nel mestiere , col numero de' Posti-  
ghioni proporzionati alle pariglie de'  
cavalli , che sono obbligati mantenere ,  
quali debbano cavalcare con livrea  
stivali , lacci , e cornetta a traverso al-  
la spalla .

VI. Si previene, che i suddetti Mastri di Posta tra l'uno, ed i due calessi, che devono mantenere, abbiano un certo riguardo di tenerne sempre uno pronto nel caso, che passasse qualche Corriere, a cui occorresse per qualche accidente.

VII. Che tutti li Mastri di Posta non possano esigere per ogni pariglia di cavalli, che carlini undici per ogni Posta, e per quelli di sella, o pertichini, che facciano la posta intera, carlini cinque, e ciò proporzionatamente quando fosse posta e mezza; e la posta ch'esse da Napoli per tutti li cammini potrà esigerla per posta reale, che ragguaglia alla metà dippiù, e semprechè fosse posta e mezza, potrà questi esigere carlini ventidue per ogni pariglia, per esser posta e mezza, e posta reale, ad eccezione che da' soli Corrieri, che saranno spediti dalla Segreteria di Stato, e Casa Reale, quali debbono pagare carlini undici solamente per qualsivoglia parte che sortino, ancorche fossero posta e mezza: e ciò s'intenda anche per i cavalli de' Corrieri, che tornassero senza viaggio, o che partissero dalla Capitale mandati dalla Corte, debbano solamente pagare carlini cinque e mezzo per ogni cavallo.

VIII. Che volendo qualsivoglia persona valersi del Caleffe di posta, non possano i Mastri di Posta esigere più di carlini quattro per ogni posta, e carlini sei alla posta e mezza, oltre la paga de' cavalli.

IX. Che siano tenuti detti Mastri di Posta per comodo di due passaggieri, che corressero la posta in caleffo, ammettere dietro il caleffo, o carrozzino fino al peso di libbre dugento, oltre al servitore, nè possano venire obbligati ad altro; ed essendo peso superiore, potranno esigere carlini cinque e mezzo dippiù per ogni posta; sempre che però dentro il legno ci anderranno due persone: ma, essendovene una, non debbano esigere detti carlini cinque.

X. Che volendo qualsivoglia persona andare per luoghi, ove non sia posta, non debbano essere i Mastri di Posta tenuti di porre fuori strada cavalli più che per due poste; ed in tal

caso debbono pagare i passaggieri per ciascuna posta carlini sedici per ogni pariglia.

XI. Che per evitare ogni contrasto co' passaggieri riguardo alla qualità del legno, con cui in oggi viaggiano, si ordina, che per le Timonelle a quattro ruote, allorchè queste non portino, che due uomini dentro, un baule, o altro del sopra espresso peso, ed un uomo dietro, non potranno pretendere, che di attaccare quattro cavalli: ma se dentro non vi andasse che una sola persona, non possano attaccare, che tre cavalli, e ciò proporzionatamente per la corsa di posta e mezza.

XII. Che detti Mastri di Posta riguardo alle carrozze a quattro luoghi, qualora queste abbiano dentro due, tre, o quattro persone, un baule dietro del sopradetto peso, ed il servitore, non possano attaccare più di quattro cavalli: ma se oltrepassassero le cinque persone tra dentro, e fuori, e due baule, o valigie, allora s'agli permesso attaccare sei cavalli, ed esigere a proporzione per la posta reale, e per la posta e mezza.

XIII. Se mai per avventura piacesse ad alcuno passaggiero di viaggiare con legno, che comprendesse più di quattro persone dentro, servitori, e baule dietro, potranno attaccare otto cavalli, ed esigere la corsa proporzionatamente.

XIV. Che siccome vi sono due poste, che hanno ardue salite di due, o tre miglia, come quella da Fondi ad Itri, ove ci è la salita detta di S. Andrea, così sarà permesso a detti Mastri di Posta di attaccare un pertichino ad ogni legno, o sia caleffo, o carrozzino, e due cavalli per ogni legno a quattro ruote, cioè timonella, o carrozza: però non potranno esigere che carlini tre e mezzo per ognuno di questi cavalli dippiù, mentre terminata la salita detti pertichini si levano.

XV. Che stante l' esservi nel cammino di Puglia forti e penose salite, come dal Cardinale a Monteforte, da Avellino a Dentecane, da Dentecane a Colore, e dalla Grottaminarda ad Ariano, vogliamo, che sia permesso a detti



detti Mastri di Posta solo, all' andare da Napoli ad Ariano di porre i pertichini adeguatamente a' legni, come sopra detti, esigendo carlini tre e mezzo per ogni cavallo.

XVI. Che non sia permesso a niuno Mastro di Posta del cammino di Roma fino a Terracina di porre pertichino di forte alcuna, come neppure dalla Posta d' Itri fino a Napoli; ma solamente sarà permesso al Mastro di Posta di Mola di Gaeta porre qualche ajuto di cavalli dalla sortita della sua posta fino all' Epitaffio, per la parte che si va a Roma, per cui servizio non possa esigere, che un carlino per ogni cavallo d' ajuto.

XVII. Che affine di riparare ogni sconcerto, che spesso suole accadere a causa della buona mano, che si dà a Postiglioni, veniamo ad ordinare, che non possano questi pretendere, che carlini tre per ogni pariglia di cavalli, e rispetto a' pertichini, ove occorino, come sopra si è detto, che oltrepassi il bisogno di servirsene più di due miglia, allora potrà spettargli carlino uno e mezzo: ma essendo nelle due miglia, un solo carlino. E facendosi da detti Postiglioni il servizio della posta reale, e posta e mezza, potranno esigere carlini quattro e mezzo per ogni pariglia di cavalli, ateso l' incomodo, che hanno di prendere i passaggieri alle locande, e case.

XVIII. Che ancora per evitare altri sconcerti, che spesso sieguono, che li Mastri di Posta intermedj hanno preteso di porre più cavalli di quelli, con cui il passaggiero sarà partito da Napoli, e che da Fondi sian venuti a questa volta, si ordina, che verun Mastro di Posta intermedio possa inquietare li viaggiatori, con pretendere di attaccar più cavalli: ma dovranno porne lo stesso numero, semprechè però la costruzione de' legni, ed i pesi sian corrispondenti a quanto si è detto ne precedenti Capitoli: ma se mai detti Mastri di Posta intermedj conoscessero che fossero stati attaccati minori cavalli di quei, che, come sopra si è detto, lo che può seguire per la malizia de' Postiglioni, che per lucrare danaro, agevolano di porre il minor numero de'

cavalli bisognevoli, potranno farne ricorso al Regio Ufficio di Corriere Maggiore di Napoli, da cui avranno compimento di giustizia, avvertendo però di non trattenere in verun conto i passaggieri per la detta vertenza sotto rigorose pene. Vogliamo di più, che i Mastri di Posta di Napoli, e Fondi, quando i passaggieri per loro quiete volessero un attestato da loro sottoscritto del numero de' cavalli, che hanno attaccati, sian tenuti a farcelo, perchè occorrendo possino esibirlo all' altre Poste.

XIX. Che per facilitare ad ogni paesano, o forastiero il far uso de' cavalli di posta, e partire a suo piacimento per ogni parte del Regno, si previene da oggi in avanti, che sempre quando i medesimi non volessero partire per extra Regno, per cui sono nell' obbligo di domandare il reale Passaporto, e licenza de' cavalli, sian nella libertà, come si è detto, di partir quando gli aggrada, bastando, che ottenghino la licenza de' cavalli dall' ufficio di Corriere maggiore di Napoli, che subito gli sarà data, essendo così la mente di S. M. All' incontro si proibisce a tutti li Mastri di Posta intermedj di somministrare cavalli di posta a chi che sia, dovendo passare l' intervallo di tempo di ore ventiquattro, giusta il reale stabilimento, semprechè non arrivi colla posta munita di licenza del detto ufficio di Corriere maggiore, oppure del Governatore del luogo per qualche bisogno che accadesse.

XX. Che da oggi in avanti sia permesso a qualsivoglia persona di spedire Staffette espresse per qualunque parte colla sola licenza dell' ufficio di Corriere maggiore, pagando i soliti diritti di carlini cinque e mezzo per posta.

XXI. Che niun Mastro di Posta del Regno possa attaccare in Napoli loro calessi, e cavalli, meno che per vettura a qualunque passaggiero, nè portarlo alla sua posta per indi dargli la muta, e tirare avanti in posta il viaggio; come pure, che non possa verun calessiere particolare impiegar cavalli per lo cammino della posta

posta, sotto pena di ducati cento, da distribuirsi un terzo al Regio Fisco, un terzo al relatore, ed un terzo a beneficio di queste poste, che fossero state pregiudicate, oltre sei mesi di carcere.

XXII. Che sempre quando i passaggieri ordinassero impostature di cavalli per loro uso al dippiù dei cavalli, che ogni rispettiva posta è obbligata tenere, e dopo per qualche accidente non più partissero, saranno obbligati pagare carlini dieci per ogni pariglia, stante l'incomodo de' detti cavalli, stalla, e biada, che devono pagare nel luogo dell'impostatura; e ciò si pratici ancorchè stassero impostati per meno di ore ventiquattro, e che doveessero ritornarsene nel detto tempo alla loro posta, per non aver servito chi gli ha ordinati, e se detta impostatura passerà le ore ventiquattro, debbano pagare la doppia somma di sopra espressa. E questo s'intenda per tutte quelle poste, che ad istanza de' passaggieri si faranno fatte impostare i cavalli.

XXIII. Che siccome si è riconosciuto, che non poche volte, tanto da Mastri di Posta, che da vetturini sono stati trappazzati i passaggieri, perchè non hanno avuto questi a chi reclamare; ordiniamo da oggi in avanti, che tutti i passaggieri, a quali succedessero de' mali trattamenti, possano ricorrere al Governatore del luogo della posta appartenente, o più vicino, il quale sarà obbligato fargli prontissima giustizia, secondo la mancanza ricevuta; e perciò S. M. delega detti Governatori Suddelegati per tali soli casi della Soprintendenza generale delle Poste. Deve però subito detto Governatore dar parte all'ufficio di Corriere maggiore del caso occorso, e della giustizia, che averà stimato compartire a' passaggieri ricorrenti contro i Mastri di Posta, e vetturini, per riceverne da esso ufficio le ulteriori determinazioni, senza causar spesa. All'incontro, sempre quando i viaggiatori pretendessero di levare il rispetto a' Mastri di Posta, e maltrattare i vetturini, debbono questi reclamare al Governatore del luogo, a cui si dà la facoltà di farsi esibire il Passaporto

per verificare il soggetto, e la sua patria; dandone subito parte all'ufficio di Corriere maggiore, perchè S. M. averà cura di far sentire a' suoi Ministri i mali trattamenti de' passaggieri per averne soddisfazione.

XXIV. Che non possi niun Mastro di Posta per verun conto mandare ad impostare cavalli nella pertinenza delle poste successive, sotto pena di ducati cento; da ripartirsi, come sopra, e sei mesi di carcere.

XXV. Che debbano i medesimi Mastri di Posta tenere alla pubblica vista sopra la porta della Posta la reale Impresa di S. M., ed il contrasegno della Posta, affinchè ricevano il dovuto rispetto, e sia noto il luogo della Posta.

XXVI. Che stante l'esser succeduto, che a motivo dell'accrescimento del fiume del Garigliano, non hanno potuto i passaggieri trapassar la sfera del detto fiume, tanto andando da S. Agata a Mola di Gaeta, quanto da Mola di Gaeta per venire a Sessa, non essendovi luogo alla posta del Garigliano per soggiornare forastieri, si è veduto, che sono stati nella necessità di ritornare alle rispettive Poste. In questo caso non possano i Mastri di Posta esigere, che la metà della corsa per ritornare alle dette Poste, donde ripartendo, calato sarà il fiume, debbano pagare l'intera corsa, come nell'istessa maniera della prima volta per andare al Garigliano.

XXVII. Che siccome spesso volte si è osservato, che per accidente, o per negligenza de' Mastri di Posta non si è ritrovato il numero de' cavalli necessari, ed è bisognato, che i cavalli trapassino all'altra posta, non si potrà pretendere da' passaggieri il trapassato, che per una sola posta; avvertendo però seriamente detti Mastri di Posta di tenere il numero de' cavalli obbligati per non recarsi pregiudizio tra di loro.

XXVIII. Che con il presente Editto non s'intenda niente innovato rispetto a' Corrieri di Gabinetto, per i quali ci sta il regolamento, che dovrà osservarsi.

XXIX. Che volendosi dare qualche re-

regolamento sopra le dette poste, quando la real Corte sta in Caserta, o in S. Leuci, per cui motivo molte volte i passaggieri da Capua vogliono passare ne' suddetti due reali siti, o nell' andare da Napoli a Roma; perciò si stabilisce, che da Capua volendo passare a Caserta, pagheranno i forastieri per due terzi di posta, e da Caserta a Santo Leuci mezza posta: lo stesso si osservi volendo andare da Caserta agli Aquedotti per andare, e ritorno una posta. Qualora i passaggieri volessero partir da Napoli, e passar da Caserta, dovranno pagare da Napoli a Caivano posta reale, da Caivano a Caserta una posta, e da Caserta a Capua due terzi di posta.

XXX. Che per l'andata, che molti forastieri fanno per osservare le Antichità della diruta Città di Pesto, ordiniamo, e comandiamo, che oltre le poste ordinarie, che vi sono da Napoli ad Evoli, da questo luogo fino a Pesto non possino in verun conto esigere, che solamente posta una e mezza.

XXXI. Che siccome brantano molti forastieri passare a Lucera, Foggia, e Montefantangelo, e nascendo spesso altercazioni per detti viaggi dal Ponte di Bovino in avanti, così ordiniamo, e comandiamo, che dal Ponte di Bovino a Foggia si paghino due poste, ed ugualmente dal Ponte di Bovino a Lucera, e da Foggia a Montefantangelo si paghino tre poste.

XXXII. Che per evitare l'indiscretezza, che tal volta usano gli Stallieri delle Poste a' forastieri, che arrivano per la presenzione delle loro mance, ordiniamo, che i passaggieri non siano obbligati a pagar altro, che grana cinque per ogni pariglia de' cavalli, che levassero dalla posta, e questo s'intenda quando i viaggiatori saranno bene e sollecitamente serviti, con bagnar ruote, dare ajuto, e altro.

XXXIII. Che avendoci fatto vedere la sperienza, che molte volte servendosi i Mastri di Posta di Postiglioni non pratici, e mali adatti a tal mestiere, con giungere per impertinenza, ed astio alla crudeltà di far ribaltare i forastieri, veniamo a prevenire i Mastri di Posta, che sempre e quando succedesse per una delle sud-

dette cause tal disgrazia, ne faranno eglino responsabili; e ad ogni ricorso, che faranno detti passaggieri al Governatore Locale, o all'ufficio di Corriere maggiore, si disporrà la carcerazione del Mastro di Posta, e Postiglione, dopo verificato il fatto colla maggior brevità, e senza spesa.

E per fine, acciocchè il tutto inviolabilmente si osservi, nè si possa da alcuno allegare causa d'ignoranza, dovranno detti Mastri di Posta tenere il presente Editto, da esibirlo a chiunque vorrà vederlo nelle occasioni; obbligandosi a mostrare detto Editto ad ogni passaggiero, che corre la Posta, ad ogni loro richiesta, e sempre quando da' Padroni di Posta si mancherà ad alcuno de' suddetti ordini, e capitoli nella piena osservanza, soggiaceranno alla pena di ducati dieci, da esigersi irremissibilmente dall'ufficio di Corriere maggiore, e di altre pene ad arbitrio di S. M., e Nostre. Napoli 1. Novembre 1777. IL MARCHESE DELLA SAMBUCA.

1777  
Il Marchese della Sambuca.

*Aggiunta alla nuova Tariffa per le Regie Poste.*

**S**emprechè la real Corte si troverà ne' reali siti di Caserta, Venafro, Persano, Bovino, e Procida, vuole S. M., che il Mastro di Posta di Napoli non possa da persona alcuna, che volesse andare in detti reali siti, esiger la corsa per posta reale; essendo così la mente di S. M.; ed il regio ufficio di Corriere maggiore, facendo stampare detto real ordine, lo comunicherà al suddetto Mastro di Posta di Napoli, per sua intelligenza e compimento. Caserta 29. Dicembre 1777. IL MARCHESE DELLA SAMBUCA.

1777  
Il Marchese della Sambuca.

*Notamento di tutte le Poste, che si corrono nel Regno di Napoli, e colla seguente distinzione,*

*Cammino di Roma.*

- Da Napoli ad Aversa posta reale.
- Da Aversa a Capua posta.
- Da Capua a Frascolisi.
- Da Frascolisi a Sessa.
- Da Sessa al Garigliano.

Dal

104 DE OFFICIO PRAEFECTI CVRSORVM ARMILLATORVM,

Dal Garigliano a Mola di Gaeta. I  
 Da Mola ad Itri. I  
 Da Itri a Fondi, I  
 Da Fondi a Terracina. I  $\frac{1}{2}$

*Avvertasi, che venendo dalla parte di  
 Roma dalla Posta di Fondi alla  
 salita di S. Andrea, sia le-  
 cito mettere i cavalli di  
 ajuto, o siano per-  
 sicchini.*

*Cammino di Caserta.*

Da Napoli a Caivano posta reale,  
 Da Caivano a Caserta posta. I  
 Da Caserta a S. Leuci. I  
 Da Caserta a Capua. I  
 Da Caserta agli Aquedotti, per  
 andata, e ritorno posta. I  
 Da Napoli a Pozzuoli posta reale,

*Cammino di Puglia.*

Da Napoli a Marigliano posta  
 reale, e I  
 Da Marigliano al Cardinale. I  
 Dal Cardinale ad Avellino, I  
 Da Avellino a Dentecane. I  
 Da Dentecane a Grottaminarda. I  
 Da Grottaminarda ad Ariano. I  
 Da Ariano a Savignano. I

*Siegue la Puglia.*

Da Savignano al Ponte di Bo-  
 vino. I  $\frac{1}{2}$

*Qui si incontrano due strade, la prima  
 va a Lucera, Foggia, Manfredonia,  
 e Monte di S. Angelo,  
 la seconda seguita la  
 Puglia.*

*Per la prima.*

Dal Ponte di Bovino a Lucera. 2  
 Dal Ponte a Foggia. 2  
 Da Foggia a Monte S. Angelo. 3

*Per la seconda.*

Dal Ponte di Bovino a Ordone. I  $\frac{1}{2}$   
 Da Ordone alla Cirignola. I  $\frac{1}{2}$   
 Dalla Cirignola a S. Cassiano. I  
 Da S. Cassiano a Barletta. I

Da Barletta a Bisceglia. I  
 Se taluno da Barletta vuol fer-  
 mare a Trani. I  
 Da Bisceglia a Giovenazzo. I  
 Da Giovenazzo a Bari. I  
 Da Bari a Mola. I  
 Da Mola a Monopoli. I  
 Da Monopoli a Fasano. I  
 Da Fasano ad Ostuni. I  
 Da Ostuni a S. Vito. I  
 Da S. Vito a Meciagne. I, etre qu  
 Da Meciagne a Cellino. I  
 Da Cellino a Lecce. I

*Camino di Calabria.*

Da Napoli alla Torre della  
 Nunziata posta reale, e I

*Siegue la Calabria.*

Dalla Torre a Nocera, I  
 Da Nocera a Salerno, I  
 Da Salerno a Vicenza. I  
 Da Vicenza ad Evoli. I

*Qui si va all' antica Città di Pesto,  
 ed a Persano.*

Da Evoli a Pesto. I  
 Da Evoli a Persano. I  
 Da Evoli alla Duchessa. I  
 Dalla Duchessa all' Auletta. I  
 Dall' Auletta alla Sala. I  
 Dalla Sala a Casalnuovo. I  
 Da Casalnuovo a Lagonegro. I  
 Da Lagonegro a Lauria. I  
 Da Lauria al Castelluccio. I  
 Dal Castelluccio alla Rotonda. I  
 Dalla Rotonda a Castrovillari. I  
 Da Castrovillari ad Esero. I  
 Da Esero al Celso. I  
 Dal Celso a Pantoni. I  
 Da Pantoni a Cosenza. I  
 Da Cosenza a Rogliano. I  
 Da Rogliano a Scigliano. I  
 Da Scigliano a S. Biale. I  
 Da S. Biale al Fondaco del Fico. I  
 Qui si va ancora da S. Biale  
 per Marcellinara a Catanzaro,  
 Città, ove risiede il Tribuna-  
 le, e vi sono poste. 2  
 Dal Fondaco a Monteleone. I  
 Da Monteleone a S. Pietro di  
 Melito. I  
 Da S. Pietro a Drofi. I

*Sic.*

*Siegue la Calabria .*

Da Drofi a Seminara.	1
Da Seminara al passo de' Solani.	1
Da Passo a Fiumara di Muro.	1
Da Fiumara per la Catona a Reggio.	1

*Si previene, che dalla Catona volendo passare in Messina, bisogna imbarcarsi.*

*Nuovo regolamento da praticarsi nel regio ufficio di Corrier maggiore del Regno di Napoli sopra la Tassa delle Lettere di fuori Regno di andata, e venuta alle Valigie dette di Roma ad esso ufficio spettantina.*

*Lettere di Roma per Napoli, Regno, e Sicilia si passano cioè*

<b>M</b> ezzo foglio,	grana 4
Foglio:	4
Foglio e mezzo.	5
Due fogli.	6
Piego per ogni oncia pesato.	12

*Nota, che siccome ogni lettera raccomandata, che non passa l'oncia di peso, paga un carlino, così quando arriva all'oncia di peso si esigono grana 12. proporzionatamente.*

*Lettere, che vengono dal cammino di Roma per Napoli, Regno, e Sicilia, si passano come quelle di sopra.*

*Lettere della Romagna per Napoli Regno, e Sicilia.*

Mezzo foglio,	gr. 4
Foglio,	4
Foglio e mezzo.	5
Due fogli.	6
Piego per ogni oncia pesato.	12

*Nota, che siccome ogni lettera raccomandata, che non arriva all'oncia di peso, paga un carlino, così quando arriva all'oncia di peso, si esigono grana 12. proporzionatamente.*

*Tom. II.*

*Lettere di Venexia per Napoli, Regno, e Sicilia.*

Mezzo foglio,	gr. 4
Foglio,	6
Foglio e mezzo.	9
Due fogli.	12
Piego per ogni oncia.	18

*Lettere di Genova, Toscana &c. per Napoli, Regno, e Sicilia.*

Mezzo foglio,	gr. 4
Foglio.	6
Foglio e mezzo.	9
Due fogli.	12
Piego per ogni oncia pesato.	18

*Lettere, che vengono da Milano per Napoli, Regno, e Sicilia.*

Mezzo foglio,	gr. 4
Foglio.	7
Foglio e mezzo.	10
Due fogli.	15
Piego per ogni oncia pesato.	27

*Lettere, che vengono di Germania, Paesi bassi, Inghilterra, &c. per Napoli Regno, e Sicilia.*

Mezzo foglio,	gr. 6
Foglio.	9
Foglio e mezzo,	14
Due fogli.	20
Piego per ogni oncia pesato.	28

*Lettere, che vengono di Francia per Napoli, Regno, e Sicilia.*

Mezzo foglio,	gr. 6
Foglio.	7
Foglio e mezzo.	8
Due fogli.	14
Piego per ogni oncia pesato.	22

**PRAMMATICA IX.**

**P**Oichè frequenti sono state le lagnanze de' Mastri di Posta della Capitale, e de' cammini, per gli abusi, che di continuo si commettono dagli Affittatori di galeffi, carrozze, ed altri legni, nell'impostare, e mettere

**EODEM REGE.**

Omnibus cuiuscumque gradus & conditionis hominibus aperte

ca-

interdicatur, ne audeant contra suas aurigas ferre quavis Praefecti cursorum armillarum signa sub pena confectionis in carcerem per mensem, & equorum, mulorum, rheadarumque amissione: quarum rerum tertia pars in Magistris postarum; reliqua in Officii cursoris armillati beneficium cedit.

106 DE OFFICIO PRAEFECTI CURSORVM ARMILLATORVM etc.

cavalli, o muli avanti, e portare, e far portare passaggieri ad uso di posta, ancor con insegna della medesima, cioè livree, cornette, e lacci a' Vetturini, e sonagli così aperti, come ferrati ai cavalli, o muli, in pregiudizio di detti Mastri di Posta non meno, che della prerogativa, e preeminenza del regio ufficio di Corriere maggiore; Avendo il Re N. S. risoluto, che dal regio ufficio nuovamente si pubblici il Bando altre volte fatto emanare; Noi dunque in esatta esecuzione de' Sovrani Ordini della M. S. de' 26. del decorso mese di Agosto, abbiamo stimato di fare il presente Bando, come legge, *omni futuro tempore* valituro, col quale espressamente proibiamo a chiunque di qualunque stato, grado, e condizione, e specialmente a qualsivogliano Padronali di calessi, carrozze, e di altri legni d'affitto, di poter mandare ad impostare avanti cavalli, o muli, e cambiare ad uso di posta, nè portare, o far portare livree, cornette, e lacci ai Vetturini, e sonagli aperti, o chiusi ai cavalli, o muli, e altri segni di Posta, sotto la pena per ciascuno contraveniente di un mese di

carcere, e della perdita de' cavalli, o muli, e de' calessi, carrozze, o altri legni, ancorchè proprj di detti Affittatori non fossero, ma de' Passaggieri, da applicarsi la terza parte del di loro valore in beneficio del Mastro di Posta, ove accade la controvenzione, e gli altri due terzi a beneficio del detto regio ufficio di Corriere maggiore, da eseguirsi invariabilmente, senza ammetterli veruna scusa, limitazione, interpretazione, o opinioni di Dottori, Comandiamo pertanto a tutti, che tanto si esegua; ed affinchè da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando munito col suggello delle reali armi, si pubblici, ed affigga ne' luoghi soliti e consueti di questa fedelissima Città, ed in tutti gli altri luoghi di posta de' cammini del Regno, e ritornino colle debite relate nella Segreteria della Nostra Soprintendenza Generale del detto regio ufficio. *Napoli 8. Settembre 1778.*

IL MARCHESE DELLA SAMBUCA, *Locus & Sigilli*, Silvestro Molinaro Segretario della General Soprintendenza,

1778 Il Marchese della Sambuca.

DE



DE OFFICIO PROCVRATORIS CAESARIS, SEV CAMERAE  
SVMMARIAE, ET HIS, QVAE IPSI  
TRIBVNALI INCVMBVNT

TITVLVS LXXVIII, sive CLXXL

REFORMA ET ORDINATIONI NOVE

*Per la Camera della Summaria, Scrivania di Ratione, Cascia Militare, & Cascia Ordinaria, Nuova situazione d'intrate, & Terre assignate per esse; & la forma, che s'ha da osservare nelli pagamenti, recuperationi, & scritture del Regno di Napoli, fatte, & comandate da osservarsi per l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Don Pietro Fernandez de Castro, Conte de Lemos, & de Andrada, Marchese de Sarria, Conte de Villalva, Comendator della Zarza dell'Ordine de Alcantara, Gentiluomo della Camera del Re Nostro Signore, Vicere, Luogotenente, & Capitan Generale del Regno di Napoli, con parer, & consulta del Consiglio Collaterale, o sia*

PRAMMATICA LXXXIV.

Cum dux de Lemos re-  
currente an-  
no 1612 ad  
hujus Regni  
gubernacula  
federet, et  
animadvertit  
fer regium  
Erarium plu-  
ribus rationi-  
bus exha-  
ustum esse, cui  
is consultum  
quammaxi-  
me volebat,  
novas in eam  
rem instaura-  
tiones publici  
juris fieri jus-  
sit, quibus  
primum in-  
terdictas vo-  
luit regionum  
redituum em-  
ptiones, ven-  
ditiones, tum  
ad minus pre-  
tium ipsos  
redactos, si  
jam venissent,  
& cum pacto  
redimendi ad  
vitam,



**P**HILIPPVS DEI GRA-  
TIA REX, etc. Illu-  
str. & Magn. Vir. Col-  
lateral. & Conf. Reg.  
fidel. dilectis. Effen-  
dosi di nostro ordine  
fatte molte diligen-  
ze per verificare in che stato si ritrova  
il real patrimonio di questo Regno,  
essendo comune opinione, che manca-  
vano per esito superante l'introito à  
tempo del nostro arrivo al governo di  
detto Regno, circa un milione, & sei-  
cento mila ducati l'anno, il che co-  
stava per li Bilanzi inviati à Sua Mae-  
stà, & consignati in nostro potere, &  
essendo pervenuto à nostra notizia, che  
detti bilanzi d'alcuni anni à questa  
parte andavano errati, diede ordine si  
faceessero nuove, & esstraordinarie dili-  
genze, con le quali si verificò, che detti  
errori, così nell'introiti, come nell'  
esito, importano l'anno ducati ottocen-  
to settanta quattro mila sei cento ven-  
ti, come costò per l'ultimo bilanzo,  
che fe questa Regia Camera à quin-  
decim Giugno prossimo passato del pre-  
sente anno, nel quale si specificò, in  
che consistevano detti errori partita  
per partita, & s'invid à Sua Maestà;  
& visto, & inteso, che il debito era  
meno, & che poteva remediarse, die-  
de ordine à trattar molti, & nuovi

espedienti per supplirlo, eccettuando il  
non imporre nuove impositioni, ne ven-  
dere l'intrate Reali, come era solito  
per il passato, poi che li popoli si ri-  
trovavano molto stretti, & alcanzati,  
che appena possevano complir con  
li pesi ordinarij, & il patrimonio tan-  
to effausto, & impegnato, che non li  
restava intrata nessuna libera, e fatti  
molti discorsi fuimo di parere eliger-  
ne dui, che ne furno rappresentati, &  
proposti per parte del Regno nell'ul-  
timo parlamento, uno de' quali fu il  
basciamento dell'intrate vendute in  
burgenfatico, & cum pacto redimendi  
à vita, & ad estinguere, che per il  
gran mancamento, che vi era nel pa-  
trimonio li miei predecessori furono  
costretti molte volte disordinare le si-  
tuazioni d'alcuni valendosi del dinaro,  
che andava maturando in mano delli  
percettori, & arrendatori, li quali sta-  
vano assignati, & venduti à diversi  
particolari, & questo per supplire alle  
necessità forzose delli pagamenti della  
gente di guerra, & di gratia, per la  
qual causa ritrovai con molto poco  
credito l'intrate vendute a consigna-  
tarij di giustizia, che non obstante ful-  
sero venduti a prezzi alti di 8. 9. 10.  
12. & 13. per cento, una gran parte  
d'essi non tenevano situationi, & un'  
altra parte pativa per lo detto di mo-  
do

dò tale, che non posseano esser pagati di loro terze, & con la confusione, & poco credito, in che si ritrovavano l'intrate, poichè per recuperare le terze rilasciavano bona parte in differenti mani, & quando si volevano disfare del loro principale, & venderlo per rimediare a loro necessità, ò per assicurare parte di quello tenevano per pericoloso, perdevano il terzo, & il quarto, & tenendo l'effempio, che la buona memoria del Rè Nostro Signore Filippo Secondo, essendoli stato dimandato nella Corte di Sua Maestà lo medesimo nell'anno 1563. si contentò, & fe Prammatica, la quale hoggi si osserva in tutta Castiglia, & la Santità di Papa Clemente Ottavo nell'anno 1592. lo fe in tutto lo stato Ecclesiastico, che hoggi medesimamente s'osserva, & la bona memoria del Conte de Lemos governando questo Regno fe il medesimo in tutte le intrate a vita, che stavano a 20., baciandoli a 14. & considerando, che da questa espediente ne risultava alle medesime parti beneficio l'accettorno, riducendoli a sette per cento l'intrate burgenfatiche, a dieci quelle a vita, & ad estinguere per ritrovarsi tanta quantità venduta a nove, & a dieci per cento li burgenfatici, come a dodici, & tredici a vita, con il quale viene a remanere proportionato il stato, in che si ritrovava prezzo giusto, & il maggiore, in che si costuma in Italia, in Spagna, & in tutta l'Europa, dal quale aggiustamento ne va risultando la puntualità di ricuperare le terze, & migliorarsi il capitale, poiche dove si soleva vendere con tanto danno per il passato, hoggidì resta con reputatione correndo già in la piazza con la mittà meno, & con speranza, che in breve tempo si venderà al pari senza nessuno danno, poiche con questo espediente s'è ammigliorato il capitale, & terze, del quale ne ha risultato d'intrata l'anno a beneficio di Sua Maestà ducati ducento sessanta mila.

Regali indulgentia prorogatur in alios quindecim annos foculariorum huius regni numeratio, sub onere tamen

Et non essendo questo a bastante per supplire al mancamento, accettiamo l'altro secondo espediente, il quale è, che essendo già gionto al termine di fare la nuova numeratione delli fochi di questo Regno, che appartiene a Sua

Maestà, il beneficio di tutto l'augumento, che havessero aumentato ogni quindici anni, si bene questo suole importare all'intrate Reali cento trenta milia ducati annui, come s'è visto nell'ultima numeratione, all'incontro Sua Maestà spendeva mezzo milione d'oro nelli Commissarij d'essa, & in altra spese, che faceva in più di otto, ò dieci anni, che suole durar la liquidatione, & li popoli da per se spendevano più d'un altro milione d'oro tanto in spese ordinarie, & straordinarie, come nelli disordini, & fraude che si fanno; & stando il Regno tanto distrutto sarebbe stata l'ultima ruina; Noi siamo contentati per le cause sopradette d'accordare, & transigere con il Regno nel detto parlamento prorogando questa numeratione per altri anni quindici nella forma, & maniera, che si fe l'anno 1575., con che pagassero ducati ducento mila di più, che venne ad importare in tutto ducati trecento milia l'anno per termine de anni quattro, & benchè questo era debito di giustizia, & con questo accordo rimanevano avvantaggiati li popoli considerando, che non lo possavano compiere ritrovandosi in stato tanto bisognoso, come s'è detto, & volendo agiutarli, accid che potessero, non solamente pagare nelli detti quattro anni li detti ducati trecento milia l'anno, però continuarli altri più, si Sua Maestà l'havesse di bisogno, accid non venga a disordinarsi la nuova assignatione, & situatione generale, della quale più inanzi se ne fa mentione, & incorrere alli errori passati obligando alli Vicerè domandare nuovi donativi, ò impositioni l'havemo concesso per tale effetto il beneficio del bassamento dell'intrate burgenfatiche, che havevano vendute sopra delle loro Università a diversi particolari a prezzi alti, che godino, e si riduchino, come quelli della Corte a ragione di sette per cento, il quale have importato ducati quattro cento milia in circa l'anno, & havemo comandato sgravare alle terre impotenti vinti milia fochi, & più l'havemo levata le spesa & danno, che facevano con la moltitudine di Commissarij, che ordinariamente pagavano, quale impor-

perfolvendi interim summam ducatorum tercentum mille quotannis, sublati pro Commissariorum multitudine impensis, et ex inopibus universitatibus viginti mille foculariorum numeratione.

portava più d' un milione d' oro l' anno in danno d' essi, come più inanzi si dirà.

Alle quali due partite di augumento havemo gionto altri ducati cento ottanta milia d' intrata l' anno, nelle partite contenute nell' ultimo bilanzo fatto per questa Regia Camera delli 15. di Giugno, che tanto hanno importato l' intrate delle tratte, che si vendono a beneficio di Sua Maestà, che non era solito per il passato, & l' augumento delli stagli della dohana di Napoli novo imposto dell' oglio, & sale, che con molta fatica, & destrezza si hanno assicurato, & aumentato, & de Fiscali, che si hanno redimito, & estinto senza alienare, che tutte le dette partite gionte hanno importato ducati sette cento quaranta milia d' augumento d' intrata l' anno a beneficio di Sua Maestà, risultati dalle dette cose, come costa per detto ultimo bilanzo fatto per questa Regia Camera a 15. di Giugno passato del presente anno, & tutto questo s'è fatto senza poner nessuna nova impositione, anzi ne havemo levate due, che tenevano in gran sugetione, & travaglio li popoli, l' una nel sale d' Abruzzo, lasciando in sua libertà a tutti quelli, che vorranno andare a comprarli, revocando il stilo, che si teneva in contrario con gran danno, & scandalo delli vassalli, & con obligare alli arrendatori, & dare alla dohana delle pecore il sale necessario per la mittà del comune prezzo, & altra avere levato il novo imposto del carlino per libra per l' estrazione della seta, con che si have assicurato la detta arte, non fosse venuta a percolare, ò disarsse, come si dubitava, & si governò tutto questo di maniera, ( come sapere ) che l' intrate di Sua Maestà non diminuirno, anzi augumentorno di quello, che stavano al tempo del mio arrivo.

Con li quali ducati sette cento quaranta milia d' augumento d' intrata, & con li ducati otto cento settanta quattro milia sei cento venti l' anno, delli errori scoperti havemo aggiustato, & apparato tutto quello, che mancava a questo Regio patrimonio per supplire di giustizia, militia, & gratia, pro-

visione di ministri, & altre spese ordinarie, & straordinarie, arbitrate in tutti li bilanzi passati, & con avanzaggio, & vene ad essere soverchio per insino ad hoggi per l' introito superante all' esito ducati cento venti otto milia sette cento novanta quattro non obstante, che nel detto ultimo bilancio non costava più che ducati vinti milia nove cento settanta cinque, che li rimanenti ducati cento, & sette milia otto cento dicenove consistono alle sequenti partite di ducati quaranta otto milia per la spesa, & soldo di quattro galere più, che si contavano nel detto bilancio dell' esito, & numero di vint' uno, delle quali da alcuni anni a questa parte non ne sono armate più, che dice sette, per mancamento di schiavi, & bonavoglia, con apparenza di durare alcuni altri anni, poi che lo stilo, che si teneva per il passato nel portare numero di molte, & pochi remieri, essendone male armate nelle occasioni non erano di servizio, & nelle spese di molto danno, & essendose reforzate, & datoli li remieri, che giustamente hanno di bisogno con parere del Marchese di Santa Croce, & di nostro Collateral Consiglio, sono rimaste habile per il servizio, & se avanzano per adesso li detti ducati quarant' otto milia l' anno insino a tanto, che non vi abbia gente da remo per armarle, & quando vi fussero si lasciano situati li detti ducati quaranta otto milia nelle prime vacanze, così delli ducati settanta quattro milia nove cento, & dice sette vacabili, che si pagano per la cascia militare, come delli ducati sette cento vinti milia, & cento cinquanta vacabili, che si paghino fora di essa, & stando applicati alla detta cascia militare, come inanzi si vederà, così come andaranno vacando, & estinguendo, del che al presente vi sono alcune partite vacue, & altre per estinguerse dentro de pochi mesi.

Et di più ducati cinque milia, & cinque cento, che si ponevano nell' esito del detto bilancio per il pagamento del Tribunale di Campagna, & Compagnia di frati Iurati di Salerno, le quali due partite molti anni sono, che si pagavano per la Thesoreria, & per-

tinuo in publicos usus, triremes potissimum constituitur.

Sublata duo vestigalia pro subjectorum populorum commodo, quorum alterum erat in sale Aprutii; alterum unius caroleni pro quaque ferici libra,

Novarum huiusmodi reformationum effectus; nam ea fecerunt, ut regionum reddituum introitus quam multum excederet, qui con-

percettori, & adesso di nostro ordine si sono levati, & aggregati all'imposizioni del Barricello, al quale tocca.

Et più ducati trenta sette milia, & cinque cento, che si avanzano delle partite poste in esito detto bilancio all'Intertenuti, piazze morte, pensionarij, delli quali se n'è havuta notizia esser morti, & mutate ad altre parti, & datoli baccia per soldi duplicati, non havendo da godere più che uno.

Et più detti ducati sei milia, che se includevano nelli ducati tre cento milia delli pensionarij della partita del Contestabile Colonna, la quale fu errore essendo gratia con peso di tenere una compagnia d'huomini d'arme, la quale s'assigna nelli residui delli ducati diece milia, che avanzavano nell'intrate burgenfatiche per non esser comparso li padroni perinsino ad hoggi.

Et di più ducati sette milia nella partita dell'esito delle provisioni di ministri, dove si aggregò questa somma, la quale si paga ad un ministro per spese secrete, et straordinarie, dove andava inclusa, & si paga delli ducati cinquanta milia, li quali stanno situati per spese secrete, & straordinarie, con che veniva ad esser duplicata.

Et più ducati due milia, e cinquecento l'anno del beneficio della moneta, che si zecca nella Regia Zecca, la quale tocca a Sua Maestà, e ducati mille trecento diecenove, che si ritrovorno di più ne i beni straordinarij di Terra di Lavore, con li quali vengono a rimanere li detti ducati cento ventiotto milia settecento novanta quattro di sopra.

Et acciò si vedesse il detto ugualmente, & avanzo, e si toccasse con esperienza, s'ordinò che tutti li Assignatarij presentassero le loro scritture, acciocche si verificassero i loro crediti, e come li possedevano in questo Regno, tanto per concessione, e vendita delli Rè e Vicerè passati, così in feudo perpetuo burgenfatico, & entrare vendite a vita, & ad estinguere in quindici anni, & sopra il donativo in genere, tanto quelli, che tenevano situationi particolari sopra le Terre del Regno, & arrendamenti, & altre intrate, come quelli, che rima-

nevano di fuori per mancamento di non haverli dove situare, et essendo comparso tutti, s'è verificata la maggior parte delli errori inclusi nelli ducati ottocento settanta quattro milia seicento vinti l'anno, come di sopra se ne è fatta mentione, e si ritrovò, che la maggior parte delli detti Assignatarij stavano divisi per tutto il Regno in picciole summe a differenti Terre, per godere d'una facoltà, che se li dava di possere inviare ad ogn'una d'esse di propria autorità sei Commissarij l'anno a spese, e danno delli popoli, e con salarij, e come che stavano divisi in picciole partite s'hanno ritrovato alcune volte in una propria Terra venti, e trenta Commissarij giunti tutti in un dì, e tra essi uno per un tarì; del che ne ha risultato la distruzione, et impotenza di molte Terre: non curandosi di questo li detti Assignatarij perche stavano in possessione, che quando lasciavano una Terra distrutta, gli era lecito di mandar altra, e se li concedeva, tanto per l'uso, che tenevano, come per le negociationi, che facevano, con il quale stile hanno ridotto la maggior parte del Regno in uno stato miserabile, havendosi aggiustato, che li pagamenti, e spese, che facevano molte Terre con li Commissarij, importavano più del capitale, che pagavano a sua Maestà, e tutto il Regno veniva a pagar più d'un milione d'oro l'anno per la detta causa. E volendolo remediarlo, come conviene, havendo riconosciuto li contratti, che si sono fatti con li Signori Vicerè nostri predecessori d'alienationi e vendite di intrate tanto in burgenfatico, come a vita, & ad estinguere, non havemo ritrovato, che habbiamo venduto segnalando Terre particolari, se non in generale sopra fiscali grana quattro, e donativi di tutto il Regno, per lo quale ordiniamo, che nella detta situatione nova, che si haveva da fare di tutti li Assignatarij d'ogni Provincia, divisi in diverse Terre, st unissero in una, e che li Baroni, che possedevano intrate divise in tutto il Regno, si assegnassero nelle loro proprie Terre, con il quale vengono li

Assi-

Errores detecti in scripturis eorum, qui patrio sermone dicuntur Assignatarj, concessionibus, alienationibus, aliisque id genus rebus a Vice-regibus ipsis factis, atque optima sane ratione correcti.

Assignatarij, e Terre a ricevere un beneficio univervale, con molte comodità, che fanno li Baroni alli loro vassalli per non perderli.

Non nisi unus  
 è Commissa-  
 riis ter in  
 anno se se  
 conferre pot-  
 est in Terram  
 personarum  
 superius lau-  
 datarum ex  
 pragmatica  
 hoc anno la-  
 ta die 27  
 mensis Fe-  
 bruatii, quæ  
 est septima  
 sub titulo de  
 Commissariis,  
 quamque vi-  
 de.

Et vedendo li particolari gionti li loro crediti, e con poca speranza di passar da una parte ad un' un' altra, come si soleva fare li convenerà conservare, ajutare li popoli, li quali con lo che avanza d'un milione, e mezo d'oro in circa, che ha importato l'anno a suo beneficio lo bassamento delle intrate l'essimerli da Commissarij, come innanzi si dirà, e deduttioni delli venti milia fuochi, potranno facilmente pagare alli Assignatarij di Giustitia, & alla Corte. E per l'effetto, & esecuzione di esso, havemo ordinato con l'ultima Prammatica fatta alli 27. di Febraro di questo presente anno, che non possa andare a nessuna Terra per tutti l'Assignatarij, che oggi sono, & in futurum saranno più, che uno Commissario tre volte l'anno: e con questo resta assicurato, acciò per l'avvenire non succeda simil danno, e tenerete particolar pensiero dell' osservanza della sudetta Prammatica, nella quale ancora vi si è ordinato non si spedisca provisione nessuna di passaggio da una Terra ad un' altra senza nostro ordine espresso, acciò non venga a risultare quello, che è stato per il passato.

Prædecessori-  
 bus Viceregi-  
 bus vel ma-  
 ximo vitio  
 vertitur re-  
 gios Erarij  
 redditus venales  
 fecisse, ac  
 alienasse in-  
 genti ruina.  
 Instaurationes  
 laudantur, qui-  
 bus illi con-  
 sultum est.  
 Imo præscri-  
 bitur librum  
 confici in duo-  
 decim volu-  
 mina tribu-  
 rum pro to-  
 tidem Provin-  
 ciis hujus  
 Regni, in quo  
 regium es-  
 cujusque Uni-  
 versitatis scri-  
 bi debet, alia-  
 que id genus  
 pro populo-  
 rum commo-  
 do.

Et per poter consignare più facilmente li detti Assignatarij a riconfer le loro scritture, si ritrovò, che il stile antico, che si teneva in questo Tribunale toccante al patrimonio nel dare, & pigliare li conti di esso, era confuso, del che ne sono nate tutte le confusioni, & errori, che si hanno ritrovati nelli bilanci, e le necessità, in che si hanno visto li Signori Vicerè passati, che vedendosi in tante strettezze per questa confusione, erano costretti pigliar espediente così dannoso, come è stato il vendere l'intrate burgenfatiche, & a vita, & ad estinguere, admettendone partiti molto disavvantaggiati con interessi eccessivi, ponendone terze in capitali, con che hanno augmentato lo debito, e si è gionto allo stato, in che l'havemo ritrovato, con tanta poca speranza di rimedio, che se essi fossero stati

disegnati, che il debito con molta parte non era tanto, e si haveffero ritrovate separate le materie, & applicare ogni cosa per loro effetto, senza che l' uno potessero imbarazare, ne confondere le altre, e se li conti fussero stati meno più chiari, & aggiustati, si farebbono accorti, che possavano passare, e pagare le genti di guerra, e di giustitia, senza poner mano a vendere, ne alienare; del che ne ha risultato tutto il danno, & havendo riconosciuto da dove nasceva, ci risolsimo, come s'è detto con non vendere, ne alienare intrata nessuna, & con li espedienti di sopra dichiarati, havemo passati due anni di nostro governo, & vè per li tre, correndo no li pagamenti di guerra, e di giustitia, & con alcuno vantaggio de lo che soleva, & havemo redimito alcune intrate burgenfatiche, restituendo il capitale. Il medesimo havemo da credere, che haveriano fatto li miei antecessori se haveffero ritrovato chi l' haveffe dato chiarezza, & volendo si mediare l' uno, e l' altro, havemo ordinato con viglietto delli 10. di Maggio del presente anno 1612, che il libro, che in questo Tribunale si intitula del patrimonio, tenendo li effetti contrarij, poiche solamente era libro di carichi dell' alienationi d' intrate, che facevano li Rè, & Vicerè sopra il patrimonio, dove si notava confusamente, senza che delli corpi d' intrate Reali, ne cose tocanti al beneficio del Regio patrimonio vi fusse libro, ne conto armato, & a tempo, che volevano pigliare li conti delli Ministri pecuniarij Partettori, o Arrendatori in questo Tribunale, in loco di comprobare l' introito con il libro del patrimonio, & conto armato con quelli, & con ciascuna Terra, & arrendamenti, non lo tenendo, pigliavano li antecedenti, che havevano presentati le parti, che stavano comprobati con lo cedulaio in alcune partite, & per quello andavano liquidando per Terra 13. 14. 15. conti, & altri tanti pagamenti, che facevano per diverse impositioni, & cause, con lo quale si veniva ad allargare la scrittura, & lo medesimo la liquidatione delli conti, causando danno, & confusione alle Ter-

Terre, & così in questo, come nell' altre partite d' esito possèva haver inganno manifesto, tanto nell' introito diminuendo, & augmentando, come esiti, per mille cause, & incidenti, che ogni dì occorrevano, & per passaggi, che si solevano far di Terre, & arrendamenti in altri, restando alcuna volta tutti dui in piede, & altre vacanze d' intrate a vita, & ad estinguere, che per mancamento delle parti, non si notavano in tempo, come si è visto per l'esperienza delli errori ritrovati per la moltitudine delli conti che per questo stile antico si havevano da liquidare in questo Tribunale, che venivano ad importare trenta mila conti in circa l'anno solamente delle Terre del Regno, & essendo impossibile, rimanevano molti anni addietro, e confusi, del che ne nascevano tutti gli errori delli detti bilanci, & per remediarlo per l'avvenire, vi si ordinò in detto viglietto, che si formasse un libro del patrimonio in dodici volumi di ciascuna delle dodici Provincie di questo Regno, dove si armasse conto Terra per Terra, & in ogni una si ponesse nel debito tutto di quello, che restava a sua Maestà, et per l'imposizioni, et cause si uscisse poi con una summa sola di tutte esse, et quando si pigliasse conto al Ministro di quella Provincia, fusse un solo conto per ogni Terra, summa, et pagamento, con che si veniva a levare la moltitudine di quello, facilitare la scrittura, et disgravare li poveri vassalli, che non sapevano, nè possèvano tenere tanti conti separati; del che ne risultavano molte volte duplicati pagamenti, oltre il notabil danno, et spese, che ricevevano li Commissarij, che ogni mese, et dui mesi andavano per le dette imposizioni separate: perloche ordinao separare le Terre, che rimanghino libere in beneficio della Regia Corte; di quelle, che rimanevano assignate alli Assignatarij, et havendo eletto le maggiori, si sono reformate delle mille novecento, et sei Terre, in che consiste il Regno in cinquecento settantadue, di che si hanno da liquidare solamente altritanti conti, dove innanzi soleva-

no essere 30000. nella forma, et modo, che vi si è ordinato, et tanti più conti andassero cadendo alla Corte per le vacantie, et devolutioni, delle quali 572. Terre si hanno applicato circa della metà, che sono le picciole all'imposizioni straordinarie del Regno, et vengono a rimanere per infino a trecento, le maggiori, et migliori per la Corte, et perchè nel ricevere li detti conti vi haveva anco un'altra confusione, et era, che si computava la scrittura, et correva per Indittione di 15. in 15. anni, et dappoi ritornava dal principio, il qual conto non lo intendevano molti pratici, tanto più l'ignoranti, dal che nascevano liti, et fraudi di più d'esser contraria a quello, che si pratica in altri Regni: et per evitar questo, et conformarci con la comune, s'ordinò con la Prammatica, et nostro viglietto appare, che si computasse dal primo di Gennaro per tutto Dicembre, et all'incontro del conto armato d'ogni Terra si habbiano da ponere li pesi, che stando caricati sopra d'esse con le cause, et tutto quello, che si recupererà, et pagerà, sia in conto d'una sola summa, et un solo conto, aggiungendo, et diminuendo nell'introito, et esito tutto quello, che oggi di anderà succedendo, con le mutanze delli Assignatarij, et altre cause.

Havendo ancora ritrovato uno stile confuso, nel quale vi possèva haver fraude, et mancava la chiarezza, che conveniva nell'adohe delli Baroni, et Terre, che pagano per ragione di servizio, et riconoscimento d'intrate feudali, tassa ordinaria, et straordinaria, ponendosi la summa per maggiore. In molti Contati, et Baronie, et Stati, che abbracciano diverso numero di Terre, che soleo diminuirsi, & aumentarsi con nove compre, & vendite, causavano confusione, et si possèvano far fraude, et errori; et per evitarle, ordinao partire per minore quello tocca ad ogni Terra per la detta causa, et ponerlo al piede dell'introito di quelle, accioche sia un conto solo, et si possa assignare, accioche in qualsivoglia padrone, al quale venisse a succedere con il tempo la detta Terra

Quemadmodum fieri debet solutio adoha, quam Barones Regi praestant pro militari servitio, et pro feudali introituum recognitione, ne amplius fraudes interant.



vada signalata con il detto peso,

Extraordina-  
ria vestigalia,  
itineria nem-  
pe reficere,  
lacus purgare,  
aliaque hu-  
jusmodi, quae  
super selectis  
Universitati-  
bus erant, in  
unum redi-  
guntur, quo-  
rum ratio in  
superius lau-  
datis libris,  
aliisque ha-  
benda: qui  
tertio quoque  
anno resti-  
tuendi sunt.  
Rationales  
regiae Camer-  
ae adesse de-  
bent solutio-  
nibus, quae fi-  
unt bellicis  
personis, et  
secunda ejus-  
dem Aula,  
cui rationes  
omnes com-  
mune, vel  
omnia haec  
etiam procu-  
ret.

Et perche tra li conti, che vi era-  
no nelle dette Terre separate vi era-  
no l'imposizioni straordinarie, che il  
Regno ha concesso per beneficio uni-  
versale suo, come sono accommodar  
le strade, lagni, et pagamento del Bar-  
ricello di campagna, che vi è diviso  
in tutte le Provincie per la scurtà di  
quello, et braccio della giustitia, et  
per pagare le guardie delle Torri, et  
le fabriche di esse, che si fanno per la  
custodia, et per il pagamento delli  
Presidij fissi, per non alloggiare l'In-  
fantaria Spagnola, le quali imposizio-  
ni comprendevano tutte le Terre del  
Regno, et essendo gran confusione, et  
danno, cosi per li vassalli, come per  
il fine, che furon concesse, havemo or-  
dinato unirle, dando le Terre separa-  
te à parte in ogni Provincia con poco  
numero proportionatamente al peso,  
che tengono per le dette cause, di tut-  
to il quale se ne tenga ragione, et  
conto nelli detti dodici libri del pa-  
trimonio delle dodici Provincie, che  
novamente havemo ordinato formare,  
et un' altro libro generale di arrenda-  
menti, et altre intrate, et un libro  
maggiore, che con abbreviatura per  
deve, et havere resumma tutti gli  
effetti del patrimonio, cosi di debito,  
come di credito, chiamando il foglio  
del minore, dove starà steso il parti-  
colare, i quali libri si vadino rino-  
vando di tre in tre anni con li novi  
incidenti, che anderanno bassando, et  
crescendo, et acciocche questa Regia  
Camera non tenga l'escusa, che per  
il passato, di che li errori delli bilan-  
ci risultavano di non tener notitia del-  
le cose, che passavano per la Scriva-  
nia di Ratione, et per la Tesoreria  
del Donativo. In genere ordinamo con  
viglietto de' 24. di Marzo di questo  
anno, che li Razionali di questo Tri-  
bunale intervenghino a tutte le Mo-  
stre, et pagamenti della gente de guer-  
ra, et conservino le liste delle dette  
mostre, et alla Scrivania di Ratione,  
che l'invij l'assenti novi ogni Sabba-  
to, et che di tutto ne pigli ragione  
la Rota delli conti, novamente depu-  
tata per noi in questo Tribunale, do-  
ve li Presidenti de Cappacorta con uno  
de Toga habbiano da assistere alla li-

Tom. II.

liquidatione di quelli, senza che s' in-  
tromettano nelle cause de lite, rima-  
nendo più tempo nell'altra Rota del-  
li detti Presidenti di Toga per espedir le  
cause predette, trattando ogn' uno so-  
lamente della sua professione, senza  
impedire l' uno all' altro, et di tutto  
s'ha da tenere, et armar conto nella  
detta Rota de conti, non solo delli  
libri delle Provincie, arrendamenti,  
et patrimonij, ma di tutta la genre  
de guerra, cose ordinarie, et extra  
nella forma, et modo, che vi è or-  
dinato nel viglietto di 19. di Maggio  
passato, et per più facilitare, et evi-  
tar le fraudi, che si possevano fare  
nelli pagamenti dell' Infantaria Spa-  
gnola, et Galere, remanendo li piedi  
di lista delli Capitanei molt' anni sen-  
za ferrarse, et lo medesimo li conti  
di padroni di Galera, per la qual  
causa ancora era difficile, et quasi in-  
finita la liquidatione delle cedule del-  
li Tesorieri, stando hoggi li conti di  
essi di 30. et 40. anni aperti, con  
molta confusione del patrimonio, et  
per remediarlo, havemo ordinato nel  
detto viglietto, che non si possa far  
pagamento nessuno nella forma passata  
con mandati a parte, di che resulta-  
va tutto il danno, se non con il man-  
dato, et liberanza ferrata ad ogni com-  
pagnia, Galera, et Castello con suoi  
Officiali, con la quantità giusta di  
quello, che ha importato il pagamen-  
to conforme l' ultima mostra, con lo  
quale si facilita, et s' abbrevia il con-  
to, et s' evitano le fraudi grandi, che  
si possevano commettere.

Et per facilitare ancora li conti di  
Arrendatori, che interpellatamente, et  
con disegno pagavano alli Assignatarij,  
che essi volevano, di che ne ha re-  
sultato molto danno al credito della  
Corte, et alle parti, di più, che non  
si possevano liquidare li conti, con  
facilità l' havemo remediato, ordina-  
do, che li Arrendatori siano obligati  
a pagar con mandati generali a suoi  
tempi, et che le parti ritrovino scrit-  
ti li loro crediti nelli Banchi publici  
delle summe, che hanno da havere,  
senza che siano angariati come, per lo  
passato, il quale lo farete osservare  
inviolabilmente.

Et perche ancora havemo ritrovato,

P

che

Arrendatores  
suo quoque  
tempore sol-  
vant cum  
mandatis ge-  
neralibus,  
quidquid per-  
solvere te-  
nentur regiae  
Curiz.

Titulorum,  
Baronumque,  
necnon

Cancellariam Regentium deputatio instituitur, quae pro vestigalium administratione, ac pro universitarum reditibus, quid expedire animadvertat, regio consilio statuat, efficiat.

che per stile antico teneva questa Regia Camera, et nostro Collaterale Consiglio, et alcune volte per scrittorio a carico, il pigliare, et far pigliare li conti dell'introiti, et esiti, che toccavano alle Università del Regno, et d'appremiare alli interessati di quello, il quale di più di occupare molto tempo, et che dappoi veniva a mancar per l'altre cose, che toccavano al servizio di sua Maestà, et suo real patrimonio, nascevano molti altri inconvenienti causati dalli Commissarij, che inviavano a pigliar detti conti, poiche di più delli salarij, et spese, che si facevano pagare, rimaneva a suo arbitrio assolvere, coprire, et molestare a chi volevano per mezzi illeciti, et per un medesimo conto solevano alcuni aprire, et ferrare quelli, che erano già finiti, che tutto risultava in danno delle Università, et effendono quelle il principal capitale del patrimonio, accid si habbiano da conservare per l'avvenite, parte conveniente in comandarlo a persone gravi, che attendano solo a questo, et per tale effetto havemo creato novamente una deputazione di Titulari, et Baroni del Regno con un Regente di Cancellaria, accioche piglino li espedienti, che convengono, con consulta nostra, tanto nell'amministrazione delle gabelle, et intrate delle dette Università, come nel disimpegno delli debiti, et in far pigliare li conti, dichiarare, assolvere, et condannare li dubij, far l'alcanzi, significatorie, et condannationi, come più giustamente faranno di parere, et anco dar remedio alle Terre importanti con li modi, et maniere, che convenerà: et in caso, che alcuna delle parti s'aggravasse, habbia il Reggente, che assisterà nella detta deputazione a riferir la causa in Collaterale, et con la separatione, et assignamento, et per l'ultima Prammatica delli 27. del passato fu ordinato, che in ogni Terra s'assegnino intrate separate alli pagamenti, che si fanno a sua Maestà, et ad altri Assignatarij, et creditorj, senza che si spenda nessuno denaro di essi, ne si possi applicare ad altra cosa, con la quale faranno meno li conti, et imbarazzi delle dette Università, et in conformità di

questo, da oggi avanti darete ordine, che questa Regia Camera non s'intrometta in cosa nessuna toccante alli detti conti, anzi revochi subito le commissioni date per tale effetto, che lo medesimo s'osservarà da noi.

Et come havere inteso per l'ultima resolutione, che havemo pigliato di far finire li conti, et pagamenti di tutte le genti di guerra, et quelle di gratia, e che cosi a quelli, come alli di giustizia, che incominciano e correre con la nova situazione dal primo di Gennaro passato avanti rimanghino li conti più chiari, et per non confonderli con le cose attrassate, et con l'espediente, che havemo pigliato in accettar le renunzie, che volontariamente fero li Tratteniti, Avantagegiati, Piazze morte, Pensionarij, et Cavalleria di tutto quello se li doveva per lo passato per tutto Giugno 1611. con pagarli sei paghe per tutto Dicembre sequente, che per insino adesso quelle, che si sono accettate importano più d'un milione d'oro in beneficio di sua Maestà, et renunciando quello, che mancano, importerà un'altro mezzo milion d'oro in circa, che tanto più facile sarà l'aggiustar li conti delli altri debiti vecchi di giustizia, come vi si è ordinato, accioche si pigli alcun espediente, perche non venghino col tempo a confondere lo fatto. Et questo espediente delle sei paghe con renuncia del passato, l'accettiamo per due cause: L'una per la gran necessità, in che havemo ritrovato il patrimonio di modo impossibilitato di poter compiere con questo peso. Et l'altra con l'esempio, che havavamo di haverli fatto altre volte in questo Regno con la Cavalleria in tempo, che lo governavano li Signori Principe d'Orange, et Duca d'Alcalà, et approbato dappoi per sua Maestà; et per facilitare li conti delle genti di guerra, et gratia, et cose straordinarie, che hanno bisogno di communicatione unita fra le Casse militare, et ordinaria, et la Scrivania di Ratione per aggiustare li soccorsi, vitti gratis, et alcanzi, et li pagamenti, passaggi, et altri molti dubbij, che ogni dì s'offeriscono tra questi officij per cose passate, presenti, et fu-

Ne rationes in antecessum habitae perverterentur, renunciationes per eos, quibus vulgo est inditum homines di Tratteniti Avantagegiati, Piazze morte Pensionarij, & Cavalleria, sponte oblatae recipiantur, iisque, quod debetur, persolvendum pollicetur sexta vice: idque fieri constituitur ex binis rationibus in tus recensitis pro publico bono. Porro Officia scribae portionis, & arca ordinaria transferuntur in us regium, antiquum vero Palatium prope Viceregis personam, quo facilius haberi rationes possint.

future, et per levar le scommodità, che li soldati, et negozianti ricevevano, standono questi officij separati a lochi differenti, et remoij, et anco fora di mano, per la brevità, con che volevano sapere, et intendere lo stato di molte cose, et per facilitare, havemo ordinato, che li officij di Scrivania di Ratione, et Cassa ordinaria si ritirino nel Palazzo vecchio appresso di nostra persona, dove già risiede la detta Cassa militare, con le quali questo Tribunale da conti tenerà più facilità di addimandare, et aggiustare le scritture, che haverà bisogno per osservanza di quello se li ha ordinato in conformità dell'istruzioni.

Quidquid statutum fuit pro laudariis superius personis, nempe Assignatarij, & statui nunc placet in eadem rationem pro gentibus militum, gratia, aliisque ordinariis, & extraordinariis personis, quibus persolvendi, quod sibi habere debent, onus imponitur ne dum arce ordinariis, sed & dohanz mena pecudum, & nonnullis vectigalibus in qua certa quaedam numerorum quantitas in eam rem inferri jubetur: quod maximo commodo huic regno cedit.

Et essendosi eseguito di nostro ordine il contenuto, dando situazione nelle Terre, et arrendamenti a tutti li Assignatarij, che le tenevano, et anco a tutti quelli, che stavano senza di essa, per mancamento di non haverla; et volendomo far il medesimo con le genti di militia, et gratia, Ministri, et altre ordinarie, et straordinarie, che tiene sopra di se questo Regno, acciocchè col tempo non si torni a confondere, et disordinare il fatto, havemo appattato tutte le somme necessarie per li detti pesi, et situato nelle Terre, arrendamenti, et altre intrate, et una parte d'essi restano situati nella Regia Cassa ordinaria, come si vederà innanzi, nella quale havemo assignato ducati ducento quarantaquattro milia, et cento quarantasei l'anno, che cominciano a correr dal primo di Gennaro passato, avanti nelle intrate, et introiti, et con li pesi contenuti in essa, et ducati cento quaranta milia nella Dohana di Foggia, li pagamenti delli quali per questi principij haveranno da correr, et liberarnosi con liberanzo generali espedite per la Scrivania di Ratione dirette alla detta Regia Cassa; et Dohana di Foggia: et perchè tra li Assignatarij situati sopra le dette due partite hanno inclusi ducati ducento cinquantatre milia seicento cinquanta de Pensionarij di gratia, li quali così come stoderanno vacando, l'havemo applicati alla Cassa militare fundata col detto parere, dove haverà da intrate tutta la situazione della gente di guerra,

gratia, et cose straordinarie, così del Regno, come pesi di stato di guerra, et governo, la quale habbia da reside in Palazzo, appresso di nostra persona, con li ordini, et istruzioni, che per suo governo l'havemo dato, senza che habbia a restar peso a sua Maestà di nuovo salario, provisione, ne spese di nissuno Ministro di quella, poiche si hanno da pagare delli soldi, che si solevano dare alli Percettori per l'esigenza delle impositioni straordinarie del Regno, alla quale Cassa militare havemo dato cinquecento settantadue Terre delle dodici Provincie di questo Regno a basso dichiarate con intrate, che importano un milione cento quarantacinque milia cinquecento settantaotto ducati, che incominciano a correr dal primo di questo presente anno avanti in beneficio della detta Cassa militare a tempo, che si soleva per tale esigenza pagarsi alli Percettori uno e mezo, et due per cento, havendoli levati, et posti in suo loco Rationali, et altre persone, che si hanno contentato con mezo per cento, di modo, che si viene ad avvanzar ducati diecesette milia in circa d'intrata l'anno di più di levare l'oppressioni, che facevano li Percettori delle Terre, et mancamento, che di ordinario davano all'hazienda di sua Maestà, comprando officij, et pagandoli dappoi col dinaro Regio, et con pigliarlo all'interesse, con che in vita, ò in morte si veniva a discoprire il danno, andando per questa causa sempre colcanzati godendo, et dissimulando l'esigenze.

Et più ducati quaranta milia l'anno sopra le Terre salde della Dohana de Foggia, che incominciano a correr dal detto dì, applicando per questo anno lo residuo, che restò per il passato per il mancamento, che vi è stato; più ducati trentacinque milia sopra li relievi per morte delli Baroni del Regno dal detto dì primo de Gennaro, et tutto il decorso per il passato, che resta recuperarsi.

Et più ducati ventitre milia l'anno sopra la Dohana de Napoli.

Et più ducati quindici milia cinquecento, et quindici l'anno sopra arrendamenti delli Presidij di Tolosa.

Et più ducati tre milia l' anno sopra la vendita de Polletri, che si vendono, et dappoi si caricano, et li ritengono nelli pagamenti d' Huomini d' arme, et Cavalli leggieri.

Et più ducati dui milia l' anno della vendita di diverse robbe vecchie delle Galere, et Tarcenale.

Et più ducati mille, et vinticinque l' anno sopra le difese del Mazzone, et colte d' herbaggi, et fieno di Terra di Lavore.

Et più ducati dui milia sopra l' arrendamento delle Dohane di Puglia applicate per il pagamento delle Piazze morte comparse dopò.

Nummi in arcam militarem inferendi pro statutis solutionibus.

Et di più altri ducati duicento sessantacinque milia seicento et diece l' anno dell' arrendamento dal Sale, che giunte tutte le dette partite, fanno la summa d' un milione cinquecento trentatre mila settecento, & dieceotto ducati l' anno pronti, liberi, & franchi in vendita, & di alienatione, che hanno da intrare in detta Cassa militare, cioè un milione ducento sessanta otto milia cento, & otto ducati dal primo di Gennaio passato, & li restanti ducati ducento sessantacinque milia seicento, & diece del Sale dal primo di Settembre di questo anno, li quali si assegnano, & hanno da servire per alcuni effetti avanti dichiarati.

Et più si assegnano alla detta Cassa militare li ducati ducento cinquantatre milia, & seicento cinquanta sopradetti, che oggi si vanno pagando per la Cassa ordinaria, & Dohana di Foggia alli Pensionarij di gratia, i quali così come andaranno vacando, si hanno da applicare alla detta Cassa militare.

Et di più s' assegnano, & applicano alla detta Cassa militare ducati cento sessanta milia d' intrata l' anno, che dal primo di Gennaio avanti si sono situati sopra l' arrendamenti della Seta difesa di Calabria, nuovo imposto dell' Oglio, Dohana di Puglia, Carte, Zocca, Piazza majore, & Ova & Capretti, a diversi Tratteniti, & Pensionarij, li quali si vanno pagando per adesso per liberanze generali della Scrivania de Ratione sopra detti arrendamenti, pigliando la ragione la Roca de conti di questa Regia Cam-

ra, come sapete, & così come andaranno vacando, & estinguendosi per altre cause, s' applicano alla detta Cassa militare, accioche le vada recuperando.

Et più s' applicano alla detta Cassa militare ducati trecento, & sei milia & cinquecento d' intrata, che stanno venduti, & assignati sopra diverse Terre, & arrendamenti d' intrate burghesche a vita, & ad estinguere, i quali così come andaranno vacando, & estinguendosi, li ha da andar recuperando la detta Cassa militare, che viene ad importare tutto il principale, & dotazione della detta Cassa militare dui milioni ducento cinquantatre milia ottocento sessanta otto ducati d' intrata l' anno, delli quali, come sta detto, sono un milione, & cinquecento trentatre milia settecento, & dieceotto ducati pronti, & li ducati settecento vinti milia, & cento cinquanta de Interiteniti, Pensionarij, Piazze morte, intrate a vita, & ad estinguere vacabili, a beneficio della Regia Corte, delle quali summe da poi con haver compiuto con tutti li pesi, entra hoggi con avanzo la detta Cassa militare con ducati cento ventiotto milia settecento, & novanta quattro l' anno, & alcune partite, che già stanno vacue, & vanno vacando, & estinguendo delli ducati settecento venti milia cento cinquanta vacabili, che si pagano fora della cassa militare, come delli ducati settantaquattro milia, noveseicento diceffette vacabili, che si pagano per essa, che l' uno, & l' altro ha da servire per lo disimpegno di doi conti in circa d' oro liberi, che le arbitra dovendosi, a diversi consignatarij di giustitia, gratia, militia, & altre cose extra ordinarie, de che se ne fece mentione nel ultimo bilancio delli 15. di Giugno passato, che se hanno d' andare estinguendo con detti avanzi, nove renunze, & residuo, che si deveno nel Regno, & con altri espedienti, che si vanno pigliando, & non bastando a contraponerli con il principale de alcune intrate de quelle, che vanno vacando, & dopoi, che sarà pagato, & estinto questo debito, si hanno da andare facendo depositi alli Assignatarij burghesico, & così li frutti di quel-

Ceteri nummi in eadem arcam inferendi, eorumque usus.

quelle si affrancherà, come l' avanzo, con che s'entra nella detta cassa militare con l' aumento, che si farà per le vacanze dell' ducati seicento novanta cinque milia, & sessantasette vacabili, come qualsivoglia altro aumento hanno d' andare sempre in multiplicazione per andare facendo sempre li depositi; per il disimpegno di che questa Regia Camera ha de tenere conto, & ragione armata all' incontro della cassa militare, & costi per questo, come per le situationi, & mandatj nominarete ogni anno commissarij al tempo dell' altre premutazioni; acciò che possiamo eligere quelli, che ci parerà, & quelli tali habbiano da tenere, & dar conto ogni mese in Collaterale del stato di quello; che starà à suo carico, procurando, che l' esigenze siano uguali al tempo dell' pagamenti, perché l' intrate in che sono situate se le consignassero libere le migliori, & più sicure che vi sono hogi in questo Regno, & lo che potria conturbarli, che è li consignararij di giustitia, & gratia rimanghino tutti situati in altre intrate, senza che l' uno possa impedire, ne dare fastidio all' altro, & s' alcuna de queste intrate con il tempo per alcuni incidenti, ò nuova causa venissero à disminuire, ò à rimanere in residuo li restano li corpi d' avanzo della corte, & quello dell' impositione del Regno, de che se ne fa mentione inanzi & li augumenti, che si ponno fare nelle intrate reali per supplire alla diminutione, che possano fare alcune de esse, & li espedienti, che pigliarà la deputatione del Regno per disgravare le terre impotenti, & farli forte, & capaci per acudirire alli pagamenti ordinarij, con le quali cose non può lasciare di conservarse, durate, & passare inanzi, & quando succedesse caso inanzi, toccherà al detto Commissario sollicitare il rimedio in nostra presentia, & del nostro Collaterale Consiglio per pigliare l' espedienti, che convenerà, affinché una opera nova, tanto grande, & tanto segnalata non venga à patire, ne dar colpa al Commissario, che forzi per mancamento suo & perché de ordinario succede disgracia

vare molte terre per ragione di camere riservate, che si fanno di nuovo portulanie, & Zecca per uscirno novi padroni, li quali si solevano aggregare alle più terre del Regno per lo stilo passato, che teneva questa Regia Camera, con che veneva à disordinarse la scrittura, & à risultare molto danno alli populi, & confusione alli Assignatarij, che restavano scoverti, & volendo remediario trà l' altre diligenze, che s' hanno fatto di nostro ordine si è ritrovato, che nell' impositioni extra ordinarie del Regno avanzano ogni anno più di ducati novantamila, che non se spendevano, li quali rimanevano in mano de perceptori, & terre impotenti, & li ministri di sua Maestà si servivano d' essi per altri effetti, & non obstante, che habbiamo assignato tutta la summa integra nelle terre del Regno conforme la detatione havemo ordinato, che entri ogni cosa nella cassa militare, & che per essa si paghi, & spendi in virtù di nostri mandati, & liberanze della Regia scrivania di Ratione, & tutto quello, che avanzarà, che per il meno si estima in ducati ottantamila l' anno, se habbia d' applicare à beneficio delli detti populi del Regno in questa forma costi, come l' andassero facendo nove camere riservate comparando li padroni delle portulanie, & Zecca, che stanno assignate à consignatarij se li habbia da restituire del detto avanzo il capitale, essendo terra della Corte, redimere altra tanta summa de particolari assignatarij, & applicarla in loco di quella, che mancherà per la detta causa, & havendo alcuna terra impotenti tranumstratione, & numeratione, sgravarle con redimere parte delli assignatarj con il detto avanzo, restando sempre integra la proprietà per supplire alli nuovi incidenti, che potessero succedere alle dette impositioni extraordinarie.

Et le partite, che si hanno situate nella detta cassa militare sopra un milione cinque cento trentatre milia sette cento, et decessotto ducati l' anno pronti, che incominciano à correre à suo beneficio, cioè un milione cento quarantacinque milia cinquecento sessantaotto ducati sopra li cinque cento set-

Ufus itidem  
nummorum in  
Militarem  
arcam infla-  
torum, qui  
regis oneribus  
quovis  
anno super-  
sunt.

settanta due terre à bascio dichiarate dal primo de Gennaro proxime passato inanzi, et ducati cento vinti due milia cinquecento quaranta in arrendamenti, & altre intrate à bascio dichiarate, che incominciavo, à correre dal primo di Gennaro sudetto, et li ducati duicento sessanta cinque milia seicento, et diece, à complimento sopra l'arrendimento del sale, che incominciano à correre dal primo di Settembre del presente anno sono li seguenti, videlicet:

## S I T V A T I O N I.

**A**lle Vintifette Compagnie di Fantaria Spagnola, che al presente tiene Sua Maestà in questo Regno, et presidij di Toscana, tanto per il pagamento delle paghe ordinarie de Soldati, et Officiali maggiori, et minori, come delle Vantagie de Interteniti, con che servono nella detta Fantaria ducati trecento mila l'anno, cioè ducati 276485. sopra Terre delle Provincie di sotto dichiarate altri ducati 8000. sopra le Terre salde dalla Dohana delle pecore per la panateca per servizio della detta Fantaria in tempo de Imbarcatione, et l'altri ducati 15515. nel Arrendamento dell'i presidij di Toscana, dove se recuperano, et pagano per servizio della Fantaria, che ivi risiede: li quali ducati 276485. stanno situati nelle Provincie, et Terre infra scritte,

## F A N T A R I A.

*Il primo numero significa Ducati, il secondo Tari, il terzo Grana.*

## TERRA DI LAVORO.

Aversa, et casali	11336.3.12
Capua, et casali	2021.4.17
Cucuruzzo	19.3.10
Nola, et casali	9295.1.1
Seffa, et casali	1346.0.15
Valli di Caserta	63.3.4
Quadrelle	10.0.8
Casalnuovo noviter numerato	6.2.15
Diversi feudatarij	1327.4.12

## CONTADO DI MOLISE.

Campobasso	2885.4.16
Isernia	2568.1.9
Morrone	994.4

## PRINCIPATO CITRA.

Cava	12204.1.17
Cagiano	1524.2.11
Gifuni sei casali	4939.3.2
Nocera suprana	5641.2.6
Nocera spera in Deo	136.3.2
Nocera sottana li Pagani	2771.1.14
Sanseverino	12734.1.4
Salerno	2823.3.4
Sarno	5287.2.1
Sacco	1033.3.6
Tramunti	993.1.3

## TERRA DI BARI.

Altamura	6318.0.16
Bitonto	6444.1.0
Andria	11601.1.14
Monopoli	6353.3.12
Terlizze	2918.1.5

## TERRA D'OTRANTO.

Lecce	26537.1.2
Martina	9365.4.8
Ceglie	634.4.4

## PRINCIPATO VLTRA.

Ariano	8635.1.2
Ceppaluni	1049.1.1
Castello di Fracci	602.4.19
Castel vetere	860.4.4
Calitri	9926.4.4
Grotte minarda	1983.0.0
Giefualdo	1994.2.6
Montefalcone	1469.1.8
Patierno	448.0.15

## BASILICATA.

Melfi	3217.0.12
Muro	3898.2.16
Potenza	5334.0.11
Rivigliano	1946.3.16
Sriliano	3366.3.19
Vigiano	270.4.12
Venosa	4517.2.5

CA-



CALABRIA VLTRA.

Arena	2288.2. 0
Gerace, et casali	5880.0.14
Monteleone	9235.4.15
Mayda	350.0. 0
Mesuraca	875.0.17
S. Giorgio, et casali di	
Melicuca, et Polistena	7188.3.15
Taverna, i casali	6616.0.19
Terranova	8908.2. 5
Tropea	2514.4.19
Nicastro	5115.3.20
Nicotera	719.1.16
Francica	48.0. 0
Oppido	4522.3. 1
Palma	2778.0. 4
Rigio	3000.0. 0
Santagata	4344.4. 9
Sinopoli	2805.0.19
Seminara	5017.2.19
Soriano	2220.1. 7
Santa Christiana	3916.2. 7
Stilo	4334.0.17
San Pietro del Ifola	23.2.19
Diversi feudatarij	779.2.13
Terre salde della Dohana delle Pecore	8000.0. 0
Arrendamento delli Pre- sidij di Toscana.	15515.0. 0

CAVALLARIA.

**P**IV li sono segnalati altri ducati sessantatre milia quattro cento cinquantanove, tari uno, & grana sei l'anno per il pagamento di sidici Compagnie di gente d'arme, e quattro di Cavalli legieri cosi per tutto il soldo, come per l'alloggiamento intiero, che se li paga gionto al tempo se li daranno lor paghe per levare la occasione de venderli per il terzo meno, come solevano in danno di essi, & scrupolo di chi li comprava, et si son situati ducati cento cinquantanove milia ottocento et uno, e grana sedici sopra terre ducati seicento cinquanta otto sopra la difesa del Mazzone, et l'altri ducati tre milia sopra la vendita de polledri della Real Razza, et le Terre, et Provincie, dove son situati li ducati 15980. 1. 16. sono le sequenti videlicet.

APRVZZO CITRA.

Anversa	1348.3.10
Aversa	2749.2.17
Agnone	3443.2. 2
Bughianico	2111.1.18
Castello di Sangro	2027.3. 5
Civita di Chieti	537.0. 1
Caramanico	3710.3. 8
Lanciano	5518.0.17
Manupello	732.2.14
Patena	1442.1.11
Pacentro	2018.1.17
Geffo monte odoriso	518.4.17
Rocca Valle scura	1307.2.14
Rivifondoli	1088.4. 7
Sulmona	5285.0.19
Santobuono	1033.2.18
Vrlogna	585.0. 9
Diversi feudatarij	1065.3.14

CALABRIA CITRA.

Melissa	1170.1. 5
Motta S. Lucia	1663.2. 5
Pedace	3817.0. 5
Ruvito	2229.1. 9
Rossano, e Paludi	8605.1. 1
Scigliano	452.0.15
Spezzano piccolo	4546.1.16
Rogliano	5002.3.15
Tassano	1090.1.17
Morano	1648.0.18
Renda	1004.0.16
Diversi feudatarij	389.2. 2

CALABRIA VLTRA.

Burrello	4034.0. 5
Grottoria	3307.0. 0
Missiano	4383.1. 4
Valle longa	2807.0. 1
Nicotera	2748.0.15

TERRA D' OTRANTO.

Ceglie	438.0. 5
Castellaneta	7292.1.14
Grottaglie	5225.1.18
Gallipoli	1875.0.17
Hostuni	8090.4. 7
Massafra	903.2.14
Nardò	5067.1.13
Salice	176.4. 0
Diversi feudatarij	2040.3.10.

TER.

TERRA DI BARI.

Bari	9605.4. 9
Barletta	1964.0. 2
Conversano	6573.2. 9
Modugno	8234.0. 4
Quaranta	571.4. 3
Ruvo	6270.2. 2
Vicciaglia	7939.2. 2
Terlizzo	1044. 8
Sopra difesa del mazzo- ne in Terra di Lavoro	658.0. 0
Et sopra la vendita delli pollettri, che si conse- gnano à la medesima Cavallaria della Real Razza.	3000. 0

C A S T E L L E.

**P**IV si sono situati altri ducati set-  
tanta milia otto cento vinticin-  
que l'anno per il pagamento delle Ca-  
stella cossi di questa Città, come di  
tutto il Regno, et presidio di pescara  
nelle provincie, et terre sequenti,

TERRA DI LAVORE.

Castello nuovo	9486.0. 0
Torredi S. Vincenzo	80.0. 0
Castello di S. Elmo	5758.0. 0
Castello dell'Ovo	1572.0. 0
	16895

SI ASSIGNANO SOPRA

Sora	1551.0. 5
Somma	2246.2. 4
Piedemonte di alife	2949.3. 5
Marigliano	4715.3. 5
Massa lubrenze	2009.3.11
Caserta	1604.4.10
Capua	862.2.14
Cicciano	842.4. 5
Cierro	113.1. 1
	16896
Castello di Capua	2419.0. 0
Capua	2419.0. 0
Castello di Baya	
Puzzuolo	1936.3. 8
Capua	1015.1.12
	2952

Castello d'Isca	
Capua	1440.0. 0
Castello di Gaeta	
Gaeta	823.0.17
Sessa	3086.4. 3

3910

APRVZZO VLTRA.

Castello dell' Aquila	
Aquila	2554.0. 0
Castello di Civitella del trone	
Civitella	2147.2. 0
Campoli	1648.3. 0

3796

CAPITANATA.

Castello di Viesti	
Viesti	996.3. 6
Vico	1014.1.14

2012

Castello di Manfre- donia.	
Manfredonia	7996.0. 0

4007

TERRA D'OTRANTO.

Castello di Brindisi	1716.0. 0
Del Isola	2754.0. 0
Del Forte	2036.0. 0
	6506
Brindisi	4792.0. 0
Ceglie	1713.4.15

6506

6506

Castello di Lecce	2482.0. 0
Torre di S. Cataldo	317.0. 0

2799

Lecce	2799.0. 0
Castello d'Otranto	
Otranto	1369.0.15
Lecce	386.4. 5

1756

Castello di Gallipoli	
Gallipoli	1612.0. 0
Castello di Taranto	
Taranto	2197.0. 0

14870

TERRA DI BARI.

Castello di Barletta	
Barletta	2270.0. 0
Castello di Trani	

Trani

SEV CAMERAE SVMMARIAE etc. TIT. LXXVIII, five CLXXI. 121

Trani	120.0. 0 .
Castello di Bari	
Bari	2066.0. 0
Castello di Monopoli	
Monopoli	1671.0. 0

6127

CALABRIA VLTRA.

Castello di Cotrone	
Cotrone	1856. 1856

CALABRIA CITRA.

Castello di Amantea	
Amantea	250.0. 0
Castello di Cosenza	
Altomonte	120.0. 0

370

APRVZZO CITRA.

Presidio di Pescara	
Pescara	2.0.19
Vast' Aymone	4044.4. 0
Civita di Chieti	5580.4.11

9628

G A L E R E .

**P**IV si sono situati altri ducati duecento, et quattro milia di rendita l'anno per il pagamento della gente di capo, et remo, et altre spese per le dicessette Galere, che hoggi stanno armate calculando la Capitana, e patrona per una, et meza, atteso le altre quattro per complimento delle vint' una, che posero nel bilanzo alcuni anni sono, che non servono per mancamento di gente di Remo, et stando disarmate senza far spesa nessuna, et prima che ci saranno passaranno alcuni anni, nellj quali viene ad avanzarsi li detti ducati quarant' otto milia, et tra tanto se li situano, dove al presente vi sono altri ducati 52. milia à complimento di ducati 257. milia per l'avantaggiati, et intertenuti, che si ritroveranno nell'ultima mostra, includendo le rationi, et intertinimenti nuovi delli figli delli Signori Conti di Benavente Duca de Alburcherche, et Sessa, li quali, como andaranno vacando, si applichino alla detta cassa militare, delli quali ducati 204. milia si sono situati ducati 172. milia sopra le terre salde della Dohana di Foggia per la panatica per servizio di dette Galere, cioè

CAPITANATA.

Alberona	1049.3. 7
Basilece	1233.2. 7

Tom. II.

Biccari	1791.2. 4
Cercie maggiore	1373.3. 8
Celenza	2027.0.16
Castellucì delli schiavi	1637.3. 7
Dellicito	1762.3. 1
Guidone	1158.2.11
Ischitella	1447.2. 7
Manfredonia	1052.1.10
Machia	999.0.18
Monte nigro	1884.3.10
S. Marco della catula	916.1. 2
S. Gata	222.2.11
S. Nicandro	1716.1.14
San Giuliano	1022.3. 7
Tufara	840.3. 2
Vulturara	869.0. 0
Vico	1905.1. 9
Venifro	67.4.18
Vulturino	552.3. 3
Diversi feudatarij	2125.2. 19

PRINCIPATO CITRA.

Amalfi	1340.3. 8
Castelluccia	2615.4.10
Diano	2044.3. 2
Evoli	4542.1.15
Montefano	2527.3. 9
Montuoro	2542.2. 0
Marficq novo	2746.4.10
Monte corvino	4491.1. 4
Paluda	3199.0.16
Palo	1466.1. 1
Sala	2652.3.18
Tramunti	4073.3.13
Laurino	1095.3.19
Sicignano	2268.3.18
Diversi feudatarij	492.0. 7

BASILICATA.

Lauria	4834.2.18
Laviello	1063.3.18
Maratta inferiore	2382.1. 6
Monte Peluso	3379.0.15
Petraperfosa	587.1. 4
Pappasidero	2048.3.18
Picerno	247.1.14
Rotonda	1218.3.13
Viganello	1190.1. 6
S. Chirico	1225.1. 4
Tramutula	2325.2. 5
Grottola	2331.0.15
Tito	2717.1. 1
Vigiano	2614.2.19
Melfi	6448.1. 9
Diversi feudatarij	386.4.17

CALABRIA CITRA.

Acri	4041.3.14
Bisignano	4383.1. 1

Q

Zum.

Zumpano	2045.0.13
Corigliano	0387.u. 5
Castrovillari	3580.3. 1
Cofenza	10735.2. 9
Cassano	4143.4. 6
Fiume freddo	4688.4.13
Fufcaldo	2057.3. 3
Marturano, et casali	844.0.11
Malito, et Crepesito	1116.3. 1
Mormanno	1181.2.12
Petra paula	1023.3. 4
Petra ficta	3102.0. 7
Saracina	1598.3. 8
Mangoni, e S. Stefano	2038.1.14

## PRINCIPATO VLTRA.

Apice	487.0. 1
Altavilla	1453.3. 4
Ponte Laudolfo	1267.2.18
Rocca S. Antonio	1617.0.12
S. Agata delli goti	1420.0. 6
S. Marco delli cavoti	1320.1. 0
S. Giorgio dela molin.	2167.4. 7
S. Angelo Lombardo	1635.2. 6
Theora	1712.1.19
Vitulano S. Croce	1277.4. 4
Sopra terre falde della Dohaga di Fogia.	32000

*Et li predetti cinquanta tre milia l'anno per la paga & rationi dell'interreniti, & vantagiati delle dette Galere si sono situate nelle Pruvintie, & Terre infrastrate,*

## APRVZZO VLTRA.

Alti	4525.2.3
Civita S. Angelo	1149.4.17
Campoli	2239.3.17.
Teramo	3898.3.12.
Aquila	6852.4.19
Amatrice	3219.1. 9
Leoneffa	2709.3. 4
Acumuli	1684.4. 5
Luculo	2516.2.10
Montagna di Rosito	1651.2. 7
Monte Reale	3638.2. 6
Marigliano	1106.3.13
Ocre	888.3.14
Paganica	1923.3. 1
Rocca di mezzo	1939.2.15
Scurcola	108.2.19.
Tagliacozzo	1535.0.12
Trafacco	1087.0.15
Celano	1763.3.11
Ayello	1048.1.14

Cocullo	1013.2.14
Leche	1373.2. 8
Fiscina	1875.1. 7
Navielli	932.1. 9
Diversi feudatarij	188.3.13

## CALABRIA CITRA.

Martorano, et Casali per anno	1092.1. 5
Motta S. Lucia	61.4.29

**E**T perche le provisioni della panatica di queste Galere tanto per la gente di capo, et Remo, et rationi, quanto per il vitto di soldati, che se imbarcano, è la sustantia, e principal spesa di questa situatione, et suole molte volte alterarsi il prezzo delli grani per tutta Italia, et fuora di essa, et ci è stato anno, che si son' comprati a ducati tre il tumulo, et può succedere molto facilmente per l'advenire per haver molti anni, che dura questa abundantia, et tutto quello, che passasse di 23. o 14. Carlini il tumulo veneria à mancare à questa situatione haverete da tenere particolare pensiero di separare una summa certa, che non habbia da servire per altro, che per la compra, et preventione della detta panatica facendo sempre provisione in Puglia per dui anni navigando uno per Napoli, che è il corrente, levando infossato l'altro nelle fosse di Puglia, dove si può conservare più anni, et andarlo dando a renovare si farà necessario, et molte volte non tenendo bisogno, et comprandolo alli principij della raccolta à prezzi dolci di 5. 6. 7. 8. Carlini, de più de avanzare in quel che si v' consumando, si può industriare, e tornare, à vendere con beneficio di quel che si v' conservando, et dopoi rinnovando a minor prezzo, pigliando esempio del buon successo, che have havuto la separatione dell'annona, che habbiamo fatto nell' hazienda della Città di Napoli, pigliando ducati 200. milia per la compra di grani per la provisione d' essa, con la quale habbiamo passato li doi anni, et vanno per tre di nostro governo con abundantia, et quietitudine, havendo guadagnato altri ducati 200. milia, dove per prima facevano tante perdenze, che ha causato il debito, in che hoggi si

si trova la detta Città d'undici milioni, et mezzo d'oro, che la teneno impossibilitata di complire con li suoi carichi et obligationi, non obstante la ricompensa, che li habbiamo data de 123. milia ducati de intrata per li 200. milia di capitali, che li habbiamo levati in una volta per detta causa; la quale intrata, come sapete risultò grande espediente della vendita, che senza poner gabella, ne altra impositione de che li panettieri pagavano à migliaia di poticari per mano de quali vendevano il pane se si se ridurli a manco numero, baciando il prezzo di quel che soleano pagare per detta vendita, et applicando, a beneficio della Città lo de più, che tenendo voi il pensiero, et dando l'ordine, che conviene alli tempi debiti facendo le provisioni per due anni a suo tempo, et vendere quel che sopra, et tornando, a convertirlo nella detta panatica con il beneficio che s'andarà ricevendo, tenendolo sempre separato servirà per supplire al danno che potria causare li danni di carestia, et tanto più si assicurerà questa provisione, et guadagno, se avvertirà a questa situatione, quando si ponerà in effetto la fabrica delli forni di questa panatica per conto della Regia Corte nel Arsenale come habbiamo destinato dove se eviteranno molte fraudi, si migliorerà il biscotto, et si assicurerà la quantità senza andarsi mendicando con li partitarij con tanto disvantaggio, et fastidio.

**TARCENALE.**

**P**IV si son situati ducati quindici milia l'anno per la spesa della fabrica delle Galere del Tarcentale, cioè ducati due milia sopra quello, che proviene della vendita diverse robbe vecchie del detto Tarcentale, in ducati 13900. sopra le Provincie, e Terre infrastrate.

**TERRA DI BARI.**

Altamura	1752.3. 5
Bisontino	2626.2.19
Terlizzo	2010.12

**TERRA D'OTRANTO.**

Taranto	1542.0. 6
---------	-----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Liuni	1622.0. 0
Morra	1039.1. 7
Nusco	1178.2. 6
Palerio	1037.4. 3

*Et sopra la vendita di Robbe vecchio di detto Tarcentale.*

**IMBASCIA TORI.**

**E**T più si son situati duc. quaranta milia l'anno per le paghe dell'Imbasciatoria di Roma, Venetia, et Genua, Achinea, che si presenta a Sua Santità, et cambio sopra le Terre dell'Infrastritta Provincia, cioè

**CAPITANATA.**

Arcoli	3674.2. 5
Candela	2676.3.16
Foggia	4709.2. 7
Guglionisi	2183.1.13
Lucera	3777.3.12
Monte S. Angelo	2955.4. 6
Rufino	1081.4. 6
S. Bartolomeo Ingaldo	2612.3. 3
Serra Capriola	2107.2. 1
Sansevero	3160.1.14
S. Martino	1017.4. 5
S. Gio: Rotundo	2330.2.10
Troya	4452.3. 4
Torre maggiore	1453.4. 8
Termule	1105.3. 9
S. Agata	2010.0.11

**FORTIFICAZIONI.**

**P**IV si son situati ducati trenta milia l'anno per la spesa della fortificatione del Regno, li quali si son segnalati nelle Provincie, et Terre seguenti, videlicet.

**TERRA DI LAVORO.**

Rocca Guglielma	3039.4.17
Cierro	1388.2. 9
Massalubrenza	400.0. 0
Sora	220.0.15

**CALABRIA CITRA.**

Amantea	1406.4.13
Altomonte	2788.2.15
Patierno	2613.2. 4
Petra mala	1000.1. 8

**BASILICATA.**

Abriola	2206.0.14
Calviello	123.0. 1

Genzano 1171.0.13  
Laurenzano 980.4.9

## CALABRIA VLTRA.

Catanzaro 5850.0.3  
Mesufata 306.0.3  
S. Lorenzo 944.4.4

## TERRA D'OTRANTO.

Ginosa 624.3.25  
Hostuni 734.0.3

## TERRA DI BARI.

Monopoli 3772.4.11  
Altamura 1737.1.10

## CORRIERI.

**P**IV si sono fituti ducati sedicimila l'anno per la paga delli Corrieri Maggiori, cioè ducati 12000. per quello di Monopoli, & ducati 4000. per quello di Roma sopra le Terre, & Provincie infrastrate.

## APRUZZO VLTRA

Alanno 1199.3.5  
Montorio 1952.1.15  
Pianella 1289.2.16  
Assergie 1092.0.2  
Arifchio 1027.0.11  
Avezano 1855.4.9  
Bagnò 1535.1.13  
Cagnano 1155.1.1  
Fagnano 1443.4.13  
Fontechia 1128.4.7  
Goriano de valle 981.1.7  
Collate 28.2.9  
Giulia nova 6.0.0  
Forcella 4.3.14  
Guardia humana 104.0.10  
Machia del conte 983.0.12  
Contragterra 612.1.18

## FRAGATE.

**P**IV si sono segnalati ducati duemilia settecento trenta sei l'anno per la paga delle fragate del Regno nelle Provincie, & terre infrastrate.

## TERRA DI BARI.

Altamura 816.0.0

## TERRE D'OTRANTO.

Taranto 1920.0.0

## POLVERE.

**P**IV si sono segnalati ducati ventamila ducato ciaquantasei per servizio dell'Infrastrate partiti, & opere, cioè per quelli della polvere ducati

7000., per quello di Salnitro ducati 10000., per quello dell'arme ducati 6913, & per l'opera delle Ferrere di Stilo l'altri ducati 6343., li quali si son segnalati nella Provincia, & terre infrastrate.

## BASILICATA.

Lago nigro 2268.0.11  
Marficoverere 1230.0.10  
Monte milone 3086.0.10  
Lavello 1421.3.9

## SALNITRO

## TERRA DI BARI.

Barletta 1000.

## ARME

Cervenara 1255.0.8  
Castello franco 1405.0.16  
Chiusano 1834.3.1  
Casal albore 1182.2.14  
Nusco 1235.3.1

## FERRERE DI STILO.

## CALABRIA VLTRA.

Stilo 6343.0.0

**P**IV si sono segnalati ducati duecento ottant' uno milia quattrocento sessanta cinque, tarì uno, & grana 19. di rendita l'anno per la paga delli presidij fissi, strade, lagni, guardio, & fabrica di Torri, tutto, lo quale da hoggi avante, è nostra volontà, che si paghi precedente nostro mandato, & liberanza della Regia scrivania di Ratione, Barricelli, & commissario di Campagna, delli quali si riserva tutta la quantità che non si spenderà per non essere necessaria; & si avverta di tenere conto a parte nella detta cassa delli ducati 28411. delli lagni, inclusa la rendita che teneranno in Terra, come delli ducati 44340. delle strade, & costi anno delli ducati 122606. delli presidij fissi; & questo per essersi fatto de mio ordine de alcuni anni in qua, & ritrovato che avanzata ne le dette impositioni extra ordinarie più di ducati novanta milia l'anno, li quali si spendevano, & applicavano a differenti effetti, & essendo questa Azienda da a parte del Regno concessa per detti effetti non obstante che habbiamo lasciato libero, & assignata per intiera tutta la detta somma di

con-



concessione fatta sempre verranno ad avanzare l'anno da ducati ottantamili, o quel che faranno, li quali se haveranno da conservare nella cassa militare per supplire allà necessità del medesimo Regno.

Et perchè si sole de ordinario farosi nuove camere riservate; & comparire nuovi patroni di Portolania, & Zecca, et tutto lo de più, che veniva ad importare questo si soleva agregare all' altre terre del Regno à danno delli populi con notabil confusione della scrittura, poi che la Hazienda di Sua Maestà haverà di restar sempre per la medesima quantità, che offerto per le dette impositioni, et cause venendo a mancare a quelle somme a consignatarij si disordinava lo fatto per il passato, et per remediare se a parte la detta quantità perchè dopoi di supplire alli primi effetti, per lo che fu concesso tutto quel che avanza serva per andare recattando lo principale delli assignatarij, che staranno situati sopra tale Terre che faranno disgravate per le dette cause, et essendo delle situate a la corte per questa cassa militare se ha da redimete altra tanta summa de particolari assignatarij, et applicarla in luoco di quella, che mancherà per detta causa, et s'ha d' andare conservando tutto l' avanzo delli detti ducati 2813656 doi tari, & grana dici nove per il detto effetto, et si avanza con il tempo cosa di consideratione servità, et si applicata a disgravare le Terre impotenti, a le quali mancaranno fuochi da numeratione a numeratione, et per supplire a li novi incidenti, che ponno venire à la detta impositione extraordinaria, che può essere se aumento più il numero della Fantaria, con il quale farria necessario tutto quel che s' avanza nelli presidij fissi può anco crescere la spesa, delle strade non farfene altre di nuove, e quelli delli laghi con alcuni novi espedienti, per lo quale il detto avanzo ha da star sempre in piedi per detto effetto senza toccarsi, ne servirsi di esso per altri, li quali si son segnalati nelle Provincie, et Terre di sotto dichiarate.

**A** Gio: Geronimo Salinas proveditore, et conservatore Generale delli presidij fissi del Regno per vitto, et mantenimento de essi ducati . . . . . 18500

Et per suo soldo. . . . . 4000

*Se li son situati nelle Provincie*

*o Terre infra scritte.*

**TERRA DI LAVORE.**

Sorriente . . . . . 2563.1.3

Lopiano . . . . . 2435.3.12

Arpino . . . . . 2953.0.10

**TERRA D'OTRANTO.**

Matera . . . . . 10946.4.16

**TERRA DI LAVORE.**

A quattro compagnie, che stanno di presidio in questa Provincia calculate per sette mesi dell' anno importano . . . . . 12000

Salario di monitionieri, et altri Officiali . . . . . 500

**SI SONO SITVATI.**

Arienzo, e casali . . . . . 5789.3.15

Somano, et casali . . . . . 6710.1.52

**PRINCIPATO CITRA.**

Alle due compagnie, che stanno di presidio in a detta Provincia di Principato Citra calculato come di sopra . . . . . 6000

Salario di monitionieri, et Officiali . . . . . 250

**SE LI SITVANO.**

Gisuni valle in piano . . . . . 4137.4.0

Capo a sele . . . . . 1652.1.8

Cava . . . . . 459.4.12

**CALABRIA ULTRA.**

A tre compagnie, che sono di presidio in detta Provincia calculate due di esse per l' anno intero & altre per mesi sette . . . . . 13000

Salario di monitionieri, et Officiali . . . . . 370

**SI SONO SITVATI.**

Cotrone . . . . . 1914.1.7

Tropea . . . . . 5911.4.7

Rigo . . . . . 3073.4.6

Briatico . . . . . 2370.0.0

**TERRA D'OTRANTO.**

A tre compagnie, che stanno in presidio in la detta Provincia calculate due per anno intero, & una per mesi sette, come di sopra . . . . . 13000

Salario di Officiali . . . . . 370

SL

DE OFFICIO PROCVRATORIS CAESARIS,  
SI SONO SITVATI.

Matera	2711.4.19
Casalnuovo	4468.6.2
Miscigliano	4323.2.6
Salice	1866.2.13

## TERRA DI BARI.

A tre compagnie, che stanno di pre-  
fidio nella detta Provincia di Ter-  
ra di Bari calculate le due per un'  
anno intiero, & l'altra per mesi  
sette

13000

Salario di Officiali

370

## SE LI SONO SITVATI.

Molfetta	4123.1.16
Quarata	9146.3.4

## APRVZZO CITRA.

Letto manupello	386.3.2
Polutro	170.0.19
Prezza	550.0.3
Petra bandante	427.2.1
Petra ferrazzana	110.1.7
Rocca S. Giovanni	530.1.0
Scierno	513.0.9
Torino	68.3.19
Villa Varrea	327.3.14
Vacro	352.4.19
Villa cupello	430.0.19
Villa S. Salvi	170.3.17
Villa tanca	1441.1.0
Villa casa candelella	137.4.10
Villa al fonzina	29.0.29
Villa torre vecchia	76.1.17
Villa torre gentile	9.4.2
Villa fonte del tronco	94.1.14
Villa S. Rossieri	44.8
Villa scorciosa	51.3.
Villa pietra constantia	143.3.1
Villa stranazzo	80.4.1
Villa S. Polinara	7.4.6
Villa S. Lagni	49.2.1
Villa d'ugno	3.0.14
Villa nova	13.2.7
Villa S. Spirito	9.2.3
Villa valignano	3.0.14
Pentana	247.2.1
Petraro	779.4.1
Schiavi	716.1.16
Tomarichio	797.2.10

## APRVZZO VLTRA.

Bellante	820.1.18
Carrapoli	178.4.0
Farinola	569.2.2
Intola	796.4.17
Mascuso	212.1.17
Montegaltiero	25.1.7
Petracamela	509.4.4

Scorzano	402.4.4
Sant'Homero	580.0.0
Terra morica montagna	94.0.16
Terra moricana Tizzana	49.4.3
Terra Moricana Moricone	119.3.3
Terra Moricana Magna Valle	159.4.2
Terra Moricana sola Villa	96.2.18
Terra Moricana del Conte	206.0.15
Villa Verruta	75.1.12
Villa S. Maria a picciano	20.4.10
Tortoreto	995.3.11
Campana	85.3.5
Colle Pietro	331.4.10
Capra d'osso	409.1.15
Civita d'Antico	333.3.16
Civita aquana	672.0.11
Fossa	573.0.10
Poyo piacenza	664.0.3
Prata	420.0.19
Piacenza	569.3.0
Petranico	358.3.2
Poyo proponisco	545.4.2
Poyo sivalle	75.1.12
Poyo Filippo	527.2.7
Patierno	365.3.4
Bacca S. Stefano	423.0.13
Rocca librisi	44.1.10
Rocca di Bassi	861.1.10
Scoplito	432.1.2
S. Benedetto	312.0.4
S. Maria	613.2.14
Scanzano	559.3.15
Tuffi	416.3.4
Tifone	476.4.9
Torre di taglio	311.0.8
Variculica	417.1.0
Villa domi	98.3.11
Villa colle morischi	53.1.19
Villa pataracchio	114.0.19
Leunaro	728.2.13
Aschi	594.1.19
Bisogna	615.4.0
Chirchio	934.4.10
Gioya	980.0.8
Occiudoli	593.1.8
Rovere	447.0.6
S. Petito	343.2.7
Ripattoni	350.3.8
Rocca S. Maria	356.0.2
Turano	282.4.18
La forma	349.1.7
Cefe	358.1.10
Canistro	306.3.7
Forcella	78.0.11
Lupranica	390.0.18
La pagliara	78.0.6

Moni

Monticchio	51.3. 4	Salle	804.1. 1
Mareri	316.1. 6	Taranta	1077.2.12
Meta d'orvieto	264.3. 8	Palumbari	39.0. 5
Petrella di cicoli	183.2.17	APRVZZO VLTRA.	
Pescho Rocchiano	199.2.10	Castello vecchio a baffo	198.3. 5
Royo	1.3.18	Canzano	579.1.17
Rocca di cerro	333.3.10	Lilice	658.1.11
Staffoli	274.3.10	Morro	858.4. 8
Torna in parte	206.4. 6	Monte bello	864.0. 1
Villa schiavi	289.3. 3	Mosclano	701.0.13
Miano	0.1.11	S. Egidio	44.4. 1
Notarisco	16.4.5	S. Vito	478.1. 4
Pogio umbricchio	6.2.15	Toffecia	885.2.14
Caporciano	6.0. 0	Villa S. Maria Joanella	17.3.12
Castilenti	158.4.17	Vitoli	378.2.15
Casal S. Nicola	26.2.18	Vesteo	504.3.5
Collevecchio	131.0. 9	Villa Moricena	56.1.13
Feudo di Canzano	8.4. 6	Villa colle corvino	2.1.17
Faragone	59.2. 0	Villa di chiarino	79.3.15
Forca di valle	277.3. 7	Cantalice	762.0.11
Fano Adriano	256.4. 8	Civita reale	699.1.18
Forcella depenna	196.3. 4	Castellone del conte	685.4. 5
Frunti	300.0.15	Colle fecato	377.0.14
Guardia humana	192.2.16	Castel Vecchio di Taglia-	
BASILICATA.		cozzo	98.0.16
Petra petrosa	993.0.12	Corvara	624.4.10
Acerenza	2005.0.15	Introdoco	734.4. 4
Calvello	2423.1.12	Villa sanarga	3.3. 4
CAPITANATA.		Preturo	389.2. 8
Cirignola	2428.3. 1	Poyo S. Maria	648.0.12
S T R A T E.		Pesco sanzofisco	624.0. 0
APRVZZO CITRA.		Poyo viano	306.3.15
Rocca spinalutti	580.2.17	Poyo S. Giovanni	101.4.14
Villa policornio	66.2.11	Petrella tagliacozzo	370.4. 4
Villariano	52.0.18	Perito	804.4.16
Villa summo vicoli	6.2. 9	Rocca raninze	86.4.19
Villaforca bovalina	58.1.19	Rifclolo	559.1.18
Villa fonte chiara	36.0. 4	Rendinara	310.4.15
Villa S. Silvestri	82.0.19	Stiffe	98.0.10
Villa S. Maria a maria	111.0. 9	S. Vittorino	80.4. 2
Villa cotelleffa	25.4. 7	Sambuco	338.3.19
Villa teglio	227.3.16	S. Natoglia	559.2.15
Villa petruro	15.3.11	S. Donato	390.0. 9
Villa Arielli	98.3. 3	Turano	372.0.19
Villa vasto meroli	34.2.14	Villa S. Angelo	303.1.10
Villa Lazaro	12.2.17	Villa campo tosto	629.1. 6
Belmonte	781.4.11	Villa S. Justa	92.1.16
Letto prope palena	753.1. 4	Villa conca	16.3.19
Ortone di marsi	965.4.12	Gorriano Fisco	746.0.16
Pizzo ferrato	783.4. 2	Gagliano	958.2.11
Ripa teatina	629.1.16	Balzarano	612.2.13
Tufillo	920.0.15	Colla arnelle	908.0. 1
Torricella	934.1.11	Colle Longo	619.4. 7
Pettorano	1406.0.17	Morea	806.1.16
		Ortucchio	838.4.15
		S. Joana	405.4.19
			S. Se-

S. Sebastiano 691.3. 1  
 Loreto 1371.4.15  
 Spoltore 1074.2. 9

## PRINCIPATO VLTRA.

Monte verde 1023.1. 5  
 Ariano 414.3. 9  
 Diversi feudatarij 585.0.13

## CALABRIA VLTRA.

Meliro 2041.2. 2  
 Policastro 3149.1. 2

## TERRA DI LAVORO.

Cierro 316.1. 6  
 Trapetto 1150.0. 2

## CONTADO DI MOLISE.

Bayano 2034.3.10  
 Riccia 1368.2.14  
 Monte falcone 850.2.14  
 Matrice 783.4. 6  
 Gambatesa 740.3. 0  
 Foffa ceca 747.3. 9  
 Morcone 2391.2. 6  
 Mirabella 1450.3. 8  
 Castro pignano 891.3. 3  
 Campo basso 112.0. 9  
 Diversi feudatarij. 410.1.10

## BASILICATA.

Atella 2523.1.18  
 Albano 1694.4.16  
 Anzi 1894.4. 4  
 Craco 1810.4. 4  
 Baglio 1215.3.19  
 Cancellara 1087.2.17  
 Miglionico 1305.4. 8  
 Abriola 277.4.13  
 Castello inferiore 761.0. 1  
 Oppido 193.1. 3

## PRINCIPATO CITRA.

Conca 259.0. 1  
 Fornilli 177.1.19  
 Guarazzano 67.4. 3  
 Heremiti 116.0. 6  
 Lustra 217.0. 8  
 Melito 40.4. 8  
 S. Pietro Scafati 147.1. 6  
 Moyo 170.2.19  
 Matonti 170.2.16  
 Massa scusa 120.3.10  
 Monte calentq 253.4.14  
 Monte corace 197.3. 8  
 Ostigliano 83.2.16  
 Ortodonico 225.1.13  
 Omignano 21.4.12  
 Pattano soprano 8.2.16  
 Puglisi 3.3.11  
 Torre ursaya 162.2.14  
 Montanarci 29.9. 9

## GVARDIA DI TORRI.

## TERRA DI LAVORO.

Per quarantadue Torri, che sono  
 in la detta Provincia di Terra  
 di Lavoro 3276  
 Et per li Cavallari 200

## SITVATIONE SOPRA.

Sessa 3476.0. 0

## PRINCIPATO CITRA.

Torre numero 86 6708.0. 0  
 Cavallari 600.0. 0

## SITVATIONE SOPRA.

Salerno 7308.0. 0

## BASILICATA.

Torre numero 13 1014.0. 0  
 Cavallari 150.0. 0

## SITVATI SOPRA.

Lago nigro 1164.0. 4

## CALABRIA CITRA.

Torri numero 34 2652.0. 0  
 Cavallari 1200.0. 0

## LI SITVATI.

Paula 3552.0.19  
 Patierno 299.4. 1

## CALABRIA VLTRA.

Torre numero 54 4212.0. 0  
 Cavallaria 1500.0. 0

## SITVATI.

Mayda 2786.2.19  
 Briatico 2367.4. 1  
 Mesuraca 557.3.10

## TERRA D'OTRANTO.

Torre numero 88. 6864.0. 0  
 Cavallaria 1200.0. 0

## SITVATI SOPRA.

Campie 2949.1.17  
 Cupertino 2774.3. 7  
 Ginosa 2339.4.16

## TERRA DI BARI.

Torre numero 16. 1248.0. 0  
 Cavallari 400.0. 0

## SI SITVANO SOPRA.

Bari 1648.0. 0

CA.

**CAPITANATA.**

Torre numero 25.	1950.0.0
Cavallari	150.0.0
	2100

**SI SITVANO SOPRA**

Lucera	2100.0.0
--------	----------

**APRVZZO CITRA.**

Torre numero 8:	624.0.9
Non ci sono Cavallari	

**SI SITVANO SOPRA**

Lanciano	264.0.0
----------	---------

**APRVZZO VLTRA.**

Torre numero 6.	4680.0.0
Non ci sono Cavallari	

**SI SITVANO SOPRA**

Carropoli	468.0.0
-----------	---------

**FABRICA DI TORRI.**

**BASILICATA.**

Miglionico	754.1.0
Petrafasa	790.3.17

**PRINCIPATO CITRA.**

Bucino	2646.1.7
--------	----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Carbonara	1423.4.16
-----------	-----------

**APRVZZO CITRA.**

Francavilla	1281.4.19
-------------	-----------

**TERRA D'OTRANTO.**

Guagnano	1391.0.2
----------	----------

**CALABRIA VLTRA.**

Melfurata.	1431.4.0
------------	----------

**BARRICELLI.**

**TERRA DI LAVORE.**

Caserta	3960.0.0
---------	----------

**PRINCIPATO CITRA.**

Capaccio	1262.3.3
Sanza	906.2.3
S. Pietro Scafati	191.3.16
S. Mango pimento	
Salerno	70.1.13
Castello a mare della brucca	648.0.0
Terra dura casale	483.1
Lecce casale	32.1.18
Catona casale	18.1.14
Spio casale	103.1.14
Quaglietta	35.2.8
Saffano	2283.0.11
Laurino	1048.3.9

**PRINCIPATO VLTRA.**

Procina	2211.4.14
Venifro	1508.0.6

**CAPITANATA.**

**TERRA DI BARI.**

Trani	3749.4.6
-------	----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Trani	3749.4.6
-------	----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Trani	3749.4.6
-------	----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Trani	3749.4.6
-------	----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Trani	3749.4.6
-------	----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Trani	3749.4.6
-------	----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Trani	3749.4.6
-------	----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Trani	3749.4.6
-------	----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Trani	3749.4.6
-------	----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Trani	3749.4.6
-------	----------

**PRINCIPATO VLTRA.**

Trani	3749.4.6
-------	----------

**TERRA D'OTRANTO.**

Barletta	1142.3.4
----------	----------

**APRVZZO CITRA.**

Massafra	3236.0.0
Hostuni	1000.0.0

**CALABRIA CITRA.**

Terranova	1444.4.8
Longobucco	2128.1.9
Amantea	146.4.3

**CALABRIA VLTRA.**

Amendolia	1603.3.8
Melito	1912.1.12

**APRVZZO CITRA.**

Casoli	1188.2.19
Petra bundante	66.4.7
Gesse prope palena	1390.0.4
Monte odorifio	686.1.6
Vrsogna	388.1.4

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**PRINCIPATO VLTRA.**

Montefusco	1317.0.6
Torre di montefusco	126.2.18
Nove ville	375.0.0
Apice	1575.1.6

**TRIBUNAL DI CAMPAGNA:**

**PRINCIPATO VLTRA.**

Solofra	2131.3.2
---------	----------

**CONTADO DI MOLISE.**

Lucito	985.0.2
Gambatesi	339.4.3

**APRVZZO CITRA.**

Vittorito	564.4.3
Villa S. Maria	473.4.19
Fossaceca	689.0.3
Rocca morice	652.2.0
Villa campana	1074.1
Villa mazza grugno	58.2.0

Le quali supra dette cinque impostio-  
ni fanno la somma di ducati du-  
cento ottanta uno milia quattrocen-  
to sessanta cinque, tari dui, & gra-  
na dionove, cioè

Presidij fissi	122600.0.0
Strate	44340.0.9
Guardia di Torri	34416.0.0
Fabrica di Torri	10000.0.6
Lagni	28411.0.10
Barricelli, o Tribunal di	
Campagna.	41692.0.0

**SOLDO DI SVA ECCELLENTIA:**

E più se sono sicuri nella detta cassa  
militare la significazione di Relievo,  
sopra le quali se assignano ducati vir-  
tinove milia, & settecento per son-  
to di mio soldo.

	29700
--	-------

R	In.
---	-----

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

*Ingegneri.*

Et più si situano ducati tremilia l'anno per il soldo di tutti l'ingegneri del Regno sopra le dette significatorie di rilievi, 3000

*Mastro di Cerimonie,*

Et più si segnalano ducati cento quaranta quattro l'anno sopra le dette significatorie di rilievo per il soldo del mastro di Cerimonie. 144

*Portieri di Mazza, e di Catena.*

Et più si segnalano ducati quattro cento quarantadue l'anno sopra le dette significatorie de rilievi per il soldo delli portieri di mazza e di catena. 442

*Alcade, vitto, e vestiti di schiavi del parco.*

Et più si segnalano ducati sette cento ottanta l'anno sopra le dette significatorie di rilievi, cioè ducati cento ottanta per il soldo de Alcade del parco, & ducati 600, per vitto, & vestito, & altre cose per li schiavi di esso, 780

*Artigliaria,*

Et più s'assegnano per la fundatione dell' Artigliaria, & soldo del Capitano Generale d' esse, & Artiglieri ducati sei milia cinquecento quaranta quattro, cioè ducati 4000 per la fundatione di dette Artigliarie, & ducati 2544 per il soldo del Capitano di essi Artiglieri, & altri, li quali si situavan ducati 934 di esse sopra le dette significatorie, di rilievi, & ducati 500, sopra le vacantie, & tra tanto se anderanno pagando del dinajo delli Sali, come inanzi si dirà, 6544

*Piazze morte.*

Et più s'assegnano per la paga delle Piazze morte ducati dicidotto milia cinquecento cinquanta sopra li ducati vintitre milia nella Dohana di Napoli. 18550

Et più si assegnano sopra l'arrendimento dell' Oglio ducati duimilia, & sopra le Dohane di Puglia ducati mille per lo pagamento di dette piazze morte. 3000

Con altri ducati 367, che avanzano dell' arrendamento delle defeciscorde di erbagi del manone di terra di Lavoro. 367

*Guardia allemana.*

Et più s'assegnano per la paga della guardia Alemana ducati quattro milia cinquecento quaranta cinque, & tari tre sopra la detta Dohana di Napoli, 4545.3.0

*Assignatarij elemosino, e salario d' ufficiali sopra il Sale.*

Più s' assegnano ducati decedotto milia, & due cento per diversi consignatarij luoghi pij elemosine, & provisioni di Officiali sopra l' arrendamento del Sale. 18200

*Spese secrete.*

Più s'assegnano ducati cinquantamilia l'anno per la spesa di cose secrete, & extraordinarie, li quali si situano nelle vacantie, che si sono applicate a la detta cassa militare, & intanto si andarano pagando delli ducati 247410, che restano liberi, franchi, & non a cosa nessuna dell' arrendamento del Sale. 50000

*Audienzie,*

Più si assegnano ducati vintimila cinque cento l'anno per lo salario delle otto audienzie del Regno, cioè salario di Governatori, Auditori, Avvocati, & Procuratori Fiscali, Cappella, & altri ministri minori, eccetto il Barricello, il qual si paga a parte, li quali si situano sopra le dette vacantie, & tra tanto se andaranno pagando per li detti 247410 Dell' arrendimento del Sale. 21500

*Continui,*

Più s'assegnano ducati dicidotto milia seicento cinquanta l'anno per il soldo, & paga delli cento continui incluso l'alloggiamento, li quali si situano sopra le vacantie, & tra tanto s' andaranno pagando del detto dinajo del Sale. 18650

*Galea di Sauli,*

Più s' assegnano ducati quindicimila l'anno alli figli di Bendinello Sauli per conto delle due Galea che tenono in assiento nella squadra di Genova in servizio di Sua Maestà, li quali si situano sopra le dette vacantie in tratanto s'iranno pagando delli detti ducati 247410 del dinajo de li Sali, come di sopra. 25000

*Assabuscieri a Cavallo di Don Antonio di Mendocza.*

Più s'assegnano per la paga, & soldo della



**SEV CAMERAE SVMMARIAE,**  
della compagnia di Arcabuscieri a cavallo di D. Antonio di Mendoza ducati tremilia trecento sessanta, li quali si situano sopra le vacantie, & intratanto se anderanno pagando del detto dinaro di sali. 3360

*Ematìone de' Ministri.*

Più s'assignano ducati quattromilia, & cinquecento l'anno per l'ematìone toccante a li ministri pecuniarj delle provincie del Regno sopra le vacantie, e tra tanto s'andaranno supplendo ut supra. 4590

Importano le sette partite ultime assignate nelle vacantie, & in defetto sopra il Sale ducati cento vinti milia seicento vinti, delle quali vacantie, come intenderete, ci sono hoggi vacate alcune summe, & altre maggiori vacano fra poco mesi che sono del partito, che se extingua capitale, & terze in quindici anni del tempo del Signore Conte de Olivares, che questi gionti con li ducati 128794. che avanzano hoggi nella detta cassa militare, & ordinaria dopo de havere compiuto a tutti li pesi ordinarij, & extraordinarij vi è arrendimento del Sale, che importa 24741. l'anno per andare soccorrendo a la quantità delli ducati 120620. delle dette sette parte hoggi à restare libero tutto il corpo delle partite che fussaro vacate, & alli corpi, che diminuissaro, & residui, che non li recuperassaro, & alle altre spese, che ponno sopravvenire per nuovi incidenti, a li quali ancora supplirà, & ajutará a tutto quello s'andarà aumentando costi delle partite delli ducati 720. milia di rendita a vita applicati a questa cassa militare, che andaranno vacando, come delli corpi, che se andaranno augumentando costi per ragione di rendita, come al disimpegno, & frutti, che l'uno, & l'altro ha da servire tanto per supplire a quello, che mancasse, come per redimere le partite in burgenfatico, che sono alienate del Regio Patrimonio, de tutto il quale si hà da tener conto, & commissario a parte, & farsi relatione di quattro in quattro mesi nel Collaterale costi delle vacantiè, & depositi, come delli residui, & mancamenti, & il medesimo delli corpi, che sono augumentati, & quelli che sono dismi-

&c. **TIT. LXXVIII, five CLXXI.** 131  
nuiti, & restano in residuo per pigliarse l'espedito, & resolutione, che conviene, & in questa conformità farse li bilanzi novi aggiustatamente, & darse del tutto conto, & notizia a sua Maestà.

*Situazione della cassa ordinaria.*

Introito delli corpi della detta cassa. Tratte ducati cinquanta quattro milia seicento novantadue. 54692

Officij vendibili, riopuntie, & ampliacioni ducati settantamilia. 70000

Escadentie di feudi, & altri corpi ducati cinquantamilia. 50000

Arrendimento della Seta di terra di Lavore ducati ottomilia. 8000

Dohana di Napoli ducati settemilia, & cinquecento. 7500

Dohana di Foggia. 5000

Affitto del Prothomedico ducati ottomilia, & trecento. 8300

Taverna delle Carceri della Vicaria ducati mille, & vinti. 1020

Proveria di Vicaria ducati vintitremilia. 23000

Beni extraordinarij ducati tredicimilia quattro cento trenta quattro. 13434

Più altri ducati sette cento sopra la difesa del mazzone corde d'erbagij di Terra di Lavore per pagarli alli Consiglieri di Collaterale, & altri ministri per quello li spetta per conto d'erba, & fieno. 700

Et altri ducati dui milia, & cinquecento, che si stimano li deritti, che toccano a Sua Maestà per la zeccatura delle monete, che si ben questi anni passati ha importato sette, & otto milia ducati, perchè potriano diminuire, li poneno per desti. 2500

Che tutti fanno la summa di ducati ducento quaranta quattro milia cento quaranta sei, sopra li quali ducati 244146. l'anno s'assignano li pesi sequenti videlicet. 244146

Exito alli sei Officij del Regno, che cinque di essi a ducati 2190. l'anno, & uno ad 3340. che l'altro, che è quello di bovino sta assignato sopra terre. 14290

Alli sei Regenti di Cancelleria inclusi quelli di Consiglio d'Italia, & il Regente Gio: Francisco de Ponte Secretario, Portieri, Torce, & altre cose. 9890

Alli Presidenti, et Configlieri di Capuana. 16200

Al Luocotenente, Presidenti, Rationali, & altri Officiali della Camera. 14312

Queste quattro partite s' assignano sopra le tratte

Alli Configlieri Collaterali di cappa corta per lo numero delli quindici, che al presente godono soldo. 9000

*S' assignano.*

Nella summa di ducati settantamila di vendite renunzie, & ampliamenti di officij. 6305

Taverna delle carceri della Vicaria. 1029

In beni extraordinarij. 1675

A diversi pensionarij. 113695

S' assignano sopra la vendita, renunzie, & ampliamenti di officij, & esca-dentie.

Alli Cantori della Regia Cappella di Palazzo, & altre spese de essa. 8000

S' assignano nella Seta di Lavore, Affitti delle case delli Regenti in Corte. 1200

Diverse provisioni, & spesa per servizio del Consiglio d'Italia. 2600

Secretario della zifra di Sua Eccellen-tia. 200

Lettori dello studio publico. 4000

S' assignano sopra l'affitto del Protho-medico.

Capitani di Giustitia. 8400

S' assignano a li beni extraordinarij.

Cavalarizza della Madalena, & Razza di Puglia. 15000

*Se assignano.*

Nella Dohana di Napoli ducati sette-milia, & cinquecento, delli quali la detta cascia militare, & la Regia Camera della Summaria hanno da tenere particolare penziero che li ducati 3000. di essi stiano recupera-ti a tempo, acciò si possano come si hanno di pagare ogni anno al perceptore di Terra di Lavore, per-chè al tempo, che si sole, & è co-stume se diano alla Università di Capua, & Aversa, & loro casali per la compra di tanto Orgio per ser-vizio della detta Cavallarizza alla voce de maniera, che non si pos-sano dolere, de che non si li sia pagato a tempo detto dinaro sotto pena a chi disquitarà de pagare li denari & danni, che a la Regia

Corte, o a le dette Università, & suoi casali causeranno per detto di-squieto, de più de altre ad arbitrio di Sua Eccellenzia, 7500

Dohana di Foggia. 5000

Zeccatura delle monete. 2500

Salario di Officiali di Vicaria così cri-minali, come civili, & altre spese d' essa. 16000

S' assignano sopra li proventi di Vicaria.

• Soldo del scrivano di Ratione, & suoi officiali. 2900

Di quelli della Thesoreria. 2000

Orlogiero 60

Trombetti Reali, 763

Rè d'arme. 96

Montiero maggiore. 200

Gondola, & Bergantino di Sua Ec-cellenzia. 150

Casa de la Guardia Alemana. 270

Casa del Capitan di detta Guardia. 120

Carta, & libri per lo Scrittorio, Sum-maria, Scrivania, Thesoreria, & cassa militare. 2000

*S' assignano.*

Affitto di Prothomedico. 200

Alli proventi di Vicaria. 7000

Nelli beni extraordinarij. 2359

Salario di diverse felluche, 1000

*S' assignano.*

Nelli beni extraordinarij. 1000

Li ducati tremilia del Zuctaro resta-no nella detta Dohana di Napoli per dove si pagano con ordine del-la Camera.

L' altri ducati tremilia di Provisioni di ministri portulani di ducati dui-milia, si pagano del Ins Sal Mar, che entra in potere di essi, & l'al-tri ducati mille se li pagano nelle Dohane di Puglia con ordine di detta Regia Camera.

Ancor si applicano alla detta cascia ordinaria tutte le significatorie, che la detta Regia Camera ha spedite, & spedirà per qualsivoglia causa, con che non se includa in esse quello, che pertenerà delle rendite, & cor-pi situati alla cascia militare dal primo di Genhato 1612. avante, li quali quando li spediranno hanno d' intrate alla detta cascia militare quelle, che perteneranno ad essa ca-scia, con le quali significazioni l'an-derà supplendo a questa cascia d'al-cuni corpi di sopra assignati, nelli quali

quali potrà havere diminutione,

Per tanto la esequutione di questa sta di sopra ordinato, & stabilito vi ordinamo, & commandamo, che l'osservate, & facciate osservare facendo registrare la presente in libro a parte nella rota di conti, acciò che in ogni tempo s'abbia memoria, & notizia de essa, & non se possa allegare ignorantia, dando ordine a tutti li ministri di questo tribunale, che tengano conto con quel, che ad ogni uno di esso toccherà in conformità del sopradetto, spedendo ancora li ordini necessarj alli Regenti le Provincie, Arrendatori, Dohane di pecore, Dohana di Napoli Affittatori, & Perceptore delle significatorie per quello de Relievo, & altri di sopra detti, che paghino, et facciano intrare nella detta cassa militare il detto milione cinque cento trenta tre milia sette cento dididotto, effettivi cioè ducati 1268108. dal primo de Gennaio 1612. di tutti li corpi di sopra dichiarati, & altri ducati 265610. del arrendimento del Sale del primo di Settembre del detto anno 1612. avante alli tempi, che per la nova Pragmatica; & per loro affitti, & arrendimento stanno obligati, & che al tempo debito come anderan vacando l'altri 720150., delli quali ancor s'è dotata la detta cassa s'espeditano li ordini necessarj per farli entrare in quella per li effetti sopradetti, dando ordine al Rationale Jordano Moretto, che al presente governa la detta cassa militare, che vada recuperandoli a li tempi sudetti, pagandoli in Napoli, & dando ordine nelle Provincie con mandati, & liberanza delli quali si habbia pigliato la ragione nella rota di Conti di ogni situazione per servizio d'essa medesima come per l'istruzioni, che se li sono date, le quali haverà d'osservare inviolabilmente dandoli potestà, che possa pigliare denari da qualsivoglia persona senza danno per soccorrere la detta cassa, & farli pagare nelle Provincie, precedendo prima ordine nostro particolare per questo.

Et perchè de più della detta situazione della cassa militare s'è fatta quella della cassa ordinaria come di sopra sta dichiarato, ve ordinamo ancora, che per la recuperatione delli

corpi, et osservantia della situatione d'essa habbiate da tenere, et fare tenere il conto, che conviene, et spedirne li ordini necessarj. Datum Neap. in Regio Palatio die 15. Octobris 1612. EL CONDE DE LEMOS. Vidit Constantinus Regens. Vidit Montoya Regens. Vidit Tapia Regens. Vidit de Casteller Regens. Vidit Montalvus Regens. Salazar Secretarius. In Negotiorum Camera 2, fol. 1.

1612  
El Conde de Lemos.

## PRAMMATICA LXXXV.

**N**ell' avere stabilito un Supremo Consiglio di Finanze, tra gli oggetti, che ci proposimo, fu quello di riordinare la parte contenziosa, e di giustizia, che sotto nome di Soprintendenza si è finora amministrata, restituendola alla nativa giurisdizione della Camera, da cui ne' tempi precedenti si ebbero plausibili motivi di separarla.

Ma considerando, che questo aggiungeva una nuova mole di affari, che per essere col decorrere de' tempi cresciuti in quel Tribunale, abbisognavano di provvedimento, e riflettendo ancora alla frequenza di dare de' Ministri aggiunti nelle varie cause, in cui da alcuna delle parti contendenti si chiedono in grado di legittimo gravame, o che di nostro volere si accordano, e che questi presi dal Consiglio di S. Chiara, si distraevano spessissimo dalle proprie funzioni con grave danno, e molestia de' litiganti. Quindi coll'abolire il Tribunale della Soprintendenza, abbiamo risoluto di erigere una seconda Ruota, in cui ugualmente che nella prima, si decidano le cause, e vi si trasferiscano quelle, che appartenevano all'abolita Soprintendenza; riterbandoci nondimeno, quante volte lo riputassimo conveniente, di giuntarvi Magistrati di altri Tribunali.

Nel tempo stesso il nostro Reale animo è stato richiamato ad esaminare le antiche, e diverse, e savie leggi, che riguardano quel Tribunale. Vi si osserva, che molte di esse non sono più adattabili all'attual sistema, e quindi dall'uso contrario non osservate, altre corrette colle posteriori, e

FERDINANDO IV REGE.

Postquam pro publico bene, ut semper, supremum Consilium apud nos, cui nunc vulgo imponitur nomen *delle Finanze*, constitutum fuisset, negotia, eaque sane plurima, quae ad regiam Camera Summarum rationum ut pertinebant, ita nunc pertinent, in imensum excreta sunt, ut de re visum fuerit, sublato protius Tribunali vulgo nuncupato *della Soprintendenza*, prioriter alteram adjungere, ad eamque omnes sublatis Tribunalis causas deferre pro iisdem facilius expediendis, certo quodam servato tantummodorum discrimine, ut inferius.

ciò

ciò non ostante sostenute le antecedenti, e non poche del tutto praticamente inefeguibili. E' necessità di evitare questi disordini, che non convengono nè alla dignità della Legislazione, nè alla certezza de' giudizj, donde dipende il sollievo, e la quiete de' nostri Sudditi, che ha il Sommo Iddio alla nostra cura commessi. Ma quest' opera esige maggior tempo, e discussione per li mezzi opportuni. E quindi, riserbandoci di soddisfare pienamente, come colla sollecitudine possibile soddisfaremo ad un oggetto sì importante, ci limitiamo per ora a dare le disposizioni più essenziali, e pronte per l' adempimento della nostra sovrana deliberazione.

In altera Aula de novo constituta idem sit numerus Procuratorum Praesidentium, qui in priori eadem privilegia, auctoritas, salaria, idque genus alia. Tantummodo ejus negotia conjungi queunt cum aliis tertiae aulae. Utrisque adefse debent Fiscipatroni.

Fiscipatroni, si res ita postulare videatur, ambo in eam aulam conveniant.

Idem sit numerus Praesidentium Procuratorum suffragio utentium in priori aula, qui in secunda, praeter ejusdem Caput.

Numerus Procuratorum Praesidentium, qui ante sex erat,

Adunque è nostra volontà: I. Che si stabilisca un egual numero di Presidenti Togati con voto nella prima, e nella seconda Ruota, la quale abbia le stesse prerogative, ed autorità, e li Ministri gl' istessi soldi, e legitimi emolumenti, che dagli altri si percepiscono; dovendo gli affari, che di presente si trattano nella seconda, conglutinarsi con quelli della terza. Ed essendo due gli Avvocati Fiscali Togati, l'uno di essi rimanga nella prima, e l'altro passi ad assistere nella seconda, e li due Fiscali de' Conti sieno comuni alle tre Ruote; ma che di essi uno debba esser fermo nella terza. In ogni caso però, che si trovasse impedito l'uno de' Fiscali, supplisca l'altro.

II. Che potendo accader dell' emergenza, in cui convenga combinarli, o che delle volte si porti uno di essi alla terza, si lasci questo al prudente arbitrio, e zelo di essi, e del Luogotenente, che n' è il Capo; da regularsi dalle circostanze, e dalla importanza del caso, che lo richiegga.

III. Il numero de' Presidenti Togati Votanti sarà di quattro nella prima, e di altrettanti nella seconda, oltre il Capo, che potrà presedere in quella, a cui o la disciplina, o l' indole dell' affare lo chiamerà. Il qual numero è sufficientissimo per la decisione di qualunque grande affare.

IV. Non essendo di presente li Presidenti Togati col voto, che sei, compreso il Decano, ch' è uno de' Consul-

tori della Giunta di Sicilia, oltre uno che si spedisce al governo della Dogana, ed il Luogotenente, che n' è il Capo, abbiamo quindi risoluto, che se ne aggiungano tre altri, che noi presceghieremo tra i più degni, acciòchè non manchi il prefisso numero de' Votanti, e ne abbia ancor uno, come si è premesso, la terza Ruota; cosicchè, in luogo di otto, quanti sono oggi li Presidenti Togati, saranno dieci.

V. De' Presidenti di breve Toga, siccome due di essi dovranno fissamente assistere alla terza Ruota, secondochè a suo luogo si dirà, si distribuiranno gli altri per le due Togate, nella intelligenza, che trovandosi impedito alcuno de' designati nella terza Ruota, il Luogotenente debba interinamente adoperare nel luogo dell' impedito uno degli altri, che si troverà il più adatto per le materie, che in essa si trattano, acciòchè non si ritardi la spedizione di affari, che tanto interessano il Real Patrimonio, o quando lo credesse meglio per le circostanze, uno de' Presidenti Togati.

VI. Rimarranno divisi gli affari stessi delle due Ruote Togate secondo le commessioni, o generali, o particolari, di cui si trovino, o saranno per l' appresso diversamente incaricati li Presidenti Togati, e non Togati, che si tratteranno nelle proprie Ruote. Ma vogliamo, che da ora in avanti le commessioni, che si faranno nelle Provincie del Regno, prima si ripartiscano tra' Presidenti Togati, ad eccezione di quelli, che per essere troppo caricati di altre, si crederà di doverli esentare, e le altre, che rimarranno, si distribuiscono a non Togati, i quali decideranno di tutto ciò, che non involve articolo legale, allorchè continuerà il Luogotenente a dar per Commessario il Togato, che stimerà. La qual cosa debba avere la sua esecuzione dopo l' anno corrente, in cui colla nostra approvazione è seguita la commessione, e distribuzione delle Provincie, e degli affari: con dovere però esser ferma, cioè fino a nostro piacimento, la commessione interessante del Cedolario, la quale non si debba svelle dalla prima Ruota. E poichè

auctus est usque ad decem.

E' Praesidentibus brevioris Togae duo adfint jugiter tertiae aulae: ceteri conveniant in alias, & si unus tertiae aulae adductus, fuerit impeditus, in ejus locum alius pro arbitratu Locumtenentis continuo substituat.

Erunt sejuncta negotia ambarum Aularum secundum generales, aut particularas commisiones, quae si fiant in Regno, prius dividi inter Togatos Praesidentes debent, nisi horum aliquis magna negotiorum vi laboret. Ceteras habebunt non Togati. Commisio autem Cedularii sit semper in priori aula, a qua nunquam divelli debet. Commisio vero Provinciarum trino quoquo anno restitui debet.

il render mobile in ciascun anno la commessione delle Provincie è poco conducente alla speditezza, volemo che sia triennale.

Confirmantur  
pragmatica  
65. S. 1, &  
73. S. 53, &  
54. hoc tit.,  
necum rescrit-  
pta diei 6. Ju-  
nii 1753, &  
23 Junii 1781,  
quibus cau-  
rum, causas,  
ubi Fiscus  
est actor, bi-  
nis diebus in  
aula referri  
debent, qui  
si feriati sin-  
ali protinus  
substituatur.  
In quibus rem  
Calendarium  
typis edatur.

VII. Parimenti per non ritardarsi il corso degli affari, in cui il Fisco è Attore, nel confermare ciò, ch'è disposto in varie Prammatiche sotto il titolo *de Offic. Proc. Caf.*, e ne nostri Rescritti de' 6. Giugno 1753., e de' 28. Giugno 1781. di doverli impiegare due giorni di ciascuna Settimana per la decisione de' medesimi, comandiamo, che gli due Avvocati Fiscali Togati ci rimettano per canale del nostro Consiglio di Azienda nota di tutte le cause Fiscali pendenti, secondo la loro epoca, coll'avvertenza di significare, a quali convenga accordare la preferenza, per decidersi. E quando tali giorni, o uno di essi si trovasse ro feriati, si sostituiscano altri non feriati nella Settimana stessa, se si avranno; al qual' effetto se ne debba in ogni anno stampare un Calendario, in cui si notino li giorni stessi, e le cause da trattarsi.

Porro confir-  
mantur su-  
perius lau-  
data pra-  
gmatica 75.  
S. 95, ac re-  
scriptum diei  
28 Junii an-  
ni 1781, quibus  
prescri-  
ptum, causa-  
rum, ubi Fi-  
scus agit, fieri  
librum e Ra-  
tionali Ceda-  
larii, in quo  
illae adnotan-  
tur. Quare  
omnes Ra-  
tionales, &  
Actarii in-  
tra dies quin-  
decim earum-  
dem notam  
ad Rationa-  
lem Cedula-  
rii deferre  
reantur sub  
pena amif-  
sionis causae.

VIII. Convenendo il più celere disbrigo di dette cause, e di non occultarsi dalla veruzia, e corruttela di qualche Attirante, in conferma di quanto è disposto nelle Prammatiche sotto il titolo *de Offic. Proc. Caf.*; e del detto nostro Rescritto de' 28. Giugno 1781., volemo, che tra l'perentorio termine di due mesi il Razionale del Cedolario formi un Libro di tali cause, in cui il Fisco è Attore, dipendenti da risulze, da denuncie, da devoluzioni, o di ogni altro ordine, o ricorso, con annotare il mese, il nome del Presidente Commessario, e dell' Attuario di ciascuna. Al quale oggetto il Luogotenente passerà ordine preciso, e serio a' Razionali, ed a' tutti gli Attuarij, che tra giorni quindici perentorj portino al detto Razionale del Cedolario la nota di esse, sieno correnti, o antiche. Ed in caso di contravvenzione di tutto, o di parte, sia privato l' Attirante dell' affare, il quale si passi ad altro più esatto, e diligente dal Luogotenente col consenso del Fiscale Togato; salva ogni altra provvidenza, che convenisse contro a chi non eseguisse.

IX. Formato tal Libro, il Razionale incaricato ne estrarrà tre note, di cui due ne darà a due Fiscali Togati, ed una al Procuratore Fiscale, che rimarranno responsabili della spedizione.

X. Nascendo nuove cause Fiscali, sarà peso degli Attuarij, prima di dar loro corso, di notiziarne il Razionale del Cedolario, per notarle colle altre nel suo Libro, e secondo la forma antecedentemente disposta, il qual Razionale dovrà nel piede della istanza, ricorso, o relazione, donde risultano le suddette cause, notare di averle registrate, incaricandone gli Avvocati Fiscali ad avvertire, che si adempia, sotto la stessa pena all' Attuario, e di altra a nostro arbitrio contra il Razionale, se mancassero, e di risponderne a noi gli Avvocati Fiscali.

XI. Nel principio di ogni mese dovrà pure il Razionale suddetto formare la nota di tali cause sopravvenute nel mese precedente, e consegnarla a' due Fiscali Togati, ed al Procurator Fiscale.

XII. Sarà carico della Regia Camera di farci rimettere mese per mese notamento delle cause Fiscali introdotte, o decise nel mese precedente.

XIII. Per la discussione de' riley si esegua quanto da noi si è prescritto col detto Dispaccio de' 28. Giugno, e per la discussione de' conti, quanto si è prescritto nel Cap. XIV, delle Istruzioni, inserite nella Prammatica 34. *de Offic. Proc. Caf.*, e specialmente ne' casi di ritardo de' Razionali del carico.

XIV. Essendosi colla esperienza dimostrato, che il formare una nota generale annua delle cause da spedirsi giorno per giorno, quantunque introdotta a buon fine, sia una delle sorgenti principali del ritardo, e de' lamenti de' litiganti; costretti spesso a contribuzioni presso gli esecutori, o canali dell' allistamento; vogliamo, che da ora in avanti non si facciano più tali liste, e che tra' Ministri si distribuiscano proporzionatamente li giorni; in cui ciascuno proponga, e spedisca le cause, di cui è Commessario, del quale sia cura di fare notare li Procuratori de' litiganti con quell' anticipazione di tempo, che si cre-

Hujus libri tres nota fient, quarum duo Fiscipatroni Togati: tertiam habebit Procurator Fiscalis.

Actuarii novas Fiscales causas laudato Cedularii Rationali referre prius debent, quam in iudicium deducantur.

Hujusmodi causarum descriptio quoquo mensis fieri debet, quarum etiam certiorum fieri Regem oportet.

Causas de die in diem decidendas a quibuslibet in se Aulae Praesidentes dividant, deciantque prius introductas, nisi qua aliud postulare videatur. In hanc rem Calendarium ipsidem typis edendum praescribitur quolibet anno.



crederà opportuna alla qualità della causa, acciocchè sapendo il giorno destinato al disbrigo del loro affare, possano informare li Votanti, avendo sempre come una massima impreferibile di doverli decidere con preferenza quella, che prima si è introdotta, menochè in certi pochi casi, le circostanze de' quali formassero una necessità di uscire dalla regola, acciocchè si evitino li tanti sconcerti, e dispendj, che la sperienza ha mostrati al serj, e frequenti: della qual disciplina ne saranno a Noi risponsabili il Capo del Tribunale, o chi tiene il suo luogo, e li rispettivi Commessarij. E perchè sia a notizia di tutti, se ne pubblici per istampa il suo Calendario, in cui si descrivano mese per mese le cause da proporsi da ciascun Ministro, e li giorni designati per trattarsi; avendo però per regola di notare quel numero, che probabilmente possa spedirsi, acciocchè non si raddoppi a Ministri medesimi il peso di applicarsi ad affari, alla cui spedizione manchi il tempo, ed agli Avvocati, ed a' litiganti l'opera, ed il dispendio.

Judicium suspiciones, si-  
ve recusatio-  
nes in illa  
Togata Au-  
la tractari  
oportet, cui  
non sit recu-  
satus Judex  
adscriptus.

Tunc duo  
Aula in u-  
nisp conve-  
niant, cum  
de novo e-  
runt deciden-  
da causae,  
quae spectent  
res generales,  
& Fiscales, si  
ita Fiscus pa-  
tronis vide-  
bitur. Ne-  
dum quoties  
Litigantes a  
Rege id po-  
stulabunt.

XV. Accadendo ricuse di Ministri, si offerverà ciò, che si pratica nel S. C., cioè di trattarsi le medesime nell'altra Ruota Togata, dove non è incaricato il Ministro recusato, acciocchè con maggior indifferenza, o fiducia de' litiganti si decidano. E se vi fossero liti attive, e passive de' Ministri Camerali, si pratici lo stesso.

XVI. Si giunteranno le due Ruote Togate in tutte le cause, che riguardano articoli generali, e nelle Fiscali; quante volte gli Avvocati del Fisco ne richiederanno il Luogotenente, il quale dove credesse differentemente, lo debba a noi riferire, per riceverne la deliberazione. La qual facoltà, accordata agli Avvocati Fiscali, s'intenda nelle cause non ancora decise, e che non si differisca oltre il mese, da decorrere dal giorno della monizione, riservando a noi di prescrivere l'unione delle due Ruote in altri incontri ad istanza de' litiganti, quando per la serietà dell'affare lo trovassimo opportuno, e regolare, coll'avvertenza in tali casi, di non doverli compren-

dere il Ministro Togato, che sarà designato a presedere nella terza Ruota, se non quando noi lo prescrivessimo, per evitarli al possibile ogni lentezza nell'amministrazione del nostro Patrimonio.

XVII. Egualmente si giunteranno le due Ruote nelle visite, che si praticano, de' rei, o carcerati, o sottoposti a mandato nelle ricorrenze solenni di Pasqua di Resurrezione, e della Natività di nostro Signore, con tenere per fermo la Camera di escludere dalla visita li rei di delitti, che meritassero pena affittiva di corpo; e di attendere la Nostra Sovrana approvazione. Come pure si debbano giuntare nelle altre Camere abbreviate, che si costumano per tempi feriat di Maggio, e di Ottobre, o di straordinario bisogno, nel quale incontro, come nel seguente, volemo, che anche intervenga il Presidente Togato della terza Ruota.

XVIII. Trovando regolare, che alla prima ora nella Regia Camera si leggano li nostri Rescritti, per adattarci le opportune provvidenze volemo, che ciò resti fermo fino ad altra risoluzione, che ci sembrasse conveniente. E che nella lettura si convochi la seconda Ruota, e il Presidente Togato della terza, acciocchè tutti, e li sappiano, e deliberino, coll'avvertenza di riscare li dilungamenti inutili su que' Dispacci, che non interessano nè il Fisco, nè l'Economia generale, o le Comunità del Regno, ma i privati, per cui tali Rescritti debbono rimettersi a' rispettivi Commessarij.

XIX. Si è fatto parola della terza Ruota, a cui si dovranno combinare gli affari della seconda attuale, detta de' Conti. Ora in questa comandiamo, che oltre il Presidente Togato, che sarà da noi prescelto a presedere, si giuntino, come si è accennato nel num. V., due Presidenti di Spada, e Cappa, tratti, se vi saranno, dal Ceto de' Razionali di Camera; acciocchè s'interferati nelle materie, che in tal Ruota si debbono discutere, ed uno de' due Fiscali de' Conti, incaricando gli Avvocati Fiscali Togati, e specialmente il Luogotenente, della cura, e vigi-

Equae etiam  
in unam Au-  
lae conven-  
iant in vi-  
sitationibus  
captivorum,  
quae die Pa-  
schatis Res-  
urrectionis,  
& Natalis  
Seri solent,  
a quibus ex-  
cludendi cri-  
minum rei, in  
quos corpora-  
lis pena sit  
statuenda.  
Convenient  
quoque in  
Cameris vul-  
go dictis Ab-  
breviate, quae  
habentur in  
mensibus Ma-  
jo & Octo-  
bri.

Rescripta,  
quae ad Re-  
giam Came-  
ram mittun-  
tur, in prior  
Aula legan-  
tur coram  
tota altera  
Aula & Pra-  
sidente Toga-  
to, qui ter-  
tiae adest, &  
ad suos quos-  
que Commis-  
sarios remit-  
tantur.

Secundae Au-  
lae adesse quos-  
que debent,  
praeter Pra-  
sidentem Toga-  
tum, duo  
Praesidentes  
vulgo dicti  
di Spada, &  
Cappa, & Ra-  
tionalibus  
eligendi, ac  
unus de com-  
putorum Fi-  
scales, qui  
res in lau-  
data Aula  
tractandas  
percalent.



lanza di spedirsi sollecitamente, e con esattezza gli affari della medesima; riflettendo, che hanno per oggetto gli immediati interessi del nostro Patrimonio diretto a sostenere li pesi dello Stato. A qual' effetto non trascurerà il Luogotenente, ed alcuno degli Avvocati Fiscali Togati di trasferirsi di tempo in tempo in quella Ruota, per osservare, se il tutto cammina colla dovuta regolarità, e senza ritardo.

XX. Sarà però carico particolare del Luogotenente di prender conto in ogni Settimana da' Fiscali de' Conti di breve Toga degli affari disbrigati in essa Ruota, e delli pendenti; e trovandosi arretramento, disporrà, che si unisca la medesima anche ne' giorni feriali, o al dopo pranzo, fino a che si portino in corrente. E la stessa Ruota in ciascun mese diriggerà a noi per canale del Supremo Consiglio il notamento de' rilevi, de' conti discussi, delle significazioni spedite, e della esazione delle precedenti.

XXI. Incarichiamo parimenti li Fiscali de' Conti di tenere una nota di tutte le dipendenze, che si debbono trattare nella detta Ruota colla distinzione de' Razionali del rispettivo carico, di cui ne rimettano a noi una copia.

XXII. Dato così un qualche sistema, secondo le proposte vedute, al Tribunale della Camera, ecco le nostre intenzioni su quanto riguarda gli affari contenziosi, e di giustizia della Soprintendenza di Azienda, delle Dogane, e del Lotto, che abbiamo soppressa. E' dunque nostra risoluzione, che di essi se ne incarichi la seconda Ruota Togata, che si è da noi eretta; che sia fissa il Commessario di tutte le cause criminali, che presceghieremo tra' Togati versati in tali materie; fissa il Commessario delle civili, e fissa ancora l'Avvocato Fiscale, acciocchè persista tra essi l'unità degli affari, e si rendano istruiti, e ciò fino ad altra nostra deliberazione, coll'avvertenza, che il Fiscale degli affari criminali dell'abolita Soprintendenza, all'in fuori di essi, interverrà a decidere, e votare co' Colleghe nelle altre materie, che non lo interessano come Fiscale. E considerando, che alla spedizione degli affari

medesimi possa bastare un giorno per ogni Settimana, come finora è bastato, è nostra volontà, che fino ad ulterior determinazione persista lo stesso regolamento. E quando alcun arretramento si trovasse, o l'estensione della materia portasse la necessità di tempo maggiore, debbano impiegarsi quattro ore, come si pratica in Consiglio ne' giorni designati alle relazioni della G. C., e bisognando, o radunarsi i Ministri nelle ore del dopo pranzo in alcun giorno, o in qualche mattina di giorno feriato, non precettivo della S. Messa, sia a richiesta del Commessario generale, sia dell'Avvocato Fiscale; al qual effetto dispensamo dalla legge, che non accorda ne' giorni feriat, che si trattino, e decidano cause.

XXIII. Ed affinché si attenda più solidamente alla spedizione di tali cause, sarà carico del Procurator Fiscale di tenere un libro di tutte dette cause, così criminali, che civili, appartenenti all'abolita Soprintendenza; ed a questo effetto si ordinerà agli Atti-tanti di esibirne tra' quindici giorni perentorj un esatto, e distinto notamento al detto Procurator Fiscale sotto le stesse pene. E spedite che saranno, debba in esso libro ciò men-tovarsi al margine nel sito, che corrisponde, e cifrarsi nel giorno medesimo, nel quale si decideranno dalli Commessarij generali de' detti affari, e mese per mese rimetterli alla Segreteria di Azienda la nota, di quelle sole però, che o riguardano affari criminali, o interessi Fiscali. La qual cosa sarà a peso dell'Avvocato Fiscale della stessa Ruota di così fedelmente far eseguire. Volemo però efficacem-ente, che sieno preferite così le dette cause criminali, che le civili, attive Fiscali, il differimento delle quali nasce agli interessi del nostro Erario Doganale. Di che principalmente ne risponderanno a noi e l'Avvocato Fiscale, e li Commessarij generali. E dato termine agli affari, le carte, atti, e processi debbano passarsi nel grande Archivio sepatatamente, o altrove, se si potrà; premesso l'inventario degli affari già terminati, di cui una copia resti nell'Archivio medesimo, ed un'altra presso la seconda Ruota, sotto di

latum Superintendenzæ Tribunal Perrinebant.

Et ut res istæ facilius expediantur, erit Procuratoris Fiscalis librum habere, in quo laudatæ causæ adnotentur ex Actuariorum relatione, qui intra dies quindecim earum notam illi exhibere tenentur. Expeditarum in eodem libro mentio fiat, nedum nota ad supremum Consilium vulgo dictum di Azienda mittatur, si tamen criminales sint, & jura fiscalia respiciantur. Quæ postquam prima quam coheret fieri debent. Rerum autem processum in eodem Archivo placet.

Locumtenentis erit quavis hebdomade computorum Fiscalibus rationem querere causarum in eorum Aula, sicutarum, ac pendentium; que si plurima sint, illam & feriat diebus haberi placet.

Computorum quoque Fiscalis habeant notam tractari in laudata Aula debent cum Rationalium discrimine.

In secunda Aula semper idem sit causarum criminalium, ac civilium Commissarius, & Fiscalis Patronus. Quibus rebus expediendis unus in quavis hebdomade destinatur dies, & si quæ eorum majorem temporis intercedendum requirant, quatuor horæ impendantur, aut feriat, etiam diebus, five mane, five vespere in Aulam Praesidentes omnes convenient, res ipsas expedituri, que eadem sunt, que ad sub-

cui si noterà dall' Archivarjo di essersi da lui ricevute; ed a noi tra due, o tre mesi al più se ne dia conto.

XXIV. Innanzi a' Ministri della stessa seconda Ruota seguiranno a farsi gli affitti de' corpi appartenenti alla già abolita Soprintendenza, precedenti li soliti Bandi, ed accensioni di candele; ma vogliamo, che per eseguirle la medesima si raduni nella sola Segreteria di Azienda, ove col Presidente, allorchè vi farà, o col Direttore, ed i Consiglieri di Finanze, si procederà agli enunciati affitti; con praticarsi lo stesso ne' casi di vendita di beni de' debitori de' rami Doganali, o del Lotto, quando per le interessanti; e serie circostanze di tali vendite si credesse ciò necessario. La qual cosa abbiamo creduto di così disporre, trattandosi di oggetti misti di economia, ch' è propria, ed immediata del Supremo Consiglio, considerato come Soprintendente; e di rito, e solennità, che appartiene al Magistrato, il quale dovrà applicarsi ad esaminare le condizioni di simili affitti, farvi le postille, ove convengano, regolare i termini degli additamenti, esigere le cautele, e tutt' altro, che potesse emergere. Con rimanere però costante il sistema, che per qualunque atto, che nelle accensioni suddette intervenga, non s' intenda acquistato agli offerenti, a beneficio de' quali si estinguesse la candela in ogni grado che fosse, il menomo dritto, senza la nostra approvazione, in vista della relazione, che a noi se ne farà.

XXV. Sarà permesso ne' casi di contrabbandi, fino a miglior risoluzione, che stimassimo di prendere, di praticare le transazioni co' Rei, sempre che però cada dubbio sulla prova, o su la legge; poichè cessando il dubbio, mancherebbe la materia atta alla transazione, e diverrebbe commutazione di pena; cosa a' Magistrati vietata dalle leggi, ed in conseguenza a noi riservata: se non che, dove la transazione abbia luogo, prima di eseguirsi, se ne debba a noi far distinta relazione per lo stesso canale del Supremo Consiglio per la nostra approvazione. Ciò non ostante considerando, che meritino dell' equità li piccioli

contrabbandi, ancorchè verun dubbio legale, o di fatto s' incontri, permetteremo in essi la commutazione della pena corporale in pecuniaria, da regularsi secondo la qualità delle persone, e se facoltose, o povere, quante volte però non sieno solite di delinquere nello stesso reato. E perchè non si dia luogo a dispute, o ad arbitri, intendiamo per ora esser piccioli que' contrabbandi, che non eccedano il valore di ducati sei di dritto, dovuto alla cassa Doganale; ne' quali casi se ne dia pur conto a noi; ma senza impedirsene l'esecuzione.

XXVI. Accadrà di proporsi delle accuse contra gli Amministratori, o altri Ufficiali Regj delle Dogane, de' gli Arrendamenti, o del Lotto. Questo punto esige della circospezione, e per gli soggetti, a cui commettonsi le informazioni, o per la sospensione, o allontanamento de' medesimi Ufficiali, e sostituzione da farsi agli stessi. Quindi ordiniamo, che in tali casi, prima di dar qualunque passo, debbasi far relazione al Supremo Consiglio, acciocchè colla nostra approvazione, dove l'affare fosse tale, da doverli a noi proporre, si diano le provvidenze. Come pure avvenendo, che ne' termini di giustizia, sieno gli accusati, o denunciati assoluti, non sia permesso di decretare la reintegrazione negl' impieghi, da cui si trovassero sospesi, volendo, che questo puramente sia a noi riservato, che nell' esserne informati provvederemo ciò, che meglio convenga al buon servizio nostro, e dello Stato; tanto più, che la maggior parte di tal' impieghi sono per loro natura amovibili *ad nutum*; dando al Supremo Consiglio la facoltà, quando si tratti di stabilir gl' interini, di eseguirlo, premesse le diligenze su le qualità, che debbano concorrere nel soggetto.

XXVII. E perchè tutto cammini con regola, senz'alterarsi la disciplina, siccom' è nostra volontà, che fino ad altra Sovrana risoluzione, diretta a sistemar le Finanze, ed a promuovere la pubblica felicità, si osservino le leggi del Regno in tutto ciò, che non si troverà derogato, o con altre leggi, o co' nostri Rescritti, che abbiano per

Quid fieri debeat in accusationibus adversus Officiales propofeis, ac in ipfis in officia, quam amittentur, restituetur.

Prescribitur observantia legum hujus regni, & Instructionum infra typis edendarum.

Quomodo fieri debet locatio bonorum, que pertinent ad sublacum jam Superintendentiz Tribunal

Quandoquidem fieri per variationes contingit, licitum sit cum r-ia transacionem inire, tamen intus prescripta.

nesso, o approvato un sistema, e regolamento diverso, le Istruzioni Doganali, e gli ordini de' Sopraintendenti cogli stabilimenti, o moderazioni fatte per risoluzioni del nostro Supremo Consiglio, di cui si rimetterà copia legale; così ci è sembrato deliberare, che dove nascano de' dubbj, o si crede dalla seconda Ruota, esservi provvedimenti, che abbiano bisogno di riforma, lo debba la detta Ruota a noi proporre per canale del Supremo Consiglio, perchè, sentendo il suo parere, possiamo risolvere ciò, che meglio convenga.

Appellationes, aliaque id genus remedia proponantur non alibi, quam in unaquaque Aula.

XXVIII. Concentrandosi così nella Regia Camera gli affari di giustizia dell' abolita Sopraintendenza, ed essendo la Camera Tribunale così Supremo, come quel del Consiglio di S. Chiara; e dovendo la seconda Ruota, e la terza avere le stessissime prerogative della prima, cesseranno le appellazioni, che finora con ritardo degli affari, strapazzo, e dispendio de' litiganti si son portate in Camera, ed in conseguenza a litiganti resteranno tutti li rimedj, che per le leggi del Regno sono comuni a' Tribunali inappellabili, in ciascuna di dette Ruote; salvo il caso, che avvenisse nella terza Ruota, di discuterli articolo legale, allorchè la terza debba giuntarsi colla prima, lasciandone la disposizione al Luogotenente, intesi però li due Fiscali Togati, o l'uno di essi, che farà del carico.

Observari omnino debet Pandecta districtuam constitutorum pro Regia Camera, et pragmatica anni 1738.

XXIX. Perchè nel Tribunale stesso della Camera si svellano, per quanto è possibile, le abusive esazioni, o estorsioni degli Scrivani, Attuarj, e degli altri Ufficiali; prescriviamo, che con effetto non si ecceda la Pandetta de' dritti, stabilita per la Camera, e che si osservi la Real Costituzione emanata dal nostro Augusto Padre a' 14. Marzo 1738. di doverli esprimere in iscritto, e non in abbaco, negli ordini, e provisioni, che si spediscono, la somma ricevuta; e perchè ciò si esegua, non sottoscrivere li medesimi dal Commessario, o dal Fiscale, se non si farà notata la quantità esatta, sotto le pene in detta Costituzione contenute, ed altre a nostro arbitrio, incaricando a' Ministri tutti di vegliare su la loro condotta, perchè non si

praticchino altre nascoste estorsioni, che a noi piace, che sieno punite col rigor delle leggi, oltre alla perpetua privazione dell'impiego. E perchè abbiano le cose disposte la loro piena esecuzione, dichiariamo, che si abbia per derogato a qualunque altro stabilimento, che colle leggi, Prammatiche, o Costituzioni precedenti si trovi ordinato in tutto ciò, che sarà diverso dalla presente.

XXX. E finalmente espressamente comandiamo di eseguirsi esattamente il più, che si è stabilito nella detta Real Costituzione del 1738. nel §. IV., e specialmente il disposto nel num. 3. e 4., e nel num. 14., con dovere intanto la Regia Camera riferire capo per capo, se siasi adempiuto alle provisioni date, comprese in detto §., sempre intendendo, che si abbia per derogato in quello, che colla presente Legge si prescrive. Riserbandoci soltanto di ampliare il numero de' Prorazionali, proporzionatamente all' attuale de' Razionali, e di ridurlo in appresso a quello della detta Costituzione, secondo le circostanze del bisogno, e del miglior servizio.

Observetur laudata pragmatica anni 1738. in §. 4. num. 3. 4. & 14.

Ed affinchè questo nostro sovrano provvedimento sia alla notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Città, e del Regno; dopo che sarà da noi sottoscritto, e suggellato col suggello delle nostre reali Armi, e roborato da uno de' nostri Segretarj di Stato. FERDINANDO. *Ferdinando. Carlo de Marco Vidit Citus Praeses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* 1789  
Pubblicata a dì 25. Aprile 1789.

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,*

*sive*

PRAMMATICA LXXXVI.

ECcell. Sig. In seguito di quanto si partecipò a V. E. fin da' 14. Settembre del passato anno relativamente alla determinazione, nella quale era il Re di sopprimere le due Giunte dette degli Allodiali, e di Educazione, per cui fin d' allora prescelse la sua persona, col carattere d' Intenden-

Cum recurrente anno 1789 optimus rex nosster penitus sustulisset duo conventus regio jussu institutos, quos vulgo dicebamus Giunte degli Al-

*lodiati, e di Educazione, Economicam administrationem ejus regalium statuum, Medicei nempe, Farnesiani, sibi devolutorum, nedum bonorum, quæ ad ejectionem Jesuitarum pertinebant, Dominico de Januario, viro non satis adhuc laudato: res vero contentiosas earumque, quæ Communitates, ac loca pia laicalia statuum respiciebant, Regiæ Cameræ Summarie commisit. In quam rem conscripserunt Instructiones mox subiiciendæ.*

te Generale per amministrare l' economia de' suoi Reali interessi ne' Stati Medicei, Farnesiani, e devoluti, non che quelli dell' Azienda degli espulsi Gesuiti; destinando pe' contenziosi, e per quei delle Comunità, e luoghi Pii Laicali di detti suoi Stati il Tribunale della Camera; avendo la M. S. con Dispaccio di questa stessa data abolite in effetto tanto la Giunta di Educazione, quanto l' altra degli Allodiali, che sotto tal denominazione abbracciava gli altri additati Rami, il dilei Delegato, Fiscale, Profiscale, e Procurator Fiscale, l' Avvocato de' Poveri, ed i due Procuratori, ai quali per altro vuole, che si continui a corrispondere da' suoi Fondi Allodiali il soldo, che hanno rispettivamente finoggi goduto, durante la di loro vita, o infino a che fossero per meriti promossi a qualche carica, o Delegazione, che a medesimi portasse gli stessi, o maggiori emolumenti, ed avendo nel tempo stesso approvato le ingiunte Istruzioni concernenti le funzioni, e facoltà di detta sua carica, con distinzione di quello si appartiene alla Camera relativamente a tutt' i di sopra mentovati interessi; ha comandato, ch' Ella ne assuma sollecitamente lo esercizio ec. ec.

Quindi il Consiglio di Finanze partecipa a V. E. nel Real nome tutte le trascritte Sovrane determinazioni per sua intelligenza, e regola nel disporre in tutte le sue parti quell' adempimento, che alle medesime corrisponde di Risulta. Palazzo 11. Gennaio 1790. : *Eccellentissimo Signore: Ferdinando Corradini: Signor D. Dominico di Gennaio,*

*Istruzioni pel buon regolamento de' Regali interessi ne' Stati Medicei, Farnesiani, ed allodiali, delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali in esse esistenti, non che dell' Azienda Gesuitica detta di Educazione, tanto per ciò, che riguarda gli affari economici sotto l' ispezione immediata dell' Intendente Generale di detti Stati, quanto per quelli contenziosi di assoluta cognizione della Regia Camera della Sommaria, l' uno, e l' altra rispettivamente surrogati alle ab-*

*lita Giunte degli Allodiali, e Camera abbreviata; di seroir di norma all' Intendenza non meno, che al Tribunale suddetto della Regia Camera nelle di loro peculiari incumbenze rispetto a detti affari.*

I. Tuttociò, che nelle divise Aziende degli Allodiali, degli Stati Medicei, e Farnesiani, e dell' Azienda degli espulsi Gesuiti, ha bisogno di esame, e cognizione legale, siasi di giudi; Civili, o Criminali, in cui vi sia interesse Fiscale, si apparterrà privatamente alla prima Ruota della Camera, come tutto quelche riguarda la semplice economia sarà privatamente dell' Intendenza. E perchè non si alteri per via di raggiri delle parti la vera indole degli affari, non potrà veruna persona sotto pretesto di cosa contenziosa presentare, o far presentare in Regia Camera istanza, o ricorso, senz' aver prima ottenuto commessa in iscritto dall' Intendente Generale, il quale esaminata la faccenda in quistione, e trovatala in realtà contenziosa, dovrà subito passarla al Tribunale della Camera colla solita formola, *Regia Camera*, se non vi sarà Commessario, o *Dominio Commissario N. N.*, quando vi sia.

II. Sarà in conseguenza di ciò del carico dell' Intendente Generale il chiamare a sé, ed eligere dagli Amministratori, Tesorieri, Erarij, e da ogni altro Ufficiale pecuniario locale i bilanci mensurali, ed infine dell' anno i conti, rimettendo de' primi un duplicato al Supremo Consiglio, e le notizie del risultato de' secondi; ne farà seguire innanzi di lui colla possibile celerità la visione, e discussione da' rispettivi Razionali del carico, e coll' intervento, quando lo stimerà conveniente, d' un Fiscale de' conti, ed in grado di gravame li passerà per revisione alla terza Ruota della Camera.

III. Al medesimo parimente si apparterrà il procurar gli affari de' fondi, e beni sistenti in detti Stati, e Feudi allodiali, come pure le vendite de' prodotti di qualunque sorte, esaminando le offerte, ed apponendo nelle stesse le convenienti condizioni, per indi proporre nel Supremo Consiglio, alle quali,

quali, ricevuta che ne avrà da questo l'approvazione, darà quel corso, che stimerà a proposito, o facendole a dirittura eseguire, o mandandole in Regia Camera per la subasta, se gli affitti, e le vendite faranno in Napoli, o nelle Corti Locali, se in Provincia, secondo la varia indole, e picciolezza degli affitti, o vendite, tenendo lontani coloro, a quali per legge non è permesso di offerire; sia che lo facessero a dirittura, o per interposta persona, o in società: affidandosi questo punto d'economia interamente alla proibità, e savia condotta degl'Intendenti *pro tempore*, in unione però sempre, e colla dipendenza del Supremo Consiglio di Finanze. Nella intelligenza, che nella vendita de' prodotti sia nella facoltà o di proporla nel Supremo Consiglio, se il tempo lo permetterà, o a dirittura eseguirlo da se, e poi riferirli al Supremo Consiglio.

IV. Invigilerà egualmente l'Intendente, che da oggi innanzi, nella stipola degli affitti di detti beni, debbano i Fittuarj rinunciare a qualunque caso fortuito; sia quantosivoglia inopinato, e non preveduto, a meno di quelli, che dipendono dal fatto del Principe, o di pestilenza, o di guerra intestina, che sieno lontane.

V. Si osserveranno pe' Stari Medicei, e Farnesiani esattamente tutt' i privilegi, e prerogative accordate a' Serenissimi Predecessori, e Possessori de' medesimi, come di presente si pratica; ma per gli allodiali propri del Re debbano sussistere le regole, ed il rito prescritto per tutti gli altri fondi della Corona.

VI. Avrà l'Intendente *pro tempore* quel numero corrispondente di Segretarij, Razionali, Ajutanti, Portieri, che si crederanno opportuni secondo le circostanze de' tempi, e degli affari; come pure l'Architetto, e Notajo, che faranno pagati da' fondi delle rispettive Intendenze con que' soldi, che si stimerà poter loro corrispondere, avuto riguardo alle circostanze succennate; dandosi de' medesimi all'Intendente l'opportuno ruolo. E poichè per Ajutante se gli è dato D. Luigi Targioni; così rimarrà questi sotto la dipendenza dell'Intendente, gli ordi-

ni del quale eseguirà per tutte quelle cose, di cui stimerà d'incaricarlo. E il soldo al Targioni se li darà dal tempo, ch'è cessato l'altro d'interino Amministratore dell'Ospedale, e Annunziata di Sulmona.

VII. Avrà parimente una casa adde-  
detta per conservare gli Archivj delle Scritture correnti, o d'immediata attinenza delle suddette Aziende, per le opportune Officine, e per potersi dall'Intendente disimpegnare le funzioni, ed esercizio della Carica. E conglutinandosi così ad un sol centro le dette Aziende, debba cessare l'uso, che dell'altra si fa di presente dal Razionale dell'amministrazione de' beni degli espulsi Gesuiti, e passare in quella, che stimerà l'Intendente di prendere ad affitto, ed in conseguenza affittarsi l'attuale da lui occupata a vantaggio della detta Azienda degli espulsi.

Finalmente tuttocid, che riguarda all'economia della succennata Azienda si disimpegnava o dal Delegato, o dall'abolita Giunta Allodiale, sarà del carico peculiare dell'Intendente, riservate intanto altre Istruzioni relative allo stato patrimoniale de' suddetti beni tanto Feudali, che Suffeudali, e Burgenlarici compresi in detta Intendenza, alle officine di Scritture, ed agli Ufficiali pecuniarj *in partibus* dopo un più maturo esame delle circostanze, che li riguardano. E con dichiarazione, che quanto si è prescritto rispetto all'economica amministrazione degl'interessi Allodiali, debba aver luogo del pari per quelli dell'Azienda Gesuitica; il contenzioso de' quali passar deve alla prima Ruota della Camera, non altrimenti che si è stabilito per i primi.

#### *Amministrazione delle rendite delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.*

Questi interessi si serj apparterranno alla privata cognizione della Camera, come sono regolati tutti gli altri, secondo le leggi, per lo cui effetto si sono aboliti il Soprintendente, Fiscale, Computista, e Segretario *in partibus*; l'ufficio de' quali sebbene fosse principalmente il visitare in ogni anno dette Comunità, per rivederne i di loro conti, e de' Luoghi Pii; pure



rarissime volte ciò si eseguiva, nonostante le medesime fossero non indifferentemente dispendiate. Si è tutta volta considerato di manifestare anche all' Intendente Generale quanto S. M. ha prescritto per lo buon regolamento delle indicate rendite; acciò per esse pure abbia egli la sua vigilanza, e trovando disordini, li partecipi al Supremo Consiglio per accorrere all' emenda. Ad oggetto dunque, che le Comunità vengano debitamente governate, e non vadano le di loro rendite a male per malizia di quelli, che le amministrano, si avrà da osservare inviolabilmente quanto siegue.

I. Per conti delle amministrazioni delle stesse dovrà valere la legge dello stato discusso, con doverfi questo formare per quelle Università, che non lo abbiano. Trovandosi eccesso dallo stabilito ne' medesimi, dovrà irremissibilmente significarsi a danno degli Amministratori, i quali posti in circostanze di aver a fare qualche straordinaria, ed indispensabile spesa, debbano ricorrere in Camera per esserne abilitati, se questa lo troverà conveniente; purchè però non si tratti di spesa, che non ammetta dilazione; mentre in questo caso adempiendo alla stessa con l' economia di buoni Amministratori, dovranno poi subito parteciparla alla Camera per ammettersi, se la medesima sarà conosciuta regolare. Ed affinchè quanto si è prescritto, resti esattamente osservato, dovrà premettersi in ciascun conto lo stato discusso, come regola da non preterire, e le Provvisioni se vi sieno, di Camera, abilitative ad altre spese o necessarie, o evidentemente utili; e le quali sia in avvertenza la Camera, e specialmente i Fiscali, di non accordarle con facilità senza precedente cognizione di causa.

II. Per riparare all' abuso de' Razionali nell' ammettere *jura posita* gli esiti di tali conti, ancorchè eccedenti lo stato discusso; debbano dopo di essersi da' medesimi veduti tra' tempo stabilito dalle leggi, rimettersi in Camera *en officio*, per riesaminarsi nella terza Ruota, la quale farà tenuta dar conto dell' esito; con dichiarazione, che debba questo stesso praticarsi pe'

conti de' Luoghi Pii Laicali.

III. Che l' elezione degli Amministratori delle Università di detti Stati, e le loro cause appartengano alla terza Ruota; nell' avvertenza, che non si dispendino le Comunità per le contese, che nascono per tali elezioni, in cui si siegue uno spirito di partito, ma sieno a carico de' contendenti.

IV. Che ad evitare l' inconveniente di far cadere l' elezione in soggetti per lo più inetti, e miserabili, si stia in attenzione non solo de' legali impedimenti, ma benanche delle qualità delle persone da prescigliersi, e specialmente, che sieno benestanti; affinchè venendo significati per abuso fatto del peculio universale, vi sia da poter indennizzare le Comunità su i loro beni. Ad effetto, che nel partecipare gli Amministratori, o le Corri Locali alla Camera la seguita elezione, vi accompagnino la fede del catasto, da legalmente estrarli, o dove questo manchi, un' attestato giuridico degli Amministratori de' beni, che ciascun Eletto possiede, loro valore, e rendita, ad un disprezzo, come de' pesi. E dove si vedesse d' esser l' elezione caduta in persone non idonee, si venga alla nuova; e quando neppur con questa si conseguisse il prescritto, debba la Camera, precedenti le debite ricerche sulla qualità, ed averi de' soggetti del luogo, stabilir essa gli Amministratori.

V. Ad oggetto di dare lo spazio conveniente di tempo a discutere la qualità de' soggetti, e le nullità, che mai si proponessero, debba l' elezione degli Amministratori farsi nella prima Domenica del mese di Aprile di ciascun anno, per poi al primo di Settembre mettersi in possesso gli Eletti, che si trovassero confermati dalla Camera, la quale debba far osservare tutte le altre leggi, che in materia di amministrazione trovansi generalmente per le altre Comunità del Regno. Nella intelligenza, che lo stesso praticar si debba per l' elezione degli Amministratori, e Procuratori de' Luoghi Pii Laicali.

VI. Finalmente, acciò non possano gli Amministratori delle Comunità sovraccennate allegar causa d' ignoranza, deb.



SEV CAMERÆ SUMMARÆ &c. TIT. LXXVIII, five CLXXI. 143  
 debbano le presenti istruzioni, che riguardano il governo delle medesime, pubblicarsi per Editto in ciascuna di esse, e registrarli da Cancellieri ne' rispettivi libri pubblici della propria Università. Napoli HI. Giugno 1790.

1790  
 Ferdinando  
 Corradino.

Ferdinando  
 Corradino.



DE OFFICIO SACRI REGII CONSILII, ET HIS, QVAE  
 IPSI TRIBVNALI INCVMBVNT.

TITVLVS LXXIX, five CLXXIV.

PRAMMATICA XCII.

Interdictus  
 posse admitti  
 provisiones  
 quascunque  
 absque sigillo  
 sub pena pri-  
 vationis officii.



CAROLVS V. C. Illustres, & Magnifici Viri Regii Collateralis Consilii fideles dilectissimi.

Per parte del magnifico Francesco Carcaro patrone, e conservatore deli Regij sigilli ne è stato presentato lo infrascritto memoriale de lo tenor sequente v3. Illustrissimo, e Reverendissimo Signor: Francesco Carcaro servitor de vostra Illustrissima e Reverendissima Signoria li fa intender come intende, che se commettono molte fraude in lo officio del Regio sigillo, e fra le altre il bando che se publicò deli Notari, e Judeci non si vene ad observar, e le provisione che se fanno, *praesertim* de gratie & concessione in li Tribunali sono ammesse senza efferno sigillate sincome se recerca. Per questo supplica Vostra Illustrissima & Reverendissima Signoria restè servita ordinar che sia provisto ala osservatione de ditto banno, e che se ordene che le provisione non siano ammesse senza regio sigillo e che ultra sia de justitia lo reputerà ad gratia singularissima da Vostra Illustrissima e Reverendissima Signoria, *ut Deus Cc.* Supplicatione de remedio opportuno, la quale supplicatione per noi admissa volendo proveder opportunamente ne have parlo farve la presente, & ve diciamo, e ordinamo provediate *sub pena de privatione officij*, come noi con la presente lo provedemo e ordinamo, che in questo Tribunale de quisso Sacro Regio Consiglio per nesciuno officiale di quello se ammetta, nè exequa privilegio, nè provisione expedite per noi

senza il Regio sigillo sotto la pena antedicta & altra ad nostro arbitrio riservata, che contra quelle contravennero, fando affigere la presente in ditto Tribunale, accioche venga in notitia a tutti, e non se possa per loro allegare ignorantia. Datum in Regio Palatio prope castrum novum. Neap, die 13. mensis Januarij millesimo quingentesimo quinquagesimo quarto. PETRVS CARDINALIS GEVENENSIS. V. Polo Regens. V. Fonseca Regens. V. Villanus Regens. Martinanus Secretarius. In partium primo fol. 166.

Petrus Cardinalis Gevenensis.

1554

Decretum Regii Collateralis Consilii

five

PRAGMATICA XCIII.

Die 26. Aprilis 1649.

Per Illustrem Regentem D. Franciscum Merlinum Regium Collateralem Consiliarium Marchionem Ramontis Praesidentem S. R. C. Viceque Protonotarium provisum est, quod omnes scripturae causarum vertentium in dicto S. R. C. intimentur per porteros ejusdem S. R. C. tam intus hanc fidelissimam Civitatem, quam per ejus suburbia, & Casalia servata forma regiarum pragmaticarum & litterarum suae Catholicae Majestatis, & non per alias quasvis personas, Nec scripturae praedictae recipiantur, & suantur in processibus ab actorum Magistris, & scribis causarum, nisi illae sint intimatae per porteros praedictos sub poena ducatorum sex qualibet vice a quolibet contra-

Scripturae S. R. C. intimentur per porteros ejusdem.

traveniente exigenda, aliaque arbitrio præfati Illustris Marchionis reservata. Hoc suum &c. = Merlinus P. & R. Franciscus Antonius de Mercati Secretarius.

Die 27. Maji 1649.

Cum celebratur Missa in Cappella S. R. C. nemo audeat negotiari in sala ipsius.

Per illustrem Regentem D. Franciscum Merlino Regium Collateralem Consiliarium Marchionem Ramontis, Præsidentem S. R. C. viceque Protonotarium provisum est, quod tempore, quo celebratur sacrificium Missæ in Cappella S. R. C. nullus audeat negotiari in sala ipsius, sive sit actorum magister, vel scriba in eorum bancis, sed morari debeant cum silentio, ut dictum sacrificium audiri possit ea, qua decet riverentia, & devotione, & porterii ejusdem S. R. C. de eo curam habeant, ut sic observetur, sub pœna ducatorum duodecim a contravenientibus irremissibiliter exigenda, quorum medietas applicetur denuncianti, & alia medietas commodis dicti S. C. Hoc suum. Et ut omnibus innotescat, affigatur copia præsentis ordinis in valvis dicti S. C. = Merlinus P. & R. Franciscus Antonius de Mercati Secretarius.

Die 18. mensis Novembris 1650.

In accessibus faciendis intra, vel extra hanc civitatem a Regiis Consiliariis accedant etiam porterii S. R. C.

Per spectabilem Didacum Bernardum Zusia Regentem Regiam Cancellariam & officium Præsidentis S. C. Viceque proth. fuit provisum, quod pro executione literarum suæ Catholicæ Majestatis, & Decretorum spectabilium Præsidentium ipsius S. C., ac decretorum per Regiam Consiliarium D. Flaminium de Constantio interpositorum, omnes scripturæ causarum vertentium in dicto S. C. etiam si fuerint delegati ipsi Regij Consiliarj intimentur per porteros ejusdem S. C. & non per alios, nec actorum Magister vel scribæ admittant dictas scripturas, dictas relationes sub pœna in dictis Regijs literis & decretis contentis, nec non in omnibus accessibus faciendis tam intra, quam extra per dictos Regios Consiliarios accedant etiam porterii dicti S. C. servata forma dictarum Regiarum literarum, & Scribæ causarum recipiant deposita pro

dieris dicti Porterii, alias teneantur de proprio: hoc suum &c. Zusia Regens & officium Præsidentis S. C. Franciscus Antonius de Mercati Secretarius.

Die 19. mensis Julij 1653. Neapoli.

Per spectabilem Didacum Bernardum Zusia Regium a latere Consiliarium Regiam Cancellariam Regentem S. R. C. Præsidentem, ac vice Protonotarium provisum & decretum est, quod omnes scribæ S. R. C. minime, nec modo aliquo ex nunc in antea, & in futurum expediant litteras exequutoriales contra subditos, nisi per eos fuerint in calce ipsarum eorum manibus scripta nomina, & cognomina debitorum citatorum & quantitates per eos debite cum subscriptione Magistri actorum causæ, neque illas consignent partibus, nec porteriis, nisi modo prædicto sub pœna ducatorum viginti toties quoties contraverint, & Porterii minime executioni demandent dictas litteras exequutoriales nisi modo, quo supra sub eadem pœna. Et ut omnibus innotescat affigatur copia in valvis S. R. C., & in bancis, ne in futurum ignorantie causa allegari possit. Hoc suum &c. D. B. Zusia P. S. C. Didacus de Mercati Secretarius.

Nequeunt expediri litteræ exequutoriales, et consignari, nisi prius in calce ipsarum scripta fuerint nomina, et cognomina debitorum, ac quantitates per eos debite sub pœna ducatorum so.

Die 9. mensis Julij 1657. Neap.

Viso Viglietto S. E. circa exactionem directus Carolenorum quindecim pro quolibet Centenario à qualibet Sententia, & Decreto S. R. C. pro augmento salarij Regiorum Consiliariorum

PER Ill. Regentem D. Didacum Bernardum Zusia Marchionem Ramonti R. C. C. Præsidentem S. R. C., & vice protonotarium provisum est, quod pro executione dicti Viglietti S. E., ac aliorum Decretorum dicti S. C. pro præterito interpositorum scribæ ejusdem S. C. ex numero Senario, & alij actitantes causas nomine dicti S. C. minime audeant asportare, sive asportari facere directus prædictos in manus dictorum Regiorum Consiliariorum sub pœna solvendi de proprio duplicatam quantitatem, & suspensionis officij per Trien.

Directus Carolenorum quindecim pro quolibet centenario a qualibet sententia, & decreto S. R. C. asportari debet in manus ejusdem Secretarii.

Triennium, sed illos asportant in posse Magnifici Secretarii dicti S. C., qui teneatur illos depositare in publico Banco ad dispositionem dicti S. S., & ut omnibus innotescat affigantur copiaz præsentis Decreti tam in Valvis S. C., quam in Camera dicti Magnifici Secretarii: hoc suum. *D. B. Zuffa R., & P. S. C.*

PRAMMATICA XCIV.

Officiales Bancorum non dent executionem mandatis, & liberationibus S. R. C., nisi in ipsis adsit subscriptio ejusdem Secretarii, attestantis, cautionem præstitam fuisse registratam.

**P**HILIPPVS DEI GRATIA REX, &c. Magnifici Viri Regii Fideles Dilecti. A Noi è stato presentato memoriale v3. Eccellentissimo Signore. Il Secretario del S. R. C. di Capuana supplicandone espone à V. E. come al suo Ufficio spetta il Registro de tutte le peggiarie, che si danno in detto Tribunale, in virtù della Pragm. 10. num. 76. de offic. Jud. emanata à Luglio 1616., e questo fu fatto per evitare un danno notabilissimo al pubblico, à fin che li Mastri d'atti, quella non registrata dal Secretario, possono levarla dal processo, quando il Principale viene meno, perchè va à rischio, e pericolo de' detti Mastri d'atti, come ne sono successi infiniti casi, e benchè detta Regia Prammatica al principio ebbe il suo effetto, tuttavolta con il tempo si è talmente dismessa, che d'ogni cento peggiarie, a pena se ne registrano diece, & ancorchè per l'antecessore d'esso supplicante si fosse avuto più volte ricorso dalli Predecessori di V. E., dalli quali fu ordinato, che con effetto s'eseguiscano le pene contenute in detta Regia Prammatica contro li trasgressori, con aver anco in esecuzione di detti Ordini fatto interporre più decreti dalli Spettabili Presidenti di detto Tribunale, & in specie dall' Ill. Marchese de Matonti, al presente Presidente del detto S. C.; con tutto ciò non è possibile, che li detti Mastri d'atti e Scrivani portino a registrare dette peggiarie, in grave danno, & interesse delle parti. Supplica perciò V. E. per toglier a fatto detto abuso, & acciò detta Prammatica habbia il suo debito effetto, e le persone, in beneficio di chi vanno dette peggiarie, stiano sicure della roba loro, restat servita ordinare sotto

Tom. II.

pene gravissime, in esecuzione della detta Regia Prammatica all' Officiali de tutti li Banchi di questa Città, che siccome non ammettono il mandato della liberazione fatta dal Mag. Commissario, senza che in quello ve sia notato di mano del Mastro d'atti della causa, *Capta est fidejussio*, così anche non debbiano ammetterlo in conto veruno, senza che vi sia notato di mano del Secretario del S. C., *Registrata est fidejussio*, & in questo modo forzosamente verranno ad esser registrate le dette peggiarie; Supplica V. E. ordinare, che, acciò non se possi allegar causa d'ignoranza, detto ordine, parendo così all' Eccellenza Sua, si notificato, tanto alli detti Mastri d'atti, e Scrivani, quanto alli detti Officiali de' Banchi, con affiggerfene copie, che, oltre esser cosa de tanta giustizia, lo riceverà a grazia *ut Deus &c.* Qual memoriale per Noi inteso, è stato interposto decreto del tenor seguente v3. *Die primo mensis Decembris 1662. Neap. lecto retroscripto memoriali Suae Excellentiae in Regio Collateralis Consilio porrecta pro parte Mag. Secretarii Sac. Reg. Conf. Capuanae, Ill. & Excellentiss. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus generalis &c. providet, decernit, atque mandat, quod pro executione Regiae Pragmaticae, Officiales Bancorum non dent executionem mandatis, & liberationibus Sac. Reg. Conf. cum cautione de ordine dicti Sac. Reg. Conf. sub pena de iterum solvendo eandem summam, nisi in ipsis mandatis, & liberationibus adsit subscriptio supradicti Mag. Secretarii dicti Sac. Reg. Conf. attestantis, cautionem præstitam fuisse registratam in officio ipsius Secretarii, servata forma dictae Reg. Prag. Hoc suum. Galeota Reg. Muscellula Reg. Ulloa Reg. Navarra Reg. Crivella.* Per tanto ve dicemo, & ordinamo, che debbiate *ad unguem* osservare, & eseguire a beneficio de detto Mag. Secretario del S. R. C. supplicante il decreto predetto, giusta la sua forma, continenza, e tenore, in modo, che quello, e quanto in esso se contiene, omnino fortisca il suo debito effetto, e per tal causa il supplicante predetto non abbia occasione di avere altro ricorso da Noi, e così esequirete, e non

T al-

altrimento, sotto la pena contenuta nel decreto predetto. La presente resti al presentante. Datum Neapoli die 15. mensis Decembris 1662. EL CONDE DE PENNARANDA. Vidit Galeota Regens. Vidit Ulloa Regens. Vidit Masettula Regens. Vidit Navarra Regens. In part. 46, fol. 125. Crivella.

1662  
El C. n. de de  
Pennaranda.

## PRAMMATICA XCV.

Interdicitur  
Secretario Re-  
gni, ne au-  
deat quovis  
modo einge-  
re actuarios  
vulgo dictos  
assumptos in  
caussis dele-  
gationis, que  
privativo  
quodam jure  
perrinent ad  
S. R. Con-  
silium.

**D**ON PHELIPPE POR LA GRACIA DE DIOS Rey de Castilla, de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, y de las Indias, &c. Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal de Aragon nuestro muy charo, y muy amado Amigo del nuestro Consejo de estado, nuestro Lugarteniente General en el nuestro Reyno de Napoles. Por parte delos Maestredatas del Consejo de Santa Clara de esse Reyno se me ha presentado el memorial del tenor que se sigue. Signore, li Mastri d'atti del Sacro Regio Consiglio de Capuana della Città e Regno di Napoli, supplicando dicono a V. M., come con Reali lettere di V. M. delli 27. d' Ottobre 1631. pubblicate, & effecutoriate dal Conte di Castrillo in tempo del suo governo in detto Regno sotto li 30. d' Aprile 1655. stà ordinato, che il Secretario del Regno non possa nominare in nessun modo Attuarj assunti nelle cause di delegazione, che per loro naturalezza toccano al detto Sacro Regio Consiglio, ma che resti ad essi supplicanti libera facultà d'attitare dette cause senza nomina, nè dependenza del detto Secretario del Regno; non obstante, che detto Secretario pretendesse star in possessione del contrario, e questo in effecutione d' altri Reali ordini prima spediti, e risulterà de Regie Visite; e perchè contra la forma di detti Reali ordini, non solo detto Secretario del Regno nelle patenti, che si spediscono alli Ministri Delegati, nomina l' Attuarj assunti in dette cause de Delegazioni, ma anco li Ministri, a chi sono Delegate fanno elezione d' Attuarj particolari, ch' attitano con essi dette cause independentemente da essi Mastri d' Atti, a chi spettano per giu-

stizia, il che resulta non solo in grandissimo loro danno, mentre quasi tutti li luoghi Pii di questa Città, e molti altri Tituli, e persone poderose hanno ottenuto, & alla giornata ottengono speciali delegazioni, ma ridonda ancora in gravissimo danno del Real Patrimonio di Vostra Maestà, poichè, desmembrandosi da dette banche li negotj più importanti, restano quelle d' assai minor valora in tempo s' hanno da vendere senza ch' a detto Real Patrimonio pervenga utilità alcuna dall' attitar delle cause da detti Attuarj assunti. Supplicano per ciò V. M. resti servita comandare l' effecutione di detti Reali ordini, e che questo s' intenda nelle cause, che si sono delegate, o si delegarano tanto a Consiglieri di detto S. R. Consiglio, quanto a qualsivogliano altri Ministri, bastando solamente, che le cause sudette per loro naturalezza debbiano spettare al S. R. Consiglio per doverno esser attitate da essi supplicanti, tanto più, che molte di dette Delegazioni se ritrovano concesse a Regenti di Cancelleria in tempo che hanno havuto origine in detto S. R. Consiglio, e nelle banche delli supplicanti sono li processi di dette cause delegate, con servirsi V. M. incaricare particolarmente l' effecutione di detti Reali ordini alli capi de' Tribunali di dove sono detti Ministri Delegati, & l' haveranno a grazia *ut Deus &c.* Y haviendo visto lo que los supplicantes representan, y supplican en el inserto memorial hè tenido por bien de encargaros, y mandaros ( como lo hago ) proveays, y deys orden, que se executen, y cumplan las que estan dadas, para quel el Secretario de esse Reyno en ninguna manera pueda nombrar Actuarios en las causas de Delegaciones que por su naturalezza tocan al Consejo de S. Clara, y el actuarlas a los Maestredatas del, sin que proceda nomina del dicho Secretario, aunque pretenda estar en possession delo contrario, entendiendose esto assi en las delegaciones concedidas, como en las que se concedieren assi a los Consejeros del dicho Consejo de Santa Clara, como a qualesquiera otros Ministros, cuya execucion encargareys a los Tribunales, y Ministros a quien toca,

toca, que assi conviene ala recta administracion de la justicia, y procede de mi voluntad, la presente reste al presentante, y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal, Nuestro Senor en vuestra continua guarda. *Dar, en Madrid a treynta y uno de Octubre de mill y seyscientos y sessenta y quatro.*

Yo el Rey

*tro. YO EL REY. Vidit Oca Reg. Vidit Gallarat. Reg. Vidit Torres Reg. Vid. Comes de Mora Conf. Vidit Ansalone Reg. Vidit. Marinis Reg. Vidit. della Torre Reg. Carate Secret. In Pav. Neap. unuj. fol. 52.*

*Dies 17. Mensis Martii 1665. Neap.*

Eminentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. providet, decernit, atque mandat, quod retrospectæ Regales Litteræ Suae Majestatis, exequantur, juxta ipsarum feriem, continentiam, & tenorem. Hoc suum, &c. *Galeota R. Carrillo Reg. Navarra Reg. Marinis Reg. Ortiz Cortes Reg. Joseph Crivella Reg. a mand. Scriba.*

PRAMMATICA XCVL

**D**ON PHELIPPE por la Gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusallem, de Portugal, de Navarra, de Granada, y de las Indias &c. Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Aragon mi muy charo, y muy amado Amico, de mi Consejo de Estado, y mi Virrey, Lugarteniente, y Capitán general en mi Reyno de Napoles. Por parte de los Maestredatos de mi Consejo de Santa Clara se me ha presentado el memorial del tenor que se sigue. **SIGNORE.** Li Mastri d'atti del Consiglio di S. Chiara del Regno di Napoli supplicando dicono a V. M. come con Reali lettere delli 27. Ottobre 1631. publicate, & essequoriare dal Conte di Castrillo in tempo del suo governo in detto Regno sotto li 30. d' Aprile 1635. stà ordinato, che il Secretario del Regno non possa nominare in nessun modo Attuarj affunti nelle cause di delegazioni, che per loro naturalezza toccano al detto Sacro Consiglio, ma che debbiano essi

supplicanti attitare dette cause senza nomina, nè dependenza del Secretario del Regno, non obstante che detto Secretario pretendesse star' in possessione del contrario, e questo in esecutione d'altri Reali Ordini prima spediti, e resulto delle Regie Visite, e perchè contro la forma di detti Reali ordini detto Secretario del Regno eligeva Attuarj particolari, che attitassero dette cause delegate independentemente da essi Mastri d'atti, hebbero ricorso alli piedi di Vostra Maestà, e la supplicorno per l'esecutione di detti Reali Ordini, e che il tutto s'intendesse nelle cause delegate, e si delegassero così a' Consiglieri d'esso Sacro Consiglio, quanto a Regenti di Cancellaria, & a qualsivogliano altri Ministri, e per Vostra Maestà s'è ordinato, che s'osservino detti Ordini, e che il Secretario del Regno in nessuna maniera possa nominare Attuarj nelle cause di delegazioni, che per sua naturalezza toccano al detto Sacro Consiglio, ma che quelle debbiano attitare essi supplicanti senza nomina di detto Secretario, ancorche quello pretenda star' in possessione del contrario, e che il tutto s'intenda così a rispetto delle delegazioni fatte, come in quelle si faranno, tanto a Consiglieri, come a qualsivoglia altro Ministro, come costa per Reale lettera di Vostra Maestà spedita a 31. di Ottobre 1664. diretta al Cardinal d'Aragona, qual carta essendosi presentata nel Consiglio Collaterale di detto Regno, conosciuta la giustizia de supplicanti, ancorchè s'opponesse detto Secretario del Regno, stà ordinato, che si mandi in esecutione justa la sua ferie, continenza, e tenore; E perchè, Signore, li Scrivani di mandamento, che assistono alla Cancellaria di detta Città di Napoli presuppongono imbarazzare detti Reali Ordini, sotto pretesto che detta ultima Real Carta debbia intendersi solamente delle cause feudali introdotte prima nel Sacro Consiglio, e di quelle che sono delegate a Regj Consiglieri, e che in tutte le delegazioni, che di nuovo oscurressero, massima con li Spettab. Regenti di Cancellaria debbiano essi attitare, quale pretensione è contro

Concordat cum pragmatice precedenti, in qua interdictum Secretariis Regni Actuarius eligere in causis delegationis, quæ proprie pertinent ad S. Sanctæ Claræ Consilium.

la forma di detti Reali Ordini, e dell'ultimo da Vostra Maestà spedito, la qual parla con molta chiarezza, & è fondata a gran giustizia, poichè in tutti detti Ordini si dice, che le cause, che di naturalezza loro spettano al Sacro Regio Consiglio s'habbiano da attitare dalli supplicanti, e tutte le cause, che vertono fra parti, e particolarmente di quelle, in che ha interesse il Regio Fisco, o si tratta materia di Governo, spettano conoscersi dal Sacro Consiglio, e lui, e non altro Tribunale è Giudice competente, onde detto Sacro Consiglio ha l'ordinaria, e suprema Giurisdizione senza ricorso ad altro, nè il Collaterale può conoscer le cause fra privati, essendo detto Tribunale competente a conoscere quelle cause, che riguardano il Governo del Regno, o interesse del Fisco, siccome sta brevemente fundato nell'acclusa nota, che comandando Vostra Maestà si degnarà far riconoscere, & il commetterli a Regenti qualche delegatione non è per naturalezza di cause, ma un mero accidente, occorrendo molte volte, che in un' istessa causa in diversi tempi ha proceduto come delegato, quando Regente di Cancellaria, quando Consigliero, quando Presidente di Camera, e quando Giudice di Vicaria conforme alla volontà del Principe delegante, sicche questo accidente di delegarsi tal volta a Ministri del Collaterale non può mutare la natura della causa, e far che quella, la quale concerne solamente interesse de parti si dichi di governo, o di Fisco. Si aggiunge l'interesse del Real Patrimonio, poichè le Banche del Sacro Consiglio che sono tredici si vendono per Vostra Maestà, & è tanto il numero delle cause delegate, e che alla giornata si delegano a Titoli, Monasterij, Luoghi Pij, Bancchi, Nationi, Famiglie particolari, & altri che hanno dismembrato, e dismembrano la maggior parte de negotij del detto Sacro Regio Consiglio, e non attitandosi dette cause da essi supplicanti restano dette Banche di pochissima valuta, nè per attitarsi da detti Scrivani di mandamento accresce il prezzo di loro officij, essendo come si è detto mero accidente, che può

essere, e non essere, oltre il spavanzo, e dispendio maggiore, che ne risulta a poveri litiganti l'aver d'accudire a detti Scrivani di mandamento, li quali per star con la carica di loro negotij di Collaterale non solo non possono accudire con la prontezza che si ricerca a detti negotij de parti, però quando s'ha d'appontare d'andare a provvedere a qualche Ministro non hanno quella facilità che tengono con essi supplicanti, e loro Scrivani per accudirno ordinariamente alla gran Sala di detto Sacro Regio Consiglio, dove residono con le loro Banche, e concorrono in esso come Giudice ordinario de negotij fra parti tutti li Avvocati, e Procuratori pro & contra, e si farebbe anco aggravio notabile ad essi supplicanti per il proprio interesse, mentre hanno comprate dette Banche da Vostra Maestà con tutti li lucri, gaggi, & emolumenti, che pervengono da dette cause tra parti, la cognitione delle quali tocca meramente al detto Sacro Regio Consiglio. Supplicano perciò Vostra Maestà, attente le cose sudette, & in esecuzione de suoi Reali Ordini comandare, che in tutte le cause mote, o movende, delegate, o delegande, nelle quali non ha interesse il Fisco, nè mirano al Governo del Regno, ma sono fra parti, s'attitino dalli supplicanti, o siano in presenza de Consiglieri, o di Regenti di Cancellaria, o di qualsivoglia altro Ministro, nè s'intromettano il Secretario del Regno in nominare, nè li Scrivani di mandamento in attitare, con imponervi perpetuo silenzio, e questo s'intenda generalmente in tutte le cause fra parti, senza che possa darsi interpretatione, nè dichiarazione alcuna alle sue Reali lettere, eccettuate solamente quelle, dove ha interesse il Regio Fisco, o che mirano al governo del Regno, e che dette cause si debbiano dividere egualmente tra essi supplicanti, come sta ordinato farsi nelle altre, che vertono ordinariamente in detto Sacro Regio Consiglio, e l'haveranno a gratia da Vostra Maestà *ut Deus, &c.* Y haviendo visto lo que los supplicantes representan, y suplican en el inserto memorial, ha parezido encar-

ga.



garos, y mandaros ( como lo hago )  
 proveays, y deys la orden que con-  
 venga, paraque ex execucion, y obser-  
 vancia de las que estan dadas en esta  
 materia, no se permita, que en ma-  
 nera alguna pueda el Secretario del  
 Reyno nombrar Actuarios assumptos  
 en las causas de delegaciones, que por  
 su naturaleza tocan a mi Consejo de  
 Santa Clara, en las quales han de  
 actuar los Maestredattas del, aunque  
 sean dichas causas feudales, o burgen-  
 saticas, y tambien en las delegaciones  
 despachadas, y que se despacharen por  
 los Regentes la Cancelleria en sus ca-  
 sas, que tal es mi voluntad, la pre-  
 sento reste al presentante. Y sea muy  
 Reverendo en Christo Padre Cardenal  
 Aragon mi muy charo, y muy ama-  
 do amigo Nuestro Senior en vuestra  
 continua guarda. *Dat. en Madrid a  
 diez y siete de Agosto de mil y seys-  
 cientos y sesenta y cinco. YO EL REY.  
 Vidit Oca Regens. Vidit della Torre  
 Regens. Vidit Torre Regens. Vidit  
 Gallaratus Regens. Vidit Capiblanco  
 Regens. Zarate Secret. In Part. Neap.  
 32. fol. 20.*

Die 28. mensis Iulii 1666. Neapoli.

Illustrissimus, & Excellentissimus  
 Dominus Vicerex, Locumtenens, &  
 Capitaneus generalis &c. providet, de-  
 cernit, atque mandat, quod retro-  
 scriptae Regales literae Suae Catholicae  
 Majestatis exequantur juxta ipsarum  
 continentiam, & tenorem, & intimen-  
 tur, Hoc suum &c. *Galeota Regens.  
 Carrillo Regens. Ortiz Cortes Regens,  
 Joseph Crivella Reg. à mand. Scriba.  
 Publicata a di 6. Settembre 1666.*

PRAMMATICA XCVII.

Die 5. Octobris 1666. Neapoli.

Per ill. D. Didacum B. de Zufa Marb.  
 Matonti S. R. C. Praesid. Viceque  
 Protonotarium &c.

CAROLO VI SICIL. REGE, HI- SPAN. II. **P** Erche l' esperienza giornalmente  
 ci fa accorto de diversi abusi in  
 pregiudizio del pubblico, però volendo-  
 mo à quelli rimediare, e procurare al  
 possibile quelli evitare, per questo or-  
 diniamo

Quampluri-  
 mis malis

Primieramente alli Esaminatori del  
 S. R. C. che dopo haver compite l'  
 esame tanto dentro, quanto fuori Na-  
 poli, debbiano quello consignare alli  
 mag. Mastrid'atti, à quali toccherà, e-  
 lassi però quattro giorni, con restar  
 obligati detti Mastrid'atti farli ricevuta  
 à parte, artefo è occorso più volte  
 essersi persi esami per causa, che detti  
 Esaminatori hanno detto haverli  
 consignati alli Mag. Mastrid'atti, &  
 all incontro quelli hanno negato ha-  
 verli ricevuti.

usibus, qui  
 in S. R. Con-  
 silio inolue-  
 rant per ei-  
 dem Praesi-  
 dentem oc-  
 curritur.

Item, che l'istessi Esaminatori non  
 ardiscono consignare in potere delle par-  
 ti l'esame da essi fatto per qualsivog-  
 lia pretesto, o causa sotto pena de  
 ducati dodeci per la prima volta, ap-  
 plicanda al Regio Fisco, e per tale  
 effetto ordiniamo all'istessi mag. Ma-  
 strid'atti delle cause predette, che su-  
 bito debbiano darne notizia al mag.  
 Secrerario del S. R. C. acciò imme-  
 diate esiga detta pena, e controve-  
 nendone la seconda volta, restino pri-  
 vati de loro officii.

Item, che tutti li detentori de pro-  
 cessi debbiano fra giorni quindici quel-  
 li restituire in potere delli mag. Ma-  
 strid'atti delle cause, o loro Archiva-  
 rii sotto pena di ducati dodeci per cia-  
 scheduno processo, ogni volta che sa-  
 rà elasso detto termine, e detti pro-  
 cessi non saranno restituiti; con ordi-  
 nare de più à tutti li Scrivani, &  
 Archivarii di detto S. C. che sotto pe-  
 na di privatione de loro officii debbia-  
 no dar notizia di detta controventione  
 alli loro Mastrid'atti, li quali mede-  
 simeamente han tenuto darne notizia  
 al detto mag. Secrerario, acciò possa  
 subito esigere detta pena.

Item ordinamo, che nessuno Procu-  
 ratore possa tenere in suo potere li  
 processi, che li saranno stati prestati  
 dalli Scrivani, o Archivarii più de gior-  
 ni quindici sotto pena de ducati do-  
 deci, purchè non sia altrimenti ordi-  
 nato da Noi, o dalli Commissarii del-  
 le cause, che però elasso detto termi-  
 ne, debbiano tanto li Scrivani, quan-  
 to l'Archivarii darne notizia alli loro  
 mag. Mastrid'atti, sotto l'istessa pena  
 de privatione d'officio, acciò non es-  
 sendoci ordine in contrario, possano  
 farne consapevole l'istesso mag. Secre-  
 ta-

ta-

rario per poter esigere detta pena.

Item ordinamo all' istessi Scrivani, che da hoggi avanti non prestino processi, esame, o altre scritture, se non alli legitimi Procuratori delle cause, quali debbiano essere matricolati, sotto pena de ducati dodeci, toties quoties si controvenerà, purchè da Noi non sia altrimenti ordinato.

Item ordinamo, che nessuno di detti Scrivani possa, o debbia tener processi, o depositi in potere loro, sotto pena de ducati quindici; ma bensì debbiano quelli conservarsi dall' Archivarii, però occorrendo à detti Scrivani tenere bisogno de alcuno processo, possano farselo dare, e subito restituirlo il giorno seguente all' istessi Archivarii, e rispetto delli depositi debbiano subito consignarli alli loro mag. Mastri d'atti, col pigliarsene prima copia d' essi, e cosirla nelli processi dove spetta, e sotto l' istessa pena debbiano subito similmente detti Scrivani cufire tutte le scritture, e decreti nelli processi dove toccherà.

Item ordinamo, che nessuno Scrivano possa, o debbia cufire nelli processi qualsivoglia scrittura, o decreto senza la presentata, o firma delli loro mag. Mastri d'atti sotto l' istessa pena *ut supra toties quoties* controvenerà, e de più pagare immediatamente il diritto, che spetta al detto mag. Mastri d'atti, senza ammettersi scusa alcuna.

Item ordinamo à detti Scrivani, che debbiano accudire nelli studij de loro mag. Mastri d'atti così nelli giorni di ferie, come di feste di corte, tanto la mattina, quanto il giorno, sotto pena di ducati sei per ciascuna volta, acciò che li negotianti non vengano trapazzati, però in caso de legitimo impedimento debbiano farlo noto à loro mag. Mastri d'atti.

Item ordinamo alli sudetti Scrivani, che subito havendo spedito la contro-supplicata, e quella intimata debbiano notare la causa nel Registro, che si conserva nello Studio di ciascuno Mastri d'atti, acciò li negotianti possano haverne notizia, sotto pena di ducati dodeci.

Item ordinamo à detti Scrivani, che prima di portare li processi à spedire in casa delli Signori Configlieri Com-

missarii debbiano quelli notare in uno libro particolare da conservarsi nello studio dell' Archivarii, e similmente notare sopra detti processi li Commissarii correnti, sotto pena di ducati dieci. Et acciò non si alleghi causa d' ignoranza se intimi il presente decreto personalmente, così alli mag. Mastri d'atti, & Esaminatori, come à tutti li Scrivani, & Archivarii di detto S. C. con affiggersi la copia à tutte le porte del S. C. **D. B. ZVFIA REG. PRÆS. De Mercati Secretar.**

D. B. Zuffa  
Reg. Præs.

*Eccellentissimo Signore.*

**L**I Mastri d'atti del Sacro Consiglio humilmente espongono à V. E. come per le Regie Pramateche stà stabilito, che ogni settimana in casa del Presidente d' esso Sacro Consiglio nel giorno di Sabato si debbia fare la spartenza trà loro egualmente di tutte quelle cause de litiganti, che in detta settimana si commettono con l' assistenza del medesimo Presidente, quali Pramateche, quanto nelli tempi, che furono emanate debbero parere d' utilità, tanto la lunga esperienza hà mostrato, e di continuo mostra che ridonda in grave danno d' essi supplicanti, e in sommo pregiudizio, & interesse del Publico, non solo à rispetto delle liti; ma anco per la dilatione, che apporta alla loro breve spedizione; Atteso occupandosi una giornata d' ogni settimana per tale spartenza s' impedisce il corso delle cause, per la loro assistenza per tal' effetto in casa del detto Presidente, il quale impiegato medesimamente, in essa non può per quel giorno vacare all' audienza de negotianti; non con altro frutto, se non che le cause vadano trà loro ripartite, & come la molteplicità delle liti è grande, ogni momento di tempo, che si tralascia, apporta danno irreparabile alle parti, che privativè delle libertà di valersi di chi d' essi supplicanti meglio li pare a proposito per la breve spedizione di quella; anzi forzati d' andare appresso di chi à sorte uscirà nella detta spartenza, restano obligati à sodisfare per intero li diritti, & emolumenti stabiliti dalle Regie Pramateche, & esenti dal-

**EODEM  
REGE.**

Pro publico  
bono tollitue  
diviso caus-  
farum inter  
Magnificos  
S. R. Con-  
silio actorum  
Magistres.

dalla cortesia, che possono ricevere da quelli, con quali per loro mera electione vorrebbero negoziare, & maggior danno ne ricevino li poveri, le vidue, pupilli, & luochi Pij, che non possono, ò in tutto, ò in parte pagare, per quale cagione tralascerà d'intentare li giudizi contro loro debitore, & di tutte l'altre pretensioni, perche sortendoli una Banca d'essi supplicanti a caso non possono cavarne quelli giusti arbitrij di sopra esposti, & abbandonano le domande della loro giustizia, come alla giornata s'esperimenta, contro la pia, & real mente di Sua Maestà, sue santissime leggi, & infiniti Reali Ordini, continenti l'incarricamento della sollecita spedizione delle cause de suoi vassalli, & il doverli somministrare prontissima giustizia alli loro bisogni, con equità, & senza angarie; & da qui nasce ancora il danno d'essi supplicanti, che hanno comprato li loro officij con summe considerabili, vengono privati di quelli giustissimi proventi, & diritti stabiliti per la perdita di dette cause, che s'intermettono; perche delle moltissime, che se ne commettono à pena se ne proseguisce un parchissimo numero, & per l'istessa ragione, per la quale forsi fu ordinata detta spartenza, cioè che li loro Officij fossero eguali, & per conseguenza importasse maggiore il loro prezzo, ne deriva lo sentimento, & il loro minor valore, con pregiudizio della Real Hazienda quanto più infimo è il numero delle cause, che s'agitano; dove che togliendosi detta spettanza, si faciliterebbe la spedizione della giustizia, con sodisfazione, & utile de litiganti, ciasched'uno Officio sarebbe più copioso de negotij, con aumento de loro prezzi; Ricorrono per tanto humilmente à piedi di V. E. & la supplicano à degnarsi d'ordinare, che il detto Sacro Consoglio sopra l'esposto ne faccia relatione, acciò che V. E. informata, sia servita ordinare, che si debbia togliere detta spartenza, non ostante qualsivoglia ordine in contrario per consolatione del publico, & d'essi supplicanti, & lo riceveranno à gratia, &c.

Io Andrea di Martino Mastro d'Arti del Sacro Consoglio in capite supplico, ut supra. Io Domenico di Marti-

no Mastro d'Arti del Sacro Consoglio supplico, ut supra &c. *Spectabilis Regens. Don Felix Ulloa Regius Collateralis Consiliarius Præsidentis Sacri Consilii de Consensu in presenti memoriali relationem faciat in scriptis Sua Excellentia. Galeota Regens, Ortiz Cortes Regens, Valero Regens. Provisum per Suam Excellentiam Neap. die 8. mensis Junij 1672. Preter, Die 21. mensis Junij 1672. Neap. Visa Relatione facta per Spectabilem Regentem D. Felicem Ulloa Regium Collateralem Consiliarium, ac Præsidentem Sacri Regij Consilij in scriptis Sua Excellentia sub die 19. presentis mensis: Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. providet, decernit, atque mandat, quod tollatur divisio causarum inter prædictos Magnificos Actorum Magistros Sacri Regij Consilij, non obstante quolibet ordine in contrarium juxta supplicatum per eosdem Magnificos Actorum Magistros, donec aliter fuerit provisum. Hoc suum, &c. Galeota Regens, Capiblanco Regens, Valero Regens. Franciscus Lombardus Regius à mandatis scriba. Concordat cum suo originali meliori collatione semper salva, & in fidem, &c. Franciscus Lombardus Regius à mandatis scriba. Exequatur. Ulloa Regens, & Præsidentis.*

## PRAMMATICA XCVIII.

Die 12. mensis Decembris 1685. Neapoli.

**P**ER Spectabilem D. Felicem Lanzina, y Ulloa Regiam Cancellariam Regentem, Præsidentem S. R. C., Viceque Prothonotarium &c. Visis Decreto lato sub die 2. mensis Junij 1677. per dictum Spectabilem Præsidentem, alioque Decreto interposito per eundem, pro illius executione, sub die 3. Aprilis 1685., & Memoriali porrecto Sua Excellentia, per Scriptorium remisso Regio Collaterali Consilio, & à dicto Regio Collaterali Consilio remisso eidem Spectabili Præsidenti, sub die 13. mensis Augusti instantis anni; Provisum, & decretum est, quod decreta ut supra lata in beneficium Regiorum Porteriorum S. R. C., vigore litterarum Sua Catholicae Ma-

EODEM  
REGE.

jestatis, exequutoriaræ per Regium Collaterale Consilium, & per plura decreta ejusdem Regij Collateralis Consilij, prævia consultatione Regiæ Cameræ, decretis Spectabilium Præsidentium ejusdem S. R. C. prædecessorum, & Regiarum Pragmaticarum, cum effectu subscripta quinque Capita exequantur, & debitæ exequutioni demandentur, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem, itaut debitum fortiatum effectum, Et proinde Magnifici Magistri actorum S. R. C., Scribæ ejusdem, & Actuarij assumpti, Affictator Sigilli ejusdem S. C., & Magnifici Officiales Bancorum huius fidelissimæ Civitatis, Tubicæ M. C. Vicariæ, Carcererij tam dictæ M. C., quam Sancti Jacobi Hispanorum, Magni Admiratus, ac aliarum Carcerum, & Capitanei Iustitiæ, Algerij M. C. Vicariæ, & alij, ad quos spectat insolidum, sic observent, & observari faciant inviolabiliter, sub pœnis in dictis Capitibus contentis, exigendis à Magnifico Secretario S. C., applicandis tertia pars revelanti, & remanentes duo Venerabili Conservatorio Divinæ Mariæ Lauretanæ. Et nihilominus mandatur omnibus, & quibuscumque Officialibus huius Regni, tam Regijs, quam Baronalibus, Magistris Juratis, Magistris Feriarum, Syndicis, Electis, Camerlinghis, Juratis, & alijs, ad quos spectat insolidum, quod omnia, & singula in dictis quinque Capitibus contenta, similiter ad unguem observent, & observari faciant, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem, & si contravenientes reperiuntur infragantes carcerentur, & detineantur carcerati nomine præfati Spectabilis Præsidentis, ad finem solvendi pœnam contentam in dictis Capitibus, & ut omnibus innotescat, & nè ignorantia causam allegare possit, affigatur copia præsentis Decreti in Bancis ejusdem S. C., locis solitis huius fidelissimæ Civitatis, & alibi, ubi opus fuerit per totum Regnum, hoc suum &c.

In accessibus faciendis per regios Consiliarios intervenire debet unus de porterijs, cui

Primo, quod in accessibus faciendis per Magnificos Regios Consiliarios Commissarios intervenire debeat unus ex Regijs Proterijs S. R. C., pro exequutione præcalendatorum ordinum; &

proinde Scribæ prædicti teneantur includere in liberationibus ratam tangentem prædicto Porterio, cui tetigerit associare dictum Magnificum Causæ Commissarium; Verùm si depositum fuerit in pecunia numerata, retinere debeant portionem dicti Porterij, quamvis Magnificus causæ Commissarius illum secum non duxerit, alias teneantur dicti Scribæ solvere ratam Porterio tangentem de proprio.

Et proinde Scribæ S. C., Actuarij assumpti, & alij, ad quos spectat, in quibusvis accessibus faciendis, tam intrà, quam extrà Civitatem, tam per Magnificos Regios Consiliarios Commissarios, Ordinarios, quam Delegatos, ex quavis causa, solvant dictis Regijs Porterijs portionem eis tangentem; Respectu verò in accessibus faciendis per præfatum Spectabilem Præsidentem, solvant similiter ratam accessus duobus Porterijs.

Secundò, non admittet relationes factas in calce scripturarum, ad instantiam quorumcumque Monasteriorum, sive locorum Piorum, nisi illæ factæ fuerint à dictis Regijs Porterijs, & hoc tam in causis vertentibus coram Magnificis Regijs Consiliariis Commissariis ordinariis, quam Delegatis, sub pœna ducatorum triginta pro prima vice, & quinquaginta pro secunda vice, exigenda inremissibiliter, servata forma decretorum Regij Collateralis Consilij, latorum sub die primo Decembris 1588., & die 23. mensis Julij 1668. referente qu. Spectabile Regente D. Jacobo Capycio Galeota Commissario.

Et proinde omnes S. C., Actuarij assumpti, & alij, ad quos spectat, non recipiant, nec admittant quæcumque Memorialia firmata, ac decretata à quibusvis Magnificis Regijs Consiliariis, etiam Delegatis, sive ejus Regio Collaterale Consilio, ac à præfato Spectabile Præsidente expedita, cum decretationibus in calce illorum; liceat per quemlibet, vel liceat extrà Moenia, & Suburbia, sive alias decretationes concernentes interesse dictorum Porteriorum, juxta supradictum Caput, sub eisdem pœnis, ut supra.

Tertiò, non admittat litteras exequutoriales expeditas, tam in forma Regiæ Cancellariæ, quam per S. R. C., cum

tangens rata è liberationibus solvenda.

Actuarii S. R. C. non admittant relationes factas in calce scripturarum ad instantiam Monasteriorum, nisi fuerint factæ a Regijs Porterijs.

Necnon admittere fident nequeunt litteras exequutorias

los, nisi fuerint facta a dictis regijs Porterijs.

cum relationibus in calce ipsarum, nisi illae factae sint a dictis Porterijs: & similiter non admittant scripturas concernentes executionem decretorum ejusdem S. C., cum relationibus in eis factis, nisi fuerint dictorum Porteriorum, pro executione Regiae Pragmaticae 27. de Officio S. C. sub eadem poena desuper imposita, applicanda, ut supra.

Et proinde tam Tubicla M. C. Vicariae, quam Carcererij ejusdem M. C., Sancti Jacobi Hispanorum, Magni Admiratus, & aliorum Carcerum, non recipiant quascumque executiones factas vigore litterarum executiviarum expeditarum, tam per Magnificos Regios Consiliarios ordinarios, quam Delegates, ac Spectabilem Praesidentem, nec recipiant carceratos in eorum Carceribus pro causa praedicta, nisi in dicta executione, & carceratione, ut supra, intervenerit unus ex dictis Regijs Porterijs S. C. Et proinde Scribae ejusdem S. C. sic observent, & observare faciant; Verum etiam Actuarius Pennella, & alij, ad quos spectat, non se ingerant in admittendo litteras executivias, tam S. R. C., quam Magnificorum Consiliariorum, tam ordinariarum, quam Delegatarum in Commissione Spectabilis Regentis M. C., sub poenis in dictis Capitibus contentis, ut supra, applicandis.

Quae res itidem exequi per regios S. R. Consilii Porterios debent.

Quarto, quod omnia sequestra facienda, tam in Bancis, & aliis locis hujus fidelissimae Civitatis, quam alibi extra Civitatem, vigore tam Decretorum S. R. C., quam Magnificorum causae Commissariorum domi latorum, & capturae possessionum, fieri debeant per eosdem Porterios sub eadem poena, ut supra exigenda a contravenientibus, & hoc pro executione litterae suae Catholicae Majestatis, executivatae per Regium Collaterale Consilium, sub die 9. Septembris 1630., praevia consultatione Regiae Camerae Summariae.

Et proinde Scribae S. R. C., Actuarius assumpti, & alii, ad quos spectat, committant, & committere debeant Porterijs S. C., & non alijs, omnia sequestra ordinata tam per S. C., & per Magnificos Regios Consiliarios Commissarios ordinarios domi, quam etiam Delegates, ac etiam sequestra Bancis,

Tom. II.

& capturae possessionum, tam intra, quam extra Civitatem, & per totum praesens Regnum; & proinde Magnifici Magistri actorum S. C., Affictator Sigilli ejusdem S. C. non firment Decreta, Provisiones, & Commissiones praedictas, nec illas sigillet contra formam dicti ordinis; & similiter Officiales Bancorum hujus fidelissimae Civitatis non recipiant dictas scripturas, & sequestra, nisi illae fuerint factae per dictos Porterios, ut supra, sub iisdem poenis applicandis, ut supra.

Quinto, non recipiant scripturas concernentes renunciationem Porteriorum dicti S. C., tam in calce litterarum executiviarum, quam aliarum scripturarum, nisi renuntiatio dictorum Porteriorum fuerit subscripta propria manu Porterij Decani, sub poena ducatorum viginti, & ut omnibus innotescat, & ignorantiae causam allegare non possint, affigantur copiae praesentis Decreti in omnibus Bancis ejusdem S. C., hoc suum. Villoa Regens, & Praesidens. Ianuarius de Licto Act. Mag.

Et proinde ad evitandas fraudes, quae in dies committuntur, in grave damnum, praedictum, & interesse dictorum Porteriorum, expediendo litteras Regias, absque renunciatione omnium Porteriorum, & cum relatione Decani in pede illorum, servata forma dicti quinti Capituli; Ideo Magnifici Magistri Actorum S. C., & Affictator Sigilli ejusdem S. C. non firment, nec sigillet quascumque litteras Regias, & Commissiones expeditas vigore renunciationum dictorum Porteriorum, nisi illae prius sint registratae, & firmatae a Magnifico Secretario gratis, in posse cujus remanere debeant dictae renunciationes pro cautela ipsorum Porteriorum, & sic observent, & observare faciant, sub poenis in dictis Capitibus contentis, applicandis, ut supra. *VILLOA REGENS, ET PRAESIDENS.* Alexander Parlatius Scriba. D. Franciscus de Mercaris Secretarius.

Villoa Regens, & Praesidens.

All' Ill. Signor Presidente del S. C.

**L**. I Scrivani del S. R. C. devotissimi suoi sudditi, e servitori, con ogni dovuta reverenza li rappresentano, come essi Supplicanti per togliere

V

re

re l'abuso delle suspezioni *simpliciter* con l'afferto, e figurato giuramento, che d'alcuni poco amici della giustizia si danno contro li Supplicanti, hanno havuto ricorso da S. E. dalla quale con rescritto di Secreteria di giustizia, è stato rimesso l'esposto dalli Supplicanti al Collaterale, e dal Regio Collaterale a V. S. Illustrissima; Perciò ricorrono essi Supplicanti da V. S. Illustrissima, e la supplicano attento prius l'esposto a S. E., d'opportuno rimedio con farli complimenti di giustizia, anche a rispetto delle Cause del S. C., che s'attitano da' Scrivani d'altri Tribunali, contro l'osservanza delle Regie Prammatiche, e decoro del medesimo S. C., ricevendo il tutto, oltre del giusto, a grazia; *ut Deus.*

*Die 10, Mensis Julii 1693, Neap.*

Suspiciones  
adversus scri-  
bas S. R.  
Consilii pro-  
ductæ propo-  
ni Commis-  
sariis causa-  
rum debent;  
& Scribæ M.  
C. V. ne-  
queunt acti-  
tare causas  
vertentes in  
S. R. C.

**P**ER Spectabilem D. Felicem De Lanzina y Ulloa Reg. Collateral, Conf. Reg. Regiam Cancellariam, Præsidentem S. R. C., Viceque Prothonotarium &c. Viso suprascripto memoriali, ac alio cum rescritto S. E., & Regii Collateralis Consilii, fuit provisum, quod in posterum suspiciones, & recusationes suprascriptæ scribarum S. R. C., proponantur Dominis Commissariis causarum respective, & magnifici actorum magistri ejusdem S. C., respectu dictarum suspicionum, in posterum fervent ordinationes ipsorum Dominorum Commissariorum, & non aliter; Et scribæ M. C. Vicariæ non se intromittant in actitandis causis vertentibus in ipso S. R. C. sub pæna ducatorum duodecim per quemlibet pro qualibet vice, quæ causæ actitari debent per scribas ejusdem S. R. C., quilibet in sua mensa, sive Banca, servatâ formâ Regiarum Pragmaticarum, & ejusdem S. C. actorum Magistri sic observent, & observare faciant sub eadem pæna: hoc suum, & affigatur in valvis. *VLLOA R. & P. Marcellus Figliola Secretarius.*

*All' Ill. Signore Presidente del S. R. C.*

**L**I Portieri del detto S. C. umilmente supplicando rappresentano a V. S. Illustrissima, come spettando al

detto loro officio l'esigere per ogni Mandato de Parendo, che si spedisce, carlini due, detto *jus porteriorum*, quale è solito esigerlo il Magnifico Secretario del detto Tribunale, e dal medesimo dedottone il terzo in beneficio de' figliuoli di S. Maria di Loreto, il di più lo distribuisce pro rata alli supplicanti, il che è ridotto ad una tenuissima somma, a causa che, non avvertendosi dalli Scrivani, quando spediscono detti mandati far pagare dalle parti detto iusso, viene il tutto a ridondare in grave danno, ed interesse così di essi supplicanti, come di detto luogo Pio: onde affinché per l'avvenire non si fraudi, c. r. detto iusso; Ricorrono da V. S. Illustrissima, e la supplicano si serva commettere a detto Magnifico Secretario, che ogni volta viene in Secretaria Processo, nel quale sta descritta sentenza lata dal detto S. C., ed in conseguenza si ha da spedire a suo tempo il mandato de Parendo, non consegnando allo Scrivano della Causa il Processo, se prima dalle parti in potere del medesimo Magnifico Secretario non saranno pagati li detti carlini due per detto *jus Porteriorum*, e che oltre l'essere di giusto riceveranno il tutto a grazia singolarissima.

*Die 22, mensis Januarii 1695. Neapoli*

Per Spectabilem D. Felicem Lanzina y Ulloa Regentem Regiam Cancellariam Præsidentem S. R. C. Viceque Prothonotarium &c. viso retroscripto memoriali, provisum est quod in causis, in quibus per dictum S. C. fuerit prolata sententia, pro cuius executione expediendum est mandatum de Parendo, pro quo mandato de Parendo spectant ad R. Porteros prædicti S. C. caroleni 2. pro jure Porteriorum solvendi penes Magnum Secretarium ejusdem S. C. pro illis distribuendis juxta solitum; prædicti caroleni pro dicto jure Porteriorum solvantur penes dictum Magnificum Secretarium per partes actores tempore prolationis dictæ Sententiæ, & non consignentur processus scribis causarum, nisi solutis dictis carolenis duobus, & hoc pro executione aliorum decretorum interposito.

Pro quolibet mandato de parendo solvantur Magnifico Secretario S. R. C. caroleni duo, qui pertinent ad regios ejusdem Porteros.



ditorum per antecessores spectabiles Praesidentes praedicti S. C. Hoc suum. *VLLOA REG., G. P. Marcellus Figliola Secretarius.*

## PRAMMATICA XCIX.

EODEM  
REGE.

Iterum de nonnullis aliis malis usibus, qui in S. R. C. inoleverant, quique causarum, ac litium dilationes possimum respiciunt, cavetur, quo penitus tollantur.

**P**erchè l'esperienza giornalmente ci fa accorti di diversi abusi, che sono introdotti in questo S. R. C. in pregiudicio così grande del Publico, e non senza dispreggio degl'ordini contenuti nelle R. Prammatiche, & altri fatti da Noi, & da nostri Predecessori, e quanto sia cresciuta la malizia de' Litiganti, in modo che si rendono le Cause immortali per le tante dilazioni, che si danno, e si vede trascurata a fatto l'esecuzione di tanti ordini Reali, e Regie Prammatiche, emanate da Noi, e nostri Predecessori. Onde per rimediarci, per quanto a Noi è possibile, ci è parso fare l'infra scritto ordine per doverci quello inviolabilmente eseguire, ut infra.

Primieramente ordinamo, che inviolabilmente s'offervi da Magnifici Mastro d'Atti di detto S. R. C. l'ordine da Noi dato sotto li 6. di Settembre 1690., & alli medesimi intimato, col quale sta ordinato, che le Suppliche, e Memoriali delle Cause in esso S. C. vertentino si leggano, e decretino da essi Magnifici Mastro d'Atti, cioè ciascheduno per le Cause concernentino al suo officio, e della sua Banca, e se altrimenti fussero lette, e decretate d'altro, che dal Mastro d'Atti della Causa non se n'abbia ragione alcuna, e dall'Attuario, e Scrivano della Causa non si ricevano, sotto la pena di docati 24. per quemlibet, & pro qualibet vice Fisco Regio, &c. e in caso d'impedimento di ciasched'uno di detti M. d'Atti si leggano, e decretino d'altro che sarà sostituito in suo luogo, e si sottoscrivano dall'Attuario della Causa, altrimenti non si ricevino sotto la pena, *ut supra*, e non se n'abbia ragione alcuna. Ordinando espressamente all'Attuario della Causa, che nel caso della controvensione subito ne dia notizia al Mag. Secretario d'esso S. C., perche facci eseguire contro li controvengono per l'esazione della suddetta.

E perche fra l'altre più perniciose dilazioni sono le continue questioni di Commissario, che si propongono, poco curandosi l'osservanza delle Regie Prammatiche festa, e settimana nel titolo *de Dilationibus*, le quali ordinano, che detti Magnifici Mastro d'Atti ciascheduno nelle sue Cause debbiano inviolabilmente osservare sotto le medesime pene in dette Regie Prammatiche contenute, et altra a nostro arbitrio; per osservanza delle quali Regie Prammatiche, ordinamo espressamente, cioè che per l'avvenire in osservanza di detta Regia Prammatica settimana, quando saranno passati li tre, o sei mesi, che haverà proceduto in ciascheduna Causa il Commissario di quella, o con commissione particolare, o generale, o come successore d'altro non si ricevino in modo alcuno Suppliche, o Memoriali, con le quali si suscitano questioni di Commissario, anche per la via, che come al solito domandano ordinarsi, che si facci la descendenza, con la quale poi introducano la questione di Commissario sudetta, anche da persone, che appresso qualche Patrimonio, o concorso de' Creditori, o Causa particolare, o generale venisse col pretesto, e con evidenza di suo interesse, e che non fusse stato inteso, allegando non esser contro di se scorso il termine sudetto di tre, o sei mesi, mentre ogn'atto, che si troverà fatto, nel quale non è stato inteso, non potrà pregiudicarlo in proseguire le sue ragioni avanti quel Commissario, il quale si trova procedendo nella Causa. E quando dette Suppliche, o Memoriali saranno prodotte fra detto termine stabilito in detta Regia Prammatica settimana, s'offervi con ogn'attenzione la disposizione di detta Prammatica festa, stendendosi la decretionone, che s'intimi la Parte, con la clausola, che se quella non è proposta dentro il mese stabilito in detta Regia Prammatica festa, non s'impedischi il corso della Causa, il che debbia inviolabilmente osservare il Mastro d'Atti di quella.

E perche nel caso di pendenza di questione di Commissario suol domandarsi la commissione in persona d'altro

tro terzo, il quale per esperienza havemo visto, che procede non solo in qualche atto, ò emergente necessario, ma ad ulteriora, contro la disposizione delle Leggi, et altri ordini Reali, quando questa commissione, pendente quæstione, si può, e deve domandarfi, quando la quæstione di Commissario è proposta fra detto termine del mese stabilito in detta Regia Præmatica, per lo che s'impedisce il corso della Causa, e può accadere essere necessario qualche atto, ò ripararsi qualche inconveniente, sino che si determini detta quæstione di Commissario, per lo che è una commissione momentanea; Ordinamo però al Maestro d'Atti della Causa, che sotto pena della sospensione dell'esercizio del suo officio, et altre a nostro arbitrio, per l'avvenire quando sortirà il caso di ciascheduna commissione sudetta, pendente quæstione, disponga procedersi a quell'atti necessari, per li quali si domanda la commissione pendente detta quæstione, & alle Parti, che accudiscano per la determinazione di quella, ordinando espressamente, che detta commissione pendente *ut supra*, s'estingua per il scorso d'un mese, decorrendo a die commissionis, ò sino al tempo della determinazione di detta quæstione fra il termine di detto mese, quale elasso resti estinta, e questo debbasi osservare inviolabilmente senza allegarsi eccezione alcuna.

Di più havendomo osservato, che s'introducono alcune Cause nella G. C. della Vicaria, dove si contesta la lite, si procede ad ulteriora, e per sfuggirsi, e dilatarsi l'espeditioe della Causa con Suppliche, ò tacendo tutto, ò parte domandano la commissione nel S. C., obligando le povere Parti per la revocazione dell'inibitoria, ò commissione; Ordinamo però, che per l'avvenire li Mastri d'Atti del S. C. a chi perveniranno consimili Suppliche non possino quelle decretare per la commissione della Causa, se prima non s'intimi la Parte interessata, affinche da Noi si possa provvedere all'indennità di quelle, e nel caso, che nella Supplica si tacesse, e non si narrasse la verità del fatto, come sopra, per ottenere forrettissimamente

la commissione nel S. C. non solo soggiaccia alla pena stabilita nelle Regie Præmatiche, ma ad altre a nostro arbitrio, e tanto il Maestro d'Atti, e Scrivano in solidum del S. C. c'haverà fatto l'inibitoria a detta G. C., e non haverà dato notizia al Magnifico Secretario del S. C. per l'esattione della pena contenuta nella Regia Præmatica, siano tenuti a pagarla de proprio. *Datum Neap. die 21. mensis Julii 1698. VLLOA REGENS, ET PRÆSIDENS. Philippus Fabius Abt. Magister pro Vice.*

1698  
Vlloa Regens, et Præsidens.

## PRAMMATICA C.

**C**AROLUS III. DEI GRATIA REX, ec. D. Cajetanus Argentor. Regii Coadjutoris a latere R. P. S. R. C. viceque protonotarius. Essendo venuti da noi molti reclamatori, onde per evitare diversi inconvenienti con il presente banno, anco per esecuzione di più banni, & ordini de' nostri predecessori, vogliamo, ordinamo, e comandamo a tutte persone di qualsivoglia grado, stato, e condizione si siano, che subito doppo la sua pubblicazione non ardiscono entrare dentro esso S. C. con spade, spadini, nè con altra sorte d'armi, nè in quello, e suo ristretto giocare, gridare, portare rumori, e quæstioni, nè altra cosa inlecita fare, nemmeno nessuna sorte di robbe vendere; & oltre di ciò specialmente s'ordina a tutti creati, staffieri, lacchei, & altre persone di servizio di chi si siano, che per l'avvenire non attriviscano affettarsi, nè trattenerli nelli sedili e luoghi de' magnifici Avvocati d'esso S. C., nemmeno nelli gradi, e suo ristretto, nè con giochi, circoli, nè d'altra maniera; ma debbiano aspettare i loro padroni fuori il palazzo della G. C. della Vicaria, e così s'osservi e non si facci il contrario sotto pena di subita catturazione de' contravenienti, & altre pene a nostro arbitrio, & affinche del presente se n'abbia notizia, & in ogni futuro tempo non s'alleggi eccezione veruna, vogliamo che se n'affiggano le copie, e quelle si publichi nelli luoghi soliti, e ritorni da noi con la debita relata. *Datum Neapoli en S.*

Interdicitur enjvis conditionis hominibus in S. R. C. armis stipatis intrare, ac inibi ludere, perstreperere, rem aliquam promercalem habere, idque genus aliud efficere; nedum famulis interdicitur alibi suos quosque dominos manere, quam extra palatium dicti S. R. C.

1717  
Cajetanus  
Argento R.  
P.

S. C. die 11. mensis Februarii 1717.:  
**CAJETANVS ARGENTO R. P.**:  
*Philippus Figliola Secretarius. Bannum  
ut supra.* Pubblicato 11. di Febrajo 1717.

FERDI-  
NANDO  
IV REGE.

All' Ill. Signor Presidente del S. R. C.  
**L**I Regj Esaminatori del S. R. C. supplicando rappresentano a V. S. Illustrissima come non ostante d'esserli negli anni passati da V. S. Illustrissima istessa interposto decreto per esecuzione de' Reali Ordini, e Regie Prammatiche, ordinanti a tutti li Scrivani del S. R. C., che non avessero ardito di esaminare in quelle cause, che ad essi supplicanti appartenevano, e di esserli altresì alli stessi generalmente notificato; questi in maggior parte *in sperum* degli ordini sudetti, han continuato, e tuttavia continuano ad esaminare nelle cause, che privatamente ad essi sudetti supplicanti spettano, in somma di loro danno, e pregiudizio. Che perciò ricorrono da V. S. Illustrissima, e la supplicano compiacersi ordinare alli Scrivani sudetti, che con effetto da oggi avanti si astenghino di esaminare nelle cause sudette, sotto quelle pene, che da V. S. Illustrissima si stimeranno giuste, mentre lo sperano a grazia singolarissima, *ut Deus* &c.

Die 21. Aprilis 1779.

Magnifici  
actorum ma-  
gistri, & scri-  
bae S. R.  
C. nequa-  
quam valeant  
examinare in  
caussis in eo-  
dem verten-  
tibus, etiam si  
de consensu  
partium eli-  
gantur.

**P**ER Illustrem Marchionem Dominum D. Balthasarem Cito Spectabilem S. R. C. Praesidem, Magnique Regni Vice-Protonotarium, viso retrospecto memoriali, fuit provisum, & decretum, quod pro executione alterius decreti ejusdem Illustrissimi Marchionis, Magnifici Actorum Magistri & scribae S. R. C. cum effectu, & citra praedictum poenarum incursum, se abstineant examinare in caussis in S. C. vertentibus, etiam si de consensu Partium fuerint electi, sub poenis in in Regiis Pragmaticis contentis, & intimetur. Hoc suum &c. **CITUS PRAESSES.** Capobianco a Secretis.

PRAMMATICA CI.

EODEM  
REGE.  
Nonnulla  
constituuntur

**P**ER gl' Inconvenienti, che frequentemente avvengono nel decretarsi le suppliche tanto per le nuove com-

messe di cause, quanto per li gravami, che da' Litiganti si producono dalli decreti de' Signori Commessarj della G. C. della Vicaria, dell' Arte della Seta, e delle Lana, si è stimato dall' Illustre Signor Marchese Cito Presidente del S. C. di fare le seguenti Determinazioni.

Si fa ordine alli Scrivani del Consiglio, che le cause di commesse non possano farle decretare, se non dal medesimo Mastrodatti della propria Banca, e trovandosi taluno in controvenzione di quest' ordine, oltre la perdita della causa, dovrà soggiacere alla pena di carcere per otto giorni; controvenendo la seconda volta, soggiacerà alla pena della perdita della causa, e della carcerazione di un mese: controvenendo la terza volta, sarà privato dall' impiego.

II. Le suppliche de' gravami delle cause pendenti nel Consiglio si debbono solamente decretare dalli rispettivi Magnifici Mastrodatti delle Banche, nelle quali si sono introdotte, ed il Magnifico Mastrodatti, che controverrà ad un tale stabilimento, dovrà soggiacere per la prima volta alla pena di ducati 25., la seconda volta alla pena di ducati 50. da applicarsi a beneficio del Regio Fisco, ed altre pene ad arbitrio dell' Illustre Signor Marchese Presidente. Quando però il Magnifico Mastrodatti della causa sia assente da questa Capitale, o legittimamente impedito, dovrà quel Magnifico Mastrodatti, che decreta li gravami, o causa di nuova commessa, apponere nella sua sottoscrizione il cognome di quel Magnifico Mastrodatti, di cui fa le veci.

III. Li gravami de' decreti della G. C. Criminale non si debbono decretare senza la visura degli atti, e senza proponersi all' Illustre Signor Marchese Presidente.

IV. Li gravami de' decreti della G. C. Civile, della Corte della Seta, e della Lana si debbono decretare dalli due Magnifici Mastrodatti Eddomadarj, che dall' Illustre Signor Marchese Presidente saranno destinati, e non da altri, e li medesimi debbano lineare nelle suppliche li decreti, avverso de' quali si propone il gravame, avvertendo,

de decreta-  
tionibus, ut  
vulgo dicuntur,  
supplicationum,  
quae et novas  
causas, et gravamina  
decretorum  
commissariorum  
M. C. V., Artis  
Serici, ac  
Lanae respiciunt,  
pro faciliore  
causarum  
expeditione.

do, che le suppliche debbano essere formate di carattere intelligibile, senza cassature, e corrette, e che non contengano termini irrispettosi.

V. Li Magnifici Mastrodatti Eddomadarj verranno destinati in ciascuna settimana dall' Illustre Signor Marchese Presidente, e saranno notati nella di lui casa, e nella Segreteria del Consiglio.

Finalmente sarà permesso agli Magnifici Mastrodatti Eddomadarj, ed agl' altri ancora portarsi nella Casa dell' Illustre Signor Marchese Presidente in qualunque ora del giorno per proporre le cause di nuova commessa, o li dubbj, che insorgono per li gravami de' decreti, che s'interpongono dalli Signori Consiglieri Commessarij, e dalla G. C. della Vicaria, e dalla Corte della Seta, e della Lana, ben inteso però, che li gravami de' decreti de' suddetti Signori Consiglieri si debbano decretare dalli Magnifici Mastrodatti delle rispettive Banche, e quelli della G. C., e della Corte dell' arte della Lana, e della Seta dalli due Eddomadarj.

Il presente stabilimento, che riflette alla riforma degli abusi introdotti, si conservi nell' ufficio della Segreteria del Consiglio, se ne affigga copia nella stessa Segreteria, e se ne dia dal medesimo Segretario copia alli Magnifici Mastrodatti per lo governo, e per la notizia de' Scrivani delle rispettive Banche. *Napoli 8. Aprile 1784. BALDASSARRE CITO PRESIDENTE, Cono Capobianco Segretario del S. R. C. per S. M. D. G.*

*Die 30. mensis Julii 1784, Napoli,*

Magistri actorum S. R. C. non recipiant mandata procuratorum absque originali matricula sub pena ducatorum quinquaginta. Sed id nuper constitutum continuo in de-suetudinem abiit.

PER Illustrem Marchionem D. Baldassarrem Cito Spectabilem S. R. C. Praesidem, Magnique Regni Viceprotonotarium, fuit provisum, & decretum, quod Magistri Actorum, & Scribae tam S. R. C., quam M. C. Vicariae sub poena ducatorum quinquaginta non audeant recipere mandata procuratorum eorum, qui (licet adnotati sint in Albo Advocatorum, & Procuratorum simul, & Procuratorum tantum) non exhibent originalem matriculam, ex qua constet, eos fuisse examinatos, &

per eundem Spectabilem Praesidem ad Procuratorum exercitium approbatos, & expediantur ordines, servata forma praesentis decreti. *Hoc suum = Cito Praeses = Capobianco a Secretis.*

### PRAMMATICA CII.

NON ostante, che per disposizione di Regie Prammatiche ratrovasi ordinato, che li depositi debbano conservarsi presso gli Magn. Mastrodatti delle rispettive Cause, e non ostante, che di una sì fatta disposizione se ne fosse in varj tempi da nostri Predecessori, e da noi inculcata la esatta esecuzione con ordini diretti alli Mastrodatti, e Scrivani del S. C., pure è pervenuto alla nostra notizia, che un tal ordine non siasi esattamente eseguito, ritrovandosi li depositi presso de' Scrivani delle Cause; onde per ovviarsi a quegli inconvenienti, che la esperienza ha manifestato, ordiniamo alli Scrivani del S. C., che fra il termine di otto giorni dopo la notificazione del presente debbano consegnare alli rispettivi Magn. Mastrodatti delle Banche, ove sono addetti tutti li depositi, che sono in loro potere, sotto pena di privazione di ufficio, e che sotto la stessa pena da oggi innanzi non ardiscano ricevere dalle Parti litiganti deposito di qualsivisa somma, e li Magn. Mastrodatti sotto la stessa pena, debbano fra lo stesso termine ritirarsi li depositi dalli rispettivi loro Scrivani, con esigere dagli medesimi dichiarazione firmata di proprio carattere di non conservare altri depositi. Ben inteso, che li depositi da ora innanzi si debbano ricevere in fede di deposito ne' pubblici Banchi di questa Città, e non già in contanti, giusta il disposto dalle stesse Regie Prammatiche. Il presente dopo notificato alli Mastrodatti, e Scrivani del S. C., si conservi nell' Ufficio della Segreteria del Consiglio. *Napoli li 25. Agosto 1784. BALDASSARRE CITO PRESIDENTE. V. J. D. Conus Capobianco S. R. C. per S. M. a Secr.*

EODEM REGE.

Quicumque deposita pro causis facienda apud earum scribas, fiant penes Actorum Magistrorum.

1784  
Baldassarre Cito Presidente.

PRAM-

## PRAMMATICA CIII.

EODEM  
REGE.

Optima sane ratio praescribitur, qua expediri quotannis debeant provisiones e S. R. C. pro administratoribus cujusque hujus Regni Universitatis rite eligendis, quaque omnibus, quae, ut plurimum admittuntur, fraudibus occurrunt.

**P**Er li frequenti disordini accaduti ne' tempi passati, ed ultimamente nella Terra di Casoli circa la elezione di que' Governanti per essersi contemporaneamente esibite provisioni del Consiglio, in una delle quali si ritrovava commessa la elezione al Governatore Locale, e nell'altra al Regio Governatore di Chieti; Informata la Maestà Sua con relazione del Preside della Provincia dell'inconveniente seguito in quella Terra tra li diversi partiti, volendo alcuni, che la elezione si facesse dal Governatore Locale, altri dal Regio Governatore di Chieti; ha mosso l'animo del Re, sempre intento alla quiete de' suoi fedelissimi Sudditi, di togliere tale abuso, che nasce da potersi le Parti avvalere di diversi Scrivani presso lo stesso Consigliere Commessario, ed ha comandato, che nel principio di ciascuno anno dal Presidente del Consiglio si faccia la distribuzione delle Banche, nelle quali si dovranno attirare le cause delle nuove elezioni da farsi degli Amministratori delle Università di ciascheduna Provincia, mezzo considerato dalla Maestà Sua efficace a riparare li simili inconvenienti, e che ciascheduno de' Mastrodatti debba essere responsabile del confitto delle provisioni, qual'ora avvenisse, sotto quelle pene, che si stimeranno convenienti, e perche la distribuzione delle Provincie si faccia colla debita proporzione; ha la prefata Maestà disposto doverli quella mutare in ciascheduno anno, e che di questa sovrana risoluzione se ne cerziorassero li Consiglieri, e se ne affiggeffero gli ordini nella Segreteria del Consiglio.

I. Volendo Noi eseguire il sovrano comando in tutte le sue parti, ordiniamo, che il Mastrodatti della Provincia, che li verrà destinata, debba tenere presso di se nota di tutte le Terre, e Luoghi della Provincia colla distinzione de' rispettivi Signori Consiglieri Commessarii, la quale dovrà rilevare dal libro, che si conserva nella nostra casa, e quando si spediscono provisioni per la nuova elezione con

commessa o all'Udienza Provinciale, o a Governatori, o siano Regii, o Baronali, o ad altri, ne debba tenere presso di se il Registro, affinché portandosi alla sua firma altre provisioni sottoscritte dal Signor Consigliere Commessario, possa presso di se ritenerle, e cerziorare esso Signor Commessario delle precedenti provisioni già spedite, acciò possa lo stesso, tenendo presente le prime provisioni, dare quella providenza, che stimerà di giustizia, ed in caso d'inservanza, debba il Mastrodatti soggiacere alla pena di ducati cinquanta per ogni volta, che contoverrà, da applicarsi a beneficio del Regio Fisco.

II. Sapendosi per isperienza, che li Scrivani delle Banche per acquistare la causa in concorrenza di altri, che potrebbero averla per mezzo de' Procuratori, o de' Governanti delle Università, o de' particolari Cittadini, formino le suppliche nel principio dell'anno per la elezione, che dovrà farsi nel mese di Agosto, onde sono nate le molteplicità delle commesse presso diversi Scrivani; quindi per ovviare a questo tale inconveniente, ordiniamo, che non si facciano commesse per la futura elezione de' Governanti, se non nelli principj di ciascheduno mese di Maggio, tempo sufficiente a potersi fare quelle disposizioni, che convengano, acciò le elezioni possano seguire con quiete, e senza disturbo.

III. Come che in alcune Università del Regno la elezione degli Amministratori suole farsi o nel mese di Gennaio, o in altro tempo, e non già nella metà del mese di Agosto, come per ordinario si pratica; che però rispetto a tali Università si permette fare la commessa prima del tempo stabilito col precedente capo.

IV. Quando si chiede dalle Parti contendenti il duplicato delle provisioni, è cosa regolare, che li Signori Consiglieri vi diano le providenze, intesa la Parte, alla quale le prime provisioni si sono consegnate, ed è regolare ancora, che le stesse Parti contendenti convengano sopra il soggetto, dal quale si dovrà la elezione fare, unico mezzo da riparare all'inconveniente, che taluno presenti le prime pro-

provisioni all' Udienza, e l'altra parte le presenti a qualche Corte Regia, o Baronale.

V. Quando le provisioni per la nuova elezione si spediscano, intese le Parti, e li rispettivi Procuratori ne domandano nell' atto del Contraddittorio la spedizione, così che venga contemporaneamente a spedirsi il duplicato, in tale caso farà della prudenza del Signor Consigliere Commessario di stabilire col consenso delle Parti, quale Corte o Regia, o Baronale, o la Regia Udienza dovrà eseguirle, per così ovviare gli accaduti inconvenienti.

VI. Stimandosi da' Signori Consiglieri Commessarij, o dal Consiglio destinare o un Uditore della Provincia per la nuova elezione, o il Mastrodatti, o il Segretario della stessa, o pure il

Mastrodatti del Consiglio, o lo Scrivano della causa, providenze particolari, che alla prudenza del Consiglio, o del Signor Consigliere Commessario tal volta sembrano necessarie per riparare gl'inconvenienti soliti ad accadere in simili casi, farà dell' istessa prudenza del Consiglio, o del Signor Commessario prevedere, che le precedenti provisioni spedite restino abolite.

Ed a fin, che gli ordini sovrani siano con la dovuta esattezza eseguiti, ordiniamo, che il presente ordine si affigga nella Segreteria del Consiglio per notizia de' Professori, e che se ne dia copia alli Mastrodatti per la offeranza. *Li 11. Dicembre 1778. BALDASSARRE CITO PRESIDENTE. Conus Capiblanus S. R. C. per suam Majestatem a Secretis.*

1778  
Bal daffarre  
Cito Presi-  
dente.

DE OFFICIO SCRIBAE PORTIONIS,

TITULVS LXXX, sive CLXXVII,

PRAMMATICA IV.,

o siano

*Regole da osservarsi nell' uso de' libri tanto Militari, che Politici, che sono necessarie nelle Ufficine di Razione.*

CAROLO  
III CA-  
THOLICO  
REGE.

Erat mihi quidem animus Typis edendi vel totum exemplar Regalium Ordinum, sive, ut eam Italico sermone dicimus, della Pianta, efficitur pro duobus regii scribae portionis, auctore computorum officinis, quod in conspectum lucemque Neapolitanorum hic proditum fuit anno 1753 partim Hispanice, ac Italice; par-



lascuna Compagnia dovrà avere un libro, che colla maggior chiarezza, e distinzione contenga l' Assiento di ciaschedun Capitano, Tenente, ed Alfiere in conformità de' Reali Dispacci della concession de' loro impieghi. Indi la filiazione distinta, e particolare di ciascun altro individuo di essa separatamente, da Sargente inclusive abbasso. Avvertendosi che per gli Assienti de' restanti Ufficiali, ed Individui della Piana Maggiore, per esser pochi, si situeranno con graduazione ne' primi fogli della Compagnia Coronella, come che il Capitano di quella, è il Capo, e Colonello di ciascun Reggimento. Ne' detti Assienti di questo libro dovranno farsi ben' anche tutti li notamenti delle Reali

licenze, che otterranno gli Ufficiali, de' tempi, che di esse faran uso, e di ogni altro incidente, che manifesti inalterabilmente l' esistenza, e 'l destino dell' Individuo; con notare ancora in essi ogni altra graduazione, e grazia, che successivamente avrà ottenuta. Il giorno che avranno principiato a godere i loro averi, e le quantità di denaro, che andranno ricevendo per paga intiera alcanzata, o pure a conto. Di maniera che non manchi notizia alcuna in essi, che possa giammai cagionar oscurità, o equivoci, così nelle considerazioni di abboni, o disconti, come negli attestati, ed informi, che occorreranno darli. Prevenendosi ugualmente al proprio oggetto, che dovendo passare qualsivoglia Individuo, da uno all' altro corpo, o da una classe ad un'altra, dovrà,

tim postremo hoc tantum Idiomate conscriptum, & ex quo has tantummodo regulas excerpendas duximus cum aliis rebus nonnullis. Sed multa inibi sunt, quae Officialium salaria potissimum, respiciunt.



vrà prevenirsi il passaggio, ed in qual giorno nel libro del primo corpo, o classe, ove serviva, e formarceli l'Assiento nel corpo, o classe, ove dovrà passare. Per l'esistenza de' Sargenti, Tamburri, Caporali, Carabinieri, e Soldati, sarà sufficiente porre ne' loro Assienti, o filiazioni per segno soltanto la prima lettera del nome del mese, che si troverà presente in Rivista, e chiaro nell'Assiento; dovendosi però precisamente far i notamenti delle loro entrate, ed uscite per qualsivoglia cagione succedano, a fin di darli l'avete colla dovuta proporzione.

Libri hic, & inferius recensentur, quos habere quilibet Scriba Portionis banca debet, & res inibi ex ordine adnotandz.

In ordine poi a Reggimenti di Cavalleria, e Dragoni, si dovrà ne' propri libri delle Compagnie, e sotto l'assiento de' Sargenti, Trombetti, Caporali, Carabinieri, soldati o altri di essi formar quello del Cavallo assegnato a ciascun di loro, con dichiarazione del manto del cavallo, e merito di esso. Perlocchè dovrà l'Ispettore Generale della Cavalleria passar immediatamente alla Scrivania di Razione nota distinta del numero effettivo di detti cavalli, della qualità de' loro manti, e marchi, ed a quali soldati, o a chi altro sono assegnati, come anche un'altra mensual nota di quei, che andranno entrando, e di quei che andranno uscendo, per morte, scarto, o per altro, acciocchè possano farsi gli Assienti de' nuovi, e le altre annotazioni degl'usciti, convenendo, che gli Assienti de' Cavalli non vadan divisi da quei de' Sargenti, Tamburri, Caporali, Carabinieri, Soldati, ed ogni altro, a' quali sono assegnati per evitar la confusione in caso di Rivista.

Poichè si stabilisce eseguirsi li pagamenti tutti per liberanze, dovrà averfi di ciascuna Banca il registro di esse, acciocchè registrate letteralmente, sappiasi per minuto i pagamenti eseguiti alle Classi del proprio deportamento. Avvertendosi che al margine di esse liberanze registrate dovrà notarsi, che ciascun pagamento sia stato finale, o a conto, e così non potranno sfuggire d'avanti gl'occhi le partite, di cui ne debba risultar carico su gli averi.

Il libro del registro delle Reali Pa-

Tom. II.

renti, e Licenze, che deve comprenderle letteralmente, è necessario a ciascheduna Banca Militare, per saperfi gl'impieghi, soldi, graduazioni, ed ogni altra grazia, che S. M. concede a ciascheduna classe di Ufficiali Generali, Particolari, ed ogni altro individuo de' suoi Reali Eserciti, e ciò per cautela della ragione, che deve prenderfi di esse nelle Ufficine di Scrivania di Razione, e Rota de' conti, e per estrarne i notamenti negli assienti di sopra citati, e per darlene le copie autentiche, occorrendo.

Il libro del registro de' Reali Ordini importa tenerfi da ciascheduna Banca per saperfi in ogni tempo, ogni altra risoluzione generale, e particolare di S. M. attinente agli espedienti di ciascheduna Banca, e specialmente di quelle, che terranno tratto successivo. Di modo che se la risoluzione abbracciasse, o riguardasse gli espedienti di tutte le Banche, ciascheduna di esse dovrà registrarla nel sudetto suo particolar libro, per la scienza che si desidera in ogni Ufficiale delle cose tutte, che concorrono all'accerto delle sue incumbenze.

Il libro della corrispondenza di Uffici, ed informi, è necessario si tenga separatamente da ciascheduna Banca, acciocchè ogni Ufficiale informato delle cause, e di altri incidenti che saranno originati da detti documenti possa tenerli presenti, e da se solo procedere alle risulte, che forse da essi dimaneranno, a favore degl'interessi di S. M. senza che debba dipender da altri per venir in cognizione di quelle, ed evitare ogn'altro inconveniente, che potrebbe cagionarsi dal non aver tal particolar notizia, e soprattutto per torre ogni cagion d'ignoranza.

I libri poi, che dovranno tenerfi da ciascheduna Banca degl'altri corpi, e classi della rispettiva dipendenza, conterranno primieramente gli assienti di ciascheduno individuo di detti corpi, e classi separatamente colla distinzione però de' loro impieghi, averi, e condizioni, con cui ne hann'ottenuta la concessione in virtù di Reali Titoli, Patenti, Nombramenti, ed altri Dispacci, e rescritti, da' quali hanno avuto origine, con notare anche in essi ogni

X

altra

altra graduazione, e grazia, che successivamente gli sarà fatta, purché non sia cosa, che meriti nuovo assiento. Indi il giorno, che avranno incominciato a godere i loro averi, e le quantità di denaro, che per ragione di detti averi andranno ricevendo a conto, o per paghe alcanzate, con ogni altro, che in materia di assienti v'è prevenuto nel primo Capitolo di queste Regole.

In guisa che coll' uso de' libri così disposti si avrà la cognizione primaria dell' assiento di ogni impiegato nel Real servizio di S. M., dal Comandante Generale, fino all'ultimo Soldato de' suoi Reali Eserciti, loro caratteri, impieghi, graduazioni, ed averi: Tempi in cui furono ammessi; e spediti, tempi del godimento delle concessioni, ed averi; ed eziandio si avrà quella dei Corpi, Ordini, e Classi, ove servono; ed ogn'altra circostanza necessaria, così alla pronta dilucidazione di qualunque cosa, che potrà, o dovrà occorrere, come per la sicurezza nel maneggio degli espedienti, e cautela de' Reali Interessi, e perciò dovranno osservarsi rigorosamente le riferite regole.

*Regole circa il metodo da osservarsi per lo facile disbrigo degli Espedienti Militari, e Politici.*

**P**rimieramente servirà di regola, e dovrà far uso, così la Scrivania di Razione, come la Rota de' Conti per l'abbono di tutti i soldi, ed altri averi della Milizia del regolamento di riduzione fatta dal Tesoriero Generale fu D. Giuseppe Ignazio di Masdeu approvate da S. M. a' 7. Aprile 1751. E riguardo a i Reggimenti di Capitulazioni, come Svizzeri, ed Albanesi, si regoleranno in tutto alla rispettiva loro Capitulazione; tenendosi ugualmente presente per l'osservanza in detti abboni ogni altro ordine particolare, o generale di S. M., che concerna agli averi de' propri Reggimenti.

In ordine agli aggiusti de' Reggimenti di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni, e di ogni altro corpo sciolto de' Reali Eserciti di S. M., che comprendono numero di più Classi, ed individui, si dovrà da ciascheduno Uffi-

ziale incaricato delle Banche Militari ritirare tutti li documenti fondamentali di essi, come Estratti di riviste, Relazioni d' Ospitalità, certificazioni, o altro consimile, per poi ne i tempi stabili formare una dimostrazione, che dichiarerà individualmente in primo luogo il tempo, ed il nome del Reggimento, o corpo, del quale dovrà esser l'aggiusto: Indi entrando alle distinzioni di classi, ed averi, dichiarare gradatamente, Compagnia, per Compagnia, la qualità, ed il nome di ciascuno individuo esistente, e l' avere che gli corrisponde. Ben vero che i Caporali, Carabinieri, e soldati potranno figurarsi per numero totale separatamente co' loro averi; di maniera che possa vedersi in un subito l' avere totale degli individui di ogni una di esse, ed indi quello di tutte insieme. Verrà poi figurandosi la Piana Maggiore, colla dichiarazione di ogni uno degli Ufficiali, ed individui, che la compongono, loro rispettivi soldi, ed importo totale di questi. Poi gli Ufficiali aggregati, che mai vi furono, e loro soldi. Indi le gratificazioni di qualsivoglia specie, cogli averi, che tengono assegnati, ciascuna distintamente; E per ultimo si procederà alle alte, e basse che saran occorse, e si conchiuderà coll' importo totale di detti designati averi, seguendo in punto di esistenza il dettaglio dell' espressionate riviste, relazioni d' Ospitalità, ed ogni altro documento leggitimo. Dopo averli così leggitimati, e dati gli averi, si praticherà in detta dimostrazione ciascun disconto divisamente degl' invalidi, Fondo delle Vidue, ed Ospitalità; Indi li carichi del denaro somministrato a conto per ragioni di Prè mensile, e per qualunque causa, che mai avesse ricevuto per la Scrivania di Razione, o per altra qualsivoglia dipendenza di conto, e ragione, e così conchiusa detta dimostrazione, colla risulta così liquidata, e firmata dall' Ufficiale, si passerà, con tutt' i riferiti documenti originalmente all' esame dell' Ufficiale Relativo della Rota de' Conti, dal quale si repliceranno di bel nuovo le stesse diligenze, e conoscerala giustificata, la rimanderà al suddetto Ufficiale della Scrivania, colla

pres

Describitur  
munus officiorum,  
quod deputantur  
pro bancis  
militaribus.

presa della ragione, e sua firma. E questo, acciòchè in ogni tempo sieno risponsabili amendue dell'operazione.

Per poterli effettuare adunque il pagamento dell'avanzo risultante dall'anzidetta dimostrazione, formerà l'istesso Ufficiale della Scrivania, in conseguenza di essa, la liberanza del suo imparto, osservando le formalità, che di qui a poco si esprimeranno in materia di liberanza.

Perciò che riguarda agli aggiusti di provisione, dovranno formarsi a Reggimenti, ed altri, etie terranno averi di questi generi, alla fine di ogni sei mesi sopra le dimostrazioni degli averi di pre, o paghe di sopra enunciate, altre dimostrazioni degli averi di questi generi, colle distinzioni espresse, che a queste convengono; Evacuando su di essi i disconti d'Ospitalità, ed ogni altro carico, che provenisse dalle liquidazioni formate a i rispettivi Assistenti dal Tribunal della Regia Camera, che a tal effetto dovrà passarne distinta notizia a detti Ufficij. Come altresì qualunque altro disconto straordinario, che ricadesse di sua natura sopra detti averi. Quindi basterà la quarta parte, qualora avanzasse dall'avanzo, che risulta, se ne formerà liberanza separata, ed allorchè restasse il debito, se ne dovrà fare la bassa sulla prima liberanza, che per ragioni di pre, e paghe, si formerà al corpo debitore. Dovendo regularsi questa operazione colle regole dichiarate nelle dette dimostrazioni degli averi, e paghe.

Le dimostrazioni menzionate dovranno restare archiviate nella Scrivania di Razione, con tutti i documenti originali in forma di fascicoli colla cartotta, che indichi la Classe rispettiva, col qual segno in ogni tempo possono incontrarsi, e riconoscersi per futura cautela della liberanza spedita. E ciò è quanto generalmente dee praticarsi per gli aggiusti de' Reggimenti, ed altri corpi della stessa specie. Lasciandosi alla perizia degli Ufficiali, incaricati delle incumbenze in cose di qualche variazione, il regularsi in maniera, che senza discostarsi punto dal Tema proposto, possa operare nella formazione, così delle dimostrazioni degli

averi di altri Corpi Militari di più classi, ed individui, come anche di qualsivoglia altro genere di liberanze colla stessa chiarezza, cautela, e sicurtà proposte.

Qualunque liberanza, che dovrà spediti dal Ramo di Guerra, dovrà esser firmata dall'Ufficiale, del di cui incarico sarà l'affare; prevenendo in essa la causa, il tempo, e la ragione di quella, e da quali documenti deriva: Indi firmarla, e notarvi la registrata col libro, e foglio: Dipoi si passerà alla firma dello Scrivano di Razione, ed in sua assenza, a quella del suo Luogotenente, e conseguentemente alla Rota de' Conti, per prendersene la ragione, la quale si avrà per certa, qualora procederà la rubrica dell'Ufficiale del carico, notamento simile del registro della Rota de' Conti, e firma del Razional Governatore di essa. Le liberanze politiche, o del Ramo politico però dopo firmate dall'Ufficiale, dovranno passare al libro maggiore per fare il notamento di esse nel libro rispettivo, e firmate eziandio dall'Ufficiale di detto libro maggiore, passeranno al registro, dal cui Ufficiale inieramente registrate, e notato su di esse il registro, o foglio, passeranno alla Rota de' Conti, per eseguirsi lo stesso, che nell'Articolo presente prevenuto viene circa le liberanze Militari; ben inteso però che i documenti che formeranno le liberanze, dovranno restare in detta Rota de' Conti, per copie rubricate da i rispettivi Ufficiali di essa, in forma di fascicoli, nella maniera istessa, che si pratica cogli originali nella Scrivania. Non si libererà soldo alcuno agli Ufficiali, o altr'individui che venghino da' presidj di Toscana, o dal Regno di Sicilia, non ostante esibiscono i Reali Dispacci, se prima non avran prodotto certificazione, ch'esprime fino a qual tempo furono pagati dalle Tesorerie, ove anteriormente servivano.

Per quelle persone, che non sono addette a Corpi fissi, come a tenore del sistema, che si stabilisce, le liberanze di qualsivoglia Ramo sono corroborate dalle firme degli Ufficiali delle Ufficine, senza che le parti diano ricevuta alcuna. Non potrà dalle Ufficine pro-

Quemadmodum fieri debet quævis numerorum solutio pro militibus.

cedersi al disbrigo di niuna di esse, se prima dagli interessati non sarà presentata legittima giustificazione della loro esistenza per cautela dell'abbono dell' avere, che da essi si pretende.

Dovendosi formare dal Tribunale della Regia Camera in virtù di Reali disposizioni, le liquidazioni ad ogni sorte di Affentisti, si continueranno a dare per la Scrivania di Razione le anticipazioni, che però pattuirono ne' loro contratti, o vero in vigore de' Reali Ordini somministravansi a' medesimi, le quali dovranno defalcarsi dagli importi delle liquidazioni, che si faranno dal detto Tribunale in vista de' Totali degli Abilitati de' rispettivi Reggimenti, convalidati da' Commessari di Guerra, e queste poi si passeranno ad ambedue le Ufficine insieme co' i documenti, che lo accompagnano, per la comprovazione, e per gli abboni a' Partitarij, e per gli carichi alla Truppa.

Con motivo del Fondo delle Vidue, che ultimamente si è degnata S. M. con sua Real determinazione de' 14. dell' antecedente mese di Luglio 1752. ordinare, si stabilisca dalle ritenzioni dovranno farsi degli averi di ogni individuo della Classe di Guerra, per la qual causa resta destinato nella Scrivania di Razione un Ufficiale di conto, e ragione delle ritenzioni di questo Fondo, sarà dall' obbligo degli Ufficiali, incaricati delle Banche Militari passare in mano del detto Ufficiale incaricato di tali ritenzioni, ogni, e qualunque documento originale, siano dimostrazioni, o liberanze, che contenga avere sottoposte ad esse ritenzioni, acciocchè possa fare nel libro maestro di esse li notamenti, e prevenzioni necessarie, e per la sicura osservanza di questa regola, delle somme, che si sconteranno nella maniera citata, sarà tenuto l' Ufficiale delle ritenzioni sudette fare in detti documenti originali, la sua cifra di sotto la provenzione che dovrà dire, *Si è notata la somma N. N. scontata in questo documento*; nel quale non si prenderà giammai la ragione dell' Ufficiale della Rota de' conti colla mancanza di questo requisito.

Sarà dell' obbligo della Scrivania di

Razione prima di proceder all' affetto, o abbono alcuno passare alla Rota de' conti qualsivoglia Real Dispaccio, e documento, donde avran origine, e fondamento, per prenderne in questa la ragione, acciocchè possano in essa fare ugualmente gli affenti, ed altri notamenti, a somiglianza di detta Scrivania, mentre per quei documenti che non sono istituiti per l' origine delle cose, ma solo per loro giustificazioni, questi terranno il loro passo alla Rota de' conti colle originali dimostrazioni, o liberanze, di cui ben anche dovrà prenderne la ragione, e fare i notamenti nella maniera anzidetta.

E finalmente dovendo le operazioni tutte della Scrivania di Razione star soggette immediatamente ad un esatto, ed individuale esame, per ottenersi la maggior sicurezza, che tanto importa nella retta distribuzione de' Reali interessi; Perciò si è stabilito l' Ufficio all' incontro coll' antica sua denominazione di Rota de' Conti, e con altrettanti Ufficiali, di cui si compone la Scrivania di Razione, per servire l' ugual numero di Banche, che in esso si sono fissate, alle quali staranno annesse l' istesse rispettive incumbenze, nella maniera antecedentemente espressa.

Gli Ufficiali delle Banche di detto Ufficio di Rota de' Conti saranno provveduti de' libri stessi assegnati alle Banche di Scrivania di Razione, per doversi identicamente praticare su di essi le medesime operazioni, e diligenze, che in quelli della Scrivania si praticano, a tenore delle Regole prescritte antecedentemente in questo Piano, e si abbia l' unisona concordanza, tanto necessaria tra di essi al principal fine di assicurare i Reali interessi; e questo così riguardo agli Affenti, Filiazioni, e Notamenti, come a i Registri di Liberanze, Patenti, Dispacci, Ordini Reali, Informi, Corrispondenza, ed ogn' altro in quelle descritto.

Ogni Ufficiale di dette Banche della Rota de' Conti adunque esaminerà tutte le liberanze, e dimostrazioni, che formate dal rispettivo Ufficiale della Scrivania di Razione, se gli rimetteranno a questo fine per mezzo delle

Cavetur de Viduarum Monte nuper instituto.

Munus scribz portionis.

Officialium Aulz Computorum.

delle parti, osservandosi perciò le regole antecedenti in ordine a metodo.

Li medesimi documenti, che passano alla Scrivania di Razione, li Commissarj di Guerra, e Contralori dovranno passare duplicatamente, cioè altri consimili, alla Rota de' Conti, per farsi riscontri cogli Assienti, e Filiazioni; A qual fine si ripartiranno tra gli Ufficiali di essa, secondo le loro rispettive incumbenze, e potranno altresì tenerli presenti, per la confrontazione delle dimostrazioni di Prè, e Paghe, e di ogn'altro abbono, o disconto, che da essi dipende.

In questo Ufficio della Rota de' Conti si dovrà altresì prendere la ragione in tutti i Dispacci Reali, Patenti, Nombramenti, ed altro, in cui dovrà prenderla la Scrivania di Razione.

Sarà della precisa incumbenza del Libro maggiore del Ramo politico della Rota de' Conti, a cui sta appoggiata la revisione de' Volumi di cautele de' Percettori del Regno, il cavare da medesimi tutte le notizie, che produrranno carichi a Reggimenti, e ad ogni altro Corpo, o Individuo della Classe Militare, o Politica, se si desse il caso, firmate passarle alle Banche, alle quali corrispondono, per le loro incumbenze, così alla Scrivania di Razione, come alla Rota de' Conti, per procedersi a i disconti, ed altre prevenzioni, che dovessero farsi per accertamento degli abboni; Ritirando da i detti Ufficiali dichiarazione distinta d'esserli stati passati, a fine di evitare ogni minima scusa d'ignoranza.

*Prevenzioni generali da osservarsi.*

**P**er potersi dar moto, e corso alle operazioni, che partoriscono le incumbenze destinate alle Banche di dette due Ufficine, di cui si tratta, necessitano queste avere la notizia puntuale del tempo, per tutto il quale sono stati sodisfatti li soldi, ed ogni altro genere di Avero, che riguardano dette incumbenze. Perciò sarà dell'ispezione delli passati Tesoriero Generale, e Contatore Principale passarne, a dette due Ufficine uno Stato, che generalmente contenga tutte le Classi, Corpi, ed Individui, tanto del Ramo

Militare, che Politico, ed altro qualsivoglia pagamento, che tenga tratto successivo, con detto requisito del tempo, per lo quale sono stati sodisfatti, affinché con questa notizia, e col Regolamento del Tesoriero Generale D. Giuseppe Ignazio di Masdeu, nel quale si hanno in moneta di Napoli tutti gli averi delli Reali Truppe, Ufficiali Generali, e particolari; ed altri individui dell' Esercito, possa entrarli con sicurezza, e cautela nelle riferite operazioni delle dette due Ufficine, e disimpegnarle colla maggior diligenza, ed attenzione, in conformità delle regole di sopra enunciate; Restando dell'obbligo solamente del Contatore principale di dare puntualmente le copie autorizzate de' regolamenti, capitola- zioni, contratti, ed altro dispaccio, notizia, ed attestato necessario all'intelligenza, e cautela di quelle operazioni, le quali dovranno tenere continuazione nelle nuove Ufficine, e non fossero sufficienti le notizie esposte;

I Capi delle due Ufficine di Scrivania di Razione, e Rota de' Conti dovranno mantenere la corrispondenza con altre Ufficine di conto, e ragione stabilite in Sicilia, Presidj di Toscana, ed in qualsivoglia altro luogo del dominio di S. M., e questo all'incontro con essi, qualora lo richiegga l'accerto de' Reali Interessi, o altra qualsivoglia causa del Real servizio, essendo questo il lor Principale istituto.

Le Banche, e le dipendenze annesse a ciascheduna di esse, che si osservano in questo Piano, sono state così disposte a solo fine, che l'Ufficiale destinato in ciascheduna di dette Banche, deve disimpegnare le sue incumbenze, con indipendenza da qualsivoglia altro Ufficiale, o Banca; mentre s'intende proibita ad ogni Ufficiale di ingerirsi degli affari, che non sono della privata sua ispezione; Imperocchè la responsabilità, si desidera, dovrà darsi da ciascheduno distintamente, togliendosi affatto ogni superiorità fra di loro; restando questa riserbata a i Capi di dette due Ufficine, a quali dovranno essi ubbidire in tutto ciò che concerne al disimpegno del Real Servizio, e non opporsi a ciò, che si trova prescritto in questo Piano.

Sarà

Libri majoris rami politici aule computorum.

Veteris quarioris, et principii calculatoris.

Principalium scribae portionis, & aule computorum.



Operam tenentium constitutis ban-  
eis.

Sarà dell'obbligo degli Ajudanti, che si destinano alle Banche, nelle quali si sono stimati precisi, di scudire con tutta l'attenzione, e vigilanza al sollievo del peso della fatica che produce la rispettiva incumbenza, dovendosi considerare il soldo, che se li segnala mensualmente, precedente la certificazione di esistenza nel suo impiego, fatta dal rispettivo Ufficiale, nella di cui Banca viene destinato. E stantechè la risponzione, e privativa dell'Ufficiale, sarà proprio che stia alla sua direzione; Concedendosi nell'avvenire per la propria causa, agli Ufficiali incaricati delle Banche, alle quali si assegna Ajudante, di fare la sua nomina nella persona, che sarà giudicata di sua soddisfazione, ed approvata da i rispettivi Capi delle due Uffizie passarla in mano de' Ministri della Giunta destinata a questo fine, acciocchè, non essendovi difficoltà, possa ottenersi la Real approvazione. Ben vero però che dovranno nelle dette nomine tenersi presenti, e preferirsi tutti coloro, che si trovassero servendo in dette Uffizie in qualità di Straordinarij, e che non avessero deficienza per l'esercizio di tale impiego di Ajudante.

Officialium scribae portio-  
nis in provinciis constitutorum.

Gl'impiegati nelle Provincie, che finora sono stati chiamati col nome di Contatori Sostituti, ripigliaranno, e faranno denominati coll' antico loro nome di Ufficiali della Scrivania di Razione; col carico delle Provincie del dipartimento rispettivo; col quale nome acquisteranno l'istesso maneggio, ed esercizio, che in tempo dell'antica Scrivania di Razione era lor conceduto.

Generalium Inspectorum tum peditum tum equitum.

Gl'Ispettori Generali, tanto della Fanteria, come della Cavalleria, e Dragoni, daranno gl'ordini convenienti a tutti i Colonnelli, e Sargenti Maggiori de' corpi, acciocchè si faccia da essi un'estratto di tutte le Filiazioni, che li medesimi conservano, con dichiarazione de' nomi, cognomi, padri, patrie, segnali, ed età di tutti gl'individui de' rispettivi Corpi da' Sargenti inclusive a basso, e passarlo immediatamente alle due Uffizie di Scrivania di Razione, e Rota de' Conti firmato da rispettivi Colonnelli, e Maggiori, e visate da' rispettivi Ispettori, acciocchè con questo legittimo, e formato

documento possan formarli le Filiazioni ne i libri di dette Uffizie, affinchè in caso di mostra, si tenga questa necessaria notizia. Intendendosi solamente per le Filiazioni artraffate, poicchè riguardo alle Filiazioni di nuove Reclute, si rimetteranno quelle personalmente alle medesime Uffizie, colle proprie Filiazioni Originali, dopo di essere state ammesse da' rispettivi Ispettori, per praticarsi dagli Ufficiali delle riferite Uffizie detta necessaria diligenza. Si previene però, che circa le Reclute, che si faranno fuori della Capitale, e per ragion della distanza de' luoghi, ove risiedono i Reggimenti, non possono presentarsi personalmente, basterà solo, che si rimettino a dette due Uffizie da' rispettivi Colonnelli, o da altri Comandanti de' Corpi, le Filiazioni di esse coll'approvazione posta dall'Ispettore Generale, Commessarj di Guerra, o altri Ufficiali incaricati a questo effetto, per aspettarli ne i libri delle medesime Uffizie dal giorno, che saranno state ammesse, ed indi presane la ragione di quelle, trasferirle di bel nuovo a i Reggimenti: Perocchè da quando, in quando, che si giudicherà opportuno, si dirigeranno a tali Corpi da dette due Uffizie gli Ufficiali incaricati, per riscontrarsi personalmente le dette nuove Reclute. Evitandosi con questo espediente gl'imbarazzi, che potrebbero mai incontrarsi nel mandare continuamente, e di persona le Reclute nella Capitale da i luoghi distanti da questa.

Potrà lo Scrivano di Razione, semprechè lo stimarà conveniente, assistere alle Reviste, che passeranno i Commessarj di Guerra, per avvertire, se in questo atto si procede col zelo, che merita il Real Servizio, mentre in caso contrario potrà darne parte a S. M. per mezzo del suo Segretario del Dispaccio della Guerra, affinchè si degni prendere quelle risoluzioni, che saranno del suo Real gradimento, potendo benanche per ugual ragione passarla da se solo, a qualsivoglia Corpo di Fanteria, Cavalleria, Dragoni, o altro degli Eserciti di S. M., nel quale caso dovrà portar seco l'Ufficiale, della di cui dipendenza sia il Reggimento,

Scribae portio-  
tionis ite-  
rum.

o Con-



o Corpo, che dovrà rivistarsi, come anche darne parte al Governatore della Rota de' Conti, affinché anche questi coll' Ufficiale della stessa incumbenza di questo Ufficio, accorino alla formalità di questo atto; Potendo però bastare, qualora lo Scrivano di Razione, e Governadore sudetto, o ciascheduno di essi, si ritrovassero occupati in altri affari importanti del loro Impiego, e fosse necessario passare dette mostre, o riviste, l'assistenza delli soli Ufficiali del rispettivo carico di dette due Ufficine, della quale facoltà S. M. si compiace adornare detti Ufficij, ad imitazione de' Sovrani suoi antecessori, che la conobbero sempre necessaria in essi, per lo miglioramento, e sicurezza del suo Real servizio; per la qual cosa i Capi, e Superiori Militari di ogni Classe, Impiego, e Grado, somministreranno, e daranno colla maggior prontezza a detto Scrivano di Razione, ed altri Ufficiali espressati tutta l'assistenza, ed ajuto necessario, acciocchè non si ritardino, o si impediscano per mancanza alcuna questi atti così delicati, e confacenti al Real servizio di S. M.

In questi casi di Riviste ( il dicui tempo, essendo breve, non può cagionar notabil attrasso per lo Real servizio, e del Pubblico ) ed in altri casi ancora di grave necessità si praticherà l'antica osservanza, cioè che d'ordine de' Superiori delle due Ufficine, un altro Ufficiale abbracci interimamente le dipendenze dell' Ufficial assente, a cui immediatamente dopo dia ragione delle sue interine operazioni, acciocchè quegli rimanga risponsabile da se per gli affari della sua Banca.

Si previene finalmente come dovendo restar incaricate le due Ufficine contenute in questo Piano, come ciascheduno Ufficiale di esse, a rendere reciproca, ed unisona l'armonia, che si richiede tra loro, in talchè deve l'una avere la notizia generale di tutto ciò che incumbe agli affari dell'altra, e questa di quella per esserne dell'istessa natura, dovranno, per ottenerli un tal intento, darli scambievolmente la mano, acciocchè in materia di facoltà essendo identiche non resti motivo d'interpretazione di ricorrere a i Tribunali Superiori.

Qualora S. M., Dio guardi, si compiacerà considerare sussistente il divisato Piano in tutte le sue parti, ed impartirvi benignamente la sua Real approvazione, costè per l'uso de' libri, come per le regole in esse prescritte, dovrà il tutto osservarsi inviolabilmente dagli Ufficiali destinati, ed addetti a ciascheduna Banca delle riferite due Ufficine, e da ogni altro Impiegato nelle medesime coll'obbligo preciso di mantenersi sempre disposti a darne ragione, qualora si giudicherà conveniente al Real servizio per mezzo del Tribunal della Regia Camera. Imperciocchè per ogni mancanza, difetto, o negligenza, pelle quali potessero giammai incorrere ( il che non si spera dall'integrità de' Soggetti, che si destinano ) saranno risponsabili, non solo co i loro impieghi, ma eziandio esposti a quelle emende, che saranno del Real beneplacito, secondo la maggiore, o minore malizia, che la sovrana Real giustificazione stimarà avervi impiegata. Attesochè compiendo esattamente ciascheduno colla sua obbligazione, si renderà sempre più degno delle Reali grazie, qualora la Real Benignità volesse renderlo partecipe delle medesime. Napoli. Dalla Regia Giunta li 25. Ottobre 1752. Matteo Ferrante. Michele Lipari. Matteo de Sarno.

Omnes istiusmodi regulæ ex conventu in hanc rem regio iusta instituto efformatæ auctoritate regia donatæ fuerunt ex regali rescripto edito pridie idus Junii anni 1753. & ad laudatum conventum missæ, quod ideo hinc recudendum non curavi, quod plurima extra nostram partem continerent.

1752

GRAMMATICA V,

Pandetta de' diritti, ed emolumenti,

Che spettano essigersi ne' Regj Ufficij di Scrivania di Razione, e Rota de' Conti.

Allo Scrivano di Razione.

PER l'istiero assente di ciascheduna provvisione, stipendio, o salario, tanto politico, che militare, ad vitam, vel ad tempus, così in questo Regno, come ne' Regj Presidj di Toscana, per ogni duc. 1000 annui, per una sola volta tantum, carlini venti, compresi gli ajuti

ti di costa degli Ambascia-  
dori, ed Inviati ..... 2. 0. 0.

Da ciascheduno Soldato  
di Corte, seu Sbirro, per  
lo primo assiento, per una  
sola volta *tantum* grana diece. 0. 0. 10.

Da ciascheduno Soldato di  
Campagna delle Provincie  
del Regno, così a piedi, co-  
me a Cavallo, per lo primo  
assiento, per una sola vol-  
ta *tantum*, carlini cinque. 0. 2. 10.

Per l'assiento de' Capitani  
delle Torri del Regno, per  
una sola volta, devono pa-  
gare carlini ventidue. .... 2. 1. 0.

Di più si esigerà dagli  
Ufficiali delle Banche Mili-  
tari, così della Scrivania di  
Razione, come della Rota  
de' conti per ragion di primo  
assiento, che accaderà nelle  
loro rispettive incumbenze  
da ciascheduno di essi, il di-  
ritto equivalente al quinto  
di ciò, che stà stabilito per  
lo Scrivano di Razione, che  
importano carlini quattro  
per ciascheduna delle dette  
due Ufficine. .... 0. 2. 0.

*Agli Ufficiali delle Banche  
Politiche.*

Per l'intero assiento di  
ciascheduna provisione, sti-  
pendio, o salario politico *ad  
vitam, vel ad emprus*, per  
ogni ducati cento annui, per  
una sola volta *tantum*, car-  
lini dodici, cioè carlini sei  
alli tre Ufficiali della Scri-  
vania di Razione, da ripar-  
tirsi per ugnat parte, e por-  
zione, e l'altra metà a quei  
della Rota de' Conti, compre-  
so per la terza parte il Ra-  
zionale Governadore di essa,  
ad eccezione però delli Sbir-  
ri, e Soldati di Campagna,  
che pagano il diritto di as-  
siento unicamente allo Scri-  
vano di Razione. .... 1. 1. 0.

Per l'assiento delli Capi-  
tani delle Torri del Regno,  
per una sola volta devono

pagare carlini dodici, da ri-  
partirsi nella maniera anzi-  
detta. .... 1. 1. 0.

Per ogni registrazione di  
Privilegio, seu titolo di detti  
Salarj, stipendio, o provio-  
ni, carlini cinque, cioè car-  
lini tre al Registro della Scri-  
vania, e li restanti a quello  
della Rota de' Conti. .... 0. 2. 10.

Per ispedizione di liberan-  
za da ducati dodici fino a  
cento, dovranno pagarsi car-  
lini sei, cioè i due terzi all'  
Ufficiale della Scrivania di  
Razione, da ripartirsi nella  
maniera, come sopra, e il  
terzo restante al libro Mag-  
giore, e Registro della Ro-  
ta de' Conti. .... 0. 3. 0.

Per ispedizione di liberanza  
fino a ducati dieci dovràn pa-  
garsi carlini quattro, da ri-  
partirsi nella maniera anzi-  
detta. .... 0. 2. 0.

Per ispedizione di liberanza  
fino a ducati 6. dovràn pa-  
garsi carlini tre, come sopra. 0. 1. 10.

Per liberanza a titolo di  
limosina, da carlini trenta a  
basso, non si esige cosa ve-  
runa, neppure dagli Affen-  
tisti di Corte li carlini trenta  
a migliaro.

Per la spedizione d'ogni  
liberanza mensile di tutte  
le Squadre del Commessario  
di Campagna, e delli Subal-  
terni, devono pagarsi ducati  
cinque, e grana 70. da ri-  
partirsi, come sopra. .... 5. 3. 10.

Per la spedizione di libe-  
ranza della mesata de' Capi-  
tani di Giustizia, Caporali,  
e Fanti, devono pagarsi ogni  
mese ducati dieciotto, come  
sopra. .... 18. 0. 0.

Per la spedizione di libe-  
ranza mensile de' Cappella-  
ni della Real Cappella, si  
pagano carlini dieci, come  
sopra. .... 1. 0. 0.

Per la spedizione di libe-  
ranza mensile de' Musici  
della Real Cappella devon  
pagarsi carlini vent'otto, e

gra-

grana 5. da ripartirsi come sopra . . . . . 2. 4. 5.

Per la spedizione di liberanza de' Lettori Pubblici de' Regj Studj, devono pagarli carlini dieci il mese, come sopra . . . . . 1. 0. 0.

Per la spedizione di liberanza mensile de' Capitani delle Torri della Provincia di Terra di Lavoro, devono pagarli grana dieci, come sopra. 0. 0. 10.

Per la spedizione di liberanza mensile, per la Real Lancia, e Gondola, devono pagare carlini ventisei, da ripartirsi in conformità delle antecedenti spedizioni di liberanze . . . . . 2. 3. 0.

Per ogni Certificazione, che si spedisse dalle sudette Banche della Scrivania di Razione, ad istanza di parte, carlini quattro, cioè carlini due al libro maggiore per la formazione, e l'altra metà al registro, ed il simile se si spedisse alla Rota de' Conti. . . . . 0. 1. 0.

Per ispedizione d'ordine in partibus carlini sei, cioè carlini tre al Libro maggiore, ed il rimanente al registro della Scrivania di Razione, ed il simile all' Ufficiale all' incontro della Rota de' Conti, per la ragione, che deve prenderne, e per lo registro. 1. 1. 0.

Alli Portieri della Scrivania di Razione, per ogni primo affiento carlini due, da ripartirsi ugualmente tra di loro, . . . . . 0. 1. 0.

Si avverte, che S. M., Dio guardi, proibisce di esigersi diritto alcuno di affiento sugli averi di Prè, o altro appartenente alle Truppe de' suoi Reali Eserciti, da Sargente inclusive a basso, come altresì per registratura di Privilegj, Reali Patenti, o altro titolo militare.

Non vien permesso esigersi diritto veruno a titolo di liberanza dagli Ufficiali

Tom. II.

nelle Banche dell' Esercito, nè per certificazioni, o copie autentiche di documenti ad istanza delle medesime Parti militari, senza eccezione alcuna.

E toccante a' Regj Percettori, e Tesorieri del Regno, i quali debbon presentare i volumi di cautele de' loro conti nell' Ufficina della Rota de' Conti, per farsi lo spoglio de' carichi, che risultano alli diversi Individui, e Corpi, questi saran tenuti alle solite rispettive annuali corrisposizioni, da ripartirsi nella forma praticata nell' antica Rota de' Conti. Napoli dalla Regia Giunta li 3. Aprile 1753. Matteo de Ferrante Michele Lipari Matteo de Sarno. S. M. ( Dio guardi ) con Real ordine a 12. Giugno 1753. comandu eseguirsi la sudetta Pandetta.

1753

Rescriptum Caroli III. Regis,

sive

PRAMMATICA VI.

**A** Vendo riferito al Rè la rappresentazione del Regio Scrivano di Razione Marchese di Giuliano tocante al dubbio, che gli è occorso in esigere li dritti di liberanze de i soldi corrispondenti agli Ufficiali delle Reali Segreterie di Stato di S. M., che per lo passato ne sono stati esenti, e ad altre classi, ed individui; Ed informata S. M. di quanto le ha rassegnato sullo stesso assunto cotesta Giunta destinata per lo ristabilimento al piede antico delle Ufficine di conto, e ragione in consulta delli 31. del prossimo passato mese di Agosto; si è servita risolvere ciò, che siegue.

Personarum classes hic recensentur, quæ eximuntur a solutione directus pro expeditione earum liberationis.

Che siano esenti di pagare dritti sopra le liberanze de i loro soldi gli Ufficiali, e dipendenti delle citate Reali Segreterie del dispaccio.

Quegli, che si ritrovano servendo nelle reali fabbriche di Portici, Caserta, ed altri Reali siti, siccome gl'In-

Y ge-

egnieri, Direttori, ed altri Ufficiali, con tutti gli Artieri, li quali in dette Reali fabbriche lavorano.

Le persone, che sono semplici Amministratori del danaro, che ricevono, ficcome il Tesoriero di marina D. Tommaso Trabucco, ed altri.

Gli Ambasciatori, ed altri Commessionati in Paesi stranieri per le liberanze, a' medesimi si spediscono per spese straordinarie.

Li Tribunali di questa Capitale, e suoi dipendenti, aggiungendo, che in questa classe debbono intendersi li Ministri, che servono nelle Provincie.

E finalmente oltre le riferite classi, che siano esentate dalli dritti tutte le liberanze di limosine, e che ad eccezione di queste classi, tutte le restanti debbano rimanere soggette al pagamento de i dritti per la spedizione delle di loro liberanze; però che contenendo una liberanza differenti persone hanno da pagare un solo dritto; ed in quanto alle liberanze da dodici ducati fino a cinquecento hanno da pagare sei carlini; e da secento ducati fino a mille, dodici carlini; e da mille e cento fino a mille e cinquecento, diciotto carlini, e così da cinquecento a cinquecento sei carlini. Di tutto ciò mi ha ordinato S.M. partecipare a V. S. per notizia di cotesta medesima Giunta; nella intelligenza di essersi data la corrispondente notizia di questa Reale risoluzione allo spressato Scrivano di Razione Marchese di Giuliano, acciocchè in quelle Ufficine così puntualmente, ed inviolabilmente si compisca, ed esegua. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero. Palazzo a 12.

1753  
Il Marchese  
di Vallesan-  
toro.

di Settembre 1753. IL MARCHESE  
DI VALLESANTORO. Sig. Marchese  
di Ferrante.

*Rescriptum Caroli III. Regis,*

*sive*

PRAMMATICA VII.

Munus scribae  
portionis, ne-  
dum subjectio,  
quam ei præ-  
stare debent  
ceteri milita-  
rium banca-  
rum Officiales.

IL Rè molto bene informato degli  
ampj motivi, che cotesta Giunta  
destinata per lo ristabilimento al pie-  
de antico delle Ufficine di Conto, e  
Razione, le ha manifestato in consulta

de' 10 Agosto prossimo passato, forma-  
ta sopra la rappresentazione del Regio  
Scrivano di Razione Marchese Giulia-  
no, e ricorso di D. Carlo Cortada,  
Ufficiale di una delle Banche militari  
di quella Ufficina, toccante al punto,  
che si controverte dal medesimo Cor-  
tada allo Scrivano di Razione per la  
presentazione degli Aggiusti; ed alla  
mancanza di Subordinazione commessa  
dal medesimo Cortada al Marchese di  
Giuliano suo Superiore; Ha risoluto,  
e comanda, che al detto Scrivano di  
Razione, che lo è Capo della Uffici-  
na, abbiano gli Ufficiali della medesi-  
ma ad essere subordinati, e secondo si  
previene colle istruzioni al capitolo se-  
condo. E dovendo lo stesso Scrivano  
di Razione firmare tutte le liberanze,  
è di sua privativa ispezione con piena  
cognizione diffaminare, ed osservare  
ciò, che firma, riconoscendo, sempre  
che voglia, tutti gli Aggiusti, ed altre  
scritture, che giustificano il pagamento  
e la liberanza che si forma: Essendo  
non solo risponsabili gli Ufficiali delle  
Banche politiche, e militari, e quelli  
della Rota dei Conti, che spediscono  
gli Aggiusti, e le liberanze nei loro  
rispettivi dipartimenti, se non ben an-  
che, e principalmente il citato Scriva-  
no di Razione, il quale è obbligato alla  
indennità della Reale Azienda, ed a  
rispondere di tutte, e qualsivogliano  
colpe, difetti, e mancanze, che pos-  
sono accadere nella Scrivania di Ra-  
zione, delle quali in qualsivoglia tempo  
ha da rispondere. Ed acciocchè a tutti  
costi questa Reale risoluzione, coman-  
da al tempo istesso S.M., che si riempri-  
mano le istruzioni, e s'inferisca in quel-  
le quanto va espresso. E che avendo  
il citato D. Carlo Cortada mancato  
alla Subordinazione, e che non doveva  
negare al suo Superiore i documenti,  
che fondavano l'Aggiusto, che gli pre-  
sentò a firmare, è stato molto giusto  
l'arresto, che ha avuto, ed ha nel Ca-  
stello dell'Ovo. Di tutto ciò ne do  
parte a V. S. di suo Reale Ordine  
per notizia di cotesta Giunta, ed affiu-  
chè la medesima dia esatamente, e  
prontamente esecuzione a questa Reale  
risoluzione. Nella intelligenza che si  
sono date le corrispondenti notizie di  
questa riferita Reale risoluzione, così  
al

al Tribunale della Camera della Sommaria, come all'espresso Scrivano di Razione Marchese di Giuliano. Iddio guardi a V. S. molti anni, come desidero. Palazzo a 5. Settembre 1753.

1753  
Il Marchese  
di Vallesan-  
toro.

IL MARCHESE DI VALLESAN-  
TORO. Signore Marchese di Ferrante.

PRAMMATICA VIII.

o sia

*Regolamento degli Uffici di Conto e Ragione de' Regj Presidj di Toscana; secondo il Metodo di Scrivania di Razione, che S. M. si è degnata richiamare alla forma antica.*

**R**iconoscendosi le obbligazioni di quella Dipendenza, con poca differenza, eguali a quelle, che vengono appropriate ad un Ufficiale di questa Scrivania di Razione nel Piano di essa, presentato a S. M. da questa Giunta; si stima perciò dalla medesima, ad imitazione ben anche di ciò, che praticavasi in tempo dell'antica Scrivania di Razione, sufficiente il destinarvi un Ufficiale colla dinominazione di Sostituto Scrivano di Razione in detti Presidj, con soldo, ed incumbenze, che sieguono.

*Scrivania di Razione di detti Presidj.*

Sostituto Scrivano di Razione col soldo, compresi li gastj di Scrittorio, di annui . . . . .	300. ....
Suo Ajuante D. . . . .	
col soldo, di annui . . . . .	200. ....
Altro Ajuante D. . . . .	
col soldo, di annui . . . . .	200. ....
	.....
	900. ....

S. M. con suo Real Dispaccio de' 13. Settembre 1753. per la Segreteria d'Azienda ha destinato interinamente per detto impiego D. Giuseppe Ignazio de Masdeu, sol soldo di duc. 200. l'anno.

*Dipendenze.*

Infanteria . . . : Reggimento della Regina . . . . .

Reggimento Am-  
benes ( o altro  
Reggimento, che  
vi fosse )  
Regali Compagnie  
dell' Artiglieria,  
Compagnia d' In-  
validi .  
Compagnia di Na-  
turali .

Corpi d' Ingenieri.

Stati maggiori di Piazze, ed Artiglieria.

Ufficine di Conto e Ragione, e Commessarj di Guerra.

Tribunali di Giustizia,

Filuche del Dispaccio.

Presidiarj.

Elemosine, e gratificazioni.

Spese d' Ospedali.

Di Artiglieria.

Di letti, ed utensilj, di viveri, e di fabbriche.

Affitti di Case,

Spese straordinarie.

Per la privata risposione, a cui vien soggetto il sudetto Ufficiale, dovranno essere in appresso di sua nomina i sudetti due Ajuanti, qualora S. M. per questa prima volta si compiaccia far rimpiazzare quei, che si ritrovano servendo; quale nomina dovrà passare a questa Giunta per disaminarla, e riconoscendosi giustificata, si passerà alla Real Approvazione di S. M.

Dovrà sul bel principio l'odierna Tesoreria di detti Presidj passare a questo Ufficiale tutti li Regolamenti, Reali Ordini, ed altri necessarj documenti, che in essa esistono, con una Relazione firmata dal Tesoriero interino, che risiede in essa, della qualità individuale de' pagamenti, e fino a che tempo effettuati, affinché a tenore di essa possa formare il sudetto Ufficiale l'Assiento su i libri di ciaschedun Individuo, che gode soldo, o assegnamento mensile, che tenga tratto successivo, osservando l'ordine, cioè,

Rispetto alla Truppa, l'Assiento degli Ufficiali, e Filiazioni da Sargente a basso di cadauna Compagnia in libro separato, aggregando gli Ufficiali della Piana maggiore di ciascheduno primo Battaglione nel libro della Compagnia Colonnella, e Comandante del secon-

V 2 do;

Hic, et inferius describitur munus scribae portionis deputati pro Hetrusca Praesidiis: nec non officia eidem ab aliis militaribus personis exhibenda.

do; a qual effetto faranno in obbligo li Sargenti maggiori de' Reggimenti passare a detto Ufficiale per lo canale di quel Subispettore le Filiazioni di cadauna Compagnia col nome, cognome, e Patria dell' Ufficiale, e data di sua Patente, e Filiazione intiera da Sargente a basso.

Tutte le Reclute, che si faranno da i Reggimenti in Orbitello, dovranno presentarsi colle loro Filiazioni al suddetto Ufficiale, e Uditore, che si dirà in appresso, acciò gli formino il corrispondente Assiento ne' loro libri, bastando solo per quelle di Portolongone, e Portercole, se li presentino le pure Filiazioni de' Sargenti Maggiori, approvate da quel Subispettore, non portando le Reclute, per la distanza, portarsi di persona nel luogo, ove risiedono le Ufficine.

Perciò, che spetta a i Commessarj di Guerra, formeranno questi i loro Estratti di Rivista, col nome, e cognome di cadauno Individuo, coll' alte, e basse, ed il di loro motivo, che vi occorressero, a solo fine di potersi fare le convenienti annotazioni ne' libri di detto Ufficio.

Ne' suddetti Assienti degli Ufficiali anderà detto Ufficiale annotando, non solo ciò, che ciascheduno di essi mensualmente riceve per suoi Averi, ma altresì tutte le Reali licenze, che otterrà, tempo, in cui si restituisse al suo Corpo, Relief, Real Abilitazione, Graduazioni, ed ogni altro incidente, che potrebbe variare l'esistenza, e destino dell' Individuo; di maniera che ad una occhiata si possa venire in notizia di tutto ciò, che convenga, e de' i Sargenti inclusive a basso ad ogni uno nella pagina della sua Filiazione batterà soltanto la prima lettera del nome del Mese, che si ritroverà presente in Rivista, dovendosi però necessariamente fare i notamenti de' loro passaggi, o uscite, per qualunque causa succedano, a fine di proporziarsi debitamente il di loro avere.

Formerà altresì l' Assiento, nella forma prescritta, a qualunque altro Corpo, o Classe, così politica, che militare, in libro separato proporziato alla quantità de' suoi Individui, non necessitandosi questo delle due Com-

pagnie del Reggimento Real Artiglieria esistente in detti Presidj, per formarli i loro Assienti in questa Scrivania di Razione, dalla quale per Real Ordine preceduto, si aggiustano i di loro Averi, ed in dove dovrà rimettere a questo fine ogni quattro mesi il suddetto Ufficiale tutt' i documenti appartenenti a dette due Compagnie.

Oltre de' i suddetti libri d' Assiento, manterrà questo Ufficiale quattro libri di Registro litterale, cioè uno per le liberanze, altro per le Reali Patenti, e licenze, altro per li Reali Ordini, e Concessioni, ed un altro per la corrispondenza, ed informi.

Permutandosi da detti Presidj qualunque Corpo, Battaglione, o Reggimento, dovrà questo Ufficiale formare da detti libri d' Assiento le corrispondenti liste col Nome, e Cognome, e qualità d' Impiego di cadauno Individuo, della qualità de' loro Averi, e fino a che tempo sodisfatti da detta Dipendenza, colla distinta notizia di quei carichi, che fossero restati pendenti, che firmata dal medesimo, e presa, per maggior convalidazione, la Ragione dal Veditore, rimetterà agli Uffici, in dove passeranno i suddetti Corpi, per potersi da' medesimi, senza veruna tardanza, continuovare a sodisfare i di loro Averi.

In ordine ad Aggiusti di denaro de' Reggimenti, o altro Corpo sciolto de' Reali Eserciti di S. M., che comprendono numero di più Classi, ed Individui, si dovranno dall' Ufficiale suddetto raccogliere tutt' i documenti fondamentali di essi, come Estratti di Rivista, e Relazioni d' Ospedalità, che dovranno mensualmente passargli li Commessarj di Guerra, e Contralori, Certificazioni, o altri consimili documenti per poi, ne' tempi stabiliti, formare una dimostrazione, che dichiarerà individualmente, in primo luogo il tempo, ed il nome del Reggimento o Corpo, del quale dovrà essere l' Aggiusto, entrando alle distinzioni di Classe, e di Averi, dichiarare gradatamente, Compagnia per Compagnia, la qualità, ed il nome di ciascheduno Individuo esistente, e l' Avere, che gli corrisponde; ben vero che i Caporali, Carabinieri, e Soldati potranno figurarsi per



per numero totale separatamente co' loro Averi, di maniera che possa vederli in un subito l' Avere totale degli Individui di ogn' una di esse, ed in quello di tutte insieme. Verrà poi figurandosi la Piana maggiore, colla dichiarazione di ogn' uno degli Ufficiali, ed Individui, che la compongono, loro rispettivi soldi, ed importo totale di essi, poi gli Ufficiali aggregati, che mai vi fossero, e loro soldi: Indi le gratificazioni di qualsivoglia specie cogli Averi, che tengono assegnati, ciascuna distintamente; e per ultimo si procederà alle alte, e basse, che saran occorse; e si conchiuderà coll' importo totale di detti designati Averi, seguendo in punto di esistenza il dettaglio dell' espreffate Riviste, Relazioni di Ospidalità, ed ogn' altro documento legitimo. Dopo averli così legitimati, e dati gli Averi, si praticarà in detta dimostrazione ciascun disconto divisamente degli Invalidi, Fondo delle Vedove, ed Ospidalità; indi i carichi del denaro somministrato a conto per Ragion di Pre mensile, e per qualunque causa, che mai avesse ricevuto da qualunque Dipendenza, e fosse di carico risultante; così conchiuderà detta dimostrazione, colla Risulta così liquidata, e firmata da detto Ufficiale, si passerà con tutt' i riferiti documenti originalmente all' esame del Veditore, dal quale si repliceranno di nuovo le medesime diligenze, e conosciuto la giustificata, la rimanderà all' Ufficiale sudetto, colla presa della Ragione, e sua firma.

Per potersi intanto effettuare il pagamento dell' avanzo risultante dall' anzidetta dimostrazione, formerà detto Ufficiale, in conseguenza di essa, la liberanza del suo importo, contro del Pagatore nella forma seguente: Magnif. Pagatore di questi Regj Presidj di Toscana D. N. N., da parte dell' Ill. Marchese di Giuliano D. Pasquale Pinto e Mendoza del Consiglio di S. M., e suo Scrivano di Razione nel Regno di Napoli, comanda S. M., che delli denari esistenti in questa Cassa Militare a D. N. N. Abilitato dal Reggimento N. du-  
cati , e grana , di che è risultato avanzando il sudetto Reggimento per resto, ed intiero compimento

de' suoi Averi di Paghe, Pre, e Gratificazioni, ( opure di altra specie ) dal Mese N. dell' anno N. a tutto &c. in virtù d' uno, o più Aggiusti formali, esistenti in questo Regio Ufficio, visati, e corroborati da quello della Veditoria, quegli paghiate coll' intervento di questo Magnif. Uditore, presane prima dal medesimo la Ragione, e Ritirando Ricivo dalla propria parte a continuazione di questa liberanza. Data dalla Regia Scrivania di Razione in Orbitello: li tanti &c. Quale liberanza, dopo litteralmente registrata nel corrispondente libro, e firmata dal sudetto Ufficiale, si passerà al Veditore per la Ragione, che necessariamente deve prendere, secondo si dirà nel Capitolo corrispondente a detto Veditore.

Nella medesima guisa formerà qualunque altra liberanza, che non provenisse da Aggiusto formale, inserendovi però *ad literam* per la prima volta i documenti su de' quali vien fondata.

Intorno alle liquidazioni degli Assentisti, osserverà il sudetto Ufficiale, che dette dimostrazioni vengano formate con tutta la maggior distinzione, e chiarezza, affinché in ogni tempo compariscano chiare le partite di Carico, che ne risultano alli Corpi, espreffando il numero de' Ricivi de' generi somministrati, a quali Corpi, o Individui particolari, il motivo, il tempo, ed il luogo, dove si sono ricevuti, affinché con questa indispensabile individualità resti spianata ogni difficoltà, che possa riuscir d' intoppo alli corrispondenti disconti a favore della Real Azienda.

Dovendo persistere queste Ufficine nella Piazza d' Orbitello, manterranno in essa i di loro Procuratori li Corpi, o Individui particolari esistenti nelle Piazze di Portolongone, e Portorcole, per la percezione de' loro rispettivi Averi, nella medesima maniera, che si pratica colle Ufficine, che risiedono in questa Capitale.

A fine di venir evacuati tutti quei disconti provenienti da pagamenti eseguiti da questo Ufficiale a Partite, o Individui de' Reggimenti, o Corpi esistenti in questo Regno, ed in quel di

Si

Sicilia; dovrà perciò mantenere la corrispondenza, in affari dipendenti dal suo maneggio, con questo Scrivano di Razione, e col Tesoriere del Regno di Sicilia, per comunicarsi quegli avvisi, che fossero conducenti alla maggior sicurezza de' Reali Interessi.

Resteranno appresso di questo Ufficiale per sua cautela tutti li documenti originali, su de' quali formerà le liberanze, dopo di averli passati al Veditore per la Ragione, che questi indispensabilmente deve prenderne. Occorrendo però a questo Tribunale, a cui sia appoggiata la discussione di dette liberanze, secondo si dirà in appresso, trattandosi del Pagatore per una maggior confrontazione, riconfermer detti documenti originali, farà dell'obbligo del detto Ufficiale il rimetterli in Volume foliati, acciò non si disperdano, ritirando cautela di avergli consegnati, nella maniera stessa, che praticano i Tesorieri, e Percettori di questo Regno.

Potrà questo Ufficiale, semprechè lo stimerà conveniente, assistere alle Riviste, che passerà il Commessario di Guerra, per avvertire ciò, che fosse del maggior servizio di S. M., e dar parte a questo Scrivano di Razione di ciò, che stimerà degno porsi alla notizia di S. M. In qual caso dovrà pur anche per maggior convalidazione intervenire il Veditore, compiacendosi S. M. di ordinare alli Capi, e Superiori Militari di ogni Classe, grado, e condizione, prestino a detti Ufficiali l'assistenza, ed ajuto necessario a detta importante operazione.

*Veditoria,*

Veditore col soldo, compresi li gasti di Scrittorio di annui . . . . .	500.
Suo Ajutante D. . . . .	
col soldo, di annui . . . . .	200.
Altro Ajutante D. . . . .	
col soldo, di annui . . . . .	100.
	900.

S. M. con suo Real Dispaccio per Segretaria d' Azienda del 13. Settembre 1753. ha destinato interinamente per detto impiego D. Gio: Gros, col soldo d'annui duc. 200.

Munus alterius personæ, cui vulgo apud nos imponitur nomen di Veditore.

Terrà il Veditore le medesime facoltà, che l' Ufficiale della Scrivania su la nomina de' suoi Ajutanti, per la risponsione, ch'esso porta del suo maneggio.

Essendo l' Ufficio del Veditore un' impiego istituito per fiscalizare le operazioni tutte concernenti al maneggio dell' Ufficiale della Scrivania, dovrà perciò il sudetto Veditore mantenere i medesimi libri d' Assiento, e Registri, che l' Ufficiale di Scrivania, regolandogli, e governandogli nella maniera anzidetta. A qual fine dovrà quella Contradoria passare a detto Veditore tutte le sue Scritture, ed Archivj esistenti in essa, acciocchè, occorrendo, servano di futura notizia.

Sarà il principale Istituto di sua obbligazione l'attendere, ed invigilare, che vengano intieramente evacuate su degli Aggiusti formali de' Reggimenti, o di altri Corpi, Assentisti, o qualunque altro Individuo particolare, qualsivoglia partita ricevuta in conto, o altro, che fosse di carico risultante; affinchè non resti in minima parte pregiudicata la Real Azienda. A qual oggetto dovrà mantenere la corrispondenza con questo Ufficio della Rota de' Conti, e Conservatoria del Regno di Sicilia, o altro Ufficiale Fiscale di Conto e Ragione, per comunicarsi quelle notizie, che fossero conducenti al maggior accerto del Real Servizio.

Sarà nell'obbligo detto Veditore, dopo pienamente esaminata, e discussa qualunque dimostrazione di Avere, che formasse l' Ufficiale della Scrivania, prenderne la ragione; come ancora di tutto li documenti, che l'accompagnano, senza lasciar di rimanersi con le corrispondenti copie, affinchè resti con tutte le notizie, che in appresso potranno bisognarli. A qual fine saranno tenuti li Commessarj di Guerra, e Contralori rimetter a detto Veditore i duplicati Estratti di Rivista, e Relazioni di Ospedalità.

Non solo dovrà prender la ragione delle liste, che in occasione di permessa di qualche Corpo, o Reggimento, formasse l' Ufficiale anzidetto della Scrivania, ma ancora di qualunque certificazione, che occorrerà formarsi dal medesimo Ufficiale per maggior consolidazione, e sicurezza delle circostanze,

ze, che mai contenesse in pro, e contro la Real Azienda.

Interverrà il Veditore per maggior sollemnità nell'atto delle riviste, che stimerà passare a quelle Truppe l'Ufficiale della Scrivania.

Vien costituito nell'obbligo di formar il carico al Pagatore del denaro, che s'introitasse nella Cassa della Pagatoria, e a quest'oggetto dovrà registrare literalmente in libro separato, e prender la ragione di qualsivoglia carta di pago, che dovrà dare il Pagatore a favor delle Parti, che introitassero denaro in detta Pagatoria, senza il qual requisito non sarà ammessa alle Parti sudette alcuna Carta di pago, che loro dasse il sudetto Pagatore.

Con particolar attenzione invigilerà il Veditore, che non resti in poter del Pagatore quantità alcuna di denaro appartenente alla sudetta Cassa, con obbligarlo ad immediatamente introitarla, a tenor delle Carte di pago, di che indispensabilmente deve prenderne la ragione il sudetto Pagatore, della qual operazione si dichiara questi a dirittura risponsabile.

Conserverà il Veditore una delle tre Chiavi della Cassa, la qual dovrà stare in casa del Comandante della Piazza, intervenendo a qualunque immissione, o estrazione di denaro, che occorresse farsi.

Nell'atto de' pagamenti porrà il suo Vistobuono alli ricivi, che daran le Parti a favor del Pagatore, a continuazione delle di loro liberanze per una necessaria autentica delle di loro firme.

Prenderà la ragione il Veditore secondo la costumanza antica, e formerà il carico a' Munizionieri de' generi di viveri, ed utensilj, che s'introitassero ne' lor Magazini. A qual effetto dovrà intervenire a tutte le immissioni de' generi sudetti, tenendone un conto separato per maggior convalidazione di quello, che dovranno presentare in Regia Camera essi Munizionieri,

*Pagatoria.*

Pagatore col soldo, compresi li gastj di Scrittorio, di annui . . . . . 400.

S. M. con suo Real Dispaccio per Segretaria d'Azienda de' 13. Settembre 1753. ha eletto interinamente per detto impiego D. Bernardo Moguel y Ramos, col soldo d'annui duc. 600., che godeva come Tesoriero interino, restando però, quando sarà eletto altro Soggetto, il soldo d'annui duc. 400. corrispondenti all'impiego di Pagatore.

In Casa del Comandante della Piazza di Orbitello dovrà persistere con tre Chiavi la Cassa, dove deve riponerfi dal Pagatore tutto il denaro, che s'introitasse di conto del Real Erario; delle quali una terrà appresso di se il sudetto Pagatore, altra il Veditore, ed altra il Comandante della Piazza, senza l'intervento de' quali non potrà aprirsi la sudetta Cassa, nè estrarne denaro alcuno, permettendosi unicamente al Comandante di poter destinare un suo Ajurante, o Persona di sua soddisfazione, che in suo nome intervenghi quante volte occorresse aprirsi la sudetta Cassa.

Dovrà il Pagatore dar Carta di pago, che literalmente rigistrerà a suoi libri a favore di coloro, che introitassero denaro nella sudetta Cassa, della quale, come di sopra si è detto, dovrà prenderne la ragione il Veditore, che servirà di sufficiente cautela a quei, che pagano. E rispetto al denaro, che se gli rimette da questa Scrivania di Razione darà Carta di pago colla corrispondente Razione del Veditore a favore di questo Scrivano di Razione, in nome di cui se gli rimette.

Essendo sua principal cura l'attendere alla puntual esazione di tutte le Reali rendite, e prodotti di detti Regj Presidj, ne terrà perciò un individuale, ed esatto conto e ragione, obbligando le Parti al pagamento nel tempo dovuto, e costringere i morosi colla carcerazione, o sequestro de' loro effetti al pagamento, a qual oggetto quell'Uditore dell'Esercito, e Comandante della Piazza dovranno prestargli tutto l'ajuto, ed assistenza, che a tal effetto legitimamente bisognasse.

Di qualunque denaro, che pervenisse in suo potere da i prodotti di detti Presidj, dalle rimesse di questa Scrivania di Razione, o per qualunque altro motivo, o parte a beneficio del Real Erario, sarà tenuto a farne immediata

Officium tandem Diribitoris per partes describitur.

tamente introito nella sudetta Cassa per soddisfare al carico, che gli risulta, e se gli formerà dal Veditore, come va espresso.

Riguardo a che in detti Presidj non vi sono pubblici Banchi, come in questa Capitale, per mezzo de' quali eseguisce i pagamenti questa Cassa militare, costando sempre in essi per la sua firma la Persona, che riceve il denaro; dovrà perciò detto Pagatore a continuazione delle liberanze, raccogliere ricivo delle Parti, che ritirano il denaro da quella Cassa, colla corrispondente presa della ragione del Veditore, senza la quale circostanza non gli sarà ammessa in discarico alcuna liberanza.

In fine di ogni settimana dovrà il Pagatore formare un conto individuale degli introiti, ed esiti in quella seguiti, aggregandovi la resta della settimana precedente, il qual conto firmato, presane la ragione dal Veditore, passerà a mani dell'Ufficiale della Scrivania, acciocchè per esso venga in notizia di tuttociò, che appartenga alla sua obbligazione.

Giorno per giorno, ed immediatamente, che s'introitasse denaro in detta Cassa, sarà tenuto il Pagatore passare alla notizia dell'Ufficiale della Scrivania la quantità introitata, affinchè su questi giornalieri introiti, e resta della settimana precedente, si regoli detto Ufficiale con le liberanze, che dovrà spedire in quella settimana, antepo- nendo ad ogni altra liberazione quella del Pre.

In fine di ogni sei mesi dovrà il Pagatore presentare, o far presentare in suo nome in questo Tribunale della Regia Camera il conto formale degli introiti, ed esiti seguiti in detti Presidj nella maniera cioè:

Per l'introito formerà una individuale relazione per partite di tutto ciò, che si sarà introitato nel decorso di detti sei mesi colla distinzione del tempo, e da quali effetti sarà pervenuto, da chi, ed in qual giorno fu fatto l'introito, a tenore delle corrispondenti Carte di pago; quale relazione d'introito firmata dal medesimo, sarà discussa dal Veditore, che dovrà prenderne la ragione, per poi passarsi all'esame di questo Tribunale.

Produrrà per esito il sudetto Pagatore le liberanze speditegli dall'Ufficiale della Scrivania di Razione con tutti gli anzidetti requisiti, e li ricivi delle Parti, che legittimamente avran riscosso il denaro, ligate in volume, e foliate, con una relazione in fine in ristretto delle partite, che contengono, colla quale, e colla sudetta relazione dell'introito, formerà il suo bilancio; quali documenti tutti incamminerà a questo Tribunale, passandoli prima per lo libro maggiore di questa Ruota de' Conti, a cui sta appoggiato lo spoglio de' Volumi di cautele de' Tesorieri, e Percettori di questo Regno, affinchè pratici eguale diligenza per ricavarne quei carichi, che risultassero a quei corpi, che risiedono in questo Regno, e ricevono i loro Aggiusti da questa Scrivania di Razione.

Resteranno in questa guisa concatenate le operazioni reciproche de' sudetti Ufficj di Conto, e Ragione, in modo che possa evitarsi qualunque scoperto contro il Real Erario; lo che non si spera da i Soggetti, alla di cui integrità si compiacerà la Maestà del Re fidare il disimpegno de' sudetti Ufficj, imperocchè ogn' uno de' detti Impiegati sarà tenuto all'osservanza puntuale di quanto in questo regolamento se gli prescrive, restando perciò tenuto di qualsivoglia irregolarità, e mancanza, secondo la più, o meno intelligenza, o malizia, che si scorderà essersi praticata.

Si previene finalmente, che nello stabilimento de' Soldi dell'Impiegati contenuti in questo Piano, si è avuta presente la qualità del luogo, e de' pesi, ed obbligazioni, che se gli impongono, non ostante che anticamente li godevano inferiori, per ragion de' diritti, che percepivano, de' quali oggi ne restano privi con questo nuovo stabilimento; quali soldi resteranno sempre permanenti a favore di coloro, ch'esercitaranno detti impieghi; imperocchè qualora S. M. si degnasse conferirli in Soggetti, che si trovassero in possesso di soldi maggiori, dovrà intendersi il di più, come grazia speciale accordata dalla M. S. a riguardo de' Soggetti, e non già degl'Impieghi espressati, ad imitazione di ciò, che

1753

che si è praticato nelle Ufficine di questa Capitale. Napoli. Dalla Regia Giunta li 21. Febbraro 1753. Matteo de Ferrante, Michele Lipari. Matteo de Sarno.

Rescriptum Caroli III Regis,

sive

PRAMMATICA IX.

Ad nonnulla incommoda, quae in bancarum Officinaz Rationis, & Computorum venditione inoleverant prorsus evellenda, eadem venditio interdicitur, ac prohibetur. Porro quaedam constituantur de iis, qui laudatis bancis operam suam navare tenentur.

Essendosi maturamente esaminato nella Giunta de' Fiscali, che si regge nella Segreteria di mio Carico, con l' intervento del Luogotenente della Camera, e di altri Presidenti, e del Fiscale Sarno, dello Scrivano di Razione Marchese di Giugliano, del suo Luogotenente, e del Governatore della Ruota de' Conti, il ricorso, che nel giorno 10. di Gennaro prossimo passato fece al Re il medesimo Scrivano di Razione, col quale esponendo gl' inconvegni, che risultano dallo essere venali le Banche del suo ufficio per la inespertezza de' compratori, ha preteso non essere risponsabile delli suoi Uffiziali, e che gli accordino e mantengano tutti li patti, contenuti nel contratto della sua compra, o la retrocessione di quella; e conseguentemente rappresentato e proposto la medesima Giunta in una sua consulta tutto quel, che gli sembrava conveniente in riparo del pregiudizio e pericolo, in cui resta la Regale Azienda per la inespertezza de' compratori delle dette Banche in sì grandi e sì varie meccaniche dell' ufficio, tutte nuove, non usate per lo passato, e che solamente con la pratica ed esperienza an potuto conoscersi, non essendosi potuto pensare a quelle in tempo della nuova Pianta delle Ufficine, e per mantener questa come la maggiore e più accertata alla sicurezza de' regali interessi; Sua Maestà conformandosi col parere della riferita Giunta, per concorrere dalla sua parte alla precauzione degli esposti inconvenienti, anche con la perdita di quell' utile e vanraggio, che risultava dalla vendita delle Banche delle Ufficine, e quel, ch' è più, con aggravio e maggior dispendio del suo Regal Erario, perché

si conseguisca il più pronto disbrigo e spedizione delle incombenze delle Ufficine di Conti e Razione a beneficio comune, non meno che per mantenere e assicurare sempre più il sistema dato alle medesime, si è servito risolvere e ordinare come segue.

I. Primieramente, che in avvenire non sieno più vendibili le Banche della Scrivania di Razione, e Ruota de' Conti di questo Regno, così Militari, come Politiche, ad eccezione delle due Banche del Registro di ambidue gli uffizj, per non esservi inconveniente, che queste si vendano, conferendosi, e promovendosi da Sua Maestà a quelle con li soldi corrispondenti quegli Ajudanti delle medesime Ufficine, li quali per la di loro abilità, pratica, applicazione, e puntualità sieno stati costituiti indistintamente dalle une alle altre Banche degni e preferibili per tale ascenso, e in di loro difetto a qualsivogliano altri, ne quali concorrano le medesime circostanze richieste.

II. Che tutte le Banche Militari di uno e dell' altro ufficio, nelle quali non si posero Ajudanti, e alla Politica della spedizione delle liberanze della Scrivania di Razione, si provvedan di un Ajudante per ciascuna, col soldo di dieci ducati per ciascuno al mese, li quali si anno da nominare ugualmente da Sua Maestà, destinandosi per ora D. Gaetano di Gregorio, il quale passi per Ajudante della Banca della Cavalleria comprata da D. Giuseppe Migliaccio, e che nell' altra comprata da D. Nicola Mangione resti per Ajudante D. Cristofaro Camargo, per essere abili e sperimentati; alli quali però si corrisponderanno sei ducati al mese per ciascuno dalli Proprietari delle dette Banche, fino a che si facciano pratici. Nella intelligenza che il Gregorio e Camargo, disimpegnando, siccome si spera, questi carichi, saranno considerati son particolarità per li di loro ascensi alle altre Banche.

III. Che si eccettui dalla regola di tenere Ajudante la Banca del Monte delle Vedove, che si ritrova venduta a D. Giuseppe Villani, e non le bisogna, per essere meno gravosa di tutte le altre; e perché, mediante l'

applicazione, che promette, può da se stesso disimpegnarla.

IV. Che si ammettano e ricevano in ambidue le Ufficine, precedente regal permesso e applicazione, alcuni giovani Sopranumerarij, civilmente nati, di onorati costumi, e li quali manifestino capacità e applicazione; a fin che mantenendosi sempre un numero competente di tali Soggetti, istruendosi e abilitandosi in quelle, possano dopo a proporzione della di loro abilità e del merito, che si facciano, subentrare ed essere promossi ad Ajutanti, però indistintamente, senza riguardarsi la maggiore o la minore antichità nella vacanza di alcuna Piazza nella Banca, nella quale assistono, nè ad alcun' altra circostanza, che non sieno quelle della propria abilità, esperienza, applicazione, e puntualità, secondo la relazione degli Ajutanti, e in questa maniera sono considerati per questi di loro ascensi; fra tanto li Sopranumerarij goderanno la gratificazione di quattro ducati al mese. Nella intelligenza che que' Sopranumerarij non possano eccedere il numero al più di uno per ciascheduna Banca.

V. Che, in conseguenza della sopra detta risoluzione, essendo accaduta la vacanza delle due Banche, che tenevano nelle prefate Ufficine D. Pietro Indart, e il fu D. Francesco Aldana; si è servita Sua Maestà conferire quella del primo a D. Giovanni Coltanter, e quella del secondo a D. Domenico Montanaro; li quali le stavano ora interimamente servendo.

VI. Che lo Scrivano di Razione abbia da essere e rimanere sempre responsabile delle colpe e difetti delli suoi Uffiziali, nella conformità prevenuta con regal dispaccio de' 5. di Settembre del passato anno 1753, il quale comanda Sua Maestà che inviolabilmente si osservi, mentre la obbligazione di ogni Capo è quella d'invigilare alla retta amministrazione dell' Uffizio, che gli sta confidato, ed essere responsabile degli individui, che lo compongono; e per conseguenza farà ancora della sua obbligazione e incombenza il rivedere ed esaminare qualunque espediente, che si faccia e formi in ciascuna delle Banche; e che

gli Uffiziali delle medesime gli prestino la dovuta ubbidienza e subordinazione, come al di loro immediato Superiore, senza che lo essere costui responsabile, e quelli subordinati, renda esenti nè l' uno, nè gli altri dallo essere rispettivamente obbligati e responsabili; al che tutti sono obbligati per la di loro particolare incombenza, secondo lo stabilimento fatto nella nuova Pianta delle Ufficine.

VII. Che nella medesima maniera abbia a essere responsabile il Governatore della Ruota de' Conti, e dovrà rivedere, ed esaminare tutto quel, che si faccia nelle Banche della sua dipendenza, e rispondere ugualmente delli difetti e colpe de' rispettivi Uffiziali, per lo che gli dovranno prestare ancora tutta la ubbidienza e subordinazione, senza che per questo restino li medesimi sciolti e liberi dalla dovuta responsabilità, alla quale secondo la enunciata Pianta stanno ancora quelli obbligati.

VIII. Che non abbia luogo la domanda dello Scrivano di Razione per la minorazione esagerata delli diritti del suo uffizio, in riguardo di non esservi lesione alcuna; giacchè, avendo fatta la compra sopra il piede antico, non avea l' Uffizio in quel tempo quelli vantaggiosi diritti ed emolumenti, che presentemente rende, non essendo in quel tempo quel gran numero di Truppe e Impiegati, e quella moltitudine di differenti libertanze e pagamenti, che ora vi sono, li quali danno infinitamente maggiori lucri, siccome cagionano maggiori fatiche, e per ciò vi bisognano altri Individui per disimpegnarli, altro metodo, e altre cautele.

IX. E per ultimo ha risoluto, e comanda ancora Sua Maestà, che lo Scrivano di Razione, e il Tesoriero, presentino impetabilmente in ogni sei mesi di loro conti con li corrispondenti documenti originali alla Camera, a fin che la medesima destini un Razionale, che li esamini e liquidi nel termine delli sei mesi, che seguono, consentendogli la dichiaratoria, per la quale fatica si libererà al tale Razionale la gratificazione di centocinquanta ducati. Ma, quando nel

Officium Gubernatoris Aulæ Computorum.

Scriba Rationis, nedum Quæstor etiam quovis sexto mense ad regiam summarum rationum Cameram suam quique computa per id tempus efformata mittant, quo ab ejusdem Rationatoribus ad calculum diligenter revocari queant.

Confirmatur  
rescriptum  
diei 5. Septembris  
anni 1753, ac  
supra editum  
pag. 170.



riferito termine non siasi finito di prendere e liquidare il detto conto, in tal caso commetterà immediatamente la Camera la incombenza ad altro Razionale, a cui, e non a quello, che non lo ha terminato, si corrisponderà interamente la espressa gratificazione; invigilando la Camera che si presentino in ogni sei mesi precisi li detti conti dallo Scrivano di Razione, e Tesoriero Generale, e che nel menzionato termine di sei mesi si esaminino e liquidino. E per quel, che riguarda li conti del tempo passato, o che sieno attrassati, destinerà ancora la Camera due Razionali, li quali con la maggiore brevità assistano e invigilino allo esame e liquidazione di quelli, per ispedirsi dal Tribunale le corrispondenti liberatorie, o declaratorie; e dopo che sarà ciò eseguito, si colloceranno tali conti nello Archivio, in una parte separata, a fin che si conservino con tutta la maggiore cautela, e si possano in ogni tempo facilmente ritrovare.

Partecipo di regal ordine a V. S. Illustrissima questa sovrana determinazione, per intelligenza di questo Tribunale della Camera, e suo puntuale compimento nella parte, che gli appartiene; comunicandosi ancora agli altri, a quali spetta e conviene. Dio guardi V. S. Illustrissima molti anni, come desidero. *Caserta d'4. di Febbraro 1756. IL MARCHESE DI SQUILLACE. Signor Marchese Ciro Luogotenente della Sommaria.*

1756  
Il Marchese di Squillace.

*Pandetta de' Diritti, ed Emolumenti, che dovranno esigersi dagli Ufficiali della Regia Scrivania di Razione designati nelle Provincie di questo Regno di Napoli,*

• fra

PRAMMATICA X.

EODEM REGE.

PER l'insiero primo assiento di ciascheduna provisione, stipendio, o salario a vita, o a tempo: Per ogni ducati cento annui, una sola volta carlini dodici. .... I. I.

Per l'intero primo assiento di ciascheduno Soldo

Militare a vita, o a tempo: Per ogni ducati cento, una sola volta carlini otto.

Dal dritto d' assiento dovranno essere esenti gl' Individui del Battaglione degl' Invalidi destinati nelle Torri delle Provincie, ed altrove; gli Sargenti, e tutti gl' individui inferiori a medesimi.

Per l'assienti delli Capitani delle Torri del Regno; per una sola volta carlini dodici. .... I. I.

Per l'assiento di ciascheduno Capitano di Campagna, Tenente, Soldato a Cavallo, e Soldato a piede; per una sola volta carlini cinque. .... 2. IO.

Con dichiarazione, che nel passaggio dovranno fare i soldati o a Cavallo, o a piede da una Provincia all' altra, per lo nuovo assiento, che dovrà farsi nelle rispettive Provincie, nelle quali passeranno, non debbano pagare nuovo diritto di assiento, nè dovranno da medesimi i Scrivani di Razione esigere cos' alcuna sotto altro qualsivisa pretesto.

Per la registratura di Privilegj, e Titoli, da quali dipendono li salarj, stipendj, e Provisioni, per una sola volta carlini tre. .... I. IO.

Circa i diritti per ispedizione di Libranze, dovranno i Scrivani di Razione fare l'elazione nella maniera, che siegue:

Per ogni spedizione di Libranza, che non sia mensile importante ducati sei, grana venti. .... I.

Se la libranza sarà inferiore alla sudetta somma, non si esigerà cos' alcuna.

Per ispedizione di Libranza di ducati diece, grana venticique. .... I. 5.

Per ispedizione di Libranza da ducati dodici fino a ducati cinquecento, grana

Z 7

qua-

quaranta ! .....

2.

Per ispedizione di Liberanza da ducati seicento fino alla somma di ducati mille, carlini dodici . .....

1. 1.

Per ispedizione di Liberanza da ducati mille, e cento, fino alla somma di ducati mille, e cinquecento, carlini dieciotto . .....

1. 4.

Quando la Liberanza eccede la somma di ducati mille e cinquecento, si esige lo stesso dritto di carlini dieciotto: ma se la liberanza sarà maggiore in altri ducati cinquecento, si potranno esigere altri carlini sei, e così praticarsi da ducati cinquecento, a ducati cinquecento di più,

Per ispedizioni di Liberanze mensuali a Capitani delle Torri, grana diece. ....

10.

Per ispedizioni delle mensuali Liberanze a Capitani di Campagna, e Tenenti delle Squadre delle Regie Provinciali Udienze, da ognuno di essi grana diece. ....

10.

Per ispedizioni delle mensuali Liberanze de' Soldati a Cavallo, ed a piede, si esigeranno li dritti a tenor del solito per esecuzione di speciale Real Ordine di S. M. della data de' 29. Luglio di quest'anno, spedito per la Segretaria di Stato del Dispaccio di Guerra, Marina, e Reale Azienda, cioè:

Da ciascheduno Soldato di dette Squadre delle Provincie di Contado di Molise, Capitanata, Principato ultra, Principato citra, Basilicata, Calabria citra, ed ultra, ed Apruzzo citra, grana diece.

10.

E da quelli Soldati, che godono mezza Piazza, per detta Liberanza grana cinque.

5.

Per ispedizioni di Liberanze mensuali de' Soldati a piede, ed a Cavallo delle due Provincie di Bari, e Otranto, grana due, e mezza.

2. 1/2

Per ispedizioni di Liberanze mensuali de' Soldati della Squadra della Provincia di Apruzzo ultra, grana otto.

8.

E da quelli, che godono mezza Piazza, da ciascuno grana quattro.

4.

Li Portieri delle Regie Provinciali Udienze, per le ispedizioni delle mensuali Liberanze pagaranno grana diece per ogni Liberanza, qualora godessero l'intero soldo di ducati quattro al mese.

10.

Esercitando però l'ufficio pro Curia, perche vengono a godere la metà del Soldo, non soggraceranno a pagamento alcuno.

Oltre li sudetti denotati dritti, non sarà permesso a Scrivani di Razione in partibus esigere dalle Squadre delle Regie Udienze altra qualsivoglia cosa sotto qualunque titolo, o pretesto, anche volontario, e sotto titolo di Regalo.

Da dritti di Liberanze debbono trattarsi esenti, come lo sono al presente, li Ministri de' Tribunali Provinciali per li Soldi, che godono. Gli Ufficiali, e tutti gli altri Individui del Battaglione degl'Invalidi sopra i soldi, ed ogni altro Avere, che godono, destinati nelle Torri di esse Provincie, ed altrove. Qualunque soggetto Militare sopra gli Averi, che godesse, e per pagamenti appartenenti alla Truppa, Quei, che godessero salari, stipendj, o provisioni a titolo di Elemosina. Gli Assistenti di Corte; Gl' Impiegati nelle Reali Fabbriche, Scavazioni, Miniere, Ingegneri, Direttori, e tutti gli altri Artefici, che in esse lavorassero. E le persone, che ricevevano danaro per convertirlo in spese del Real servizio, del quale ne dovevano dar conto.

Occorrendo ispeffe volte di domandarsi a Scrivani di Razione nelle Provincie le Certificatorie dalle Parti interessate, per avvalersene ne' Regj Tribunali, ed altrove, ove bisogni, conviene, che i Scrivani di Razione sappiano il diritto, che gli è permesso di esigere, il quale non dovrà eccedere grana venti per ogni Certificazione, ancorchè contenesse somma di esazio-

Classes personarum, quibus exemptio a dirictibus Liberatio nis solvendis conceditur.

ne, o di pagamento grande che sia. Si dichiara, che non dovranno esigere diritto alcuno per Certificazioni, o copie autentiche, che loro vengono domandate da Militari per affari appartenenti al loro impiego, Soldi, Gratificazioni, e Mercedi, come neppure dovranno esigere cos'alcuna per Certificatorie, o Copie autentiche, che siano loro domandate dagli Assentisti di Corte, Partitarj di Fabbriche nelle Provincie, ed altri addetti a disimpegnare incumbenze, ed Ordini Reali.

Si dichiara finalmente, che non dovranno esigere cos'alcuna da Soldati delle Udienze Provinciali, li quali dovranno passate a servire da una Provincia all'altra, per le Certificazioni, che loro bisognano, per presentarle allo Scrivano di Razione della Provincia, nella quale dovranno passare.

La presente Tariffa approvata da S. M. (Dio guardi) dovrà eseguirsi dagli Scrivani di Razione delle Provincie in tutte le sue parti, e debbono tenerla ne' Luoghi, ove essi esercitano l'ufficio, affissa in istampa, che a tale effetto si farà loro pervenire, affinchè a ciascheduno sia noto il diritto, che dovrà pagare, e ciò sotto pena, in caso di contravvenzione, di privazione de' loro ufficj, e perdita anche del prezzo, rispetto a quelli, li quali ne an fatto l'acquisto per titolo di compra dalla Regia Corte, e sotto altre pene arbitrarie alla prefata S. M., e a questa Regia Giunta. Incaricandosi a Spectabili Presidi Provinciali, che invigilino per la sua esatta osservanza, e in caso di contravvenzione, ne prendano le giudiziali informazioni, e quelle trasmettano alla medesima Regia Giunta, per darli le providenze corrispondenti alla Giustizia. *Dalla Regia Giunta delle Ufficine di Conto, e Ragione li 24. Luglio 1756. BALTHASSAR CITUS M. C. L. V. de Sarno Fiscus. Nicolaus Zicarus.*

PRAMMATICA XI.

FERDINANDO IV REGE.

Poterit fortassis primo obruta cuiquam vide-

IL pregiudizio, e il discapito, che alcuni Uffiziali di diversi Corpi del nostro Esercito hanno risentito, e provato, con danno anche de' nostri Reali interessi, dal ritardo, col quale

ne' tempi passati si formavano nell'Uffice di Conto, e Ragione de' nostri Dominj le liquidazioni agli Assentisti, e gli aggiusti di provvisione a rispettivi corpi, hanno richiamato più volte le nostre sollecite cure per ovviare a tali inconvenienti, e ci hanno perciò determinati ad emanare di tempo in tempo diversi ordini, che abbiamo stimati necessarj, ed opportuni per stabilire in questo Nostro Regno di Napoli un nuovo, e più preciso sistema, che provvedesse alla maggior possibile speditezza nella formazione dell'anzidette liquidazioni, ed aggiusti; e volendo, che i medesimi Ordini siano adempiti, ed esattamente osservati con forza di ordinanza in tutti i Nostri Reali Dominj, senza che possa aleggersene ignoranza da veruno, abbiamo disposto che siano ora rinnovati, e pubblicati con la stampa.

Concediamo pertanto, che abbiano pieno vigore, ed osservanza i Reali Dispacci emanati a tal fine pel mezzo della Nostre Segreteria di Guerra, e che in conseguenza de' medesimi si osservi esattamente in tutti i Nostri Reali Dominj quanto si prescrive ne' seguenti articoli.

I. Che tutti i ricevi dei generi da somministrarsi da qualunque Assentista per le Campagne di ciascun Reggimento debbano essere muniti indispensabilmente del Vistobuono del rispettivo Sergente Maggiore, o, in sua vece, dell'Ajutante Maggiore, eccettuati però i ricevi de' Distaccamenti, e delle partite sciolte, i quali per la loro distanza da corpi basteria, che abbiano tal requisito da' Capi, che li comandano.

II. Che tutti i ricevi delle somministrazioni fatte in ciaschedun mese debbano essere restituiti dagli Assentisti agli Abilitati de' rispettivi Corpi nel dì 20. del mese successivo, perche ne venga fatto, e dato a ciascun rispettivo Assentista un solo ricevo generale, o sia totale, che dovrà esser firmato dal medesimo Abilitato, col Vistobuono del Sergente Maggiore, o del Colonnello, o Comandante del Corpo, da consegnarsi immediatamente a medesimi Assentisti, affinche possano ritirarne l'importo allorchè ne' tempi stabiliti presenteranno tali ricevi generali all'

ri, pragmaticam istam sanctionem pertinere debere ad titulum de Re Militari; sed eam perlegenti patebit, nos male haudquam fecisse, si eadem haic titulo subjecerimus. In ipsa constituntur nonnulla, quae respiciunt celeritatem computorum, aliarumque id genus rerum, quas edere Rationis Officinae tenentur iis, qui patrio sermone dicantur Assentisti.

alle Ufficine col Vistobuono del rispettivo Commessario di Guerra.

III. Che le Università del Regno siano nell' indispensabile obbligo di presentare agli Assentisti i ricevuti delle somministrazioni fatte a Distaccamenti, e Partite sciolte, nel tempo di quindici giorni dopo elasso il mese, nel quale siano seguite le dette somministrazioni, onde possan gli Assentisti esibire tali ricevuti nel giorno 20. del mese per farli includere ne' totali, con corrispondere l'importo alle medesime Università, secondo i prezzi convenuti ne' Partiti generali.

IV. Che qualora le dette Università non esibiscano agli Assentisti nel sopra indicato tempo i ricevuti delle somministrazioni fatte in ciascun mese, non abbiano poi più diritto di riscuotere il prezzo, e vada questo a danno di que' Sindaci, e Governanti della stessa Università, da' quali ne sia stata trafurcata la consegna, ben inteso però che qualora per parte degli Assentisti venga fatta difficoltà nell' ammissione, e nel pagamento di tali ricevuti in debito tempo, potranno i Procuratori delle Università ricorrere al Nostro Intendente generale dell' Esercito in questo Regno di Napoli, e fuori di esso a Ministri, che ne disimpegheranno le funzioni, onde sia loro impartita la dovuta giustizia.

V. Che quando gli Assentisti abbiano in lor potere nel termine prescritto gli anzidetti ricevuti delle Università, e non li comprendano né corrispondenti primi ricevuti totali, non debbano loro essere quelli bonificati, né più ammessi, e restino perciò in loro danno.

VI. Che non dovendosi confondere i conti delle spese del Ramo Militare di questo Regno con quelli delle spese del Ramo Militare di Sicilia, tutte le partite di Cavalleria, e di Fanteria, che da Reggimenti esistenti di Guarnizione in quel Regno verranno in questo, o ne' Presidj di Toscana paghino ogni volta in denaro contante agli Assentisti qualunque genere, che vogliano prendere dalle Reali provvisioni, secondo il prezzo, che costerà al Fondo di esso ramo Militare: che un eguale sistema si osservi relativamente al pagamento delle giornate di Ospita-

lità degl' Individui di esse partite, l'importo delle quali giornate dovrà pagarsi da' Capi delle medesime all' Assentista a quella ragione, che gli verrebbe bonificato di Real conto, e ritirarne da rispettivi Controlori certificato col Vistobuono del Commessario di Guerra di quel Dipartimento, o di chi abbia l'incarico di farne le veci, con precisa dichiarazione in esso certificato tanto del numero delle giornate sudette corrispondenti a ciascuno degl' Individui, quanto della somma pagata per esse, e della quale presentandolo nell' Ufficine di Conto, e Ragione di Sicilia, saranno rimborsati i Reggimenti da quel Ramo Militare, caricando loro soltanto ciò che le Reali Ordinanze prescrivono per conto di Ospitalità: e che all' opposto lo stesso sistema si pratichi in Sicilia dalle Partite di que' Reggimenti, che fossero di Guarnizione in questo Regno, o ne' Reali Presidj.

VII. Che ad oggetto di abilitare gli Assentisti all' esibizione di tutti i ricevuti nel giorno stabilito per formarne i rispettivi totali, debbano i Capi de' Distaccamenti onninamente passare loro nell' ultimo giorno di ciascun mese i ricevuti de' generi presi ne' rispettivi Distaccamenti, sotto pena a sudetti Capi, che si defalchi da loro averi, e soldi in favore degli Assentisti quel danno, che per simile negligenza andassero questi a sperimentare.

VIII. Che debbano rimanere fermi i Reali stabilimenti emanati, e confermati in diversi tempi, co' quali vien prescritto che in qualunque Corpo del Nostro Reale Esercito, senza eccezione di alcuno, compresi anche quei di Capitolazione, gl' Individui particolari, che si trovassero godendo in genere razioni di Viveri, e Foraggi, nel caso, che prendessero delle Munizioni minor quantità del contingente che loro spetti, debbano esser soggetti al disconto della quarta parte sopra l' avanzo di qualunque genere in favore del Regio Erario, senza eccettuarli da questa Legge quegl' Individui, che si trovassero assenti con Real Licenza nelle Reviste del tempo, per cui si formano gli aggiusti, né quelli delle Partite di Reclute, e Rimonta, mentre per questi ultimi la quarta parte, che ver-

rebbe a defalcarsi loro dovrà esser compresa nelle spese comuni della reclutazione, e rimonta.

IX. Che le liquidazioni delle somministrazioni fatte, e da farsi alla Truppa da tutti gli Assentisti, si eseguiscono non più dal Tribunale della Regia Camera della Sommara in questa Capitale, nè da quello del Real Patrimonio in Palermo, ma bensì dalle Ufficine di Conto, e Ragione in virtù de' totali mensuali, che presenteranno loro gli Assentisti; in vista delle quali liquidazioni, e delle mensuali notizie, che dall' Intendenza generale dell' Esercito in Napoli, e da chi faccia le sue funzioni in Sicilia, saranno passate alle sudette Ufficine de' Carichi, che per somministrazioni straordinariamente fatte nelle Provincie d' ambi i Regni potranno risultare a' Capi da conti, che i Tesorieri, o i Percettori Provinciali rimettono all' Intendenza generale di Napoli, ed in Palermo i Segreti, i Depositarij, e il Ministro di Azienda di Messina, possano le accennate Ufficine di quattro in quattro mesi finalizzare gli aggiusti de' Corpi prima di spirare il termine di un mese dopo praticate le totalizzazioni, in guisa tale che per la fine di Giugno debbano essere interamente compiti, e terminati gli aggiusti de' primi quattro mesi dell' anno, eseguendosi lo stesso sistema per gli altri mesi in avvenire, senza potersi in conto alcuno alterare, con rimanere non solo ad esse Ufficine la responsabilità di qualunque danno, che possa risultare dalle accennate operazioni di liquidazioni, ed aggiusti, o dal loro ritardo tanto a Reali interessi, quanto a quei de' Corpi; ma ben' anche a mentovati Tribunali della Regia Camera, e Real Patrimonio l'azion Fiscale di rivederle, per formare i corrispondenti carichi, che ne potranno risultare.

X. Che non presentando gli Assentisti nel fine di ciascun mese all' Intendenza generale dell' Esercito in questo Regno di Napoli, e fuori di esso a Ministri, che ne disimpegnano le funzioni, i totali delle somministrazioni fatte nel mese antecedente, foggiacono alla pene di ducati cinquanta a favore del Fondo Militare, purchè non

provino, che l' attratto sia derivato o dall' Abilitato, o da Superiori dello Stato Maggiore, nel primo de' quali casi intendiamo che nello stesso mese debba sospendersi all' Abilitato il soldo, e nel secondo ci riserbiamo di prendere espedienti consimili sul proposito de' citati Superiori, volendo che ogni volta ne sia dato conto a Noi.

XI. Che gli Assentisti della paglia delle due Provincie di Capitanata, e di Principato Ultra debbano, durante il loro attuale assento, nel fine di ogni mese ritirare presso di se rispettivamente i ricevi de' Distaccamenti che li riguardano; formare i totali col rispettivo corpo; presentarli originalmente con le copie *ad literam* al Presidente della rispettiva Provincia, ed in sua assenza all' Assessore del Tribunale delle Milizie, il quale confrontando le copie con gli originali restituirà questi all' Assentista col suo Vistobuono, per farsene liquidare l' importo a tenore del contratto; e legalizzando quelle con la sua firma, e specificando, che corrispondono gli uni con le altre, dovrà sollecitamente rimetterle all' Intendente generale dell' Esercito, con una seconda sopraccarta alla Nostra Reale Segreteria di Guerra per maggior sicurezza del ricapito.

XII. Che senza il Vistobuono o del Preside, o dell' Assessore Militare, nè lo Scrivano di Ragione Sostituto ammetta i totali, nè il Percettore ne paghi l' importo sotto pena di soccombere esso all' indebito pagamento, che ne seguisse.

XIII. Che non s' includa dagli Assentisti ricevo alcuno di un mese in altro successivo; e mancando essi di presentarli tutti, e colle loro copie al Preside, o all' Assessore subito dopo il dì 10. di ogni mese seguente, vadano a perdere l' importo de' ricevi non presentati; nella prevenzione però che qualora giustificino di non averli presentati per colpa de' Comandanti de' Distaccamenti, i quali non li abbiano loro consegnati alla fine di ciascun mese, se ne carichi l' importo sul soldo del Comandante, che avrà commessa l' omissione.

XIV. Che un mese, e mezzo dopo terminato ogni quadrimestre, tutti gli Assen-

Affentisti generali debbano aver presentati nell'Uffice di Conto e Ragione i totali delle somministrazioni del quadrimestre sudetto, sotto pena di cento ducati, ad oggetto, che prima di terminare il secondo mese possano le nominate Ufficine formare a Reggimenti tutti gli aggiusti; e che nella pena della sospensione del soldo incorrano quelli Abilitati, i quali dopo l'accennato termine di un mese, e mezzo non accudiscano alle Ufficine stesse sul disbrigo degli aggiusti rispettivi.

XV. Che potendo accadere, che per la contrarietà de' tempi, o per altro inopinato accidente non giungano in tempo agli Affentisti i ricevi delle somministrazioni fatte da alcuni Distaccamenti, e singolarmente a quelli dell'Isola adiacenti ai nostri Regni, si comprenda in tal caso ne' rispettivi totali una quantità de' generi eguale a quella somministrata nel mese antecedente al Distaccamento, di cui si tratterà, che l'Affentista ne formi un riscontro all'Abilitato, e lo ritiri nel consegnargli successivamente i ricevi ritardati per i sudetti eventi, e che trovandosi maggiore, o minore del riscontro, se ne tenga il debito conto, e si defalchi, o si aumenti nel totale del mese seguente.

XVI. Che i Superiori, o Governatori degli Ospedali, o Luoghi Pii, ne quali si curano Militari infermi, debbano presentare all'Uffice di Conto, e Ragione la relazione e i Certificati dell'Ospitalità, di cui questi abbian goduto, e che tali documenti debbano esser prodotti o ne' primi giorni del mese successivo, o nei primi giorni dopo spirato un quadrimestre, sotto pena, in caso di negligenza, della perdita dell'importo dell'Ospitalità prestata per tutti que' mesi, de' quali si tardi ad esibire la relazione ed il Certificato.

XVII. Che ne' tempi convenienti occorrendo di mandarsi al prato i Cavalieri de' Reggimenti di Cavalleria, e de' Dragoni quantunque per antico stabilimento non si bonificassero di Nostro Real conto che carlini dieci al mese per ogni Cavallo, tuttavia a riflesso del maggior prezzo, a cui son ora saliti

ti gli erbaggi, si bonifichino carlini venti mensuali per ogni Cavallo, come sopra, sospesa però la corrispondente ragione di Orzo, e paglia; incaricandosi specialmente i commessarj di Guerra nella rivista de' Corpi, o chi faccia le loro veci, di assicurarsi dell'esistenza de' Cavalli al prato, e di farne distinta, e separata menzione al margine delle rispettive compagnie negli estratti di rivista, onde si possano aver presenti nella formazione degli aggiusti.

XVIII. Che qualora dagli aggiusti apparisca, che un qualche Corpo dell'Esercito abbia preso de' generi di provvisioni eccedenti l'effettivo numero di Uomini, e di Cavalli presentato, in rivista si ritenga a quel corpo l'eccesso sudetto al doppio prezzo dell'affentito, e bonificato con questo gli Affentisti il loro credito al prezzo convenuto nell'affentito medesimo, il di più vada a beneficio del Ramo Militare; ben inteso che a questo doppio pagamento non siano soggetti ne' quei generi, che corrispondono a giorni dispari del mese, in cui abbiano avuto ingresso le Reclute, e i Cavalli a seconda dei certificati degl'Ispettori, ne' quei generi corrispondenti, e Cavalli, che per mancanza di aggiustificazione, o per altro motivo passassero zerati in rivista, e la bonificazione de' quali andrebbe a cadere per aumento ne' mesi successivi.

XIX. Che la Real Compagnia delle Guardie del Corpo, ed ogni altro Ufficiale sciolto, che goda ragione di pane, e foraggi non solo siano sottoposti al defalco della quarta parte de' generi di provvisione che lasciano di prendere, ma al pagamento ancora del doppio prezzo sudetto per l'eccesso de' generi, che prendessero.

XX. Che agli Ufficiali del corpo del Genio non sia più lecito di prendere in genere dalle Reali Munizioni le razioni di pane, e foraggi stabilite a loro impieghi, ma che dall'Uffice di Conto e Ragione vengano loro abbinate in denaro unitamente a loro soldi, e calcolate a prezzi de' rispettivi affenti.

E siccome l'esserli sovraneamente stabiliti questi regolamenti pel Nostro Regno di Napoli ha prodotto che per tutti i corpi



i corpi in esso esistenti prima dello spirare il prossimo passato mese di Giugno siasi già formato l'aggiusto del primo quadrimestre del corrente anno: così convenendo e al buon ordine, e al Nostro Real servizio, che tutti i corpi del Nostro Esercito procedano con una stessa uniformità, e che questi stabilimenti medesimi riconosciuti, e trovati già utili, vengano posti in pratica e inviolabilmente osservati anche nel Nostro Regno di Sicilia, e ne' Nostri Presidj di Toscana, in guisa che tutti i corpi del citato Nostro Esercito vadano a conseguire contemporaneamente i rispettivi aggiusti.

Comandiamo quindi ai Capirani Generali e Comandanti Generali dell'Armi, al Vicerè di Sicilia, agl'Ispettori, agli Uffiziali Maggiori, e Mino-

ri del Nostro Esercito, all'Intendente Generale del medesimo, ai Ministri di Guerra e Azienda, alle Ufficine di Conto, e Ragione, a' Presidi di questo Regno, a' Tribunali, ed alle Università di tutti i Nostri Reali Dominj, e a qualunque persona, a cui possa appartenere, il puntuale, ed esatto adempimento di queste Nostre Sovrane Determinazioni, al quale oggetto abbiamo anco ingiunto, che se ne formi, e spedisca la presente Ordinanza firmata di Nostra Mano, munita del Sigillo segreto delle nostre Armi, e contrassegnata dall'infra scritto Nostro Segretario di Stato pel Dipartimento della Guerra. *Dato in Napoli a di 14. Luglio 1785. FERDINANDO. Gio: Ferdinando: vanni Acton.*



DE OFFICIO SECRETARII, SEV A LIBELLIS, ET HIS, QVAE INCVMBVNT IN REGIA CANCELLARIA.

TITVLVS LXXXI, five CLXXVIII.

PRAMMATICA XVI.

PHILIPPO  
SICIL. III.  
HISP. IV.  
REGE.

Confirmatur  
per omnia  
pragmatica  
edita die 15  
mensis Iunii  
anni 1631,  
quae est de-  
cima secunda  
sub hoc ti-  
tulo.



El generale Parlamento convocato a 14. di Gennaro prossimo passato di questo Anno 1639. da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ci è stato supplicato dovessimo dar ordine, che dalli Secretarii delli nostri Scrittorii non se spedischi nessuna provisione, memoriale, nè altro ordine toccante à giustizia per esecuzione de' Reali Ordini di sua Maestà, e della Regia Pragmatica fatta in tempo dell' Illust. Conte di Monterey nostro Predecessore. E volendomo debite provvedere sopra la sudetta giusta dimanda fattaci da detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, convenendo anco ciò al servizio della Maestà sua, e beneficio publico, riconosciuta ancora la detta Regia Pragmatica edita per detto illustre Conte de Monterey nostro Predecessore à 15. de Giugno 1631. sub titolo 12. de officio Secretarii, con insertione d' altri

Tom. II.

Reali ordini, ci è parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente fare la presente Pragmatica omni tempore valitura, con la quale ordinamo, e comandamo la puntuale osservanza, & effecutione di detta Pragmatica, quale si debbia da tutti à chi spetta inviolabilmente osservare, & esequire, juxta ipsius seriem, continentiam, & tenorem. Ordinando allì nostri Secretarij, & altri, che faranno pro tempore de' nostri Illustri Successori, & à tutti, e qualsivogliano altri Officiali maggiori, e minori, così Regii, come de' Baroni di questo presente Regno, così de' Giustitia, e Governo, come de' Guerra, & à ciascuno di esso in solidum unicuique in sua iurisdictione presenti, e futuri, che debbiano osservare ad unguem quanto in detta Regia Pragmatica sta disposto, & ordinato per esecuzione delle Reali lettere de sua Maestà, omni dubio, & difficultate cessantibus, ita che quelle,

Aa

e quan-

186 DE OFFICIO SECRETARI, e quanto in esse si contiene omnino fortifichino il loro debito effetto, non obstante qualsivoglia cosa, & interpretatione, che se ce facesse in contrario, sotto le pene nella sopradetta Prammatica contenute da eseguirse irremissibilmente contro li trasgressori, che tal'è nostra volontà, non stando lo contrario per quanto si hà cara la Gratia di sua Maestà. Et acciò la presente Prammatica venghi à notizia de tutti, ordiniamo se pubblici tanto in questa Fedelissima Città, come in tutte l'altre Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Dat. Napoli die 20. mensis Octobris 1639. EL DUQUE DE MEDINA DE LAS TORRES, V. DE SABIONETA. V. Tapia Reg. V. Brancia Reg. V. Ursinus Reg. V. Casanate Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capit. gener. mandavit mihi lo Angelo Baritto. Scartella.*

1639  
El Duque de  
Medina de  
las Torres, y  
de Sabioneta.

PRAMMATICA XVII.

FERDINANDO IV REGE.

Pandecta dir-  
ctum Offi-  
cii Cancellaria Regalis  
Iurisdictionis  
alia ab ea-  
quam habes  
in pragmati-  
ca 15 hujus  
tituli.

**A**Vendo il Re. ( D. G. ) rimesso nella Delegazione della real Giurisdizione un real Dispaccio relativo alla pubblicazione in istampa della Tariffa de' dritti, che in essa Delegazione debbono esigersi, qual Dispaccio è del tenor seguente:

*Si è degnato il Re di eligere D. Sebastiano Albano in segretario della delegazione della R. G., e D. Luigi Izzo in Cancelliere della medesima. Ha fatto comunicare la precedente Risoluzione Sovrana al Supremo Consiglio delle Finanze, perchè disponga, che la Real Tesoreria riceva l'introito, che le farà de' dritti ogni mese il Cancelliere, e paghi i fissati soldi agli Ufficiali della Delegazione mese per mese. Ha approvata l'antica Tariffa de' dritti confermata dalla Real Camera, e di essersi fissato a soli carlini venti il diritto di ogni consulta, a riserva di quelle che sono per cause di lieve momento, e ad istanza di veri poveri.*

*Lo rescritto di real Ordine a V. S. Illustrissima, affinché nell'intelligenza di essersi partecipata a dirittura con Dispaccio particolare la sua elezione a D. Sebastiano Albano, comunichi la sua a D. Luigi Izzo, e disponga, che si pubblici in istampa la Tariffa de'*

&c. TIT. LXXXI, five CLXXVIII.

*dritti, ed invigili per l'esatto adempimento della precedente risoluzione Sovrana. Palazzo 31. Dicembre 1785. 1785 CARLO DE MARCO. Signor Du- Carlo de Mar- ca di Turito. co.*

E volendo esattamente eseguire il real Comando, abbiamo stimato che per mezzo dell'ordinario Cancelliere della medesima Delegazione subito si metta in istampa l'accennata Tariffa, ch'è del tenor seguente.

Tariffa de' Dritti, che debbono esigersi nella Delegazione della Real Giurisdizione.

Lettere regie carlini dodici per ciascheduna.

Decreti, ed insinuazioni per la Città di Napoli carlini 10. per ogni Insinuazione.

Carlini 10. per ogni decreto fatto, intese le parti in contraddittorio.

Carlini quattro per ogni altro semplice decreto, non intese le parti, e per quelli di soli intimetur Parti, carlini due.

Decreto de' Regj Placiti carlini cinque per ciascheduno.

Accesso de' contraddittorj carlini cinque per ciascheduno contraddittorio.

Decreti di *audiatur in omnibus* carlini quattro per ogni decreto, nel qual decreto van comprese l'empare.

Presentata di scritte un carlino per ogni scrittura.

Apertura, e presentata di atti, che vengono trasmessi dalle Corti del Regno grana cinque a carta, *deducto tertio*, siccome si esige nel S. C.

Estratta di ogni copia di qualunque scrittura carlini cinque per ciascheduna estratta, e carlini due per la presentata di Procura.

Per le fedi, che occorrono carlini cinque per ogni fede.

Impronto di atti carlini due per ogni impronto di Processo.

Gli Ecclesiastici, che vengono chiamati ad *audiendum verbum Regium* pagano carlini cinque per presentata.

Consulta carlini venti per ogni consulta, a riserva di quelle, che sono per causa di lieve momento, e ad istanza di veri poveri.

La cercatura di atti, che si esige dall'Archivario, è di carlini due, quando non passano anni cinque, quando passa-

DE OFFICIO SVPREMI MAGISTR., &c. TIT. LXXXII, sive CLXXIX. 187  
passano anni diece carlini cinque.

Fedi per l'impronto fatto degli atti carlini due per ciascheduna fede, che anche appartiene all' Archivario.

Ed abbiamo percio ancora stimato, che lo stesso Cancelliere avesse fatt' affiggere la detta Tariffa coll' inserta

forma del detto real Dispaccio ne' luoghi pubblici, e consueti, accio ciascuno sappia i diritti, che pagar si debbono in detta Delegazione, e ne facci fare le debite relate. GIOSEPPE GARA-VITA DVCA DI TVRITTO.

Gioseppe Caravita Duca di Turitto,

DE OFFICIO SVPREMI MAGISTRATVS COMMERCII, ET HIS, QVAE EI TRIBVNALI INCVMBVNT.

TITVLVS LXXXII, sive CLXXIX.

PRAMMATICA XIX.

CAROLO III. CATHOLICO REGE.

Pragmatica ista sanctione, quam in sua Collectone N. r. omiserat, quaque e re supremi huius Magistratus me ultro donatum voluit laudatissimus ejusdem Consiliarius Michael de Jorio, facultates, jurisdictiones, ac regulas quaedam recensentur, quibus nendum Tribunal idem Commercii huius Regni, sed & Consulatatus, Iudices, aliaque Curiae eidem subiectae regi, ac temperari prorsus debent, ut in sequentibus



Cosa manifesta, che nell' erigere in questo Regno dopo lungo, e maturo consiglio un Supremo Magistrato di Commercio, e nelle stabilimento delli Consolati di questa nostra Fedelissima Città di Napoli, e delle sue Provincie, sia stato l' unico scopo della nostra Real Mente il procurare, che alli Traficanti Stranieri, e Cittadini, venghi in materia di Commercio amministrata una così esatta, così pronta, e così rigorosa giustizia, che per qualunque litigio, che fra' Negozianti possa sorgere, non riceva veruno disturbo, o impedimento il corso delle loro facende, e delli loro traffichi, sicchè a cagione delle medesime liti non vengano divertiti dalla seria, e continua applicazione de' loro negozj. Ma perchè è ancora cosa manifesta, che non meno il Supremo Magistrato, che li Consolati di questa nostra Fedelissima Città, e dell' altre provincie del Regno per bene eseguire l' incombenza a loro da Noi incaricata, ed accio perfettamente corrispondano a sì fatta giustissima nostra idea, utilissima alli nostri amatissimi Popoli, è necessario, che procedano con un' ordine fisso, e con regole ferme, e stabili, per mezzo delle quali si amministri senza divario, ed esattamente la dovuta Giustizia; percio abbiamo risoluto di dare ad essi le seguenti Istruzioni, e le seguenti Regole, che co-

me leggi inviolabili si dovranno da loro costantemente, e diligentemente osservare. Le quali saranno da Noi accresciute, e perfezionate secondo che l' esperienza, sicurissima guida in tutti li grandi affari, e la varia condizione de' tempi mostrerà essere convenevole, utile, e necessario al pubblico vantaggio, ed agl' interessi delli nostri dilettezzissimi Sudditi, e Vassalli.

Primieramente deve appartenere alla loro rispettiva Giurisdizione ( che da Noi sarà nelli Capi seguenti distinta, e dichiarata ) privatamente in quanto agli altri Tribunali, anche supremi, e Corti del Regno, il conoscere, e giudicare tutte le cause, liti, ed affari di Governo, di Economia, e di Giustizia, o generali, o particolari, che in qualunque modo, è maniera riguardano il Commercio, così di Mare, come di Terra, e così interiore, come esteriore di questo Regno, siccome già nell' Editto di Creazione de' medesimi fu espresso. E però tutte quelle cause, che per avventura si ritrovano introdotte, e pendenti nell' altre Corti, e Tribunali & dovranno subito, e senza la minima dilazione rimettere rispettivamente a' medesimi Supremo Magistrato, Consolati, e Corti ad esso Magistrato sottoposte, assieme cogli atti, e scritture forse fatte, da consegnarsi gratis, e senza pagamento di diritto, o di mercede alcuna; e quelle cause, le quali si averanno da oggi innanzi da introdurre, e promuovere, ordiniamo,

Omnes causas, aliaque res, quae sive gubernationem, sive Economiam, Iustitiamve respiciunt, agi ac finire in laudatis Tribunalibus debent, non alibi.

che non si possano in altri Tribunali, e Corti introdurre, fuorchè nelli menzionati Supremo Magistrato, Consolati, e Corti rispettivamente nella forma, che si dichiarerà ne' seguenti Capitoli, restando da ora tolta affatto, ed abdicata ogni qualunque Giurisdizione, e facoltà, così a' Capi degl' altri Tribunali di commetterle, come a' Ministri, ed Ufficiali di essi, ed a qualsivoglia altra Corte di dare a quelle camina, e di procedere, sotto qualsivoglia pretesto, in tali cause, dovendosi ciò rigorosamente osservare in esecuzione degli ordini da Noi dati, e stabiliti nel Reale Editto della Creazione del Supremo Magistrato.

II.

Ad Magistratus jurisdictionem spectant iudicia omnia, quæ in emptionibus, ac venditionibus mercis irreperierint: an non æstimationis: mercium pretium: collegiorum mercatorum omnium, rationum adandarum actiones, al. securatio-num; nauti, jactus, prædationum, artificiorum, eorumque ve-tigalium: si portoria præter jura exigantur, præter actiones Fiscales, quæ in Cameram rationum summarum deducuntur.

Fra le cause, affari, negozj, e liti, rispettivamente spettanti alla Giurisdizione del suddetto Supremo Magistrato, Consolati, Giudici, e Corti ad esso Magistrato sottoposti (senza punto derogare alla generalità di quelle, che riguardano il Commercio) comandiamo, che si debbano in particolari, e specificamente annoverare tutte quelle, che sono insorte, o insorgeranno per cagione di compre, e vendite, e di qualunque specie di contratti di ogni, e qualunque sorta di merci, e vittovaglie, che si sono fatte, o si faranno tra qualsivogliano persone col fine, e col motivo di mercatanzia, e di industria, che ne faccia o il Venditore, o il Compratore. Il medesimo da Noi si determina per tutto ciò, che spetta a' cambj, ed a' prezzi, o sieno voci imposte, o che s'imporranno alle merci, e vittovaglie medesime. Lo stesso deve aver luogo in ogni lite, che nasca dalla pretesa mala qualità di queste, o dal pagamento delli loro prezzi, e delli loro interessi, come altresì devono riconoscere, e giudicare tutte le cause di società e di compagnie, di conti tra loro, di fallimenti, assicurazioni, noli, prede, naufragj, getti, ed altre cause simiglianti, siccome pure tutte quelle, che riguardano, e riguarderanno il buono, e giusto regolamento delle manofatture, delle tinte, delli dazj, e delle tariffe, e l'abolizione di tutti gli abusi introdotti dagli Amministradori, Esattori, e Possessori

de' dazj suddetti, e de' passj, che sono nel Regno, e da tutti gli Ufficiali così Regj, come Baronali; con dichiarazione però, che se in alcuna di esse si riconoscerà esservi positivo attuale, e principale interesse del Regio Fisco, dovrà la medesima rimettersi al Tribunale della Regia Camera della Summaria, che ne è il Giudice competente.

III.

Comandiamo altresì, che nelle predette cause, liti, e generalmente in tutti gl' altri affari, che riguardano il Commercio, si dovrà intorno al procedere nelle prime istanze serbare l'ordine, o sia il metodo, che siegue.

Ratio præscribitur, quæ in omnibus laudatis causis, quæ commercium respiciunt, procedi debeat in primis libellis.

Nelle cause nate, e che nasceranno da' contratti, o altre scritture, e convenzioni in qualunque maniera, e tra qualsivogliano persone, che sono nelli luoghi, ove saranno eretti li Consolati, o sopra merci nelli luoghi medesimi esistenti, anche pervenutevi a fine di ivi spedirsi, commerciarli, o conservarli, dovranno li Consolati istessi assolutamente procedere.

Nell' altre cause, che forgeranno da contratti, da scritture, e da convenzioni in qualunque maniera, e tra qualsivogliano persone passate, fuori della Città, e de' luoghi, nelli quali saranno eletti li Consolati, sarà in balia, e libertà delle Parti contraenti, o nel tempo del contratto, e di qualunque convenzione, che faranno, o pure nel tempo, in cui insorgerà tra loro la differenza, ed il litigio di convenire, e di sottoporsi, se vogliono alla Giurisdizione, e giudicatura del Consolato; e quando una delle Parti in ciò non convenga, si lascia nel di lei arbitrio, e facoltà l'esperimentare sua ragione nella Corte ordinaria del luogo, la quale dovrà in tali cause procedere coll' istessa prontezza, e celere spedizione, e coll' istesse leggi, statuti, regole, e metodo, che saranno a' Consolati prescritte.

IV.

Da questa disposizione si eccettuano li giudizi generali, che si devono formare sulli concorsi di creditorj sopra de' patrimoni delli debitori decotti, e falliti, li quali averanno effetti, e crediti in varie Provincie del Regno,

Supremus Magistratus Commercii tantummodo iudicia generalia cognoscant, in quibus adversus aliquem debitorem fa-

a ri-

Stus sit ere-  
ditorum con-  
curfus, cu-  
jus bona sint  
in pluribus  
locis, aut  
Regni pro-  
vinciis sita.

a riguardo delli quali concorsi per togliere le confusioni, le controversie, e le gare giuridizionali, che potrebbero nascere tra li diversi Consolati, nel Territorio delli quali sono situati li beni delli predetti falliti debitori, si stabilisce, che debba procedere a dirittura il Supremo Magistrato del Commercio, rimanendo il carico al Consolato del luogo, o della Provincia, in cui è mancato il Negoziante, di sequestrare tutti li di lui effetti, e crediti, li quali si ritrovano nel ristretto del luogo della sua residenza, o nel ristretto della sua Provincia, e se mai in altre Provincie si ritrovassero anche effetti del medesimo debitor fallito, a i Consolati, nel distretto de' quali gli effetti si troveranno, rimanga il peso d'assicurarsene con sequestrarli subito, che sarà reso notorio, e certo il fallimento, e gli creditori ne faranno istanza, e doveranno trasmettere subito gl'atti del sequestro fatto al suddetto Magistrato, il quale avrà la facoltà, e la cura di dare tutte quelle ulteriori providenze, che stimerà convenevoli per l'esatta amministrazione della giustizia. E potrà ancora il predetto Supremo Magistrato rimettere l'affare, quando lo giudicherà opportuno, al Consolato medesimo,

V.

Quantunque siasi sempre stimato, che non convenga alterare, e turbare il sistema, col quale si regola l'industria della Dogana di Foggia, profittevole non meno al Real Patrimonio, che al Regno tutto: ad ogni modo dopo lunga, e matura riflessione essendosi ben discussa, e ponderata questa materia, si è chiaramente riconosciuto, che il verace beneficio, e vantaggio non meno di tutto il Regno, che delli Locati di Foggia, principalmente consiste nel rendere il traffico generale florido, e libero da qualunque impedimento. E perciò essendo assai manifesto, che il mettere eccezioni, ed il togliere l'uniformità necessaria nell'amministrare la giustizia a tutti li negozianti, produca sommo detrimento non meno alli Cittadini, ed alli Stranieri, che alli medesimi Locati, quindi è, che assolutamente fa bisogno, che dalli stessi

Magistrati, e colle medesime leggi, e regole sieno terminate le cause di Commercio, appartenenti così a' Cittadini, come a' Stranieri, e così alli Locati, come a tutti gli altri amatissimi nostri Sudditi.

Per queste importanti cagioni adunque abbiamo finalmente determinato, che anche le Cause appartenenti a' Cambj, che non dipendono dal Negozio proprio della Dogana, e che insorgeranno per altre merci, ed affari fra Locati, e Locati, o fra Locati, od altri Cittadini, o forastieri, saranno in prima istanza determinate dalli Consolati del Regno, ed indi in grado di appellazione (giusta le condizioni preferite nel Reale Editto della Creazione del Consolato) saranno finalmente terminate dal Magistrato del Commercio, tanto più che con questo stabilimento rimangono non solamente salvi, ma sostanzialmente migliorati li veri, e reali privilegj, che godono, e che abbiamo sempre invigilato, che debbano godere li Locati della Real Dogana di Foggia. E certamente chiunque considera attentamente, e con matura riflessione gli amplissimi privilegj concessi alli Locati, riconoscerà chiaramente, che l'unico scopo delli sudetti privilegj consiste nel rendere liberi li Locati da ogni qualunque occasione, o impedimento, che possa turbare, o ritardare il corso felice del traffico loro; laonde, quando li Locati di Foggia in quelli traffichi, e negozj, che non sono dipendenti dall'industrie, e dalle materie proprie della loro Dogana (nelle quali industrie, e materie saranno sempre inviolabilmente sottoposti al governo della Dogana medesima) si volessero eccettuare dalla generale utilissima Regola, nè si facessero riconoscere, e giudicare dalli Consolati del Regno, e specialmente sulle Controversie de' Cambj; con grandissimo danno, ed incomodo delli Locati, cesserebbono in gran parte così li nazionali, come li stranieri di fare traffico con essi loro, e rimarrebbero privi di quel beneficio, che seco porta l'aver facoltà, e libertà di fare traffico, non solo colle merci appartenenti, e dipendenti dalla Dogana di Foggia, ma an-

Causae, quae non modo Locatorum Dohanz mercedem pecuniam personam, sed industriam etiam earundem respiciunt, a Tribunali Foggienfi perimantur. Ceterae, quae ad Locatos ipsos pertinent, sed alias res, quam industriam respiciunt, & cum alienigenis agi debent, apud Consularis instituantur, inde ad supremum Magistratum appellationis remedio deducendae.

anche con tutte l'altre infinite merci, che sono prodotte, non meno da questo Regno, che da tutte le altre Regioni del Mondo: la qual cosa è assolutamente contraria, anzi distrugge il verace fine, per cui alli predetti Locati sono stati concessi tanti, e sì amplii privilegj. Per queste ragioni adunque è non solo necessario al vantaggio del Regno, ma riesce di estremo giovamento così alli Locati, come a tutti gl'altri Cittadini, e Stranieri, che nelli negozj, e traffichi, che non dipendono dall'industria, e dalle materie proprie della Dogana di Foggia, le liti, le quali, o come attori, o come rei forgeranno trà Locati, e Locati, e fra Locati ed altri Cittadini, e Stranieri anche in materia de' Cambj (quando sì fatti Cambj non nascono dalli contratti fatti sulle merci, che sono proprie delle industrie della sudetta Dogana), siano in prima istanza giudicate dalli Consolati del Regno, ed indi in caso di appellazione, ed in conformità delle Regole dell'Editto promulgato per l'erezione delli Consolati, sieno finalmente terminate dal Supremo Magistrato del Commercio. Con dichiarazione, che tutto ciò, che si è stabilito nell'Editto sudetto pubblicato per lo stabilimento de' Consolati intorno alli Locati, ed alli loro traffichi, e Cambj non dipendenti dall'industria, e dalle materie Doganali, e che dalli predetti Locati si fanno in qualità di Cittadini, e di Mercatanti, si debba precisamente intendere, spiegare, e ridurre a quel senso, che nelle presenti istruzioni si vede espresso, e determinato.

## VI.

Excipiuntur quoque causae majores ducatis aureis quinque millibus.

Si eccettuano ancora dalle sopra notate regole tutte le Liti, Cause, ed affari riguardanti il Commercio, che faranno di maggior importanza di ducati Cinquemila, le quali si lascia nell'arbitrio delle parti l'istruirle, e promuovere nella prima istanza, o nella Corte locale, o nel Consolato, cui spetterà, secondo li Casi di sopra espressi, o a dirittura anche nella prima istanza nel Supremo Magistrato.

## VII.

Appellationes non excipiantur.

Comandiamo parimente, che tutti

li decreti riguardanti gl'atti ordinatorj, e meri interlocutorj, che faranno le Corti locali nelle sopraccennate Cause di Commercio, e li Consolati, faranno inappellabili, a riserva solo de' casi, ne quali gli attori soppongono, che ad essi compete la via esecutiva, e la Corte, o il Consolato all'incontro abbia decretato, che si debba procedere con un termine benchè sommario (giacchè li termini ordinarj non si dovranno in queste Cause affatto praticare); e questa appellazione è manifesto, che solamente ad istanza degl'attori potrà aver luogo, o al Consolato, o al Supremo Magistrato, alli quali rispettivamente spetterà la cognizione dell'affare.

## VIII.

Da' decreti diffinitivi, o che avranno forza di diffinitivi, siccome pure dalle giudicature, e sentenze, che pubblicheranno le Corti locali nelle sopraccennate Cause riguardanti il Commercio, quando altrimenti le Parti non si convengono, e non vogliono a dirittura, e per saltum, passare a' Consolati, si ammetterà l'appellazione prima nelle Corti delle seconde Cause, successivamente in quelle delle terze dell'istesso luogo, se vi faranno, e poi da queste al Consolato della Provincia. Ed essendovi nella Provincia più Consolati, si ammetterà l'appellazione al Consolato residente nella Capitale della Provincia, quando le parti non abbiano altrimenti convenuto, o altrimenti non si convengono. E nella Provincia di Bari, in cui per giusti motivi non si è stimato porre il Consolato nella Città di Trani, che oggi fa figura di Capitale, si ammetterà l'appellazione al Consolato residente nella Città di Barletta, che si è surrogata per maggior comodità del Commercio in luogo di quella di Trani.

## IX.

Da' Decreti, Giudicature, e Sentenze, che promulgheranno i Consolati, anche nelli gradi di appellazioni dalle Corti locali, sarà permessa l'appellazione unicamente, e privatamente a riguardo di ogn'altro Tribunale al Supremo Magistrato, purchè però si trat-

decreta interlocutoria prolata a Curia localibus, aut Consulatibus.

A decretis diffinitivis, eorumve vicem gerentibus, ac sententiis a Curia Localibus latis in causis, quae commercium respiciunt, appellari primum debet ad secundarum, inde tertiarum causarum curias, proferendo ad Consulatibus.

A sententiis Consulatuum, si causa summam ducatorum quinquaginta transcendunt, appellatur ad Magistratum commercii, non si secus.



ti di Cause, che importano maggior somma di ducati cinquanza, mentre riguardo a quelle, che importeranno la somma di ducati cinquanta, o minore, resta proibito ogn' altro gravame, appellazione, o richiamo, e dovranno irremissibilmente eseguirsi li Decreti, e le sentenze promulgate da Consolati.

X.

Ordiniamo altresì, che debba il Supremo Magistrato procedere non solamente nelle Cause antecedentemente spiegate, e nelli sudetti Capi di appellazione, e di richiami dalli Decreti diffinitivi, o che avranno forza di diffinitivi, come ancora dalle Sentenze, che promulgheranno i Consolati di questa Dominante, e del Regno; ma altresì il medesimo Supremo Magistrato dovrà procedere in tutte le appellazioni, ed in tutti li richiami da Decreti puri diffinitivi, e dalle Sentenze, che formeranno i Delegati delle Nazioni Straniere, di Consolati della Nobil arte degli Orefci, della nobil arte della Seta, della nobil arte della Lana, e generalmente di tutte l'altre arti. Inoltre il Supremo Magistrato del Commercio sarà privatamente Giudice di tutte le appellazioni, e richiami che verranno dalle Sentenze diffinitive, o che avranno forza di diffinitive, che faranno il Giudice del Grand' Ammiraglio, e tutti li Portolani del Regno, con dichiarazione però, che li Decreti di costoro riguardanti gl' atti ordinatorj, e meri interlocutorj, sieno ancora per la pubblica utilità, e per la più pronta espedizione degli affari inappellabili; a riserva solo de' casi spiegati nell' Articolo settimo, cioè quando gli Attori suppongono, che loro compera la via esecutiva, e li Delegati, a li Consolati, e li Giudici antecedentemente notati, abbiano stimato di soggettare le loro azioni a termini, benchè formarj. Nelli quali casi, anche da tal Decreto resta determinato, che si ammetta ad istanza degl' attori l'appellazione, o sia richiamo al Supremo Magistrato.

XI.

Ed affinché sì fatti gravami possano si colla stessa celerità, e prontezza ri-

conoscere, ed in grado di appellazione decidere, e giudicare dal Supremo Magistrato, abbiamo altresì stabilito, che prodotto che si farà dalla parte succumbente l'appellazione, ed il richiamo nel Supremo Magistrato, debba subito il Consigliere, cui sarà la Causa commessa, interporre il Decreto, che per la recognizione degl' esposti gravami gl' atti si trasmettano a lui; E dovrà essere cura delli Delegati delle Nazioni Straniere, delli Consolati dell' arti, del Giudice del Grand' Ammiraglio, e delli Portolani del Regno, o con semplici ambasciate del Consigliere Commessario del Supremo Magistrato, o in vista del sudetto decreto fatto per la trasmissione degl' atti, che rispettivamente si manderà a primi, e si notificherà agl' altri, o a loro attitanti, il farli subito, e senza la minima dilazione trasmettere. Restando nella piena libertà delle Parti, che succumberanno innanzi a Delegati delle Nazioni Straniere, il produrre, quando vorranno, le appellazioni, e richiami suddetti, anche a dirittura a Noi per la strada della Segretaria di Stato, e del Dispaccio, e della Guerra, e Marina.

XII.

Simiglianti appellazioni, e richiami da Decreti diffinitivi, o che avranno forza di diffinitivi, e dalle sentenze delli Delegati delle Nazioni Straniere, delli Consolati delle Arti, e del Giudice del Gran Ammiraglio, e delli Portolani del Regno, si dovranno per ora, e fin tanto che da Noi si farà altra disposizione, ammettere generalmente, secondo, sin ora si è praticato, così in quanto all' atto devolutivo, come in quanto al sospensivo, ma l'appellazioni, e richiami da Decreti diffinitivi, o che avranno forza di diffinitivi, o delle sentenze de' Consolati, che faranno eretti, e creati, dovranno essere ammessi nelle Cause, che importeranno sino alla somma di ducati trecento in quanto all' atto devolutivo solamente, e senza che resti punto impedita l' esecuzione de' Decreti, Giudicature, e Sentenze da loro interposte. Avranno bensì li Consolati il carico e l' pensiero di obbligare le Parti vincitrici a dare nelle loro

Commissarius statim acta ad Magistratum transmitti jubeat pro recognitione gravaminum.

Omnia appellationum remedia admittantur quoad actum devolutivum, & suspensivum hoc discrimine, nempe prius habeat locum, si causa sit ducatorum tertorum; posterius vero, si eam summam excedat.

Ceteri casus, ac judicia, in quibus deferri appellationum remedia possunt ad laudatum supremum Commercii Magistratum.

Propositis appellationibus, earum

Cor.

Corti prima dell' esecuzione del Decreto, e della Sentenza l' idonea peggioria per li casi, nelli quali in grado di appellazione venissero le sentenze ritrattate, o moderate dal Supremo Magistrato, ma nelle Cause, nelle quali la questione sarà di maggiore somma delli ducati trecento, si dovrà l' appellazione ammettere, anche in quanto all' atto suspensivo.

## XIII.

Nonnulli casus excipiuntur, in quibus exceptio proponitur regulæ superioris consuetudinis.

Si eccettuano da questa ultima determinazione tutti que' casi, nelli quali si tratterà di caricamenti imminenti di merci, li quali, quando anche sieno di maggiore importanza di ducati trecento, e giungano a qualsiasi altra maggior somma, sempre che costa alli Consolati, che li Mercatanti Commessionarij, o Venditori, li quali debbano consignare, e caricare, le merci vendute, abbiano ricevuta o l'intero prezzo, o la quantità convenuta nel tempo della vendita; e che abbiano oltre a ciò essi invitati con loro lettere missive li Compratori, o sieno li Committenti a mandarli a caricare, e che sieno di più le mercanzie esistenti, e da loro si giudichi per li termini della giustizia, che si debbano astringere, ed obbligare li Mercatanti Commessionarij, o sieno li Venditori a consignare, e caricare, le merci vendute, non ostante l' eccezioni, ed opposizioni, che quelli per avventura facessero; dovranno in simiglianti casi, ed in ciascuno di essi col concorso delle predette circostanze, e non altrimenti eseguirsi le determinazioni, che faranno li Consolati, acciò la Negoziazione, il Commercio, ed il Traffico, non s' impedisca; dandosi però prima peggioria idonea da' Compratori, o dalli legittimi Procuratori di dover dare intera soddisfazione alla parte contraria, quando, essendosi dalla sentenza de' Consolati interposta nelli sopra notati casi l' appellazione devolutiva, e non suspensiva al Supremo Magistrato del Commercio, da questo Tribunale venisse cassata la sentenza de' Consolati.

## XIV.

In expediendis licibus celeritas quam.

Ma perchè il lodevole fine, per cui è mosso il nostro real animo a crea-

re, ed istituire il Supremo Magistrato, e li Consolati, come altresì a dare tante altre providenze; è stato d' utilità grande, che deve risultarne alli nostri amatissimi Sudditi, la quale utilità per la situazione, e per la fertilità del Regno, potrebbe forse riuscire, o maggiore, o eguale a quella, che per l' esercizio del Commercio godono l' altre Nazioni Straniere, o perchè è manifesto, che il Commercio non può rendersi mai veracemente florido, se a' Negozianti non si compartisce una prontissima, e sollecitissima Giustizia; Perciò abbiamo stabilito, e determinato, che così le Corti locali, come li Consolati, come il Giudice del Grand' Ammiraglio, li Portolani del Regno, ed il Supremo Magistrato nelle liti, nelle cause, ed in tutti gli affari al Commercio, ed al Traffico appartenenti, li quali avanti di essi saranno promossi debbano procedere con ogni celerità, e sollecitudine semplicemente, sommariamente, e, come suol dirsi, *de plano*, senza badare alle tante formalità, ed agl' ordini giudiziarij, che nelle altre Corti, e Tribunali si osservano; decidendo per quanto sarà possibile le cause, le controversie, e le liti, che forgeranno fra Negozianti, o con intendere solamente le Parti, o col riconoscere prontamente le scritture, che loro saranno presentate; contendendosi di giudicare le cause, che nascono dal Commercio puramente in conformità delli sentimenti della Coscienza, e secondo li costumi, li metodi, e le regole, che fra Mercanti si osservano. Sicchè vogliamo, che ogni causa per grande, ed importante, che sia intorno alle materie del Commercio, la quale s' introduca o nelle Corti locali, o nelli Consolati, così addirittura, come in grado di appellazione dalle Corti Baronali, o pure s' introduca nella Corte del Grand' Ammiraglio, o in quelle delli Portolani del Regno, debba alla più lunga tra il termine di giorni venti da computarsi dal dì, in cui fu notificato il primiero libello, o sia istanza, o fu interposta l' appellazione, essere in tutto diffinita, e giudicata; altrimenti passato per qualun-

que maxima commendatur ac prescribitur.

lunque cagione il termine delli sudetti giorni, la cognizione della causa di fatto si devolva alla Corte, al Consolato, o al Supremo Magistrato del Commercio, alli quali rispettivamente appartiene in grado di appellazione il riconoscerla. Ed occorrendo, che dalli decreti diffinitivi, o che averanno forza di diffinitivi, e da siffatte sentenze delle Corti locali, si appelli in primiero luogo alle Corti delle seconde cause dello stesso luogo, e da queste a quella delle terze, nel caso, che se ne goda il privilegio; queste Corti, e ciascuna di esse dovrà diffinire, e giudicare la causa assolutamente trà il termine di giorni quindici, principiandosi a computare da quel giorno, in cui fu l'appellazione interposta.

XV.

Tempora appellationum proponendarum.

Per lo stesso giustissimo fine si comanda che il termine a poter proporre le sopra notate appellazioni, e richiami, sia di soli giorni due computandi dal giorno, che immediatamente siegue a quello, in cui apparirà essersi notificato il decreto, o sia sentenza.

XVI.

Earumdem persequendarum.

Così ancora per regola generale si dichiara, che il corso, e camino degli affari di Commercio deve restar sospeso nelli soli giorni festivi di precetto, ma non mai negl' altri feriali, e qualora li termini permessi a potere appellare, dire di nullità, richiamare, o a produrre altro remedio, siccome gli altri, che si concederanno negl'atti ordinarj faranno cominciati a correre in giorno non festivo, non dovrà intendersi il loro corso giammai interrotto, se sopravengono giorni di festa.

XVII.

Quomodo.

E per la medesima cagione, acciò gli affari di Commercio abbiano tutta la maggiore possibile spedizione; si rimette all' arbitrio del Supremo Magistrato il poter rivedere le cause, che in gradi di appellazione a lui si devolveranno, dalli medesimi atti già fatti, o in nuovo termine, secondo stimerà opportuno giusta le varie circostanze, che nelle medesime gli si offeriranno.

XVIII.

Li Configlieri del Supremo Magistrato dovranno per ora, e fino al nostro novello Reale Ordine riferire li negozj d'importanza nel Supremo Magistrato, ancorchè le Parti non facessero tale istanza, e quelli di poco momento potranno Essi determinarli in Casa, sempre però coll' obbligazione di riferirli nel Supremo Magistrato alla prima domanda, che ne faranno gl'interessati, senza mai obbligare questi a farne ricorso in conformità di altro nostro Real Comandamento, spedito con Dispaccio delli 15. del passato mese di Dicembre, dalla quale general regola però s'intendano eccettuate quelle Cause, che fra gli Artieri, e Cittadini sorgono per somme, e cagioni di sì lieve momento, che il lor valore non oltrepassa i ducati venti, poichè per queste dovranno li decreti de' Commessarj generali dell' Arti, e le providenze, che da loro si daranno in casa, essere inappellabili, non convenendo, che per le somme sì picciole, e tenui s'imbarazzi l'intero Supremo Magistrato, e potendo bastare per quelle la giudicatura del Commessario, ed il parere de' proprj Configlieri.

Munus Confiliariorum hujus Tribunalis.

XIX.

Da' Decreti diffinitivi, o che avranno forza di diffinitivi, siccome pure dalle sentenze, che interporrà il Supremo Magistrato, sarà lecito alle Parti litiganti di produrne, quando vorranno, li rimedj delle nullità, della restituzione *in integrum* (quando fia vi persona privilegiata, cui competa) e della reclamazione colle seguenti dichiarazioni, e restrizioni però, nè in altro modo, o maniera.

Quemadmodum permittitur sit nullitatum remedia, in integrum restitutiones, reclamationesque proponere.

Le nullità si potranno produrre solamente per *viam exceptionis*, prima però che si eseguisca il decreto, o la sentenza, e non già per *viam actionis* dopo quelli eseguiti; ed inoltre si potranno produrre le sudette nullità fra il termine di tre giorni, computando quello, in cui fu il decreto, o la sentenza notificata, altrimenti si dovrà tal decreto, o tal sentenza eseguire: e chi le produrrà, dovrà fare il deposito per la pena, di ducati dodici nelle Cause importanti ducati trecento in giù,

B b

e di

e di ducati ventiquattro nelle Cause importanti da ducati trecento in sù , non ostante qualunque maggior somma, a cui le medesime ascendono . Qual deposito sarà permesso farsi anche con fede di credito .

Il rimedio della restituzione , se si produrrà per impedire l'esecuzione del decreto , o sentenza interposta , sarà lecito poterlo portare tra il termine di soli sei giorni decorrendi dopo quelli della loro notificazione , purchè però non si sieno i medesimi incominciati ad eseguire ; ma se all'incontro si vorrà produrre a fine di proseguire il litigio , dopo eseguito il decreto , o la sentenza , che si vuole impugnare , sarà permesso poterlo portare fra li termini permessi dalle legge comune .

In fine il rimedio della reclamazione si dovrà ammettere alla più lunga fra lo spazio di un mese , decorrendo dopo il dì della notificazione del decreto , o sentenza interposta , da cui si richiama , sempre colla clausola *exequuto decreto, sive sententia* ; con espressa dichiarazione , che la Causa si debba rivedere sulli medesimi atti , e senza nuovo termine , e con dichiarazione ancora , che questo rimedio debba aver luogo quando non si sono antecedentemente prodotte le nullità , o la restituzione *in integrum* contro al decreto , o alla sentenza , che si presume impugnare ; mentre quando vi saranno due decreti , o sentenze uniformi del Supremo Magistrato , si determina da Noi , che non sarà lecito alle parti di produrre richiamo , o rimedio di qualunque specie .

## XX.

Quid faciendum , si de Commissariorum electione lis sit, vide in hoc, & sequentibus §§.

Proponendosi dalle parti litiganti questioni di Commessarj tra Consiglieri del Supremo Magistrato , si fatte questioni non dovranno già mai impedire il corso delle Cause innanzi a quel Commessario , che già procedeva .

## XXI.

Il termine a potere proporre siffatte questioni di Commessarj sarà di soli due giorni computandi dopo quello , in cui apparirà notificato il primo atto giuridico alla Parte contraria , e così parimente delli decreti , che interporrà il Presidente del Magistrato in queste Cause , o altre qualsivoglia .

no questioni , sarà permesso alle Parti , ed a ciascuna di Esse , che si sentirà gravata , produrre li rimedj nell'istesso Supremo Magistrato, dalli decreti delli quali , perciocchè si appartiene a' simiglianti questioni , comandiamo , che non si ammetta altro richiamo , o rimedio , anche quando fusse di nullità , o di restituzione *in integrum* .

## XXII.

Ordiniamo ancora , che li rimedj predetti , che si permettono da' decreti , che interporrà il Presidente del Supremo Magistrato , non possano aver luogo , ed essere ammessi dopo scorsi due giorni da quello , in cui saranno li decreti medesimi notificati .

## XXIII.

Volendo alcuna delle parti ricusare o il Presidente, o taluno de' Consiglieri del Supremo Magistrato, ovvero alcuni de' Consoli sia del Regno , sia di questa Dominante , le sarà permesso farlo , ma colle seguenti condizioni , e restrizioni .

Per prima: la Ricusazione si dovrà proporre per Capi .

Per secondo : Il termine , in cui si dovrà presentare , sarà de' soli quattro giorni numerandi dal dì , che immediatamente segue a quello , in cui apparirà notificato il primo atto giuridico alla parte che promuoverà la ricusazione , o sarà nata la Causa della sospensione ; ed insieme colli Capi della ricusazione si dovrà fare il deposito per la pena , la quale , a riguardo de' Consoli del Regno , dovrà essere di ducati sei , a rispetto di quelli di questa Dominante , di ducati dodici , e per quel che riguarda il Presidente , e li Consiglieri del Supremo Magistrato , dovrà essere nell'istessa quantità , che si pratica , giusta la Prammatica di questo Regno , quando si ricusano li Capi , e li Ministri degl' altri Tribunali Supremi . Quali depositi , quando le sospensioni saranno rigettate , e non militeranno , dovranno liberarsi nella conformità , che prescrivono le stesse Prammatiche del Regno , cioè per metà in beneficio della Real Perceptoria , e per l'altra metà in beneficio del Ministro ricusato .

Ratio , quæ licitum alicui sit sive Præsidentem , sive Consiliarios Commærcii Magistratus , aut Consules in Provinciis constitutos recusare .

## XXIV.

XXIV.

Quomodo sus-  
picionum  
causa deci-  
datur, inspi-  
ce in hoc, &  
sequenti s.

Le riferite Cause di sospezioni do-  
vranno decidersi nella maniera seguen-  
te : cioè quelle che si proporranno in  
persona di un qualche Console del me-  
desimo Consolato o del Regno , o di  
questa Dominante, e quelle che si pro-  
duranno nelle persona del Presidente,  
e de' Consiglieri del Supremo Magistra-  
to , dall' istesso Supremo Magistrato .  
Ma così le prime , come le seconde  
si dovranno determinar fino alla più  
lunga tra il termine di giorni sei com-  
putandi da quello, in cui saranno dal-  
la parte proposte .

XXV.

E perchè ciascuno delli Consolati  
del Regno si compone di tre Consoli,  
perciò, dovendo li due , che rimango-  
no, giudicare la causa della sospazio-  
ne , che per avventura si proporrà in  
persona del terzo Console , facilmente  
può avvenire , che Essi non conven-  
gano nello stesso sentimento , e faccia-  
no parità . Per la qual cosa ordina-  
mo , che in questo caso la parità nel  
corso di questo primo anno , cioè co-  
minciando dal primo di Gennaio 1740,  
si debba dirimere dall'Assessore, il qua-  
le ancora , quando militerà la suspe-  
zione , e perciò rimanendo due Con-  
soli , e nascerà parità tra li due Con-  
soli , che rimangono nel giudizio del-  
la causa principale, dovrà dirimere tal  
parità . Negl' anni poi susseguenti qua-  
lunque parità , che potesse mai nasce-  
re fra Consoli attuali , sarà termina-  
ta , e decisa dal Console più anziano  
dell' anno antecedente .

XXVI.

Præter unius  
horæ spatium  
nec Advocatis,  
nec Procura-  
toribus liceat  
cujusvis ge-  
neris causas  
orare .

Quando si tratteranno le Cause nel  
Supremo Magistrato , e nelli Consola-  
ti, non si permetterà a qualunque par-  
te litigante , o al suo Avvocato , o  
Procuratore di perorare più d' un' ora,  
accid' ogni causa , per grande che sia ,  
si possa terminare nell' istessa giornata,  
in cui si propone, e non si trattenghi  
l' espedizione della medesima .

XXVII.

Quemadmo-  
dum prior li-  
bellus , aut  
quodvis aliud  
decretum ma-  
nifestari reo  
debet .

Se mai il Reo cercasse di far cela-  
to , a fine che non eli sia intimato  
il primo Libello, o qualunque Decre-  
to , che a lui si deve notificare , ba-  
sterà che si notifichi il predetto Decre-  
to , o Libello, e si lasci la copia del-

la Scrittura a qualunque suo Parente,  
o Familiare , che con lui viva nella  
stessa casa ; E se mai dimorasse egli  
solo senza la compagnia di altra per-  
sona , che in sua vece si possa notifi-  
care ; in tal caso colla fede , che fac-  
ciano due Portieri ordinarij della Corte  
del Consolato , o del Supremo Magi-  
strato , ove pende la causa , che egli  
non si ritrova , e che nella casa di sua  
solita abitazione non vi è persona , che  
possa intimarsi , basterà che la notifi-  
cazione si faccia *Domi* , e si affissi co-  
pia della Scrittura , che deve notificar-  
si , nella porta della casa .

XXVIII.

Non comparendo il Reo , o qualun-  
que altra Persona , che si chiama in  
giudicio ( purchè non sia assente ) o  
principalmente , o per mezzo del suo  
Procuratore , trascorsi due giorni da  
computarsi dal dì , in cui in una del-  
le maniere sopraccennate a lui sarà no-  
tificato il libello , li saranno nelli due  
giorni immediatamente seguenti ( pur-  
chè non siano festivi di precetto ) in-  
cusate le contumacie, le quali non do-  
vranno essere più di due, la prima nel  
primiero di essi giorni , e la seconda  
nell' altro, ed indi si procederà innan-  
zi ad ogn' atto , che sarà necessario :  
ed alla decisione della Causa , siccome  
pure all' esecuzione del Decreto , o sia  
Sentenza in contumacia ; ma nel caso  
che sia assente , gli si dovrà concede-  
re un competente termine a poter com-  
parire , secondo la distanza del luogo,  
in cui forse si ritroverà ; e di poi si  
incuseranno le sopranotate contumacie,  
e si procederà alla decisione della Cau-  
sa , o della Sentenza .

Reo legitimo  
citato , nec  
a. l. Magistra-  
tum venien-  
ti contuma-  
ciae incusan-  
tur .

XXIX.

Dichiaro inoltre, che sotto le pre-  
dette Regole , e disposizioni debbano  
comprendersi solamente quelle cause ,  
e differenze , appartenenti al Commer-  
cio , che sono nate , e nasceranno da  
Scritture , da Contratti , e da Conven-  
zioni in qualunque maniera , e tra  
qualsivogliano Persone fatte , e passate  
fra il decorso di anni sei antecedenti  
al giorno , in cui si è promossa , e pro-  
moverà la lite ; mentre a riguardo del-  
l' altre nate , o che nasceranno da Scri-  
ture , da Contratti , e da Convenzio-  
ni più antiche degl' anni sei , dovrà

Hæc omnia  
observentur,  
si lis a sex  
abhinc annis  
fuerit promo-  
ta : secus , si  
novissime ju-  
dicio conten-  
datur .

osservarsi lo stesso ordine, e metodo, che giusta le leggi del Regno si osservano negli altri Tribunali, senza punto alterarsi.

## XXX.

Consulatus, & appellationum remediis Supremus Commercii Magistratus procedere etiam debent in causis, & actionibus criminalibus.

Nelle Cause, ed azioni Criminali nate, e che nasceranno, o faranno dipendenti dalli stessi Contratti, e Convenzioni in qualunque maniera, e tra qualsivogliano Persone passate, riguardanti il Commercio, dovranno eziandio procedere i Consolati, o in grado di appellazione dalle Corti Baronali, o a dirittura in prima istanza, se così sarà convenuto fra le parti, e dovrà ancora procedere il Supremo Magistrato, tanto in caso di appellazione dalli Decreti, e Sentenze delli Consolati, e delle Corti del Grand' Ammiraglio, e delli Portolani del Regno, quanto a dirittura nelle azioni Criminali nascenti dalle Cause Civili già in esso introdotte. Li Consolati però dovranno procedere solamente nelle Cause Criminali, nelle quali tratterassi di delitti, che non traggono seco maggior pena, che dell' esilio; mentre ogn' altra, in cui si tratterà di delitti meritevoli di pena maggiore, dovrà a dirittura devolversi al Supremo Magistrato.

## XXXI.

Excipiuntur, non omnino tamen, Locati Dohanz menz pecuniam, ut in- tus,

Per ultimo vogliamo, che sotto le regole, e determinazioni antecedentemente espresse, non si comprendano le Persone de' Sudditi della Dogana di Foggia, in qualità di Sudditi della predetta Dogana, nè gli Affittatori delle Terre della medesima Dogana comunemente chiamate Salde, in qualità di Affittatori delle stesse Terre, siccome nè meno le industrie, che come Sudditi, e come Affittatori della predetta Dogana da loro si fanno di animali, di lana, di erbaggi, e di ogn' altra cosa, che da quella Dogana dipende, e che propriamente appartengono alla qualità di Sudditi, e di Affittatori di essa; dovendo però tali Sudditi, ed Affittatori per quelli negozj, li quali fanno in qualità di Cittadini essere interamente sottoposti alli Consoli, ed al Supremo Magistrato di Commercio, come parimente è stato dichiarato nel Capitolo quinto.

Le quali cose da Noi ordinate, e

stabilite, perchè venghino alla notizia di tutti, e perchè da niuno si possa pretendere, ed allegar causa, o pretesto di averle ignorate, ordiniamo al Supremo Magistrato del Commercio di far che il presente Regolamento sia colle debite formalità fatto pubblicare in questa Capitale, ed in tutti i luoghi di questo Regno, ove dallo stesso Magistrato sarà stimato opportuno, e di rendere per mezzo della nostra Segreteria di Stato, Guerra, e Marina a Noi conto di quanto sarà stato eseguito in ordine al presente Regolamento. In testimonio di che, e per l' esecuzione di quanto sopra sta espresso, abbiamo ordinato, che si spediscino le presenti firmate dalla nostra Real mano, corroborate col suggello delle nostre Reali Armi, e contrassegnate dall' infrascritto nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato, e del Dispaccio di Stato, Guerra, e Marina. Napoli a di 24. Giugno 1740. CARLO. Giuseppe Giomacchino di Montecalegro.

1749  
Carlo.

Essendosi degnata la Maestà del RE nostro Signore, che IDDIO sempre felicità, con Real Dispaccio per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, in data de' 28. del corrente trasmettere a questo Supremo Magistrato di Commercio il presente Piano delle facultà, giurisdizioni, e Regole di governo, colle quali dovranno regolarsi l'istesso Magistrato, li Consolati, Giudici, e Corti al medesimo sottoposte, con ordine di farlo pubblicare colle solite formalità; perciò volendo Noi eseguire, com' è dovere, li Sovrani Reali Comandamenti della Maestà Sua; facciamo emanare da questo nostro Supremo Tribunale questo Bando per l' esatta osservanza del Piano medesimo, ingiungendo a tutti coloro, a quali spetta di pubblicarlo, e farlo pubblicare colle usate formalità in questa Capitale, ed in tutte le Università di questo Regno, e singolarmente ne' luoghi, dove sono stabiliti li Consolati di Mare, e Terra, secondo il Reale Editto de' 29. del passato Gennajo, pubblicato con Bando di questo Supremo Magistrato, sotto il dì primo di Febbrajo del corrente anno; Osservando, e facendo osservare nella pubblicazione su-



sudetta li riti, e le forme solite, e consuete, affinché venga in notizia di tutti, e da niuno possa pretendersi d'averlo ignorato. *Dato da questo Supremo Magistrato questo dì 30. Giugno 1740.* D. FRANCESCO VENTURA PRESIDENTE. Il Duca di Fragnito, D. Matteo de Ferrante, D. Carlo Ruoti, D. Gennaro Antonio Brancaccio, Il Duca di Casalicchio, Il Duca di Corigliano, D. Francesco Crivelli, D. Pietro Contegna, D. Donato Cangiano, D. Anna Gio: Batista di Kaucouleur Referendario, D. Giovanni Ruggiero Segretario. Pubblicata a dì 2. Luglio 1740.

1740  
D. Francesco Ventura  
Presidente,

Tribunale del Commercio appartenga- no anche le cause criminali tra paesano, e pellegrino, com'è questa causa del fallimento sudetto; e ha comandato a detta Gran Corte, che deferisca all' Ortatoria del mentovato Magistrato del Commercio, a qual effetto gli rimetta tutti gli atti formati. Di ordine della Maestà Sua prevengo alle Signorie Vostre Illustrissime questa Sovrana risoluzione, perchè ne stieno nella intelligenza. *Palazzo a 22. di Luglio del 1738.* D. BERNARDO TANUCCI. Signori Presidente, e Consiglieri della Regal Camera di Santa Chiara.

1758

Rescripta Caroli III Regis,

Rescripta Ferdinandi IV Regis,

sive

sive

PRAMMATICA XVII.

PRAMMATICA XVIII.

Judices delegatos in libris peregrinorum iudicandis a Tribunali Commercii petendos, non solum bis rescriptum in Varii collectione pragmat. 15, sed hac etiam vice, & fortassis quoque pluries.

IN compimento di quel, che il Re ha risoluto, che li Delegati delle Nazioni abbiano da conoscere tutte le cause de' loro Sudditi, si è servito ordinare al Luogotenente della Camera D. Luigi Paternò, Delegato della Nazione Romana, che continui a procedere nella causa del Marchese Piesquici Console della detta Nazione in questo Regno, con Isabella Turboli. E mi ha comandato avvirarlo a V. S., a fin che il Consiglio di Santa Chiara stia in questa intelligenza. Dio guardi V. S. molti anni, come desidero. *Palazzo a 16. di Aprile del 1737.* GIUSEPPE GIOACCHINO DI MONTEALEGRE. Signor D. Vincenzo d' Ippolito.

1737

Omnes, causas criminales, quae inter cives, et peregrinos aguntur, ad Magistratum etiam pertinent.

Ho fatto presente al Re nostro Signore la consulta delle Signorie Vostre Illustrissime de' 29. dello scorso, toccante il fallimento del Negoziante A. B., per cui la Vicaria Criminale a istanza del Principe di Nola D. Michele Pignatelli ( che asserisce frodolento fallimento ) avea proceduto all' annotazione de' beni, e stava procedendo ancora criminalmente secondo le leggi del Regno, e riguardando la ortatoria fatta a detta Gran Corte dal Tribunale del Commercio, lo ha più notato. La Maestà Sua in seguito ha risoluto, e dichiarato, che al detto

IL Re volendo, che senza la menomata gara, e questione tenga il Magistrato di Commercio bastante campo da esercitar quella giurisdizione, che S. M. C. dichiarò, che li fusse remasta colla grazia, che ne fece alla Città di Napoli, ed al Regno nel 1746, ha risoluto in seguela anche di ciò che ne riferi già su 'l proposito lo stesso Magistrato, che la grazia medesima sia nella più esatta osservanza di restar ristretta la giurisdizione di tal Tribunale nelle sole cause di mera mercatura esteriore, cioè per quei negoziati di mera mercatura esteriore, che per commissione, o di Regnicoli, o di Forastieri si rimetteffero a' loro commessionati nel Regno, e per quelle merci del Regno, che li suoi Sudditi per loro volontà, o per commissione rimetteffero in Paesi stranieri, ed indi nascesse litigio: della quale natura dovessero altresì riputarli tutte quelle manifatture forastiere, che dal Forastiere dimorante in Napoli si tenessero esposte in vendita, come pure tutte quelle lettere di cambio, che dalle piazze estere venissero pagabili nel Regno; o che da Regnicoli si traessero nelle piazze forastiere, con restar escluse dalla giurisdizione del Magistrato tutte quelle cause, che nascessero da contratti di generi, o di manifatture del Regno, che

Restituitur Gratia anni 1746, quam habes in pragmat. 5 huius tituli, ac Magistratus iurisdictione intra suos terminos coercetur, scilicet in libris, quae inter peregrinos aut civem, & peregrinum agantur etiam ex litteris cambii, exclusis iis, quae nascantur ex rebus, quae in Regno sint, & in eodem manent.

che non si rimettono ne' paesi forastieri, ma si contrattano per dentro il Regno, ancorche ci apparisca, o ci sia l'interesse vero, o simulato del Forastiere, e che lo stesso si pratici per le anzidette lettere di cambio, come per l'appunto venne determinato e spiegato dalla M. S. C. Con aver anche deliberato S. M. in aggiunzione, che il Magistrato proceda parimente in tutte quelle cause, nelle quali anticamente procedevano li Delegati delle Nazioni. E siccome quindi a coerenza se ne danno tutti gli ordini, che convengano, così nel suo Real nome lo significo pure a V. S. Illustrissima per intelligenza, e regola del Magistrato nel suo adempimento; al tempo stesso, che per evitarli le competenze vuole inoltre la M. S., che il Presidente del S. R. C., e V. S. Illustrissima, qual Presidente ancora del Magistrato, secondo che di ordine Sovrano ne lo prevengo, si uniscano e formino una Istruzione su questo, e la riferiscano per la ulteriore Real determinazione. Palazzo 10. Dicembre 1772. GIO: GOYZVETA. Signor

1772

Si quis mutare Admiratus, & Consulatatus nendum, sed & Commercii Magistratus Forum voluerit, non ante id ei liceat, quam nummos aureos 24 apud sua quaque Tribunalia deposuerit.

Volendo il Re riparare all'abuso, che si fa delle Declinatorie di Foro da' Litiganti nelle cause introdotte ne' Tribunali dell' Ammiragliato, e Consolato, e del Commercio, abuso, che produce danno notabile al traffico Nazionale, e delude quanto utilmente fu stabilito da S. M. C. in proposito di questioni giurisdizionali; ha risoluto, e comanda, approvando molto volentieri il parere di V. S. Illustrissima diretto all' effettiva esecuzione dell' accennato utile stabilimento, che chiunque da ora innanzi volesse in qualsivoglia sua causa declinare dal Foro del Magistrato del Commercio, o del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato, debba precedentemente depositare presso i rispettivi atti di uno di tali due Fori, secondochè la causa pende nell' uno, o nell' altro, ventiquattro ducati. Che la Real Camera di S. Chiara Giudice competente delle quistioni di Foro, non decreti l' *intimetur Parti*, se prima non le costi legittimamente di essersi fatto il mentovato deposito; e

che questo si restituisca al Depositante, se la sua declinatoria avrà luogo, e rimanga a beneficio del Tribunale, dove si è fatto, se la declinatoria non avrà luogo. Nel Real nome lo tescrivo a V. S. Illustrissima per governo del Magistrato suddetto. Palazzo 21. Settembre 1787. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.

Volendo il Rè riparare all' abuso delle declinatorie di Foro nelle Cause introdotte ne' Tribunali dell' Ammiragliato, e Consolato, e del Commercio, ordinò con Dispaccio de' 21. Settembre 1787., che chiunque volesse in qualsivoglia sua causa declinare dal Foro del Magistrato del Commercio, o del Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, dovesse precedentemente depositare presso i rispettivi atti di uno di tali due Tribunali ( secondochè la Causa pendeva nell' uno, o nell' altro ) ventiquattro ducati, che la Real Camera di S. Chiara Giudice competente delle quistioni di Foro non decretasse l' *intimetur parti*, se prima non le costasse legittimamente di essersi fatto il mentovato deposito: E che questo si restituisse al Depositante, se la sua declinatoria avesse avuto luogo. Ora sente S. M. dalla relazione del Magistrato del Commercio, che questo utile stabilimento è stato sovente eluso colle decretazioni dell' *intimetur parti* senza deposito, specialmente nella quistione di Foro tra esso Magistrato, e il S. C. pel debito di D. Carlo Ricciardi di Maddaloni con D. Domenico Brancaccio accettata ad onta del dispaccio de' 2. Giugno 1787., ordinante di non darsi ascolto a quistioni di Foro per le cause de' crediti di Brancaccio riservate alla giurisdicatura del solo Magistrato di Commercio. Per la qual cosa S. M. di proprio pugno ha rescritto, che l' ordine de' 21. Settembre si esegua rotondamente, senza che la Camera Reale possa più apporre all' *intimetur parti*, o in altro modo, l' illegittima clausola della dispensa del deposito di ventiquattro ducati, il quale deve sempre farsi dalla parte motrice della quistione di Foro per le Cause introdotte nell' Ammiragliato, e nel Commercio, qualunque sia la maniera, con cui si dà corso a tal quistione.

Confirmatur relictum diei 21 mensis Septembris 1787 nunc editum.

quiffione: Che quefti due Tribunali non diano ascolto a refcritti, e viglietti di Magiftrati tendenti al ritardo del disbrigo delle Cautfe ( falve le leggitime oratorie ): e che fi sappia effer Sovrana Volontà, che fi procurino tutt' i mezzi di rifecare, e non di favorire i cavilli forenfi, e le dilazioni ne' giulizj. Nel Real nome lo refcrivo a V. S. Illuflriffima per governo del Magiftrato del Commercio.

1788 Palazzo, 9. Maggio 1788. GIOV: ACTON, Signor D. Antonio Spinelli.

Cauſſe debitorum decorum peregrinorum in Magiftratu agantur.

Poicchè i Creditori del fallito Negoziantè Girolamo Lanterna, nella maggior parte eſteri, hanno dedotto il coſtui Patrimonio nel Magiftrato del Commercio, trattandofi di negoziato, od intereſſe con eſteri; perciò ha riſolto il Re, che tal Magiftrato, ad eſcluſione di ogni altro Giudice, proceda ſul Patrimonio, e pe' debiti del detto Lanterna, e mi ha comandato di reſcriverlo a V. S. Illuflriffima per governo del Magiftrato ſudetto, in riſpoſta della ſua rappreſentanza de' 20. del caduto. Palazzo

1788 30. Dicembre 1788. GIO: ACTON, Signor D. Antonio Spinelli.

Su premi Magiftratus decreta per omnes Regni Curias Status Allodialis exequantur absque cujusvis alterius Iudicis venia.

Sulla doglianza degli Avvocati D. Salvatore Eſpinola, e D. Paſquale Flectwood di non eſſerſi adempite dal Governatore della Torre del Greco le lettere eſecutoriali ſpedite a loro iſtanza dal Magiftrato del Commercio contro alcuni Padroni Corallari, perchè non erano del braccio del Delegato degl' Allodiali; hà ordinato il Re, uniformandofi al parere del Magiftrato del Commercio, che la Corte della Torre del Greco, ed ogn'altra degli Stati Allodiali, dia ſempre eſecuzione a' decreti di eſſo Magiftrato, ſenza braccio di altro Miniſtro, quando tali Decreti riguardano gl' intereſſi de' particolari, e non già del Fiſco Allodiale; intendendo S. M. che queſta Sovrana riſoluzione abbia luogo ſenza qualunque altro impedimento. Nel real Nome lo riſcrivo a V. S. Illuflriffima per governo del Magiftrato ſudetto, eſſendocene dati gli avviſi alla Reale Segreteria di Giuſtizia, e Caſareale, ed al Supremo Conſiglio delle Finanze. Palazzo 14. Marzo 1789. GIO: ACTON, Signor D. Antonio Spinelli.

1789

Per evitare qualunque equivoco, che poteſſe inſorgere ſulla interpretazione delle Coſtituzioni, degli Editti, e de' Reali Diſpacci, coi quali viene ſtabilita la forma del Magiftrato del Commercio, del Tribunale dell' Ammiragliato, e Conſolato, e dell' Udienza Generale di Guerra, e Caſa Reale e quel che riguarda l' eſercizio delle funzioni dei loro Miniſtri, ſi è degnato il Re di dichiarare, che qualora taluno de' medefimi, trovandofi addetto ſoltanto per Miniſtro ordinario di uno de' detti Tribunali veniſſe ad eſſer nominato per Miniſtro ordinario, o in altra carica maggiore di Magiftratura in qualunque Tribunale, s' intenda immediatamente eſonerato dalla Carica, che eſercitava in uno de' ſuddetti tre Tribunali: coſicchè rimanga all' arbitrio di S. M. il confermarlo con nuovo Diſpaccio in tal Carica, ſe lo ſtima a propoſito, o il conferirla ad altro Soggetto, onde premiare i buoni ſervizj delle perſone di merito, con ecitare la giuſta emulazione trà i ſuoi Sudditi nel fedele, e diligente eſercizio dell' amministrazione della Giuſtizia, da cui principalmente dipende la felicità nello Stato. Nel Real nome lo partecipo a V. S. Illuflriffima per governo di codeſto Magiftrato del Commercio. Palazzo 11. Aprile 1789. GIO: ACTON, Signor D. Antonio Spinelli.

Supremi Magiftratus, Admiratus, & Conſularus, imo et generalis Audientiae belli, & regiae domus Iudices de ſuo prorsus munere abdicantur, ſi majus quoddam aliud adepti fuerint.

Eſſendofi dal Conſigliere D. Paſquale Perelli con ſua rappreſentanza in qualità di Fiſcale della Giunta eretta per le note frodi delle Saline di Monte di Calabria, addotti i motivi, in forza de' quali ha creduto dimoſtrare, che doveva procedere la Giunta nella Cauſa della deduzione del Patrimonio del Barone de' Martino inquisito in dette frodi, e ciò in eſcluſione del Magiftrato di Commercio, ove l' ha coſtui dedotto; ha il Re inteſo dalla Conſulta raffeſgnatali dal Magiftrato di Commercio informativo ſu di quella del Perelli, che quanto ha il medefimo riferito, giuſta la legge comune e la prammatica non ammetteva dubbio di forte alcuna, reſtando ſolo ad eſaminarſi, ſe queſte due leggi fuſſero adattabili nel preſente rincontro, dacchè il tenore di eſſe dovrebbe avere la

1789

Reſcribitur Magiftratus Commercii Tribunal procedere debere in cauſſa nonnullarum fraudum Salifodinarum Montis Calabriae, quibus obſtrinxerat ſe Baro de Martino, cujus Patrimonium in eodem Tribunali deducum repetiebatur.

la sua osservanza, ed esecuzione, quando il Fisco fosse creditore certo, e di pecunia determinata. Ma che nel caso presente nella Giunta delle frodi altro non si tratta, che del delitto di questo debitore non ancora dichiarato: Cosicchè dichiarato, ed acclarato il Real Erario Creditore di certa summa, allora potrebbe valere il disposto delle riferite leggi, non sembrando ad esso Magistrato, che i Creditori, che sono già in esso comparso contro il de Martino debban riscuotere gli interessi dei lor crediti, con attender l'esito di quel bel lungo giudizio pendente nella Giunta, nulla valendo il raziocinio del detto Perrelli, che il Fisco non possa, quando sarà acclarato il credito, andarsi dimenando di ripeterlo dalle mani di tanti; perchè quando sarà il Magistrato nel punto di doverli far liberazioni a Creditori, si faran questi obbligare a dar le cauzioni, le quali nel Magistrato sono costantissime, e fanno sì, come se il danaro liberato fosse anche in deposito, e che oltre delle ragioni di sù umiliate non sembrava strano, che potesse procedere esso Magistrato, ancorchè nel punto presente fosse il Real Erario Creditore acclarato per summa determinata, adducendo sù tal proposito l'esempio del disposto da S. M. di dover esso procedere rispetto al Credito del Real Erario per summa dichiarata sul Patrimonio delli Fratelli Liberati, per la qual Causa ha proceduto e sta procedendo, a norma della grazia accordata, il divisato Credito è stato sodisfatto, e tuttavia si va sodisfacendo. Premesso ciò, ed aver il cennato Magistrato del Commercio conchiuso nella citata sua consulta, che non avrebbe trascurato di badare agli interessi del Fisco con farli impartire la giustizia, che l'assiste, si è quindi S. M. degnata di concorrere nel sentimento del medesimo, e ne ha passato in questa conformità l'avviso al Consigliere Perrelli. Di Real ordine lo partecipa a V. S. Illustrissima Il Supremo Consiglio di Azienda per intelligenza, e regola del Magistrato.

1789 Palazzo 20. Maggio 1789. FERDINANDO CORRADINI. Signor D. Antonio Spinelli.

Trovandosi ora il Magistrato del

Commercio fornito di Ministri unicamente addetti al medesimo, ha risoluto, e vuole il Re, che nel concorso degli altri Tribunali, e Magistratura di questa Capitale per le Processioni, ed altre funzioni sacre, e specialmente per la Processione del Corpo del Signore, intervenga anche il suddetto Magistrato del Commercio, occupando quel rango, che gli spetta per ragione di anzianità della sua erezione. Nel Real Nome lo comunico a V. S. Illustrissima per governo dello stesso Magistrato. Palazzo 26. Maggio 1789. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli.

Il Re confermando l'ordine de' 26. del caduto Maggio circa l'intervento del Supremo Magistrato del Commercio nelle Processioni, ed in altre funzioni sacre, dove concorrono gli altri Tribunali della Capitale, si è degnato di dichiarare, che il detto Magistrato, come Tribunale Supremo (prestando dalle rimanenti sue particolari, e distinte prerogative) ne' citati rincontri di Processioni, e funzioni sacre, prenda luogo dopo la Regia Camera della Sommara, ed avanti ogni altro Tribunale a questa inferiore. Nel Real nome la comunico a V. S. Illustrissima per governo dal detto Magistrato. Palazzo 8. Giugno 1789. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli.

Uniformandosi il Re al parere del Magistrato del Commercio approva che per tutt' i debiti di Vincenzo Celentano di Castellammare con Esteri, e Regnicoli, e col Fisco Allodiale, pe' quali si è fatto concorso de' Creditori nel suddetto Magistrato, proceda il medesimo, ad esclusione di ogni altro Giudice, tenendo presenti i Reali interessi ne' termini di giustizia, e che in conseguenza la Regia Corte di Castellammare si astenga d' inferirsi in questa pendenza, ma esegua le provvisioni spedite dal Magistrato, con far rimanere a disposizione di questo i seguenti fatti al Celentano, e rimettergli gli atti relativi. Nel Real nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima per governo del detto Magistrato, in risposta della sua consulta degli 8. stante. Palazzo 18. Luglio 1789. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.

Recurrente die Corporis Christi, aliisque Festis, agmine supplicantium instructo, progrediatur quoque supremus Commercii Magistratus.

1789

Interpretatio superioris Rescripti.

1789

Magistratus procedat in causis, quae inter Peregrinos, Cives, ac Fiscum Allodiale aguntur.

1789

Il-

Carolo III.  
Rege.

Magistratus  
in gradu ap-  
pellationis co-  
gnoscat cau-  
sas Tribuna-  
lis vulgo di-  
cti della For-  
tificazione.

Il Re avendo risoluto, che le cause, le quali sono della ispezione del Tribunale della Fortificazione di questa Capitale, appartenenti alla Mattonata, ed Acque, si riconoscano e giudichino in grado di appellazione dal Supremo Magistrato di Commercio di questo Regno, per la connessione, che con questa tiene la dipendenza delle Acque, e conviene che si ritrovi di quella informato, per promuovere il commercio; Lo partecipo di regal ordine a V. S., per intelligenza di cotesto Tribunale della Camera di Santa Chiara, e suo compimento, nella parte, che gli può appartenere. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero. *Palazzo a 15. di Febbraro 1740. IL MARCHESE DI SALA. Signor D. Giuseppe Borgia.*

1740

Magistratus  
cognoscat, ac  
recipi queant  
scripturas, que  
in Regnum  
inferuntur, ac  
commercium  
respiciunt.

Avendo risoluto il Re, che le scritture, le quali verranno da fuosi Regno a questo per materie di Commercio, e dovranno presentarsi nelli Consolati, o Magistrato Supremo del Commercio, siccome prima si riconoscevano per esser ammesse dalla Camera di S. Chiara, si pratici da qui in avanti questa diligenza dal medesimo Magistrato, e v'interponga il *recipiatur*; dovendogli spettare questo dritto nelle cose sole di tal negozio per suo più pronto corso, e spedizione. Di ordine di S. M. lo partecipo a V. S.; affinché prevenuto di ciò cotesto Tribunale della Camera, così lo adempisca. Dio guardi V. S. molti anni, come desidero. *Palazzo 3. Novembre 1740. IL MARCHESE DI SALA. Signor D. Giuseppe Borgia.*

1740

Assensus, qui  
commercium  
respiciunt, per  
Magistratum  
expediantur.

Avendo risoluto il Re, che dove si richiede e impetra il regio assenso, o sia dispensa della legge, che osta quando si domanda per ragion di negozio per sicurtà delli contratti tra li negozianti, o per abilitare li debitori per causa di negozio, passi la spedizione di tali assensi per alienare, o per obbligarli, o sieno donne, o uomini, e che il motivo riguarda il commercio, per la via del Supremo Magistrato di Commercio, a fin che si regoli in quella maniera, che gli sembrerà opportuna e vantaggiosa alla negoziazione, siccome si determinò per quel, che riguarda a dare lo *exsequatur* alle scritture forestiere, e ad ammettere al benefi-

Tom. II.

zio della cessione, o a quello della dilazione cinquennale, li debitori per causa di commercio, a fine di promoverlo; sempre più rimuovendo gli ostacoli, che s'incontrano di passare per altri Tribunali, e per li varj sotterfuggi, e tante diverse leggi contrarie, che sperimentano li litiganti; Mi comanda Sua Maestà parteciparlo alle Signorie Vostre, a fin che, restando contestata Real Camera nella intelligenza di questa sua regal determinazione, dia alla medesima la corrispondente osservanza. Dio guardi le Signorie Vostre molti anni, come desidero. *Palazzo, a 6. di Settembre 1741. D. BERNARDO TANVCCI. Signori Presidente, e Consiglieri della Camera di Santa Chiara.*

1741

Avendo fatta presente al Re la consulta del Consiglio di Santa Chiara de 28. Aprile, toccante alla competenza nata tra il medesimo, ed il Supremo Magistrato di Commercio, nella causa di Agostino Mezzacapo Matricolato dell'Arte della Lana; Ed essendosi per ordine di Sua Maestà osservata dallo stesso Magistrato, e collo intervento delle parti riconosciuta e giudicata vera la matricola del sudetto Mezzacapo; Si è servita la Maestà Sua determinare, ed ordinare; che il Consiglio di Santa Chiara si astenga da più procedere nella sudetta causa, e rimetta immediatamente gli atti al Magistrato di Commercio, acciò questo continui a procedere, come in una causa, la quale, a tenore de' privilegj della sudetta Arte della Lana (i quali dovrebbero esser noti al Consiglio) e de' regali editti, bandi, e dichiarazioni di Sua Maestà, toccanti alle cause di Commercio, e delle Arti, e che nè meno il Consiglio dovrebbe ignorare, è incontrastabilmente della ispezione di esso Magistrato di Commercio. Lo che di regal ordine partecipo a V. S. Illustrissima, per la sua regola, e perchè lo accennato Consiglio di Santa Chiara esegua esattamente questa regal determinazione, tenendola presente in avvenire, per non procedere in cause, che non sono della sua ispezione. *Palazzo 9. Luglio 1745. IL MARCHESE DI SALA. Signor D. Vincenzo d' Ippolito.*

Causa in al-  
bum Artis  
Lanz, alia-  
rumque rela-  
torum ad Ma-  
gistratum iti-  
dem perti-  
nent.

1745

C6

In-



Vt & causas  
relatorum in  
libro Artis  
ferici, quæ  
inter civem  
& peregrin-  
num agun-  
tur.

Informato il Re di quanto cotesta Regal Camera gli ha rappresentato con sua consulta di Novembre dello anno prossimo passato, in vista di un' altra del Magistrato di Commercio, in riguardo al ricorso di Francesco-Antonio Petri, il quale, come Matricolato nell'Arte della Seta, ha preteso che debba procedere il suo Giudice competente, e non il riferito Magistrato, nella causa di assicurazione, colla Ragion Cantante di Velloni della Città di Cadice; Ha risoluto Sua Maestà che il Tribunale di Commercio proceda in questa causa, per essere di commercio esterno tra forestiero e cittadino; non avendo luogo la regola di doverli seguire il foro del reo, sopra la quale qualità fonda la Camera la preferenza dell'Arte della Seta al Magistrato, poichè attore, o reo, che sia il cittadino, sempre tali cause son riservate al Commercio; nè nel presente caso il foro competente è il Giudicato dell'Arte della Seta. Di regal ordine comunico a V. S. questa sovrana determinazione, per intelligenza e governo di cotesta Regal Camera. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero. Torre di Guevara, a 11. di Marzo, 1751. IL MARGHESE FOGLIANI. Signor D. Francesco Rapolla.

1751

Si Magistratus cum alio quovis Tribunali iudicio contendat de aliqua jurisdictionis parte in Regali Camera S. Clara, in hanc se conferat unus e Consiliariis eiusdem, velt Secretis ipsius.

Tutte le volte, che nella Camera Reale di Santa Chiara accade procedersi allo esame delle quistioni, o sieno punti giuridizionali, delli quali ve ne sono molti pendenti, che insorgono tra il Magistrato di Commercio, ed altri Tribunali; ha trovato il Re ben molto conveniente, e regolare, che nella medesima Camera, intervenga ed assista uno de' Ministri del Magistrato stesso, onde questo facendo presente quanto occorrerà, e con le carte, che seco porterà, possa meglio istruire la Real Camera del vero stato degli affari. E siccome ha anche Sua Maestà ordinato al Magistrato che destini su tal effetto il Segretario Togado di esso D. Vincenzo Boragine, che ha il voto e le commesse, nella conformità appunto, che si pratica con gli altri Ministri del detto Magistrato; così nel regal nome comunico ugualmente a V. S. Illustrissima questa sovrana determinazione, per notizia e

regola non meno sua, che della mentovata Real Camera, per lo adempimento nella parte, che le tocca. Palazzo 20. Gennaio 1766. GIOVANNI DE GOZZVETA. Signor Marchese Cito.

1766

Avendo letta al Re la rappresentanza, che gli ha fatta la Regal Camera di Santa Chiara, in data de' 19. Agosto scorso, circa al punto dell'assistenza del Segretario Togado del Magistrato di Commercio nella stessa Regal Camera, allora quando si vorano e decidono li punti concernenti alla giuridizione del Magistrato; La Maestà Sua, siccome ha riflettuto che, passando nella Regal Camera il detto Segretario, conforme trovasi sovraneamente stabilito, va per sostenere e difendere la giuridizione del proprio Tribunale, ed in conseguenza fa le funzioni di Fiscale; così ha risoluto e vuole che in questo atto, riputandosi come Fiscale del Magistrato, la Camera Regale lo tratti e consideri perciò nella maniera medesima, che si offerva con li Fiscali. Di regal ordine intanto lo prevengo a V. S. Illustrissima, per intelligenza della Regal Camera, ed adempimento. Palazzo 23. Ottobre 1766. GIOVANNI DE GOZZVETA. Signor Marchese Cito.

Quemadmodum haberi debeat in Regali Camera Supremi Magistratus Index, aliisque, qui in eam conveniat.

1766

E' pervenuto alla N. C. R. Dispaccio del tenor seguente.

Essendosi proposta al Re la consulta della R. C. del dì 4. del passato Giugno, S. M. ci si è uniformata, ed ha risoluto che ciò che si trova sovraneamente, e providenzialmente ordinato rispetto alla Declinatoria del Foro per lo Tribunale del Commercio, per l'Ammiragliato, e per lo Tribunale di Foggia, si osservi anche per tutti gli altri Tribunali della Capitale. Ben inteso, che il deposito si debba fare in cotesta Real Camera prima dell'intimita parsi, per potersi quindi restituire, o liberare, a tenore del Real editto.

Ferdinando IV Rege iterum Rescripta de mutatione fori superius edita extenduntur ad alia quoque huius Civitatis Tribunaalia.

Quindi nel Real nome lo partecipo alla Real Camera per sua intelligenza, e per l'osservanza. Palazzo 29. Agosto 1789. CARLO DE MARCO. Signor D. Pietro Revellini.

1789

D'accordo alla R. C. ho l'onore di passare a V. S. Illustrissima l'infertacopia della Sovrana Determinazione, affin-



affinchè cotesto Tribunale si serva stare inteso, e pieno della divota stima, e rispetto mi rafferma di V.S. Dalla R. C. il dì 21. Settembre 1789. Divotissimo, ed Obbligatissimo Servo vero Pietro Rivellini.

1789

Interpretatio Rescriptorum supra editorum de fori mutatione.

Trovandosi il Re ayer ordinato fin dal 1787., che nelle declinatorie di Foro, proposte contra cotesto Magistrato del Commercio e l'Tribunale dell'Ammiragliato, si avesse a fare il deposito di 24. ducati nei rispettivi Tribunali, che si cercassero declinare, per quindi o restituirsi alla Parte, che ottenesse la Declinatoria da lei proposta, o liberarsi in caso contrario a' Tribunali suddetti, ora che un tale stabilimento si è da S. M. ampliato anche per gli altri Tribunali, che cerchino declinarsi, per gli quali il Deposito si fa nella Camera Reale; S. M. ha dichiarato sulla rappresentanza di cotesto Magistrato de' 26. del prossimo Ottobre, di non aver con ciò inteso pregiudicare nè al Magistrato, nè al Tribunale dell'Ammiragliato: che anzi ha confermato, ed ordinato espressamente, che resti fermo quanto per essi avea determinato nel 1787., cioè, che per le Declinatorie dal Magistrato del Commercio, e dal Tribunale dell'Ammiragliato, continuino in essi a farsi i Depositi senza eccezione alcuna, come si trovava antecedentemente prescritto, e non altrove: e in caso, che lo Declinatoria non abbia luogo, il Deposito si liberi in beneficio di quelli de' suddetti due Tribunali, che si voleva declinare. Ed avendone avvisato la Real Camera, ne provengo ancora V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e del Magistrato. Caserta 22.

1789

Dicembre 1789. GIOVANNI ACTON. Signor Presidente del Magistrato del Commercio.

Index delegatus rebus sollybisticis, sive cambiis, nequaquam impediatur executionem litterarum Magistratus Commercii, quas dicuntur Ortatorie, ut in hoc, & sequenti Rescripto.

Poichè il Delegato de' Cambj non ha voluto obbedire all'Ortatoria del Magistrato del Commercio nelle Cause del Patrimonio del Barone di Martino, ivi dedotto, nè dar esecuzione alla salvaguardia spedita in favore di costui: perciò ha ordinato il Re, giusta il parere del Magistrato, che il Delegato de' Cambj, tolta di mezzo ogni questione di Foro; non più s'ingerisca nelle pendenze de' Creditori del Ba-

rone di Martino contro di questo, nè impedisca l'esecuzione di qualunque Decreto di esso Magistrato, relativo al Patrimonio suddetto, ma rimetta gl'atti al Magistrato medesimo. Nel Real Nome lo rescivo a V. S. Illustrissima per governo del suddetto Magistrato. Palazzo 22. Settembre 1789. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.

1789

Uniformandosi il Re al parere del Magistrato del Commercio, approva che il medesimo, e non già il Delegato de' Cambj, proceda nella Causa del credito di D. Gregorio Jafelli contro D. Vito Tagliaferri, il cui Patrimonio stà dedotto in esso Magistrato, all'Ortatoria del quale spedita sull'asunto dovrà ubbidire il detto Delegato de' Cambj, desistendo dall'ingerirsi in detta Causa, e rimettendogliene gli atti. Nel Real nome lo rescivo a V. S. Illustrissima per governo del suddetto Magistrato. Palazzo 3. Ottobre 1789. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.

1789

Il Re, a cui ho fatta presente la Relazione del Vicerè di Sicilia de' 30. del passato Luglio, e la Consulta di quel Magistrato del Commercio circa la persona di D. Matteo Novazckis nominato dall'Imperatore per suo Viceconsole in Palermo con Patente de' 7. Settembre dello scorso anno 1788., e circa il dubbio insorto al Magistrato, se a tal Patente dovesse darsi l'Exequatur colla formola prescritta nel Real Dispaccio de' 4. Aprile 1772., e con quella stabilira nel Dispaccio de' 25. Marzo 1786., si è degnato di approvare per Viceconsole Imperiale in Palermo il suddetto D. Matteo Novazckis, e riguardo alla formola dell'Exequatur per la Patente, ha ordinato che si pratici quanto fu fissato col citato Real Dispaccio de' 25. Marzo 1786., e che ciò si osservi per regola generale. Nel Real Nome lo comunico a V. S. Illustrissima per governo di cotesto Magistrato del Commercio. Palazzo 22. Settembre 1789. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.

De executione, quam litteris paternalibus Peregrinorum Viceconsulum prestare Commercii Magistratus debet.

1789

Avendo fatta presente al Re la Consulta di cotesto Magistrato di Commercio del dì 16. corrente, colla qua-

Artes, que vulgo dicuntur della seta, o della

*felba, quæ  
mirum quan-  
tum retroa-  
ctis annis apud  
nos floren-  
tes nunc ne-  
glectæ jace-  
bant, supre-  
mi Magistra-  
tus curæ,  
ac diligentia  
committun-  
tur.*

le diceva di non poter esaminare le cagioni della decadenza nel Regno delle arti della Seta, e della Felba, senza le necessarie facultà per richiamarsi le carte, e far le diligenze opportune nell' appuramento de' fatti, S. M. ha considerato che importa moltissimo al commercio del Regno, che le suddette arti tornino in effo a fiorire, come avevano incominciato nei tempi passati, e siano condotte da giorno in giorno a maggior perfezione, e perciò ha risoluto, che l' ispezione, e l' ispezione sulle medesime sia propria dell' intero Magistrato del Commercio, ed a lui si appartenga in vece di un sol Ministro Delegato, che da qualche tempo si destinava; laonde abbia esso Magistrato tutte le facultà opportune, e conducenti ad un oggetto di tanta importanza, qual è la ristorazione e la perfezione di arti sì utili al Commercio, ed allo Stato. Di Real Ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, ed al Magistrato, perchè si disponga a riempire con tutto il suo zelo, ed attività le mire, e le benefiche determinazioni della M. S. nell' intelligenza di essersene di già dati gli avvisi alle Reali Segreterie di Giustizia, e Casa Reale, e del Supremo Consiglio delle Finanze per loro intelligenza, e l' uso conveniente, Palazzo 27. Gennaio 1790. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spenelli.

1790

*Interpretatio  
superioris  
rescripti.*

Dopo di avere il Re risoluto in data de' 27. del passato Gennaio, che l' intero Magistrato del Commercio abbia l' ispezione e la delegazione sulle Arti della Seta, e della Felba per meglio farle perfezionare, e fiorire, acciocchè la giurisdizione sulle Arti medesime non vada divagata per più Tribunali, e l' Magistrato sia in piena cognizione di quanto occorra, per potervi dare le providenze opportune, ha la M. S. dichiarato, che restando il Tribunale del Consolato della Seta nell' osservanza de' Privilegj, che gode, da ora innanzi cotesto Magistrato del Commercio intervenga nell' elezione de' Consoli: il Consultore del Consolato riferisca ad esso Magistrato i gravami delle Cause, che in quello si trattano: e finalmente tutti gli affari spettanti alle suddette Arti della Seta, e della Felba, ed ai suoi Matricolari,

dipendano dalla giurisdizione di cotesto Magistrato, e per qualsivoglia pendenza, o quistione in tali materie, tanto riguardo alla giustizia, quanto all' economia, non possa ingerirsi altro Tribunale, ed essendosi disposto il conveniente, per gl' ordini, e gli avvisi, che ne risultino, nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e governo, e di cotesto Magistrato. Palazzo 15. Febbraro 1790. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli.

1790

In seguito della Rappresentanza di cotesto Magistrato di Commercio de' 17. del corrente, si è ordinato al Tribunale dell' Ammiragliato, che non riceva Cause di Forastieri, e lasci in esse procedere a cotesto Magistrato; al quale appartengono privatamente, escluso ogni altro Tribunale. Di Real Ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e del Magistrato. Caserta 23. Febbraro 1790. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli.

*Peregrinorum  
causæ  
ad Magistra-  
tum perti-  
neant, ut  
alias rescri-  
ptum.*

1790

Il Re, a cui ho fatto presente il viglietto del Segretario di Casa Reale degli 11. del passato Aprile. circa i privilegj de' Siti Reali, e degli Stati Allodiali per le Cause di quei Naturali da agitarsi in prima istanza nelle Corti Locali, ed in grado di gravame nell' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale, per osservanza di detti privilegj, è venuto a dichiarare, confermando gli ordini antecedenti, le costituzioni militari, e le leggi, e sovrane risoluzioni circa le prerogative delle Arti di Mare, e del Commercio, che i suddetti privilegj per lo procedimento nelle accennate Cause non debbano valere, nè a fronte del Foro Militare, nè de' Fori dell' Ammiragliato, e Consolato, e del Magistrato del Commercio, quantunque le persone soggette a tali giurisdizioni fossero naturali de' suddetti Siti, e Stati. Nel Real nome lo comunico a V. S. Illustrissima per governo di cotesto Magistrato di Commercio. Palazzo 22. Marzo 1790. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli.

*Magistratus  
Commercii  
ut & Admi-  
ratus & con-  
sulatus Tri-  
bunalia pro-  
cedere debent  
in causis per-  
sonarum Sta-  
tuum Allo-  
dialium, quæ  
commercium,  
& maris ar-  
tes respiciunt,  
privilegiis  
quibuscum-  
que non ob-  
stantibus.*

1790

In vista della Rappresentanza di V. S. Illustrissima del primo del corrente per l' intervento nell' elezione de' nuovi Consoli dell' Arte della Seta, il Re

*De electione  
Consulium  
artis Serici.*

ha

ha approvato, che v' intervenga V.S. Illustrissima, come Presidente del Magistrato, col Segretario, ed un Console del Magistrato medesimo, ch' ella dovrà nominare: ricordandole nel Real Nome le antecedenti Sovrane risoluzioni, cioè, che in ogni Causa dell' Arte della Seta il Presidente del Magistrato dovrà destinare un Commessario, e che perciò non dovrà esservi commessa generale, com' era nella Camera della Sommaria, nè Ministro, che abbia la protezione dell' Arte, ch' è concessa all' intero Tribunale. Ne prevengo dunque V. S. Illustrissima di Real Ordine per l' adempimento. *Palazzo 13. Aprile 1790. GIO: ACTON. Signor Presidente D. Antonio Spinelli.*

1790

Interventus nonnullorum negotiatorum cum suffragio in Magistratu Commercii a Rege petitur prorsus negatur.

Ha il Re ascoltato quanto V. S. Illustrissima ha riferito in data de' 4. del corrente sulla domanda della Ragion Cantante de' Fratelli di Majo, che in una loro Causa da riferirsi dall' Ammiraglio nel Magistrato del Commercio vorrebbero l' intervento di quattro Negozianti per aggiunti con voto, e la M. S. mi ha ordinato dire a V. S. Illustrissima, che non viene a dare per votanti i richiesti Negozianti, ma occorrendo perizie vuole che siano destinati nelle forme stabilite i convenienti Soggetti, uniformandosi la M. S. al sentimento espresso nella suddetta rappresentanza di V. S. Illustrissima, quando il Magistrato rescrivendo all' Ammiraglio stimerà necessario ordinargli che senta i Periti della Negoziazione. Ne lo prevengo di Real Ordine per sua intelligenza, e perchè ne disponga l' adempimento. *Palazzo 12. Giugno 1790. GIO: ACTON. Signor Presidente D. Antonio Spinelli.*

1790

Ad facilitorem causarum expeditionem bis in hebdomada Commercii Tribunal cogatur.

Osservando il Re, che le pendenze, che debbono agitarsi nel Magistrato del Commercio, sono di molto aumentate, e richiedono per loro natura il più sollecito disbrigo, è venuta la M. S. in ordinare, che da ora in avanti il Magistrato tenga Tribunale due volte per ogni settimana, ad effetto di vederli ultimare con prontezza le cause, e gli affari pendenti nel medesimo, ed assicurar sempre più la giustizia, ed il credito, di cui gode con soddisfazione della M. S. il Magistrato suddetto. Di Real Ordine lo partecipo a V. S. Il-

lustrissima, ed al Magistrato per l' adempimento. *Palazzo 7. Luglio 1790. GIO: ACTON, Signor Presidente D. Antonio Spinelli.*

1790

Potendo accadere, che l' Intendente Generale delle Aziende Allodiali, e Gesuitica D. Domenico di Gennaro abbia a commettere al Tribunale del Commercio in generale, o a qualche dilui Ministro in particolare, affari riguardanti detti due Aziende di suo carico, ha comandato il Re, che senza alcun ritardo si dia esecuzione a quel che l' Intendente suddetto farà in circostanze di dover commettere per affari di Real Servizio, relativi alle avviate due Aziende, Il Consiglio di Finanze lo partecipa di Real nome a V. S. Illustrissima per intelligenza del suddetto Tribunale, e de' di lui particolari Ministri per lo dovuto adempimento, nella prevenzione, che S. M. si è degnata di accordare all' Intendente sopra mentovato il trattamento di Eccellenza. *Palazzo 29. Luglio 1790. FERDINANDO CORRADINI. Signor D. Antonio Spinelli di Cariatì.*

Tribunal Commercii D. Dominici de Ianuario generalis Intendentis bonorum allodialium, & ejectorum Iesuitarum dicto obediens sit, cum de his rebus aliquid sibi prescribendum occurrat.

1790

Dopo avere il Re ordinato con Dispaccio de' 13. del passato Luglio, che per evitarli il fallimento del Negoziante Napoletano D. Ruggiero Avoffa, contra il quale cotesto Magistrato del Commercio stava procedendo ad istanza di molti suoi Creditori esteri, procedesse ancora contra i suoi Debitori, quantunque Nazionali, senza dare ascolto a declinatorie, o quistioni di Foro; ha ora S. M. inteso dalla rappresentata di cotesto Magistrato de' 13. del corrente, che l' Avoffa per differire la rassegna de' suoi beni, e crediti in cotesto Magistrato vada rimettendo in campo alcune antiche quistioni di Tribunali coi suoi Creditori esteri Meuricofre, e Complici. E la M. S. nell' atto che conferma gli ordini generali antecedenti per la privativa giurisdizione di cotesto Magistrato nelle Cause tra Negozianti esteri, e Nazionali, e la determinazione presa a consulta di cotesto Magistrato per la rassegna de' beni, e de' crediti, dell' Avoffa, manifestatagli col suddetto Dispaccio de' 13. Luglio, mi comanda rescrivere a V. S. Illustrissima, ed al Magistrato, che senza ulteriore ascolto, e per risecare i

Magistratus procedat in causis Civium, quae cum Peregrinis, aut contra aguntur, ut alias rescriptum.

con-

1790

Restituitur  
rescriptum de  
formula in-  
tinetur parti  
absque depo-  
sito, ut supra  
pluries.

continui cavilli messi in campo proce-  
da il Magistrato a quanto sia di giu-  
stizia. Palazzo 24 Agosto 1790. GIO:  
ACTON. Signor D. Antonio Spi-  
nelli.

In vista della Rappresentanza di cotesto  
Magistrato del Commercio, colla quale  
si lagnava, che nella quistione di Tri-  
bunale, introdotta in Camera Rea-  
le nella causa fra l' Università di  
Montegiordano, e'l Barone di Mar-  
tino, se debba procedere esso Magi-  
strato, o il Consiglio, abbia la Real  
Camera decretato, contra le replicate  
Reali determinazioni, che s' intimasse  
alla Parte senza deposito; la M. S.  
nell' atto che ha confermate le ante-  
cedenti sue Sovrane determinazioni, di  
non ammetterli quistioni di Tribu-  
nali senza precedere deposito, ha or-  
dinato, che la Camera Reale vi  
si conformi esattamente, e dia le di-  
sposizioni opportune, perchè abbia pie-  
no adempimento questa sovrana pre-  
scrizione. Nel Real Nome ne riscon-  
tro V. S. Illustrissima, e'l Magistrato  
per loro intelligenza. Palazzo 14. Set-  
tembre 1790. GIO: ACTON. Signor  
Presidente D. Antonio Spinelli.

1790

Ab optimo  
Rege nostro,  
(qui cum prae-  
clarissima  
conjugis Vien-  
nae nunc re-  
peritur pro  
amborum e-  
jus filiarum  
lectissimarum  
sane puella-  
rum ductione  
in regias vi-  
rorum domos,  
quas duo Au-  
striae Archi-  
duces, Juve-  
nes Origine  
generosissimi,  
Forma amabi-  
lissimi, Virtute  
optimi sibi  
delegerunt,  
ac desponde-  
runt) denuo  
rescribitur,  
Tribunal Ca-  
merae S. Cla-  
rae nequaquam  
amplius Fori  
quastiones  
finire debere  
absque depo-  
sito.

Avendo dato conto al Re di quan-  
to cotesto Supremo Magistrato del Com-  
mercio rappresentò in data de' 26. del  
passato Agosto per avere la Camera  
Real ammessa, e decisa senza deposi-  
to la quistione di Tribunale tra cote-  
sto Magistrato, in cui pende il Patri-  
monio del Barone di Martino, e'l S.  
C. in cui sono ricorsi gl' Amministra-  
tori dell' Università di Montegiordano,  
che si lagnano delle gravezze, che di-  
cono soffrire da quel Barone; La M.  
S. coi suoi sacri caratteri de' 17. del  
corrente da Vienna mi hà comandato  
manifestare alla Real Camera la sua  
sovrana disapprovazione, per esser' essa  
venuta ad ammettere, e decidere sen-  
za deposito la suddetta quistione di  
Tribunale, contra gl' espressi, e repli-  
cati Reali suoi Ordini: Ed annullan-  
do perciò S. M. di Sovrana sua auto-  
rità la decisione di tal quistione, per-  
chè fatta in disubbidienza de' Reali espres-  
si suoi Ordini, e tante volte repli-  
cati: Ed avocanda a se la decisione di  
tal quistione, hà rimesso sovranamen-  
te al Consiglio l' esame delle gravezze,

delle quali si lagna l' Università di  
Montegiordano: ed intanto vuole che  
il Patrimonio del Barone di Martino  
si continui a trattare in cotesto Magistra-  
to, in cui pende; ed ha comandato  
seriamente alla Real Camera di non  
trasgredire d' ora in avanti la sovrana  
prescrizione del deposito per le qui-  
stioni di Tribunale. Di Real ordine par-  
tecipio tutto ciò a V. S. Illustrissima,  
e al Magistrato di Commercio per loro  
intelligenza, e per l' uso, che conven-  
ga. Palazzo 27. Settembre 1790. GIO:  
ACTON. Signor D. Antonio Spinelli.

1790

Alterum de  
eadem re  
Rescriptum.

Avendo dato conto al Re della  
rappresentanza di cotesto Magistrato  
del Commercio de' 26. Agosto, colla  
quale si lagnava al Real Trono, che  
trattandosi di un credito dell' Olande-  
se D. Antonio Wanhoolant col Ra-  
gusco D. Serafino Zamagna, Nipote,  
ed Erede del Barone D. Sayino Ma-  
ria Zamagna, il quale aveva dato il  
biglietto per tante merci estere accre-  
denzate al Barone D. Gaetano de Mar-  
tino, non ostante che la Causa sia fra  
due Forastieri per merci Forastiere, e'l  
Patrimonio del de Martino stia dedot-  
to in cotesto Magistrato, pure la Camera  
Reale abbia deciso, che proceda la Vi-  
caria, la quale, riconoscendo la sua  
incompetenza, già aveva antecedente-  
mente rimessi gli atti al Magistrato  
medesimo, dove le Parti eran poi  
comparse, e si era venuto fino alla  
spedizione delle lettere esecutoriali;  
E che oltre a ciò, entrando al meri-  
to della causa, abbia la Real Camera  
foggiunto, che intanto il Ragusco  
Zamagna non sia molestato: Ha S.  
M. rescritto sovranamente da Vienna il  
di 23. Settembre di aver trovato giusto  
il reclamo, e le lagnanze di cotesto  
Magistrato, e di volere assolutamente, che  
illeso resti il Foro assegnato a i Ne-  
gozianti Esteri in tutta la giusta, e  
conveniente sua estensione. E perciò,  
aderendo la M. S. alle istanze di es-  
so Magistrato, ha ordinato, che la  
suddetta Causa gli si rimetta ne i ter-  
mini, ne quali si trovava: E che la  
Camera Reale sia avvertita, di non  
ingerirsi nel merito delle Cause, al-  
lorchè deve conoscere delle quistioni  
de' Tribunali specialmente quando si  
tratti di Nazioni Estere, le cause del-  
le

le quali sono di privata giurisdizione del Magistrato di Commercio, finchè il Rè non le deleghi particolarmente alla Camera Reale. Ed avendo io partecepatato tutto ciò nel Real nome alla Camera Reale, per adempimento

della Sovrana determinazione, ne vengo ancora cotesto Magistrato per sua intelligenza e per l' uso che convenga. Palazzo 6. Ottobre 1790. GIOVANNI ACTON. Signor Presidente D. Antonio Spinelli.

1790



DE OFFICIO TRIBVNALIS FOGGIENSIS IN COLLEGIVM REDACTI, ET HIS, QVAE IPSI INCVMBVNT.

TITVLVS LXXXIII.

PRAMMATICA I.

Ex gratiis concessis anno 1742.

CAROLO III. CATHOLICO REGE.



Regia istiusmodi gratiarum & sanctionum, quas huic titulo subiecti poterant titulo de officio Procuratoris Caesaris subesse; sed pragmatica inferius subicienda, quae Tribunal Foggienfe in Collegium redegit, ut id efficerem, prorsus suavit.

Iam qui ex privatorum Locatorum cessione jus Locationis adquisivisse se se intendunt, in posterum, non nisi cum aliquibus conditionibus, Locatorum jure, & privilegio uti queant.

Omeche, S.M., la principal prerogativa, che adorna il suo Baronaggio, è l'ordinaria giurisdizione, di cui con oneroso titolo i Baroni sono stati infeudati, ed investiti, si è procurato, e tuttavia si procura dagli uomini, e persone di Feudi, Città, e Terra rispettivamente render pregiudicata per tutte le parti la giurisdizione de' Baroni; e da quella essentarsi, specialmente con farsi descrivere nelli libri della Regia Dogana di Foggia, ed ivi aggregarsi *in fraudem* col titolo d' Affittatori di terre falde, prendendo in affitto poche versure di terre, che non coltivano, o pur professando una quantità di pecore, che non posseggono, unicamente per godere il loro Doganale, senza che con ciò si apporti alcun vantaggio al suo Real Patrimonio, mentre quella picciola spesa, che essi soffrono per soliti diritti, quasi tutta rimane a beneficio degli ufficiali della medesima Regia Dogana; restandone appena una picciola parte per lo suo Real Patrimonio, e con ciò si rendono talmente audaci, che perdono affatto l'attenzione a' Baroni, ed alla Curia Baronale; si fanno lecito di dare in eccessi, e disordini, a quali non può ripararsi per quelle strade, che la ragion prescrive per mancanza di fiscalità, e giurisdizione, ed in tal maniera non solo rimangono impuniti li

delitti, e gli eccessi, che da essi si commettono, ma nè pure inquanto a' debiti, questi affatto da' pretesi Locati non si pagano con pregiudizio de' poveri creditori, e soprattutto con pregiudizio del suo Real Patrimonio, ne' casi de' pagamenti de' rilevi per vedersi diminuiti i corpi giurisdizionali di mastrodattia, e bagliva, quando per contrario secondo l' antiche istruzioni del Cardinal di Granvela, confirmate dal Conte di Lemos nel capitolo 12., dal Conte di Miranda nel cap. 27., tali specie di pretesi Locati, come fatti *in fraudem* della giurisdizione ordinaria de' loro Baroni, non possono affatto godere il loro doganale. E quantunque gli Avvocati fiscali *pro tempore* della Regia Dogana di Foggia avessero conosciuto, che somiglianti affitti di poche versure di terra, che non coltivanti a descrizione di pecore, che non possedeansi, erano puramente fittizj, e praticati *in fraudem* della giurisdizione ordinaria de' Baroni; contutto ciò han procurato sostenerle, non con altra ragione, salvo che coll' affermare, che colla disposizione della Prammatica 79. de' Offic. Proc. Cas. nel §. 27. si fosse confermato distintamente il Privilegio del foro a tutte le persone scritte ne' libri doganali, e che dall' arresto 700. della Regia Camera si desuma, doverli attendere i soliti libri della Dogana, e non già l' effettivo, e real possedimento degli animali, cosa in verità, S. M., totalmente.

Vide pragmaticam 79. de Officio Procuratoris Casaris.

mente contraria al fatto, mentre l'istesse armi, colle quali han creduto gli Avvocati Fiscali difender le loro idee, sono distruttive affatto della medesima, se chiaramente nell'avvisata Prammatica 79. nel citato cap. 27. sta determinato, che gli affitti di terre salde debban farli da veri padroni, e non fittizj, come chiaramente dimostrano le parole: E perchè s'intende, che ne memoriali d'affitto di terre salde vi aggiungano altre persone, che non sono i veri padroni proprj, seu affittatori per esimersi dalle loro giurisdizioni ordinarie, con fare ancora apparire diversi affitti, ordiniamo, che gli Affittatori debbano essere veri Padroni, e non persone supposte, altrimenti non abbian da godere del foro, nè si debba servare loro privilegio, nè prerogativa alcuna.

E col citato arresto 700. sta determinato, che coloro debbano godere del foro Doganale, quali *tenent* (sono parole dell'arresto) & *possident oves effectivas*, & *reales*. Per modo che ravvisa la M.V., che a somiglianti pretesi Doganali ostano le Istruzioni Doganali, li Capitoli del Regno, le Regie Prammatiche, e gli Arresti della Regia Camera, co' quali finora ingiustamente si sono difesi. Supplicano perciò la M. V. degnarsi ordinare, che con effetto detti Affittatori di poche versure di terre salde, che non coltivano, e coloro, che professano pecore, che non posseggono, non debban godere il foro doganale, come fittizj, e fatti *in fraudem*.

*Ne jura Populorum, singulorum, & Fiscis, qui coram Procuratoribus Nostri cum Baronibus judicio hac de re concedunt, abobere videamur, Regia potestate, & munificentia extraordinaria utendum in presentia minima Nobis esse cognoscentes, illud nunc precantibus damus, ut, ii, qui ex privatorum Locatorum cessione jus Locationis adquisivisse se se intendunt, in posterum, Locatorum jure, & privilegio uti nequeant, nisi aut quibus initio cujuslibet anni, dum sal, terre, & pasca tribuuntur, cessum solemniter a Locatis jus illud in libris, & actis Dobanae legatur, aut quibus cessum, anno quolibet currente, constet ex istrumento pu-*

*blico, & Solemni, quod Judici exhibetur, cujus fuerit forum declinandum, Interim vero quantocius judicium illud, & litem, ut absolvant, Procuratoribus Nostri precipimus.*

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,*

*sive*

## PRAMMATICA II.

**D**Alle suppliche avanzate dalla generalità de' Locati, e dalle relazioni del Tribunale della Dogana di Foggia, e di quello della Camera della Summaria, ha il Re rilevato i gravi pregiudizj della giustizia della industria doganale, e de' suoi regali interessi prodotti dalla pratica adottata dopo l'anno 1760. di accordarsi la decisione della continenza della causa quando risultano rei dello stesso delitto i Sudditi di Dogana, e gli altri particolari non locati, perchè il Tribunal della Dogana procedesse solamente contro i suoi Sudditi, e gli altri Tribunali, e Giudici ordinarj avessero la cognizione per la stessa causa, per gli altri rei non compresi in quel privilegio: tantochè spesso è nato l'assurdo, e la deformità della pena data a' rei dello stesso delitto con essersi ritardato il corso della giustizia, e pregiudicata pure la verità colla compilazione di diversi processi. Ha nel tempo stesso la M. S. anche rilevato, che l'Augustissimo suo Genitore per impedire tali perniciosi assurdi aveva replicatamente per punto generale dichiarato, e stabilito, colla sovrana determinazione de' 9. Giugno 1745., e 22. Gennaio 1747. 15. Gennaio 1749., e a Marzo 1750., che in conferma de' privilegi accordati a titolo oneroso al ceto de' Locati dovesse il Tribunale della Dogana procedere privatamente in tutta la continenza della causa, ogniqualvolta i Locati, o altri Sudditi, di Dogana risultassero rei di qualche delitto in unione di altri particolari non Sudditi senza darli luogo all'assurda divisione della causa, con dovere perciò tutti li rei restare indistintamente soggetti alla giudicatura della Dogana, e della Camera Summaria, ha risoluto, e

*Locatorum dohanæ me-  
næ pecudum  
causæ, in quibus & alio-  
rum eidem  
non subjecto-  
rum nonnullæ  
ex crimine  
sint partes, di-  
vidi inter se,  
ac se jungi ne-  
queunt.*

co-



comanda, che rimanendo sospesi gli ordini dati in Giugno dell'anno 1760., e confermati all'opposto i decreti del suo Augustissimo Genitore emanati dal 1745. sino al 1750. per l'esatta osservanza del privilegio concesso a Locati, e de' cennati decreti, e determinazioni, debba la Dogana di Foggia procedere ne' termini di giustizia in tutta la continenza delle cause di essi Locati, ed anche per le persone, che non sieno locate, nè Sudditi di Dogana, sempre che tutti risultassero rei di uno stesso delitto, senza darsi luogo alla pretesa divisione della continenza della causa. E volendo finalmente la M. S. all'effetto sudetto, che a norma degli suoi ordini generali emanati a 15. Giugno 1769., e 15. Ottobre 1770. debbano le Udienze Provinciali, e tutti gli altri Tribunali, e Sindici Ordinarj del Regno prontamente ubbidire alle Oratorie ed Inibitorie, che saranno spedite dalla sudetta Dogana di Foggia; di suo real ordine partecipo a V. S. Ill. la divisata sovrana determinazione, acciò questa Regia Udienza dia il dovuto adempimento in tutte le sue parti. Napoli 5. Settembre 1782. GIOVANNI GOYZUETA. Signor D. Giro Capasso.

1782  
Giovanni  
Goyzueta.

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,*

*sive*

PRAMMATICA III.

Vel penitus  
extinguuntur  
decreta, sive,  
ut vulgo di-  
cunt ea, Ap-  
puntamenti,  
Regiz Came-  
raz Summa-  
ria, quæ hæc  
edidit die 11  
Mensis Mar-  
tii 1778, &  
17 Augusti  
1781, ac nova  
quædam de  
Locatorum  
Cætu in non-  
nullis §§. con-  
stituuntur.

**D**Al Tribunale della regia Dogana di Foggia, e dall'Avvocato Fiscale di esso, si umiliarono a S. M. diverse rappresentanze, con alcune delle quali cercarono di dimostrare quanto fossero contrarj a tante sovrane determinazioni, regie Prammatiche, e Costituzioni del Regno emanate in sostegno della Giurisdizione della Dogana, e di pregiudizio a' reali interessi gli appuntamenti del Tribunale della Summaria degli 11. Marzo 1778., e 27. Agosto 1781., in virtù de' quali possono i Bagliivi locali procedere contro i Locati per le cause de' danni dati da' loro animali, per l'esazioni erariali, e per le innovazioni *de facto*; ed inoltre si espose, che si procurava di

Tom. II.

eludere la giurisdizione della Dogana colla prevenzione del giudizio. S. M. con tutta la ponderazione ha esaminato quanto la Camera le ha rassegnato, informando sulle dette rimostranze avanzate dal Tribunale di Foggia, ed avendo ravvisato che i cennati appuntamenti formati da essa Camera agli 11. Marzo 1780., e de' 27. Agosto 1781. han prodotto delle grandi esclamazioni del ceto de' Locati per la varia interpretazione, che si è data a' medesimi nell'eseguirsenè il contenuto, la quale interpretazione, che si è data, par che sia contraria alle Regie Prammatiche, e Costituzioni del Regno; Ha risoluto la M. S., e comanda, che per troncare perpetuamente ogni disputa, e qualunque controversia, da cui finora il detto ceto si è veduto agitato, si osservino in avvenire inviolabilmente le seguenti sue reali determinazioni.

I. Che l'esazioni erariali possono farsi liberamente da' Baroni a tenor del solito, e come si praticava prima di detti appuntamenti, ben vero però in ogni caso, che nascesse controversia intorno alle medesime, debba procedere l'ufficiale doganale del luogo, ed in mancanza di esso debba ricorrersi al viciniore.

II. Che in caso di debiti commessi da Locati, che meritano pena affittiva di corpo, o dove sieno stati colti infraganti, possano le corti locali arrestare i rei, e fare anche la pruova generica del delitto, dove però non vi sia l'ufficiale doganale, passando indi il reo stesso insieme cogli atti alla Dogana di Foggia, ma ne' luoghi, in cui si trovi il detto Ufficiale, possano soltanto esse Corti arrestare i rei, lasciando all'Ufficiale della Dogana il far la pruova sudetta.

III. Che per i delitti commessi da' Locati prima della locazione, allora solamente debba continuare a procedere la Corte Locale, quando prima della locazione si trovasse già spedita la citazione contro del delinquente, benchè non fosse ancora notificato, e riguardo poi a' giudizj civili allora soltanto debba continuare a procedere la Corte Locale, quando ne' giudizj ordinarj, dopo notificata la parte con-

Dd

ve.

venuta, si trovasse impartito già il termine nella causa prima della locazione, ed essendo il giudizio esecutivo si fusse dal reo convenuto, e notificato, presentata già la sua istanza, e la procura.

IV. Finalmente per li danni dati da Locati, siccome secondo l'antica osservanza possono i Baglivi ritenere un pegno di coloro, che abbiano dato il danno colle proprie greggi, tanto per sodisfazione almeno in parte, quanto per poterne dimostrare l'autore per essere rifatto; ha così determinato S. M., e vuole, che i Baglivi non si ritenghino altro pegno, senonche di qualche attrezzo men necessario, che abbia già la sua marca, come li han quasi tutti, e serva ad indicare l'armamento, da cui il danno sia stato recato, e solamente in mancanza di ogni tale attrezzo da ritenersi per segno da Baglivi permette loro di ritenersi per lo medesimo uso un animale grosso, o piccolo secondo la qualità dell'armamento, purchè però s'invigili, che non succedano in tali rincontri delle vessazioni a' poveri Locati, ed insorgendo contesa sulla liquidazion del danno, o sulla pena pretesa in caso che si supponga cagionato col dolo, debba procedere l'Ufficiale doganale del luogo, o, dove costui manca, il viciniore. Il Supremo Consiglio delle Finanze nel real nome partecipa tutto ciò a V. S. Ill. per l'intelligenza di cotesta Udienza, e corrispondente adempimento.

1785 Nicola Maria Vespoli, Napoli 20. Agosto 1785. NICOLA MARIA VESPOLI. Signor Preside di . . . .

PRAMMATICA IV.

FERDINANDO IV REGE,

Occasione recentioris hujus Pragmaticæ novum istum Collegium titulum adjectum, in quem nonnullas sanctiones redegit, quarum alias sua in Tit. de Offic. Proc. Cas. se-

Ruscendo quasi impossibile all'Uditore di Foggia di spedire le moltissime liti introdotte, e da introdursi in quel Tribunale Doganale, per essersi notabilmente moltiplicati nel Regno Tavoliere di Puglia i due Ceti de' Locati e de' Massari di Campo; e convenendo, che a' medesimi applicati alla Pastura, ed all'Agricoltura, venga più prontamente del passato amministrata giustizia, onde le loro liti non mai vadano a lungo, abbiamo col consiglio de' nostri savj Ministri determi-

nato di ridurre in Collegio il Tribunale di Foggia, siccome con questo Nostro Real Editto lo dichiariamo Tribunale Collegiato, e vogliamo che venga riputato per tale, e che si regoli co' seguenti stabilimenti.

I. Che il Presidente abbia voto in tutte le cause, così civili, come criminali, benchè per lo passato non l'abbia avuto, se non in qualche caso, in cui con ordine particolare si sia stimato conveniente di darglielo.

II. Che oltre all'antico Uditore ve ne sia anche un'altro con equal soldo, e che ambidue procedano da Giudici ordinarij in tutte le cause de' Sudditi Doganali, potendo bensì il Presidente destinare uno di essi per Commessario, tutte le volte, che lo stimi opportuno, anche dove l'altro si trovasse già procedendo, come pratica il Reggente nella G. C. Civile.

III. Che le Inibitorie generali di tal Tribunale, e non già quelle, che sogliono ordinarsi per cause particolari, le quali spettano al Ministro, che starà in esse procedendo, si spediscano per li Sudditi di Dogana di sei Provincie del Regno da uno de' due Uditori, e dall'altro poi per quelli delle altre sei Provincie, secondo il ripartimento, che il Presidente stimerà di farne.

IV. Che i gravami de' decreti degli Uditori debbano proporsi, e discuterli nel Tribunale, dove essendo impedito uno d'essi, o il Presidente, abbia voto nelle sole cause civili l'Avvocato Fiscale, quando vi si trovi, per evitarsi, le parità, che potrebbero nascere fra gli altri due Ministri.

V. Che si tenga una cassa comune delle diete degli accessi de' due Uditori, da dividersi egualmente fra di essi, dedottene le spese, che occorreranno fuori di residenza, come si pratica nelle Regie Udienze, e che il Presidente, ed il Fiscale prenda ciascuno per se le sue diete, dove alcuno di essi dovrà uscire in accesso.

VI. Che nelle cause riguardanti le industrie de' Locati, e de' Massari di Campo, procedano i due Uditori nel modo sopradetto, con prodotti da loro decreti i gravami nel Tribunale; ma dopoche da esso Tribunale si saranno

des erat, ut supra. Pragmatica ista Tribunalis Foggientis in Collegium redigitur, necdem certa quaedam ratio præscribitur, qua se in expediendis judiciis gerere debet, ut in-

no interposti due decreti uniformi, dovrà eseguirsi il giudicato, senza darsi luogo ad appellazione nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria; non convenendo, che tali cause, per lo più esecutive, e da non potersi decidere, se non colla pratica quotidiana degli affari Doganali, vengano più a soggiacere alle passate lungaggie, di cui i detti due Ceti si son sempre doluti: ma con ciò non s'intenda privato il Presidente della facoltà, che per lo innanzi ha avuta, di risolvere alcuni de' detti affari, senza formalità giudiziarie, come appunto sono quelli, che non soffrono indugio, e che non esigono molta discussione, dovendo i medesimi continuare a spedirsi dal solo Presidente nella stessa maniera, che si è tenuta fin ora.

VII. Che in tutte le altre cause de' suddetti due Ceti, che non appartengono alle loro industrie, si pratici lo stesso, che si è stabilito nel precedente articolo, quando non giungano al valente di ducati cinquecento; ma giungendo a tal summa, si dia luogo all'appellazione nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, la quale, prima di accordarla, esaminerà se si verifichi la circostanza della somma prefissa sulla relazione dello stesso Tribunale Doganale, alla quale assolutamente si debba stare.

VIII. Che nelle cause criminali non abbia luogo l'appellazione nella Regia Camera della Sommaria, se non soltanto in quelle, in cui debba infiggersi ai rei pena di corpo affittiva, nè in tali cause si ammetteranno i gravami, se non de' soli decreti diffinitivi.

IX. E finalmente, ch'esso Tribunale Collegiato di Foggia debba godere di tutte le prerogative accordate a' Tribunali Collegiati dalle leggi del Regno, potendo anche procedere in tutte le cause di furto di strada pubblica, e di altri simili delitti colla delegazione, che hanno le Regie Udienze, a tenore delle dette leggi. Volendo intanto, che questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, comandiamo, che si pubblichino nelle legittime forme ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Re-

gno, da Noi sottoscritto, riconosciuto dal Direttore delle Nostre Reali Finanze, visto dal Nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. Napoli. .... Novembre 1788. FERDINANDO. Ferdinando. Corradini. Vidit Citus Pras. Viceprotonot. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secr. Pubblicata a dì tredici Dicembre 1788.

Ferdinando.

1788

Bannum, sive

PRAMMATICA V.

PER le suppliche umiliate al Real Trono dal Cetode' Locati di questa Regia Dogana si trova dalla Paterna Clemenza di S. M. stabilito, ed accordato l'affitto sessennale degli erbaggi di questo Real Tavoliere col pagamento del prezzo medio, che nasce dalla coacervazione dell'ultimo antecedente sessennio, e coll'aumento dell'otto per cento, ma siccome per la brevità del tempo non si è potuto procedere alla particolare divisione, e ripartimento degl'erbaggi di ciascuna Locazione; così per le domanda degli stessi Locati si degnò la M. S. di comandare col Real Dispaccio de' 13. Maggio corrente anno 1788, che per l'anno prossimo venturo prima dell'affitto suddetto, dovesse restare fermo il ripartimento di ciascuna Locazione fatto in Novembre del passato anno 1787., e che lo stesso si dovesse osservare per le Poste delle Locazioni di Lesina, e Castiglione, e che per gli altri cinque anni susseguenti restasse nell'arbitrio degli stessi Locati di fare il nuovo ripartimento in Aprile del venturo anno 1789. Nel doverli eseguire queste Sovrane determinazioni, fu dai Deputati generali supplicata la M. S. per la pubblicazione dei soliti Bandi circa la custodia delli Regj erbaggi, e l'uso da farsi da' Locati, e col Real Dispaccio de' 14. Giugno si compiacque comandarcene la spedizione nel tempo solito. Indi coll'altro veneratissimo Real Dispaccio de' 12. Luglio ci ha comandato di unire a quello Bando tutto ciò che riguarda la osservanza de' Privilegj de' Locati, e

EODEM REGE.

E regalibus Rescriptis editis diebus 13 mensis Maii, & 14 Junii anni 1788 Tribunal Foggiese generale isthoc, at temporale editum in Regia Dohanz Locatores publicavit, quorationes optime prescribuntur, quibus absque aliquo incommodo quovis inter sexennium anno Locatorum ipsorum oves pasci queant in regis pascuis per id tempus a clementissimo Rege locatis, ut in-

D d 2

quello

quello che si stima opportuno nel nuovo piede dell'affitto sessennale; perciò volendo noi adempire a tale incarico abbiam fatto il presente Bando diviso nei sequenti Capitoli, che dovrà osservarsi da ognuno senza potersi allegare causa d'ignoranza.

I. Il principale motivo, per cui si è da' Locati domandato, e concluso l'affitto sessennale, è stato quello di evitare la scommessione degli erbaggi fiscali, e di supprimere la inutile custodia dei Cavallari; perciò a norma degli ordini dati da S. M. ogni Locato dal giorno de' 29. del prossimo mese di Settembre goderà la piena libertà di fare custodire colla maggiore diligenza quella porzione di pascolo acquistata nel ripartimento del passato anno 1787. con destinarci a suo arbitrio guardiani, o altra gente di servizio; e perchè niuna persona di qualunque grado possa fare abuso dei pascoli altrui, col presente in nome della M. S. si ordina a tutt' i Massari di Campo, e Possessori d'animali de' luoghi di questo Real Tavoliere, perchè sotto la pena della perdita degli animali, ed altre riserbate all' arbitrio della M. S., dal giorno de' 29. Settembre debbano fare ritirare, e mantenere nelle proprie mezzane i Bovi aratori, e mandare fuori de' Regj passi nei pascoli straordinari, e particolari tutte le Giumente, le Vacchè, e gli altri animali, che nel tempo estivo hanno mantenuti nelle Locazioni, e ristori della Regia Dogana; e chiunque facesse il contrario sarà congruamente castigato, ed obbligato all'emenda del danno in vista delle legittime istanze, che a Noi si faranno dai dannificati.

II. Siccome nel corso dell'affitto sessennale gli erbaggi fiscali restano intieramente ceduti ai Locati medesimi, così avranno essi la piena libertà di far passare i propri animali dentro del Regio Tavoliere dopo il giorno de' 29. Settembre, senza essere tenuti a pena di scommessione, e perchè questa libertà non rechi pregiudizio ai Locati più deboli, o che si trovano i più lontani dalle assegnate Locazioni, col presente Bando si ordina a tutt' i Locati di qualunque Provincia, perchè

sotto le pene contenute nelle Doganali Istruzioni, Prammatiche, e Bandi, debbano, nel calare in Puglia, venire per i soliti destinati tratturi, e ripoli per entrare in questo Real Tavoliere per i passi assegnati, e stabiliti a ciascuna Locazione, senza poter quelli variare sotto qualunque pretesto, dovendo ognuno portare gli animali a dritta, e per le vie più brevi nei pascoli a ciascuno assegnati nel ripartimento del passato anno 1787., senza recare danno agli erbaggi adjacenti assegnati ad altri Locati; altrimenti saranno senza forma, e strepito di giudizi condannati alla pena stabilita per la variazione dei passi, ed obbligati prontamente alla emenda del danno in beneficio dei dannificati.

III. Per le istanze fatte dai Deputati generali trovasi da S. M. col citato Real Dispaccio de' 14. Giugno differito fino al venturo mese di Novembre il ripartimento del prezzo dell'affitto sessennale fra le 19. Locazioni professatrici. Ma perchè questa importante operazione possa eseguirsi nella maniera spiegata nei replicati Sovrani ordini, senza il menomo aggravio dei più deboli, è bisognosi, debbano inpreteribilmente trovarsi, ed unirsi in questa Città di Foggia tutt' i Deputati generali, e particolari delle diciannove Locazioni, che debbono sentirsi, e convenire sopra questo articolo; perciò col presente si ordina a tutt' i Deputati generali, e particolari, perchè sotto le pene spiegate nel Real Dispaccio de' 21. Maggio 1738., e nel Real Decreto de' 10. Maggio 1747. debba ciascuno di essi trovarsi personalmente in Foggia nel giorno de' 13. del venturo mese di Novembre; e chiunque dopo detto giorno non si trovasse pronto, e presente, sarà irremissibilmente condannato a pagare la pena pecuniaria stabilita nei citati Reali ordini.

IV. Nella conclusione dell'affitto sessennale la Real Clemenza di S. M. considerando conveniente di sospendere la generale proibizione, che cogli antichi Bandi della Dogana era stabilita per la vendita, e contrattazione degli erbaggi de' particolari sino al giorno venticinque di Novembre con Real Dispac.

spaccio de' 5. corrente Luglio ci ha comandato di dovere rendere pubblico e manifesto, che per tutt' i sei anni del conchiuso affitto potessero li Possessori degli erbaggi particolari liberamente contrattarli, e venderli in qualunque tempo, senza essere obbligati ad aspettare il giorno de' venticinque di Novembre, come si osservava nel tempo, in cui si vivea per volontaria profestazione, perciò nel rendere nota questa clementissima sovrana determinazione ordiniamo ai Locati, ed ai Possessori degli erbaggi di doverla esattamente osservare.

V. Nel corso dell' affitto sessennale devono gli animali de' Locati continuare nell'Autunno la stessa trasfugazione dalle montagne in Puglia, e nella Primavera tornare nelle proprie Patrie; perciò in osservanza delle fondamentali leggi della Dogana dovranno quelli godere liberamente dei tratturi, e riposi generali, e particolari designati, e descritti in tutti gli antichi Bandi, ed Istruzioni di questa Regia Dogana: onde tanto nel calare in Puglia, quanto nel salire nelle montagne non dovranno ricevere la menoma molestia; perciò col presente ordiniamo a tutt' i Baglivi, Giudici, Sindaci, Cancellieri, Guardiani, ed altri Ufficiali delle Corti Regie, o Allodiali, e delle Università, e Baroni delle Provincie soggette, che sotto qualunque pretesto, o colore non impediscano a' Locati, Massari, Buttari, Pastori, che colle di loro pecore, ed altri animali di Dogana caleranno dalle montagne in questo Real Tavoliere, e torneranno nelle di loro Patrie, di potere nel passaggio trattenerli, e dimorare in tutti li Demanj, e territorj aperti, che s' incontrano nel camino fra le montagne, e la Puglia, semprechè non siano coltivati, nè riserbati per solo pascolo de' Bovi (nella maniera dichiarata da S. M. nella generale determinazione de' 3. Maggio 1781.) dovendo ad ognuno fare liberamente, e quietamente passare, riposare, e pascere negli erbaggi, e territorj demaniali, ed incolti, dove gli animali sono soliti, e debbano per necessità passare tanto nel calare in Puglia, quanto nel ritornare faranno nelle loro Patrie, la-

sciandoli liberamente pernottare, e dimorare per lo spazio di ore ventiquattro, e tanto più quando fosse necessario sotto pena di ducati mille per ogni volta che controverranno, e di carcerazione da eseguirsi a nostro arbitrio; e nel caso che in tempo di detto passaggio, e riposo, o in altra qualunque occasione gli animali de' Locati commetteressero casualmente qualche danno ne' luoghi coltivati, o negli Orti, Vigne, o Difese di Bovi, i Baglivi, Guardiani, Giudici, e gli altri Ufficiali delle Università, o dei Baroni, o dei luoghi Regj, ed Allodiali, dovranno astenersi di procedere allo arresto degli animali medesimi, ma potranno solamente pretendere da' Custodi il pegno per esibirlo agli Ufficiali di questa Regia Dogana destinati ne' varj luoghi del Regno, giacchè in esecuzione delle leggi, Privilegj, ed Istruzioni Doganali confermati da S. M., la sola Dogana deve privatamente procedere; perciò ordiniamo a detti nostri Ufficiali, che subito debbano senza strepito, e figura di giudizio liquidare il danno commesso per mezzo di due probi Esperti colla piena intelligenza del Massaro, o Pastore che si troverà presente, affinchè il Locato, o altro Possessore degli animali di Dogana sia costretto alla emenda del danno, alla quale è solamente obbligato, senza potersi pretendere altra minima cosa sotto qualunque pretesto, anche di custodia, o menatura degli animali ritrovati a danneggiare, perchè così si trova stabilito, ed ordinato in tutte le Leggi, Privilegj, ed Istruzioni di Dogana. Ma se mai dai Baglivi, Guardiani, Custodi, o altri Ufficiali si pretendesse che il danno sia stato commesso maliziosamente, e con manifesto dolo, allora dovranno gli Ufficiali di Dogana ricevere subito la giudiziaria informazione, e compilata colle necessarie pruove, rimetterla in questo Tribunale di Dogana, dove se li darà il dovuto esito di giustizia, senzachè fratanto in qualunque caso detti Baglivi, Giudici, Sindaci, Cancellieri, ed altri Ufficiali così Regj che Allodiali, o Baronali possano inferire molestia, o esigere qualunque pagamento da' Locati, Massari, Buttari, e Pastori,

ri, e molto meno arrestare i di loro animali, ma per esecuzione della Sovrana Determinazione di S. M. de' 20. Agosto 1785. potranno ritenere il pegno di qualche attrezzo meno necessario per indicare l'armento, da cui il danno siasi commesso, e solamente in mancanza di tale attrezzo potranno ritenere un animale grosso, o piccolo secondo la qualità dell'armento, e facendosi il contrario incorreranno nelle pena di tre anni di relegazione se saranno nobili, e di tre anni di galera se saranno plebei, nella maniera stabilita e prescritta negli antichi Bandi di questa Regia Dogana; e ciò oltre della restituzione del doppio di quello che avranno esatto, e ricevuto da detti Locati, e uomini di Dogana.

VI. Ordiniamo ancora che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ardisca esigere cos' alcuna da' Locati predetti per i loro animali a titolo di passi, scafe, corriture, piazze, gabelle, dazj, ed altre imposizioni sotto qualsivoglia pretesto, o colore, ancorchè spontaneamente se l'offerissero da essi Locati, essendo quelli franchi, ed immuni da tutti, e qualsivogliano pagamenti in virtù de' Privilegj, ed immunità conceduti da' Serenissimi Sovrani, che con ispeciale benignità furono rinnovati, e confermati nel Capitolo 31. del citato Real Decreto dell'anno 1747., e cogli altri ordini di S. M., onde così dovrà osservarsi da ognuno, non ostante qualsivoglia pretesione di possesso in contrario, sotto la pena di sequestrarsi a' Baroni la giurisdizione, ed agli altri particolari le stesse esazioni ad arbitrio di S. M.

VII. Ordiniamo similmente a tutti li Padronali possessori de' Ponti, e Scafe, che debbano quelli tenere atti, pronti, ed accomodati nel tempo che caleranno le pecore in Puglia, e ritorneranno alle montagne, affinchè i Locati, e loro animali abbiano il sicuro transito de' Fiumi, senzachè si abbia, e possa esigere da essi Locati, e loro animali cos' alcuna, ma debbansi trattare franchi ed immuni da qualsivoglia pagamento, secondo sta ordinato colle antiche Istruzioni, e nelli Capitoli 3. e 4. della Prammatica 79. sotto il titolo *de Officio Procuratoris Cesaris*; e

pretendendosi da taluno d'aver facoltà di poter esigere per privilegj, concessioni, o qualsivoglia altro titolo, debba comparire nella Regia Camera della Sommara, o in questa Regia Dogana, per ricevere complimento di giustizia, con osservare intanto la detta immunità, e franchigia a favore de' Locati, come in detta Prammatica viene ordinato, e secondo fu disposto, e comandato da S. M. Cattolica nel Capitolo trentuno del detto Real Decreto, sotto la pena della perdita di detti Ponti, e Scafe, da applicarsi la esazione di quelli a beneficio del Regio Fisco in virtù degli ordini sudetti.

VIII. Ordiniamo, che nessuno de' Locati in tempo di detto loro ritorno alle loro Patrie debba partire dalla Puglia co' suoi animali senza la debita passata in iscritto di questa Regia Dogana, la quale non si concede senza pagarsi, o assicurarsi il debito della fida, e dopo ottenuta, dovranno portare gli animali per le strade, tratturi, e passi ordinarj in essa stabiliti sotto la detta pena di un'anno di carcere alli Custodi, ed altri che li porteranno, e condurranno, ed alli Padroni della perdita degli animali. E solamente allorchè saranno avvicinati alle montagne, potranno a norma della Real Determinazione di S. M. de' 3. Maggio 1781. lasciare i designati tratturi, e pigliare le strade più vicine, comode, e brevi per far passare gli animali negli erbaggi estivi col minore possibile incomodo.

IX. Che nessuno Padrone di pecore, o di altri animali, Garzone, Massaro, Pastore possa prima di ottenere la licenza, o sia passata, come sopra, unire i suoi animali con quelli degli altri che hanno ottenuta detta licenza per farle passare framischiate, o sia infrascate, come comunemente si dice, senza essersi adempito al pagamento della fida; e facendosi il contrario, i Padroni degli animali dovranno pagare duplicatamente la regia fida, ed i Massari, Garzoni, e Pastori, incorreranno nella pena di un anno di carcere.

X. Che nessuno possa vendere, donare, o in qualsivoglia modo alienare le pecore, o altri animali soggetti a que



questa Regia Dogana senza cautela, ed obbligo del compratore di quelli condurre nel Regio Tavoliere, e pigliare l'erba della Regia Corte: per impedire ogni frode sarà tenuto il venditore dopo fatta l'alienazione darne notizia a questa Regia Dogana fra giorni dieci, seguendo in Puglia la vendita, e facendosi in Apruzzo, o in altra Provincia, dovrà darla nel termine di due mesi, sotto pena al venditore di perdere il prezzo degli animali venduti, e di restare per sempre obbligato al pagamento della regia fida, al quale dovrà restare anche tenuto nel caso che dopo denunciata l'alienazione il compratore mancasse di condurre in Puglia gli animali comprati, si stabilisce contro di loro la pena della perdita di quelli, ed altre ad arbitrio di S. M., e nostro.

XI. Si ordina a tutti li Padroni di pecore, o altri animali soggetti a questa Regia Dogana, che nessuno ardisca vendere quelli atti a vita alli macellari, chianchieri, e bassettieri, o altra qualsivisa persona, sotto pena della perdita degli animali ai venditori, o del valore di essi, in caso già fossero stati macellati, per applicarsi al Regio Fisco; ed ai compratori sotto la pena della perdita del prezzo convenuto; e nel caso l'aveessero macellati, restino ancora sottoposti alla pena d'anni tre di carcere.

Il presente Bando si pubblici per tutte le Città, e Terre della Provincia . . . . . dal presente Algozino di questa Regia Dogana . . . . . al quale i magnifici Governatori de' rispettivi luoghi paghino solamente il suo giusto, e solito pedatico di cavalli sedici a miglio di accesso, e di ricasso da un luogo all'altro in conformità degli ultimi Reali ordini generali; E li magnifici Cancellieri delle rispettive Università facciano indorso del presente l'atto della debita pubblicazione gratis; e li magnifici Governanti, e Capitani badino seriamente di non dare esecuzione ad altri Bandi di questa Regia Dogana, che non siano posti in stampa, e non vengano accompagnati da postilla manoscritta del Presidente Governadore pro tempore; così si esegua, e non altrimenti sotto la

pena di ducati . . . . . per ciascuno controveniente Fisco Regio &c. Foggia.

N U O V A T A R I F F A

Così de' Diritti, che coll'abolizione del dazio del Minuto devono continuare, estraendosi per extra Regno, come degli altri, che per compenso degli aboliti è stato ordinato esigersi, sia per aumento di stima, sia per abolizione de' rilasci, che prima si faceano sopra gl'infra scritti generi, cioè:

Pandectam istam, quam subicere poteram tit. de Vestigal., eo hic collocavi, quod ad Dohanæ menæ pecudum proprie pertinet.

*Generi, di cui se ne continua l'esazione per extra Regno secondo il solito.*

<b>A</b> Ceto la botte si stima	3
Acquavite la botte	24
Canape pettinato il cantaro	9
Feccia bruciata il cantaro	2
Filo bianco il cantaro	100
Filo crudo, o tinto il cantaro	25
Filato di lino il cantaro	50
Filato di canape il cantaro	30
Filato di stoppa il cantaro	20
Forese il cantaro	10
Funi, e Funicelle il cantaro	6
Galle il cantaro	8
Gumma d'edera il cantaro	4
Imbratto d'oglio il cantaro	2
Lino pettinato il cantaro	22 50
Lana maggiorina il cantaro	18
Pezze vecchie bianche il cantaro	2
Pezze vecchie negre il cantaro	1 50
Pezze vecchie di lana il cantaro	30
Pezze il cantaro	30
Pezze vecchie servibili il cantaro	10
Pezze vecchie inservibili il cantaro	2
Seta lavorata in trama paga per Dogana, e per l'imposizione delle gr.23 per libbra	12
Spago il cantaro	10
Sarzia il cantaro	12
Sarzia vecchia servibile il cantaro	4
Sarzia vecchia inservibile il cantaro	1 20
Tartaro di botte il cantaro	1 50

Le.

*Legnami rustici, e lavorati si stimano secondo la loro qualità, ed a seconda della Tariffa della Regia Dogana, cioè:*

Antenne l' una	50	3. migliara di chierchie di palmi 14. il cento	60
Antenne più grandi l' una	3	Carrate di palmi 4. sfornite il cento	20
Antenne per Tartana l' una	6	Carrate fornite con dieci parature fatte in tompagni il cento	36
Affi di Carrozza il cento	10	Carratuncelli di palmi 4. colle parature, e 3. migliara di chierchie di palmi 13. il cento	40
Affi di Galeffe il cento	6	Chiatri il cento	12
Affi di Carro il cento	10	Chiatri mezzani, o piccoli il cento	6
Affi di Carretta il cento	5	Doche di carratelle il cento	2
Aste da partesciane il cento	3	Docarelle di barili il cento	3
Aste da partescianelle il cento	80	Frisi di Chiatri il cento	12
Alberi d' Abete l' uno	18	Gavigli il migliaro	6
Banchitti d' Autano il cento	6	Gavigli di Carrozza il migliaro	12
Botti nuove di barili 12. l' una	50	Gavigli di Galeffe il migliaro	9
Botti di barili 10. l' una	40	Jenelle il cento	6
Bottoni, seu Fusti di barili di ciotto fino a ventiquattro l' uno	1	Jenelloni il cento	12
Bottoni di barili 30. l' uno	1 50	Mezze jenelle il cento	3
Mezzebotti l' una	25	Quarto di jenelle, seu profili il cento	1 50
Botti vecchie, o rifatte l' una	20	Legname di carro il cento	4
Mezze botti vecchie l' una	10	Longole il cento	6
Barili fatti il cento	5	Longole forti il cento	12
Barili disfatti il cento	3	Miole di Carro il pajo	50
Cati, e cappelli disfatti la soma	50	Miole per Carretta il pajo	25
Cerchie di botti di palmi 16. il migliaro	6	Miole per Carrozza, o Galeffe il pajo	20
Cerchie di palmi 14. il migliaro	4	Parature fatte di botti il cento	16
Cerchie di palmi 13. il migliaro	3	Parature di botti mezzane il cento	10
Cerchie di palmi 10. il migliaro	1 50	Parature di quartaroli il cento	8
Cerchie di palmi 5. fino a 7. il migliaro	80	Parature di palmi 4. il cento	24
Chianche di lastraco il migliaro	3	Parature di palmi tre e mezzo il cento	18
Chianche di tenaccio il migliaro	20	Parature fatte in tompagni il cento	16
Chianche di botti grosse il migliaro	3	Palilli da vocare il cento	10
Chianche di botticelle il migliaro	2	Palle il cento	6
Chianche di carratelle il migliaro	1	Palle più grandi il cento	9
Carnuozzi per guzzo il cento	30	Palle per Filughe il cento	12
Carene l' una	1 50	Pale di legno il cento	4
Carrate di mezze botti fornite il cento	20	Pedagnuoli il cento	30
Carrate di palmi 5 e mezzo sfornite il cento	48	Pertiche lunghe palmi 20. fino a 30. la tracciata, che si compone di quattro pertiche	1 50
Carrate fornite con cento parature di palmi 4. e 3. migliara di chierchie di palmi 16. il cento	90	Pertiche lunghe palmi 50. in sopra, che si compone di una pertica	1 50
Carrate di palmi 5. sfornite il cento	30	Penne di Tartana per antenne grandi l' una	6
Carrate fornite con cento parature di palmi 3 e mezzo, e		Penne mezzane l' una	4
		Penne piccole l' una	2 50
		Per-	

Pertiche d'Abete il cento	6	Cambraja, che prima godea il	
Quartaroli sfatti il cento	10	rilascio della metà su la sti-	
Rai per Carozza il migliaro	6	ma, si abolisce il rilascio, e	
Rocchelli il sacco	60	si stima la pezza	1 50
Remi rustici il cento	4	Cuoja d'Irlanda, che il terzo	
Remi rustici grandi il cento	12	di esse si passava per Vitel-	
Remi rustici piccoli il cento	6	li, oggi si abolisce detto	
Remi lavorati il cento	10	terzo di Vitelli, e si devo-	
Rote di Seraccio il mazzo	50	no spedire tutte per Cuoja,	
Stelletta, seu fogliette per fare		e si stimano il cento	80
scatole il migliaro	2 50	Cuoja d'Irlanda in mezza con-	
Saffole da sgottare il cento	2	cia, che anche in terzo si	
Saffole da sgottare il cento	2	passava per Vitelli, si abo-	
Scorze d'Autano il cento	4	lisce detto rilascio, e si sti-	
Stanti piccoli il cento	4	mano il cento	100
Stanti grossi il cento	6	Cuoja di Levante, che godea-	
Stranche per Carozza il cento	10	no lo stesso rilascio, il qua-	
Tavolette d'Abete per Arci-		le resta abolito, si stimano	
liuti l'una	02	il cento	70
Tavole d'Abete di palmi 13.		Cuoja di Levante in mezza	
il cento	8	concia, a' quali anche facea-	
Tavole ordinarie il cento	6	si lo stesso rilascio, che re-	
Tavole di Teglia il cento	22	sta abolito, si stimano il	
Tavole di Genise il cento	4	cento	100
Tavole di Castagno il cento	12	Cocciniglia, seu semenza Cre-	
Tavole di Pioppo il cento	13	misi, che prima godea il	
Tavole di Noce molica il cento	30	rilascio del 10. per 100.,	
Tavole di Noce scorza il cento	25	si abolisce detto rilascio, e	
Tavole d'Autano lunghe il		si stima la stima la libbra	1 50
cento	8	Cacao di Caracca, che prima	
Tavole d'Autano scorza il cento	4	godea il rilascio del quarto	
Tavolette scorze d'Autano il		su la stima, il quale si abo-	
cento	6	lisce, e si stima il cantaro	60
Tavole d'Olmo, Ceraso, o Fa-		Cacao Selvaggio, che prima go-	
jo il cento	6	dea il rilascio del 10. per	
Tavoloni di Noce l'uno	1	100., che resta abolito, e	
Tavoloni di Pioppo l'uno	50	si stima il cantaro	24
Tavoli di Pigna lungo pal. 40.,		<i>Lumi di specchio, lastre, strighe, e</i>	
e grosso once 8. l'uno	6	<i>strigbette con foglie, e senza foglie,</i>	
Travi di Castagne il cento	60	<i>che prima godeano il rilascio del 20.</i>	
Travicelli di Passo il cento	5	<i>per 100., il quale si abolisce, e si</i>	
Travicelli di Fajo il cento	6	<i>stimano a tenore della Tariffa della</i>	
Vigliole corte, o lunghe il		<i>Regia Dogana, cioè:</i>	
cento	1 25	Lumi di specchio di quarti for-	
Zoccoli affacciati il migliaro	5	te l'uno	30
Zoccoli rustici il migliaro	3	Lumi di quarti 6. e mezzo l'uno	24
<i>Generi, che s'immettono nella Regia</i>		Lumi di quarti 6. l'uno	18
<i>Dogana, su de quali è stato abo-</i>		Lumi di quarti 5. e mezzo l'uno	15
<i>lito il rilascio, che prima</i>		Lumi di quarti 5. l'uno	10
<i>faceasi.</i>		Lumi di quarti 4. e mezzo l'uno	9
Alune di Rocco, che prima		Lumi di quarti 4. l'uno	5
godea il rilascio del 18. per		Lumi di quarti 3. e mezzo l'uno	3 50
100., il quale resta abolito,		Lumi di quarti 3. l'uno	2 50
si stima il cantaro	5	Lumi di quarti 2. e mezzo l'uno	1 20
<i>Tom. II.</i>		E e	Lumi

Lumi di quarti 2. l'uno	70	lascio, e si deve spedire per	
Lumi da 36. l'uno	50	l'effettivo canneggio, si sti-	
Lumi da 28. l'uno	40	ma la canna	5
Lumi da 17. l'uno	30	Panno d'Olanda, che si stima	
Lumi da 10. l'uno	25	ducata 7. la canna, ed ha	
Strighe di lumi di specchio di		lo stesso rilascio del terzo	
quarti 6. l'una	8	sul canueggio, resta questo	
Strighe di quarti 5. e mezzo l'una	6	abolito, e si stima la canna	7
Strighe di quarti 5. l'una	5	Panno a fazione d'Olanda, che	
Strighe di quarti 4. e mezzo l'una	4	si stima ducati 4. 50. la can-	
Strighe di quarti 4. l'una	3	na, ed ha lo stesso rilascio	
Strighe di quarti 3. e mezzo		del terzo sul canueggio, il	
l'una	2 50	quale resta abolito, e si sti-	
Strighe di quarti 3. l'una	2	ma la canna	4 50
Strighe di quarti 2. e mezzo		Panno a fazione d'Olanda, che	
l'una	1 80	si stima ducati 6. la canna,	
Strighe di quarti 2. l'una	60	ed ha similmente il suddet-	
Lastre di vetro di quarti sei		to rilascio, che si abolisce	
l'una	2	per le Fiere tantum, e si sti-	
Lastre di quarti 5. e mezzo		ma la canna	6
l'una	1 80	Panno di Francia cremesi all'	
Lastre di quarti 5. l'una	1 50	uso de' panni d'Olanda, che	
Lastre di quarti 4. e mezzo l'		si stima ducati 6. la canna,	
una	1 20	ed ha anche il rilascio del	
Lastre di quarti 4. l'una	1	terzo, il quale si abolisce,	
Lastre di quarti 3. e mezzo l'		e si stima la canna	6
una	80	Tele Trojes prima godevano	
Lastre di quarti 3. l'una	50	il rilascio del quarto, che	
Lastre di quarti 2. e mezzo l'		resta abolito, e stimasi la	
una	30	pezza	6
Lastre di quarti 2. l'una	10	Zaffarano selvaggio, che prima	
Lastre da 36. l'una	08	godea il rilascio del 12. per	
Lastre da 28. l'una	06	100., il quale si abolisce, e	
Lastre da 17. l'una	05	si stima il cantaro	30
Lastre da 10. l'una	04		
Strighe di lastre di vetro di		<i>Generi che s'immertono nella Regia</i>	
quarti 5. e mezzo l'una	1 20	<i>Dogana, su de' quali si au-</i>	
Strighe di quarti 5. l'una	1	<i>menta la stima.</i>	
Strighe di quarti 4. e mezzo		Amoer di seta, che prima sti-	
l'una	80	mavasi ducati 2. la canna,	
Strighe di quarti 4. l'una	60	oggi si stima la canna	2 50
Strighe di quarti 3. e mezzo		Cammellotto d'Inghilterra, che	
l'una	50	prima stimavasi ducati 4. la	
Strighe di quarti 3. l'una	40	pezza, oggi per l'aumento	
Strighe di quarti 2. e mezzo		d' un ducato per ciascuna	
l'una	25	pezza, si stima la pezza	5
Strighe di quarti 2. l'una	15	Cammellotto d'Inghilterra che	
Strighe da 17. l'una	03	si stimava ducati 5. la pez-	
Orlette, che prima godeano il		za, per l'aumento d'un du-	
rilascio della metà su la sti-		cato si stima la pezza	6
ma, si abolisce detto rila-		Cammellotto d'Inghilterra, che	
scio, e si stima la pezzotta	1 50	si stimava ducati 6. la pezza,	
Panno d'Olanda, che si stima		per l'aumento d'un ducato	
ducata 5. la canna, ed ha		si stima la pezza	7
il rilascio del terzo sul can-		Drappo, seu Stoffa di seta con	
neggio, si abolisce detto ri-			oro

oro, che prima stimavasi ducati 6. la canna, oggi si stima la canna	9	3. la pezza per lo detto aumento, ora si stima la pezza	8 75
Mezzo drappo di seta con oro, che prima stimavasi ducati 3. la canna, oggi si stima la canna	4 50	Tela tinta sangallo, che prima si stimava ducati 2. la pezza per lo detto aumento, ora si stima la pezza	2 50
Drappo, seu Stoffa di seta fiorata, che prima stimavasi duc. 2. 30. la canna, oggi si stima la canna	4	Velluto di Francia a più colori, che prima si stimava ducati 3. la canna, ora si stima la canna	7
Indaco, che prima si stimava ducati 40. il cantaro, al presente si stima il cantaro	60	Veli di seta di Francia, che prima si stimavano ducati 2. la pezza, ora si stimano la pezza	4
Lana barbaresca, che si stimava ducati 6. il cantaro, oggi si stima il cantaro	8	Seta grezza, che si spedisce dalla Regia Dogana, niun luogo eccettuato, compresa anche quella de' Casali, e ristretto di Napoli la libbra	27
Lavori d'oro, e d'argento, che prima si stimavano ducati 7. la libbra, oggi si stimano la libbra	10	Per lo ballaggio di ciaschedun collo, balla, o cassa, che si spedisce dalla Regia Dogana, e s' immette in questa Capitale, o suoi Casali, o nelle Fiere di Salerno, Foggia, Averfa, e Gaeta da fuori Regno per mare, o per terra, con essere esenti tanto quelli, che si trasportano da' Regj Procacci, quanto li colli, zucchero, per ciascuno de' sopradetti colli	10
Lavori di seta, seu fettucce, ed altro, che stimavansi carlini 20. la libbra, oggi si stimano la libbra	3	Per ciascun colletto, balledda, o cassetta	10
Merci, o ferramenti diversi, che prima si stimavano ducati 18. la balla, oggi si stimano la balla di rotola 80.	24		
Pepe, che prima si stimava ducati 35. il cantaro, oggi si stima il cantaro	45		
Tela d'Olanda terziata, che prima si stimava ducati 12. la pezza, oggi si stima la pezza	16		
Tela dell'olmo grezza, che prima si stimava ducati 6. la pezza per l' aumento del quarto, ora si stima la pezza	7 50		
Tela dell'olmo tinta, che prima si stimava ducati 6. la pezza per lo suddetto aumento, ora si stima la pezza	7 50		
Tela dell'olmo tinta larga, che prima si stimava ducati			

C A S A L I.

Per li Casali siccome rimane abolita l' esazione sopra il canape pettinato, cappelli dell' Afragola, tele, legnami, funi, filo, felbe, cuoja, ed altro, che si estraeranno pe' l' Regno, così immettendosi detti generi nella Capitale, Torre del Greco, o altra Dogana, resteranno soggetti a que' dazj, che per lo passato si son pagati.

DE OFFICIO EORVM, QVI SVNT A SANCTIORIBVS  
REGVM NOSTRORVM CONSILIIS

T I T V L V S CLXXXIV.

Rescriptum Caroli III. Regis,

sive

PRAMMATICA I.

A Carolo III. Catholico, optimo sane, ac providentissimo Reg. in publicam ejus Auditorum utilitatem quatuor a Secretariis ipsius Consilii pro diverso rerum agendarum genere constituuntur, quibus sua quaeque negotia tribuantur.



*H*aviendomo parecido expediente oportuno, para establecer el mas prompto despacho, para el mejor servicio mio, y utilidad publica de estos Reynos, la creacion de quatro Secretarios, y que cadauno tenga a su cargo el despacho de los negocios de su departamento, independientemente el uno del otro; He resuelto destinar sus incombenzas en la forma siguiente.

Quorum prior D. Josepho Joachimo de Monteallegre tributa rei bellica negotia, ut praecipua hic memorem, quibus moderandis cum Ferdinandi IV. Regis gaudio, tum communi omnium nostrorum plautu nunc praest excellentissimus vir JOANNES ACTON, regiae Classis Praefectus, Regius Consiliarius intimus, ordinisque Divi Januarii Eques.

*Al Marques de Salas Don Joseph Joachin de Monteallegre Secretario de Estado y del Despacho, por lo, que toca a Estado, Guerra, Marina, Casa Real, Sitios Reales, Cazador Mayor de Corte, Montero Mayor de este Reyno, Junta de Guerra, Auditores Generales de Guerra, y de Marina, Grande Almirante, Audiencia General de lo Exercito, Superintendente de los Correos, excepto lo, que toca a administrar la Real Hazienda, que procede de ellos; mercedes de Pensiones sobre el producto de los Castillos, y lo, que toca a su administracion, y recaudacion; como tambien lo perteneciente a mis intereses en los Estados de Parma, y Placencia, llamados comunemente Alodiales; como tambien los demas intereses, que por la misma razon tengo en Roma; correspondencias con los Ministros mios, que residen en las Cortes estrangeras, y con los, que de ella residieren en la mia; con los quales quando se baye de tratar, o comunicar negocio, aunque sea perteneciente a las otras tres Secretarias, los Secretarios de estas, examinado y dirigido que bayan el negocio, lo pasaran*

al



*S*sendomi sembrato expediente opportuno, per istabilire il più pronto disbrigo, per lo maggior servizio mio, e utilità pubblica di questi Regni, la creazione di quattro Segretarij, e che ciascuno tenga a suo carico la spedizione de' negozj del suo ripartimento, indipendentemente l' uno dall' altro; Ho risoluto destinare le loro incombenze nella maniera seguente.

Il Marchese di Sala D. Giuseppe Gioacchino di Monteallegre Segretario di Stato e del Dispaccio, per quel, che tocca a Stato, Guerra, Marina, Casa Reale, Siti Reali, Cacciadore Maggiore di Corte, Montiero Maggiore di questo Regno, Giunta di Guerra, Uditori Generali di Guerra, e di Marina, Grande Almirante, Udienza Generale dell' Esercito, Soprintendenza de' Corrieri, eccetto quel, che appartiene ad amministrare la Regale Azienda, che deriva da quello; mercedi di pensioni sopra il prodotto delli Castelli, e ciò, che tocca alla sua amministrazione, e riscuotimento; siccome ancora a ciò, che appartiene alli miei interessi nelli Stati di Parma e Piacenza, chiamati comunemente Alodiali; siccome ancora gli altri interessi, che per la medesima ragione tengo in Roma; corrispondenze colli Ministri miei, che risiedono nelle Corti Straniere, e con quelli, che di quelle risiederanno nella mia; colli quali quando si abbia da trattare, o comunicare affare, abbenchè sia appartenente alle altre tre Segreterie, li Segretarij di queste,



*al Secretario de la Negociacion, y Correspondencia con los Ministros Estrangeros, para que este lo trate, y comuniqué con ellos, y despues me de cuenta; para que, examinandolo en mi Consejo de Estado, pueda tomar la resolucion, que fuere servido.*

ste, esaminato e digerito che avranno l' affare; lo passeranno al Segretario della Negoziazione, e Corrispondenza colli Ministri Stranieri, affinchè questo lo tratti, e comunichi con quelli, e dopo me lo farà presente; affinchè, esaminandolo nel mio Consiglio di Stato, possa prendere la risoluzione, che bisognerà.

Alteri, amplissimo Viro, Bernardo Tanuccio, fenescentis Jurisprudentiae reparatori, tradita negotia, quae Justitiam, & Gratiam respiciebant. His nunc expediendis a plurimis sane annis praepositus est excellentissimus Marchio D. CAROLVS DE MARCO, Divi Januarii Eques, ac Vir omnis divini, & humani juris scientissimus, ad quem Ecclesiasticae etiam Rei negotia delata.

*Don Bernardo Tanucci por Secretario de Estado, y del Despacho, por lo tocante à Justicia y Gracia; como son los del Gobierno interior de estes Reynos, que pertenecen à la Gran Corte de la Vicaria, Consejo de Santa Clara, Comisario de Campaña, y todo, lo, que toca al reglamento de la Visita de los Protocolos, y Assensos Feudales; los Feudos, que me pertenecen en este Reyno de Napoles por mi Casa Materna, por lo, que toca à lo Governativo; pues por lo, que toca à la Hacienda de ellos, deberá correr esta por el Secretario de Estado de esta Negociacion, la Corte Pretoriana, la Gran Corte, el Tribunal del Consistorio, la Audiencia de Messina en Sicilia, y los Presidios de Toscana, y Plaza de Longon, por lo tocante à lo Politico.*

D. Bernardo Tanucci per Segreteria di Stato e del Dispaccio per quel, che riguarda Giustizia e Grazia; come sono quelli del governo interiore di questi Regni, che appartengono alla Gran Corte della Vicaria, Consiglio di Santa Chiara, Commessario di Campagna, Udienze di questo Regno, Soprintendenza di Campagna, e tutto ciò, che appartiene al regolamento della Visita de' Protocolli, e Assensi Feudali; li Feudi, che mi appartengono in questo Regno di Napoli dalla mia Casa Materna, per quel, che riguarda al governo; poichè per rapporto alla rendita di quelli, dovrà questa camminare per lo Segretario di Stato di questo Affare; la Corte Pretoriana, la Gran Corte, il Tribunale del Consistorio, la Udienza di Messina in Sicilia, e li Presidj di Toscana, e Piazza di Longone, per quel, che riguarda il Politico.

Tertio D. Joanni Brancaccio attributa negotia Regalis Axienda, ut vulgo dicimus, ad cuius moderacionem cum aliis rebus nonnullis, ac plausu iridem communi sedet nunc a multis annis D. FERDINANDVS CORRADI-NI, Vir illustri laude sane conspicuus.

*Don Juan Brancacho Secretario de Estado y del Despacho, por lo tocante à la Real Hazienda, y Comercio, Camara de la Sumaria, Aduana de Fozza, Junta del Alivio, y del Comercio, Annona de esta Capital, Superintendencia de la Sanidad, Delegacion de Cambios, Administracion del producto de los Correos, y de los Feudos, que en este Reyno me pertenecen por mi Casa Materna, Tribunal del Patrimonio en Sicilia, y Consulado de Messina, y la Administracion, y Recaudacion de la Cruzada en à quel Reyno.*

D. Giovanni Brancaccio Segretario di Stato e del Dispaccio, per quel, che appartiene alla Reale Azienda, e Commercio, Camera della Sommaria, Dogana di Foggia, Giunta dello Allevio, del Commercio, Annona di questa Capitale, Soprintendenza della Salute, Delegazione de' Cambj, Amministrazione del prodotto delle Poste, e delli Feudi, che in questo Regno mi appartengono per la mia Casa Materna, Tribunale del Patrimonio in Sicilia, e Consolato di Messina, e l'amministrazione e riscuotimento della Cruzata in quel Regno.

Quarto denique D. Gaetano Brancone Rei Ecclesiasticae negotiis praeposito, quae, ut nuper meminij, jamdiu cum Justitia, & Gratiae rebus conjuncta fuerunt.

*Don Gaetano Brancone Secretario de Estado y del Despacho, por lo, que toca à lo Ecclesiastico, Delegacion de la Real Jurisdiccion, Capelan Mayor, y su Curia, Capilla Real de mi Palacio, Exsequatur de la Real Camara de Santa Clara, las Universidades de los Estudios Reales de esta Ciudad, y de la de Catania en Sicilia, Licencias para el examen, impresion de Libros, consultas y pro-*

D. Gaetano Brancone Segretario di Stato e del Dispaccio toccante all' Ecclesiastico, Delegazione della Reale Giurisdizione, Cappellano Maggiore e sua Curia, Cappella Reale del mio Palazzo, Exsequatur della Real Camera di Santa Chiara, la Università degli Studj Reali di questa Città, e di quella di Catania in Sicilia, Licenze per lo esame, stampa di Libri, consulte e pro-

provistas para los Empleos y Beneficios Eclesiásticos Regios, la Negociacion del Nuncio por lo tocante à lo Eclesiastico de este Reyno de Napoles, y Juez de la Monarchia, y Tribunal de la Inquisicion en Sicilia, y Cruzada; excepto la Administracion de sus Caudales, que esto deberà correr por el Secretario de Estado de Hacienda.

Hoc autem, & sequentibus, ut ita dicam, SS., nonnulla quædam, ac præcipua veluti negotia, prout e re sua ad laudatos a consiliis Regis pertinent, in medium afferuntur, explicanturque, ut est cuique in- tus videre.

Que, en caso de legitimo impedimento de algun de los referidos quatro Secretarios de Estado, passe el Despacho interinamente del Secretario de Estado por lo tocante à Negocios Estrangeros al de Justicia, el de Justicia al de Hacienda, el de Hacienda al de lo Eclesiastico, y de este à el de los Negocios Estrangeros, y asì sucesivamente.

Qualquiera orden, que yo diere à qualquiera de los quatro Secretarios, que nõ sea de su inspeccion, deberà dirigirse con papel al Secretario, à quien rocare el negocio, de que se tratare en ella; para que por el dicho se me de cuenta, y se execute la, que yo mandare.

Las pragmáticas, y leyes, que se publicaren, y las patentes, y privilegios de Ministros, y Governadores Politicos de estos mi Reynos, y los papales de aviso, se expediran y firmaran por el Secretario de la Negociacion, à quien rocare. Però, quando para esto se necessitare mi Real Estampilla, deberà esta ponerse por el Secretario de Estado y del Despacho por lo tocante à los Negocios Estrangeros, en cuya Secretaria està la Estampilla; al qual se remitirà solamente à este fin el despacho. Bien entendido que se deberà continuar la practica del vidit del Presidente del Consejo de Santa Clara, como Vice-Protonotario, y de la firma del Secretario de la Camara de Santa Clara.

Todos los Tribunales, Juntas, y Ministros, deberan dirigir sus consultas y representaciones por los respectivos quatro Secretarios de Estado, à quien rocare, segun el negocio, que se tratare en ellas; las que examinandas y digeridas en mi Consejo de Estado, tomare las resoluciones, que fuere servido.

Las partes, ò pretendientes, dirigiran sus

provviste per gl' Impieghi, e Benefizj Ecclesiastici Regj, il trattamento col Nunzio, per quel, che appartiene allo Ecclesiastico di questo Regno di Napoli, e Giudice della Monarchia, e Tribunale della Inquisizione in Sicilia, e Crucata; eccetto l' amministrazione e riscuotimento de' capitali di quella: poichè questo dovrà camminare per lo Segretario di Stato dell' Azienda.

Che, in caso di legitimo impedimento di alcuno delli riferiti quatro Secretarj di Stato, passi'l Dispaccio interinamente del Segretario di Stato tocante a gli Affari Stranieri a quello di Giustizia; quello di Giustizia a quello di Azienda; quello di Azienda a quello dello Ecclesiastico, e questo a quello degli Affari Stranieri; e così successivamente.

Ogni ordine, che io darò a qualisìa delli quatro Secretarj, che non sia di sua ispezione, dovrà diriggersi con biglietto al Segretario, a cui apparterrà il negozio, del quale si tratterà in quello; affinché dal medesimo mi si dia conto, e si eseguisca quel, che io commanderò.

Le prammatiche, e le leggi, che si pubblicheranno, e le patenti e privilegj de' Ministri, e Governadori Politici, di questi miei Regni, e li biglietti di avviso, si spediranno e firmeranno dal Segretario degli Affari, a cui apparterrà. Però, quando per questo bisognerà la mia Reale Stampiglia, dovrà questa mettersi dal Segretario di Stato e del Dispaccio per lo toccante agli Affari Stranieri, nella cui Segreteria sta la Stampiglia, al quale si rimetterà a questo sol fine il Dispaccio. Ben inteso che si dovrà continuare la practica del Vidit del Presidente del Consiglio di Santa Chiara, come Vice-Protonotario, e della firma del Segretario della Camera di Santa Chiara.

Tutti li Tribunali, Giunte, e Ministri, dovranno dirigere le loro consulte e rappresentanze per li quatro Secretarj di Stato, a' quali toccherà, secondo il negozio, che si tratterà in quelle; le quali esaminate e digerite nel mio Consiglio di Stato, prenderò le risoluzioni, che resterà servito prendere.

Le parti, o pretendenti, diriggeranno

*Sus memoriales por los respectivos quatro Secretarios, à quien tocara el negocio, de que se tratare en ellos. Y, si succediere que los dichos memoriales contengan varios capitulos, ò instancias diferentes, pertenecientes à distintos Secretarios; et, que recibiere el memorial, despachera lo, que tocara à su Negociacion, y prevendra à la parte recurra con nuevo memorial por lo, que toca à las otras instancias à la Secretaria, adonde tocaren. Y los memoriales, que en derecho se me presentaren, se remitiran à la Secretaria de Estado tocante à los Negocios Estrangeros, para que de esta se distribuisca à las otras, segun los negocios, que contengan; para que por cada una se me cuenta de sus contenidos, quedandose la de Estado de los Negocios Estrangeros con los, que fueren de su inspeccion.*

*El Tribunal de la Real Camara de Santa Clara me consultara todos los Empleos de Toga de este Reyno, Presididos, Gobiernos Politicos por la Secretaria de Justicia y Gracia, proponiendo tres Sujetos para cada uno de los Empleos. A cuyo efecto presentaran las Partes interesadas relaciones de sus graduaciones, meritos, y servicios en la Secretaria de la Camara de Santa Clara; la qual Camara tendra assi mismo la facultad de consultarme, y proponermè todos aquellos Sujetos, que, aunque no pretendan, sean benemeritos: pudiendo los pretendientes dar memorial à los Ministros de la Camara, para informarles de sus pretenciones; y lo mismo executaran por lo respectivo à los Consejeros de Estado. Però no memoriales, por que estos deveran presentarme en derecho, ò por los respectivos Secretarios.*

*Lo mismo devera praticar el Tribunal del Presidente, y Consultor de Sicilia, embiando las consultas por medio del Virrey de aquel Reyno; quien debera exponerme su parecer sobre ellas, passando despues à la Junta de la Consulta de Sicilia establecida en esta Capital; para que la misma me exponga su dictamen sobre todo.*

*El referido Virrey de Sicilia devera darme cuenta de todo lo, que esta à su cargo; como hasta à qui por medio de los*

no li loro memoriali per li rispettivi quattro Segretarij, a' quali apparterra lo affare, di cui si trattera in quelli. E, se accaderà che li detti memoriali contengano varj capi, o istanze differenti; appartenenti a distinti Segretarij; colui, il quale riceverà il memoriale, dispaccherà quello, che apparterra al suo Carico, e preverrà alla parte, che ricorra con nuovo memoriale, per quel, che appartiene alle altre domande, alla Segreteria, a cui toccherà. E li memoriali, li quali mi si presenteranno a dirittura, si rimetteranno alla Segreteria di Stato tocante agli Affari Stranieri, acciò da questi si distribuiscano alle altre, secondo li negozj, che contengono; affinché da ciascuna mi si dia conto del contenuto in quelli: restando in quella di Stato degli Affari Stranieri quelli solamente, che faranno di sua ispezione.

Il Tribunale della Real Camera di Santa Chiara mi consulterà tutti gl'Impieghi di Toga di questo Regno, Presidati, Governi Politici, per la Segreteria di Giustizia e Grazia, proponendo tre Soggetti per ciascuno degl'Impieghi. A qual effetto presenteranno le parti interessate le relazioni delle loro graduazioni, meriti, e servigj, nella Segreteria della Camera di Santa Chiara, la quale avrà parimente la facultà di consultarmi, e propormi tutti quelli Soggetti, che, benchè non pretendano, sieno meritevoli: potendo li pretendenti dar le memorie alli Ministri della Camera, per informarli delle loro pretensioni; ed il medesimo faranno per rispetto alli Configlieri di Stato. Non daranno però alli medesimi memoriali; poichè questi dovranno presentarsi a me a dirittura, o per li rispettivi Segretarij.

Il medesimo dovrà praticare il Tribunale del Presidente e Consultore di Sicilia, mandando le consulte per mezzo del Vicerè di quel Regno, il quale dovrà espormi il suo parere sopra quelle, passando dopo alla Giunta della Consulta di Sicilia stabilita in questa Capitale, affinché la medesima mi esponga il suo parere sopra tutto.

Il riferito Vicerè di Sicilia dovrà darmi conto di tutto quel, che è di suo Carico; siccome finora, per mez-

los respectivos quatro Secretarios de Estado, segun el negocio que tocara à cada uno.

El Tribunal de la Camara de la Sumaria me consulterà en la propia forma que la Camara de Santa Clara, solo las Plazas de Presidentes de Cappa y Espada; y el Tribunal del Real Patrimonio en Sicilia, los de Maestros Racionales de dicho Tribunal: dirigiendo sus consultas al Tribunal de la Camara de la Sumaria por la Secretaria de Hacienda; y el del Real Patrimonio por el Virrey de Sicilia; y este por la misma Secretaria de Hacienda.

En las causas de validacion, ò invalidacion de los Administradores de las Universidades de este Reyno, continuerà à proceder el Consejo de Santa Clara. Excepto en aquellas, cuyo Patrimonio esta deducido en la Camara de la Sumaria; en las quales deberá proceder dicha Camara de la Sumaria.

La Camara de Santa Clara me dirigirà sus consultas por la Secretaria destinada al negocio, de que se tratare en ellas, y, para obviar confusion y dilacion en los negocios, deberá dirigir sus decretaciones al Tribunal de la Camara de la Sumaria, en virtud de mi constitucion de 8. de Julio del 1735; citando dicha Camara de Santa Clara en todas las decretaciones la fecha y año.

Deverà tambien la misma Camara de Santa Clara continuar à decidir las competencias jurisdiccionales de los Tribunales, sean de Seglar ò Seglar, ò de Seglar ò Ecclesiastico; embiandose à la referida Camara de Santa Clara por los referidos quatro Secretarios de Estado las relaciones, que por dichos Tribunales se le remitiesen, para la decision.

El Secretario de la Camara, en lugar de las dos listas, que antes havia de memoriales de lectura, deberá remitir una sola à la Secretaria de Justicia.

Tendrase entendido asì, para su execucion y cumplimiento, en la parte, que tocara à cada uno. Rubricado de la Real Mano de Su Magestad. En Napoles à 30. de Julio 1737. D. JOSEPH JOACHIN DE MONTEALEGRE.

zo delli rispettivi quattro Segretarij di Stato, secondo il negozio, che toccherà à ciascuno.

Il Tribunale della Camera della Sommatoria mi consulterà, nella propria forma che la Camera di Santa Chiara, solamente le Piazze di Presidenti di Cappa e Spada; ed il Tribunale del Real Patrimonio in Sicilia, quelli de' Mastri Razionali del detto Tribunale: dirigiendo le loro consulte al Tribunale della Camera della Sommatoria per la Segreteria dell' Azienda; e quello del Real Patrimonio per mezzo del Vicerè di Sicilia, e questi per la medesima Segreteria dell' Azienda.

Nelle cause di validità o invalidità della elezione degli Amministratori delle Università di quello Regno continuerà a procedere il Consiglio di Santa Chiara. Eccetto in quelle, il cui patrimonio si ritroverà dedotto nella Camera della Sommatoria, nelle quali dovrà procedere la detta Camera della Sommatoria.

La Camera di Santa Chiara mi diriggerà le sue consulte per la Segreteria destinanda al negozio, di cui si tratterà in quelle. E, per ovviare la confusione e la dilazione nelli negozj, dovrà diriggere le sue decretazioni al Tribunale della Camera della Sommatoria, in virtù della mia costituzione degli 8. di Luglio del 1735; citando la detta Camera di Santa Chiara in tutte le decretazioni la data, ed anno.

Dovrà ancora la medesima Camera di Santa Chiara continuare a decidere le competenze giurisdizionali de' Tribunali, sieno da Secolare a Secolare, o di Secolare a Ecclesiastico; inviandosi alla riferita Camera di Santa Chiara dalli riferiti quattro Segretarij di Stato le relazioni, le quali dalli detti Tribunali se le rimetteranno per la decision.

Il Segretario della Camera, in luogo delle due liste, che prima faceva de' memoriali di lettura, dovrà rimetterne una sola alla Segreteria di Giustizia. Così si resterà inteso, per la sua esecuzione e adempimento, nella parte, che toccherà à ciascuno. Segnato dalla Real Mano di Sua Maestà. In Napoli à 30. di Luglio 1737. D. GIOSEPPE-GIOACCHINO DI MONTEALEGRE.

DE

DE OFFICIO SUPERINTENDENTIAE REGII FVNDI SEPARATIONIS LVCRORVM MILITARIVM

T I T V L V S LXXXV.


PRAMMATICA I.

*Minuta del decreto, quo ha expedido S. M., y ha rubricado en 27. Mayo del 1736. para separar de los gages, lucros, y emolumentos de los Castillos, y Plazas de este Reyno, del de Sicilia, y Presidios de Toscana un Fondo destinado para pensiones.*

*Minuta del decreto, che ha spedito S. M., ed ha segnato a 27 Maggio del 1736 per separare da gaggi, lucri, ed emolumenti de' Castelli, e Piazze di questo Regno, di quel di Sicilia, e Presidj di Toscana un Fondo destinato per pensioni.*

CAROLO  
III CA-  
THOLICO  
REGE.

Quidquid recentiori huic Titulo a me subiectum inspicias, vel totum tu scito libenti animo delatum mihi a praclaro in Foro Neapolitano caussarum Patrono, & Superintendentariae regii Fundi Separationis a secretis D. Pascha-li Martinez, qui etiam regias istas sanctiones, quae Hispanice scriptae erant in Italum sermonem transferendas diligenter curavit. In his hae ab optimo Rege interiore animi grati sensu commoto, stantur. A munere regionum arcibus Praetectorum Neapolis, & Siciliae Regni, nec non Regionum in Hetruria Praesidiorum, quae intus recentur, quavis corpora iura, aetioneque se jungantur,

iendo siempre constante la applicacion y la atencion de mi Real Animo de no gravar con nuevos pesos, o imposiciones los subditos de estos mis fidelissimos Reynos de Napoles, y de Sicilia, y de no divertir los fondos de mi Real Erario en otros fines, que los immediatos, y directos al bien de mi Real Servicio, y a la conservacion, paz, y quietud de estos Dominios, y deseando por otra parte destinar, y establecer algun competente fondo particular, sobre el qual sin separarme de las antecedentes maximas puede satisfacer los impulsos de mi gratitud, usando algunos actos demonstrativos de mi Clemencia, y de mi Generosidad en beneficiar, y remunerar aquellos, que con especialidad se han distinguido, y se distinguieren en mi servicio con mayor applicacion, zelo, y amor a mi Persona: He resuelto separar de los empleos de los Regios Castellanos, y Governadores de Plazas de este Reyno, y del de Sicilia, como son en lo perteneciente a Napoles el Castillo de Sans Tolmo, el del Ovo, el del Carmen, el de Baya, las Plazas de Capua, Gaeta, Pescara, Castillos de Brindis, Galipoly, y Barletta, con los Presidios de Toscana, esto es Orbitello, Longon, y Puerto Hercules, y en el de Sicilia,

Tom. II.



ssendo sempre costante l'applicazione, e l'attenzione del mio Real Animo di non gravare con nuovi pesi, e imposizioni i Sudditi di questi miei fedelissimi Regni di Napoli, e di Sicilia, e di non divertire i Fondi del mio Real Erario ad altri fini, che agli immediati, e diretti al bene del mio Real servizio, ed alla conservazione, pace, e quiete di questi Dominj, e desiderando per altra parte destinare, e stabilire qualche competente fondo particolare, sul quale senza separarmi dalle antecedenti massime, possa soddisfare gl'impulsi della mia gratitudine, usando alcuni atti dimostrativi di mia clemenza, e di mia generosità in beneficiare, e remunerare coloro, che si sono distinti, e si distingueranno in mio servizio con maggiore applicazione, zelo, ed amore alla mia Persona: Ho risoluto separare dagli impieghi de' Regj Castellani, e Governatori delle Piazze di questo Regno, e di quello di Sicilia, come sono, per cio che appartiene a Napoli, il Castello di Santelmo, quello dell'Ovo, quello del Carmine, quello di Baja, le Piazze di Capua, di Gaeta, Pescara, Castelli di Brindisi, Gallipoli, e Barletta, colli Presidj di Toscana, come Orbitello, Longone, e Portercole, e in quello di Sicilia, Castell a mare di Palermo,

Ff

Mef

Castel a Mar de Palermo, Messina, Siracusa, Trapani, Melazzo, Augusta con la Bruçola, Licata, Girgenti, Termini, Sciacca, e Lipari, todos, y qualesquiera cuerpos, derechos, acciones, lucros, gages, y emolumentos sin exclusion de alguno de aquellos, que por lo passado han pertenecido, y han cobrado los respectivos Castellanos, Governadores, Comandantes, y otros qualesquiera subalternos de los referidos Castillos, y Plazas, y del producto de estas rentas formar un fondo particular, y separado, que es mi animo destinar, aplicar, emplear, y que se aplique, y emplee por mis Successores en perpetuo en el expresado fin de gratificaciones, recompensas, y remuneraciones de personas que Yo graduare por mas benemeritas, y en conformidad de los assignamentos, que tuviere por bien hazerles, para cuyo efecto de cierta scientia, y con deliberada voluntad establezco, constituo, ordeno, y mando, que de oy en adelante, y perpetuamente se tenga el referido Fondo por separado, y destinado al expresado fin, y que ninguno de los sobredichos Castellanos, Governadores, Comandantes, y otros qualesquiera Oficiales, y Subalternos de los Estados Mayores de los referidos Castillos, y Plazas de este Reyno, y del de Sicilia, y Presidios de Toscana se ingieran de ninguna manera, con ningun pretexto, ni directa, ni indirectamente en la administracion, ni exaccion de los respectivos cuerpos ya especificados, gages, emolumentos, acciones, y derechos que per lo passado les han pertenecido, si no que los mismos se dirigen, regulen, se administraren, y se exigan por las personas que me sirviere de nombar, y destinar en cadauno de los expresados Castillos, y Plazas, las quales personas encargadas de la referida exaccion, y cobranza deberan tener el cuidado, y la obligacion de remitir mensualmente por su cuenta y riesgo el entero producto de todos los mencionados cuerpos, derechos, razones, lucros, gages, y emolumentos juntamente con los vilanchos de las exacciones, y cobranzas, que cadauno de ellos hiziere en poder del Perceptor de bienes

Messina, Siracusa, Trapani, Melazzo, Augusta con la Bruçola, Licata, Girgenti, Termini, Sciacca, e Lipari, tutti e qualsivogliano corpi, dritti, azioni, lucri, gaggi, ed emolumenti senza esclusione d'alcuno di quelli, che per lo passato sono appartenuti, ed hanno esatto i rispettivi Castellani, Governatori, Comandanti, ed altri qualsivogliano Subalterni de' riferiti Castelli, e Piazze, e del prodotto di queste rendite formare un Fondo particolare, e separato, che ho nell'animo di destinare, applicare, impiegare, e che si applichi, ed impieghi da miei Successori, in perpetuo nell'espresso fine di gratificazioni, ricompense, e remunerazioni di persone, che io graduerò per più benemerite, ed in conformità degli assegnamenti che stimerò far loro: per lo cui effetto di certa scientia, e con deliberata volontà stabilisco, costituisco, ordino, e comando, che d'oggi in avanti, e perpetuamente si tenga il riferito Fondo per separado, e destinato all'espresso fine, e che niuno de' sopradetti Castellani, Governatori, Comandanti, ed altri qualsivogliano Ufficiali, e Subalterni de' stati maggiori de' riferiti Castelli e Piazze di questo Regno, e di quello di Sicilia, e Presidj di Toscana, s'ingeriscano in niuna maniera, con niuno pretesto, nè direttamente, nè indirettamente nell'amministrazione, e nella esazione de' rispettivi Corpi già specificati, gaggi, emolumenti, azioni, e dritti lucrosi, che per lo passato sono loro appartenuti; ma che i medesimi si diriggano, e regolino, amministrino, ed esigano dalle persone, che mi servirò di nominare, e destinare in ciascuno degli espressati Castelli, e Piazze, le quali persone incaricate della riferita esazione, e riscossione, dovranno avere la cura, e l'obligazione di rimettere mensualmente per loro conto, e rischio l'intero prodotto di tutti i menzionati corpi, dritti, ragioni, lucri, gaggi, ed emolumenti unitamente alli bilanci dell'esazioni, e riscossioni, che ciascuno d'essi farà, in potere del Perceptor de' beni straordinarij del Tribunal della Camera di questa Città, il quale dovrà tenere un conto particolare, se-



nes extraordinarios del Tribunal de la Camara de esta Ciudad, el qual deba llevar una cuenta particular, separada, y distincta del producto de cada Castillo, para satisfacer respectivamente la quarta al que fuere Comandante, y Castellano en la Ciudad, y Ciudadela de Messina, y la tercera parte a los Castellanos, Governadores, y Comandantes de los demas Castillos, y Plazas ya nombradas, haziendo de las dos otras tertias partes un Fondo y una massa comun de que ha de corresponder por tremestres, y con la graduacion, que Yo estableciere, y declarare las pensiones, que viniere en conceder, y señalar sobre el expresado Fondo, precediendo para la libranza la primera orden expedida por la Secreteria de Estado, y Guerra, de que se deba tomar la razon en la Escrivania de Raciones, o Contaduria, que huviere en este Reyno, sin necessitarle de nueva orden, para que el dicho Perceptor expida las libranzas a los interesados segun la graduacion, y antelacion de sus assignamentos, y sin que para dar su cuenta, y bonificarla se requieran otras formalidades ni recados de data, que la orden expresada expedida por la Secreteria de Estado y Guerra, tomada la razon en la forma expresada, y el recivo de la parte con lo qual le podran, y le deberan ser sus cuentas bonificadas, y esta mi Real Deliberacion, ordeno, y mando la tenga entendida la mi Camara de la Summaria para hazerla registrar, comunicar donde convenga, y hazerle dar en lo que fuere de su inspeccion el debito, y puntual cumplimiento, como es mi voluntad. En

*Napoles a 27. de Mayo de 1736. JOSEPH JOACHIM DE MONTEALEGRE.*

separato, e distinto del prodotto di ciascun Castello, per soddisfare rispettivamente la quarta parte a chi sarà Governatore, Comandante, e Castellano nella Città, e Cittadella di Messina, e la terza parte a Castellani, Governatori, e Comandanti degli altri Castelli, e Piazze già nominate, facendo delle altre due terze parti un Fondo, ed una massa comune, dalla quale ha da corrispondere per trimestri, e colla graduazione, che stabilirò, e dichiarerò, le pensioni, che verò in concedere, e segnalare sopra l'espresso Fondo, precedendo per le liberanze il primo ordine spedito per la Secreteria di Stato, e Guerra, di che dovrà prendersi la ragione nella Scrivania di Razione, o Contaduria, che sarà in questo Regno, senza esservi necessitá di nuovo ordine, perchè il detto Perceptor foedisca le liberanze agli Interessati, secondo la graduazione, e preferenza de' loro assegnamenti, e senza che per dare il suo conto, e bonificarle, si ricerchino altre formalità, nè ricapiti di data, che l'espresso ordine spedito per la Secreteria di Stato, e Guerra, presa la ragione nella forma spiegata, e'l recivo della Parte, col quale potranno, e dovranno esserli bonificati i loro Conti. E questa mia Real deliberazione ordino, e comando, si passi a notizia della mia Camara della Sommaria per farla registrare, comunicare, dove convenga, e farle dare in ciò, che sarà della sua ispezione il debito e puntual cumplimiento, come è mia volontà. *In Napoli a dì 27. Maggio 1736. GIOSEPE GIOVACHINO DI MONTALLEGRE.*

1736  
Joseph Joachim de Montelegre.

Rescriptum, sive

## PRAMMATICA II.

*Minuta del Decreto, que ha expedido, y rubricado S. M. en 28. de Mayo de 1736. a la Camara de la Summaria declarandole su Real voluntad sobre el modo de considerarse, y pagarse al Duque de Montemar Castellano perpetuo del Castillo nuevo los gages, y emolumentos de el, y la penson de seismil ducados a sus herederos, y successores en su Casa,*

EODEM REGE.

In arcibus hujus Civitatis, e quarum lucris & emolumentis Fundus quidam pro remediendis benemeritorum hominum laboribus constitutus reperitur, haudquaquam comprehenditur ea cui impositum est nomen di Castelnovo, quae cum lucris omnibus in proprietatem concessa est duci Montemar quamdiu in vivis egerit -

Entre los Castillos de este Capital, cuyos productos por lo respectivo a las dos tercias partes he mandado separar, para establecer un Fondo, sobre el qual sin gravamen de los Pueblos, ni de mi Real Erario, puede dispensar algunas gratificaciones, recompensas, y mercedes a benemeritos, non he comprehendido el Castillo llamado de Castel novo, por tenerlo concedido en propiedad con el goze entero de todos sus emolumentos al Duque de Montemar, durante su vida, pero declaro, ser mi voluntad, que despues de los dias de ella, todo el producto de sus gages, lucros, y emolumentos, y qualquiera otra accion, que presentemente toca y perteneze al expressado Duque como su Castellano, se incorpore en la misma conformidad, que los productos de los demas Castillos al Fondo comun, bien entendido, que del total del producto de Castelnovo se ha da pagar perpetuamente a los herederos y successores en su Casa del Duque de Montemar una penson de seismil ducados napolitanos al año, y de lo restante se deberan hazer tres partes, la una para el que fuere Governador pro tempore de Castel novo por via de sobre sueldo, y las otras dos en beneficio, y aumento del Fondo destinado para los fines expressados de recompensas, y mercedes, lo que la Camara de la Summaria tendrà entendido, para darle a su tiempo su debido cumplimiento en lo que fuere de su incumbencia, y assi he resuelto. *En Napoles a 28. Mayo de 1736. JOSEPH JOACHIM DE MONTEALEGRE.*

1736  
Joseph Joachim de Monteleagre.

*Minuta del decreto, che ha spedito, e segnato S. M. a 28. Maggio 1736. alla Camera della Sommaria, dichiarandole la sua real volontà sul modo di considerarsi, e pagarsi al Duca di Montemar Castellano perpetuo del Castello Nuovo li gaggi, ed emolumenti di quello, e la pensone di seimila ducati a suoi eredi, e successori di sua Famiglia.*

T Ralli Castelli di questa Capitale, i cui prodotti per rapporto alle due terze parti ho comandato separare per istabilire un Fondo, sul quale senza gravanze de' Popoli, nè del mio Real Erario possa dispensare alcune gratificazioni, ricompense, e mercedi a benemeriti, non ho compreso il Castello chiamato di Castelnovo, per averlo conceduto in proprietà col godimento intero di tutti i suoi emolumenti al Duca di Montemar, durante la di lui vita, però dichiaro esser mia volontà, che dopo i giorni di quella, tutto il prodotto de' suoi gaggi, lucri, ed emolumenti, e qualunque altra azione, che presentemente tocca, ed appartiene all' espresso Duca, come Castellano, s' incorpori nella stessa conformità, che il prodotto degli altri Castelli al Fondo comune, ben inteso, che del totale del prodotto di Castelnovo si ha da pagare perpetuamente agli eredi, e successori della Famiglia, del Duca di Montemar una pensone di seimila ducati Napolitani all' anno, e del dippiù si dovranno fare tre parti, una per colui, che sarà Governadore pro tempore di Castelnovo, come sopra soldo, e le altre due in beneficio e aumento del Fondo destinato per li fini espressati di ricompense, e mercedi, di che rimanga la Camera della Sommaria nell' intelligenza, per darci a suo tempo il dovuto complimento perciò che farà della sua incombenza, e così ho risoluto. *Napoli 28. Maggio 1736. GIOSEPPE GIOVACCHINO DI MONTALEGRE.*

Re.

*Rescriptum**sive*

## PRAMMATICA III.

EODEM  
REGE.Sejunguntur,  
explicantur-  
que negotia,  
quæ ad duos  
Assessores in  
Superinten-  
dentia regii  
Fundi Sepa-  
rationis con-  
stitutos, al-  
terum Justi-  
tiaz, Econo-  
miaz alterum,  
privative  
pertinent.

**I**L Re per dare un giusto sistema agli affari di cotesta Sopraintendenza del Fondo de' Lucri, che debboni trattare dai due Assessori di Giustizia, ed Economia, onde evitarli in appreso ogni interpretazione, e contesa; ed a maggiore spiega altresì del Real Dispaccio de' 30. Dicembre del 1755, relativo all' assunto; si è servito di determinare, e separare gli affari, che per regola generale appartener debbono a cadauno di detti Assessori, secondo vengono divisi nell' annessa dichiarazione firmata di mia mano. Quindi d' ordine della M. S. la comunico a V.S. Illustrissima, affinchè serva d'istruzione, e governo al Sopraintendente nelle Commesse da farsi, e per la sua osservanza nella medesima Sopraintendenza. *Caserta 8. Marzo del 1757.*

**IL MARCHESE DI SQVILLACE,**  
*Signor Conte di Vigoleno.*

1757  
Il Marchese  
di Squillace,

*Dichiarazione della divisione degli affari, ed incombenze spettanti ai due Assessori di Economia, e di Giustizia della Sopraintendenza del Fondo de' Corpi lucrosi, la quale dovrà servire d' Istruzione, e regola del Sopraintendente del Fondo, per farne le Commesse.*

Officium As-  
sessoris Eco-  
nomiaz.

**I.** Sarà dell' incombenza dell' Assessore di Economia, quando si presentano le offerte per gli affitti de' Corpi lucrosi, quelle esaminare, accettare come proporzionate, e giuste, ovvero ributtare, come non corrispondenti alla rendita, che possono dare; e dovrà proporre nella Sopraintendenza le ragioni, che lo muovono di accettare, e ributtare le offerte per risolverli il conveniente.

**II.** All' istesso Assessore dovrà essere appoggiata l' incombenza di esaminare, se le cautele si offeriscono dagli Affittatori, si abbiano da ricevere per cautela del Fondo, proponendo nella Sopraintendenza gl' informi, che avrà

presi, e le diligenze, che avrà praticate, non meno rispetto ai principali Affittatori, che rispetto ai Pleggi, o altri, che si offeriscono per cautelare gli Estagli.

**III.** All' Assessore di Economia dovrà appartenere l' invigilare, ed attendere alla spesa, che occorrerà farsi per fabbriche, opere di Falegnami, e refezioni che dovranno farsi nelle Ufficine de' Regj Castelli.

**IV.** Lo stesso Assessore dovrà caricarsi del peso, che gli Esattori adempiscano alla loro obbligazione nel fare le esazioni, affinchè non si facciano attrassi.

All' Assessore di Giustizia privatamente dee appartenere la cognizione delle Cause d' escomparti, delle controversie che possono nascere tra Socj negli affitti; dell' osservanza de' patti, a' quali si sono soggetti gli Affittatori, delle controvenzioni, le quali questi possono fare nella vendita de' commestibili, e de' vini in pregiudizio della Truppa, con sottoporli al castigo secondo richieggono le leggi, e costringere giudizialmente gli debitori ai pagamenti; e generalmente farà di sua ispezione procedere in tutte le dipendenze, in cui occorrerà doverli fare decreti, li quali dovrà fare nella stessa Sopraintendenza, e gli Ministri di essa potranno interloquirvi, ed occorrendo, rappresentare ancora a S. M. quello che stimeranno sopra gli medesimi decreti fatti dall' Assessore di Giustizia, senza sospenderli il corso.

E non potendosi prevedere tutti li casi che possono occorrere, si stabilisce, che ne' casi, che non sono previsti in questo regolamento, il Sopraintendente, dopo intesi gli Ministri, che v' intervengono, determinerà a chi spetta la commessa di quel punto, che non è previsto, mentre al solo Capo è riserbata la facoltà delle commesse.

*Caserta 8. Marzo 1757. MARCHESE*  
**DI SQVILLACE.**

1757  
Il Marchese  
di Squillace.

Re-

## DE OFFICIO VICE-CONSULVM

T I T V L V S LXXXVI.

*Rescriptum Caroli III Regis,**sive*

## PRAMMATICA I.

Regalis Camera S. Clara nequit prius regione sequatur donare litteras patentes Consulium, aut Vice-Consulium cujusvis Nationis, quam fuerint a Rege approbatae.



**D**I regal ordine rimetto a V.S. lo aggiunto memoriale di D. Giuseppe Rosso Console della Nazione Siciliana in questa Città di Napoli, il quale sollecita che non si ammetta la patente di Console de' Liparoti, che ha spedito quella di Lipari per le medesima di Napoli, come lesiva alli privilegj del Consolato del Mare di Messina, e al diritto del supplicante, affiò che cotesta Camera di Santa Chiara non solo si astenga da dare lo *Ensequatur* alla detta patente, ma eziandio a qualsivogliano altre de' Consoli, o Viceconsoli, di qualunque Nazione, che sieno, dovendosi prima presentare in questa Segreteria di Stato del mio Carico, per farle esaminare, ed aspettare la regale approvazione, e darle dopo lo *Ensequatur*, se converrà. Ben inteso che, mancando alle dette patenti di Consoli, e Viceconsoli, la detta circostanza della regale approvazione, ed a star essi nelli loro rispettivi destini, non si riputeranno per tali. Dio guardi V. S. molti anni, come desidero. *Portici a' 6. di Maggio 1747. IL MARCHESE FOGLIANI. Signor D. Giuseppe-Aurelio di Gennaro.*

1747  
Il Marchese  
Fogliano.

*Bannum Regalis Camera S. Clara,**sive*

## PRAMMATICA II.

FERDINANDO  
IV REGE.  
In regio *en-*  
*sequatur* diser-

**A**Vendo Sua Maestà (Dio guardi) con regal Dispaccio, per Segreteria di Stato degli affari Itranieri, in

data de' 16. Agosto del corrente anno, comandato alla Regal Camera, che negli *Ensequatur* da darsi alle patenti de' Consoli e Viceconsoli delle Potenze straniere si debba esprimere che non debbano li detti Consoli e Viceconsoli esser esenti dalla giurisdizione de' Tribunali Ordinarij; nè che possano per conto veruno alzare armi, nè dentro le loro case, nè fuori di esse, nè su le porte, nè dentro delle medesime. E che, dove tali *Ensequatur* sieno stati concessi senza tal espressione, formi la detta Regal Camera un circolare ordine fuori di questa Capitale, partecipando tale risoluzione; Che perciò abbiamo fatto il presente, col quale vi diciamo ed incarichiamo di far pubblicare questa sovrana deliberazione tanto in codesta Città di vostra residenza, quanto ne' Luoghi principali di codesta Provincia, che tal' è nostra regal volontà. *Datum Neapoli die 4. mensis Octobris 1766. 2766*

IL MARCHESE CITO PRESIDENTE-Il Marchese  
DE'E VICE-PROTONOTARIO. Cito,

Essendosi degnata Sua Maestà, con *Ab-*regal Dispaccio de' 9. del corren-*sequatur*te per la prima Segreteria di Stato, *Con-*che non avendo li Consoli *sules* *nequeunt* forestieri residenti in questa Capitale *alicubi in hoc* *Regno jurisd-* *ictionem exer-* *cerere,* preso ancora lo *Ensequatur* sopra le rispettive patenti, a tenore della formola ultimamente stabilita, facesse la Regal Camera intendere a tutti li Tribunali che li riferiti Consoli, e molto meno li loro Viceconsoli, in tutto il Regno non possano esercitare le loro funzioni consolari, e viceconsolari, quando non abbiano preso il regio *Ensequatur*; di accordo della detta Regal Camera ed in esecuzione di tal re-

regal ordine, mi dà l'onore di parteciparlo a V. S., affinché si serva con cotesto Tribunale del Sagro Regio Consiglio restare in questa intelligenza. Dio guardi V. S. molti anni, come desidero. *Da Casa a' 24 di Aprile, 1773: Bacia la mano di V. S. il suo fervidore Salvatore Spiriti. Il Marchese, Presidente del Sagro Consiglio.*

*Rescripta Ferdinandi IV Regis, sive.*

PRAMMATICA III.

Cohibetur arbitraria Consulvm, & Vice-Consulvm peregrinorum licentia cum in vestimento rum usu, tum in ipsorum audacia, aliisque rebus, ne amplius publicam perturbare pacem valeant, & velint.

**D**Alla relazione del Preside di Lecce ha veduto il Re, che in quella Provincia vi sia un eccessivo numero di Viceconsoli esteri, i quali cagionano degli sconcerti, vestendo abiti militari a loro talento, e malmenando finanche i Soldati; e che infatti il Viceconsole Veneto Residente in Lecce ardì di bastonare in pubblica piazza un Soldato di Messapia, ed un altro delle guardie Italiane sotto pretesto di non essere stato da costoro salutato. E volendo S. M. efficacemente provvedere a questi disordini, redepri a turbare la pace de' Cittadini, e ad avvilire la real divisa, ha comandato, uniformandosi al parere del Capitano Generale, ed in veduta di consulta del Magistrato di Commercio, si richiama all'esatta osservanza le leggi, ed i Sovrani stabilimenti riguardo a' Consoli e Viceconsoli esteri; che in conseguenza il Preside di Lecce esamini subito le patenti di tutti i Viceconsoli di quella Provincia, e trovandone taluna sfornita de' necessarj requisiti a tenore delle Reali determinazioni, la ritenga, ed obblighi il patentato a deporre il titolo di Viceconsole: che per i Viceconsoli esteri nativi de' due Regni Napoli e Sicilia, e de' Presidj di Toscana, i quali portassero divise militari di Nazioni straniere, faccia inviolabilmente eseguire il Real Dispaccio de' 4 Novembre 1786, in cui sta ordinato, che i Sudditi di S. M. che avranno ottenuto gradi, ed uniformi militari di Potenze straniere, senza essere mai stati in vivo militar servizio delle medesime non possano farne uso ne' Reali Dominj senza placito Sovrano da emanarsi per Segreta-

ria di Guerra: che per i Viceconsoli esteri non nativi de' due Regni, e de' Presidj, legittimamente approvati per tali e decorati di grado militare da rispettivi Sovrani, e corrispondenti Ministri esteri ne diano una nota distinta, ed impongano loro di far uso delle divise delle rispettive nazioni, e non già delle Reali Truppe, onde evitare i gravi disordini provenienti dalla confusione di queste divise alla giurisdizione civile, ed alla disciplina militare; e si faccia sentire al Residente di Venezia in Napoli, di togliere immediatamente la patente al suddetto Viceconsole Veneto in pena de' suoi eccessi. In fine è mente sovrana, che la presente Real determinazione abbia luogo ed esecuzione in tutti i dominj di S. M., e che se ne spediscono gli ordini per mezzo della Real Segreteria di Stato ed affari esteri. Nel Real nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima per governo del suddetto Magistrato del Commercio. *Palazzo 18 Agosto 1787.*

**GIO: ACTION.** Signor D. Antonio Spinelli. Della relazione del Preside di Montefusco de' 2. del caduto Ottobre ha rilevato il Re, che D. Carlo Pollastrelli, della Città di Ariola (paese mediterraneo) facendo ivi residenza veste le divise militari in forza di patente di Viceconsole di Spagna fornita del Regio *Exsequatur*; e che, non ha molto, teneva inalberate nel Portone della sua casa le armi Reali di Spagna. E siccome i Sovrani ordini proibiscono di metter Consoli, o Viceconsoli in luoghi non marittimi, e non frequentati dalla navigazione, e con dispaccio generale de' 18 Agosto del corrente anno fu fra l'altre cose prescritto il conveniente sull'affunto delle divise militari de' Viceconsoli Esteri; così S. M. confermando i citati Reali stabilimenti, manifesta, che gradirà sempre accogliere, e farà trattare con attenzione, riguardo, e convenienza qualunque Viceconsole Estero, il quale sia stabilito ne' suoi Reali Dominj, e vi abbia per ciò ottenuto colle solite regole degli *Exsequatur*, l'annuenza, e ricognizione; ma contemporaneamente dichiara, che ne' soli Porti, e littorali marittimi tali Viceconsoli possono essere in funzione, e nel godimen-

1787  
Gio: Acton.  
Confirmatur precedens rescriptum de usu vestium, & armorum Consulvm, & Vice Consulvm peregrinorum, ac placet, eos in unis portibus, & littoralibus maritimis suam exercere jurisdictionem posse: praeter ea loca nullibi.

to di quanto spetta alle loro incombenze; e che in conseguenza il mentovato Pollastrelli, ed altri Viceconsoli situati nelle Terre, e ne' posti mediterranei non possono essere ammessi, e riconosciuti altrimenti, che come Cittadini, nè possono aver dimostrazione pubblica per l'esercizio della loro cariche riservato a Posti littorali marittimi.

Ed affinchè in avvenire si adempiano senza equivoco i reali Ordini specialmente sulla distinzione de' Consoli, e Viceconsoli Esteri ne' luoghi marittimi frequentati dalla navigazione, ed interessati per lo commercio di quella Nazione, che desidera stabilirvi il Consolo, o Viceconsolo; vuole la M. S. che richiamandosi all'esatta osservanza l'utile stabilimento dell'Augusto suo Genitore, citato nella consultaz del Magistrato del Commercio de' 28. Aprile corrente anno, la quale diede occasione al suddetto general Dispaccio de' 18. Agosto, tutte le petizioni per ottenere il Regio *Essequatur* alle Patenti de' detti Consoli, e Viceconsoli Esteri da ora innanzi si mandino prima al Magistrato del Commercio per consultarsi nella giustizia della richiesta, tanto riguardo alla idoneità, e probità della Persona destinanda nel Consolato, o Viceconsolato, quanto alle accennate circostanze de' luoghi, e poi si rimettano alla Real Camera di Santa Chiara per l'impartizione del Regio *essequatur*, e che di simili Patenti, quelle che oltre a rimanenti necessarij requisiti, non saranno fornite del privativo informo del detto Magistrato del Commercio, si reputino illegitime, e di niun vigore. Di Sovrano comando lo comunico a V. S. Illustrissima per governo del Magistrato medesimo. *Palazzo 8. Novembre 1787. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli.*

1787

Interpretatio  
precedentis  
rescripti, nec  
non interdicitur  
Supremo Magistrato  
qui, ac regali  
Camera S. Clara, ne in  
expeditione  
regii *essequatur*  
de personarum Con-

Poichè sembra esser nato un equivoco nelle determinazioni partecipate a Ministri Esteri in proposito del real Dispaccio degli 8. Novembre dello scorso anno 1787. emanato pe' Consoli, e Viceconsoli Esteri fissati ne' reali Dominj, i quali Ministri hanno forze voluto capire, che dal Magistrato del Commercio nel presentarsogli

le Patenti di detti Consoli; e Viceconsoli si dovesse esaminare generalmente l'idoneità di costoro, ha dichiarato il Re, che restando fermo lo stabilimento di dover il Magistrato del Commercio, e la real Camera di Santa Chiara vedere le Patenti dei Consoli, e Viceconsoli Esteri prima dell'impartizione dell'*essequatur* sia ispezione del Magistrato, e della Camera di avvertire se le Patenti sono formate secondo le legge del Regno i Trattati, i Batonali ordini, ed il solito, ma non debbano questi due Tribunali fare alcuna ricerca sull'idoneità degli individui eletti a tali Consolati, e Viceconsolati Esteri, purchè le persone de' soli Viceconsoli non siano suddite di S. M., e che se siano suddite sarà obbligo de' mentovati Tribunali di ponderare le circostanze di tali Persone, che sovente sogliono ambire le Patenti di Viceconsoli Esteri per fini indiretti e per sottrarsi alle difficoltà che provano in varj luoghi de' reali Dominj. Similmente ripete S. M. che il Magistrato del Commercio abbia lo speciale incarico di consultare quando i suddetti, o i Consoli Generali volessero stabilire de' Viceconsoli, o Sudditi, o non Sudditi della M. S., in luoghi di nuova residenza de' reali Dominj, dove non siano mai stati collocati per lo passato; con osservarsi esattamente la prescrizione di non potersi situar Viceconsoli ne' posti mediterranei, a norma di quanto sta ordinato nel suddetto real Dispaccio degli 8. Novembre il quale dovrà eseguirsi colle indicate dichiarazioni, ed aggiugne, che a Viceconsoli Esteri eletti nelle legittime forme si userà da' regali Ministri, e Sudditi tutto quel riguardo, e quell'astensione, che la giustizia, e la convenienza richiede, e che consiglia la buona corrispondenza del Governo colle rispettive nazioni amiche a cui appartengono i Viceconsoli medesimi. Di Sovrano comando lo comunico ad V. S. Illustrissima per governo di cotesto Magistrato del Commercio. *Palazzo 26. Marzo 1788. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli di Capri.*

Informare il Re per le Consulte de' due Magistrati di Commercio di Si-

Consules ex-  
teri in quovis  
surgit aut  
ci.

sum, &  
Vice-Con-  
sulorum peregrinorum  
qualitate cognoscant,  
dummodo Vice-  
Consules Regniculi non  
sint.




Iam habeant  
jurisdictionem,  
quæ pertinet ad  
Magistratus,  
& Tribunalia  
utriusque hu-  
jus Neapolis,  
& Siciliæ Re-  
gni.

cilia, e di Napoli de' 19. Agosto dell' anno passato, e de' 23. Giugno del corrente di quanto è occorso per le pretenzioni del Console di Francia in Palermo in voler trattare il litigio de' Negozianti interessati nell' Avaria fatta dal Capitano di Bastimento Francese Onorato Roustan, dedotto in quel Magistrato di Commercio, ha risoluto, e vuole, che ne' reali Dominij si continui a mantener costante la precisa dipendenza per tutte le Cause da soli suoi Magistrati e Tribunali: non ammettendovi S. M. qualunque altra Giurisdizione per qualsivoglia causa;

e dichiarando, che a' Consoli delle Nazioni Estere sia soltanto lecito il trattar come Arbitri le pendenze de' loro Nazionali, qualora questi concordemente vogliono ad essi ricorrere, ma non già sia lecito il far decisioni Legali, nè impedire il procedimento di giustizia ne' detti Regj Magistrati e Tribunali in caso di discordanza di chiunque delle parti interessate. Nel real nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima per governo di cotesto Magistrato del Commercio. Palazzo 28. Luglio 1789. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.

1789



DE ORDINE, ET FORMA IVDICIORVM.

T I T V L V S LXXXVII, sive CLXXXII.

Rescriptum Caroli III Regis,

sive

PRAMMATICA XXI.

Interpretatur  
§. 1. n. 16.  
Constitutionis  
anni 1738, ac  
placet, Com-  
missarios non  
posse domi in  
casibus ibi pro-  
positis decer-  
nere solutio-  
nem capitalis,  
sed in aula co-  
ram aliis Se-  
natoribus.

**E**niendo el Rey entendido, que havien- dose tratado en el S. C. la causa entre el Parroco de S. Ana de Palacio, executor de la disposicion testam- entaria del difunto D. Pedro Hurta- do de Mendoza, y el Marques del Vasto se hayan ofrecido dos dudas sobre la inteligencia del §. 1. num. 16. de la Real Constitucion publicada en 14. del Mes de Marzo proximo pasado; la primera si los Comissarios puedan interponer en casa el Decreto de sol-  
uat en virtud de instrumento assi por las tercias, como por la suerte principal; y la segunda si pueda ordenarse, que el Deudor pague en via executiva assi el caudal, como las tercias, y la pena del cinco por ciento, aunque no haya jurado el contrato *in faciem Creditoris*, però le haya ratificado con acto separado; Se ha dignado Su Magestad resolver, y determinar por punto general, que los Comissarios no puedan en los casos contenidos en el dicho §. 1. num. 16. in-

terponer en casa el Decreto de sol-  
uat por la suma del caudal, però deban proponerle en la Rueda, y en ella interponerse el Decreto; y que pueda ordenarse el pagamento assi del caudal, como de las tercias, e intereses, como de la pena del cinco por ciento, aunque el Acrehedor no haya intervenido en el acto, que el Deudor dee el Juramento, siempre que se trata entre las mismas personas, que han contrahido, y haya auido la ratifica- jurada del Deudor. Y a fin que esta Soberana Real determinacion tenga su entera execucion, y se eviten las dilaciones, que impiden el devido curso de la Justicia tan deseada, e impresa en el Real Animo de Su Magestad por el bien de sus amados, y fieles Vasallos, me ha mandado prevenirlo a V. S., paraque assi lo comunique al S. C., y disponga, que en tal forma se observe en lo venidero en los casos semejantes, que puedan ofrecerse. Dios guarde a V. S. muchos años como deseo. Palacio. 4. de Agosto de 1738. D. BERNARDO TANUCCI. Señor Presidente del S. C.

1738  
Bernardo  
Tanucci.

Tom. II,

Gg

Re-

*Rescriptum Ferdinandi IV Regis,*

*sive*

PRAMMATICA XXII.

Con real Dispaccio, per via del Signor Marchese Tanucci, mi si è partecipato, che continue essendo le querele de' litiganti, o prevenuti dal proprio diritto, o impegnati a prolungare i giudizi; ha finalmente risoluto il Re di darvi più efficace riparo, ed il più proprio, per togliere alla malignità, o alla frode qualunque pretesto; ed assicurare nella opinione del Pubblico la esattezza e la religiosità de' Magistrati.

Omnium principalium causarum decisiones, quae in Tribunalibus hujus civitatis fiunt, nixtè prorsus sint legibus in hoc Regno nominatim constitutis, aut communibus.

Vuole dunque la Maestà Sua, anche sullo esempio e sull' uso de' Tribunali più rinomati, che in qualunque decisione, che riguardi o la causa principale, o gl' incidenti, fatta da qualunque Tribunale di Napoli, o Collegio, o Giunta, o altro Giudice della stessa Capitale, che abbia la facoltà di decidere, si spieghi la ragione di decidere, o sieno li motivi, su quali la decisione è appoggiata: incaricando Sua Maestà, per rimuovere quanto più si possa da' giudizi lo arbitrio, ed allontanare da' Giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni si fondino non già sulle nude autorità de' Dottori, che an pur troppo colle loro opinioni, o alterato, o reso incerto ed arbitrario il diritto, ma sulle leggi espresse del Regno, o comuni. E quando non vi sia legge espressa per lo caso, di cui si tratta, e si abbia da ricorrere alla interpretazione, o estensione della legge; vuole il Re che questo si faccia dal Giudice in maniera, che le due premesse dell' argomento sieno sempre fondate sulle leggi espresse e letterate. E quando il caso sia tutto nuovo, o talmente dubbio, che non possa decidersi nè colla legge, nè coll' argomento della legge; allora vuole il Re che si riferisca alla Maestà Sua, per attendere il Sovrano oracolo.

Eadem typis edantur in Regali typographia.

Nel tempo istesso, poichè Sua Maestà ha provveduto al decoro de' Magistrati, col risolvere ed ordinare, che

le decisioni così ragionate si stampino, ha pensato ancora al minor dispendio delle parti; volendo che se ne faccia la stampa privatamente dalla sua Stamperia Regale, col pagamento di un carlino per ogni dieci copie stampate, quando la decisione non passi il mezzo foglio; e così a proporzione di uno, o più fogli, e di maggior numero di copie, che bisognassero alle parti. E colla prevenzione ancora, che quando gli atti si faranno gratis per la povertà del litigante, la qual cosa si dee spiegare nel fondo della decisione, anche la stampa si farà gratis.

Ed a fin che questa Sovrana risoluzione sia esattamente osservata, vuole il Re che la decisione, la quale non sia così stampata, non faccia mai passaggio in cosa giudicata, e si abbia per non fatta. Dichiarando ancora Sua Maestà, che per la solennità delle notifiche di tali decisioni, così stampate, debbano le stampe essere sottoscritte dal Giudice, o dal Commessario della Causa, e dallo Scrivano, o Arritante.

Ed io di regal comando partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima, ed al Consiglio, per la esecuzione. Palazzo 23. Settembre 1774. CARLO DEMARCO. Signor Presidente del Consiglio.

Aliter constitutum in rem judicatam facere nequeunt.

1774  
Carlo Demarco.

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,*

*sive*

PRAMMATICA XXIII.

Avendo il Delegato de' Cambj Configlier Porcinari rappresentato per la intelligenza del Dispaccio de' 23. dello scorso, che previene doverfi nelle decisioni spiegare da' Tribunali la ragion di decidere, e stamparsi; S. M. ha veduto, che lo stesso Delegato aveva ben interpretato, che a quelle lettere di cambio, le quali hanno la esecuzione parata, non appartiene la carta regale, che parla di decisioni fatte con cognizion di causa, e contestazion giudiziale. E mi comanda significare ciò anche a V. S. I. per intelligenza, e norma del Consiglio. Palazzo 8. Ottobre 1774. CARLO DEMARCO. Signor Presidente del Consiglio.

1774  
Carlo de Marco.

*Rescriptum Ferdinandi IV Regis,*

*sive*

PRAMMATICA XXIV.

Ambiguitates  
novem, quæ,  
cum S. R.  
Consilio ex  
superius edi-  
to rescripto  
hæserint, Re-  
gi proponun-  
tur, quo ex-  
plicentur.

**M**I previene il Signor Marchese Tanucci di real ordine, che ha il Re veduta la prolissa rappresentanza del Consiglio de' 25. Ottobre, che non è venuta alla Maestà Sua prima de' 14. di Novembre, sulla intelligenza de' due dispacci de' 23. Settembre, e 8. Ottobre, con cui si prescrive doverli da' Tribunali nelle loro decisioni spiegar la ragione di decidere, e stamparli; ed ha la Maestà sua ascoltati li nove dubbj proposti dal Consiglio, il quale, supponendo che col Dispaccio delli 8. Ottobre siesi ristretta la Sovrana risoluzione a' soli giudizj ordinarj, ne quali dice avere propriamente luogo la vera cognizione di causa, e la vera contestazione di lite, e supponendo ancora che il Re gli abbia proposte per esempio le decisioni della Rota Romana, dopo essersi lungamente diffuso in dimostrare la differenza tra lo Stilo Romano, e quello del Regno, in cui non usandosi nè il *Sommario* per li fatti, lo appuramento de' quali dice il Consiglio non poter riuscire nè pure alli *Commessarj* di fissare, per la malizia de' litiganti; nè usandosi la *Concordia del Dubbio* per gli articoli legali, si dee la legge, ed il fatto rintracciare nelle *voluminose allegazioni* degli *Avvocati*; chiede

I. Se nelle sentenze debbano spiegarli il fatto, e la legge: la qual cosa crede il Consiglio essere indecorosa per un Magistrato Supremo. O basti, come finora si è ufato, lo accennare nel *Visis* le petizioni, sulle quali cade la giudicatura, e li fatti principali, che ne han costituito il merito di decidere.

II. Dovendosi, a tenor della prammatica e di più ordini regali, stendere e registrare la sentenza, o nella mattina istessa, in cui si decide la causa, o al più nel giorno seguente; e supponendo il Consiglio esser ciò impossibile, quando si abbiano a spiega-

re nella sentenza il fatto e la legge, chiede come debbano regularli li *Commessarj*.

III. Non notificandosi in Regno le sentenze, ma avendosi per pubblicate col *letta lata* nel giorno stesso, in cui s'interpongono, e dal qual giorno cominciano a correre i dieci giorni, tra i quali dee presentarsi la istanza per la riserva del gravame non sospensivo e adempirsi alla pleggeria *in casu retractationis*; e notificandosi soltanto terminati li dieci giorni il *mandato de parendo*, dalla cui notifica cominciano a correre i quaranta giorni, per produrre li rimedj sospensivi; Chiede il Consiglio se debbano notificarsi e stamparsi anche le sentenze, o i soli *mandati de parendo*; e da qual giorno comincino li fatali, se dal giorno della notifica della sentenza, o dal giorno, in cui si è interposta.

IV. Essendovi nelle leggi comuni, e patrie, molte antinomie e discordanze; e trovandosi per ciò prescritto nella Costituzione del 1738. che, per rimuovere le controvertite opinioni d'infiniti articoli non meno della legge comune, che delle municipali del Regno, si unissero quattro volte l'anno le Ruote del Consiglio a farne la conclusione, da approvarsi dal Re; Ed allo incontro ordinatosi ora che le decisioni si fondino, non già sulle nude autorità de' Dottori, ma sulle leggi espresse del Regno, o comuni; Chiede il Consiglio se, pendente la nuova legislazione, possa continuare a far uso delle controvertite opinioni de' *Commentatori* dell' uno e dell' altro Diritto, e de' *Trattatisti* più rinomati.

V. Se nelle controvertite opinioni, e dove non sia legge espressa, che determini un caso controverso, possa continuare a far uso delle proprie decisioni e delle decisioni di altri esteri Tribunali.

VI. Quale norma debba tenere nel giudicare de' casi, che non dipendono dalla legge espressa, ma dalla ragionata consuetudine di giudicare fondata sulla opinione de' Dottori, e sulle decisioni de' Tribunali; com' è il gravame nel prezzo del feudo; l'azione personale coattiva a vendere il feudo per li creditori senz'assenso; la li-

quidazione de' paragj; il Consiglio di Otrardo; la Teorica di Cumano; le Cautele di Soccino; e simili ammesse e canonizzate dall' uso del Foro.

VII. Qual maniera debba tenerfi nelle cause, che consistono in puro fatto, ed in quelle, che dipendono dalle interpretazioni delle ultime volontà, nelle quali dovendosi esporre le prove di fatto, e le congetture, dovrà nelle sentenze inserirsi per quelle tutto il processo; e per queste, specialmente ne' maggiorati, e nelle primogeniture ignote nelle antiche leggi, ed in quelle del Regno, ricorrersi alle opinioni de' Dottori, all' uso di giudicare, ed al buon senso del Magistrato.

VIII. Ordinandosi che, quando non vi sia legge espressa, e si abbia a ricorrere alla interpretazione ed estensione della legge, questo si faccia in maniera, che le due premesse dello argomento sieno sempre fondate sulle leggi espresse e letterali; Chiede il Consiglio come debba intendersi, supponendo che, per esser ragionata la decisione, debba contenere tre parti, delle quali la prima e la seconda non possano esser fondate sulle leggi, ma una ha da fondare la proposizione di Diritto, l'altra contenere il fatto controverso, si che poi la terza parte, colla decisione, ch' esprima del fatto controverso, conchiuda lo argomento.

IX. Dicendosi che, quando il caso sia tutto nuovo, o totalmente dubbio, che non possa decidersi nè colla legge, nè collo argomento della legge, si riferisca al Re per attendere il Sovrano oracolo; Chiede il Consiglio se debba proporre il solo dubbio, per attendere la Sovrana risoluzione; o unito nelle quattro Ruote, a tenor della Costituzione del 1738., esaminare lo articolo, e proporre la decisione per la Sovrana approvazione.

Tutto ciò ha il Re ascoltato, E siccome avea finora creduto che, non potendo il Consiglio decidere se non che sopra fatti appurati, e leggi certe, agevole gli sarebbe riuscito il manifestare que' fatti stessi, e quelle leggi, sulle quali avea deciso; così ora con suo gran rincrescimento ha veduto nella ingenua confessione fatta dal Consiglio,

colla sua rappresentanza, che nè il fatto, nè la legge si esamina; anzi, per l'opposto, conosciuto che in tutto ha regnato lo arbitrio illimitato de' Giudici, per occultare il quale si è voluto e vuol continuarsi a fare un mistero della verità, e della ragione. Onde tanto più necessaria ed opportuna ha trovata la Sovrana sua risoluzione di doverfi nelle decisioni spiegare il fatto e la legge, per riparare seriamente alli molti abusi, che osserva essersi corsi finora nella maniera tenuta nel giudicare. Vuol dunque la Maestà Sua primieramente che il Consiglio abbia per massima

Che la verità e la giustizia, che li popoli conoscono e vedono nelle decisioni de' Giudici, è il vero decoro de' Magistrati, non quello stilo di Oracoli, che non dubita di attribuirsi nella sua rappresentanza il Consiglio; essendo il Genere umano pur troppo portato a sospettare e maledire quello, che non intenda facilmente.

Che la legislazione è tutta della Sovranità.

Che il Consiglio non è che un Giudice; e che i Giudici sono esecutori delle leggi, e non Autori.

Che il Diritto ha da essere certo e definito, e non arbitrario.

Che la sua regal Mente è stata di frenare col Dispaccio de' 23. Settembre lo arbitrio nel giudicare; oggetto così chiaramente spiegato nel Dispaccio de' 23. Settembre, che non sa vedere il Re come il Consiglio abbia potuto supporre che siesi ristretto alli soli giudizj ordinarj, col Dispaccio delli 8. Ottobre.

Rappresentò il Delegato de' Cambj ch' egli non credea che la carta regale appartenesse a quelle lettere di cambio, che aveano la esecuzione parata, e non avean perduta la via esecutiva; e soggiunse che ad ogni modo egli aveva sospeso il corso a tutte le lettere di cambio. Il Re, per dimostrarli quanto inopportuna e non necessaria fosse la sua rappresentanza in un punto già dichiarato col precedente dispaccio, e che non ammetteva ragione alcuna di dubitare; gli rescrisse che aveva egli stesso bene interpretato per quella sola parte, non per

Explicatur a Rege rescriptum diei 23 Septembris 1774. mox editum, ac S. R. Consilii ambiguitates diluantur.

tutto il di più, che fuor di proposito rappresentava. E per maggior dichiarazione si aggiunse che la carta regale parlava di decisioni fatte con cognizione di causa, e contestazione giudiziale; contraponendo così quelle cause, che ar bisogno di termine ordinario, o sommario, ( succeduti in Regno alla contestazione delle lite ) e quelle, su cui cadeva il dubbio del Delegato, nelle quali, o per disposizione di legge, o per natura loro, si procede colla stretta via esecutiva, senz' altro termine o prova: non ammettendo eccezione in contrario, o gravame, che ne impedisca o sospenda la esecuzione.

Per toglier dunque ogni equivoco, vuole il Re che si offervi il Dispaccio de' 23. Settembre in tutte le cause, ordinarie, o sommarie, eccettuate le sole esecutive.

Nè ha di che temere il Consiglio per lo ritardo delle cause nello eseguirlo, non alterando quel, che finora si è fatto, o dovea farsi, questa Sovrana disposizione, in cui non ha fatta il Re menzione alcuna di quella Ruota Romana, sulla quale così lungamente si è il Consiglio, e così inutilmente, diffuso.

Ed avendo la Maestà Sua unicamente voluto che quel fatto, e quella legge, con cui si è supposto e dee supportarsi che abbia finora giudicato il Consiglio, si spieghino in quegli stessi decreti, che dee proferire, decidendo collegialmente tanto nella causa principale, quanto negli incidenti, che influiscono o possono far pregiudizio alla causa principale; posta in questo aspetto semplicissimo la Sovrana disposizione, e dichiarata la regal intenzione di volere non solamente tolti gli arbitri, ma allontanato anche il sospetto da' suoi Magistrati; decorosissimo riesce per lo Consiglio il saperli dal Pubblico la dottrina, la saviezza, la ponderazione, con cui procede in qualunque sua decisione un Tribunale così rispettabile, e che dee dar la norma e lo esempio a tutti gli altri Tribunali del Regno.

Riguardo poi alla maniera di eseguirlo, che forma il primo dubbio, non trova il Re alcuna incoerenza di

spiegarli i fatti nel *Visis*; e facilissimo riesce dopo il *Visis* così dettagliato, come il Consiglio propone, e che dee esser parte della sentenza, il soggiungere la solita formola della decisione, con apporvi la legge, sulla quale è fondata.

Nè trova il Re sussistenza alcuna nel secondo dubbio, in cui si esagera la impossibilità di stendersi, o nella stessa mattina, o per lo dì seguente, le sentenze. Poichè, se nessuna difficoltà s'incontra ora nello stendere il *Visis* colla formola della decisione, non sa concepire qual nuova esorbitante applicazione richiegga il dilatare alquanto il fatto, che già al Commessario dee essere ben presente, quando abbia fatto il suo dovere nello appurarlo preventivamente, e nel proporlo con quella precisione, che conviene, senz' aver bisogno nè delle *voluminose allegazioni* degli Avvocati, nè delle lunghe parlate in Ruota, dalle quali per lo più nasce il ritardo delle cause, e lo inviluppo de' fatti. E molto meno dee imbarazzare lo apporre nella decisione la legge esaminata prima, e discettata, e discussa nella Ruota stessa.

Sul dubbio III se debbano notificarsi le sentenze, o li *mandati de' parando*, ripete il Re, che non ha voluto, nè vuole alterare il solito ordine giudiziario; nè trova inconveniente alcuno nel farsi le sentenze ragionate, come già si è spiegato, o la mattina stessa, o per lo dì seguente, e registrarli secondo il solito, senza che vi sia necessità di notificarsi, nè di stamparsi, per cominciare a correre li fatali: bastando la notifica delli *mandati de' parando* dopo li dieci giorni, secondo lo stilo. Con doverli però questi stampare, per la osservanza del Dispaccio de' 23. Settembre, col quale soltanto si prescrive che quelle decisioni fatte nelle cause ordinarie, o sommarie ( colla dichiarazione, e le limitazioni di sopra espresse ), le quali secondo lo stilo si debbono notificare, si notificchino stampate. Nè ha di che temere il Consiglio, nè le parti, per lo ritardo nella Stamperia Regale, dove si son date le opportune providenze di farsi colla maggiore prontezza.

Nel IV. dubbio propone il Consiglio,

glio, se pendente la nuova legislazione, da andarsi facendo a tenor della Costituzione del 1738., possa far uso delle controvertite opinioni su gli articoli legali o del comune o del patrio Diritto, delle autorità de' Comentatori, o di altri Scrittori. Questo dubbio rammenta con dispiacere al Re la inosservanza di quella regal Costituzione con tanta saviezza disposta dal suo Augustissimo Padre, per togliere appunto la incertezza del Diritto, e lo arbitrio nel giudicare, prodotto dal farsi uso da' Tribunali delle opinioni de' Dottori.

Seguendo dunque la Maestà Sua le tracce sempre luminose del suo Gran Genitore; e prevedendo dalla passata la inosservanza futura, se continuasse a lasciarsene allo arbitrio del Consiglio la esecuzione; vuole e comanda che il Consiglio non possa far uso, nelle opinioni controvertite degli articoli legali, de' Comentatori, o di altri Scrittori; ma, quando occorra il caso, si unisca nelle quattro Ruote, concluda, e proponga al Re la conclusione per la Sovrana approvazione: restando ferma la regola, che il far le leggi, ed il decidere le ambiguità, appartiene al Sovrano, non alli Privati.

Lo stesso avverte il Re al Consiglio ne' dubbj quinto e sesto, se nelle controvertite opinioni, o in que' casi, che non dipendono da legge espressa, ma dalla ragionata consuetudine di giudicare, fondata sulla opinione de' Dottori, e sulle decisioni de' Tribunali, si possa far uso delle proprie decisioni del Consiglio, o di altri Tribunali esteri; e tenersi per regole nel giudicare le opinioni ammesse e canonizzate dall' uso del Foro: volendo il Re che queste decisioni sinodali si propongano alla Maestà Sua, con formarsi un foglio distinto di tutti quelli punti, che ora hanno altro appoggio, che l' uso del Foro, e la privata autorità ammessa da' Tribunali nel giudicare; perchè divengano altrettante leggi del Regno, ed abbiano l'autorità loro dal Trono, che solamente può e dee dar loro forza e vigore di Diritto certo, stabile, uniforme, e sicuro.

Sul settimo dubbio, che riguarda le

cause, che dipendono da puro fatto, e dalla interpretazione delle ultime volontà, non fa vedere il Re qual difficoltà possano incontrare uomini perspicaci, dotti, e versati nella lettura degli antichi Giureconsulti, e de' libri delle leggi, quali reputa Sua Maestà li suoi Ministri, ed esercitati nelle cose del Foro, di spiegare in breve e con chiarezza il risultato dalle prove di un fatto, o dalle congetture, che muovono un Giudice nello interpretare le volontà de' defunti: essendo pieni li libri del Diritto comune di leggi, che ne somministrano gli esempj e le regole. Nè altro sono, o possono essere i majorati, e le primogeniture, che fedecommessi stabiliti e regolati colle leggi del Diritto comune. Nè altro, che leggi dello stesso Diritto comune, son le Dottrine di Oltrado, di Cumano, di Soccino, o argomenti composti da quelle leggi. Nè altro possono essere le Decisioni dello stesso Consiglio.

Nel dubbio ottavo, non può il Re non maravigliarsi, che il Consiglio mostri di non intendere che non può darsi argomento legale, in cui non sieno due leggi, delle quali una formi la specie decisa, e l'altra contenga la regola legale, o la ragion di restringere, o di ampliare la specie decisa, per conchiuder poi lo argomento nella conseguenza, adattando la specie proposta a decidersi. Poichè, per trarre il caso deciso al non deciso, vi è necessaria un'altra ragione, che li unisca e combini; e questa ragione ha da essere un'altra legge, non le opinioni de' Dottori.

Per lo ultimo dubbio già il Re ha dichiarato che il Consiglio si unisca, a tenor della Costituzione del 1738. e proponga la conclusione, per essere dalla Maestà Sua approvata.

Tutto ciò ha imposto il Re di avvertire al Consiglio, nel suo regal nome, per intelligenza e governo del medesimo nello esatto adempimento delle sue regali disposizioni.

E, dopo questi clementissimi avvertimenti, perdona per ora la Maestà Sua gli escogitati sofismi alla fragilità umana dell' assuefazione; e spera che la esatta osservanza ed ubbidienza de' suoi




suoi Ministri prevertà e disarmerà la Giustizia indivisibile dalla Sovranità.

E vuole Sua Maestà e comanda che questo dispaccio si legga dal Presidente stesso in ciascuna Ruota del Consiglio.

La quale sovrana dichiarazione comunicatami dal Signor Marchese Ta-

nucci, con dispaccio del dì 21. del corrente, la significo di regal ordine a V. S. Illustrissima, ed al Consiglio, per la esecuzione dovuta. Palazzo. 26 Novembre 1774. CARLO DEMARCO. Signor. Presidente del Consiglio.

1774  
Carlo Demarco.



ORDO S. CAROLI CONSTITVITVR .

T I T V L V S LXXXVIII.

Rescriptum Caroli III Regis .



Aviendose servido el Rey instituir y fundar, con su real decreto de la data de ayer, la nueva Orden Militar de San Carlos bajo las Leyes, y Estatutos, que prescribe, para condecorar con alta los Sujetos, que le sirven con fidelidad, valor, y zelo, en sus Exercitos, assi de Tierra como de Mar; y al mismo tiempo gratificar y remunerar sus propios meritos y servicios; Manda Su Magestad remitir a V. S. un exemplar del citado decreto sellado de su Real Mano, y dirigo a esta Camara de Santa Clara; afin que, enterada la misma, lo haga publicar, registrar, y conservar, en la Secretaria del Cargo de V. S., y notar en las demas partes, donde convenga, a perpetua memoria de esta Fundacion. Y lo prevengo a V. S., para que la Camara assi lo cumpla. Dios guarde a V. S. muchos años, como desseo. Portici a 23. Octubre 1738. EL MARQUES DE SALAS. Señor D. Joseph Borgia.

El Marques de Salas ..



Ssendosi servito il Re istituire e fondare, con suo real decreto della data d'ieri, il nuovo Ordine Militare di San Carlo, sotto le Leggi e Statuti, che prescrive, per condecorare con quello li Soggetti, li quali servono con fedeltà, valore, e zelo, ne' suoi Eserciti, così di Terra, come di Mare; e nel medesimo tempo gratificare e remunerare li loro proprij meriti e servigj; comanda Sua Maestà rimettere a V. S. un esemplare del suddetto decreto segnato dalla sua Real Mano, e diretto ad essa Camera, di Santa Chiara; affinché, informata la medesima, lo faccia pubblicare, registrare, e conservare, nella Segreteria del Carico di V. S., e notare nelle altri parti, ove convenga, a perpetua memoria di questa Fondazione. E lo prevengo a V. S., affinché la Camera così lo adempisca. Dio guardi V. S. molti anni, come desidero. Portici a 23. Ottobre 1738. IL MARCHESE DI SALA. Signor D. Giuseppe Borgia.

Ordo S. Caroli Constituitur, & quare.

1738  
IL Marchese di Sala ..

Entre los mayores cuydados, que merecen la atención de los Princes en el gobierno de sus Reynos, y Dominios, y uno de los atributos, que deve, a imitacion del Rey de los Reyes, cuyas vezes sostienen en el Mundo, adornar y sobrefalir en su animo, es la beneficencia, con la qual honrando y favoreciendo a los, que se distinguen con señaladas acciones en su Real Servicio, y del Estado, se hazen aun. por justicia.

Tra le maggiori cure, che meritano l'attenzione delli Principi nel governo delli loro Regni e Dominj, e uno de gli attributi, che dee, ad imitazione del Re de' Re, le cui veci sostengono nel Mondo, adornare ed occupare il loro animo, è la beneficenza, colla quale onorando e favorendo a coloro, li quali si distinguono con segnalate azioni nel sup. Real Servizio, e dello Stato, si fanno anche per

EODEM REGE.

cia acreedores à su real piedad, y gratitud, para ser remunerados con aquellas honras, y mercedes, que corresponden à sus propios meritos, y à la grandeza y magnificencia del Soberano; y como los, que se aplican al exercicio de las Armas, y con su valor en las Funciones Militares, con la tolerancia de las incomodidades, que trae consigo la guerra; con derramar su propia sangre, y con los evidentes peligros, à que exponen sus vidas, buzen respectable la Magestad del Prince, afianzan la seguridad de la Republica, y con sus pechos sirven de antemural à los insultos de los enemigos, seu hazen dignos de la memoria del Soberano, y de los efectos de su clemencia; para condecorarlas, y ataviarlas con aquellas gracias y utilidades, con que queden retribuidos sus servicios, y al mismo tiempo animados à proseguirlos con mayores esfuerzos; y los, que entraren en la carrera de la Milicia, ya sea en los Exercitos, ya sea en las Armadas Maritimas, movidos del estímulo de la recompensa, no menos que del proprio honor, procuren con loable emulacion imitar la misma conducta. Hemos tenido à bien y resuelto, para gratificar los meritos y servicios de los Sujetos, que nos han servido, y sirviere en adelante, con fidelidad, valor, y zelo, en nostras Tropas, assi de Tierra como de Mar, instituir y fundar, como en virtud de este decreto señalado de nuestra Real Mano, con toda la plenitud de nuestra potestad soberana, de nuestra cierta sciencia, y determinada voluntad, instituímos y fundamos una Orden Militar intitulada de San Carlos; afin que los, que fueren promovidos à ella, puedan, bajo los auspicios y glorioso nombre de un tan grande Santo, emplear sus talentos, no menos que sus fuerças, en la defensa y acrecentamiento de nuestra santa Fee Catholica, y con sus virtuosas acciones ilustrar la gloria de esta nueva Orden; y la reputacion de nostras almas.

Y para que sean notorias y manifestas las Leyes y Estatutos, bajo los quales hemos fundado y instituido la referida Orden, como tambien su Habito y

Di-

per giustizia creditorì alla sua real pietà e gratitudine, per essere remunerati con quelli onori e mercedi, che corrispondono alli loro proprj meriti, ed alla grandezza e magnificenza del Sovrano; e come quelli, che si applicano allo esercizio delle loro Armi, e col valore nelle Funzioni Militari, colla tolleranza degli incomodi, che porta seco la guerra, con ispargere il loro proprio sangue, e con gli evidenti pericoli, a' quali espongono le loro vite, fanno rispettabile la Maestà del Principe, cautelano la sicurtà della Republica, e colli loro petti servono di antemurale a gl'insulti de' nemici, si fanno degni della memoria del Sovrano, e degli effetti della sua clemenza, per condecorarli, e adornarli con quelle grazie e utilità, colle quali restano ricompensati li loro servigj, e nel medesimo tempo animati a proseguirli con maggiori sforzi; e coloro, li quali entreranno nella carriera della Milizia, o sia ne gli Exerciti, o sia nelle Armate Maritime, mossi dallo stimolo della ricompensa non meno, che dal proprio onore, procurano con lodevole emulazione imitare la medesima condotta; Abbiamo stimato di bene e risoluto, per gratificare li meriti e servigj delli Sudditi, che ci han servito, e serviranno in avvenire, con fedeltà, valore, e zelo, nelle nostre Truppe, così di Terra, come di Mare, istituire e fondare, siccome in virtù di questo decreto segnato dalla nostra Real Mano, con tutta la pienezza della nostra potestà sovrana, di nostra certa sciencia, e determinata volontà, istituiamo e fondiamo un Ordine Militare intitolato di San Carlo, affinche coloro, li quali saranno a quello promossi, possano, sotto gli auspizj e glorioso nome di un sì gran Santo, impiegare i loro talenti, non meno che le loro forze, nella difesa ed accrescimento della nostra santa Fee Catholica, e colle loro virtuose azioni illustrare la gloria di questo nuovo Ordine, e la riputazione delle nostre anime.

Ed affinche sien notorie e manifeste le Leggi e gli Statuti, sotto li quali abbiám fondato e istituito il riferito Ordine, siccome ancora il suo Abito e Di-

Divisa; hemos crebido por conveniente explicarlos aquí en los siguientes capítulos.

Primeramente declaramos Nos mismos por Soberano, Cabeza, y Gran Maestro de la citada Orden; cuyo soberano Maestrazgo queremos sea perpetuamente anexo y unido a nuestra Corona.

II. Ordedamos que en la Cruz de tal Orden se contenga la imagen del glorioso San Carlos Protector de ella, terminando los quatro angulos de la Cruz en forma de lirios, la qual deberá llevarse diariamente atada con una cinta color violade a la casaca; en la misma forma que la de San Diego.

El Habito será un Manto de amoer blanco con el finimiento de una pequetita franja de oro, con dos largos cordones de seda y oro, para ligarse en la cintura.

El cingulo equestre, del qual penderá la espada, será del mismo amoer blanco del Manto, que los Cavalleros de la Orden vestiran en las dias, en que nos, como Gran Maestro, tendremos Capilla en honor del Santo, que es el 4. de Noviembre; y quando daremos el Habito, y armaremos los Cavalleros.

III. El numero de los Cavalleros llegará a ciento, que seran promovidos a nuestro arbitrio, y deberan hazer las pruebas de su Nobleza, las quales remitidas por nos al examen de dos Cavalleros de la Orden, tendran estos la obligacion de formar los procesos juridicos, que se pasaran a manos de nuestro Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, afin de hazerlos presentes a Nos; de cuyo soberano arbitrio dependerá la aprobacion, como assi mismo el dispensar a las pruebas de la Nobleza en favor de los Sagesos, que huvieren prestado servicios a nuestra Corona; y a la misma Orden.

III. Deberan tener los Cavalleros por principal gloria, y objecto, el defender nuestra Christiana Catholica Religion, procurar por todas medios la conciliacion de las enemistades entre los Compañeros, y jurar fidelidad inviolable, y defender a Nos el Gran Maestro.

V. Deberan cumplir en la Pasqua de Resurreccion con el precepto eclesiastico

Tom. II.

de

e Divisa; abbiamo stimato conveniente spiegarli qui nelli seguenti capitoli.

I. Dichiariamo Noi medesimi Sovrano, Capo, e Gran Maestro del suddett'Ordine; il cui supremo Maestrato vogliamo sia perpetuamente annesso alla nostra Corona.

II. Ordiniamo che nella Croce di tal Ordine si contenga la imagine del glorioso San Carlo Protettor di quello, terminando li quattro angoli della Croce in forma di gigli; la quale dovrà portarsi cottidianamente ligata con una cinta in color violato alla ciamburga, nella medesima forma, che quella di San Diego.

L' Abito sarà un Manto di amoer bianco col finimento di una piccola franja di oro, con due lunghi cordoni di seta e oro, per ligarsi nella cintura.

Il cingolo equestre, dal quale penderá la spada, sarà del medesimo amoer bianco del Manto, che li Cavalieri dell'Ordine vestiranno nelli giorni, nelli quali noi, come Gran Maestro, terremo Cappella in onore del Santo, siccom'è nel dì 4. di Novembre; e quando daremo l' Abito, ed armemo li Cavalieri.

III. Il numero de' Cavalieri giugnerà a cento, che faranno promossi a nostro arbitrio; e dovranno fare le pruove della loro Nobiltà, le quali tiuesse da noi allo esame di due Cavalieri dell'Ordine, avranno questi la obligacione di formare li processi juridici, che si passeranno in mano del nostro Segretario di Stato e del Dispaccio di Guerra, affine di farli presenti a Noi, dal cui sovranò arbitrio dipenderá l'approvazione; siccome ancora il dispensare alle pruove della Nobiltà in favor delli Sudditi, che avranno prestati servigj alla nostra Corona, ed al medesimo Ordine.

III. Dovranno li Cavalieri tenere per principal gloria ed obbietto il difendere la nostra Christiana Catholica Religion, procurar per tutti li mezzi la conciliazione delle inimicizie tra li compagni, e giurare fedeltà inviolabile, e difendere Noi Gran Maestro.

V. Dovranno ademprire nella Pasqua di Risurrezione al precepto ecclie-

H h

lia.

Vestes, & Insignia.

Numerus Militum.

Religionis defensio. Inimicitias confopire.

Ratio excipiendi Regem, ac defendendi in regali Cappella.

de la Sacramental Comunion, y comulgarse tambien el dia de la Fiesta de San Carlos, que es à los 4. de Noviembre, asistiendo à la Capilla, que tendremos en aquel dia en honor del Santo. Cuya funcion de Capilla, quando la haremos en la de nuestro Real Palacio, deberan los Cavalleros y Oficiales de la Orden, vestidos del solo Manto, venir y hallarse promptos en nuestra Anticamara, para recibir y acompañar. Nuestra Persona basta la Capilla, y à la puerta de ella nos dará el agua santa el Chanciller de la Orden; y despues que nos sentaremos en nuestro Trono, à su lado se sentaran los Cavalleros en bancos cubiertos con tapete, y sin espaldor; y en frente de ellos en iguales bancos se sentaran los quatro Oficiales; y terminada la Capilla nos acompañaran con la misma orden hasta la referida Anticamara, donde nos recibirien. Bien entendido que, que quando queremos tener Capilla en otra Iglesia, los Cavalleros y Oficiales deberan estar promptos, para engantrar nos à la porta de la Iglesia, y basta la misma, despues de terminada la funcion, acompañarnos.

VI. Cada uno de los Cavalleros hará celebrar una Missa solemne, deberá rezar por una vez el Oficio de los Difuntos, y comulgarse en sufragio del alma de cada uno de los Cavalleros de la Orden, que passare à mejor vida; cuyos herederos deberan avisar la muerte al Secretario de la Orden, y este expedirà cartas circulares à todos los Cavalleros; y al mismo tiempo participará la noticia à nuestro Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, para dar cuenta à Nos como Gran Maestro.

VII. No podran los Cavalleros de la Orden desafiar, ni aceptar duelo, por qualquier motivo que sea; quando à nuestro cargo qualquiera ofensa à agravio, y esperando nuestra real deliberacion. Como assi mismo estaran obligadas à impedir y evitar duelos, aun entre aquellos que no son de la Orden.

VIII. Los Cavalleros de esta Orden seran armados por Nos, como Gran Maestro. Y quando alguno de los promove-

siastico della Sacramentale Comunione, e comunicarsi ancora nel giorno della Festa di San Carlo, ch'è alli 4. di Novembre, assistendo alla Cappella, che terremo in quel giorno in onor del Santo. La qual funzione di Cappella quando la faremo in quella del nostro Real Palazzo, dovranno li Cavalieri ed Uffiziali dell'Ordine, vestiti del solo Manto, venire e ritrovarsi proutti nella nostra Anticamera, per ricevere ed accompagnare la nostra Persona fino alla Cappella; ed alla porta di quella ci darà l'acqua benedetta il Cancelliere dell'Ordine, e dopo che ci sederemo nel nostro Trono, al suo lato si federanno li Cavalieri in banchi coverti con tapeto, e senza spalliera; e dirimpetto a quelli in uguali banchi si federanno li quattro Uffiziali; e, terminata la Cappella, ci accompagneranno col medesimo ordine fino alla riferita Anticamera, ove ci ricevertero. Ben inteso, che, quando vorremo tener Cappella in altra Chiesa, li Cavalieri e gli Uffiziali dovranno stare pronti per incontrarci alla porta della Chiesa, e fino alla medesima, dopo terminata la funzione, accompagnarci.

VI. Ciascuno de' Cavalieri farà celebrare una Messa solemne, dovrà recitare per una volta l'Uffizio de' Morti, e comunicarsi in suffragio dell'anima di ciascuno de' Cavalieri dell'Ordine, che passerà à miglior vita; li cui eredi dovranno avvisare la morte al Segretario dell'Ordine, e costui spedirà le lettere circolari à tutti li Cavalieri; e nel medesimo tempo parteciperà la notizia al nostro Segretario di Stato e del Dispaccio di Guerra, per dar conto à Noi come Gran Maestro.

VII. Non potranno li Cavalieri dell'Ordine sfidare, nè accertare duello, per qualunque motivo che sia; lasciando à nostro carico qualunque offesa o aggravio, ed attendendo la nostra reale deliberazione. Siccome ancora faranno obbligati à impedire ed evitare i duelli, anche tra quelli, che non sono dell'Ordine.

VIII. Li Cavalieri di quest'Ordine faranno armati da Noi come Gran Maestro. E quando alguno della promossi

Militum o-  
nera.

Neque pro-  
vocare, neque  
provocatus in  
descobinationem  
ire.

dos se hallare ausente de esta Corte, delegaremos la funcion à otro Cavallero Profeso de la misma, si à caso se hallasse en los mismos parajos de los Promovidos, ò à otra Persona, que fuere de nuestro agrado; à quien se daran las instrucciones convenientes. Y este deberá despues remitir el auto del juramento firmado de la mano, y corroborado con el sello, del Cavallero asociado, para conservarse en el Archivo.

IX. Para que los Cavalleros favan las obligaciones de estas Leyes y Estatutos, deberá cada uno de ellos conservar con sígo una copia, que le remitirá el Secretario de la Orden.

X. Por Ministros de la Orden bemos destinado y nombrado los siguientes.

Por Cobanciller, el Arçobispo de Thessalonica, Capelan Mayor de este Reyno.

Por Maestre de Cerimonias, à D. Joseph Fieles Collantes, Contador Principal de este Exercito y Reyno.

Por Thesoroero à D. Juan Angel de Goyzueta, nuestro Thesoroero General.

Por Secretario, à D. Phelipe Mendon de Castro, Contralor de nuestra Real Casa. Y este expedirá todas las ordenes, que le comunicará nuestro Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, pertenecientes à la administracion de la Orden; debiendo el citado Secretario de Estado hazernos presente todo lo, que tocare para la promocion de los Cavalleros, y lo, que necesitare de nuestras reales resoluciones por el gobierno de la misma Orden. Y al mismo Secretario de Estado deberá el de la Orden hazer sus consultas, no tan solamente en lo, que tocare à su incumbencia, sino tambien en todo lo, que fusre de la inspeccion de las demas tres Oficiales; afin de recibir por el mismo conduto nuestras reales resoluciones.

XI. Los quatro expresados Oficiales asistirán en las funciones de la Orden, daran el solito juramento de servir bien y fielmente, y seran promovidos à Cavalleros de la misma Orden.

Todo lo qual tendrá entendido la Camara de Santa Clara, afin que haga publicar, conservar, y registrar en las partes, donde tocare y convenga, el presente nuestro real decreto, à perpe-

tua

si ritroverà assente, delegheremo la funzione ad un altro Cavaliere Profeso del medesimo, se mai per avventura si ritrovasse in quelle medesime parti delli Promossi, a cui si daranno le istruzioni convenienti. E costui dovrà dopoi rimettere l'atto del giuramento firmato dalla mano e convalidato col suggello del Cavaliere associato, per conservarsi nell' Archivio.

VIII. Affinche li Cavalieri sappiano le obbligazioni di queste Leggi e Statuti, dovrà ciascuno di quelli conservare con se una copia, che gli rimetterà il Segretario dell' Ordine.

X. Per Ministri dell' Ordine abbiamo destinati e numerati li seguenti.

Per Cancelliere, l' Arcivescovo di Thessalonica Cappellano Maggiore di questo Regno.

Per Maestro di Cerimonie, D. Giuseppe Fieles Collantes Contador Principale di questo Exercito e Regno.

Per Tesoroero, D. Giannangelo de Goyzueta nostro Tesoroero Generale.

Per Secretario, D. Filippo Mendez de Castro Contralor della nostra Real Casa. E costui spedirà tutti gli ordini, che gli comunicherà il nostro Segretario di Stato e del Dispaccio della Guerra, appartenenti all' amministrazione dell' Ordine: dovendo il suddetto Secretario di Stato farci presente tutto ciò, che apparterrà alla promozione de' Cavalieri, e quel, che bisognerà delle nostre reali risoluzioni per lo governo del medesimo Ordine. Ed al medesimo Secretario di Stato dovrà quello dell' Ordine fare le sue consulte, non solamente per quel, che apparterrà alla sua incombenza, ma eziandio in tutto quel, che farà d' ispezione degli altri Uffiziali; affine di ricevere per lo medesimo canale le nostre reali risoluzioni.

XI. Li quattro sopraddetti Uffiziali assisteranno nelle funzioni dell' Ordine, daran il solito giuramento di servir bene e fedelmente, e faran promossi a Cavalieri dello stesso Ordine.

Di tutto ciò resterà intesa la Camara di Santa Chiara, affinche faccia pubblicare, conservare, e registrare nelle parti, ove appartiene e convenga; il presente nostro real decreto, a perpe-

H h 2

tua

Oficiales Ordinis.

*sua memoria de la Fundación de esta nueva Orden Militar, que hemos instituido . En Portici a 22. de Octubre de 1738. A la Camara de Santa Clara.*

*tua memoria della Fondazione di questo nuovo Ordine Militare, che abbiamo istituito . Portici a 22. di Ottobre del 1738. Alla Camera di Santa Chiara,*



## OR DO S. IAN VARI I CONSTITVITVR

T I T V L V S LXXXIX, sive \*\*\*

Bulla Summi Pontificis Benedicti XIV., qua is Romanae Ecclesiae benignitate motus vel plurimas gratias, & favores regali S. Ianuarii Ordini liberaliter impertitur.



Romanae Ecclesiae benignitas spirituales gratias & favores liberaliter impertire solet Catholicis Principibus, quorum eximia devotio, fideique sinceritas, & praeclara majorum virtutum merita in ejus aspectu clarere noscuntur, & piis eorum votis annuens, quae ad augendum divinum cultum, fovendamque Christianorum pietatem, laudabiliter ab eis instituta sunt, apostolicae confirmationis praesidio munire non recusat, prout in Dominio conspicit salubriter expedire.

Nuper siquidem exposuit nobis dilectus filius noster Trojanus titulo Sanctae Ceciliae Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis de Aquaviva nuncupatus, nomine carissimi in Christo filii nostri Caroli, Siciliae, & Hierusalem, & Terrae citra pharum, Regis illustris, & Infantis Hispaniarum; quod ipse Carolus, posteaquam ea, quae ad ejusdem Regni felix regimen ac firmum praesidium conducerent, provide disposuit, volens religionem suam ac pietatem erga Deum, per quem Reges regnant, & legum conditores justa decernunt, & piam animi devotionem erga gloriosum Martyrem & Episcopum Januarii, Neapolitanae Civitatis & totius Regni Patronum, illustri actu omnibus testatam facere, nec non aliquod praecipuum habere, unde gratis acceptisque personis optime de se ac Regno meritis regiae voluntatis testimonium posset provenire; ad laudem & gloriam omnipotentis Dei, ad Catholicae Religionis propagationem & defensionem, ac christianae pietatis augmentum, u-

nam laudabilem Confraternitatem seu Societatem Nobilium Militum, ad instar alterius celebris Societatis seu Militiae Velleris Aurei nuncupatae, pro sexaginta Fratibus, seu Militibus, vel etiam pro quocumque majori vel minori eorumdem numero prout Primati ejusdem Societatis magis placuerit, una cum Cancellario, Caeremoniarum Magistro, Thesaurario, & Secretario, quorum Caput & Primas ipse, & qui in dicto Regno Siciliae legitime succederet, esse deberet, sub titulo seu invocatione, & patrocinio ejusdem Sancti Januarii Episcopi & Martyris, quibusdam praescriptis regulis ac capitulis, instituit. Ut vero praefatae Societati ab eo, ut praefertur, institutae spiritualium gratiarum dona, honor, firmitas, & decus valeant accedere, nobis pro parte dicti Regis Caroli humiliter supplicavit, ut apostolicis gratiis & favoribus eam prosequi, & de nostra benignitate pro praedictae Societatis, seu Militiae, majore stabilitate ac spirituali directione, conservatione, decore, & ornamento, opportune providere dignaremur.

Nos igitur, qui eundem Carolum Regem speciali dilectionis affectu ex visceribus caritatis prosequimur, & ejus commendabile institutum promovere in Domino desideramus, hujusmodi supplicationibus inclinati, praenominatam Societatem, seu Militiam, sub invocatione & protectione Sancti Januarii Episcopi ac Martyris, cum quibusdam laudabilibus regulis, ordinationibus, & statutis, erectam, de nonnullorum venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium consilio, auctoritate apostolica, tenore praec-

lea-



sentium, adprobamus & confirmamus, & perpetuae ac inviolabilis firmitatis robur adjicimus.

Propterea eundem Carolum Regem, & dictam Societatem seu Militiam specialibus gratiis, & favoribus prosequi volentes, Primati, Cancellario, Cere-  
moniarum Magistro, Thesaurario, & Secretario Societatis, seu Militiae, hujusmodi nunc & pro tempore existentibus, & praeterea sexaginta Confratribus, vel etiam majori eorum numero, dummodo tamen numerum centum Fratrum, seu Militum, comprehensis etiam dictis Officialibus, non excedant, auctoritate praedicta concedimus & impartimus: Ut Cancellarius ipsius Societatis pro tempore existens, in Episcopali seu Archiepiscopali dignitate, prout in Statutis ejusdem Societatis continetur, constitutus, seu Praesbiter ad audiendas Confessiones idoneus, per ipsum tamen Cancellarium ad hoc deputandus, vel per ipsos Confratres, eisdemque Officiales extra fines dicti Regni utriusque Siciliae commorantes, ex adprobatis tamen a Locorum Ordinariis eligendus, ipsos & eorum singulos ab omnibus & singulis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis, a jure quavis occasione vel causa latis, seu inflictis; nec non ab omnibus eorum peccatis, criminibus, excessibus, & delictis quantumcumque gravibus & enormibus, etiam Apostolicae Sedi qualitercumque reservatis (non tamen de reservatis Locorum Ordinariis), de quibus ore confessi & corde contriti fuerint, de reservatis autem qualitercumque Sedi Apostolicae semel in vita, & in mortis articulo, etiam si mors sequuta non fuerit; de aliis vero eidem Sedi non reservatis, quoties opus fuerit, in foro conscientiae dumtaxat, absolvere, ac eis & eorum cuilibet pro commissis debitam absolutionem impendere, & poenitentiam salutarem injungere; nec non vota per eos pro tempore emissa ultra maria, visitationis liminum Beatorum Apostolorum Petri & Pauli, ac Sancti Jacobi in Compostella, nec non Castitatis & Religionis votis dumtaxat exceptis), in alia pietatis opera commutare; necnon in mortis articulo,

etiam si mors non subsequatur, plenariam omnium peccatorum suorum remissionem & indulgentiam, & apostolicam nostram benedictionem, per se ipsum, vel per alium quemcumque idoneum Sacerdotem per singulos Fratres eligendum, impendere possit ac valeat.

Insuper, ut liceat eisdem Primati, Officialibus, & Confratribus, Societatis, seu Militiae praedictae, in privatis domorum suae habitationis in quacumque Civitate, ejusque Dioecesi, existentibus Oratoriis, ad hoc decenter muro extructis & ornatis, seu extruendis & ornandis, ab omnibus domesticis usibus liberis, per Ordinarium Loci prius visitandis & adprobandis, ac de ipsius Ordinarii licentia, unam Missam pro unoquoque die (dummodo in eisdem domibus celebrandi licentia, quae adhuc duret, alteri concessa non fuerit) per quemcumque Sacerdotem ab eodem Ordinario adprobatum, Saecularem, seu de Superiorum suorum licentia Regularem, sine tamen quorumcumque jurium parochialium praejudicio, ac Paschatis Resurrectionis, Pentecostes, & Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, aliisque solemnioribus anni Festis diebus exceptis, in sua ac familiae & in hospitem nobilium suorum praesentia, etiam per unam horam ante auroram, & itidem per horam post meridiem, si aliqua urgente necessitate detenti fuerint, celebrari facere. Nec non, si forsan ad Loca & Terras ecclesiastico interdicto tam ordinaria quam apostolica auctoritate suppositas eos declinare contigerit, dummodo causam non dederint hujusmodi interdicto, nec eis specialiter interdictum sit, ac fecerint quantum in eis fuerit, ut in iis, propter quae interdictum ipsum dicta auctoritate apostolica adpositum fuerit, paritio fiat, & ea executioni debitae demandentur, ac per eos non steterit quominus pareatur, per quemcumque Sacerdotem ab Ordinario adprobatum, in sua & cujuslibet ipsorum familiarium & domesticorum, parentum, consanguineorum pro tempore existentium, praesentia, Missas, & alia Divina Officia, in dictorum Locorum & Terrarum Ecclesiis, submissa voce, clausis ianuis, &

& non pulsatis campanis, ac excommunicatis & interdictis exclusis, celebrari facere, illaque audire, & eis interesse; nec non tempore interdicti hujusmodi sacram Eucharistiam & cetera Sacramenta recipere; ipsisque dicto tempore decedentibus, eorum corpora ecclesiasticae sepulturae, sine tamen funerali pompa, tradi possint, salvis juribus Parochialium Ecclesiarum.

Singulis autem anni diebus, & per eorum Octavas, quibus ejusdem Beati Martyris Januarii memoria recolitur, & Festum celebrari solet, nempe primo Sabato mensis Maij, die decimano Septembris, & decimasexta Decembris, omnibus & singulis Confratribus, seu Militibus, & Officialibus, Societatis & Militiae praedictae, ubicumque existentibus, vere poenitentibus & confessis, ac sacra Communione refectis, qui aliam Ecclesiam devote visitaverint, & pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam & remissionem, de omnipotentis Dei misericordia & beatorum Apostolorum ejus Petri & Pauli auctoritate confisi, misericorditer in Domino concedimus.

Quodque unam vel duas Ecclesias, seu duo vel tria altaria unius vel diversarum Ecclesiarum, in partibus, ubi singulos eorum pro tempore residere contigerit, per eos & eorum quemlibet eligendos, seu eligenda, quadragesimalibus & aliis diebus Stationum Ecclesiarum Urbis, & extra muros ejus, devote visitanda, omnes & singulas indulgentias, & peccatorum remissiones etiam plenarias, consequantur; quas consequerentur, si eisdem temporibus & diebus Stationum Basilicas & alias Ecclesias Urbis, & extra ejus muros, ad id deputatas personaliter visitaverint.

Et demum tam quadragesimalibus, quam aliis anni temporibus & diebus, quibus usus carni, ovorum, casei, butyri, & aliorum lacticianorum est prohibitus, eisdem ovis, caseo, butyro, & aliis lacticianis, ac etiam, si necessitas vel infirmitas corporis valetudo, ac alia quacumque indigentia, exegerit, carnibus de utriusque Medici consilio,

exceptis tamen diebus majoris hebdomadae, die Cinerum, seu feria quarta in capite jejunii, vigiliis Natalis Christi Domini, Pentecostes, beatorum Apostolorum Petri & Pauli, Assumptionis Beatae Mariae Virginis, & Quatuor Temporum, uti, & vesci, servata tamen lege jejunii per unicam comestionem, aliisque contentis in nostris literis novissime emanatis sub datum Romae die 30. Maj 1741., quibus nullatenus per has praesentes intendimus derogare, libere & licite valeant, apostolica auctoritate praedicta, earumdem tenore praesentim de speciali gratia concedimus & indulgemus.

Non obstantibus quibusvis apostolicis, nec non in Provincialibus & Synodalibus Conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus & ordinationibus, statutis & consuetudinibus, confirmatione apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, ac quibusvis suspensionibus seu limitationibus, similibus remissionum & facultatum, per nos & Sedem praedictam quomodolibet factis & faciendis, quibus quod ad praemissa illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem (ne, quod absit, propter hujusmodi concessionem & remissionem Confratres ac alii praedicti reddantur procliviores ad illicita in posterum committenda) quod si a sinceritate Fidei, unitate Romanae Ecclesiae, ac obedientia & devotione nostra, vel Successorum nostrorum canonice intrantium hujusmodi destiterint, aut ex confidentia ejusdem concessionis vel remissionis aliqua commiserint; concessio & remissio praedicta, ac quod ad illas, praesentes literae eis nullatenus suffragentur.

Ceterum, quia difficile foret praesentes nos literas ad singula loca, ubi opus esset, deferri; volumus ut eorum exemplis etiam impressis, manu tamen Notarii publici descriptis, & Cancellarii ejus Societatis seu Militiae sigillo munitis, eadem prorsus fides adhibeatur; quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostri decreti confirmatio-

DE PASCVIS, &c. TITVLVS XC, five CLXXXVIII.


247

tionis, concessionis, indulti, constitutionis, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius, se noverit incursum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem, anno incarnationis Do-

minicae millesimo spetincentesimo quadagesimo primo. Pridie Kalendas Julias. Pontificatus nostri anno primo. P. Cardinalis Aldovrandus Prodax. Pro Domino Cardinali Passioneo Cajetanus Amatus. Visa de Curia. N. Antonellus. Loco  $\dagger$  Plumbi. Joannes Baptista Eugenius.

1741



DE PASCVIS, FORESTIS, ET NEMORIBVS

TITVLVS XC, five CLXXXVIII.

PRAMMATICA II.

Regens, & Judices M. C. V.

FERDINANDO IV REGE. Interdicantur pascua in praediis huic civitati finitimis.




Ando, e comandamento d'ordine della G.C. della Vicaria in esecuzione di Real Dispaccio della Maesta del Re nostro Signore ( Dio guardi ) della data de'

sette del corrente mese di Ottobre, con cui si proibisce a tutti, e qualsivogliano Pastori, o siano custodi di capre alla pena di mesi sei di carcere per ciascuno di essi, accio non ardiscano da oggi in avanti con dette loro capre danneggiare le Possessioni adiacenti a questa Capitale. Ed affinche ven-

ga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che si pubblici il presente a suon di Tromba per li luoghi soliti, e consueti di questa suddetta Capitale, con affiggersene le copie a tenore del solito, e della consuetudine. Napoli li 20. Ottobre 1780. FVSCALDO REG-

1780 Fuscaldò Regente.

GENTE. Vollaro. Secondo. Crispo. Dragonetti. Cicconi. Brancia. Sensio. Paulillo. V. Fiscus de Augustino. Sigismondo Savastrano a Sec. Joseph. de Luccia Ab. Mag. Philippus Senesi Sc. Fisc. Pubblicata a di 26. Ottobre 1780.



DE PISCATV CORALIORVM

TITVLVS XCL

Rescripta Ferdinandi III Regis,

five

PRAMMATICA I.

Confirmatur Edictum anni 1759 de piscatu coralliorum, & pro iis, qui prope Neapolim constituti piscarum ipsum exercent Commisarius eligitur Ferdinandus Giobbe, ejus



Riparare gli inconvenienti praticati da' Marinari delle Barche della Torre del Greco, le quali vanno alla pesca de' Coralli ne' Mari della Sardegna, e Corsica, disertando di frequente per dentro, e fuori del Regno, e

commettendo insieme delle varie truffe, aniam in tali se a' rispettivi Patroni, non senza di re officium describitur. svantaggio di un tal ramo di Commercio, e contr' anche lo spirito del Real Editto di Navigazione, che se ne emanò nel 1759. il Re è venuto in determinare, stante loche ne ha consultato il Magistrato di Commercio a vista de' richiami fatti da' Patroni medesimi

simi, fino a chiederne per loro Commessario collà nella Corte il Capitan di Mare D. Ferdinando Giobbe, che l' enunciato Editto di Navigazione esattamente si eseguisca, rispetto alle sudette Barche Coralline, in ogni sua parte, ed articolo, come lo è ne' Reali Dominj tutti, rispetto a tutti gli altri Bastimenti; E che il Giobbe, come si trova nella Torre, per le sue buone circostanze, e servigj condecorato di Capitan di Mare, ve ne resti perciò egli destinato da Commessario, ricevendo non meno da' Patroni, che da' Marinari il giuramento, secondo la formola di sommissione, e spendendo loro il Rollo di Equipaggio in forma valida, senza l' esibizione poi del quale non possano essi Patroni, partendo, ricever la Patente da' Deputati della Salute; con aver in oltre dichiarato Sua Maestà, che per tal destinazione, ed ufficio non s' intenda conferita al Giobbe medesimo giurisdizione di sorte alcuna, e nè meno esenzione personale dalla giurisdizione, alla quale attualmente è soggetto, dovendo egli soltanto invigilare alla esecuzione del riferito Editto, e denunziare al Governatore Locale, o a chi spetterà, secondo li stabilimenti dell' Editto istesso, le controvenzioni, che si accorgesse d' essersi commesse; e che altresì il Giobbe mantener debba un libro di registro in buona forma, di tutte le anticipazioni di denari, o ingaggiamenti, che da' Patroni si danno a' Marinari; li quali Patroni siano egualmente tenuti far notare tutte le partite nel sudetto libro, altrimenti non possano giudiziariamente ripeterle, nè ratizzarne il contributo a' Marinari, e Partitarj della loro Paranza; come pure, che sia sempre libero, e permesso osservar esso registro, e farne estrarre certificati a chi incumbe; volendo di più la Maestà Sua, **CHE A' CERTIFICATI ESTRATTI LEGALMENTE DAL SUDETTO LIBRO, DIASI FEDE IN GIUDIZIO, ED ABBIANO LA VIA ESECUTIVA, E PARATA;** e che in fine al Giobbe per questa incombenza, e fatica, come per le spese, che porterà di giovani scriventi sotto di lui, ed altro, si fissi dalla pluralità di liberi

voti de' Patroni, e Capi Squadre delle Barche Coralline, quel tanto, che per ogni Barca gli si dovrà dare, e che sia giusto, e ragionevole per esser poi approvato dalla Sovrana autorità di Sua Maestà. Lochè tutto Io intanto prevengo di Real Ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza, e regola del Magistrato in disporre, e spedir quelli ordini, che ne corrispondano all' effetto per la propria parte, e per la piena notizia, e governo del Giobbe nel disimpegno del mentovato suo incarico. Palazzo 17. Marzo 1774. GIOVANNI GOZVETA. Signor D. Antonio Spinelli.

1774

Il Re, nell' uniformarsi al sentimento del Magistrato del Commercio, umiliato con Consulta de 29. del caduto Marzo circa il non proibirsi alle Barche Coralline della Torre del Greco, e di Trapani la pesca del Corallo sulla nemica Costa d' Affrica alla giusta distanza degli stabilimenti della Compagnia Reale d' Affrica Francese, e di castigarli coloro, che oltrepassassero detta distanza, o si mischiassero co' legni della compagnia, commettendo disordini, e controbandi, di cui questa si è lagnata, chiedendo l' accennata proibizione; ha stimato manifestare con maggior chiarezza il sovrano volere intorno a questo assunto: E perciò avvedendosi dalla citata Consulta, d' altre relazioni, e notizie, e da tutt' i fogli di ricorso, e riclamo della Corte di Francia, che le sudette Barche nel presentarsi per la pesca alla Costa di Affrica non si sono contenute di pescare all' Isola della Galita ed alle Secche, ed agli Scogli vicini ad essa, ma hanno bensì estesa la pesca fino ne' Paraggi, i quali possono con ragione riguardarsi attinenti per contratto, e per concessione alla mentovata Compagnia ( a cui è precisa Reale intenzione, che non sia arrecato danno, nè molestia alcuna ); è venuto a dichiarare, che secondo il diritto delle Genti, al quale si attiene il Magistrato Francese, che ha consultato sopra lo stesso soggetto a favore della compagnia, lascia S. M. a' suoi Sudditi la libera pesca del Corallo ne' mari d' Affrica; ed in altri, ne quali tutti la M. S. favorirà con ogni convenien-

Circumscribitur locus, in quo fieri a Regniculis in exteris aequoribus Coralliorum piscatus potest.

te mezzo tale loro utile industria diretta al mantenimento effettivo di una considerevole popolazione, la quale, non trovando alle falde del Vesuvio sufficiente sussistenza, e lavoro per procacciarsela, deve per ogni giusto riflesso esser protetta, ed incoraggiata nell'indicare utile ramo, che da tanto tempo professa. Ma nel tempo stesso intende, e comanda sua Maestà, che i sopradetti suoi Sudditi nell'attendere sotto la Reale protezione alla enunciata pesca del Corallo, della quale possano godere anche nelle Coste d'Africa, non praticino assolutamente tale pesca ne' luoghi, in cui la compagnia Francese l'esercita per una a due leghe distante della Cala, e Costa intera, e molto meno nel golfo di Bona, e Busia, dove si sa d'aver essi pescato: e che i medesimi non si mescolino con li Battelli Francesi sotto qualsivoglia motivo, e pretesto. Inoltre S. M. fissando a' suoi Sudditi il limite della pesca alla distanza maggiore del tiro del Canone dalla Costa per qualunque litorale, ha voluto (rispetto alla compagnia Francese) aumentare a detti Sudditi la proibizione della pesca fino a dieci, e dodici miglia di distanza dalla Costa. Onde a' medesimi si lascerà libero il campo di pescare all'Isola della Galita, e ne' suoi contorni, come quella, che se ne ritrova lontana a diciotto o venti miglia; purchè non si gettino essi nella Costa, rompendo la prescritta distanza delle dieci a dodici miglia per ogni lato di quella, nè si mescolino co' Battelli Francesi in veruna parte: coll'avvertenza, che a' primi lamenti della Compagnia i controventori a tale articolo saranno esattamente puniti per la disubbidienza. Nel Real nome lo rescivo a V. S. Illustrissima, affinchè il Magistrato del Commercio lo sappia, e lo faccia eseguire, essendosene dato il corrispondente avviso alla Corte di Francia. Palazzo 15. Aprile 1788. GIOV. ACTON.

1788

Antiqua pro coraliorum piscatu vectigalia tolluntur, aureumque tantummodo ducatum pro qualibet coraliorum arca solvi placet.

Signor D. Antonio Spinelli di Cariati. In esito di ciocche ha il Magistrato di Commercio, con consulta de' 16. andante proposto relativamente alla domanda fatta non meno dal cetto de' pescatori di Coralli della Torre del Greco d'erigersi qui una fabbrica di essi,

Tom. II.

ed una compagnia per sostentamento di quella, con proibirsi intanto la vendita di tal genere nei Paesi stranieri, che di farsi da' fabbricanti di Coralli in Trapani osservare la legge stabilita in Gennaio del 1787. per l'ingrandimento di tal industria, ed utile delle trentacinque fabbriche colà erette; Il Re siccome si è uniformato al parere dato dal detto Magistrato di Commercio su questo assunto, ed attende quel che sarà in appresso per rassegnare sulla domanda del suddetto cetto de' pescatori della Torre del Greco, così ha risoluto, ed ordinato al Vicerè di Sicilia, che inculchi sempre più l'esatta osservanza dell'abolizione del totale antico dazio su li Coralli, acciò in tutto, e per tutto non si paghi altro in quel Regno, che un sol ducato di dritto per ogni cassa di Corallo a norma dell'enunciata sovrana determinazione del 1787. per l'introduzione di tal genere nell'uno, e nell'altro Regno, e che così si esegua sotto pena della Reale indignazione, salve però rimanendo le ragioni dell'Arrendatario civico di Trapani, ed a chiunque altro mai vantasse dritto contrario ad un sì utile, ed importante ramo di commercio. Ed io nel nome della M. S. lo significo a V. S. Illustrissima per intelligenza e governo del Magistrato del Commercio. Palazzo 18. Aprile 1788. GIOV. ACTON. Signor D. Antonio Spinelli

1788

Il Governo di S. M. Sarda nell'atto, che ha rinnovato quelle veglianti leggi di sanità per li mari di Sardegna, ha stimato di stabilire altre providenze, e regolamenti, da osservarsi dai pescatori Corallari, secondo le circostanze dei tempi per garantirsi da qualunque pericolo, a cui potesse venire esposta la pubblica salute.

Prescribitur coraliorum piscatoribus observantia nonnullorum Sarcidentium statutorum de avertenda pestis suscipione.

Tali regolamenti contengono quanto appresso.

1. Che quando non vi sia alcun pericolo di peste nelle Scale del Levante Ottomano, dell'Arcipelago, dell'Adriatico, o della Barberia, debbono li Corallari, terminata la stagione, restituirsi nel Porto di Alghero per prender pratica (ben inteso, che durante la pesca saranno dati loro li viveri per canale), ed ivi deporre se. abbiano,

Ii

o no

o non comunicato con qualche Bastimento, ed in qual tempo, onde possa venire determinato, se debbano, o non essere ammessi alla pratica, e stabilirsi la corrispondente contumacia.

2. Che quando li Pescatori Corallari nel presentarsi al Porto di Algieri dichiarino con promessa in debita forma di non andare a pescare alla Galita, e chieggano di essere dispensati dal ricevere la guardia di sanità, stabilirà quel Governo, se allora lo giudicherà necessario, un maggior periodo alle loro quarantane, o gli sospenderà la pratica al lor ritorno, provvedendoli per altro delli necessarij generi di vito, perchè abbiano indi la libertà di andare altrove a far la loro quarantana.

3. Che quando vi sia sicurezza di Peste nel Regno di Algieri, saranno discacciate dall'Isola di Sardegna tutte le Feluche Coralline, che saranno andate a pescare nei Mari della Galita, ma prima del distacco verrà loro somministrata quella provizione di viveri, che possa occorrergli.

4. Che in quelli tempi, nei quali non vi sarà indizio sicuro di Peste nei mentovati luoghi, le Coralline, che si trasferiranno alla Galita, nel restituirsì nei Mari di Sardegna siano obbligate ad osservare le seguenti prescrizioni.

1. Debbono costituirsi in uno dei due Porti di Cagliari, o di Algheri per ivi scontare pescando, e con le debite, e convenienti cautele, quella quarantana, ed osservazione, che verrà loro prescritta.

2. Qualora siano costrette per qualche accidente di mare ad approdare in una qualunque parte del Littorale del Regno di Sardegna fuori dei due nominati Porti, eseguiscono ciò sotto il tiro delle Torri, consegnandosi i rispettivi Capi di Squadra agli Alcaldi delle Torri per dipendere da loro, senza che sia lecito ai Corallari di scendere per veruna ragione a Terra, se non che previo il permesso dei Torrari, ai quali spetterà di prescrivere tutte le cautele necessarie per impedire qualunque comunicazione, e di prendere tutte le precauzioni, allorchè avranno bisogno le Coralline di fare acqua, o legna, ed in questi casi non potranno lasciare a Terra il minimo

residuo di attrezzi, nè altra qualunque materia suscettibile.

3. Se per disgrazia di naufragio fossero li Corallari nella circostanza di doverli salvare a terra, debbano in tal caso consegnarsi tosto alla più vicina Torre, dalla quale riceveranno i necessarij ajuti con le debite cautele.

4. Nei sudetti casi al primo tempo favorevole, e dopo fatte le proviste indispensabili, debbano le Coralline rimettersi alla vela per indirizzarsi ad uno dei suddivisati Porti, munendosi di certificati dei Torrari, o Deputati di Sanità, da cui risulti, che hanno osservato le prescritte cautele.

5. Quando i Corallari sudetti procedenti dalla Galita prendessero terra (eccettuato il caso di naufragio) senza consegnarsi alle rispettive più vicine Torri, s'intendano incorsi nella pena di morte, e se all'intimazione, che verrà loro fatta dai Torrari sudetti, o dalle Guardie di non prender Terra, o qualora l'avessero presa di non avanzarsi, non obbediscano, potranno venire impunemente uccisi.

Il Re, al quale ho letto li predetti nuovi regolamenti stabiliti dal Governo di S. M. Sarda per oggetto tanto interessante della sicurezza della pubblica Salute, ha trovato i medesimi plausibili, persuaso che il Governo Sardo nel farli osservare con iscrupolosità, non permetterà, che li Pescatori Napolitani restino con tale motivo sottomessi a spese di Rilievo, le quali porterebbero la distruzione di quell'industria. Ha quindi ordinato S. M., che cotesto Supremo Magistrato di Commercio li faccia subito comunicare al ceto de' Pescatori Corallari, prima della loro partenza, prescrivendogli di conformarsi puntualmente, e prevenendoli che S. M. farà procedere rigorosamente al castigo di quelli tali individui, che presumessero d'ora in avanti di ricadere in nuove trasgressioni di mancare all'osservanza delle migliori regole stabilite nei Mari di Sardegna, per la comune quiete, e sicurezza.

Nel Real Nome ne prevengo V. S. Illustrissima, perchè ne disponga l'adempimento sollecito, e puntuale. Palazzo 23. Aprile 1788. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.

Ho



Forum pi-  
scatorum co-  
raliorum.

Ho proposta al Re la rappresentanza di cotesto Magistrato del Commercio, e i motivi in essa addotti per accordarsi il foro militare a' negozianti e fabbricanti di coralli in Trapani, ed alle lor famiglie in tutte le loro cause senz' alcuna limitazione. E S. M., sebene non accordi il foro militare a chi non è con effetto del Ceto delle Milizie; nell' actual momento però, e finchè non si sia in Sicilia dilucidato quanto concerne il Foro marittimo, è venuto ad accordare, che per Delegazione particolare dipendano i Corallari tanto pescatori che fabbricanti, dal Governator Militare di Trapani, e suo Assessore, finchè S. M. non avrà per l' arte sudetta, da incoraggiarsi, e per quella pesca, determinato ulteriormente il sistema fisso, che sarà per emanarsi rispetto alla marina mercantile in Sicilia, e le arti dalla medesima dipendenti. Ed essendosene già dato l' avviso al Vicerè, perchè ne disponga l' esecuzione, di Real Ordine lo partecipo a V. S. I., ed a cotesto Magistrato per sua intelligenza. *Palazzo 16. Gennaio 1789* 1790. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli.

Favor istius-  
modi piscato-  
rum.

Essendosi il Re uniformato al parere del Tribunale del Real Patrimonio di Palermo riguardo alla strana pretesione degli Ufficiali Doganali di Trapani con que' negozianti, o pescatori di Coralli, ha risoluto che ricevano con effetto i negozianti, o Pescatori Corallari Trapanesi la restituzione del denaro pagato alla Dogana dell' Epoca del 1787., e che si abbia in ogni occorrenza un preciso riguardo al Ceto utile di tali pescatori. Ed essendosi ordinato al Vicerè, che ne disponga l' adempimento, ne prevengo in Real nome V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e di cotesto Magistrato di Commercio. *Palazzo 16. Gennaio 1790.* GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli.

1790

Nova a ve-  
tigalibus  
exemptio.

Uniformandosi il Re al parere di cotesto Magistrato del Commercio in coerenza alla Sovrana risoluzione del 1788., colla quale fu abolito in Sicilia ogni dazio sul Corallo, pagandosi un solo ducato a cassa per l' estrazione, è venuta S. M. a dichiarare, che resti interamente abolito anche il paga-

mento delle annue onces dieci, che la Segrezia, e Regia Dogana di Trapani esige da ogni Pescator di Corallo ogni volta, che butta gli ordegni di pesca a mare, contenta solo la M. S., che i Fedelissimi suoi Sudditi prosperino nel Commercio, e nell' industria; Ed essendosene dati gli ordini corrispondenti, ne prevengo nel Real Nome V. S. Illustrissima, e l' Magistrato per loro intelligenza. *Palazzo 24. Settembre 1790.* GIO: ACTON. Signor Presidente D. Antonio Spinelli.

1790

Essendosi dati gli ordini, proposti da cotesto Magistrato del Commercio, perchè i Pescatori Corallari ne' Reali Dominj siano esenti da ogni diritto, o gabella di pesca, e perchè il Governatore Militare di Uffica restituisca subito le onces sei, e tari 20., indebitamente fatte depositare dai Pescatori di Corallo Trapanesi Patron Francesco Genovese, Patron Diego Genovese, e Patron Giambattista Pombino, senza cagionar loro alcuna spesa per questa restituzione; ne prevengo nel Real Nome V. S. Illustrissima, e l' Magistrato per loro intelligenza. *Palazzo 24. Settembre 1790.* GIO: ACTON. Signor Presidente D. Antonio Spinelli.

Redit eodem.

1790

*Edictum Supremi Magistratus Commer-  
cii, sive*

## PRAMMATICA II.

LA pesca de' Coralli, che da più feco. FERDI-  
Lisi esercita da un considerabile. Ce- NANDO  
to di Marinari, specialmente della Tor- IV REGE.  
re del Greco, ha richiamata tutta l' atten-  
zione di S. M., e ne ha meritata la  
sua Real potesione. Questo ramo di  
commercio; quanto ricco, altrettanto  
mal regolato, ritrovavasi in una estre-  
ma confusione, e disordine per man-  
canza di regolamento, e di opportune  
provvidenze. Il Supremo Magistrato,  
incaricato dal Re a porgermi un pron-  
to, ed efficace rimedio, dopo aver ma-  
tutamente discusso l' affare, ha proposta  
a S. M. la maniera, come potersi re-  
golare l' economia, e la giustizia di  
questa pesca. Un tal Piano è stato dal  
Re approvato con due Reali Carte,  
spedite per la Segreteria di Stato,  
Guerra, Marina, e Commercio del te-  
nor seguente.

Pro restau-  
rando cora-  
liorum pisca-  
tu a Supre-  
mo Commer-  
cii Magistra-  
tu vel pluri-  
mz in eam  
rem conditæ  
leges, quæ o-  
pera Michae-  
lis de Jorio  
unius ex ejus  
Confiliariis  
hujusmodi re-  
rum doctissimi  
in unum li-  
brum conjecit,  
cui nomen  
impositum  
di Codice Co-  
rallino, quem  
ab optimo  
nostro Rege  
talis com-  
mercii pro-

I i 2

» Aven-

tendendi er-  
go adproba-  
tum heic e-  
dendum cu-  
rari.

Rescripta,  
quibus lau-  
datus Codex  
adprobatur.

„ Avendo umiliato al Re il rego-  
„ lamento rimesso da cotesto Magi-  
„ strato, per riparare a i disordini in-  
„ trodotti fra' Marinari, e Pescatori  
„ de' Coralli, specialmente della Tor-  
„ re del Greco; S. M. si è degnata  
„ approvare quanto il Magistrato ha  
„ proposto, per riordinare con nuo-  
„ vi regolamenti, e provvisioni l'uti-  
„ le, ed importante ramo della pesca  
„ de' Coralli: laonde vuole la M. S.  
„ che si ponga in esecuzione ciò, che  
„ il Magistrato ha proposto. Ma sic-  
„ come in detto regolamento parlasi  
„ di nuovo Monte da erigersi; così  
„ il Re vuole essere informato di quan-  
„ to presentemente s'impone ad ogni  
„ Individuo, o Feluca della Torre del  
„ Greco, addetto alla pesca de' Co-  
„ ralli, a titolo di Cappella, e de'  
„ pesi, ed esiti della medesima, per  
„ indi poter giudicare la M. S., se da  
„ quella sola attuale contribuzione,  
„ possa senza nuovo aggravio ottenerfi  
„ quel, che si propone coll' erezione  
„ di un nuovo Monte; vale a dire  
„ di una nuova imposizione, alla qua-  
„ le per principio, e massima genera-  
„ le ripugna sempre il Real animo;  
„ non volendo ammettere tali perce-  
„ zioni, che nel solo, ed inevitabile  
„ caso di positiva necessità, per l'uti-  
„ le effettivo del Ceto contribuente,  
„ Di Real ordine ne prevengo V. S.  
„ Ill., e cotesto Magistrato, perchè  
„ ne disponga l'adempimento. *Caserta*  
„ *17. Novembre 1789, GIO: ACTON.*  
„ *Sig. Presidente D. Antonio Spinelli.*  
„ Avendo il Re ascoltato dalla rap-  
„ presentanza di cotesto Magistrato de'  
„ 4. del corrente, che le rendite del-  
„ la Cappella de' Pescatori Corallari  
„ della Torre del Greco vengano as-  
„ sorbite da' pesi: onde, per mettere  
„ in pratica gli stabilimenti, già ap-  
„ provati da S. M., a riordinar la  
„ pesca de' Coralli, tanto essenzialmen-  
„ te utile a quella Popolazione, bi-  
„ sogni la fondazione di un nuovo  
„ Monte; come negli stessi stabilimen-  
„ ti sta progettato; la M. S. è venu-  
„ ta ad approvarlo, colla condizione  
„ che non sieno astretti tutti quegli  
„ individui a contribuirvi, ma resti  
„ in loro libertà, se vogliono risentir-  
„ ne i vantaggi, come appunto si pra-

„ tica nelle Congregazioni, o altre so-  
„ cietà, che abbiano simili Monti.  
„ Di Real ordine lo partecipo a V. S.  
„ Ill., ed al Magistrato, perchè colla  
„ maggiore attività ed esattezza di-  
„ sponga l'esecuzione degli stabilimen-  
„ ti sudetti per un' opera di tanta  
„ importanza al commercio di questo  
„ Regno. *Caserta 22. Dicembre 1789.*  
„ *GIOVANNI ACTON. Signor Pre-*  
„ *sidente D. Antonio Spinelli.*

1789

Ecco dunque in ubbidienza al Real  
comando il proposto, ed approvato  
Piano, distinto, e diviso in varj ti-  
toli.

## T I T. I.

## De i Consoli.

I. **S**I formerà un Consolato compo- Officium Con-  
sulum descri-  
bitur.  
sto di cinque Individui, che  
sieno i più esperti, e probi Capisqua-  
dra, e Padroni di Feluche Coralline  
della Torre del Greco. Tre di essi  
non dovranno viaggiare, ma risedere  
nella detta Torre per poter regolare  
le differenze, che mai accadessero in  
quel Ceto.

II. Questi Consoli, saranno per la  
prima volta eletti da S. M., e poi si  
eleggeranno nella maniera seguente.

III. L'elezione dovrà seguire nelle  
Feste del Santo Natale, quando si sup-  
pone un tal Ceto ripatriato, e nella  
Cappella de' i Marinari, o in altro  
luogo, che si stimasse più proprio, e  
capace.

IV. I soli Capisquadra, e Padroni  
delle barche Coralline Torresi vi av-  
ranno la voce attiva e passiva.

V. L'elezione si farà avanti al Re-  
gio Governator Locale per bussola, e  
voti segreti. Ogni Vorante porrà la  
sua cartellina nella bussola, dove avrà  
scritto cinque soggetti.

VI. Fatto lo scrutinio in presenza  
del Governatore, del Mastrodatti, del  
Cancelliere del Consolato, e de' i Con-  
soli, che usciranno di carica, quei  
cinque, che fra tutt' i nominati abbia-  
no avuta maggioranza di voti, reste-  
ranno eletti. In caso di parità si darà  
la preferenza al più anziano di età.

VII. Dopo l'elezione si determi-  
neranno i tre, che dovranno risedere  
nella

nella Torre del Greco, e dato il possesso, la loro carica durerà per lo spazio di due anni.

VIII. Questi Consoli saranno gli Arbitri di tutte le controversie, che riguardano la meccanica della pesca, così del Corallo, come de' pesci pei naturali della Torre del Greco, e da essi si potrà appellare a' Giudici competenti.

IX. Essi dovranno esaminare i Capisquadra, e Padroni per le dette pesche, e vedere se abbiano quei requisiti, che ne' corrispondenti titoli saranno stabiliti, e nessuno potrà esercitare il suo mestiere senza esservi approvato con patente sottoscritta da i Consoli, o dalla maggior parte di quelli, che risiedono.

X. Dovranno ancora i Consoli determinare il tempo opportuno della partenza per la pesca, a fin di evitare i troppo noti pericoli. Regoleranno questo tempo della partenza, così generale, come delle particolari Feluche, che volessero partire prima, o dopo, secondo la prudenza, e le regole dell'arte.

XI. Chi partisse temerariamente senza saputa, o in contradizione de i Consoli, perderà la rispettiva patente, e i danni, che forse seguissero per tale furtiva partenza, saranno solamente a carico del Caposquadra, o Padrone.

XII. Ogni Console avrà annui ducati venti per sua provvisione per tutto l'esercizio della sua carica, senza che possa pretendere altro sotto qualsivoglia titolo.

## T I T. II.

## Dei Cancelliere.

Officium scri-  
bar.

I. IL Consolato avrà un Cancelliere, o sia Segretario, il quale, siccome da' Consoli viene eretto con loro conclusione, così può da' medesimi esser rimosso in caso di mancanza in ufficio.

II. Egli terrà l'accurata scrittura di quattro libri. Nel primo, detto delle Conclusioni, noterà tutte l'elezioni, le risoluzioni, o siano conclusioni, così del Ceto, come de' Consoli, le pa-

renti spedite, e di sopra accennate, e cose simili.

III. Nel secondo libro, detto de' Rolli, registrerà in bell'ordine ciascuna squadra, che chiamasi *Conserva*, distinguendola col nome del Caposquadra, col numero delle sue Feluche, e di ciascuna di esse: vi noterà i nomi de' Padroni, de' Marinari, le anticipazioni date ad ognuno di questi, ed il danaro preso a cambio marittimo sopra ciascuna Feluca col nome de' Creditori.

IV. Nel terzo, chiamato dello Squarcio, che sarà portatile, noterà quel marinaio che si arrola, e le varie anticipazioni di danaro, che di tempo in tempo si danno a i marinari, per quindi poi passar tutto distintamente nel libro de' Rolli. Nel quarto finalmente, detto del Registro, noterà l'ordine de' mandati delle varie spese, che da' Consoli si anderanno ordinando al loro Cassiere.

V. Egli dovrà ancora scrivere i mandati, o sieno ordini de i pagamenti, che si sottoscrivono da' Consoli colla ricevuta.

VI. Farà egli finalmente da Archivario: conserverà tutte le carte, e scritture, che appartengono agl'interessi di questa Società.

VII. Egli avrà il suo annuo onorario, che sarà stabilito da' Consoli in sessione, ed in oltre i dritti per le patenti, e copie estratte da' detti libri, che saranno regolati colla *tariffa* da formarsi dagl'istessi Consoli, la quale si conserverà nel libro delle Conclusioni.

## T I T. III.

## Del Cassiere, e Razionali.

I. Sarà il Cassiere eletto da' Consoli subito dopo la loro elezione, e possesso; la sua carica sarà biennale, come lo è quella de' Consoli, e dovrà essere persona facoltosa, e proba.

II. Non potrà egli far pagamento di qualunque sorta, se non in vista del mandato de' Consoli nelle debite forme.

III. Egli sarà la sola persona legitima ad esigere le rate di tutte le Feluche, che

Officium quaz-  
storis arcarum.

che escono in ciascun anno. Riceverà perciò una nota esatta, firmata dal Cancelliere, di tutti i Capisquadra col numero rispettivo delle Feluche, per poter così fare compitamente la sua esazione.

IV. In fine del suo biennio darà subito conto, giustificando l'introito con dette note, e l'esito con detti mandati: e dovrà subito pagare le quantità significate al successore Cassiere.

V. I Razionali di questi conti dovranno essere eletti da' nuovi Consoli nel principio della loro carica per lo biennio antecedente, e non dovranno avere quell'eccezioni stabilite dalle Regie Prammatiche.

#### T I T. IV.

##### De' Capisquadra.

Officium navium ductorum, vulgo Capisquadra.

I. IL Caposquadra è quegli, che ha il comando di più Feluche, che sono in società fra loro. Egli dovrà essere esaminato, ed approvato con patente da' Consoli, i quali dovranno riconoscere in lui i seguenti requisiti.

II. Un Caposquadra dovrà almeno avere anni trenta di età: il che farà apparire dalla fede di Battesimo, ed altresì dovrà almeno avere anni dieci di esercizio nel mestiere.

III. Dovrà non solamente dimostrare a i Consoli di non essere in alcun modo inquisito, ma ancora di vivere da Cristiano con fede del Parroco.

IV. Finalmente a giudizio de' Consoli dovrà essere istruito sopra il pratico mestiere della navigazione, e della pesca.

V. Il Caposquadra farà nell'obbligo di presentare, e far registrare al Cancelliere il numero, e i nomi de' Padroni delle Feluche di sua conserva.

VI. Regolerà il Caposquadra la meccanica di sua conserva, dal giorno che la medesima si sia formata fino al suo scioglimento dopo la reddizione del conto, senza menomo pregiudizio delle generali providenze qui stabilite.

VII. Può il Caposquadra, sempre che lo stima espediente, cambiare i marinari da una in altra Feluca di sua conserva, o farrogarne altri, o anche i Padroni in caso di mancanza

e quando la necessità, o la prudenza l'esige.

VIII. Del Corallo, che si va pescando, e delle altre robe di tal genere; ne dovrà il Caposquadra ricevere dalle Feluche di sua conserva la consegna in ogni Settimana; riporlo in cassa a due chiavi differenti, l'una della quali resterà in mano sua, e l'altra in potere del Padrone più anziano; a suo tempo affortirlo, e ripulirlo di tenaglia, e queste funzioni si faranno sempre sotto gli occhi di tutt' i Padroni della conserva: altrimenti resterà privato della patente.

IX. Quando si pesca ne i mari lontani, dove non si possono così presto toccare terre amiche, ogni Feluca conserverà la sua pesca, consegnando la chiave della cassa al Caposquadra, e questi darà la chiave della cassa della sua Feluca al Padrone più anziano della conserva, fin che non si arrivi in terra.

X. Terminata che sia tutta la pesca, il Caposquadra alla presenza de' Padroni, e di chi vuole intervenire de' marinari di sua conserva, la peserà, e la farà notare in varj fogli. Riposta che sia la pesca nelle casse a due chiavi, tanto i fogli, dove trovasi notato il peso, quanto le stesse chiavi si daranno al Caposquadra, ed al Padrone più anziano, come sopra, e si conserveranno fino alla vendita. In caso di mancanza sarà risponsabile il depositario.

XI. Non farà lecito vendere il Corallo a spezzoni, o fare qualunque negoziato clandestino; bensì il Caposquadra disporrà della vendita col consenso, e presenza di tutt' i Padroni di sua conserva.

XII. Il Caposquadra col rapporto del Padrone rispettivo regolerà le parti, che spettano a ciascun marinaio, o garzone a proporzione della età, e fatica.

XIII. Il Caposquadra per la sua carica avrà un terzo di più della parte di ciascuna Feluca di sua conserva.

TIT.

## T I T. V.

## De' Padroni.

Officium do-  
minorum .

I. **IL** Padrone è il Capo di una Feluca, ma colla dipendenza dal Caposquadra. Egli non lo potrà essere da se, ma dovrà essere approvato da' Consoli con patente.

II. Dovrà avere almeno anni venticinque d'età, e cinque di esercizio della pesca, come altresì dovranno in lui concorrere tutti gli altri requisiti, che sono descritti nel titolo antecedente; e così dovrà meritare la patente.

III. Il Padrone, ed il Caposquadra, dopo che si saranno associati, saranno registrati dal Cancelliere nel libro de' *Rolli*. Lo stesso si praticherà dopo che il Padrone si avrà scelto i marinari, i cui nomi, cognomi, patria, ed anticipazioni saranno ancora registrate nell'istesso libro, sicchè sotto la medesima rubrica si potranno leggere il Caposquadra, i Padroni, e i marinari.

IV. Il Padrone, come anche il Caposquadra, per mettersi in ordine ad uscire alla pesca de' Coralli, prenderà danaro solamente a cambio marittimo da' Creditori cambisti, e starà egli avanti, secondo le leggi della polizza bancaria da lui sottoscritta.

V. A niuno sia lecito prendere a cambio, e impiegare in tutto sopra una Feluca più di ducati quattrocento per mettersi in ordine di andare alla pesca de' Coralli. E perciò, secondo che si prende il danaro, si dovrà dal creditore, e debitore rivelare al Cancelliere, che lo va notando alla rubrica di ciascuna Feluca colle date delle polizze. Le polizze di debito, dopo che si è arrivato alla somma di ducati quattrocento, saranno nulle.

VI. Nel corso della pesca si potrà contrarre altro debito, quanto però si stima sufficiente per la spesa necessaria al mestiere, la quale sarà somministrata dal negoziante provveditore, che sarà scelto dal padrone di consenso del Caposquadra: e sarà questa spesa documentata, come in appresso si stabilirà.

VII. Non sia lecito ad alcuno Padrone nel corso della pesca dividerli dalla direzione del Caposquadra, siccome

non è lecito al Caposquadra escludere il Padrone dopo la Società contratta, e questa si dovrà intendere col fatto contratta, da che si comincerà a mischiare insieme il Corallo. Dovrà il Padrone consegnar la sua pesca, come si è stabilito nel titolo antecedente.

VIII. Nel caso di dispersione, come per burrasca, per timore de' Corsari, o altro, dovranno i Padroni di conserva riunirsi, al più presto che riesce possibile, all'ordine del Caposquadra. Ed in caso contrario, quando non resti per necessità qualche Feluca separata, tutta la pesca, fatta in questo frattempo, vada a beneficio di quelle che sono col Caposquadra. Dovrà però il Caposquadra assistere sulla pesca, e non restarsi in terra: e se resta in terra senza una manifesta urgenza, non goderà quanto gli sia assegnato nel titolo antecedente. Anche il Padrone nell'istesso caso, perderà a giudizio de' Consoli i suoi lucri a proporzione del tempo.

IX. I Padroni finalmente dovranno in tutto dipendere, e stare agli ordini del loro Caposquadra; specialmente essendo spediti per prendere provvisioni, acqua, o per simili cagioni, e non opporsi al Caposquadra intorno al tempo, su cui dovrà terminare la pesca, sotto pena di perdere la patente per l'avvenire.

## T I T. VI.

## De' Marinari.

I. **IL** marinaio, che si farà ingaggiato da un Padrone, non potrà sciogliersi dall'obbligo, che ha già contratto, se non per qualche causa legittima; altrimenti sarà carcerato; nullo sarà il secondo contratto, che avesse con altri stipolato, ed il nuovo Padrone perderà tutto quello, che forse gli avrà anticipato.

Officium nau-  
tarum .

II. E quindi il Padrone, subito che avrà levato il marinaio, lo presenterà al Cancelliere per descriverlo nel rispettivo *Rollo*, con annotarne il nome, la patria, l'età, e la quantità dell'ingaggio, ed il mallevadore, quando vi fusse, ed allora s'intenderà fatto il contratto.

III. I marinari non potranno mai essere

essere presi a soldo, ma dovranno guadagnar la loro parte, oltre alle spese di cibo.

IV. L'anticipazione non oltrepasserà i ducati venti a proporzione per ogni parte: e ducati venticinque, quando la pesca si facesse ne' mari più rimoti di quel di Sardegna, e tutto senza interesse.

V. Un marinato, se fugge in tempo che la Feluca è ne' dominj di S. M., incorre nella pena di un anno di Galea; di anni tre, se fuori de' dominj, e nell'uno, e nell'altro caso è tenuto alla restituzione, ed a' danni.

VI. Che se il marinato non potesse partire per ragione d'infermità, o morte sopravvenuta dopo l'ingaggio, e prima della partenza, dovrà restituirsi l'anticipazione, ed in caso di essersi ristabilito in salute, ritornare alla sua Feluca; e se questa fosse partita col numero completo de' marinari, avrà la libertà di arrolarsi con altri.

VII. Ma se l'infermità sopravvenisse dopo la partenza, oltre alla spesa, che dee essere tutta a carico della compagnia, guadagnerà la parte come se fosse sano. Ma se per volontaria infermità si rendesse inabile al travaglio, sarà solamente pagato per la rata del tempo che ha servito.

VIII. In caso di morte di qualche marinato dopo la partenza, la sua parte intera si dovrà agli Eredi.

IX. Chi per cagione legittima di servizio della compagnia è mandato altrove, o restasse in terra, è sempre considerato come presente, e in tali circostanze, essendo predato, o incorrendo in altra disgrazia, gli spetta la sua parte intera.

X. Nessuna Feluca dovrà mai trasportare disertori, fuggitivi, o inquisiti, sieno marinari, o passeggeri, sotto le pene stabilite dalle leggi.

XI. I marinari, che mancano alla dovuta subordinazione, e disciplina, specialmente tumultuando per terminare la pesca prima del tempo ragionevole, o che fossero rissosi, o inquieti, saranno dal Padrone consegnati al Console, o Viceconsole Nazionale per l'opporuno arresto.

XII. Se alcuno commettesse qualche delitto a bordo della Feluca, e sopra

qualche Isola disabitata, dovrà il Padrone arrestarlo per consegnarlo alla giustizia, o trattenendolo sulla stessa Feluca, se viene a dirittura in Regno, o per mezzo del Console, o Viceconsole più vicino, che lo farà con sicurezza in Regno trasportare. Ed acciocchè possa costare della qualità del delitto, il Caposquadra, o Padrone farà esaminare avanti al Regio Console, o Viceconsole i testimonj, che possano deporre del fatto per trasmettere le carte ne' Tribunali competenti.

XIII. Ritornando qualche Feluca, in cui manca qualcheduno del Rollo, o per morte, o per fuga, o altra cagione, dovrà il Padrone, al primo arrivo, rivelarlo al Deputato della Salute, esibendo il certificato del Console, o Viceconsole co' testimonj, o simili opportuni documenti.

XIV. Se dopo la vendita della pesca, al far de' conti, qualche marinato resta dovendo al Padrone, ne' conti si lascia una tal somma da rifare a carico, e beneficio del solo Padrone: ma il marinato stesso sarà obbligato nel viaggio seguente ad arrolarsi col medesimo Padrone, il quale nell'anticipazione dovrà ritenersi quanto gli è restato dovendo; o volendosi arrolare con altri, nol possa fare, se l'altro Padrone non abbia al primo un tal debito soddisfatto.

## T I T O L O VII.

### Degli Scrivani.

I. **L**O Scrivano, o sia Razionale della Feluca sarà eletto ad arbitrio del rispettivo Padrone, ma fra gli approvati da' Consoli.

II. I requisiti per essere approvati sono, che abbiano almeno venticinque anni di età; sappiano bene leggere, e scrivere, e le operazioni dell'Arithmetica; e che abbiano prestato giuramento in mano de' Consoli per la retta, e fedele amministrazione della loro incombenza.

III. La loro elezione si registrerà dal Cancelliere nel libro delle Conclusioni, ed in un foglio del medesimo libro il catalogo di tutti gli Scrivani approvati.

IV.

Officium ratiocinatoris.



IV. Gli Scrivani dovranno notare distintamente in un libro, e con esattezza non solamente tutte le persone, che sono destinate al servizio della Feluca, il giorno, in cui si arrolano, ed il danaro, che il Padrone prenderà a cambio, come libro all'incontro del Cancelliere: ma specialmente noteranno con distinzione tutte le spese, che si van facendo in rapporto alla Feluca, e anticipazioni de' marinari, e quanto altro si fa di esito; anche per conoscere a tempo de' conti se l'esito corrisponda al danaro preso a cambio. E dopo seguita la vendita del Corallo, dovranno formare con tutta attenzione, e dealtà i conti, secondo la forma che in appresso si prescriverà.

V. Parita che sia la Feluca per la pesca, lo Scrivano farà passare nella Cancelleria la nota delle spese firmata dal medesimo, ed in occasione di prodursene fede in giudizio, avrà vigore quella del Cancelliere.

VI. Benchè il Padrone sia scribente, o anche Scrivano approvato, lo Scrivano della sua Feluca dovrà essere diversa persona.

VII. L'onorario dello Scrivano sarà a ragione di un carlino a ducato di qualche si guadagna secondo la parte: e lo Scrivano della Feluca del Caposquadra esigerà carlini dieci per Feluca della conserva per ragione dell'incomodo di riscuotere, e dividere tutto il danaro dell'intera conserva.

VIII. Siccome l'elezione dello Scrivano dipende dalla libera volontà del Padrone, così può il medesimo licenziarlo a suo piacere.

## T I T. VIII.

*De' Negozianti provveditori fuori Regno.*

Officium Negoriorum, qui, cum extra Regnum sint constituti, onerariis naviculis sustentere debent.

I. **A**pprodare che sieno le Feluche in Sardegna, o in altra terra amica, i Padroni, o fanno le spese necessarie col danaro, che abbiano seco portato, o potranno prendere da un Negoziante di fuori Regno quanto occorre per vettovaglia, o per danaro.

II. Nel primo caso, il Padrone al tempo de' conti, ne tirerà il luoto a ragion del cambio marittimo sopra il danaro effettivamente speso.

Tom. II.

III. Se poi riceverà la somministrazione dal Negoziante fuori Regno, allora il Caposquadra, o il Padrone converrà secolui come meglio potrà, così per lo pagamento, come per l'interesse; il tutto però colle debite cautele, e coll'intelligenza de' Padroni della conserva, se la provista si farà dal Caposquadra, o con quella de' marinari, se dal Padrone.

IV. Così di queste partite pagate al detto Negoziante, come di altre spese, che dopo fossero occorse in tempo della vendita, ne dovrà ogni padrone riportare un valido documento per averne ragione in tempo de' conti. E nella formazione, tanto de' conti col detto Negoziante, quanto de' documenti delle altre prescritte spese, non potrà escludere que' suoi marinari, che vogliano intervenire, e ciò per la qualità di Socj, che vi rappresentano.

## T I T. IX.

*De' Sensali.*

I. **I** Mezzani per la vendita de' Coralli dipenderanno dalla libera volontà delle parti contraenti se li vorranno, e quali vorranno. Officium Proxenotarum.

II. I Sensali per la legittimità della vendita, dovranno con fedeltà osservare, per la parte che li riguarda, quanto sta prescritto nel titolo della vendita; e far sì che di ogni contratto si abbia il legal documento, quale sarà necessario, dove son molti interessati.

III. Essi per dritto di sensalia riceveranno il mezzo per cento, metà dal Compratore, e metà dal Venditore. E vendendosi in altre piazze fuori del Regno, così questo dritto, come le altre cose, che ad essi si appartengono, si regoleranno secondo le leggi veglianti del luogo.

## T I T. X.

*Delle Galeotte per la scorta delle Feluche.*

I. **S**arà in libertà de' Capisquadra, e Padroni di essere accompagnati da qualche Galeotta per la scorta. Biremet, quæ onerarias naviculas tuentur adversus Barbarorum incursionem.

K k

ra, e custodia delle Feluche a loro spese, purchè l'Armatore abbia ottenuto da S. M. il necessario permesso per armarsi alla loro difesa, ma non mai con patente di Corsale, affinchè non eserciti la pirateria a suo profitto, e a spese, e danno delle Feluche.

II. L'istrumento che si farà coi rappresentanti della Galeotta, non obbligherà tutte le Feluche, se non sarà solennizzato nella maniera seguente. Nel mese di Dicembre i Consoli convocheranno a suon di campanello i Capisquadra, e Padroni nella loro Cappella, e per buffola, e voti segreti colla maggioranza de' voti si spiegherà la risoluzione se la vogliano, e quindi chi vogliano per comandarla, e la rata da pagarsi dalle Feluche.

III. Se resta conchiuso l'uno, e l'altro, allora i Consoli unitamente con dieci Capisquadra, i più anziani di quei che vanno alla pesca, stipuleranno in nome di tutti l'istrumento, in cui stabiliranno gli obblighi, e patti più opportuni circa l'equipaggio, l'armamento, il tempo della partenza, del ritorno, ed altro che sarà stimato più conveniente.

IV. Quando non siasi proceduto nella descritta maniera, s'intendano obbligati *nomine proprio* coloro, che sono solamente nell'istrumento intervenuti.

V. In esso istrumento, fra gli altri patti, si dovrà espressamente apporre, che sia obbligata la Galeotta in tempo della pesca sempre bordeggiare, e coprire le Feluche da' nemici, e scoprendone qualche legno, dar subito il segno a queste, e difenderle mentre fuggono, e quando sieno messe in salvo, potrà allora impegnarsi ad offendere.

VI. Gli altri patti si regoleranno secondo l'antico solito, e secondo che saranno stimati a proposito da chi interviene nell'istrumento, dove dovrà inserirsi la Conclusione fatta nella forma già stabilita, altrimenti sarà nullo.

## T I T. XI.

*Del cambio marittimo.*

I. **N**on farà lecito a chicchessia di dare, o prendere danaro *alla parte*, e guadagno, e qualunque contratto che si facesse in questa pretesa specie di società, resti nullo, ed inefficace.

II. Sarà solamente permesso a' legittimi Negozianti di dare, ed agli effettivi marinari di prendere danaro a cambio marittimo a certa determinata ragione, e da correre il pericolo dal dì della partenza fino al ritorno.

III. L'interesse sarà regolato secondo il tempo della partenza, e i mari, più, o meno pericolosi, dove vada a farsi la pesca.

IV. Non sarà più del sedici per cento, quando la partenza è d'inverno, cioè prima di Pasqua di Resurrezione, e la pesca siega tutta ne' mari di Corsica, e Sardegna, e luoghi convicini. Così non sarà più del quattordici per cento per gli stessi mari, quando si partirà dopo Pasqua di Resurrezione.

V. Che se la pesca, o tutta, o parte vada a farsi ne' mari di Galita, o ne' mari lungo le Coste dell'Africa, l'interesse non potrà oltrepassare il dieciotto per cento.

VI. Pe' mari di Levante, da Corsica in là verso le parti più Orientali, o verso la Dalmazia, correrà la ragione del dieciotto, e del sedici, se non partono d'Inverno.

VII. Ne' mari Meridionali della Sicilia, cioè dalla sua costa di Mezzogiorno fin all'Isola di Malta, l'interesse sarà a ragione di quel che si è detto pe' mari di Sardegna.

VIII. Se finalmente si partisse d'Inverno a pescare pe' mari del Regno, e dello Stato Pontificio, sarà l'interesse al dodici, e dopo Pasqua al dieci per cento.

IX. Per altri Mari di nuova scoperta qui non menzionati, come ancora per la pesca del Golfo del nostro Cratere, l'interesse sarà regolato dall'arbitrio del Giudice, precedente un giudizio de' Consoli.

Pecunia fornerata.

X.

X. Che se il Corallo patisse notabile diminuzione nel prezzo per più anni, e che perciò sembrasse alterata la suddetta rispettiva ragione d'interesse a favor de' Creditori, resterà parimenti rimesso all' arbitrio del Giudice, precedente parere de' Consoli, di farvi qualche ragionevole ribasso.

XI. Tutto il danaro, che si è stabilito essere sufficiente per armare, ed equipaggiare una Feluca, dovrà correre il suo rischio sulla stessa, e non già sopra altre, dove non è effettivamente impiegato.

XII. Non sarà lecito far polizze pagabili in Livorno, o simili piazze estere a beneficio de' Creditori Cambisti in pregiudizio degli altri consimili: ma il pagamento, così della sorte, come dell'interesse, si farà quì nella Torre, o in qualsiasi altro luogo del Regno, dopo però che la barca sia ritornata nella Torre sana, e salva, quando sarà seguita la vendita della pesca, e quando non vi fosse alcuna eccezione legittima per parte del debitore.

XIII. Che se per capriccio de' debitori, e per motivi insufficienti non si vendesse il corallo, sarà rimesso all' arbitrio del Giudice di farne seguire il pagamento prima della vendita.

XIV. Le polizze bancali, che si faceffero per cautela dei detti crediti contro alla forma quì stabilita saranno di niun vigore.

XV. Finalmente la Feluca navigherà a pericolo del proprietario, e quando sia ben corredata, atta a navigare, e provveduta di tutti gli attrezzi, così di guerra, come ancora di navigazione, si corrisponderanno per essa al far de' conti due parti in beneficio del proprietario, oltre al ristoro del danno, che ne soffrisse.

## T I T. XII.

*De' pericoli marittimi.*

Naufragia  
cujus damno  
cedunt, credi-  
toris, an de-  
bitoris?

I. **T**Ra i pericoli marittimi, che vanno a danno del Creditore, ha il primo luogo il naufragio, che con forze comuni non si sia potuto evitare.

II. Sotto nome di naufragio si do-

vrà intendere, quando la Feluca per la disgrazia patita si sia perduta, o ridotta in istato di non poter riattarsi: del che se ne faranno le legittime prove.

III. Ne dovranno perciò coloro, che si sono salvati dalla Feluca naufragata, o, in loro mancanza, il Caposquadra, o la Feluca più vicina, formare il testimoniale del sinistro accaduto presso il Consolato, Viceconsolato, o Corte più vicina nella forma prescritta nel Real Editto di navigazione del 1759. per trasmetterli nella Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, ed indi al Tribunale competente.

IV. Verificandosi un tal naufragio, la gente, che rimane, sarà libera dal servizio, e guadagnerà qualche teneva anticipato; il legno della Feluca perirà al suo proprietario, e gl'interessati perderanno le sorti impiegatevi.

V. Che se per una simil disgrazia seguisse la perdita solamente degli attrezzi di navigazione, o di pesca, il danno a modo di avaria dovrà ripartirsi *pro rata* fra tutti gl'interessati.

VI. Ma se, naufragato il legno durante la pesca, o dopo che fosse terminata, il Corallo nella Compagnia, che già si sarà mischiato, fosse salvo o in terra, o sopra altra Feluca, il Caposquadra con due, o tre testimonj farà pesare l'intera pesca per liquidare la porzione, che spettava alla Feluca naufragata, la quale poi si dovrà ratizzare fragl'interessati della medesima.

VII. L'altro caso di pericolo, a cui son sottoposti tutti gl'interessati, è quello della preda. E per questa dovranno militare tutte le distinzioni, e le risoluzioni corrispondenti, finora stabilite per lo naufragio.

VIII. Nel caso che la Feluca da ordine, o da forza superiore venisse sequestrata, o in qualsivoglia maniera trattenuta, sicchè non possa far la pesca: non sarà dovuto l'interesse, giacche non ha potuto seguire il fine, per cui fu quello costituito; e le sorti si pagheranno per quanto ci è capienza sulle robe, per cui furono impiegate. Ma se quest'arresto accadesse per delitto, allora si giudicherà secondo le circostanze.

IX. Che se poi la Feluca per tal servizio riportasse qualche premio, o qualunque ricognizione, allora, per ragion dell'incertezza del quantitativo, si dovrà a' creditori la sorte, ed il convenuto interesse.

X. Tutti saranno obbligati per modo d'avaria al danno cagionato da accidente straordinario, come da incendio casuale, da inevitabile combattimento difensivo, da furto senza colpa del padrone, da necessario abbandono della Feluca, e simili, se vi sono, e specialmente da necessario alleggerimento, o sia getto in mare consigliato da fortuna di mare, nel qual caso dovrà praticarsi quanto nel citato Real Editto viene ordinato.

XI. In tutte le discriette perdite, o totali, o parziali, è tenuta la sola Feluca, che ha patito il danno co' suoi interessati, senza che l'altre di conserva sieno tenute ad alcuna contribuzione.

XII. I casi di danno, che avvenga per dolo, frode, o colpa, si regoleranno colla massima, che i delitti obbligano i loro Autori.

XIII. La stessa massima correrà se il naufragio, la preda, e simili disgrazie accadono in altri mari, diversi da quelli, che sono espressi nelle polizze, dove, o per capriccio, o anche per la speranza di maggior lucro, non già per necessità, si sia divertito il corso.

XIV. Se la pesca di una conserva non si vendesse tutta insieme, ma per buone ragioni se ne vendesse una porzione, o qualche sorta di Corallo in diversi tempi, il prezzo resterà in potere del Caposquadra coll'obbligo di darne conto agli interessati.

## T I T. XIII.

*Dello Spago, e Sarziame.*

Onerarium  
navicularum  
armamenta.

I. I Consoli prenderanno gli opportuni espedienti per introdurre nella Torre del Greco la fabbrica dello spago, e degli altri sarziame, che occorrono per la pesca del Corallo.

II. Intanto, prima d'introdursi dette fabbriche, e dopo che si sieno stabilite, non sarà lecito a' particolari di rompere il prezzo di questi generi

in qualunque tempo dell'anno: bensì i Consoli, unitamente con sei Capisquadra più anziani, nel mese di Dicembre, o poco dopo, considerando le circostanze di quell'anno, in vista della mostra dello spago, e fune lavorata, stabiliranno la voce del prezzo: ed il Cancelliere ne farà l'atto nel suo libro delle Conclusioni.

III. Siccome non si potrà eccedere il prezzo della voce, ma bensì pagarlo di meno; così eccedendo, e qualunque altro contratto contro la forma qui prescritta, sarà da' Consoli giudicato per nullo.

IV. Se alla mostra non corrisponde il lavoro della partita, i Consoli, a ricorso delle parti, provvederanno come sia di giustizia.

V. Il peso, e la spesa per detti generi di ciascuna Feluca si noteranno precisamente dal rispettivo. Scrivano nel conto della medesima, per potersene avere quella ragione, che meritano a tempo de' conti.

VI. Introdotte che sieno le fabbriche dello spago, delle funi, del cotone per le vele, e simili nella Torre del Greco, sarà cura de' Consoli di ben dirigerne la meccanica.

## T I T. XIV.

*Delta pesca.*

I. Il tempo di partire per la pesca De piscata:

I non sarà a capriccio delle Feluche; ma sarà determinato da' Consoli, come sopra si è prescritto. Correndo fama de' Corsali ne' mari del loro viaggio, o temporali da non dover prudentemente partire, potranno i Consoli impedire la partenza, e disporre che partano così unite, che possano difendersi contra i Corsali, o in tempo non pericoloso. E i padroni contravvenienti a tal subordinazione dovuta a' Consoli, saran tenuti a danni seguiti per intempestiva, o capricciosa partenza.

II. Ogni Feluca, al partire, dovrà essere provvista di due spingardi, ed almeno quattro fucili, con proporzionata munizione di palle, e polvere, per servire in occasione di difesa: e tal provvisione dovrà manifestarsi a' Consoli

foli per mezzo della visita, che ne faranno *gratis* prima che la Feluca parta.

III. Affinchè le dette munizioni non possano essere strumenti di delitti fra' marinari; il Padrone conserverà sotto sua chiave almeno la polvere, e palle, per esibirle solamente in tempo di ragionevol-bisogno.

IV. In tempo del viaggio, trovandosi più Feluche ancorate in qualche luogo, o tirate sul lido per timore di Corsali, o per gran temporale, non sarà lecito di scompagnarsi, e partire una, o più di esse senza il consiglio, e concorrenza della maggior parte. Se poi alcuna partisse temerariamente, sarà il Padrone, o chi n'ha colpa, tenuto a danni che seguissero.

V. Fralle Feluche di una conserva s'intende principiare la società effettiva dal punto che pescano, e mettono insieme la pesca, e tutto quel che si sia pescato precedentemente da qualche Feluca è proprio della medesima, e perciò si dovrà in tempo opportuno pesare, e separare.

VI. E così ancora, se dopo che le altre Feluche di conserva abbian terminata la pesca, qualcheduna volesse proseguirla, sarà tutto suo quanto di poi pescherà.

VII. Per evitare le risse allo scoglio del Corallo, dove sta attualmente pescando una Feluca, o una conserva, o dove ha lasciato il segno, che chiamano *Pedagno*, non sarà lecito a Feluca di altra conserva accostarsi a pescare, ma mantenersi in distanza di circa cinquanta passi da ogni lato. La pena a' contravventori sarà di ducati cinquanta applicabili al Monte, di cui si parlerà in appresso, e di restituzione delle quantità pescate colle legittime prove a beneficio de' primi occupatori.

VIII. Il segno, o sia *Pedagno*, vale per l'effetto predetto, quando chi l'ha lasciato non si trovasse attualmente altrove pescando, giacchè chi sta pescando in altro luogo, non dovrà tenere impediti, e riservati più posti nel mare, che è libero di sua natura.

IX. In tempo del viaggio, e della pesca può il solo Caposquadra permutare con qualche ragione i marinari da una in altra Feluca di sua conserva.

Solamente il Caposquadra dovrà mandare chi gli piace per far provvisioni, o'altra necessaria occorrenza, e prescrivere il tempo, ed il luogo doveroso della pesca, e quando debba poi terminarsi, al che tutti di conserva dovranno ubbidire.

X. Se qualche Feluca faccia acquisto, o guadagno estraneo alla pesca de' Coralli, come preda attiva, invenzione legittima di qualche cosa, industria di qualche guadagno; tutto sarà suo: purchè non v'impieghi il tempo dovuto alla pesca, nel qual caso contribuirà alla società quanto in quel frattempo la Feluca di maggior porzione abbia pescato.

XI. Quanto però di qualunque genere naturale, o artefatto si prenda dal mare col mestiere della pesca, tutto è in società reciproca fralla conserva.

XII. Affinchè i marinari, durante il tempo della pesca, quando sono in terra, non vadano per l'osterie, facendo insolenze con poco onore della nazione, dovrà essere particolare cura del Caposquadra, e dei Padroni di darvi un pronto riparo, anche implorando il braccio superiore, come meglio ricerca l'opportunità del luogo, e sarà proibito di dare ivi qualunque piccola somma di denaro precisamente a chi ne facesse mal uso.

XIII. Finalmente in tempo della pesca, quel che si va pescando, subito che si può, si porterà a custodire in terra in luogo sicuro: e in tempo del ritorno dalla pesca si ripartirà sopra più Feluche le più ben corredate, e chi vi manca a tenor della colpa, sarà tenuto a' danni.

## T I T. XV.

*Della vendita de' Coralli.*

I. **F**inchè si venderà il Corallo, o Venditio coraliorum. stia in mare, o stia in terra, sempre si praticerà, che chi tiene il Corallo in potere ne tenga due chiavi, il tutto in conformità di quanto di sopra sta disposto.

II. Non potrà il Corallo venderfi; se non si sia già tenagliato, ripulito, ed assortito secondo le sue diverse specie delle rispettive casse. Ma siccome pri-

prima di ripulirsi si dovrà pesare, e notare sotto gli occhi degl'interessati, così lo stesso si dovrà praticare dopo di essersi ripulito.

III. Che se il tenagliarlo, ed affortirlo, come il conservarlo, e specialmente il contrattarne la vendita sieno cose, che appartengono al Caposquadra, tutto però si dovrà da lui fare in presenza, e col consenso de' Padroni di sua conserva, o almeno della maggior parte di essi, senza escludere chi de' semplici marinari vi volesse intervenire.

IV. Siccome in caso di mancanza del peso farà tenuto il Conservatore, o sia il Caposquadra, così vendendo nel modo, e nel prezzo senza il consenso della maggior parte de' Padroni, il contratto sarà nullo per le leggi della società. Ed in tal caso, se si è in tempo di sciogliersi il contratto, si sciolga; se non si è in circostanze di riaversi il Corallo, perchè sia estraregnato, e non possa ricuperarsi, sarà tenuto il Caposquadra dar a conto alla conserva alla maggior ragione che altri abbia venduto in quell'anno.

V. Prima di procedersi alla vendita si dovrà ogni anno stabilire la voce rispettiva di ciascuna specie di Corallo da Consoli, e Capisquadra uniti, e se fuori Regno da quei Consoli, e Capisquadra, che si troveranno colà, cioè dalla maggior parte di essi. Una tal voce si dovrà regolare dalla quantità della pesca e de' compratori, e dalle altre circostanze dell'anno. Ed a niuno sia lecito rompere il prezzo prima della voce, o vender meno dell'istessa voce, sotto pena di ducati duecento per Feluca, applicabili al Monte, di cui in appresso si parlerà.

VI. Il contratto di questa compra, e vendita non abbia alcun vigore, se non sia ridotto in pubblica scrittura per mano di Notaro, o di Senfale patentato, nella quale scrittura si dovrà, fralle altre cose, distintamente esprimere il consenso, e presenza de' Padroni di conserva e l'effettivo peso delle specie a tempo della vendita.

VII. E per evitare il grandissimo inconveniente di far notare meno del vero quantitativo del Corallo, o meno del vero prezzo convenuto, come

può accadere, quando tali cose si fanno dal solo Caposquadra con riserva, e segretezza sempre sospetta: si dovrà inviolabilmente osservare, che così il peso, sempre che si faccia, come il contratto della vendita debbano farsi in presenza de' Compadroni di conserva senza escludere qualcheduno de' marinari, che vi volesse intervenire.

VIII. Un tal intervento dovrà esprimersi, così nella nota del peso, come nella pubblica scrittura del contratto, ed in rapporto al prezzo notarvi tutte l'effettive somme ricavate, anche qualche viene sotto nome di regalo, di fuori parte, ec. E le carte autentiche del peso, e del prezzo debbano essere presentate al far de' conti. Il Caposquadra, che a ciò contravviene, sarà da Consoli privato della patente di Caposquadra, e sarà sottoposto ad altre condanne legali corrispondenti alle querele de' soci.

IX. Se voglia venderli a minuto qualche parte della pesca, come *roba morta*, *terragno*, o altro fuori della partita, non possa farsi senza il consenso espresso de' Padroni, e del danaro ricavato farne l'uso come sopra.

X. Finalmente chi prendesse furtivamente, o vendesse qualunque porzione di Corallo di qualsivoglia specie; e chi comprasse contra le prescritte forme legittime, gli uni, come ladri, gli altri, quali compratori di mala fede, proveranno il rigor della giustizia nel Tribunale competente.

## T I T. XVI.

### De' conti.

I. **V**Enduto che sia il Corallo, e riscosso il danaro, immediatamente, e senza dilazione alcuna, il Caposquadra è obbligato a dar conto di tutto agl'interessati.

II. Due sono in quest'affare le società: la prima è fra tutta la conserva; la seconda è ristretta fra il Padrone, e marinari di ciascuna Feluca della conserva. Appartiene alla società generale, che quanto da ciascuna Feluca di conserva si prenda dal mare, da che si è cominciato a mettere insieme la pesca, tutto s'intenda

Rationes post  
coraliorum  
venditionem  
subducenda.

an-



andare in comune; siccome parti eguali si dovranno dare di tutto il prezzo ritratto della vendita fra tutte le Feluche di conserva.

III. Le spese, che riguardano questa società generale sono quelle, che occorrono per andare e attendere alla vendita; per riscuotere il danaro; per esser custoditi in tempo della pesca, se vi è stata custodia; per conservare in luogo sicuro la pesca, ed altre simili, se mai vi fossero, che riguardano l'interesse generale della Compagnia.

IV. Alla società subalterna di ciascuna Feluca appartiene qualche averse pescato prima o dopo, ed altro guadagno che avesse fatto estraneo alla pesca, le spese cibarie; gli attrezzi di pesca consumati, gli interessi del danaro preso a cambio, i danni accidentali della Feluca, o de' marinari, e simili.

V. Il conto si darà in quest'ordine, e forma. Subito riscosso il danaro, il Caposquadra darà il conto, che riguarda la società generale, alla presenza di tutti i Padroni della conserva, e con aver innanzi gli occhi tutte le spese, doverà dividere, e consegnare porzioni eguali, tante quante sono le Feluche, ritenendosi quella della sua, di cui si considerava come particolar Padrone.

VI. Il Padrone poi subito darà il conto, che riguarda la società fra la sua Feluca, innanzi agl'individui della medesima. Questo conto può darsi, o per mano dello stesso Scrivano, o di altri che piaccia al Padrone, ma degli Scrivani approvati. Verranno in collazione per dividersi, così tutta la tangente ricevuta come sopra dal Caposquadra, come qualche guadagno proprio della Feluca, ed altro, che qui appresso si dirà.

VII. In questo conto, precapite le sorti prese a cambio coi corrispondenti interessi, tutte le spese cibarie documentate, e dal libro dello Scrivano, e dalla polizza del negoziante provveditore, e parimente, dedotte tutte le altre spese erogate per attrezzi di pesca consumati, per passaporto, dritto di pescaggio, danno della Feluca, spese fatte per l'infermità degl'individui della compagnia; e in fine tutte le al-

tre che si crederanno ragionevoli per conto di questa particolare società, di tutto quel che rimane, si faranno le seguenti parti:

VIII. Al Padrone due parti, una per la sua persona, e l'altra per ragione di Padrone, che prende il danaro a cambio, e fa leva de' marinari. Al Caposquadra parti due sopra la sua Feluca, di cui si considerava come Padrone, ed un terzo di parte di ciascuna Feluca; alla Feluca due parti; agli altri marinari una parte per ciascuno. Al poppiere altri due terzi di parte di più, e se son due, uno della mattina, e l'altro della sera, si divideranno detti due terzi a giudizio del Caposquadra. Al garzone mezza parte o circa secondo lo stima il Caposquadra.

IX. Queste parti potranno solamente crescere o diminuire, o per ragione di essere stati più, o meno i marinari della ciurma, o perchè il Caposquadra, sul rapporto del Padrone, giudicasse dare a qualcheduno più o meno della parte a proporzione del merito, e dell'età.

X. Di tutte le cose, comprate a conto della compagnia, quel che avanza dopo il salvo arrivo, o in biscotto, o in altre provisioni di bocca, o in ordegni di pesca, e simili; tutto, o negli stessi generi, o in danaro dovrà il padrone ratizzare, e dividere fra la sua ciurma, nella maniera come farà di ragione.

XI. Quanto forse si fosse speso per cagioni criminose, come per contrabbandi, e simili, dovrà andare a conto de' soli rei.

XII. Se la parte fosse sì scarsa, che sia di meno di quanto teneva il marinaio in sua mano già anticipato, resterà egli tenuto a rifare a beneficio del padrone.

XIII. Quando il Caposquadra, o altro Padrone della Compagnia avesse condotto un marinaio di più per servire in caso di supplemento a chi mancasse durante il viaggio, o con esso abbia meglio pescato a vantaggio comune: tutte le Feluche dell'istessa conserva pagheranno la rata corrispondente al pieno, che occorre per lo salario di quel marinaio.

XIV.

XIV. Resterà abolita la parte detta dell' *ingegno*, o sia dell' ordigno della pesca, che precapiva il Padrone per essersi a lui date due parti, giacchè lo spago, le funi, e quanto a tal effetto vi occorre, e si consuma, tutto va a conto della Compagnia.

## T I T. XVII.

## Di un nuovo Monte.

Novus Mons in Coraliorum piscatorum utilitatem, ac bonum erigitur.

**L**A nuova polizia, che si è data al Ceto de' Corallari della Torre del Greco per riordinare la pesca del Corallo, vorrebbe un nuovo Monte per accorrere a i frequenti, e premurosi bisogni de' marinari, e perciò oltre all' antica Cappella, ch' è adetta ad altre opere, si dovrà stabilire, ed aprire questo altro asilo, acciocchè un tal ceto sia difeso, e soccorso in tutte le sue critiche circostanze.

II. Sarà questo nuovo Monte amministrato da' Consoli, Cassiere, e Cancelliere, secondo le rispettive incombenze, nella maniera come sono state innanzi distintamente descritte.

III. Questo Monte sarà volontario, ed obbligherà quelli solamente, che vi si vorranno ascrivere.

IV. Ogni Feluca, al far de' conti, contribuirà carlini dodici, ed ogni Trebacolo, quando è addetto alla pesca de' pesci, carlini sei in mano del Cassiere *pro tempore*, da cui ciascuno riporterà la ricevuta.

V. Chi vi si farà ascrivere, e prima che parta pel viaggio seguente non abbia pagata la detta rata, non goderà de' vantaggi, che ora si descriverano.

VI. L' ordine da tenersi nell' amministrazione di questo Monte nell' introito, ed esito, sarà regolato come sopra si è stabilito.

VII. Questo Monte tutto diretto al vantaggio del Ceto servirà

1. Per inseguire i marinari fuggitivi, fargli arrestare, ed ottenere la dovuta giustizia.

2. Per pagare, e rimborsare al Padrone, da cui sia il marinaio fuggito, quel tanto che teneva anticipato secondo le note del Cancelliere, con ri-

manere a beneficio del Monte le ragioni di ripeterlo dal marinaio raggiunto.

3. Per rimborsare nell' istessa maniera l' anticipazione ad un Padrone, anche nel caso che il marinaio venisse a morire prima che parta.

4. Per pagare al procaccino ducati venticinque. Questo giovane, scelto da' Consoli, darà il comodo della posta nella Torre del Greco, nella maniera, come sarà stabilita dagli stessi Consoli in sessione.

VIII. I Consoli poi nelle sessioni regoleranno l' onorario all' Avvocato, e Procuratore, la provvisione al Cancelliere, quella del Cassiere, e de' Razionali, quanto occorre per le spese necessarie a farsi però le liti, le quali riguardino però l' interesse del Ceto de' pescatori de' Coralli, e de' pesci con Trebacoli: siccome quelle che occorrono per l' accesso al Governator Locale, ed altre spese straordinarie; il tutto sempre nella maniera più propria, e proporzionata. Formeranno a tal effetto un Fondo, donde usciranno tali spese, e quelle stabilite per la loro provvisione.

Ed affinché quanto si è prescritto da S. M. su questo importante assunto abbia la sua esecuzione, abbiamo fatto il presente Editto, col quale facciamo a tutti nota questa Real determinazione, e ne comandiamo in Real nome la puntuale osservanza in tutte le parti. Che perciò vogliamo che il medesimo colle consuete formalità si pubblici in questa Capitale, ne i luoghi soliti, come altresì nella Torre del Greco, e negli altri luoghi di questo Regno; ed a tal effetto incarichiamo tutti coloro, a' quali spetta, di farlo pubblicare, osservando nella pubblicazione del medesimo le regole, e riti soliti a praticarsi in simili occorrenze, ed indi ritorni a Noi colle debite relate. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio il dì 14. Aprile 1790.* D. ANTONIO SPINELLI PRESIDENTE. D. Ippolito Percinari. D. Gioseppe Secondo. D. Michele de Jorio. D. Saverio Mattei.

1790  
D. Antonio Spinelli Presidente.

*Edictum Supremi Magistratus Commercii,**sive*

## PRAMMATICA III.

EODEM  
REGE.

Ad absolutam  
Coraliorum  
restauratio-  
nem &  
unam hujus  
Regni utilita-  
tem novæ istæ  
leges a Supre-  
mo Commer-  
cii Magistratu  
in publicam  
lucem emit-  
tuntur opera  
eisdem doctis-  
simi viri Mi-  
chaelis de Jo-  
rio iohannis Ma-  
gistratus Con-  
sultarii, qui  
præter Codicem  
in eandem rem  
conscriptum, ac  
supra editum  
huic alteri le-  
gum compagi-  
serium sedu-  
lumque ani-  
mum adjecit,  
cui hoc no-  
men dedit:  
*Real Compagnia del Corallo.* In ea  
ratio præscri-  
bitur, quæ ne-  
dum illud elab-  
orari, sed  
& vendi apud  
nos queat.

Non contento il Re N. S. di aver riordinata la pesca de' Coralli collo stabilimento di tante provvide leggi, pubblicate sotto il titolo di *Codice Corallino*, ha rivolto ancora il suo clementissimo sguardo alla maniera, onde poter smaltire una sì ricca produzione del mare. Ha considerato, che la pesca del Corallo, che nel Mediterraneo si esercita quasi tutta da i soli Torresi, è uno degli articoli più importanti del Commercio: che la medesima introduce nel Regno poco meno d'un mezzo milione ogni anno col venderlo solamente nella maniera, come è in natura, alle Piazze estere: che importerebbe assai più, se i Pescatori non fossero costretti a trattenersi tanto tempo fuori del Regno per attendere alla vendita, e non fossero obbligati dalla necessità a ricever talvolta, anzi per lo più, durissime leggi per parte de' Sensali, e de' compratori, e soffrire altre spese non leggieri di senseria, cambio, ed altro. Tali inconvenienti cesserebbero se la vendita seguisse nel Regno, dove finalmente verrebbero a colare ricchezze immense, se vi si piantasse la fabbrica del Corallo in quella maniera, come si vede in altre parti, e che ha estremamente arricchito chi attende ad un tal negozio.

Ma così la compra, che la fabbrica del Corallo, richiedendo quantità considerabili di denaro, non possono essere a conto dei particolari; e perciò ha veduto S. M., che un'opera così grande debba essere appoggiata sopra le forze d'una Compagnia, anche per la sicurezza de' Pescatori, i quali, introducendo il Corallo nel Regno, trovano infallibilmente chi lo debba comprare. Quindi si è che dopo aver ordinato a questo Supremo Magistrato, perchè esaminasse un affare di tanta importanza con tutta la serietà, ed attenzione, si è degnata di approvare il Piano, che lo stesso Tribunale le ha umiliato, e ciò con Real Carta

Tom. II.

spedita per la Segretaria di Stato, Guerra, Marina, Affari esteri, e Commercio del tenor seguente.

Avendo umiliato al Re il Piano, da questo Magistrato del Commercio proposto, con sua Rappresentanza de' 13 del corrente per lo stabilimento di una nuova Compagnia, la quale comprerà a suo conto, e faccia lavorare in tutto il Corallo, che si raccoglierà da i Pescatori Corallari Regnicoli, e specialmente della Torre del Greco, S. M. ha approvata il proposto Piano di questa nuova Compagnia: lasciando però, che coll'esperienza in appresso, e di quanto si troverà esserle più utile, si formino le modificazioni, e variazioni, che ricercherà questo ramo d'industria. Di Real ordine la partecipa a V. S. Illustrissima, ed a questo Magistrato, perchè se ne disponga l'esecuzione. Palazzo 27, Gennaio 1799. GIO: ACTON. Sig. Presidente D. Antonio Spinelli.

In esecuzione della Sovrana volontà, il Magistrato viene a pubblicare la nuova Compagnia, tale quale è stata da lui proposta, e tale quale è stata da S. M. approvata.

## T I T. I.

*Nome, ed Armi della Compagnia.*

I. Nascerà la Compagnia col nome della Real Compagnia del Corallo sotto gli auspici di S. M., e sotto la sua Real protezione.

II. Ella avrà la sua impresa particolare, consistente in uno scudo di forma rotonda col fondo azzurro. Nella parte superiore vi saranno tre gigli d'oro, e sotto si vedrà una Torre in mezzo a due frasche di Corallo.

III. La Compagnia avrà ancora un Suggello per suggellare gli atti, e le spedizioni, e potrà servirsi della sua impresa, non solamente ne' suoi Suggelli, e Scritture, ma ancora potrà farla apporre ne' suoi Cannoni, Armi, Vascelli, Edificj, e per tutto, dove ad essa piacerà.

LI

TIT.

## T I T. II

## Fondo, ed Azioni.

Fundus &  
actiones.

I. LA Compagnia dovrà avere un fondo di ducati seicentomila, il quale dovrà essere sempre effettivo, ed esistente, senza che si potesse diminuire in menoma parte per qualsivoglia causa.

II. Un tal fondo dovrà dividersi in mille, e duecento azioni, sicchè ogni azione dovrà essere di ducati cinquecento.

III. Lo stesso fondo dovrà consistere in danaro contante, e si dovrà intestare alla Compagnia colla distinzione delle azioni, che saranno assegnate ad ogni azionario.

IV. Sarà permesso a tutt' i Sudditi di S. M., di qualunque rango, e qualità, di prendere interesse nella Compagnia per quelle azioni, che giudicheranno a proposito, e senza che per la detta ragione si derogasse a loro titolo, qualità, e nobiltà.

V. Anche sarà lecito a' Forestieri, non Sudditi di S. M., di entrare nella Compagnia per quante azioni ad essi piacerà; ben inteso però, che per i primi due mesi saranno solamente ricevute le azioni de' Sudditi di S. M., e dopo sarà lecito ad ogni altra persona d'interessarvisi.

VI. Le azioni de' Forestieri saranno franche, e libere da ogni dritto di confiscazione, rappresaglia, o altro simile per qualsivoglia altro titolo, quando fossero Sudditi di Principi esteri, coi quali S. M. potrebbe essere in guerra.

VII. Sopra il fondo di ducati seicentomila saranno aperti a tutti solamente ducati quattrocentomila, e gli altri ducati duecentomila saranno privatamente riservati a' soli Cittadini della Torre del Greco; purchè questi però per lo mese di Dicembre di questo anno adempiscano al pieno di ducati duecentomila.

VIII. Gl'interessati della Compagnia esigeranno dalle persone, che in appresso si stabiliranno, i biglietti che convengono, e nelle debite forme per cautela del loro credito.

IX. Le azioni saranno riguardate come mercanzie, ed in questa qualità potranno essere vendute, comprate, e negoziate, siccome meglio parrà a' Proprietarij.

X. Una tale alienazione dovrà seguire con istromento, o colla sola girata indorso de' biglietti autenticata da pubblico Notaro, il tutto però col consenso, ed approvazione della Compagnia, o sia del suo Governo.

XI. Nel caso, che l'azione si vendesse, o si negoziasse per un prezzo maggiore de' ducati cinquecento, la terza parte dell'avanzo dovrà andare in beneficio della Compagnia, e dovrà servire per quell'uso che più avanti si dirà.

XII. Che se la vendita fosse per lo stesso prezzo, o l'azione si donasse, o si cedesse, purchè tutto non si facesse in frode, la Compagnia dovrà percepirne il due per cento da quella persona, in beneficio della quale si farà l'intestazione, e ciò per effetto dell'incomodo, che la Compagnia ne dovrà soffrire.

XIII. Nella vendita delle azioni sarà sempre preferita la Compagnia per quel prezzo effettivo, che ne avrà trovato il venditore, con doverli sempre pagare il terzo dell'avanzo a quel Fondo della stessa Compagnia, che si dovrà in appresso stabilire.

XIV. Nel caso, che la Compagnia non volesse avvalersi della prelazione; saranno preferiti gli azionisti per l'istesso prezzo; e tra di essi l'oblatore di maggior somma.

XV. Sarà nulla ogni ipoteca, pegno, fedecommesso, e qualunque altro vincolo che dagl'interessati si ponesse sopra i detti biglietti, ed azioni, sicchè queste passino sempre sicure a beneficio di coloro, a quali si faranno tali alienazioni.

XVI. Le azioni, ed effetti della Compagnia non potranno essere sequestrate, nè anche per debiti fiscali: solamente sarà permesso a' Creditori di sequestrare i profitti, e la ripartizione degli azionarij, per la liquidazione de' quali, la Compagnia non sarà obbligata a manifestare, e far vedere i suoi libri, ma si dovrà stare solamente al conto, ed allo stato, che ne farà l'Uff.

Ufficiale destinato per tali affari della  
stessa Compagnia.

## T I T. III.

## Obblighe della Compagnia.

Onera Socie-  
tatis.

I. LA Compagnia avrà il diritto  
privativo di dare a Padroni, e  
Capisquadra delle Filuche Coralline di  
questo Regno, il danaro che ad essi  
bisogna, per armare, ed equipaggiare  
una barca, e di darlo a cambio, e  
pericolo marittimo.

II. L'interesse sarà regolato secondo  
il tempo della partenza, e i mari, più,  
o meno pericolosi, dove vada a farsi  
la pesca, secondo la ragione stabilita  
nel Codice Corallino.

Tit. III. art.  
3. usque ad  
9.

III. Non sarà più del sedici per cen-  
to, quando la partenza è d'inverno,  
cioè prima di Pasqua di Resurrezione,  
e la pesca siegua tutta ne' mari di Cor-  
fica, e Sardegna, e luoghi convicini.  
Così non sarà più del quattordici per  
cento per gli stessi mari, quando si  
partirà dopo Pasqua di Resurrezione.

IV. Che se la pesca, o tutta, o par-  
te vada a farsi ne' mari di Galita, o  
ne' mari lungo le Coste dell' Affrica,  
l'interesse non potrà oltrepassare il die-  
ciotto per cento.

V. Pe' mari di Levante, da Corfù  
in là verso le parti più Orientali, o  
verso la Dalmazia, correrà la ragione  
del dieciotto, e del sedici, se non par-  
tono d'Inverno.

VI. Ne' mari Meridionali della Si-  
cilia, cioè dalla sua costa di Mezzo-  
giorno fino all' Isola di Malta, l'in-  
teresse sarà a ragione di quel che si è  
detto pe' mari di Sardegna.

VII. Se finalmente si partisse d'In-  
verno a pescare pe' mari del Regno,  
e dello Stato Pontificio, sarà l'interese  
al dodici, e dopo Pasqua al dieci  
per cento.

VIII. Per altri mari di nuova sco-  
verta quì non menzionati, come an-  
cora per la pesca del Golfo del nostro  
Cratere, l'interesse sarà regolato dall'  
arbitrio del Giudice, precedente un giu-  
dizio de' Consoli.

IX. Resterà abolito intieramente l'  
uso di dare il danaro alla parte del  
Marinaro, e qualunque altra maniera,

che si fosse praticata per lo passato in  
tali congiunture.

X. La Compagnia dovrà ancora prov-  
vedere i Padroni, e Capisquadra di spa-  
go, funi, e pane, o sia biscotto, per  
quel prezzo che ad essa costa; qual  
prezzo s'intenderà subito impiegato a  
cambio marittimo coi medesimi, alla  
ragione, come sopra stabilita.

XI. La medesima farà ancora nell'  
obbligo di pagare tutte le spese oc-  
corse durante il viaggio, e la pesca al-  
le Piazze Forastiere in vista della con-  
tropolizza, o altri legittimi documenti,  
e in quella maniera, che meglio le  
potrà riuscire.

XII. Qualunque contratto, che da  
Padroni, e Capisquadra si facesse con  
altri, e non colla Compagnia per que-  
sti oggetti, o colla Compagnia, e con-  
tro alla forma prescritta, farà di nes-  
sun obbligo, e vigore, e come se non  
mai fosse stipulato.

XIII. La Compagnia dovrà a sue  
spese aprire una fabbrica nella Torre  
del Greco per lavorare lo spago, e fu-  
ni, che occorrono per l'armamento del-  
le Filuche Coralline.

XIV. La medesima potrà, secondo  
le sue circostanze, piantare la fabri-  
ca del Corallo, o nella Torre del Gre-  
co, o in Napoli, o dove meglio le  
parrà, e chiamare a tal effetto da tut-  
te le parti quelle persone, che saran-  
no più proprie per lo lavoro di una  
mercanzia così preziosa.

## T I T. IV.

## Compra, Vendita, e Pegno del Corallo.

I. LA Compagnia avrà il Privilegio  
esclusivo della compra, e ven-  
dita del Corallo, ma in quella manie-  
ra, come in appresso si stabilirà.

Emptio, ven-  
ditio, pignus  
Coraliorum.

II. Tutto il Corallo, che sarà pe-  
scato ne' mari di Corfica, Sardegna,  
Galita, o in qualsivoglia altro luogo,  
dovrà venderli privatamente alla Com-  
pagnia, la quale sarà obbligata a com-  
prarselo, senza che possa scusarsene per  
qualsivoglia pretesto.

III. La vendita sarà a quel prezzo,  
che si fisserà dagli Esperti in numero  
di dieci, cinque de' quali saranno elet-  
ti dalla Compagnia, e cinque da' Ca-  
pisqua-

pisquadra, ed in caso di dissonanza, e di gravame, da altri dieci.

IV. Non meno i primi, che i secondi Esperti saranno eletti ogni anno, gli uni dalla Compagnia, e gli altri da Capisquadra di quell'anno. L'elezione di questi dovrà seguire nel mese di Dicembre, e propriamente dal giorno di Natale per tutta la fine dell'anno.

V. Questa stessa elezione per parte de' Capisquadra si dovrà fare innanzi al Regio Governatore Locale.

VI. Gli Esperti saranno riconosciuti alla ragione del mezzo per cento, metà dalla Compagnia, e metà da venditori. La Compagnia però sarà nell'obbligo di pagarli con ritenersi da venditori di Coralli le loro rispettive rate.

VII. L'apprezzo de' Coralli si dovrà fare coll'intervento delle persone destinate dalla Compagnia, e in quella maniera, come in appresso si dirà.

VIII. Conchiuso, e perfezionato il contratto colla consegna del Corallo, la Compagnia dovrà subito pagarne il prezzo a' Capisquadra, e Padroni senza dilazione alcuna, e senza che possa produrre, ed allegare alcuna eccezione.

IX. Dovrà bensì ritenersi il capitale, l'interesse marittimo, che ne farà decorso, come sopra, e quello che averà pagato a' succennati Forestieri per le spese occorse, durante il viaggio, come più sopra si è stabilito.

Art. V. tit. 3<sup>o</sup> X. La Compagnia rivenderà il Corallo grezzo o lavorato a quelle persone di questi due Regni, o straniere, per quel prezzo, e in quella maniera, come a lei sembrerà più vantaggioso, e che non sia riprovato dalle leggi.

XI. Per effetto della Grazia accordata già da S. M. a' 17. Gennaro 1787. si potrà impegnare a' Banchi il Corallo, come se fosse oro, argento, o altra mercanzia preziosa, e pagarne quel giusto interesse, che si suole, quando si tratta di pegni di simil valore.

## T I T. V.

*Vista, e Contrabbando.*

Vestigium  
fraudatio.

I. Sarà rigorosamente proibito a' Pescatori di Corallo di questo Re-

gno di venderlo ad altri; così fuori, come dentro del Regno.

II. Il Corallo venduto in contrabbando sarà confiscato a beneficio della Compagnia, e oltre a ciò, non meno i venditori, che i compratori, quando questi fossero Sudditi di S. M., pagheranno ducati dieci per ogni rotolo di Corallo di prima sorta, e la terza parte del prezzo pe' Coralli di altre sorte. Una tal pena pecuniaria dovrà andare metà in beneficio del denunciante, e metà in beneficio della Compagnia.

III. Tutto il Corallo, che viene nel Regno, e che non appartiene alla Compagnia, sarà confiscato a suo beneficio.

IV. La Compagnia potrà stabilire Guardie sopra i Bastimenti, se lo giudica a proposito, e queste faranno la visita sopra le barche coralline, o che pescano, o che vengono dalla pesca.

V. Potrà fare l'istesso anche sopra l'altre barche, sulle quali potrà cadere il sospetto di esservi Corallo in contrabbando.

## T I T. VI.

*Dritti di Dogana, ed Immunità.*

I. LA Regia Dogana non potrà pretendere altro per ogni cassa di Corallo, che s'introduce, che carlini dieci, e che per lo Corallo greggio, e lavorato non potrà pretendere alcun dritto, quando si trattasse di estrargli a tenore della grazia fatta da S. M. a' 17. Gennaro 1787.

Vestigalia, &  
immunitates.

II. Dovrà essere franca da qualunque dazio ogni sorta di spago, o funi, che la Compagnia somministrerà per la pesca del Corallo.

III. Ogni azione si dovrà riputare per sempre esente da ogni sorta di tassa, imposizione, o imposto, e da imponersi per qualsivoglia causa.

## T I T. VII.

*Amministrazione.*

I. LA Compagnia farà amministra-Administra-  
ta da tre Direttori, e da quat-  
tro Governatori, e da altri Ufficiali sotto la loro dipendenza: il tutto, in quella forma, come qui si stabilisce.

II. Sotto nome di Governo però si deb-



debbano intendere i soli Direttori, e Governatori con quelle facoltà, che faranno ad essi accordate nella maniera seguente.

## §. I.

## Direttori.

III. **Q**uando si farà fatto il pieno dalle azioni nella maniera da prescriversi in appresso, per lo fondo di ducati seicentomila, S. M. destinerà per la prima volta tre Direttori Generali della Compagnia, uno almeno de' quali dovrà essere pubblico Negoziante di Ragione, e che abbia corrispondenza colle Piazze estere, dove, o debbano seguir pagamenti in nome della Compagnia, o si dee smaltire il Corallo.

IV. Niuno però potrà essere Direttore, se non sia interessato nella Compagnia almeno in venti azioni.

V. Il loro impiego durerà per lo spazio di anni tre, dopo del qual tempo ognuno di essi nominerà il suo successore col farne la terna successiva, ma, che abbiano gli stessi requisiti, così rispetto ad uno della qualità di pubblico Negoziante di Ragione, come per tutti delle venti azioni.

VI. Non potranno essere Direttori nell'istesso tempo i Padri, e i Figli, i Generi, Fratelli, e Cognati, nè si potranno nominare nella successiva elezione.

VII. Questi tre Direttori rappresenteranno la Compagnia nel dar le cautele, nel fare i rispettivi pagamenti, così dentro, come fuori del Regno, nella compra, e vendita del Corallo, e in tutto per quello, che al medesimo si appartiene.

VIII. I Direttori non potranno essere inquietati, nè costretti nelle loro persone, e ne' beni propri per ragione degli affari della Compagnia, quando però non avessero commesso alcuna frode, o delitto nel maneggio degli affari della medesima.

IX. A' Direttori, per loro incomodo, si daranno annui ducati duecento per ciascheduno, dovendo da essi dipendere tutto il forte, e tutto il grande della Compagnia.

X. Questo onorario dovrà essere esente da ogni sequestro, ancorchè fosse per debiti fiscali.

## §. II.

## Governatori.

XI. **L**A Compagnia avrà ancora quattro Governatori, il quali saranno da S. M. nominati per la prima volta, il cui impiego durerà per anni due, dopo del qual tempo si procederà all'elezione de' successori nell'istessa maniera, come si è stabilito per quella de' Direttori.

XII. Non potranno essere Governatori quelli, che non sono padroni di cinque azioni.

XIII. Siccome non potranno essere Governatori nell'istesso tempo, nè nominati quelli, che hanno l'eccezioni legali espresse nell'Articolo quinto.

XIV. Essi avranno la cura di provvedere le barche coralline di spago, funi, e pane, o sia biscotto, con lasciare il rimanente, che ad esse occorre, alla libertà de' Padroni, e Capisquadra.

XV. Tali incombenze faranno tra loro distribuite nella maniera, come si stabilirà nel giorno della loro elezione.

XVI. L'apprezzo del Corallo si dovrà fare coll'intervento de' Governatori, i quali ne dovranno fare il rapporto a' Direttori per conchiuderne la compra.

XVII. Qualunque obbligo de' Governatori, per affari della Compagnia, dovrà correre la stessa sorte, che si è fissata per i Direttori nell'Articolo ottavo.

XVIII. L'onorario de' Governatori sarà di ducati cento per ciascheduno cogli'istessi privilegj, che godono quelli de' Direttori.

XIX. In mancanza di uno, o più Direttori, o de' Governatori per qualsivoglia causa, anche di morte, si dovrà subito procedere all'elezione de' successori.

XX. Considerandosi, che l'intera mutazione, così de' Direttori, come de' Governatori, potrebbe recare del pregiudizio al buon governo della Compagnia.

pagnia, perciò dopo il primo bienio, due de' Governatori resteranno nella loro carica per un altro anno, secondo che farà determinato dagli Elettori.

## §. III.

*Segretario, ed Archivario.*

Secretarius  
& Archivio  
propositus.

XXI. **L**A Compagnia avrà ancora il suo Segretario, il quale sarà eletto dal Governo, e stenderà le conclusioni, ed appuntamenti, che si faranno, siccome ancora l'elezioni de' Governatori, e Direttori, e degli altri Uffiziali, e persone Subalterne, che occorreranno per lo servizio della Compagnia.

XXII. Il Segretario dovrà ancora essere Archivario, e terrà il registro di tutte le Scritture della Compagnia.

XXIII. Egli goderà quel soldo, che gli sarà fissato da' Governatori, e che sia proporzionato alle sue fatiche.

## §. IV.

*Razionale, ed altri.*

Scriba, alique. XXIV. **I**L Governo provvederà anche la Compagnia di un Razionale, o sia Scritturale, il quale sia persona proba, ed intesa della Scrittura, e che possa abbracciarla in tutta la sua estensione.

XXV. Egli sottoscriverà a' Direttori le Polizze d'introito, ed esito, e terrà la Scrittura corrente, la quale poi dopo l'anno passerà in Archivio.

XXVI. Egli ancora avrà quel soldo, che sarà stabilito dal Governo, e che corrisponda alla delicatezza, ed alla fatica della sua carica.

XXVII. Sarà in libertà dell'istesso Governo di destinare quelle persone, che stimerà più a proposito per servizio della Compagnia, e con assegnare a ciascheduna di esse quel giusto stipendio, che merita.

XXVIII. Non meno i soldi del Segretario, e Razionale, che di tutte l'altre persone impiegate per la Compagnia, godranno gl'istessi privilegj, che godono quei dei Direttori, e Governatori.

## T I T. VIII.

*Sessioni Generali, e Particolari.*

**I** Per lo buon regolamento della Compagnia si raduneranno gl'Interessati in Sessioni, dove vi si discuteranno tutti gli affari, che la riguardano, ed affinché possano riuscire in vantaggio della medesima.

II. Tali Sessioni faranno, o generali, o particolari, secondo la qualità degli affari, e nella maniera seguente.

III. Le Sessioni generali faranno composte da quelle persone, che possiedono non meno di cinque azioni.

IV. In essa si farà l'elezione de' Governatori per buffola, e voti segreti, restando inclusi quelli, che avranno la maggior parte de' voti.

V. Quelli, che hanno meno di cinque azioni, si potranno unire in società al numero di cinque, e destineranno per maggioranza di voti uno di essi per rappresentare la loro voce nella Sessione generale.

VI. Perché sia legittima una tale Sessione, basta l'intervento della maggior parte di quelle persone, che la debbono formare, precedente la formale citazione, e purchè sieno presenti nel luogo dell'elezione, o nella distanza di dieci miglia.

VII. Le Sessioni particolari faranno composte dal Direttore, e Governatori, e si terranno una volta la settimana nel Lunedì, restando bensì ad arbitrio de' Direttori la facoltà di chiamare la Sessione più volte nell'istessa settimana, quando lo crederanno necessario.

VIII. In esse si tratteranno gli affari correnti dalla Compagnia, e quelli, che dipendono dal Governo, come sarebbero l'elezione del Segretario, e di tutti gli altri Uffiziali.

IX. In queste Sessioni i soli Direttori avranno il voto deliberativo, e i Governatori il consultivo. Nel caso però, che i tre Direttori facessero parità con voti singolari, l'affare sarà risoluto col voto de' Governatori.

X. Nelle Sessioni, così generali, come particolari, occuperà il primo luogo il Ministro Delegato, che in appres-

Convectus generalis, & particulares.

presso si stabilirà, indi i Direttori a destra, e a sinistra a misura della loro anzianità, poscia i Governatori coll'istessa regola, e quindi gli Azionisti senza distinzione, e finalmente il Segretario in una sedia dirimpetto a quella del Delegato.

## T I T. IX.

*Scritture, e Libri.*

Scritture,

I. **L**A Scrittura di questa Compagnia si dovrà portare a stilo doppio col suo libro maggiore, registro di Polizze, Squarzio, ed altro, con tutti quegli Uffiziali, che si stimeranno a proposito dal Governo.

II. Qualunque introito, o esito, facendo per qualsivoglia causa, sempre si dovrà fare per Banco, e non mai con danaro in contante.

III. L'ordine da tenersi nelle firme delle Scritture, rispetto alla precedenza delle persone, sarà regolato in conformità di quanto si è stabilito rispetto al luogo da prendersi nelle Sessioni, così generali, come particolari.

IV. Le Scritture della Compagnia avranno la via esecutiva contro ai debitori della medesima; nè questi potranno avere alcun privilegio di cessione di beni, dilazione quinquennale, o qualunque altra moratoria, e potranno esser sempre costretti al pagamento nella maniera come si sono obbligati.

V. Sarà similmente accordata la stessa esecuzione a' libri della Compagnia, dove saranno notati tutti i pagamenti, che si faranno a detti Uffiziali, e questi libri serviranno di decisione sulle domande, e pretese, che si potranno avere contro alla medesima;

## T I T. X.

*Conto, e Bilancio.*Summa rati-  
onum.

I. **I**N ogni anno nel mese di Luglio si dovrà fare il conto generale, così dell'esito, come dell'introito, e ripartire l'utile secondo le azioni.

II. Il bilancio degli affari della Compagnia sarà presentato ogni anno nel-

la Sessione generale, dove sarà discusso per regolare la dividenda di tutto il profitto, che si farà ritratto.

III. Si dovrà aprire a ciascun partecipante il suo conto particolare per quelle azioni, che vi avrà, per i suoi documenti, e per i pagamenti, che avrà ricevuto.

IV. La dividenda dovrà essere sempre in danaro contante, e non mai dovrà essere in natura, cioè, non debba consistere in tanta porzione di Corallo, quanto corrisponderebbe alla porzione, che spetta ad ogni Azionista,

## T I T. XI.

*Fondo di Cassa.*

I. **V**I farà un fondo di Cassa, <sup>al Fundus arcz.</sup> meno in summa di ducati trecentomila, qual Fondo non sarà mai soggetto a ripartimento, e dovrà servire per bisogni straordinari della Compagnia.

II. Apparterranno a questo Fondo il Corallo venduto, o trovato in controbando, e confiscato a beneficio della Compagnia: la metà della pena pecuniaria stabilita nell'Articolo secondo del Titolo quinto: La terza parte dell'avanzo delle azioni prefisso nel Tit. II. Art. XI., ed il due per cento fissato nell'Art. XII.

III. La Compagnia potrà prendere altro espediente, che stimerà più a proposito per riempire il Fondo di Cassa, quando vedesse, che i rami assegnati non arrivassero a formarne il pieno.

IV. Quando si sarà fatto il detto Piano, tutto l'avanzo, che risulta da que' Fondi, che lo compongono, si dovrà dividere fra gli Azionarij.

## T I T. XII.

*Soprantendenza, e Tribunale  
Competente.*

I. **T**utte le cause attive, e passive <sup>Superimenden-  
taria, & Fo-  
rum compe-  
tens.</sup> civili, criminali, e miste, annesse, e connesse, dipendenti, ed emergenti, così l'interesse della Compagnia, come la pesca de' Coralli, che ne forma la base, saranno riconosciute dal Supremo Magistrato del Commer-

mercio, al quale privativamente, e abdicativamente, ed in esclusione di ogni altro Tribunale, ne dovrà spettare la cognizione.

II. Un Configliere dell' istesso Supremo Magistrato da destinarsi da S. M., ne sarà Soprantendente, e Protettore, Delegato, e Commessario generale di tutte le cause, da' cui decreti si produrrà il gravame nell' istesso Supremo Magistrato.

III. L' istesso Soprantendente riceverà le azioni, che occorreranno per lo pieno de' ducati seicentomila, con farne le necessarie cautele.

IV. Il medesimo Soprantendente interverrà nelle Sessioni generali, e nelle particolari, quando vi sarà chiamato da' Direttori, o da chi altro vi avesse interesse.

## T I T. XIII.

*Durata, Scioglimento, e Continuazione.*

Societas temporalis ad decem annos usque.

I. **Q**uesta Compagnia dovrà durare per lo spazio di anni dieci, che cominceranno dal giorno in cui si farà fatto il pieno di ducati 60000., e S. M. avrà nominati i primi Direttori, e Governatori. Dopo il decennio resterà ognuno nella libertà di ritirarsi le sue azioni.

II. Gli Azionarij però dovranno un anno prima del decennio, ma nel corso di otto giorni, dichiarare se vogliono ritirarsi le loro azioni, o continuare.

III. Nel caso che non volessero continuare, dovranno aspettare la vendita del Corallo dell' ultimo anno, e prenderfi quello, che ad essi spetta.

IV. Nella fine del decennio però, tutto il danaro, che si troverà in con-

tante, si dovrà ripartire, e dare agli Azionarij, che avranno cercato le loro azioni, quello che spetta sulla detta somma.

V. Che se gli Azionarij non cercassero nel tempo stabilito le loro azioni, o se cercandole se ne trovassero dell' altre che supplissero a quelle che mancano, la Compagnia s' intenderà continuare per un secondo decennio, e così sempre si dovrà tenere l' istessa regola in ogni fine di decennio.

## T I T. XIV.

*Riserva.*

I. **N**el corso del decennio si riserverà la Compagnia di umiliare a S. M. altre suppliche intorno a tutto ciò, che la pratica, e l' esperienza farà conoscere essere profittevole alla medesima.

II. S. M. dall' altra parte, si servirà dare in ogni tempo quelle provvidenze, che stimerà necessarie sopra tutto quello, che potrà meglio contribuire al buon ordine, ed effetto della medesima Compagnia, onorandola sempre della sua Real protezione, ed anche ricolmandola di nuove grazie, e favori.

Tanto ha prescritto S. M., e per esecuzione della Sua Real volontà abbiamo fatto il presente Editto, col quale in Real nome ne ordiniamo la pubblicazione ne i luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, e l' osservanza in tutte le sue parti. *Dato dal*

*Supremo Magistrato di Commercio il*

*di 8. Ottobre 1790. D. ANTONIO*

*SPINELLI PRESIDENTE. D. ipolito Porcinari. D. Michele de Jorio*

*D. Giuseppe Secondo. D. Saverio Mattei,*

1790

D. Antonio Spinelli Presidente.

## DE PHARMACOPOLIS, ET AROMATARIIS.

T I T V L U S X C I I , s i v e C X C .

Rescriptum Ferdinandi IV Regis,  
sive.

## GRAMMATICA VIII.

Hujusmodi  
Rescripto  
nonnulla de-  
Theriaca com-  
positione, ac  
venditione sta-  
tuuntur in  
plurimis artj-  
culis.



Vendo il Rè N. S. ac-  
cordato al solo Elabo-  
ratorio Chimico della  
Reale Accademia del-  
le scienze, e belle let-  
tere il diritto priva-  
tivo di preparare, e

di vendere la *Theriaca*, ha sovraneamente  
comandato con Dispaccio del dì 29.  
dello scorso Luglio spedito per la pri-  
ma Real Segreteria di Stato, che ef-  
fendosi per ferma determinazione di  
questo affare formati tredici Articoli,  
questi si pubblicassero con ordini circo-  
lari nella Capitale, e nel Regno. Gli  
articoli sono i seguenti:

I. La premura di tenere a cover-  
to da ogni frode la pubblica salute nel-  
la preparazione della *Theriaca* divenuta  
di uso comune in qualità di medicina  
universale, ha spinto il real animo  
di S. M. di approvare la supplica del-  
la Facoltà medica, e chirurgica del-  
la Capitale, con ordinare sull' esem-  
pio delle più culte nazioni con Real  
Carta de' 29. Aprile del corrente an-  
no, che la *Theriaca* in avvenire priva-  
tivamente si faccia, e si prepari in  
pubblico nel solo Laboratorio Chimico  
della Reale Accademia, coll' assisten-  
za, ed intervento del Principe di Fran-  
cavilla Maggiordomo maggiore di S.  
M., e Presidente dell' Accademia me-  
desima, dell' Avvocato Fiscale della  
Camera, del Protomedico, della Facol-  
tà medica, e chirurgica del Real Pa-  
lazzo, de' primi Medici, e Chirurghi  
della Capitale, e di tutti i Speciali  
degli Otto.

II. In virtù di questo Sovrano sta-  
bilimento, siccome a tenore dell' Arti-  
colo XV. delle istruzioni per lo Re-  
gio Ufficio del Protomedicato di que-

Tom. II.

sto Regno si trova ordinato, che cia-  
scuno Speciale delle Provincie, come  
ancora alcuno in Napoli, che non sia  
Collegiato, sia tenuto, ed astretto di  
provvedersi in Napoli della *Theriaca* da  
quei del Collegio, col bollo dello  
stesso Collegio, e firma di alcuni de'  
Collegiari, e trovandosi senza firma,  
e bollo sia in controbando, non solo  
perchè non fatta da chi spetta, ma  
per la frode che si fa alla Regia Do-  
gana, e quando si manda fuori, con  
foggiacere a quella pena, che stimerà  
la generale Soprintendenza; così co-  
manda la M. S., che in avvenire do-  
vendosi privatamente preparare la  
*Theriaca* dal solo Laboratorio Chimico  
nella maniera di sopra prescritta, cia-  
scuno Speciale della Capitale, e del  
Regno, niuno eccettuato, sia tenuto  
ed astretto di provvedersi della *Theriaca*  
preparata nel sudetto Laboratorio Chi-  
mico.

III. Ed essendo eziandio tenuto ogni  
Speciale della Capitale, e del Regno,  
di presentare nella Regia Visita an-  
nuale la *Theriaca*, ed acqua *theriacale*  
in vigore del Petitorio, o sia dell' In-  
dice de' rimedj così semplici, come  
composti, che ciascuno di essi dee con-  
servare nella sua Ufficina, e deve esi-  
bire nella sudetta Regia Visita annua-  
le, il quale Petitorio dee restar fermo  
in questa parte, che riguarda la *Te-  
riaca*, e l'acqua *theriacale*, ha delibe-  
rato S. M., che in avvenire ogni Spe-  
ziale dovrà presentare nella Visita quel-  
la sola *Theriaca*, che si farà nell' Elabo-  
ratorio Chimico della Reale Accade-  
mia con doverla prendere anno per  
anno, e comprare nello stesso anno,  
in cui si farà la Visita sudetta, e con-  
seguentemente sarà ogni, e qualsivoglia

M m

glia

glia Speciale tenuto di presentare al Protomedico in Napoli, ed al Governadore Locale, ed Affittatori del Protomedicato in Provincia nell'atto della Visita una ricevuta autentica dell'Elaboratorio Chimico per quella quantità, che si dirà in appresso.

IV. Non trovandosi stabilito nel citato Capo XV. la quantità della *Teriaca*, che dee ciascuno Speciale della Capitale, e del Regno esibire nell'atto della Regia Visita annuale, S. M. per togliere ogni argomento di vessazione, e di frode, ha determinato, che nell'atto della Visita suddetta ciascuno Speciale non ne possa presentare meno di mezza libbra di *Teriaca*, e nel caso che l'avesse smaltita debba presentare l'autentica ricevuta dell'Elaboratorio Chimico della quantità che ne ha presa in quell'anno, con doverli immediatamente provvedere di altra quantità di *Teriaca* per bisogno del Pubblico, altrimenti caderà in controbando.

V. Nella tariffa il prezzo della *Teriaca* era di carlini ventiquattro la libbra; S. M. ha comandato colla medesima Real Carta de' 29. del passato Aprile corrente anno, che se ne sbassi in avvenire il prezzo a carlini dieciotto la libbra. Conseguentemente sia tenuto ciascuno Speciale di prenderne anno per anno mezza libbra per obbligo di Visita, ed il prezzo della mezza libbra sarà al prezzo di carlini dieciotto la libbra.

VI. E perchè la *Teriaca* non solo si usa in sostanza, ma serve ancora per farsi l'acqua *seriacale* utilissima ad uso comune ancor essa, su questi riguardi come moltissima può esser la dose della *Teriaca* che bisogna annualmente in ogni Speziaria, perciò ha risoluto S. M., che li Speziali abbiano ancor essi un giusto guadagno nello smaltimento di questa medicina. Quindi non ostante il già fissato prezzo di carlini dieciotto la libbra, S. M. vuole, che quello Speciale che ne prenderà mezza libbra soltanto, debba pagarla carlini nove. Lo Speciale però che ne prenderà una libbra intiera l'avrà a carlini sedici, se ne prenderà due libbre in una sola volta, la pagherà a carlini quindici, se ne prenderà simultanea-

mente tre libbre, l'avrà a carlini quattordici; se quattro a tredici; se cinque a dodici, ultimo prezzo può darli dall'Elaboratorio agli Speziali, stante la spesa non indifferente, che dovrà sostenersi per farla fedelmente, e con tutta la maggiore perfezione, ed eccellenza. E questo ribasso si è creduto opportuno per due riguardi, primo per dare agli Speziali un sensibile compenso, e secondo, perchè l'Elaboratorio col più copioso, e celere smaltimento si metta in istato di poter scemare il prezzo in data ragione del consumo. Dovranno bensì gli Speziali venderla in modo, che non mai oltrepassi il fissato prezzo di carlini dieciotto la libbra.

VII. Per evitare la spesa, e l'incomodo, che prima ciascuno Speciale dovea soffrire di mandare a provvedersi in Napoli della *Teriaca* degli Orto, ha risoluto S. M., che la Real Accademia a sue spese faccia a tempo opportuno pervenire in molti luoghi più propri, e comodi, e più vicini alle rispettive Popolazioni di ciascuna Provincia, le debite quantità di *Teriaca*, per potersene ciascuno Speciale del Regno comodamente provvedere secondo il bisogno; rimanendo anche a carico della Reale Accademia il peso della Regia Dogana.

VIII. Essendo Sua Maestà condiscussa a' narrati vantaggi a prò degli Speziali, vuole la M. S. che ogni Speciale fedelmente eseguisca ciò che ha determinato, ed in conseguenza è venuta ad accordare alla Reale Accademia la facoltà di far invigilare sulla condotta de' medesimi Speziali in questo punto, con far intervenire nell'atto della Regia Visita una persona che stimerà destinare a tal' uopo, e ciò non solo per fare la ricognizione della sopra enunciata autentica ricevuta, ma eziandio per osservare se niuno Speciale ardirà di alterare, e corrompere col male la *Teriaca* dell'Elaboratorio in discredito del medesimo, ed in danno del Pubblico.

IX. Si stabilisce inoltre che in avvenire non esca più dalla Capitale per le Provincie senza il visto dell'Elaboratorio Chimico alcuna quantità di *filonio romano*, di *diacordio di mitridate*,



*dato, e di antidoro magno*; giacche finora sotto questi nomi si è cacciata dalla Capitale per le Provincie frodolentemente la *Teriaca*, col danno della Regia Dogana.

X. Coerentemente a questi stabilimenti vuole S. M., che niuno Speciale della Capitale, e del Regno ardisca in avvenire di vendere altra *Teriaca* in sostanza, e fare acqua *teriacale* con altra *Teriaca* fuori di quella che sarà laborata nell'Elaboratorio. Ed in questa intelligenza vuole S. M. che non sia permesso a qualunque Speciale di preparare, o far preparare composizione alcuna sotto qualunque titolo, a diverso nome, e diversa ricetta che possa sostituirsi della *Teriaca* da farsi privatamente colla pubblica autorità nell'Elaboratorio Chimico della Reale Accademia con tutte le cautele dalla M. S. prescritte.

XI. E per l'esatta osservanza di questo salutare stabilimento, vuole S. M. che lo Speciale convinto nell'atto della Visita annuale di non aver presso di se almeno mezza libbra di *Teriaca* presa nell'anno stesso dall'Elaboratorio Chimico, o l'autentica ricevuta del medesimo, se sarà Secolare, soggiaccia alla multa di ducati quaranta, se sarà Regolare, o eserciterà il carattere di Speciale in Ufficine di Regolari, soggiaccia alla multa di ducati dugento da ripartirsi nel seguente modo, cioè la multa si divida in quattro porzioni, una al Fisco, un'altra all'Elaboratorio Chimico, la terza al generale Albergo de' poveri sito in questa Capitale, e la quarta si suddivida metà al Protomedico, se è in Napoli, o al Governadore locale, se è in Provincia, e l'altra metà all'Affittatore del Protomedicato: se poi lo Speciale, o altra persona regolare, o secolare si troverà convinto di aver preparata, o fatta preparare la *Teriaca* in controbando, se sarà Secolare, oltre la pena pecuniaria, soggiaccia ad altra pena ad arbitrio di S. M., e se è Regolare,

oltre la suddetta pena pecuniaria, ha lo sfratto dal Regno.

XII. Ed avendo S. M. sempre in mira l'utile del Pubblico, ed il sollievo de' poveri, vuole che la Real Accademia in compenso della grazia del dritto proibitivo accordatole, dia a particolari la *Teriaca* alli seguenti prezzi cioè: una libbra a carlini quindici; due libbre a quattordici; tre libbre a carlini tredici, e quattro a dodici, E vuole poi S. M., che a tutti li veri poveri si dia *gratis* a minuto; al generale Albergo de' poveri libbre dieci *gratis* in ogni anno; a pubblici Ospedali di questa Capitale libbre trenta anche *gratis* da farlene il ripartimento per li medesimi dal Presidente della Reale Accademia. E bisognando alli medesimi Speciali altra porzione di più della rata, se li dia a carlini dodici la libbra, ed a questo prezzo si dia a tutti gli altri Spedali pubblici, e militari, così della Capitale, che del Regno.

XIII. Finalmente ha S. M. deliberato che tutti li Speciali della Capitale, e del Regno debbano vendere la *Teriaca* dell'Elaboratorio Chimico dal dì primo Gennajo dell'entrante anno 1780. Quindi essendosi anche degnata la M. S. collo stesso Regal Dispaccio di comandare alla Regal Camera di S. Chiara, che ne dispensasse l'esecuzione, ti accordo della medesima lo partecipo a V. S. Illustrissima, acciocchè prontamente n' esegua la pubblicazione in cotesta Provincia, con notificarsi eziandio a tutti i Speciali così secolari, come regolari, e con rimettere nelle mie mani le debite relate da farsi con tutta la distinzione, ed esattezza, mentre pieno di stima mi rafferma di V. S. Illustrissima: Dalla Segretaria della Real Camera Napoli il dì 7. Agosto 1779. Al Signor Preside di . . . . . Devotissimo, ed Obbligatissimo Servidor vero: FRANCESCO PECCHENEDA,

1779

Francesco Peccheneda

DE PISTORIBVS

TITVLVS XCIII, sive CXCII.

*Bannum, sive*

PRAMMATICA XII.

FERDI-  
NANDO IV  
REGE.

Restituuntur  
Pragmaticæ 4,  
5, & 9 huic  
titulo subje-  
ctæ, nedum  
quibusque hu-  
jus Civitatis  
locis, ac per-  
sonis, præter  
publicos Pi-  
stores, inter-  
ditur panis  
venditio.



Excessivo numero, e la cresciuta libertà di coloro, che come fosse lor diritto, fanno pane a vendere in grave pregiudizio della general panizzazione, han richiamato le più serie riflessioni di questa Fedelissima Città, per dar riparo a sì pregiudizieveli disordini, i quali per esser giunti al colmo, han prodotto da poco tempo in quà sull'estaglio la sensibile minoranza di anni ducati diecimila, col rischio in quest'anno di restare inaffittata la pubblica panizzazione. Perchè adunque salvo ed intero si mantenga alla Città l'antico suo diritto della generale panizzazione; perchè inalterabilmente si eseguano le Reali Prammatiche IV. V. e IX., registrate sotto il titolo de *Pistoribus*, e le Reali Determinazioni, emanate su questo articolo, e i bandi di questo Tribunale, proibenti la vendita del pane in contrabbando: e perchè agli Affittatori della generale panizzazione si tolga ogni motivo di domanda d'escomuto per gli contrabbandi di pane; abbiamo riputato convenevole di fare il presente Bando, precedente la Reale approvazione, comunicata alla Città con Real Carta de' 6. del corrente mese, col quale si ordina e comanda, che dal dì della sua pubblicazione in avanti, niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ardisca far pane di qualunque specie, per venderlo a Cittadini, sotto pena a trasgressori, cioè se saran Fornai di Luoghi Pii, di ducati cinquecento, di mesi sei di carcere, e della perdita del pane, e farina, che si trovasse esistente nel Forno; e se saran panettieri, guardaportoni, o al-

tri contrabbandieri, di ducati ventiquattro, di mesi sei di carcere, e della perdita del pane: eccettuandosene soltanto i Fornai de' Monasteri di S. Chiara, e di S. Sebastiano, e del Conservatorio di S. Onofrio a Capuana, i quali in virtù della Sovrana determinazione del dì 8. Marzo dell'anno 1782. possono lavorare, e vender pane al Pubblico. E nelle stesse pene s'intendano tanto coloro, che nel distretto della giurisdizione di questa Fedelissima Città rivendon pane, non manipolato dagli Affittatori della generale panizzazione, quanto i Fornai, che prendono a cuocere pane di contrabbando. Benvero toccante al pane di scarto di monizione, si osservi il prescritto colla Real Determinazione de' 2. del corrente mese, in conferma di altra de' 13. di Agosto del decorso anno, con cui si permette all'Affittista de' Viveri, e Foraggi in vigore del patto espresso, fissato nel suo contratto, la libera vendita del solo pane di scarto, che vada consegnato col taglio a traverso della monizione, per distinguersi dal buono, ed evitarli qualunque abuso. Le quali pene si eseguiranno contro i trasgressori irremissibilmente; talchè possano gli Affittatori della generale panizzazione carcerare gli contrabbandieri, quando però si trovi la fraganza, ed in tale caso ammettere anche la transazione; ma per quel che concerne la prova, non si possa procedere a carcerazione, nè a transazione, senza decreto del Giudice della Corte del Giustiziere: secondo che con Real Dispaccio de' 23. di Novembre del decorso anno, e de' 6. del corrente mese è stato sovraneamente ordinato. Ed affinchè il presente Bando pervenga a notizia di tutti, nè si pos-

si possa allegare scusa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichino ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. In Napoli S. Lorenzo li XI. Gennaro 1786. Il Principe di Angri. Il Duca di Vastogirardi, Il Duca di

Spezzano. D. Diego Pignatelli. Il Conte d'Anversa. Il Duca d'Acquavello. Giovanni Lembo. Girolamo Vassalli Segretario. Pubblicato agli 11. e 12. Gennaro 1786.

1786

## D E R E M I L I T A R I

## T I T V L V S X C I V , s i v e C C V .

## P R A M M A T I C A X X X V I .

FERDI-  
NANDO IV.  
REGE.

Nova Provin-  
cialis Militia.



**L**E nostre paterne cure rivolte di continuo alla custodia della sicurezza pubblica, e della privata tranquillità, ci hanno determinato a cercare i mezzi, onde rendere più vigorosa quella forza Nazionale, che dee proteggerle, Consigliando la ragione, Noi abbiamo veduto, che ogni Cittadino è un difensore nato della sua Patria, e del suo Re; che il suo primo dovere è di prender le armi contro al nemico dell'una, e dell'altro; e che istruirlo nei militari esercizi altro non è, che disporlo, e renderlo atto all'adempimento di questo dovere comune. Noi abbiamo veduto inoltre, che un esercito, composto di Soldati stipendiati, e unicamente addetti alle militari funzioni, non poteva essere molto numerofo senza nuocere all'Agricoltura, alle Arti, al Commercio, colla privazione di tante braccia utili, e senza gravare il Popolo coll'eccedenti contribuzioni, che il suo mantenimento richiederebbe. Per ottener dunque l'accrescimento della forza Nazionale senza l'aumento delle pubbliche imposizioni, Noi abbiamo trovato nelle savie disposizioni dei Nostri Predecessori i materiali, onde riuscire in questa intrapresa. E' gran tempo, che nel Regno dalla Provvidenza a Noi affidato si trova stabilita una Milizia Provinciale, composta di Cittadini, destinati a prender le armi, quando il bisogno lo richiede, ed a coltivare le arti della pace, allorchè non vi è nemico da combattere. Una lunga e co-

stante esperienza ha mostrato i vantaggi di questo stabilimento, e la vittoria ha molte volte accompagnato i passi di questi valorosi Guerrieri. Il Nostro Augustissimo Genitore, che sperimentato aveva anch'Egli le conseguenze felici di quest'antica Istituzione, prescrisse coll'Ordinanza dei 5. Luglio 1749. il nuovo metodo, che tener si dovea per conservar alla Patria un numero di questi difensori, e per regolarne la ripartizione sul Piano universale de' suoi Eserciti.

Ma avendo Noi conosciuto, che questo metodo non ha intieramente corrisposto alle sue speranze, nè al fine di una sì gloriosa intrapresa, come quello, che non somministra i mezzi più opportuni per ovviare alla perdita, o al raffreddamento di quelle disposizioni generose, che debbono rianimare, e mantenere in ogni tempo il necessario spirito marziale negl'Individui di questo Corpo; abbiamo quindi risoluto di fissare sopra un nuovo piede questa parte de' Nostri Eserciti, la quale, senza essere di peso allo Stato, dee formare uno dei principali sostegni della sua sicurezza.

Art. I. Centoventi Compagnie, di centoventicinque uomini per ciascheduna, formeranno lo stato regolare di questa Milizia Provinciale.

Art. II. Ciascheduna Provincia somministrerà un numero di queste Compagnie proporzionato alla sua popolazione, e ciascheduna Università un numero d'Individui proporzionato a quello de' suoi Componenti.

Art. III. Ogni Compagnia farà co-

man-

mandata da un Capitano; un dato numero di Compagnie da un Ufizial Superiore, e questi da un Generale.

Art. IV. Saranno date a ciascun Capitano le Istruzioni necessarie per regolare, e proteggere gl' Individui della sua Compagnia; per garantirli da ogni oppressione; per far rispettare i loro privilegj; e per ispirar loro quei sentimenti di onore, che si richiedono nei difensori della Patria e del Trono.

Art. V. Sarà principal cura di ciaschedun Capitano di allontanare gl' Individui a lui subordinati dall' abuso che potessero fare delle prerogative del loro stato, come anche da quelle insulstanti maniere, che, distruggendo i più preziosi vincoli della civile concordia, potrebbero rendere il Cittadino nemico del Soldato, e convertire i difensori della Patria in oppressori del Popolo.

Art. VI. Si daranno a suo tempo gli ordini opportuni per l' armamento di questa Milizia Provinciale, come anche per la ripartizione degli Ufiziali Subalterni, e dei Bassi Ufiziali in ciascheduna Compagnia.

Art. VII. La scelta di questa Milizia Provinciale si farà così per la prima volta, come per l' avvenire in un giorno di festa dalla Persona da Noi incaricata in ciascheduna Università coll' assistenza dei Sindaci, degli Eletti, e del Governator Locale.

Art. VIII. Si ammetteranno in preferenza i volontari, cioè coloro che spontaneamente si esibiscono ad essere ascritti, purchè sieno atti alle militari funzioni, e si procederà quindi coll' antico metodo alla scelta degli altri.

Art. IX. Chiunque abbia l' età minore de' diciotto anni, o maggiore de' trentasei: chiunque si trovi indiziato o processato per delitti; chiunque sia dalle leggi riputato infame per delitto, o per mestiere, non potrà essere nè ammesso, nè scelto.

Art. X. Sarà ammesso come volontario, ma non potrà essere ascritto per scelta il Chericò, il Dottore, ed il suo figlio legittimo, e naturale; il Notaro; il Cerusico; lo Speziale; l' Argentiere; lo Stampatore; il Proprietario di un fondo di terra del valore di duecenti quattrecento almeno; Colui, che è attualmente occupato nello studio del-

le scienze, o nell' esercizio di qualche Ufizio di Giustizia, tanto nelle Regie Udienze, quanto nelle Corti Baronali, e Curie Vescovili; Colui, che ha impiego fisso e con soldo per invigilare, o amministrare gli effetti, e rendite del Regio Erario; l' Artista e Fabbri- catore di lana o seta, e quello di armi, salnitro, e polvere per lo Real servizio. Si eccettueranno il Padrone, e l' Artefice di Bastimenti, come anche il Marinaro di legni da traffico, e da negozj per ascriverli questi, allorchè bisognerà, nella milizia marittima.

Art. XI. La durata del tempo, nel quale il Cittadino ascritto dovrà restare nello stato, e ruolo militare sarà di dieci anni. Egli potrà, volendolo, passare, durante questo tempo, a servire ne' corpi de' Reggimenti, dove gli saranno accordati alcuni particolari vantaggi, che saranno a suo luogo determinati. La sua persona sarà in tal caso rimpiazzata da un' altra, che sarà scelta nell' istessa maniera, e nell' atto della rivista annuale.

Art. XII. Questa rivista annuale, che dal Capitano di ciascuna Compagnia si terrà nell' Università, ch' è situata nel centro di quelle, che contribuiscono a formare la sua Compagnia, durerà per lo spazio di otto giorni, e si eseguirà nella stagione, ch' è meno adattata per i lavori della campagna. Durante questo tempo, e quello di ogni altra radunanza che venisse comandata, gl' Individui della compagnia conseguiranno a conto del Regio Erario l' istesso Prè, ed il Pane solito, che vien somministrato ad ogni Soldato de' nostri Reggimenti di Fanteria. Questi otto giorni, e quelli di più, che si ordinassero, s'impiegheranno nelle Militari Istruzioni, e nel rimpiazzare quegli Individui della Compagnia, che sono mancati in quell' anno.

Art. XIII. Compito che sarà il ruolo, e piè di lista della Compagnia, se ne faranno quattro copie, delle quali il Capitano ne riterrà una per se, un' altra si trasmetterà all' Udienza della Provincia, un' altra al Generale della Milizia Provinciale, ed un' altra alla nostra Real Secreteria di Guerra.

Art. XIV. Ogni Soldato, dopo aver prestato il giuramento di fedeltà, e di

mi.

militar Subordinazione, otterrà un certificato sottoscritto dal Capitano, e dal Preside della Provincia, o Commessario di Campagna in Terra di Lavoro, che indicherà il suo nome, cognome, età, ed il giorno, nel quale è stato ascritto nel ruolo militare. Questo servirà per potere in ogni incontro manifestare il suo *stato*, e per godere de' Privilegj, che vi sono annessi.

Art. XV. E' giusto, che coloro, che si offrono, o che si scelgono per difendere la Patria, abbiano alcune prerogative, godano di alcuni vantaggi, partecipino di alcune esenzioni, che non si accordano al resto del Popolo, che ne viene difeso. In conseguenza dunque della considerazione, che si dee a questi Cittadini benemeriti dello Stato, Noi ordiniamo, che ciascun Individuo delle Milizie Provinciali goda, durante il tempo della sua ascrizione, *del foro Militare* insieme colla sua moglie, ed i suoi figli non emancipati, e che coabitano, e formano con lui un solo fuoco.

Art. XVI. Il Preside della Provincia con uno de' Ministri di quell' Udienza, che dalla nostra Secreteria di Guerra gli sarà dato come Assessore, sarà delegato a procedere in prima istanza contra il Soldato accusato di qualche delitto. Nella Provincia di Terra di Lavoro questa funzione si eserciterà dal Commessario di Campagna, e da un Assessore, che gli sarà a tal effetto dato dalla nostra Secreteria di Guerra. Nelle informazioni, che si prenderanno, assisterà sempre uno degli Uffiziali delle istesse Milizie Provinciali, che al Preside, o Commessario di Campagna destinerà. Il Processo sarà rimesso in grado di appellazione all' Uditore dell' Esercito.

Art. XVII. Se il delitto non si commetterà dal Soldato nel luogo della residenza del Preside, e se sarà della natura di quelli, che portano seco loro *puna afflittiva*, in questo caso potranno gli Uffiziali Regj o Baronali arrestarlo, ma ne dovranno subito far parte al Preside, ed aspettare i suoi ordini.

Art. XVIII. Se costerà, che per privata passione un Governatore, o altro Uffiziale Baronale abbia arrestato, o indirettamente fatto arrestare alcun Sol-

dato Provinciale, o la sua moglie, o un suo figlio, che partecipa ai privilegi del padre, il trasgressore sarà privato del suo impiego, sarà escluso per sempre dall' esercizio di qualunque altro ufizio Regio o Baronale; e se all' arresto unirà delle sevizie, sarà condannato a sette anni di Galera, se è ignobile, ed a sette anni di relegazione se è nobile. Noi comunicheremo alle Provinciali Udienze la pena, che sarà fissata per gli Uffiziali Regj, che commetteranno lo stesso delitto.

Art. XIX. I delitti, per i quali l' Individuo delle Milizie Provinciali sarà escluso dal Foro Militare, sono quelli, che ritrovansi eccettuati nella Prammatica 20. sotto il titolo *de Militibus*. I debitori del Regio Erario, ed i delinquenti di frode contro alla Real Azienda ne saranno ugualmente esclusi.

Art. XX. All' esenzione del Foro Noi uniamo anco i seguenti Privilegj. Il Cittadino, finchè resterà ascritto nel Ruolo Militare, sarà esente dal peso di somministrare alloggio e vetture nei passaggi delle Truppe: sarà esente dall' esercizio degli ufizj pubblici, tutele, ed altri pesi personali di qualunque condizione o specie: sarà franco dal pagamento dei passi, ponti, e scasse, da jussi del peso, zecche, e misure, purchè si tratti di generi e di quantità destinate al proprio uso, e consumazione, non al traffico ed industria.

Art. XXI. Sarà somministrata a ciascun Individuo di questo Corpo una veste uniforme, della quale potrà far uso nei soli giorni di festa, ed in quelli di radunanza per ordine del suo Capitano. Egli potrà inoltre portare qualunque specie di armi, che non sia proibita dalle Regie Prammatiche.

Art. XXII. Volendo passare a servire nei nostri Reggimenti nazionali, o veterani, l' Individuo delle Provinciali Milizie goderà di alcuni vantaggi, che non si godono da coloro, che vi si trovano ingaggiati senz' aver prima servito nelle suddette Milizie: la sua famiglia seguirà a godere del Foro Militare, il suo padre sarà esente dal peso di alloggio e vetture nel passaggio delle Truppe; il testatico di carlini dieci non sarà da esso pagato, finchè il suo figlio seguirà a servire. Una

Nota titulum hunc de Re Militari, in hanc formam illo redacto in editione anni 1772.

1772.

regolare licenza di quattro mesi in ogni due anni farà al suddetto Soldato accordata per passare nel proprio Paese, durante il qual tempo egli farà nell'immediata Subordinazione del Capitano della Milizia Provinciale di quella Università. Negli ascensi farà sempre preferito a chi, avendo uguali meriti, non gode dell'istessa prerogativa. Volendo gl'Invalidi, quando il tempo prescritto dal nuovo stabilimento sarà giunto, egli potrà goderli nel proprio Paese, senza essere obbligato alla custodia delle Torri, nè ad altri ufizj, ai quali gli altri vengono destinati. Se egli vuole, ed è in istato di prestare qualche servizio, otterrà il soldo d'Invalido vantaggiato, e sarà destinato basso Ufiziale della Provinciale Compagnia, a cui era stato da principio ascritto.

Quindi comandiamo, ed ordiniamo, che quanto nel presente regolamento si contiene debba osservarsi ed eseguirsi con inviolabile esattezza, per essere questa la nostra real volontà. Ed affinchè giunga a notizia di tutti, nè possa chiunque, per la parte che gli spetta, allegare ignoranza alcuna, è anche nostro sovrano volere, che sia pubblicato nella Capitale, ed in tutte le Città, Terre, Luoghi, e Castelli di questo nostro Regno: motivo per cui ordinato abbiamo che si spedisca il presente, firmato di nostra real mano, corroborato col sigillo delle nostre armi, e segnato dall'infra scritto nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra e Marina. *Dato in Caserta ai venticinque Gennajo mille settecento ottantadue.* FERDINANDO, Giovanni Acton.

1782  
Ferdinando.

*Istruzioni dirette a' Presidi per la esecuzione del nuovo Piano della Provinciale Milizia,*

• sia

### PRAMMATICA XXXVII.

EODEM  
REGE.

Considerando il Re, che lo stato attuale della milizia Provinciale stabilita con tanta cura, e diligenza dalle Prammatiche, ed ordinanze di questo Regno, è interamente decaduto dal-

l'antico suo splendore, e per essersi trascurati i regolamenti prescritti dalle Prammatiche, ed ordinanze sudette, e perchè quelli alle presenti circostanze più non corrispondono, e conoscendo altresì la M. S. quanto utile, vantaggiosa, ed onorifica sia una tale Milizia, ha determinato di formare un nuovo piano corrispondente alle sue reali, e benefiche intenzioni, ed alla gloria, e vantaggio del suo Regno, e de' suoi Sudditi.

Questo nuovo Piano della Milizia Provinciale vien compreso in un'ordinanza generale, della quale se ne invia un sufficiente numero di copie, affinchè la medesima venga nelle solite forme pubblicata per essere a tutti i suoi Sudditi nota, e possa ciascun d'essi rilevare in quella i vantaggi rimarchevoli, che ridondano non meno al Pubblico, che a' particolari Individui, li quali alla Provinciale Milizia si ascriveranno. Quindi nell'esecuzione, che dovrà darsi alla Reale Ordinanza sudetta, si terranno presenti le Reali Istruzioni.

I. Vuole il Re, che tutti gli attuali soldati allistati, che ancora esistono a tenore dell'antico stabilimento si riuniscano alle 120. Compagnie, che dovranno formarsi di 125. teste per cadauna, purchè però gli allistati sudetti sieno atti a disimpegnare il Real servizio, e concorrano in essi le condizioni nella nuova ordinanza prescritte. A tale oggetto farà cura de' Presidi provinciali di dare agli Uffiziali per tale disimpegno destinati le note de' soldati allistati, che attualmente esistono per essere da' medesimi riconosciuti, ed esaminati nella scelta, che dovranno farne.

II. Siccome probabilmente il numero degli allistati, che potranno rimanere aggregati al nuovo Piano delle Compagnie non farà di molto rilievo; perciò dovendosi quello supplire colla nuova leva per compire il numero designato in ciascuna Compagnia, è precisa volontà del Re, che nella leva da eseguirsi si debba tenere principalmente conto di coloro, li quali volontariamente, e per amore del Sovrano, e della Patria, si presenteranno per ascrivere al ruolo militare, stimandosi, che



che il numero di costoro non debba essere piccolo, quando si userà la diligenza, e la cura, di far comprendere alli Suditi li vantaggi, e li privilegi onorifici, e profittevoli, che avranno, impegnandosi volontariamente al suo Real servizio nelle Compagnie della Milizia Provinciale. Quindi sarà incombenza de' Presidi nelle loro rispettive Provincie d'incaricare i Ministri più probi, e più efficaci, ed accreditati nella comune opinione, affinché nella pubblicazione dell'ordinanza sudetta usino le maniere più dolci, e convenevoli per allettare, ed istruire i Cittadini a dare volontariamente il loro nome nel ruolo della Milizia Provinciale, allorchè si presenteranno gli Uffiziali incombenzati per eseguire la leva. Procureranno essi di manifestar loro con ogni distinzione quanto sia onorevole, e proficuo il dedicarsi al servizio del Sovrano per difesa dello Stato, e della Padria, accertandosi nel medesimo tempo dell'esatta, ed immancabile osservanza de' privilegi, e vantaggi nell'ordinanza promessi.

III. Non potendosi compire il prescritto numero delle Compagnie cogli allistati, e cogli volontari, in tal caso vuole il Re, che si supplisca il ruolo col metodo prescritto nel capo secondo dell'ordinanza del 1749, agglungendo solamente, che alla scelta da farsi colle formalità divise nel suddetto Capitolo dovrà assistere una persona dalla M. S. incaricata, come vien prescritto nel Capo VII. della nuova ordinanza, procurandosi assolutamente nell'esecuzione di evitare quegli inconvenienti, che per lo più sono derivati dalla poca cura, diligenza, ed esattezza di coloro, a quali il disimpegno de' regali ordini fu comunicato ne passati tempi.

IV. Sarà incombenza de' Presidi di accompagnare l'Uffiziale Provinciale destinato per far la leva delle milizie provinciali, quando le altre loro cure per lo Real servizio non l'impediranno: nel qual caso supplirà in sua vece il Fiscale, o il Caporuota del rispettivo Tribunale.

V. Si dovrà all'Uffiziale generale, ed agli altri di sua comitiva tutta l'assistenza, che sarà necessaria per lo disimpegno della loro commessione, e

Tom. II.

si somministrerà loro tutto quello, che giudicheranno necessario di chiedere per loro proprio uso ne viaggi, e nelle permanenze, che faranno in obbligo di fare, ma specialmente si comunicheranno loro i necessari lumi per la ripartizione, e distribuzione degli Individui, che dovranno ascriverti nelle rispettive compagnie delle Provincie, non già secondo l'antico sistema de' fuochi di ciascuna Università, ma proporzionalmente al numero delle anime delle Famiglie, che esistono in ogni Città, e Terra della Provincia a norma delle Istruzioni, e delle note delle numerazioni, che agli Uffiziali destinati si comunicheranno.

VI. Il Generale incaricato della leva della Milizia Provinciale, insieme cogli Uffiziali di sua comitiva, sceglierà di concerto con i Presidi il luogo, ed il tempo conveniente, ed opportuno per le radunanze annuali delle milizie provinciali, dove si dovranno passare in rivista le Compagnie, e si dovranno fare gli esercizi, secondochè l'ordinanza prescrive. Quindi s'impone a' Presidi di somministrare nelle loro rispettive Provincie a' sudetti Uffiziali tutte le notizie necessarie per la scelta del luogo, e del tempo, che sia comodo a tutti gli Individui delle compagnie destinate nel loro ripartimento.

VII. Sarà ancora cura de' Presidi di somministrare i lumi necessari al predetto Generale per lo destino, che dovrà assegnarsi nelle loro rispettive Provincie agli Uffiziali addetti alle Compagnie, a quali inoltre saranno dati tutti gli ordini opportuni, perchè si possano convocare in ogni occasione sul modo più convenevole, e più corrispondente alle mire del Sovrano.

VIII. Il Generale destinato all'esecuzione di questo nuovo sistema inviterà ad unirsi seco tutti i Baroni, i Cavalieri, i Gentiluomini, ed i Beneficiari delle Provincie per aiutarlo per tutte quelle vie, che portano ad eseguire con facilità, prontezza, e soddisfazione del Sovrano, e del Pubblico tutte le operazioni nell'ordinanza contenute, dichiarando il Re, che averà presente il merito, che in tale occasione ciascuno di detti Baroni, Cavalieri, e Gentiluomini, e Beneficiari si

Np

farà

far) a proporzione del zelo, ed effi-  
 ficacia che dimostrerà nel cooperare al  
 disimpegno delle sue Reali disposizioni.  
 IX. Che se tra Cavalieri provinciali,  
 che concorreranno con loro efficacia  
 alla pronta riuscita del nuovo siste-  
 ma vi saranno di coloro, i quali tra-  
 vandosi addetti per lo Real servizio  
 volessero essere ascritti nel numero de-  
 gli Uffiziali subalterni delle compagnie  
 provinciali, in tal caso sul rapporto,  
 che del loro meriti farà il suddetto Ge-  
 nerale, la M. S. avrà tutta la con-  
 siderazione alle loro suppliche.  
 X. Inoltre volendo il Re compensare  
 il merito, ed il zelo di tutti i  
 suoi Sudditi, che nell'esecuzione di que-  
 sto nuovo sistema si distingueranno,  
 non ricusorà di ammettere agli impie-  
 ghi inferiori delle medesime compagnie  
 colle opportune denominazioni, che  
 convenivano, i Gentiluomini, ed i Be-  
 nesiatti delle Provincie, quando sul  
 rapporto del Generale saranno stimati  
 capaci al disimpegno delle cariche, che  
 ambiranno.  
 XI. Quantunque nella nuova ordi-  
 nanza si veggia con ragione omezzo di  
 far menzione del privilegio concesso  
 dalle Prammatiche agli Allistati per  
 riguardo alli loro armenti quando ca-  
 sualmente entrino ne' campi altrui, col  
 quale privilegio si esentano gli Allista-  
 ti durante il tempo del loro Allista-  
 mento dalle pene imposte dalle leggi  
 del Regno, e si condannarono sola-  
 mente a rifare a Padroni de' campi il  
 danno loro cagionato da stimarsi da  
 Petiti di comun consenso; ciò non o-  
 stante però vuole il Re, che un tal  
 privilegio si abbia da godere da tutti  
 i Soldati ascritti alle Compagnie delle  
 milizie provinciali durante il tempo  
 del loro militare servizio, e farà cura  
 de' Presidi di far comunicare alli Sud-  
 diti nell'atto della pubblicazione dell'  
 ordinanza queste reali, e benefiche di-  
 sposizioni per animarli, ed incoraggi-  
 arli nella carriera onorevole, e gloriosa,  
 a cui il Sovrano li destina.  
 XII. Lo stabilimento delle Prama-  
 matiche, e dell'ordinanze del 1749.  
 si stimò necessario per l'allistamento  
 col metodo della bussola ritrovato sem-  
 pre in qualche parte incomodo per la  
 maniera impiegata nell'esecuzione del-

**D. S. R. E. V. M. I. D. I. T. A. R. I. T.**

la medesima tra Sindaci, e Governato-  
 ri delle Città, e Paesi rispettivi. Po-  
 questo inconveniente, si è voluto con  
 la nuova ordinanza riparare, prescri-  
 vendosi, che nell'elezione da farsi per  
 l'allistamento debba sempre assistere una  
 persona destinata da S. M. Vi è per  
 altro ragione da credere, che stante i  
 vantaggi, ed i privilegi promessi nel-  
 la nuova ordinanza, quando le bene-  
 fiche intenzioni del Sovrano sieno bi-  
 ste spiegate, ed eseguite vi debba esse-  
 re tanto numero de' volontari, che non  
 vi sia più bisogno di venirsi all'allista-  
 mento col metodo della bussola.

XIII. Si eviterà da Presidi di far ac-  
 compagnare gli Uffiziali incombenzati  
 per l'esecuzione della nuova ordina-  
 nza da Subalterni di loro Tribunali per  
 isfuggir ogni odiosità, ed inconvenien-  
 te, che per tal causa potrebbe nascere,  
 eccetto però il caso, che venissero ad  
 essi richiesti dagli accennati Uffiziali.

Napoli 23. Marzo 1782. GIOVANNI  
 ACTON. Signor Preside di . . .  
 Bannum, sive

1782  
 Giovanni A-  
 cton.

**PRAMMATICA XXXVIII.**

**A** Vendo l'esperienza dimostrato EODEM  
 il grave danno, che reca nom. REGE.  
 meno al nostro Real servizio, che al-  
 la quiete, e tranquillità de' nostri Sud-  
 diti l'abuso de' Sacri Asili, che tutto  
 di fanno i Soldati Militari in pregiu-  
 dizio ben anche della Militar Discipli-  
 na, la qual esige di esser conservata nel  
 dovuto vigore; E volendo Noi por-  
 freno ad un tanto disordine, dopo aver  
 consultato varj Teologi de' più probi,  
 ed esperimentati di questa Capitale, ed  
 uniformatoci al sentimento da essi espo-  
 sto, e fondato su i principj del dritto  
 delle Genti, e del dritto Civile, e  
 Canonico, ci siamo determinati di ri-  
 risolvere, ed ordinare, facendo uso di  
 quella facoltà da Dio a noi concessa,  
 che tutti gl' Individui del nostro Real  
 Esercito di Terra, e Marina, e di ogni  
 altro Corpo Militare addetto al nostro  
 Real Servizio, e tutt' i dipendenti di  
 esso nostro Esercito soggetti al Foro  
 Militare, i quali commettano delitti,  
 godano il beneficio del confugio in  
 queste Chiese solamente, e per quei  
 casi,

Asylum Mili-  
 tibus indul-  
 tum juxta Fo-  
 dus Regium,  
 & Pontifici-  
 um percussum  
 anno 1741.

1782  
Ferdinan

EODEM  
 REGE  
 Rationes  
 scribuntur  
 bus a M  
 stratu co  
 prehendi  
 lites, an  
 in eos cri  
 patranes  
 nus inji  
 queant.

casti, che nel Concordato fatto colla Corte di Roma sono espressi; ma che al confugio debba giovargli soltanto per esentarli dalla pena della morte, da quella di mutilazione di membra, e dalla pena dell'infamia, essendo nostra Real volontà, che fuori delle indicate tre pene, s'infigga ai Soldati, ed Individui delinquenti, che avran preso il confugio, il proporzionato castigo ai loro delitti con quelle altre pene, che si giudicheranno corrispondenti, come sarebbero il ferro al piede, il carcere, un numero di bastonate da proporzionarsi dalla prudenza dei Comandanti relativamente alle circostanze de' loro falli, ed altre consimili pene afflittive di corpo, e specialmente quella del presidio più, o meno grave, secondo la qualità, e circostanze de' loro reati. Ed acciocchè sia a tutti noto, e da nessuno poss' allegarsi ignoranza, è nostra Real volontà, che non solamente si pubblichi questo nostro Bando alla testa di tutt' i Corpi del nostro Esercito di Mare, e di Terra, ed in tutte le Piazze, o Fortezze de' nostri Reali Dominj, ma che benanche si formi un estratto di esso Bando, e s' inserisca nel corpo delle nostre Reali Ordinanze, che in ogni settimana si leggono ai Soldati, affine d'isfuggire con tal mezzo qualunque siasi pretesto d'inscienza di questa nostra presente legge; motivo per cui ordinato abbiamo, che si spedisca il presente firmato di nostra Rea mano, corroborato col sigillo delle nostre armi, e segnato dall'infra scritto nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra, e Marina. *Dato in Napoli 25.*

1783. Ferdinando. *Luglio 1783. FERDINANDO Gio. vanni Aston.*

*Rescriptum, sine*

**P R A M M A T I C A XXXIX.**

**EODEM REGE.**

*Rationes prescribuntur, quibus a Magistratu comprehenduntur milites, atque in eos criminantur patrones manus injiciant.*

**D**ovendo gli ordini dello Stato conspirare ad un fine, che è la pubblica tranquillità, e dipendendo questa dalle armoniche funzioni delle parti, che principalmente la compongono, quali sono il Ceto de' Magistrati, ed il Ceto de' Militari: Quindi S. M. siccome per l'organo della Real

Segreteria di Stato, Guerra, e Marina ha ordinato al Capitan Generale, che inculchi severamente nel suo Real Nome a tutta la Truppa il rispetto, ed il dovuto riguardo ai Magistrati, ai Subalterni, ed esecutori degli ordini de' medesimi, minacciando le pene più esemplari contro coloro, che ardiranno di controvenire a' suoi Reali comandi, così vuole la M. S., ordina, e comanda, che la Magistratura abbia il dovuto riguardo alla Milizia; rispettata in tutti li tempi, ed in tutti li Stati. Ma poichè puole avvenire, che nel Ceto de' Militari vi siano de' Giovani vivaci, o altri, che trasportati da mal inteso punto di onore, non riconoscessero ne' Magistrati il carattere di esecutori della Sovrana volontà; E può altresì darsi il caso, che li Magistrati per imprudente zelo, e li di loro esecutori non avessero per la Milizia quei riguardi, che sono dovuti ai Difensori della Patria, ed alla loro immunità; mi ha la M. S., tenendo presente le leggi comuni, e le Prammatiche, e Bandi da tempo in tempo pubblicati, ordinato di comunicare alli Capi di Tribunale di questa Capitale, ed al Commessario, e Regie Udienze del Regno le seguenti istruzioni, **Avvenendo** che da un Militare si commettano degli eccessi, e de' delitti nel Castello Capuano, dove sono sotto l'autorità Sovrana riuniti i Magistrati per l'esecuzione delle leggi, sarà permesso al Magistrato, di ordinare l'arresto; nell'intelligenza però, che tal arresto si debba intimare all'Ufficiale dal Ministro, o da suoi Subalterni in nome del Re, senza che alcuno di questi ardisca di metter le mani sovra del medesimo, bastando all'Ufficiale l'intimazione in nome del Re per ubbidire senza replica. E caso mai accadesse che qualche Ufficiale, a cui vien intimato l'arresto ricusasse di ubbidire, allora solamente sarà lecito alla Famiglia armata del Tribunale d'impugnare le armi contro di lui per impedirgli la fuga, fintanto che non sarà avvisato il Picchetto Militare per accorrere, al quale immediatamente l'Ufficiale Militare sarà consegnato, e tal consegna si eseguirà sul Castello medesimo, con esigerne l'atto, il qual

N. n. 2.

le

le si umiliere a S. M. con la rappresentanza dell'eccesso commesso dal Militare.

II. Che delinquendo un Militare innanzi altro Tribunale, o Magistrato residente fuori del Castello Capuano, al quale non sia assistito da Famiglia armata, intimerà il Ministro l'arresto all'Ufficiale in nome del Re, con rilasciarlo sulla sua parola; perchè l'Ufficiale ubbidirà esattamente al comando del Magistrato, ed in caso che resistesse, basterà il rapporto del Ministro, al quale si presterà tutta la fede, perchè l'Ufficiale sia severamente punito, e prontamente punito della diffidanza. Nel caso poi che l'eccesso fosse tale, onde risultasse reo di pena capitale, potrà il Magistrato tenerlo in arresto in sua casa finchè non sarà avvisato il Picchetto Militare più vicino per consegnarglielo: ben inteso sempre, che quando l'Ufficiale non farà violenza per fuggire, il Magistrato non dovrà permettere che sia toccato dai di lui Subalterni; e facendo violenza, allora permetterà ai Subalterni di custodire l'Ufficiale colle loro armi, senza far uso delle mani, finchè non verrà il Picchetto Militare a prenderlo. Ben inteso, che accadendo alcuno degli avvisati disordini per colpa, e causa, o per controversia, o rissa preceduta tra l'Ufficiale, ed alcuni Subalterni del Tribunale, o della Famiglia armata del Magistrato, o di qualsiasi altro Paesano, debba similmente passare all'arresto de' medesimi per quindi punirli a misura de' di loro reati.

III. Che scorrendo per la Città, e per le sue vicinanze Soldati semplici, e commettendo questi disordini, o delitti, sia permesso alla mano armata de' Magistrati di arrestarli. Dopo tale arresto però siano tenuti di consegnarli subito al primo Corpo di Guardia, o alla pattuglia Militare, che incontreranno, riscuotendone l'atto della consegna, che si produrrà al Magistrato, al quale apparterrà; per farcene il rapporto alla M. S.

IV. Potrà ancora la Famiglia armata de' Magistrati procedere all'arresto degli Ufficiali Militari, in caso di flagranza di scandalosi eccessi nel mo-

do sopradescritto; ma arrestati dovranno ritenersi nel luogo dell'arresto.

Ben inteso, e con l'avvertenza, che non sia lecito alla Famiglia armata di metter le mani addosso all'Ufficiale, ma solamente di circondarlo, e tenerlo arrestato colle armature impugnate, ed occorrendo, impostate contro di lui, fin tanto che non sarà consegnato al Picchetto Militare più vicino, che sarà immediatamente avvisato per accorrere al luogo, dove l'Ufficiale si terrà arrestato, a qual oggetto farà cura degli Esecutori di passarne subito l'avviso al più vicino Corpo di Guardia.

V. Incontrandosi per azzardo in uno de' rapportati casi qualche Ufficiale Militare, il quale domandasse la consegna del reo, debba accordarsela, riscuotendone però da lui l'atto della consegna.

VI. Non sarà disdetto agli Esecutori de' Magistrati di procedere alla Carcerazione de' Paesani, o ad altre esecuzioni nelle case di costoro, tuttochè negli altri appartamenti di tali case vi abitino Ufficiali Militari.

VII. Non sarà però permessa a costoro di far esecuzioni, o carcerazioni in quelle case, nelle quali unitamente a Paesani vi fossero Ufficiali della Piana Maggiore, i quali innanzi al Portone, o nel Cortile avessero un Corpo di Guardia, o delle Ordinanze. In tali circostanze l'esecuzione far si dovrà o dalla forza Militare, o con permesso degli Ufficiali Maggiori Militari, e con la loro licenza dalla mano armata de' Magistrati.

VIII. Incontrandosi qualche partita della Famiglia armata de' Magistrati con delle Pattuglie Militari, debba la prima cedere il luogo alle seconde, e dimostrare verso di queste la maggiore circospezione, e subordinazione.

La M. S. sicura, che saranno queste istruzioni eseguite, per conseguire la buona corrispondenza tra i principali Ordini dello Stato, e la pubblica sicurezza, mi ha comandato d'incaricarle la dovuta esecuzione nella parte, che le tocca. Ben inteso, che in caso di costata controvensione, siccome la M. S. a' suoi Magistrati, oltre la pena della sua Real indignazione,

ne,

ne, riserva al suo Real arbitrio quelle altre tanto più ad essi dovute, quanto che essendo per la loro dignità più vicini al Trono, debbano osservare le sue Reali Ordinanze; così rispetto a Subalterni comanda, che siano severamente puniti con quelle pene di corpo affittive, che corrisponderanno al di loro delitto. **CARLO DEMARCO.**

Carlo Demarco.

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,*


*ive*

PRAMMATICA XL.

Forum militare.

**H**A comandato il Rè per punto generale, a relazione del nuovo Preside di Lucera Colonnello D. Agostino de Terrabruna, che ne' delitti commessi, e che si commetteranno nelle Provincie del Regno, ne quali fossero rei, o complici Milizioti, e pagani, debba procedere di Giustizia contro tutti il rispettivo Tribunale Militare, ed ordinario della Provincia, unito insieme, sotto nome di Tribunal Militare, dando luogo alla revisione nella sola Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale: che se ne' delitti commessi, o da commetterfi nelle dette Provincie da pagani, o da Milizioti separatamente, o cumulativamente vi fosse complicità d'individui della Truppa regolata da Sargenti

te inclusive in giù, o di altri godenti il Foro della Guerra, i quali non siano Uffiziali, debba anche procedersi contro tutti dal sudetto doppio Tribunale, sotto l'indicato nome, ma colla revisione nella Giunta di Guerra; ch'essendovi complicità degli Uffiziali, dove preso l'ingenero de' delitti, se ne faccia relazione a S. M. per la Sovrana risoluzione, senza però tralasciarsi di dar le disposizioni per l'arresto de' rei; che le informazioni de' delitti ne citati casi si prendano sempre coll'assistenza degli Uffiziali delle Milizie, a norma degli antecedenti ordini generali, che in detti casi non si dia luogo ad alcuna esenzione di qualunque Foro ordinario, o delegato così riguardo alle informazioni, come a procedimenti, e che la presente Sovrana determinazione già eseguita con buon successo in molti particolari rincontri, si osservi fino alla pubblicazione della nuova ordinanza penale, a cui per altro in gran parte è analoga; dopo la qual epoca dovrà osservarsi quanto in essa ordinanza ha distintamente prescritto. Ed il Supremo Consiglio delle Finanze lo previene a V. S. Illustrissima nel Real Nome, per sua notizia, ed uso, che convenga. *Palazzo 4. di Novembre 1790.* **Ferdinandus Corradini.** *NI. Signor D. Antonio Spinelli.*



SERIFICIVM

TITVLVS XCV, fve CCXXV.

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis, fve*

PRAMMATICA VII.

Sericum restatur omnino in Provincia Principatus Citerioris.



**I**nformata la Maestà del Re Nostro Signore delle vessazioni, che soffrivano gl'Industrianti delle Sete in tutto il Ripartimento della Provincia di Principato Citeriore, nella quale erano costituiti

nel contrattare, e vendere le loro Sete, e soprattutto di dovere le medesime irremissibilmente immetterfi da' Regj Compratori, e dagl'Industrianti nella Regia Dogana di Napoli, o in quella della Cava, e Salerno, dove si dovevano pagare que' dritti pel rimpiazzo del minuto di Dogana, e del Conservatorio di S. Filippo e Giacomo, oltre

tre degli altri dovuti alli Regj Ufficiali. Quindi la M. S. usando sempre della sua Paterna cura per li suoi amatissimi Vassalli, dopo di essere stata informata dal suo Supremo Consiglio delle Regali Finanze nella riforma dell'antico Bando per la maggior facilitazione alle Popolazioni di potere con più sicurezza, e libertà coltivare una tale Industria, e per vieppiù abilitare li Negozianti senza inceppamento ed aggravj, e senza obbligarli a condurre nelle sudette Regie Dogane la loro Seta, si è benignata con suo Regal Dispaccio de' 23. Ottobre del passato anno ordinare, che si dovesse eseguire quanto dal suo Supremo Consiglio se gli era rappresentato in ordine al regolamento di sopra enunciato per l'esecuzione da farsi nella Provincia istessa delle Imposizioni stabilite sul genere della Seta. Quindi ad effetto, che questa Regal risoluzione venghi in tutte le sue parti eseguita, e che ognuno ne abbia scienza, abbiamo stimato di fare il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo in nome della M. S. l'esecuzione, ed osservanza de' seguenti Capitoli sotto le pene in essi contenute, cioè:

In primis si ordina, e comanda da parte della prefata Regia Maestà, che dal dì primo Giugno del corrente anno in avanti in tutti li luoghi, e terre del ripartimento sudetto, ove nasce la Seta, si debbano pagare da tutti uomini, e persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione eglino siano per ogni libbra di Seta, così le imposizioni delle grana trentasette, come ancora tutti gli altri dritti, che prima si esigevano nelle Regie Dogane di Napoli, di Salerno, e della Cava, cioè la cinquana a libbra per rimpiazzo del minuto, il grano a libbra pel Conservatorio di S. Filippo e Giacomo, e l' dritto di Dogana di ducati 1. 29. a cantajo, che quantunque ricade a cavalli 4.  $\frac{2}{3}$  a libbra, pure debbonsi pagare cavalli quattro a libbra sulla considerazione, che l'esecuzione de' rotti potrebbe riuscire di aggravio ai poveri Industrianti, e ciò per una facilitazione di non obbligare gl' Industrianti medesimi, e li Compratori delle Sete di doverle trasportare come prima nelle dette Regie Dogane

di Napoli, Salerno, o Cava, dove pagavano li dritti sudetti, e per poterla commerciare, e con libertà trasportare dopo pagati li dritti sudetti per qualunque luogo, che gli piaccia senza trattenerli nelle Regie Dogane per giorni per farne la spedizione, e senza pagare gli altri dritti agli Ufficiali delle Dogane, a quali spettava farne la spedizione medesima sotto pena della perdita della Seta, e di ducati dieci a libbra in caso di contravvenzione.

II. Che qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia tanto uomo, quanto donna, tanto nobile, quanto ignobile, tanto Cittadino, quanto Forastiero, tanto Barone, come qualsivoglia persona privilegiata, ed Ufficiale, che siano della giurisdizione di detta Provincia, ripartimento, e luoghi adjacenti, tanto li Padronali, li quali vorranno far cacciare le Sete dalli follari seu follicelli, quanto li Maestri Trattori, e Maestre Cacciasete, che non possano fabbricare fornaci, ponere, nè situare, caldaie, nè mangani, e manganelli in nessuno luogo senza saputa del Magnifico Regio Amministratore generale, o di altra sua legittima persona, suoi Luogotenenti, e Sostituti, e se prima non avranno il manifesto, ed ottenuta la Bolla *in scriptis*, e perciò li Padronali delle Sete quando vorranno incominciare a far cacciare da detti Maestri Trattori, o Maestre le Sete, non possano farlo, se prima non avran manifestato al Magnifico Amministratore generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti una tale intenzione sotto la pena a Padronali di perdere le Sete, e di ducati dieci per libbra, e di anni tre di galera al Trattore, e che siano obbligati li Maestri Trattori, e Maestre Cacciasete sera per sera far notare sotto le di loro licenze la quantità della Seta tratta in ciascheduno giorno, il peso di esse, il numero dei mazzi, delle matasse, e delle marrelle col vero nome; e cognome del Padrone di dette Sete, e terminato il lavoro delle medesime, consegnare in potere di esso Magnifico Amministratore generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti la lista finale, vera, reale, ed autentica, e sot,



• sotto la medesima pena non possano darsi Maestri Trattori, e Maestre cacciare Sete di notte, nè con porte serrate, nè dentro Castelli, e Case di Baroni, Governadori, Sindaci, e loro Luogotenenti, ma debbono osservare ad *in quem* le licenze, che ad essi saranno consegnate.

III. Che nessuna persona possa estrarre quantità di Seta, Follari, Coculli, Melafre, Sporature, straccio, ed altro genere di Setarie senza la licenza *in scriptis* del Magnifico Regio Amministratore generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti, nè possa comprare, nè vendere Seta, Follari, Coculli, Melafre, ed ogni altro genere soggetto al detto Arrendamento, se prima non avrà pagati li Regi diritti a detto Amministratore sotto la pena della perdita della Seta, e di ducati dieci per libbra, e di altre pene riserbate ad arbitrio della prefata Maestà, e del Supremo Consiglio.

IV. Seguito, che sarà il raccolto della Seta, e dopo l'elasso di un mese, siccome sarà lecito all'Amministratore generale di esigere dagli Industriali della Provincia tutti li diritti suddetti, cioè le grana 37 a libbra, la cinquina a libbra per rimpiazzo dell'abolito dazio del Minuto, il grano a libbra per lo Conservatorio di S. Filippo, e Giacomo, e li Cavalli quattro a libbra per diritto di Dogana; così dovrà pesare le dette Sete ne' propri luoghi, e sarà obbligato di dare un riscontro del pagamento a ciascun Compratore Industriale di dette Sete, per potersele valere per trasportarle in questa Capitale, o Salerno, o nella Cava, o in qualunque luogo gli piaccia senza obbligo alcuno d'immetterle nelle Regie Dogane a riserva di presentare la spedizione suddetta nella prima Sbarra Doganale, che s'incontrerà nel cammino per dove s'immetteranno le Sete all'Ufficiale dell'Amministratore per fare il riscontro, se la quantità corrisponde colla detta spedizione, ed in dorso della medesima vi dovrà detto Ufficiale ponere la rivista *gratis*, restando poi ad essi la piena libertà di farne quell'uso, che loro piacerà nel trasportare, e contrattare le dette Sete senza darli impedimento alcuno dall'Amministra-

• tore generale, e suoi Sostituti sotto le pene ad arbitrio del Supremo Consiglio.

V. Siccome l'Amministratore generale potrà esigere li suoi diritti dopo seguito il raccolto delle Sete, ed elasso il mese, così sarà lecito a qualunque persona di comprare le medesime senza la menoma restrizione, o impedimento, e li Amministrazione generale gli dovrà dare la licenza *gratis* a semplice richiesta di ognuno, che ne vorrà far uso, come ancora *gratis* li Responsali per quella Seta, che si saranno incettate, o si vorranno da Compratori trasportare in questa Capitale, o in altri luoghi.

VI. Ordiniamo, e comandiamo ancora, che nessuno Padrone di Barca, Filuca, ed altro legno possa imbarcare, nè far imbarcare sopra di essi quantità di Seta, o di altro genere di sopra descritto, senza le debite spedizioni sotto la pena della vita, alli Padroni di detti legni, e la perdita di essi; ed alli Marinari delli legni suddetti, che non l'avranno rivelato al detto Magnifico Regio Amministratore generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti, di anni dieci di Galera, e li Padronali di dette Sete, o di altro genere, come sopra, che l'avran caricato, e fatto caricare, oltre la perdita, che incorreranno di dette Sete, e generi suddetti, e quello ancora di ducati dieci per ciascuna libbra, ed altresì, essendo nobili incorreranno alla pena di anni dieci di Galea, e così per la medesima estrazione per Terra, e nelle descritte pene incorreranno li Malattieri, e Conducenti delle Sete suddette, e generi di sopra descritti.

VII. Si ordina, e comanda, che nessuno Padrone di Barca di qualsivoglia sorte, e Filuche etiam Speronare si possa partire da detta Provincia, e Ripartimento di giorno, o di notte senza la licenza *gratis* del detto Magnifico Amministratore Generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti residenti nelli Luoghi, da dove avran da partire sotto pena, tanto al Padrone, quanto alli Marinari di anni tre di Galera, oltre la perdita de' legni suddetti, purchè non vadino per servizio della Regia Corte.

VIII. E perchè la maggior parte dei

dei diritti dovuti all'Arrendamento si lasciano di effigere, perchè li Tesorieri, e Percettori Provinciali Baroni delle Terre, ed altri Creditori si pagano de' loro crediti, pigliandosi con autorità, che tengono, li Follicelli, e le Sete nelli Mangani; e perciò non se ne può tener conto, e notizia particolare, e volendo rimediare a tale inconveniente, ordinamo perciò, e comandiamo in nome della prefata Maestà tanto a detti Tesorieri Provinciali, e Percettori, quanto ai Baroni, e Creditori, che non possano pigliare dette Sete dalli detti Mangani, nè da detti loro debitori, ma quelle solamente possano sequestrarsi coll'Intervento di detto Magnifico Amministratore generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti, non amovendoli, nè impedendoli la perfezione dell'opera, e farsi la seta, acciocchè tanto il Creditore abbia la sua cautela, quanto l'Amministratore il suo diritto, preferendosi sempre l'esazione di detto Regio diritto nel tempo della vendita, o consegnazione di dette Sete, e controvenendosi, si tengano dette sete per perse, e quelle si possano pigliare intercette, con incorrere anche nella pena di ducati dieci a libbra, ed altre imposte, *ut supra*, ed in caso si ricevessero per detti Tesorieri, Baroni, ed altri Creditori senza aver pagato prima il Regio diritto.

IX. E perchè vengano maggiormente a notizia le frodi, che si possono commettere contro la forma del sudetto ordinato servizio della Regia Corte a beneficio del detto Arrendamento, volemo perciò, ed ordinamo, che

in qualsivoglia caso di controvenzione si possa provare per due Testimoni, ancorchè singolari, e si possano indultare l'uno coll'altro, ancorchè siano principali; con darsi a medesimi ancora loschè vien stabilito con Regali ordini per l'Intercetti riveleranno, oltre la remissione delle pene, come nella Prammatica sotto il dì 12. Dicembre 1644. viene espressamente ordinato.

X. Ed in ultimo ordiniamo a tutte, e qualsivogliano persone delli Luoghi della sudetta Provincia, e Ripartimento, Filatorj, ed altri qualsivogliano, che fra il termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente Bando debbano dare il rivelo delle Sete lavorate, e non lavorate con loro spedizioni al sudetto Magnifico Amministratore generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti sotto la pena in caso di controvenzione della perdita delle Sete, e di ducati dieci a libbra, acciò non si mischi la seta vecchia colla nuova. Ed affinché il presente Bando venga a notizia di tutti, e non si possa per l'avvenire allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblici così in questa Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, come ne' Luoghi di detta Provincia, e Ripartimento, e colle debite relate ritorni a Noi.

*Datum Neapoli die 27. mensis Junii 1787. FERDINANDVS CORRADINI. Pater Patriaj, Vincentius Reggio a Secretis. Vidit Ajella Fiscus. Felix del Gesù Magister Art. Michael Angelus Cbianese Art. pro Magn. Targlione Min. Adest Sigillum.*

Tit. 74. ed.  
tionis anni  
1772.

1787  
Ferdinandus  
Corradini.



## DE SVSPICIONIBVS OFFICIALIVM

T I T V L V S XCVI, sive CCXXX.

PRAMMATICA XXXVI.

FERDI-  
NANDO IV  
REGE .

Interdicuntur  
suspiciones  
Officialium  
tam in hujus  
Civitatis Tri-  
bunalibus,  
quam in Re-  
gis Provin-  
cialibus Au-  
dientis con-  
stitutorum ad-  
versus judicia  
criminalia.



A prudenza della pri-  
miera, e della poste-  
riore legislazione Ro-  
mana fu addetra, ed  
applicata non solo al-  
la investigazione del  
vero in tutti li giu-  
dizj, ma ben anche alla sollecita lo-  
ro spedizione, acciò per lo dilungamen-  
to, e procrastinazione de' medesimi, non  
rimanessero li Litigatori defatigati; ed  
indi o per lo tedio delle lunghe liti,  
o per l'impotenza di proseguirle, l'al-  
trui diritto fosse oppresso, e conculca-  
to. Quindi tra gli altri mezzi, ch'ella  
seppe pensare, a fine di evitarne le di-  
lazioni, uno fu quello di vietar la ri-  
cusazione de' Giudici, e de' Magistrati  
ordinarij, e specialmente di quelli, li  
quali seco aveano la giurisdizione ed  
imperio: permettendo soltanto la ricusa  
de' Giudici dati, o sieno Delegati, e  
li quali la semplice *Nozione* solamente  
aveano, che *Pedanei* Giudici furono  
appellati. Ma la giurisprudenza di que-  
sto Reame più sano consiglio stimò il  
dipartirsi dalla Romana Legislazione per  
questo argomento delle ricuse: mentre  
siccome quella in vece delle ricusazio-  
ni de' Magistrati ordinarij, e de' maggio-  
ri, introdotto avea di aggiugnere, ed  
unir a loro altri Giudici, e talvolta  
anche persone di alieno ceto, allorchè  
del giudizio di quelli alcun de' Litiga-  
tori con ragione sospettava; così la Le-  
gislazione di questo nostro Regno, mes-  
se in non cale alcune vane formole,  
e scrupolosità del diritto Romano, ra-  
gionevole cosa, ed a proposito riputò  
per la maggior sicurezza, e quiete de'  
Litigatori, e per vie meglio stabilire  
la rettitudine, l'imparzialità, e la giu-  
stizia nel giudicare, di stender, ed am-  
pliar le ricusazioni anche nelle perso-  
ne de' Giudici, e de' Magistrati ordi-  
narij, di qualunque giurisdizione, ed

Tom. II.

Impero, di cui mai essi fosser forniti.

Ma siccome sovente nelle umane co-  
se interviene, che i provvedimenti più  
salutari, e per lo dritto regolamento,  
e governo della Società civile medita-  
ti, e stabiliti, sono dal mal talento  
di alcuni, e da' gavilli loro distorti, e  
violati, traggendo da quelli tutto ciò,  
che l' sinistro pensier loro fa escogita-  
re, per indi ( facendosi scudo delle stes-  
se santissime leggi ) poter il corso del-  
la giustizia, anzi questa medesima de-  
ludere, e postergare; così appunto nel-  
le ricusazioni giornalmente nel Foro  
di questa nostra Capitale, non che ne-  
gli altri di tutto il Regno si scorge  
con punibile sconvenevolezza, e reità  
essere addivenuto; imperciocchè quel-  
le Leggi, le quali ripiene di senso, di  
prudenza, e di giustizia han badato  
seriamente alla santità de' giudizi, alla  
sicurezza del diritto altrui, alla dilu-  
cidazione de' delitti, e della verità;  
dal reo talento di molti si rivolgono  
per ischernir, e gavillare li giudizi;  
per defraudare, ed involger la verità;  
a segno che o non mai, ovvero al più  
con pressochè infinito stento, dilun-  
gazioni, e dispendj, si puol pervenire  
al fine di qualunque più spedito giu-  
dizio criminale; sientre calendogli an-  
cora l' offesa, che si faccia, e l' ingiu-  
ria che si rechi spesse volte a' più ri-  
spettabili nostri Magistrati, con irra-  
gionevoli, ed ingiuste ricuse, semprec-  
chè si conseguisca l' indoveroso fine di  
prolungar la causa, e differirne la de-  
cisione, non men che la punizione di  
qualunque reità, e scelleratezza; scon-  
cezze riprese, e condannate in più, e  
diverse Prammatiche, le quali alle ca-  
lunniose ricusazioni han procurato d'

impor freno .  
Sub hoc eo-  
dem tit.

E comechè molti sieno stati li provve-  
dimenti da esse ordinati per impedir,  
e frastornare le studiate, calunniose, ed

O o      affet-


affettate ricusazioni, pure la speranza ha dimostrato, ch'essendosi, o da questi nostri Regj Magistrati, o da quelli delle Regie Udienze Provinciali del Regno ordinate informazioni da prendersi così da questi, come da quelli nostri Regj Ministri nelle cause criminali contro a' Baroni del Regno, o contro ad altre persone potenti, tosto che si è scorto da essi, o nel principio, o nel corso delle informazioni, che li delitti nelle cause criminali, e la verità de' fatti sieno stati per appurarsi, e liquidarsi, prontamente si sono da loro prodotti capi di ricusazione contro al Ministro nell'atto, e nel tempo della informazione, acciò di tale maniera restando impedito, e sospeso il corso, e l'adempimento delle informazioni, avessero conseguito tempo o di frastornar, e sedurre li Testimonj, o in qualunque altra maniera procurar d'innorpellare, e distogliere l'appuramento, e liquidazione de' delitti; e della verità del successo, e delle cause; onde sovente è addivenuto, che impedita, e distolta le informazioni, malagevolmente altra volta sieno ripigliate per le varie vicende, che sono accadute; dal che n'è seguito il diservizio di Dio, l'occultazione de' delitti, e l'oppressione altrui, e de' nostri amati Vassalli, non che la conculcazione di quella giustizia, la qual'è il sol fine, e la principal cura de' nostri Regali pensieri. Quindi a fine di evitar coranto reo inconveniente, e disprezzo della Maestà delle Leggi, abbiamo determinato, anche precedente consulta della nostra Regal Camera di S. Chiara, di ovviare in avvenire, ed in ogni tempo futuro a cotanto gravissimo, e perniciosissimo male; per lo cui effetto colla presente Nostra Regale Costituzione, ordinamo, prescrivemo, e comandamo, che da oggi inanzi non si possano sotto qualunque pretesto, e per qualsivoglia cagione produrre da qualunque persona, ch'ella sia, ancorchè fornita di privilegio racchiuso, e contenuto nel Corpo del Diritto, ricusazioni, tanto contro qualsiasi Reo Ministro di questi nostri Regj Tribunali, e Magistrati, quanto contro Ministri delle Regie Udienze Provinciali del Regno, li quali sieno destinati, tanto da Noi, quanto dagli stessi Magistrati, e Tri-

bunali a prendere informazioni nelle cause criminali; e ciò tanto nel principio, quanto in tutto il corso delle loro informazioni; per lo cui effetto togliamo la facoltà a tutti li Magistrati di qualunque prerogativa, e superiorità, di cui essi fossero investiti di poterle ricevere, o ammettere: ordinando perciò, e comandando, che debbano li Ministri alle anzidette informazioni, messi, e delegati quelle proseguire, e compiere interamente, per indi darsi loro quel corso, che la giustizia della causa richiede, come se appunto non mai vi fosse stata cagione veruna, o vera, o affettata di ricusazione. Restando però soltanto il diritto, e la ragione alle parti di proporre contro di esse nel tempo, che si esaminerà la causa principale dipendente da tali informazioni, o vizio di nullità, e conculcazione di atti, o altra nullità derivante così dal diritto comune, come del Regno, per cui quelle si rendessero nulle; ma non mai però quello dipendente da sospizione del Ministro.

Ordinamo nel tempo stesso, e <sup>Officialium onera.</sup> comandamo a tutti gli anzidetti Ministri, così di questi nostri Regj Magistrati, come a quelli delle nostre Regie Udienze Provinciali a riportarsi nelle informazioni esse loro commesse, così da Noi, come da loro Tribunali, con quella rettitudine, ed imparzialità, che la illibata amministrazione della giustizia esige, e ricerca; mentre in qualunque evento, che dopo adempiuta l'informazione predetta si faccia costare colli mezzi dalle Leggi stabiliti e prescritti, di aver tali Ministri deviato dal dritto sentiero, e di aver usata condiscendenza, parzialità, e favore a qualunque delle parti litiganti nell'adempimento delle informazioni, in tale caso (senza mai però sospendersi il corso del giudizio, il quale deve proseguirsi in esecuzione di quelle) non solo rimarranno sottomeffi al risarcimento di ogni danno, e spesa, che indi addivenga; ma incorreranno nella nostra Regale indignazione, e nelle pene dalle Leggi, contro a' Ministri corrotti, o condiscendenti prescritte, e stabilite. *Caserta 28. Dicembre 1775.* 1775  
**FERDINANDO.** Carlo Demarco. <sup>Ferdinando.</sup>  
*Lo- cus ✠ signi. Vidit Citus Pres. S. R. C.*

FERDI-  
 NANDO IV  
 REGE.

Tabulariorum  
 electio quomo-  
 do facienda.



DE TABVLARIORVM COLLEGIO

T I T V L V S XCVII, five CCXXXII.

PRAMMATICA IX.

FERDI-  
NANDO IV  
REGE.



Imasta delusa la vigilanza del Governo dalle occulte frodi, che si commettono nella struttura degli edifici di questa Capitale, è avvenuto, che molte delle case di nuovo costrutte, o riedificate, si veggano di poca fermezza e durata, altre rovinose e cadenti, ed alcune difettose, e senza disegno, che deturpano quell' eleganza e simmetria, che conduce all'ornamento della Metropoli del Regno.

Essendosi da Noi indagate le cagioni di somiglianti disordini, questi derivano non meno dalla inosservanza delle Prammatiche, che dalla malizia, avidità, o inespertezza de' Direttori, e de' Costruttori. Onde abbiamo sovranamente deliberato di accorrervi con mezzi i più valevoli, e proprj. E precedente parere della Nostra Camera di S. Chiara, abbiamo stimato di promulgare questa nuova legge compresa ne' seguenti articoli, da osservarsi inviolabilmente.

Tabulariorum  
electio quomo-  
do facienda.

I. Per evitare i molti disordini, che principalmente derivano dall'imperizia di coloro, che col nome di Architetti, e Ingegneri, o dell' uno e dell' altro insieme s' ingeriscono a prendere, e dirigere dell' opere, e disimpegnare affari de' Tribunali, ordiniamo, che ad eccezione de' Tavolarj del Sacro Consiglio, degl' Ingegneri della Camera della Summaria, e degl' Ingegneri ordinarij del Tribunale della Fortificazione, tutti gli altri che attualmente esercitano tali professioni, o vorranno esercitarle, debbano darli in nota alla Nostra Camera di S. Chiara fra' l' termine di due mesi decorrendi dalla pubblicazione della presente legge: e sup-

ri di quelli che date avessero pruove d' un lodevole esercizio, e che la stessa Camera di S. Chiara conoscerà degni di continuarlo; tutti gli altri o scritti nella nota, o che vorranno applicarvisi in avvenire, debbano sottoporsi all' esame, e riceverne cartà di approvazione, ma gratis, da quattro fra' Tavolarj, ed Architetti, che presceglierà la medesima Real Camera, dalla quale dovrà indi formarsi l' Albo di tutti quelli che faranno riconosciuti, ed approvati come sopra; e così praticarsi di anno in anno, con affiggerfene le copie tanto ne' Tribunali della G. C. della Vicaria, della Camera della Summaria, e del Sacro Consiglio, quanto in quello della Fortificazione. Ed esercitando alcuno o da Architetto, o da Ingegniere senza tale approvazione, debba irremissibilmente soggiacere alla pena di onze venti in beneficio del Nostro Regio Fisco con la terza parte al Denunziante, ed alla privazione per sempre dall' impiego, ancorchè volesse indi sottoporsi all' esame.

II. E perchè la felice, o infelice riuscita dell' opera dipende anche molto dall' abilità, e buona fede degli Artefici che vi sono impiegati; perciò richiamando in osservanza la Prammatica I. sotto il *Tit. de Tabular. Colleg.* in data del dì 27. Agosto dell' anno 1564., e adattandola alla nuova introdotta polizia, ordiniamo, che da oggi in avanti tutti coloro ch' esercitano, o vorranno esercitare da Capomaestri nelle arti di fabbricatori, pipernieri, falegnami, tagliamonti, e calcarari, debbano darli anche in nota alla nostra Camera di S. Chiara fra' l' termine di due mesi. numerandi dal dì della pubblicazione di questa Legge: e fuori di quel-

li; che si trovano fin oggi matricolati, e che date avessero pruove di un plausibile esercizio, e che la stessa Real Camera conoscerà meritevoli a poter continuare, tutti gli altri o scritti in detta nota, o che vorranno per l'avvenire esercitare da Capomaestri, debbano, precedente Decreto de' Ministri Delegati delle rispettive arti, essere esaminati dal Primario, da un Tavolario del S. C., da un Architetto, e da uno degl' Ingegneri provvisionati della Camera della Summaria, da quali anche *gratis* se ne dovrà spedire carta di approvazione per poter ottenere le matricole: con formarli poi benanche il ruolo, ove saranno solamente ascritti tutt' i matricolati riconosciuti, ed approvati, come sopra: e così annualmente osservarsi con l'affissione delle copie in que' medesimi Tribunali, che si sono nel precedente articolo designati per gli Architetti, ed Ingegneri: Salva soltanto in beneficio delle rispettive Cappelle di tali arti la solita contribuzione per la spedizione delle matricole, a tenore delle loro capitolazioni, purchè sieno roborate di Regio Assenso. E chiunque ardirà senza tal adempimento di esercitare da Capomaestro in qualsivoglia delle arti suddette incorra nella pena di oncedieci, da applicarsi al Regio Fisco, e la terza parte all'accusatore, siccome fu stabilito nella suddetta Prammatica I., e della privazione in avvenire dall'impiego, ancorchè volesse sottoporsi all'esame.

Edificiorum  
extractio a  
quibus Tabu-  
lariis, & qua-  
ratione ad fi-  
nem perdu-  
cenda.

III. Che in ogni caso di qualunque nuova fabbrica, o rifacimento di fabbrica vecchia, ciascuno possa valersi de' Direttori, o Capomaestri, che più gli aggrada, ma debbano assolutamente essere di quelli che sieno come sopra approvati. Ed il Direttore eletto, o che sia Ingegnere, o Architetto, o Tavolario, debba fare il progetto dell'opera in iscritto, da lui firmato, e se sarà considerevole, e cospicuo l'Edificio, aggiugnervi anche la Pianta: e nel progetto dovrà distintamente dichiarare a qual altezza si voglia condurre l'Edificio, di quanti piani componesi, e quale debba essere la profondità, e grossezza proporzionata de' fondamenti, e la grossezza altresì delle

muraglie fuori terra; e badare per quanto più si può all'eleganza esteriore, nè servire all'ingordigia de' privati, o al proprio interesse, per istare lungamente impiegato, con progettare strabocchevoli altezze con diversi ordini di appartamenti sopra deboli basi. Ed il detto progetto dovrà non solo esibirsi presso gli atti de' rispettivi Tribunali, o inserirsi nello strumento, che si farà del partito col Capomaestro fabbricatore, siccome porterà l'affare; ma anche dovrà da' rispettivi Attuarij, e Notarij presentarsene copia legale, da conservarsi nell'Archivio della nostra Camera di S. Chiara, sotto pena di once venti al Regio Fisco, da applicarsene la terza parte al Denunziante: affinchè in ogni tempo si abbia un sicuro documento, onde sia il Direttore risponsabile per le mancanze di sua perizia, ed il Capomaestro de' difetti, o delle frodi commesse nell'esecuzione.

IV. La sperienza ha ben anche di-  
mostrato, che la poca durata, o rui-  
na degli edifizj sia per lo più dipesa,  
e tuttavia dipenderebbe dagli scavi e  
grotte sotterranee furtive, o non re-  
golari, che con sottrazione di lapillo,  
pozzolana, e pietre si farebbero, o per  
facilitare la costruzione delle fabbriche,  
o per far vendita degli anzidetti ma-  
teriali. Quindi ordiniamo, che affatto  
non si facciano detti scavi, e grotte  
sotterranee, furtive, e non regolari in  
qualsivoglia luogo pubblico, e strada  
dentro dell'abitato, e fuori di esso  
nelle vie anche pubbliche; e nessuno  
altresì ardisca fare simili scavamenti  
furtivi, o non regolari ne' luoghi pri-  
vati dentro l'abitato medesimo. Anzi  
non debba devenirsi a tali scavi, ap-  
pure quando vi concorresse intelligen-  
za, consenso, o permesso degli stessi  
padroni delle case, sotto le quali si  
farebbero tali cavamenti in pregiudi-  
zio delle fabbriche, tutto che proprie,  
sotto la irremissibil pena di tre anni  
di galea non solo contra ciascuno de-  
gli operarij e Capomaestri; ma anche  
contra i proprj padroni de' suoli, e  
delle case, se sieno ignobili, e di tre  
anni di relegazione se nobili: nella qual  
pena ancora di tre anni di relegazio-  
ne irremissibilmente incorrano i Diret-  
tori,

Subterranea  
cava in hujus  
Civitatis  
aedificiis pro-  
fus interdicta.



tori, o che sieno Ingegneri, o Architetti, o Tavolarj, che avessero o irregolarmente ordinati tali scavi, o che non avessero curato d'impedirgli, quando tale dev'essere la loro obbligazione. Confermando a tal effetto, ed estendendo a tutt'i casi di sopra espressati la Prammatica IV. de' 20. Maggio 1588., e la VII. de' 9. Ottobre 1615. sotto il titolo *de aedificijs prohibitis*. E sieno in oltre tenuti all'emenda di tutt'i danni, ed interessi al Pubblico, o ai privati e vicini, alla quale vogliamo che ne' casi predetti sieno *in solidum* tenuti i Capomaestri, i Direttori, ed i Padroni medesimi, se unitamente vi fossero concorsi.

Interdictum  
Directoribus,  
Tabularijs,  
Architectisque  
aedificia ex-  
truenda con-  
ducere.

V. Essendo pervenuto a nostra notizia, che i Direttori facciano essi talvolta i partiti delle fabbriche, o vi prendano parte; e che i partitarij facciano i sottopartiti, onde bene spesso avviene l'imperfezione dell'opera: giacchè partitando i Direttori, non usano, per profittare, quella vigilanza, ed esattezza, alla quale sono tenuti; e coi sottopartiti volendo non meno il Partitario, che il sottopartitario lucrare, e trarre guadagno, dee di necessità seguire il detrimento dell'opera; Quindi vogliamo e comandiamo, che per nuove fabbriche, o per rifazione delle vecchie, dai Direttori, sieno Ingegneri, Architetti, o Tavolarj, non si possa fare partito alcuno, nè prendervi parte sotto pena di tre anni di relegazione, con essere cassati dall'Albo; e che non si facciano in modo alcuno i sottopartiti sotto l'indispensabil pena di tre anni di galea, e di essere anche i Capomaestri cassati dal ruolo.

Ruinosa aedificia quomodo reparanda.

VI. E perchè il principal fine che ha mosso il Nostro Regal Animo a promulgare la presente legge, è stata la pubblica sicurezza, e prevenire que' fatali disordini, che di continuo avverrebbero, e massime per gli edifizj rovinosi e cadenti: Quindi ordiniamo, che il Tribunale della Fortificazione usando del più esatto zelo e vigilanza in avere le notizie d'ogni, e qualsivoglia edificio, da cui può temersi rovina, debba subito alla notizia che ne avrà, far riconoscere per mezzo d'Ingegnere, che sia de' suoi ordinarij, lo stato dell'edificio medesimo. E fatto

che questi avrà il suo rapporto in iscritto, debba notificarsi agli interessati, o che gli edifizj sieno di libera spettanza, o soggetti a fedecommesso, e per quelli dedotti in patrimonio a rispettivi Attitanti, i quali dovranno subito darne parte a' Ministri Commessarj: Con assegnarsi rispettivamente quel termine che si convenga così in caso d'imminente ruina, come di pericolo non tanto imminente per la dovuta esecuzione di quanto sarà progettato per lo riparo. E scorso il termine prefisso, e non essendosi gl'interessati opposti in maniera che si richiedesse altra perizia e ricognizione, o non avessero curato di adempirvi; debba lo stesso Tribunale della Fortificazione immediatamente coll'assistenza del medesimo Ingegnere nella più convenevole e sicura maniera far puntellare, catastrare, e compagnare, e se il bisogno lo richiederà, supplirvi nuove fabbriche, o alleggerire, o sia diroccar parte dell'edificio, e farlene indi rifare la spesa da chi convenga. Ed il medesimo Tribunale per le puntellature già fatte, o che si faranno, non debba lasciare le sue diligenze per mezzo de' medesimi Ingegneri di osservare, se sieno fatte a dovere, e prender tutta la cura, che si facciano nel modo che conviene. E siccome sarà degno di tutto il Nostro Regal gradimento il zelo che praticherà in affare di tanta importanza, dovrà al contrario seriamente badare, che sarà risponsabile d'ogni trascuranza.

VII. E siccome le puntellature fatte, o che in avvenire si faranno in qualunque de' riferiti modi che richiederà il bisogno, non solo deturpano l'esteriore di questa Nostra tanto conspicua Capitale; ma come d'un temporaneo riparo, non sono di bastevole sicurezza al Pubblico, agli abitanti, ed alle case vicine, qualora la rifazione fosse lungamente differita; così ordiniamo, che debbano i propri padroni, e possessori presto rifare tali rovinosi Edifizj, e non possano più a lungo differire il darvi principio, se non fra lo spazio di un anno, decorrendo dal dì della pubblicazione di questa Nostra Sovrana Legge per quelli che si trovano puntellati; e per gli altri

in

in avvenire dal dì che saranno puntellati, col non interrompersi, ma terminarsi il rifacimento fra quel discreto termine che l'opera esigerà. Prescrivendo a tal effetto, che passato l'anno, ed anche prima, se il bisogno lo richiegga, dovesse in ciò il Tribunale della Fortificazione far ancora conoscere il suo zelo, indirizzando le sue istanze e ricorsi a rispettivi Tribunali, o presso gli atti de' Patrimonj, ove sono dedotte le case tanto soggette, che non soggette a fedecommessi: ed in caso di dubbio del Tribunale competente, possa dirigere le sue rappresentanze alla Nostra Camera di S. Chiara, dalla quale sarà diretto l'affare a chi conviene, senza poterli da taluno allegare, o pretendere privilegio di Foro, anche doganale; ed ove la Real Camera lo stimi proprio e conducente alle circostanze de' casi particolari, possa commettere l'affare allo stesso Tribunale della Fortificazione.

Sive plurimi sint domini, sive fideicommissio sint eorum subjecta.

VIII. Ordiniamo perciò, che passato il detto anno, o prima, se vi sarà bisogno, o che l'edifizio puntellato sia di libera spettanza di uno, o più padroni, o che soggetto a fedecommesso, o dedotto in patrimonio, i rispettivi Tribunali, e Commessarj, inteso chi convenga, o il Padrone, o il Curatore del Patrimonio, e de' futuri chiamati, debbano indispensabilmente, e con doverne a Noi essere rispondebili, dare le providenze, perchè prontamente venga ad effetto la riedificazione con uno di questi mezzi, che potrà meglio riuscire o con danaro a mutuo; o a compera di annue entrate con quella prelazione, che dal diritto è accordata a' contraenti, col cui danajo venga l'edifizio a rifarsi, o col procederne alla vendita, precedenti però le dovute cautele, o finalmente col censuarlo, o succensuarlo, con obbligare però il compratore, o nuovo enfiteuta a presto rifarlo.

Damna è Tabulariorum imperitia dominis aedificiorum recentiorum extructorum inlata, ab ipsis reparanda.

IX. Se gl'Ingegneri, Architetti, o Tavolarj non avessero secondo le buone regole dell'arte formato il progetto, o essendone stati incaricati, non l'avessero bene diretto ed eseguito, anche con riparare, ed opporsi, com'è loro obbligazione, al cattivo magistero, o al difettoso materiale, dando

loro a quest'effetto la facoltà di potere in contraddizione degli stessi padroni avidi del risparmio far sospendere l'opera: Ordiniamo, che in tutti questi, ed altri casi di mancanza sieno i medesimi Direttori indispensabilmente tenuti all'emenda di tutti i danni, e interessi. Ed ove si troverà essere assai notevole l'imperizia, e di non avere essi modo a potere emendare tutt'i danni, massime se fossero considerevoli; nell'un caso, e nell'altro ordiniamo ancora, che sieno anche privati dell'impiego in avvenire, e soggetti ad altra pena riserbata al Nostro Sovrano arbitrio. In caso poi di frodi o fatte da essi Direttori, o col concorrere in quelle degli Artefici, anche nelle misure, debbano indispensabilmente soggiacere anche alla pena di tre anni di relegazione, oltre di essere tenuti a rifare i danni, ed a tutt'altro che si è di sopra stabilito.

X. Lo stesso ordiniamo, che rigorosamente si osservi per li Capomaestri fabbricatori, i quali in ogni caso d'imperizia commessa o nel cattivo magistero, o nel difettoso materiale, ancorchè si fosse il difetto commesso dagli altri operarj, ed artefici, de' quali s'essi serviti; e la mancanza a giudizio de' Periti non sia così leggiera, che possa compensarsi con la diminuzione del convenuto prezzo per ciascun capo di lavoro; in tali casi sieno tenuti di rifare a proprie spese tutto quello che sia stato malamente costruito, ed emendare di più tutti gli altri danni, e interessi, che da ciò seguono. Ma ove fosse troppo notevole l'inesperienza, e non fossero in istato di emendarne interamente i danni ed interessi, sieno in oltre tenuti a quanto si è di sopra in tal caso stabilito per li Direttori. Commettendosi poi qualsivisia frode, e specialmente una di quelle solite a commetterli, o nel costruire i pedamenti di non soda fabbrica, ma di calcinacci, o altra materia poco coerente, o per avere ad essi data forma non conveniente, qual sarebbe fra le altre la piramidale, cioè stretti nella parte inferiore, e larghi verso la superiore, o con incrostare di nuova calce i vecchi muri, per farli come nuovi apprezzare, o per non avere adoperata la


Idem jus fit de iis, quos vulgo dicimus Capimaestri fabbricatori.

DE VAGABUNDIS, ET ERRONIBVS. TIT. XCVIII, sive CCXXXVI. 295

la giusta quantità della calce, o finalmente facendo uso di buono materiale nelle sole facce esterne della fabbrica, ne riempissero il mezzo con calcinacci, o qualunque altra materia non atta, e poco coerente; frode che più spesso suole commettersi nell'incostrature delle volte, in cui si giunge finanche ad oprarsi il terreno, o che ciò si faccia per avidità di guadagno, o per non perdere in un'opera, ove per averla, si fossero contentati di prezzo basso, e non corrispondente: Ordiniamo che in tutti gli espressati casi, ed in qualsivoglia altro consimile di frode debba ogni Capomaestro, o altro Artefice che vi concorresse, soggiacere alla irremissibil pena di anni tre di galea e della privazione dell'impiego, oltre all'emenda di tutti i danni, ed interessi nella conformità di sopra sta-

bilim. Ed alla stessa pena di tre anni di galea sieno tenuti i calcarari, che ardiscono di smaltir calce malamente cotta.

Acciocchè poi questa Nostra Real Legge venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Capitale; ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato, e di Giustizia, vista dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Camera di S. Chiara. Napoli 3. Ottobre 1781. FERDINANDO. Carlo Demarco. Vidit C. Ferdinando. sus Pres. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Peccheneda a Secr. Pubblicata a di 8. Ottobre 1781.



DE VAGABUNDIS, ET ERRONIBVS

TITVLVS XCVIII, sive CCXXXVI.

Bannum M. C. V., sive

PRAMMATICA IX.

FERDINANDO IV REGE.

Tam inquilini, quam edificiorum huius Civitatis domini intra quatuor dies exhibeant regionum ipsius Judicibus vagabundos, & erroneos, qui in eorum stabulis pernoctent.



Vendo il Re N. S. con Real Carta per Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia della data de' 22. del corrente mese, comandato, che l'Inquilini, e Padroni di Casa, li quali tengono stalle, rimesse, ed altri ridotti, dove pernotta gente povera, ed oziosa, e giovani orfani, subito li dovessero consegnare alli rispettivi Giudici de' Quartieri, per passarli nel luogo destinato, e non gli diano per l'avvenire ricetto alcuno; perciò col presente Bando, *omni tempore valituro*, ordiniamo, e comandiamo, che tutti l'Inquilini, e Padroni di Casa di questa Città di qualunque stato, grado, e condizione, com'anche tutti li stallieri, o altri familiari, li quali tengono stalle, rimesse, ed altri ridotti, dove pernotta la suddetta Gente, sotto pena di docati centocinquanta per ciascheduno controveniente a beneficio del Regio Fisco, ed altre pene ad arbitrio di questa stessa G. C. tra

lo spazio di giorni quattro, da decorere dal dì dopo la pubblicazione del presente Bando, debbano consegnare a' rispettivi Giudici de' Quartieri la gente povera, ed oziosa, com'anche i giovani orfani, che tengono rispettivamente a pernottare ne' suddetti luoghi, senzache per l'avvenire sotto le stesse pene debbano più ricevere.

Ed affinché il presente Bando venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; perciò comandamo, ed ordinamo, che si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e che dopo pubblicato, s'abbia come personalmente intimato ad ognuno. Napoli 24. Aprile 1779. IL MARCHESE DI FUSCALDO REGGENTE. Girolamo Vollaro. Pasquale Perrelli. Giuseppe Secondo. Saverio Sensio. Gio: Batista Starace. Antonino Brancia. Pietro Paulillo. Pasquale Ferrigno: Carlo Crispo. Giuseppe Villamina Sollicitator Fiscale di Vicaria. Pubblicata a di 26. Aprile 1779.

DE

DE VECTIGALIBVS, ET GABELLIS, EARVM REGIMINE  
ET ALIIS

T I T V L V S XCIX, sive CCXXXVIII.

*Bannum Regie Camere, sive*

PRAMMATICA LXXVI.

**FERDI-  
NANDO IV  
REGE.**

Immittentes  
vinum in hanc  
Civitatem  
solvant gabel-  
lam granorum  
162, etiam si  
immittant in  
minore quan-  
titate cadi, seu  
barilis, & in  
commercii u-  
sum, non si  
in proprium.



Essendo da Vincenzo Camardella fatta denuncia nella Regia Camera della Sommaria, che dagl' Interessati nella Gabella delle grana 162. a Botte di Vino, che s'immette in questa Capitale, e suoi Borghi, pretendeasi di riscuotere la cennata Gabella, eziandio quando l'immissione si faceva in quantità minore del Barile, contro la legge dell'imposizione, che lo vietava: Con real Dispaccio de' 22. Marzo 1771. fu ordinato, che si fusse la cennata denuncia esaminata dalla Regia Camera, intesi il Regio Fisco, e gl' Interessati, e coll' intervento de' Regj Consiglieri D. Domenico Potenza, e D. Nicola Vespoli aggiunti. Trattata quindi la causa nella Regia Camera nel dì 25. Settembre 1771., fu profferito questo Decreto v3.

*Die 25. mensis Septembris 1771. . . .  
Neapoli . . . Visis comparitione Vincen-  
tii Camardella fol. 48. ad fol. 50.,  
Relationibus Domini Regii Consiliiarii  
D. Januarii Pallante Delegati Arrenda-  
menti del vino a minuto, e del ducato  
a botte fol. 38., & fol. 42.,  
Regalibus Rescriptis fol. 39., fol. 44.,  
& fol. 45., & omnibus actis, ac in-  
stantia Regj Fiscj fol. 153. Per Do-  
minum Militem U. J. Doct. D. Joan-  
nem de Alexandro Regium Consiliarium,  
Regie Camere Summarie Presidentem,  
& Commissarium, factaque per eum-  
dem de predictis relatione in prima  
Aula prefata Regie Camere coram Ill.  
Marchione Spectabili Locumtenente, et  
Iisq; Dominis Presidentibus ipsius,  
ac audito Domino Fiscj Patrono Rega-  
lis Patrimonii, & cum interventu Do-  
minorum Regiorum Consiliorum D.*

*Dominici Potenza, & D. Nicolai Vespoli per Regiam Majestatem destinatum, fuit per Camera ipsam cons. provisum, & decretum, prout presentis Decreto. decernitur, & providetur, quod immittentes vinum in hanc Civitatem teneantur solvere gabellam granorum centum sexaginta duorum pro quolibet dolio Vini, quod immittunt, etiam si immittant in minori quantitate unius Cadi, seu Barilis, quando immittunt dictam minorem quantitatem causa Commercii, exceptis illis, qui immittunt dictam minorem quantitatem pro usu proprio, sive per imbalsciata, & pro effectu predicto fiat Bannum per hanc Regiam Camera. Et respectu pretensoforum per Regium Fiscum, & per Denunciantem Arrendamenta predicta del vino a minuto, e del ducato a botte non molestentur, & fiat Consultatio S. R. M. Hoc suum &c. . . De Alexandro . . . Pastena Actuarius,*

Formata quindi nel dì 9. del mese di Ottobre l' ordinata Consulta, la Maestà del Re nostro Signore ( che Dio guardi ) si degnò rispondere nel dì 26. detto col seguente real Dispaccio . . .

„ Ho riferito al Re la Consulta <sup>regali re-</sup>  
„ della Camera de' 9. del corrente <sup>scripto per</sup>  
„ in cui esponendo la domanda fatta <sup>Regiam Ca-</sup>  
„ dal Delegato degli Arrendamenti <sup>meram con-</sup>  
„ del Vino a minuto, e del ducato <sup>stitutata confir-</sup>  
„ a Botte di rinnovarsi il Bando for- <sup>mantur.</sup>  
„ mato, e fatto pubblicare in Dicem-  
„ bre dell'anno 1757. dal Delegato  
„ di quel tempo Presidente Natoli,  
„ attento l'abuso introdottosi d'im-  
„ metter vino in questa Capitale a  
„ quarti, e mezzi Barili, ed altri  
„ vasi per causa di Mercimonio in  
„ pregiudizio degli Arrendamenti fu-  
„ detti, e manifestando ben anche l'  
„ istan-

„ istanza Fiscale fatta dal Presidente  
 „ D. Ferdinando de Leon, perchè tut-  
 „ to il Vino, che s'immette in que-  
 „ sta Capitale in qualunque specie di  
 „ vasi di misura inferiore al Barile,  
 „ debba esser esente dal pagamento  
 „ del dazio, o che s'immetta per uso  
 „ proprio, o per qualunque altro mo-  
 „ tivo, dà parte del decreto interpo-  
 „ sto dal Tribunale in termini di giu-  
 „ stizia coll' intervento de' Ministri ag-  
 „ giunti in questa causa. E S. M. in-  
 „ formata di tutto, mi ha imposto  
 „ prevenire a V. S. Illustriss. in ri-  
 „ sposta per intelligenza, e regola del-  
 „ la Camera, che intende la M. S.,  
 „ che non si debba eseguire altro, se  
 „ non se quanto fu stabilito, ed ordi-  
 „ nato dal suo Augustissimo Padre  
 „ nell' anno 1752. al tempo dell' unio-  
 „ ne di detti due Arrendamenti, con-  
 „ foggiongerle nel tempo stesso, che  
 „ il Bando emanato dal defunto Mar-  
 „ chese Natoli fu fatto di autorità  
 „ propria, ma non corroborato da  
 „ Sovrana disposizione, di modo che  
 „ non dà agli Arrendamenti facoltà  
 „ veruna per qualunque innovazione.

Giovanni de  
 Goyzueta.

„ Palazzo 26. Ottobre 1771. Giovan-  
 „ ni de Goyzueta.  
 „ Acciò però la Maestà del Re fusse  
 „ stata nella piena notizia di quanto a-  
 „ veva il Tribunale della Regia Came-  
 „ ra considerato nel tempo della decisio-  
 „ ne della causa, stimò il Tribunale  
 „ stesso di umiliarle nel dì 20. Settem-  
 „ bre 1772. altra sua Consulta, in vi-  
 „ sta della quale gli fu rimesso nel dì  
 „ 23. Ottobre detto il seguente Real  
 „ Dispaccio v3.

Alterum Re-  
 scriptum in  
 eadem rem

„ In veduta di tutte le ragioni  
 „ esposte dalla Regia Camera della  
 „ Sommaria con rappresentanza de' 20.  
 „ dello scorso, e dell' uniformità de'  
 „ voti di tutti li Ministri votanti,  
 „ così Camerali, come Aggiunti, con-  
 „ cui nella causa tra il Regio Fisco,  
 „ e Denunciante Vincenzo Camardel-  
 „ la cogli Arrendamenti del Vino a  
 „ minuto, e Ducato a Botte, riguar-  
 „ do alle quantità di Vino, che s'  
 „ immettono in questa Capitale a  
 „ mezzi Barili, quarti, o minor quan-  
 „ tità per motivo di Mercimonio, fu  
 „ interposto il Decreto in termini di  
 „ giustizia, col quale si determinò,  
 „

Tom. II.

„ che quelli, che immettono vino  
 „ in questa Capitale, dovessero fog-  
 „ giacere al pagamento dello stabilito  
 „ Dazio alla ragione di carlini sedici,  
 „ e grana due a Botte, ancorchè nel-  
 „ la quantità minore di un Barile,  
 „ semprechè questa s'immettesse per  
 „ causa di Mercimonio: Benvero do-  
 „ vessero essere esenti, ed immuni da  
 „ questo pagamento soltanto coloro,  
 „ che immettessero le dette quantità  
 „ di Vino per uso proprio, o per im-  
 „ basciara: E che a tal effetto per  
 „ regolare a dovere la detta esazione,  
 „ in maniera di mettersi in salvo gl'  
 „ interessi di detti Arrendamenti, e  
 „ nel tempo stesso evitarli qualunque  
 „ trapazzo della gente, di doverli for-  
 „ mare da esso Tribunale il Bando  
 „ corrispondente nella maniera, che si  
 „ fusse stimata più propria, ed adat-  
 „ tata. E rispetto all' ultima parte  
 „ dell' Istanza Fiscale di astringersi gli  
 „ Arrendamenti sudetti a dover paga-  
 „ re in beneficio della Regia Corte  
 „ le quantità pretese indebitamente  
 „ esatte per tal causa dopo l' unione  
 „ de' medesimi, si determinò anche  
 „ concordemente in termini di giusti-  
 „ zia, che detti Arrendamenti non  
 „ fussero molestati per la cennata pre-  
 „ stazione Fiscale: Il Re lascia, che  
 „ si pubblici l' enunciato decreto, con  
 „ rimaner salvi a beneficio del Fisco;  
 „ e del Denunciante Camardella quei  
 „ rimedj, che per legge potranno  
 „ competerli, siccome ha accennato lo  
 „ stesso Tribunale in detta Rappresen-  
 „ tanza. Lo partecipo di suo Real  
 „ Ordine a V. S. Ill. per intelligen-  
 „ za della Camera, e suo adempimen-  
 „ to. Palazzo 23. Ottobre 1772. Gio-  
 „ vanni de Goyzueta.

Giovanni de  
 Goyzueta.

„ Siccome però avverso il decreto della  
 „ Regia Camera niuno gravame si è pro-  
 „ posto, nè dal Regio Fisco, nè dal De-  
 „ nunciante; così per parte degl' Interes-  
 „ sati nella Gabella del Vino, si è fat-  
 „ ta istanza per la formazione del Ban-  
 „ do ordinato farsi col Decreto succen-  
 „ nato. Che perciò col presente Bando,  
 „ omni futuro tempore valituro, ordina-  
 „ mo, che debbano inevitabilmente pa-  
 „ gare la Gabella delle grana 162. a  
 „ Botte di vino tutti coloro, li quali ne  
 „ facciano immissione nella nostra Cit-  
 „ tà,

P p

tà,

tà, e suoi Borghi, ancorchè l'immettano in minor quantità di un Barile; purchè però il Vino s'immetta per causa di Mercimonio. Ed all'incontro siano immuni dal pagamento della Gabella quei, che immetteranno Vino nella cennata minor quantità per *uso proprio*, o sia per *imbasciata*, il tutto a tenore del cennato Decreto di questa Regia Camera passato in cosa giudicata. Ed affinchè si regoli a dovere l'esazione, in maniera di mettersi in salvo gl'Interessi degli Arrendamenti, e nel tempo stesso evitarli qualunque strapazzo della gente, si stabilisce,

Ratio exigendi hujusmodi vectigal.

I. Quando taluno passi per luoghi soliti, e voglia immettere simili misure di vino minori d'un Barile, debba soltanto fare il suo revelo, e spiegare, se il detto Vino serve per venderlo, o per *uso proprio*, o sia per *imbasciata*: quando dirà di volerlo vendere, in tale caso debba pagarne la Gabella delle grana 162. a Botte a proporzione della quantità, che immette, e per rata della medesima, con farsi dare la cartella corrispondente alla quantità del vino, che immette, nella quale debba spiegarsi.

II. Quando poi taluno voglia immettere simili misure di vino minori d'un Barile per *uso proprio*, debba farne il revelo nel dovuto luogo, per dove passa, e quegli Ufficiali debbano subito farlo passare *gratis* liberamente, e debba starsi al semplice di lui detto di volerlo immettere per *uso proprio*, o per *imbasciata*; senza che sia obbligato di fare altra spiega, o di produrre veruno documento, con ispedirsi subito la Cartella di aver passato il detto vino senza pagamento per *uso proprio*, o per *imbasciata*, la quale Cartella debba subito spediti *gratis*, e consegnarsi subito *gratis* alla persona, che passerà il detto Vino, senza esigere nemmeno un quadrino, e senza trappazzare la gente, con farla aspettare molto tempo per avere la detta Cartella, altrimenti in qualunque caso di minima esazione, che si farà per dette misure di Vino inferiori al Barile, che s'immettono per *uso proprio* o per *imbasciata*, come sopra, o pure in qualunque caso di strapazzo, che si farà alla povera gente, si procede-

rà rigorosamente contro delli detti Ufficiali, per soggettarli alle pene dovute a coloro che commettono estorsioni, ed a qualunque altre gravi pene, che stimerà questo Tribunale, secondo le varie circostanze, che concorrono in ciascuno caso.

Nel qual secondo caso l'Arrendamento poi avrà la libertà di praticare le sue diligenze, per vedere se mai gli riesca di trovare, che colui, che ha passato il Vino per *uso proprio*, o per *imbasciata*, lo venda, ed in tal caso potrà liberamente farlo prendere in controbando, e procedere contro del medesimo, *prout de jure*.

III. Venendo vino per mare si debbano osservare gli stessi stabilimenti, come di sopra si sono spiegati.

Ed affinchè tuttociò sia alla notizia di ognuno, senza potersi allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblici solennemente, e se n'affigga copia in istampa, così ne' luoghi soliti di questa Città, e suoi Borghi colle formalità consuete, come in ciascuna delle Sbarre, anche marittime, ove dovrà farsi l'esazione della Gabella, ed indi ritorni a Noi colla debita relata. Dato dalla Regia Camera della Sommara li 28. Giugno 1773.

Essendosi quindi questo Bando umiliato a S. M., per riceverne l'approvazione, la M. S. si è degnata darla col seguente R. Dispaccio.

„ Il Re nella intelligenza di avere <sup>Bannum regie</sup>  
 „ la Camera della Sommara riferito <sup>Cameraz confirmatur.</sup>  
 „ con rappresentanza de' 28. dello scorso, che avverso il decreto dalla medesima interposto in termini di giustizia coll'intervento dei Consiglieri aggiunti D. Domenico Potenza, e D. Nicola Vespoli nel giorno 25. Settembre del 1771. sulla causa tra il Regio Fisco, Denunciante Vincenzo Camardella, ed Arrendamenti del Vino a minuto, e del Ducato a Botte, riguardo al Vino, che s'immette in questa Capitale di minor quantità di un Barile, niun gravame si è prodotto, nè dal Fisco, nè dal Denunciante, e per cui dagl'Interessati nella Gabella del Vino si è fatta istanza per la formazione del corrispondente Bando, per regolar a do-  
 „ vere



vere l'esazione del Dazio per quelle quantità, che s' immettono per negozio, e per l'esenzione delle altre, s' introducono per uso proprio, o per imbasciata: quale Bando si è dalla Camera formato colle corrispondenti individuazioni, e di cui ne ha rimesso il borro, S. M. lascia, che si pubblici tale Bando nella maniera, che l'ha formato; ma con espressa Legge però, che si debba invigilare, e zelare sopra coloro, che dall' Arrendamento si metteranno ne' rispettivi luoghi per distribuire le cartelle, affinchè non commettano alcuna angaria, o trapazzo, così per le persone, che immetteranno il Vine per negozio, su di cui si deve pagare il Dazio, come per quelle, che l'introdurranno per uso proprio, o imbasciata, che ne sono esenti, e per cui vi devono accudire con prontezza, e senza farsi trattenere sotto verun pretesto, mentre in caso contrario non lascerà S. M. di prendere quella seria determinazione, che convenga. Locchè partecipò di suo Real Ordine a V. S. Illustriss. per notizia della Camera, e suo adempimento, restituendole la copia dell'enunciato Bando colla Sovrana Approvazione. Palazzo 9. Luglio 1773. Giovanni de Goyzueta. Signor Marchese Cavalcanti. Die 10. Julii 1773. *Exequatur, & registretur. Cc. ANGE- LVS CAVALCANTI M. C. L. Dominicus Pensabene. Januarius de Ferdinando. Xaverius Danza. Dominicus Figliola. Laurentius Paternò. Angelus Granito. Petrus Antonius Torellus. Vidit Joseph Caravita Præsident Regia Camera Fisci Patronus Regalis Patrimonii. Vidit Ferdinandus de Leon Regius Consiliarius, Regia Camera Præsident, Fisci Patronus Regalis Patrimonii. Conf. Thomas Abbamonte a Secretis. Publicata a di 29. e 30. Luglio 1773.*

Angelus Cavalcanti.

1773

PRAMMATICA LXXVII.

EODEM REGE.

Vestigal, cui vulgo erat impositum nomen del mi-

IL Re nostro Signore (che Dio sempre guardi) non mai tralasciando colla maggior sua Real cura, e paternò amore il vantaggio de' suoi amatissimi Popoli, e bene del pubblico com-

mercio, ed esercitando sempre gli effetti della sua Real Clemenza si degnò fin dalli 13. Agosto del passato anno 1778. con suo Real Dispaccio per la prima Segreteria di Stato, Casa Reale abolire il dazio nominato del *Minuto*, o sia dritto di miglioriasu l'estrazioni delle manufatture, che si fanno in questa Capitale, e Casali, ed ordinò formarli una Giunta affindipensare, e proporre i mezzi li più propri, e meno gravosi per averli l'equivalente di quel che ritraevasi dall'abolito dazio. Quindi essendosi la Giunta medesima più volte convocata, ed avendo dopo maturo esame umiliato alla M. S. quanto avea considerato più espediente per eseguire la sua Real volontà in vantaggio de' suoi Sudditi, e del pubblico commercio, si è benignata colla solita sua Real Clemenza approvarlo, ed ordinarne l'esecuzione per Segreteria di Azienda, e passarne l'avviso alla Regia Giunta col seguente Real Dispaccio de' 31. Luglio per la stessa prima Segreteria di Stato.

Ravvisando il Re nel dazio Doganale del *Minuto*, detto anche della *Miglioria*, costituito nell'esitazioni, o infra, o fuori del Regno delle manufatture Nazionali de' generi e propri, e stranieri una somma men giusta gravezza, ed un rimarchevole danno allo Stato, tanto nel suo intrinseco essere, perchè imposto sul prodotto della propria fatica meritevole di premio, anzichè di peso, quanto per lo arretramento, che ne deriva delle manufatture Nazionali da' Lavorieri, o abbandonate, o curate assai poco, ed altresì per lo intoppo da tal dazio proveniente al libero, e più esteso interno, ed esterior commercio delle manufatture medesime, le quali un tempo producevano al Regno dalle Nazioni straniere introduzione di somme ingenti relativamente allo spaccio, che aveano le stesse Nazionali manufatture: lo riputò la M. S. sempre intenta al bene de' suoi amatissimi sudditi, ed alla floridezza del commercio ne' suoi dominj, degno di essere riformato, ed abolito: e nel dichiarare tal sua Sovrana deliberazione con Real carta de' 13. Agosto del 1778. istituì nella Segreteria del mio carico, e col mio in-

Rp 2

ter-

tervento una Giunta composta, oltre del Segretario di Azienda, de' Principi di Scalea, e di Belmonte, del Marchese Cavalcanti, del Duca di Toritto, di V. S. Illustrissima, e del Configliar Vespoli, del Presidente Ajello, e de' Negozianti, Nazionale l' uno, e l' altro Straniere, Presidente D. Pietro Lignola, e D. Giulio Palomba, incaricando alla medesima Giunta di pensare, e proporre i mezzi per averfi l' equivalente di quello ritraevafi da tale abolito mal' inteso dazio.

Dopo dunque di più congressi tenuti per un sì utile oggetto, e dopo di essersi discussa minutamente la Tariffa, ch' esiste nella Regia Dogana, la quale regola l' esazione di tal dazio, ed in vista de' calcoli dell' importo di esso fino alla somma di annui duc. 74470. 61., e de' compensi, che si son proposti, e sono stati approvati dalla Giunta, prima esibiti alla medesima dal Presidente Ajello, Ministro incaricato per gli affari di Dogana per lo totale di un sol anno, e poi rettificati da due Razionali della Regia Camera, destinati dalla Giunta medesima colla coacervazione di un sessennio; viene ora la M. S., uniformandosi agli appuntamenti presi nella stessa Giunta, a dichiarare nella precisa sua estensione gli effetti della clementissima risoluta abolizione del dazio medesimo, ed a fissarne ne' precisi e determinati suoi fondi il proporzionato compenso, che debba averne la Regia Dogana.

Dichiara in prima S. M., che una tale abolizione per ora si esegua rispetto a' generi solamente, che han pagato finora tal dazio del *Minuto*, e che si estraggono da questa Capitale, e suoi Casali dell' annua suddetta rendita di ducati 74470. 61. riuscita dalla esatta coacervazione di un sessennio: riserbandosi la M. S. in altro tempo di abolire ancora il dazio medesimo per le altre Dogane del Regno, le quali sono membri di questa della Capitale, con provvederne del suo equivalente compenso il Regio Erario. E quindi vuole S. M., che dal dì 17. Agosto del corrente anno, quando comincia il nuovo anno doganale, abolito per la Capitale, e suoi Casali tal dazio detto del *Minuto*, o sia su la

*Miglioria*, ed abolita ancor la Tariffa, che per l' esazione di esso ve n' è stata tanto nella Cassa Maggiore della Regia Dogana, quanto nelle Casse del *Minuto*, del Mercato, di Portosalvo, del Poliero, e de' Casali, sia in libertà di ognuno da questa Capitale, e da' suoi Casali di estrarre, o per entro, o per fuori del Regno tutt' i generi anche forestieri, che sieno stati manifatturati nel Regno, ancorchè fossero stati soggetti nella loro introduzione a' pesi doganali, senza dover pagare, tanto quel dazio detto del *Minuto*, che si è pagato finora, quanto l' imposizione di grani 23. ad oncia, che pur se n' è esatta relativamente allo stesso dazio del *Minuto*.

Ben vero la M. S. anche dichiara, che come nella suddetta Tariffa vi sono de' generi, che sebbene soggetti al dazio del *Minuto*, lo sono stati ugualmente al diritto della *Tratta*, estraendosi fuori del Regno, non ostante l' abolizione del *Minuto*, debbano soggiacere ugualmente al solo diritto della *Tratta*, quando solamente dal Regno si estraggono.

E così pure dichiara, che sebbene resti abolito il dazio del *Minuto* colla corrispettiva imposizione di grani 23. ad oncia nell' estrazioni, che si facciano per infra. del Regno delle *Sere lavorare in trama, dell' imbratto d' olio, delle pezze vecchie, de' legnami rustici, e lavorati, del canape pettinato, del lino, filo, filato, funi, e funicelle, dell' aceto, dell' acquavita, del tartaro di botte, feccia bruciata, galle crespe, gomma d' edera, e lana majorina*; pur tuttavolta seguendone l' estrazione fuori del Regno, è sua Real volontà, che si esiga il diritto medesimo, che se n' è esatto finora come *Minuto*, e che vien rapportato nella Tariffa nel di più abolita: ma si esiga come *diritto di Tratta*, ed in beneficio della Regia Dogana al pari che *tratta* si esige nell' estrazioni delle *Sere grezze*; su la considerazione, che alla conservazione de' suddetti generi nazionali per uso del Regno all' accrescimento delle manifatture, ed alla loro perfezione, conviene di non dover esser permessa la libera da qualunque peso e estrazione de' medesimi generi, o perchè

che non abbondanti nel Regno, o perchè necessarj a lavorieri per le proprie manufatture, e per le conce, e tinte delle medesime. Dalla quale sapientissima Sovrana risoluzione deriva, che restando come Tratta nell'estrazioni per fuori del Regno la stessa esazione del *Minuto* sopra de' suddetti generi, restano da compensarsi alla Regia Dogana per lo dazio abolito soli duc. 51951. 79., giacchè dalla coacervazione di un sessennio del dazio per *extra* corrispondente a' sopradetti generi, che resta come *Tratta*, è risultato l'importo di annui ducati 22518. 82., i quali debbon dedursi dal totale della sennata rendita coacervata del dazio di annui ducati 74470. 61.

Ciò non ostante però piena di clemenza la M. S. dichiara parimenti, che dalla Regia Dogana continuar si debbano gli stessi soldi, o sian provvisioni finora pagate agli Uffiziali della medesima, i quali abbiano avuto l'incarico dell'esazione dell'abolito dazio del *Minuto*, la maggior parte de' quali ora non sarebbe necessaria (giacchè restano non abolite solamente le sopradette esazioni di tratta nell'estrazioni per fuori Regno de' generi mentovati di sopra) fino a che però vivano gli attuali Uffiziali, che occupano tali uffizj. Per effetto di che importando tali provvisioni, o sian soldi annui ducati 1596., de' quali a giudizio del Ministro incaricato degli affari di Dogana, e de' Razionali eletti dalla Giunta dovranno sempre rimanerne esistenti per le provvisioni degli Uffiziali necessarj all'esazione delle suddette tratte annui ducati 482.; perciò dalla somma del compenso dovuto alla Regia Dogana per lo abolito dazio sono stati dedotti annui ducati 684. per quanto in ragion di vitalizio si è liquidato il peso di annui ducati 1114., che si estingue a beneficio della Regia Dogana dopo la vita degli Uffiziali non necessarj per l'esazione del diritto di *Tratta*, che resta in vece del *Minuto* su de' generi detti di sopra, tal che resta il compenso dovuto alla Regia Dogana in soli annui duc. 51267. 79.

E poichè sono state presentate alla Giunta diverse istanze de' proprietarj de' alcuni uffizj di Dogana, colle quali

han preteso di essere rifatti de' danni, che hanno asserito di lor derivare dall'abolizione del dazio del *Minuto*, da cui hanno affermato di esser loro appartenuti alcuni diritti, come spettanti a' proprj uffizj, e dalla Giunta sono state commesse particolari Relazioni a' Razionali della Regia Camera adoperati per le calcolazioni necessarie in sì importante proposito: Ancorchè da tali Relazioni siasi rilevato di non appartenere alcun diritto quasi a tutti i Proprietarj degli uffizj medesimi, che son ricorsi, o perchè loro non spetta diritto alcuno sul dazio del *Minuto*, o perchè non ostante l'abolizione di esso, restano i loro uffizj nello stato medesimo, in cui sono, di utili, e lucri; pur non di meno la M. S. ha disposto, che su ordini al Tribunal della Camera, che inteso il Regio Fisco, e gli stessi Proprietarj di uffizj, che son ricorsi nella Giunta, proceda ad impartir giustizia su le di loro istanze, nella prevenzione di esser tenuto conto dell'incerto evento di tali azioni ne' calcoli de' compensi determinati all'abolito dazio.

Viene quindi S. M. a stabilire in <sup>Rerum genera-</sup> <sup>ra in aboli-</sup> <sup>tionem Ar-</sup> <sup>rendamenti</sup> <sup>del minuto</sup> <sup>subrogata.</sup> veduta di tutto ciò su le coacervazioni di un sessennio dalla Giunta umiliate, quali esser debbano i fondi onde alla Regia Dogana resti compensato il dazio del *Minuto* colla corrispettiva imposizione di grani 23. ad oncia.

L. Ordina in prima la M. S., che, o come abusivo, o poco conducente alla maggior copia d'immissioni de' generi necessarj al Regno, che ne penuria, dal dì 16. Agosto per l'avvenire nelle spedizioni, che si facciano dalla Regia Dogana, resti abolito il rilascio fatto finora del 12. per 100. sul Zaffarano selvaggio, che si vende regolarmente ducati 60. il cantaro, il di cui dritto Doganale col rilascio è di ducati 7. 04., e senza di esso sarà di ducati 8.

Si abolisca pure il rilascio di grani 3. per ciascheduna libbra di *Cocci-  
niglia*, che si vende ducati 3. fino a ducati 4. 50. la libbra, stimata ducato 1. 59. nella Tariffa della Dogana.

E così pure più non si accordi il rilascio del quarto su la stima di cia-

scun

scun cantaro di *Cacao di caracca*, il di cui prezzo nella vendita è di grana 34. fino a grani 38. la libbra, valutato nella Tariffa ducati sessanta il cantaro, per cui l'attual diritto Doganale è di ducati 11. 39., e senza il rilascio farà di ducati 15. 20. Nè parimenti si accordi il rilascio del 10. per 100. su la stima di ducati 24. il cantaro del *Cacao selvaggio*, che ora paga di Dogana ducati 5. 56., e pagherà ducati 6. 20. il cantaro, e si vuol vendere grani 12. la libbra.

Resti ancora abolito il rilascio del 18. per 100. su la stima di ducati cinque il cantaro nell' *Alume di Rocca*, che vuol venderli ducati dieci fino a ducati dodici il cantaro, il di cui diritto attuale è di ducato 1. 31  $\frac{2}{3}$ , e senza il rilascio farà di ducato 1. 62  $\frac{2}{3}$ . E così pure si abolisce il rilascio del 20. per 100. su de' *Lumi*, e *Specchi per lastre*, stimati secondo la loro qualità, e misura diversa, cosicchè per tal rilascio pagano per ogni cento ducati di stima ducati 19. 20., ed abolito il rilascio pagheranno ducati 23. 99.

Non si debba più accordare il rilascio di carl. 3. per ciascun *Vitello* tra le *cuoja d'Irlanda* stimate carlini dieci l'uno, di carlini due per ciascun *Vitello* stimato per carlini 5. l'uno tra le *cuoja di Levante* immesse nella Regia Dogana, e considerate per terza parte come *Vitello*: La quale abolizione produce, che come ora si pagano di diritto di Dogana gr. 21. a *cuoja*, si pagheranno gr. 24., sebben si vendano duc. 50. fino a duc. 65. il cantaro, che si compone di *sci*, o *sette cuoja*.

Sia vietato ancora il rilascio di quattro canne praticato finora sul caneggio di canne diciassette circa la pezza de' *panni d'Olanda neri, blu, e colorati*, stimati ducati 5., e duc. 7. rispettivamente la canna, che poi si vende a ducati 12. l'una; sicchè quel diritto, che si è pagato finora di gr. 95  $\frac{2}{3}$  a canna, farà di ducato 1. 20. per ogni canna.

Così pure si abolisca lo stesso rilascio su de' *panni a fazione d'Olanda* della stima di ducati 4. 50. la canna, che poi si vendono a ducati 7. fino a ducati diece l'una, i quali da' grani 80  $\frac{1}{2}$ ,

che or pagano, pagheranno ducato 1. 06. a canna.

Nè altrimenti sia de' *panni di Francia cremisi* all'uso de' *panni d'Olanda* stimati ducati 6. la canna, e che si vendono ducati dodici fino a ducati quattordici la canna, per li quali ora si paga ducato 1. 10  $\frac{2}{3}$ , e pagheranno ducato 1. 44. per canna.

Si abolisca inoltre il rilascio della metà sul caneggio delle *Orlette*, e *Cambraje*, che si vendono ducati 3. la pezza, ed han la stima di ducato 1. 50 la pezza, onde pagano di dritto grani 17  $\frac{2}{3}$ , e coll'abolizione del rilascio pagheranno grani 35. per ogni pezza.

E si dismetta in fine il rilascio del quarto sul caneggio delle *Tele Trojes* stimate duc. 6. la pezza, ma che si vendono carlini otto, e fino a carlini 10. la canna, onde da ducato uno, e grani sette di diritto, che or pagano, dovranno pagare 1. 44. la pezza.

II. Vuole inoltre S. M., che dal dì 16. del prossimo Agosto nelle spedizioni, che si facciano dalla Regia Dogana alle stime de' seguenti generi, che o siano immetti, e non spediti ancora, o s'immettano d'allora in avanti nella Regia Dogana, a proporzione delle quali si pagano i diritti Doganali, si facciano i seguenti accrescimenti riputati dalla Giunta giusti, e proporzionati al prezzo, che se ne ritrae nel venderli da chi l'immette, e perchè lievi, non produttivi di più scarse immissioni.

Alla stima di ducati 35. il cantaro di *Pepe*, che suole venderli da ducati 50. fino a ducati 70. il cantaro, si accrescano altri ducati dieci, sicchè da ducati otto e grani 99. di diritto che or paga, dovrà pagare ducati 11. 39.

Per ciascun cantaro d'*Indaco*, che si vende da ducato 1. fino a ducato 3. la libbra, stimato per ducati 40. la stima, si avanzi in altri ducati 20. il cantaro, sicchè il peso Doganale da ducati 10. 39. il cantaro si accresca a ducati 15. 20.

Si aumenti un ducato alla stima de' *Cammellotti d'Inghilterra*, i quali si vogliono vendere a ducati 16. la pezza, carlini 12, carlini 22., e fin carlini 24. la canna, stimati finora ducati

cati 4. 5. 6. e 7. la pezza a proporzione delle diverse loro qualità, sicchè pagando ora grani 95. duc. 1. 19.; e duc. 1. 44., pagheranno duc. 1. 19., e 44., 1. 68. la pezza.

Si accrescano ducati 2. a cantaro su la stima di duc. 6. il cantaro della *Lana barbarefca*, che paga di dritto ducato 1. 86., e dovrà pagare ducati 2. 34., ma poi si vende ducati 12. fino a ducati 25. il cantaro.

Si aggiungano grani 50. a canna su la stima di ducati 2. la canna degli *Amoerri di seta forastieri*, sicchè per essi il dritto di grani 46½. la canna cresca a grani 58.

Altri ducati 3. per canna si accrescano su la stima di ducati 6. la canna delle *Stoffe di seta con oro*, le quali si vendono ducati 12. fino a ducati 30. la canna, onde da ducato 1. 44. si avanzi il dritto a ducati 2. 15½. la canna.

Alla stima di ducati 3. la canna del *mezzo drappo con argento, ed oro*, che si suol vendere ducati 8. fino a duc. 15. la canna, si aumenti altro ducato 1. 50. di stima a canna; sicchè da grani 71½, che presentemente paga per lo dritto di Dogana, dovrà pagare ducato 1. 08. la canna. Ed alla stima di ducati 2. 50. delle *Stoffe di seta*, o sian *Drappi di seta fiorati*, i quali si vendono da duc. 6. fino a duc. 13. la canna, si accresca ducato 1. 50. a canna, onde da grani 60., che presentemente pagano a canna per lo dritto di Dogana, dovranno pagare gr. 95½. la canna.

Si aumenti di ducati 3. a libbra la stima di duc. 7. a libbra de' *lavori d'oro, trene, galloni*, ed altro, i quali si soglion vendere duc. 20. la libbra, onde da ducato 1. 68., che presentemente pagano per lo dritto di Dogana per ogni libbra, dovranno pagare duc. 2. 32½. la libbra.

Ne' *Velluti di Francia a più colori* soliti venderfi duc. 10. la canna si aggiungano all'antica stima di ducati 3. altri ducati 4. la canna; sicchè dalle grane 68½, che presentemente pagano a canna per lo dritto di Dogana, dovranno pagare ducati 1. 60. la canna.

Ne' *Veli di seta di Francia*, che si vendono circa ducato 1. 60. la canna

si avanzi la stima di ducati 2. a pezza in altrettanta somma, onde da grana 46½, che presentemente pagano a pezza per lo dritto di Dogana, dovranno pagare grani 92½. la pezza.

Quella di ducati diciotto a balla del peso di libbre 80. di *merci*, e ferramenti diversi, li quali per la loro qualità diversa soglion venderfi da ducati 50. fino a ducati 200. il cantaro, si accresca di ducati sei la balla; sicchè da ducati 4. 32., che presentemente pagano per lo dritto di Dogana per ogni balla, dovranno poi pagare duc. 5. 76. la balla.

La stima di ducati 12. a pezza di *tela d'Olanda* solite venderfi da ducato 1. 20. fino a ducati 3. la canna, ed anche molto di più, resti fissata a ducati 16. la pezza; onde da ducati 2. 88., che presentemente pagano per ogni pezza per lo dritto di Dogana, dovranno poi pagare ducati 3. 83½. la pezza.

Quella di ducati 2. a libbra ne' *lavori di seta*, e di *fettucce forestiere*, che si vendono a varj importanti prezzi secondo la loro qualità diversa, si accresca in altro ducato a libbra, sicchè ora ne sia il peso Doganale ragguagliato sopra ducati 3. a libbra di stima.

E' il quarto in fine si accresca alla stima diversa di tutte le *altre tele, o tinte, o grezze*, le quali secondo la loro qualità diversa hanno in vendita prezzo di gran lunga maggiore del peso, che pagar dovranno: cosicchè essendo risoluto da' calcoli coacervati per un seffennio, che la rendita proveniente da tali riforme della Tariffa della Regia Dogana, o ne' rilasci, o ne' gli aumenti di stime imporrà annui ducati 23130. 80., vuole S. M., che tale introito ceda in conto de' suddetti duc. 51267. 79., che compensar si debbono alla stessa Regia Dogana.

III. Prescrive inoltre la M. S., che per compensare le abolite imposizioni, dal dì 16. del prossimo Agosto s' impongano carlini due su di ciascun *collo, cassa, o balla*, ed un carlino su di ciascuna *balletta, o caffetta* di qualunque genere di mercanzia, che si spedisca dalla Regia Dogana, e s'immetta in questa Capitale, e ne' suoi Casali; e nelle Fiere di Salerno, di Foggia, Aversa, e Gaeta, da fuori Regno, o per mare, o per terra.. Bea-

Bensì però vuole la M. S., che ne siano esenti tanto que' *colli, casse, ballette, ballette, e cassette*, che si trasportino da' Regj Procacci, quanto le *casse, colli, botti, carratelle, e terzoni di Zuccari*, avendo considerato S. M., che non debbano scemarsi col maggior peso, che s'imponeffe, gli utili finora avuti da' Regj Procacci, e che siccome tenuissima è il peso di carlini due per ciascuna balla, cassa, o collo, e di un sol carlino per ogni balletta, o cassetta di qualunque mercanzia, che s'immetta in Dogana, onde non è da temersi immissione più scarfa delle mercanzie straniere, così il genere de' Zuccari, che tanto sono necessarij, ed usati, non è suscettibile di qualunque, sebben leggiero maggior peso. E quindi è, che i calcoli fatti di un sessennio, importando tale imposizione colle anzidette deduzioni annui ducati 4466. 90., tal somma verrà compresa tra i compensi de' sopradetti annui ducati 51267. 79.

IV. Ha pure determinato la M. S., che dal dì 16. Agosto prossimo venturo nelle spedizioni delle *fete grezze*, che faccia la Regia Dogana, senza eccezzuazione di luogo alcuno, e comprendendovi anche le *fete de' Casali, e Ristretti della Capitale* si esigano in compenso delle abolite imposizioni grani  $2\frac{1}{2}$  per ciascuna libbra, come si pratica per esigere il grano a libbra, che dall'Arte della Seta è destinato per mantenimento del Conservatorio delle donne dell'Arte; avendo S. M. considerato, che tal peso pagandosi nelle spedizioni della Regia Dogana, cade su de' Negozianti, e non già su de' proprietarj venditori delle fete, e che quanto è giusto, perchè s'impone sul genere, che più d'ogni altro risente il beneficio dell'abolizione del dazio del Minuto, altrettanto è lieve relativamente al maggior prezzo, e agli utili, che i lavori di seta averanno dopo dell'abolizione del dazio medesimo: e poichè si ha dalle coacervazioni del raccolto delle fete, che le medesime giungono in ogni anno a libbre 800. mila, le quali a ragione di grani  $2\frac{1}{2}$  a libbra daran la rendita di annui ducati 20000., anche questi faranno parte del compenso de' suddetti annui ducati 51267. 79.

V. Attendendo S. M. all'offerta non solamente di annui ducati 4000., che nel 1766. con loro Conclusione rassegnarono alla M. S. gli Individui dell'Arte della lana, e che colla Conclusione dell'intera Arte rimessa rappresentò al Real Trono il defunto Presidente del Supremo Magistrato di Commercio D. Giambattista Jannucci; ma ancora considerando, che gli individui medesimi per lo maggior prezzo, e spaccio de' loro lavori di lana ricavano dall'abolizione del dazio del *Minuto* sommo vantaggio; ordina finalmente la M. S., che senza averfi ragione di quanto con loro relazione i Consoli rappresentarono per Segreteria di Azienda, dal dì 16. del venturo Agosto restino situati a peso dell'Arte della lana in compenso delle abolite imposizioni annui ducati 4000. da pagarsi alla Regia Dogana, metà in ciascuna femestre di ogni anno, con caricarsene il peso, come l'Arte stessa propose nel 1760., sopra ogni due pezze di panno, che si fabbricano in questa Capitale, volgarmente dette *Pilate* di panno, le quali han sofferto finora per altri usi dell'Arte l'imposizione di altri gr. 45. per ciascuna *Pilata*; e che gli stessi annui duc. 4000. sian destinati a compiere totalmente il compenso di ann. duc. 51267. 79. dall'abolito dazio del Minuto, e della corrispondente imposizione di grani 23. ad oncia.

Coerentemente dunque a tali Sovrane risoluzioni tutte dirette dal clementissimo oggetto di promuovere senza danno della Regia Dogana, e della imposizione di grani 23. ad oncia, l'accrescimento, la migliorìa, il maggior prezzo, e l'interno, ed esterior commercio delle manifatture Nazionali; mi ha imposto il Re di comunicare nel Real nome a V. S. Illustriss. com'eseguo, tutto ciò per intelligenza della Giunta; nella prevenzione di essersi da me partecipato il tutto alla Segreteria di Azienda, perchè ne comunichi i corrispondenti rispettivi ordini, tanto alla Real Soprintendenza, quanto al Tribunale della Camera per la parte, che le appartiene, e al Ministro incaricato degl'interessi Doganali, affinchè non solamente abbiano la loro esecuzione dal principio del  
nuo-



fruo

PRAMMATICA LXXVIII.

nuovo anno Doganale nel dì 16. del prossimo Agosto, con aggiungere, e rispettivamente riformare la Tariffa della Regia Dogana giusta le presenti Reali determinazioni, ma ancora sia posto in esecuzione il dazio di grani due e mezzo a libbra di seta, e dall'Arte della lana resti situata, e adempiuta la già stabilita imposizione su le *Pilate* di panno degli annui ducati 4000. E perchè dalla stessa Segreteria di Azienda si comunichino le presenti sue Reali determinazioni tanto agli Eletti di questa Fedelissima Città, alla quale appartiene l'imposizione di grani 23. ad oncia, quanto a' Conseggnatarj dell'Arrendamento della Regia Dogana, affinchè volendo essi per maggior cautela confermato con un decreto di espedienza, serbato l'ordine giudiziario, quanto ora ha disposto S. M. per quando risolvesse la Regia Corte di non continuare il fitto cos' della Regia Dogana; come della suddetta imposizione de' grani 23. ad oncia, che tiene presentemente, possano farne nelle forme regolari le istanze nella stessa Giunta istituita per tutte le dipendenze del *Minuto*, la quale resta da ora Delegata dalla M. S. per l'interposizione del suddetto decreto, quando si voglia impetrare o da questa Fedelissima Città, o da' Conseggnatarj della Dogana. Palazzo 31. Luglio 1779.

Il Marchese della Sambuca. -- Signor Marchese Porcinari.

Ed affinchè questa Sovrana Clementissima risoluzione venga a notizia di tutti, ordiniamo, che l'presente Bando debba publicarsi, ed affiggersene copia in istampa così nella Regia Dogana di Napoli, come in tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali; ben inteso, che siccome rimane abolita la Tariffa della stessa Regia Dogana per l'elazione del dazio del *Minuto*, così la medesima Regia Giunta ha disposta la formazione, e stampa della nuova Tariffa tanto per que' generi, che son rimasti soggetti al peso del *Minuto* stesso qual dritto di tratta, quanto per gli altri, su de' quali se n'è abolito il rilascio, e se n'è aumentata la stima.

Datum Napoli ex dicta Regia Junta die 15. mensis Augusti 1779.

Tom. II.

Dopo di avere il Re comunicate al Ministro d' Azienda le sue sovrane risoluzioni intorno al compenso, che aver debba il Regio Erario dal primo Gennajo del 1780 del già con infinita clemenza abolito diritto proibitivo del Tabacco per le Provincie del Regno, vien ora per mezzo di V. S. Illustrissima a riscontrarne la Giunta eretta per una tal dipendenza in questa prima Segreteria col mio intervento, costituita dal Marchese Goyzueta, da' Principi di Scalea, e di Belmonte, dal Marchese Cavalcanti, dal Duca di Toritto, da V. S. Illustrissima destinato Commessario, dal Consigliere Vespoli, e dal Presidente Ajello.

Dietro dunque gli appuntamenti della Giunta da me umiliati alla M. S. nel tempo medesimo, che le ha rimesso di rassegnarle gli espedienti men gravosi a Poveri, che si propongano da sei degli Deputati delle Piazze di questa Città eletti dalla M. S., e che siano dalla Giunta approvati, co' quali interamente si compensino al Real Erario annui ducati centocinquantamila, de' quali la clemenza del Re si è contentata invece dell'abolito diritto proibitivo per questa Capitale, e suoi Casali, ha per ora la M. S. fissati, e stabiliti i fondi, onde per le Provincie del Regno resti compensata al suo Real Erario cotanto gravosa regalia ora clementissimamente abolita, avendo in veduta nommen che fusser sicuri i compensi medesimi, ma che riuscissero inoltre da per se stessi, e relativamente all'abolito diritto proibitivo i men gravosi, che si potessero, agli amatissimi suoi Popoli.

Quindi sebbene i Subaffitti, che le Provincie han pagato finora all'Appaltador generale del Tabacco importassero annui ducati 367728. 38. e questi fossero, come per l'addietro è avvenuto suscettibili di aumento nel tempo avvenire, e sebbene fossero ancora a peso delle Provincie tanto i necessa-

Jus prohibendi, a plurimis sane annis apud nos introductum, de Tabacco aboletur quoad Regni hujus Provincias, quarum hominibus per totas datur illud serendi sibi que habendi, necnon novum fupersale, ac fucultrix in sublati Arum. demum compensationem veftigal conftituent.

1779  
Il Marchese della Sambuca

1779

Q1

11

ri Lueri, che ne' Subaffitti debbano avere i Subaffittuarj oltre dell'estaglio, che pagano all' Appaldator generale, quanto tutte le altri gravi spese, che ò per veri, ò per finti contrabandi anno esse sofferto finora, pur tuttavolta S. M. sempre aggiungendo pruove maggiori del suo generoso cuore, e della sua clemenza, si è proposta di compensare per le Provincie medesime l'abolito dritto proibitivo non già solamente per ducati 367728. 38, quanto importano gli attuali Subaffitti, che forse dell'attuale loro aumento, ma bensì per soli ducati 341342., e 31. a quanto rivengono ( per le coacervazioni, e ratizzi proporzionali tra le Provincie, e la Capitale, e calcoli fattine dalla stessa Giunta ) i fondi del compenso, che ha ora determinati.

Vedigal fa  
per sale con  
stitutum.

Ha perciò S. M. risoluto, che siccome dal primo Gennaio 1780. per effetto dell'abolizione di tal dritto proibitivo potrà ciascun naturale, ed abitante nelle Provincie, non solamente piantare, vendere, e liberamente estrarre per fuori del Regno qualunque sorta di Tabacco, ma ancora immergere Tabacchi Forastieri, senza altro peso, che dell'antico solito dritto di Dogana nell'immissione di ducati 6., e grana 18. il cantaro, che rivien a grana due, e mezza per ciascheduna libbra, così dallo stesso di primo Gennaio del 1780. per compenso de' suddetti ducati 341342. 31. in vece di ratizzarne il peso sulle once de' Benefattori, laici, ed ecclesiastici di ciascuna Provincia, come si era prima proposto, per essersi conosciuto dalla Giunta troppo gravoso sulle once de' Benefattori già soggetti agl'altri universali pesi, s'impongano sopra tutti i Sali, che si consumano nel Regno, e si ripartiscano da tutte le imposizioni, che sù di tal genere vi sono, le quali formano tanti separati Arrendamenti, grani quantotutto per ciascun tomolo, da riscuotersi a conto del compenso dell'abolito dritto proibitivo, non solo nella Capitale, e suoi Casali nel modo, che dichiarerà la M. S.; ma nelle Provincie ancora indistintamente da qualunque certo di persone anche privilegiate, o laiche, o ecclesiastiche, escluse sopra de' Sali i Frati Mendicanti, cioè Rifor-

mati, Cappuccini, ed Alcantèrini. Per effetto di che ha il Re ordinato al Ministro d'Azienda, che comunichi alla Real Soprintendenza tal Sovrana sua risoluzione, perchè da ora proceda al fitto di questo Dazio per tutto il Regno dal divisato tempo del primo Gennaio del 1780.

Vuole inoltre S. M., che a compiere il compenso per le Provincie dell'abolito dritto proibitivo s'impongano ugualmente sopra ciascun de' fuochi, ne quali presentemente le Provincie ( senza altra nuova numerazione ) van numerate verso della Regia Corte relativamente agl'altri pesi fiscali, soli annui carlini cinque, o siano grani cinquanta, da esigersi dal primo di Gennaio del 1780. dagli stessi Tesorieri Provinciali, che riscuotono le altre fiscali imposizioni, ne' tempi, nel modo, e co' privilegj medesimi, che per esse appartengono. Ben inteso però, che tra gli altri fuochi vi si debban comprendere tanto le Persone, che, rispetto agl'altri pesi fiscali, ne sono esenti, quanto anche i pochi fuochi delle Università, le quali in rapporto agl'altri pesi fissati per privilegio, o non lo furono, o furono numerate per men del vero importo de' loro fuochi nella numerazione dell'anno 1669., a tenor della quale si prestano ancora dalle Provincie del Regno tutti i pesi fiscali relativi al numero de' fuochi. E ciò sulla ragione, che sebbene tali privilegiate Università debbano continuare a godere de' privilegj loro in rapporto degl'altri pesi fiscali, non han dritto di estendergli alla presente imposizione di grani cinquanta a fuoco compensativa dell'abolito dritto proibitivo del Tabacco, al cui grave peso, al pari delle altre tutte Università del Regno soggiacevano anche esse.

Ma perchè con accerto, e senza pregiudizio di tali Università, o non numerate, o numerate per men del vero numero de' loro fuochi nella numerazione del 1669. si stabiliscano i fuochi delle Università medesime, i quali debbano contribuire agl'annui carlini cinque solamente, che ora s'impongono, ha destinato il Re il Marchese Cavalcanti ( cui se ne son dati gl'ordini corrispondenti ), perchè intese tali Università, e adoprando i Razionali della Regia Camera, già eletti.

Super focu-  
lariis.

letti dalla Giunta, con tener presente l'Attuale stato delle loro anime, non già per trarne l'attuale numerazione de' fuochi, ma come un mezzo necessario da liquidarli relativamente al tempo del 1669. equitativamente, e prudenzialmente determini quel numero de' fuochi, ne' quali in rapporto al di loro stato del 1669, debbano solo contribuire a tal peso compensativo nel dritto proibitivo, cui soggiacevano.

Ha provveduto anche il Re a rilevare gl'istessi fuochi delle Provincie del Regno di tal men gravoso peso di carlini cinque a fuoco giusta la numerazione del 1669., perciò anche ad oggetto di rilevarne i fuochi de' Bracciali vuole, che vi contribuiscano proporzionatamente alle once de' loro beni, e delle industrie, che eccedono la rendita di ducati cento, e con perfetta uguaglianza tanto gli Ecclesiastici, eccettuati gli Ospedali, i Sacri Patrimoni, e le Parrocchie, quanto i Baroni come quelli, che al pari degl'altri sopportavano il peso dell'abolito dritto proibitivo. E perchè tal contributo si possa eseguire ha imposto al Marchese Cavalcanti, che adoperando gli stessi Razionali della Regia Camera già destinati, e con tener presenti gl'onciarj delle Università, ed i loro Stati attuali, ne prescriva, e determini il modo, come si debba porre in esecuzione, e lo comunichi alle Università delle Provincie del Regno.

E desiderando oltremodo la M. S. col suo pietoso regal animo di rilevare, se riuscir mai possa, i suoi amatissimi Sudditi da qualunque peso, che compenfi tale abolito diritto proibitivo, poichè ha considerato, che le Università del Regno potrebbero rendersi atte a sostenerlo colle proprie rendite senza gravarne i proprj fuochi quando, e si procurasse con un miglior sistema d'amministrazione l'accrescimento delle loro rendite, ed i loro esiti, o abusivi, o non necessarij, o volontarj de' loro amministratori si abolissero, o si riformassero, ha ordinato al Tribunal della Camera, che tenendo presenti gli Stati delle Università del Regno già discussi, e facendosi esibire dalle medesime note fedele delle rendite, e pesi tanto ordinarij, quanto straordinarij, che abbia

avuti nello scorso anno 1778. rivegga le discussioni degli stati loro, principalmente in rapporto de' loro esiti, ed usando quella celerità, e zelo, che sì importante oggetto richiede, stabilisca quel miglior sistema di Amministrazione, che creda più conducente ad accrescere le rendite delle Università medesime, ed abolisca, riprovi, e riformi tutti quegli esiti, i quali sebbene ammessi colle precedenti discussioni si giudichino, o volontarj, o non necessarij, e abusivi. Tutto ciò partecipo di Real Ordine a V. S. Ill., perchè qual Commessario della Giunta lo passi all'intelligenza della medesima, e renda noto al Pubblico tali sovrane clementissime determinazioni. Palazzo 8. Agosto 1779.

**IL MARCHESE DELLA SAMBUCA.** Signor Marchese Porcinari,

In seguito delle sovrane clementissime risoluzioni del Re nostro Signore tutte intese al sollievo de' suoi amatissimi Popoli, per le quali dal prossimo mese di Gennaio del 1780. e resta abolito in questo Regno il dritto proibitivo del Tabacco, e ne è fissato il compenso per le Provincie in foli annui ducati 341342., e per la Capitale, e suoi Casali nella somma soltanto di annui ducati 150. mila, in fine S. M., siccome per le Provincie ha già determinato, che da allora in compenso dell'abolito dritto del Tabacco si esigano a peso de' Benefattori Laici, ed Ecclesiastici egualmente, eccettuate gli Ospedali, e Sacri Patrimoni, le Parrocchie sulle once de' loro beni, e delle industrie, che eccedono ducati 100. di rendita, e senza soggiacervi i bracciali grani 50. per ciascun Fuoco giusta la numerazione del 1669., senza eccettuarne Università alcuna per Privilegio, rispetto agl'altri pesi, o non numerata, o numerata per minor numero de' veri suoi Fuochi, e si paghino indistintamente senza eccezione alcuna di Persone fuori de' Frati Mendicanti, cioè Riformati, Cappuccini, ed Alcantarini grana 48. per ciascun tumolo di sale; così ora dietro i rapporti, che sono stati umiliati alla M. S. dalla Giunta eretta nella Segreteria di mio carico per una tal dipendenza anco coll'intervento di V. S. Ill. viene a stabilire i Fondi, che soddisfino il Re-

1779  
Il Marchese della Sambuca.

Eadem, quæ supra, heic statuuntur pro eodem in hac Civitate sui que Casalibus, & Suburbis vegetali abolendo.

Idem vestigal præstetur etiam ab Ecclesiasticis personis, Xenodochiis, factis patrimonis, Pa-pochis, & Baronibus.

gio Erario degli annui ducati 150. mila già fissati di compenso all'abolito dritto per questa Capitale, e suoi Casali a tenore degli espedienti, che con esame, ed approvazione della stessa Giunta sono stati proposti per iscritto da sei Deputati delle Piazze di questa Città, che il Re benignamente risolse di dover nella Giunta intervenire a proporli, affinchè con maggiore accerto se ne trovassero tali, che meno gravosi a Poveri riuscissero.

Vectigal super sale augmentum, a quo nonnulli Monachi eximuntur.

I. Quindi primieramente il Re in seguela degl' antecedenti suoi Ordini vuole, che dal primo di Gennaio del prossimo anno, come nelle Provincie, così in questa Capitale, e ne' suoi Casali oltre delle imposizioni, che già vi sono, si paghino da ciascun tomolo di sale grana 48. a tomolo di più indistintamente da qualunque cetto di Persone, anco privilegiate, o Laiche, o Ecclesiastiche, escluse i soli Frati Mendicanti, cioè Riformati, Cappuccini, ed Alcantarini,

Quomodo idem sal in hac civitate vendendum,

Ma perchè la M. S. nelle deliberazioni necessarie, o utili allo Stato, che prende, ha sempre in veduta di non gravare i Poveri, ha pur considerato, che tale aumento di prezzo nel sale potesse esser loro di peso; quindi volendo rilevarli in rapporto al sale, o in sano, o macinato, che comprano a minuto, non a peso proporzionatamente allo scarso uso, che possono farne, dopo di aver per mezzo dell' Eletto di questo Fedelissimo Popolo fatto seguire l' esperimento di quanto sale, o in sano, o macinato dovrebbero dare i Bottegari per tre cavalli, un tornese, e nove cavalli, che vendono, ha ricevuta offerta sottoscritta dai Consoli attuali, e passati de' Bottegari medesimi, colla quale concorrendo essi nelle pie intenzioni di S. M. risolvono, che non ostante la nuova imposizione de' grani 48. a tomolo di sale dagl' Individui dell' Arte di Bottegari si dia a chiunque compri sale, o in sano, o macinato da un Cavallo fino a nove inclusivamente la stessa quantità di sale, che fin' ora si è data senza aumento di prezzo. E perciò la M. S. comanda, che V. S. Ill. comunichi allo stesso Eletto di questo suo fedelissimo Popolo il suo Sovrano

volere, cui è uniforme anche la volontà de' Rappresentanti l' Arte de' Bottegari, sicchè dal primo di Gennaio del prossimo anno non ostante l' aumento del prezzo del sale, da' Bottegari si dia a chi compri sale, o in sano, o macinato da uno fino a nove cavalli inclusivamente la stessa quantità di sale, che finora si è data, senza aumento di prezzo incaricandone l' osservanza all' Eletto medesimo, il quale debba nel tempo stesso provvedere, e che dai Bottegari non sia violata questa amorosa sua Sovrana provvidenza, e non sia fatta loro frode da chi essendo una stessa persona in varie partite minute di sale, o in sano, o macinato, che compri, voglia comprare una quantità di sale, che giunga al peso di un mezzo quarto di rotolo, che si dovrà vendere coll' aumento di grana 48. a tomolo; cioè per un grano. Ed avendo li stessi Rappresentanti l' Arte de' Bottegari anco supplicata S. M., che dall' Arrendamento si dia loro a giusto peso ciascun cantajo di sale, la loro supplica si è rimessa alla Segreteria d' Azienda pel corso regolare di giustizia, inteso l' Arrendamento.

II. Perchè intanto la rendita di tale imposizione del sale per la Città, e suoi Casali (a tenore de' Calcoli, che dalla Giunta sono stati fatti relativamente al consumo coacervato per un decennio, che si fa di sale nel Regno ratizatamente fra la Capitale, e Casali sul piede di annui ducati 150. mila, e le Provincie relativamente al di loro peso de' Subaffitti dell' appaldo, che hanno avuto finora) riviene a peso della Città, e de' Casali per annui ducati 62095. 09. Sicchè a compiere la somma di annui ducati 150. mila mancano altri annui ducati 87904. 91., al rimpiazzo de' quali han dovuto esser diretti gli espedienti, che dovevano proporre nella Giunta i sei Deputati delle Piazze; perciò il Re uniformandosi al diloro sentimento approvato dalla Giunta, ordina, che dal primo del venturo Gennaio nella Regia Dogana ad una stessa ragione si accresca quel dritto di Dogana, che si è pagato sulla carta da scrivere, e da stampa, nazionale, e straniera, che vi s' immetta con un' aumento, che si è stabilito dalla

Alterum in sublatæ impositionis compensationem vectigal constitutum super papyro.

dalla Giunta proporzionatamente tanto alla tenuità della stima Doganale, e del dritto, che per ciascuna specie di carta se ne paga, quanto al prezzo molto maggiore, che se ne ricava nel venderli, aggiungendo soltanto il 55. per 100. dippiù relativamente alla bassa stima della Dogana, ed al dazio ora imposto sulle carte forastiere da scrivere, e quelle di maggior prezzo equivalenti alle medesime, che importa soli annui ducati 1700. 41. E quindi ordina S. M., che si abbiano in compenso dell'abolito dritto ( a tenore della coacervazione di sei anni, che si è fatta dai Razionali di Camera eletti dalla Giunta di tutta la Carta immessa in Dogana, e del dazio anche del 55. per 100. sulla Carta forestiera, e di qualità da scrivere, che ora rispettivamente vi si accresce ) annui ducati 25403. 96. e mezzo, i quali si dovranno eleggere collo stesso metodo, col quale si riscuote l'antico dritto di Dogana sulla carta relativamente a ciascuno di venti quinterni, che compongono una risma di carta, costituiranno un leggiero dazio sopra ogni quinterno, ed un' insensibile dazio sopra ciascun foglio di carta: e principalmente faranno a peso de' Banchi, de' Luoghi Pii, de' Negozianti, e delle Persone facoltose, e comode, che usano in maggior copia della Carta, specialmente forestiera, e di qualità, e non già de' poveri, e mendici.

Ad certam  
quandam hu-  
jusmodi ve-  
tigal quan-  
titatem con-  
stituitur.

Si dovrà dunque per effetto di tal sovrana determinazione dal primo Genaro serbare nella Regia Dogana in rapporto alla Carta, e da scrivere, e da stampa la seguente Tariffa, oltre l'antico dritto di Dogana sulla medesima, che si dovrà continuare a pagare.

Carta straccia, che si stima dalla Dogana grana 10. a risma, e poi si vende grana trenta, quaranta, e fino a sessanta la risma, grana sei l'una di dritto.

Carta bianchetta della Costa stimata nella Dogana grana 20., e che si vende carlini dieci la risma, grana 13.

Carta di Vietri, di Atripalda, della Torre della Nunziata, di Stampa, di S. Elia, e della Costa, stimate nella Dogana grana 30. la risma, e che si vendono carlini 10. la risma, e quel-

la di stampa carlini 12., grana 20. la risma,

Carta di Genua, che si stima grana 50., e si vende carlini 12., e 16. la risma, grana 33., ed il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

Carta di stampa grande di Piemonte, e regale straccia stimata nella Dogana grana 50., e che si vendono carlini 10. 12., e 16. la risma, grana 33. di dritto.

Carta di Roma, che si stima in Dogana grana 60., e che suol venderli carlini 14. 16., e fino a carlini 24. la risma, grana 40., ed il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

Carta di Azzurro della Costa della stima in Dogana grana 60., che suol venderli carlini 14. 16., e fino a carlini 24. la risma, grana 40.

Carta grande di Roma, che si stima grana 70., e si vende carlini 16. la risma, grana 46. l'una, ed il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

Carta reale per intempiatura di stima in Dogana carlini 10., e che si vende carlini 15. grana 55. a risma.

Carta Francese per istima grana 80., e che si vende carlini 16. la risma, grana 53. l'una, ed il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

Carta di Olanda stimata carlini 12., e che si vende ducati 7. la risma, grana 80. l'una, ed il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

Carta bastarda, e Carta ondata, che dalla Dogana si stima carlini 15. a risma; ma che si vende ducati 2. 20., e 3. 50., ducato 1. di dritto a risma, ed il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

Carta reale stimata in Dogana carlini 15., e che suol venderli ducati 3. 20., ducato 1. 32. di dritto, e il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

Carta imperiale stimata ducati 3. solita venderli ducati 8. la risma, ducati 2. l'una, ed il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

Carta dorata, che si stima ducati 4. la risma, e si vende ducati 7. 20., ducati 2. 66. di dritto, ed il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

E Cartoni stimati duc. due la risma, che per la loro qualità si vendono a diversi prezzi a cantajo, e fino a ducati 9. l'uno, ducato 1. 32. di dritto.

Tertium fu-  
per libris  
vestigal im-  
positum .

III. Ha parimenti determinato il Re, che ad oggetto di compensare agli Stampatori Nazionali l'accresciuto diritto sulla Carra, che essi usano, promovendo al tempo stesso le loro stampe, e la maggior loro perfezione al confronto delle straniere, s'imponga, come han proposto i Deputati delle Piazze, dal primo di Gennaro un dazio nella Dogana su dei Libri forastieri, che vi s'immettono, perchè così crescendo il peso della loro introduzione, si aumenti il negozio della stampa Nazionale, il cui spaccio fuori del Regno colla maggior loro perfezione anche si aumenti.

E ricadendo tal peso sulle persone facoltose, e non già a carico de' Poveri, vuole il Re, giusta il parere de' Deputati, e della Giunta, che resti stabilito per lo doppio del dazio, caricato presentemente sulla Carta di stampa, che riviene a ducati 7. 06. a cantajo di peso di ciascuna balla di Libri forestieri. E fattone da i Razionali di Camera, destinati dalla Giunta, il ragguaglio dell'importo sul numero delle balle de' Libri forestieri, che finora si sono introdotte in Dogana ne riesce l'importo di annui ducati 1503. 78., quali vuole S. M., che cedino a conto degl'annui ducati 150. mila, che si debbono rimpiazzare al Regio Erario.

Quartum fu-  
per calce.

IV. Così anche ha risoluto il Re dietro all'espedito proposto da i Deputati delle Piazze, ed approvato dalla Giunta, che al dazio di grana 5. per ciascun peso di 40. rotola di Calce, che s'immette in questa Capitale, e suoi Casali si accreschino dal primo del venturo mese di Gennaro altre grana 4.; sicchè siano 9. per ogni peso di 40. rotola, il cui introito (che proverrà dalle persone facoltose solamente, le quali usano tal genere) per la coarcervazione, che si è fatta per tre anni da' Razionali suddetti della rendita franca di spese di ciascun grano del dazio attuale, che si paga sulla Calce, riviene ad annui ducati 3997. 16., e per tutti i grani 4. che si accrescano, giugne ad annui ducati 15988. 64. E questi vuole parimenti il Re, che si contino tra il rimpiazzo dovuto dalla Città, e da Casali per l'a-

bolita sua regalia del Tabacco.

V. Finalmente mancando a compiere il compenso de' ducati 150. mila l'annua somma de' ducati 45012. 87., ha deferito la M. S. col parere della Giunta all'ultimo espedito da' Deputati delle Piazze proposto, e comunicato alla Segreteria d'Azienda di doverli cioè caricare dal primo del prossimo Gennaro grana 35. a botte di vino, che s'immetta in questa Capitale, e si consuma ne' Casali; da pagarsi senza eccezione di persone, così da i Laici, come dagli Ecclesiastici, e Luoghi Pii, a riserva soltanto de' Mendicanti, cioè Riformati, Alcantarini, e Cappuccini, ed a riserva degl'Ospedali. I quali grani 35. a botte di vino, ragguagliati dai Razionali Eletti dalla Giunta a proporzione degl'affitti del Dazio sul vino, che s'introduce in questa Capitale, e dell'imposizione per lo vino a minuto, che si consuma ne' Casali, rivengono appunto ad annui ducati 1286. 8 quattro per ciascun grano, e tutti importano i suddetti annui ducati 45012. 87., che si riscuoteranno franchi di spesa di esazione da grani 35. a botte di vino, che ora si accrescono, i quali relativamente al prezzo, per cui si vende ciascuna botte di vino, costituiscono un non esorbitante peso per la gente facoltosa, e comoda, che compra il vino a botte, e ripartendosi a ciascuno de' 12. barili, che la compongono, non eccede grani 2  $\frac{2}{3}$  per ciascun barile, che componendosi di 66. garafe il nuovo peso si rende quasi insensibile sopra ogn'una di esse.

Quintum fu-  
per vino.

Benvero però, poichè a cuore del Re è formamente il bene de' Poveri, e vuol procurar loro, che sentino il meno, che si possa, il peso del compenso dell'abolito dritto proibitivo del Tabacco, che pure era a carico de' medesimi, e parimente desidera la M. S., che anco le persone facoltose risentino gli effetti della sua Clemenza, e si promuovano nella Città nuovi edificj, che più illustre la rendino, ha benignamente S. M. accettate le suppliche de' Deputati delle Piazze, e l'espedito proposto dai medesimi, per iscemare il Dazio, che viene ad imponersi sulla calce, e proporzionatamente a questo



scemarsi anco con preferenza quello, che si costituisce sul vino.

Sextum fu-  
per his rebus,  
quas dicimus  
amiso, e pol-  
uere de cipro.

Concede quindi la M. S., e permette, che sull'Amito, e Polvere di Cipro, che si consuma in questa Città, e suoi Casali, ancorchè sia fabbricata ne' luoghi del Regno, dalla Città s'imponga dal primo Gennajo ( senza pregiudizio del Dazio, che si deve per i Grani, che s'introducono agli Arrendamenti delle Farine ) altro dazio di grana 2. a rotolo di Polvere di Cipro, ed Amito, ed al doppio, cioè per grana 4. a rotolo per utile de' Fabbricanti s'imponga sulla polvere di Cipro, ed Amito, che s'introduce in Città, e ne' Casali dai Luoghi forestieri, oltre de' dritti Doganali, e che tutto quello, che proverrà di rendita dall'estaglio, che si trarrà colle dovute cautele di Biglietto di Negoziante a soddisfazione della Regia Corte dal Fitto di tale imposizione di grani 2. a rotolo di Amito, e Polvere di Cipro, che si consumi in questa Capitale, e ne' Casali, ancorchè ve ne venga da' luoghi del Regno, e dal doppio Dazio, che si esigerà dall'Amito, e polvere di Cipro, che s'introduca nella Città, e ne' Casali da luoghi stranieri ceda, e nel prossimo, e ne' futuri affitti, che si faranno, a conto, ed in compenso, o in tutto, o in parte, prima della medesima novella imposizione di grani 4. tra i 35. per ciascuna Botte di Vino ( sicchè ridotto il dazio a grana 3. a Botte resti per ogni barile in soli grana 2.  $\frac{1}{2}$ , e poi compensato il prodotto de' sudetti grani 4., che si scemassero sul vino ) che a ragione di ducati 1286. 8.  $\frac{1}{2}$  per ciascuno grano, tutti uniti importano annui ducati 5144. 33., il dippiù che si tragga dall'affitto di tale Dazio sull'Amito, e Polvere di Cipro ceda a conto, ed in compenso, o in tutto, o in parte parimenti de' grani 4., che s'impongono sopra di ciascun peso di calce.

Che se inoltre potesse mai l'estaglio di questa novella imposizione giugnere a tanto, che la sua rendita superasse l'importo de' sudetti grani 4. fra i 35. a Botte di Vino, e de' grani 4. a Peso di Calce, prescrive ancora S. M., che tale avanzo ceda prima, o in tutto, o in parte a compensare il 55. per

100. di più del Dazio imposto sulla carta, che si è caricato sulle carte da scrivere forestiere, e di maggior qualità, che importa annui ducati 1700. 41., e dopo di aver compensato tal peso si destini l'avanzo medesimo a rilevare il Pubblico proporzionatamente da ciascun de' 31. grani, che li resteranno di peso sopra ogni Botte di Vino.

Vuole benanco il Re, che siccome da una tale imposizione, la quale farà di un genere franco finora di meroluffo, ed a carico principalmente delle Persone comode, e non de' Poveri deriva il vantaggio, che resti scemato il peso l'un dopo l'altro sopra i Generi necessarj, e già gravati, quale sono il Vino, e la Calce, così per essa non resti il Pubblico pregiudicato nell'eccessivo prezzo, per cui possono vendere la Polvere di Cipro, e l'Amito i loro Fabbricanti, nè la qualità di tali generi colla mescolanza di estranee materie possa essere di pregiudizio alla pubblica salute, e perciò comanda, che tale novella imposizione in menoma parte non debba alterare quel sistema, che darà la M. S. sulle istruzioni già umiliate sul proposito della Deputazione generale della Salute per Segretaria di Azienda, anzi che debba colui, che prenderà il Fitto della stessa imposizione essere soggetto a quelle Leggi, rispetto tanto alla qualità, quanto al prezzo dell'Amito, e Polvere di Cipro, che la M. S. farà per prescrivere alla Deputazione generale della Salute.

Per effetto di che deferendo S. M. alle suppliche rassegnateli da' Deputati delle Piazze, affinchè il più sollecitamente che si possa, riesca alla Città di mettere in piedi tal nuovo Dazio, e così si possa sollecitamente scemare al Pubblico il nuovo necessario peso, che gli si è imposto su'l vino, e sulla calce, permette che i Deputati stessi procurino tale offerta, a quale oggetto richiedendosi l'emanazione de' Bandi ha destinato la M. S. V. S. Illustrissima con concederle ampia facoltà di ricever le offerte, diciturle, intesi il Presidente Avvocato Fiscale D. Nicola Ajello, ed i Deputati medesimi legittimamente procedere agli atti dell'accensione delle Candele, e riscuotere quel

quelle cautele di Biglietto di pubblico Negoziante, che l'interesse del Regio Erario esige.

Partecipio tutto ciò a V. S. Illustrissima di Regale Ordine, come Commessario della Giunta per passarlo nell'intelligenza della medesima, e farlo noto al Pubblico, e pe' l' dippiù che convenga. *Caserta 14. Dicembre 1779.*  
**MARCHESE DELLA SAMBUCA.**

1779  
 Marchese della Sambuca.

*Bannum, sive*

**PRAMMATICA LXXIX.**

**FURDI-  
 MANDO IV  
 REGE.**

*Interdicitur  
 negotioribus  
 ac venditori-  
 bus papyri  
 hoc vendere  
 carius pretio  
 in regia do-  
 mana consti-  
 tuto.*

**L'** Animo pien di giustizia e di cle-  
 menza del Re N. S. verso de'  
 suoi amatissimi Sudditi non ha potuto  
 essere insensibile alle ossequiose doglian-  
 ze umiliate al suo Real Trono contro  
 de' Negozianti, e venditori della Car-  
 ta da scrivere, e da stampa, e de' fab-  
 bricanti, e venditori della Polvere di  
 Cipro, e di Amito, per gli alterati  
 prezzi ch' esigono dell' una, e dell' al-  
 tro, col pretesto del nuovo dazio, che  
 vi si è rispettivamente stabilito in oc-  
 casione dell' abolito diritto proibitivo  
 del Tabacco, a proposta de' Deputati  
 delle Piazze di questa Città di Real  
 ordine intervenuti nella Giunta eretta  
 per le dipendenze di una tale aboli-  
 zione: e quindi la M. S. per la sua  
 prima Real Segreteria di Stato ha a  
 noi diretto il seguente Real Dispaccio:  
*Avendo il Re approvato il bando for-  
 mato dalla Giunta eretta per le dipen-  
 denze dell' abolito diritto proibitivo del  
 Tabacco, col quale bando si proibisce a  
 venditori di Carta e di Amito, e Pol-  
 vere di Cipro, il vendere l' uno, e l'  
 altro genere col pretesto del nuovo da-  
 zio rispettivamente accresciuto, e impo-  
 sto, a maggior prezzo del solito ordi-  
 nario, e regolare: Ha nel tempo stes-  
 so la M. S. risoluto, che il suddetto  
 Bando si stampi, e si pubblichi in no-  
 me della stessa Giunta colla sola firma  
 di V. S. Ill., come Commessario della  
 Giunta medesima. Ne la prevengo di  
 Real ordine per l' adempimento. Palaz-  
 zo 13. Febbrajo 1780. IL MARCHE-  
 SE DELLA SAMBUCA. Signor Mar-  
 chese Porcinari.*

Eseguido dunque un tal sovrano  
 clementissimo comando, col presente

Bando rappresentato dalla Suprema  
 Giunta alla M. S., ed approvato dal-  
 la medesima, si proibisce nel Real No-  
 me a' Negozianti, e venditori della  
 Carta da scrivere, e da stampa il ven-  
 derla a prezzo maggiore di quello so-  
 lito, ordinario, e regolare, che prima  
 della nuova imposizione eran soliti e-  
 sigere relativamente alle diverse qua-  
 lità dell' una, e dell' altra Carta cost-  
 nazionale, come straniera, colla facoltà  
 solamente di aggiungervi i rispettivi  
 dazj, che son' distinti nella Tariffa del-  
 la Regia Dogana, sotto pena di du-  
 cati ventiquattro da applicarsi a bene-  
 ficio del Regio Fisco, qualunque volta  
 si controvenga al presente Real Di-  
 vieto.

E perchè alcuno de' Negozianti, e  
 venditori di Carta non possa ignorare  
 l'importo del nuovo dazio, e sia que-  
 sto noto a tutto il Pubblico, che da  
 essi debba comprar la carta e da scri-  
 vere, e da stampa, viene inserita nel  
 presente bando la stessa infrascritta Ta-  
 riffa, che se n' è stampata per la Re-  
 gia Dogana; cioè:

*Nuovo dazio effettivo. Importo del 55. Nuova Pae-  
 per 100. della.*

Carta straccia la risma	6	
Carta bianchetta la risma	13	
Carta di stampa la risma	20	
Carta di Vietri la risma	20	
Carta della Costa la risma	20	
Carta della Torre dell' Annunciata la risma	20	
Carta dell' Atripaldi la risma	20	
Carta di S. Elia la risma	20	
Carta di Sarno la risma	20	
Carta di Piedimonte la risma	33	
Carta di Genova la risma	33	18½
Carta di stampa grande la risma	33	
Carta reale straccia la risma	33	
Carta di Roma la risma	40	22
Carta zurra la risma	40	
Carta di Roma grande la risma	46	25½
Carta Francese la risma	53	29½
Carta reale per intem- piatura la risma	55	

Car-

Carta di Olanda per iscri- vere la risma	80.	44
Carta bastarda la risma	1	55
Carta ondata la risma	1	55
Carta reale la risma	1 32	71
Cartoni di balletta di rotoli 50	1 32	
Carta Imperiale la risma	2 00	2 10
Carta dorata la risma	2 66	1 46
Libri stampati grandi, mezzani, e piccoli, sciolti, o legati il can- taro.	7 60	

Bannum, sive

PRAMMATICA LXXX.

**E**ssendo giunto alla notizia del Re **EODEM** N. S. l'abuso, che da' Negozianti **REGE** ti, e venditori di carta da scrivere, e da stampa si commette nel frodare i compratori di essa al prezzo, per cui debbon venderle, e che col nuovo dazio compensativo dell'abolito dritto proibitivo del Tabacco, fu fissato dalla M. S. con Reale Editto de' 18. febbrajo del caduto anno 1780, col vendere per ogni risma di carta da scrivere, e da stampa meno di venti quinterni, e per ciascun quinterno meno di ventiquattro fogli l'uno; ha quindi S. M. ordinato alla Giunta eretta per le dipendenze della suddetta abolita Regalia di pubblicare nel suo Real Nome altro Editto, che vieti, e prescriva simigliante abuso.

*Bannum supra editum scilicet*

E si ordina nel Real nome a' Negozianti, e venditori di Carta, che per notizia di tutti debbano tenere ne' loro magazzini, fondachi, e botteghe affisso il presente bando, a pena di dovere pagare ducati cento a beneficio del Regio Fisco, quante volte tralasciassero di tenerlo al pubblico esposto.

*Idem statuitur pro venditoribus dell'apista, e poluere di cipro*

Così pure nel Real nome si ordina a tutti i fabbricanti, e venditori di Amito, e Cipro; tanto che si manifesturi in questa Città, o vi s'introduca da' luoghi del Regno, quanto se fra di luoghi stranieri, il vendere l'uno, e l'altro genere a prezzo maggiore del solito, e regolare, per cui prima dell'imposizione del nuovo dazio se ne faccia la vendita, con esser lecito, solamente di aggiungere alla Polvere di Cipro, ed Amito nazionale grani due a rotolo di più pel nuovo Dazio, e la polvere di Cipro, ed Amito foratiere grani due a rotolo di più, sotto la stessa pena nel caso di ogni controvenzione a vantaggio del Regio Fisco di ducati ventiquattro; Per evitare una qual controvenzione, debbano essi fabbricanti, e venditori di Amito, e Cipro tenere affisso nelle loro fabbriche, e botteghe il presente bando, sotto pena di ducati cento da applicarsi al Regio Fisco medesimo, se mai mancassero di tenerlo a veduta del Pubblico.

Per osservanza adunque di tale sovranissimo comando si ordina a tutti i Negozianti, e venditori di carta da scrivere, o da stampa, che a prezzi stabiliti nel suddetto Real Editto de' 18. febbrajo del 1780. debbano vendere venti quinterni per ogni risma, e ventiquattro fogli per ciascun quinterno di carta e da scrivere, e da stampa, sotto pena per ogni volta, nel caso di controvenzione, di dover pagare al Regio Fisco ducati 24. E con espressa condizione ancora di dovere ciascun di essi Negozianti, e venditori tener affisso nelle rispettive loro fabbriche, e Magazzini, e Botteghe il presente Real Editto unitamente coll'altro detto di sopra de' 18. febbrajo del 1780., affinché l'uno, e l'altro sieno a notizia di tutti, sotto pena di ducati cento a vantaggio del Regio Fisco nel caso di qualunque controvenzione.

E perchè il contenuto nel presente Bando venga a notizia di ognuno, si ordina perciò di pubblicarsi, ed affiggersi nelle solite forme, e ne' soliti luoghi. Napoli li 9. Gemajo 1781.

*1781. Ippolito Porcinari*

E perchè il contenuto nel presente bando venga a notizia di ognuno, si ordina perciò di pubblicarsi, ed affiggersi nelle solite forme, e ne' soliti luoghi. Napoli 18. febbrajo 1780. **IPPOLITO PORCINARI. Bernardo Priscolo Att.**

*1780. Ippolito Porcinari*

## PRAMMATICA LXXXI.

EODEM  
REGE.

Novum su-  
per papyro  
Vectigal im-  
positum Bi-  
bliopolarum  
ac Typogra-  
phorum pre-  
cibus abole-  
tur, ejuque  
compenlandi  
gratia auge-  
tur illud, quod  
jam antea im-  
positum fue-  
rat super is-  
terum gene-  
ribus, quae  
valgo dicun-  
tur amaro,  
polvere di  
cipro.

**L**A Maestà del Re nostro Signore sempre più propensa pel sollievo de' suoi amatissimi Vassalli, avendo clementissimamente accolte le Supplici umiliate dal Ceto de' Libraj, e Stampatori di questa Capitale per l'abolizione del nuovo Dazio stabilito in rimpiazzo della Regalia del Tabacco sulla Carta per uso di Stampa; si degnò rimettere il di costoro ricorso alla Giunta dalla M. S. stabilita per gli affari coerenti all' indicata abolizione del Tabacco; acciò intesa la Città avesse esaminata la domanda delli Stampatori, e se era espediente poter far uso i medesimi di quella Carta, di cui si avvalea lo Stampatore de Simone per la ristampa del Messale, e Breviario, e contribuire lo stesso dazio di grana 27. a risma in conseguenza della grazia dalla M. S. al de Simone accordata, ancorchè la qualità fosse migliore di quella di Stampa, ma inferiore all'altra chiamata Bastarda.

Avendo la Giunta con la concorrenza de' Deputati di questa Fedelissima Città esaminata la Supplica delli Libraj, e Stampatori, ed avute presenti le circostanze delli medesimi per facilitare la ristampa di alcuni libri, ed il commercio di essi: la qual cosa diveniva ritardata per la novella imposizione sulla Carta di Stampa; ha umiliato il proprio parere alla M. S. di potersi abolire sulle diverse specie di Carta di Stampa, e sull'immissione de' libri forastieri il nuovo dazio: cioè le grana 20. a risma per la carta di Stampa, le grana 33. per la simile grande, o sia realella, le grana 55. a risma per Carta Reale d'Intempiatura con poca colla, anche per uso di Stampa, e li carlini 10. a risma, ed il 55. per 100. sulla stima per la Carta Bastarda, e finalmente il dazio di ducati sette, e grana 60. a cantaro sull'immissione de' libri forastieri, il di cui importo secondo una coacervazione fattane potea annualmente risultare a ducati tremila seicento sessantaquattro, e grana 73. per la Carta, e

ducato duemila duecento novantadue, e grana 87. per li libri, che uniti annualmente sono ducati 5957. 60., e come questa somma era parte delli ducati 150. mila considerati a peso di questa Fedelissima Città per rimpiazzo dell'equivalente all'abolito Dazio della Regalia del Tabacco, si è stimato dalla Giunta potersi rimpiazzare alla Città col prodotto dell'altra imposizione sull'Amito, e Polvere di Cipro stabilita in simile occasione per minorare le grana 4. fra le grana 35. imposte per ciascheduna Botte di Vino, e le grana 4. sopra ciascun peso di Calce, con preferirsi per ora l'abolizione della Carta, per poi col tempo successivo minorare quella già detta del Vino, e Calce.

In vedura di che la M. S. uniformata al sentimento della Giunta si è compiaciuta con sua Real Carta per la sua prima Real Segreteria di Stato, e Casa Reale de' 12. dell'andante mese di Agosto partecipare la seguente sua Real Determinazione; „ Uniforma-  
„ tosi il Re al parere della Giunta  
„ del nuovo Imposto in rimpiazzo dell'  
„ abolito dritto proibitivo del Tabac-  
„ co proposto con uniforme sentimen-  
„ to de' Deputati della Fedelissima  
„ Città di Napoli, ha risoluto, che  
„ dal primo del prossimo venturo Set-  
„ tembre si abolisca il nuovo Imposto  
„ sopra ogni sorte di Carta ad uso di  
„ Stampa, e sopra l'immissione delle  
„ Stampe forastiere, e si supplisca tut-  
„ tociò, che mancherà agli annui du-  
„ cati 150 mila, che sono a carico  
„ della Città di Napoli in rimpiazzo  
„ dell'abolito dritto del Tabacco, col-  
„ la rendita della nuova Imposizione  
„ sull'Amito, e Polvere di Cipro.  
„ Lo partecipo di Real Ordine alle  
„ SS. VV. Ill. per intelligenza della  
„ Giunta, e per l'uso, che conven-  
„ ga, essendosene dato l'avviso al Su-  
„ premo Consiglio delle Finanze. Pa-  
„ lazzo 12. Agosto 1785. Il Marchese  
„ della Sambuca. Signori Marchese  
„ Porcinari, e Presidente Ajello.

Ed affinchè questa Reale clementissima Sovrana Risoluzione abbia il suo effetto, e sia nota al Pubblico, e precisamente al Ceto de' Libraj, e Stampatori, i quali dal detto di primo dell'

1785  
Il Marchese  
della Sam-  
buca.

dell' entrante mese di Settembre resteranno esenti, ed immuni dal suddetto nuovo Dazio sulla Carta di Stampa; si è stimato proprio di spedire il presente Bando da publicarsi per mezzo de' Regj Trombetti in questa Capitale, e ritornare a noi con le debite relate. *Napoli 24. Agosto 1785.*  
**IL MARCHESE DELLA SAMBUCA.** *Principe della Scala, Angelo Cavalcanti, Ippolito Porcinari, Nicola Vivenzio, Nicola Maria Vespoli, Giuseppe Caravira, Nicola d' Ajello, Loccus † Sigilli.*

1785  
 Il Marchese  
 della Sambuca.

très restar nel lor vigore, e forza per tutto quel più, che non fusse nel presente Bando, moderato, e corretto, i Bandi publicati dal Marchese D. Carlo Danza, Presidente del S. R. C. Delegato in Ottobre 1748., ed in febbrajo 1759., in conformità degli altri emanati dal fu Consigliere D. Giuseppe Caifa, allora Delegato, in Maggio, e Novembre 1594., non meno, che tutte l' altre Prammatiche, e Leggi, per l' addietro state publicate.

*Bannum, sive*

PRAMMATICA LXXXII.

EODEM REGE.

Restauratur prohibitio jamdiu edita super chartis aleatoris sub certis pecuniariis nedum, sed & corporalibus poenis.

Essendosi in questa Real Soprainendenza generale di Regie Dogane proceduto *servatis servandis* all' Affitto generale del jus proibitivo del Regio Arrendamento di S. M. ( D.G. ) delle Carte da gioco, con fabbricarle in Casa del Regio Arrendamento, e venderle, e farle vendere, così per questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, Distretti, e Casali, che per tutte le Città, Terre, e Luoghi di ciascheduna Provincia del presente Regno, e quello rimasto ad estinto di candela in grado di festa al Dottor D. Vincenzo Lotti, come ultimo licitatore, e più offerente; E nominatafi successivamente ( precedente sovrana approvazione con Regal Dispaccio de' 3. del caduto Marzo corrente anno 1786. ) dal detto Dottor Lotti la persona del magnifico D. Giuseppe Ciminello; ci si è per parte del medesimo fatta istanza per la rinovazione de' bandi altra volta emanati per l' estirpazione delle frodi, e controbandi, che si possono commettere in pregiudizio del Regio Arrendamento, o sia ius proibitivo delle Carte da gioco, ne' quali fu anche stabilito il prezzo delle Carte, tanto in questa Città che nel Regno, alla ragione di grana dodici, e mezzo il mazzetto, e fino a nuova disposizione. Quindi è, che per l' effetto suddetto facciamo pubblicare il presente Bando cogl' infrascritti Capitoli, che si dovranno inviolabilmente osservare, dovendo al-

I. Che citra pregiudizio delle pene incorse, niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione fusse, ardisca in questa Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, che in ciascuna Città, Terra, e Luogo di tutte le Provincie del presente Regno di fabbricare Carte da gioco, e molto meno di apporre il bollo falso, mentre provandosi, o trovandosi d' aver taluno fabbricato, o fatto fabbricare tali Carte da gioco, sarà soggetto non solo alla pena di ducati cinquecento, ma ancora d' anni tre di galea, se è ignobile, e d' anni tre di carceri, se è Nobile, o donna.

II. In una consimil pena incorreranno quelli, nelle di cui Case, o Battoghe si troveranno le forme, stampe, ed altri istrumenti, e materiali, con i quali si fabbricano le riferite Carte.

III. Essendo le dette stampe, o altri istrumenti, confetture di Carte d' un fatto permanente, vogliamo, che alle stesse pene stabilite contro de' fabbricatori, e detentori delle medesime, sian soggetti anche li Governadori così Regj, che Baronali; quali Aggenti, o siano Erarj di Padroni de' Feudi, e gli Amministratori di quelle Università, nelle di cui Città, Terre, e Luoghi si facciano le riferite stampe, o siano istrumenti, e confetture di dette Carte, semprechè costi con indizj, e congetture d' averne essi la notizia, e di non averlo impedito, almeno con farne a noi relazione.

IV. Che i Baroni abitando nelli loro Feudi s' intendano incorse nelle succennate pene, quando si provasse, che nelli medesimi Feudi si fabbricassero dette Carte, e per quei, che fossero assenti, saranno responsabili a S. M. ( D. G. ) di tali controvenzioni, po-

Rr 2 ten.

tendo eglino farle cessare volendo, mediante ordini rigorosi a' loro rispettivi Ministri,

V. Che niuna persona come sopra, ardisca comprare, vendere, o contrattare in qualsivoglia modo, nè tampoco trasportare, o tenere in loro potere, o nelle di loro Case Carte da gioco false, o siano non stampate, e suggellate colle stampe, e suggello di detto Regio Arrendamento, sotto le stesse pene,

VI. Che niuna persona come sopra, ardisca giocare con altre Carte, salvo quelle del Regio Arrendamento, e controvenendo, s'intenda incorso nelle pene menzionate.

VIII. Incorreranno nella stessa pena tutti coloro, che ardiranno di tener presso di loro, e vendere Carte del Regio Arrendamento, le quali siano state una volta usate, maneggiate, o smazzate, giacchè oltre del danno dell' Arrendamento, si fa anche la frode al Pubblico, con venderli Carte maneggiate per nuove. Ed affinchè il tutto venga a notizia d'ogn'uno, nè si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti di questa Capitale, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi di ogn'una Provincia del presente Regno, e ritorni a noi con le debite relate. *Datum Napoli die prima mensis Aprilis 1786.*  
**Ferdinando CORRADINI.** *Vidit Fiscus. Petrus Patritius. Vincentius Reggio Inter. a Secr. Vincentius Scarpati Aft. Locus ✠ Sigilli.*

1786  
 Ferdinando  
 Corradini.

### PRAMMATICA LXXXIII.

EODEM  
 REGE.

Jus Aquæ  
 mulsæ confi-  
 ciendæ prohi-  
 bitum prag-  
 matica 45  
 huic titulo  
 subiecta abo-  
 lerur, atque  
 adeo omni-  
 bus potestas  
 datur eam  
 conficiendi,  
 habendi, ven-  
 dendi.

**T**Ra le altre cure del Governo avendo Noi considerato il danno, che cagiona ai nostri Sudditi il diritto proibitivo della confezione dell' Acquavita, col grave dazio di Dogana, e di tratta, che l'accompagna, come tendente ad attraversarne la perfezione, e la vendita agli Stranieri, ed al ritardo per lo spaccio de' vini, de' quali abbonda il Regno, abbiamo deliberato, seguendo l'opinamento del Supremo Consiglio delle Nostre Regali Finanze d'interamente abolirlo, con tutt'i suoi diritti, come col presente Nostro Regio Edit-

to vogliamo, e comandiamo, che si abolisca, e che resti rievocata, ed abrogata la Prammatica 45. sotto il titolo *de Vectigibus*, emanata a' 10. di Novembre del 1679., e che ognuno possa far uso della libertà in lambiccare, e vendere l'Acquavita senz'alcun dazio, ad eccezione di soli carlini venti di tratta su di ogni botte di Acquavita, che per fuori Regno si estraesse su Legni Esteri, presa la botte per la misura Napoletana corrente, del qual peso sovraneamente dichiariamo, che siano del tutto esenti i Legni Nazionali.

Prendendo poi in considerazione gl'interessi de' Consegatarj, e le prestazioni, che coll'abolizione dell'Arrendamento dell'Acquavita vengono a mancare agl'Individui addetti all'Arrendamento medesimo, abbiamo già date le regolari, e giuste providenze per lo compenso di tutti gl'interessi di essi Consegatarj, per lo proseguimento dell'annuale corrisponzione al Delegato, e degli Onorarj agli Avvocati, Procuratori, e per la continuazione de' soldi ai provvisionati, e de' vitalizj, ch'erano di peso all'Arrendamento, avendo anche preso a carico del Nostro Regio Erario qualunque altra conseguenza, che per legge competesse in favore de' Fittuarj dell'Arrendamento medesimo, cavandone di tutto illeso, ed immune,

Siccome però oltre agli accennati pesi, che abbiamo dichiarato di andare a carico del Nostro Regio Erario, risulta anche in danno del medesimo la soppressione dell'impiego vendibile appartenente alla Regia Corte del Credenzierato dello stesso Arrendamento, la mancanza delli ducati sessantatre pagabili alla Regia Camera della Sommaria per cristalli, e vitelle, la perdita di ducati cinquecento ventotto, che l'Arrendamento annualmente pagava al Fondo de' Lucri e delli diritti doganali per la estrazione dell'Acquavita, e gli ducati trecento, che da' Consegatarj si pagavano, come si pagano per la dote di Cassamilitare, così per compensare i sopradescritti pesi, danni, e perdite, e tutto ciò, che viene a risultare di danno alla Regia Corte per li diritti di tratta, ch'esigendosi su'l vino, potrebbero minorare, convertendosi in Acquavita, abbiamo scelte le  
 vie



vie più facili, e le più conducenti al minore aggravio delle Popolazioni a Noi soggette.

Ad compen-  
fanda regii  
Ærarii da-  
mna è subla-  
to a tali a-  
qua vectigali  
alterum ta-  
ne paruum  
imponitur  
super aliis  
rerum gene-  
ribus, ut  
intus.

Quindi ordiniamo, e comandiamo, che il dazio doganale su de' seguenti generi si accresca nella seguente modica quantità, cioè, su di ogni Cuojo altre grane due, e tre quarti, su di ogni Pelle un altro grano, su de' Salumi in barili altre grana cinque per ciascuno, su de' Salumi a peso altre grana dieci a cantajo, e finalmente su i Vini, che vengono anche da fuori Regno altre grana due a carafa.

Per gli accennati quasi insensibili incrementi di dazj doganali è nostra sovrana volontà doverlene portare una separata Scrittura, come meglio potrà riuscire, o nella Scrittura generale di Dogana notarsi separatamente, perchè dove l'esito, per caso dabile, ne portasse inferiore il compenso, si possa altro aggiugnere, che l'eguagli, e dove vi sia del superante, possa applicarsi per altri usi vantaggiosi a favore de' nostri amatissimi Sudditi.

E finalmente vogliamo, e coman-

diamo, che questa nostra sovrana disposizione abbia il suo effetto dal dì primo di Agosto del corrente anno in avanti.

Acciocchè poi l'abolizione dell' accennato jus proibitivo dell' Aquavita, con tutto il dippiù, che da Noi si è sovraneamente deliberato di sopra, venga a notizia di ognuno, ordiniamo, e prescriviamo, che questo nostro Editto si pubblichi con tutte le solite convenienti, e solenni ritualità non solo ne' luoghi soliti di questa Capitale, ma nelle Provincie del Regno, da Noi sottoscritto, e munito colle nostre Regali Armi, riconosciuto dal Direttore interino delle nostre Regali Finanze, visto dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. Napoli il dì 31. Luglio 1786, FERDINANDO. *Ferdinando Corradi-Ferdinando.* *V. Citus P. Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mibi Hyacintho Dragonetti a Secretis.* Pubblicata a dì 20. Agosto 1786.

1786

FINIS VOLVMINIS SECVNDI.



## APPENDICVLA PRAETERMISSORVM

## P R A E F A T I O

Impune diem consumpserit ingens  
Telephus? Aut summa pleni jam margine libri  
Scriptus, et in tergo, nec dum finitus, Orestes?

*Juven, Sat. I. pr.*



*Am etiamne, Lector inquis, Supplementa, et Appendiculae? Ma-  
ne dum, si finem existimas, et paucula quaedam alia libenter ac-  
cipe, serioque mecum exsulta; ut enim nautae, quando ex alto  
procul Terram conspiciunt, en animo laetantur; sic magis ego,  
qui terram non aspicio, sed tango. Atqui his certe, inquam,  
non fuisset opus, si absoluta jam Collectione ista, tum de-  
mum de ea in lucem emittenda cogitasset. Verum dum haec  
pessimo consilio inter quotidianae Typographi instantiae obstetricias manus, tam-  
quam disjecti membra Poetae, frustillatim exitimur, et nonnullae, sat scio,  
Pragmaticae Sanctiones prodierunt, suis quaeque titulis typico jam praelo expressis  
subjiciendae, et aliae quaedam incogitantem praeterire, quibus si diuturnior  
colligendi cura accessisset, ne dubita, quin in earum numerum redegissem, quas  
sparsas antea collegi, et composui Tibi in hunc fascem. Hinc aliquam ipsa-  
rum partem, eamque sane praecipuam ad calcem jussi non inutiliter apponi in  
gratiam eorum, qui absolutum Auctarium hoc mirum quantum ardentem appe-  
tunt. Ex quo mihi occasio data nonnulla cum de priori, tum de posteriori Col-  
lectionis hujus volumine animadvertendi. Et in altera quidem prioris voluminis  
praefatione recentiores titulos numeravi, quos solos ederem. Inter edendum novas  
Pragmaticas Sanctiones, et Rescripta ostiatim acquisivi, novis sane titulis sub-  
jicienda. Quid facerem? Novis ut subessent titulis volui. Ita enim res erat,  
faciendum fuit. Ii autem sunt hujusmodi: de officio eorum, qui sunt a San-  
ctioribus Regum nostrorum Consiliis: de officio Superintendentiae Regii Fundi  
Separationis Lucrorum Militarum: de officio Vice-Consulum: Ordo S. Caroli  
constituitur. Porro quispiam fortassis mirabitur titulo Collectionis hujus VIII.  
male subjecta quaedam istius Civitatis edicta ab annonaria quidem re ablegan-  
da. Sed id feci consulto, et non nisi exemplo *VARI*, qui recto sane itinere  
praecessit. Is in eum titulum non modo vere annonaria, sed et cetera omnia hujus  
ejusdem Civitatis edicta in compendium redacta conjecit, quibus vel plurima sub-  
sunt, quae ne bilum quidem tangunt Neapolis annonam, et sunt similia iis,  
quae sub eodem titulo edenda ego curavi. Quidquod sunt ibidem nonnulla, quae  
annonam unice respiciunt? Spes autem fuerat vel omnia sphalmata typographica  
praeveniendi; sed eam in marginum adnotatiunculis eventus nonnihil sefellit.  
Tu vero adeo ensucci ingenii non es, qui haec talia veluti necessaria habere,  
et in potissimis, levissimisque, si occurrant, erroribus, consulere Tibi nequeas -  
Nolo insuper vel maximas item gratias haberi *THOMAE CARAVITAE*, Re-  
gio Consiliario, viro integerrimo, ac jurisperitissimo, et iis studiis litterarum do-  
ctrinaeque praedito, quae doctissimos quoque homines ornavit, qui et suum  
mibi ad hanc arenam apparatus non recusavit. Ad haec vero omnia, et  
praesertim, quae in posteriori isto volumine continentur, facile procuranda, ob-  
eundaque magis idoneum habere, magisque ex usu meo neminem potui,  
quam non satis adhuc laudatum Supremi Commercii Magistratus Consiliarium,  
*MICHAELEM DE JORIO*, hominem πολυδαίδαλος, multis, et elaboratis operi-  
bus*

*Ius* (a) quae Themide, et Musa faventibus, imo dictantibus emisit, apud nos clarissimum, vere elegantis autem ingenii, nivei pectoris, et prorsus de meliore luto, qui non solum est πεπυμενα μηδεα ειδως, sapientia plurima noscens, sed cum eodem Poeta ut dicam, παντοις αρετησι κεκοσμητος, omnibus excultus virtutibus. Is abundantia quadam amoris tanto mentis impetu flagravit, quo Pragmaticarum ista compages feliciter procederet, ut

... si linguas decem

Habeam, vix habeam rem satis qui delicem.

Non solum enim ingenti Regiarum Sanctionum numero ipse me donatum libenter ixit, sed alios et voca, ne dicam exemplo, ad conferendum excitavit, amorem in me ostendens, magnum, stabilem, aere, vel adamante firmiorem, et simul morem suum tenens rei litterariae adjuvandae. Atque bis omnibus in spem certissimam adducor nullum, aut vix ullum fore, qui totum istud Auctarium ita collectum, et compositum malédico dente carpere valeat, et velit. Velit? Omnino temere dixi. Calumnias et livorem vetare qui possim? Non, magis, quam Pandari sagittam Menelaus arcere, quam ille furim, et a sociis rectus immisit. Et tamen non modo ἄνακτορος πῶλος, singularis equus, fui, ut ait ille, et solus peregi hunc cursum; sed nihil etiam adhuc inter manus habui, cui majorem sollicitudinem animosissime praestarem. At hic Suffenus essem, si alio verborum firmate narrare Tibi id vellem, cui stomachum in altera Praefatione satis quam moleste videor fecisse. Verum si de Te, et paucis omnia bona faventia jure mihi spondeo, cum ad vulgus me converto, et ad plures, hi ridet, calumniantur, invident. Quid faciam? Faciant ipsi, latrent me. Ego tacebo, et, ut ille ex Albania canis, vindicabo me solo contemptu. Quid enim laedent? Non me quidem; sed ut Sarpedon ille apud Homerum, hasta petens Patroclum, equum ejus jugalem interfecit; sic isti me non tangunt; fortasse impetum, et volut ardorem illum animi prosternunt, quo ad utilia, et vero etiam jucunda vehebamur. Nec tamen faciam; sed alacer, et erectus per medium hoc calumniantium agmen incedam adversus linguarum omnium tela scuto rectus Industriae, et Laboris: Illi ringantur, et liveant. Nos opinicia lacti tanemus, et avertentia Sacra faciemus Invidiae, et Pallori. Vale.

## DE

(a) Anno enim MDCCLXI recurrente, ut alia desint omnia, quae certe non desunt, copiosum quidem, et critices plenum, nec minus elegantem, politum, ingeniosum, eruditum, omnibus numeris absolutum de Historia Neapolis, et Siciliae Regni sermonem edidit. Mox Commercii, et Navigationis historiam ab orbe condito ad haec nostra usque tempora conscribere coepit, cujus volumina quatuor usquedum in lucem protulit, in quibus ita est perscrutatus antiquitatis totius vestigia, ut omnem de re illa historiam, et deprehenderit, et in ulum etiam revocaverit, nedum esse promum condum totius id genus antiquitatis facile credas. Deinceps Codici Maritimo, volumini item quatuor diviso, conscribendo tam serium sedulumque animum adjecit, ut rem felicissime, et absolute etiam expleverit. Sed opportunior de eo dicendi locus recurret in margine tituli Appendiculae hujus LXIX, quem vide.

## DE ABOLITIONIBVS

## T I T V L V S I.

## PRAMMATICA LXXII.

FERD-  
NANDIV  
REGE.

Occasione no-  
va alterius, &  
melioris iti-  
dem sexus pro-  
lis Infantis D.  
Leopoldi, &  
Matrimonio-  
rum cum Au-  
stria Archidu-  
cibus inito-  
rum nova de-  
linquentibus  
generalis abo-  
litione indul-  
gentia simili-  
tate, quam in-  
dultam vidi-  
mus superiori  
anno 1788, &  
hinc titulo  
subiectam  
Tom. I. p. 29.



Inclinato sempre il No-  
stro Real animo a be-  
neficare i nostri fede-  
lissimi, ed amatissimi  
Vassalli si è determina-  
to nella fausta occorren-  
za della Nascita della  
desiderata Prole del Reale Infante D.  
Leopoldo, e dell'altre fauste circostanze  
pubblicare il seguente Regio Indulto,  
nel quale è Nostra Real volontà di  
comprendere tutti i Nostri Sudditi  
dell'uno, e dell'altro sesso, e stranie-  
ri abitanti nel Nostro Regno per li  
delitti, che abbiano nel medesimo com-  
mesi, di qualunque rango essi sieno,  
ed ancorchè soggetti alla Giurisdizione  
de' Baroni, a quali nondimeno ri-  
serviamo le sole pene pecuniarie, che  
loro per dritto spettassero, sieno le  
loro inquisizioni incominciate, o no  
in giudizio, sieno indiziati i rei, e  
confessi, o convinti, assenti, o presenti  
*sub Judice* con qualunque cautela, o  
già resi contumaci, o forgiudicati, o  
banditi, o condannati, o concordati  
non solo a pena di Presidio, o di Ga-  
lera, ma anche a pena di carcere, o  
di esilio, purchè la pena non siasi co-  
minciata ad eseguirsi, e purchè non si  
tratti di delitti da Noi eccettuati in  
questo general perdono. E quindi co-  
mandiamo, che restino i rei medesimi  
pienamente assoluti dalle contratte in-  
quisizioni, colpe, delitti, e contuma-  
cie; cosichè per l'avvenire non sieno  
più molestati, nè pure per le pene pe-  
cuniarie dovute al Nostro Fisco, in qua-  
lunque maniera, che ne fosse cauto,  
quando però non l'abbia esatte, e co-  
minciato ad esigere, o composte, o  
quando dipendessero da delitti esclusi  
dal presente Indulto.

E perchè abbia luogo la giusta, e  
consueta regola, comandiamo, che per  
potere gli effetti della Nostra Indul-

genza li rei assenti debbano tra lo spa-  
zio di un mese, da decorrere dal gior-  
no della pubblicazione della medesima  
legittimamente, e di persona presentarsi  
a' Giudici, e Tribunali, innanzi al  
quali pendono le loro inquisizioni in  
prima istanza, o in grado di gravame,  
ancorchè prodotto da decreti interlocu-  
torj, o vero al Tribunale della G. C.,  
non ostante che le loro inquisizioni  
pendessero innanzi a' Giudici, o a' Tri-  
bunali inferiori, intesi sempre gli Av-  
vocati, o Coadjutori Fiscali ne' ri-  
spettivi Tribunali, o Corti del Regno,  
quante volte però essi rei avessero già  
ottenute le legittime rimesse dalle Par-  
ti offese, le quali si richieggono, an-  
corchè gli offesi non abbiano fatta for-  
male querela, o nelle loro deposizioni  
si sieno rimessi alla giustizia; il qual  
termine scorso, non possano essere am-  
messi al godimento dell'Indulto stesso,  
nè prorogarsi la dilazione.

Per quelle poi, che non avessero  
ancora ottenute le rimesse tanto se  
assenti, che presenti, o sotto Manda-  
to, o nelle carceri, accordiamo il ter-  
mine di tre mesi a procurarsele, e  
presentarle nella forma descritta, ed  
intesi gli Avvocati, e Coadjutori Fi-  
scali rispettivi, pendente il qual ter-  
mine non possano, salvi i delitti ec-  
cettuati, molestarsi gli assenti, nè pro-  
cedersi contro i presenti ad atto alcu-  
no, purchè fra detto tempo non sieno  
catturati per asportazione di armi proi-  
bite, o per altro nuovo delitto; nel  
qual caso, oltre le pene per tal nuo-  
vo delitto stabilite, s'intendono deca-  
duti dall'Indulto, e debbano essere sot-  
toposti alle pene prescritte; e poichè  
potrebbe la loro totale libertà produ-  
re de' disordini, o far presumere, o  
sospettare violenza nell'ottenere le ri-  
messe, vogliamo parimenti, che tra  
questo intervallo di tre mesi debbano

Act

star lontani per lo tratto di otto miglia dal luogo, ove abitano, o sogliano abitare le Parti offese. E quando a tutte le divise condizioni abbiano soddisfatto, debbano anche per conseguirl'effetto del general perdono, dar cautela di non offendere nè i querelanti, nè i testimonj contro di essi esaminati, nè qualunque persona, che siasi mischiata nelle loro inquisizioni.

Ordiniamo ancora, che si comprendano nella presente Grazia li carcerati per causa civile, siano li debitori tali per ragion pubblica, o privata, li quali vogliamo, che siano messi in libertà, e non esser molestati nelle persone, con la dilazione di quattro mesi se il debito nascerà per causa pubblica, e di otto se per privata, quante volte daranno prima di uscire dalle carceri, sicura malleveria, o di accordarsi fra detto termine co' loro creditori, e quello trascorso, di ritornare nelle carceri; eccettuando però dalla Grazia tutt' i debitori per ragion di deposito, di dazj, di arrendamenti, di gabelle, e di altre rendite Regie, li quali non vogliamo, che venghino compresi nella dilazione suddetta. Come pure escludiamo tutt' i debitori per lettere di cambio, in cui interviene la pecunia trajettizia, da pagarsi in un determinato luogo, come pure li debitori per causa di annona, e li debitori per cambiali, che riguardano negozj di olj, di grani, e di qualunque altra merce straniera, per evitare il pregiudizio, che nascerebbe al pubblico commercio, perchè effettivo, e vero fosse il cambio, o il negozio delle derrate, e meriti essere, non simulato per maggior cautela de' creditori, che così fanno scrivere, mentre contrattano, o vendono le derrate proprie, e native del Regno, o danno a mutuo il loro danajo, siccome fu da Noi risoluto coi Nostri Rescritti de' 5. Novembre 1768, e de' 15. Agosto 1772.

Ma perchè questa Nostra Reale Indulgenza sia coerente alla giustizia, e alla quiete, e tranquillità dello Stato, e non formenti l'altra iniquità colla futura speranza del perdono, perciò abbiamo risoluto espressamente da questi escludere i seguenti delitti, cioè:

Di lesa Maestà Divina, ed Umana.

Tom. II.

Di fabbricazione, contione, falsificazione di monete, o di espensione di false monete, quando concorra la scienza di esser false,

Di vizio nefando.

Di omicidio di qualunque genere, purchè l'omicidio non sia stato per caso, o tra i limiti della propria difesa, le quali circostanze provandosi, debbano essere ammessi li rei all' Indulto.

Comprendiamo anche in questa Nostra Indulgenza i rei di omicidio colposo per colpa non grave, ed anche i rei di omicidio rissoso, purchè l'omicida non sia stato l'autor della rissa, e non abbia commesso l'omicidio con armi proibite dalle Regie Prammatiche, e queste due condizioni debbono concorrere cumulativamente, per potersi dar luogo all' Indulto; esclusi affatto i parricidj di qualunque genere.

Vogliamo, che s'intendano anche esclusi i rei di propinazione di veleni, ancorchè non ne sia seguito l'effetto.

Escludiamo ancora i rei di ferite, o di violenze in persona de' Regj Ufficiali.

Li rei di uso venereo con Monache così in abito, come con altre qualisiano, dentro de' Monasterj, o Conservatorj racchiuse.

Di armamento, e d'inceffo per la campagna con più persone, e tenore delle Regie Prammatiche.

Sieno altresì esclusi i grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè per la prima volta, ed ancorchè senza offesa de' dirubati.

Parimente que' ladri, che appensamente, o con armi, o con violenza avessero in unione di persone rubato nelle pubbliche strade di questa Città, e delle altre del Regno, de' loro Borghi, e nelle campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualsivoglia luogo con chiavi false adulterine, o con istrumenti volgarmente detti grimaldelli, o con iscaffazione, o scaliastione, o frattura delle muraglie nelle case, ne' fondachi, nelle tende, o ne' magazzini, o che avessero commesso furto sacrilego, preso nella sua vera costituzione, ed egualmente quei, che apertamente commesso avessero furto in mare: ne' quali occorruati delitti

55

vogliamo, che sieno compresi i loro mandanti, autori, partecipanti, e complici qualsivogliano.

Esclusi ancora vogliamo, che sieno i rei di furto, i quali altra volta siano stati condannati a pena di corpo afflittiva, ed anche esulare, e che dopo il tempo, o nel corso della pena abbian commesso lo stesso delitto, e quelli altresì, che dopo aver goduto altra volta l'Indulto per furti abbiano nuovamente rubato.

Esclusi i rei di ricatto, o già consumato, o tentato, che per ottenerlo dolosamente abbiano trasportato da luogo a luogo, o trattenute le persone, o che in qualunque maniera abbiano o per se stessi, o per mezzo di altri, o con biglietto richiesto danaro colla minaccia della vita, o di bruciare, o danneggiare i loro animali, o beni a norma delle Leggi del Regno, e tutti coloro, che non da timore incusso indotti, ma di loro volontà dolosamente abbiano portate lettere, o ambasciate per chieder danaro colle divise minacce, o sulla vita, o su i beni delle persone, che si cercano ricattare, compresi i consulenti, i cooperatori, mandanti, ed altri complici.

Esclusi gl'incendiarij, che con dolo avranno messo, e fatto mettere il fuoco a qualunque luogo, maggiormente se sacro, o alle case abitabili, così se fossero site in Città, Borghi, Casali, e Villaggi, come fuori, o anche a tugurj, costrutti a modo di case, soliti abitarli da' campagnuoli, e da' pastori, o che abbiano posto fuoco agli armenti, gregge, vigne, semiaati, oliveti, selve, o a qualunque altro podere arborato, o fruttifero, e gli ausiliatori, consulenti, ed altri complici.

Coloro, che di notte sotto nome di Corte, o con pretesti di esser Ministri di giustizia, si abbian fatte aprire le case, e vi abbian rubato, o inferita molestia all'onestà delle donne, in esse abitanti, come pure quelli, che di giorno, o di notte avessero con violenza insidiato l'onore delle donne, così nelle pubbliche strade, come nelle proprie case,

Li Mercatanti dolosamente decotti, che fingendo fallimento, abbiano occultato il loro avere, per fraudare li creditori.

Li testimoni falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra: loro istigatori, e mandanti,

Quelli, che abusando dell'immunità locale, o nell'asilo, o fuori di esso, nel quale poi vi sien ritornati, abbian commessi delitti, per li quali erano pena di morte, o di galera.

Quelli, che abbian commesso, o fatto commettere assassinio, li consulenti, istigatori, o cooperatori, quantunque non sia seguita la morte, ma l'atto prossimo, o l'insulto.

Li Tesorieri, o Percettori della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo danaro dagli Ufficiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera per trasportarlo alla Cassa generale, se l'avessero appropriato con furto, o con falsità.

Li Cassieri, Ufficiali, e Ministri de' pubblici Banchi, che da questi avessero rubato, e fatto, o permesso rubare danaro col mezzo, o coll'occasione del loro impiego.

E parimente escludiamo li falsatori di fede di credito, o di polizze notate in fede: di biglietti per riscuoter dagli Arrendamenti danajo depositato nel Banco: di mandati di Tribunali per liberazione di danajo, anche ne' Banchi depositato: e in una parola qualunque falsità enunciata, e compresa nell'Editto penale de' 14. Ottobre del 1751.

E tutti li Notaj, Mastrodatti, Scrivani, ed altri Ufficiali, che abbian commessi delitti di falsità in officio, e tutti gli altri Ufficiali delinquenti nell'amministrazione de' proprj officj, purchè meritevoli di pena di relegazione.

E nascendo dubbj sulla intelligenza del presente Indulto, ordiniamo, che i Tribunali, ed i Giudici debbano regolare le provvidenze di giustizia secondo le dichiarazioni da Noi fatte, precedente parere della Nostra Real Camera su gl'Indulti del 1772., del 1775., e del 1777., quante volte non sieno state da Noi posteriormente modificate.

Quindi perchè questa Nostra Grazia coll'espressate limitazioni, ed eccezioni venga a notizia di ognuno, non che resti assicurato *sub-verbo, & fide nostra*, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Ca-



pitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza farà da Noi sottoscritta, munita col Suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, vista dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli* .....  
 Agosto 1790. FERDINANDO. *Carla Demarco. Vidit Citus Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì 10. Agosto 1790.

1790  
 Alghimarco

PRAMMATICA LXXIII.

EODEM REGE  
 Mox edita generalis abolitio extenditur etiam ad personas subiectas jurisdictioni Supremo Magistatus Commercialis, suis tamen finibus circumscripta.

IL general perdono dalla Nostra Real Clemenza concesso a' delinquenti, e la dilazione a debitori accordata nella felicissima occasione della nascita del Real Infante D. Leopoldo, e delle altre liete circostanze, se per non nuocere al Pubblico nell'atto che si giova a' privati, ha dovuto contemporaneamente limitarsi coll'eccezioni spiegate nello stesso Real Indulto; molto più esige particolari modificazioni per le cause di pertinenza del Nostro Supremo Magistrato del Commercio, e del Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, ne' quali son compresi tutti i rami della Negoziazione terrestre, e marittima, ed ai quali son soggette quelle classi di persone, per cui il Commercio interno, ed esterno vien mantenuto nella sua floridezza. Se un rigore esatto del potere legislativo, se un sollecito adempimento del potere esecutivo è mai necessario pel buon regolamento dello Stato, lo è certamente nelle cause di Commercio, e fra gente al Commercio addetta, ove la sola buona fede dee regolare i contratti, e deve conservarsi illesa, e specialmente cogli Esteri, che o da fuori si fidano commettendo a' Nostri vassalli, o tratti dalla felicità de' Nostri dominj, in essi vengono a stabilirsi.

Quindi confermando la parte inclusiva, e l'esclusiva de' delitti ammessi, e eccettuati nel nostro generale Indulto, e tutto ciò, che riguarda il rito del Foro nel domandarli da' rei cogli espressi requisiti, passiamo a dichiarare, che per le fraudolenti, e do-

lose decozioni vogliamo in tutto osservato l'Editto del 1744., nel quale non solo la pena di morte s' impone a' Mercanti, o Negozianti, che fraudolentemente falliscono colla minaccia della forgiudica, non comparendo fra quattro giorni dopo il fallimento, ma egualmente a tutti coloro, che tenessero nascosti danari, o beni mobili di detti falliti, o che tenessero annue entrate, o stabili di quelli, in testa loro, contratti dolosi, o simulati fatti fra di loro. Ciò che s' intende esteso sull'esempio di quanto fu stabilito colla Real Carta dei 20. Giugno 1772. anche a tutti i Mercatanti, che all'ingrosso, o a minuto negoziassero in bottega.

Dichiariamo inoltre, che nell'esclusiva dei furti marittimi comprendiamo tutti gli operatori consulenti, e complici del naufragio doloso, o finto, o vero, tanto per appropriarsi le merci, e mercanzie, che le somme assicurate, o prese a cambj marittimi; e nell'esclusiva degl'incendiarij comprendiamo egualmente tutti i cooperatori consulenti, e complici, siano Uffiziali, siano Marinari, siano Passaggieri, che avessero incendiato, o fatto avvenire incendio ne' bastimenti con dolo, tanto ne' Porti, che nel viaggio; e a parò di costoro vogliamo, che siano lontani di meritare la Real Indulgenza coloro, che avessero abbandonata la Nave per tradimento, o per intelligenza co' Nemici, nell'atto del combattimento con essi.

Escludiamo ancora coloro, che avessero fatto, o consigliato, partecipato, o avuta complicità nel fare testimoniali falsi, su de' quali poggia la buona fede nelle marittime spedizioni.

Rispetto poi ai Carcerati per causa civile, siccome si accorda, dandosi mallevadoria, la scarcerazione, e la salvaguardia per quattro mesi, se il debito nasce da causa pubblica, e di otto se per privata; così oltre l'eccezione di tutti i debitori per ragion di Deposito, di Dazj, di Arrendamenti, di Gabelle, e di altre rendite Regie, riconfermiamo l'esclusiva di tutti i debitori per lettere di cambio, in cui interviene la pecunia trajectizia da pagarsi in un determinato luogo, come

pure i debitori per causa di Annona, o per cambiali, che riguardano negozj di olj, di grani, e di qualunque altra merce straniera, per evitare il pregiudizio, che nascerebbe al pubblico Commercio, purchè effettivo, e vero fosse il cambio, o il negozio delle derrate, e merci estere, non simulate per maggior cautela de' creditori, i quali altro fanno; ed altro fingon di fare, e coprono o i mutui, o la vendita delle proprie derrate, sotto la figura di contratti privilegiati.

Quindi perchè questa nostra grazia, coll'espressate limitazioni, ed eccezioni, venghi a notizia di ognuno, che resta con ciò assicurato *sub verbo*, & *fide nostra*, vogliamo, e comandiamo, che

si pubblici nei luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza farà da Noi sottoscritta, munita col Suggello delle Nostre Reali Arme, riconosciuta dal Nostro Consigliere, e Segretario di Stato per gli affari Esteri, Guerra, Marina, e Commercio, vista dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. Napoli 18. Agosto 1790. FERDINANDO, *Giovanni Acton, Adest ✠ Signum*. *Vidit Citus Praeses Vice-Proton. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a secretis*. Pubblicata a di 30 Agosto 1790.

1790

Ferdinando,



## DE BANCIS EORVMQVE ADMINISTRATIONE

TITVLVS, . . . sive XXVII.

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis, sive*

## PRAMMATICA XIV.

Bancorum administrationi Delegati inter sint ut Judices decisioni causarum quae ad ipsa pertinentes in hujus Civitatis Tribunalibus aguntur.




Ebbene fin' ora i Delegati de' Banchi non han potuto procedere, se non se nelle sole cause esecutive de' Banchi medesimi; tutta volta ha creduto espediente il Rè, secondo ha proposto V. S. Illustrissima con sua rimostranza de' 19. Dicembre dell' ultimo andato anno, che li suddetti Delegati per la più esatta, e retta economia de' cennati Banchi intervengano da ora in poi

votando in tutte le cause attive, e passive de' rispettivi Banchi, che si agittassero negli altri Tribunali, e Giunte di questa Capitale, Ed il Supremo Consiglio di Azienda lo partecpa in risposta di suo real ordine a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e governo, anche come Delegato del Banco del Santissimo Salvatore, essendosene dati all' effetto gli ordini corrispondenti, Palazzo 26. Gennaio 1790. FERDINANDO CORRADINI, *Signor D. Michele de Jorio*,

1790

Ferdinando  
Corradini,

DE



DE CONTRACTIBVS

TITVLVS XIX, sive L.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis, sive

PRAMMATICA XVI.

Quomodo ha-  
benda Archi-  
vi sessiones,  
& conventus.



L Re avendo trovato utilissimo quanto V. S. Illustrissima colla sua rappresentanza de' 20. Aprile prossimo scorso ha proposto qual Delegato del pubblico generale Archivio così per le sessioni da tenerli alla di lei presenza coll' intervento dell' Ispettore, e Promotor Fiscale, e de' menzionati uffiziali dello stesso Archivio, ed appuntamenti, e registri da farsi, come destinarsi per Segretario il Razionale dell' Archivio medesimo D. Gaetano Sances coll' assegnamento però di 30 carlini il mese, ha risoluto, che ella lo metta in esecuzione. Ed il Supremo Consiglio di Finanze nel real Nome glielo previene per sua intelligenza, ed adempimento. Palazzo 11. Maggio 1789. FERDINANDO CORRADINI, Signor D. Michele de Jorio.

1789  
Ferdinando  
Corradini.

Albarana, & chirographa trium testium obfignatione munita in archivo registrentur. Concordat cum prag. 15. hujus tit., quam vide.

1790  
Ferdinando  
Corradini.

Essendosi già ordinato, come ha proposto V. S. Illustrissima con sua Rappresentanza de' 5. del Corrente, alli Tribunali, e Magistrati di questa Capitale, che per l'esatto adempimento della Risoluzione presa dal Re, di doverli gli albarani, e Chirografi, segnati da tre Testimonj, registrare nel pubblico Archivio, pria d' istituirsi il giudizio, per la loro esecuzione, la comunichino a' rispettivi subalterni, acciò costoro sotto pena della privazione dell' ufficio non ricevano tali Scritture, se non siano corredate dal documento di essere state registrate nel detto pubblico Archivio, il Supremo Consiglio di Finanze nel Real nome glielo previene per sua intelligenza, Palazzo 30. Gennaio 1790. FERDINANDO CORRADINI. Signor D. Michele de Jorio.

E' pervenuto a notizia del Rè, che non ottante i replicati ordini per la registrazione nel Pubblico Generale Archivio di tutti li decreti, e sentenze de' Tribunali, e Corti di questa reale, suoi Borghi, Distretti, e Casali, che partoriscono azione reale, o ipotecaria sopra qualsivogliano beni, e trasferiscono da uni in altri il possesso de' Fondi, de' Capitali, delle rendite, e di qualunque dritto, e ragione, non si appone in molti decreti di tal natura la clausola di *registretur in publico generali Archivio*, e quel che è più, anche i decreti, a cui dal Giudice si è apposta la detta clausola, o non si portano affatto a registrare dai Scrivani, o se ne dilata per lungo tempo la registrazione, affinché fosse stato pagato ad essi dalle Parti il loro accesso, ed il dritto di registro. Or siccome questa sola dilazione, oltre alla inosservanza della legge, è di gran pregiudizio alle Parti, le quali vengono defraudate delle notizie, che loro occorrono, ed è ancora di sommo pregiudizio all' Archivio che deve cacciar fuori la fede negativa di un Preambolo, di un Decreto di speranza, di un *Esperdit*, mentre esistono tutti questi decreti, ed è scorso il tempo, in cui avrebbero dovuto registrarsi, così S. M. per ovviare a un tale disordine, e mettere nella piena osservanza anche la provvidissima sua legge sul punto della registrazione de' decreti, senza che si renda elusoria per la malizia, e per la oscitanza de' Subalterni, ha determinato, e vuole assolutamente, che da oggi innanzi in tutti li decreti, e sentenze de' Tribunali, e Corti della Capitale, Distretti, e Casali, che partoriscono azione reale, o ipo-

tecaria, e trasferiscono possesso di Capitali, Fondi, Rendite, e di qualunque dritto, e ragione in vece del semplice *registretur in publico generali Archivio*, si apponga la clausola, *verum non exequatur, nisi sequuta prius registratione in publico generali Archivio*. E che la pena allo Scrivano, il quale ardiffe di passare avanti a dar copia di un decreto, di cui non sia

seguita la registrazione, sia quella della privazione d'ufficio, e di altre ad arbitrio di S. M. . Nel Real nome il Supremo Consiglio delle Finanze lo previene a V. S. Illustrissima, acciò il Magistrato di Commercio per la sua parte ne disponga l'esatto adempimento. *Palazzo 17. Novembre 1790.* 1790  
**FERDINANDO CORRADINI**, *Si* Ferdinando Corradini,  
*gnor D. Antonio Spinelli.*



## DE EMPTIONE, ET VENDITIONE

T I T V L V S XXIII, *sive* LXVII.

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis, sive*

PRAMMATICA XXIII.

Interdicta nationalium navium emptio venditio absque regio assensu. Vide prag. 21, & 22 sub hoc tit.



Oll' occasione della decisione fatta da questo Magistrato del Commercio nella causa agitata fra il Greco Ottomano Wlacchioti, e'l Patrimonio del Negoziante Penna, ed i Negozianti Paturzo, colla quale è stato aggiudicato all'Ottomano il Bastimento, che fu del Genovese Capitan Berlinghieri; ha V.S. Illustrissima proposto il dubbio, se sia proibito di far passare i Bastimenti Nazionali in mano di Forastieri soltanto in Dominj Esteri, o anche ne' Dominj Regali; e'l Rè mi ha ordinato rescrivere a V. S. Illustrissima, ch'è proibito alienarsi tanto fuori, quanto dentro il Regno i Bastimenti Nazionali a Forastieri, senza il Real Beneplacito, e in conseguenza il Sovrano Ordine, per derogarsi ad un tal divieto. Nel caso però, in cui ha deciso il Magistrato, si

tratta di un Bastimento di costruzione Genovese dal Rè comprato per armarlo in corso, indi predato dagli Algerini, poi passato in compra in mano de' Tripolini, vale a dire in poter de' nemici per più anni, indi preso dai Reali Bastimenti, e per Sovrano comando rivenduto al maggior offerente, come preda per impiegarne il valore in beneficio degli equipaggi predatori, degli Invalidi di Marina, e delle ricompre degli Schiavi. Perciò era lecito a chiunque di farne acquisto, Forastiere o Nazionale, che fosse, quando anche il legno fosse stato di costruzione e materiali Nazionali. Onde per tutti i titoli non cade sopra di esso Bastimento il caso del general divieto. Lo partecipo di Real Ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza, governo di lei, e del Magistrato. *Palazzo 16. Febbrajo 1790.* 1790  
 GIO: ACTON. Signor Gio: Acton,  
 D. Antonio Spinelli,

DE LITTERIS CAMBII, SEV TÈSSERIS COLLYBISTICIS,  
ET APOCIS BANCI.

T I T V L V S, LXI, sive CXXXVII.

Rescriptum Ferdinandi IV Regis, sive

PRAMMATICA XVIII.

Confirmatur  
per omnia  
pragmatica 17  
huic titulo  
subiecta de lit-  
teris cambii,  
quas invicem  
erabunt, pra-  
sentant, acci-  
piunt Neapo-  
litani, &  
Galli.



Vendo proposto al Re la relazione di codesto Supremo Tribunale del Magistrato di Commercio de' 29. Aprile ultimo decorso sulla controversia, che verte nel medesimo tra il Negoziante Francese Trufaut, ed il Napoletano Gaetano Volpicelli, sulla Cambiale da questo accettata, e poi non pagata per la fallenza del Negoziante Traente Duffour; la M. S. tenendo presente quanto in essa si contiene, e nello stesso tempo avendosi fatto produrre quanto si era esposto dagli Ambasciatori di Francia, li suoi Reali Ordini del 1778, e 1779, e specialmente quello de' 17. Gennaio 1783 per questa stessa particolare pendenza, col quale si prescrisse, che l'Accettante doveva considerarsi come debitore di costituito denaro, senza potersi ammettere in giudizio alcun'altra eccezione che quella del dolo, non senza rincrescimento del suo Real Animo ha veduto non solo differita la decisione di questa controversia, ma che si cerca tuttavia differirla con inutili interpretazioni, e riflessioni contrarie alle sue Reali intenzioni, alle massime fondamentali della ragion commerciale, all'uguaglianza del dritto, con cui debbono i Negozianti Francesi esser trattati in questi Regni, in corrispondenza di quello, col quale si trattano i nostri in Francia, e distruttive della buona fede, e della speditezza, che si ricerca nelle materie di Commercio, che non debbano essere imbarazzate col genio litigioso, e lento del foro, e opposto allo spirito della nostra legislazione, da cui si è

destinato. Volendo quindi rimediare a tanti, e siffatti inconvenienti, ed assurdi, confirmando la stessa citata Sovrana risoluzione del 17. Gennaio 1783; vuole, e comanda, che questa rimanga per legge fissa, costante, ed inalterabile tra le due Nazioni, Napoletana, e Francese, cioè di non ammettersi in giudizio altra eccezione per parte di colui, che accetta la Cambiale contro il Possessore, o il Presentante della medesima, che quella del dolo, salvo il caso, in cui l'Accettante, così Francese, che Napoletano avesse posto nell'accettazione qualche restrizione, o condizione. E per ciò non si dia luogo in avvenire alla sottigliezza forense nel caso di lettere di Cambio di distinguere giudizio straordinario, e ordinario, perchè deve intendersi, che qualora il possessore della Cambiale abbia ad esser pagato a tenore di quanto è stato detto di sopra, non abbia più a render verun conto del denaro esatto. Resterà solamente al Pagatore l'azione, qualora ve ne fosse qualche giusto motivo contro il Traente, e non mai contro il Possessore della Cambiale. E desiderando la M. S. evitare, e rimuovere ogni qualunque accidente, che possa far ostacolo all'adempimento di questa sua Sovrana determinazione, e che non vi sia tra le due Nazioni menomo motivo di contrasto su questo punto, che anzi si proceda colla più esatta corrispondenza e reciprocità, nell'atto, che dimanderà alla Francia di fissare chi debba riguardarsi come Suddito Nazionale Francese in questi Regni, vuole, che codesto Supremo Tribunale del Commercio stabilisca chi debba riputarsi Suddito Nazionale delle due Sicilie

lie in Francia, per esser scambievolmente compresi negli effetti di questa legge, e chiudere così quest'altra strada rovinosa all'intreprese, e vessazioni forensi, alle quali da luogo, o l'incertezza, o il cavillo. E vuole finalmente, che la stessa corrispondenza abbia a praticarsi in ogni altro dubbio, che fosse per suscitarsi, ad oggetto di

rendere la condizione delle due Nazioni perfettamente uguale. Tutto partecipo di Real Ordine a V. S. Illustrissima, e al Supremo Magistrato di Commercio pel pronto, ed esatto adempimento. *Palazzo. 13. Giugno 1787.*  
**IL MARCHESE CARACCIOLO.**  
*Signor Presidente del Supremo Magistrato di Commercio.*

1787  
 Il Marchese  
 Caracciolo.



**DE MONETIS, ET ILLAS FALSIFICANTIBVS, ET DE PROHIBITA ARTE CHYMICA, ET ARGENTARIA SINE LICENTIA**

**TITVLVS LXVII, sive GLI.**

*Bannum, sive*

**PRAMMATICA LXVII.**

**FERDINANDVS RESS.**



*Inpeditur nonnullis monetarum generis commercium, quod vix, aut ne vix quidem dignoscatur.*

In da più tempo trovati da questa Regia Giunta, in esecuzione di Real Ordine per mezzo di V. E., pubblicata ne' luoghi di cotesta Provincia, l'abolizione tanto della moneta di rame vecchia sfigurata, che affatto non si distingue nè dalla parte della Reale effigie, nè da quella dello stemma, quanto delle grana lisce, e delle pubbliche, e novi cavalli della stessa moneta vecchia di rame, ancorchè sfigurata. Presentemente è venuto a notizia di essa Giunta, che in quasi tutti li luoghi sudetti si fa incetto di essa moneta abolita, a quel prezzo che meglio può riuscire agli Incettatori, ed indi la commerciano a quello stesso valore, che prima di abolirsi valeva, in pregiudizio della pubblica pace. E comechè sempre, e quando l'enuciara moneta abolita è in commercio, li disturbii e risse nelle popolazioni non terminano; perciò si è determinato da questa Regia Giunta scriversi a V. E.

come fo, perchè si compiaccia di far pubblicare ordini ne' luoghi di cotesta sudetta Provincia di non darsi più corso assolutamente, sotto le pene contenute nel Real Editto, alle specie delle sudette monete di rame vecchie, abolite, cioè a quelle sfigurate, che affatto non si distinguono nè dalla parte della Reale effigie, nè del rovescio a quelle de' grani lisce, ed a quelle di pubbliche, e nove cavalli, ancorchè sfigurate, insinuando nel tempo medesimo alli Governatori Locali, che laddove verificchino, che da taluno s'incetta detta specie di monete abolite per farne il sudetto illecito commercio, ne procedino immediatamente all'arresto, con darne parte a questa Regia Giunta, per poter la stessa deliberare l'occorrente per quiete delle popolazioni. E sicuro, che farà V. E. per compiacersi tanto di far eseguire, resto con piena stima raffermandomi sempre di V. E. *Napoli li 24. Aprile 1790. Divotissimo ed Obbligatissimo servitoro FERDINANDO LIGNOLA.*  
*Signor Prehdo di*

1790  
 Ferdinando  
 Lignola.





DE NAVTIS, ET PORTVBS

T I T V L V S LXIX, sive CLIV,

Rescriptum Ferdinandi IV Regis

Codex iste Maritimus toties pollicitus, ac diu tantummodo exoptatus ad abolitionem perfectionemque a praeclarissimo olim in Foro Neapolitano causarum Patrono, nunc spectatissimo Summo Commercii Magistratus Consiliario MICHAELI DEJORIO adducitur. Is, cum in nauticis litteris eam familiam ducere ostenderit, ut talia ista componere non solum aequo potest, sed etiam invidia, dixerim pene uisus, ut Phrygiones, & varii coloris filo unum aliquod aulam formant, sic è mille aliquot particulis uniforme institud, & coherens corpus



Informato il Re della particolar cura, con la quale V. S. ha procurato rendersi istruito delle varie Leggi, Usi, Ordinanze, e Regolamenti, che concernono il Commercio, e la Navigazione, come altresì dello studio da ella fatto nella parte Istoria del Jus Marittimo delle antiche, e moderne Nazioni, e venuta in risolvere la M. S., e colla Manda, che V. S. si applichi riservatamente ad epilogare sotto titoli diversi, e separati il Complesso dei varj Capitoli, che possono formare un nuovo Codice di Leggi Marittime, e Navali precisamente utili a questi suoi Regni; dovendo la compilazione suddetta presentar ogni titolo separatamente, tanto per le Ordinanze per i delitti, e pene nella Marina Militare, a dattabili a questo servizio; le forme, e metodi di procedere in questa parte, per le quali sarà ella munito da questa Segreteria di Marina di mio carico dei materiali necessarj; che altresì ogni altro titolo riguardante la Navigazione Mercantile, ed il Commercio; con pre-

ferire V. S. unitamente ad ogni titolo un riassunto delle Prammatiche di questo Regno, che possono avervi relazione, come di ogni altra Legge antica, che abbia avuto maggior celebrità presso le diverse Nazioni, e di ogni regolamento moderno in uso attuale presso le medesime, all'effetto di esser esaminato, e discusso ognuno dei detti titoli particolari dal Tribunale, a cui giudicherà la M. S. di delegarne la Commessione, per indi procedersi, sulla Consulta del medesimo, ad un preciso, ed opportuno sistema di Leggi, che assicurino la vera, e dovuta regola, disciplina, e buon ordine della Marina Nazionale di questo Regno, e possono avviare, con sicuro riparo, ai varj inconvenienti, sotto ai quali giace al presente il Commercio Mercantile. E sicuro il Re, che V. S. procurerà di dedicarsi con tutto lo zelo, ed attività nel disimpegno di questo così importante incarico, non lascerà la M. S. di riconoscerne in appresso, col meritato premio, la sua applicazione, e fatica. Palazzo 20. Dicembre 1779.

GIOVANNI ACTON, Signor D. Michele de Jorio.

quod voluminibus quatuor divisum ego scripsim, & perream, si quidquid videri perfectius absolutius. Res est multax quidem lectignis, illique profusus exhaustax, et, oh Deus faxit, in publicum sit etiam bonum, & sum! Illud nanque unum reliquum est, ut publica doneatur auctoritate. Sed si Fortuna huc usque nobis utilitatem, eam illi gloriam non invidit, quam ex illud tempus non absumet, longum Scriptori prorogans avum.

1879 Gio: Acton

DE OFFICIO ADMIRATVS, ET CONSVLATVS, ET  
HIS, QVAE SVO MAGISTRATVI INCVMBVNT

T I T V L V S LXXII.

Rescriptum Ferdinandi IV Regis, sive

PRAMMATICA IV.

Permittitur  
huius Magi-  
stratus Fisci-  
patrono Judi-  
cem agere  
causarum civi-  
lium, quae ad  
Fiscum non  
pertinent.



Ulla Rappresentanza del Fiscale del Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato D. Giuseppe Giaquinto di ordinarsi o che egli voti nelle cause civili del detto Tribunale, o che due Giudici di esso possano decidere le cause, giacchè essendo ristretto il numero de' votanti, rimangono le cause attrassate per mancanza del prescritto numero di tre Ministri; Si è degnato il Re permettere che in fatti il Fiscale Giaquinto, mancando uno de' tre Ministri del Tribunale suddetto, entri a votare nel medesimo nelle sole Cause civili (in cui non vi sia interesse del Fisco) fin a nuov'ordine. Mentre la decisione non può esser formata da meno di tre votanti, e siccome lo stesso Giaquinto nella citata Rappresentanza ha fatto parola de' posti vacanti nel citato Tribunale; così S. M. ha dichiarato, che su ciò spedirà in appresso i suoi ordini. Di Sovrano Comando lo comuni-

co a V. S. Illustrissima per governo di cotesto Magistrato del Commercio. 1788  
Palazzo 23. Agosto 1788. GIO: ACTON. Gio: Acton.  
Signor D. Antonio Spinelli.

Aderendo il Re alla richiesta del Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, approva, che l' Avvocato Fiscale di questo intervenga nel Magistrato del Commercio, quando vi si dovranno riferire da' Giudici del detto Tribunale i gravami nelle Cause Criminali a tenore del Reale Editto de' 6. Dicembre 1787., e sia trattato al pari de' Giudici stessi: e che si offery il simile intervento, e trattamento anche per l' Avvocato de' Poveri del suddetto Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, quando egli nel Commercio dovrà difendere le Cause de' Carcerati poveri del Tribunale indicato. Nel Real Nome lo rescivo a V. S. Illustrissima per governo del ridetto Magistrato del Commercio. Palazzo 22. Settembre 1789. GIO: ACTON. Gio: Acton.  
Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.

Ejus Fisci, & pauperum Patronus intersint Supremo Commercii Magistratu tempore decidendorum gravaminum causarum Criminalium.

DE OFFICIO AVDIENTIAE GENERALIS BELLII, ET  
REGIAE DOMVS

T I T V L V S LXXIII.

PRAMMATICA II.

FERDINANDO IV  
REGE.

In unam huius civitatis utilitatem nova Tribunali Audientiae generalis Belli, & Regiae do-



Na delle principali Nostre Paternali cure è stata mai sempre quella di render sicura la vita, e gli averi de' Popoli de' Nostri Reali Dominj, coll' ovviare ai delitti, e far amministrare pronta,

ed esatta giustizia, onde non si desse luogo alle violenze, ed a quegli avvenimenti criminali, che turbano la pace delle famiglie, ed attirano gli effetti della pubblica vendetta: per cui colla nostra autorità somma, e sovrana abbiamo di tempo in tempo promulgato delle Leggi tendenti ad or-

mus iurisdictione conceditur.

tenere l'indicato fine. Infatti, poichè si osservava che in questa popolatissima Capitale, malgrado i provvidi stabilimenti de' Nostri Augusti Predecessori, e la vigilanza de' Magistrati, accadevano negli anni scorsi molteplici misfatti, la punizione de' quali riusciva difficile per varj motivi, e specialmente per la mancanza della conveniente ripartizione de' Quartieri della Città: perciò stimammo di far pubblicare una Legge in data de' 6. Dicembre 1779., colla quale, richiamandosi alla esatta osservanza le antiche Costituzioni, si prescrisse l'accennata ripartizione, e si fissarono le regole sulle funzioni de' Ministri, e del Reggente della Vicaria per conservare nella Città il buon ordine, e la disciplina, eliminarne gli oziosi, e vagabondi, e prevenire, e castigare i giornalieri delitti. Ma siccome si vide in progresso di tempo che questa Legge salutare, o per difetto de' Subalterni esecutori, o per altra cagione, non produceva il pieno effetto ne' siti più cospicui della Città, specialmente in quelli presso del Real Palazzo, e del Castellonuovo: così nel prossimo passato anno ci sembrò cosa opportuna l'aggregare tali Siti alla Giurisdizion Militare, e delegarne il buon governo alla Nostra Udienza Generale di Guerra e Casa Reale, sulla speranza ch'essendo questo un Tribunale Militare, e in conseguenza più attivo, e preciso, si sarebbe con maggior facilità ottenuto il desiderat' oggetto della citata Legge. E in verità non siamo Noi stati delusi da tale speranza: imperocchè con somma nostra soddisfazione abbiamo osservato che in poco tempo, per mezzo de' savj, e celeri provvedimenti dell'Udienza Generale, massimamente del Commessario di detta Giurisdizione, e del Fiscale, sianfi veduti i siti della medesima liberati da quei disordini, che deturpavano la dignità di essi, e cagionavano non lieve danno agli onesti Cittadini; e siasi fatta valere la dovuta, e pronta giustizia contro taluni violatori delle leggi, e rei di gravi misfatti. Ora volendo Noi che questa novella Giurisdizion Militare venga mantenuta in quel buon ordine, ed in quella re-

golar disciplina, di cui fino al presente si sono veduti chiarissimi saggi con soddisfazione de' buoni, e con pubblica utilità; abbiamo risoluto, precedenti le notizie dateci dalla suddetta Udienza Generale per Nostro comando, di formare, e promulgare la presente Legge, colla quale, coerentemente alla citata del 1779., si circoscrivano i limiti della detta Giurisdizione, e si dia la norma all'Udienza circa le sue facoltà per regolarne la polizia, e per la punizione de' delitti, che vi accaderanno. Vogliamo adunque che si esegua quanto sta determinato ne' seguenti articoli.

I. Resti unito alla novella Giurisdizion Militare, oltre il Largo del Castellonuovo, ch'è sito immediato ad una Fortezza, il circuito de' luoghi adjacenti, circoscritto dal Molo, Piazza Francese, Fontana Medina, Sedile di Porto, Strada di San Giacomo, e di là porzione della Strada di Toledo verso il Real Palazzo, Strada del Gigante fino alla Panatica di Marina da una parte, e Strada di Santo Spirito girando fino al Monte di Dio, e Presidio di Pizzofalcone dall'altra. Tutte queste contrade, da dividerfi in sedici porzioni, dovranno dall'Udienza Generale farsi delineare in una distinta Pianta topografica, di cui se ne facciano quattro copie, per osservarsi, ed approvarsi da Noi, e mandarsene una alla Vicaria, ed una alla stessa Udienza, e lasciarsene due negli Archivj delle due Reali Segreterie di Stato, Guerra, e Marina, e di Giustizia, Grazia, e Casa Reale.

II. L'Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale sia il Giudice privativo, e abdicativo di qualunque delitto, che da qualsivoglia pagano, o da persona soggetta direttamente ad essa si commettesse dentro i confini della nuova Giurisdizion Militare, esclusa l'ingerenza di ogni altro foro pagano (ordinario, o delegato): ed appartenga alla sua facoltà il trattare quelle vertenze civili passive de' mentovat' individui, abitanti dentro i detti confini, le quali possono decidersi prontamente senza formalità di giudizio: mentre le cause esigenti tal formalità dovran-

Regiones hujus Civitatis iudicati Tribunalis jurisdictioni nominatim sub-

Quorum delictorum, criminumque Audientia Generalis competentem Judicem agere queat.

agitarli avanti ai Giudici competenti, o alla stessa Udienza, se per la via regolare fossero rimandate alla sua cognizione. Riguardo poi agli affari civili, e criminali delle Persone godenti il foro della Guerra, le quali dimorassero ne' siti della nuova Giurisdizione, o vi delinquissero, si osservi quel che finora si è praticato in forza delle attuali Reali Ordinanze, e de' generali stabilimenti ( che non danno all' Udienza Generale alcun' autorità sopra le dette persone ): senonchè ne' delitti di complicità tra Militari, e Pagani l' Udienza prenda l' ingenero, faccia relazione ai corrispondenti Capi Militari, ed attenda le risulite per l' ulterior procedimento; regola da valere fino alla prossima pubblicazione della nuova Ordinanza penale; dopo la qual epoca si eseguirà quel che in detta Ordinanza sta distintamente determinato. Ad ogni modo pe' delitti commessi da' Militari il Presidente dovrà darne avviso ai Capi Militari, onde farsi eseguire le Reali Ordinanze, e quel che prescrive la presente Legge su tale proposito.

Certus quidam jurisdictionis militaris Commissarius eligatur.

III. Per tutti gli affari della nuova Giurisdizion Militare vi sia un Commessario fisso nell' Udienza, e continui ad esserlo l'attual Ministro incaricato ne, colla dovuta dipendenza da essa, e dal suo Presidente, secondo il prescritto nella Costituzione de' 17. febbrajo 1786., e la pratica di tutti i Tribunali Collegiati, e dichiarazioni, che verranno descritte seguentemente in questa Legge.

Cuius, ut & ejusdem Tribunalis Fiscali paroni onera describuntur.

IV. Il detto Commessario, e il Fiscale dell' Udienza prendano tutte le informazioni de' delitti indicati nell' Articolo II., facendo uso del rito praticato per l'addietro contro le persone non Militari, giusta la Costituzione de' 17. febbrajo 1786., fintantochè non sia pubblicata la nuova Ordinanza penale; dopo la qual pubblicazione dovranno indispensabilmente adottare il rito Militare in quella prescritto, come più breve, sicuro, e conducente allo scoprimento della verità. Ed affinchè in un affare di tanta importanza, sopra cui poggia tutto l'edificio de' sette giudizj, sia trattato da persone degne, ed abili; rimangano

eletti sedici Deputati ( già nominati dall' Udienza, ed approvati da Noi in separato Dispaccio ) i quali, fra le altre incumbenze, siano da' detti Inquisitori adoperati nel minuto dettaglio delle informazioni; restando agli Attuarij, e Scrivani la sola ingerenza di Amanuensi, e della legalizzazione degli atti giuridici, ingerenza, che poi dovrà regolarli colla citata Ordinanza dall' epoca di sua pubblicazione.

Audientia semel, vel etiam pluries in hebdomada pro rebus militaribus cogatur: ab ejus decretis appellari non potest: habeat privilegia aliis Tribunalibus concessa.

V. L' Udienza Generale in ciascun giorno di Tribunale si applichi, in preferenza di ogni altro affare, a quelli del ramo della nuova Giurisdizion Militare; ed occorrendo, si raduni a tale oggetto più volte straordinariamente nel luogo solito, o in casa del Presidente. Sia inappellabile per' detti affari, osservando le stesse regole stabilite nella Costituzione de' 17. febbrajo 1786. per la giudicatura de' delitti commessi da persone non Militari. Ed abbia inoltre nel procedimento, relativiamente al suddetto ramo, quelle facoltà, e prerogative straordinarie, che per alcuni gravi misfatti sono annesse ai Tribunali provinciali, ed alla Vicaria Criminale, in forza degli Statuti, e delle Prammatiche del Regno, e servata però sempre la forma della nuova Ordinanza dopo la sua pubblicazione.

VI. Considerandosi ormai l' Udienza Generale come Tribunale ordinario per il ramo criminale della nuova Giurisdizion Militare, il Presidente, e il Commessario, rapporto a tal ramo, abbiano quelle facoltà, che il Reggente della Vicaria, e i Giudici di Quartiere godono pel resto della Capitale in vigor della Legge del 1779., ed anche quelle, che la Costituzione de' 17. febbrajo 1786. concede ad essi Presidente, e Commessario rispettivamente.

Ejus Praesidens, et Commissarii facultates quae?

VII. In conseguenza il Commessario abbia l' autorità di far arrestare i delinquenti ( osservando, riguardo all' arresto insignificanti de' godenti il foro militare, l' Editto del 1784, e le modificazioni, che conterrà la nuova Ordinanza ); di dar sul momento, colla intelligenza del Fiscale, le providenze di giustizia, e di economia, che non ammettono dilazione, o non esigono la cognizione dell' intero Tribunale,

Nova Commissarii, et Fiscali paroni onera, ut in hoc, & sequenti s.

la.

lasciando salva al Presidente la superiorità circa tali provvidenze, secondo si pratica col Reggente della Vicaria, e secondo il prescritto della citata Costituzione: ne faccia subito il rapporto allo stesso Presidente: e nel giorno appresso proponga il tutto nell'Udienza, la quale disporrà gli ulteriori provvedimenti, che convengano.

Officium Deputatorum recens ele. Aorum.

VIII. Il Commessario, ed il Fiscale attendano colla massima vigilanza ad estirpare da' luoghi della nuova Giurisdizione i facinorosi, e specialmente i ladri, i vagabondi, e le persone di scandalosa prostituzione. Non permettano giammai che vi ritornino i rivenditori di robe vecchie, già sbanditi; e che Francesco Pappaterra, ed Angiolo di Cosenza, eliminate per nostra sovrana disposizione, vi riaprano le loro perniciose botteghe, ricettatrici di gente perduta, ed oziosa. E curino l'esatta osservanza de' Reali ordini circa il non dovere star botteghe di Orefici nella Strada di S. Giacomo.

IX. Ad oggetto di tener purgati i Siti della nuova Giurisdizione da' malvagi, indicati nel precedente Articolo, e da altri delinquenti; i sedici Deputati, alla cui vigilanza faranno affidate le sedici porzioni di tali Siti sotto la dipendenza dell'Udienza Generale, e con particolarità del Presidente, del Commessario, e del Fiscale, tengano un esatto registro (ognuno per la sua porzione) di tutti gl'individui, che vi dimorano, o pervengono ad alloggiarvi, e de' loro ufizj, e mestieri; notando le famiglie di ciascuna casa, e distinguendo questa per via di numeri. Sopra lo stesso registro, e sopra altre notizie corrispondenti debbano il Commessario, ed il Fiscale formarne un registro generale, indicante quel che si è notato da' Deputati, e quanto altro appartiene al pieno conocimiento de' suddetti individui.

Altera Commissarii, & Fiscipatroni opera.

X. Inoltre il Commessario, ed il Fiscale da se stessi, e per mezzo de' Deputati, coll'ajuto de' citati Registri, e di altre notizie, procurino di sapere, e rilevar minutamente se ne' Siti della nuova Giurisdizione annidano facinorosi, ladri, vagabondi, e gente scandalosa, e vi pervengono stranieri;

esigendone da' Deputati i rapporti in iscritto, e praticando, e facendo praticare tutto ciò, che, per l'oggetto di ottenersi le notizie relative a questo, e al precedente Articolo, sta prescritto nella citata Legge del 1779., e con ispecialità circa i rapporti, e le note da darsi da' Capitani di Strada, Capodieci, Parrochi, Locandieri, Trattori, Bigliardieri, Caffettieri, e simili. In conseguenza di che il Commessario, inteso il Fiscale, darà le provvidenze prontuarie di sua facoltà: ne farà rapporto al Presidente: e poi proporrà il tutto nell'Udienza, da cui si farà eseguire quel che viene determinato dalla detta Legge del 1779., e dalle Regie Prammatiche de' *Vagabundis, & Erronibus*, e subire nelle forme ai colpevoli, e contravventori le pene comminatevi, esclusa quella della corda, ed esclusa la condanna a servizio militare, il quale è premio, e non pena.

XI. I Deputati, colla dovuta subordinazione all'Udienza, e specialmente al Presidente, al Commessario, ed al Fiscale, abbiano l'incarico di girare, due ogni notte, pe' Siti della Giurisdizione (restandone due di riserva per supplir le mancanze indispensabili de' incaricati); ed abbiano perciò sotto il loro comando due diverse Partite di Birri della Squadra dell'Udienza, da dividersi in due parti dal Commessario, e dal Fiscale; una delle quali rondi da S. Giacomo fino alla Pannatica di Marina, e ne' luoghi adiacenti, e l'altra per lo Largo del Castello fino al Molo, Piazza Francese, e Sedile di Porto. A ciascuna delle due Ronde assista uno Scrivano dell'Udienza per la giuridica legalizzazione degli atti, sotto gli ordini del rispettivo Deputato di Ronda.

Deputati bi. ni qualibet nocte region. nes militari jurisdictioni subjectas lustrare tenentur.

XII. I detti Deputati veglieranno sulla condotta degli Scrivani; e di ogni altro individuo della Ronda; e se costoro non fossero subordinati, o in altro modo mancassero nel tempo dell'esercizio del proprio impiego rispetto alla Ronda, li manderanno in carcere, dandone parte al Commessario, e al Fiscale. Non faranno ingerire tali Subalterni in qualunque atto giu-

Ipforum officium, quod noctu prestare debent, in isto, & sequentibus etiam SS.

giudiziario da farsi nel corso della Ronda, tranne la mera legalizzazione degli atti, come sta fissato per regola generale nell'Artic. IV. E, durante la Ronda, invigileranno alla pubblica quiete, con riparar prontamente ad ogni disordine, ed arrestare i rei inflagranti; usando particolare attenzione nella cattura degli asportatori di arme vietate, affinchè questo reato non s'imputi agli innocenti.

XIII. Nelle prime ore della notte facciano spesse visite nelle Cantine, Osterie, e Trattorie, ed in altri simili luoghi. Facciano diligenziare le persone sospette, prendendo stretto conto di loro condizione, e mestiere. E colla massim'attenzione si applichino contro i ladri, e vagabondi.

XIV. Accadendo alcun grave disordine nel corso della notte, ne avvisino subito il Commessario, e il Fiscale. E nel giorno seguente facciano a costoro il rapporto in iscritto di quanto sia accaduto la notte, ancorchè il rapporto fosse negativo.

XV. Generalmente di tutti gl'inconvenienti, che di giorno, e di notte avvenissero ne' siti della Giurisdizione, e di quel che, a tenore di questa Legge, fosse degno di attenzione, i Deputati facciano i distinti rapporti giornalieri al Commessario, ed al Fiscale: in vista de' quali, il Commessario ne darà pieno conto in iscritto al Presidente, da cui se ne farà a Noi il rapporto per mezzo della Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, come pratica il Reggente della Vicaria per Segreteria di Giustizia negli affari del buon governo del resto della Capitale; e il Fiscale farà le istanze corrispondenti alla sua carica: non tralasciandosi intanto dal Presidente, dal Commessario, e dalla Udienza di dare quelle provvidenze di giustizia, e di economia, che occorrono, e che sono contenute ne' limiti delle rispettive loro facoltà, a norma della Legge del 1779., della Costituzione del 1786., e della presente Legge. Si avverta però che le provvidenze, che in qualunque occasione si daffero dal Presidente, e dal Commessario, non potranno mai estendersi alla frusta, o ad altro gastigo significativo: mentre tali punizioni

si debbono decretare dall'Udienza nelle forme regolari.

XVI. I Deputati invigilino rispettivamente alla quiete, al buon ordine, ed alla disciplina ne' siti della nuova Giurisdizione, colla dovuta dipendenza dal Presidente, dal Commessario, e dal Fiscale; e somministrino a costoro tutti quei lumi, e mezzi, che conducano all'accennato fine, e a far ben adempire quanto in questa Legge sta ordinato.

XVII. Il Presidente non di rado visiti i Siti della nuova Giurisdizione di cui ne ha la general Soprantendenza; dando in tal rincontro l'economiche provvidenze di sua facoltà, dirette a togliere gli abusi, e a mantener la quiete, e il buon ordine; con proporre a Noi il conveniente, se bisognassero provvidenze Sovrane.

XVIII. Il Commessario, ed il Fiscale similmente visitino almeo una volta la settimana i Siti suddetti, massimamente le Locande, botteghe di Caffè, Osterie, Cantine, e simili: e il Commessario provvegga sul momento colla sua autorità agl'inconvenienti, che incontri; con darne poi conto al Presidente, e all'Udienza per quel che ulteriormente convenga farsi.

XIX. Il Presidente, il Commessario, ed il Fiscale interdicano efficacemente nelle case di chiunque, dentro i confini della nuova Giurisdizione, i giuochi vietati, specialmente in quelle, dove tali giuochi si mantengono come per mestiere: e se ciò riguardasse persone Militari, il Presidente dia i provvedimenti opportuni, e ne renda conto a Noi per l'ulteriore risoluzione.

XX. L'attual posto della Guardia de' Birri dell'Udienza sia trasportato nel largo del Castello: e di giorno v'invigili per torno uno degli Scrivani di essa Udienza; affinchè la detta Guardia (della cui riforma si parla in separato Dispaccio) restandone una porzione conveniente nel nuovo Posto, giri in picciole Partite tutte le contrade della Giurisdizione; accorra dove la necessità lo richiederà, per esercitar le sue funzioni; ed allontanati dalle vie della Giurisdizione i facinorosi, e chiunque sia stato servo di pena per condanna, o per concordia qual ladro, o vagabondo, ed anche le donne contraven-

Vel ipse Praesidens aliquid quando militares regiones lustrat.

Id semel saltem in hebdomade faciant Commissarius, & Fiscipatrus.

Ludi in talibus regionibus interdicanur.

Excubiarum sedes, & officium.



ventrici all'obbligo di abitare ne' soli luoghi permessi.

Tanquam fures, vel vagabundi damnati liberate prius ne donentur, quam fuerint ab Audientia scribis agniti.

XXI. Per quest'oggetto le Giurisdizioni, ed Ufcine Militari di Terra, e di Mare della Capitale non permetteranno che alcun condannato qual ladro, o vagabondo, il quale avesse finito il tempo della pena, sia messo in libertà, se prima non sarà riconosciuto dagli Scrivani, e dalla Squadra dell'Udienza, e registrato colla distinta filiazione nella Mastrodattia di essa. A qual fine le dette Ufcine rimettano all'Udienza Generale le note distinte de' condannati un mese prima del termine della costoro condanna, onde possa eseguirsi il contenuto nel presente Articolo.

Militare Praesidium Audientiae Generali, quando cumque casus occurrerint, brachium suum praestet.

XXII. Per sostenere, e proteggere le forze dell'Udienza Generale ne' puri casi urgenti, e momentanei, presterà il braccio forte la Truppa della Guernigione, e particolarmente il Corpo de' Fucilieri di Montagna, qualora ne venisse fissata qualche Partita nella Capitale: dovendo però la Milizia agire sempre militarmente sotto la direzione de' suoi Capi, a norma delle veglianti Regali Ordinanze, e de' generali stabilimenti.

Officium ejus qui est a secretis hujus Tribunalis.

XXIII. Il Segretario dell'Udienza tenga separato registro della scrittura di tutta la dipendenza di questa nuova Giurisdizione: invigili sul Mastrodatti, e sugli Scrivani, perchè si osservi il buon ordine in tale scrittura per la parte, che vi hanno costoro: ed abbia l'obbligo di formar le Consulte, e Rappresentanze, da rassegnarsi a Noi nelle occorrenze dall'Udienza, ed anche separatamente dal Presidente, secondo l'urgenza, relativamente agli affari di detta Giurisdizione. Ed acciocchè il mentovato Segretario possa senza disagio eseguir la sua incumbenza così per gli affari della nuova Giurisdizione, come per tutti gli altri di sua ispezione nell'Udienza Generale, e mantener due Ajuvanti; il soldo di venti ducati il mese, fissatogli per pianta nella Costituzione de' 17. febbrajo 1786., venga accresciuto a quarantasette ducati mensuali in tutto, secondo si spiega in altro Dispaccio.

Commisario absente, aut infirmo, ejus

XXIV. Accadendo che il Commisario non potesse esercitare la sua incumbenza per grave malattia, o per legittima assenza, ne supplirà le veci un altro de' Consiglieri dell'Udienza, da destinarsi dal Presidente.

vices gerat alter è Consiliaris Tribunalis.

XXV. In occasione che vacassero i posti di Deputati della nuova Giurisdizione, se ne formerà la Terna dal Presidente, dal Commisario, e dal Fiscale, e si proporrà a Noi per mezzo della Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, onde scegliersi i più idonei. Dichiariamo intanto che i Deputati eletti, e da eleggersi abbiano ascenso alle Magistrature, che loro possono corrispondere a proporzione del merito, e dell'abilità, da contestarsi da detti tre Ministri.

Quomodo Deputati feligi queant, quibus spes est ad Togae honores ascendendi.

XXVI. Il Presidente, in virtù della sua carica, e della sua general Soprintendenza nel governo della nuova Giurisdizione, abbia lo speciale incarico di far esattamente osservare la presente Legge da tutti gl'individui dell'Udienza, e da altri Subordinati; conservando, e facendo conservare quella regolarità, ed unità, ch'è tanto necessaria per la buona, e celere riuscita degli affari: senzachè permetta giammai l'introduzione del minimo abuso.

XXVII. Finalmente comandiamo, che questa Nostra Legge si esegua, e faccia puntualmente eseguire da tutti coloro, a cui appartenga; sotto pena della Nostra Reale indignazione, in caso che taluno vi contravvenisse, e sotto altre pene riservate al Nostro arbitrio. Ed affinchè la detta Legge venga a notizia di tutti, e non possa allegarsene causa d'ignoranza, ordiniamo, e vogliamo che tal Legge si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, del suo Distretto, e de' suoi Casali, e se ne rimettano le copie alle Reali Segreterie, alle Giurisdizioni Militari, alle Reali Ufcine, ai Tribunali, ed a chi altro convenga. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle Nostre Regali arme, riconosciuta dal Nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato del ripartimento di Affari Esteri, Guerra, Marina e Commercio Marittimo, vista dal Nostro Viceprotonotario; e la sua vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara.

Dato in Napoli ai quattordici di Giugno

1790 gno 1790. FERDINANDO. Giovanni  
Ferdinando. Acton. \* Luogo del Sigillo. Vidit Citus  
Praeses Vice Protonot. Dominus Rex man-  
davit mihi Petro Rivellini a Secretis.  
Pubblicata a di 17. Settembre 1790.

Nomina De-  
putatorum  
recens ex Ad-  
vocatorum  
numero ele-  
ctorum.

Eccellentiss. Sign. : In occasione di  
esserfi formata la Legge pel buon gover-  
no de' Siti della nuova Giurisdizion Mi-  
litare, affidato all' Udienza Generale di  
Guerra e Casa Reale, ha ordinato il  
Re, giusta il parere della medesima,  
che restino eletti, ed approvati per De-  
putati di detta Giurisdizione, colle pre-  
rogative espresse nella citata Legge, D.  
Bartolommeo Mantenga, D. Carlo Ti-  
paldi, D. Diego Ferrigno, D. Ferdin-  
ando Parodi, D. Federigo Villani, D.  
Francesco Contarini, D. Giacomo Scil-  
lano, D. Giandomenico Carelli, D. Gio-  
seppe Cappelli, D. Giuseppe di Marti-  
no, D. Giuseppe Cerulli, D. Giuseppe  
Santoro, D. Niccola Rossi, D. Niccola  
Liberatore, D. Pasquale Face, e D.  
Vito Giordano: che il soldo del Segre-  
tario dell' Udienza Generale D. Salva-  
tore di Giovanni ( della cui condotta S.  
M. è ben soddisfatta in vista de' rappor-  
ti avutine dallo stesso Tribunale, e per  
l'esperienza fattane ) da venti ducati  
mensuali si accresca a quarantasette du-  
cati il mese in tutto, da contrarsi da  
quattordici Giugno dell' anno corrente; ac-  
ciocchè possa egli eseguire tutte le in-  
cumbenze di sua ispezione nell' Udien-  
za, e mantenere due Ajutanti: e che,  
riformandosi la Squadra de' Birri dell'  
Udienza, e i loro soldi, si costituiscano  
due Squadre, una viva, ed un' altra d'  
Invalidi; la qual seconda dovrà compor-  
si di parte degli attuali Birri, esser

impiegata ne' servigj di poco momento, e  
finire colla loro morte. Pertanto appro-  
va S. M. che la Squadra viva sia com-  
posta di un Capitano, due Sottocapita-  
ni, un Sostituto, e diece Birri; con  
assegnarsi il soldo mensile di diece du-  
cati al Capitano, che sarà Lorenzo lo  
Mastro; sette ducati per ciascuno ai due  
Sottocapitani, da proporsi dall' Udienza,  
ed approvarsi da S. M.; sei ducati al  
Sostituto, che sarà Gennaro Schioppa;  
sei ducati per ciascuno a quattro Birri,  
che saranno Carlo Nicoletti, Giuseppe  
Tutino, Vincenzo Palumbo, e Giuseppe  
Nicoletti; e cinque ducati per ciascuno  
a sei Birri, da nominarsi dall' Udien-  
za, ed approvarsi da S. M.: che la  
Squadra d' Invalidi sia composta de' se-  
guenti individui della vecchia Squadra,  
che s' intendano giubilati cogl' infra scri-  
ti soldi mensuali; cioè dai Capitani  
Tommaso Pesce, e Biagio Schioppa, l'  
uno con nove ducati, e l' altro con otto  
ducato il mese; e da' Birri Antonio Ro-  
siello, Antonio Bianco, Amodio Aulet-  
ta, Francesco Graniero, e Stefano Au-  
letta, ciascuno con quattro ducati il me-  
se di soldo: e che resti licenziato il  
Birro Vincenzo Graniello, sospeso di sol-  
do da gran tempo per sue mancanze,  
Dichiara in fine S. M. che dal giorno  
della data del presente Dispaccio cessi-  
no gli antichi soldi agl' individui sopra  
nominati delle due Squadre, e corrano  
in loro favore i nuovi soldi descritti.  
Nel Real nome lo comunico a V. E.,  
affinchè l' Udienza Generale lo esegua  
di sua parte. Palazzo 17. Settembre  
1790. GIO: ACTON. Eccellentiss. Sign.  
Generale Pignatelli.

1790  
Gio: Acton.

DE OFFICIO SUPERINTENDENTIAE REGII FVNDI SEPARATIONIS LVCRORVM MILITARIVM

TITVLVS LXXV.

Rescripta Ferdinandi IV Regis, sive

PRAMMATICA IV.

Fiscipatronus Regis Camerae D. Josephus Caravita feligitur ad tuenda jura Regii Fundi Separationis, ut fieri semper deinceps constituitur.



Ol motivo di essersi servito il Re di nominare in data di questo giorno l'Avvocato del Fondo della Separazione de' lucri militari D. Nicola Maria

Vespoli per Assessore di Economia dello stesso Fondo, atteso di ritrovarsi vacante questo impiego per morte di D. Antonio Grazioso; è venuta S. M. in risolvere, e comandare, che restando abolita la Piazza di Avvocato del proprio Fondo, che serviva il riferito Vespoli, si nomini D. Giuseppe Caravita Avvocato Fiscale della Regia Camera della Sommaria per zelare, sostenere, e difendere tutto ciò, che appartenga agl'interessi del citato Fondo, dovendo riputarsi, come un ramo di Reale Azienda. E d'ordine di S. M. lo partecipo a V. S. per governo della Soprintendenza de' Lucri all'oggetto di regolarli con questa Real disposizione in tutti i casi toccanti un tal punto, che d'oggi innanzi si offeriscano. Palazzo 26. Settembre 1765. ANTONIO DEL RIO. Signor Conte Masti.

1865 Antonio del Rio.

Regii Fundi a Secreris habeatur tanquam Procurator Fiscalis quoties Fiscipatronum deesse contingat, ejuque vices gerat in iuribus Fiscalibus tuendis.

Il Re uniformandoli alla Rappresentanza della Soprintendenza del Fondo de' Lucri de' 10. Aprile dello scorso anno, e tenendo considerazione a' servizj, meriti, onestà, probità, e letteratura dell'Avvocato D. Pasquale Martinez, si è degnato presceglierlo per Procuratore straordinario della medesima Soprintendenza senza verun soldo per ora; ben inteso però, che li ducati 108. l'anno, che gode l'attuale Procuratore ordinario D. Francesco Jacobellis, dopo la di lui morte si debbano dividere nella seguente maniera, cioè ducati 60. annui al successore Procuratore ordinario, e li rimanenti du-

cati 48. assegnar si dovessero all'attuale Segretario della Soprintendenza D. Giuseppe Gorga, al quale concede S. M., che da oggi in avanti sia considerato come Procuratore Fiscale della mentovata Soprintendenza, affinché in mancanza del Fiscale, che non sempre puole assistere per le altre sue incombenze, facesse egli le parti del Fisco, essendo la M. S. intesa della di lui abilità, ed onoratezza. Partecipo di real ordine a V. S. I. questa sovrana deliberazione per l'intelligenza, governo, e adempimento della riferita Soprintendenza del Fondo de' Lucri. Palazzo 24. Gennaio 1784. GIOVANNI ACTON. Signor D. Antonio Roxas.

1784 Gio: Acton.

Fra le molteplici risoluzioni prese nel Consiglio di Stato pel Ripartimento di Guerra e Marina tenuto nel presente giorno si è degnato il Re di ordinare, che vacando nella Real Soprintendenza del Fondo de' Lucri le Cariche di Assessore di Economia, di Profiscale, e di Segretario per morte di D. Ferdinando Galiani, e di D. Giuseppe Gorga, si conferisca la prima coll'annuo soldo di 400. ducati a D. Michele de Iorio Consigliere del Magistrato del Commercio; la seconda col soldo di 98. ducati l'anno al nuovo Giudice del Tribunale dell'Ammiragliato, e Consolato D. Carlo Vanni, che dovrà supplir le veci del Fiscale D. Domenico Potenza, quando questi non interviene nella Soprintendenza; e la terza col soldo di 240. ducati, assegnato alla medesima per pianta, e di più con altri 160. ducati l'anno pel peso costante, ed indispensabile delle regolari visite nelle officine del Regio Fondo a D. Pasquale Martinez. E siccome era egli Procuratore dello stesso Regio Fondo; così concede S. M. que-

Ut eligantur Adessor economie, Profiscalis, & a Secretis Regii Fundi; ita placet Profiscalem, cum Fiscipatronus defuerit, ejus vices gerant.

V. v. sta

Tom. II.

sta carica di Procuratore col soldo di 60. ducati l'anno a D. Giandomenico Carelli, il quale costantemente, e gratuitamente ha atteso agl'interessi, e vantaggi del Fondo suderto. Tanto comunico nel real nome a V. S. I., affine che cotesta real Sopraintendenza del Fondo de' Lucri lo sappia, e lo esegua di sua parte. Palazzo 17. Aprile 1789.

1789 Gio: Acton. GIOVANNI ACTON. Signor D. Antonio Roxas.


Omnia causam Regii Fuit Separationis, quae in huius Civitatis Tribunalibus, et Conventibus, regio infra insularum tractantur, Advocatum

Il Re confermando il sovrano Rescritto de' 23. Maggio dell'anno corrente circa il dover assistere d'Avvocato il Segretario della Sopraintendenza del Fondo de' Lucri D. Pasquale Martinez per le cause di tal Ramo, le quali si agitano in diversi Tribunali, e nelle diverse Giunte di questa Capitale; ha risolto

luto e vuole, giusta il parere della Sopraintendenza, ed a norma di quanto si è praticato anteriormente, che per regola generale in tutte le cause del Regio Fondo de' Lucri, le quali si trattano, o si tratteranno ne' detti Tribunali, e nelle accennate Giunte, specialmente nella Sommaria, e nelle Giunte di Sicilia, e di Messina, intervengano sempre a far le parti rispettive di Giudici, e Fiscali l'Assessoré di Giustizia, e quello di Economia del Real Patrimonio D. Domenico Potenza, e col Profiscale D. Carlo Vanni. Nel Real nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima per governo della Sopraintendenza suddetta. Palazzo 11. Luglio 1789. GIOVANNI ACTON. Signor D. Antonio Roxas.

agere place D. Pascha- lem Marti- nez a Secre- tis eiusdem, quibus etiam interfuit Ad- fessor Justitiae, et Econo- miaz, ne- dum ipsius Pro-fiscalis D. Carolus Vanni, vir sane doctis- simus, et inte- gerrimus, qui nunc Fisci- patroni in eo- dem regio Fundo mu- nus laudatif- sime gerit.

1789 Gio: Acton.



DE PISCATV CORALIORVM

T I T V L V S X C I .

Consultatio de Piscatu Coraliorum Mawitaniae Ferdinando IV Regi a Supremo Commercii Magistratu porrecta.

Consultatio- ni huius, i- ppius Na- turae, et Gen- tium quibus- dam prioribus, et confiri- betur, Supre- mo Commercii Magistrato, cuius est laudatissimus Confiliarius, volentem ni- nis inrentum animum ad- jecti MI- CHAEL DE JORIO. In ipsa satis quam doctis- sime, ac lucu- lentissime o- stenditur, haud- quam Nea- politanis Sicu- lisque Corallo- rum Plicato- ribus interdi- tum tali pi- scatu animum intendere vel in ipso Mau- rufaco, Mari, quod ii, lon- gissimo istius-



Icorse alla Corte di Francia la Compagnia Real d'Affrica, lagnandosi che i Pescatori Napoletani hanno fissata la loro Pesca del Corallo sulla Costa di Barberia negli stabilimenti di essa Compagnia, afferendo, che se ne sono resi in una certa maniera padroni, ed usurpatori, poichè ne discacciano i Pescatori propri della medesima. Un tal ricorso fu accolto dal Ministero di Francia, il quale per mezzo dell'Ambasciatore a questa Corte ne ha fatto passare qua un ufficio, avvalorando la Risoluzione ultimamente presa, ed eseguita da i Direttori di detta Compagnia di armare i Legni per difendere i loro dritti contro a i Pescatori Napoletani, e domandando che sia a questi prescritta sotto le pene le più severe di non fare la pesca del Corallo in detti stabilimenti, e di rispettare le Pro-

prietà de i Francesi. La M. S. nell'atto che ha fatto rispondere al suddetto Ambasciatore che avrebbe fatto esaminare le suddette doglianze per l'opportuna provvidenza, sebbene gli sembrasse che non abbia luogo di dolersi la predetta Compagnia, semprechè i Napoletani facciano, come si suppone, la loro pesca nelle debite distanze dalla Costa, e dagli stabilimenti della Capa, Capo di Rosa, e Bona, ordinò nel tempo istesso, che questo Supremo Magistrato esaminasse con quella sollecitudine che fosse possibile un tal' affare, quindi venisse consultando col suo parere all'effetto di potersi dare un'adeguata risposta sull'assunto all'Ambasciatore di Francia, e ciò con Real Car- ta de' 18. Agosto del passato anno 1787., compiegando a tal'effetto copia del Ricorso fatto da i Direttori di detta Compagnia, e della Lettera scritta su tal particolare dal Mareciallo di Castries al Conte di Montemorin.

Pro-

Propostosi l'affare a 28. Novembre in questo Supremo Magistrato, stimammo di rappresentare a V. M. perchè si fosse compiaciuta ordinare al suo Regio Segretario di Legazione in Firenze D. Francesco Vernaccini di sentire dai Capisquadra, che si trovavano in Livorno per mezzo dell' Avvocato colà destinato dalla M. V. fin dal 1779. quel tanto, che loro occorreva in risposta alle doglianze de i suddetti Direttori della Compagnia d'Affrica, affinchè comunicarsi tali risposte al Supremo Magistrato, lo stesso avesse potuto umiliare al Real Trono un adeguato sentimento nella presente interessante controversia.

Colla data poi de' 9. del corrente mese, ed anno la M. V. nell'atto che restituì a questo Supremo Magistrato quelle due Copie, una col ricorso de i Direttori della Compagnia, e l'altra della Lettera del Maresciallo di Castries, ci rimise anche una lettera del suddetto Regio Segretario di Legazione in Firenze con una copia di una lettera scrittagli dal Causidico di Livorno D. Luigi Lionardo Coppi, e con due attestati di quei Padroni, Marinari, e Negozianti Napoletani, che riguardavano la suddetta pesca, ed il non essersi potute sentire le ragioni de i Capisquadra Corallari sull' assunto, essendosi ritirate alla Torre del Greco le Barche Corallare; affinchè questo Magistrato di Commercio facesse l'uso conveniente di tali carte nell'eseguire gli ordini antecedenti.

Ma Noi pronti esecutori di qualunque vostro venerato Real Comando, siccome volendo sentire i padroni delle Barche Coralline, che trovavansi allora in Livorno, rappresentammo a V. M., che si fossero colà intesi, così avendo notizia che si erano ritirati nella loro Patria, prima di giungere quest'ultimo Real Ordine, avevamo già disposte le cose per sentire le risposte da i padroni già ritornati. Moltissimi di essi con formale istanza supponendo che la M. V. avesse ad essi proibito di pescare ne i mari di Barbaria, e nelle circonferenze dell' Isola della Galita, hanno dichiarato di esser prontissimi ad eseguire i Sovrani Ordini, e che da oggi avanti non accosteranno più a

far la detta pesca ne i detti mari. Altri poi hanno domandato di esser lecito di pescare nelle debite distanze dagli stabilimenti della Compagnia, e dove la medesima non può rappresentare alcun dominio, essendo libero il mare fuori del tiro del Cannone.

Quest'ultima domanda è sembrata giusta, e regolare a questo Supremo Magistrato, anche in conformità del dettame pur troppo non fondato, che V. M. ci ha dato, quando ci ha ordinato l'esame di una tal pendenza. Questa è la voce del dritto della Natura, e del dritto delle Genti. Le Leggi Romane ce lo attestano, e ci assicurano che per dritto naturale il mare coi suoi lidi è aperto a tutti, è comune a tutti, e che l'uso del mare è per tutti, come lo è quello dell'aria. Ci soggiungono che il dominio delle cose cominciò dal possesso naturale, e che tanto può esser nostro di quello, che si occupa, quanto si può custodire. Il mare adunque che non può cadere sotto il nostro corporal possesso non è soggetto a dominio a tenore di questa Giurisprudenza.

Non si accorda dominio senza possesso anche per dritto delle Genti, se non vi è possesso, se non vi è termine, che distingue la cosa, che si vuol possedere, e perciò se noi vogliamo riguardare l'indeterminazione del mare, non se ne può dar dominio, perchè il termine non vi è, o è ignoto. Tanto in conseguenza si può occupare del mare, quanto se ne può possedere, e tanto se ne può possedere, quanto se ne può difendere. Il mare dunque è suddito fintanto che dalla Terra gli si può comandare. Il mare lontano, dove la Città da terra non può esercitarvi dominio, si può occupare col possesso, cioè colla navigazione, la quale tende alla custodia del mare istesso. Ma se cessa la navigazione, cessa il dominio, il mare torna allo stato primiero, ed è di nuovo dell'occupante. Si ricerca adunque il continuo possesso, il quale, se il mare è vicino, si ha col dominio della Terra; se è lontano colla navigazione perpetua, o stazione di una perpetua flotta, e in questa maniera si ottiene il dominio del mare.

Non è così facile, dice Vattel nel suo dritto delle Genti *lib. 1. cap. 23.*, determinare fino a qual distanza una Nazione possa stendere i suoi dritti sopra i mari, che la circondano rispetto ad un'altra Nazione. Ma soggiugne che tutto quello, che vi si può dare con maggior ragione, si è che in generale il dominio dello Stato sul mar vicino va fino a quel punto, dove si può far rispettare, poichè sarebbe una pretesione vana, e ridicola di attribuirsi un dritto, che non si può far valere, e quindi conchiude che oggidì tutto lo spazio di mare, che è alla portata del cannone, lungo le coste, è riguardato come una parte del territorio, e per questa ragione un vascello preso sotto il cannone di una forza neutrale, non è di buona preda.

L'uso del mare consiste nella navigazione, e nella pesca. Quest'uso è innocente, e non nuoce a persona, poichè basta a i bisogni di tutt'gli uomini. Chi se ne vuol rendere il solo padrone, e vuole escluderne gli altri è un volerli privare senza ragione de i benefizj dalla natura. Quella Nazione che vuole arrogarsi un dritto esclusivo sul mare, fa ingiuria a tutte l'altre, e tutte hanno il più grand'interesse di far universalmente rispettare il dritto delle genti, che è la base della loro tranquillità.

Questi dritti di navigare, e di pescare essendo dritti di pura facoltà, *jura mera facultatis*, i quali sono imprescrittibili, non possono perdersi per lo non uso. E perciò quando anche una nazione si trovasse sola da un tempo immemorabile in possesso di navigare; o di pescare in certi mari, ella non potrebbe su questo fondamento attribuirsi il dritto esclusivo. Che l'altre Nazioni non abbiano fatto uso del dritto comune, che aveano alla navigazione, ed alla pesca per tutto quel tempo, e per qualunque altro, non per ciò si dee intendere che abbiano voluto rinunziarvi. Elleno potranno sempre usarne quante volte vorranno.

Gli Scrittori del Dritto pubblico, che piantano massime cotanto incontrastabili vengono a limitarle solamente in due casi, ma quest'eccezioni so-

stengono maggiormente la regola in contrario. Tali sono la rinuncia espressa, o il tacito patto. Come è libero ad ognuno il rinunciare al suo dritto, così una nazione può acquistare dritti esclusivi di navigazione, e di pesca per mezzo de i Trattati, ne i quali altre Nazioni rinunziano in favor suo a que' dritti, ch'esse hanno dalla natura. Così la Casa d'Austria ha rinunciato in favor degl'Inglese, ed Olandesi al dritto di mandar vascelli da i Paesi Bassi all'Indie Orientali. Grozio nel *lib. 2. de Jur. Bell. & Pac. cap. 3. n. 15.* rapporta molti esempj di simili Trattati.

Può ancora accadere che il non uso rivesta la natura d'un consenso, o d'un patto tacito, e diviene così un titolo in favor d'una Nazione contra di un'altra. Una trovasi in possesso di navigare, e di pescare in certi luoghi; ne pretende un dritto esclusivo, e proibisce all'altre di prendervi parte. Se queste ubbidiscono ad un tal dritto con segni sufficienti a dimostrarne la *comivenza*, elleno così vengono tacitamente a rinunziare al loro dritto a favor di quella, e gliene stabiliscono uno, che questa può legittimamente sostenere contro di loro, soprattutto quando è avvalorato da un lungo, e continuo uso.

Ma siccome la libertà di navigare, e di pescare in pieno mare è ristretta dal patto tacito, o espresso, così la proprietà del mare vicino alle coste riceve le stesse limitazioni. Si conviene nel Dritto pubblico, che se un popolo ha sulle sue coste una pescheria o di perle, o di pesci, di cui si può far padrone, può anche approfittarsi di questo beneficio della natura, come di una dipendenza del paese, che occupa. Ma se lungi dall'impadronirsene, avesse egli una volta riconosciuto il dritto comune degli altri popoli di venirvi a pescare, egli non può mai più escluderveli, poichè ha lasciato questa pesca nella sua comunione primitiva, almeno riguardo a quelli, che sono in possesso di profittare. Gl'Inglese non essendosi impadroniti fin dal principio della pesca dell'aringa sulle loro coste, ella è divenuta loro comune coll'altre Nazioni.

Ed ecco come è ugualmente facile di



di provare che il mare dee esser libero, e che è permesso a tutti gli uomini di navigarvi, il che è l'oggetto del celebre Trattato di Grozio *Mare Liberum*; e di far vedere che il Mare non dee essere libero, che è l'oggetto di un Trattato di Seldeno *Mare Clausum*, Quest'elemento può essere libero, e chiuso e in pieno mare, e lungo le coste in quella maniera, che abbiamo avuto l'onore di rappresentare a V.M. dietro alla scorta dei più valenti Scrittori del dritto pubblico, e con principj così saldi, e così fondamentali di ogni società, che per tali sono ormai conosciuti da tutta l'Europa.

La Compagnia del Bastione di Francia, che in Provenza si chiama anche Compagnia d'Affrica non fu stabilita solamente per la pesca del Corallo, ma ancora per tutto il Commercio che si fa dal Bastione fino a Gigerj; il che comprende la Cala, Capo di Rosa, Bona, e Collo, il cui Commercio è a sei accordato dal Re in esclusione di tutti gli altri Sudditi. Questa è la testimonianza che ce ne fa Savary nel suo gran Dizionario del Commercio, quando ci descrive il Commercio di Barbaria all' Art. XI., e all' Articolo delle Compagnie, quando nel §. 2. ci descrive quella del Bastion di Francia. Qui si leggono gli altri Articoli di Commercio, che vi si fa, ed anche la Storia di questa Compagnia.

L' Isola della Galita adunque non è compresa in questa concessione, nè la pesca del Corallo è il solo oggetto dello stabilimento di questa Compagnia, nè ella paga alle Potenze di Algeri, e di Tunisi quei tributi annuali a questo sol' oggetto. Egli è vero che M. de la Tour, che al presente n' è alla testa, in una lettera scritta al Conte di Montmorin in data de' 25. Ottobre 1787 assicura che ella da alcuni anni abbia comprato il dritto della pesca sulla Costa di Tunisi da Tabarco fino ai confini di questo Regno verso l'Est della parte di Tripoli, e conchiude che l' Isola della Galita è compresa in questa concessione. E' vero altresì che i Direttori assicurano che la Compagnia non voglia estendere il suo

privilegio fuori de i limiti fissati dal Dritto delle Genti per la proprietà della Costa, e del Mare che la bagna, ed ella vorrebbe che si fissasse la distanza, e si osservasse da i Pescatori Francesi, e Napoletani sopra tutta l' estensione delle Coste di Tunisi, o di Algeri fino a Bogia, e così cesserebbono per sempre le doglianze.

Questo Supremo Magistrato non è lontano da tali sentimenti, che li reputa troppo giusti, e troppo propri per dar termine una volta per sempre a queste controversie in conformità de' veri principj del dritto naturale, e delle Genti anche suggeritici dalla M. V., e per assicurare a vostri Sudditi questo ricchissimo ramo di Commercio. Ma per adattare al caso principj così generali, così veri, e fare il giusto dettaglio, si dà l'onore di umiliare al Real Trono il vero stato di questa pesca.

Son quasi due Secoli, dacchè i Marinari della Torre del Greco hanno pescato il Corallo ne i mari di Corsica, e di Sardegna. Nel 1780. allettati da un maggior guadagno ardirono di farla sulle Coste dell' Affrica in mezzo a i pericoli evidentissimi di una prossima schiavitù. Ella cominciò a farsi nelle vicinanze della Galita, Isola disabitata, che ha nove miglia di circuito, e quaranta di distanza dal continente di Tunisi. Lo scoglio fortunato, dove approdarono la prima volta si chiama lo scoglio *Supremo*, lontano ventiquattro miglia da quell' Isola, e quarantatré dalla Costiera di Barbaria, e qui restò la pesca fino al 1782.

Nel 1783. riuscì agli stessi Pescatori di trovare una secca distante dalla Galita venti miglia, e verso Greco quanto a Tramontana, dove fecero una ricca pesca, siccome fecero anche nel 1787. Nel 1785. cominciarono ad inoltrarsi sempre più verso il lido, ed in distanza di dodici miglia fuori Capo Negro fecero la terza pesca. Questo luogo è a mezzo giorno quanto a Scirocco, e si estese fino a fuori Capo di Rosa nella distanza di quindici miglia verso il Mezzogiorno. E finalmente nel 1786, e 1787 si è fatta la pesca così in detto luogo, che fuori il Golfo di Bona dalla parte di Levante, lon-

lontano dal lido di detto Capo quindici miglia. Così tutta l'intera pesca del Corallo in quei mari forma l'estensione di sessanta miglia per Ponente a Libeccio, e si allontana dal lido dodici, quindici, venti, e quarantatré miglia.

Quando la pesca succede in questa distanza, non ha di che dolersi la Compagnia, perchè secondo i principj del dritto delle Genti, che abbiamo avuto l'onore di rammentare a V. M., non si possono comprendere questi scogli negli stabilimenti della medesima. La distanza è affai al di là dal tiro del cannone, e perciò non vi è proprietà, che se ne possa vantare. La pesca viene ad esser libera, e libera per ogni dritto, ed ecco la debita distanza additataci dalla M. V., nella quale le Barche Coralline possano pescare il corallo senza far torto alla Compagnia.

Noi però non dubitiamo che in una pesca così abbondante, e doviziosa, e dove concorrono niente meno, che quattrocento barche della Torre, poco più, o poco meno con quattromila persone, oltre ad altre barche di Trapani, non vi debbano succedere de i disturbi con quelle della Compagnia. Potrà anche succedere che per l'infedeltà de i pescatori della medesima, e per l'ingordigia dei nostri non si faccia qualche contrabando, e che questo oltre alle additate cagioni sia tanto più agevolato dalla dimora de i Napoletani in quelle vicinanze, e dalla loro libera comunicazione co i pescatori della Compagnia. Questa in verità per rimediare ad un inconveniente di tanta conseguenza per lei vi ha stabilito delle barche di osservazione, che potrebbero diminuire le contovenzioni, ma non si lusinga di farle cessare all'inturto, quando non moltiplicassero tali Ispettori, il che sarebbe affai rovinoso.

Ma non per questo il Supremo Magistrato crede che si possa a i nostri pescatori proibir la pesca. Ella dee esser libera, perchè è nella distanza fissata dal dritto delle Genti. Qualunque abuso che se ne faccia da i Corallari,

qualunque danno che questi cagionano agli altri, qualunque danno che essi facessero in occasione di tal pesca, merita di essere severamente punito, ed anche esemplarmente, perchè veramente tutto tenderebbe a disturbare la pace, e gl'interessi di una Compagnia suddita di una Potenza cotanto ragionevolmente contemplata, e riguardata dalla M. V. ne' suoi Dominj. Ma per gli eccessi de i particolari la Nazione non potrà mai perdere quel dritto sulla pesca del Corallo ne i mari d'Africa, che a lei viene francamente accordato dalla Giurisprudenza delle Genti, Dal Supremo Magistrato del Commercio il dì 29. Marzo 1788. D. ANTONIO SPINELLI PRESIDENTE. D. Lorenzo Pacevò. D. Ippolito Porcinari. D. Michela de Iorio. D. Giuseppe Secondo.

1788  
Antonio Spinelli Presiden.

*Rescriptum Ferdinandi IV, Regis*

*sive*

#### PRAMMATICA IV.

IN seguito della Rappresentanza di detto Magistrato del Commercio del 20. dello scorso, il Re è venuto in confermar la grazia del Foro Militare accordata ai Pescatori e Fabbricanti di Corallo in Trapani, per incoraggiare intanto quel cetto finchè non venga fissato in Sicilia con precisione il Foro per le Arti Marinaresche, e per la Marina Mercantile: conche però quel Governator Militare in caso di bisogno, e ad ogni richiesta del Senato, dia il braccio necessario pel sollecito pagamento de' dazj, così Regj, che Civici, e così ordinarj, che straordinarj, dovuti da quei Pescatori, e Fabbricanti di Corallo. Ed essendosene dati gli ordini corrispondenti, ne prevengo nel Real Nome V. S. Illustrissima, e'l Magistrato per loro intelligenza. Palazzo 6. Novembre 1790. GIO: ACTON. Signor D. Antonio Spinelli.

Forum Militare piscatoribus Corallorum Siculis indultum.

1790  
Gio: Acton.

F I N I S

APPENDICVLA ALTERA  
 C H R O N I C O N  
 R E G V M  
 ET PRAGMATICARVM SANCTIONVM  
 A . C A R O L O V .  
 I M P E R A T O R E .  
 A . D .  
 F E R D I N A N D V M I V .  
 H I S P A N I C A E J V E N T V T I S P R I N C I P E M  
 R E G E M O P T I M V M .

Reges, & Proreges	Summa legum	Annus, et Dies	Titulus	Pragmatica	Tomus	Pagina
Ex temporum ratione, quibus Neapoli huc usque regnarum, ut nunc etiam feliciter, heic satis accurate proponere non recusarem, nisi abunde id, et quam diligentissime factum a D. O. MINICO ALPHENO VARIO novissem in quarta huiusmodi appendice: unde assumi non incommode queunt, quae huc pertinent. Ur si eadem, quae is de hac re satis perquisita investigavit, & in lucem quoque feliciter protrulit, denuo legentium oculis subijcere statuissem, repone mihi aliquis illud potuisset, Equis non fastidiat re-coctam crambem? Quare in eadem re laborem mihi nullum sumendam heic puravi, ne vel ipsi mihi, et Lectori videat temus.	19	1539 27 Julii	LIX	XVIII	I	292
		1549 22 Aug.	XXIX	XLIV	I	168
		1549 16 Sept.	LXX	VII	II	34
		1552 18 Junii	LXVII	LVIII	II	15
		1552 11 Oct.	LXXII	LIX	II	16
		1554 13 Jan.	LXXIX	XCII	II	143
		1558 5 Nov.	IX	XIV	I	106
		1558 14 Dec.	LXVIII	VIII	II	29
		1560 28 Sept.	LIX	XIX	I	297
		1560 29 Nov.	LIX	XX	I	297
1561 12 Apr.	LIX	XXI	I	298		
1561 21 Junii	LXVII	LX	II	17		
1562 24 Mart.	LXVII	LXI	II	19		
1562 16 Junii	LXVII	LXII	II	21		
1564 12 Jan.	LIX	XXI	I	299		
1569 12 Febr.	LIX	XXII	I	300		
1573 4 Junii	LIX	XXIII	I	300		
1573 4 Dec.	LIX	XXIV	I	301		
1585 4 Dec.	I	LII	I	2		
1591 24 Mart.	XXXIII	LII	I	195		
1612 15 Oct.	LXXVIII	LXXXIV	II	133		
1623 25 Jan.	LXXVIII	IX	II	29		
1631 1 Dec.	I	LII	II	3		
1639 20 Oct.	LXXXI	XVI	II	184		
1643 28 Mart.	LVI	IX	I	273		
1643 22 Dec.	LVIII	V	I	282		
1648 9 Maii	LVI	X	I	275		
1648 1 Julii	I	LIV	I	4		
1648 28 Aug.	VII	LXIX	I	72		
1648 28 Aug.	VII	LXX	I	73		
1648 28 Aug.	VII	LXXI	I	73		
1648 9 Oct.	X	LIX	I	107		
1648 18 Dec.	XIV	IX	I	126		
1649 26 Apr.	LXXIX	XCII	I	142		
1649 27 Maii	LXXIX	XCIII	II	144		
1650 30 Apr.	I	LV	I	5		
1650 18 Nov.	LXXIX	XCIII	II	144		
1652 19 Julii	LXXIX	XCII	II	144		
1657 9 Julii	LXXIX	XCII	II	144		
1662 15 Dec.	LXXIX	XCIV	II	146		
1664 3 Nov.	LXXV	GXI	II	59		
1665 17 Mart.	LXXIX	XCIV	II	147		
1665 6 Aug.	I	LVI	I	6		
1666 28 Julii	LXXIX	XCVI	II	149		

Reges, et Proreges	Summa legum	Annus, et Dies.	Titulus	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
invidere; fatis illi esse ratus priorem, ac postremum Regem, cuius leges in Collectionis hujus numeros redigi, palam fecisse.	90	1666 5 Oct.	LXXIX	XCVII	I	149
		1672 1 Apr.	I	LVII	I	7
		1672 21 Junii	LXXIX	XCVII	II	151
		1685 12 Dec.	LXXIX	XCVIII	II	151
		1686 1 Febr.	LIII	I	II	170
		1688 11 Nov.	LXVII	LXIII	II	84
		1688 29 Nov.	LXXV	CXII	I	60
		1688 28 Dec.	LXVII	LXIV	II	25
		1689 29 Mart.	LXVII	LXV	II	26
		1691 23 Jan.	LXXV	CXIII	II	63
1692 5 Dec.	LXXVI	LIX	II	94		
1693 10 Julii	LXXIX	XCVIII	II	154		
1693 9 Oct.	X	LX	I	109		
1694 5 Oct.	XXIX	XLV	I	168		
1695 22 Jan.	LXXIX	XCVIII	II	154		
1695 19 Maii	LI	XII	I	268		
1696 24 Febr.	LX	XI	I	307		
1696 17 Maii	LXI	XIII	I	269		
1696 23 Aug.	X	LXI	I	111		
1697 12 Julii	LXV	XX	II	11		
1698 21 Julii	LXXIX	XCIX	II	156		
1699 1 Nov.	LXXV	CXIV	II	63		
1701 . . . . .	I	LVIII	I	7		
1701 12 Sept.	VII	LXXII	I	75		
1701 12 Dec.	LXX	VIII	II	37		
1712 29 Apr.	XXV	VII	I	161		
1703 30 Maii	LXII	XIV	II	2		
1705 9 Jan.	LVI	XI	I	275		
1705 3 Sept.	LXXV	CXV	II	66		
1706 6 Mart.	XXVI	LVIII	I	162		
1707 7 Junii	XXVII	XXXI	I	163		
1707 20 Julii	XLIV	IV	I	257		
1707 18 Aug.	XX	I	I	152		
1707 14 Sept.	VI	XXI	I	70		
1707 4 Nov.	I	LIX	I	8		
1708 28 Mart.	XII	IX	I	124		
1709 1 Junii	XV	VII	I	126		
1710 25 Junii	XXIX	XLVI	I	170		
1711 2 Oct.	XXI	II	I	53		
1712 20 Jan.	LIX	XXV	I	202		
1712 22 Junii	LVIII	VI	I	283		
1713 23 Junii	XXXI	II	I	173		
1713 30 Oct.	XXIV	XIX	I	160		
1713 7 Nov.	LX	XXVI	I	304		
1714 14 Apr.	XXIX	XLVII	I	171		
1716 11 Julii	VII	LXXIII	I	76		
1717 11 Febr.	LXXIX	C	II	157		
1718 22 Maii	XLVIII	I	I	261		
1720 6 Aug.	LXXV	CXVI	I	67		
1720 1 Oct.	LXXV	CXVII	II	69		
1723 11 Junii	LXXV	CXIX	II	70		
1723 21 Julii	LXXV	CXVIII	II	70		
1724 18 Mart.	LXXV	CXX	II	71		
1724 18 Mart.	LXXV	CXXI	II	72		
1724 20 Junii	LXXV	CXXII	II	72		
1724 22 Sept.	LXXV	CXXIII	II	72		
1724 31 Oct.	LXXV	CXXIV	II	74		
1724 14 Dec.	LXXV	CXXV	II	75		
1725 15 Febr.	LXXV	CXXVI	II	75		
1725 8 Junii	XXXIII	. . . . .	I	199		
1726 30 Jan.	LI	XIV	I	169		
1727 25 Jan.	XXXII	II	I	174		
1729 28 Maii	LXXV	CXXVII	I	76		
1730 31 Julii	XXX	IX	I	170		
1732 15 Nov.	XI	VI	I	113		
1734 1 Febr.	XXXIII	. . . . .	I	206		
1734 8 Junii	LV	III	I	273		
1734 21 Oct.	XLVIII	III	I	163		
1736 27 Maii	LXXXV	II	II	227		
1736 28 Maii	LXXXV	II	II	228		
1737 . . . . .	XVII	VI	I	135		
1737 16 Apr.	LXXXII	XX	II	197		
1737 30 Julii	LXXXIV	I	II	224		
1738 5 Junii	LXXI	VI	II	37		
1738 30 Junii	LIX	XXVII	I	305		
1738 18 Julii	LXXI	VII	II	38		
1738 21 Julii	LXXI	VIII	II	38		
1738 11 Aug.	LXXXVII	XVI	II	233		
1738 22 Oct.	LXXXV	. . . . .	II	244		

Reges, & Proreges	Summa legum	Annus, et Dies	Titulus	Pragmatica	Tomus	Pagina
		1738 23 Oct.	LXXXVIII		II	239
		1739 19 Jan.	LXXXVI	LXI	II	97
		1740 29 Jan.	LXXXV	III	II	58
		1740 15 Feb.	LXXXII	XXI	II	201
		1740 24 Julii	LXXXII	XIX	II	196
		1740 9 Julii	L	I	I	267
130		1740 3 Nov.	LXXXII	XXI	II	201
		1741 29 Julii	XXXIII	II	I	176
		1741 30 Julii	LXXXIX		II	247
		1741 23 Aug.	XXXVIII	VI	I	244
		1741 6 Sept.	LXXXII	XXI	II	201
		1741 6 Oct.	LXXVI	LX	II	96
		1742 30 Apr.	VIII	VII	II	98
		1742 . . . . .	LXXXIII		II	207
		1742 13 Dec.	XXXIII	III	I	178
		1742 17 Dec.	XXXIII	III	I	193
140		1743 19 . . .	LXXXV	CXXVIII	II	82
		1744 2 Junii	I	LX	I	9
		1744 7 Nov.	XL	V	I	250
		1745 9 Jan.	I	LXI	I	11
		1745 9 Julii	LXXXII	XXI	II	201
		1746 . . . . .	IV	V	I	66
		1746 . . . . .	LXXXIV		II	58
		1747 6 Maii	LXXXVI	I	II	230
		1747 11 Mart.	LXXXII	XXI	II	202
150		1752 25 Oct.	LXXX	IV	II	167
		1753 21 Febr.	LXXX	VIII	II	177
		1753 3 Apr.	LXXX	V	II	169
		1753 5 Sept.	LXXX	VII	II	171
		1753 12 Sept.	LXXX	VI	II	170
		1756 4 Febr.	LXXX	IX	II	179
		1756 30 Mart.	XXI	X	I	154
		1756 2 Julii	LXXX	X	II	181
		1756 18 Nov.	XXII	XII	I	156
		1757 8 Mart.	LXXXV	III	II	229
160		1758 22 Julii	LXXXII	XX	II	197
		1759 21 Apr.	XXXIX	VIII	I	247
		1759 1 Aug.	XLIII	IV	I	256
		1765 26 Sept.	LXXXV	IV	II	337
		1766 20 Ian.	LXXXII	XXI	II	202
		1766 4 Oct.	LXXXVI	II	II	230
		1766 23 Oct.	LXXXII	XXI	II	202
		1771 25 Sept.	XCIX	LXXXVI	II	296
		1771 26 Oct.	XCIX	LXXXVI	II	297
170		1772 29 Febr.	XIII	XXXVII	II	124
		1772 23 Oct.	XCIX	LXXXVI	II	297
		1772 3 Dec.	XLI	I	I	251
		1772 9 Dec.	LVII	XII	I	278
		1772 10 Dec.	LXXXII	XXI	II	98
		1773 24 Apr.	LXXXVI	II	II	231
		1773 9 Julii	XCIX	LXXXVII	II	299
		1774 17 Mart.	XC	I	II	248
		1774 23 Sept.	LXXXVII	XXII	II	234
		1774 8 Oct.	LXXXVII	XXIII	II	234
		1774 26 Nov.	LXXXVII	XXIV	II	239
180		1775 10 Febr.	I	LXII	I	14
		1775 17 Mart.	I	LXIII	I	15
		1775 18 Julii	VI	XXI	I	72
		1775 12 Sept.	XIV	II	I	257
		1775 28 Dec.	XCVI	VI	II	290
		1777 10 Julii	LXXXVII	VII	II	99
		1777 12 Julii	XXVII	XXXII	I	165
		1777 14 Aug.	XI	VII	I	113
		1777 1. Nov.	LXXXVII	VIII	II	103
190		1777 10 Nov.	I	LXIV	I	18
		1777 19 Dec.	V	III	I	68
		1777 29 Dec.	LXXXVII		I	103
		1778 9 Ian.	I	LXV	I	19
		1778 6 Maii	VII	LXXXIV	I	79
		1778 20 Julii	XXIII	XVIII	I	157
		1778 12 Aug.	LVIII	VII	I	284
		1778 8 Sept.	LXXXVII	IX	II	106
		1778 19 Sept.	XLVI	I	I	260
		1778 28 Sept.	VII	LXXXV	I	82
200		1778 11 Dec.	LXXXIX	CIII	I	160
		1779 12 Febr.	V	III	I	70
		1779 17 Febr.	XXVIII	V	I	167
		1779 10 Apr.	LVIII	VIII	I	284
		1779 24 Apr.	LXXXIX	C.	II	157

\* Quae ab hoc spno sequantur Pragmaticae Sanctionis noviter adjectae sunt, & in corpus legum novissime cum aliis confarvante praeter ceteras supra relatas, & ab aliis Conditionibus omiffas.

Reges, et Proreges	Summa legum	Annus, et Dies.	Titulus	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1779 24 April.	XCVIII	IX	II	295
		1779 4 Maii	LIV	I	I	272
		1779 19 Maii	VIII	II	I	95
		1779 5 Iunii	LXXVI	II	II	97
		1779 12 Iunii	VIII	III	I	96
	210	1779 17 Iulii	VIII	IV	I	96
		1779 28 Iulii	III	I	I	38
		1779 29 Iulii	VIII	V	I	97
		1779 7 August.	XCIX	VIII	II	279
		1779 8 Aug.	XCIX	LXXVIII	II	207
		1779 15 Aug.	XCII	LXXVII	II	195
		1779 2 Sept.	XVI	II	I	133
		1779 2 Oct.	III	I	I	39
		1779 4 Dec.	XCIX	LXXVIII	II	312
	220	1779 6 Dec.	XVI	I	II	132
		1779 20 Dec.	LXIX	CLIV	I	329
		1780 10 Ianuar.	II	XXVII	II	35
		1780 18 Febr.	XCIX	LXXIX	I	313
		1780 18 Maii	I	LXVI	I	22
		1780 29 Maii	LXXV	CXXIX	I	84
		1780 24 Iunii	I	LXVII	II	23
		1780 19 Iulii	XLIX	I	I	265
		1780 20 Oct.	XC	II	I	247
		1780 28 Nov.	X	LXII	I	111
	230	1780 6 Decem.	IV	I	I	62
		1780 11 Decem.	LXIV	II	II	9
		1781 9 Ianuar.	XCIX	LXXX	I	313
		1781 23 Ianuar.	LXV	XXI	I	13
		1781 8 Febr.	XXXIX	IX	I	247
		1781 6 April.	LIX	XXVIII	I	305
		1781 21 April.	III	I	I	41
		1781 1 Maii	VII	LXXVI	I	83
		1781 3 Oct.	XCVII	IX	II	295
		1781 17 Oct.	III	VI	I	3
	240	1781 6 August.	VIII	II	I	97
		1781 21 August.	LVIII	IX	I	289
		1782 1 Ianuar.	III	III	I	52
		1782 25 Ianuar.	XCIV	XXXVI	II	280
		1782 6 Febr.	LXI	XV	II	6
		1782 10 Mart.	VII	LXXVII	I	83
		1782 23 Mart.	XCIV	XXXVIII	I	280
		1782 30 Iulii	LIX	XXX	I	306
		1782 3 Septem.	LXXV	CXXX	II	89
		1782 5 Septem.	LXXXIII	II	II	269
	250	1782 . . . Oct.	XXIII	XIX	I	158
		1782 26 Oct.	XXIII	XX	I	159
		1782 27 Ianuar.	VII	LXXVIII	I	85
		1782 8 Mart.	III	III	I	52
		1782 20 Mart.	I	LXVIII	I	28
		1782 21 Mart.	LVIII	X	I	286
		1782 31 Mart.	XXXIX	X	I	248
		1782 9 Maii	LXIV	III	II	10
		1782 5 Iulii	III	III	I	54
	260	1782 25 Iulii	XCIV	XXXVIII	II	283
		. . . . .	XCIV	XXXIX	II	285
		1782 9 August.	III	III	I	54
		1782 9 August.	III	III	I	55
		1782 30 August.	III	III	I	56
		1782 6 Septem.	III	III	I	58
		1782 7 Septem.	III	III	I	58
		1782 19 Nov.	VII	LXXIX	I	85
		1782 6 Decem.	III	III	I	59
	270	1782 6 Decem.	LXXII	III	I	42
		1782 17 Decem.	LVIII	XI	I	288
		1784 2 Ianuar.	VIII	VIII	I	100
		1784 7 Ianuar.	XI	VIII	I	117
		1784 24 Ianuar.	LXXXV	IV	II	337
		1784 26 Febr.	XLVII	I	I	262
		1784 8 April.	LXXIX	XI	II	158
		1784 30 April.	LXXV	CXXXb	II	92
		1784 30 Iulii	LXXIX	CI	II	158
	280	1784 5 August.	VII	LXXX	I	88
		1784 13 August.	XI	IX	I	118
		1784 25 Aug.	LXXIX	CI	II	158
		1784 31 Aug.	XI	X	I	120
		1784 24 Octob.	LXIX	XVIII	II	31
		1784 25 Dec.	IV	II	I	62
		1785 24 Ianuar.	IV	VI	I	68
		1785 1 Martii	LXXII	II	I	44



Reges, & Proroges.	Summa legum.	Annus, et Dies.	Tirulus.	Pragmatica.	Tomus.	pagina.
		1785 20 April.	XI	XI	I	122
		1785 4 Junii	LXIII	III	I	8
	290	1785 4 Julii	IV	IV	I	66
		1785 14 Julii	LXXX	XI	II	185
		1785 20 Aug.	LXXXIII	III	II	210
		1705 24 Aug.	XCIX	LXXXI	II	315
		1785 28 Aug.	XXXIV	I	I	218
		1785 27 Sept.	IV	II	I	65
		1785 20 Decem.	IV	III	I	65
		1785 31 Decem.	LXXXI	XVII	II	186
		1786 11. Januar.	XCIII	XII	II	277
		1786 17. Febr.	LXXIII	I	II	50
	300	1686 14 Martii	LXXXIII	.....	II	53
		1786 1. April.	XCIX	LXXXII	II	316
		1786 26 April.	XLII	XII	I	252
		1789 24 Maii	XLII	XIII	I	254
		1786 16 Junii	XXXV	I	I	221
		1786 17 Junii	XXXVI	I	I	223
		1786 28 Junii	LVII	I	I	279
		1786 30 Julii	XIX	V	I	141
		1786 31 Julii	XCIX	LXXXIII	II	317
		1786 29 Sept.	XIX	VI	I	142
	310	1786 11 Oct.	LXI	XVII	I	310
		1786 27 Oct.	XIX	VII	I	146
		1786 16 Nov.	XIX	VII	I	146
		1786 5 Dec.	XIX	VIII	I	146
		1787 10 Januar.	XIX	IX	I	148
		1787 15 Januar.	VIII	IX	I	101
		1787 17 Januar.	XXXVI	I	I	242
		1787 29 Januar.	XIX	X	I	148
		1787 15 Mart.	LXIX	XIX	II	33
		1787 13 Junii	LXI	XVIII	II	328
	320	1787 19 Julii	LX	XI	I	308
		1787 27 Julii	LXXV	CXXXII	II	92
		1787 27 Julii	XCIV	VII	II	288
		1787 28 Julii	XIX	XI	I	149
		1787 . . . Aug.	XXXVIII	VII	I	245
		1787 . . . Aug.	XXXVIII	VIII	I	246
		1787 10 Aug.	XIX	XII	I	149
		1787 18 Aug.	LXXXVI	III	II	231
		1787 21 Sept.	LXXXII	XXI	II	198
		1787 24 Oct.	LXVII	LXVI	II	28
	330	1787 8 Nov.	LXXVI	III	II	232
		1788 20 Januar.	XIX	XIII	I	150
		1788 24 Januar.	VII	LXXXI	I	90
		1788 26 Januar.	XI	XII	I	122
		1788 16 Febr.	XXXVIII	IX	II	246
		1788 26 Mart.	LXXXVI	III	II	232
		1788 29 Mart.	XCI	I . . .	II	342
		1788 15 April.	XCI	I	II	249
		1788 18 April.	XCI	I	I	249
		1788 23 April.	XCI	I	I	250
	340	1788 9 Maii	LXXXII	XXI	I	199
		1788 4 Innii	II	XXVIII	I	36
		1788 12 Junii	XIX	XIV	I	150
		1788 20 Junii	I	LXIX	I	29
		1788 23 Aug.	LXXII	IV	II	330
		1788 6 Julii	VII	LXXXIII	I	93
		1788 18 Aug.	XXIII	XXI	I	160
		1788 22 Aug.	XXIII	XXII	I	100
		1788 23 Aug.	VII	LXXXIV	I	94
		1788 30 Aug.	VII	LXXXV	I	94
	350	1788 1. Septem.	LVII	II	I	201
		1788 12 Septem.	I	LXX	I	32
		1788 25 Oct.	VII	LXXXII	I	92
		1788 7 Nov.	LII	I	I	270
		1788 . . . Nov.	LXXXIII	IV	II	211
		1788 25 Dec.	I	LXXI	I	32
		1788 30 Dec.	LXXXII	XXI	II	199
		1788 . . . . .	LXXXIII	V	II	211
		1689 27 Januar.	XVIII	I	I	135
	360	1789 14 Martii	LXXXII	XXI	II	199
		1789 11 April.	LXXXII	XXI	II	199
		1789 17 April.	LXXXII	III	II	45
		1789 17 April.	LXXXV	IV	II	338
		1789 25 April.	LXXXVI	LXXXV	II	139
		1789 11 Maii	XIX	XVI	II	325
		1789 20 Maii	LXXXII	XXI	II	200
		1789 26 Maii	LXXXII	XXI	II	200

Reges, et Proreges	Summa legum	Annus, et Dies.	Titulus	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1789 8 Junii	LXXXII	XXI	II	220
		1789 4 Iulii	LXVI	I	II	14
		1789 11 Iulii	LXXXV	IV	II	328
	370	1789 18 Iulii	LXXXII	XXI	II	200
		1789 28 Iulii	LXXXVI	III	II	223
		1789 29 Aug.	LXXXII	XXI	II	202
		1789 16 Sept.	LXXXII	XXI	II	203
		1789 22 Sept.	LVIII	XII	I	258
		1789 22 Sept.	LXXXII	XXI	II	203
		1789 22 Sept.	LXXII	IV	II	330
		1779 3 Oct.	LXXXII	XXI	I	203
		1789 9 Oct.	VIII	X	I	101
		1789 . . . Nov.	XLV	III	I	308
	380	1789 . . . Nov.	LX	XIII	II	151
		1789 13 Nov.	XIX	XV	I	288
		1789 22 Decem.	LXXXII	XXI	II	203
		1790 3 Januar.	VIII	I	I	106
		1790 16 Januar.	XCI	I	II	251
		1790 16 Januar.	XCI	I	II	251
		1790 26 Januar.	. . . . .	. . . . .	II	324
		1790 27 Januar.	LXXXII	XXI	II	204
		1790 30 Januar.	XIX	XVI	II	325
		1790 15 Febr.	LXXXII	XXI	II	204
	390	1790 16 Febr.	XXIII	XXVII	II	326
		1790 23 Febr.	LXXXI	XXI	II	204
		1790 22 Mart.	LXXXII	XXI	II	204
		1790 13 April.	LXXXII	XXI	II	205
		1790 14 April.	XCI	II	II	264
		1790 24 April.	LXVII	LXXVII	II	328
		1790 11 Junii	LXXXVIII	LXXXVI	II	143
		1790 12 Junii	LXXXII	XXI	II	205
		1790 14 Junii	LXXXII	II	II	335
		1790 7 Iulii	LXXXII	XXI	II	205
	400	1790 29 Iulii	LXXXII	XII	II	105
		1790 . . . Aug.	I	LXXIII	II	323
		1790 18 Aug.	I	LXXIV	II	324
		1790 24 Aug.	LXXXII	XXI	II	206
		1790 14 Septem.	LXXXIII	XXI	II	206
		1790 17 Septem.	XCI	II	II	326
		1790 24 Septem.	XCI	I	II	251
		1790 24 Septem.	LXXXII	I	II	251
		1790 27 Septem.	LXXXII	XXI	II	206
		1790 6 Oct.	LXXXII	LXXI	II	207
	410	1790 8 Oct.	XCI	/	II	272
		1790 4 Nov.	XCIV	XL	II	285
		1790 6 Nov.	XCI	IV	II	342
		1790 17 Nov.	XIX	XVI	II	326

# I N D E X RERVM, ET VERBORVM LOCVPLETIVS.

## ABOLITIO.



Concessa die 17 mensis Maii 1744 ad omnes militares ordines etiam extenditur, datis conditionibus nonnullis cum alia edita die 2 Junii 1744 *Prag. 60 tit. 1 fol. 8 & 9 tom. 1.*

Generalis concessa die 9 mensis Januarii 1745 desertoribus, qui intra constitutum quadraginta dierum tempus apud personas a Rege destinatas se sisterint. *Prag. 61 tit. eod. fol. 9 tom. 1.*

Eorum tamen nonnulli nominatim excipiuntur. *Ibid. fol. 10.*

Generalis etiam edita die 10 mensis Februarii occasione novae susceptae jam regiae proles, & melioris quidem sexus ex Maria Carolina Austriae gentis Regina optima, cum qua Ferdinandus IV optimus noster Rex septennio antea matrimonio se junxerat. Crimina omnia remittuntur, dum tamen sententia executioni mandata non fuerit, vel ii, qui injuriam acceperint, remiserint, pro qua remissione obtinenda terminus mensis unius datur, intra quem apud proprios, vel M. C. V. Judices sistere se debent, quo regali indulgentia gaudere valeant. *Prag. 62 tit. eod. fol. 11 & 12.*

Quae excipiuntur ex eadem abolitione crimina, haec sunt: Crimen in Deum, & Principem: Falsae monetae. & monetarum falsitas: Homicidii: Excursionis. Excluduntur quoque grassatores: fures: raptantes: incendiarii: qui noctu regiae Curiae nomine utentes furantur: mercatores dolose decolati: immunitate locali abutentes: assassini: Percussores: res regio usentes: Bancorum officialium eidem crimini se adstringentes: falsarii, ceterique omnes intuitu officii, quod obeunt, crimina patentes. *Ibid. fol. 12 & 13.*

Hae eadem abolitio ad desertores etiam milites, ut plerumque, extenditur, quibus edicitur, ut intra constitutum tempus in castra edeant, vel per Regnum fuerint, vel ad Ecclesiam confugerint, vel mutato nomine, aliis legionibus se adscripserint, & indulgentia uti velint. *Prag. 63 tit. eod. fol. 14.*

Generalis itidem concessa die 10 mensis Novembris 1777 ob felicem alterius, & melioris quoque sexus proles ortam. Eadem autem forma concessa, qua superior, si pauca tantummodo excipiantur. Remittuntur crimina omnia nonnullis exceptis. Ea, quae vel in judicium deducta fuerint, vel nondum deducta, vel quae iudicari poterant, vel iudicata fuerint, proque iis temporariam poenam sustulissent rei, vel in Praesidium, aut in trimeses acti. Si qui injuriam accepissent, remississent infra unius, aut trium mensium spatium, & apud iudicium se sistant, & apud competentem iudicem. Idem de iis dicitur, qui ob res aliquod alienum privatum, vel publicum in vinculis detinentur, quatuor, vel octo mensium spatium elargito. *Prag. 64 tit. eod. fol. 15, 16 & 17.*

Abolitio isthaec ad militares quoque ordines extenditur, si qui eorum Regionem deseruissent. Quae eadem pene forma continetur, qua ea comprehen-

ditur, cujus nuper mentionem injeci. *Prag. 65 tit. eod. fol. 18 & 19.*

Ob alteram melioris etiam sexus susceptam prolem generalis quoque concessa die 18 mensis Maii 1780, qua si qui gaudere velint, & partis officium remissionem habeant, & infra unius mensis spatium apud proprios Judices se sistant. *Prag. 66 tit. eod. fol. 19.*

Crimina, quae iustitiae factae rectae, ut plurimum, servandae causa excipiuntur, eadem pene sunt, quae in superioribus abolitionibus comprehenduntur. *Id. fol. 20, 21 & 22.*

Eadem, ut saepissime factitatum, ad milites omnes desertores extenditur die 24 mensis Junii 1780. *Prag. 67 tit. eod. fol. 22 & 23.*

Generalis concessa die 20 mensis Martii 1783 Calabriae, & Siciliae, ob maximum terrae motum, qui hoc anno utramque Calabriam, & Siciliam nunquam secutura huius mali, & toties desunctam metu, magna strage vastavit. Concipitur autem, edictaque eadem pene forma, eademque fere criminum exceptione, qua superiores iam recensuit. *Prag. 68 tit. eod. fol. 23, 24, 25, 26 & 27.*

Nova, eaque itidem generalis militibus desertoribus concessa die 20 mensis Junii 1788 ob plurimas repetitaque ipsorum preces; sed ejusdem tamen formae ac antecedentes. *Prag. 69 tit. eod. fol. 28 & 29.*

Ob tertiam melioris etiam sexus prolem ingentis gaudio susceptam, nova altera, & generalis quoque abolitio conceditur die 12 mensis Septembris 1788, necnon ejusdem, ac superiores laudatae, formae. *Prag. 70 tit. eod. fol. 29, 30, 31 & 32. tom. 1.*

Ipsa ad milites item omnes extenditur eadem pene forma. *Prag. 71 tit. eod. fol. 33 tom. 1.*

Postrema tandem ob quartam similiter melioris sexus prolem susceptam, Infantem D. Leopoldum, & matrimonium duarum nostrarum Principum feminarum cum Austriae Archiducibus inita, concessa die 10 mensis Augusti anni 1790, simillima tamen illi, quae indulta fuit anno 1788. *Prag. 72 tit. eod. fol. 32 & seqq. tom. 2.*

Hae generalis abolitio extenditur etiam ad personas subjectas jurisdictioni Supremi Magistratus Commercii, suis tamen finibus circumscripta. *Prag. 73 tit. eod. fol. 33 & seqq. tom. 2.*

## ACTVARIUM CAMERAE SUMMARIE.

Intra dies 15 referant ad Rationalem Cedularii omnes causas, quas habent, & in quibus Fiscus agit. *Prag. 85 §. 2. tit. 78. fol. 35 tom. 2.*

Si nova coram ipsis Fisci causa emergant, prius quam in iudicium deducantur, eadem ad Cedularii Rationalem referant. *Ibid. §. 10.*

## ACTVARIUM M. C. V.

Conscientiam stipulationes obligationum, cautionum mandatorum procuratorum, aliarumque id genus rerum, quae in propria banca. *Prag. 27 §. 3 tit. 24 tom. 1.*

Scribant presentatas, seu exhibitionem scripturarum, quae ad propriam bancam pertinent. Si qui aliter faxint, poenas lant. *Ibid. §. 4.*

## A D O H A.

In eius solutione, quam Barones Regi praestant pro militari servitio, & pro feudali introitu recognitione, ne amplius frandes intersit, quemadmodum fieri debet. *Prag. 84 tit. 78 fol. 112 tom. 2.*

Y y

AD

Tom. II.

## ADVOCATI.

Eorum Collegium instituitur, in tres ordines, si-  
ve classes, dispartendum, quarum prior solos Ad-  
vocatos: altera Advocatos simul, & Procuratores:  
tertia solos Procuratores habet. *Prag. 1 §. 1, & 2  
tit. 4 fol. 60 tom. 1.*

Ab eorundem numero sex Censores eliguntur,  
qui tali Collegio præsent. *Ibid. §. 3.*

Quoque anno ipsorum Album conficiatur, in quo  
Professores omnes secundum proprios ordines descri-  
buntur, quos egredi impune cuique non sit usque-  
dum Censoribus placuerit. *Ibid. §§. 4, & 5.*

In priorum classem relati officium Procuratoris  
exercere nequeunt. *Ibid. §. 6 fol. 61.*

Quibus vestibus uti debent. *Ibid. §. 9, & Prag.  
3 §. 3 ibid. fol. 64.*

Si male suam munus obierint, ex Albo deleantur.  
*Prag. 1 §. 11 Ibid. fol. 64.*

Tales tantummodo habeantur, qui in catalogum  
quovis anno typis edendum fuerint relati. *Prag. 3 §.  
2. ibid. fol. 64.*

Suus ipsorum salario modus imponitur. *Prag. 5.  
ibid. fol. 67.*

Quovis anno jurent, se non defensuros causas in-  
justas, quas cognitae dimittant, sed justas tantum-  
modo summa integritate, & fide advocaturos. *Prag.  
2 §. 8 tit. eod. fol. 61.*

Forensibus orationibus suam quique nomen in-  
scribant. *Prag. 6 tit. 15. fol. 125 tom. 1.*

## A G R A R I I

Pagorum hujus Civitatis nequeunt in parvam  
quantitatem componere ligna, quæ in eadem postea  
nimis care vendant. Ubi restituuntur plurima  
decreta eodem redempta, ac passim per regie An-  
nonæ Præfectos prolata. *Prag. 7 tit. 8. fol. 98 tom. 1.*

## A L E A T O R E S.

Vide *Ludus.*

## A L V E I

Per quos in hanc Civitatem à Civitate S. Aga-  
thæ Gothorum aqua in ejus molendina deducitur, qua  
minime rompanitur, aut vitientur, edicuntur proxi-  
mis quibusque prædiorum dominis, ut in id. datis  
modis, diligenter, ac sedulo incumbant, si à num-  
morum aureorum, amissionis animalium, aliaque  
pro arbitrio penas dare velint. *Prag. 6. tit. 8.  
fol. 97. tom. 1.*

## A L V M N I.

Quid præstare prius debent, quam legalis profes-  
sionis exercitium inire valeant: quidque post hoc  
initium præstare eidem tenentur. *Prag. 1 §. 14.  
tit. 4 fol. 62 tom. 1.*

ANNONA CIVITATIS NEAPOLIS, &  
REGNI.

Cum hordei, ac frumenti præterea in terris Dau-  
niæ, Comitatus Molisini, Peucetie, Mesapicæ, u-  
triusque tandem Calabria plurimum auctum esset, cer-  
ta quadam constituta æstimatione, interdicuntur, ne  
quis eam imperne valeat egredi. *Prag. 69. tit. 7 fol.  
72 tom. 1.*

Eadem statuuntur pro Terra Laboris in eos, qui  
facto hordeo frumentoque pretio, augere ipsum aus-  
derent. *Prag. 70. ibid.*

Servandi commercii gratia permittitur in civita-  
te Neapolitana venditio secalis, fabarum, aliarumque id  
genus frugum. *Prag. 71. ibid. fol. 73.*

Confirmantur pragmaticæ editæ adversus eos, qui  
frumentum, aliaque fruges emunt mercimonii caus-  
sa in locis circa urbem Neap. per 30. milliaria.  
*Prag. 72. ibid.*

Pœna contravenientiam, confiscatio frumenti:  
multa ducat. 1000 prima vice, 2000 secunda vice:  
relegatio per triennium Nobilibus; Plebeis da-  
mnatio ad triemes, & alia arbitraria. *Ibid. fol. 74.*

Excipiuntur nonnulli. *Ibid.*

Prohibetur mutuum dare pecuniam colonis, &c. cum  
pacto restituendi ejus vice species prædictas, quan-  
do superant quantitatem moraliter familiaris necessa-  
riam. Item creditoribus, & locatariis, exigere pec-  
unias sibi debitas, in æquivalenti quantitate fru-  
menti. *Ibid.*

Iisdem pœnis subjiciantur agasones, & proxenetæ,  
& custodes prædictarum rerum. *Ibid. fol. 75.*

Tabelliones, Magistri astorum & actuarii tribus  
quibusque mensibus dent in scriptis notitiam con-  
tractuum apud se stipulorum Syndicis Universita-  
rum, quando spectant ad res hujusmodi, a quibus  
Syndicis transmittantur ad Secretarium Regni sub  
pœna privationis, & suspensionis officii Gubernato-  
ribus: ceteris verò administratoribus Universitatum,  
ignobilibus damnationis ad triemes per triennium,  
nobilibus relegationis. *Ibid.*

Tabelliones, qui talibus contractibus auctoritate  
prestitierint, ad triemes damnantur. *Ibid.*

Tertia pars rerum confiscatarum delatoribus datur.  
*Ibid.*

Reveletur quantitas omnis frugum generis post  
messem, ut et locorum nomina, in quibus detinen-  
tur. *Prag. 72. tit. eod. fol. 76.*

Generales Instructiones eduntur die 16 mensis Maii  
pro frumenti collectione, in quibus plurima statuun-  
tur. *Prag. 74. tit. eod. fol. 76, 77, 78 & 79.*

Ordines, qui spectant tempus messis præcedens  
*Ibid. fol. 77. quique post messem. Ibid. fol. 78.*

Ordines pro frumenti revelatione. *Ibid.*

Ordines, quibus universitatum necessitati prospici-  
tur. *Ibid. & fol. 79.*

Quædam alia generales itidem Instructiones editæ  
pro stationum declarationibus, quæ ad totius Regni  
Universitates pertinent, ut antecedentes. *Prag. 75  
tit. eod. fol. 80 & 81.*

Declarationes frugum quo diligenter, et accurate  
fieri possint, excutiantur ab Universitatum Admini-  
stratoribus, a duobus locupletibus viris ad id publi-  
ce deputatis a Barone, eove, qui hujus vicem sus-  
tinet, aut regis tandem Gubernatoribus. *Prag. 76  
tit. eod. fol. 82.*

Frugum declarationes statuis per generales In-  
structiones temporibus fiant, quavis excusatione, aut  
querela non obstanti. Qui contra fecerint, in eos  
pœna constituuntur, quæ in Universitatum bonum  
cedant. *Prag. 77. tit. eod. fol. 83.*

Venditoribus facultas datur in hanc Civitatem in-  
ducendi, ac vendendi quædam salientorum genera,  
servatis tamen legibus Tribunalis Annonæ. *Prag.  
78. tit. eod. fol. 8.*

Nullus emat animalia, quæ veniunt in forum  
Civitis ad vendendum sub pœna trium annorum  
triemes, aliaque. *Prag. 79. tit. eod. fol. 85.*

Detrimenta, ac damna ex Annonæ comparatio-  
ne proficiscencia singillatim enumerantur, ac pro-  
inde eadem in Universitatibus Regni tolli jubetur,  
si aliquot tamen casus excipias, in quibus permit-  
tuntur. *Prag. 83. tit. eod. fol. 92 & 93.*

Derogatur laudatæ pragmatice ex rescriptis diei  
23 & 30 Augusti 1788. *Prag. 84. & 85. tit. eod.  
fol. 93 & 94.*

## A P P E L L A T I O.

Cum non civilium modo, sed criminalium etiam  
causarum de appellationibus tempora in locum  
producerentur; statuitur, Regium Collaterale Con-  
siliium præter alias cuiusque diei horas antea con-  
tintas haberi quoque vigesima hujus hora, ibique  
per aliquod tempus in expeditionem causarum de  
appellationibus animum intendere. *Prag. 14. tit. 9  
fol. 106 tom. 1.*

A decretis definitivis, aliisque, quæ a Curia Lo-  
calibus prolata commercium recipiunt, per gradus  
ad suos quoque Consilatus admittuntur. *Prag. 19  
§. 8 tit. 82 fol. 190 tom. 2.*

Quando vero ab ipsis ad Magistratum appellatur.  
*§. 9 & 10 Ibid. & fol. 191.*

In causis commercii admittatur quoad actum de-  
volutivum, non suspensivum cum discrimine. *Ibid.  
§. 12. Exceptio quadam proponitur. Ibid. §. 13  
fol. 192.*

Tempora appellationum in causis commercii pro-  
ponendarum. *Ibid. §. 15 fol. 193. eorundem perle-  
quendarum. Ibid. §. 16. Quomodo. Ibid. §. 17.*

## A Q V A N T I L A

Jus ejus conficienda prohibitum pragmatica 31  
subjecta tit. de 1789. tollitur, atque adeo potestas  
omnibus datur eandem conficiendi, habendi, ven-  
dendi. *Prag. 83. tit. 99 fol. 316. & 317 tom. 2.*

AR.

Publicum generale non semel olim præscriptum ab optimis quibusque Principibus, nunquam tamen effectum, in hac Civitate ejusque Casalibus, & Suburbis constituitur, quo & familiarum quieti, & bonorum cujusque omnium securitati consulitur. In idem omnes cujusvis generis contractus, testamenta, fideicommissa, donationes præmola, aliæque id genus scripturæ tanquam in tabulas referri debere præscribuntur. *Prag. 5 pr. tit. 19 fol. 135 & 136 tom. 1.*

Idque fiat intra duos a partitione convanta menses breviter ac summatim. *Ibid. §. 1. fol. 136.*

In idem referantur decreta, ac sententiæ novissime in hac Civitate, ejusque Suburbiorum & Casalium Curia prolati, a quibus reales hypothecarique procedunt actiones, quæque fundorum, capitalium, reddituum, aliorumque id genus jurium possessionem ex uno in alterum transferre valent. Cujus descriptionis non nisi ejus Præfecti licentia ex Archivio edi possunt, cum aut archetypæ tabulæ fuerint amissæ, aut a Magistratibus petite. *Ibid. §. 1 fol. 137. sed esse debent Judicum, Consiliariorum, Præsidis, Actorum, Magistrorum, Scribarumque nominibus confirmata. Prag. 14 tit. eod. fol. 150.*

Quomodo Tribunalium hujus Civitatis scripturæ exhiberi debent. *Prag. 5 §. 4 tit. eod. fol. 138 tom. 1.*

Præsidio primæ regio, Supremo tum Consilio regaliæ finium subdit, cui tanquam a Rege delegatus D. Philippus Mazochius præponitur. *Ibid. §. 5.*

Ejus Inspector, qui deligitur, summopere in Fiscis rationes animum intendat. *Ibid.*

Ejus Archivarii, pro Archivarii, Rationalis, Cancellariæ, aliorumque Officialium munera describuntur. *Ibid. fol. 139.*

Quibus certo antea numero constitutis, quatuor alii, qui suam illis præbere operam possunt, adjunguntur. Janitor etiam, bajulaque constituuntur, qui famulatum illis suum præstent. *Ibid. §. 6.*

Suum officialium cuique stipendium constituitur. *Ibid. fol. 140.*

Impendia, quæ anno quolibet sustinere debet. *Ibid. §. 8.*

Quæ jura descriptionis conservationisque causa exigat. *Ibid. §. 9. quibus derogatur per Prag. 12 tit. eod. fol. 149.*

Ejus locus circumscribitur. *Prag. 5 §. 10 tit. eod. fol. 140.*

Ex eo non nisi unam initorum contractuum, decretorum, ac sententiarum notionem habere quis potest: præterea nihil. *Prag. 9 §. 6 tit. eod. fol. 147 & Prag. 13 tit. eod. fol. 149 & 150.*

Quomodo ex ejus tabulis files queratur de testamentis illius, de cujus hereditate agitur. *Prag. 11 tit. eod. fol. 146.*

Contractuum exemplaria, in quibus ea verba sunt: *mihi exhibita, & exhibenti restituta*, in Archivium referri nequeant. *Prag. 12 tit. eod. fol. 149.*

Sed referantur *Albarana*, et Chirographa trium testium oblatione munita. *Prag. 15 tit. eod. fol. 150, & Prag. 16 tit. eod. fol. 325 tom. 1.*

Quomodo habendæ ejus Sessiones, et Convenciones. *Ibid.*

In decretis ac sententiis Tribunalium hujus Civitatis, ejusque Casalium, a quibus reales hypothecarique promanant actiones pro clausula, *registratur in publico generali Archivio*, apponatur ea, *verum non exequatur, nisi sequens prius registratione in publico generali Archivio. Ibid.*

A R M A

Præter ullam obtinendæ veniæ spem omnibus cumjunctumque gradus, & conditionis hominibus interdicitur, ne igneis armis, aliisque a regis Pragmaticis prohibitis instructi sint, nisi luere penas in ipsis comprehensas velint. *Prag. 59 tit. 10 fol. 107 tom. 1.*

Eorum adportatio iterum interdicitur, ubi restituta est Pragmatica diei 9 Februarii 1683 Marchionis Carpii, quæ est 42 sub eod. tit. *Prag. 60 tit. eod. fol. 107 & 108.*

Armorum nomina, quæ præcipue interdiciuntur. *Ibid. fol. 109.*

Per hæc Civitatem ne non interdicta, quidem armorum genera deferri queunt. *Ibid.*

Irritis ceteris, quibusque aliis armorum licentiis, tantum modo quæ per S. C., ac generalem Campañiæ Superintendentem Marchionem de Crispang fuerint expeditæ, suis viribus consent. *Ibid.*

Nec ipsis Arceatorum, ac Monteratus majoris militibus libertas datur in hac Civitate prohibitis armis ornatis introeundi, Jum modo ministerium aliquod eorumdem officio præstare parati non sint. *Ibid.*

Quæ arma, aliave instrumenta venationi unice destinata secum deferre venatores queunt, vel non. *Ibid.*

Denique restituuntur caput 4. pragmatice Marchionis Carpii diei 9 Februarii 1683, et pragmatice 41 Marchionis Velez diei 28 Februarii 1682, quibus nemini facultas datur prohibitis armis instructo ad hanc Civitatem, ejusque Suburbia, et Casalim accedendi, exceptis tantummodo personis regie Curie ministerio addictis, quarum nomina in publicas tabulas referri debent. *Prag. 61 tit. eod. fol. 109 & 110.*

In quibusdam locis ruralium armorum delicta prohibetur vel ipsis agrorum cultoribus, qui nominatim, nec nisi per transitum in cultiva locis, deterræ nequeunt ea, quibus inditum est nomen, *di. Corsels laesi*, quæ funiculis etiam, pennis, aliive hujusmodi rebus involvere debent, festis præcipue recurrentibus diebus sub intermissibili sex mensium carceris pena, quæ omnes cujusvis gradus, et conditionis homines manet. *Prag. 62 tit. eod. fol. 111*

Pena pro armorum ignitorum expulsiõne. *fol. 302*

ARRENDAMENTVM

*Dell' Aqua vita.*

Vide *Aqua Mulla*

ARRENDAMENTVM

*Delle Carte di gioco*

Vide *Charta Aleatoria*

ARRENDAMENTVM

*Del Mi nuto*

Vel procius tollitur, et in ejus locum alia nonnulla rerum genera subrogantur. *Prag. 77 tit. 99 fol. 299 usque ad fol. 305 tom. 2.*

ARRENDAMENTVM

*Del Tabacco*

Vel omnino etiam tollitur in Regni hujus Provinciis, quarum hominibus potestas datur illud ferendi sibi habendi; sed novum super sale, ac toculariis in eisdem sublatis arrendamento compensationem vestigal imponitur. *Prag. 78 tit. 99 fol. 305. & sequenti tom. 2.*

Idem arrendamentum tollitur quoque in hac urbe Regni principe, ejusque Casalibus, ac Suburbis, novumque similiter vestigal constituitur super sale, napyro, libris, calca, vino, ac iis rebus, quas dicitur *mus amito, e polvere di cipro*. *Prag. eod. tit. eod. fol. 307 usque ad fol. 312 tom. 2.*

A R R E N D A T O R E S

Suo quoque tempore solvantur cum mandatis generalibus quidquid persolvere tenentur. Regis Curie. *Prag. 84 tit. 78 fol. 113 tom. 2.*

A S S E N S V S

Super dotibus bonis expediti in generali Archivio describantur. *Prag. 7 tit. 19 fol. 146 tom. 1.*

A S Y L V M

Militibus indulgetur juxta Foedus Regium, et Pontificium percutsum anno 1741. *Prag. 38 tit. 94 fol. 282 & 283 tom. 2.*

A V L A

Censorum, in quam ipsi conveniant, quid eorumdem muneris sit queritur, ejusque officiales solvantur. *Prag. 2 tit. 4 fol. 63 tom. 1.*

B

B A N C A

Eorum administrationi Delegati intersint ut Judicis decisioni causarum, quæ ad ipsa pertinentes in hujus Civitatis Tribunalibus aguntur. *Prag. 14 tit. eod. fol. 324 tom. 2.*

Ejus officiales ne dent executionem mandatis, & liberationibus S. R. C. nisi ad sit subscriptio ejusdem a secretis, attestantis cautionem fuisse registrantur. *Prag. 94 tit. 79 fol. 145 tom. 2.*

B A R O N E S

Nequeunt quid precii nomine a Gubernatoribus recipere pro Patentium litterarum expeditione, aut cum

cum aliquo de homicidio, aliisve istiusmodi sceleribus pactionem facere sine Regis assensu. *Prag. 28 tit. 43 fol. 124 tom. 1.*

Et eorum Officiales puniant malefactores, & delinquentes debitis pœnis, aut puniendos mandent, & si potestatem componendi, permutandi, remittendi pœnas habent, ea tamen non abutantur. *Prag. 4 tit. 40 fol. 249 tom. 1.*

#### BENEFICIA

Patronatus laicalis, quoties de eorum fundatione, et erectione non constat, sequestro subijci nequeunt, sed libera ipsorum Patronis relinqui debent. *Prag. 1. §. 7 & 8 tit. 3 fol. 49 tom. 1.*

Si vero ex scripturis constat de eorum fundatione, & erectione, sed utraque Canonicis adjunctis caret, quæ ad constituendum Ecclesiasticum Patronatus beneficium sunt opus, quomodo super ipsis tollendum sit sequestrum. *Ibid. §. 9.*

#### BONA

Omnia proditoria D. Vincentii delli Monti Achajæ Marchionis, & Alphonſi Carafa Castri novi, et Collis Petri ducis declarantur acquisita, publicata et incorporata regiæ Curie a die, quo desererunt a fidelitate. *Prag. 9 tit. 14 fol. 125 tom. 1.*

#### C

#### CAMERA S. CLARÆ.

Tribus vicibus cujusque mensis Maii, et Octobris habeatur, ne litium tempora per eas indicationes diu producantur. *Prag. 5 tit. 28 fol. 166 tom. 1.*

Consulat Regem de Togatis quibusque, nedum aliis hujus Regni muneribus. *Prag. 1. tit. 84. fol. 225. tom. 2.*

Perimat causas, quæ de aliqua jurisdictionis parte inter duo, plurave hujus Civitatis Tribunalia aguntur. *Ibid. fol. 224.*

Nequit prius Regio exsequatur donare litteras patentes Consulium, aut Vice-Consulium cujusvis Nationis, quam fuerint a Rege adprobata. *Prag. 1. tit. 86. fol. 230 tom. 2.*

In expeditione regii alicujus Exequatur ne cognoscat de peregrinorum Consulium, aut Vice-Consulium qualitate; locus si Regniculi sint: *Prag. 3. tit. eod. fol. 232.*

#### CAMERA SUMMARIÆ.

Ne lites in longum protrahantur tribus vicibus cujusque mensis Maii, et Octobris, quibus feris in Tribunalibus indicuntur, aut etiam majoribus habeatur. *Prag. 5. tit. 28 fol. 166. tom. 1.*

Consulat Regem de muneribus Præſidentum, qui dicuntur *di Spada, e Cappa*. *Prag. 1. tit. 84. fol. 224. tom. 2.*

Ejus a Secretis unam tantummodo ad Regem mittat memorialium libellorum seriem. *Ibid.*

#### CAUSSÆ DECIDENDÆ

In quibus datus est terminus ordinarius, formula: *cum termino dierum duorum ad acta percurrendum: adjiciatur altera, & ad concordandum in factis*. *Prag. 6 tit. 15 fol. 126.*

Quomodo exequi debet secunda hæc formula, quæ facti congruentiam præscribit. *Ibid. fol. 127.*

Postquam relata fuerint, quæ in Judices, et Adversarios observantia patrocinandæ ab Advocatis. *Ibid.*

Relata statim, aut paucis intra dies decidentur. *Ibid. fol. 128.*

Quæ omnia de causis etiam summaris, maximi tamen momenti, et indaginis intelligantur. *Ibid.*

#### CHARTÆ ALEATORIÆ

Fieri nequaquam, ac vendi possunt ab aliis quibuscumque personis, quam iis, in quorum manibus tale Arrendamentum esse contingat sub pœnis. *Prag. 82 tit. 99 fol. 315 & 346 tom. 2.*

#### CESIONES ARBORVM

Interpretatur banquum diei 6 mensis Februarii nominatum editi ad interdicens arborum incisiones, qui ex aliqua parte in Universitatum singulariumque civium bonum derogatur. *Prag. 4. tit. 43 fol. 255 tom. 1.*

#### CENSORES

Advocatorum quale munus obire debeant, passim statuitur in *Prag. 1. & sequentibus tit. 4 fol. 61, & seq. tom. 1.*

#### CIVITAS NEAPOLITANA

In duodecim regiones dispescitur, quarum sui cuique et Judex M. C. V. criminalis, et Deputati quatuor ex Advocatorum numero delecti præponuntur, qui omnibus totius hebdomadæ noctibus inter ipsos æque communicandis per illas se circumferre tenentur, quo et perturbationibus obviam eant, et mala quæque passim occurrentia ab ipsis propulsent. *Prag. 1 tit. 16. fol. 128 tom. 1.*

#### CODEX MARITIMVS

Ejus conscribendi munus datum præclarissimo olim in Foro Neapolitano causarum patrono, nunc spectatissimo Supremi Commerci Magistralis Consiliario, Michaeli de Jorio. *Prag. 20 tit. 69 fol. 329 tom. 2, in cujus marginem pleno quidem, sed vero testimonio illius elaborati operis laudes coniecimus, quem vide.*

#### COLLECTORES

Fructuum vacantium Ecclesiarum ex hoc Regno prorsus ejiciuntur, ne quid amplius detrimenti afferant Regis juribus, ipsique Ecclesiarum Ministris. Vbi restituitur Rogerii Regis constitutio diu fideliter observata, quæ est sub *tit. Constit. de admin. rer. Ecclæs. post mort. Prælat. Prag. 1 tit. 3 fol. 37 tom. 1.*

#### COLLEGIUM ADVOCATORVM

Vide *Advocati.*

#### COMMISSARIJ, ET EXEQVTORES.

Si contigerit, eos per Regnum pro aliquo servitio regio iter facere, nihil aliud ab Universitatibus recipiant, quam testa, lectos, et paleam, nec quidquam efficiant adversus pragmaticas positas sub *tit. 45. Prag. 6 tit. 17 fol. 133 tom. 1.*

#### COMMISSARIVS GENERALIS CAMPANÆ.

Eam præcipuam sære curam habeat Neapolis Castellium, quam Judices suæ quique regionis hujus Civitatis. *Prag. 1 §. 33 tit. 16. fol. 132.*

#### COMMVNIA DE ACTVARIIS.

Non audeant inducere vestibus propriis Advocatorum, et Procuratorum Neapol. sub pœna sex mensium carceris, aliaque pro arbitrarij statuenda. *Prag. 1 §. 9. tit. 4. fol. 61 tom. 1.*

Non recipiant scripturas præsentandas, nisi per eos, qui sint in Album Professorum relati. *Prag. 3. §. 4. ibid. fol. 65 tom. 1.*

#### COMMVNIA DE PORTERIIS.

Non aliis ipsi scripturas notificent, nisi iis, qui jam fuerint inter tres Professorum ordines recensiti. *Prag. 3 §. 5 tit. 4 fol. 65.*

#### COMMVNIA DE SCRIBIS.

Non audeant uti vestibus, quas gerunt Advocati, et Procuratores sub pœna sex mensium carceris, aliaque pro arbitrarij statuenda. *Prag. 1 §. 9 tit. 4. fol. 61. tom. 1.*

Non recipiant scripturas præsentandas, nisi per eos tantummodo, qui fuerint in Albo Professorum descripti. *Prag. 3. §. 4. ibid. fol. 65.*

#### CONSILIARIJ REGII, VVLGO SECRETARIJ DI STATO

Quatuor a Carolo III. Catholico Rege eliguntur. *Prag. 1 tit. 84. fol. 220 tom. 2.*

Quorum priori Rei bellicæ: alteri, quæ Justitiam, et Gratiam respiciunt; tertio Regali, *Azienda*: quarto demum Rei Ecclesiasticæ negotia tributa. *Ibid. & fol. 221.*

Eorum cujusque officia. *Ibid. fol. 222 & 223.*

#### CONSVLES, ET VICE-CONSVLES.

Ab onerariis navibus exigant jura tantummodo constituta in *Prag. 19 tit. 69. fol. 31, 32, & 33. tom. 2.*: præterea nihil. *Ibid.*

Qua ratione eliguntur. *Prag. 3 tit. 74 fol. 54*

Eorum auctoritas, et jurisdicção. *Ibid. & fol. 55*

Exteri subesse debent jurisdictioni Tribunalium ordinariorum; nec, ubi morantur, arma quævis sustollere possunt. *Prag. 2. tit. 88. fol. 230. tom. 2.*

Abſque regio exequatur nequeunt alicubi in hoc Regno jurisdictionem exercere. *Ibid.*

Cohibetur eorum licentia cum in vestimentorum usu, tum in ipsorum audacia. *Prag. 3 tit. eod. fol. 231.*

In solis portibus jurisdictionem exercent. *Ibid. fol. 233.*

CON.



CONTRACTVS.

A quibus hypothecariz realesque actiones permanant super contrahentium bonis in archivum publicum referantur. *Prag. 1. §. 1. tit. 19. fol. 136. tom. 1.*

Qui sint contractus isti, explicatur §. 2. *ibid. fol. 137.*

Ad litteram, non per compendiarium notam describantur. *Prag. 9 §. 7 tit. eod. fol. 147.*

Emptionis feudorum sub nomine alterius prohibetur, prævio instrumento recognitionis, et Regio Collaterali Consilio tollitur facultas assentiendi eidem. *Prag. 45 tit. 29 fol. 168. tom. 1.*

CURSUS PVBLICVS.

Per Regnum, & bono quidem civium, ceterorumque alienigenarum, qui itineri se committere volunt, instituitur. Vel plures ordines ad cursoribus, aliisque id genus hominibus Præfectos diriguntur, qui certam constitutam nummorum quantitatem pro certo equorum numero a viatoribus exigere debent; præterea nihil. *Prag. 8 tit. 77. fol. 99 usque ad fol. 103. tom. 2.*

Cuique interdicitur, ne contra suas aurigas ferat quavis Præfecti Cursoribus armillaribus signa sicut certis nonnullis constitutis pœnis. *Prag. 9 tit. 99. fol. 105, & 106.*

D

DECRETA.

M. C. V. exequi prius nequeunt, quam subscripta fuerint ab actuariis eiusdem. *Prag. 27 §. 2 tit. 2 fol. 34. tom. 1.*

Interloquutoria prolata a Curis localibus, aut Regni Consulatibus non excipiant appellationes. *Prag. 12 §. 7 tit. 82 fol. 190. tom. 2.*

DEPVATIO

Titularum, Baronum, et Cancellariam Regentium instituitur, quæ pro vectigalium administratione, ac pro Universitatum redditibus, quidquid expedire animadvertat, regio consilio statuatur, efficiatur. *Prag. 84 tit. 78 fol. 113, & 114. tom. 2.*

DOMVS REGIA.

Quo debitus illi honos per quoslibet exhiberi possit, nonnulla statuuntur, quæ eos dererere valeant, qui aliqua facinora prope ipsam committere audent. *Prag. 1 tit. 41 fol. 250. tom. 1.*

E

EDIFICIA.

Nemo edificare in locis prohibitis potest. *Prag. 9 tit. 12 fol. 123. tom. 1.*

Si qui contra fecerint, dominis ædificiorum duc. 1000, et ædificiorum ruina: operariis duc. 50, et ad tritremes per triennium pœna constituta est. *Ibid.*

Edificia ruinosa quomodo reparanda. *Prag. 9 §. 6. tit. 97 fol. 293. tom. 2.*

Statim ab eorum dominis renantur. *Ibid. §. 7 sive plurimi sint domini, sive sint fideicommissio subiecta. Ibid. §. 8. fol. 294.*

ECCLESIE CATHEDRALES

Vacantes nonnullos dirictus exigant, et quales explicantur. *Prag. 3 tit. 3 fol. 54 & 55 tom. 1.*

De eadem re vide alia *ibid. fol. 56, & 57.*

EDICIUM TABACCARIUM.

Sanctio edictalis anni 1772 integra receditur. Qui in commissum cadit, octo scutata Publicano solvat ad pondo: adicitur viro honesto triennalis relegatio, vulgari ad triennium mancipatio ad tritremes. *Prag. 10 tit. 22 fol. 153, & 154. tom. 1.*

Quid si qui pluries in commissum incidant. *Prag. 11. tit. eod. fol. 154 & 155.*

EPISCOPI.

Privative habent facultatem extrahendi reos alicuius criminis ab Ecclesiis in casibus permittis. *fol. 194 Tom. 1.*

In propriis carceribus confugas detineant. *fol. 195. tom. 1.*

Habet et facultatem declarandi immunitates. *fol. 198. tom. 1.*

Nisi post quinquennium homicidas non habilitent. *fol. 202. tom. 1.*

Tom. II.

EXAMINATORES S. R. C.

Vtantur vestibus iisdem, quas gerunt Advocati, et Procuratores. *Prag. 3 §. 3 tit. 4 fol. 64. tom. 1.*

EXPVLSIO

Gallorum, et aliorum cum eis Foederatorum, quibus in hac urbe degentibus præfinitur spatium dierum decem ad colligendas sarcinas, et alio abeundum: quindecim vetera dierum in provinciis moram facientibus. *Prag. 19 tit. 24 fol. 160. tom. 1.*

Hebræorum, sive Judæorum ex hoc Regno mandatur intra dies quindecim sub pœna confiscationis bonorum, et conjectionis in vincula. *Prag. 7 tit. 25 fol. 161. tom. 1.*

EXVLES, VVLGO BANNITI.

Offertur guldaticum etiam forojudicatis cum onere servitii militaris. *Prag. 31 tit. 27 fol. 162. tom. 1.*

A regiarum huius Regni Audientiarum Præsidibus exules, fures, aliique id genus homines ex eiusdem Regni Provinciis propulsentur. *Prag. 32 tit. eod. fol. 163, & 164.*

Quomodo. *Ibid.*

EXTRACTIO, SEV EXPORTATIO

Ex hoc Regno nummorum argenteorum, & aureorum prohibetur sub pœnis comprehensis in *tit. de Monet., et præcipue in pragmaticis 19, & 23 tit. 74 edit. anni 1772. Prag. 58 tit. 26 fol. 161, & 162. tom. 1.*

Denunciandis offertur medietas. *Ibid.*

F

FABRI

Lignarii, et et Fabricatores, aliique id genus artium Magistri mensurationem, et appretia operarum ne conficiant, quæ ad Tabularios huius civitatis privative pertinent. *Prag. 14 tit. 62 fol. 1 & 2. tom. 2.*

Deaurati suas habent capitulationes regio assensu munitas. Banna passim de eorum arte edita restituntur, omnibusque interdicitur ipsam profiteri absque Consulibus adprobatione sub pecuniariis nonnullis pœnis. *Prag. 15. tit. eod. fol. 2. usque ad 6. tom. 2.*

FAVTORES

Andegavensium compescuntur. *Prag. 4 tit. 44 fol. 256. tom. 1.*

FERIE,

Quarum novum in huius Civitatis, aliisque Regni Tribunalibus Calendarium editur, plurimum commendantur. *Prag. 5 tit. 28 fol. 165. tom. 1.*

Et restitudo §. 1. Constitutionis anni 1738, toto Octobris mense in Tribunalibus indicuntur. *Ibid. & fol. 166.*

Dies profesti nefasti, qui tales vel novissime habeantur, recensentur. *Ibid.*

FEDA.

Præcipitur quibusque personis, quæ super feudaliu rerum alienationibus obtinuerunt regios assensus, ut intra terminum quatuor mensium efficiant, ut super itidem privilegia expediantur in forma regie Cancellariæ, regio etiam, eoque solito sigillo obfignata. *Prag. 44 tit. 29 fol. 167 tom. 1.*

Assensus super ipsis expediti tempore ducis Andegavensis irritantur, dato certo tempore ad impetrandum novum assensum absque præiudicio prioris hypothecæ. *Prag. 46 tit. eod. fol. 168, et 169, quæ explicatur per Prag. 47. tit. eod. fol. 170.*

Instructiones dantur pro feudis rusticis. *Ibid. fol. 171.*

FISCIPATRONI CAMERE SVMMARIE.

Duo sint, quorum alter priori, alter secundæ Aulæ adfit. *Prag. 84 §. 1. tit. 78 fol. 134. tom. 2.*

Si res ita postulare videatur ambo in unam Aulam conveniant. *Ibid. §. 2.*

Referant ad Regem causas fiscales, quæ sub Iudice sint. *Ibid. §. 7. fol. 135.*

FISCIPATRONI REGIARVM

AVDIENTIARVM

Mittant ad Regem adnotationem personarum, quæ ad regiorum oconomorum munus extolli possint. *Prag.*

Z z

Prag. 1 §. 6 tit. 3 fol. 39. tom. 1.

Referant distincte ad Regalem Cameram Sanctæ Claræ de novis, et necessariis sacris utensilibus, et de fabrica vacantium Ecclesiarum. *Ibid.* §. 4 fol. 39.

Quoties de fundatione, aut erectione Beneficiorum constet, vel non, quid efficere debent. *Ibid.* §. 9 30, & 11.

Præscribant œconomis, ut sequestrum tollant super iis Beneficiis, de quibus in M. C. V., aut S. R. C. iudicia compatroni contendant: *Ibid.* §. 12 fol. 40.

Quid si vero de tallum Beneficiorum, sive Legatorum piorum qualitate quaestio sit. *Ibid.* §. 13.

Præscribant Gubernatoribus localibus, ut regiis Œconomis pro reddituum vacantium Ecclesiarum exactione omnem necessariam opem ferant. *Ibid.* §. 15 fol. 41.

Vt et ipsi suam illis opem ferant per Gubernatores item locales pro manifestis reddendis Beneficiorum vacantium redditibus, et oneribus. *Ibid.* §. 17 & 18.

#### F O E D E R A.

FOEDVS Cæsareum, Regium, Hispanicum, et Francicum percussum anno 1713 publica luce donari, et ad effectum adduci præscribitur. *Prag.* 2 tit. 3 fol. 173. tom. 1.

FOEDVS Regium, et Punicum percussum anno 1726. *Prag.* 2 tit. 32 fol. 174. tom. 1.

Cum a Punicis aliquot piratis Neapolitanum quoddam navigium prædatum fuisset syngraphi defectus obtentu, interdicatur, ne quis unquam sine illo commeari queat, nisi aliquam pro arbitrato penam luere velit. *Ibid.*

FOEDVS Regium, et Pontificium percussum anno 1741. *Prag.* 2 tit. 33 fol. 175. tom. 1.

Sollicitæ, ac sane curiosæ Caroli III Catholici Regis curæ in eo percutiendo, atque diu multumque exoptato recensentur, ac præscribitur in aspectum lucemque hominum produci, quo ad suum effectum per omnes Subditos integre adducatur. *Ibid.* & fol. 176.

Archiepiscopis, Episcopis, aliisque Civitatum, Terrarum, ac locorum huius Regni Ordinariis certa quædam frumentaria immunitas conceditur, et qualis. *Prag.* 3 tit. eod. fol. 177 usque ad fol. 192.

FOEDVS Regium, et Tripolinum percussum anno 1785. fol. 206. tom. 1.

Admittitur a Rege Tripolinorum *Ibid.*

Vt et a Neapolitanorum Rege Fœdus illud, quod cum Hispanicis inierant Tripolini. fol. 207.

Amicitia perpetuum fœdus sancitur. fol. 209 art. 1. Pacis, et amicitia fœdera inter Hispaniarum Regem, ac Imperatorem Otomanorum inita rata sunt. *Ibid.* art. 2.

Utrique subditi vicissim opem sibi præstent. fol. 210 art. 3.

Navium recognitio. *Ibid.* art. 4.

Tripolitani quo pirata non audiant, quid secum habere debent. *Ibid.* art. 5.

Bellica Tripolis naves, et Pirata quo Hispaniarum loco prædas ex hoste agere nequeunt. *Ibid.* art. 6.

Utrique subditi ne damnum invicem sibi inferant. *Ibid.* art. 7.

Libertas viatorum. fol. 211 art. 8.

Si Barbarorum Potestates bellum gerant cum Hispania, Tripolis neutram partem teneat. *Ibid.* art. 9.

Libertas Subditorum. *Ibid.* art. 10.

Quid, si Pirata cujusvis Nationis navim ad Tripolis ripam subducatur. *Ibid.* art. 11.

Admissio navium in utrisque portibus. fol. 212 art. 12.

Hispanicis Navigiis prope Tripolim attentis auxilia præstentur. *Ibid.* art. 13.

Quid, si prope aliquam Tripolis arcem prædari contingat. *Ibid.* art. 14.

Quid, si ab aliquo Tripolis porta exeant, cum hostile Navigium inibi sit. *Ibid.* art. 15.

Quid, si fracta sint in Tripolitanorum regno, et fortunarum jacturam fecerint. *Ibid.* art. 16.

Quid, si ad Tripolis portum accedant. fol. 213 art. 17.

Navium portoria. *Ibid.* art. 18. Quando eadem

solvi nequeunt. *Ibid.* art. 19.

Naves onerariæ. *Ibid.* art. 20, et quousque in Tripolis portu detineri queant. fol. 214 art. 26.

Merces importatæ, nec venditæ, iterum navigiis absque portoriis invehantur. *Ibid.* art. 22.

Hispaniarum navium Dux gubernaculum ne deferat. fol. 214 art. 23.

Auxilia ab Hispanicis Tripolinis præstanda. *Ibid.* art. 24.

Libera Subditorum voluntas. *Ibid.* art. 25.

Præter portoria nihil aliud solvatur. *Ibid.* art. 27.

Fœderatus non nisi prædes factus aliquid spondeat. *Ibid.* art. 28.

Res circa die Tripoli emptæ. fol. 215 art. 29.

Subditorum supremum diem obeuntium res hereditibus servandæ. *Ibid.* art. 30.

Litium inter utriusque Potestatis subditos ortarum qui Judex. *Ibid.* art. 31.

Hispanus Tripolitanum percutiens apud Consulem judicetur. *Ibid.* art. 32.

Religio. *Ibid.* art. 33.

Officium Consulis. *Ibid.* art. 34.

Navigia quomodo excipienda. fol. 216 art. 35

Pororum securitas. *Ibid.* art. 36.

Privilegia Hispanicis impertita. *Ibid.* art. 37.

Certificationis formula. fol. 217, & 218.

FOEDVS Regium, et Ligusticum percussum anno 1788. *Prag.* 1. tit. 35 fol. 219.

Genueusis Respublica in suos quosque numeros desertores reos, aliosque id genus perverfos homines redigat, et quomodo. *Ibid.* art. 1.

Quæ personæ excipiuntur. *Ibid.* art. 2.

Quas personas Consules, et Vice-Consules restituere Reip. tenentur. fol. 220 art. 3.

Duo casus excipiuntur. *Ibid.* art. 4.

Desertores, fures, alique istiusmodi homines quomodo restituantur. *Ibid.* art. 5.

Officium Vice-Contulum. *Ibid.* art. 7.

Desertorum restitutio extenditur etiam ad homines pravorum criminum reos, et quomodo. *Ibid.* art. 8, & fol. 221 art. 10.

Nomina delictorum. *Ibid.* art. 9.

Tempus quo initum hoc fœdus valere incipiat. *Ibid.* art. 11.

FOEDVS Regium, et Sardinense percussum anno 1786. *Prag.* 1 tit. 26 fol. 222 tom. 1.

Causa ejusdem iniendi. *Ibid.*

Interdictum perpetuo vestigal di Villafranca. *Ibid.* §. 1.

Neapolitana navigia, quæ ad Nicaeae, aliorumque adjacentium locorum maria accedunt, persecutari nequeunt pro tali vestigali solvendo. *Ibid.* §. 2. Sed portus tantummodo jura persolvantur. *Ibid.* §. 3

Occurritur fraudibus, quæ ejus vestigali decimandi causa plerumque committuntur. *Ibid.* §. 4.

Navigium, quod absque pacto comæatu iter faciat per laudata loca, comprehendi tanquam hostile potest. *Ibid.* fol. 223 §. 5.

FOEDVS Regium, et Moschoviticum percussum anno 1787. *Prag.* 1 tit. 37 fol. 224 tom. 1.

Ejus occasio. *Ibid.* pr.

Obtineat & inter Subditos utriusque foederatae Potestatis. *Ibid.* art. 1. fol. 225.

Religio utriusque gentis ubique sua. *Ibid.* art. 2.

Exemptiones, et privilegia vicissim impertita. *Ibid.* art. 3 & 4 fol. 226 & art. 6 & 7 fol. 227 et 228.

Quæ vestigalia pro importatis mercibus persolvenda. fol. 226 art. 5.

Navigia, quæ, ne amplius dispersa jactentur gurgite vasto, in portus recipere se velint, non prohibeantur. fol. 228 art. 8.

Quamdiu foederatarum partium navigia in utrisque portibus consedere possint, vel non. fol. 229 art. 9.

Quomodo in mari eadem quæque se invicem excipiant. *Ibid.* art. 10.

Bellica, ac mercatoria navigia ne comprehendantur. fol. 230 art. 11.

Quomodo in foederatis portibus excipi debent. *Ibid.* art. 12.

Desertoris nautæ restitutio. *Ibid.* art. 13.

Mercatoria, et bellica navigia defertores vectigalium fraudatores, feos, aliosque id genus homines ne recipiant. *fol. 231 art. 14 & 15.*

Navis foederatae compages crebris ictibus in naufragio relaxata quomodo reparanda. *Ibid. art. 16.*

Quid si altera foederata pars bellum gerat. *fol. 232, & 233 art. 17 18 & 19 tom. 1 & fol. 235 art. 24.*

Bellica alterutrius partis navigia, si mercatoria offendant quid faciant? *fol. 233 art. 20 tom. 1.*

Mercatoria navigia si vectigalia perfolverint, libero se itineri committere iterum possunt. *fol. 234 art. 21 tom. 1.*

Contra, si ea non solverint, et fraudata constiterint. *Ibid. art. 22.*

Quae res vectigalium fraudationis nomine non veniunt. *fol. 235 art. 23.*

In vectigalium fraudationibus quae leges servandae. *fol. 236 art. 25.*

In ceteris causis foederati Subditi iudicentur in Tribunalibus illius loci, a quo commercium originem ducit. *Ibid. art. 26.*

Suos quaeque foederata Pars Consules, et Vice-Consules habeat. *fol. 237 art. 27.*

Quorum officium recensetur. *Ibid. art. 28.*

Quinam emprionis ventilationis contractus in publicas Moschoviticarum dohanarum tabulas referri debent. *fol. 238 art. 29.*

Contractus praecipitis formis iniri factique sunt. *Ibid. art. 30.*

Commerciorum libri qua magis libuerit lingua exarantur. *fol. 239 art. 32. Deceptorum. Ibid. art. 32.*

Neapolitani Mercatores exire, vendere inaedificare, aut locare domus, quas in foederato imperio voluerint, possunt. *Ibid. art. 34.*

Deserentes Provincias, aut Civitates, in quibus erant, constituta e legibus jura perfolvant. *fol. 240 art. 35.*

Subditorum foederatorum supremum diem testamentorum, aut intestatorum, obeuntium hereditates heredibus serventur. *Ibid. art. 36.*

Quid si percussum hoc foedus rumpatur? *fol. 241 art. 37.*

Per duodecim annorum spatium sancitum hoc foedus. *fol. 242 art. 38.*

#### FORMA

Censualis, et Capitationis omnibus suis partibus expleri praescribitur. *Prag. 6. tit. 38 fol. 243 tom. 1.*

Quadragesima annorum spatio ab onere catastro, ac meliorationum decima eximantur, qui in locis, quae sunt vepretis occupata, oleas conferant: 20 vero, qui eadem in culturam tantummodo redigant. *Prag. 7. tit. eod. fol. 244. tom. 1.*

Talis exceptio conceditur etiam illis, qui unam, aut duas habere sibi vaccas velint. *Prag. 8. tit. eod. fol. 245. tom. 1.*

Interpretatio praecedentium pragmaticarum. *Prag. 9. tit. eod. fol. 246.*

#### F V L G V R A

Et ignes factitii intra hanc Civitatem ne conficiantur, non item extra. *Prag. 6. tit. 58 fol. 282 tom. 1.*

Nemo etiam nitratum pulverem apud se habeat, nec fulgura item factitia projiciat. *Ibid. & fol. 283.*

Damna, quae a factitiis ignibus promanant. *Prag. 10. tit. eod. fol. 185.*

Singula factitiorum ignium nomina, quae sublimioribus hujus Civitatis locis projici nequeunt. *Ibid.*

Interdictio suis finibus circumscribitur. *Ibid. fol. 286.*

Restituitur pragmatica praecedens. *Prag. 11. tit. eod. Ibid. & fol. 287.*

Folles inflammantur aere repleti e celsis quibusque hujus Civitatis locis projici nequeunt pro maximo rerum incendium periculo. *Prag. 12. tit. eod. fol. 288.*

#### F V R E S

Qui vulgo dicuntur *Borsajoli, e Saccoborj*, peculiaribus poenis subjiciuntur. *Prag. 10. tit. 30 fol. 247. & 248.*

#### F V R T V M

Placet in furtis finitimas etiam vias pro publicis haberi. *Prag. 8. tit. 39 fol. 247 tom. 1.*

Commisum in Ecclesia vulgo dicta *Cross di Pa-*

*lazzo, Prag. 9. tit. eod. & ibid.*

#### G

##### GENERALES EXTERI

Quid jurisdictionis habeant, quidque post electionem efficere debent. *Prag. 1. tit. 57 fol. 278 & 279 tom. 1.*

Sunt nonnullorum incommodorum causae. *Ibid.*

In Regno prout abolerentur, nec amplius inibi generalem aliquem conventum habeant, quem vulgo dicimus, *Definitorio, Consulta, Capitali generali, Dieta, Congressi. Ibid. §. 1.*

##### GVBERNATORES

Locales referant ad Regem, Ecclesias Cathedralis, inferiores, Abbatias, aliaque Beneficia liberae collationis vacasse, quo regis Oeconomus administratorum eorum reddituum causa eligi queat. *Prag. 3. tit. 3 fol. 37 tom. 1.*

#### H

##### HAERESIS

Ejus cognitio ad Forum Ecclesiasticum pertinet. *fol. 195 tom. 1.*

##### HEREDES

Pauperum defunctorum Beneficiatorum si quid ex reliquiis reddituum perant, adeant Fisci Patronos. *Prag. 1. §. 3. tit. 3 fol. 39 tom. 1.*

##### HOMICIDIA

Suspenduntur capita 1, 3, & 7 Constitutionis editae die 15 Junii 1738 pro homicidiis puniendis, quae est tertia *Prag. de homicid. pun. Prag. 4. tit. 40 fol. 249 tom. 1.*

#### I

##### IMMUNITAS ECCLESIAE

Constitutio Gregorii XIV Summi Pontificis, de immunitate Ecclesiarum, quam habes in *fol. 193 & seqq. tom. 1.*

Cui dant causam indultorum abusus. *fol. 193 tom. 1.*

Indulta varia extrahendi confugas a Pontificibus concessa. *Ibid.*

Quae Gregorius XIV moderatur. *fol. 194.*

Immunitate non gaudent laici grassatores, depulatores, & occidentes, & mutilantes in Ecclesiis, & coemeteriis, proditorie occidentes, assassini, haeresis, et laesae Majestatis rei. *Ibid.*

Contra Ecclesiasticos tam saeculares, quam regulares Laici nullimode procedant. *fol. 199 tom. 1.*

Altera de eadem re Constitutio Benedicti XIII Summi Pontificis *fol. 195 tom. 1.*

Gregorii XIV sensus refertur. *Ibid.*

Controversiae super Gregorianae Bullae intelligentia. *fol. 196 tom. 1.*

Confirmatur Constitutio Gregorii XIV. *Ibid.*

Grassator pro unica grassatione asylo non gaudet. *Ibid.*

Vt & occidentes, vel mutilantes in Ecclesia, vel de Ecclesia. *Ibid.*

Extractores: Assassini tam mandatarii, quam mandantes: Interficientes animo praemeditato, ac deliberato: Falsificantes litteras apostolicas, in renotio, vel Banco furtum aut falsitatem committentes: Monetarii: nomine Curiae rapientes cum homicidio, vel mutilatione. *fol. 197.*

Variae opiniones, et praxes in criminum exceptorum qualitate probanda & declaranda improbantur. *Ibid.*

Cum indicis ad capturam Judex Ecclesiasticus reum extrahit ab Ecclesia, et ad suos carceres ducit. *Ibid.*

Cum indicis ultra torturam reum consignet Judici saeculari cum obligatione restituendi, si purgaverit indicia. *Ibid.*

Constitutio Clementis XII Summi Pontificis, quae cum superius allatis obtinet in hoc regno, reditque eodem. *fol. 199. tom. 1.*

Sanctiones contra homicidas editae confirmantur. *Ibid.*

Innoyantur sanctiones contra deserentes, retinentes.

tes, ac vendentes arma . *fol. 200. tom. 1.*  
 Inhibetur compositio, et moderatio poenarum per  
 arma deferentes incurfarum . *Ibid.*

Poena ordinaria irrogetur pro homicidio etiam  
 in rixa commisso . *Ibid.*

Quavis gratia reorum prohibita fuit ab Inuoc.  
 XII in causis homicidii praemeditati, & a Clemen-  
 te XII prohibetur etiam homicidium in rixa com-  
 mittere . *fol. 201 tom. 1.*

Consuetudo nominandi reos jam damnatos, ut li-  
 berentur a supplicio, servatur societatibus indulto  
 gaudentibus, & in praemium laboris . *fol. 202.*

Fori privilegium non suffragatur homicidis, qui  
 sint patentati . *Ibid.*

Pro duobus homicidiis Clericus primae tonsurae  
 privilegium Fori, & canonis amittit, quamvis re-  
 quisita sacrorum canonum servaverit . *fol. 203.*

Clericus in minoribus requisita clericalia non ser-  
 vans privatur privilegio Fori in causis homicidii .  
*Ibid.*

Conservantur Bullae Gregorii XIV, & Benedicti  
 XIII de immunitate locali, atque ad ecclesiasticos ho-  
 micidas extenduntur . *Ibid.*

Natu majoris XX annis, omnesque complices in  
 crimine homicidii asylo non gaudent . *fol. 204.*

Pro homicidio in rixa patrato cum armis ad oc-  
 cidendum aptis immunitas non suffragatur, nisi fue-  
 rit casuale, vel ad propriam defensionem . *Ibid.*

Quomodo ab Ecclesia homicidiae extrahantur . *Ibid.*

Bannitos, aut in contumaciam damnatos extrahe-  
 re ab asylo permittitur cuilibet Judici Ecclesiastico,  
 inspectis actis contumacialibus . *fol. 205.*

#### I N D V L T V S

Concessus die 4 mensis Decembris 1585 omnibus  
 illis, quorum nonnullae partes fuissent in homicidio  
 Joannis Vincentii Starace Electi hujus fidelissimae Ci-  
 vitatis . *Pragm. 52 tit. 1 fol. 1 tom. 1.*

Nonnulla tamen personarum nomina singillatim  
 recensentur . *Ibid. fol. 2.*

Concessus die 1 mensis Decembris 1621 omnibus  
 delinquentibus, exceptis crimine vitii nefandi, falsae  
 monetae, fratricidii, parricidii, furti publici, aliis-  
 que istiusmodi sceleribus. Ea tamen conditione, si  
 per statutum tempus in bello servire se obligent .  
*Prag. 53 tit. eod. fol. 2 tom. 1.*

Generalis concessus recurrente mense Aprili anni  
 1648 confirmatur, severeque in eos statui juberur,  
 qui pecuniae tantummodo elicendae causa fictos  
 conjunctionis in vincula ordines palam jactarent .  
*Prag. 54 tit. eod. fol. 3 tom. 1.*

Secundum generalem indulgentiam editam die 27  
 mensis Aprilis anni 1650 statuitur tempus dierum  
 duodecim ad comparandum & ad interveniendum in  
 bello . *Prag. 55 tit. eod. fol. 4 tom. 1.*

Concessus die 4 mensis Novembris 1707 a Caro-  
 lo III Rege ob ejus longe festivam nativitatem de-  
 bitoribus, omnibus aliisque ob eandem causam in  
 vinculis detentis, praecipuis tamen dilationibus .  
*Prag. 59 tit. 1 fol. 8 tom. 1.*

Die 6 Augusti 1655 conceditur iis, qui tantum-  
 modo palam facerent quo in loco abditus maneret  
 D. Joannes Cioinello, publicae quietis turbator, cum  
 promissione certae pecuniarum quantitates, excepto uno  
 lrae Majestatis crimine in primo capite . *Prag. 56  
 tit. 1 fol. 5 tom. 1.*

Die 1 mensis Aprilis anni 1672 conceditur praesentantibus  
 Casarem Riccardo infra duos menses  
 cum promissione certae itidem pecuniarum quantita-  
 tis, numerum nempe aurosum trium mille . *Prag.  
 57 tit. eod. fol. 6 tom. 1.*

Recurrente anno 1701 ob seditionem in Urbe  
 coortam conceditur iis, qui intra quindecim die-  
 rum spatium praesentes se se sisterint ad intervenien-  
 dum in bello: qui autem indulgentiam adhuc non  
 petissent, iis duorum annorum tempus prorogatur,  
 quo illa gaudere possent, si offensarum tamen par-  
 tum remissionem habuerint . *Prag. 58. tit. eod. fol.  
 7 tom. 1.*

#### I N S T R V M E N T A

Extra Regni hujus fines inita, & regia recipiatur,  
 et brevi in archivio publico descriptione indigent .  
*Prag. 1 §. 1 tit. 19 fol. 136 tom. 1.*

#### I N T E R D I C T V M

Circitoribus urbanis, satellitibus M. C. V., alia-  
 rumque Curiarum ne festis quibusque diebus audeant  
 aliquem iuris alieni nomine in vincula conjicere .  
*Prag. 2 tit. 21 fol. 152 tom. 1.*

Interdicuntur conventicula Francemason . *Prag. 2 tit.  
 45 fol. 257 tom. 1.*

Quod extenditur etiam ad ea coitionum genera,  
 quae scientiarum acquisitionem respiciunt . *Prag 3  
 tit. eod. fol. 258.*

Alicujus partis studium inter arma tueri . *Prag.  
 10 tit. 46 fol. 259 & 260 tom. 1.*

Bullas Pontificias petere absque facultate concessa .  
*Prag. 1 tit. 47 fol. 260 & 261 tom. 1.*

Commercium cum hostibus . *Prag. 1 & 2 tit 48  
 fol. 262. tom. 1.*

Cum Marochii gentibus hostiliter agere . *Prag. 1  
 tit. 49 fol. 263 & 264 tom. 1.*

Elemosinam petere absque facultate concessa .  
*Prag. 1 tit. 50 fol. 265 & 266 tom. 1.*

In aurigas, et praecipue contra strepitum facien-  
 tes, vulgo *sebiassare* . *Prag. 12 tit. 51 fol. 267  
 tom. 1.* Eorum poena . *Ibid.* Quibus etiam interdi-  
 citur vehicula ducere, in quibus capsulae sint do-  
 drante altiores, et amplius etiam latiores . *Prag.  
 13 tit. eod. fol. 268 tom. 1.* Ne cum vehiculis se  
 se immittant in Palatium M. C. V. *Prag. 14 tit.  
 eod. fol. 269.*

Privatum comaedias agere . *Prag. 1 tit. 53 fol.  
 270 tom. 1.*

Sacrae Passionis Mysteria exprimere . *Prag. 1 tit.  
 54 fol. 271 tom. 1.*

#### J U D I C E S M. C. V. CRIMINALIS

Regionibus hujus Civitatis praeposantur, extra  
 quas nunquam pernoscere nequeant . *Prag. 1 §. 1 tit.  
 16 fol. 128 tom. 1.*

Suam quique per Regentem M. C. V. sortiantur  
 regionem . *Ibid. §. 2.*

Armatam familiam habeant . *Ibid. §. 3.*

Vtuntur scribis ordinariis, iisque selectioribus,  
 pro suo quique arbitrato . *Ibid. §. 4 & 5 fol. 129.*

Necessariam jurisdictionem habeant; tanquam re-  
 gionis Commissarii . *Ibid. §. 6.*

Si Filii etiam patroni sint, captis informatio-  
 bus, easdem ad Regentem M. C. V. mittant . *Ibid.  
 §. 7.*

Quisque in sua Aula Commissarium agat in causis  
 propriae regionis . *Ibid. §. 9.*

Quovis reos noctis tempore in vincula coniciant,  
 qualibet fori exceptione non obstante . *Ibid. §. 10.*

Stari processum coniciant, et si rei alienae ju-  
 risdictioni subesse reperiantur, ad proprios Judices  
 remittantur . *Ibid. §. 11.*

Inquirant in vagabundos, et erroneos, nec non  
 etiam in peregrinos . *Ibid. §. 12, et 13.*

Sibi subsint per omnia ii, qui vulgo dicuntur  
*Catirani di strada, e i Capodieci*, a quibus, et a  
 Parochis, ac diversoribus, aliisque omnibus homini-  
 bus certiores fiant omnium suae regionis personarum,  
 quae in diem e Regno, et extra, in hanc civitatem  
 se conferunt . *Ibid. §. 14, 15, & 16.*

In quam rem peculiares libros coniciant . *Ibid.  
 §. 17.*

Lustrent hospitia, aliaque diversoria aut per se,  
 aut per suos deputatos . *Ibid. §. 18.*

Quovis die referant ad Regentem quidquid maxi-  
 mi momenti evenerit in sua cuiusque regione . *Ibid.  
 §. 26. fol. 131 tom. 1.*

Saltem bis in hebdomada suam quique regionem  
 noctu lustret . *Ibid. §. 28.*

Si in aliquem armis prohibitis stipatum incidant,  
 eum comprehendant, et absque ullo processu ter in  
 equaleo suspendant, et ad sex mensium carceris poe-  
 nam damnent: quod et fiat, si Regens etiam com-  
 prehensioni adsit . *§. 32. ibid., et fol. 132.*

Quid suae conducatur regioni pro delictis exellectis  
 ad Regentem quique referant . *Ibid.*

#### I V R A, ET EXACTIONES FISCALES

Solvantur ab Universitatibus eodem modo, quo  
 adhuc usque tempora exsoluta fuerunt . *Prag. 9. tit.  
 56 fol. 273 tom. 1.*

Gratiae nonnullae pro ipsarum exactione concedun-  
 tur

tur . Cedula rium numerandorum focaliarum , iuriumque fiscalium exigentorum confici iubetur . Prag. 20 tit. eod. fol. 274 .

Placet Vniversitatibus Terrae Laboris, Possessoribus Feudorum, aliisque terna vice persolvi quinque nummorum summam pro quolibet centenatio . Prag. 11 tit. eod. fol. 275 .

Occasione prioris, et melioris quidem sexus prolis quamplurima omnibus huius Regni Universitatibus, ipsisque singularibus Civibus nomina remittuntur . Prag. 12 tit. eod. fol. 275, et 276 .

**I V R A M E N T V M**

Fidelitatis Regi praestandam, quod iamdiu in desuetudinem abiit . Prag. 3 tit. 55 fol. 272 tom. 1 .

**I V S C O N G R V I .**

Constitutio de iure prohibens, et consuetudines neapolitanas eodem redentes, diuque observatae abrogantur; nec nisi sociis, inter quos communicata res est, cognatisque, praediis tamen ex aliqua parte conjunctis, et intra tertium gradum positis, retinendi ius datur, cumque denunciatio sit, non nisi intra triginta dierum spatium dari ius Congruum potest . Prag. 1 tit. 18 fol. 134 tom. 1 .

Quae omnia suam incipiunt obtinere vim a die vigesima Septembris anni 1788 . Ibid. fol. 135 .

**L**

**L A P I D E S**

Humus, exanimatae bestiae, idque genus alias impudicitiarum species ne proiciantur prope M.C.V. Palatium . Prag. 5 tit. 58 fol. 282 tom. 1 .

Lapidum projectio quare interdicta . Prag. 7 tit. eod. fol. 283 .

Quid si quis eos habeat causa proiciendi . Ibid. § 1 . Qui eos nocendi ergo, licet revera non laedant, proicerent, duobus annis militari servitio adscribantur . Ibid. § 2 .

Si vere autem nocuerint, in lexonium . Ibid. § 3 fol. 284 .

Restitutio prag. 24, 53, et 92 de armis . Ibid. Interpretatur pragmatica praecedens . Prag. 8 tit. eod., et ibid. .

Restituitur pragmatica 7, ne dum culvis interdicatur non solum lapides, sed et ferream catapultam dispendere in viis, quae vulgo dicuntur di Forino, et di S. Maria degli Angioli . Prag. 9 tit. eod. fol. 284, et 285 .

**A D L E G E M J V L I A M D E A D V L T E R I S**

Interdicatur mulieribus, ne quem Centuriae Instruorem, & quovis alios milites, qui in inferiori, quam ille, gradu sunt, de inlato sibi stupro postulent, nisi vis etiam, & aperta quidem, in illo interfendo intervenierit . Prag. 3 tit. 5 fol. 68 tom. 1 .

Mulieres, quamlibet sponsalia cum aliquo inierint, fidemque de contrahendo matrimonio coram Parocho dederint, nisi vis, & manifesta quidem intervenierit, actione de inlato sibi stupro agere nequam possunt . Prag. 3 et 4 tit. eod. fol. 68 et 69 tom. 1 .

**L E X S V M P T V A R I A .**

Nonnullae pragmaticae editae a Pro-Rege D. Petrasan de vestium, et caligarum moderatione, et prohibitione habentur in tit. 59 fol. 289 usque ad 201 tom. 1 .

Cum Neapolitani magnam animi significationem erga Carolum VII Regem in sollemni equitatu ingenti nummorum summa parvulo edere vellent, et tali, ac tanto sumptu cohibentur . Prag. 25 tit. eod., et ibid. .

Famulorum usus, numerus, vestes . Prag. 26 tit. eod. fol. 302 .

Currus quales esse debent . Ibid. fol. 303 .

Mulierum nobilium currus . Ibid. .

Quid faciant sumuli, si non se viant . Ibid. .

Nemo utatur veste panno extero . Ibid. .

Qua magnificentia celebratus ingressus Caroli III Bourbonis Regis in hanc civitatem . Prag. 27 tit. eod. fol. 304 .

Magnificus vestimentorum usus, recurrentibus ne dum sacra praesertim hebdomade, sed & S. Sepulchris . Tom. II .

fieri plerumque solitus interdicitur . Prag. 28 tit. eod. fol. 305 .

Interdicuntur Paganis ea militarium signorum genera, quae dicuntur Dragones, et Spalline . Prag. 29 tit. eod. Ibid., et fol. 306 .

**L I B E L L I . S E V M E M O R I A L I A**

In Regia Cancellaria non recipiantur sine die Scribae a mandatis vel libellis; ut & non recipiantur ab Actuariis S. R. C., Regiae Camerae, Synodariae, M. C. V., ac Notariis Regni absque signo . Prag. 9 tit. 30 fol. 172 tom. 1 .

**L I B R I .**

Typographis interdicitur non solum forenses operationes, sed & simulationes, quae Regi porriguntur, publica luce donare prius, quam easdem aut causae Commissarius reviderit, aut Index Regionis . Qui contra fecerint, sex vinosa per sex menses conijciantur . Prag. 12 tit. 42 fol. 251 tom. 1 .

Restituitur pragmaticae hae usque ad hanc de impressione Librorum . Prag. 13 tit. eod. fol. 252 tom. 1 .

**L N D V S .**

Renovatur pragmatica 15 tit. de Alas, et Lusoribus nominatim prohibitus fuit ludus operatioms, factus in Seminariis Civitatum Jaturae, Mediolani, & Taurinorum sub poenis in eadem Pragmatica contentis . Prag. 21 tit. 6 fol. 70, et 71 tom. 1 .

Ludi omnes, in quibus fors arbitrium suum possit, interdicitur; nominatim vero ludus vulgo dictus Riffa, in cuius lufores amissionis rei, quatuorque carceris mensium poena statuta est . Prag. 22 tit. eod. fol. 71 tom. 1 .

Ludi cuiusvis generis interdiciuntur in regionibus huius Civitatis militari jurisdictioni subiectis . Prag. 25 tit. 73 fol. 334 tom. 1 .

**M**

**M A G I S T R I A C T O R V M S . R . C .**

Non recipiant mandata procuratorum, nisi per exhibitionem matriculae, Procuratores, qui eadem exhibent, examinatos, et per S. R. C. adprobatos fuisse sibi constiterit . Prag. 2 tit. 4 fol. 66 tom. 1 . et Prag. 101 tit. 79 fol. 158 tom. 2 .

Absque sigillo una cum aliis Officialibus non exequantur quascunque provisiones . Prag. 96 tit. 79 fol. 143 tom. 2 .

Non examinent in causis, quae in S. R. C. pertractantur, etiam si de consensu partium fuerint electi . Prag. 100 tit. eod. fol. 157 .

Quaecumque deposita pro causis faciendis apud eorum Scribas penes se fiant . Prag. 102 tit. eod. fol. 158 .

**M A G N A C U R I A V I C A R I A E C I V I L I S .**

Toto Maii, et Octobris mense biniveius Iudices alternis inter se communicatis vicibus haec sunt; qui aut domi, aut in forum convenientes expeditionis libris animum intendant suum . Prag. 5 tit. 28 fol. 166 tom. 1 .

Neminem ex testamento, aut ab intestato prius heredem declaret, quam publici generalis Archivii scriptis consignatum testimonium noverit, autum, aut vix ullum esse testamentum illius, de cuius hereditate agitur . Prag. 5 § 4 tit. 19 fol. 138 .

Sola habeat potestatem cognoscendi causas ejectionis de locato conductoque a metreticibus . Prag. 22 tit. 67 fol. 11, et 12 tom. 2 .

**M A G N A C U R I A V I C A R I A E C R I M I N A L I S .**

Iustitiis mensis Maii, et Octobris resurgentibus, duobus in quaque hebdomade vicibus habeatur pro causarum expeditione . Prag. 5 tit. 28 fol. 166 tom. 1 .

**M A N N A**

Jus mense legendi privativo iure generatione interdicitur remissionem, obrogantque hancum in eam rem editum die 26 Junii 1669 . Prag. 3 pr. tit. 63 fol. 7 tom. 2 .

Ejus vestigal-subrogator in aliis eorum generis, quae recententur . Ibid. § 1 .

Libertum ius commerciorum praescribitur . Ibid. § 2 .



**HERETICES**  
 Negotia hereticorum in quibusdam locis...  
 Si crimina hereticorum...  
 99 tit. 27. § 1. & 2. tit. 27. § 3.

**MILITIA PROVINCIALIS**  
 Constituta Prag. 36 tit. 24 fol. 277  
 Habent cohortes cuius imperio...  
 Equales cohortes...  
 5. § fol. 278.

Quilibet Provincia suam personarum numerum  
 pro talibus cohortibus debet...  
 Eandem cohortes...  
 5. § fol. 278.

Officium talium Ducis...  
 Delectio Militum fiat in die festivo...  
 Voluntarii Militis praesentur...  
 5. § fol. 278.

Qui possunt vel non huiusmodi militiae...  
 Militare...  
 5. § fol. 278.

Militaris cognitio quando, quomodo, & quoad  
 tempus fiat...  
 Militi fidelitatis iuramentum praestanti, nonnulla  
 privilegia conceduntur...  
 Forum militare talibus militibus indultum...  
 5. § fol. 278.

Quis ipsorum competens Iudex...  
 Excluduntur delicta comprehensa in prag. 20 sub  
 tit. de re militi...  
 Vestis eorumdem militum...  
 Privilegia indulta iis, qui de provinciali in urba-  
 nam militiam transire volunt...  
 280.

Præcipue quaedam Instructiones Provinciarum Prae-  
 fectibus dantur pro eadem provinciali Militia coor-  
 dinanda...  
 280, 281, & 282  
 som. 2.

**MONACHI**

Exempti a jurisdictione suorum Generalium, &  
 Capitulum in Nationales Provincialesque Congre-  
 gationes conveniant, et in spiritualibus sub sint E-  
 piscopi: Eandem, quam prius, habeant regimini  
 formam. Eligant Generales Nationales, et Pro-  
 vinciales. Cognant Capitula, obrenta prius Regis  
 venia...  
 278 & 279 som. 2  
 Prag. 2 § 2 tit. cod. fol. 280.

In temporalibus sub sint auctoritati regiae...  
 Sartos rectosque habeant conventus sive nationa-  
 les, sive provinciales, in quibus eligendi Monaste-  
 riorum Superiores...  
 2 & 3 ibid.

Restituitur caput in finibus Concilii IV Late-  
 ranensis...  
 4. fol. 281.

Eodem jure censentur Monasterium conventus...  
 5.

Professiones in hoc Regno edantur. Extra ipsum  
 editae irritae sint...  
 6.

**MONETA, ET MONETARIUM.**

Argentae augetur in casoleis quinque pro quali-  
 bet uncia...  
 58 tit. 27 fol. 15 som. 2.

Expendeda iusti ponderis, rectique cuasi...  
 59 tit. cod. & ibid. fol. 16.

Monetae quaedam exterae sub certa quantitate  
 taxam expendantur, certumque eis pretium assignat-  
 tur...  
 60 tit. cod. & ibid.

Earum nomina, et pretia recensentur...  
 fol. 17.

Restituitur pragmatica praecedens de quantitate  
 et certo monetarum pondere...  
 61 tit. cod. fol. 17 & 18.

Instructiones edantur ad intelligendam veterem mon-  
 etam pro Superintendentibus, quaestoribus arcarii,  
 monetarumque novarum visoribus...  
 62 tit.

Alcorno in eadem...  
 19 & 20.

Quomodo...  
 43.

Totus...  
 44.

Exeat pro...  
 45.

Quibus colonis pecunia quotvis anno urbana...  
 44.

Qua ratione...  
 9. fol. 44.

Alteram quotam...  
 45.

Si quo anno...  
 45 & 46.

Administratur a Delegato...  
 17 fol. 46.

Iidem qui proprie esse debent...  
 18, 19, 20, 21, & 22  
 fol. 46.

Ejus Officialium...  
 23, & 24  
 fol. 46.

**MUNERA**

Prohibentur officialibus, ut oblationes, seu ma-  
 cias perere nequeant...  
 8 tit. 68 fol. 29 som. 2.

Restituitur ex integro Pragmatica...  
 9 tit. cod. & ibid.



## NOTARII

Quid officere debent pro exequenda omnium contractuum ab ipsis stipulatorum descriptione in publicum generale Archivium. *Prag. 1 §. 3 tit. 19 Joh. 137, et 138 tom. 1.*

Qui testamenta, aut Codicillos, quae decem ab hinc annis inita custodiunt, Archivio denuncient, ne qua in M. C. V. praeambulis expediendis fraus fiat. *Prag. 2 tit. eod. fol. 146.*

## NVMVLARII .

Sancti Bancherii Neapoli commorantes caveant pro decatis quadraginta, et per Regnum pro quindecim mille, alias non exerceant. *Prag. 7 tit. 70. fol. 34 tom. 2.*

Cessionem schedularum de una ad aliam mentem facere nequeunt sub poena, *Prag. 8 tit. eod. Ibid. fol. 35.*

sub poena mortis naturalis in contra facientes profus irroganda non faciant vacuum introitus. *Ibid. fol. 36.*

## N V N D I N A E

Temporariae publicae laetitiae ergo pro Mariae Amaliae Walburgae puellae lectissimae matrimonio celebratae anno 1739 in loco, quem dicimus *Castello nuovo*. *Prag. 6, 7, et 8 tit. 71 fol. 37, 38, et 39 tom. 2.*

## OECONOMI REGII

Eliguntur, quibus vacantium Ecclesiarum bonorum administrandorum potestas datur, qua ipsis ecclesiis, a quibus proveniunt, eadem addicant, quae si satis instructae sint, ad facta earum recta, pauperumque sive loci, sive regii totius regni ipsorum pauperum hospitii in hac civitate positi eleemosinas praecipue erogentur. *Prag. 1 tit. 3 fol. 37 tom. 1.*

Eligantur non solum in Ecclesiis Cathedralibus, sed etiam in omnibus aliis inferioribus Ecclesiis, Abbatibus, & Beneficiis, quae liberae collationis, dicuntur, quoties ea vacare contigerit. *Ibid.*

De residuo reddituum, qui futuris Praelato servari debent, referant ad Regem, cui rationem etiam reddant suae quique administrationis. *Ibid.*

Subiungunt jurisdictionem Fiscipatronorum, qui sunt in regni Audientia huius Regni. *Ibid. §. 1. fol. 38.*

In quavis Dioecesi constituti aliorum in eadem eligendorum potestatem habeant. *Ibid. §. 2.*

Administration rationem ad Fiscum patronum regiae Audientiae mittant. *Ibid. §. 3.*

Quae quomodo sit conficienda explicatur. *Ibid. §. 4.*

Referant quoque ad laudatos Fiscipatronos, Ecclesias, Abbatias, aut Beneficia vacasse, quoties contigerit, ex his Rege certiori facturo. *Ibid. §. 5 & 6.*

Pro suis quique incommodis habeant sibi decem pro quolibet centenariis aureorum summorum, qui ex redditibus vacantium Ecclesiarum praecipiantur. *Ibid. §. 7.*

Dent solitum stipendium oeconomis curatis parochialium Ecclesiarum. *Ibid. §. 1 fol. 39 & Prag. 2 tit. eod. fol. 58.*

Abstineant se a sequestrando eos canonicatus, abque praebenda, qui quotidianas tantummodo habeant distributiones, dummodo fructus non excedant annum sexaginta aureorum summam. *Prag. 1 tit. eod. §. 5 fol. 40.*

Si mortem alicujus Beneficiarii relatum fuisse noverint, aut Beneficiatum ipsum dispensationem oneri Residentiae non habere, ad Regalem Cameraam per Fiscum Patronos referant. *Ibid. §. 14 fol. 41.*

Praecipuae quaedam *Institutiones* pro ipsis, qui sunt positi in Dioecibus, & Ecclesiis Cathedralibus huius Regni, scribantur, qui ad umbilicum perducere debent rationes reddituum vacantium Ecclesiarum, quas cum aliis necessariis scripturis mittere tenentur ad Fiscum patronos regiarum Audientiarum. *Prag. 2 tit. eod. fol. 47, 48, 49, 50, et 51 tom. 1.*

Sequestro subiiciant statim a morte alicujus Praelati redditus Beneficiorum cujuscunque generis, sive sint

residentialia, sive *Abbatias*, aut liberae collationis, aut Patronatus etiam laicalis. *Ibid. fol. 52, 53, et 56 tom. 1.*

Intra mensem a subiecto sequestro tam reddituum, quam onerum vacantium Ecclesiarum rationem mittant ad Regalem Cameraam S. Clarae. *Ibid.*

Non se ingerant in aliquo examine, aut decisionem alicujus rei, quae sive vacationem, sive Beneficiorum qualitatem respiciat, & praecipue in tollendis sequestris: quod totum refert ad Cameraam Regalem debent. *Ibid.*

Liberam relinquunt novis Beneficiariis administrationem bonorum Ecclesiarum antea vacantium, & invigilent tamen collectioni fructuum naturalium, et civilium earundem Ecclesiarum, ratam sibi pro tempore spectantem exacturi. *Ibid. fol. 53 tom. 1.*

Non moleste conductores bonorum Ecclesiarum vacantium, ad illud tempus usque, in quo locatio conductio expirat, dummodo tamen haec legitime, et absque ulla fraude facta sit a defunctis Beneficiariis: ea finita, ad novam procedant cum solitis solemnitatibus. *Ibid. fol. 54 tom. 1.*

In conficiendis rationibus tres libros habeant, quorum in priori scribant introitum, et exitum: in altero obligationes ad introitum: in tertio tandem scripturas ad exitum pertinentes. *Ibid. fol. 56 tom. 1.*

Non molestant Ecclesias inferiores, aut Communitates Religiosas pro exactione quartae obitus, sive Mortuorum, quae antea ab ea immunes fuerint. *Ibid. fol. 57.* Contra vero, si vacantes Ecclesiae fuerint in possessione talis exactionis. *Ibid.*

Nec aliquem cogant ad solutionem oblationum liberarum, et spontanearum, quales recensentur. *Ibid. fol. 55, et 57.*

Sequestro etiam subiiciant vacantes Canonicatus, nec eorumdem redditus superstilibus Canonicis adcrecant, dummodo tamen tales Canonicatus non habeant cupulative quatuor conditiones: I non sit aliqua praebenda in iisdem: II quotidianae distributiones non stent loco illius: III haec dividantur inter solos intereffentes: IV rata participationis, sive distributionis non excedat summam aureorum summorum sexaginta. *Prag. 2 tit. eod. §. 5 fol. 39, et 40. Prag. 2 tit. eod. fol. 59.*

## OECONOMVS CVRATVS,

Vnus sit in vacantibus Ecclesiis, si non admodum ingens sit fidelium numerus; plures vero contra, et quot Regalis Camera statuerit. *Prag. 2 tit. 3 fol. 58.*

Merces sibi debita ab regis Oeconomis solvatur. *Ibid.*

## OFFICIALES PVBLICI ARCHIVII

A Rege deligantur, et qui non solum sint, Ted esse etiam debent. *Prag. 6 tit. 19 fol. 143 tom. 1.*

Suum quique stipendium habeat constitutum. *Prag. 5 §. 7 tit. eod. fol. 140.*

Quo suum recte exercere munus valeant, *Institutiones* pro iis conscribuntur. *Prag. 6 et 9 tit. eod. fol. 142 et 147 tom. 1.*

E Notariorum, aut Scribarum manu scripturam aliquam ne recipiant, quam ipsi Notarii, aut Scribae ad Archivium deferre tenentur, quo describatur. *Prag. 2 §. 8 tit. eod. fol. 147.*

## OFFICIUM

Archivarii publici, ac generalis Archivi, *Prag. 6 tit. 19. fol. 142 et 143 tom. 1.*

Pro-Archivarii. *Ibid.*

Civilis archae. *Ibid. et fol. 144.*

Rationalis. *Ibid.*

Descriptorum. *Ibid. et fol. 147.*

Officialium Papae. *Ibid.*

Conservatoris. *Ibid.* quod inde tollitur, ac Papae Officialibus alter adjungitur. *Prag. 10. tit. eod. fol. 148 tom. 1.*

Subsectorum. *Prag. 6. tit. eod. fol. 145.*

Porterii. *Ibid. et fol. 146.*

Ejus, qui patrio sermone dicitur *Barandiere*, *Ibid.*: de quibus omnibus & singillarim pene loquitur etiam *Prag. 1 tit. eod.*

## OFFICIUM ADMIRATVS, ET CONSVLATVS

Curia, cui nomen *del Grande Almirante*, & Regio

io Consulatatus Maris & Terrae sublato, tribunal Admiratus, et Consulatatus instituitur, personaeque recensentur, quae illi subesse debent. *Pragm. i §. i tit. 72 fol. 39. tom. 2.*

Cetera hujus Civitatis Tribunalia parere debent ejus litteris, quae vulgo dicuntur *Oratoriali*. *Ibid. §. 2 fol. 40.*

Habeat Praesidentem Rogatum: duos Iudices doctorali laurea insignitos; duos Adseffores: Fiscipatronum: Advocatum pauperum: a Secretis: ac duas Aduariorum, & Scribarum Bancas. *Ibid. §. 3 usque ad §. 9: quibus omnibus salarium constituitur, Ibid. §. 7.*

Sedes cuiusque Iudici ex ordine decernitur. *Ibid. §. 10 fol. 41.*

Qua ratione excipiendi ejus Iudices, quum in aha hujus Civitatis Tribunalia se conferunt. *Ibid. §. 11.*

Ejus Delegatio sublata. *Ibid. §. 12.*

Tres Collegium faciunt. *Ibid. §. 13.*

Quam Iudiciorum formam servare debet. *Ibid. §. 14.*

In quibus causis admittitur appellatio ad Commercii Magistratum. *Ibid. §. 15.*

Distributio pecuniae, quae percipitur occasione detretorum, transactionum, aliarumque id genus rerum. *Ibid. §. 18 fol. 41 & 42.*

Semel in hebdomade Magistratus habeatur, nisi causarum multitudo aliud suadere videatur. *Ibid. §. 19.*

In quibus causis admittitur remedium, quod dicitur, *de saecia parata*. *Prag. 2 tit. eod. fol. 42.*

Ejus Praeses oeconomice jus dicat in causis civilibus, & criminalibus inter nantas, aliasque personas nauticae arti addictas. *Ibid. & fol. 43.*

Ei subint personas, quae ab ipso addicuntur ma-ri. *Ibid. & fol. 45.*

Remissiones offensarum quomodo permittat. *Ibid. fol. 43.*

Quolibet anno, Paschate recurrente, aliqua reos poena eximat. *Ibid.*

Quatuor Iudices ipsi deputantur, nominatimque recensentur, quibus & officium, & privilegia, & salarium, decernuntur. *Prag. 3 tit. eod. fol. 44.*

Quae interior ejusdem cura. *Ibid. fol. 45.*

Non interdictum ejus Fisci patrono Iudicem quoque agere causarum civilium, quae in eodem aguntur, & ad Fiscum non pertinent. *Prag. 4. tit. eod. fol. 330 tom. 2.*

Ejus Fisci, & Pauperum patronus intersit Supremo Commercii Magistratum tempore decidendorum gravaminum causarum criminalium. *Ibid.*

#### OFFICIUM AUDIENTIAE GENERALIS BELLI, ET REGIAE DOMVS.

Quare Tribunal istud constitutum. *Prag. 1. pr. tit. 73 fol. 46 tom. 2.*

Ejus privilegia. *Ibid. §. 2 fol. 47.*

Quibus Iudicibus constat. *Ibid. §. 3.*

Iurisdictio, & officium Praefidis: Vice-Praefidis: Iudicum togatorum; a Secretis: Actorum Magistrorum. *Ibid. §. 6 usque ad 10 fol. 47 & 48.*

Ab ejus sententiis in re militari ad conventum regio iussa institutum, ac dictum *Suprema Giunta di Guerra*: in ceteris causis appellatur ad Regalem Cameram S. Clarae. *Ibid. §. 12.*

Quomodo nullitates adversus ejus decreta propositae decidendae. *Ibid. §. 14.*

Sententias, quae mortis naturalis poenaeque inge-runt exequi prius nequit, quam ad Regem reple-rit. *Ibid. §. 15.*

Iudiciorum civilium ordinem eundem, quo M. C. V. utitur, servet. *Ibid. §. 18.*

Duo Iudices vulgo dicti *Aggiunti*, deputentur pro nullitatibus propositis, ac discutendis. *Ibid. §. 19 fol. 49.*

Semel in hebdomade habeatur, ipso Vere, & An-nuano recurrente; nisi causarum multitudo aliud suadeat. *Ibid. §. 20.*

Ejus decreta italico sermone in scriptum redigan-tur. *Ibid. §. 21.*

Causae simul orantur, ac illico decidentur. *Ibid. §. 22.*

Tres collegium faciunt. *ibid. §. 23.*

Ordo sedendi. *ibid. §. 24.*

Salarium unicuique Iudici, aliisque ejusdem offi-cialibus quoquo anno constitutum. *ibid. §. 26.*

Ejus sportularum distributio. *ibid. §. 29.*

Quaeque hujus Civitatis Tribunalia parente ho-teris oratorialis ejusdem. *ibid. §. 3 fol. 40.*

Nova eidem militaris iurisdictio conceditur. *Prag. 2 tit. eod. fol. 330 & seqq. tom. 2.*

Regiones hujus Civitatis eidem subjectae. *Ibid. §. 1 fol. 331.*

Quorum delictorum esse competens iudex possit, quae in iis regionibus patrii contingat. *ibid. §. 2.*

Certus militaris iurisditionis Commissarius assignatur. *ibid. §. 3 fol. 332* cuius, ut & Fisci patro-ni ejusdem Tribunalis onera recensentur. *Ibid. §. 4 7 & 10 fol. 333.*

Quibusque testis debet militaris iurisditionis res cognoscatur: ab ejus decretis ne appelletur, atque ea-dem privilegia habeat in causis decidendis, quae sunt aliis Tribunalibus concessa. *Ibid. §. 5.*

Ejus Praefidis, & Commissarii facultates. *ibid. §. 6.*

Vel ipse Praefidens aliquando militaris iurisdictio-nis loca instrare tenetur. *ibid. §. 17. fol. 334.*

Idque saepe semel in hebdomade faciant Com-missarius, et Fiscipatronus. *ibid. §. 18.*

Ejus excubiarum sedes, et officia. *ibid. §. 20.*

A militari Praesidio, quando casus occurrerint, brachium sibi praestetur. *ibid. §. 22 fol. 335.*

Officium a Secretis ejusdem. *ibid. §. 23.*

Commissario absente, aut infirmo, ejus vices gerat alter e Consiliariis ejusdem. *ibid. §. 24.*

#### OFFICIUM CONSULATVS MARIS, ET TERRAE,

Qui in quibusque hujus Regni Provinciis consti-tuitur a Supremo Commercii Magistratu, Rege im-berante, veteri Consulatatu Maris sublato. *Prag. 3 tit. 74 fol. 54 tom. 2.*

Quibus in causis cuiusque Consulatatus iurisdictio esse possit, vel non. *ibid. fol. 55.*

Duo Consules Collegium faciunt. *Ibid.*

Infra quinquaginta scriptata de lite iudicata non proceditur: si trecentum scutatorum fuerit appella-tio datur ad Commercium quoad actum *devolutivum*, non *suspensivum*. *Ibid. & Prag. 15 §. 12 tit. 84 fol. 191 & 192 tom. 2.*

Quae cautio in Commercii Magistratu praestanda, a qua nonnulli casus eximuntur. *Prag. 3 tit. 74 fol. 55 tom. 2.*

Ter in hebdomade, et quolibet mase per tres ho-ras Magistratus habeatur, festilibus diebus non ser-vatis. *ibid. fol. 56.*

Aetas ordinem sedendi faciat, ubi de sportula-rum perceptione. *ibid.*

Omnes lites de Commercio Consulatatus iudicet, et de Collybistica sine forma iudicii, et sola facta veritate inspecta. *ibid.*

Duo cuique Consulatui Aduarii destinantur. *ibid.*

Qua distinctione ab ipso perimi queant causae, quae locatos menae pecudum respiciunt. *ibid. & fol. 57 & Prag. 19 §. 5 tit. 82 fol. 189 & 190 tom. 2.*

Procedat etiam in causis criminalibus. *Ibid. §. 32 fol. 195.*

#### OFFICIUM DEPUTATIONIS.

Instructiones editae anno 1691 pro sanitate tuenda, ac pestis suspitione cavenda, quae tunc in Cuperia-num, et Monopolim illata maximum toti huic Re-gno periculum minabatur. *Prag. 113 tit. 75 fol. 60 usque ad 63. tom. 2.*

Consultitur suspitionibus pestilentiae, quae recur-rente anno 1699 mirum in modum Civitates, qui-bus in Gallia positis nomen inditum *di Carville*, *Filippville*, *Charlemont*, *Meheres*, aliaque iisdem finitima loca vexabat. *Prag. 114 tit. eod. fol. 63.*

Novae institutiones editae pro avvertenda pestilen-tiae suspitione anni 1705. *Prag. 115 tit. eod. fol. 64 65 & 66.*

Quam admodum variis temporibus a hac Civitate

officio deputacionis pro sanitate tuenda consul-  
tum, ac provisum est de latalae jam pestilentiae pe-  
riculo avertendo nemum, sed et de cavenda prorsus  
ejusdem suspicione; ita recurrente anno 1720, et  
iis, qui sequuntur usque ad annum 1729 magis ma-  
gisque factum pro cavenda pestilentiae suspicione,  
quae, ut plurimum, exteris tunc temporis Galliae,  
et Orientis regiones vexabat ingenti hominum fra-  
ge, ut videre est in *pragmatica* 116 *tit. cod. usque ad*  
*Prag. 127 fol. 66 usque ad fol. 76 tom. 2.*

Altera *instruções* editae a Supremo Commercii  
Magistratu pro cavendis pestilentiae suspicionibus;  
quae venare Hirminium in Sicilia Regno possum  
videbatur anno 1743. *Prag. 128 tit. cod. fol. 76*  
*usque ad fol. 82.*

Ei subest Magistri artis, quae patrio sermone  
dicitur *di Vabbrianti*, o *Rivenditori di Amiso*, o  
*Polvere di Cipro*, et pestilentiae suspiciones, quae ab  
illo promanare solent, caventur. *Prag. 129 tit. cod.*  
*fol. 82. & 84. tom. 2.*

*Instruções* ab officio deputacionis eduntur pro  
cavendo febribus pulmonalis languore, quo homi-  
num corpora sensim intabescunt, quae regalibus et-  
iam rescriptis confirmantur. *Prag. 130 tit. cod. fol.*  
*85 usque ad fol. 90.*

Cum vero experientia compertum esset plurima  
sane incommoda orta fuisse ex usu remedium praes-  
criptorum de insensibili Phthisis pulmonalis morbo  
cavendo, prorsus abolentur superius laudatas instru-  
ciones. *Prag. 131. tit. cod. fol. 90 91 & 92.*

Quaeque cujusvis Civitatis, Terrarum, Oppido-  
rumque hujus Regni loca, ac itinera nequaquam  
sint sordibus infecta, quo pestilentiae suspiciones  
avertantur. *Prag. 132 tit. cod. fol. 92.*

OFFICIUM DEPUTATORVM.

Quatuor in quavis regione hujus totius Civita-  
tis constituuntur ex Advocatorum censu electi,  
qui per turnum semel in hebdomada eam circumam-  
bulant. *Prag. 1 §. 29 et 30 tit. 18 fol. 131. Ibidem*  
*§§. 11. juncti §. 32 explicantur Prag. 1 tit. cod. fol.*  
*132 & 133.*

Subiunt jurisdictioni Iudicis regionis. *Prag. 1*  
*tit. cod. §. 29 fol. 130 tom. 1.*

Si cui prohibitis armis instructo occurrant; ter  
equalei suspensioni subiciant. *Ibid. §. 32 fol. 132.*

OFFICIUM DEPUTATORVM

Regionum jurisdictionis militaris hujus Civitatis  
describitur. *Prag. 2 §. 9, et 10 usque ad §. 16 tit. 72*  
*fol. 123 & 324 tom. 2.*

Qua ratione colligantur. *Ibid. §. 25 fol. 335.*  
Iisdem Togae honores possidentur. *Ibid.*

Nomina recens selectorum recipientur. *Ibid. 326.*

OFFICIUM INTENDENTIS GENERALIS.

Is oeconomiam habeat administrationem Regni  
Statuum, nempe Medicei, Farnesiani, ac Re-  
gi devolutorum, nemum bonorum, quae ad ejectos  
Iesuistas pertinebant: quae omnia erant regionum  
Conventuum vulgo munitariorum *Ginse degli Ab-*  
*ludiali, e di Edesazione. Prag. 86 tit. 78 fol. 139,*  
*& 140 tom. 2.*

Instruções in eam rem editae. *Ibid. & fol.*  
*141, & 142.*

OFFICIUM PROCURATORIS CAESARIS, SEV  
CAMERAE SUMMARIAE.

Cum Dux de Lemos recurrente anno 1612 ad  
hujus Regni gubernacula sederet, et animadvertisset,  
regium Aerarum pluribus rationibus exhaustum  
esse, cui is consultum quammaxime volebat, novas  
in eam rem instaurationes publici juris fieri voluit,  
quibus primum interdictas voluit regionum redituum  
empriones venditiones, tant ad minus pretium ipsos  
redactos, si jam venissent, et cum pacto redimendi  
ad vitam. *Prag. 84 tit. 78 fol. 107 & 108 tom. 2.*

Prorogatur in alios 15 annos foecularium hujus  
Regni numeratio, sub certo tamen onere. *Ibid. fol. 108.*

Sublata pro populorum commodo vectigalia duo,  
quorum alteram erat in sale Aprurif, alterum unius  
caroloni pro qualibet serici libra. *Ibid. fol. 109.*

Novarum hujusmodi restitutionum effectus. *Ibid.*

Erroris detecti in scripturis *Assignatariorum* alie-  
nationibus, concessionibusque a Vice-Regibus factis,  
ac emendantur. *Ibid. fol. 110.*

Tom. II.

Unus e Commissariis ter in anno se et conferat  
in Assignatariorum Terras. *Ibid. fol. 111.*

Praedecessoribus Vice-Regibus vitio vertitur re-  
gionis Aerarii redditus venales fecisse, et alienasse. *Ib.*  
Liber constituitur tunc duodecim volumina tributus  
pro totidem hujus Regni Provinciae, in quo regium  
aes cujusque Universitatis scribi places. *Ibid. fol.*  
*112. Idem tertio quoquo anno restituitur. Ibid. fol. 113.*

Extraordinaria vectigalia, quae super festis ali-  
quor Universitatibus erant, in unum rediguntur;  
quorum ratio in laudato libro habenda. *Ibid.*

Ejus Rationales adfint solutionibus, quae sunt  
militaribus personis, et secunda ejusdem Aulae, cui  
rationes omnes committae, vel omnia haec etiam  
producet. *Ibid.*

Renunciaciones de *Tratteniti, Avanzaggiati, Pia-*  
*ze morte, Pensionarij, e Cavalleria* ipse oblatas  
recipiuntur. *Ibid. fol. 114.*

Officia Scribae portionis, et aza ordinaria trans-  
feruntur intus regium, antiquum vero Palatium pro-  
prie Vice-Regis personam. *Ibid.*

Quod pro Assignatariorum personis, idem quoque  
pro gentibus militiae, gratiae, aliisque ordinariis,  
et extraordinariis personis constituitur. *Ibid. fol. 115.*

Nummi in arcam militarem inferantur pro futuris  
solutionibus. *Ibid. fol. 116, & 117.*

Vfus nummorum, qui in militarem arcam inlati  
regis oneribus quovis anno superfluit. *Ibid.*

Impositiones super quibusque hujus Regni Pro-  
vinciis, et Universitatibus factae pro sustentanda  
pedestri, etque ingenti militia. *Ibid. fol. 118 usque*  
*ad fol. 133.*

Sublato proferes Tribunali vulgo d'cho della *So-*  
*pradimendenza*, priori Regiae Camerae Aulae aliter  
adjungitur; ad quam omnes sublatis Tribunalis causae  
deferuntur pro iisdem facilius expedientis, ter-  
to quodam servato tantummodo rerum discrimine.  
*Prag. 89 tit. cod. fol. 135, & §. 22 fol. 137 cod.*

In qua idem sit numerus Togatorum Praesiden-  
tium, qui in priori: eadem privilegia, auctoritas,  
ac salaria. *Ibid. §. 1 fol. 134. Eius negotia con-*  
*stanti queunt cum aliis tertiae Aulae. Ibid.*

Idem numerus Praesidentium Togatorum suffragio  
otentium praeter ejusdem Caput. *Ibid. §. 3: qui ta-*  
*men auctus est usque ad decem. Ibid. §. 4.*

E Praesidentibus brevioris Togae duo adfint jugi-  
ter tertiae Aulae. *Ibid. §. 5.*

Negotia amborum aularum sejuncta sunt. *Ibid. §. 6.*

Commissio Cedulae sit semper in priori Aula. *Ibid.*

Commissio Provinciarum trino quoque anno resti-  
tuatur. *Ibid.*

Causae, in quibus Fiscus est actor, binis in qua-  
que hebdomada die in Aula referantur. *Ibid. §.*  
*7 fol. 134.*

Causarum, in quibus Fiscus agit, liber fiat e  
Rationali Cedulae. *Ibid. §. 8. Ejusque tria exem-*  
*plaria, quorum duo Fiscipatoni Togati: tertium*  
*habet Procurator Fiscalis. Ibid. §. 9.*

Quolibet mense ad Regem mittat album causa-  
rum Fiscalium. *Ibid. §. 12.*

Causas quomodo decidendae. *Ibid. §. 14 fol. 138.*

Judicum recusationes in qua Aula tractentur. *Ibid.*  
*§. 15.*

In omnibus causis duo Aulae in eam conveniant.  
*Ibid. §. 16, & 17.*

Rescripta ad eam missa in priori Aula legantur  
cotam tota altera Aula, et Praesidente Togato, qui  
tertia adest. *Ibid. §. 18.*

Secundae Aulae adfint praeter Praesidentem To-  
gatum duo alii vulgo dicti *di Spada, e Coppa*, ac  
usus e Computorum Fiscalibus. *Ibid. §. 19. fol. 139.*

Officium Locumtenentis. *Ibid. §. 20. Fiscalium*  
*computorum. Ibid. §. 21.*

Officium Procuratoris Fiscalis. *Ibid. §. 22.*

Finitarum causarum processus in magnum Archi-  
vium inferantur. *Ibid.*

Quomodo fieri debet locatio honorum, quae per-  
tinebant ad sublarum Superintendenciae Tribunalis.  
*Ibid. §. 24 fol. 138.*

Si praevenciones fieri contigerit, transactiones  
sunt, ratione ratione praescripta. *Ibid. §. 25.*

Quid fieri debet in accusationibus adversus officia-  
les

B b b

les propositis, ac in ipsis in officis, quae amiserant, restituendis. *ibid.* §. 26.

Appellationes in unaquaque Aula proponuntur. *ibid.* §. 28. fol. 139.

Quae sunt officia in rebus sive civilibus, sive criminalibus, quae respiciunt nempe regales Status, Medicum nempe, Farnesianum, Regi devoluto, ac bona eorum Jesuitarum; sed administrationem etiam Computarum, ac Locorum piorum Laicalium: quae omnia pertinebant ad regios Conventus *degli Altopiani, e di Educations*. Prag. 86. tit. cod. fol. 139 usque ad fol. 142, ubi sunt praecipuae quaedam instructiones in eadem rem conscriptae.

Perimat missas locorum Dohanæ mensurae, quae nummos aureos quingentum transcedunt. Prag. 4 §. 7. tit. 83. fol. 211. tom. 2.

#### OFFICIUM S. R. C.

Cum celebratur Missa in Cappella S. R. C. nemo eudeat negotiari in sala ipsius. Prag. 93. tit. 79. fol. 244. tom. 2.

Non expediuntur litterae executoriales, neque consignatur, nisi in ipsis scripta sint nomina, et cognomina debitorum, et quantitates per eos debitas. *ibid.*

Districtus carolorum 15 pro quolibet centenario in qualibet ejus sententia asportetur in manus ejusdem Secretarii. *ibid.*

Ejus Secretarius ne audeat quovis modo eligere Actuarios assumptos in causis delegationis, quae ad se privative quodam jure pertinent. Prag. 95. §. 2. tit. cod. fol. 146, 147, §. 148. tom. 2.

Quamplurimis malis usibus, qui in ipso inoleverant, per ejusdem Praesidentem Zusia occurritur. Prag. 97. tit. cod. fol. 149 §. 150 §. 155, §. 156. cod.

Tollitur divisio causarum inter magnificos ejusdem Actorum Magistros. *ibid.* fol. 150.

Pro quolibet mandato de parendo solvantur Magnifico ejus Secretario caroleni duo, qui pertinent ad regios Porteros ejusdem. Prag. 98. tit. cod. fol. 154.

In ipsam nemo intrare audeat armis stipatus, ac inibi ludere, perstrere, rem aliquam promercalem habere. Prag. 100. tit. cod. fol. 156.

Nonnulla statuuntur de decretationibus supplicationum, quae et novas causas, et gravamina decretorum Commissariorum M. C. V., artis Serici, ac Lanae respiciunt pro facilliori causarum expeditione. Prag. 101. tit. cod. fol. 157 §. 158.

Qua ratione expediri quotannis debent ab ipso provisiones pro administratoribus ejusque hujus Regni Universitatis rite eligendis. Prag. 103. tit. cod. fol. 159, §. 160.

Perimat causas electionis administratorum Universitatum hujus Regni. Prag. 1. tit. 84. fol. 224. tom. 2.

#### OFFICIUM SCRIBAE PORTIONIS.

Regulae quaedam servandae in usu librorum tam militarum, quam politicorum, quae in Officinis Rationis omnino sunt necessariae. Prag. 4. tit. 80. fol. 160. tom. 2.

Quos libros habere debet quaelibet Scribae portionis banca, et quae res inibi ex ordine adnotandae. *ibid.* fol. 162.

Regulae alterae pro facillima rerum militarum, ac politicarum expeditione. *ibid.* fol. 162.

Munus Officialium pro bancis militaribus deputatorum. *ibid.* §. fol. 163.

Quomodo militibus nummi persolvantur. *ibid.*

Munus Scribae portionis: Officialium Aulae computerum: libri majoris rami politici Aulae computerum: veteris quaestoris, et praecipue calculatoris: Principalium Scribae portionis, et Aulae computerum: operam suam navantium constitutis bancis: Officialium Scribae portionis in Provinciis constitutorum: Generalium Inspectorum tam peditum, quam equitum. *ibid.* fol. 164 usque ad fol. 167 §. fol. 170.

Personae exemptae a solutione directus pro expediendis liberationibus. Prag. 6. tit. cod. fol. 169 §. 170 §. Prag. 10. tit. cod. fol. 180 §. 181.

Praescriptiones nonnullae Officialium Computi, ac Rationis pro regis Herrutiae Praesidis. Prag. 8. tit. cod. fol. 172 ad 174. Vbi de munere ejus personae,

quae vulgo dicitur *Pedifone*. *ibid.* fol. 175. tom. 2.

Nedum distributoris. *ibid.* §. fol. 176.

Nonnulla statuuntur de iis, qui bonis Officialium Computerum, ac Rationis hujus hanc operam tenentur. Prag. 9. tit. cod. fol. 177 §. 178.

Munus Gubernatoris Aulae Computerum. *ibid.*

Scriba Rationis, ac Quaestor sexto quoque mense ad Regiam Camerae sua quique compute mittant, quae ab aliquo ejus Rationatore ad eandem referri queant. *ibid.* fol. 179.

Quaedam etiam statuuntur, quae respiciunt celeritatem Computerum, aliamque id genus rem, quae edere Rationis Officinae tenentur iis, qui per seio sermone dicuntur *Affensiti*. Prag. 11. tit. cod. fol. 181 usque ad fol. 185.

#### OFFICIUM SUPERINTENDENTIAE REGII FVNDI SEPARATIONIS LVCRORVM MILITARIVM.

A munere Regiorum artibus Praefectorum Neapolis, et Siciliae Regni, nedum regiorum in Hetruria Praefectorum quavis corpora, ac jura se jungunt, et annuis quorum redditibus praecipue quidam lucrorum fundus constituitur, qui totus ad significanda pergrati animi benevolentia iis, quorum magna, eaque militaria, in Regem extant officia. Prag. 3. tit. 85. fol. 225, 226, §. 227. tom. 2.

Excipitur Castrum novum, cuius emolumenta Duci Montemar, & ejus heredibus concessa fuerunt. Prag. 2. tit. cod. fol. 226.

Bonos Adfessores habeat, alterum Justitiae, & Oeconomiae alterum. Prag. 3. tit. cod. fol. 227.

Officium Adfessoris Oeconomiae. *ibid.* §. 1. 2. 3, §. 4.

Officium Adfessoris Justitiae. *ibid.*

Fiscipatronum Regiae Camerae Summariae ejus jura taceatur. Prag. 4. tit. cod. fol. 337. tom. 2.

Qui est in secretis ejusdem habeatur tanquam Procurator Fiscalis, quoties Fiscipatronum deesse contingat, ejusque vices gerat in juribus Fiscalibus tenendis. *ibid.*

Eliguntur Adfessor Oeconomiae, Pro-Fiscalis, et a Secretis ejusdem, plerumque Praefectum cum Fiscipatronus deserit, ejus vices agere. *ibid.*

Omnium causarum Regii Fundi, quae in hujus Civitatis Tribunalibus, et Conventibus regio iustitiae, pertractantur, Advocatum agere placet D. Paschalem Martinez a Secretis ejusdem, quibus etiam intersit Adfessor Justitiae, et Oeconomiae, nedum ipsius Pro-Fiscalis. *ibid.* fol. 338.

#### OFFICIUM SUPREMI MAGISTRATVS COMMERCII.

Ejus Jurisdictiones. Prag. 19. tit. 82. fol. 187. tom. 2.

Pertinet causas, quae sive gubernationem, sive oeconomiam, iustitiam respiciunt. *ibid.* §. 1.

Quae recentur. *ibid.* §. 2. fol. 188. Vbi ratio quoque praescribitur, quae ipse agi debent. §. 3.

Cognoscat judicia generalia, in quibus adversus aliquem debitorem factus sit creditorum concursus. *ibid.* §. 4.

Quae causae ad ipsum pertinent, non ad Consularium, aliasque Regni Curias. *ibid.* §. 6. fol. 190.

Propositis appellationibus, causae Commissariis Actorum transmissionem praescribat. *ibid.* §. 21. fol. 191.

In expediendis hiis celeritatem non deserat. *ibid.* §. 24. fol. 194.

Munus ejus Consiliariorum. *ibid.* §. 18. fol. 193.

Qua ratione admittat remedia nullitatum, restitutiones in integrum, ac reclamaciones. *ibid.* §. fol. 194.

Item super-Commissariorum electione nota quomodo finit. *ibid.* §. 20.

Qua ratione ejus Praeses, neque Consiliani recitentur. *ibid.* §. 25, causasque omnimodi decidentur, *ibid.* §. 24, §. 25. fol. 195.

Vnus horum spectum Advocatis, ac Procuratoribus tribuit in causis orandis. *ibid.* §. 26.

Qua ratione priorum libellum, aut decretum suo manifestet. *ibid.* §. 27.

In rem legitime citatum, nec ad se venientem condemnatus incurrat. *ibid.* §. 28.

Appellatioque procedat etiam in causis criminalibus. *Ibid.* §. 30 *fol.* 196, *Q. Prag.* 20 *tit.* *cod. fol.* 197.

Ubi de eodem re exceptio proponitur. *Prag.* 19 §. 31 *tit.* *cod. fol.* 194, *Q. Prag.* 21 *tit.* *cod. fol.* 199, *Q. 200.*

Judices Delegati in libris peregrinorum judicatis ab ipso petantur. *Prag.* 20 *tit.* *cod. fol.* 197.

Ejus Jurisdictionis intra suos terminos coarctetur. *Prag.* 21 *tit.* *cod. fol.* 197, *Q. 198.*

Ejus Forum mutare si quis voluerit, nummos aureos 24 apud ipsum deponat. *Ibid.* *Q. fol.* 203.

Causas debitorum sacrorum peregrinorum in loco agantur. *Ibid.* *fol.* 199.

Omnes Regni Curiae, & Status Allodialis executione eius decreta absque cuiusvis alterius Judicis sententia. *Ibid.*

Ejus Consilium de suo in aliud munus translato, prius, quod habebat, amittunt. *Ibid.*

Suntque Consilium locum habeant in supplicationibus agendis, quod per hanc civitatem instruitur de corporis Christi. *Ibid.* *fol.* 209.

Procedat etiam in causis, quae inter Peregrinos, & Fidei Allodialium aguntur. *Ibid.*

In gradu appellationis cognoscatur causas Tribunalis vulgo dicti della Farnisazione. *Ibid.* *fol.* 201.

Vides recipi nequeant, an non, scripturas ex illo in hanc Regnum inlatae, quae commercium respiciunt. *Ibid.*

Expeditio Allodialium super Commercii rebus. *Ibid.*

Causae in obitu Artium lanarum ac Serici relaxatorum ad ipsum pertinent. *Ibid.* *Q. fol.* 202.

Si cum alio quovis Tribunali iudicio contendat de aliqua jurisdictionis parte in Regali Camera S. Clarae, in hanc se conferat, ut usque ad eius Consilium, aut a Secretis ipsius. *Ibid.*

Ratio excipiendi eius Consilium in Regali Camera S. Clarae. *Ibid.*

Judex Delegatus rebus collibeticis non impediat prosecutionem ejus hereditariam, quae vulgo dicuntur *Onorio.* *Ibid.* *fol.* 203.

Quam executionem praestare debet litteris parentalibus peregrinorum Vice-Consulum. *Ibid.*

Ejus curae, ac diligentiae committuntur artes vulgo dictae della Seta, & della Felba. *Ibid.* *Q. fol.* 204.

Procedat in causis personarum Status Allodialium, quae commercium, captae, & maris artem respiciunt, privilegiis quibuscumque non obstantibus. *Ibid.*

Quovis Negotiatorum adesse ipsi cum suffragio nequeant. *Ibid.* *fol.* 205.

His in hebdomada habeatur. *Ibid.*

Ejus Consilium ne spernent mandata Imperatoris generalis bonorum allodialium, ac eorum ipsiarum. *Ibid.*

Cognoscatur petitiones per obtinendo regio apponitur litteris parentalibus prius, quam ad Camera S. Clarae mittantur. *Prag.* 5 *tit.* *cod. fol.* 232 *com. 2.*

In expeditione regis, alicujus negotiorum, cognoscere nequit de Consilio, et Vice-Consulum peregrinorum personarum qualitate: serus, & regulati sunt. *Ibid.*

**OFFICIUM TRIBUNALIS FOGGIENSIS.**

Qui ex privatorum locatarum cessione in Locationis adquisitis se se petant, in postquam nonnulli cum aliquibus conditionibus Locatarum iure, et privilegio utantur. *Prag.* 1 *tit.* *cod. fol.* 207, *Q. 208* *com. 2.*

Causas Locatarum, in quibus et aliorum sibi subditorum nonnullae ex crimine sunt partes, ne inter se dividat, sejungat. *Prag.* 2 *tit.* *cod. fol.* *Q. fol.* 209.

Extinguantur decreta Regiae Camerae Summariae vulgo dicta *Appannamenti*, edita die 11 Januarii 1778, et 17 Augusti 1781. *Prag.* 3 *tit.* *cod. fol.* 209.

In executionibus avaritatis quando procedere possit Officialis Domestici locali. *Prag.* 5 §. 3 *tit.* *cod. fol.* *Ibid.* quando in criminibus Locatarum. *Ibid.* §. 2.

Crimine Locatarum ante Locatarum petata ubi agantur. *Ibid.* §. 3. *Q. fol.* 210.

**Quomodo damna a Locatis inlata reparantur.**

*Ibid.* §. 4.

In Collegium redigitur. *Prag.* 4 *tit.* *cod. fol.* *Ibid.* Ejus Praeses suffragium habeat in causis cum civilibus, tum criminalibus. *Ibid.* §. 2.

Duos habeat auditores, qui Iudices agant in causis Subditorum Doganarium. *Ibid.* §. 2.

Litterae inhibitoriales a quibus expedienda, et pro quibus persona. *Ibid.* §. 3.

Remedia adversus Auditorum decreta proposita in ipso discutiantur. *Ibid.* §. 4.

Dietae Auditorum pro forum accessibus decreta aequaliter dividantur. *Ibid.* §. 5.

Locatarum causae, quae industriam respiciunt, ceteraque, quae nummos aureos 500 non pertingunt ab Auditoribus perimantur. *Ibid.* §. 6 *Q. 7.* *Q. fol.* 211.

Duo ejus decreta rem iudicatam faciunt. *Ibid.* Quas res ejus Praeses expidire potest absque forma judiciali. *Ibid.*

In causis criminalibus tum demum ab ejus decretis ad Regiam Camerae Summariam appelletur, cum corporalis aliqua in reos poena sit statuenda. *Ibid.* §. 8.

Ejus privilegia quae? *Ibid.* §. 9.

Regia in Apulia pasqua per sexennium locantur, ratioque praescribitur, qua Locatarum oves quae in ipsa quovis per illud anno pascantur, nedum in Apuliam veniant, et ab ipsa egrediantur. *Prag.* 5 *tit.* *cod. fol.* 211 *signa ad fol.* 215.

**OLEVM.**

Cum in usum hujus Civitatis commoditatem olei vendendi prohibitio sublata omnino fuisset, quibusque libertas datur haec illud introducendi, et vendendi, iuxta tamen pretium illi a Civitate possum factum: quod non impune sit pro arbitrio egredi. *Prag.* 81 *tit.* 7 *fol.* 88, 89 *Q. 90.*

Qui, quove in hujus Civitatis loco vendere queunt. *Prag.* 18 §. 1. *tit.* 23 *fol.* 156 *com. 1.*

Minutatim venduntur. §. 2. *Ibid.* *fol.* 157.

Cuius libertas datur idem pro usua parandi. *Ibid.* §. 4.

Inducatur in hanc Civitatem, ejusque Suburbia, et Casalia. *Ibid.* §. 5.

Ex hac Civitate, ejusque Casaliis, et Suburbis educi nequit. *Ibid.* §. 6.

Quae ejus genera immittenda. *Ibid.* §. 7.

Qui in collis oleariis repositurae habebant, idem in aut oleariae columnae deputatis vendant, aut extra horum jurisdictionem educant. *Ibid.* §. 8.

**ORDO S. CAROLI.**

Constituitur. *Tit.* 88 *fol.* 230 *com. 2.*

Vestes, et insignia ejus Militum. *Ibid.* *fol.* 231.

Numerus Militum. *Ibid.* Religionis defensione, inimicitias consopite. Ratio excipiendi Regem, et sedendi in Regali Cappella. Militum onera, qui neque provocare, neque provocati in descobinationem esse possunt. *Ibid.* *fol.* 243.

Ejus Officiales. *Ibid.* *fol.* 243.

**ORDO S. JANVARI.**

Cui summus Pontifex Benedictus XIV summi significavit motus vel plurimas gratias, et favores liberaliter impendit. *Tit.* 89 *fol.* 244, 245, 246 *Q. 247.*

**ORDO IUDICIORVM.**

In quibus casibus Commissarii nequeant domi solutionem aliquam praescribere iuxta Constitut. ann. 1738. *Prag.* 21 *tit.* 87 *fol.* 222 *com. 2.*

Principalium casorum declarationes suas sint legibus patriis, aut communibus. *Prag.* 22 *tit.* *cod. fol.* 224.

Eaedem typis edantur in Regali Typographia. *Ibid.* Interpretatio pragmatice praecedentis. *Prag.* 23 *tit.* *cod. fol.* 225 *com. 1.* *et ibid.*

Novem ambiguitates Regi a S. Consilio propositae, et ab eodem applicatae. *Prag.* 24 *tit.* *cod. fol.* 225 *etque ad fol.* 230.



## P

## PALMARIA

Advocatis, qui vicerunt, debita, definiuntur. *Prag.* 3 tit. 4 fol. 67 tom. 1.

## PANDECTA

Actuariorum, et Scribarum *generalis Superintendentiae*. *Prag.* 28 tit. 2 fol. 35 tom. 1.

Dirictuum exigendorum a navibus onustis mercibus, seu onerariis, quae appellantur ad portus, in quibus sint Consules, aut Vice Consules constituti. *Prag.* 19 tit. 69 fol. 31, 32, & 35 tom. 2.

Admiratus et Consularatus. *Prag.* 1 §. 17 tit. 72 fol. 41 tom. 2.

Audientiae generalis Belli, et Regiae domus. *Prag.* 1 tit. 75 fol. 50. usque ad 57 tom. 2.

Dirictuum spectantium officio Tubictae M. C. V., et Incantatoris S. R. C. *Prag.* 59 tit. 76 fol. 93 & 94 tom. 2.

Cursu publici, qui a Neapoli ad Salernum, ac Cilenum usque peragitur. *Prag.* 7 tit. 77 fol. 98 & 99 tom. 2.

Alterius publici cursus, qui per Regnum peragitur. *Prag.* 8 tit. eod. fol. 102 104, & 104.

Officinarum Scribae Rationis Neapoli constitutarum. *Prag.* 5 tit. 80 fol. 167 168, & 169 tom. 2.

Officinarum Scribae Rationis in Regni Provincia constitutarum. *Prag.* 10 tit. eod. fol. 179 & 180.

Dirictuum Officii Cancellariae Regalis Iurisdictionis alia ab ea, quam habes in *pragmatica* 15. tit. 178 edit. anni 1772. *Prag.* 17 tit. 81 fol. 186 tom. 2.

Dogaenae menae pecudum Apuliae. *Prag.* 5 tit. 83 fol. 215. usque ad fol. 219 tom. 2.

Nova papyri. *Prag.* 99 fol. 312 & seq. tom. 2.

## PAPYRVS

Vide *Venditores*, & *vestigalia*.

PHARMACOPOLAE, ET AROMATARIUM  
Quid muneris praestare debent in emptione venditione theriacae, & aquae theriacalis, quae fit in uno *Elaboratorio* chimico huius Civitatis. *Prag.* 8 tit. 92 fol. 273, 274 & 275.

## PASCVA

Interdicta in praediis huic Civitati finitimis. *Prag.* 2 tit. 90 fol. 247 tom. 2.

## PASTILLI.

Pastillorum huius Civitatis compositores nonnullas res eorum muneris eidem Civitati sponte pollicentur, quas haec libenter admittit, fartis tamen telis plurimis conditionibus. *Prag.* 80 tit. 7 fol. 85 86, 87, & 88.

## PENSIONARIUM

Exhibeant Regali Camerae S. Clarae legitima documenta, ex quibus ipsorum possessio constet, ab ipsa pensionum solutio praescribenda. *Prag.* 1 §. 6 tit. 3 fol. 40 tom. 1.

## PENVS

Regiae domus tollitur die 19 mensis Augusti anni 1707. *Prag.* 1 tit. 20 fol. 151 & 152 tom. 1.

## PISCARIUM

Servandae piscium exuberantiae causa, eorumdem vendendorum prohibito tollitur, salvis tamen legibus, & Regalium iuribus, et ut pro quolibet pondere vulgo dicto a rosolo. Propterea autem veterum, ne quis. Mos sub antea, aliaque aquatica loca ponant, quae communis salutis damno fieri patreant, quibusdam tantummodo diebus horis exceptis. *Prag.* 82 tit. 7 fol. 91.

Restitutioe bannus anni 1712, et 1713, quae redeant eodem. *Ibid.*

In quibus Pausilipi locis piscatui operam dare solent. *Prag.* 1 tit. 41 fol. 269 tom. 1.

## PISCATVS

Delle *Paranze*, & *Paranzelli* quomodo fieri debent. *Prag.* 18 tit. 69 fol. 30 & 31 tom. 1.

Coraliorum. *Prag.* 1 tit. 91 fol. 247, 260, & 261 tom. 2.

Confirmatur edictum anni 1759, nedum eum excentium Commissarius eligitur. *Ibid.* fol. 247 & 248.

Circumscribitur locus, in quo fieri a Republicis in exteris aquoribus coraliorum piscatus potest. *Ibid.*

Antiqua coraliorum vestigalia sublata, & nova constituta. *Ibid.* fol. 249.

Praescribitur coraliorum Piscatoribus observantia nonnullorum Sardicensium Statutorum de avertenda pestis suspicione. *Ibid.* fol. 250.

Forum talium piscatorum: ut et favor, et quae ipsis a vestigalibus exemptio data. *Ibid.* fol. 251 & *Prag.* 4 tit. eod. fol. 342 tom. 2.

Coraliorum piscatus omnino restauratur, praecipuo in eam rem Codice in lucem emisso a Supremo Commercii Magistratu. *Prag.* 2 tit. eod. fol. 251. In quo officium Consulium describitur. Fol. 252. Officium Scribae, Quaestoris arcarii, ductorum vulgo

*Capisquadra*, dominorum, nautarum, ratiocinatoris, Negotiatorum, qui extra Regnum constituti, onerariis naviculis consulere debent; Proxenetarum. Fol. 253 ad 257. Biremes, quae onerarias naviculas tuerentur adversus Barbarorum incursiones. *Ibid.* & fol. 258. Pecunia foenerata. *Ibid.* fol. 259. Naufragia cuiusdam cedant creditoris, an debitoris? *Ibid.* fol. 260. Oneratarum navicularum armamentaria. *Ibid.* Venditio coraliorum. Fol. 261 & 262.

Rationes post coraliorum venditionem subducendae. *Ibid.* fol. 263. Novus Mons in coraliorum piscatorum utilitatem ac bonum erigitur. *Ibid.* fol. 264.

Ad absolutam coraliorum restaurationem novae aliae leges publicantur sub nomine *di Regal Compagnia del Corallo*. *Prag.* 3 tit. eod. fol. 265 tom. 2.

Eius arma. *Ibid.* tit. 1. Fundus, et actiones. Tit. 2. Onera. Fol. 260 tit. 3 fol. 261. Emptio, venditio, pignus coraliorum. Tit. 4 *ibid.* Vestigalium fraudulorum. Tit. 5 fol. 268. Vestigalia, et immunitates. Tit. 6 *ibid.* Administratio. Tit. 7. Moderatores. §. 1 *ibid.* fol. 269. Governatores. §. 2 *ibid.* Secretarius, et Archivio praepositus. §. 3 fol. 270. Scriba, lique §. 4. Conventus generales, et particulares. Tit. 8 *ibid.* Scriptura. Tit. 9 fol. 271. Summa rationum. Tit. 10. Fundus arcae. Tit. 11. Superintendencia, et forum comperens. Tit. 12 *ibid.* Societas est temporalis ad decennium usque. Tit. 13 fol. 272.

Consultatio de piscatu Coraliorum Mauritaniae Ferdinando IV Regi a Supremo Commercii Magistratu porrecta, quam ille ratam fixamque habuit rescripto diei 15 April., et edito in *Prag.* 1 tit. eod. fol. 248 & 249 tom. 2. In ipsa a laudatissimo ipsius Tribunalis Consiliario, *Michaeli de Jorio* conscripta satis quam doctissime, et luculentissime ostenditur naturalis, et gentium iure haudquaquam Neapolitanis Siculisque Coraliorum Piscatoribus interdictum rali piscatui animum intendere vel in ipso Maurusiaci mari, quod ii, longissimo istiusmodi piscatus usu, proprio veluti dominio subegerunt. Tit. 91 fol. 338 & seqq. tom. 2.

Restituuntur *pragmaticae* 4 5, et 6 subjectae tit. 102 edit. 1772, nedum quibusque huius Civitatis locis ac personis praeter publicos pistores, interdictur panis venditio. *Prag.* 12. tit. 93 fol. 276 tom. 2.

PORTERII M. C. V.  
Certus quinquaginta eorum, algozeriorumque numerus in M. C. V. statuitur. Constitutione anni 1738. *Prag.* 61 tit. 46 fol. 98, & 99 tom. 2, quae restituitur per decretum Regiae Fusaldi anni 1770. *Ibid.* fol. 97.

PORTERI S. R. C.  
Soli intimare queunt scripturas, quae ad S. R. C. pertinent. *Prag.* 92 tit. 79 fol. 143 tom. 2.

Accedant in accessibus faciendis intra, vel extra hanc Civitatem a Regis Consiliariis. *Ibid.* fol. 144, & *Prag.* 98 tit. eod. fol. 152.

Quas res ipsi tantummodo usqueantur. *Prag.* 98 tit. eod. fol. 153.

PORTVLANVS  
Huius Civitatis. Ejus Origo ex antiquis usque Romae temporibus deducitur: Officium describitur, quod ad pertinet, et mandata simul, ac bene composita. *Ibid.* Civitas ista; ubi ordines in eadem rem in veteribus domis comprehensibiles restituantur. *Prag.* 11 tit. 8 fol. 101 102 103 104, & 105 tom. 1.

PRQ.



PROCURATORES

Subiunt examini Cenorum, quo ad superiores Advocatorum classes transire valeant. *Prag. 1 §. 7 tit. 4 fol. 61 tom. 1.*

Quovis anno juramentum praestent de recte ipsorum munere proficendo, de iustis causis agendis, et recusando injustarum patrocinio. *Ibid. §. 8. fol. 61 tom. 1.*

Qui in ipsorum numerum cooptari queant, vel non. *Ibid. §. 12 & 13 fol. 61 & 62 tom. 1.*

Cum in secundam, et tertiam Professorum Classis bis mille quadringenti, et amplius, Professores descripti fuissent, nec ad exercitium Procuratorum adprobati, neque matriculati, statuitur, ut infra dies quindecim exhibeant Secretario S. R. C., vel originale doctorum privilegium, vel matriculam per spectabiles ejusdem S. R. C. Praesides pro tempore expeditam, qua munus initum exercere valeant. *Prag. 3. Ibid. fol. 65 & 66 tom. 1.*

Nemo, Procuratoris munus exerceat, qui non fuerit aut a S. R. C. adprobatus, aut laurea doctorali insignitus. *Prag. 4 Ibid. fol. 66 tom. 1.*

Procuratoribus, qui procuratoris mandato ulterioris Calabriae Universitates defenderint, praescribitur ut intra dies decem illud exhibeant, quo suum quique honorarium habere queant. *Prag. 6 tit. eod. fol. 67 tom. 1.*

PROFESSIO

Monastica ante 21 aetatis annum non datur. *Prag. 1 tit. 66 fol. 14 tom. 2.*

R

RATIONALIS CEDVLARII.

Quoquo mense Fiscalium causarum libellum conficiat, duobus Fiscalibus Togatis, ac Procuratori Fiscali tradendum. *Prag. 85 §. 11 tit. 78 fol. 135 tom. 2.*

REGENS M. C. V.

Saltem semel in hebdomada nunc unam, nunc aliam regionem noctu lustrat, quo et Judices, et Deputatos in officio contineat. *Prag. 1 §. 27 tit. 26 fol. 131.*

Cum regionis Judice pro deputatorum electione quatuor ternas conficiat ad Regem transmissurus, *Ibid. §. 31.*

S

SCRIBAE M. C. V. CIV.

Non audeant recipere quasvis scripturas a litigantibus prius, quam ipsorum actorum Magister scripserit praesentatas, sive exhibitiones illarum litteris integris. *Prag. 27 §. 1 tit. 2 fol. 34 tom. 1.*

Quovis festo die ad Tribunal veniant redeantque in bancam eorum Magistri actoris. *Ibid. §. 5.*

Nec sine scriba duorum Tribunalium. *Ibid.*  
Non exerceant Scribae, et Actuarii munus. Si scribae munere abdicato, Actuarios agere velint, quid sit faciendum. *Ibid. §. 6.*

Duodenus sit eorum numerus in quavis Actuarius, et sextus in Subactuarius banca. *§. 7.*

Actuarum causarum processus tradant actorum Magistris, quo ipsos in Archivium inferre valeant. *§. 8.*

Ex una in alteram bancam transire nequeunt. *Ibid. §. 10.*

Non amplius certam aliquam constitutam pecuniae quantitatem actorum Magistris solvant, sed omnes, quoties occasio sit, districtus exhibitionum, decretorum, aliarumque scripturarum. *Ibid. §. 12.*

Non recipiant mercedem procuratorum, nisi per exhibitionem matriculae, Procuratores, qui eadem exhibent, examinatos, et per S. R. C. adprobatos fuisse sibi constiterit. *Prag. 3. tit. 4 fol. 66 tom. 1.*

SCRIBAE M. C. V. CRIM.

Si in nec otiosos, nec vagabundos extorquendae pecuniae causa manus injiciant, officio quique suo priventur, ter in equuleo suspendantur, et ad triduum dantentur per quinquennium. *Prag. 1 §. 25 tit. 16 fol. 130.*

SCRIBAE S. R. C.

Non recipiant mandata procuratorum, nisi per *Tom. II.*

exhibitionem matriculae Procuratorum, qui eadem exhibent, ipsos examinatos, et per S. R. C. adprobatos fuisse sibi constiterit. *Prag. 3. tit. 4 fol. 66 tom. 1.*

Non exequantur provisiones absque sigillo. *Prag. 91. tit. 79 fol. 143 tom. 2.*

Non admittant relationes factas in calce scripturarum ad instantiam Monasteriorum, nisi fuerint factae a Regiis Porteriis. *Prag. 98 tit. eod. fol. 154 tom. 2.* ut et litteras executoriales, nisi ab iisdem fuerint factae. *Ibid. §. fol. 153.*

Eorum suspiciones proponantur Commissariis causarum. *Ibid. fol. 154.*

S E R I C V M

Per omnia restitutum in Provincia Principatus Citerioris. *Prag. 7 tit. 95 fol. 285 usque ad fol. 288 tom. 2.*

SIGNATOR M. C. V.

Non signet provisiones, aliasque scripturas, quae non sint munitae subscriptione Actorum Magistri ejusdem sub poena falsi. *Prag. 27 §. 9 tit. 2 fol. 34 tom. 1.*

Restituuntur banna in ejus utilitatem edita die 28 mensis Augusti anni 1710, et 1717: Praescribitur in plurimis rebus sigillum imprimi omnino debere, quae prius executioni demandari nequeunt. *Prag. 60 tit. 76 fol. 94, 95, & 96 tom. 2.*

SPONSALIA

De futuro contracta si in controversiam adducantur, Laicos Judices adeant Partes. *Prag. 3 §. 1 tit. 64 fol. 8 tom. 2.*

Quomodo probari queant. *Ibid. §. 2 & 3.*  
Legitime contracta nullam evocantur edant actionem. *Ibid. §. 4 fol. 9.*

Si valida declarata sint, Curiae Ecclesiae Canonice tantummodo admonitionibus adversus resistentes utantur, & aliquando etiam censuris, obtenta prius a Rege venia. *Ibid. §. 5.*

Ad quam usque filiorum filiarumque aetatem in sponsalibus contrahendis paternus consensus requiritur. *Ibid. §. 6.*

Extra Regnum ne iniantur absque regali venia sub poenis. *Prag. 3 tit. eod. fol. 9 tom. 2.*

S V E S

Per plures hujus Civitatis discurrere nequeunt. *Prag. 111 & 112 tit. 75 fol. 59 & 60 tom. 2.*

S V S P I I O N E S O F F I C I A L I V M

Interdicuntur tam in hujus Civitatis Tribunalibus, quam in Regiis Provincialibus Audienciis, quae proponantur adversus eos, criminalibus judiciis animum intendentes. *Prag. 36 tit. 96 fol. 289, & 290 tom. 2;* ubi de ipsorum officialium oneribus nonnulla consueverunt. *Ibid.*

T

T A B V L A R I I

Quomodo ellgantur. *Prag. 9 §. 1 tit. 97 fol. 291 tom. 2.*

Restituuntur *Prag. §. 1 subiecta tit. de Tabul. Collyb. Ibid. §. 2.*

Aedificiorum extractio a quibus Tabulariis, & qua ratione ad finem petuenda. *Ibid. §. 3 fol. 292.*  
Subterranea cava in hujus Civitatis aedificiis facere nequeunt. *Ibid. §. 4.*

Non possunt, ut & Directores, & Architecti aedificia extruenda conducere. *Ibid. §. 5 fol. 293.*

Damna e Tabulariorum imperitia Dominis aedificiorum recens extractorum inlata, ab ipsis reparanda. *Ibid. §. 9 fol. 294.*

Idem jus sit de iis, quos vulgo dicimus *Capo Maestri fabbricatori. Ibid. §. 10.*

T H E R I A C A

Et Aqua theriacalis fiat tantummodo in Laboratorio chymico hujus Civitatis. *Prag. 8 tit. 92 fol. 273 tom. 2.* Ejus pretium. *Ibid. fol. 274.*

T E S S E R A E C O L L Y B I S T I C A E

Inter utriusque Siciliae, et Christianissimum Regem de litteris cambii haec invicem paciscuntur, ratum scilicet, fixumque inter suos quosque Subditos haberi, non aliam in judicio opponi posse contra tesseram collybisticam acceptantem, quam doli *C c c* exco-

exceptionem inter trahentem, et eum, qui recepit, casibus nonnullis exceptis. *Prag. 17 tit. 61 fol. 309 & 310 tom. 1.*

Eadem *Prag. 17* per omnia confirmatur. *Prag. 18 tit. eod. fol. 327 tom. 2.*

V

## VAGABUNDI, ET ERRONES.

Si cives sint intra tres dies ex hac civitate, & intra quindecim e Regno ejiciantur; alias ad triremes per quindecimum damnentur. *Prag. 2 §. 19 tit. 16 fol. 130 tom. 1.*

Si fures reperiantur etiam in triremes per idem tempus mittantur. *Ibid. §. 120.*

Contra per triennium militiae adscribantur. *Ibid. §. 21.*

Quid si militare servitium praestare nequeant. *Ibid. §. 22.*

Finito damnationis tempore, libertatem protinus non consequantur. *Ibid. §. 24 fol. 131 tom. 1.*

Et quid de iisdem inde sit, explicatur in §. 25 *ibid.*

Damnati libertate prius ne donentur, quam fuerint ab Generalis Audientiae Scribis agniti. *Prag. 2 §. 21 tit. 73 fol. 333 tom. 2: quod de furibus etiam constituitur. Ibid.*

Ab inquilinis, aedificiorumque hujus Civitatis domini intra quatuor dierum spatium exstentur Regionum ipsius Judicibus, si in eorum stabulis pernoctent. *Prag. 9 tit. 98 fol. 295 tom. 2.*

## VECTIGALIA.

Immittentes vinum in hanc Civitatem solvant gabellam granorum 162, etiam si immittant in minore quantitate cadi, seu barilis, et in commercii usum, non item, si in proprium. *Prag. 76 tit. 99 fol. 296 & 297 tom. 2.*

Ratio exigendi hujusmodi vectigal. *Ibid.*

Novum super papyro vectigal impositum bibliopolarum, ac typographorum precibus tollitur, ejusque compensandi gratia augetur illud, quod jam antea fuerat impositum super his rerum generibus, quas dicimus *Amiro e Polvere di Cipro*. *Prag. 81 tit. eod. fol. 314 tom. 2.*

## VENATIO

Cum officium Praefecti venationi princeps s. Laurentii a Regio Fisco emisset, interdicatur quibusque vel ipsius Supremi Magistratus, Exercitusve personis, ne cui venandi licentiam concedant. Qui ea instructi in venatu versantur, in carcerem conjiciantur. In his et ipsi milites, aliaeque personae regiae gratias additas, quae singillatim enumerantur. *Prag. 11 tit. 11 fol. 112 tom. 1, & Prag. 10 §. 1 tit. 11 fol. 113.*

Quibusdam personis non interdicatur venationem exercere in capitis montis nemore aliisque locis, leporibus tantum modo, extetisque avibus exceptis, si regii Officii Moneratus majoris licentiam habeant. *Prag. 7 tit. eod. fol. 113 tom. 1.*

Generaliter in Regno cujusque ferarum aviumque generis venatio interdicatur, quibusvis in eam instrumentis adhibitis, quae tota sunt in venatu penitus revertendo. *Prag. 8 §. 1 tit. eod. fol. 114 tom. 1.*

Omnia loca regii venationibus unice destinata quae sunt. *Ibid. §. 2.*

Moneratus majoris, ac nonnullorum Barorum Jurisdictio in licentiis venandi concedendis describitur. Ecclesiasticae personae sine illis ne avibus insidias moliantur. Laici perquisitionis fide non indigent, quo venari valeant. Loca, in quibus has est, vel non, aucupio ferisve sectandis operam dare indicantur. Venationis locationes, quo loco, quoque tempore fieri debeant significatur. Tandem officium caussis Moneratus major finem constituat. *Prag. 9 tit. eod. fol. 117.*

Abque licentia Moneratus majoris in scriptis interdictum omnibus aucupio operam dare. *Prag. 11 tit. eod. fol. 121: ubi restituuntur banna alias in eadem rem edita.*

Permittitur colonis suos quibusque agros fodere post 15 mensis Augusti diem, dummodo tamen faces iisdem subdendo animum non intendant, quibus venatum vel profus evertere queant. *Prag. 12 tit. eod. fol. 122 tom. 1.*

## VENATORES

Si venandi licentias habent, ad loca regiae venationi unice destinata accedere non audeant animo feris avibusque insidias molendi. *Prag. 10 tit. 11 fol. 119.*

Duplicibus armorum licentiis donari non possunt. *Ibid.*

Si se in venatu exercendi licentias habent, eadem deferre sectum omnino tenentur, si pecuniariam aliquam luere poenam nollant. *Ibid.*

Plurima de iisdem statuuntur. *Prag. 8 & 10 tit. eod. §. 21.*

## VENDITIO

Salis, quod ex vitro educi plerumque solet, prohibetur sub poenis conjectionis in vincula, aliisque in *Prag. de sale vendendo* contentis. *Prag. 19 tit. fol. 157 & 158 tom. 1.*

Vitidium partium in hac Civitate ejusque Casalibus, et Suburbis, pomariorum custodibus inter se vicissim facta interdicatur. *Prag. 10 tit. eod. ibid. & fol. 159.*

Nationatum navium, licet in immunitate non instructarum, interdicta, nisi et regius praecedat assensus, et regia hujus Civitatis dogana, nedum Navigarionis, et Consularis Tribunal de eadem certiora fiant, sub earundem navium amissionis. *Prag. 21 & 22 tit. eod. fol. 159 & 160. Concordat Prag. 23 tit. eod. fol. 325 tom. 2.*

Bancarum Officinae Rationis, et computorum interdicatur. *Prag. 9 tit. 80 fol. 177 tom. 2.*

## VENDITORES

Carnium suillarum has vendere nequeunt apud Ecclesiam S. Antonii Abbatis magno hominum scandalo, ne ita palam, & impune amplius extorqueant, easque conferre tenentur ubi dicitur *il Largo delle Pigne*, quo, cum regio Iustitiarum subsint, illas pro arbitrio vendere nequeant, carceris in contravenientes poena statuta. *Prag. 9 tit. 8 fol. 100 tom. 1.*

Rerum esculentarum amplius viam, quae contra Ecclesiam S. Birgittae hujus Civitatis posita est, propriis, iisque sane multis mercibus implicare nequeunt, quas prope Castrum planitiem, positas, ac statutis cuique sedibus, transferre tenentur sub poena prima vice unius mensis carceris, et amissionis rei alicui pio loco addicendae; secunda vero sex mensium carceris, et rei simul amissionis. *Prag. 10 tit. eod. fol. 101 tom. 1.*

Papyri interdicuntur hoc vendere carnis pretio in regia dogana constituto. *Prag. 79 tit. 99 fol. 312 tom. 2.*

Bannum pro papyri pretio editum restituitur. *Prag. 80 tit. eod. fol. 313 tom. 2.*

*Dell' Amiro, e Polvere di Cipro*. Talium rerum genera cariora vendere nequeunt pretio solito sub poenis. *Prag. eod. tit. eod. fol. 313 tom. 2.*

## VIAE,

Quibus vulgo inditum nomen *della Carità*, & *Toldeo*, amplius implicatae, ut antea, non sint. Hinc profus edicatur, ne quis sub poena duorum mensium carceris, & amissionis rei ante propriae tabernae educat latiores, easque immotas mensas, velaria, aliave signa: nequis publice rhedas habeat per easdem, aut animalia stramentis onusta, quo colorum obrutum, ipsumque iter impedire nequeant. *Prag. 2 tit. 8 fol. 95 tom. 1.*

Idem statuitur de Suburbio Plagae. *Prag. 3 tit. eod. fol. 96.*

Nec non idem de viis, quae vulgo indidem dicuntur *di S. Gennaro, e delle Vergini* hujus Civitatis. *Prag. 4 tit. eod. fol. 97.*

Item de Viis, quas dicunt *S. Pietro a Majella sino alla Vicaria*. *Prag. 5 tit. eod. fol. 97 tom. 1.*

Item de Viis *del Pennino, Porto, e Porto Medina*. *Prag. 8 tit. eod. fol. 99 tom. 1.*

F I N I S.















